



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**In nome del popolo italiano**

La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Sigg. Magistrati:

<b>dott. Aldo MANFREDI</b>	<b>Presidente</b>
<b>dott. Alfonso GRIMALDI</b>	<b>Consigliere</b>
<b>dott. Domenico CANOSA</b>	<b>Consigliere relatore ed estensore</b>

all'udienza in data 14 febbraio 2024, tenutasi nelle forme di cui all'art. 5-duodecies L. 199/2022, alla presenza dei Sostituti Procuratori Generali della Repubblica presso la Corte di Appello dell'Aquila Dott. Andrea Papalia e Dott.ssa Anna Benigni e con l'assistenza del Cancelliere Dott.ssa Valeria Gioia, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel processo penale a carico di:

**1-ANTENUCCI Vincenzo**, nato a \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ Assente

Difeso di fiducia dagli **Avv.ti Franco Colucci e Mario Petrella**, entrambi del Foro di Avezzano

**2-BELMAGGIO Sabatino Mauro**, nato a \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ Assente

Difeso di fiducia dagli **Avv.ti Mauro Catenacci** del Foro di Teramo e **Leonardo Casciere** del Foro di Avezzano.

**3-BIANCO Leonardo**, nato a \_\_\_\_\_ ed ivi residente in \_\_\_\_\_ - elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia **Avv. Arturo Messere** del Foro di Campobasso; Assente

Difeso di fiducia dagli **Avv.ti Arturo Messere e Massimiliano Di Grezia** entrambi del Foro di Campobasso.

**4-CAPUTI Pierluigi**, nato \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ - elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia **Avv. Francesco Carli** del Foro di L'Aquila; Assente

n. 1410/2023 R.G. App.

n. 294 Reg. Sent.

n. 2586/2017 R.G.N.R.

Sentenza in data **14.2.2024**

depositata in data

**3 MAG 2024**

Il Cancelliere

*A. Colucci*

Notificato avviso ex art. 128 c.p.p. il.....

Notificato estratto contumaciale il.....

Il Cancelliere

Divenuta irrevocabile il.....


Il Cancelliere

**Trasmesso estratto per esecuzione/comunicazione alla Procura presso il Tribunale - Procura Generale di**

.....  
.....  
in data.....

*[Handwritten signature]*

Difeso di fiducia dall'Avv. <b>Francesco Carli</b> del Foro di L'Aquila.	Il Cancelliere
<b>5-CHIAPPINO Tino</b> , nato a _____ e residente in _____ Assente	Redatta Scheda il .....
Difeso di fiducia dall'Avv. <b>Paolo Cacciagrano</b> del Foro di Pescara.	Redatta parcella il .....
<b>6-COLANGELI Enrico</b> , nato a _____ ed ivi residente in _____ - elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avv. <b>Cristiana Valentini</b> del Foro di Pescara; Assente	Estratto al carcere di ..... il.....
Difeso di fiducia dagli Avv.ti <b>Cristiana Valentini</b> del Foro di Pescara e <b>Massimo Manieri</b> del Foro di L'Aquila.	Atti in Tribunale
<b>7-DE CESARIS Ida</b> , nata a _____ e residente in _____ - elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore di fiducia Avv. <b>Daniele Ripamonti</b> del Foro di Milano; Assente	
Difesa di fiducia dall'Avv. <b>Daniele Ripamonti</b> del Foro di Milano.	
<b>8-DE VICO Antonio</b> , nato a _____ e residente in _____ Assente	
Difeso di fiducia dall'Avv. <b>Raffaella De Vico</b> del Foro di Roma.	
<b>9-DI BLASIO Mauro</b> , nato a _____ e residente in _____ - elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avv. <b>Placido Gino Pelliccia</b> del Foro di Pescara; Assente	
Difeso di fiducia dagli Avv.ti <b>Placido Gino Pelliccia</b> del Foro di Pescara e <b>Fiorenzo Cieri</b> del Foro di Vasto.	
<b>10-DI MARCO Antonio</b> , nato a _____ e residente in _____ - elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avv. <b>Marco Spagnuolo</b> del Foro di Pescara; Assente	
Difeso di fiducia dagli Avv.ti <b>Augusto La Morgia</b> e <b>Marco Spagnuolo</b> entrambi del Foro di Pescara.	
<b>11-DI TOMMASO Bruno</b> , nato a _____ ed ivi residente in Via _____ Assente	
Difeso di fiducia dall'Avv. <b>Sergio Della Rocca</b> del Foro di Pescara.	



**12-D'INCECCO Paolo**, nato a ..... e residente in .....  
- elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di  
fiducia Avv. Marco Spagnuolo del Foro di Pescara;

Assente

Difeso di fiducia dagli Avv.ti **Gianfranco Iadecola** del Foro di Teramo e **Marco Spagnuolo** entrambi del Foro di Pescara.

**13-GATTO Giuseppe**, nato a ..... e residente in .....  
- elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore  
di fiducia Avv. Vincenzo Giuseppe Di Censo del Foro di Pescara;

Assente

Difeso di fiducia dall'Avv. **Vincenzo Giuseppe Di Censo** del Foro di Pescara.

**14-GIANCATERINO Massimiliano**, nato a ..... e  
residente in ..... - elettivamente domiciliato  
presso lo studio del difensore di fiducia Avv. Vincenzo Di Girolamo del Foro  
di Pescara;

Assente

Difeso di fiducia dagli Avv.ti **Paolo Grugnale** e **Vincenzo Di Girolamo** entrambi  
del Foro di Pescara.

**15-GIOVANI Carlo**, nato a ..... ed ivi residente in .....  
- elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore  
di fiducia Avv. Vincenzo Di Girolamo del Foro di Pescara;

Assente

Difeso di fiducia dall'Avv. **Vincenzo Di Girolamo** del Foro di Pescara.

**16-HONORATI Giulio**, nato a ..... e residente in .....

Presente

Difeso di fiducia dagli Avv.ti **Marco Pellegrini** e **Vincenzo Di Girolamo**,  
entrambi del Foro di Pescara.


**17-LACCHETTA Ilario**, nato a ..... e residente in .....  
- elettivamente domiciliato presso lo  
studio del difensore di fiducia Avv. Cristiana Valentini del Foro di Pescara;

Assente

Difeso di fiducia dagli Avv.ti **Cristiana Valentini** del Foro di Pescara e **Goffredo Tatozzi** del Foro di Chieti;

**18-MARRONE Andrea**, nato a ..... ed ivi residente in .....

Assente



Difeso di fiducia dagli Avv.ti Ugo Di Silvestre e Federico Bianchi entrambi del Foro di Pescara.

**19-PRIMAVERA Emidio Rocco Ernesto**, nato a \_\_\_\_\_ ed ivi residente in \_\_\_\_\_

Assente

Difeso di fiducia dall'Avv. Augusto La Morgia del Foro di Pescara.

**20-PROVOLO Francesco**, nato ad \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ - elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avv. Sergio Della Rocca del Foro di Pescara;

Assente

Difeso di fiducia dagli Avv.ti Sergio Della Rocca del Foro di Pescara e Gian Domenico Caiazza del Foro di Roma.

**21-SBARAGLIA Luciano**, nato a \_\_\_\_\_ ed ivi residente in \_\_\_\_\_

Assente

Difeso di fiducia dall'Avv. Pietro Cesaroni del Foro di Pescara.

**22-VISCA Carlo**, nato a \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ - elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avv. Diego De Carolis del Foro di Teramo;

Assente

Difeso di fiducia dagli Avv.ti Diego De Carolis e Eugenio Galassi entrambi del Foro di Teramo.

**23-GRAN SASSO RESORT & S.P.A. S.R.L.**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in \_\_\_\_\_ - elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avv. Massimo Galasso del Foro di Pescara;

Assente


Difeso di fiducia dall'Avv. Massimo Galasso del Foro di Pescara.

**24-ANGIERI Salvatore**, nato a \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ - elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avv. Vincenzo Di Girolamo del Foro di Pescara;

Assente

Difeso di fiducia dagli Avv.ti Ester Molinaro del Foro di Roma e Vincenzo Di Girolamo del Foro di Pescara.

**25-MAZZIA Sergio**, nato a \_\_\_\_\_ e residente \_\_\_\_\_



Assente

Difeso di fiducia dall'Avv. **Gianluca Ursitti** del Foro di Foggia.

**26-VERZELLA Giancarlo**, nato a \_\_\_\_\_ ed  
ivi residente in \_\_\_\_\_

Assente

Difeso di fiducia dall'Avv. **Vincenzo Di Girolamo** del Foro di Pescara.

**27-PONTRANDOLFO Giulia Valentina**, nata a \_\_\_\_\_, il  
\_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ - elettivamente  
domiciliata presso lo studio del difensore di fiducia Avv. **Giampiero Castrataro**  
del Foro di Isernia;

Assente

Difesa di fiducia dagli Avv.ti **Giampiero Castrataro** del Foro di Isernia e  
**Gianluigi Tucci** del Foro di Pescara.

**28-ACQUAVIVA Daniela**, nata a \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_

Assente

Difesa di fiducia dagli Avv.ti **Giacomo Di Francesco** e **Manuel Sciolè** entrambi  
del Foro di Pescara.

### IMPUTATI

#### Capo 1)

**CAPUTI Pierluigi, VISCA Carlo, PRIMAVERA Emidio Rocco Ernesto,**  
**ANTENUCCI Vincenzo, GIOVANI Carlo, BELMAGGIO Sabatino.**

**delitto p.p. dagli articoli 40 secondo comma, 113 comma 1, 449 comma 1 con**  
**riferimento all'articolo 434 commi 1 e 2. c.p. perché nelle rispettive qualità e**  
**funzioni pubbliche nell'ambito della Regione Abruzzo sotto indicate e quindi con**  
**funzioni di garanzia e precisamente:**

CAPUTI Pierluigi Direttore della Direzione "Lavori Pubblici, Aree Urbane,  
Servizio Idrico Integrato, Manutenzione Programmata del Territorio, Gestione  
Integrata di Bacini Idrogeografici e Protezione Civile" nominato con DGR n. 1016  
del 15.10.2005, incarico poi confermato con DGR n. 926 del 9.10.2008 fino al  
30.3.2009; poi Direttore della Direzione Lavori Pubblici, Ciclo Idrico Integrato,  
Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile dal 02.07.2012 fino al 8. I.2015;

VISCA Carlo, Direttore della Direzione Protezione Civile ad Ambiente dal  
30.3.2009 al 21.5.2012;

PRIMAVERA Emidio Rocco Ernesto, Direttore del Dipartimento Opere  
Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali dal 11.04. 2015 fino  
all'epoca del disastro;

ANTENUCCI Vincenzo, Dirigente del Servizio Previsione e Prevenzione Rischi dal 3.10.2001 al 3.6.2013 e così anche Coordinatore del CORENEVA dalla seduta n. 34 del 14.12.2005 alla seduta n. 48 del 6.12.2012,

GIOVANI Carlo, Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi della Protezione Civile dal 03.06.2013 e all'epoca del disastro;

BELMAGGIO Sabatino, Dirigente della Regione, Responsabile rischio incendi boschivi e rischio valanghe dal 01/10/2009 al 01/08/2013, dal 01/08/2013 fino al 15/03/2014 quale responsabile dell'ufficio back-omce e colonna mobile regionale, e poi dal 15/03/2014 al 14/04/2016 di nuovo Responsabile rischio incendi boschivi e rischio valanghe; dal 14/03/2014 al 14.05.2016 in affiancamento al Dirigente del Servizio Politiche Energetiche per assumere la relativa dirigenza dal 15.05.2016 all'epoca del disastro;

anche in cooperazione tra loro, essendo ciascuno consapevole della condotta dell'altro e di chi lo aveva preceduto (ovvero dovendo esserlo), poneva rispettivamente in essere le condotte commissive ed omissive di seguito descritte.

Premesso che la Regione Abruzzo aveva emanato la legge regionale 47\1992 in tema di *"Norme per la previsione e la prevenzione dei rischi da valanghe"* nella quale all'art. 2 si prevedeva che a cura della Amministrazione regionale venisse redatta una *"carta di localizzazione del pericolo da valanga (C.L.P.V.)"* nei seguenti termini *"provvedere all'elaborazione in scala 1:25.000, della Carta della localizzazione delle aree che presentano pericoli potenziali di caduta di valanghe sulla base dei parametri predeterminati dal Comitato (CO.RE.NE.VA.) istituito ai sensi dell'art. 4 della presente legge"* norma che veniva poi, dopo il disastro, integrata e modificata con l'art 3 della L.R. nr 47 del 30 giugno 2017 che statuisce *"al fine della realizzazione della Carta per la localizzazione dei pericoli da valanghe prevista dall'articolo 2 della legge regionale 18 giugno 1992 nr 47 (Norme per la previsione e la prevenzione dei rischi da valanga) su tutto il territorio regionale situato al di sopra dei 1.000 m s.l.m. e con pendenza non inferiore a 25 gradi, autorizza per l'anno corrente la spesa di euro 1.300.000,00 ...)*, legge 47\1992 a cui facevano seguito:

\ la seduta del CO.RE.NE.VA in data 29.01.1993 nella quale, in ordine ai procedimenti formativi della Carta localizzazione pericolo valanghe (CLPV), relativa metodologia e tempi di realizzazione, si concordava nella *"la discriminante altimetrica prendendo in considerazione i comuni con territorio superiore agli 800 metri"* da intendersi s.l.m., non raggiungendo un accordo su ulteriori parametri quali la pendenza, le carte dell'esposizione, delle condizioni nivologiche e dei precedenti storici;

\ la seduta del CO.RE.NE.VA in data 04.04.1995 nella quale, al fine di pervenire alla elaborazione di una Carta localizzazione pericolo valanghe campione, si concordava quale metodo quello di uno studio tramite sovrapposizione di due carte una relativa alle quote l'altra relativa alle pendenze;

\ la seduta del CO.RE.NE.VA in data 28.11.1997 all'esito della quale veniva approvato il seguente elenco di priorità per la realizzazione della *"carta di*

*localizzazione del pericolo da valanga" (C.L.P.V.) con particolare riferimento alla fruizione antropica dei bacini sciistici: Gran sasso Aquilano, Gran sasso Teramano, Rivisondoli/ Monte Pratello, Scanno / Colle Rotondo, Ovindoli/ Monte Magnolia, Campo di Giove / Monte Porrara, Aremogna;*

\ la delibera della Giunta regionale nr 2657 del 17.12.1999 con allegato *"Programma regionale di prevenzione rischio valanghe"* nel quale si prevedeva che la realizzazione della carta di localizzazione del pericolo da valanga (C.L.P.V.) avvenisse *"iniziando da quelle aree del territorio regionale a più alto rischio valanghivo"*;

\ la seduta del CO.RE.NE.VA in data 8.3.2007 nel corso della quale veniva discussa la redazione e l'aggiornamento della Carta Storica delle Valanghe della Regione Abruzzo affidata il 20/4/2006 alla soc. Abruzzo Engineering e depositata presso l'Ufficio Prevenzione e Previsione Rischi in data 31.10.2006 nella quale, tra l'altro, venivano riportati i dati relative alle valanghe cadute tra il 1999 e il 2005 in località Rigopiano; all'esito della predetta riunione, tale Carta Storica veniva approvata con la determinazione di inviarne una copia — dopo l'approvazione da parte della Giunta Regionale — anche ai Comuni interessati;

\ la seduta del CO.RE.NE.VA in data 14.4.2011 all'esito della quale veniva approvato l'aggiornamento della Carta Storica delle Valanghe con espresso invito alla struttura di Protezione Civile ad intraprendere l'iter di approvazione da parte dell'organo politico e a provvedere alla sua successiva divulgazione;

\ la seduta del CO.RE.NE.VA in data 15.11.2011 nella quale il segretario evidenziava che in tema di CLPV il comitato aveva già definito un elenco di priorità nella seduta del 28.11.1997;

\ il messaggio via mail in data 27.11.2012 dal Dirigente uscente del Servizio Previsione e prevenzione Rischi Vincenzo ANTENUCCI al Dirigente subentrante Carlo GIOVANI ove si segnalava *"Sarebbe auspicabile l'individuazione di risorse da destinare alla realizzazione di una CLPV anche solo all'interno dei bacini sciistici abruzzesi o almeno per le aree ove rischio assume valori elevati per infrastrutture ed abitazioni (esempio comune Lama dei Peligni)"*;

\ la delibera della Giunta regionale nr 793 del 4.11.2013 con la quale si riconosceva *"la necessità e l'urgenza di procedere all'adeguamento del quadro legislativo regionale di protezione civile in osservanza alla normativa nazionale dando mandato alla Direzione Regionale Lavori Pubblici, Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile di predisporre gli atti amministrativi necessari"*;

\ la determina nr 196 del 07.11.2013 del Direttore Pierluigi CAPUTI di incarico al Servizio Previsione Rischi di Protezione Civile per la redazione della *"carta di localizzazione pericolo valanghe"* (C.L.P.V.) per i bacini sciistici del Gran Sasso e della *"carta storica"* delle valanghe;

\ la determina nr 33 del 28.11.2013 del Dirigente Carlo GIOVANI di incarico a professionista per la realizzazione della carta di localizzazione del pericolo da valanga (C.L.P.V.) per i bacini sciistici del Gran Sasso con l'impegno finanziario

di € 36.000, carta poi effettivamente realizzata ed adottata definitivamente con DGR n. 507C del 15/09/2017;


\ la delibera della Giunta regionale nr 114 del 20.2.2014 con la quale veniva assegnato alla Protezione Civile il compito di dare attuazione alla L.R. 47 del 1992;

\ la delibera della Giunta Regionale nr 170 del 17.03.2014 con la quale veniva approvata la carta storica c.d. *catasto delle valanghe nella regione Abruzzo*, che veniva inviata a tutti i sindaci interessati, fra cui anche quello di Farindola, nonché si dava mandato al Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile di realizzare e successivamente divulgare la carta di localizzazione dei pericoli da valanga" (C.L.P.V.), prevedendosi che *"la presente delibera non comporta oneri per la regione Abruzzo e che per il prosieguo delle attività saranno definite apposite risorse nei capitoli di spese di pertinenza della Direzione LL PP, Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile"*;

\ il messaggio via mail in data 25.06.2014 dal Dirigente del Servizio Previsione e prevenzione Rischi Carlo GIOVANI al Direttore della Direzione Lavori Pubblici . . . Protezione Civile Pierluigi CAPUTI e da questi inoltrato in data 27.06.2014 al Presidente della Regione Luciano D'ALFONSO nel quale si evidenziava che *"In materia di prevenzione del rischio valanghe è stata realizzata nel 2013 la Carta Storica delle Valanghe ed è in corso di predisposizione la Carta di Localizzazione del pericolo da valanga sui bacini sciistici del Gran Sasso e Prati di Tipo. Occorrerà, in virtù della L.R. n. 47/1992, estendere tale studio sull'intero territorio regionale ove è presente il rischio valanghe in relazione al grado di antropizzazione ed al grado di frequentazione dei bacini sciistici presenti. Per tale attività occorrerà stanziare risorse specifiche"*;

\ la nota nr 215736 in data 08.08.2014 del Dirigente del Servizio Previsione e prevenzione Rischi Carlo GIOVANI all'assessore Mario MAZZOCCA con la quale relazionava che *"Negli ultimi venti anni sono stati oltre 20 i decessi dovuti a travolti da valanghe. Gran parte di questi si sono verificati all'interno di bacini sciistici. La Protezione Civile regionale continuerà l'opera di prevenzione attraverso l'attività del Comitato regionale Neve e Valanghe previsto dalla LR 47/92 .... e la caratterizzazione del territorio montano abruzzese attraverso la realizzazione della Carta di Localizzazione dei Pericoli da Valanga (CLPV) ; su tale argomento è in corso l'affidamento del servizio per la redazione della carta su bacini sciistici. Per l'anno 2015 è in programma la realizzazione di tale Carta anche su altri bacini sciistici regionali (punto 18 della scheda allegata) Sarà continuato l'aggiornamento della carta Storica delle valanghe, una copia della quale, già on line sul sito regionale, sarà inviata a tutti i sindaci dei comuni in cui si sono verificati eventi valanghivi"*;

\ il messaggio via mail in data 23.10.2014 dal Dirigente del Servizio Previsione e prevenzione Rischi Carlo GIOVANI al Direttore del Servizio Amministrativo LLPP Antonio IOVINO in punto richiesta di stanziamenti in bilancio 2015-2017, nel quale si relazionava *"Per le attività in materia di prevenzione del rischio valanghe ed in particolare per la realizzazione della Carta di Localizzazione dei Pericoli da Valanga e per la diffusione di tecniche e strumentazioni in grado di garantire il rapido soccorso, occorre prevedere l'importo di €40.000\anno per il triennio considerato (capitolo 152188). La previsione complessiva delle*





competenze 2015, 2016, 2017 nonché l'entità dei residui passivi al dic. 2014 è indicata nel prospetto allegato A";

\ la determinazione nr. 82/DC34 del 28/11/2014 del Dirigente Carlo GIOVANI di impegno della somma di € 42.944 per la redazione di una carta di localizzazione dei pericoli da valanga" (C.L.P.V.) per i bacini sciistici dell'Aremogna, Monte Pratello, Pizzalto, Monte Magnola e Campo Felice, il cui successivo avviso per la ricerca del professionista andava deserto;


il messaggio via mail in data 28.01.2015 dal Direttore del Servizio Amministrativo LLPP Antonio IOVINO alla segreteria del presidente D'ALFONSO a cui è allegata scheda predisposta dal Servizio Prevenzione Rischi dove in tema di Rischio Neve e valanghe è riportato tra l'altro "è in corso di predisposizione la carta di Localizzazione del Pericolo da Valanghe sui bacini sciistici del Gran Sasso e prati di Tivo. Occorrerà in virtù della L.R n.47\1992 estendere tale studio sull'intero territorio regionale";

\ la seduta del CO.RE.NE.VA in data 19.05.2015 nella quale il dirigente del Servizio Prevenzione Rischi della Protezione Civile Carlo GIOVANI comunicava che per la realizzazione di un primo stralcio della CLPV era stata scelta l'area del Gran Sasso secondo le priorità ritenute dal CORENEVA, e che a breve sarebbe stata indetta la procedura per la realizzazione della CLPV per le altre aree sciistiche dell'Abruzzo e cioè Aremogna, Pizzalto, Monte Pratello, Monte Magnola Campo Felice;

\ la seduta del CO.RE.NE.VA in data 08.03.2016 nella quale veniva comunicato che vi era stata l'aggiudicazione per la redazione della CLPV per il bacino del Gran Sasso a Pinuccio D'Aquila.

Quindi, omettevano - ciascuno in relazione alle rispettive funzioni, compiti, mansioni e responsabilità di attivarsi affinché venisse dato corso, quanto prima, alla redazione e alla realizzazione della carta di localizzazione dei pericoli di valanga (C.L.P.V.) per il territorio della Regione Abruzzo ricomprensente anche la località di Rigopiano e, in particolare:


CAPUTI Pierluigi, VISCA Carlo, PRIMAVERA Emidio Rocco Ernesto essendo stati ciascuno direttore *pro tempore* del dipartimento in cui era incardinata la protezione civile regionale non operavano in modo che il dipendente servizio di prevenzione dei rischi di protezione civile, incaricato per legge di realizzare la CLPV, si adoperasse tempestivamente per proporre in sede di bilancio annuale (o anche fuori bilancio) con richiesta dei fondi necessari, una realizzazione della stessa comprendente anche il territorio di Rigopiano, tanto più che questo era stato segnalato come storicamente interessato dal fenomeno valanghivo dalla relativa carta storica approvata in CO.RE.NEVA in data 8 marzo 2007, nonché omettevano di dare impulso e sollecitare il prescritto contributo dello stesso CO.RE.NE.VA. per l'elaborazione della CLPV in particolare, nell'esame, rivisitazione e individuazione dei parametri necessari, anche alla luce dei (nuovi) dati riportati nella Carta Storica delle Valanghe (e suoi aggiornamenti) approvata nelle adunanze sopra citate, ricomprensente anche il territorio di Rigopiano;



Inoltre CAPUTI Pierluigi, VISCA Carlo e ANTENUCCI Vincenzo, nelle qualità sopra descritte e quest'ultimo, in particolare, nella duplice veste di Dirigente del Servizio Previsione Rischi e di Coordinatore del CO.RE.NE.VA. all'epoca delle sedute del CO.RE.NE.VA sopra richiamate del 8.3.2007 e 14.4.2011, omettevano di dare pronta esecuzione alle determinazioni ivi assunte dal CO.RE.NE.VA e così di trasmettere la Carta Storica delle Valanghe (ed i suoi successivi aggiornamenti) alla Giunta Regionale e quindi ai Comuni interessati, nonché di dare impulso e sollecitare il prescritto contributo dello stesso CO.RE.NE.VA. per l'elaborazione della CLPV in particolare, nell'esame, rivisitazione e individuazione dei parametri necessari anche alla luce dei (nuovi) dati riportati nella Carta Storica delle Valanghe (e suoi aggiornamenti) approvata nelle adunanze sopra citate; inoltre ANTENUCCI non operava affinché il dipendente servizio di prevenzione dei rischi di protezione civile, incaricato per legge di realizzare la CLPV, si adoperasse tempestivamente per proporre in sede di bilancio annuale (o anche fuori bilancio) con richiesta dei fondi necessari, una realizzazione della stessa comprendente anche il territorio di Rigopiano tanto più che questo era stato segnalato come storicamente interessato dal fenomeno valanghivo dalla relativa carta storica approvata in CO.RE.NE.VA. in data 8 marzo 2017;

Quanto a Carlo GIOVANI unitamente ai direttori Pierluigi CAPUTI ed Emidio Rocco Ernesto PRIMAVERA — nonostante l'intervenuta trasmissione alla Giunta Regionale della Carta Storica Valanghe avvenuta dopo la cessazione dai rispettivi incarichi di Carlo VISCA e Vincenzo ANTENUCCI, omettevano di attivarsi affinché venisse dato corso alla delibera della G.R 170/2014 per la realizzazione della carta di localizzazione dei pericoli da valanga (C.L.P.V.), continuando ad omettere, a tal fine, di richiedere e sollecitare il prescritto intervento e contributo del CO.RE.NE.VA. in particolare, per l'esame, rivisitazione e individuazione dei parametri necessari anche alla luce della Carta Storica delle Valanghe trasmessa e approvata dalla Giunta Regionale e, comunque, neppure attivandosi predisponendo apposite, doverose, richieste dei necessari fondi da stanziare nel bilancio regionale, tant'è che nel preventivo finanziario gestionale relativo all'intero Dipartimento della Protezione Civile erano programmati per gli anni 2015-2016-2017 fabbisogni complessivi per tutto il Dipartimento pari ad € 1.300.000,00 per l'anno 2015, € 1.400.000,00 per l'anno 2016 ed € 1.400.000,00 per l'anno 2017 (per il cap. 153000.1) e in modo costante per ciascun anno pari a € 150.000,00 (per il cap 152188.1) quando, invece, in data 01.02.2017 - dopo gli eventi qui in esame - il nuovo dirigente dell'Ufficio Prevenzione Rischi (Sabatino BELMAGGIO) individuava in € 1.300.000,00 la somma necessaria per completare la redazione della carta localizzazione del pericolo valanghe su tutto il territorio regionale montano, a cui seguiva in data 06.02.2017 lo stanziamento di detta somma mediante conforme variazione nel bilancio regionale a seguito di Delibera di Giunta Regionale n.399/C del 18/07/2017 la quale comportava anche la revisione normativa della Legge Regionale 47/92.

Quanto a Sabatino BELMAGGIO era il funzionario tecnico che nell'ambito della amministrazione regionale era il detentore delle più approfondite conoscenze in materia di pericolo valanghe sia per gli uffici rivestiti sia per gli incarichi ricevuti alla persona: istruttoria per la redazione della carta storica delle valanghe e per la redazione della carta localizzazione pericolo valanghe per i bacini sciistici del Gran Sasso e dell'Aremogna ed altre località sciistiche, e come tale ometteva di segnalare ai suoi superiori Dirigente del Servizio e Direttore del Dipartimento \ Direzione la



necessità di dare impulso e sollecitare il prescritto contributo dello stesso CO.RE.NE.VA. per l'elaborazione della CLPV in particolare, nell'esame, rivisitazione e individuazione dei parametri necessari, anche alla luce dei (nuovi) dati riportati nella Carta Storica delle Valanghe (e suoi aggiornamenti) approvata nelle adunanze sopra citate, ricomprendente anche il territorio di Rigopiano nonché la necessità di richiedere nel bilancio annuale regionale i necessari fondi, all'uopo quantificati nella sede tecnica di appartenenza;

talché


l'assenza della *Carta di localizzazione del pericolo da valanga (C.L.P.V.)* per il territorio della Regione Abruzzo ricomprendente la località di Rigopiano, che laddove emanata avrebbe di necessità individuato nella località stessa in Comune di Farindola un sito esposto a tale pericolo (sia per obiettive evidenti ragioni morfologiche e ambientali sia per documentate vicende storiche), ha fatto sì che le opere già realizzate dell'Hotel Rigopiano a seguito dei permessi di costruire del Comune di Farindola (nr 19\2006, nr 13\2007, nr 25\2007, nr.15/2008, nr. 08/2016) in relazione a preesistente manufatto alberghiero, di cui alla richiesta al Comune di Farindola di licenza edilizia in data 16 aprile 1968 e rilascio di licenza d'uso da parte della prefettura di Pescara in data 12.11.1970 (albergo inattivo dal 1996 sino al luglio 2008), non siano state segnalate dal locale sindaco, ai sensi dell'articolo 11 comma 2 della citata legge regionale 47\ 1992, al Comitato Tecnico Regionale per lo studio della neve e valanghe (CORE.NE.VA.). Tali informazioni avrebbero determinato, ad opera del suddetto Comitato che ha il compito di emettere le prescrizioni idonee a salvaguardare la pubblica e privata incolumità dal rischio valanga, l'immediata sospensione di ogni utilizzo nella stagione invernale: quanto meno in occasione dei bollettini valanghe di alto pericolo, del suddetto albergo, fino alla realizzazione di idonei interventi di difesa anti valanghiva (es. ponti, reti ed ombrelli da neve in zona distacco, deflettori da vento in zona distacco, dighe di deviazione in zona di scorrimento, dighe di contenimento\arresto a monte dei fabbricati e della strada) nonché - in alternativa o in aggiunta alle opere difensive - un valido piano di bonifica preventiva degli accumuli nevosi dell'area di distacco mediante procedure di distacco controllato;

Pertanto ciascuno degli imputati con siffatte condotte colpose per negligenza, imperizia e imprudenza e violazione di norme di legge, regolamenti, ordini o discipline, concorrevano nel realizzare la condizione: assenza delle suddette misure di salvaguardia quali opere difensive e/o di bonifica, per cui, verificatosi un innescamento di particolare intensità a monte dell'Hotel Rigopiano, cui seguiva una valanga di grandissime proporzioni, la stessa travolgeva tutte le strutture del predetto Hotel, in quel momento con presenza di clienti e personale alberghiero (vedi infra capo 2), determinandone il crollo in termini di distruzione completa (evento così cagionato colposamente dai citati imputati).

In Rigopiano di Farindola, il giorno 18 gennaio 2017 intorno alle ore 17.

**Capo 2)**

**CAPUTI Pierluigi, VISCA Carlo, PRIMAVERA Emidio Rocco Ernesto, ANTENUCCI Vincenzo, GIOVANI Carlo, BELMAGGIO Sabatino.**



**delitto p.p. dagli articoli 40 secondo comma, 113 comma 1, 589 comma 1 e 3, 590 commi 1, 2 e 4 CP. (attualmente, a seguito delle modifiche apportate con L. 3/18, artt. 589, c. 1 e 4 e 590, c. 1, 2 e 5 c.p.) perché, nelle rispettive qualità e funzioni pubbliche nell'ambito della Regione Abruzzo sottoindicate e quindi con funzioni di garanzia e precisamente:**

**CAPUTI Pierluigi** Direttore della Direzione "Lavori Pubblici, Aree Urbane, Servizio Idrico Integrato, Manutenzione Programmata del Territorio, Gestione Integrata di Bacini Idrogeografici e Protezione Civile" nominato con DGR n. 1016 del 15.10.2005, incarico poi confermato con DGR n. 926 del 9.10.2008 fino al 30.3.2009; poi Direttore della Direzione Lavori Pubblici, Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile dal 02.07.2012 fino al 8.1.2015, già

**VISCA Carlo**, Direttore della Direzione Protezione Civile ad Ambiente dal 30.3.2009 al 21.5.2012;

**PRIMAVERA Emidio Rocco Ernesto**, Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali dall'11.04.2015 e all'epoca del disastro;

**ANTENUCCI Vincenzo**, Dirigente del Servizio Previsione e Prevenzione Rischi dal 3.10.2001 al 3.6.2013 e così anche Coordinatore del CORENEVA dalla seduta n. 34 del 14.12.2005 alla seduta n. 48 del 6.12.2012;

**GIOVANI Carlo**, Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi della Protezione Civile dal 03.06.2013 e all'epoca del disastro;


**BELMAGGIO Sabatino**, Dirigente della Regione, Responsabile rischio incendi boschivi e rischio valanghe dal 01/10/2009 al 01/08/2013, dal 01/08/2013 fino al 15/03/2014 quale responsabile dell'ufficio back-office e colonna mobile regionale, e poi dal 15/03/2014 al 14/04/2016 di nuovo Responsabile rischio incendi boschivi e rischio valanghe; dal 14/03/2014 al 14.05.2016 in mancamento al Dirigente del Servizio Politiche Energetiche per assumere la relativa dirigenza dal 15.05.2016 all'epoca del disastro;

anche in cooperazione tra loro, ciascuno consapevole della condotta dell'altro e di chi lo aveva preceduto (ovvero dovendo esserlo), poneva rispettivamente in essere le condotte commissive ed omissive descritte nel capo 1) che precede da intendersi qui formalmente trascritto,

pertanto ciascuno degli imputati con siffatte condotte colpose, per negligenza, imperizia e imprudenza e violazione di norme di legge, regolamenti, ordini o discipline concorrevano nel cagionare la morte di 29 persone e lesioni personali, anche gravissime, ad alle 9 persone presenti all'interno dell'Hotel Rigopiano quando questo collassava in quanto colpito da valanga di grandissime dimensioni che ne determinava la distruzione totale e le conseguenti morti e lesioni personali e, segnatamente, il decesso dei clienti/ospiti:

**NOBILIO Rosa Barbara** avvenuto il 18.1.2017 per fattori asfittici a seguito di ostruzione delle vie respiratorie e compressione del torace;

**DI PIETRO Piero** avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici a seguito di ostruzione delle vie respiratorie e compressione del torace;



DI CARLO Sebastiano avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici;  
ACCONCIAMESSA Nadia avvenuto in data 18.1.2017 a causa di fattori asfittici;  
TOMASSINI Paola avvenuto il 20.1.2017 a seguito di una crash sindrome con  
compartecipazione di un progressivo quadro asfittico;  
VAGNARELLI Marco avvenuto il 18.1.2017 per ostruzione delle vie respiratorie  
e compressione del torace;  
FENIELLO Stefano avvenuto il 18.1.2017 per asfissia;  
TINARI Jessica avvenuto il 18.1.2017 per violento trauma contusivo e da  
schiacciamento a seguito del crollo della struttura;  
TANDA Marco avvenuto il 18.1.2017 per violento trauma contusivo e da  
schiacciamento a seguito del crollo della struttura;  
BALDINI Claudio avvenuto il 18.1.2017 per asfissia;  
ANGELOZZI Sara avvenuto il 18.1.2017 per fattori asfittici, a seguito di  
ostruzione delle vie respiratorie e compressione del torace;  
FORESTA Tobia avvenuto in data 18.1.2017 a causa di un violento trauma  
contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;  
IUDICONE Bianca avvenuto in data 18.1.2017 a causa di un violento trauma  
contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;  
CICIONI Valentina avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici;  
CAPORALE Luciano avvenuto in data 18.1.2017 a causa di emorragia  
subaracnoidea traumatica;  
ANGELUCCI Silvana avvenuto in data 18.1.2017 per violenta compressione e  
schiacciamento del corpo;  
SERRAIOTTO Marina avvenuto in data 18.1.2017 a causa di violento trauma  
contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;  
DI MICHELANGELO Domenico avvenuto in data 18.1.2017 a causa di violento  
trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;  
dei dipendenti/addetti alla struttura:  
GIANCATERINO Alessandro avvenuto in data 18.1.2017 a causa di asfissia per  
seppellimento da valanga;  
D'ANGELO Gabriele avvenuto in data 18.1.2017 a causa di asfissia per  
seppellimento da valanga;  
SALZETTA Linda avvenuto in data 18.1.2017 per violento trauma contusivo e da  
schiacciamento a seguito del crollo della struttura;  
RICCETTI Alessandro avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici;  
DEL ROSSO Roberto avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici;  
BIFERI Luana avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici in presenza di  
esposizione a basse temperature;  
DI BIASE Ilaria avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici;  
FAYE Dame avvenuto in data 18.1.2017 per violento trauma contusivo e da  
schiacciamento a seguito del crollo della struttura;  
COLANGELI Marinella avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici;  
BONIFAZI Emanuele avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici, ridotto  
ritorno venoso all'encefalo sostenuto dalla compressione toracica in presenza di  
esposizione a basse temperature;  
MARTELLA Cecilia avvenuto il 18.1.2017 per fattori asfittici a seguito di  
compressione del torace;  
nonché lesioni personali anche gravi e gravissime a:  
MATRONE Giampaolo, cliente/ospite dell'hotel, consiste in *"politrauma con  
sindrome compartimentale dell'arto superiore destro; schiacciamento gamba*

*sinistra con sofferenza del plesso lombo sacrale sinistro con prevalente interessamento della componente sciatica (paralisi dello sciatico popliteo esterno e sciatico popliteo interno a sinistra) ulcera duodenale da stress" — dimesso in data 31.3.2017 dall'ospedale Gemelli di Roma dopo n. 70 giorni di ricovero - che hanno altresì determinato la perdita di un arto o, comunque, una mutilazione che ha reso l'arto inservibile;*

BRONZI Francesca, cliente/ospite dell'hotel, consistite in *"lieve ipotermia con disidratazione, contusioni multiple con n.3 giorni di ricovero in Ospedale, disturbo post-traumatico da stress di severa entità come da certificato del Centro di Salute Mentale della Asl in data 23.5.2017;*

GALASSI Giorgia, cliente/ospite dell'hotel, consistite in *"sindrome di assideramento disidratazione ed intossicazione da monossido di carbone", contusioni multiple giudicate guaribili in giorni 15 s.c. e disturbo post traumatico da stress, tutte complessivamente determinanti una malattia e/o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di tempo superiore a quaranta giorni;*

FORTI Vincenzo, cliente/ospite dell'hotel, consistite in *"sindrome di assideramento con stato di disidratazione e lieve aumento della carbossiemoglobina" giudicate guaribili in giorni 15 s.c.;*

PARETE Giampiero, cliente/ospite dell'hotel, consistite in *"ipotermia prolungata in corso di sommersione da valanga" che hanno comportato n. 1 giorno di ricovero ospedaliero e, comunque, una malattia e/o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di tempo non superiore a quaranta giorni;*

VRACEANU Adriana, cliente/ospite dell'hotel, consistite in *"sindrome da assideramento e trauma cranico commotivo e gravissimo shock psicologico" che hanno complessivamente determinato una malattia e/o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di tempo superiore a quaranta giorni;*

PARETE Ludovica, cliente/ospite dell'hotel, consistite in *"ipotermia di grado lieve da prolungata esposizione a basse temperature" che hanno comportato n. 4 giorni di ricovero ospedaliero e, comunque, una malattia e/o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di tempo non superiore a quaranta giorni;*

PARETE Gianfilippo, cliente/ospite dell'hotel, consistite in *"ipotermia di grado lieve da prolungata esposizione a basse temperature. Epilessia Rolandica in trattamento" ed ecchimosi sulla superficie degli arti inferiori che hanno comportato n. 4 giorni di ricovero ospedaliero e, comunque, una malattia e/o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di tempo non superiore a quaranta giorni.*

SALZETTA Fabio, dipendente dell'hotel, consistite in disturbi psichici da deflessione dell'umore e documentate dal certificato INAIL per infortunio sul lavoro con inabilità fino al 31.3.2017.

In Rigopiano di Farindola, il 18, 19 e 20 gennaio 2017.

### Capo 3)

**GIANCATERINO Massimiliano, DE VICO Antonio, LACCHETTA Ilario, COLANGELI Enrico, SBARAGLIA Luciano**

**delitto p.p. dagli articoli 40 secondo comma, 113 comma 1, 449 comma 1 con riferimento all'articolo 434 commi 1 e 2 c. p. perché nelle rispettive qualità e funzioni pubbliche nonché professionali nell'ambito della Amministrazione**

Comunale di Farindola sotto indicate e quindi con funzioni di garanzia e precisamente:

GIANCATERINO Massimiliano, sindaco dal 12/06/2004 al 07/06/2009 (art. 15 L.225\1992; oggi art. 12 D.Lvo 1/18) e presidente della Commissione valanghe comunale nell'anno 2005;

DE VICO Antonio, sindaco dal 08/06/2009 al 24/05/2014 (art 15 L.225\1992; oggi art. 12 D.Lvo 1/18) e presidente della Commissione valanghe comunale dal 1999 al 2004;

LACCHETTA Ilario, assessore all'urbanistica dal dicembre 2013 e poi sindaco dal maggio 2014 e in carica all'epoca del disastro e come tale autorità locale della protezione civile;

COLANGELI Enrico, responsabile dell'Ufficio tecnico comunale (dal 1982 all'epoca del disastro), membro della commissione valanghe (dal 24/02/1999 all'epoca del disastro) e tecnico redattore del Piano di emergenza comunale;

nonché:

SBARAGLIA Luciano, quale tecnico geologo redattore della relazione geologica e geotecnica relativa alla manutenzione straordinaria dell'hotel Rigopiano, allegata alla richiesta di permesso di costruire per lavori di ristrutturazione dell'hotel di cui al permesso di costruire n. 19 del 22.12.2006 nonché alla successiva istanza per la realizzazione in variante al PRG del centro benessere e di strutture portanti in legno di cui al permesso di costruire N. 13 del 20.7.2007;


anche in cooperazione tra loro, essendo ciascuno consapevole della condotta dell'altro e di chi lo aveva preceduto (ovvero dovendo esserlo), ponevano in essere le condotte commissive ed omissive di seguito descritte.

Premesso che con delibera del Consiglio Comunale nr 25 del 05.07.1996 veniva affidato al professionista ingegnere Marcello Romanelli la redazione del nuovo Piano Regolatore generale in quanto quello vigente non era più rispondente alle esigenze del territorio comunale, essendo risalente al 1978 con norme tecniche di attuazione del 1987 a cui facevano seguito:

la convenzione in data 30.12.1996 tra il sindaco Antonio DE VICO ed il professionista ing Romanelli, prevedendosi, oltre ai tempi di consegna degli elaborati, che negli stessi vi sia *"la precisazione delle aree da sottoporre a speciali misure di salvaguardia per motivi di interesse naturalistico e paesaggistico, archeologico, per la difesa del suolo.."*;

la delibera della Giunta Comunale nr 35 del 24.02.1999 istitutiva della Commissione comunale valanghe prevista dall'articolo 17 della L.R. 47\1992 per tutti i comuni interessati da rischio valanghe, nelle cui premesse si dava atto che *"il territorio del Comune di Farindola è qualificato in ordine al grado di pericolo valanghe come marcato 3-Forte 4"*;

la relazione 12-18.03.1999 della guida alpina Pasquale Iannetti, membro della Commissione valanghe in ordine a sopralluogo nell'area di Rigopiano, nella quale si riferiva che *"in merito alla possibilità di caduta di masse nevose, slavine o*



*valanghe nell'area Rigopiano, non vi è dubbio che sia il piazzale antistante il Rifugio Tito Acerbo che la strada provinciale che porta a vado di Sole possano essere interessate dal fenomeno" "la zona deve essere tenuta sotto controllo ..."*  
*"Suggerisco al Sig. Sindaco ed al Responsabile del CNSA di Penne che mi legge per conoscenza, di procedere ad approfondire il problema mediante uno studio dell'area ed alla bonifica delle zone di scorrimento" "Con questi dati la commissione valanghe potrà fornire indicazioni certe affinché in futuro si possa garantire la sicurezza delle infrastrutture alberghiere, delle strade e dei parcheggi della località di Rigopiano" .*

\ la relazione del geologo Angelo Iezzi databile all'anno 2001 propedeutica al nuovo P.R.G., consegnata all'ing. Marcello Romanelli che la inoltra al Comune di Farindola ove perveniva certamente prima del 17.04.2002, data in cui si provvedeva per il relativo rimborso. In detta relazione veniva individuata sul versante montuoso prospiciente l'Hotel Rigopiano una situazione che necessitava *"definizione della pericolosità da valanghe, attraverso studi di ampio raggio che consentano, per le infrastrutture previste special modo nel caso di vie di comunicazione, la scelta di un certo tipo di tracciato e/o eventuali presidi a difesa delle stesse o, addirittura, la rinuncia al tracciato stesso.."*

\ il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Pescara (P.T.C.P.) approvato dal Consiglio Provinciale in data 25.05.2000, che all' articolo 25 delle relative norme di attuazione (N. T.A.) prescrive l'obbligo per i Comuni nel perimetro del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga (quindi anche Farindola) di dotarsi di una P.R.G. comprensivo di mappe ambientali dove siano indicati gli scenari di rischio da valutare ai fini della formazione del Piano di Protezione Civile nonché finalizzati alla messa in sicurezza delle aree a rischio;

\lo studio di due guide alpine acquisito il 04.03.2003 dalla Commissione valanghe a seguito di un sopralluogo sul Monte San Vito adiacente al Monte Siella, nel quale si riferisce di *"una condizione di pericolo FORTE in quanto il manto nevoso è debolmente consolidato e che il distacco di valanghe è probabile già con debole sovraccarico. Sono da aspettarsi valanghe di medie ed anche singole grandi valanghe"*;

\l'ultima riunione della Commissione valanghe in data 24.02.2005 ove si decideva di mantenere lo sgombero della neve della strada provinciale sino alla località Rigopiano Zona Campeggio, disponendo per una adeguata segnaletica per la chiusura del tratto successivo, a causa della segnalazione di pericolo 4 forte del Corpo Forestale dello Stato;

\ la delibera del Consiglio Comunale del 30.09.2008 con cui si approvava il Piano d'emergenza comunale (art 108 D.Lvo 112\98), redatto da COLANGELI Enrico, nel quale era del tutto assente la trattazione e valutazione del rischio valanghe e del rischio neve/ghiaccio, che non venivano inseriti in nessuno dei successivi aggiornamenti del 2010 e 2014 e neppure presi in considerazione a seguito della emanazione della Delibera della Giunta regionale (D.G.R.) nr 19 del 13.1.2015 in tema di "linee guida per i piani comunali ed intercomunali di emergenza" che imponeva espressamente la valutazione del rischio valanghe (oltre a quello neve/ghiaccio) in sede di redazione del Piano di emergenza comunale;



\ gli elaborati dell'ing. Marcello Romanelli per il nuovo P.R.G., consegnati in data 21.09.2011 all'amministrazione comunale (con anticipazione di un documento preliminare nel 2001) ove risulta agli articoli dal 75 al 77 delle N.T.A. l'inserimento del versante montano prospiciente l'Hotel Rigopiano nel "*Sub — sistema V 3 Filtro ambientale di primo livello*" dove vi è necessità di consolidare le linee di impluvio con opere di ingegneria naturalistica poiché i versanti hanno una propensione al dissesto dovuto alla pendenza e ai fenomeni gravitativi. Senza che poi seguisse la approvazione del nuovo Piano Regolatore Generale, vigente quello del 1978-1987 all'epoca del disastro.

\ la delibera della Giunta Regionale nr 793 del 4.11.2013 con la quale si riconosceva "*la necessità e l'urgenza di procedere all'adeguamento del quadro legislativo regionale di protezione civile in osservanza alla normativa nazionale dando mandato alla Direzione Regionale Lavori Pubblici, Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile di predisporre gli atti amministrativi necessari*"; nonché si prescriveva che nel caso di bollettino Meteomont segnalante pericolo valanghe forte 4, trasmesso via PEC a tutti i comuni censiti nel catasto valanghe (tra cui quello di Farindola) come sancito da accordo sottoscritto dalla Regione Abruzzo con il Corpo Forestale dello Stato in data 05.03.2015, l'obbligo di convocare la Commissione Comunale Valanghe. Successivamente, scaduto il suddetto accordo, detto bollettino veniva pubblicato sull'apposito sito Meteomont e così anche all'epoca del disastro (come espressamente previsto dalla DGR n. 19 del 13/01/2015 in tema di linee guida per la pianificazione di emergenza);


\ i piani di reperibilità provinciale del Settore Viabilità in data 04.11.2014 e 02.11.2015 al cui interno si segnalava la possibilità di valanghe nella zona di Rigopiano, inviata anche al Comune di Farindola.

\ il ricevimento al Comune di Farindola in data 18.12.2014 della Carta storica delle valanghe redatta dalla Regione Abruzzo che permetteva di avere chiara conoscenza delle valanghe censite in località di Rigopiano e precisamente valanga del 31/03/1999 originatasi dal Monte San Vito, due valanghe del 1 1/04/1999 originatesi dal Monte San Vito, valanga del 05/04/2005 originatasi dal Monte San Vito, valanghe dell' 11/04/1999, 27/03/2003 e 03/04/2003 originatesi dal Monte Siella (stesso monte da cui si è originata la valanga del 18.1.2017) cadute sul versante del Comune di Arsita

\ la delibera della Giunta regionale nr 19\2015 in data 13/01/2015 con cui si emanavano "*Linee Guida per i Piani comunali ed intercomunali di emergenza*" ove tra si prevedeva l'inserimento del rischio valanghe\neve in detti piani emergenziali

Nonostante tutto questo

ciascuno ometteva di adoperarsi per l'adozione di un nuovo Piano Regolatore Generale, che laddove emanato avrebbe di necessità individuato nella località di Rigopiano in Comune di Farindola un sito esposto a forte pericolo di valanghe (sia per obiettive evidenti ragioni morfologiche sia per note vicende storiche), nonché



lasciava licenziare un Piano di Emergenza Comunale, totalmente silente in punto di pericolo valanghe e di rischio neve/ghiaccio sull'intero territorio del comune di Farindola; così si determinavano le condizioni per cui conseguiva il rilascio dei permessi di costruire del Comune di Farindola nr. 19\2006, 13\2007, 25\2007, 15/2008 e 8/2016 (nell'arco temporale dal 13.4.2006 al 9.8.2016) con conseguente edificazione dell'Hotel Rigopiano nelle sue nuove articolazioni rispetto a quello edificato nel 1970; permessi che in presenza di un corretto nuovo PRG e di un parimenti corretto Piano di Emergenza comunale non sarebbe stato possibile rilasciare con conseguente impossibilità edificatoria.

In ogni caso, una volta edificato il nuovo Hotel Rigopiano, qualora si fosse proceduto successivamente a redigere il nuovo PRG e ad aggiornare il Piano di Emergenza Comunale, con il conseguente emergere negli atti normativi comunali (urbanistici coordinati con quelli di protezione civile come da art 3 L. 225\1992 e circolare DPC\RIA\69899 del 12.10.2012) di un forte pericolo valanghe in località Rigopiano, tale situazione pericolosa sarebbe stata segnalata dal Sindaco, ai sensi dell'articolo 11 comma 2 della legge regionale 47\1992, al Comitato Tecnico Regionale per lo studio della neve e valanghe (CORE.NE.VA.).

Tali informazioni avrebbero determinato, ad opera del citato Comitato che ha il compito di emettere le prescrizioni idonee a salvaguardare la pubblica e privata incolumità dal rischio valanga, l'immediata sospensione di ogni utilizzo, in stagione invernale, del suddetto albergo, almeno fino alla realizzazione di idonei interventi di difesa anti valanghiva (es. ponti, reti ed ombrelli da neve in zona distacco, deflettori da vento in zona distacco, dighe di deviazione in zona di scorrimento, dighe di contenimento\arresto a monte dei fabbricati e della strada), nonché - in alternativa o in aggiunta alle opere difensive - un valido piano di bonifica preventiva degli accumuli nevosi dell'area di distacco mediante procedure di distacco controllato, ovvero il divieto di utilizzo nella stagione invernale della struttura alberghiera ovvero e quantomeno, in caso di allerta meteo per eccesso di neve e/o di bollettini meteo di rischio valanga, la sospensione dell'attività alberghiera con ordine di evacuazione dei presenti dalla struttura;

Pertanto ciascuno degli imputati, per colpa consistente in negligenza, imperizia, imprudenza e violazioni di leggi, regolamenti, ordini o discipline e precisamente:

\ i sindaci rimanendo inerti ed omissivi durante i rispettivi mandati e così non operando per il rinnovo del P.R.G. e per l'aggiornamento ed integrazione del Piano di Emergenza, nei termini sopra imposti dalle norme giuridiche e dai dati loro noti;

\ il COLANGELI, quale responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, tenendo una analoga condotta inerte ed omissiva in quanto nulla segnalava di quanto sopra in punto di pericolo valanghe su Rigopiano ai Sindaci e alle Giunte Comunali pro tempore per tutto l'arco temporale sopra ripercorso sino all'epoca del disastro in esame e anzi rilasciava, anche in violazione di legge e in deroga al vigente PRG — come specificamente descritto nei successivi capi 5, 6 e 7 titoli abilitativi idonei a consentire la ristrutturazione dell'hotel e la realizzazione di nuove connesse strutture, quali il centro benessere e strutture portanti in legno, che ne hanno notevolmente incrementato la capacità attrattiva e recettività e la conseguente esposizione a rischio; nonché redigendo il piano di emergenza comunale ed

aggiornamenti nel quale era del tutto assente la trattazione e valutazione del rischio valanghe e del rischio neve/ghiaccio;

lo SBARAGLIA, quale tecnico geologo, redigendo una relazione tecnica datata 26.9.2006 a corredo delle istanze di rilascio dei permessi di costruire per la ristrutturazione dell'hotel e la realizzazione del centro benessere e strutture portanti in legno, generica e palesemente carente sotto il profilo delle indagini e dei contenuti tecnici richiesti per simili relazioni anche alla luce di quanto prescritto dalla normativa tecnica di settore, all'epoca vigente, di cui al DM 1988 recante *"Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione. Istruzioni per l'applicazione"*, tanto da non indicare neppure gli specifici lavori e opere cui doveva essere riferita (trattandosi della identica relazione utilizzata a supporto sia dell'istanza per la ristrutturazione dell'hotel di cui al permesso di costruire n. 19/06 e per la realizzazione del centro benessere e strutture portanti in legno di cui al permesso di costruire n. 13/07 e successiva variante n. 25/07) e, così, omettendo di affrontare le tematiche di geomorfologia globale dell'area nel contesto complessivo, neanche citando le specifiche cartografie tecniche di riferimento ai fini del corretto inquadramento (analisi di carte di pericolosità, PAI, valutazioni di stabilità del pendio e conseguente rischio valanga), eseguendo un'inadeguata e carente descrizione dell'edificio e omettendo di eseguire i necessari rilievi e scavi atti ad individuare l'esatta tipologia di fondazione e financo di indicare e valutare la sismicità della zona e pertanto di eseguire un corretto studio geologico e morfologico (peraltro ancora più rilevante in relazione al secondo intervento edilizio di cui al permesso di costruire N. 13/07 in variante al PRG, trattandosi di realizzare lavori comportanti l'inserimento di una struttura in un pendio) che avrebbe necessariamente evidenziato le condizioni di pericolosità del sito per fenomeni gravitativi ed eventi valanghivi.


concorreva nel permettere che fosse edificato/utilizzato il nuovo Hotel Rigopiano e successivi ampliamenti (progetto del 2006 e seguenti varianti ed attivo dal luglio 2008) in un sito sovrastato dal pericolo di valanghe di grado elevato, che laddove riconosciuto avrebbe impedito detta edificazione nonché si rendeva comunque - responsabile della assenza di idonee opere difensive (es. ponti, reti ed ombrelli da neve in zona distacco, deflettori da vento in zona distacco, dighe di deviazione in zona di scorrimento, dighe di contenimento/arresto a monte dei fabbricati e della strada) nonché dell'assenza (in alternativa o in aggiunta alle opere difensive) di un idoneo piano di bonifica preventiva dell'area di distacco mediante procedure di distacco controllato; pertanto, verificatosi un innevamento di particolare intensità a monte dell'Hotel Rigopiano a cui seguiva una valanga di grandissime proporzioni che travolgeva le strutture di detto Hotel, ne determinava colposamente il crollo in termini di distruzione completa.

In Rigopiano di Farindola il giorno 18 gennaio 2017 intorno alle ore 17.

#### Capo 4)

**GIANCATERLNO Massimiliano, DE VICO Antonio, LACCHETTA Ilario, COLANGELI Enrico, SBARAGLIA Luciano**

**Delitto p.p. dagli articoli 40 secondo comma, 113 comma 1, 589 comma 1 e 3, 590 commi 1, 2 e 4 CP. (attualmente, a seguito delle modifiche apportate con L- 3/18, artt. 589, c. 1 e 4 e 590, c. 1, 2 e 5 c.p.) perché nelle rispettive qualità e funzioni pubbliche nonché professionali nell'ambito della Amministrazione**



Comunale di Farindola sotto indicate e quindi con funzioni di garanzia e precisamente:

GIANCATERINO Massimiliano, sindaco dal giugno 2004 al giugno 2009 e presidente della Commissione valanghe comunale nell'anno 2005;

DE VICO Antonio, sindaco dall'aprile 1995 al giugno 2004 nonché dal giugno 2009 al maggio 2014 e presidente della Commissione valanghe comunale dal 1999 al 2004

LACCHETTA Ilario, assessore all'urbanistica dal dicembre 2013 e poi sindaco dal maggio 2014 e in carica all'epoca del disastro e come tale autorità locale della protezione civile,

COLANGELI Enrico, responsabile dell'Ufficio tecnico del comune di Farindola (dal 1982 all'epoca del disastro), membro della locale commissione valanghe (dal 24/02/1999 all'epoca del disastro) e tecnico redattore del Piano di emergenza comunale, responsabile del procedimento relativo all'adozione e approvazione di un nuovo PRG del comune di Farindola, nonché responsabile "f 1" del centro operativo di coordinamento (C.O.C.) comunale per le prime attività operative;

SBARAGLIA Luciano, quale tecnico geologo redattore della relazione geologica e geotecnica relativa alla manutenzione straordinaria dell'hotel Rigopiano, allegata alla richieste di permesso di costruire per lavori di ristrutturazione dell'hotel di cui al permesso di costruire n. 19 del 22.12.2006 nonché alla successiva istanza per la realizzazione in variante al PRG del centro benessere e di strutture portanti in legno di cui al permesso di costruire N. 13 del 20.7.2007.

Tutti e ciascuno, anche in cooperazione tra loro essendo consapevoli delle condotte dell'altro e di chi lo aveva preceduto (ovvero dovendolo essere), poneva in essere le condotte commissive ed omissive (anche in violazione di norme di legge, regolamenti ordini o discipline) quali descritte nel capo 3) che precede da intendersi qui formalmente trascritto.

Inoltre ciascuno dei suddetti amministratori e funzionari pubblici ometteva di operare affinché nel piano emergenza comunale fosse inserito, anche in ragione della citata DGR 19/2015, la previsione del divieto di utilizzo nella stagione invernale della struttura alberghiera in Rigopiano ovvero e quantomeno, in caso di allerta meteo per eccesso di neve e/o di bollettini meteo di rischio valanga, la sospensione dell'attività alberghiera con ordine di evacuazione dei presenti dalla struttura;

Inoltre quanto a LACCHETTA Ilario e COLANGELI Enrico, nella piena consapevolezza che l'Hotel Rigopiano si trovava in una località esposta, in caso di forte nevicata, al rischio di isolamento stradale laddove non fosse prontamente disponibile uno spazzaneve a turbina per liberare dalla neve la S.P.8 così come si era reso necessario nel marzo del 2015, nonché nella piena consapevolezza che nel gennaio 2017 era in atto una emergenza neve che si articolava in quattro distinti principali eventi di precipitazione nei giorni 3, 5-7, 8-10 e 15-24, tutti tempestivamente segnalati dagli avvisi di condizioni metereologiche avverse (diffusi dal centro funzionale Abruzzo — Allarmeteo: in particolare già quello del 15.1 recitava: *"Dal primo pomeriggio di domani, lunedì 16 gennaio 2017, e per le*

successive 24-36 ore, si prevede il persistere di nevicate su Umbria, Marche, Abruzzo e Molise, con quota minima intorno a 100-300 m, e locali sconfinamenti fino a quote in pianura ; gli apporti al suolo saranno da deboli a moderati sull'Umbria e abbondanti sulle restanti regioni" previsioni ribadite dai successivi avvisi del 16 e 17) e dai bollettini valanghe (emessi dal servizio Meteomont e pubblicati sul relativo sito: in particolare da ultimo quello del 17.01.17 ore 13,42 con previsione pericolo valanghe di grado 3> 4 per la giornata di emissione e grado 4, cioè forte, per i successivi 3 giorni) ed in tale contesto il Sindaco di Farindola già in data 15.01.17 emetteva ordinanza di sospensione su tutto il territorio comunale delle attività didattiche di tutte le scuole motivando espressamente: "considerato che all'interno del territorio comunale sono in atto copiose nevicate e che le previsioni metereologiche segnalano il persistere di abbondanti precipitazioni anche per le prossime 48 ore " nonché in data 17.01.17 postava sulla piattaforma whatsapp "sindaci—provincia" i messaggi contraddittori: "c'è oltre un metro di neve, siamo completamente isolati e con due morti, le previsioni sono catastrofiche" alle ore 14,46 e "Rigopiano liberata..grande Presidente" (nдр da intendere il presidente Di Marco) alle ore 16,43, quindi sul profilo Facebook del Comune annunciava alle ore 20,44 l'apertura del Centro Operativo Comunale (COC) per l'emergenza meteo;

nonostante tutto questo né il LACCHETTA (Sindaco) né il COLANGELI (membro di diritto e segretario) si attivavano per la convocazione della Commissione Comunale Valanghe, istituita il 24.02.1999 con delibera della giunta comunale ai sensi dell'articolo 17 L.R. 47\92, su sollecitazione della prefettura di Pescara e mai più convocata dall'anno 2005 quando nell'ultima riunione del 24 febbraio l'allora Sindaco GIANCATERINO così si esprimeva: " ..fa presente che la volontà politica del comune di Farindola è quella di tenere sgombera dalla neve e transitabile la Provinciale fino alla località Fonte- Vetica al fine di non precludere le attività legate al turismo invernale della zona ", per cui, proprio in fase acuta di emergenza neve e pericolo valanghe, i due suddetti amministratori si privavano delle competenze tecniche della citata Commissione che avrebbe certamente evidenziato il pericolo valanghe su Rigopiano, e così (anche per questo) il LACCHETTA ometteva di disporre ai sensi dell'articolo 15 della L.R. 47\1992 con ordinanza la inagibilità e lo sgombero dell'Hotel Rigopiano, questo a far tempo almeno dal 15 gennaio; a questo si aggiunga che il LACCHETTA permetteva altresì che pur essendovi il messaggio whatsapp del 17.01.17 ore 10.53 mandato da D'INCECCO Paolo, dirigente provinciale alla viabilità, a tutti i sindaci nel quale era scritto: "Va da sé che stante il perdurare dell'emergenza (con il codice rosso) e le scuole chiuse, ritengo sia condivisibile che la circolazione debba essere ormai intesa solo per spostamenti indispensabili e di emergenza" ulteriori clienti raggiungessero, con grande difficoltà, l'Hotel Rigopiano in ragione di specifica operazione di sgombero neve della strada di accesso, provinciale nr 8 da bivio Mirri a Rigopiano, a cura del personale a ciò preposto dalla Provincia, mediante spazzaneve a spinta non essendo disponibile il ben più efficace spazzaneve a turbina. Inoltre non comunicava alla Sala Operativa di Pescara e alla S.O.R de L'Aquila lo specifico isolamento di Rigopiano già evidente al mattino presto del 18 gennaio

Omissioni che vedevano la cooperazione/concorso del COLANGELI che, in quanto capo dell'ufficio tecnico comunale e membro della commissione valanghe, nulla faceva perché il Sindaco emanasse le necessarie citate ordinanze e/o comunicazioni.

Pertanto ciascuno degli imputati con siffatte condotte colpose connotate da negligenza, imperizia imprudenza e violazione di norme di legge regolamenti ordini o discipline, concorreva nel cagionare la morte di 29 persone e lesioni personali, anche gravissime, ad altre 9 persone presenti all'interno dell'Hotel Rigopiano quando questo collassava in quanto colpito da valanga di grandissime dimensioni che ne determinava la distruzione totale e le conseguenti morti e lesioni personali e, segnatamente, il decesso dei clienti/ospiti:

NOBILIO Rosa Barbara avvenuto il 18.1.2017 per fattori asfittici a seguito di ostruzione delle vie respiratorie e compressione del torace;  
DI PIETRO Piero avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici a seguito di ostruzione delle vie respiratorie e compressione del torace;  
DI CARLO Sebastiano avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici;  
ACCONCIAMESSA Nadia avvenuto in data 18.1.2017 a causa di fattori asfittici;  
TOMASSINI Paola avvenuto il 20.1.2017 a seguito di una crash sindrome con compartecipazione di un progressivo quadro asfittico;  
VAGNARELLI Marco avvenuto il 18.1.2017 per ostruzione delle vie respiratorie e compressione del torace;  
FENIELLO Stefano avvenuto il 18.1.2017 per asfissia;  
TINARI Jessica avvenuto il 18.1.2017 per violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;  
TANDA Marco avvenuto il 18.1.2017 per violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;  
BALDINI Claudio avvenuto il 18.1.2017 per asfissia;  
ANGELOZZI Sara avvenuto il 18.1.2017 per fattori asfittici, a seguito di ostruzione delle vie respiratorie e compressione del torace;  
FORESTA Tobia avvenuto in data 18.1.2017 a causa di un violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;  
IUDICONE Bianca avvenuto in data 18.1.2017 a causa di un violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;  
CICIONI Valentina avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici;  
CAPORALE Luciano avvenuto in data 18.1.2017 a causa di emorragia subaracnoidea traumatica;  
ANGELUCCI Silvana avvenuto in data 18.1.2017 per violenta compressione e schiacciamento del corpo;  
SERRAIOCCO Marina avvenuto in data 18.1.2017 a causa di violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;  
DI MICHELANGELO Domenico avvenuto in data 18.1.2017 a causa di violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;  
dei dipendenti/addetti alla struttura:  
GIANCATERINO Alessandro avvenuto in data 18.1.2017 a causa di asfissia per seppellimento da valanga;  
D'ANGELO Gabriele avvenuto in data 18.1.2017 a causa di asfissia per seppellimento da valanga;

SALZETTA Linda avvenuto in data 18.1.2017 per violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;

RICCETTI Alessandro avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici;

DEL ROSSO Roberto avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici;

BIFERI Luana avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici in presenza di esposizione a basse temperature;

DI BIASE Ilaria avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici;

FAYE Dame avvenuto in data 18.1.2017 per violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;

COLANGELI Marinella avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici;

BONIFAZI Emanuele avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici, ridotto ritorno venoso all'encefalo sostenuto dalla compressione toracica in presenza di esposizione a basse temperature;

MARTELLA Cecilia avvenuto il 18.1.2017 per fattori asfittici a seguito di compressione del torace;

nonché lesioni personali anche gravi e gravissime a:

MATRONE Giampaolo, cliente/ospite dell'hotel, consiste in *"politrauma con sindrome compartimentale dell'arto superiore destro, schiacciamento gamba sinistra con sofferenza del plesso lombo sacrale sinistro con prevalente interessamento della componente sciatica (paralisi dello sciatico popliteo esterno e sciatico popliteo interno a sinistra) ulcera duodenale da stress"* — dimesso in data 3 1.3.2017 dall'ospedale Gemelli di Roma dopo n. 70 giorni di ricovero - che hanno altresì determinato la perdita di un arto o, comunque, una mutilazione che ha reso l'arto inservibile;

BRONZI Francesca, cliente/ospite dell'hotel, consiste in *"lieve ipotermia con disidratazione, contusioni multiple con n. 3 giorni di ricovero in Ospedale, disturbo post-traumatico da stress di severa entità come da certificato del Centro di Salute Mentale della Asl in data 23.5.2017;*

GALASSI Giorgia, cliente/ospite dell'hotel, consiste in *"sindrome di assideramento disidratazione ed intossicazione da monossido di carbone"*, contusioni multiple giudicate guaribili in giorni 15 s.c. e disturbo post traumatico da stress, tutte complessivamente determinanti una malattia e/o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di tempo superiore a quaranta giorni;

FORTI Vincenzo, cliente/ospite dell'hotel, consiste in *"sindrome di assideramento con stato di disidratazione e lieve aumento della carbossemoglobina"* giudicate guaribili in giorni 15 s.c.;

PARETE Giampiero, cliente/ospite dell'hotel, consiste in *"ipotermia prolungata in corso di sommersione da valanga"* che hanno comportato n. 1 giorno di ricovero ospedaliero e, comunque, una malattia e/o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di tempo non superiore a quaranta giorni;

VRACEANU Adriana, cliente/ospite dell'hotel, consiste in *"sindrome da assideramento e trauma cranico commotivo e gravissimo shock psicologico"* che hanno complessivamente determinato una malattia e/o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di tempo superiore a quaranta giorni;

PARETE Ludovica, cliente/ospite dell'hotel, consiste in *"ipotermia di grado lieve da prolungata esposizione a basse temperature"* che hanno comportato n. 4 giorni di ricovero ospedaliero e, comunque, una malattia e/o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di tempo non superiore a quaranta giorni;

PARETE Gianfilippo, cliente/ospite dell'hotel, consistite in "ipotermia di grado lieve da prolungata esposizione a basse temperature. Epilessia Rolandica in trattamento" ed ecchimosi sulla superficie degli arti inferiori che hanno comportato n. 4 giorni di ricovero ospedaliero e, comunque, una malattia e/o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di tempo non superiore a quaranta giorni.

SALZETTA Fabio, dipendente dell'hotel, consistite in disturbi psichici da deflessione dell'umore e documentate dal certificato INAIL per infortunio sul lavoro con inabilità fino al 31.3.2017.

In Rigopiano di Farindola nei giorni 18, 19 e 20 gennaio 2017

#### Capo 5)


**DEL ROSSO Paolo, COLANGELI Enrico, SORGI Antonio del delitto p. e p. dagli artt. 81, 110, 323 c. 2 e 479 c.p.** perché, agendo in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità: DEL ROSSO Paolo, quale imprenditore richiedente, SORGI Antonio, quale Direttore della Direzione Parchi Territorio, Ambiente, Energia della Regione Abruzzo e COLANGELI Enrico quale responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Farindola e responsabile del procedimento amministrativo, ponevano in essere le seguenti condotte:

in data 22/12/2006 il COLANGELI, su istigazione di DEL ROSSO, rilasciava il permesso di costruire n. 19/2006 per la ristrutturazione del complesso alberghiero denominato Hotel Rigopiano in località Rigopiano in area soggetta a vincolo idrogeologico, nonostante l'assenza della prescritta autorizzazione attestando contrariamente al vero la conformità alle leggi, per cui in data 17.1.2007 il S.U.A.P. di Pescara rilasciava il provvedimento di autorizzazione per la predetta ristrutturazione,

in data 20.01.2007, appena tre giorni dopo, il DEL ROSSO presentava allo stesso SUAP e al comune di Farindola un'ulteriore istanza per la realizzazione del centro benessere e di strutture portanti in legno, in variante al vigente strumento urbanistico che non era, allo stato, assentibile in quanto l'area era qualificata zona agricola, salva l'attivazione della procedura ex art. 5 del DPR 447/92 di competenza del sindaco Massimiliano Giancaterino, alla cui attenzione il COLANGELI rimetteva gli atti con il corredo dei vincoli gravanti sulla zona: vincolo del Parco Nazionale Monti della Laga, vincolo paesaggistico ex L. 1497/39, vincolo sismico di II categoria, nonché area rientrante nella perimetrazione del Piano Stralcio Difesa Alluvioni.

In questo frangente il COLANGELI ometteva dolosamente di rilevare — indicare che detta zona, nell'ambito del Piano Regionale Paesistico (P.R.P.) era classificata come zona "A1 Conservazione Integrale", condizione preclusiva all'attivazione della suddetta procedura ex art. 5 DPR 447/92 e di per sé implicante immediato rigetto dell'istanza a cura del responsabile del procedimento, cioè COLANGELI stesso.

Così veniva attivata dal sindaco Massimiliano Giancaterino la Conferenza dei Servizi per valutare l'autorizzazione alla realizzazione del centro benessere, in data 20.4.2007 e in tale ambito il SORGI concedeva il nulla osta per la realizzazione





del progetto ai sensi dell'art. 159 D.Lvo 42/04, attestandone la compatibilità, contrariamente al vero, con il predetto piano paesistico che prevedendo per quell'area un regime di "conservazione integrale" ne escludeva in radice la realizzabilità, tanto più che l'affermazione contenuta in detto nulla osta di opera "interrata e non contrasta con il paesaggio circostante" non era vera, trattandosi di opera seminterrata.

A tutto questo faceva seguito il nulla osta ambientale rilasciato in data 6.11.2007 dal medesimo COLANGELI contenente l'attestazione contraria al vero che l'opera era ammessa dal P.R.P.

Conseguentemente si perveniva in data 21.12.2007 al rilascio da parte del COLANGELI del permesso di costruire n. 25 che permetteva l'edificazione del centro benessere e strutture portanti in legno.

In siffatto modo

su istigazione del richiedente — imprenditore DEL ROSSO Paolo i pubblici ufficiali COLANGELI Enrico e SORGI Antonio formavano nell'esercizio delle rispettive funzioni gli atti pubblici sopra indicati non rispondenti al vero laddove attestavano falsamente che:

la ristrutturazione del complesso alberghiero denominato Hotel Rigopiano in località Rigopiano fosse conforme alla normativa di tutela dal pericolo idrogeologico avendo avuto la prescritta autorizzazione;

le opere (centro benessere e strutture in legno al servizio) fossero ammesse dal Piano Regionale Paesistico (P.R.P.),

e così

sempre su istigazione di DEL ROSSO, i predetti pubblici ufficiali COLANGELI e SORGI procuravano con le descritte violazioni di norme di legge e regolamentari, nonché con le condotte e violazioni di legge descritte nel capo 7 qui formalmente richiamato, il tutto nello svolgimento delle loro pubbliche funzioni, sia l'ingiusto vantaggio patrimoniale per il proprietario e i gestori dell'hotel Rigopiano conseguente alla maggiore attrattiva derivante dalla ristrutturazione dell'albergo e dalla successiva realizzazione del centro benessere, e questo anche a costo di violare le leggi a tutela dell'ambiente, per cui arrecavano contestualmente danno al territorio di Rigopiano.


Con l'aggravante del vantaggio e danno di rilevante gravità.

In Farindola, dal 22.12.2006 al 21.12.2007 e per i falsi nelle date sopraindicate.

#### Capo 6)

**DEL ROSSO Paolo, COLANGELI Enrico, SORGI Antonio**

**Del delitto p.p. dagli articoli 586 con riferimento ai delitti previsti dagli articoli 434-449 e 589 commi 1 e 4, 590 c.p.** perché avendo consumato il delitto di falso ideologico in atto pubblico e di abuso di ufficio continuato descritto nel capo di imputazione che precede ponevano in essere le condizioni per cui:



l'imprenditore DEL ROSSO Paolo aveva un reale interesse a ristrutturare il vecchio albergo Rigopiano trasformandolo in Hotel Rigopiano dotato di un centro benessere attivo anche in pieno inverno e in situazione di forte innevamento;

conseguentemente ottenevano di poter edificare il citato centro benessere nonostante il divieto di legge, risultato ottenuto mediante delitto doloso come descritto nel capo di imputazione che precede da intendersi qui formalmente trascritto ;

il predetto centro benessere, opportunamente pubblicizzato, diveniva la principale attrattiva per il soggiorno presso l' Hotel Rigopiano in pieno inverno e con forti nevicate;

la percorribilità della strada di accesso all'Hotel Rigopiano (dal bivio Mirri e Rigopiano) diveniva condizione imprescindibile per lo svolgimento della attività alberghiera e di resort

Tutto ciò premesso

dai delitti di falso e di abuso d'ufficio da loro commessi come descritto nel capo che precede derivava la serie di conseguenze della edificazione del nuovo Hotel Rigopiano ed annesso centro benessere in un sito esposto al pericolo di valanghe con l'impegno imprenditoriale a tenerlo aperto ed accessibile (anche per le autovetture) in pieno inverno prescindendo dalla intensità delle precipitazioni nevose (e quindi senza curarsi del pericolo valanghivo e di isolamento) per cui concorrevano nel cagionare colposamente il crollo totale dell'Hotel e parziale del centro benessere e la morte di 29 persone e lesioni personali, anche gravissime, ad altre 9 persone presenti all'interno dell'Hotel Rigopiano quando questo collassava in quanto colpito da valanga di grandissime dimensioni che ne determinava la distruzione totale (e parziale del centro benessere) e le conseguenti morti e lesioni personali e segnatamente il decesso dei clienti/ospiti:

NOBILIO Rosa Barbara avvenuto il 18.1.2017 per fattori asfittici a seguito di ostruzione delle vie respiratorie e compressione del torace;

DI PIETRO Piero avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici a seguito di ostruzione delle vie respiratorie e compressione del torace;

DI CARLO Sebastiano avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici;

ACCONCIAMESSA Nadia avvenuto in data 18.1.2017 a causa di fattori asfittici;

TOMASSINI Paola avvenuto il 20.1.2017 a seguito di una crash sindrome con compartecipazione di un progressivo quadro asfittico;

VAGNARELLI Marco avvenuto il 18.1.2017 per ostruzione delle vie respiratorie e compressione del torace;

FENIELLO Stefano avvenuto il 18.1.2017 per asfissia;

TINARI Jessica avvenuto il 18.1.2017 per violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;

TANDA Marco avvenuto il 18.1.2017 per violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;

BALDINI Claudio avvenuto il 18.1.2017 per asfissia;

ANGELOZZI Sara avvenuto il 18.1.2017 per fattori asfittici, a seguito di ostruzione delle vie respiratorie e compressione del torace;

FORESTA Tobia avvenuto in data 18.1.2017 a causa di un violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;

IUDICONE Bianca avvenuto in data 18.1.2017 a causa di un violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;

CICIONI Valentina avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici;

CAPORALE Luciano avvenuto in data 18.1.2017 a causa di emorragia subaracnoidea traumatica;

ANGELUCCI Silvana avvenuto in data 18.1.2017 per violenta compressione e schiacciamento del corpo;

SERRAIOCCO Marina avvenuto in data 18.1.2017 a causa di violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;

DI MICHELANGELO Domenico avvenuto in data 18.1.2017 a causa di violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;

dei dipendenti/addetti alla struttura:

GIANCATERINO Alessandro avvenuto in data 18.1.2017 a causa di asfissia per seppellimento da valanga;

D'ANGELO Gabriele avvenuto in data 18.1.2017 a causa di asfissia per seppellimento da valanga;

SALZETTA Linda avvenuto in data 18.1.2017 per violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;

RICCETTI Alessandro avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici;

DEL ROSSO Roberto avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici;

BIFERI Luana avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici in presenza di esposizione a basse temperature;

DI BIASE Ilaria avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici;

FAYE Dame avvenuto in data 18.1.2017 per violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;

COLANGELI Marinella avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici;

BONIFAZI Emanuele avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici, ridotto ritorno venoso all'encefalo sostenuto dalla compressione toracica in presenza di esposizione a basse temperature;

MARTELLA Cecilia avvenuto il 18.1.2017 per fattori asfittici a seguito di compressione del torace;

nonché lesioni personali anche gravi e gravissime a:

MATRONE Giampaolo, cliente/ospite dell'hotel, consistite in *"politrauma con sindrome compartimentale dell'arto superiore destro, schiacciamento gamba sinistra con sofferenza del plesso lombo sacrale sinistro con prevalente interessamento della componente sciatica (paralisi dello sciatico popliteo esterno e sciatico popliteo interno a sinistra) ulcera duodenale da stress"* --- dimesso in data 31.3.2017 dall'ospedale Gemelli di Roma dopo n. 70 giorni di ricovero - che hanno altresì determinato la perdita di un arto o, comunque, una mutilazione che ha reso l'arto inservibile;

BRONZI Francesca, cliente/ospite dell'hotel, consistite in *"lieve ipotermia con disidratazione, contusioni multiple* con n. 3 giorni di ricovero in Ospedale, disturbo post-traumatico da stress di severa entità come da certificato del Centro di Salute Mentale della Asl in data 23.5.2017;

GALASSI Giorgia, cliente/ospite dell'hotel, consistite in *"sindrome di assideramento disidratazione ed intossicazione da monossido di carbone"*, contusioni multiple giudicate guaribili in giorni 15 s.c. e disturbo post traumatico da stress, tutte complessivamente determinanti una malattia e/o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di tempo superiore a quaranta giorni;

FORTI Vincenzo, cliente/ospite dell'hotel, consistite in *"sindrome di assideramento con stato di disidratazione e lieve aumento della carbosiemoglobina"* giudicate guaribili in giorni 15 s.c.;

PARETE Giampiero, cliente/ospite dell'hotel, consistite in *"ipotermia prolungata in corso di sommersione da valanga"* che hanno comportato n. 1 giorno di ricovero ospedaliero e, comunque, una malattia e/o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di tempo non superiore a quaranta giorni;

VRACEANU Adriana, cliente/ospite dell'hotel, consistite in *"sindrome da assideramento e trauma cranico commotivo e gravissimo shock psicologico"* che hanno complessivamente determinato una malattia e/o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di tempo superiore a quaranta giorni;

PARETE Ludovica, cliente/ospite dell'hotel, consistite in *"ipotermia di grado lieve da prolungata esposizione a basse temperature"* che hanno comportato n. 4 giorni di ricovero ospedaliero e, comunque, una malattia e/o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di tempo non superiore a quaranta giorni;

PARETE Gianfilippo, cliente/ospite dell'hotel, consistite in *"ipotermia di grado lieve da prolungata esposizione a basse temperature. Epilessia Rolandica in trattamento"* ed ecchimosi sulla superficie degli arti inferiori che hanno comportato n. 4 giorni di ricovero ospedaliero e, comunque, una malattia e/o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di tempo non superiore a quaranta giorni.

SALZETTA Fabio, dipendente dell'hotel, consistite in disturbi psichici da deflessione dell'umore e documentate dal certificato INAIL per infortunio sul lavoro con inabilità fino al 3 1.3.2017.

In Rigopiano di Farindola, il 18, 19 e 20 gennaio 2017.

#### Capo 7)

**DEL ROSSO Paolo, COLANGELI Enrico, SORGI Antonio**

**del reato p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p., 44 lett. c) D.P.R. 380/2001 e 181 D.Lvo 22.1.2004 n. 42** per avere, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità già indicate nel precedente capo sub 5) e tenendo le condotte ivi descritte, realizzato, in area soggetta a vincolo paesaggistico e idrogeologico, lavori di ristrutturazione dell'hotel Rigopiano, nonché di realizzazione di un centro benessere e di strutture portanti in legno, in assenza dei necessari titoli abilitativi e, in particolare, in assenza di permessi di costruire e di nulla osta paesaggistico ambientali, dovendosi ritenere inesistenti i permessi di costruire n. 19/2006 n. 13 del 20.7.2007 e n. 25 del 21.12.2007 (quale variante in corso d'opera) e relativi nulla osta paesaggistici, in quanto frutto di collusione criminosa e, comunque, in quanto affetti da macroscopiche e sostanziali difformità rispetto alla normativa urbanistico edilizia e paesistico ambientale vigente nei termini già specificamente indicati nel capo che precede.

In Rigopiano di Farindola, fino al 18. I. 2017.

#### CAPO 8)

**TOMMASO Bruno, GATTO Giuseppe**

**del reato p. e p. dagli artt. 110, 481 c.p.** per avere, agendo in concorso tra loro, DI TOMMASO Bruno, istigatore e/o, comunque, concorrente morale, nella qualità di imprenditore richiedente, legale responsabile della società committente Gran Sasso Resort S.p.a. Srl e GATTO Giuseppe, autore materiale della condotta

esecutiva, nella qualità di tecnico redattore della relazione tecnica allegata alla richiesta della predetta società di permesso di costruire finalizzata ad interventi di miglioramenti per l'attività, relativi a strutture preesistenti a servizio dell'hotel Rigopiano, attestato circostanze e stati di fatto falsi nella citata relazione tecnica e negli allegati "elaborati grafici stato attuale e Progetto esecutivo" e, in particolare, indicando contrariamente al vero, l'esistenza di tettoie ancora aperte sulle quali eseguire interventi di tamponatura e trasformazione in veranda (nonostante tali tettoie fossero già state chiuse e trasformate in verande).

In Farindola, il 14.12.2015.

**Capo 9)**

**GATTO Giuseppe, DI TOMMASO Bruno**

**del reato p. e p. dagli artt. 110, 48, 479 c.p.** per avere, anche agendo in concorso tra loro, nelle medesime qualità già indicate nel capo che precede, mediante le false attestazioni già specificamente descritte nel medesimo capo, indotto in errore il responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Farindola COLANGELI Enrico che rilasciava il permesso di costruire N. 8 del 9.8.2016 per l'esecuzione di opere di miglioramento delle strutture preesistenti a servizio dell'hotel Rigopiano, falsamente riportando la tipologia dell'intervento edilizio richiesto e, pertanto, con la falsa attestazione della presenza di spazi ancora aperti e di tettoie da tamponare e trasformare in verande.

In Farindola, il 9.8.2016

**Capo 10)**

**DI TOMMASO Bruno**

**del reato p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p., 44 lett. c) D.P.R. 380/2001, 181 D.Lvo 22.1.2004 n. 42, 13 e 30 L. 6.12.1991 n. 394** per avere, nella qualità già indicata nel capo che precede di legale responsabile della società Gran Sasso Resort & Spa Srl Unipersonale che gestiva l'hotel Rigopiano, realizzato, in area soggetta a tutela paesistica e in zona di rispetto del parco Nazionale del Gran Sasso — Monti della Laga, opere e lavori edili e, in particolare, la realizzazione di tamponature di almeno tre tettoie preesistenti e trasformazioni in veranda, in assenza di permesso di costruire e delle necessarie autorizzazioni paesaggistico-ambientali e dell'ente parco.

In Rigopiano di Farindola, fino al 14.12.2015

**Capo 11)**

**DI TOMMASO Bruno e MARRONE Andrea**

**del delitto p.p. dagli artt. 40 cpv., 113, 589, c. 1, 2 e 3, 590 commi 1, 2, 3 e 4 c.p. (attualmente, a seguito delle modifiche apportate con L. 3/18, art. 590, c. 1, 2, 3 e 5 c.p.) nonché delitto p. e p. dall'art. 451 c.p.** perché, in concorso e/o cooperazione tra loro, DI TOMMASO Bruno, quale datore di lavoro in quanto amministratore unico della società Gran Sasso Resort & Spa Srl che gestiva l'Hotel Rigopiano ed annesso centro benessere - ivi svolgendo attività alberghiera anche invernale quando la principale attrattiva, come tale fortemente pubblicizzata, era la disponibilità di un centro benessere con piscina riscaldata all'aperto tra la neve- e MARRONE Andrea, quale socio e amministratore della s.c.s Training & Consulting, consulente incaricato dal DI TOMMASO Bruno per adempimenti

previsti dalla legislazione in materia di prevenzione infortuni sul lavoro e, in particolare, per l'assistenza per la redazione ed aggiornamento della documentazione di valutazione dei rischi, omettevano di valutare adeguatamente il rischio specifico di isolamento per ingombro neve sulla strada di accesso e di connesso rischio infortunio/malore di ospiti e dipendenti della struttura alberghiera, per cui nulla veniva previsto al riguardo nel documento di valutazione dei rischi (DVR) prescritto per legge (artt. 15, 17, 28 e 29 D.L.vo 81/08) a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori dell'impresa alberghiera; omettevano, altresì, di assicurare l'idoneità dei luoghi di lavoro sotto il peculiare profilo della predisposizione di idonee "vie di fuga" e, in particolare, di garantire una rapida evacuazione in piena sicurezza specie in caso di pericoli di crollo della struttura, dotandosi di mezzi alternativi atti a consentire il trasporto e l'evacuazione di persone nonostante la prevedibile impercorribilità della strada provinciale di collegamento con il centro abitato di Farindola in conseguenza di forte innevamento e di ghiaccio (ad es. gatto delle nevi) e, comunque, in alternativa, prevedendo l'immediata sospensione dell'attività imprenditoriale (e chiusura della struttura) in siffatte situazioni, tanto più che già nel marzo 2015 si era verificato un isolamento stradale di detto Hotel per più giorni in ragione di forti nevicate; pertanto, per colpa consistita in imprudenza, imperizia e negligenza e nella inosservanza delle cautele imposte dalla condizione dei luoghi, dalla tipologia dell'attività concretamente svolta e della normativa antinfortunistica (art. 2087 c.c.) e prevenzionale (specie in tema di valutazione dei rischi e di adozione delle relative misure di controllo artt. 17, 18, 28 e 29 D.Lvo 81/08 e in tema di requisiti di salute e sicurezza degli ambienti di lavoro art. 63, 64 D.Lvo 81/08), operando in assenza delle cautele sopra descritte, in questo modo volendo comunque assicurare - al solo fine della prosecuzione dell'attività imprenditoriale che viceversa doveva essere sospesa ed invece veniva magnificata alle ore 16,14 del giorno 17 con fotografia sulla pagina Facebook dell'albergo portante l'invogliante commento: *"un martedì da sogno a Rigopiano, la neve ci regala degli scenari spettacolari"* - la raggiungibilità dell'Hotel Rigopiano ai potenziali clienti e ospiti; per cui divenuta non transitabile agli automezzi per ingombro neve la strada provinciale dall'Hotel di Rigopiano al bivio Mirri, lunga km 9,300 quantomeno a far tempo dalle ore 7 del 18 gennaio, così rendevano impossibile a tutti i presenti nell'albergo (ospiti e personale) precedentemente non evacuati, di allontanarsi dallo stesso, anche in quanto allarmati dalle scosse di terremoto della giornata del 18.01.2017, nonché per la paura di valanghe insorta in almeno alcuni degli ospiti: Valentina Cicioni che comunicava *"più che altro per la neve che ci può cadere dalla montagna"*, essendo la struttura alberghiera priva di mezzi alternativi (quali il gatto delle nevi), e con siffatte omissioni concorrevano nel cagionare il decesso di 11 dipendenti e 18 ospiti della medesima struttura nonché lesioni personali ad almeno altri otto ospiti e ad un altro dipendente, tutti presenti all'interno dell'Hotel Rigopiano e rimasti colà intrappolati per impraticabilità dell'unica strada di uscita dall'hotel e di collegamento con il più vicino centro abitato e, segnatamente, il decesso e lesioni dei seguenti dipendenti/addetti alla struttura:

GIANCATERINO Alessandro avvenuto in data 18.1.2017 a causa di asfissia per seppellimento da valanga;

D'ANGELO Gabriele avvenuto in data 18.1.2017 a causa di asfissia per seppellimento da valanga;

SALZETTA Linda avvenuto in data 18.1.2017 per violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;

RICCETTI Alessandro avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici;

DEL ROSSO Roberto avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici;  
 BIFERI Luana avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici in presenza di esposizione a basse temperature;  
 DI BIASE Ilaria avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici;  
 FAYE Dame avvenuto in data 18.1.2017 per violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;  
 COLANGELI Marinella avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici;  
 BONIFAZI Emanuele avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici, ridotto ritorno venoso all'encefalo sostenuto dalla compressione toracica in presenza di esposizione a basse temperature;  
 MARTELLA Cecilia avvenuto il 18.1.2017 per fattori asfittici a seguito di compressione del torace;  
 e dei seguenti clienti/ospiti:  
 NOBILIO Rosa Barbara avvenuto il 18.1.2017 per fattori asfittici a seguito di ostruzione delle vie respiratorie e compressione del torace;  
 DI PIETRO Piero avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici a seguito di ostruzione delle vie respiratorie e compressione del torace;  
 DI CARLO Sebastiano avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici;  
 ACCONCIAMESSA Nadia avvenuto in data 18.1.2017 a causa di fattori asfittici;  
 TOMASSINI Paola avvenuto il 20.1.2017 a seguito di una crash sindrome con compartecipazione di un progressivo quadro asfittico;  
 VAGNARELLI Marco avvenuto il 18.1.2017 per ostruzione delle vie respiratorie e compressione del torace;  
 FENIELLO Stefano avvenuto il 18.1.2017 per asfissia;  
 TINARI Jessica avvenuto il 18.1.2017 per violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;  
 TANDA Marco avvenuto il 18.1.2017 per violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;  
 BALDINI Claudio avvenuto il 18.1.2017 per asfissia;  
 ANGELOZZI Sara avvenuto il 18.1.2017 per fattori asfittici, a seguito di ostruzione delle vie respiratorie e compressione del torace;  
 FORESTA Tobia avvenuto in data 18.1.2017 a causa di un violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;  
 IUDICONE Bianca avvenuto in data 18.1.2017 a causa di un violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;  
 CICIONI Valentina avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici;  
 CAPORALE Luciano avvenuto in data 18.1.2017 a causa di emorragia subaracnoidea traumatica;  
 ANGELUCCI Silvana avvenuto in data 18.1.2017 per violenta compressione e schiacciamento del corpo;  
 SERRAIOCCO Marina avvenuto in data 18.1.2017 a causa di violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;  
 DI MICHELANGELO Domenico avvenuto in data 18.1.2017 a causa di violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;  
 nonché lesioni personali anche gravi e gravissime a:  
 MATRONE Giampaolo, cliente/ospite dell'hotel, consiste in *"politrauma con sindrome compartimentale dell'arto superiore destro, schiacciamento gamba sinistra con sofferenza del plesso lombo sacrale sinistro con prevalente interessamento della componente sciatica (paralisi dello sciatico popliteo esterno e sciatico popliteo interno a sinistra) ulcera duodenale da stress"* — dimesso in data 31.3.2017 dall'ospedale Gemelli di Roma dopo n. 70 giorni di ricovero - che

hanno altresì determinato la perdita di un arto o, comunque, una mutilazione che ha reso l'arto inservibile;

BRONZI Francesca, cliente/ospite dell'hotel, consistite in *"lieve ipotermia con disidratazione, contusioni multiple* con n.3 giorni di ricovero in Ospedale, disturbo post-traumatico da stress di severa entità come da certificato del Centro di Salute Mentale della Asl in data 23.5.2017;

GALASSI Giorgia, cliente/ospite dell'hotel, consistite in *"sindrome di assideramento disidratazione ed intossicazione da monossido di carbone"*, contusioni multiple giudicate guaribili in giorni 15 s.c. e disturbo post traumatico da stress, tutte complessivamente determinanti una malattia e/o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di tempo superiore a quaranta giorni;

FORTI Vincenzo, cliente/ospite dell'hotel, consistite in *"sindrome di assideramento con stato di disidratazione e lieve aumento della carbossemoglobina"* giudicate guaribili in giorni 15 s.c.;

PARETE Giampiero, cliente/ospite dell'hotel, consistite in *"ipotermia prolungata in corso di sommersione da valanga"* che hanno comportato n. 1 giorno di ricovero ospedaliero e, comunque, una malattia e/o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di tempo non superiore a quaranta giorni;

VRACEANU Adriana, cliente/ospite dell'hotel, consistite in *"sindrome da assideramento e trauma cranico commotivo e gravissimo shock psicologico "* che hanno complessivamente determinato una malattia e/o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di tempo superiore a quaranta giorni;

PARETE Ludovica, cliente/ospite dell'hotel, consistite in *"ipotermia di grado lieve da prolungata esposizione a basse temperature"* che hanno comportato n. 4 giorni di ricovero ospedaliero e, comunque, una malattia e/o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di tempo non superiore a quaranta giorni;

PARETE Gianfilippo, cliente/ospite dell'hotel, consistite in *"ipotermia di grado lieve da prolungata esposizione a basse temperature. Epilessia Rolandica in trattamento"* ed ecchimosi sulla superficie degli arti inferiori che hanno comportato n. 4 giorni di ricovero ospedaliero e, comunque, una malattia e/o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di tempo non superiore a quaranta giorni.

SALZETTA Fabio, dipendente dell'hotel, consistite in disturbi psichici da deflessione dell'umore e documentate dal certificato INAIL per infortunio sul lavoro con inabilità fino al 3 1.3.2017.

In Rigopiano di Farindola, il 18, 19 e 20 gennaio 2017.

## Capo 12)

**GRAN SASSO RESORT & SPA SRL, in persona del legale responsabile pro tempore**

**dell'illecito di cui agli artt. 5, 6 in relazione all'art. 25-septies D.lvo 231/01** per non avere, anche omettendo di adottare e attuare idonei modelli di gestione ed organizzazione, impedito la commissione ad opera dei dirigenti responsabili dei delitti specificamente descritti al capo 8) che precede — da intendersi qui integralmente riportato — eseguiti nell'interesse e/o vantaggio della società, in quanto così poteva svolgere una più remunerativa attività imprenditoriale alberghiera.

In Rigopiano di Farindola, fino al 20.1.2017.



**Capo 13)**

**DI MARCO Antonio, D'INCECCO Paolo, DI BLASIO Mauro, HONORATI Giulio, CHIAPPINO Tino.**

**delitto p.p. dagli articoli 40 secondo comma, 113 comma 1, 589 comma 1 e 3, 590 commi 1, 2 e 4 c.p. (attualmente, a seguito delle modifiche apportate con L. 3/18, artt. 589, c. e 4 e 590, c. 1, 2 e 5 c.p.) perché nelle rispettive qualità e funzioni pubbliche nell'ambito della Amministrazione Provinciale di Pescara sotto indicate e quindi con funzioni di garanzia e precisamente all'epoca dei fatti:**

DI MARCO Antonio, quale presidente della provincia,  
D'INCECCO Paolo, quale dirigente settore viabilità nonché referente di protezione civile provinciale (RPCP)

DI BLASIO Mauro, quale responsabile servizio viabilità nonché referente di protezione civile provinciale (RPCP);

HONORATI Giulio, quale comandante della Polizia Provinciale nonché referente di protezione civile provinciale (RPCP);


CHIAPPINO Tino quale tecnico reperibile secondo il piano provinciale reperibilità

anche in cooperazione tra loro, essendo ciascuno consapevole della condotta dell'altro (ovvero dovendo esserlo), ponevano in essere le condotte commissive ed omissive di seguito descritte.

Premesso altresì che in data 7 novembre 2003 L'Amministrazione provinciale di Pescara e la locale Prefettura stipulavano un protocollo d'intesa per l'utilizzazione comune della Sala Operativa di protezione civile allestita presso il palazzo di Governo;

Premesso che con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03.12.2008 era prevista, in caso di emergenze in ambito provinciale, l'istituzione presso la prefettura di un Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.), deputato a *"valutare le esigenze sul territorio, impiegare in maniera razionale le risorse già disponibili, definire la tipologia delle risorse regionali e nazionali necessarie per integrare quelle disponibili a livello provinciale"*, con responsabilità di detto (C.C.S.) in capo al Prefetto, essendo cura del Presidente della provincia le problematiche concernenti la viabilità;

Premesso che l'Amministrazione provinciale di Pescara dopo aver commissionato all'ingegnere Manuela Fattori il Piano di Emergenza Provinciale, previsto dall'art. 108 L. 225/92 ed averne ricevuto gli elaborati nell'anno 2010, dove è riportato nel paragrafo rischio da neve e valanghe: *"...nel periodo da Novembre a Marzo Sul territorio si possono inoltre verificare fenomeni valanghivi nell'area dei versanti nord -est e sud -est di Monte Siella e Monte >San Vito, interessati in passato da eventi di notevole rilievo e di particolare gravità che hanno coinvolto la strada che da Rigopiano passa per vado Sole e Campo Imperatore"* non provvedeva ad adottare formalmente detto piano, recependone peraltro i contenuti nei piani provinciali di reperibilità e neve.




Premesso che con Delibera della Giunta Regionale nr 793 del 04 novembre 2013 venivano approvati gli indirizzi operativi della Protezione civile della regione Abruzzo ove si statuiva che *"Durante la gestione della emergenza al Presidente della provincia compete: l'attivazione e l'impiego delle proprie risorse; la cura della viabilità e delle reti ed infrastrutture di servizi di propria competenza"*;

Premesso che nel piano di reperibilità approvato con determina 1154 in data 03.11.2016 del Dirigente di settore ing. D'INCECCO Paolo relativo all'anno 2016-17, diversamente da quanto era stato scritto negli analoghi piani precedenti fino al 2014-15, non veniva indicato che: *"... si possono verificare fenomeni valanghivi nell'area dei versanti nord—est e sud—est di Monte Siella e Monte S. Vito, coinvolti, in passato, da eventi di notevole rilievo e di particolare gravità che hanno interessato la strada provinciale che partendo da Rigopiano passando per Vado di Sole, raggiunge Campo Imperatore"* piano trasmesso anche alla Prefettura di Pescara;

Premesso che nel piano neve approvato con la determina 1371 in data 21.12.2016 del Dirigente del Settore I — Pianificazione territoriale, Lavori Pubblici, Viabilità, Edilizia Scolastica, relativa allo sgombero dalla neve delle strade della provincia tra i mezzi a tal fine disponibili per il territorio di Farindola vi era una sola turbina (autocarro Unimog tg CK 236 NB);

Premesso che Dicembre 2018 la provincia di Pescara aveva bandito una gara d'appalto per la: *"messa in sicurezza SP Mirri —Rigopiano Vado Sole, Protezione valanghe e Valorizzazione turistica e produzioni enogastronomiche"*;

Nella piena consapevolezza che nel gennaio 2017 era in atto una emergenza neve che si articolava in quattro distinti principali eventi di precipitazione nei giorni 3, 5-7, 8-10 e 15-24, tutti tempestivamente segnalati dagli avvisi di condizioni meteorologiche avverse (diffusi dal centro funzionale Abruzzo — Allarmeteo): in particolare, già quello del 15.01.17 recitava: *"Dal primo pomeriggio di domani, lunedì 16 gennaio 2017, e per le successive 24-36 ore, si prevede il persistere di nevicate su Umbria, Marche, Abruzzo e Molise, con quota minima intorno a 100-300 m, e locali sconfinamenti fino a quote in pianura; gli apporti al suolo saranno da deboli a moderati sull'Umbria e abbondanti sulle restanti regioni"* previsioni ribadite dai successivi avvisi del 16 e 17 e dai bollettini valanghe (emessi dal servizio Meteomont: in particolare, da ultimo, quello del 17.01.17 ore 13,42 con previsione pericolo valanghe di grado 3 > 4 per la giornata di emissione e grado 4, cioè forte, per i successivi 3 giorni) e che in tale contesto il Sindaco di Farindola in data 15 gennaio 17 emetteva ordinanza di sospensione su tutto il territorio comunale delle attività didattiche di tutte le scuole motivando espressamente: *"considerato che all'interno del territorio comunale sono in atto copiose nevicate e che le previsioni meteorologiche segnalano il persistere di abbondanti precipitazioni anche per le prossime 48 ore"* e che il dirigente provinciale della viabilità Paolo D'INCECCO diramava sulla piattaforma Whatsapp una comunicazione con il seguente avvertimento: *"ritengo sia condivisibile che la circolazione debba essere ormai intesa solo per spostamenti indispensabili e di emergenza"*;



Nella piena consapevolezza che la turbina sgombra neve montata sull'autocarro Unimog tg CK 236 NB, deputata al tratto stradale Penne-Bivio Cupoli-Bivio Mirri — Rigopiano, era fuori uso dal 6 gennaio 2017, con conseguente ricovero in officina il successivo giorno 9 e non prontamente riparabile;

Nella piena consapevolezza che l'Hotel Rigopiano si trovava in una località esposta, in caso di forte nevicata, al rischio di isolamento stradale

nonostante tutto questo nessuno dei suddetti amministratori e funzionari — tecnici della provincia adottava le condotte dovute, operando, quantomeno a far tempo dal 15 gennaio 2017, affinché:

\ si attivasse nell'ambito della prescritta procedura del piano reperibilità la fase di attenzione e poi a seguire le ulteriori di pre-allarme ed infine di allarme;

\ si effettuasse un efficace e tempestivo monitoraggio della percorribilità delle strade rientranti nel comparto della S.P. 8, venendo mancare ogni sorveglianza sulla percorribilità del tratto stradale della SP 8 dal bivio Mirri all'Hotel Rigopiano dalle ore 19 del 17 gennaio 2018 alle ore 7,00 del 18 successivo, procedendo all'occorrenza anche alla pulizia notturna dalla neve;

\ si attivasse la Sala Operativa di protezione civile comune di Provincia e Prefettura, allestita presso il palazzo di Governo;

\ si attivasse la doverosa ricognizione dei mezzi spazza-sgombra in dotazione alla provincia e constatando l'inoperatività dell'autocarro sgombra neve a turbina Unimog tg CK 236 NB dedicato alla strada per Rigopiano si provvedesse per tempo alla sua sostituzione con analogo di pari o superiore capacità anche attingendo ad uno dei due spazzaneve a turbina presenti a Passolanciano ovvero richiedendo all'ANAS l'utilizzo del suo spazzaneve a turbina presente in Ponte Sant'Antonio di Penne o comunque richiedendolo altrove tramite se del caso la protezione civile regionale, al fine di un tempestivo intervento di liberare dalla neve la strada per giungere all'albergo Rigopiano la cui impercorribilità veniva constatata solo alle ore 7 del 18 gennaio e l'operazione di rimozione neve con mezzi a spinta programmata a far tempo dalle successive ore due pomeridiane, tanto più che in data 6 marzo 2015 in ragione di analogo forte innevamento si era constatata la necessità di un mezzo a turbina per liberare dalla neve la strada provinciale di accesso all'Hotel Rigopiano per insufficienza dei mezzi spazza neve a spinta, tant'è che detto Hotel rimase isolato con presenza di personale ed ospiti nei giorni 5, 6 e 7 marzo 2015;

\ si provvedesse per la chiusura al traffico veicolare del tratto stradale della provinciale nr 8 dal bivio Mirri e Rigopiano ed oltre non potendosi assicurare la percorribilità per carenza di mezzi a disposizione e soprattutto per il pericolo valanghe a cui sarebbero stati esposti gli operatori dei mezzi spazza neve. Di conseguenza il Sindaco di Farindola avrebbe dovuto dichiarare l'inagibilità dell'Hotel Rigopiano e conseguentemente ordinare la sua evacuazione da tutti i presenti;

in questo modo e volendo comunque assicurare — al solo fine della prosecuzione dell'attività imprenditoriale la raggiungibilità dell'Hotel Rigopiano ai potenziali clienti — ospiti, determinavano le condizioni per cui la strada provinciale dall'Hotel di Rigopiano al bivio Mirri, lunga km 9,300 fosse percorribile sino

quantomeno alle ore 19.00 circa del 17.01.2017 e poi non transitabile agli automezzi per ingombro neve come constatato alle ore 07,00 del 18.01.2017, -e così rendendo impossibile a tutti i presenti in detto albergo (ospiti e personale) di allontanarsi dallo stesso, tanto più in quanto allarmati dalle scosse di terremoto della giornata del 18.01.2017 nonché per la paura di valanghe insorta in almeno alcuni degli ospiti: Valentina Cicioni che comunica *"più che altro per la neve che ci può cadere dalla montagna"*.

Pertanto ciascuno degli imputati con siffatte condotte colpose connotate da negligenza, imperizia, imprudenza e violazione di norme di legge, regolamenti, ordini o discipline, concorrevano nel cagionare la morte di 29 persone e le lesioni personali, anche gravissime, ad altre 9 persone presenti all'interno dell'Hotel Rigopiano quando questo collassava in quanto colpito da valanga di grandissime dimensioni che ne determinava la distruzione totale e le conseguenti morti e lesioni e, segnatamente, il decesso dei clienti/ospiti:

NOBILIO Rosa Barbara avvenuto il 18.1.2017 per fattori asfittici a seguito di ostruzione delle vie respiratorie e compressione del torace;

DI PIETRO Piero avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici a seguito di ostruzione delle vie respiratorie e compressione del torace;

DI CARLO Sebastiano avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici;

ACCONCIAMESSA Nadia avvenuto in data 18.1.2017 a causa di fattori asfittici;

TOMASSINI Paola avvenuto il 20.1.2017 a seguito di una crash sindrome con partecipazione di un progressivo quadro asfittico;

VAGNARELLI Marco avvenuto il 18.1.2017 per ostruzione delle vie respiratorie e compressione del torace;

FENIELLO Stefano avvenuto il 18.1.2017 per asfissia;

TINARI Jessica avvenuto il 18.1.2017 per violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;

TANDA Marco avvenuto il 18.1.2017 per violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;

BALDINI Claudio avvenuto il 18.1.2017 per asfissia;

ANGELOZZI Sara avvenuto il 18.1.2017 per fattori asfittici, a seguito di ostruzione delle vie respiratorie e compressione del torace;

FORESTA Tobia avvenuto in data 18.1.2017 a causa di un violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;

IUDICONE Bianca avvenuto in data 18.1.2017 a causa di un violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;

CICIONI Valentina avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici;

CAPORALE Luciano avvenuto in data 18.1.2017 a causa di emorragia subaracnoidea traumatica;

ANGELUCCI Silvana avvenuto in data 18.1.2017 per violenta compressione e schiacciamento del corpo;

SERRAIOCCO Marina avvenuto in data 18.1.2017 a causa di violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;

DI MICHELANGELO Domenico avvenuto in data 18.1.2017 a causa di violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;

dei dipendenti/addetti alla struttura;

GIANCATERINO Alessandro avvenuto in data 18.1.2017 a causa di asfissia per seppellimento da valanga;

D'ANGELO Gabriele avvenuto in data 18.1.2017 a causa di asfissia per seppellimento da valanga;

SALZETTA Linda avvenuto in data 18.1.2017 per violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;

RICCETTI Alessandro avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici;

DEL ROSSO Roberto avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici;

BIFERI Luana avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici in presenza di esposizione a basse temperature;

DI BIASE Ilaria avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici;

FAYE Dame avvenuto in data 18.1.2017 per violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;

COLANGELI Marinella avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici;

BONIFAZI Emanuele avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici, ridotto ritorno venoso all'encefalo sostenuto dalla compressione toracica in presenza di esposizione a basse temperature;

MARTELLA Cecilia avvenuto il 18.1.2017 per fattori asfittici a seguito di compressione del torace;

nonché lesioni personali anche gravi e gravissime a:

MATRONE Giampaolo, cliente/ospite dell'hotel, consiste in *"politrauma con sindrome compartimentale dell'arto superiore destro, schiacciamento gamba sinistra con sofferenza del plesso lombo sacrale sinistro con prevalente interessamento della componente sciatica (paralisi dello sciatico popliteo esterno e sciatico popliteo interno a sinistra) ulcera duodenale da stress"* — dimesso in data 31.3.2017 dall'ospedale Gemelli di Roma dopo n. 70 giorni di ricovero - che hanno altresì determinato la perdita di un arto o, comunque, una mutilazione che ha reso l'arto inservibile;

BRONZI Francesca, cliente/ospite dell'hotel, consiste in *"lieve ipotermia con disidratazione, contusioni multiple"* con n.3 giorni di ricovero in Ospedale, disturbo post-traumatico da stress di severa entità come da certificato del Centro di Salute Mentale della Asl in data 23.5.2017;


GALASSI Giorgia, cliente/ospite dell'hotel, consiste in *"sindrome di assideramento disidratazione ed intossicazione da monossido di carbone"*, contusioni multiple giudicate guaribili in giorni 15 s.c. e disturbo post traumatico da stress, tutte complessivamente determinanti una malattia e/o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di tempo superiore a quaranta giorni;

FORTI Vincenzo, cliente/ospite dell'hotel, consiste in *"sindrome di assideramento con stato di disidratazione e lieve aumento della carbossemoglobina"* giudicate guaribili in giorni 15 s.c.;

PARETE Giampiero, cliente/ospite dell'hotel, consiste in *"ipotermia prolungata in corso di sommersione da valanga"* che hanno comportato n. 1 giorno di ricovero ospedaliero e, comunque, una malattia e/o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di tempo non superiore a quaranta giorni;

VRACEANU Adriana, cliente/ospite dell'hotel, consiste in *"sindrome da assideramento e trauma cranico commotivo e gravissimo shock psicologico"* che hanno complessivamente determinato una malattia e/o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di tempo superiore a quaranta giorni;

PARETE Ludovica, cliente/ospite dell'hotel, consiste in *"ipotermia di grado lieve da prolungata esposizione a basse temperature"* che hanno comportato n. 4 giorni di ricovero ospedaliero e, comunque, una malattia e/o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di tempo non superiore a quaranta giorni;



PARETE Gianfilippo, cliente/ospite dell'hotel, consiste in *"ipotermia di grado lieve da prolungata esposizione a basse temperature. Epilessia Rolandica in trattamento"* ed ecchimosi sulla superficie degli arti inferiori che hanno comportato n. 4 giorni di ricovero ospedaliero e, comunque, una malattia e/o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di tempo non superiore a quaranta giorni.

SALZETTA Fabio, dipendente dell'hotel, consiste in disturbi psichici da deflessione dell'umore e documentate dal certificato INAIL per infortunio sul lavoro con inabilità fino al 31.3.2017.

In Rigopiano di Farindola, nei giorni 18, 19 e 20 gennaio 2017.

#### Capo 14)

**PROVOLO Francesco, DE CESARIS Ida, BIANCO Leonardo**

**Delitto p.p. dagli articoli 110, 328 comma 1 c.p.** perché, agendo in concorso tra loro, nelle rispettive qualità e funzioni pubbliche nell'ambito della Prefettura di Pescara sottoindicate e quindi con funzioni di garanzia in tema di pubblica sicurezza e nello specifico di protezione civile, e precisamente all'epoca dei fatti:

PROVOLO Francesco, quale Prefetto di Pescara

DE CESARIS Ida, quale dirigente dell'Area V — Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico all'epoca dei fatti, già Dirigente della medesima area dal 01/03/2012 al 01/03/2015, coordinatrice della Sala Operativa di Protezione Civile

BIANCO Leonardo, quale Capo di Gabinetto del Prefetto di Pescara

Premesso che ai sensi dell'art 14 della legge 225\1992 e s.m.i. (oggi art. 7 e 9 D.Lvo 1/08), il Prefetto, al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2 e fino al momento della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 5 della citata norma, assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, assicurando i primi soccorsi, con il concorso degli altri enti e delle altre istituzioni del sistema di protezione civile, in particolare attivando il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS), la Sala Operativa, ed eventualmente i Centri Operativi Misti (COM) a cui afferiscono i Centri Operativi comunali (COC);


Premesso che la Prefettura di Pescara ha adottato in data 28.09.1993 un *Piano Provinciale di Protezione Civile*, mai modificato e vigente all'epoca dei fatti, nel quale si indicava tra le calamità verificabili nel territorio quello di innevate gravi specificando al riguardo *"il pericolo di forti innevate con conseguente prolungato isolamento di centri abitati deve considerarsi eccezionale e limitato ai centri montani di più elevata altitudine, quali Brittoli, Caramanico Terme, Corvara, Farindola, Montebello di Bertona, Pietranico, Villa Celiera"* nonché si individuava tra le competenze del Prefetto anche quella di *"adottare provvedimenti intesi ad assicurare la disponibilità di alloggi, automezzi, altri mezzi di soccorso e mano d'opera mediante ricorso alle norme vigenti"* (cfr art 5 c.2 L.225\92, art 54 D.Lgs 267\2000, art 2 R.D. 773\1931);

Premesso che in data 07.11.2003 la Prefettura e la Provincia di Pescara sottoscrivevano un Protocollo di Intesa per l'utilizzazione comune di una sala operativa unica ed integrata al fine di "... *approntare strumenti di collaborazione istituzionale che garantiscano la piena efficacia ed efficienza delle risposte operative in caso di pubblica calamità o disastro sia che si tratti di evento di tipo "C" sia che si tratti di evento di tipo "b" così come definiti dall'art. 2 della più volte citata legge 225/92 realizzando nel contempo, attraverso l'unicità degli intenti, preziose economie di gestione ed impegno sinergico delle risorse disponibili*";

Premesso che, già con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03.12.2008 è prevista, in caso di emergenze in ambito provinciale, l'istituzione presso la prefettura di un *Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.)*, deputato a "*valutare le esigenze sul territorio, impiegare in maniera razionale le risorse già disponibili, definire la tipologia delle risorse regionali e nazionali necessarie per integrare quelle disponibili a livello provinciale*", con responsabilità di detto (C.C.S.) in capo al Prefetto, essendo cura del Presidente della Provincia le problematiche concernenti la viabilità;

Nella piena consapevolezza che nel gennaio 2017 era in atto una emergenza neve che si articolava in quattro distinti principali eventi di precipitazione nei giorni 3, 5-7, 8-10 e 15-24, tutti tempestivamente segnalati dagli avvisi di condizioni meteorologiche avverse (diffusi dal centro funzionale Abruzzo — Allarmeteo): in particolare, già quello del 15.01.17 recitava: "*Dal primo pomeriggio di domani, lunedì 16 gennaio 2017, e per le successive 24-36 ore, si prevede il persistere di nevicate su Umbria, Marche, Abruzzo e Molise, con quota minima intorno a 100-300 m, e locali sconfinamenti fino a quote in pianura; gli apporti al suolo saranno da deboli a moderati sull'Umbria e abbondanti sulle restanti regioni*" previsioni ribadite dai successivi avvisi del 16 e 17 e dai bollettini valanghe (emessi dal servizio Meteomont e pubblicati sul relativo sito internet: in particolare, da ultimo, quello del 17.01.17 ore 13,42 con previsione pericolo valanghe di grado 3 > 4 per la giornata di emissione e grado 4, cioè forte, per i successivi 3 giorni) e che in tale contesto il Sindaco di Farindola in data 15 gennaio 17 emetteva ordinanza di sospensione su tutto il territorio comunale delle attività didattiche di tutte le scuole motivando espressamente: "*considerato che all'interno del territorio comunale sono in atto copiose nevicate e che le previsioni meteorologiche segnalano il persistere di abbondanti precipitazioni anche per le prossime 48 ore*" e che il dirigente provinciale della viabilità Paolo D'INCECCO diramava sulla piattaforma Whatsapp in data 17.01.2017 alle ore 10:53 una comunicazione con il seguente avvertimento: "*ritengo sia condivisibile che la circolazione debba essere ormai intesa solo per spostamenti indispensabili e di emergenza*";

Nella piena consapevolezza che quantomeno dal giorno 15 gennaio 2017 e di certo dalle ore 09,00 del 16 gennaio 2017 la provincia di Pescara, in particolare il versante montano, era nelle condizioni di stato di emergenza in quanto la locale Prefettura con nota nr 001665 del 16.01.2017 a firma del capo Gabinetto Leonardo BIANCO, inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Interno e, per conoscenza, al Presidente della Regione Abruzzo e alla Protezione Civile e Sala Operativa di detta Regione, e a nessun altro ente e tanto meno ai Comuni, comunicava di avere attivato quel giorno alle ore 09,00 la Sala Operativa Provinciale di Protezione Civile ed il Centro Coordinamento Soccorsi



(C.C.S.) in ragione della "precipitazione a carattere nevoso in atto, particolarmente accentuata nell'entroterra della provincia" e che era stata convocata anche riunione del Comitato Operativo della Viabilità (COV) - Comunicazione intesa da Silvio Liberatore, Dirigente della regione Abruzzo - Dipartimento della Protezione Civile, come attivazione nell'ambito del C.C.S. anche della funzione 6-Trasporti —circolazione- viabilità comportante la presenza in detto Centro dei rappresentanti di tutti gli enti competenti nella gestione della mobilità viaria (Provincia, ANAS, Autostrade, ecc.).

Piena consapevolezza ribadita con la nota nr 0002072 del 17.01 02017 con la quale il Prefetto Francesco PROVOLO comunicava alla Presidenza del Consiglio, al Ministero dell'Interno, ma non anche alla Regione Abruzzo, che "Lo scrivente si è attivato per garantire la presenza operativa della Prefettura e del Comitato Operativo per la Viabilità (C. O. V.)- appositamente convocato nella mattinata del 16 gennaio — per il monitoraggio delle arterie autostradali e strade provinciali, per eventuali determinazioni commesse allo stato di allerta meteo e per supportare le iniziative dei Sindaci;....

.....Nel mentre i Comuni si sono adoperati per fronteggiare localmente la situazione emergenziale, la Provincia di Pescara è intervenuta sulla rete stradale di competenza provvedendo ad attivare tutti i mezzi spazzaneve previsti dal Piano operativo dell'Ente, garantendo la immediata e quotidiana pulizia delle strade di competenza. Anche questa Prefettura, per fronteggiare le emergenze connesse con l'interruzione delle strade, la mancanza quasi generalizzata di energia elettrica nelle zone interne (oltre ventisettemila utenze nella mattinata odierna) e per coadiuvare l'opera di soccorso, ha attivato la Sala Operativa Provinciale di Protezione Civile e il Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S)


Piena consapevolezza confermata dalle richieste di intervento telefoniche e via mail per la grave situazione in cui versano inviate alla prefettura di Pescara da molti sindaci della provincia senza avere alcuna risposta ("sala operativa prefettura non risponde") a far tempo quantomeno dalla sera del 16 gennaio, come testimoniato dai commenti sulla chat whatsapp "comuni e provincia" da parte dei richiedenti sindaci Tocco Da Casauria, Moscufo, Catignano e Villa Celiera.

Nonostante tutto questo

Diversamente da quanto comunicato, omettevano di attivare quantomeno alle ore 9 del 16 gennaio 2017 la sala operativa della prefettura, comune alla provincia, nonché il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS).

Entrambi strumenti ormai assolutamente indispensabili per assicurare, ai fini della tutela della sicurezza e incolumità pubblica, una effettiva e piena conoscenza delle specifiche situazioni di emergenza in atto nel territorio della provincia e farvi fronte con le risorse coordinate ivi presenti.

Ed infatti soltanto all'esito della riunione in Prefettura del Comitato per l'Ordine Pubblico e Sicurezza allargato ai componenti di Protezione Civile, avente per oggetto Emergenza maltempo che si svolgeva il giorno 18 gennaio 2017 dalle ore 10,00 il Prefetto Francesco PROVOLO invitava gli operatori della Prefettura a scendere nella sala della protezione civile determinando non prima delle ore 13 di detto giorno l'inizio della reale operatività del Centro Coordinamento Soccorsi in





forza della effettiva apertura della sala Operativa Provinciale prima, da tempo, non funzionante.

In Pescara il 16 gennaio 2017.

**Capo 15)**

**PROVOLO Francesco, BIANCO Leonardo.**

**Delitto p.p. dagli articoli 81 cpv 61 nr 2, 110, 479 c.p.** perché, con più azioni del medesimo disegno criminoso, agendo in concorso tra loro, nelle rispettive qualità e funzioni pubbliche nell'ambito della Prefettura di Pescara sottoindicate e quindi con funzioni di garanzia in tema di pubblica sicurezza e nello specifico di protezione civile, e precisamente all'epoca dei fatti:

PROVOLO Francesco, quale Prefetto di Pescara,


BIANCO Leonardo, quale Capo di Gabinetto del Prefetto di Pescara

anche al fine di commettere il delitto di omissione della doverosa attivazione della Sala Operativa della prefettura, comune alla provincia, nonché del Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) comunicavano:

\ con nota nr 001665 del 16.01.2017 a firma del capo Gabinetto Leonardo BIANCO, inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Interno e, per conoscenza, al Presidente della Regione Abruzzo e alla Protezione Civile e Sala Operativa di detta Regione, di avere attivato quel giorno alle ore 09,00 la Sala Operativa Provinciale di Protezione Civile ed il Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.) in ragione della "*precipitazione a carattere nevoso in atto, particolarmente accentuata nell'entroterra della provincia*" e che era stata convocata anche riunione del Comitato Operativo della Viabilità (COV) - Comunicazione intesa da Silvio Liberatore, Dirigente della regione Abruzzo - Dipartimento della Protezione Civile, come attivazione nell'ambito del C.C.S. anche della funzione 6Trasporti —circolazione- viabilità comportante la presenza in detto Centro dei rappresentanti di tutti gli enti competenti nella gestione della mobilità viaria (Provincia, ANAS, Autostrade, ecc..).

\ con la nota nr 0002072 del 17.01.2017 predisposta dal capo di gabinetto BIANCO e firmata dal Prefetto PROVOLO alla Presidenza del Consiglio, al Ministero dell'Interno, che "*Lo scrivente si è attivato per garantire la presenza operativa della Prefettura e del Comitato Operativo per la Viabilità (C. O.V.) appositamente convocato nella mattinata del 16 gennaio —per il monitoraggio delle arterie autostradali e strade provinciali, per eventuali determinazioni connesse allo stato di allerta meteo e per supportare le iniziative dei Sindaci ;...*

*..... Nel mentre i Comuni si sono adoperati per fronteggiare localmente la situazione emergenziale, la Provincia di Pescara è intervenuta sulla rete stradale di competenza provvedendo ad attivare tutti i mezzi spazzaneve previsti dal Piano operativo dell'Ente, garantendo la immediata e quotidiana pulizia delle strade di competenza. Anche questa Prefettura, per fronteggiare le emergenze connesse con l'interruzione delle strade, la mancanza quasi generalizzata di energia elettrica nelle zone interne (oltre ventisettemila utenze nella mattinata odierna) e per coadiuvare l'opera di soccorso, ha attivato la Sala Operativa Provinciale di Protezione Civile e il Centro Coordinamento Soccorsi (C. C.S.) ...".*



In tal modo, in siffatti atti pubblici essendo comunicazioni ufficiali nell'ambito del sistema della protezione civile fornivano la falsa rappresentazione di avere attivato tali strutture S.O. e C.C.S. contrariamente al vero.

In Pescara il 16 ed il 17 gennaio 2017.

#### Capo 16)

**PROVOLO Francesco, DE CESARIS Ida, BIANCO Leonardo**

**Del delitto p.p. dagli articoli 586, 589 commi 1 e 3, 590 c.p.** perché, nelle rispettive qualità e funzioni pubbliche sopra indicate, avendo posto in essere le condotte specificamente descritte nei due capi di imputazione che precedono e così consumato i delitti di omissione d'atti di ufficio (art 328 c.1 CP) e di falso ideologico in atto pubblico (art 479 CP) ivi descritti

In questo modo


La Prefettura, nelle persone del Prefetto e dei funzionari suoi collaboratori sopra indicati, attivava tardivamente (e non come dovuto almeno a far data dal 15 gennaio 2017 e di certo dalle ore 9 del 16.01.2017 ma solo dopo le ore 13.00 del 18.01.17) il Centro Coordinamento Soccorsi e la correlata Sala Operativa Provinciale e così omettevano di svolgere tempestivamente il ruolo assegnato dalla legge di coordinamento nella individuazione delle deficienze operative, quali l'inefficienza dell'autocarro turbina sgombra neve Unimog tg CK 236 NB e di farvi fronte disponendo per la sua sostituzione con automezzo di analoga ovvero superiore capacità, come poi in effetti avvenuto quando in sede di Centro Coordinamento Soccorsi si sono tra loro relazionati Mauro DI BLASIO della r.u.p. e DI VITTORIO Enzo dirigente dell'Anas che metteva a disposizione la loro turbina spazza neve stazionante in Penne; ovvero omettevano di disporre per il divieto di percorrenza della strada provinciale nr 8 sino alla località di Rigopiano e conseguente evacuazione tempestiva del suddetto Hotel

Attivandosi il Prefetto, ormai troppo tardi, solo alle ore 18:28 del giorno 18 gennaio 2017 nel chiedere l'intervento di personale e attrezzature dell'Esercito Italiano per lo sgombero della neve nei paesi montani della provincia di Pescara e poi alle 20,52 di quello stesso giorno nel far richiedere, tramite mail del funzionario Giancarlo Verzella, su sollecitazione della Dirigente De Cesaris, ' nr 3 turbine spazzaneve alla sala operativa della Regione Abruzzo, prevedendosi che *"la dislocazione verrà concordata all'atto dell'arrivo dei mezzi in ambito provinciale"*

Per cui determinavano le condizioni in ragione delle quali la strada provinciale dall'Hotel di Rigopiano al bivio Mirri, lunga Km 9,300 Km fosse impercorribile per ingombro neve, di fatto rendendo impossibile a tutti i presenti in detto albergo (ospiti e personale) di allontanarsi dallo stesso, tanto più in quanto allarmati dalle scosse di terremoto del mattino della giornata del 18.01.2017, nonché per la paura di valanghe insorta in almeno alcuni degli ospiti: Valentina Cicioni che comunicava *"più che altro per la neve che ci può cadere dalla montagna"*.

E così ciascuno degli imputati concorrevano nel cagionare la morte di 29 persone e le lesioni personali, anche gravissime, ad altre 9 persone presenti all'interno dell'Hotel Rigopiano quando questo collassava in quanto colpito da valanga di grandissime dimensioni che ne determinava la distruzione totale e le conseguenti morti e lesioni personali e, segnatamente, il decesso dei clienti/ospiti:

NOBILIO Rosa Barbara avvenuto il 18.1.2017 per fattori asfittici a seguito di ostruzione delle vie respiratorie e compressione del torace;  
DI PIETRO Piero avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici a seguito di ostruzione delle vie respiratorie e compressione del torace;  
DI CARLO Sebastiano avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici;  
ACCONCIAMESSA Nadia avvenuto in data 18.1.2017 a causa di fattori asfittici;  
TOMASSINI Paola avvenuto il 20.1.2017 a seguito di una crash sindrome con compartecipazione di un progressivo quadro asfittico;  
VAGNARELLI Marco avvenuto il 18.1.2017 per ostruzione delle vie respiratorie e compressione del torace;  
FENIELLO Stefano avvenuto il 18.1.2017 per asfissia;  
TINARI Jessica avvenuto il 18.1.2017 per violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;  
TANDA Marco avvenuto il 18.1.2017 per violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;  
BALDINI Claudio avvenuto il 18.1.2017 per asfissia;  
ANGELOZZI Sara avvenuto il 18.1.2017 per fattori asfittici, a seguito di ostruzione delle vie respiratorie e compressione del torace;  
FORESTA Tobia avvenuto in data 18.1.2017 a causa di un violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;  
IUDICONE Bianca avvenuto in data 18.1.2017 a causa di un violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;  
CICIONI Valentina avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici;  
CAPORALE Luciano avvenuto in data 18.1.2017 a causa di emorragia subaracnoidea traumatica;  
ANGELUCCI Silvana avvenuto in data 18.1.2017 per violenta compressione e schiacciamento del corpo;  
SERRAIOCCO Marina avvenuto in data 18.1.2017 a causa di violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;  
DI MICHELANGELO Domenico avvenuto in data 18.1.2017 a causa di violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;  
dei dipendenti/addetti alla struttura:  
GIANCATERINO Alessandro avvenuto in data 18.1.2017 a causa di asfissia per seppellimento da valanga;  
D'ANGELO Gabriele avvenuto in data 18.1.2017 a causa di asfissia per seppellimento da valanga;  
SALZETTA Linda avvenuto in data 18.1.2017 per violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;  
RICCETTI Alessandro avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici;  
DEL ROSSO Roberto avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici;  
BIFERI Luana avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici in presenza di esposizione a basse temperature;  
DI BIASE Ilaria avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici;  
FAYE Dame avvenuto in data 18.1.2017 per violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;  
COLANGELI Marinella avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici;  
BONIFAZI Emanuele avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici, ridotto ritorno venoso all'encefalo sostenuto dalla compressione toracica in presenza di esposizione a basse temperature;



MARTELLA Cecilia avvenuto il 18.1.2017 per fattori asfittici a seguito di compressione del torace;

nonché lesioni personali anche gravi e gravissime a:

MATRONE Giampaolo, cliente/ospite dell'hotel, consiste in *"politrauma con sindrome compartimentale dell'arto superiore destro, schiacciamento gamba sinistra con sofferenza del plesso lombo sacrale sinistro con prevalente interessamento della componente sciatica (paralisi dello sciatico popliteo esterno e sciatico popliteo interno a sinistra) ulcera duodenale da stress"* — dimesso in data 31.3.2017 dall'ospedale Gemelli di Roma dopo n. 70 giorni di ricovero - che hanno altresì determinato la perdita di un atto o, comunque, una mutilazione che ha reso l'arto inservibile;

BRONZI Francesca, cliente/ospite dell'hotel, consiste in *"lieve ipotermia con disidratazione, contusioni multiple"* con n.3 giorni di ricovero in Ospedale, disturbo post-traumatico da stress di severa entità come da certificato del Centro di Salute Mentale della Asl in data 23.5.2017;

GALASSI Giorgia, cliente/ospite dell'hotel, consiste in *"sindrome di assideramento disidratazione ed intossicazione da monossido di carbone"*, contusioni multiple giudicate guaribili in giorni 15 s.c. e disturbo post traumatico da stress, tutte complessivamente determinanti una malattia e/o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di tempo superiore a quaranta giorni;

FORTI Vincenzo, cliente/ospite dell'hotel, consiste in *"sindrome di assideramento con stato di disidratazione e lieve aumento della carbossemoglobina"* giudicate guaribili in giorni 15 s.c.;

PARETE Giampiero, cliente/ospite dell'hotel, consiste in *"ipotermia prolungata in corso di sommersione da valanga"* che hanno comportato n. 1 giorno di ricovero ospedaliero e, comunque, una malattia e/o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di tempo non superiore a quaranta giorni;


VRACEANU Adriana, cliente/ospite dell'hotel, consiste in *"sindrome da assideramento e trauma cranico commotivo e gravissimo shock psicologico"* che hanno complessivamente determinato una malattia e/o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di tempo superiore a quaranta giorni;

PARETE Ludovica, cliente/ospite dell'hotel, consiste in *"ipotermia di grado lieve da prolungata esposizione a basse temperature"* che hanno comportato n. 4 giorni di ricovero ospedaliero e, comunque, una malattia e/o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di tempo non superiore a quaranta giorni;

PARETE Gianfilippo, cliente/ospite dell'hotel, consiste in *"ipotermia di grado lieve da prolungata esposizione a basse temperature, Epilessia Rolandica in trattamento"* ed ecchimosi sulla superficie degli arti inferiori che hanno comportato n. 4 giorni di ricovero ospedaliero e, comunque, una malattia e/o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di tempo non superiore a quaranta giorni.

SALZETTA Fabio, dipendente dell'hotel, consiste in disturbi psichici da deflessione dell'umore e documentate dal certificato INAIL per infortunio sul lavoro con inabilità fino al 31.3.2017.


In Rigopiano di Farindola, il 18, 19 e 20 gennaio 2017.



Capo a)

**PROVOLO Francesco, DE CESARIS Ida, ANGIERI Salvatore, MAZZIA Sergio, VERZELLA Giancarlo, PONTRANDOLFO Giulia, ACQUAVIVA Daniela**

del delitto p. e p. dagli artt. 81, 110, 375 c. 1 lett. a) e b) e comma 2 c.p. perché, anche agendo in concorso tra loro, con più azioni e/o omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, PROVOLO Francesco, quale Prefetto di Pescara all'epoca dei fatti, DE CESARIS Ida, quale dirigente dell'Area V - Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico all'epoca dei fatti e coordinatrice della Sala Operativa di Protezione Civile, MAZZIA Sergio e ANGIERI Salvatore, entrambi quali Vice Prefetti all'epoca dei fatti distaccati presso la Prefettura di Pescara, VERZELLA Giancarlo quale funzionario dell'Area V - Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico della Prefettura di Pescara nonché, all'epoca dei fatti, Vice Coordinatore della Sala Operativa di Protezione Civile e Vice Responsabile della Funzione n. 14 "Coordinamento Sala Operativa e Centri Operativi", PONTRANDOLFO Giulia, funzionaria della Prefettura di Pescara, all'epoca dei fatti, Vice Responsabile della Funzione n. 10 "Strutture Operative S.A.R." della Sala Operativa della Prefettura di Pescara, ACQUAVIVA Daniela, quale funzionario dell'Area Contabilità della Prefettura di Pescara e, all'epoca dei fatti, Responsabile della Funzione n. 10 "Strutture Operative S.A.R." della Sala Operativa della Prefettura di Pescara, tutti quali pubblici ufficiali, dirigenti e funzionari della Prefettura di Pescara o, comunque, ivi distaccati, al fine di impedire, ostacolare o, comunque, sviare l'indagine avviata dalla Procura di Pescara per reati di disastro e omicidio plurimo colposo inerenti al crollo dell'Hotel Rigopiano avvenuto il 18.1.2017 a seguito di valanga di grande dimensione, ritualmente richiesti, con nota del 26.01.2017, dalla polizia giudiziaria delegata per le indagini (Squadra Mobile di Pescara) di fornire documentazione e informazioni utili per il citato procedimento penale anche attraverso la trasmissione delle relazioni di servizio riferite alle attività svolte, in particolare, nella giornata del 18 gennaio 2017 presso la Sala Operativa di Protezione Civile della Prefettura di Pescara, omettendo di riportare in tali relazioni (redatte tra il 27 e 31 gennaio 2017) o, comunque non riferendo alla polizia giudiziaria (nelle sit: del 24.01.17 per VERZELLA, del 25.01.207 per DE CESARIS, del 24.01.2017 per ACQUAVIVA, del 21.12.2017 per PONTRANDOLFO), le segnalazioni di soccorso pervenute in quella giornata da persone presenti nell'Hotel Rigopiano e, segnatamente, la telefonata delle ore 11.38 della durata di 230 secondi con richiesta di soccorso per la evacuazione dell'Hotel Rigopiano fatta alla Prefettura e colà ricevuta dalla PONTRANDOLFO e proveniente dal dipendente Gabriele D'Angelo, omettendo, inoltre, nonostante rituale e specifico ordine di esibizione ex art. 256 c.p.p. eseguito dalla medesima p.g. delegata per le indagini concernente "documentazione relativa all'attività svolta dal CCS e dalla suindicata Sala Operativa nella giornata del 18 gennaio 2017 con particolare riferimento ad eventuali brogliacci anche in forma elettronica di attestazione delle segnalazioni e delle richieste di intervento ricevute e gestite da dette strutture operative", di esibire e consegnare la documentazione consistente in brogliacci, fogli e/o appunti su cui erano riportati gli estremi necessari per l'individuazione della suddetta richiesta di soccorso di D'Angelo Gabriele e del suo contenuto e, in particolare, il numero telefonico con le generalità del richiedente, la tipologia di emergenza segnalata e località interessata dalla segnalata emergenza e, anzi, procedendo allo strappo del foglio nella parte riportante i suddetti estremi della chiamata, immutavano artificialmente la documentazione costituente corpo



del reato ovvero lo stato di cose connesse al reato e affermavano il falso o negavano il vero e comunque tacevano, in tutto o in parte, circostanze rilevanti sui fatti in ordine ai quali erano stati espressamente richiesti di fornire informazioni.

Essendo consapevoli ed attivi partecipi di quanto sopra il prefetto Francesco PROVOLO nonché i vice prefetti Salvatore ANGIERI e Sergio MAZZIA in quanto questi ultimi, nel redigere la nota in data 31.01.2017 di risposta alla suddetta richiesta della Squadra Mobile, in quanto così li delegava ed istruiva il prefetto PROVOLO, omettevano di riferire la rilevante circostanza che era pervenuta presso la prefettura di Pescara una telefonata da persona presente presso l'Hotel di Rigopiano nella giornata del 18 gennaio 2017 con cui, prima del disastro, si chiedeva di provvedere allo sgombero della strada per permettere l'evacuazione dell'albergo; fatto reso noto a loro tre in data 26 gennaio 2017 dal maresciallo CC Matteo Cameli che, a sua volta, era stato richiesto in quello stesso giorno 26 da VERZELLA e PONTRANDOLFO di rintracciare il titolare dell'utenza 3294350769, risultato poi essere D'Angelo Gabriele che gli si diceva avere telefonato in prefettura il giorno 18 gennaio 17 alle ore 15.00 (essendo poi invece risultato alle ore 11,38) il tutto motivato dalla necessità di verificare l'esatto numero dei presenti nell'albergo al momento della valanga.

Parimenti consapevoli della telefonata del D'Angelo anche la DE CESARIS e la ACQUAVIVA, in quanto presenti nella sala operativa della prefettura il 18 gennaio 2019 e partecipi dei conseguenti commenti su quanto colà pervenuto dall'Hotel di Rigopiano prima del disastro.

Con l'aggravante del fatto commesso mediante distruzione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, e/o, comunque, mediante artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento da impiegare come elemento di prova o, comunque, utile alla scoperta del reato o al suo accertamento.


In Pescara, in epoca compresa tra il 19.1.2017 e il 31.1.2017 ed il 27.12.2017 per le sit della PONTRANDOLFO

**Capo b)**

**DE CESARIS Ida**

**Del delitto di cui agli artt. 81, 479, 61 n. 2 c.p. per avere, anche al fine di eseguire il delitto di depistaggio di cui all'art. 375 c.p. descritto al capo a) che precede, quale dirigente dell'Area V Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico della Prefettura di Pescara e coordinatrice della Sala Operativa di Protezione Civile, Responsabile della funzione 14 "Coordinamento Centri Operativi", con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, compiuto false attestazioni nelle relazioni a sua firma indirizzate al Prefetto e trasmesse alla Squadra Mobile di Pescara, delegata per le indagini relative ai reati di disastro colposo e omicidio plurimo colposo conseguenti al crollo dell'Hotel Rigopiano e, in particolare:**

1. nella relazione avente ad oggetto "Sala Operativa Provinciale di Protezione Civile: attività svolta il 18 gennaio 2017" attestato falsamente che "la Sala Operativa Provinciale di Protezione Civile è stata attivata dalla mattina del 16 gennaio 2017" nonché, nella medesima relazione, dopo aver fatto presente "che si è preso atto della e-mail pervenuta in Sala Operativa, indirizzata al Prefetto, al Presidente della Provincia, alla Polizia Provinciale ed al Sindaco di Farindola, con la quale gli ospiti dell'Hotel Rigopiano chiedevano interventi per la pulizia della strada affinché fossero messi in grado di lasciare l'albergo" attestato falsamente che "in proposito l'attivazione della Sala Operativa, a tal



fine, è stata immediata sebbene molto complessa, ma in quest'ambito si sono adoperati i responsabili della funzione 6 viabilità..." e di ricordare altresì con precisione la comunicazione dello "spostamento della turbina diretta verso Villa Celiera per il salvataggio di due anziani intossicati da monossido e indirizzata, poi, verso Rigopiano";

2. nella relazione avente ad oggetto "Piano Provinciale di Protezione Civile" datata 30. I .2017, attestato falsamente che, nel corso del triennio 2012-2015 di svolgimento delle funzioni di Dirigente dell'Area V Protezione Civile Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico, "non era vigente un Piano Provinciale di Protezione Civile né risulta dagli atti d'ufficio che sia stato adottato da quella data ad oggi".

In Pescara in epoca compresa tra il 27.1.2017 e il 31.1.2017.

\*\*\*

#### **PARTI CIVILI**

**1-ACU Abruzzo – Associazione Consumatori e Utenti**, con sede legale in Pescara, Piazza Garibaldi n. 27, in persona del legale rappresentante p.t. – domiciliato legalmente presso il difensore di fiducia

Difeso di fiducia dall'Avv. **Antonio Di Cintio** del Foro di Pescara.

**2-INAIL – Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro**, con sede legale in Roma, Piazzale Pastore n. 6, in persona del legale rappresentante p.t. – elettivamente domiciliato presso la Direzione Regionale Abruzzo, Via Marconi n. 334 - Pescara

Difeso di fiducia dall'Avv. **Manuela De Marco** del Foro di Pescara.

**3-MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**, con sede legale in Roma, Via Arenula n. 70, in persona del Ministro p.t. – elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, con sede presso il Complesso Monumentale di San Domenico, Via Buccio da Ranallo snc – L'Aquila

Difeso di fiducia dall'Avv. **Domenico Pardi** – Avvocatura Distrettuale dello Stato.

**11-CODACONS APS**, con sede legale in Roma, Viale Mazzini n. 73, in  
persona del legale rappresentante p.t. – domiciliato legalmente presso il  
difensore di fiducia

Difeso di fiducia dall'**Avv. Fabrizio Foglietti** del Foro di L'Aquila.

A handwritten signature or mark consisting of a large, stylized loop with a vertical line through it, located at the bottom right of the page.



**12-ASSOCIAZIONE CITTADINANZA ATTIVA**, con sede legale in Chieti, Via Sulmona n. 75, in persona del legale rappresentante p.t. – domiciliato legalmente presso il difensore di fiducia

Difeso di fiducia dall'**Avv. Roberto Di Loreto** del Foro di Chieti.

**13-COMUNE DI FARINDOLA**, con sede legale in Farindola (PE), Piazza Mazzocca snc, in persona del Sindaco p.t. – domiciliato legalmente presso il difensore di fiducia


Difeso di fiducia dall'**Avv. Alessandro Trapella** del Foro di Rovigo.

**14-PROVINCIA DI PESCARA**, con sede legale in Pescara, Piazza Italia n. 307, in persona del Presidente p.t. – domiciliato legalmente presso il difensore di fiducia


Difeso di fiducia dall'**Avv. Guido Carlo Alleva** del Foro di Milano.

**15-REGIONE ABRUZZO**, con sede legale in L'Aquila, Via Leonardo Da Vinci n. 6, in persona del Presidente p.t. – domiciliato legalmente presso il difensore di fiducia


Difeso di fiducia dall'**Avv. Nicola Pisani** del Foro di Roma.




--	--



--	--



--	--




\*\*\*

avverso la sentenza n. 144/2023 Reg. Sent. in data 23.2.2023, depositata in data 22.5.2023, del GUP del Tribunale di Pescara, con cui è stato emesso il seguente dispositivo:

*"Visti gli artt. 442, 530 c.p.p.*

*Assolve:*

- *Caputi Pierluigi, Visca Carlo, Primavera Rocco Emidio Ernesto, Antenucci Vincenzo, Giovani Carlo e Belmaggio Sabatino Mauro dal reato di cui al capo 1) della rubrica perché il fatto non sussiste e dal reato di cui al capo 2) per non aver commesso il fatto.*
- *Giancaterino Massimiliano, De Vico Antonio, Lacchetta Ilario, Colangeli Enrico e Sbaraglia Luciano dal reato di cui al capo 3) della rubrica perché il fatto non sussiste.*
- *Giancaterino Massimiliano, De Vico Antonio, Colangeli Enrico e Sbaraglia Luciano dal reato di cui al capo 4) della rubrica, limitatamente alla condotta di richiamo al capo 3) nonché in ordine al "mancato inserimento nel piano di emergenza comunale della previsione del divieto di utilizzo dell'hotel Rigopiano nella stagione invernale ed alla mancata comunicazione alla Sala Operativa di Pescara ed alla SOR di L'Aquila dello specifico isolamento di Rigopiano": perché il fatto non sussiste e, per le restanti condotte, per non aver commesso il fatto.*



- *Lacchetta Ilario dal reato di cui al capo 4) della rubrica, limitatamente alla condotta di richiamo al capo 3) nonché in ordine al "mancato inserimento nel piano di emergenza comunale della previsione del divieto di utilizzo dell'hotel Rigopiano nella stagione invernale ed alla mancata comunicazione alla Sala Operativa di Pescara ed alla SOR di L'Aquila dello specifico isolamento di Rigopiano" perché il fatto non sussiste.*
- *Del Rosso Paolo, Colangeli Enrico e Sorgi Antonio dai reati di cui ai capi 5) e 7) perché il fatto non sussiste e dal reato di cui al capo 6) per non averlo commesso.*
- *Di Tommaso Bruno e Marrone Andrea dal reato di cui all'art. 451 c.p. di cui al capo 11) della rubrica perché il fatto non sussiste e, per le restanti imputazioni del medesimo capo, per non aver commesso il fatto.*
- *la Gran Sasso Resort & Spa S.r.l. dal reato di cui al capo 12) perché il fatto non sussiste.*
- *Di Marco Antonio dal reato di cui al capo 13) perché il fatto non costituisce reato; Chiappino Tino ed Honorati Giulio dal medesimo reato per non aver commesso il fatto.*
- *D'Incecco Paolo e Di Blasio Mauro dalle condotte descritte al capo 13), ad eccezione di quelle attinenti "il monitoraggio della percorribilità delle strade rientranti nel comparto della S.P. 8, la polizia notturna dalla neve, il mancato reperimento di un mezzo sostitutivo della turbina Unimog tg CK 236 NB fuori uso e la mancata chiusura al traffico veicolare del tratto stradale della provinciale nr 8 dal bivio Mirri e Rigopiano per non aver commesso il fatto.*
- *Provolo Francesco, De Cesaris Ida e Bianco Leonardo dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi 14) e 15) perché il fatto non sussiste e dal reato di cui al capo 16) per non aver commesso il fatto.*
- *Provolo Francesco, De Cesaris Ida, Angieri Salvatore, Mazza Sergio, Verzella Giancarlo, Pontrandolfo Giulia e Acquaviva Daniela dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi a) e b) perché il fatto non sussiste.*

*Visti gli artt. 442, 531 c.p.p.*

*Dichiara non doversi procedere nei riguardi di Di Tommaso Bruno in ordine al reato di cui al capo 10) perché lo stesso deve ritenersi estinto per maturata prescrizione.*

*Visti gli artt. 442, 533 e 535 c.p.p.*

*Dichiara*

- *Lacchetta Ilario responsabile del reato di cui al capo 4), limitatamente alla condotta relativa alla omissione dell'ordinanza di inagibilità e di sgombero dell'Hotel Rigopiano e, per l'effetto, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, ed operata la diminuzione connessa alla scelta del rito, lo condanna alla pena di anni 2 mesi 8 di reclusione.*
- *D'Incecco Paolo e Di Blasio Mauro responsabili del reato di cui al capo 13), limitatamente alla condotta relativa al "monitoraggio della percorribilità delle strade rientranti nel comparto della S.P. 8, ed alla pulizia notturna della neve ovvero a quella relativa al mancato reperimento di un mezzo sostitutivo della turbina Unimog tg CK 236 NB fuori uso, nonché alla mancata chiusura al traffico veicolare del tratto stradale della provinciale nr 8 dal bivio Mirri e Rigopiano" e, per l'effetto, concesse ad*

*entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche ed operata la diminuzione per la scelta del rito, li condanna alla pena di anni 3 mesi 4 di reclusione ciascuno.*

- *Di Tommaso Bruno e Gatto Giuseppe responsabili dei reati loro ascritti ai capi 8) e 9) della rubrica e, per l'effetto, riunite le condotte dal vincolo della continuazione, ritenuta più grave l'ipotesi di cui al capo 9) concesse ad entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche, disposto l'aumento ex art. 81 cpv. c.p. ed operata la diminuzione per la scelta del rito, condanna entrambi alla pena di mesi 6 di reclusione.*

*Condanna in solido gli imputati Lacchetta Ilario, D'Incecco Paolo, Di Blasio Mauro, Di Tommaso Bruno e Gatto Giuseppe al pagamento delle spese processuali.*

*Visti gli artt. 162 e 175 c.p.*


*Concede a Di Tommaso Bruno i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione.*

*Visto l'art. 29 c.p.*

*Dichiara D'Incecco Paolo e Di Blasio Mauro interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni 5.*

*Visti gli artt. 442, 538 c.p.p.*

*Condanna gli imputati Lacchetta Ilario, D'Incecco Paolo e Di Blasio Mauro, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore delle parti civili.*




*Condanna altresì gli imputati, in solido tra loro, in favore delle cennate parti civili al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva, nei termini di seguito indicati:*

*Rigetta per il resto le richieste non ricorrendo i presupposti per individuare l'esatto ammontare dei danni.*


*Visti gli artt. 442, 541 c.p.p.*

*Condanna gli imputati Lacchetta Ilario, D'Incecco Paolo e Di Blasio Mauro in solido tra loro alla rifusione delle spese di costituzione e giudizio, nei confronti delle costituite parti civili come di seguito indicato:  
in favore di*





*Per tutte le parti civili gli imputati sono altresì condannati al pagamento delle spese (pari al 15% degli onorari) IVA e C.P.A. come per legge sugli importi sopra specificati.*

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'A' with a horizontal stroke extending to the right and a vertical stroke extending downwards.

*Dispone la revoca dei sequestri conservativi emessi nei riguardi degli imputati Provolo Francesco, Visca Carlo, Belmaggio Sabatino Mauro, Di Marco Antonio, Colangeli Enrico, Giovani Carlo, Caputi Pierluigi, Primavera Emidio Rocco Ernesto, Di Vico Antonio, Gatto Giuseppe, Sorgi Antonio, Honorati Giulio, Chiappino Tino, Bianco Leonardo, De Cesaris Ida ed Antenucci Vincenzo con conseguente restituzione agli aventi diritto dei beni sottoposti a misura reale.*

*Dispone la revoca del sequestro dell'area dell'Hotel Rigopiano applicato con decreto del PM emesso in data 30.1.2017.*

*Visti gli art. 442, 544 c.p.p.*

*Indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione".*

## CONCLUSIONI E UDIENZE

### Udienza del 6.12.2023

Previa verifica della ritualità delle notificazioni, viene dichiarata l'assenza di tutti gli imputati, fatta eccezione che per D'Incecco Paolo, Honorati Giulio e Lacchetta Ilario, presenti.

Tutti gli imputati sono assistiti da difensori come da verbale.

Il Presidente procede con la lettura della relazione. Il Presidente invita la Procura ad esprimere parere in ordine alla richiesta di acquisizione documentale presentata dall'imputato Lacchetta Ilario. I PM si oppongono. La Corte si riserva.


I PM procedono con la requisitoria: il PM Dott.ssa Anna Benigni si riporta integralmente ai motivi di impugnazione, insistendo per la riforma della decisione in ordine ai capi 3), 4) e 13) dell'imputazione.

Il PM Dott. Andrea Papalia si associa e si riporta ai motivi di appello, insistendo per il loro accoglimento e nella riforma della decisione per gli imputati appellati.

E' presente, per la PC Colangeli Gianni, l'Avv. Giovanni Manieri, che deposita memoria e conclusioni scritte, alle quali si riporta.

È presente, per la PC Faye Babacar, l'Avv. Marco Perrucci, che deposita conclusioni scritte e nota spese, anche per le PP.CC. Faye Omar e Faye Mouhamadou, in sostituzione dell'Avv. Marco Di Rito.

È presente l'Avv. Matteo Francioni, il quale, in sostituzione degli Avv.ti Alessandro Ragionieri e Gianni Falconi, deposita conclusioni scritte e nota spese, rispettivamente per le PP.CC. Forti Vincenzo e Biferi William.



È presente, per la PC Provincia di Pescara, l'Avv. Luca Torino-Rodriguez, in sostituzione dell'Avv. Guido Carlo Alleva, che si riporta alle conclusioni scritte e nota spese già depositate in via telematica dal difensore.

È presente, per la PC Associazione Cittadinanza Attiva, l'Avv. Andrea Rosati, in sostituzione dell'Avv. Roberto Di Loreto, che deposita conclusioni scritte e nota spese.

È presente, per le PP.CC. Parete Giampiero + altri, l'Avv. Maria Teresa Di Donato, in sostituzione dell'Avv. Daniela De Sanctis, che deposita conclusioni scritte e nota spese.

È presente, per la PC Matrone Giampiero, l'Avv. Andrea Piccoli, che deposita conclusioni scritte e nota spese.

#### Udienza del 13.12.2023

Sono assenti tutti gli imputati, fatta eccezione che D'Incecco Paolo ed Honorati Giulio, presenti.

Tutti gli imputati sono assistiti da difensori come da verbale.

E' presente, per le PP.CC. Bruno Maria e Foresta Velia, l'Avv. Adriano Cortellessa, che deposita memoria, conclusioni scritte e nota spese, cui si riporta.

È presente, per le PP.CC. D'Angelo Francesco e Damiani Giuly, l'Avv. Emanuela Rosa, che deposita conclusioni scritte e nota spese per entrambi, cui si riporta.

È presente, per le PP.CC. Lazzari Loredana (in proprio) e Di Michelangelo Francesco, l'Avv. Maria Giovanna Di Rado, che deposita conclusioni scritte e nota spese.

È presente, per le PP.CC. Di Michelangelo e Lazzari (eredi), l'Avv. Fabrizio Dragani, che deposita conclusioni scritte e nota spese. Deposita altresì conclusioni scritte e nota spese per Di Michelangelo Francesco (deceduto) e, quindi, eredi Di Michelangelo Alessandro e Lazzari Loredana.

È presente, per la PC Comune di Farindola, l'Avv. Alessandro Trapella, che deposita conclusioni scritte e nota spese, nonché delibera di conferma della nomina.


È presente, per le PP.CC. Bruno Gennaro, Bruno Raffaella e Bruno Rosa, l'Avv. Federica Leopardi, che deposita conclusioni scritte e nota spese.

È presente, per le PP.CC. Foresta Concetta, Bruno Francesco e Foresta Elena, l'Avv. Antonio Vanadia, che deposita conclusioni scritte e nota spese.

È presente, per la PC Codacons, l'Avv. Fabrizio Foglietti, che deposita conclusioni scritte e nota spese.

È presente, per le PP.CC. Eusebi Alessia, Tomassini Luigina, Tomassini Maria Giuseppina, Vagnarelli Gaetano, Vagnarelli Fulvio (anche come unico erede di Bonifazi Luciana), l'Avv. Rosanna Polini, che deposita conclusioni scritte e nota spese.

È presente, per la PC INAIL, l'Avv. Manuela De Marzo, che deposita conclusioni scritte e nota spese.



È presente, per le PP.CC. Di Carlo Piergiovanni, Di Carlo Laifa, Di Carlo Edoardo, l'Avv. Ivana Campese, che deposita conclusioni scritte e nota spese. Deposita altresì, in sostituzione dell'Avv. Riccardo Di Blasio, conclusioni scritte e nota spese per le PP.CC. Acconciamesa Carmelita e Acconciamesa Silvana.

È presente, per le PP.CC. Rompicapo Lucia, Angelozzi Liborio, Angelozzi Alberto e Angelozzi Domenico, l'Avv. Pietro Di Giacinto, che deposita conclusioni scritte e nota spese. Deposita altresì, in sostituzione dell'Avv. Mario Del Principe, conclusioni scritte e nota spese per la PC Di Carlo Riccardo.

È presente, per le PP.CC. Bonifazi Egidio, Bonifazi Enrico, Ferretti Paola e Vissani Valentina, l'Avv. Alessandro Casoni, che deposita conclusioni scritte e nota spese. Deposita altresì, in sostituzione dell'Avv. Giovanni Ranalli, conclusioni scritte e nota spese per le PP.CC. Riccetti Maria Chiara, Riccetti Massimo, Pastorelli Riccetti Antonella e Buscalferri Maria Virginia.

È presente, per le PP.CC. Di Carlo Giuseppe, Rossi Ivana e Di Carlo Simona, l'Avv. Gianluca Pizzuti, che deposita conclusioni scritte e nota spese. Deposita altresì, in sostituzione dell'Avv. Giuseppe Di Carlo, conclusioni scritte e nota spese per la PC Di Pierdomenico Fabrizia.

È presente, per la PC Martella Alfonso, l'Avv. Francesco Lodise, che deposita conclusioni scritte e nota spese.

È presente, per la PC Salzetta Fabio, l'Avv. Di Donato, in sostituzione dell'Avv. Gianluca Carlone, che deposita conclusioni scritte e nota spese.

È presente, per la PC Galassi Giorgia, l'Avv. Wania Della Vigna, in sostituzione dell'Avv. Karen Raimondi, che deposita conclusioni scritte e nota spese.

È presente, per le PP.CC. Del Rosso Rossella e Del Rosso Pasqualino, l'Avv. Giovanni Di Bartolomeo, che deposita conclusioni scritte e nota spese unica.

È presente, per la PC ACU Abruzzo, l'Avv. Antonio Di Cintio, che deposita conclusioni scritte e nota spese.

È presente, per le PP.CC. Perilli Maria e Feniello Alessio, l'Avv. Camillo Graziano, che deposita conclusioni scritte e nota spese. Deposita altresì, in sostituzione dell'Avv. Alessia Tracanna, conclusioni scritte e nota spese per le PP.CC. Feniello Andrea, Grego Greta, Feniello Dorotea e Feniello Susanna.

Per le parti civili appellanti: per le PP.CC. Angelozzi Silvia e Tiberii Alessandra, è presente l'Avv. Wania Della Vigna, che conclude riportandosi ai motivi di appello e associandosi alle conclusioni della Procura. Deposita conclusioni scritte e nota spese.

Gli Avv.ti Massimiliano Gabrielli, Alessandra Guarini e Cecilia Tau, rispettivamente per le PP.CC. Di Biase Yuri + 4, Di Biase Filippo + 3 e A.N.M.I.L. – l'Avv. Cecilia Tau anche in sostituzione

dell'Avv. Maurizio Gabrielli, per le PP.CC. Angelucci Anna Maria e Caporale Filippo – si riportano ai motivi di appello e depositano conclusioni scritte e nota spese.

Per le PP.CC. Eusebi Alessia + 4, l'Avv. Rosanna Polini si riporta ai motivi di appello e alle conclusioni scritte già depositate.

Per la PC Ministero della Giustizia, l'Avv. Domenico Pardi si riporta ai motivi di appello ed alle conclusioni scritte, che deposita.

Per le PP.CC. Remigio Martina + 5, l'Avv. Andrea Rosati si riporta integralmente ai motivi di appello ed alle conclusioni scritte, che deposita.

Per la PC ACU Abruzzo, l'Avv. Antonio Di Cintio si riporta ai motivi di appello ed alle conclusioni scritte già depositate.

Per la PC INAIL, l'Avv. Manuela De Marzo si riporta ai motivi di appello ed alle conclusioni scritte già depositate.

Per la PC Tanda Gianluca, l'Avv. Romolo Reboa deposita conclusioni scritte cui si riporta; in sostituzione degli Avv.ti Maurizio Sangermano, Massimo Reboa e Gabriele Germano, rispettivamente per le PP.CC. Martella Riccardo, Tinari Antonio e Aniballi Maria Letizia, deposita conclusioni scritte e nota spese.

Per la PC Miscione Elena, l'Avv. Roberta Verginelli deposita conclusioni scritte e nota spese.

Per la PC non appellante Regione Abruzzo, l'Avv. Nicola Pisani si riporta alle conclusioni già rassegnate.


Le ulteriori parti civili si riportano integralmente alle conclusioni scritte depositate in udienza.

Per l'imputato appellante Di Tommaso Bruno, è presente l'Avv. Sergio Della Rocca, che si riporta ai motivi di appello. Deposita memoria scritta.

Per l'imputato appellante Di Blasio Mauro, sono presenti gli Avv.ti Fiorenzo Cieri e Gino Pelliccia: l'Avv. Cieri, anche per conto del codifensore, eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello del PM per violazione dell'art. 453 c.p.p., in relazione all'art. 593 c.p.p., nonché degli artt. 581 e 591 c.p.p.; nel merito, si riporta ai motivi di appello, chiedendo l'assoluzione, nonché alle note contenute nella memoria difensiva, che deposita.

Per l'imputato appellante Gatto Giuseppe, è presente l'Avv. Vincenzo Di Censo, il quale, a fronte della segnalazione del Presidente circa il difetto della dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, rileva la sussistenza di elezione di domicilio rilasciata per il giudizio di primo grado. Nel merito, si riporta ai motivi di appello.

Per l'imputato appellante Di Marco Antonio, è presente, anche in sostituzione del codifensore Avv. Augusto La Morgia, l'Avv. Marco Spagnuolo, che si riporta ai motivi di appello e chiede il rigetto dell'appello del PM.



#### Udienza del 20.12.2023

Sono assenti tutti gli imputati, fatta eccezione che D'Incecco Paolo, Lacchetta Ilario ed Honorati Giulio, presenti.

Tutti gli imputati sono assistiti da difensori come da verbale.

La Corte, a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 6.12.2023, dà lettura dell'ordinanza di cui al foglio allegato al verbale, con la quale dispone l'acquisizione della produzione documentale segnalata nei motivi nuovi di appello relativi alla posizione dell'imputato appellante Lacchetta Ilario. Per l'imputato appellante D'Incecco Paolo, sono presenti gli Avv.ti Marco Spagnuolo e Gianfranco Iadecola, che si riportano ai motivi di appello ed alle memorie depositate.

Per l'imputato appellante Lacchetta Ilario, è presente l'Avv. Cristiana Valentini, che si riporta ai motivi di appello ed alle memorie scritte, che deposita. È altresì presente l'Avv. Massimo Manieri, in sostituzione dell'Avv. Goffredo Tatozzi, il quale, anche mediante l'uso di proiettore e diapositive, si associa alle conclusioni del codifensore, evidenziando ulteriori elementi fattuali a sostegno della richiesta assolutoria. Deposita poi memorie scritte di discussione e copia cartacea di quanto prodotto in diapositiva.

#### Udienza del 10.1.2024

Sono assenti tutti gli imputati, fatta eccezione che D'Incecco Paolo e Belmaggio Sabatino Mauro, presenti.

Tutti gli imputati sono assistiti da difensori come da verbale.

Per l'imputato Antenucci Vincenzo, sono presenti gli Avv.ti Franco Colucci e Mario Petrella, che concludono per la conferma dell'assoluzione, riportandosi alle memorie scritte già depositate.


Per l'imputato Belmaggio Sabatino Mauro, è presente l'Avv. Mauro Catenacci, che conclude per la conferma dell'assoluzione e che si riporta a tutti i precedenti scritti difensivi già depositati, nonché l'Avv. Leonardo Casciere, che si associa alle richieste del codifensore, eccependo, però, preliminarmente per l'inammissibilità dell'appello della Procura per violazione dell'art. 581 c. 1-bis c.p.p.

Per l'imputato Caputi Pierluigi, è presente l'Avv. Francesco Carli, che conclude per la conferma integrale della sentenza.

#### Udienza del 12.1.2024

Tutti gli imputati, assenti, sono assistiti da difensori come da verbale.

Per l'imputato Bianco Leonardo, sono presenti l'Avv. Arturo Messere, che si riporta alle memorie scritte già depositate ed insiste per la conferma della sentenza, nonché l'Avv. Paolo Lanese, in sostituzione dell'Avv. Massimiliano Di Grezia, che si associa alle richieste del codifensore, riportandosi agli scritti di primo grado.



Per l'imputato Chiappino Tino, è presente l'Avv. Catia Speziale, in sostituzione dell'Avv. Paolo Cacciagrano, che deposita memorie scritte cui si riporta integralmente.

Per l'imputato Colangeli Enrico, è presente l'Avv. Massimo Manieri, che insiste per la conferma della sentenza e deposita Bollettino Meteomont e cartografie. Sul punto, il PM nulla oppone e la Corte acquisisce; è altresì presente l'Avv. Cristiana Valentini, che conclude per il rigetto dell'appello del PM e per la conferma dell'assoluzione. Produce infine documentazione.

#### Udienza del 17.1.2024

Sono assenti tutti gli imputati, fatta eccezione che Honorati Giulio, presente.

Tutti gli imputati sono assistiti da difensori come da verbale.

Per l'imputato De Vico Antonio, è presente l'Avv. Raffaella De Vico, che eccepisce preliminarmente l'inammissibilità dell'appello del PM e, nel merito, chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza, riportandosi ai precedenti scritti difensivi.

Per l'imputato Giancaterino Massimiliano, è presente l'Avv. Paolo Grugnale, che si riporta alle memorie scritte già depositate.

È altresì presente l'Avv. Vincenzo Di Girolamo, che, per l'imputato Giancaterino Massimiliano, si associa alle richieste del codifensore; per l'imputato Giovanni Carlo, chiede la conferma della sentenza di primo grado; per l'imputato Honorati Giulio, chiede la conferma della sentenza ed il codifensore presente Avv. Marco Pellegrini, si associa alle richieste.

Per l'imputato Marrone Andrea, sono presenti gli Avv. Ugo Di Silvestre e Federico Bianchi, che chiedono la conferma della sentenza di primo grado, riportandosi alle memorie scritte depositate.

#### Udienza del 24.1.2024

Sono assenti tutti gli imputati, fatta eccezione che Honorati Giulio, presente.

Tutti gli imputati sono assistiti da difensori come da verbale.

Per l'imputato Primavera Enrico Rocco Ernesto, è presente l'Avv. Augusto La Morgia, che chiede la conferma della sentenza, riportandosi alle memorie scritte depositate.


Per l'imputato Provolo Francesco, sono presenti gli Avv. Gian Domenico Caiazza e Sergio della Rocca, che chiedono la conferma della sentenza, riportandosi alle memorie scritte depositate.

Per l'imputata De Cesaris Ida, è presente l'Avv. Daniele Ripamonti, che conclude per la conferma della sentenza, riportandosi alle memorie scritte depositate.

#### Udienza del 26.1.2024

Tutti gli imputati, assenti, sono assistiti da difensori come da verbale.

Per l'imputato Sbaraglia Luciano, è presente l'Avv. Pietro Cesaroni, che conclude per la conferma della sentenza.



Per l'imputato Visca Carlo, sono presenti gli Avv.ti Diego De Carolis e Eugenio Galassi, che concludono per il rigetto dell'appello del PM e per la conferma della sentenza impugnata.

Per l'imputata Gran Sasso Resort & spa s.r.l., è presente l'Avv. Massimo Galasso, che conclude per la conferma della sentenza.

Il Presidente, stante le pervenute richieste di anticipazione delle discussioni originariamente previste per il 7.2.2024, rinvia all'udienza del 31.1.2024, disponendo gli interventi come da modifiche richieste.

#### Udienza del 31.1.2024

Sono assenti tutti gli imputati, fatta eccezione che D'Incecco Paolo, presente.

Tutti gli imputati sono assistiti da difensori come da verbale.

Per l'imputato Mazzia Sergio, è presente l'Avv. Gianluca Ursitti, che conclude per la conferma della sentenza, riportandosi alle memorie scritte depositate.

Per l'imputato Angieri Salvatore, sono presenti l'Avv. Ester Molinaro, che chiede la conferma della sentenza e deposita copia delle memorie già depositate, nonché l'Avv. Vincenzo Di Girolamo, che si associa alle richieste e si riporta ai propri scritti.

Per l'imputato Verzella Giancarlo, è presente l'Avv. Vincenzo Di Girolamo, che conclude per la conferma della sentenza, riportandosi alle memorie scritte depositate.

Per l'imputata Pontrandolfo Giulia Valentina, sono presenti gli Avv.ti Gianluigi Tucci e Giampiero Castrataro, che concludono per la conferma della sentenza e si riportano agli scritti difensivi già depositati.

Per l'imputata Acquaviva Daniela, sono presenti gli Avv.ti Manul Sciolè e Giacomo Di Francesco, che si riportano alle memorie scritte e chiedono la conferma della decisione impugnata.

#### Udienza del 9.2.2024

Tutti gli imputati, assenti, sono assistiti da difensori come da verbale.

La Corte dà atto che tutti i difensori hanno dichiarato di astenersi dalle udienze penali, come da pervenute richieste. Pertanto, rinvia all'udienza del 14.2.2024 per eventuali repliche e per la decisione.

#### Udienza del 14.2.2024

Presente solo imputato Honorati Giulio ed assenti gli altri.


Tutti gli imputati sono assistiti da difensori come da verbale.

Il PM e le Parti Civili dichiarano che non intendono replicare.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione.

La Corte si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.

Si da' lettura del dispositivo alle ore 15:45.






## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

### 1. Le statuizioni della sentenza di primo grado

Con sentenza resa in data 23.02.2023, il giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Pescara, all'esito del rito abbreviato richiesto da tutti gli imputati, ha assolto: Caputi Pierluigi, Visca Carlo, Primavera Rocco Emidio Ernesto, Antenucci Vincenzo, Giovani Carlo e Belmaggio Sabatino Mauro dal reato di cui al capo 1) della rubrica perché il fatto non sussiste e dal reato di cui al capo 2) per non avere commesso il fatto; Giancaterino Massimiliano, De Vico Antonio, Lacchetta Ilario, Colangeli Enrico e Sbaraglia Luciano dal reato di cui al capo 3) della rubrica perché il fatto non sussiste; Giancaterino Massimiliano, De Vico Antonio, Colangeli Enrico e Sbaraglia Luciano dal reato di cui al capo 4) della rubrica, limitatamente alla condotta di richiamo al capo 3), nonché in ordine al "mancato inserimento nel piano di emergenza comunale della previsione del divieto di utilizzo dell'hotel Rigopiano nella stagione invernale ed alla mancata comunicazione alla Sala Operativa di Pescara ed alla SOR di L'Aquila dello specifico isolamento di Rigopiano" perché il fatto non sussiste e, per le restanti condotte, per non avere commesso il fatto; Lacchetta Ilario dal reato di cui al capo 4) della rubrica, limitatamente alla condotta di richiamo al capo 3), nonché in ordine al "mancato inserimento nel piano di emergenza comunale della previsione del divieto di utilizzo dell'hotel Rigopiano nella stagione invernale, ed alla mancata comunicazione alla Sala Operativa di Pescara ed alla SOR di L'Aquila dello specifico isolamento di Rigopiano" perché il fatto non sussiste; Del Rosso Paolo, Colangeli Enrico e Sorgi Antonio dai reati di cui ai capi 5) e 7) perché il fatto non sussiste e dal reato di cui al capo 6) per non averlo commesso; Di Tommaso Bruno e Marrone Andrea dal reato di cui all'art. 451 c.p. di cui al capo 11) della rubrica perché il fatto non sussiste e, per le restanti imputazioni del medesimo capo, per non aver commesso il fatto; la Gran Sasso Resort & Spa S.r.l. dall'illecito amministrativo dipendente da reato di cui al capo 12) perché il fatto non sussiste; Di Marco Antonio dal reato di cui al capo 13) perché il fatto non costituisce reato e Chiappino Tino ed Honorati Giulio dal medesimo reato per non aver commesso il fatto; D'Incecco Paolo e Di Blasio Mauro dalle condotte descritte al capo 13), ad eccezione di quelle attinenti "il monitoraggio della percorribilità delle strade rientranti nel comparto della S.P. 8, la pulizia notturna dalla neve, il mancato reperimento di un mezzo sostitutivo della turbina Unimog tg CK 236 NB fuori uso e la mancata chiusura al traffico veicolare del tratto stradale della provinciale nr 8 dal bivio Mirri e Rigopiano" per non avere commesso il fatto; Provolo Francesco, De Cesaris Ida e Bianco Leonardo dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi 14) e 15) perché il fatto non sussiste e dal reato di cui al capo 16) per non avere commesso il fatto; Provolo Francesco, De Cesaris




Ida, Angicri Salvatore, Mazzia Sergio, Verzella Giancarlo, Pontrandolfo Giulia e Acquaviva Daniela dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi a) e b) perché il fatto non sussiste.

Ha, inoltre, dichiarato non doversi procedere nei riguardi di Di Tommaso Bruno in ordine al reato di cui al capo 10) perché lo stesso doveva ritenersi estinto per maturata prescrizione.

Ha, altresì, dichiarato: Lacchetta Ilario responsabile del reato di cui al capo 4), limitatamente alla condotta relativa alla omissione dell'ordinanza di inagibilità e di sgombero dell'hotel Rigopiano e, per l'effetto, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ed operata la diminuzione connessa alla scelta del rito, lo ha condannato alla pena di anni 2 mesi 8 di reclusione; D'Incecco Paolo e Di Blasio Mauro responsabili del reato di cui al capo 13), limitatamente alla condotta relativa al "monitoraggio della percorribilità delle strade rientranti nel comparto della S.P. 8 ed alla pulizia notturna dalla neve ovvero a quella relativa al mancato reperimento di un mezzo sostitutivo della turbina Unimog tg CK 236 NB fuori uso, nonché alla mancata chiusura al traffico veicolare del tratto stradale della provinciale nr 8 dal bivio Mirri e Rigopiano", e, per l'effetto, concesse ad entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche ed operata la diminuzione per la scelta del rito, li ha condannati alla pena di anni 3 mesi 4 di reclusione ciascuno; Di Tommaso Bruno e Gatto Giuseppe responsabili dei reati loro ascritti ai capi 8) e 9) della rubrica, e, per l'effetto, riunite le condotte dal vincolo della continuazione, ritenuta più grave l'ipotesi di cui al capo 9) e concesse ad entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche, disposto l'aumento ex art. 81 cpv. c.p. ed operata la diminuzione per la scelta del rito, condannato entrambi alla pena di mesi 6 di reclusione.

Ha inoltre: condannato in solido gli imputati Lacchetta Ilario, D'Incecco Paolo, Di Blasio Mauro, Di Tommaso Bruno e Gatto Giuseppe al pagamento delle spese processuali; concesso al Di Tommaso i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale; dichiarato D'Incecco Paolo e Di Blasio Mauro interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Il giudice di prime cure, da ultimo, ha: condannato gli imputati Lacchetta Ilario, D'Incecco Paolo e Di Blasio Mauro, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, oltre alle spese legali da queste sostenute, nei termini di cui al dispositivo sopra riportato; disposto la revoca dei sequestri conservativi emessi nei riguardi degli imputati Provolo Francesco, Visca Carlo, Belmaggio Sabatino Mauro, Di Marco Antonio, Colangeli Enrico, Giovani Carlo, Caputi Pierluigi, Primavera Emidio Rocco Ernesto, Di Vico Antonio, Gatto Giuseppe, Sorgi Antonio, Honorati Giulio, Chiappino Tino, Bianco Leonardo, De Cesaris Ida ed Antenucci Vincenzo, con conseguente restituzione agli aventi diritto dei beni sottoposti a misura reale; disposto il dissequestro dell'area dell'Hotel Rigopiano, precedentemente applicato con decreto del PM emesso in data 30.1.2017.




## 2. Le contestazioni

### 2.1. I capi 1) e 2).

Ai capi 1) e 2) della rubrica la Pubblica Accusa ha contestato agli imputati, tutti in servizio presso la Regione Abruzzo, Caputi Pierluigi (quale Direttore della Direzione "Lavori Pubblici, Aree Urbane, Servizio Idrico Integrato, Manutenzione Programmata del Territorio, Gestione Integrata di Bacini Idrogeografici e Protezione Civile", nominato con DGR n. 1016 del 15.10.2005, incarico poi confermato con DGR n. 926 del 9.10.2008 fino al 30.3.2009, poi quale Direttore della Direzione Lavori Pubblici, Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile dal 02.07.2012 fino al 8.1.2015), Visca Carlo (quale Direttore della Direzione Protezione Civile ad Ambiente dal 30.3.2009 al 21.5.2012), Primavera Emidio Rocco Ernesto (quale Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali dal 11.04. 2015 fino all'epoca del disastro), Antenucci Vincenzo (quale Dirigente del Servizio Previsione e Prevenzione Rischi dal 3.10.2001 al 3.6.2013 e così anche Coordinatore del Comitato tecnico regionale per lo studio della neve e delle valanghe - d'ora in poi anche CORENEVA - dalla seduta n. 34 del 14.12.2005 alla seduta n. 48 del 6.12.2012), Giovani Carlo (quale Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi della Protezione Civile dal 03.06.2013 e all'epoca del disastro), Belmaggio Sabatino (quale Dirigente della Regione, Responsabile rischio incendi boschivi e rischio valanghe dal 01/10/2009 al 01/08/2013, dal 01/08/2013 fino al 15/03/2014 quale responsabile dell'ufficio back-office e colonna mobile regionale, e poi dal 15/03/2014 al 14/04/2016 di nuovo Responsabile rischio incendi boschivi e rischio valanghe; dal 14/03/2014 al 14.05.2016 in affiancamento al Dirigente del Servizio Politiche Energetiche per assumere la relativa dirigenza dal 15.05.2016 all'epoca del disastro), anche in cooperazione tra di loro, essendo ciascuno consapevole della condotta dell'altro e di chi lo aveva preceduto, di non essersi adoperati affinché si realizzasse la Carta di localizzazione dei pericoli da valanga (d'ora in poi anche C.L.P.V. o CLPV) per il territorio della Regione Abruzzo, ricomprendente anche la località di Rigopiano, tanto più che questo era stato segnalato come storicamente interessato dal fenomeno valanghivo dalla relativa carta storica (cosiddetto Catasto Storico delle valanghe della Regione Abruzzo), approvata dal CORENEVA in data 8 Marzo 2007, nonché di avere ommesso di dare impulso e di sollecitare il prescritto contributo dello stesso CORENEVA per la rivisitazione ed individuazione dei parametri necessari alla luce dei dati riportati nella Carta Storica delle Valanghe, sì da ricomprendere anche il territorio di Rigopiano.

In particolare, agli imputati Caputi, Visca e Primavera si è rimproverato di non avere, nelle qualità di Direttori *pro tempore* del Dipartimento presso cui era incardinata la Protezione Civile Regionale, operato in modo che il dipendente Servizio di Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile, incaricato



per legge di realizzare la CLPV, si adoperasse tempestivamente per proporre in sede di bilancio annuale (o anche fuori bilancio) una realizzazione della stessa comprendente anche il territorio di Rigopiano, tanto più che lo stesso era stato segnalato come storicamente interessato dal fenomeno valanghivo nella relativa carta storica approvata nella seduta del CORENEVA in data 8 Marzo 2007, nonché di avere omesso di dare impulso e sollecitare il prescritto contributo del menzionato Comitato per l'elaborazione della CLPV, in particolare nell'esame, nella rivisitazione e nella individuazione dei parametri necessari, anche alla luce dei nuovi dati riportati dalla carta storica delle valanghe (ed aggiornamenti) approvata, ricomprendente anche il territorio di Rigopiano.

Agli imputati Caputi, Visca ed Antenucci si è rimproverato di non avere dato esecuzione alle determinazioni assunte dal CORENEVA nelle date 8.3.2007 e 14.4.2011 e, quindi, di non avere trasmesso prontamente la Carta Storica delle Valanghe alla Giunta Regionale e i Comuni interessati, oltre alla mancata sollecitazione del prescritto contributo del Comitato per la rivisitazione dei suoi parametri già indicati, con ricomprensione, al proprio interno, del territorio di Rigopiano.

Quanto al Giovani, unitamente ai Direttori Caputi e Primavera, si è contestata la mancata attivazione affinché si desse corso alla Delibera della Giunta Regionale n. 170 del 2014 per la realizzazione della CLPV su tutto il territorio regionale, nonché la protrazione nella omissione della sollecitazione del prescritto intervento e contributo del CORENEVA per la rivisitazione dei parametri dei quali si è detto, nonché ancora la mancata attivazione al fine di avanzare all'organo politico le richieste dei necessari fondi da stanziare nel bilancio regionale per la realizzazione di una CLPV su tutto il territorio regionale montano.

Quanto al Belmaggio, da ultimo, in funzione delle più approfondite conoscenze in materia di valanghe acquisite per gli uffici rivestiti e per gli incarichi ricevuti (istruttoria per la redazione della Carta Storica delle Valanghe e della CLPV per i bacini sciistici del Gran Sasso e dell'Aremogna e di altre località), per avere omesso di segnalare ai suoi superiori, Dirigenti del Servizio e Direttori del Dipartimento, la necessità di dare impulso e sollecitare il prescritto contributo del CORENEVA nei termini già evidenziati.

Di tal che, secondo la Pubblica Accusa, l'assenza della CLPV per la Regione Abruzzo ricomprendente anche l'area di Rigopiano (che, qualora emanata, avrebbe necessariamente individuato nel medesimo un sito esposto a tale pericolo, nonché determinato che tutte le opere edilizie riguardanti l'hotel Rigopiano approvate e realizzate nel corso degli anni, sarebbero state segnalate dal Sindaco al CORENEVA, laddove la tempestiva emanazione della CLPV avrebbe determinato, ad opera del Comitato, che aveva il compito di emettere le prescrizioni idonee a salvaguardare la pubblica e privata incolumità dal rischio di valanghe, l'immediata sospensione di ogni utilizzo nella stagione invernale, quantomeno in occasione dei bollettini valanghe di alto pericolo fino alla realizzazione di idonee




interventi di difesa antivalanga, come prescritto dalla Legge regionale n. 47/1992, oppure un valido piano di bonifica preventiva degli accumuli nevosi dell'area di distacco mediante procedure di distacco controllato), sarebbe stata causa dell'evento distruttivo, nonché delle morti e delle lesioni personali prodottesi in conseguenza dell'evento valanghivo verificatosi in data 18.01.2017.

Più precisamente, tali condotte colpose, integranti profili di colpa specifica e generica, avrebbero concorso nel realizzare l'assenza delle suddette misure di salvaguardia, quali opere difensive e/o di bonifica, per cui, verificatosi un innevamento di particolare intensità a monte dell'hotel Rigopiano, cui seguiva una valanga di grandissime proporzioni, la stessa: travolgeva tutte le strutture del predetto hotel, in quel momento con presenza di clienti e personale alberghiero, determinandone il crollo in termini di distruzione completa (capo 1); cagionava la morte di 29 persone e lesioni personali, anche gravissime, ad altre 9 persone presenti all'interno dell'hotel e meglio indicate nella relativa imputazione (capo 2), quando questo collassava in quanto colpito dalla valanga di grandissime dimensioni di cui si è detto.


## **2.2. I capi 3) e 4).**

Al capo 3) della rubrica la Pubblica Accusa ha contestato agli imputati Giancaterino Massimiliano (sindaco del Comune di Farindola dal 12/06/2004 al 07/06/2009 e Presidente della Commissione Valanghe comunale nell'anno 2005), De Vico Antonio (sindaco del Comune di Farindola dal 08/06/2009 al 24/05/2014 e Presidente della Commissione valanghe comunale dal 1999 al 2004), Lacchetta Ilario (assessore all'urbanistica dal dicembre 2013 e poi sindaco del Comune di Farindola dal maggio 2014 ed in carica all'epoca del disastro e, come tale, autorità locale di Protezione Civile), Colangeli Enrico (responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Farindola dal 1982 all'epoca del disastro, membro della commissione valanghe dal 24/02/1999 all'epoca del disastro, nonché tecnico redattore del Piano di emergenza comunale del medesimo ente), nonché a Sbaraglia Luciano (quale tecnico geologo redattore della relazione geologica e geotecnica relativa alla manutenzione straordinaria dell'hotel Rigopiano, allegata alla richiesta di permesso di costruire per lavori di ristrutturazione dell'hotel di cui al relativo permesso n. 19 del 22.12.2006, nonché alla successiva istanza per la realizzazione in variante al Piano regolatore generale - d'ora in poi anche PRG - del centro benessere e di strutture portanti in legno di cui al permesso di costruire n. 13 del 20.7.2007), anche in cooperazione tra loro, essendo ciascuno consapevole della condotta dell'altro e di chi lo aveva preceduto (ovvero dovendo esserlo), di avere, nonostante tutte le circostanze che ci si appresta ad indicare, omesso di adoperarsi per l'adozione di un nuovo Piano Regolatore Generale, che, qualora emanato, avrebbe di necessità individuato nella località di Rigopiano un sito esposto a forte pericolo di valanghe (sia per obiettivi evidenti ragioni morfologiche sia per note vicende




storiche), nonché lasciato licenziare un Piano di Emergenza Comunale silente in punto di pericolo valanghe e di rischio neve/ghiaccio sull'intero territorio del Comune, con ciò determinando le condizioni per cui venivano rilasciati tutti i permessi di costruire richiesti dall'hotel, con conseguente sua edificazione nei termini effettuati e che non sarebbe stato possibile in caso di adozione di dette condotte pretermesse.

Le circostanze indicate nella premessa delle contestazioni, deponenti, secondo la Pubblica Accusa, per la doverosità della redazione di un nuovo PRG e di un Piano di Emergenza Comunale che prevedesse espressamente, tra i vari rischi, quello neve/ghiaccio e quello valanghe, sarebbero integrate, premessa la Delibera del Consiglio Comunale nr 25 del 05.07.1996, con la quale veniva affidato all'ingegnere Marcello Romanelli la redazione del nuovo Piano Regolatore generale, in quanto quello vigente non era più rispondente alle esigenze del territorio comunale, essendo risalente al 1978 con Norme Tecniche di Attuazione del 1987, dagli ulteriori successivi atti, quali: a) la convenzione in data 30.12.1996 tra il sindaco Antonio De Vico ed il professionista ing. Romanelli, ove si prevedeva, oltre ai tempi di consegna degli elaborati, che negli stessi vi fosse *"la precisazione delle aree da sottoporre a speciali misure di salvaguardia per motivi di interesse naturalistico e paesaggistico, archeologico, per la difesa del suolo"*; b) la Delibera della Giunta Comunale n. 35 del 24.02.1999, istitutiva della Commissione Comunale Valanghe prevista dall'articolo 17 della L.R. 47\1992 per tutti i comuni interessati da rischio valanghe, nelle cui premesse si dava atto che *"il territorio del Comune di Farindola è qualificato in ordine al grado di pericolo valanghe come marcato 3-Forte 4"*; c) la relazione 12-18.03.1999 della guida alpina Pasquale Iannetti, membro della Commissione valanghe in ordine al sopralluogo nell'area di Rigopiano, nella quale si riferiva che *"in merito alla possibilità di caduta di masse nevose, slavine o valanghe nell'area Rigopiano, non vi è dubbio che sia il piazzale antistante il Rifugio Tito Acerbo che la strada provinciale che porta a Vado di Sole possano essere interessate dal fenomeno"* *"la zona deve essere tenuta sotto controllo ..."* *Suggerisco al Sig. Sindaco ed al Responsabile del CNSA di Penne che mi legge per conoscenza, di procedere ad approfondire il problema mediante uno studio dell'area ed alla bonifica delle zone di scorrimento"* *"Con questi dati la commissione valanghe potrà fornire indicazioni certe affinché in futuro si possa garantire la sicurezza delle infrastrutture alberghiere, delle strade e dei parcheggi della località di Rigopiano"*; d) la relazione del geologo Angelo Iezzi, databile all'anno 2001 e propedeutica al nuovo P.R.G., consegnata all'ing. Marcello Romanelli che la inoltrava al Comune di Farindola, che individuava sul versante montuoso prospiciente l'hotel Rigopiano una situazione che necessitava di *"definizione della pericolosità da valanghe, attraverso studi di ampio raggio che consentano, per le infrastrutture previste special modo nel caso di vie di comunicazione, la scelta di un certo tipo di tracciato e/o eventuali presidi a difesa delle stesse o, addirittura, la rinuncia al*




*tracciato stesso.*”; e) il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Pescara (P.T.C.P.) approvato dal Consiglio Provinciale in data 25.05.2000, che all’articolo 25 delle relative norme di attuazione (N.T.A.) prescrive l’obbligo per i Comuni nel perimetro del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga (e, quindi, anche Farindola) di dotarsi di una P.R.G. comprensivo di mappe ambientali dove siano indicati gli scenari di rischio da valutare ai fini della formazione del Piano di Protezione Civile, nonché finalizzati alla messa in sicurezza delle aree a rischio; f) lo studio di due guide alpine acquisito il 04.03.2003 dalla Commissione valanghe a seguito di un sopralluogo sul Monte San Vito adiacente al Monte Siella, nel quale si riferiva di *“una condizione di pericolo FORTE in quanto il manto nevoso è debolmente consolidato e che il distacco di valanghe è probabile già con debole sovraccarico. Sono da aspettarsi valanghe di medie ed anche singole grandi valanghe”*; g) l’ultima riunione della Commissione comunale valanghe in data 24.02.2005, ove si decideva di mantenere lo sgombero della neve della strada provinciale sino alla località Rigopiano Zona Campeggio, disponendo per una adeguata segnaletica per la chiusura del tratto successivo, a causa della segnalazione di pericolo 4 forte del Corpo Forestale dello Stato; h) la Delibera del Consiglio Comunale del 30.09.2008, con cui si approvava il Piano d’emergenza comunale (art. 108 D.Lg.vo n. 112\98), redatto da Colangeli Enrico, nel quale era del tutto assente la trattazione e valutazione del rischio valanghe e del rischio neve/ghiaccio, che non venivano inseriti in nessuno dei successivi aggiornamenti del 2010 e 2014 e neppure presi in considerazione a seguito della emanazione della Delibera della Giunta regionale (D.G.R.) n. 19 del 13.1.2015 in tema di *“Linee guida per i piani comunali ed intercomunali di emergenza”*, che imponeva espressamente la valutazione del rischio valanghe (oltre a quello neve/ghiaccio) in sede di redazione del Piano di emergenza comunale; i) gli elaborati dell’ing. Marcello Romanelli per il nuovo P.R.G., consegnati in data 21.09.2011 all’Amministrazione Comunale (con anticipazione di un documento preliminare nel 2001), ove risultava, agli articoli dal 75 al 77 delle N.T.A., l’inserimento del versante montano prospiciente l’Hotel Rigopiano nel *“Sub –sistema V 3 Filtro ambientale di primo livello”*, dove vi è necessità di consolidare le linee di impluvio con opere di ingegneria naturalistica poiché i versanti hanno una propensione al dissesto dovuto alla pendenza e ai fenomeni gravitativi; l) la delibera della Giunta Regionale n. 793 del 4.11.2013, con la quale si prescriveva, nel caso di bollettino Meteomont segnalante pericolo valanghe forte 4, trasmesso via PEC a tutti i Comuni censiti nel Catasto Valanghe (tra cui quello di Farindola), come sancito da accordo sottoscritto dalla Regione Abruzzo con il Corpo Forestale dello Stato in data 05.03.2015, nonché poi pubblicato sull’apposito sito Meteomont e così anche all’epoca del disastro (come espressamente previsto dalla DGR n. 19 del 13/01/2015 in tema di linee guida per la pianificazione di emergenza), l’obbligo di convocare la Commissione Comunale Valanghe; m) i piani di reperibilità provinciale del Settore Viabilità nelle date 04.11.2014 e



02.11.2015, al cui interno si segnalava la possibilità di valanghe nella zona di Rigopiano, inviati anche al Comune di Farindola; n) il ricevimento, da parte del Comune di Farindola in data 18.12.2014, della Carta Storica delle Valanghe redatta dalla Regione Abruzzo, che permetteva di avere chiara conoscenza delle valanghe censite in località di Rigopiano e, precisamente, di una valanga del 31/03/1999 originatasi dal Monte San Vito, due valanghe del 11/04/1999 originatesi dal Monte San Vito, una valanga del 05/04/2005 originatasi dal Monte San Vito, nonché di valanghe dell'11/04/1999, 27/03/2003 e 03/04/2003 originatesi dal Monte Siella (stesso monte da cui si è originata la valanga del 18.1.2017), cadute sul versante del Comune di Arsita; o) la Delibera della Giunta Regionale n. 19\2015 datata 13/01/2015, con cui si emanavano "*Linee Guida per i Piani comunali ed intercomunali di emergenza*", ove, tra l'altro, si prevedeva l'inserimento del rischio valanghe\neve in detti piani emergenziali.

Inoltre, ad avviso della Pubblica Accusa, pur a volere considerare edificato il nuovo hotel, qualora si fosse proceduto a redigere successivamente il nuovo PRG e ad aggiornare il Piano di Emergenza Comunale, con conseguente emergere del forte pericolo di valanga in località Rigopiano, esso sarebbe stato segnalato dal Sindaco, ai sensi dell'articolo 11 comma 2 L.R. n. 47/1992, al CORENEVA, il quale avrebbe così disposto l'immediata sospensione di ogni utilizzo dell'hotel in stagione invernale almeno fino alla realizzazione di idonei interventi di difesa antivalanghiva, ovvero, in alternativa o in aggiunta, un valido piano di bonifica preventiva degli accumuli nevosi dell'area di distacco mediante procedure di distacco controllato, ovvero il divieto di utilizzo nella stagione invernale della struttura alberghiera, ovvero, quantomeno in caso di allerta meteo per eccesso di neve e/o di bollettini meteo di rischio valanga, la sospensione dell'attività alberghiera, con ordine di evacuazione dei presenti.

In particolare, gli imputati risponderebbero: quanto ai *sindaci pro tempore*, per la loro inerzia e per le loro omissioni sia con riferimento al mancato rinnovo del P.R.G. sia all'integrazione del piano di emergenza comunale; quanto al Colangeli, per avere nulla segnalato in punto di pericoli valanghe ai Sindaci ad alle Giunte Comunali, nonché per l'aver rilasciato, in deroga anche al PRG vigente, titoli abilitativi idonei a consentire la ristrutturazione e la realizzazione di nuove connesse e strutture per l'albergo, così da incrementarne notevolmente la capacità ricettiva e l'esposizione a rischio, nonché nel non avere previsto e, successivamente, aggiornato il Piano di Emergenza Comunale, con inserimento del rischio neve/ghiaccio e di quello valanghe; quanto allo Sbaraglia, per non avere valutato, nella relazione tecnica redatta in 26/09/2006 a corredo delle istanze di rilascio dei permessi di costruire per l'hotel e per la realizzazione del centro benessere, anche alla luce di quanto prescritto dal DM del 1988, le tematiche di geomorfologia globale dell'area, omettendo di citare le cartografie tecniche di riferimento ai fini del corretto inquadramento (analisi di carte di pericolosità, PAI, valutazioni di stabilità del pendio e conseguente rischio valanga), eseguendo una inadeguata e carente






descrizione dell'edificio ed omettendo di eseguire i necessari rilievi e scavi atti ad individuare l'esatta tipologia di fondazione e financo di indicare e valutare la sismicità della zona e, pertanto, di eseguire un corretto studio geologico e morfologico.

Così facendo ed omettendo, tutti avrebbero permesso l'edificazione dell'hotel nei termini antecedenti al suo crollo conseguente alla valanga di grandissime dimensioni in un sito sovrastato dal pericolo di valanghe di grado elevato che, qualora tempestivamente riconosciuto, avrebbe imposto la realizzazione di idonee opere difensive, ovvero, in alternativa o in aggiunta, un valido piano di bonifica preventiva degli accumuli nevosi dell'area di distacco mediante procedure di distacco controllato, ovvero il divieto di utilizzo nella stagione invernale della struttura alberghiera, ovvero quantomeno, in caso di allerta meteo per eccesso di neve e/o di bollettini meteo di rischio valanga, la sospensione dell'attività alberghiera con ordini di evacuazione dei presenti.

Al capo 4) si è ascritta, a titolo di colpa, ai medesimi imputati, la causazione della morte di 29 persone, nonché di lesioni personali, anche gravissime, ad altre 9 persone presenti all'interno dell'Hotel Rigopiano meglio indicate nella relativa imputazione, quando questo collassava in quanto colpito dalla valanga di grandissime dimensioni di cui si è detto.

Ciò sulla base dei medesimi profili di addebito di cui al capo 3), nonché, quanto agli amministratori e funzionari pubblici, per avere omesso di inserire nel piano di emergenza comunale il divieto, nella stagione invernale, di utilizzo della struttura alberghiera e quantomeno, in caso di allerta meteo per eccesso di neve e bollettini di meteo di rischio valanga, per non avere previsto la sospensione dell'attività alberghiera, con ordine di evacuazione dei presenti della struttura.

Inoltre, limitatamente al Lacchetta ed al Colangeli, si è contestato di avere omesso di convocare la commissione valanghe, nonostante la consapevolezza della presenza dell'hotel in località esposta al rischio di isolamento stradale (come era già avvenuto nel marzo 2015), nonché delle allarmanti condizioni meteorologiche del gennaio 2017 (siccome desumibili dai bollettini meteo e valanghe), che avevano portato il Lacchetta, già in data 15/01/2017, ad emettere ordinanza di sospensione, su tutto il territorio comunale, delle attività didattiche di tutte le scuole, nonché ancora dei messaggi da egli postati in data 17/01/2017 sulla piattaforma Whatsapp "sindaci-provincia", nei quali evidenziava la presenza di oltre un metro di neve nel territorio comunale, oltre che l'isolamento e le condizioni catastrofiche del territorio comunale, nonché, limitatamente al Lacchetta, di avere omesso di disporre, ai sensi dell'articolo 15 L. R. 47/92, l'inagibilità e lo sgombero dell'Hotel Rigopiano, quantomeno a far tempo dal 15 gennaio e sempre nonostante le segnalazioni di pericolo ricevute anche dal D'Incecco con messaggio delle ore 10:53 del 17/01/2017, con il quale quest'ultimo aveva segnalato, visto il perdurare dell'emergenza e le scuole chiuse, come fosse condivisibile che la circolazione dovesse essere ormai intesa solo per spostamenti indispensabili e di emergenza, nonché ancora,



sempre limitatamente al Lacchetta, di avere omesso di comunicare alle Sale Operative di Pescara e di L'Aquila l'isolamento dell'Hotel Rigopiano, già evidente al mattino del 18 gennaio.


### **2.3. I capi 5), 6) e 7)**

I fatti contestati a Del Rosso Paolo (quale imprenditore richiedente), Colangeli Enrico (quale responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Farindola e responsabile del procedimento amministrativo), nonché a Sorgi Antonio (quale Direttore della Direzione Parchi Territorio, Ambiente, Energia della Regione Abruzzo) attengono al rilascio del permesso di costruire del 22.12.06 per l'hotel Rigopiano relativo alla sua ristrutturazione, rilascio ritenuto illegittimo in quanto, sebbene l'area fosse soggetta a vincolo idrogeologico, il provvedimento sarebbe stato emesso in assenza della prescritta autorizzazione; altra condotta contestata attiene al rilascio del permesso di costruire n. 25 del 21.12.07 per la realizzazione di un centro benessere, anche questo ritenuto illegittimo, in quanto emesso in spregio al piano paesistico regionale che precludeva la procedura ex art. 5 DPR 447/92 e, dunque, la Conferenza dei Servizi nell'ambito della quale il Sorgi aveva concesso il nulla osta per la realizzazione del progetto ai sensi dell'art. 159 D.L.vo 42/04, attestandone la compatibilità, contrariamente al vero, con il predetto piano paesistico. Tali condotte, secondo l'editto accusatorio, sarebbero avvenute su istigazione di Del Rosso Paolo, titolare della struttura, di tal che ne è derivata l'imputazione del delitto di abuso di ufficio a carico di Colangeli Enrico, quale responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Farindola e responsabile del procedimento amministrativo e di Sorgi Antonio quale Direttore della Direzione Parchi Territorio, Ambiente, Energia della Regione Abruzzo; quale diretta conseguenza dei delitti di abuso e falso, ne è altresì derivata la contestazione, ai sensi dell'art. 586 c.p., in ordine al decesso ed alle lesioni riportate dagli ospiti ed i dipendenti della struttura a seguito dell'evento valanghivo del 18.1.17.

Al capo 7) sono stati poi contestati a Del Rosso Paolo, Colangeli Enrico e Sorgi Antonio il compimento di lavori di ristrutturazione dell'hotel Rigopiano e la realizzazione di un centro benessere e di strutture portanti in legno in area soggetta a vincolo paesaggistico e idrogeologico, in assenza dei necessari titoli abilitativi, ritenuti inesistenti i permessi di costruire n. 19/2006 n. 13 del 20.7.2007 e n. 25 del 21.12.2007 (quale variante in corso d'opera) e relativi nulla osta paesaggistici.

### **2.4. I capi 8), 9) e 10).**

I delitti contestati ai capi 8) e 9) della rubrica attengono a condotte di falso ascritte a Di Tommaso Bruno e Gatto Giuseppe per avere, il primo quale legale responsabile della società committente Gran Sasso Resort S.p.a. Srl ed istigatore, nonché il secondo, quale tecnico redattore ed autore materiale della condotta esecutiva, attestato circostanze e stati di fatto difformi dalla realtà nella relazione




tecnica allegata alla richiesta di rilascio del permesso di costruire per miglioramenti delle strutture preesistenti a servizio dell'hotel Rigopiano, nonché negli allegati "elaborati grafici stato attuale e Progetto esecutivo", nella parte in cui in essi sarebbe stata indicata, contrariamente al vero, l'esistenza di tettoie ancora aperte sulle quali eseguire interventi di tamponatura e trasformazione in veranda, nonostante le stesse fossero già state chiuse e trasformate in verande (capo 8), inducendo in tal modo in errore il responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Farindola Colangeli Enrico che, sulla base di tale falsa rappresentazione della realtà, si era così determinato al rilascio del permesso di costruire n. 8 del 9.8.2016 (capo 9).

Al capo 10) è stata contestata al solo Di Tommaso la conseguente realizzazione in area soggetta a tutela paesistica ed in zona di rispetto del Parco Nazionale del Gran Sasso- Monti della Laga, di opere e lavori edili (la realizzazione delle tamponature di almeno tre tettoie preesistenti e trasformazioni in veranda), in assenza di permesso di costruire e delle necessarie autorizzazioni paesaggistico-ambientali e dell'Ente Parco.

## **2.5. I capi 11) e 12)**

I fatti descritti al capo 11), contestati nella forma della cooperazione colposa, a Di Tommaso Bruno (quale datore di lavoro, in quanto amministratore unico della società della Gran Sasso Resort & Spa Srl) e Marrone Andrea (socio e amministratore della s.c.s. Training & Consulting, consulente incaricato dal Di Tommaso per adempimenti previsti dalla legislazione in materia di prevenzione infortuni sul lavoro e, in particolare, per l'assistenza per la redazione e l'aggiornamento della documentazione di valutazione dei rischi), attengono a condotte colpose di omicidio e lesioni plurime, nonché all'ipotesi di omissione colposa di cautele contro disastri o infortuni sul lavoro, nella parte in cui entrambi gli imputati avrebbero ommesso di valutare adeguatamente il rischio specifico di isolamento per ingombro neve sulla strada di accesso e di connesso rischio infortunio/malore di ospiti e dipendenti della struttura alberghiera, non adeguando il documento di valutazione dei rischi (DVR) prescritto per legge (artt. 15, 17, 28 e 29 D.L.vo 81/08) a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori dell'impresa alberghiera.

Agli imputati è stata, altresì, contestata l'omissione di azioni volte ad assicurare l'idoneità dei luoghi di lavoro sotto il peculiare profilo della predisposizione di idonee "vie di fuga" e, in particolare, garantire una rapida evacuazione in piena sicurezza specie in caso di pericoli di crollo della struttura, mediante la dotazione di mezzi alternativi per consentire il trasporto e l'evacuazione di persone (quale, ad esempio, un gatto delle nevi) e, comunque, in alternativa, prevedendo l'immediata sospensione dell'attività imprenditoriale e chiusura della struttura in siffatte situazioni, tanto più che, già nel marzo 2015, si era verificato un isolamento stradale di detto hotel per più giorni in ragione di forti nevicate;




a seguito di ciò, in assenza di adeguate cautele, Di Tommaso Bruno e Marrone Andrea avrebbero consentito la raggiungibilità dell'hotel Rigopiano ai potenziali clienti ed ospiti rendendo loro impossibile allontanarsi dal medesimo a seguito di copiosa nevicata che aveva reso impraticabile la Strada Provinciale n. 8 quantomeno a far tempo dalle ore 7.00 del 18 gennaio, concorrendo in tal modo a cagionare il decesso di 11 dipendenti e 18 ospiti della medesima struttura, nonché lesioni personali ad almeno altri 8 ospiti e ad un altro dipendente, tutti presenti all'interno dell'Hotel Rigopiano e rimasti intrappolati per l'impraticabilità dell'unica strada di uscita dall'hotel e di collegamento con il più vicino centro abitato.

Al capo 12) è stato, altresì, contestato alla Gran Sasso Resort & Spa S.r.l. l'illecito di cui agli artt. 5, 6 in relazione all'art. 25-septies D.lvo 231/01, per avere omesso di adottare ed attuare idonei modelli di gestione ed organizzazione che avrebbero dovuto impedire la commissione ad opera dei dirigenti responsabili dei delitti specificamente descritti al capo che precede, eseguiti nell'interesse e/o vantaggio della società.


## **2.6. Il capo 13)**

Al capo 13) sono stati contestati agli imputati Di Marco Antonio, D'Incecco Paolo, Di Blasio Mauro, Honorati Giulio e Chiappino Tino, nelle qualità e nelle funzioni rispettivamente svolte in seno alla Provincia di Pescara e cioè Di Marco Antonio, quale Presidente della Provincia, D'Incecco Paolo, quale Dirigente del Settore Viabilità, nonché referente di protezione civile, Di Blasio Mauro, quale Responsabile del Servizio Viabilità, nonché referente di protezione civile, Honorati Giulio, quale Comandante della Polizia Provinciale, nonché referente di protezione civile e Chiappino Tino quale tecnico reperibile secondo il piano reperibilità, i reati di omicidio colposo e lesioni colpose plurimi. Le condotte colpose ascritte agli imputati, anche in cooperazione tra loro, essendo ciascuno consapevole della condotta dell'altro e di chi lo aveva preceduto (ovvero dovendo esserlo), nonostante tutte le circostanze indicate in premessa nella superiore imputazione, deponenti per la rappresentabilità, per quel tratto di strada, di un rischio di isolamento stradale conseguente ad innevamento e di un rischio valanghivo, riguardano: la mancata attivazione della procedura prevista dal piano di reperibilità provinciale; l'omissione nel monitoraggio della percorribilità delle strade rientranti nel comparto della S.P. 8 dalle ore 19 del 17 gennaio 2018 alle ore 7,00 del 18; la mancata attivazione della Sala Operativa di protezione civile; il mancato controllo circa la ricognizione dei mezzi spazza-neve in dotazione alla Provincia, in modo da constatare l'inoperatività della turbina Unimog tg CK 236 NB deputata alla pulizia del tratto stradale Penne-Bivio Cupoli-Bivio Mirri e, dunque provvedere per tempo alla sua sostituzione; la mancata chiusura al traffico veicolare del tratto stradale della strada Provinciale n. 8 dal bivio Mirri e Rigopiano, condotte ed omissioni colpose a cui



sarebbero da ricollegare i decessi e le lesioni subite dalle persone a vario titolo presenti nell'hotel Rigopiano al momento dell'impatto valanghivo.

La doverosa consapevolezza del rischio di isolamento stradale da innevamento e di un rischio valanghivo per il tratto di strada indicato discenderebbero dai seguenti elementi: a) la stipula, in data 7 novembre 2003, tra l'Amministrazione Provinciale di Pescara e la locale Prefettura, di un protocollo d'intesa per l'utilizzazione comune della Sala Operativa di protezione civile allestita presso il palazzo di Governo; b) la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03.12.2008, ove era prevista, in caso di emergenze in ambito provinciale, l'istituzione presso la prefettura di un Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.), deputato a *"valutare le esigenze sul territorio, impiegare in maniera razionale le risorse già disponibili, definire la tipologia delle risorse regionali e nazionali necessarie per integrare quelle disponibili a livello provinciale"*, con responsabilità di detto (C.C.S.) in capo al Prefetto, essendo cura del Presidente della Provincia le problematiche concernenti la viabilità; c) la previsione, nel progetto di Piano di Emergenza Provinciale commissionato dall'Amministrazione Provinciale di Pescara all'ingegnere Manuela Fattori, al paragrafo *"rischio da neve e valanghe"*, che *"... nel periodo da Novembre a Marzo .... Sul territorio si possono inoltre verificare fenomeni valanghivi nell'area dei versanti nord -est e sud -est di Monte Stella e Monte San Vito, interessati in passato da eventi di notevole rilievo e di particolare gravità che hanno coinvolto la strada che da Rigopiano passa per vado Sole e Campo Imperatore"*, previsione recepita nei piani provinciali di reperibilità e neve redatti negli anni a seguire e fino all'anno 2014-2015; d) la Delibera della Giunta Regionale n. 793 del 4 novembre 2013, ove venivano approvati gli indirizzi operativi della Protezione Civile della Regione Abruzzo e si statuiva che *"Durante la gestione della emergenza al Presidente della Provincia compete: l'attivazione e l'impiego delle proprie risorse; la cura della viabilità e delle reti ed infrastrutture di servizi di propria competenza"*; e) il fatto che, nel dicembre 2008, la Provincia di Pescara aveva bandito una gara d'appalto per la: *"messa in sicurezza SP Mirri -Rigopiano Vado Sole, Protezione valanghe e Valorizzazione turistica e produzioni enogastronomiche"*; f) gli avvisi di condizioni metereologiche avverse diffusi dal Centro Funzionale Abruzzo - Allarmeteo già dal giorno del 15.01.17, che segnalavano copiose nevicate, nonché dai bollettini valanghe (emessi dal servizio Meteomont: in particolare, da ultimo, quello del 17.01.17 ore 13,42 con previsione pericolo valanghe di grado 3> 4 per la giornata di emissione e grado 4, cioè forte, per i successivi 3 giorni); g) l'ordinanza di sospensione su tutto il territorio comunale delle attività didattiche di tutte le scuole che il Sindaco di Farindola aveva emesso in data 15 gennaio 2017, *"considerato che all'interno del territorio comunale sono in atto copiose nevicate e che le previsioni metereologiche segnalano il persistere di abbondanti precipitazioni anche per le prossime 48 ore"*; h) il messaggio diramato dal Dirigente Provinciale della viabilità Paolo D'Incecco sulla piattaforma




Whatsapp, "ritengo sia condivisibile che la circolazione debba essere ormai intesa solo per spostamenti indispensabili e di emergenza"; i) la consapevolezza che la turbina sgombra neve montata sull'autocarro Unimog tg CK 236 NB, deputata al tratto stradale Penne-Bivio Cupoli-Bivio Mirri – Rigopiano, era fuori uso dal 6 gennaio 2017.

### **2.7. I capi 14), 15) e 16).**

Ai capi 14), 15) e 16) la Procura della Repubblica ha contestato gli imputati Provolo Francesco (quale Prefetto di Pescara), De Cesaris Ida (quale Dirigente dell'Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico all'epoca dei fatti, già Dirigente della medesima area dal 01/03/2012 al 01/03/2015, coordinatrice della Sala Operativa di Protezione Civile) e Bianco Leonardo (quale Capo di Gabinetto del Prefetto di Pescara), nonostante tutte le circostanze che ci si appresta ad indicare, determinanti la piena consapevolezza, in capo ai medesimi, della sussistenza di tutti i presupposti che rendevano doverosa l'attivazione, quantomeno a far data dalle ore 9:00 del 16 gennaio 2017, della Sala Operativa della Prefettura, comune alla Provincia, nonché del Centro Coordinamento Soccorsi, di avere volontariamente omesso di attivarla, così rifiutandosi di compiere un atto del loro ufficio (capo 14), essendosi determinati a fare ciò soltanto alle 10:00 del 18 gennaio 2017, all'esito del Comitato per l'Ordine Pubblico e Sicurezza allargato ai componenti di Protezione Civile, quando il Prefetto Provolo invitava gli operatori della Prefettura a scendere nella Sala di Protezione Civile, determinando non prima delle 13:00 del 18 gennaio l'inizio della reale operatività del Centro Coordinamento Soccorsi in forza della effettiva apertura della Sala Operativa Provinciale, da tempo non funzionante.

Gli indicatori della piena consapevolezza di tale rifiuto (capo 14) ascrivibile agli imputati, in ragione delle loro qualità, si ravviserebbero: nella normativa di protezione civile disciplinante le prerogative del Prefetto (art. 14 L. n. 225/1992 e s.m.i.); nelle previsioni del Piano di Provinciale di protezione civile della Prefettura di Pescara adottato in data 28/09/1993; nel Protocollo di intesa sottoscritto dalla Prefettura e dalla Provincia di Pescara per l'utilizzazione Comune di una Sala Operativa unica ed integrata per realizzare le finalità previste dalla menzionata legge disciplinante la protezione civile; nelle previsioni della Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 03/12/2008, disciplinante l'istituzione presso la Prefettura di un Centro Coordinamento Soccorsi, con attribuzione della responsabilità di detto organo in capo al Prefetto; nelle condizioni metereologiche avverse, avuto precipuo riguardo già a quelle di cui all'allerta meteo del 15 gennaio 2017, nonché nei bollettini valanghe emessi dal Servizio Metcomont, con particolare riferimento a quello delle 13:42 del 17 gennaio 2017, con previsione pericolo valanghe di grado 3 tendente al 4 per la giornata di emissione e grado 4, cioè forte per i successivi tre giorni; nella nota del 16 gennaio 2017 a firma del Capo di



Gabinetto Bianco, con la quale la Prefettura comunicava di avere attivato, alle 09:00 di quella giornata, la Sala Operativa Provinciale di Protezione Civile (d'ora in poi anche SOP) ed il Centro Coordinamento Soccorsi (d'ora in poi anche CCS), nonché che era stata convocata anche riunione del Comitato Operativo per la viabilità; la successiva nota nel 17 gennaio 2017, con la quale il Prefetto Francesco Provolo, tra le altre cose, ribadiva l'attivazione della Sala Operativa Provinciale di Protezione Civile ed il Centro Coordinamento Soccorsi a far data dal 16 gennaio; le richieste di intervento telefoniche e via mail per la grave situazione in cui versavano molti Sindaci della Provincia a far tempo quantomeno dal 16 gennaio.

Le note testé evidenziate e datate 16 e 17 gennaio 2017 rappresenterebbero, altresì, condotte ideologicamente false (capo 15), ascrivibili unicamente agli imputati Provolo e Bianco e tra di loro in continuazione, nonché poste in essere al fine di commettere il delitto di rifiuto della doverosa attivazione della Sala Operativa della Prefettura e del Centro Coordinamento Soccorsi.

Infine, agli stessi imputati ai quali è stata ascritta la condotta di rifiuto di atti d'ufficio, la Procura ha inteso ricondurre a titolo di colpa le morti e le lesioni prodotte a seguito dell'evento valanghivo, alternativamente o cumulativamente riconducibili o: all'attivazione tardiva del Centro Coordinamento Soccorsi e della Sala Operativa Provinciale, con conseguente omissione circa il tempestivo svolgimento del ruolo ad essi assegnato dalla legge in ordine al coordinamento nella individuazione delle deficienze operative, quale l'indisponibilità della turbina sgombraneve Unimog in dotazione alla Provincia di Pescara, con conseguente impossibilità di farvi fronte disponendo per la sua sostituzione con un automezzo di analoga ovvero superiore capacità, come poi in effetti avvenuto quando, in sede di CCS, si ebbero a relazionare Mauro di Blasio, funzionario del Settore Viabilità della Provincia ed il Dirigente dell'Anas Enzo Di Vittorio, il quale metteva a disposizione la turbina di detto ente stazionante in Penne; oppure all'omessa disposizione del divieto di percorrenza della Strada Provinciale n. 8 sino a Rigopiano e conseguente evacuazione tempestiva del suddetto hotel.


Ciò facendo ed omettendo, gli imputati avrebbero determinato le condizioni in ragione delle quali la Strada Provinciale n. 8, lunga km 9,300 Km da Bivio Mirri all'hotel Rigopiano, fosse impercorribile per ingombro neve, di fatto rendendo impossibile a tutti i presenti in detto albergo (ospiti e personale) di allontanarsi dallo stesso, tanto più in quanto allarmati dalle scosse di terremoto del mattino della giornata del 18.01.2017.

## **2.8. I capi a) e b)**

Avuto riguardo al capo a), il Pubblico Ministero ha contestato agli imputati Provolo Francesco (quale Prefetto di Pescara all'epoca dei fatti), De Cesaris Ida (quale Dirigente dell'Area V — Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico all'epoca dei fatti e coordinatrice della

Sala Operativa di Protezione Civile), Mazzia Sergio ed Angieri Salvatore (entrambi quali Vice Prefetti all'epoca dei fatti distaccati presso la Prefettura di Pescara), Verzella Giancarlo (quale funzionario dell'Area V — Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico della Prefettura di Pescara nonché, all'epoca dei fatti, Vice Coordinatore della Sala Operativa di Protezione Civile e Vice Responsabile della Funzione n. 14 "Coordinamento Sala Operativa e Centri Operativi"), Pontrandolfo Giulia (quale funzionaria della Prefettura di Pescara, all'epoca dei fatti, Vice Responsabile della Funzione n. 10 "Strutture Operative S.A.R." della Sala Operativa della Prefettura di Pescara), Acquaviva Daniela (quale funzionario dell'Area Contabilità della Prefettura di Pescara e, all'epoca dei fatti, Responsabile della Funzione n. 10 "Strutture Operative S.A.R." della Sala Operativa della Prefettura di Pescara), tutti quali pubblici ufficiali, dirigenti e funzionari della Prefettura di Pescara o, comunque, ivi distaccati, il delitto di depistaggio cui agli artt. 81, 110, 375 c. 1 lett. a) e b) e comma 2 c.p. in quanto, con il proposito di impedire, ostacolare o, comunque, sviare l'indagine avviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara per i reati indicati dai capi 1) a 16) della rubrica, alla richiesta formulata dagli inquirenti del 26.1.2017 di fornire documentazione ed informazioni utili per tale procedimento, con particolare riguardo agli accadimenti avvenuti il 18 gennaio 2017 presso la Sala Operativa della Protezione Civile della Prefettura di Pescara, essi avrebbero omesso di riportare nelle relazioni fornite o, comunque, di riferire alla polizia giudiziaria, le segnalazioni di soccorso pervenute in quella giornata da persone presenti nell'hotel Rigopiano e, segnatamente, la telefonata delle ore 11.38 della durata di 230 secondi, con richiesta di soccorso per la evacuazione dell'albergo, pervenuta da Gabriele D'Angelo e ricevuta da Pontrandolfo Giulia. Gli imputati avrebbero, altresì, disatteso l'ordine di esibizione effettuato dagli inquirenti, omettendo di consegnare la documentazione consistente in brogliacci, fogli ed appunti su cui erano riportati gli estremi necessari per l'individuazione della richiesta di soccorso di Gabriele D'Angelo e del suo contenuto, addirittura procedendo allo strappo del foglio ove erano riportati gli estremi della chiamata del D'Angelo, immutando così, dunque, la documentazione costituente corpo del reato, ovvero lo stato di cose connesse al reato ed affermando il falso o negando il vero e, comunque, tacendo, in tutto o in parte, circostanze rilevanti sui fatti in ordine ai quali erano stati espressamente richiesti di fornire informazioni.

Al capo b) della rubrica la Pubblica Accusa ha contestato a De Cesaris Ida il delitto di cui agli artt. 81, 479, 61 n. 2 c.p., per avere posto in essere falsità ideologiche, nelle relazioni a sua firma indirizzate al Prefetto e trasmesse alla Squadra Mobile di Pescara, avendo in particolare falsamente attestato che: la Sala Operativa Provinciale di Protezione Civile era stata attivata dalla mattina del 16 gennaio 2017, che *"in proposito l'attivazione della Sala Operativa, a tal fine, è stata immediata sebbene molto complessa, ma in quest'ambito si sono adoperati i responsabili della funzione 6 viabilità..."*, nonché





di ricordare la comunicazione dello *"spostamento della turbina diretta verso Villa Celiera per il salvataggio di due anziani intossicati da monossido e indirizzata, poi, verso Rigopiano"*; nel corso del triennio 2012-2015 non era vigente un Piano Provinciale di Protezione Civile né che lo stesso era stato in seguito adottato.

### **3. La sentenza di primo grado**


#### **3.1. Le circostanze incontestate**

Nella parte iniziale dei motivi della decisione (da pag. 57 a pag. 67), il giudice di prime cure ha dato atto della incontestabile ed incontestata riconducibilità delle morte e delle lesioni delle persone sopra meglio indicate nelle imputazioni, presenti quali ospiti o lavoratori, in data 18 gennaio 2017, all'interno dell'hotel Rigopiano del Comune di Farindola, ad una valanga di rilevanti proporzioni che, tra le ore 16:49 e le 17:00 di tale giornata, si distaccava dalla linea di cresta del Monte Siella, riversandosi a valle ed abbattendosi con impetuosa violenza sull'albergo.

In particolare, la valanga, dopo avere percorso il canalone coperto da un faggeto denominato "Grotta dei briganti", ha investito la struttura con tale energia da determinarne il distacco dal suolo ed il suo scivolamento verso valle per oltre 40 metri.


Tra le 40 persone presenti, solo 11 (Fabio Salzetta, Francesca Bronzi, Giampaolo Matrone, Giampiero Parete, Adriana Vranceanu, Ludovica Parete, Gianfilippo Parete, Edoardo Di Carlo, Vincenzo Forti, Giorgia Galassi e Samuel Di Michelangelo) sono state estratte dalla neve ancora in vita, mentre per le altre 29 persone (Luana Biferi, Emanuele Bonifazi, Colangeli Marinella, Faye Dame, Gabriele D'Angelo, Roberto Del Rosso, Ilaria Di Biase, Alessandro Giancaterino, Cecilia Martella, Alessandro Riccetti, Linda Salzetta, Sara Angelozzi, Claudio Baldini, Silvana Angelucci, Luciano Caporale, Valentina Cicioni, Sebastiano Di Carlo, Nadia Acconciamezza, Domenico Di Michelangelo, Marina Serraiocco, Stefano Feniello, Tobia Foresta, Bianca Iudicone, Piero Di Pietro, Rosa Barbara Nobilio, Jessica Tinari, Marco Tanda, Paola Tomassini, Marco Vagnarelli) non si è potuto che constatarne il decesso.

Quanto alle cause delle morti, la sentenza ha dato atto del fatto che i rilievi autoptici effettuati sulle salme hanno evidenziato come: il decesso di Luana Biferi, avvenuto in un tempo comunque non tale da determinare una morte ipotermica, è stato determinato da fattori asfittici in presenza di esposizione a basse temperature; il decesso di Emanuele Bonifazi è avvenuto non nell'immediatezza dell'impatto della valanga per fattori asfittici, bensì a causa del ridotto ritorno venoso all'encefalo sostenuto dalla compressione toracica in presenza di esposizione a basse temperature; il decesso di Gabriele D'Angelo è avvenuto in un arco temporale tra 15 e 45 minuti dall'impatto della valanga a causa della



depressione cardiorespiratoria correlata ad asfissia da spazio confinato; il decesso di Alessandro Giancaterino è avvenuto non oltre 15 minuti dopo la valanga a causa della depressione cardiorespiratoria correlata ad asfissia da spazio confinato; il decesso di Cecilia Martella è avvenuto pochi minuti dopo l'impatto della valanga per fattori asfittici a seguito di compressione del torace; i decessi di Linda Salzetta, Jessica Tinari e Faye Dame sono avvenuti in un arco temporale ricompreso in 30 minuti dalla valanga per violento trauma contusivo e da schiacciamento dovuto al crollo della struttura; la morte di Sara Angelozzi è avvenuta in un lasso di tempo estremamente breve dall'impatto valanghivo per fattori asfittici, a seguito della ostruzione delle vie respiratorie e compressione del torace; la morte di Claudio Baldini è avvenuta pochi minuti dopo l'impatto della valanga per asfissia; i decessi di Silvana Angelucci e Luciano Caporale sono avvenuti in termini di istantaneità con l'impatto valanghivo, rispettivamente, per violenta compressione e schiacciamento del corpo, nonché a causa di emorragia subaracnoidea traumatica; i decessi di Roberto Del Rosso, Ilaria Di Biase, Valentina Cicioni, Sebastiano Di Carlo, Nadia Acconciamezza, Stefano Feniello, Colangeli Marinella, Alessandro Riccetti, Piero Di Pietro, Rosa Barbara Nobile e Marco Vagnarelli sono avvenuti in un breve lasso di tempo dalla valanga per fattori asfittici a seguito dell'ostruzione delle vie respiratorie e compressione del torace; entro 60 minuti dall'impatto sono avvenuti i decessi di Domenico Di Michelangelo, Marina Serraiocco, Tobia Foresta, Bianca Iudicone e Marco Tanda a causa di violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura ed infine quello di Paola Tomassini è avvenuto qualche giorno dopo la valanga a seguito di una crash sindrome con compartecipazione di un progressivo quadro asfittico.

Dunque, sulla base degli accertamenti espletati, non contrastati da elementi di segno contrario, quasi tutti i decessi delle vittime, ad eccezione di quello di Paola Tomassini, risultano essersi verificati entro un arco temporale non superiore a 60 minuti dall'impatto della valanga con la struttura dell'albergo. Avuto riguardo alle persone non decedute, la sentenza ha evidenziato come: Matrone Giampaolo abbia riportato un *"politrauma con sindrome compartimentale dell'arto superiore destro, schiacciamento gamba sinistra con sofferenza del plesso lombo sacrale sinistro con prevalente interessamento della componente sciatica, ulcera duodenale da stress"*, a cui è conseguita una mutilazione che ha reso l'arto inservibile; Bronzi Francesca ha riportato *"lieve ipotermia con disidratazione, contusioni multiple con n.3 giorni di ricovero in Ospedale, disturbo post-traumatico da stress di severa entità"*; Galassi Giorgia ha riportato sindrome di assideramento disidratazione ed intossicazione da monossido di carbone, nonché contusioni multiple giudicate guaribili in giorni 15, oltre a disturbo post traumatico da stress; Forti Vincenzo ha riportato sindrome di assideramento con stato di disidratazione e lieve aumento della carbossemoglobina, con prognosi di guarigione di giorni 15 e Parete Giampiero una *"ipotermia prolungata in corso di sommersione da valanga"*, che hanno



comportato un giorno di ricovero ospedaliero; Vraccanu Adriana ha subito una *“sindrome da assideramento e trauma cranico commotivo e gravissimo shock psicologico”*; Parete Ludovica ha riportato *“ipotermia di grado lieve da prolungata esposizione a basse temperature”* che le ha comportato 4 giorni di ricovero, al pari di Parete Gianfilippo, a causa della lamentata *“ipotermia di grado lieve da prolungata esposizione a basse temperature. Epilessia Rolandica in trattamento ed ecchimosi sulla superficie degli arti inferiori”*.

Disturbi di carattere psicologico ha invece riportato Salsetta Fabio, come da certificazione rilasciata dall'INAIL per infortunio sul lavoro con inabilità riconosciuta fino al 31.3.2017.


Successivamente la decisione ha dato atto come dalle indagini svolte era emerso come, poche ore prima del distacco della valanga, taluni clienti dell'hotel, allarmati per alcune violente scosse di terremoto che, da qualche giorno e quella mattina in particolare, avevano interessato l'area, avevano più volte invocato un intervento delle Autorità competenti per lo sgombero della Strada Provinciale, unica in grado di garantire l'allontanamento dall'hotel, che al momento era sommersa dalla neve e che aveva impedito l'ordinario flusso veicolare; ricordato come, nei giorni precedenti la valanga che aveva colpito l'hotel, una larga parte della Regione Abruzzo era stata funestata da disagiatissime condizioni meteo e che, oltre ad essere stata interessata da abbondanti e continue nevicate, la zona era stata peraltro colpita da numerose scosse telluriche che avevano interessato vaste aree (nella sola giornata del 18 gennaio si erano registrate dieci scosse di intensità superiore a 4 e quattro addirittura di magnitudo superiore a 5).

In particolare, nell'arco temporale che va dal 5 al 9 gennaio, la Regione era stata caratterizzata da nevicate persistenti e abbondanti, che avevano interessato non solo le aree montane, ma anche le zone poste al livello del mare e che avevano dato luogo a consistenti accumuli nevosi.

Una seconda fase di maltempo aveva interessato la Regione dal 15 al 19 gennaio 2017, con verificarsi di intense nevicate, specie lungo i versanti orientali della dorsale appenninica ed entroterra collinare di tutte le province adriatiche e poi anche sui settori occidentali, tutte preannunciate dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale con numerosi avvisi.

Nelle date del 14, 15 e 17 gennaio, inoltre, il Comando Unità Tutela Forestale, Ambientale ed Agroalimentare dei Carabinieri, aveva emesso tre bollettini Meteomont, segnalando il pericolo valanghe. Il primo indicava un pericolo valanghe in aumento da moderato 2 a marcato 3, il secondo riportava un pericolo valanghe in aumento da moderato 2 a marcato 3 ed il terzo riportava un pericolo valanghe in aumento da moderato 2 a forte 4.

Per tali avverse condizioni meteo, la Protezione Civile aveva emesso degli avvisi nelle date del 15 e 17 gennaio, dove si segnalava la necessità di attivare le procedure del piano di emergenza comunale.




Proprio in ragione delle disagiate condizioni, il Sindaco di Farindola, in data 15.1.17, aveva emesso, ai sensi dell'art. 54 del TUEL, l'ordinanza n. 8 con la quale, in ragione del fatto che *".... all'interno del territorio comunale sono in atto copiose nevicate e che le previsioni metereologiche segnalano il persistere di abbondanti precipitazioni anche per le prossime 48 ore"*, erano state sospese le attività didattiche nelle scuole.

Il giudice pescarese aggiungeva, quindi, come non poteva che riconoscersi che le condizioni in cui versava la Regione erano particolarmente critiche ed obiettivamente di difficile gestione, tenuto conto che esse avevano tra l'altro comportato l'interruzione di servizi di energia elettrica, con conseguente isolamento di diversi comparti abitativi ricadenti nella zona e che, in tale contesto, andava inquadrata la vicenda legata alle richieste di soccorsi da parte delle persone presenti nell'hotel prima del distacco della valanga.

Avuto riguardo a quest'ultima, richiamandosi alle risultanze dell'elaborato peritale redatto ai sensi dell'art. 441 comma 5 c.p.p., ha evidenziato come in esso sia stato chiarito che occorra operarsi una netta distinzione tra le cause di innesco della valanga ed i suoi fattori predisponenti, tra i quali l'acclività del versante nella zona di distacco (posto che evidentemente una maggiore acclività incrementa le forze instabilizzanti agenti sul sistema), lo spessore del manto nevoso accumulatosi nei giorni precedenti l'evento ed il comportamento meccanico a rottura del materiale influenzato dalla storia termica e meccanica del materiale.

Ha specificato come, tra le possibili cause attive di una valanga, i periti le hanno indicate, in termini astratti, nel passaggio di sciatori o nella detonazione di cariche esplosive, aggiungendo che anche ad una successione di scosse sismiche potrebbe attribuirsi incidenza in tal senso, in quanto la sollecitazione sismica, grazie all'azione instabilizzante delle forze d'inerzia, può evidentemente incrementare le azioni instabilizzanti e, allo stesso tempo, a causa della fragilità meccanica del materiale, è in grado di ridurre le azioni resistenti.

Venendo a trattare della valanga del 18.1.17, ha dato atto come dalle risultanze del procedimento è emerso che l'orario di distacco della massa nevosa è stato collocato tra le ore 16:45 e le ore 17:00, e, pur in assenza di testimonianze certe circa la velocità di propagazione del movimento valanghivo (periodo temporale intercorso tra il momento del distacco e quello di arresto della valanga), sulla base della ricostruzione modellistica effettuata mediante il codice di calcolo RAMMS-Extended utilizzato dai CT del PM e non contestato da alcun elemento scientifico di segno contrario e, dunque condiviso dai periti, la sua propagazione sembrerebbe aver avuto luogo in un lasso temporale di circa 2 minuti. Con riguardo all'entità del fenomeno (ricomprendendosi in tale termine la massa di neve coinvolta nel movimento, il suo volume, lo sviluppo planimetrico dell'area coinvolta dall'evento dalla nicchia di distacco alla zona di accumulo e l'energia cinetica massima della massa in movimento) è stato




acclarato che l'area della valanga al momento del distacco è stata presumibilmente di circa 40.000 m<sup>2</sup>, l'area di accumulo di circa a 55.000 m<sup>2</sup> e il volume di accumulo totale prossimo a 200.000 m<sup>3</sup>.

I periti hanno poi evidenziato come il percorso della valanga, a partire dalla quota di distacco compresa tra 1890 e 1760 m.s.l.m., sia stato in buona parte canalizzato all'interno del vallone che insiste sulla località di Rigopiano. Dall'apice della conoide, la morfologia del versante ha consentito al flusso valanghivo di espandersi lateralmente e di confluire sulle aree dei fabbricati dell'Hotel Rigopiano, della S.P.8 e di un vicino campeggio. Il flusso ha poi proseguito la propria corsa, arrestandosi più a valle.


A partire dall'area di distacco, la valanga ha causato gravi danni alla vegetazione (decapitazioni delle chiome, stroncature dei rami ed asportazioni delle cortecce, asportazioni dei fusti e degli apparati radicali), comportato importanti modifiche topografiche e morfologiche, danni a strutture ed infrastrutture ed ha distrutto quasi totalmente i fabbricati dell'hotel Rigopiano, trasportando a distanze elevate diversi detriti dell'albergo (comprese alcune auto). Si sono salvate solo alcune porzioni del fabbricato, quali pertinenze, locali tecnici e corpi bassi annessi al corpo principale. Per ciò che concerne il campeggio, la valanga ha danneggiato roulotte, piccoli edifici in legno ed altre infrastrutture.

Quanto al possibile condizionamento della valanga in esame con pregressi eventi naturali che hanno interessato la zona, ivi compresi i fenomeni sismici, il giudice di prime cure ha evidenziato come, già a partire dal 3/5 gennaio 2017, si era accumulato uno strato inferiore del manto nevoso, sopra il quale si era poi formato uno strato debole agente come interfaccia critica del fenomeno valanghivo, al quale si aggiungevano le ulteriori precipitazioni nevose che avevano avuto luogo dal 5 al 9 gennaio 2017 e dal 15/16 gennaio 2017 fino almeno alla nottata del 19.01.2017.

Pur non essendo possibile quantificare l'entità di tali precipitazioni nevose a causa dei limiti di operatività della rete delle stazioni di rilievo del Servizio Meteomont, in occasione della nevicata del 18.01.2017, il GUP si è richiamato alle conclusioni dei periti, secondo cui: *“Nelle giornate del 16 e del 17 gennaio, che precedettero l'evento valanghivo, sul Monte Siella le condizioni meteorologiche (umidità, temperatura e vento) comportarono un accumulo di neve al suolo sul versante adriatico del Gran Sasso alla quota di 1800 m.s.l.m. che poteva ragionevolmente risultare pari a circa 3 m. Sul versante tirrenico dello stesso massiccio la misura a Campo Imperatore, alla quota di 2152 m.s.l.m., risultava di soli 60 cm. Sempre sul versante adriatico, il vento da Nord-Est e le temperature rigide nel periodo 5-16 gennaio con punte minime pari a -5°C crearono le condizioni meteo per generare uno spessore di neve più compatta, pari a circa 1 m, sulla quale nei due giorni successivi si depositò un'ulteriore coltre di neve, di circa 2 m, caratterizzata da una densità minore, variabile tra i 100 ed i 200 kg/m<sup>3</sup>. Tutti i consulenti concordano nel ritenere che in molti profili stratigrafici i due spessori*



risultavano separati da uno strato di neve pallottolare (denominata Graupel) di pochi centimetri e che tale strato risultasse caratterizzato da una densità di circa  $100 \text{ kg/m}^3$ . È plausibile che lungo tale strato abbia avuto prevalentemente luogo lo scorrimento del manto nevoso. Pertanto l'accumulo di neve e la presenza in molti profili stratigrafici di questo strato debole risultarono senza dubbio causa predisponente dell'evento valanghivo. Questo è un fatto non contestato da alcun esperto. Per contro, tutte le valutazioni meccaniche, svolte dai consulenti, finalizzate a correlare con precisione lo spessore dello strato della coltre all'incipiente collasso con l'istante temporale stimato di innesco della valanga sono, agli occhi degli Scriventi, poco convincenti. È infatti alquanto difficile se non impossibile, con i dati a disposizione, determinare in modo affidabile a posteriori le azioni resistenti lungo lo strato debole. I calcoli presentati dai CTPM manifestano significative incongruenze. Sono artificiosamente introdotti valori della componente coesiva pari a circa 6 volte quelli dichiarati attendibili; sono trascurate le componenti resistenti attrittive legate alla componente normale al piano di scorrimento in virtù dei valori coesivi amplificati; gli effetti del sisma sono stimati mediante l'introduzione di una forza tangenziale aggiuntiva agente parallelamente al piano di scorrimento. Questa è valutata secondo un approccio statico equivalente a partire dal valore dell'accelerazione di picco della scossa sismica di Magnitudo  $M_w$  pari a 5.5, nonostante si sia certi che l'evento valanghivo si verificò circa 135 minuti più tardi dell'ultima scossa sismica caratterizzata da una magnitudo  $M_w$  superiore a 5. Pertanto, gli Scriventi ritengono che l'indice di stabilità valutato da tutti i consulenti non sia affidabile e la ragione fisica di tale scarsa affidabilità va cercata in prima istanza nella difficoltà di stimare le forze resistenti a causa dell'eterogeneità del manto nevoso, a sua volta associata ai fenomeni di metamorfismo che non evolvono in modo uniforme lungo il versante. È plausibile che le scosse sismiche abbiano favorito la propagazione dei piani di frattura/scorrimento, per loro natura non continui in virtù dell'eterogeneità del manto nevoso, testimoniata anche dai profili stratigrafici. A causa della viscosità del comportamento meccanico della neve, tale propagazione può essersi protratta nel tempo, giustificando il succitato ritardo di circa 135 minuti (intervallo intercorso fra l'ultimo scuotimento sismico di rilevante entità -  $M_w > 5$  - e l'innesco della valanga). La propagazione dei piani di frattura fu forse favorita anche dalla scossa di magnitudo 4.3 manifestatasi solo 35 minuti prima dell'evento. Va ribadito, tuttavia, che non vi è alcuna certezza in merito alla quantificazione del contributo del sisma sul processo di innesco della valanga, ma allo stesso tempo non si può escluderne l'effetto. Si può solo essere certi che, sebbene circa due ore prima dell'evento valanghivo risultassero presenti sul manto circa una decina di centimetri di neve in meno rispetto alle condizioni del manto al momento del distacco, l'effetto dell'accelerazione di picco di una scossa di magnitudo  $M_w$  pari a 5 non fu sufficiente a causare in quel preciso momento la propagazione instabile, in modo istantaneo, dei piani di frattura esistenti.



*Questa considerazione è in accordo con quanto sottolineato da tutti i consulenti che stimano nell'equilibrio lungo il piano di scorrimento l'effetto della scossa sismica di magnitudo  $M_w=5$  inferiore al 5% (10 cm / 200 cm).*

*Per quanto attiene all'entità della valanga, l'accumulo di neve e la presenza in ampie zone di uno strato debole ha certamente determinato l'innesco della valanga. Ciò nonostante, ancora una volta, non è possibile escludere a priori che anche il sisma abbia giocato un ruolo. È tuttavia possibile osservare che la dimensione trasversale ricostruita per la zona di distacco dell'evento valanghivo è contenuta all'interno del perimetro di eventi precedenti mappati durante l'esercizio di stesura della Carta di Localizzazione dei Pericoli da Valanga (CLPV)".*

### **3.2. Le considerazioni di natura giuridica**


Esaurite tali premesse, prima di passare alla disamina delle singole imputazioni, la sentenza di primo grado ha inteso affrontare, dalla pagina 67 a quella 87, i principi di diritto applicabili al caso di specie, in considerazione dei profili omissivi colposi caratterizzanti la maggior parte delle contestazioni mosse agli imputati, effettuando alcuni cenni in tema di nesso di causalità (con particolare riferimento ai reati omissivi impropri), di posizione di garanzia, del parametro dell'agente modello, per poi descrivere gli aspetti caratterizzanti l'elemento psicologico della colpa, avuto precipuo riguardo agli approdi giurisprudenziali di legittimità formatisi sul punto.

In tal senso, ha inteso effettuare richiamo ai principi espressi dalla sentenza "Franzese", poi ulteriormente sviluppati sempre dalle Sezioni Unite della S.C. con la decisione n. 38343/2014 (c.d. sentenza Thyssenkrupp) e, con specifico riferimento all'incidenza degli eventi naturali in tema di nesso cziologico, con particolare riguardo alla eventuale rilevanza ai sensi dell'art. 41 comma 2 c.p., alla decisione n. 24732/2010 inerente il crollo della scuola di San Giovanni di Puglia in occasione del terremoto del Molise del 2002, laddove, avuto riguardo alla posizione di garanzia, anche ai principi espressi da Cass. Pen. nn. 18826/2012 e 43966/2009, alle implicazioni di tale categoria con la disciplina legislativa in tema di protezione civile, con conseguente richiamo a quanto statuito dal giudice nomofilattico con la sentenza n. 16761/2010, emessa avuto riguardo ai fatti disastrosi verificatisi in Sarno, nonché con la decisione n. 12478/2016 pronunciata dalla S.C., relativa all'operato della Commissione Grandi Rischi.

Indi, ha inteso altresì fornire specificazione con riferimento alle categorie della c.d. concretizzazione del rischio, della prevedibilità, del comportamento alternativo lecito e della cooperazione colposa.

### **3.3. L'incidenza delle scosse sismiche del 18 gennaio sulla valanga**

Alle pagine da 87 a 90 della sentenza, il giudice di prime cure ha esaminato le risultanze peritali con



riferimento all'incidenza degli eventi sismici ed, in particolare, della sequenza temporale che ha interessato la zona dell'Abruzzo antecedente la valanga in ordine alla produzione di quest'ultima, dando atto che, secondo l'assunto dei consulenti del PM, nessun ruolo in merito a questa sarebbe da assegnare al sisma con riguardo sia alle cause di innesco sia all'entità del fenomeno in sé.

I consulenti del PM, Prof. Ing. Bernardino Chiaia, Dott. Geol. Igor Chiambretti e dott. Ing. Barbara Frigo, hanno infatti rilevato sul punto che “ ... lungo il piano di scorrimento la componente tangenziale dovuta al sisma è assunta pari all'accelerazione di picco moltiplicata per la massa di neve accumulata, trascurando la deformabilità del manto nevoso. In queste condizioni, il confronto con gli incrementi degli sforzi tangenziali agenti, dovuti alla precipitazione nevosa e al vento permette di trascurarne gli effetti” inoltre il lasso temporale fra l'evento e l'ultima scossa sismica (140 minuti circa rispetto alla scossa di magnitudo  $M_w=5.0$  e 35 minuti circa rispetto alla scossa di magnitudo  $M_w=4.3$  – si veda tabella in nota) risulta molto superiore al tempo di propagazione dell'onda sismica. Oltre a ciò è stata considerata la distanza tra l'epicentro dell'evento sismico e la località sede dell'evento catastrofico”.

Ad analoghe conclusioni sarebbero pervenuti i consulenti di parte Nevini, Piacentini e Sciarra.

Diversamente hanno argomentato i periti, i quali, in ragione della riscontrata significativa eterogeneità del manto nevoso, ritenendo plausibile che lo strato debole non fosse presente sull'intera superficie di innesco della valanga e che le scosse sismiche possano avere contribuito alla propagazione delle superfici di scorrimento anche in tempi traslati in virtù della viscosità del manto nevoso, hanno concluso nel senso di non poter in alcun modo escludere l'influenza dello sciame sismico e, in particolare, delle scosse sismiche manifestatesi nella stessa giornata dell'evento valanghivo, sull'innesco dello stesso (“... non vi è alcuna certezza in merito alla quantificazione del contributo del sisma sul processo di innesco della valanga, ma allo stesso tempo non si può escluderne l'effetto ...”), aggiungendo come, anche per quanto attiene all'entità della valanga, non potendosi escludere a priori la propagazione di piani fratturati non solo lungo l'inclinazione di massima pendenza del pendio, ma anche trasversalmente a tale linea, non sia possibile escludere un'incidenza dell'evento sismico sull'entità della valanga.

Senonché, ha osservato il giudice di prime cure, tale contrasto tra conclusioni tecniche non assumerebbe rilevanza nel caso in esame.

Ciò, a suo avviso, in ragione del fatto che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la responsabilità colposa implica che la violazione della regola cautelare deve avere determinato la concretizzazione del rischio che detta regola mirava a prevenire, poiché alla colpa dell'agente va ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello causalmente riconducibile alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare, non estendendosi la responsabilità colposa a tutti



gli eventi che comunque siano derivati dalla violazione della norma, limitandosi agli specifici risultati che la norma stessa mira a prevenire.

Di tal che, tenuto conto che dalla semplice lettura delle imputazioni formulate dal PM a carico degli imputati viene evidentemente in rilievo la violazione di norme cautelari la cui funzione era quella di evitare o comunque ridurre nell'area possibili effetti conseguenti ad un evento valanghivo, apparirebbe evidente come a tale specifico evento fossero dirette le norme cautelari, che si assume essere state violate dagli imputati, da ciò derivandone che sono gli effetti legati a possibili valanghe che il legislatore avrebbe inteso evitare, qualunque ne sia l'origine, a tutela all'incolumità pubblica e privata da pericoli da valanga, a prescindere da possibili cause scatenanti, la cui natura non verrebbe dunque in rilievo.


Al fatto che la valanga sia stata originata, per come rilevato in termini astratti dai periti, da una detonazione, ovvero da uno sciatore che, percorrendo un fuoripista, abbia determinato la rottura del manto, con conseguente scivolamento di lastre nevose, o ad altri ipotizzabili eventi, tra cui può dunque ricomprendersi anche uno sciame sismico, non andrebbe attribuito alcun ruolo, trattandosi di fenomeni irrilevanti ed ininfluenti rispetto alla tutela dell'incolumità pubblica e privata derivanti da fenomeni valanghivi qualunque sia la loro origine.

Ne discenderebbe, ad avviso del GUP, che il tema della prevedibilità non potrebbe dunque nella specie afferire al terremoto, al quale, contrariamente da quanto assunto dalle difese, non potrebbe peraltro attribuirsi carattere di eccezionalità ed imprevedibilità in una zona qualificata a rischio, quale quella in esame (cfr. Cass. Sez. IV sent. n. 2536 del 23.10.2015), dovendosi dunque considerare, sotto il profilo della prevedibilità e della prevenibilità, la sola valanga e non le cause che ne hanno comportato la verifica.

Effettuate tali premesse, la sentenza di primo grado è passata alla disamina delle risultanze fattuali poste a fondamento delle singole contestazioni.

#### **3.4. I fatti di cui ai capi 1) e 2)**


Il GUP inizialmente ha effettuato una ricostruzione della disciplina vigente, specificando come la Legge Regionale n. 47/1992 ("Norme per la previsione e la prevenzione dei rischi da valanga"), impositiva dell'obbligo, in capo all'Amministrazione Regionale, di elaborazione, in scala 1:25.000, della Carta della localizzazione delle aree che presentano pericoli potenziali di caduta di valanghe sulla base dei parametri predeterminati dal Comitato istituito ai sensi dell'art. 4 della presente legge e previa predisposizione della medesima ad opera del Servizio per la Protezione civile, nonostante la natura non predittiva del rischio, ma sostanzialmente storica e documentativa della carta in parola (in tal senso il richiamo alla Direttiva PCM del 12 agosto 2019, la quale, all'articolo 1, comma uno,



prescrive che *“I catasti, le monografie le CLPV non sono strumenti di valutazione della pericolosità riferibili a eventi valanghivi futuri e non ne rappresentano la possibile estensione, frequenza o intensità”*; scopo della CLPV è dunque quello di *“... rappresentare una sintesi dei fatti conosciuti alla data della sua pubblicazione e non contiene alcuna previsione dei limiti che le valanghe in futuro potranno raggiungere”*), al pari del Catasto Storico Valanghe e diversamente che per la CRLV o per gli omologhi Piani Zone Esposte a Valanga (d’ora in poi anche PZEV), assegnava alla CLPV funzioni parzialmente precettive, posto che, una volta approvata e notificata ai Comuni, determinava l’insorgenza delle misure di salvaguardia nelle aree considerate a rischio, per effetto delle quali erano previste procedure di approfondimento, la sospensione a titolo cautelativo dell’edificazione, nonché della realizzazione di impianti ed infrastrutture ai fini residenziali, produttivi e di caratteri industriale, artigianale, commerciale, turistico e agricolo, nonché ogni nuovo uso delle aree che comportasse rischio per la pubblica e privata incolumità.

Indi, dopo ulteriori notazioni in ordine alle previsioni della legge regionale citata con riferimento alle competenze ed alla composizione del CORENEVA, alla previsione ed alla istituzione delle Commissioni Comunali Valanghe, nonché alla successiva approvazione della CLPV nell’anno 2021 dopo i tragici fatti per cui è processo, ha successivamente dato come il menzionato Comitato Tecnico (composto dal Dirigente del Servizio per la Protezione civile o da un suo delegato con funzioni di coordinamento del Comitato, da due rappresentanti tecnici del Servizio per la Protezione civile, da un rappresentante tecnico del Servizio Sport, tempo libero, caccia e pesca, da un rappresentante tecnico del Servizio impianti fissi del settore trasporti, da un dirigente del Servizio difesa e tutela del suolo, da un dirigente del Servizio tecnico del settore LL.PP. e politica della casa, da due rappresentanti tecnici del Corpo Forestale dello Stato, da due rappresentanti tecnici del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste, da un rappresentante tecnico del Corpo nazionale soccorso alpino del C.A.I., esperto in valanghe ed operante nella Regione Abruzzo, da due tecnici professionisti con acclarata e documentata esperienza nello studio della neve e delle valanghe e delle relative opere di difesa e prevenzione, designati dal Presidente della Giunta Regionale, da un rappresentante designato dal collegio regionale delle guide alpine), sin dalla prima seduta del gennaio 1993, nello stabilire i criteri di individuazione prioritaria delle aree su cui realizzare la CLPV, aveva posto come requisito di base la quota altimetrica superiore agli 800 m sul livello del mare ed aveva, altresì, previsto che venissero acquisite notizie dai singoli Comuni interessati e dal Corpo Forestale dello Stato sulle valanghe precedentemente cadute in quei territori, venendo dunque in esame per la prima volta la carta storica delle valanghe, alla cui predisposizione era stato dato in tal modo avvio.

Tale richiesta era stata inviata a vari enti, ma aveva rinvenuto sostanzialmente risposta solo da parte del Corpo Forestale dello Stato.



Successivamente ha evidenziato come era stato previsto, ad opera dello stesso Comitato, di limitare una prima predisposizione della carta di localizzazione di pericolo valanghe a zone ritenute prioritarie (Gran Sasso Aquilano; Gran Sasso Teramano; Rivisondoli/Monte Pratello; Scanno/Colle Rotondo; Ovindoli/Monte Magnolia; Campo di Giove/Monte Porrara; Aremogna), sostanzialmente coincidenti con i bacini sciistici.


Nel frattempo, nonostante una prima realizzazione della carta storica, si era deciso per l'aggiornamento della medesima, inizialmente redatta da parte della società Collabora Engineering ed approvata dal CORENEVA una prima volta nella seduta dell'8.03.2007 (dove si era deliberato che, una volta approvata dalla Giunta Regionale, avrebbe dovuto essere inviata ai singoli Comuni) e, successivamente, in quella del 14/04/2011, ove tale organo aveva nuovamente posto la necessità di procedere a un aggiornamento della carta storica delle valanghe dal 2006 al 2009, effettuata la quale si addivenne alla approvazione definitiva nel marzo 2014, senza che alla medesima conseguì la redazione della CLPV, intervenuta solo dopo i tragici eventi.

Dopo avere effettuato talune considerazioni di natura giuridica in ordine al delitto di disastro colposo, il GUP ha escluso la sussistenza dell'addebito per la non configurabilità, in capo ai Dirigenti e Direttori Regionali, di uno specifico obbligo di protezione, costituente il presupposto necessario per fondare la sussistenza del delitto omissivo, evidenziando come la disamina della L.R. n. 47/1992 non permetteva di ravvisare tale specifica posizione di garanzia, non potendo all'uopo considerarsi le disposizioni normative in tema di protezione civile e, comunque, difettando la possibilità di individuare poteri esercitabili, i quali devono caratterizzarsi per determinatezza.

Le norme in tema di competenze (tra cui la Legge Regionale n. 77/1999) opererebbero su piani differenti da quelle che presuppongono uno specifico obbligo di attivazione: la competenza funzionale in tema di protezione civile non varrebbe ad identificare i soggetti cui riconoscere una posizione di garanzia, posto che tale equiparazione comporterebbe una responsabilità da posizione non consentita nel sistema penale.

Il GUP ha aggiunto come la Legge Regionale n. 47/1992 non prevederebbe in capo agli imputati poteri sollecitatori né ruoli di impulso nei confronti del CORENEVA, massimo organo dotato di specializzazione tecnica e scientifica nella materia, deputato ad individuare i criteri e le zone prioritariamente bisognevoli di una CLPV.

Lo stesso orientamento citato dal Pubblico Ministero (Cass. Pen. n. 14550/2018), postulante, ai fini del riconoscimento di una responsabilità, non necessariamente la titolarità di poteri impeditivi dell'evento, essendo sufficiente anche la possibilità di esercitare meri poteri sollecitatori nei confronti del garante, non era pertinente al caso di specie, essendo il medesimo stato dettato con riguardo a situazioni nelle quali detti poteri sollecitatori si rivolgevano a soggetti titolari di un eventuale potere



di intervento vicario rispetto a quello omissivo le doverose determinazioni, laddove, nel caso di specie, essi avrebbero dovuto essere esercitati nei confronti del CORENEVA, ovvero dello stesso organismo le cui determinazioni avrebbero necessitato di un intervento correttivo nel rivedere le decisioni già assunte circa le priorità delle aree che avrebbero dovuto essere ricomprese nella CLPV. Ha, inoltre, aggiunto che, ammessa e non concessa la sussistenza di tali poteri sollecitatori in capo agli imputati, difetterebbero nel caso di specie elementi dei quali inferire che essi, qualora esercitati, avrebbero avuto l'effetto di indurre detto organo, competente avuto riguardo alla predeterminazione dei parametri assunti per la redazione della CLPV, a rivederli.

Vieppiù, ha precisato, ai fini di escludere qualsivoglia responsabilità, come le circostanze poste a fondamento dell'aggiornamento dei parametri della redigenda CLPV (indicazione all'interno della carta storica di valanghe verificatesi nel territorio di Farindola) erano perfettamente note al Coreneva, che aveva seguito le attività di redazione e valutato la completezza di tale carta storica, approvandola. Di tal che nessun elemento indurrebbe a ritenere che tale organo avrebbe potuto, sulla base peraltro di dati perfettamente conosciuti, rivedere la propria determinazione in ragione di un sollecito promanante dai Dirigenti e dai Direttori imputati.

Nessun elemento, infatti, proverebbe che il CORENEVA potesse rivedere i parametri iniziali e dunque ritenere che la CLPV, originariamente prevista per alcune aree corrispondenti a vari bacini sciistici della Regione, dovesse ricomprendere anche l'area interessata dall'hotel.

A ciò si aggiunga, secondo quanto evidenziato dal giudice, che nessun elemento riportato nella carta storica indicava il territorio sul quale insisteva l'hotel Rigopiano come soggetto a pericolo valanghe, avendo i periti, nel loro elaborato, evidenziato che, all'epoca dei fatti, gli eventi valanghivi riportati nel Comune di Farindola, prossimi l'uno all'altro, erano quattro, tutti in località Monte San Vito, a circa 1,5 km a sud-est del canalone di Rigopiano.

Il fatto che la carta storica non rappresentava alcuna valanga già manifestatasi nel canalone di Rigopiano escluderebbe in radice anche la stessa configurabilità di qualsivoglia violazione di una norma cautelare, oltre che la prevedibilità e la prevedibilità, sempre in considerazione del fatto che non si ravvisavano presupposti dai quali inferire un'oggettiva pericolosità dell'area.

Successivamente, ha dato atto di come la CLPV, realizzata solo nel 2021, avesse individuato il sito in esame come valanghivo sulla base di tre eventi precedenti, ivi compresa la valanga di che trattasi. Di tal che, non potendo considerarsi quest'ultima, figuravano solo altre due zone poste a nord dell'area valanga come fotointerpretata, la più orientale delle quali si arrestava a circa 500 metri a monte dell'albergo ed a circa 280 metri a monte della strada provinciale 37. Senonché, sempre i periti hanno evidenziato come prima dell'evento valanghivo per cui è processo, probabilmente l'hotel e la strada provinciale n. 37 sovrastante forse non sarebbero ricadute direttamente dentro una CLPV, potendo




effettuarsi un giudizio circa la natura valanghiva dell'area solo in caso di redazione di una mappa PZEV.

Ciò ha affermato il giudice di prime cure al fine di escludere qualsivoglia profilo in capo agli imputati, se è vero come la natura valanghiva dell'area avrebbe potuto essere apprezzata con la prescritta certezza solo a seguito di una redazione dello PZEV, per la quale si richiederebbero specifiche competenze tecniche e valutazioni di elevata professionalità, certamente estranee ai Dirigenti della Regione che non erano in condizione di superare le determinazioni assunte dal CORENEVA. Affermare il contrario vorrebbe dire far discendere una responsabilità in base al principio di massima precauzione, inidoneo a fondare un addebito colposo in termini omissivi nel giudizio penale.

Da ultimo il GUP ha escluso l'ulteriore profilo di addebito inerente la mancata attivazione per la predisposizione di stanziamenti economici per la realizzazione della CLPV in ragione della Delibera di Giunta Regionale n. 170 del 2014, con cui si dava mandato al Servizio Prevenzione dei rischi di porre in essere le necessarie attività finalizzate alla realizzazione ed alla successiva divulgazione della carta di localizzazione dei pericoli da valanga; ciò in quanto si trattava di Delibera che veniva adottata in assenza di oneri di spesa in capo all'ente locale, nonché anche in considerazione del fatto che non vi era alcun elemento di prova dal quale inferire che tale eventuale sussistente attivazione avrebbe consentito di reperire le risorse, non essendovi alcun automatismo tra richiesta di stanziamento di fondi ed erogazione dei medesimi, vista l'autonomia della Giunta Regionale negli impegni di spesa. L'esclusione di qualsivoglia profilo di addebito con riferimento al capo 1), a fronte della medesimezza della condotta tipica ivi contestata con quella posta a fondamento delle morti e delle lesioni costituenti eventi dannosi del delitto di cui al capo 2), imponeva pronuncia assolutoria, nei confronti di tutti gli imputati e con riferimento ad entrambe le contestazioni delittuose, rispettivamente perché il fatto non sussiste e per non averlo commesso.

### **3.5. I fatti di cui al capo 3)**


Il giudice di prime cure ha dato atto della istituzione, nell'anno 1999 e presso il Comune di Farindola della Commissione Valanghe, su sollecitazione della Prefettura, come peraltro previsto dalla L.R. n. 47/1992 (*"Nei Comuni con territori interessati da rischio da valanghe, le ordinanze di cui agli artt. 15 e 16 sono emesse dal Sindaco, dopo aver sentito, salvi i casi di urgenza, il parere di apposita Commissione di Comuni singoli o associati per la prevenzione dei rischi da valanghe"*). La suddetta Commissione, da costituirsi con Delibera della Giunta comunale, era composta da: a) un funzionario preposto all'Ufficio tecnico comunale con funzioni di segretario (individuato nella persona di Enrico Colangeli); b) un responsabile della Stazione Forestale competente per territorio; c) una guardia boschiva comunale; d) un esperto in materia di valanghe, designato dal Sindaco; e) un esperto in



materia di valanghe, designato dal Corpo nazionale soccorso alpino del C.A.I.; f) un esperto in materia di valanghe, designato dal Collegio regionale delle guide alpine, anche perché *"il territorio del Comune di Farindola è qualificato in ordine al grado di pericolo valanghe come "marcato 3-Forte 4" - cfr.*, in tal senso, delibera istitutiva comunale della Commissione del 24.02.1999 -, per poi dare conto dell'attività espletata negli anni da tale organo fino alla cessazione della medesima, avvenuta nel 2005, sostanziata nel considerare la consistenza del rischio valanghe lungo il versante est-sud-est del Gran Sasso meridionale ricadente nel Comune di Farindola, avente ad oggetto la strada provinciale di accesso alla località Vado di Sole dal KM 9+300 sino al limite di Campo Imperatore, poi fatta oggetto di chiusura, descritta anche dalla guida alpina Pasquale Iannetti (nel frattempo nominato membro della commissione valanghe del Comune) con la propria relazione datata 18.03.1999, sulla quale si avrà modo di tornare diffusamente nel corso della presente motivazione.

Successivamente la sentenza: ha ripercorso le vicende relative alla redazione del nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Farindola (essendo dette ente già dotato di tale strumento urbanistico), con l'incarico conferito all'ing. Romanelli e la relazione redatta dal geologo Iezzi, nella quale era stata registrata la presenza di valanghe sul versante montuoso prospiciente l'hotel Rigopiano come fattore di rischio per la realizzazione di strade e la necessità di realizzare opere di difesa per quelle esistenti; è scesa alla disamina delle attività di protezione civile svolte dal Comune, con particolare riguardo ai Piani di Emergenza Comunale, siccome previsti in termini generali con il D.Lg.vo n. 112/1998 e divenuti obbligatori a seguito dell'approvazione della legge n. 100/2012, per poi evidenziare come il Piano di Emergenza Comunale di Farindola era stato approvato già con delibera di Giunta n. 17 del 30.9.2008, all'epoca dell'amministrazione del Sindaco Massimiliano Giancaterino, segretario comunale la Dr.ssa Stefania Coviello e responsabile dell'UTC il geom. Enrico Colangeli, indicato anche come responsabile per il suo aggiornamento, prevedendo (sia nella sua forma originaria sia in quella via via aggiornata) unicamente tre tipologie di rischio, quali quello idrogeologico, quello da incendio boschivo e quello sismico, omettendo, di contro, di considerare due tipologie di rischio frequenti nei comuni montani, ovvero quello relativo a neve/ghiaccio e quello attinente le valanghe.

La decisione ha proseguito nel dare atto come, successivamente al 2014: non vi erano stati ulteriori aggiornamenti del Piano di Emergenza, neanche in seguito ai precedenti eventi del marzo 2015 dove l'hotel era rimasto isolato per qualche giorno a causa della non percorribilità della S.P. n. 8 dovuta a forti nevicate e che aveva reso necessario l'intervento di un elicottero per la fornitura di generi di prima necessità ed assistenza alle persone bloccate; nessuna modifica al piano di emergenza era stata apportata neppure a seguito dell'emanazione, da parte della Regione Abruzzo, della DGR n. 19 del 13.1.2015, con la quale sono state approvate le *"Linee Guida per i Piani comunali ed intercomunali*




*di emergenza*” della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Protezione Civile, indicante un elenco orientativo dei rischi da valutare, inserendo, fra gli altri, il rischio neve/ghiaccio e quello valanghe.

Indi, dopo avere richiamato lo specifico accordo ripassato tra Regione Abruzzo e Corpo Forestale dello Stato nel quale, per quanto concerne l'allerta valanghe, era previsto che fosse quest'ultimo, fino al 2015, a fornire quotidianamente al Servizio Prevenzione Rischi e Protezione Civile della Regione il bollettino di pericolo valanghe giornaliero come elaborato dal Servizio Meteomont, nonché le Linee Guida per i piani di emergenza di livello comunale ed intercomunale, approvate con D.G.R. n. 19 del 13.1.2015 che, all'allegato A, prevedevano che il sistema di allertamento valanghe venisse fornito tramite i bollettini emessi dal servizio Meteomont dell'Arma dei Carabinieri (prima dal Corpo Forestale dello Stato), disciplinandone le tipologie di rischio a seconda del grado di riferimento (1 debole; 2 moderato; 3 marcato; 4 forte; 5 molto forte), disciplinando, altresì, le procedure che il Sindaco (tenuto a controllare costantemente il bollettino Meteomont, divulgato tramite il sito internet <http://www.meteomont.gov.it/infoMeteo>, nonché riportato nella pagina web della Protezione Civile Abruzzo) era tenuto ad adottare, è passato alla disamina dei profili di addebito mossi agli imputati.

Sul punto, ha evidenziato come gli accertamenti espletati sull'utenza mobile di Lacchetta Ilario avevano consentito di rilevare il continuo impegno di questi volto a sollecitare la pulizia della strada direttamente alla Provincia di Pescara, provvedendo con mezzi del Comune in caso di inerzia da parte della prima, richiamando sinteticamente quanto emergente dai messaggi acquisiti sul di lui cellulare, sottolineando la costante attivazione del predetto nei periodi di emergenza del gennaio 2017.

Successivamente, dopo avere dato atto della contestazione mossa sul punto dal PM, ha evidenziato, con riferimento al delitto di cui al capo 3), l'insussistenza di prova al di là di ogni ragionevole dubbio. Avuto riguardo alla inadeguata considerazione del contenuto della relazione geologica redatta dallo Iezzi su incarico del Romanelli, la sua scarsa significatività derivava da una pluralità di fattori, quali: la sua consegna all'Amministrazione solo in data 21.09.2011 e, quindi, dopo il rilascio di tutti i permessi di costruire in favore dell'hotel (fatta eccezione che per quello del 9 agosto 2016), relativo alla trasformazione di tettoie preesistenti, con conseguente esclusione di qualsivoglia rilievo alle risultanze della relazione con riguardo ai permessi di costruire antecedenti, che consentivano la realizzazione dell'hotel; la sua fallacia, atteso che, siccome evincibile dall'elaborato peritale e da quello redatto dai CTP Morelli, Cordeschi e Fazzini, l'indicazione, quale sito valanghivo, dell'area ove sorgeva l'hotel effettuata dallo Iezzi costituiva il frutto di una erronea indicazione tecnica, conseguente ad una parimenti erronea trasposizione effettuata dal medesimo su Carta Geologica delle valanghe storiche note al Comando Stazione C.C. di Farindola, come peraltro sostanzialmente ammesso dall'interessato.



Più precisamente, ad avviso del GUP, nessuna delle valanghe rilevate dal geologo corrispondeva, infatti, con i luoghi indicati nella carta sulla base del riscontro con le Schede di Segnalazione Valanga, redatte dal Comando Forestale tra il 1997 ed il 2006 e, dunque, ne conseguiva che l'adozione di un nuovo Piano Regolatore, non costituendo peraltro un dovere previsto da alcuna legge, nel caso in esame non appariva doverosa neppure in un'ottica prudenziale, non ravvisandosi dalla relazione geologica (che riportava erroneamente dei dati in tema di rischio) elementi indicativi in tal senso, posto che la stessa non rappresentava una situazione di effettivo pericolo per la zona.


Del resto, ha sottolineato il giudice di prime cure, oltre alla carta storica delle valanghe, nessun altro documento comunque rientrante nel patrimonio conoscitivo del Comune (dunque né la Carta Geomorfologica e del Dissesto dell'anno 1992 né la Carta Geomorfologica del PAI della Regione Abruzzo, approvata nel 2008 né la Carta della Pericolosità del PAI della Regione Abruzzo, che, come riportato nell'elaborato peritale, indicavano l'area come conoide alluvionale e non già come canale di valanga) consentiva di riscontrare l'esistenza di effettivi elementi di rischio valanghivo per l'area in esame.

A ciò andavano aggiunte le conclusioni svolte in merito alla efficacia da attribuire a tale relazione geologica dai periti, secondo i quali, peraltro, uno strumento che avrebbe consentito una valutazione di un potenziale pericolo valanghe, sia pure nel quadro di un più ampio iter procedimentale, non poteva che individuarsi nella CLPV, quale atto propedeutico di un PZEV (la cui funzione è proprio quella di valutazione di rischi futuri) che non era stato emesso con riguardo all'area del vallone prospiciente l'area dell'hotel.

Inoltre, il PRG, costituente strumento che permette all'ente locale di proporre una migliore pianificazione urbanistica ed una ordinata composizione del territorio comunale, siccome evincibile dalla disciplina di formazione (artt. 88 ss. L. n. 1150/1942), rappresenterebbe atto di competenza di organi collegiali (consiglio comunale e consiglio regionale) e, quindi, sottratto alla competenza del Sindaco quale organo monocratico del Comune, essendo il Consiglio Comunale il solo organo di indirizzo e controllo ad avere competenza in materia di adozione del piano regolatore.

Da ciò discendeva che nessun rimprovero potesse muoversi ai soggetti che, nel corso del tempo, avevano rivestito la funzione apicale nel Comune, non rientrando tra le loro competenze alcuna funzione specifica, neppure in tema di iniziativa funzionale, con riguardo all'emanazione dell'atto.

Inoltre, ha osservato il GUP, la L.R. n. 47/92 imporrebbe prescrizioni sulle aree a rischio che siano antropizzate, ma ancor prima porrebbe dei vincoli sovraordinati agli strumenti urbanistici solo se si fosse realizzata per tempo la CLPV: solo se quest'ultima avesse indicato come area a rischio quella in questione, allora vi sarebbero state misure di salvaguardia e vincoli sulle porzioni di territorio di Farindola interessate dal rischio valanghe, e ciò in primo luogo sul PRG vigente.






Ha aggiunto come: persino il geologo Dott. Iezzi, incaricato di redigere la relazione allegata al redigendo PRG, aveva parlato di un rischio trascurabile, consistente nel pericolo di piccoli distacchi valanghivi "limitato alla quota tra i 2000 e i 1600 metri di quota", con la faggeta che svolgeva funzione di frangivalanghe; ai fini della prevedibilità di un evento valanghivo, i periti avevano evidenziato che, secondo la normativa vigente ed in accordo con lo stato delle conoscenze attuali, essa scaturisce dalla disponibilità di un PZEV e di una previa CLPV, non ancora presenti il 18.01.2017.

A medesime conclusioni si perverrebbe, ad avviso del GUP, anche con riguardo al fatto che il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Pescara adottato il 7.10.98 ed approvato dal Consiglio Provinciale in data 25.05.2000, all'articolo 25 delle relative norme di attuazione (N.T.A.) prescrive l'obbligo per i Comuni nel perimetro del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga (quindi anche Farindola) di dotarsi di una P.R.G. comprensivo di mappe ambientali dove siano indicati gli scenari di rischio da valutare ai fini della formazione del Piano di Protezione Civile, nonché finalizzati alla messa in sicurezza delle aree a rischio.

Sul punto, a prescindere dal fatto che il Comune di Farindola già disponeva di un piano regolatore, in merito all'individuazione delle aree a rischio, non poteva che ribadirsi la circostanza per cui il Comune non disponeva di elementi dotati di carattere scientifico dai quali evidenziare quali fossero in concreto le medesime, non potendosi considerare al riguardo il fatto, in quanto caratterizzato da genericità, pure richiamato dall'art. 77 delle NTA del nuovo schema del Piano Regolatore di Farindola, che ipotizza fenomeni di instabilità potenziale e propensione al dissesto dovuto alla pendenza ed ai fenomeni gravitativi.

Per le stesse ragioni e per la carenza dei caratteri di scientificità e, dunque, di attendibilità, non ha ritenuto che, in ordine alla natura valanghiva dell'area, potesse attribuirsi rilievo allo studio effettuato da due guide alpine ed acquisito il 04.03.2003 dalla Commissione valanghe a seguito di un sopralluogo sul Monte San Vito adiacente al Monte Siella, nel quale si riferiva di una condizione di *"pericolo FORTE in quanto il manto nevoso è debolmente consolidato e che il distacco di valanghe è probabile già con debole sovraccarico. Sono da aspettarsi valanghe di medie ed anche singole grandi valanghe"*.

Ad avviso del GUP privo del carattere scientifico risultava, altresì, quanto indicato nella delibera della Giunta regionale nr 793 del 4.11.2013, con la quale si riconosceva *"la necessità e l'urgenza di procedere all'adeguamento del quadro legislativo regionale di protezione civile in osservanza alla normativa nazionale dando mandato alla Direzione Regionale Lavori Pubblici, Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile di predisporre gli atti amministrativi necessari"*, nonché si rappresentava che *"la Regione Abruzzo si configura come un territorio ad*




*elevato carattere di pericolosità e vulnerabilità per quanto concerne le diverse tipologie di rischio”, tra cui il rischio valanghe.*

L'obbligo di convocare la Commissione Comunale Valanghe nel caso di bollettino Meteomont segnalante pericolo valanghe forte 4, come espressamente previsto dalla DGR n. 19 del 13.1.2015 in tema di linee guida per la pianificazione di emergenza e l'esistenza di piani di reperibilità provinciale del Settore Viabilità, con i quali si segnalava la possibilità di valanghe nella zona di Rigopiano, inviati anche al Comune di Farindola, non costituivano elementi in grado di imporre l'emanazione di un'integrazione dello strumento di pianificazione.

Le indicazioni emerse da tali atti non potevano, secondo il GUP, costituire ragioni per imporre, a livello di programmazione edificatoria, un vincolo all'attività edilizia, posto che non rappresenterebbero elementi per inferire la natura valanghiva dell'area, considerando per un verso il ruolo esclusivamente consultivo che la L. 47/92 attribuisce alla Commissione e per altro che la finalità del servizio di reperibilità sarebbe quella di garantire la tempestiva attivazione per dare risposta alle richieste urgenti di intervento a seguito del manifestarsi di imprevedibili situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, giammai potendo rappresentare una valutazione prognostica in merito a tali specifiche situazioni.

Da ultimo, quanto alla Delibera della Giunta Regionale n. 19/2015 del 13.1.2015, con cui erano state emanate “Linee Guida per i Piani comunali ed intercomunali di emergenza”, ove tra l'altro si prevedeva l'inserimento del rischio valanghe/neve in detti piani emergenziali, si richiamava al giudizio espresso dai periti secondo cui: *“... Il testo riporta correttamente il riferimento alla citata L.R. 47/92, rammentando la CLPV cui attribuisce “l'individuazione delle aree a maggior rischio” e specificando che è “attualmente in itinere”. Il testo indica la necessità della “predisposizione di un Piano di Emergenza valanghe a cura dei Comuni esposti a tale rischio, con il supporto degli Enti competenti” riportando che “è necessario individuare le aree esposte, sulla base delle perimetrazioni storiche delle valanghe nonché delle aree ritenute a rischio”. In sostanza l'onere dell'individuazione delle “aree ritenute a rischio”, di chiara competenza regionale attraverso la predisposizione della CLPV, è ribaltato tout court sulle amministrazioni comunali. Su questo aspetto ci sono due considerazioni che vale la pena introdurre. La prima riguarda la coerenza tra quanto indicato nelle Linee guida regionali e quanto indicato nella L.R. 47/92. La prima, come si è discusso più sopra, affida alla CLPV l'informazione in merito alla “localizzazione delle aree che presentano pericoli potenziali di caduta valanghe”, dando mandato agli uffici regionali di produrre tale informazione. Il testo delle linee guida chiede direttamente alle Amministrazioni comunali, l'individuazione, se si è bene compreso il concetto, delle medesime aree. Stupisce peraltro il verbo utilizzato “ritenere” che, stando ai comuni dizionari della lingua italiana, implica un giudizio affetto da una spiccata*




*componente di soggettività nel definire qualcosa o qualcuno. Un giudizio peraltro trasferito alle strutture tecniche di Comuni montani caratterizzati da numerosità della popolazione dell'ordine di grandezza di quella di un grande condominio metropolitano, ma da un'estensione tipica di un medio capoluogo di Provincia. La seconda considerazione riguarda le competenze e le disponibilità economiche delle singole amministrazioni comunali. Queste sarebbero state in ogni caso adeguate a svolgere quel compito? Valga a questo proposito la semplice osservazione, appresa dagli atti del Procedimento, che la Regione ha affidato l'incarico per la redazione della CLPV per 560.000 euro conseguenti ad un ribasso d'asta del 46.02% e che la procedura ha richiesto circa quattro anni per essere completata. Allo stesso proposito osserviamo come le linee guida, a parte il criterio storico-inventariale, non offrano agli enti alcuna indicazione di ordine metodologico, né bibliografico che possa consentire agli estensori del piano di comprendere quali possano essere le procedure corrette per una valutazione affidabile. Su questo, valga la considerazione che l'area di Rigopiano non risulta ricompresa nella Carta storica, unico supporto reso effettivamente disponibile da parte della Amministrazione regionale per l'orientamento in una questione di riconosciuta, forte complessità. In questo senso vi è l'ulteriore riflessione (che riprenderemo più avanti) che lo scopo generale dell'indirizzo generale verso i Comuni per la pianificazione di emergenza, dovrebbe essere il conseguimento di livelli minimi di qualità su tutto il territorio. Trasferendo alle amministrazioni montane il delicato compito della individuazione delle aree, e per di più in assenza di alcun supporto procedurale e di conoscenza, mina fatalmente tale fondamentale requisito qualitativo ....".*

Facendo proprie tali conclusioni, ad avviso del giudice di prime cure, appariva, dunque, evidente come la mancata indicazione, da parte dei Comuni, delle aree a rischio valanghivo in ambito comunale costituiva un dato che doveva tenere conto delle effettive competenze di cui l'ente locale poteva disporre; ad avviso del giudice, le Linee Guida del 2015 avrebbero imposto al Comune di indicare le aree a rischio senza fornire alcun accenno metodologico circa i parametri di riferimento, non essendo state indicate le modalità attraverso cui pervenire a tale considerazione.

Non potendo, dunque, effettuare alcuna valutazione in forza della documentazione concretamente utilizzabile, visto che gli atti a disposizione del Comune, per come sopra richiamati, non fornivano indicazioni certe in tal senso e non potendo fondarsi un rischio sulla natura valanghiva dell'area sui soli bollettini Metcomont, ne discenderebbe, secondo il GUP, la sostanziale impossibilità di adempiere a quanto prescritto con le menzionate Linee Guida, stante l'assenza di una carta localizzazione di pericoli da valanghe costituente l'unico documento, nel quadro peraltro di un più complesso ed articolato iter procedimentale, concretamente idoneo allo scopo.

Medesime considerazioni, legate, dunque, all'assenza di elementi da cui potere evincere la natura valanghiva dell'area, andavano formulate anche con riguardo alla mancata segnalazione al




CORENEVA del rischio valanghe nell'area di Rigopiano, che non poteva pretendersi in capo ai soggetti che si erano avvicinati nella carica di vertice del Comune.

Il GUP all'uopo si è richiamato anche alle considerazioni espresse dai periti in ordine al fatto che *"la mancata considerazione del rischio valanghivo da parte dei Sindaci pro tempore di Farindola nel periodo tra il 2008 e il 2015 non costituisce, nei fatti, una censurabile scelta soggettiva dell'Amministrazione. Semplicemente, per tutti quei piani, il contesto giuridico ed istituzionale che ne aveva attivato la redazione e gli indirizzi operativi ricevuti non prevedevano tali classi di rischio"*.

Da ultimo, dopo avere escluso qualsivoglia profilo di responsabilità in capo ai sindaci che si ebbero a succedere alla guida del Comune ed al Colangeli, è passato alla disamina della posizione del geologo Luciano Sbaraglia, il quale aveva redatto, in 26.09.2006, una relazione geologica e geotecnica allegata all'istanza presentata, in data 21.10.16, da Del Rosso Paolo Marco, legale rappresentante della ditta "DEL ROSSO SRL", al SUAP di Pescara, per la ristrutturazione dell'hotel Rigopiano, seguita da una nuova analoga richiesta, alla quale aveva fatto seguito, il 22.12.06, il rilascio del permesso di costruire ad opera del tecnico comunale Enrico Colangeli.

In tale relazione era riportato che *"l'area oggetto d'indagine è situata in c.da Rigopiano, all'interno del Comune di Farindola (PE) in un'area montana a morfologia molto acclive"*.


Secondo la Pubblica Accusa, benché dunque lo Sbaraglia fosse consapevole che l'hotel Rigopiano sorgeva in un'area montana in forte pendenza, questi non aveva affrontato nella sua relazione le tematiche di geomorfologia e compiuto una valutazione della stabilità del pendio sovrastante l'hotel e dell'esistenza del rischio valanga, ciò facendo in spregio al: DM 1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione. Istruzioni per l'applicazione" (tale decreto indica le modalità di redazione della relazione geologica e riporta testualmente: *"La relazione geologica è prescritta per le opere a cui fanno riferimento le sezioni E, F, G, H, I, L, M e O, della presente normativa e per le aree dichiarate sismiche o soggette a vincoli particolari. Essa deve comprendere ed illustrare la situazione litostratigrafica locale, con definizione dell'origine e natura dei litotipi, del loro stato di alterazione e fratturazione e della loro degradabilità, i lineamenti geomorfologici della zona, nonché gli eventuali processi morfologici ed i dissesti in atto o potenziali"*); D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 (il quale sancisce, all'art. 52, che in tutti i Comuni della Repubblica *"le costruzioni sia pubbliche sia private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi"*, tra cui quelle relative alle *"indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate"*).



Sul punto il GUP ha evidenziato come le carenze evidenziate all'uopo dai CCTTPM (*"la relazione riportava scarsi contenuti, in linea generale e con riferimento a quanto previsto dalle indicazioni normative, ad iniziare dal fatto che non era neanche esplicitata la finalità per cui la stessa veniva redatta. Se infatti la caratterizzazione geotecnica, da un punto di vista della ricerca dei parametri del materiale, può non essere rilevante ai fini del presente procedimento, si evidenzia come tutto l'inquadramento di più ampio respiro dell'area su cui sorge la struttura è decisamente limitato e non approccia alcun aspetto legato alla possibile pericolosità del sito, ciò verosimilmente anche in virtù della cartografia regionale e delle carte tecniche relative alla perimetrazione di aree a rischio, al cui interno non ricadeva la superficie qui di interesse. In ogni caso, non sono in alcun modo affrontate le tematiche di geomorfologia globale dell'area nel contesto complessivo, neanche citando le specifiche cartografie tecniche di riferimento ai fini del corretto inquadramento, quali analisi di carte di pericolosità, PAI, valutazioni di stabilità del pendio e conseguentemente nessuna valutazione sul rischio di valanga. ... La tipologia di fondazione indicata appare in contrasto con la documentazione storica analizzata dagli scriventi e non si ritiene che siano stati fatti scavi atti a verificarne la reale natura ... Oltre a non essere dichiarato in modo esplicito il grado di sismicità della zona, anche nei calcoli non sembra essere valutata l'azione sismica che, nelle formulazioni riportate, dovrebbe quanto meno comportare la presenza del coefficiente di inclinazione dei carichi nella formulazione adottata ... Pur tuttavia, data la sinteticità di quanto riportato in merito, gli scriventi non possono esprimere conclusioni certe in merito. Pertanto, nessuna delle due relazioni contiene riferimenti circa la sismicità dell'area, pure importante, anche in considerazione di quanto espresso nel permesso di costruire rilasciato"*) avevano rinvenuto confutazione dall'elaborato tecnico presentato dalla difesa dello Sbaraglia, ove si evidenziava come le carenze riportate nella relazione non assumessero alcuna incidenza sui fatti realizzati, posto che al capo 3) non venivano in rilievo questioni sulla natura sismica del terreno e sulla stabilità costruttiva dell'immobile, aggiungendo, in ordine alla dedotta carenza di indicazioni sul rischio valanghivo, come lo Sbaraglia non ne aveva tenuto conto in ragione sia della limitata consistenza delle opere da realizzare sia in quanto parte di tali opere aveva avuto una collocazione che non assumeva alcun rilievo con i rischi da valanga, essendo le medesime interrate al suolo.

Peraltro, lo Sbaraglia non disponeva sia di cartografie sia di documentazione specifica al riguardo; nessun elemento conduceva verso la natura valanghiva dell'area e, dunque, tenuto conto dell'incarico espletato e dell'attività di natura privatistica dell'attività svolta, nessuna violazione della normativa era stata realizzata nel redigere la relazione geologica in esame.

Che poi il Genio civile, nel rilasciare il parere favorevole ex art. 13 L. 64/74 alla variante al piano urbanistico e che aveva permesso la realizzazione delle opere, aveva utilizzato la relazione dello



Sbaraglia, non assumeva alcun rilievo in tal senso, non potendosi comunque ascrivere a quest'ultimo alcun ruolo deterministico in merito alla realizzazione dell'hotel, alla sua ristrutturazione ed alle conseguenze derivanti in termini di crollo a seguito della valanga.

In conclusione, l'incarico di consulenza conferito dal Del Rosso allo Sbaraglia non poteva, ad avviso del giudice, di certo consentire l'inserimento dell'elaborato nel novero degli eventi che causalmente erano ricollegabili al crollo, stante la natura privata del lavoro, peraltro finalizzato all'ottenimento di un permesso di costruire che evidentemente doveva essere soggetto a controlli da parte della PA.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, non potendosi rilevare un nesso di derivazione causale tra le condotte/omissioni contestate ai sindaci, al tecnico comunale ed al geologo che aveva predisposto la relazione volta ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione del centro benessere dell'hotel, con il crollo dello stesso, gli imputati Giancaterino Massimiliano, De Vico Antonio, Lacchetta Ilario, Colangeli Enrico e Sbaraglia Luciano sono stati assolti dal reato di cui al capo 3) per insussistenza del fatto.

### **3.6. I fatti di cui al capo 4)**

Successivamente il GUP ha passato in rassegna la contestazione di cui al capo 4), mossa ai medesimi imputati, in ordine ai quali è pervenuto: ad una sentenza assolutoria nei riguardi di Giancaterino Massimiliano, De Vico Antonio, Colangeli Enrico e Sbaraglia Luciano, limitatamente alla condotta di richiamo al capo 3), nonché circa il *"mancato inserimento nel piano di emergenza comunale della previsione del divieto di utilizzo dell'hotel Rigopiano nella stagione invernale ed alla mancata comunicazione alla Sala Operativa di Pescara ed alla SOR di L'Aquila dello specifico isolamento di Rigopiano"* perché il fatto non sussiste e, per le restanti condotte, per non avere commesso il fatto; ad analoga pronuncia liberatoria nei confronti di Lacchetta Ilario, limitatamente alla condotta di richiamo al capo 3), nonché in ordine al *"mancato inserimento nel piano di emergenza comunale della previsione del divieto di utilizzo dell'hotel Rigopiano nella stagione invernale ed alla mancata comunicazione alla Sala Operativa di Pescara ed alla SOR di L'Aquila dello specifico isolamento di Rigopiano"* perché il fatto non sussiste; ad una pronuncia di condanna del solo Lacchetta con riguardo alla condotta relativa alla omissione dell'ordinanza di inagibilità e di sgombero dell'Hotel Rigopiano. Dopo essersi richiamato al giudizio di irrilevanza delle condotte poste a fondamento dell'accusa ma già oggetto di disamina al paragrafo che precede, avuto riguardo alla mancata segnalazione alla sala operativa di Pescara e dalla SOR de L'Aquila dell'isolamento dell'hotel Rigopiano, ha ritenuto l'addebito palesemente smentito dalle risultanze dell'informativa.

In particolare, dopo avere evidenziato l'attivismo, durante le due fasi dell'emergenza maltempo del mese di gennaio, ad opera del sindaco Lacchetta, ha dato atto di come, dall'analisi del di lui telefono



cellulare, erano emersi numerosi contatti con la Sala Operativa Regionale della Protezione Civile Abruzzo, di cui solo due andati a buon fine, dal cui contenuto era dato apprezzare come, contrariamente da quanto contestatogli, questi aveva certamente segnalato le aree a rischio isolamento, avendo richiesto mezzi spazzaneve da impiegare non solo per la stalla di Martinelli, ma anche per altre contrade isolate.


Ad avviso del GUP, il fatto che il Lacchetta non avesse segnalato lo specifico isolamento di Rigopiano, non consentiva di riscontrare una omissione in tal senso, posto che al momento l'area in questione costituiva solo una delle tante per le quali occorreva provvedere a superarne l'isolamento ed i disagi connessi alla mancanza di energia elettrica, aggiungendo come, quand'anche fosse stata effettuata, la specifica segnalazione relativa all'hotel Rigopiano non avrebbe comportato un diverso svolgimento dei soccorsi, atteso che, al momento, nessun elemento di differenziazione nella gestione dei medesimi poteva ipotizzarsi al riguardo, dovendosi anzi considerare come fosse ipotizzabile, per le persone presenti nell'hotel, una condizione di minore urgenza rispetto a quelle comunque presenti nelle altre contrade del Comune, visto che la struttura alberghiera rappresentava un motivo di rassicurazione per la sicurezza degli ospiti, non potendosi ipotizzare che l'isolamento dell'hotel conducesse all'evento che di lì a poco si sarebbe drammaticamente manifestato.

Al riguardo doveva ritenersi comprensibile, invece, la specifica segnalazione circa il crollo dell'azienda Martinelli, posto che tale evento avrebbe potuto coinvolgere persone all'interno della struttura, di tal che non poteva in alcun modo assumersi che l'intento del sindaco, nel segnalare nominativamente tale situazione di pericolo, fosse dipesa da questioni di natura economica, dovendo ritenersi dettata dalla necessità di effettuare tempestivamente una verifica circa la presenza, oltre che di danni strutturali dell'edificio, anche di conseguenze per persone fisiche che vi si trovavano all'interno.

Peraltro, ha aggiunto come una specifica segnalazione di isolamento dell'hotel Rigopiano, visto che la segnalazione alla SOR non aveva prodotto alcun effetto positivo, del pari nessun favorevole esito avrebbe comportato per i clienti ed il personale dell'hotel, tenuto conto delle carenze organizzative comunque manifestate dalle strutture competenti.

Dunque, rilevando che la segnalazione da parte del sindaco risultava essere stata effettuata presso la Prefettura, visto che l'indicazione dell'isolamento delle contrade con altitudine superiore a 500 metri ricomprendeva evidentemente anche l'area dell'hotel, secondo una valutazione *ex ante*, priva dei caratteri di differenziazione rispetto ad altre zone, con specifico riguardo a tale condotta ha escluso qualsivoglia addebito.

Con riguardo alla mancata convocazione della Commissione Valanghe, il GUP ha ritenuto che, a tale omissione, pur appurata, non fosse consentito attribuire alcuna efficienza causale rispetto all'evento




in esame, atteso che, sulla base delle indagini difensive svolte dalla difesa del Lacchetta, era stato possibile appurare quale fosse l'attività svolta dalla commissione in esame, sostanziata, secondo le ss.ii. rese ex art. 391 c.p.p. da Crocetta Antonio, già componente della medesima con il ruolo specialistico di tecnico del soccorso (il quale aveva premesso che l'ente riteneva, quali possibili punti di origine di valanghe nella zona, località diverse da quella che poi era stata effettivamente percorsa dalla valanga del 18 gennaio 2017) e da Persemoli Pasqualino (ex Comandante Forestale di Farindola), dopo essersi riunita su convocazione del sindaco a seguito delle comunicazioni di allerta che pervenivano dal servizio Meteomont, sulla base delle prove stratigrafiche effettuate in quota da parte del Comandante del Corpo Forestale dello Stato sui punti a rischio, nel riferire al primo cittadino circa i provvedimenti opportuni, per poi evidenziare come, nel caso in esame, tali incumbenti non avrebbero potuto essere effettuati, atteso che, nei giorni 17 e 18 gennaio, vi era una limitatissima visibilità nella zona dove gli accertamenti avrebbero dovuto espletarsi (campetto Meteomont sito nei pressi dell'hotel), precludente il suo raggiungimento.

Ad avviso del GUP, anche a volere superare tale aspetto, andava evidenziato come una verifica nei termini sopra indicati non avrebbe avuto ad oggetto la pericolosità del sito interessato dalla valanga, posto che nessun elemento induceva a concentrare l'attenzione sullo stesso che, in assenza della CLPV, non era affatto considerato a rischio.

Da ciò conseguiva che nessun provvedimento avrebbe potuto assumere la Commissione valanghe, tenuto conto che il punto di rilevamento delle condizioni della neve, ai fini della prognosi sul meteo, era costituito dal Campetto Meteomont posizionato proprio in prossimità dell'hotel, che era soggetto a quotidiani controlli con prove stratigrafiche e, due volte alla settimana, anche con prove penetrometriche, senza che mai fosse stato rilevato un concreto pericolo valanghivo.

A ciò doveva aggiungersi che, nella specie, nel bollettino meteo del 16.1.17 era stata segnalata "nevicata moderata" e che dal confronto tra l'archivio dei rilevamenti nivometrici e i bollettini Meteomont degli stessi giorni emergeva che, in due date direttamente prossime al fatto, i rilevatori Forestali avevano descritto la completa assenza di pericolosità valanghiva esattamente sul luogo in cui pochi giorni dopo sarebbe avvenuta la tragedia e ciò con bollettino di pericolo di livello 3.

Analogamente a dirsi con riguardo al mancato aggiornamento del piano di emergenza comunale, con previsione del divieto di utilizzo nella stagione invernale della struttura alberghiera in Rigopiano o, comunque, in caso di allerta meteo per eccesso di neve e/o di bollettini meteo di rischio valanga, della sospensione dell'attività alberghiera con ordine di evacuazione dei presenti dalla struttura, richiamando quanto riferito in relazione ai fatti di cui al capo 3) con riferimento al profilo dell'esigibilità, dovendo ribadirsi l'assunto per il quale non sarebbe dato comprendere quali fossero i presupposti nella specie per imporre tali condotte in merito all'hotel, in assenza di specifiche





indicazioni circa l'individuazione di aree a rischio, visto che nessun elemento deponesse in tal senso, considerando anche la collocazione del punto di rilevamento della Forestale che induceva, anzi, ad escludere condizioni di pericolo da valanghe, tale da determinare l'emersione di un rischio tale da legittimare le misure indicate in rubrica.

Stabilire in termini assoluti la necessità di disporre la chiusura dell'hotel nella stagione invernale, ovvero in presenza di bollettini meteo-mont che indicassero un'emergenza neve o il pericolo di valanghe, non terrebbe conto del fatto che, sino al tragico momento in esame, nessun dato portava a ritenere che vi fosse un tale effettivo pericolo per gli ospiti ed i lavoratori dell'hotel in caso di innevamento dell'area, tenuto conto, peraltro, che poteva ipotizzarsi che gli organi del Comune fossero assicurati sull'operato della Provincia nella gestione del tratto stradale in esame, tale da garantirne la libera circolazione, considerato quanto sopra descritto circa il fatto che, sino al momento della valanga del 18.1.17, la Provincia aveva sempre saputo gestire l'attività di sua competenza, con limitate eccezioni, comunque affrontabili con mezzi alternativi e, comunque, non certo in condizione di ritenere la realizzazione di un evento quale quello concretamente verificato.


A diverse conclusioni, per come si è anticipato, il giudice è pervenuto con riguardo all'omissione dell'ordinanza di inagibilità e di sgombero dell'hotel Rigopiano da parte del sindaco Lacchetta.

A suo avviso, alla luce di quanto da egli evidenziato alle pagg. da 140 a 145 della sentenza (per lo più riguardante la ricostruzione degli accadimenti inerenti alla sfera di operatività della Provincia, quali la mancata disponibilità della Turbina UNIMOG, sulla quale si avrà modo di tornare diffusamente nella presente decisione, nonché le avverse condizioni meteorologiche, siccome peraltro annunciate dai bollettini diffusi nei giorni precedenti la valanga), sarebbe evidente come Lacchetta Ilario, sindaco in carica all'epoca del disastro e nella specifica veste di Autorità Locale della protezione civile, nella piena consapevolezza del rischio valanghivo e del forte innevamento della zona, avesse ommesso di disporre la chiusura dell'hotel Rigopiano, con conseguente ordine di evacuazione.

Sul punto ha inteso richiamarsi alla legge n. 225/1992 in materia di protezione, che stabilisce, in capo al sindaco, penetranti poteri e responsabilità, anche in ordine alla messa in sicurezza delle persone che, a vario titolo, si trovavano nell'hotel prima dell'impatto valanghivo.

Nel caso in esame, la consistenza territoriale dell'evento e la possibilità di intervenire su di esso con poteri rientranti nelle specifiche competenze del sindaco, potendo questi per l'appunto disporre la chiusura dell'hotel e l'evacuazione degli ospiti, non determinerebbe profili di complessità nell'individuazione del soggetto responsabile, dovendosi individuare proprio nel sindaco l'autorità in grado di fronteggiare l'evenienza, disponendo di sufficienti poteri per la sua favorevole gestione.

Successivamente il GUP ha evidenziato, sulla base della piena consapevolezza, ad opera del Lacchetta, della condizione di maltempo in quei giorni (per la quale questi aveva: disposto in data




15.01.2017 la chiusura delle scuole anche per il giorno seguente, aggiungendo che quello stesso giorno costituiva il termine ultimo per evitare disagi, risultando che la zona di Farindola sarebbe stata difficilmente raggiungibile in sicurezza e sollecitando la pulizia della strada provinciale Farindola – Rigopiano; nonché, alle 11:40 del 17.01.2017, postato sulla Chat Whatsapp "*sindaci-provincia*", il messaggio "*C'è oltre un metro di neve, siamo completamente isolati e con due morti. Le previsioni per domani sono catastrofiche*"), come i profili di prevedibilità dell'evento valanghivo, a differenza di quanto atterrebbe ai provvedimenti con funzione pianificatoria, per i quali, assumendo la questione carattere strutturale, si richiederebbe un accertamento di ben altra natura, nel caso di specie potevano ritenersi soddisfatti meramente dalla presenza di bollettini Meteomont, che espressamente avevano preconizzato una condizione di forte rischio valanghivo.

Detti bollettini, ai quali, ad avviso del giudice di prime cure, non potrebbe attribuirsi valore nella fase della pianificazione del territorio e, dunque, nella predisposizione dei piani di emergenza o ancor meno nella previsione di limiti all'edificabilità, con riguardo invece alla fase relativa alla mera gestione dell'emergenza, costituivano al contrario degli strumenti di allerta sufficienti rispetto ad una situazione di evidente pericolosità ed imponevano l'attivazione di mezzi volti alla salvaguardia delle persone che ne sarebbero potute rimanere coinvolte, tenuto viepiù conto che la prevedibilità richiesta dalla normativa in esame al fine di riconoscere profili di responsabilità penale, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, deve avere riguardo alla tipologia di evento e non all'entità dello stesso, dovendosi l'agente rappresentare quel particolare evento anche con dimensioni e caratteristiche più gravi o addirittura, come nella specie, catastrofiche.

I già descritti caratteri richiesti al fine di rilevare la prevedibilità/prevenibilità di un evento comporterebbero il riconoscimento di profili di responsabilità in capo al sindaco, essendo all'uopo sufficiente che questi potesse prospettarsi uno scenario valanghivo, tale da imporre tutte le azioni che potessero essere poste in campo per scongiurarne i possibili effetti.

Nella specie, la sospensione temporanea dell'esercizio dell'hotel Rigopiano e la tempestiva evacuazione delle persone presenti erano dunque delle procedure attivabili ben prima che i quantitativi di neve al suolo rendessero ingestibile la percorribilità della strada provinciale. In particolare, ad avviso del giudice, l'evacuazione avrebbe dovuto avvenire già dal primo pomeriggio del 16 gennaio 2017, quando sia i bollettini meteorologici ed il relativo avviso di condizioni meteorologiche avverse sia il bollettino valanghe emesso dal Servizio Meteomont avevano confermato lo scenario di precipitazioni nevose intense e di possibile attività valanghiva e, dunque, lasciavano emergere una condizione di evidente pericolo per le persone.



Peraltro, la chiusura dell'hotel avrebbe potuto essere disposta anche successivamente a tale data, quando le condizioni meteo avevano subito un rilevante peggioramento, rendendo ancor più evidente la predisposizione di presidi a tutela delle persone presenti nell'hotel.


A fronte del fatto che la chiusura della struttura e la sua evacuazione, da parte non solo dei clienti ma anche dei dipendenti, costituiva una misura che avrebbe certamente evitato gli eventi morte e lesione delle persone, emergeva che Lacchetta Ilario, nella sua veste di autorità di protezione civile (qualifica che, in quanto non appartenente al Colangeli, escludeva un suo coinvolgimento anche in termini di concorso), doveva ritenersi responsabile limitatamente alla condotta relativa alla omissione dell'ordinanza di inagibilità e di sgombero dell'hotel Rigopiano, con conseguente sua condanna alla pena finale di anni 2 e mesi 8 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, così determinata a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sulla pena base di anni 2 di reclusione, seguita dall'aumento per il triplo ex art. 81 cpv. c.p., disposta, infine, la riduzione sanzionatoria per il rito a prova contratta.

### **3.7. I fatti di cui ai capi 5), 6) e 7)**

I fatti di cui ai capi 5), 6) e 7), per come già evidenziato, sono stati oggetto di pronuncia liberatoria, la quale, sul punto, per come si vedrà, non è stata oggetto di impugnazione dalle parti: di tal che, non appalesandosi *in parte qua* il contenuto dell'appellata decisione di particolare rilevanza a fini ricostruttivi dei fatti demandati allo scrutinio di questa Corte, può passarsi alla trattazione degli ulteriori reati.

### **3.8. I fatti di cui ai capi 8), 9) e 10)**

Il GUP ha evidenziato come le falsità delle circostanze e degli stati di fatto rappresentati dal Gatto nella relazione tecnica allegata alla richiesta di rilascio del permesso di costruire per miglioramenti delle strutture preesistenti a servizio dell'hotel Rigopiano e negli allegati "*elaborati grafici stato attuale e Progetto esecutivo*" (l'esistenza di tettoie ancora aperte sulle quali eseguire interventi di tamponatura e trasformazione in veranda, nonostante le stesse fossero già state chiuse e trasformate in verande), oggetto delle contestazioni delittuose di cui ai capi 8) e 9), emergevano proprio dalla relazione redatta in data 22.10.2014 dal Gatto nel corso di una causa civile avente ad oggetto il contratto di locazione finanziaria dell'immobile ripassato tra la Del Rosso s.r.l. (precedente proprietaria) e la A-Leasing Spa, promossa dalla Curatela Fallimentare della cedente nei confronti della cessionaria, ove il tecnico aveva specificato che l'hotel Rigopiano non era conforme agli strumenti urbanistici a causa di diversi abusi edilizi riscontrati in difformità agli elaborati progettuali



autorizzati dagli enti (realizzazione di un'area adibita a palestra, di due sale meeting e della sala "garden", mancata realizzazione di un corridoio che congiunge la cucina con la sala fuoco).

Nella relazione il Gatto aveva affermato che *"le sopra descritte opere realizzate in difformità o in assenza di titoli autorizzativi, non sono sanabili, pertanto risulta necessario la loro demolizione"*, aggiungendo che *"per poter legittimare tali abusi occorre demolire tali opere eseguite senza titoli autorizzativi, successivamente redigendo un nuovo progetto in applicazione della Legge Regionale n.49 del 31/10/2012.....omissis....al termine delle opere previste in progetto entro 15 giorni dalla chiusura dei lavori stessi è necessaria la richiesta del nuovo certificato di agibilità che ad oggi è solo parziale, ma dovrà essere riferito a tutta la struttura alberghiera..."*.


Senonché, nella successiva relazione tecnica oggetto della condotta di cui al capo 8), presentata a corredo della richiesta permesso a costruire per *"il miglioramento delle strutture preesistenti a servizio dell'Hotel Rigopiano situato nel Comune di Farindola"*, era allegata una richiesta del tecnico ove erano prodotte fotografie rappresentanti l'apertura delle tettoie, da ricondursi ad un periodo certamente risalente, siccome emergente anche dalle dichiarazioni rese dei dipendenti dell'hotel Rigopiano, che avevano evidenziato che queste erano state chiuse antecedentemente, come peraltro confermato dallo stesso Bruno Di Tommaso nel corso del suo interrogatorio del 20.12.2017, nonché dal contenuto della relazione tecnica del 30.6.2014 redatta dal CTU nella causa civile relativa al leasing, ove veniva fatto riferimento ad un sopralluogo avvenuto il 17.12.2013, nel corso del quale erano state effettuate delle foto in cui le tettoie risultavano all'epoca dei fatti già chiuse.

Indi, il decidente ha dato atto del fatto che la condotta falsificatoria realizzata dal Gatto era ascrivibile anche al Di Tommaso sulla base di quanto stabilito da Cass. Pen. N. 41297/2014, nonché idonea a determinare la ravvisabilità di un concorso formale di reati e non apparente di norme, alla luce di quanto statuito da Cass. Pen. n. 38453/2001.

Con riferimento alla conseguente fattispecie contravvenzionale contestata al solo Di Tommaso al capo 10), in considerazione della data di commissione dell'illecito, il GUP ha dichiarato l'avvenuta estinzione per prescrizione.

### **3.9. I fatti di cui ai capi 11 e 12)**

Il GUP ha dato atto come nel Documento di valutazione dei rischi (d'ora in poi anche DVR) erano stati contemplati diversi rischi, legati ad incendio, all'emergenza sanitaria, a fughe di gas, ad allagamenti, trombe d'aria, terremoto e all'inquinamento atmosferico, per i quali erano state previste procedure operative con individuazione di un coordinatore per l'emergenza, oltre che un'apposita per la messa in sicurezza delle persone, che avrebbero dovuto raggiungere un punto di raccolta.



Tra i rischi contemplati non vi erano quelli legati all'isolamento dell'hotel né al fatto che un lavoratore potesse essere urtato, colpito, o impattato da valanghe.

Senonché sul punto gli ispettori della USL di Pescara, nella loro relazione, avevano precisato che *“lo staff dell'albergo, di fatto... aveva allertato le autorità e rimossa la neve che ingombrava il viale di collegamento con la strada provinciale con l'ausilio di un Bobcat... per andar via non appena la strada provinciale fosse stata liberata dai soccorsi”*.

Gli stessi ispettori dell'ASL, quindi, nel rilevare l'omessa valutazione nel DVR del rischio isolamento, avevano anche evidenziato che la misura era stata di fatto adottata spontaneamente dagli interessati per fare fronte a tale specifica emergenza.

In particolare, essi, delegati dai PM di valutare il contenuto del DVR, avevano testualmente affermato come *“il documento non affronta esplicitamente il rischio valanga, né quello isolamento a seguito di nevicate con impedimento della normale circolazione dei mezzi...”*, aggiungendo che *“Per quest'ultima evenienza tuttavia, dalla prima informativa trasmessa a questo servizio unitamente al DVR, si constata da alcune dichiarazioni rese (Salsetta Fabio), e dal video presente sul telefono cellulare della signora Silvana Angelucci, che lo staff dell'albergo, di fatto aveva delle procedure a riguardo in analogia alle altre procedure di emergenza previste, poiché aveva allertato le autorità e rimossa la neve che ingombrava il viale di collegamento con la strada provinciale con l'ausilio di un bobcat tanto che i clienti avevano potuto posizionare le auto in fila indiana per andar via non appena la strada provinciale fosse stata liberata dai soccorsi”*.

Il giudice ha, inoltre, aggiunto come nella contestazione si effettuò riferimento ad una asserita generica omissione della valutazione del pericolo di isolamento della struttura, ma non esplicita menzione del rischio valanghivo, posto che gli eventi considerati in rubrica e da cui sarebbe derivato l'isolamento dell'albergo riguardavano *“l'ingombro neve sulla strada di accesso”* ed *“il crollo della struttura”*.

La sentenza poi aggiunse come le valutazioni espresse dal DVR erano esaustive, non potendosi ritenere per tale struttura configurabile e concretamente prevedibile, in assenza di specifici elementi (richiamandosi a quanto evidenziato dai periti circa l'assenza di una CLPV), la previsione del rischio valanghivo, siccome peraltro riconosciuto dalla stessa ASL, in quanto eterogeneo rispetto alle caratteristiche dell'attività svolta, come peraltro anche attestato dal GIP del Tribunale di Pescara, con il provvedimento di archiviazione del 3 dicembre, ove questi evidenziava che *“l'edificazione nella struttura era stata permessa dagli organi territoriali competenti e l'esercizio dell'attività ricettiva era stata autorizzata senza alcuna prescrizione inerente il rischio di caduta valanghe: si ricorda che neppure il CORENEVA aveva premuto per inserire, con priorità, l'area di Farindola/Rigopiano tra quelle oggetto di valutazione nella CLPV e che di conseguenza può ragionevolmente ritenersi che il*

*Di Tommaso non fosse in condizione di poter valutare la sussistenza dell'effettivo pericolo di caduta valanghe, quindi può ragionevolmente escludersi che gli indagati abbiano ho messo di apprestare i presidi di sicurezza proprio per arrecare danno e lavoratori ed ai clienti”.*

Addirittura la stessa ASL aveva rilevato espressamente come fosse stato valutato il rischio derivato da isolamento per forti nevicate, mediante l'adozione di idonee procedure (pag. 5 e 6 nota ASL).

Il GUP ha aggiunto come, in merito al c.d. rischio malore, era la stessa nota ASL, pur rilevandone l'omessa individuazione, ad affermare che *“si fa presente, però, che quando il D.Lgs. 81/08 affronta il problema dei soccorsi in caso di infortunio/malore rimanda al 388/2003 che, pur lasciando libero il datore di lavoro di organizzarsi al meglio in base alla sua attività, cita solo la nomina e formazione degli addetti al primo soccorso ed il pacchetto di medicazione/cassetta di primo soccorso”*, adempimenti realizzati dal Di Tommaso.


In definitiva, alla luce di quanto sopra esposto, non era possibile ritenere violata, da parte dell'imputato, alcuna normativa specifica in tema di sicurezza sul lavoro e di valutazione dei rischi.

Successivamente il GUP ha dato atto come l'addebito resterebbe escluso anche qualora fosse stata omessa la valutazione del rischio valanghivo e di isolamento della struttura, avendo specificato la ASL che le stesse azioni che si sarebbero dovute ipotizzare in questo caso (pulizia delle strade di pertinenza dell'hotel fino all'intersezione con la strada provinciale, al fine di mettere in sicurezza le persone e permettere loro di allontanarsi dai luoghi) erano state espletate.

Ha successivamente evidenziato l'irrilevanza dell'omessa valutazione del rischio di isolamento dell'hotel per forti nevicate, atteso che tale previsione giammai avrebbe evitato l'evento, prodottosi a seguito della valanga e, comunque, dovendo occuparsi il responsabile della struttura della parte interna della medesima e non certo di zone esulanti dalla sua competenza, quali la strada provinciale, nei confronti della quale non potrebbe mai configurarsi una posizione di garanzia in capo al Di Tommaso, essendo la medesima operante solo con riferimento alla struttura alberghiera ed alle pertinenze di essa, tra cui il tratto intercorrente tra l'hotel e la strada provinciale, unicamente in ordine alle quali sarebbe tenuto a garantire le necessarie di fuga, come del resto fatto nel caso di specie, siccome evidenziato proprio dalla ASL.

A ciò andava aggiunto come il Di Tommaso aveva più volte aveva sollecitato l'intervento della Provincia, perché si premurasse di liberare la strada dalla coltre nevosa, specie in caso di peggioramento delle condizioni meteo.

Del resto, prima dell'evento tragico, non poteva aversi alcuna prevedibilità del pericolo valanghivo, stante l'assenza della CLPV.



Né a considerazioni dissimili poteva pervenirsi con riferimento dell'isolamento che vi era stato nel Marzo 2015, avendo il Di Tommaso sempre garantito la percorribilità dell'area dell'hotel e sollecitato ripetutamente gli organi provinciali in ordine alla strada di loro competenza.

Difettava, altresì, in capo al Di Tommaso una posizione di garanzia.

L'assunto accusatorio, secondo cui questi avrebbe dovuto assicurare vie di fuga in grado di consentire agli ospiti ed ai dipendenti dell'hotel, in caso di isolamento o altro evento emergenziale, un collegamento con il centro abitato più vicino, ovvero avrebbe dovuto disporre la sospensione dell'attività, non terrebbe conto delle specifiche competenze sul punto gravanti sul Di Tommaso nella veste di legale rappresentante dell'hotel, apparendo evidente come gli obblighi di garanzia sul punto non possano infatti riguardare una posizione di controllo e di gestione di tratti di strada esulanti dalla specifica competenza dell'imputato, dovendo questi occuparsi della sicurezza con esclusivo riguardo all'area interna della struttura.


Tutte le questioni relative alla strada provinciale adiacente l'hotel non potrebbero in alcun modo essere addebitate al Di Tommaso, essendo di sola competenza della Provincia e, pertanto, gravanti su essa, alla quale spettava, attraverso gli organi competenti, garantire la viabilità della strada provinciale.

Difettava, altresì, la stessa concretizzazione del rischio, atteso che, nel caso in esame, dalla lettura dell'imputazione sarebbe evidente come quello da tutelare (mancata valutazione isolamento per ingombro neve e connesso rischio di infortunio/malore e predisposizione di idonee vie di fuga in caso di grossa nevicata) consista nell'impedire o prevenire infortuni o malori di ospiti o dipendenti, laddove i decessi e le lesioni riportate dalle vittime erano derivate per impatto diretto della valanga con la struttura alberghiera e, dunque, per un rischio del tutto differente ed eccentrico rispetto a quello appena evidenziato.

Un ulteriore argomento militante per la assoluzione degli imputati era quello relativo alla mancata evitabilità dell'evento concreto verificatosi. Quand'anche infatti dovesse registrarsi la violazione di regole cautelari e là dove si dovesse ipotizzare l'apprestamento di ulteriori mezzi tecnici richiamati nel capo di imputazione, gli eventi lesivi non si sarebbero certamente potuti evitare a seguito della valanga.

Invero, le morti e le lesioni erano evidentemente conseguenza diretta dell'impatto della valanga, tenuto conto del tempo in cui la stessa si era formata ed aveva dispiegato i suoi effetti sulla struttura, e dunque alcun presidio di sicurezza sarebbe stato in condizione di impedire l'evento.

Ancora una volta il GUP ha richiamato la perizia, nella parte in cui si essa ha evidenziato che: *"resta l'amara considerazione, che soltanto un intervento operante a partire dalla serata del 17 gennaio avrebbe potuto garantire tale evacuazione"*: condotta di certo non addebitabile ai titolari dell'hotel,



bensi ad autorità pubbliche, di tal che neppure sotto tale aspetto appariva censurabile l'atteggiamento assunto dal Di Tommaso e dal Marrone, quale suo consulente.

L'insussistenza del fatto di cui al capo 11), stante l'automatismo stabilito tra la assoluzione della persona fisica imputata del reato presupposto per la ritenuta insussistenza di quest'ultimo e la esclusione della responsabilità dell'ente per la sua commissione, determinava sentenza assolutoria anche nei riguardi della Gran Sasso Resort & Spa S.r.l. con riferimento all'illecito amministrativo dipendente da reato contestato al capo 12), sempre perché il fatto non sussiste.


### **3.10. I fatti di cui al capo 13).**

Per come emergente dalle statuizioni della sentenza impugnata, il giudice è pervenuto ad una pronuncia assolutoria nei riguardi di Di Marco Antonio perché il fatto non costituisce reato e di Chiappino Tino e di Honorati Giulio per non avere commesso il fatto. Ciò analogamente a quanto fatto nei riguardi di D'Incecco Paolo e Di Blasio Mauro, per i quali è pervenuto ad una sentenza liberatoria per non avere commesso il fatto in merito a tutte le condotte contestate nell'imputazione, ad eccezione di quelle attinenti *"il monitoraggio della percorribilità delle strade rientranti nel comparto della S.P. 8, la pulizia notturna dalla neve, il mancato reperimento di un mezzo sostitutivo della turbina Unimog tg CK 236 NB fuori uso e la mancata chiusura al traffico veicolare del tratto stradale della provinciale nr 8 dal bivio Mirri e Rigopiano"*, per le quali ha ritenuto invece comprovata la loro penale responsabilità.

La sentenza dapprima (alle pagine 176, 177, 178, 179 e 180) ha ricostruito le varie competenze in materia di protezione civile, avuto riguardo a quelle della Sala Operativa Provinciale e del Centro Coordinamento Soccorsi, alla luce della regolamentazione discendente dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008, rubricata *"Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze"* e da discipline regionali, quali la D.G.R. n. 793 del 2013, intitolata *"La protezione civile della Regione Abruzzo, Indirizzi Operativi"*.

Successivamente ha dato atto del fatto che la Provincia di Pescara non disponeva all'epoca di un Piano di Protezione Civile, la cui funzione di pianificazione era stata surrogata da un *"Piano di reperibilità"*, ove però veniva trattato il tema della gestione della SOP, stabilendone la collocazione presso la sede della Provincia, nonché disponendo, quanto alla relativa funzione, che essa fosse *"gestita unitamente dalla Provincia e dalla Prefettura per coordinare le attività di emergenza"*.

Sempre in detto atto veniva tipizzata la figura del Tecnico Reperibile, il quale si attivava con l'avviso di condizioni meteo avverse, ovvero con specifiche comunicazioni ricevute attraverso la postazione della vigilanza interna della Provincia, per poi dichiarare l'avvio della fase di preallarme, con il





compito di attivazione della Sala Operativa Provinciale, una volta effettuato il passaggio alla fase di allarme.


Successivamente, dopo avere dato atto del fatto che il Piano di Reperibilità non prevedeva alcuna disciplina con riferimento al CCS, nonostante la complementarietà dei ruoli delle due strutture, il GUP ha proceduto alla disamina, anche alla luce della normativa regolante la materia, del menzionato CCS, nonché di altre strutture quali COV (Comitato operativo per la viabilità), COSP (Comitato Nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica), nonché della sua articolazione provinciale Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Infine, nell'ambito della predetta ricostruzione, la sentenza ha proceduto alla disamina delle competenze provinciali in tema di protezione civile, siccome disciplinate dalla normativa intervenuta in materia, integrata da: l'articolo 108 del decreto legislativo n. 112/1998; la legge istitutiva delle Province, la quale disciplinava la necessità di predisporre programmi provinciali di previsione e prevenzione in capo a detti enti (costituenti il principale strumento conoscitivo e di analisi dei rischi presenti sul territorio, necessario per consentire di individuare le priorità di intervento ed i tempi con cui attuare azioni di protezione civile, in funzione della pericolosità di un evento, della vulnerabilità del territorio e della disponibilità finanziaria), nonché l'istituzione del comitato provinciale di protezione civile; la DGR n. 793/2013; le Linee guida Regionali del 2015, che prevedevano in capo agli enti competenti funzioni di supporto per i Comuni esposti a rischio valanghivo.

Da ultimo, ha dato atto del fatto che la Provincia di Pescara non aveva mai adottato il Piano Provinciale di Protezione Civile né predisposto i programmi di emergenza, avendo emanato il solo Piano di Reperibilità, approvato, per gli anni 2016 e 2017, con Determina del 3 novembre 2016 dal Dirigente Paolo D'Incecco, con il quale, tra le altre cose: si suddivideva il territorio provinciale in zone, attribuendo alla zona 1, Lotto 1, il tratto della Strada provinciale 8 da Bivio Mirri a Rigopiano, affidato alla ditta Interverde di Pompili Stefano, laddove il tratto successivo, da Rigopiano a Vado di Sole, rientrava nel lotto 3 della medesima zona, affidato alla ditta Santanello Verde; veniva disposto l'affidamento di alcuni mezzi della Provincia in comodato d'uso alla società G&P di Loreto Aprutino, tra i quali il mezzo UNIMOG targato CK236NB, dotato di turbina e destinato allo sgombero della neve sulla S.P.8 nel tratto Penne-Bivio Cupoli-Bivio Mirri-Rigopiano.

Indi, effettuata tale premessa, ha valorizzato le seguenti risultanze:


- la rottura del mezzo Unimog testé indicato in data 6 gennaio 2017 e la sua acclarata indisponibilità per un non breve periodo, alla quale non faceva seguito la sua sostituzione;
- la consapevolezza del D'Incecco di tale indisponibilità, siccome riferitagli da Falone Guido nei giorni immediatamente successivi;



- le sommarie informazioni testimoniali rese da Alberto Giancaterino (sorvegliante della Provincia per quel tratto di strada), evidenzianti che l'Unimog era sostanzialmente e prevalentemente dedicato a gestire il tratto di strada Farindola-Rigopiano, della lunghezza di dieci chilometri, dalle quali doveva inferirsi come per quel tronco la Provincia disponeva di un mezzo dedicato adatto a gestire situazioni particolarmente critiche, insuperabili per i classici mezzi "a spinta";
- l'assenza dal lavoro del Dirigente D'Incecco, colpito da colica renale, dal 16 al 20 gennaio, nonché, vista l'emergenza in atto, la mail da questi indirizzata ai propri capiservizio, con i quali li delegava alla sottoscrizione per gli atti di competenza, nonché il fatto che egli era rimasto in contatto con gli Uffici, tra le altre cose, anche attraverso la chat "*emergenza maltempo*", alla quale avevano accesso, tra gli altri, il sorvegliante Giancaterino Alberto e Di Blasio Mauro;
- il messaggio inviato dal Giancaterino sulla chat "Emergenza Maltempo" alle ore 6:51 del 17 gennaio 2017 ("*La situazione non è bella. Inoltre ha chiamato hotel Rigopiano dicendomi che ha dei clienti io gli ho detto della situazione critica che abbiamo. Considera che non abbiamo l'Unimog quindi all'occorrenza siamo senza turbina*");
- la severa criticità derivante dal bollettino meteo delle 17:23 del 17 gennaio e l'interessamento delle zone montane dell'Abruzzo da una eccezionale nevicata;
- la constatazione alle 07:00 del mattino del 18 gennaio 2017, ad opera del Pompili e del Falone, del fatto che la strada per Rigopiano fosse bloccata dalla presenza di neve e che fosse necessario l'invio di una turbina, poiché i mezzi a spinta non riuscivano ad avanzare, circostanza immediatamente riferita al Giancaterino, che di ciò ebbe a notificare il Di Blasio;
- la preoccupazione manifestata dal D'Incecco per la zona di Sant'Eufemia a Maiella e la richiesta da questi avanzata, alle 10:24 del 18 gennaio, a Società Autostrade di una turbina da destinare in località Roccacaramanico;
- la presenza presso gli uffici della Prefettura del Presidente della Provincia di Pescara Di Marco nella mattinata del 18 gennaio ed il manifestarsi, in quei momenti, delle forti scosse telluriche, causa, a loro volta, della volontà dei clienti di allontanarsi dall'albergo Rigopiano, resa impossibile dalla constatazione della presenza di oltre un metro di neve sul tratto stradale provinciale antistante;
- le richieste di mezzi per liberare le strade, nonché quella rivolta da Di Blasio Mauro a Falone Guido di recarsi in località Valle del Salto, al fine di prelevare una turbina messa a disposizione da Società Autostrade, da adoperare per le località di Montebello e Farindola;

- le dichiarazioni rese dall'imputato Di Tommaso Bruno in sede di interrogatorio, nelle quali evidenziava di avere ritenuto, in passato, di potere contare sulle costanti rassicurazioni di pulizia della strada che conduceva all'hotel promananti dagli organi comunali e provinciali, che ritenevano l'albergo un'eccellenza del territorio, nonché il continuo e costante interfacciarsi per tali esigenze con il Presidente della Provincia sia in pregresso sia nelle date del 12 e del 13 gennaio, come confermato del resto dall'essersi la sorella di Roberto Del Rosso (uno dei dipendenti dell'hotel) rivolta, nella mattinata del 18 gennaio, dopo le scosse telluriche, direttamente al Presidente della Provincia;
- le richieste di turbina non pervenute ad ANAS fino alle 14:54, avendo, solo in quel momento e casualmente, il Giancaterino appreso dal geometra Ricca di ANAS della disponibilità di due turbine nella località di Ponte Sant'Antonio, sita a 17 km da Farindola – circostanza della quale aveva prontamente notiziato il D'Incecco al fine di ottenerne l'autorizzazione, da quest'ultimo fornita con un laconico "OK" -;
- l'esito delle ss.ii. rese da Enzo Di Vittorio (Dirigente ANAS), che aveva evidenziato di non avere avuto notizie di richieste di turbina pervenute presso la Prefettura o direttamente dalla Provincia precedentemente alla notizia del disastro, essendo esse state avanzate soltanto successivamente (in conseguenza della telefonata di Giampiero Parete, ospite dell'hotel che era sopravvissuto alla valanga, ai Vigili del Fuoco), nonché che *"nei periodi di emergenza la turbina può essere concessa per le esigenze di altre amministrazioni su richiesta del Prefetto"*;
- le ss.ii. rese ai difensori del Lacchetta da Sellecchia Sandro, Responsabile della Sala Operativa di ANAS, ove questi aveva dichiarato che le turbine potevano essere concesse da detto ente solo in base a scelte effettuate in sede di tavolo tecnico del CCS, in ragione della tipologia di emergenze ivi rappresentate, delle priorità, dei mezzi e degli uomini disponibili, così come tipizzato dalle previste procedure;
- la richiesta per l'utilizzo di una turbina di ANAS presente in Penne era pervenuta formalmente solo alle ore 19:00 del 18.1.2017, due ore dopo il verificarsi della valanga, quando il Capo Nucleo Raccordo Autostradale Enzo Di Vittorio, che era presente presso il CCS, era stato avvisato della chiamata di soccorso di Giampiero Parete (che conosceva personalmente).

Ciò posto, il GUP ha affermato come dalle superiori risultanze era dato evincere una cattiva gestione, ad opera dei competenti organi della Provincia, per non essersi essi attivati prima per la sostituzione del mezzo, tenuto conto che, alla data del 18 gennaio, ben due turbine erano dislocate nella zona della Majella (in conformità a quanto previsto nel Piano Neve) e che alle medesime se ne era aggiunta una




terza, richiesta dal D'Incecco ed inviata da Società Autostrade, mentre nessuna turbina operava nella zona Vestina.

Secondo la sentenza, sulla base di quanto sopra evidenziato, proprio a causa del mancato sgombero dalla Strada Provinciale n. 8 dalla coltre nevosa, dipeso dall'insufficienza dei mezzi nella effettiva disponibilità dell'ente gestore, i clienti ed i dipendenti dell'hotel Rigopiano, che pure avevano manifestato l'intenzione di allontanarsi dopo le forti scosse di terremoto della mattina, non erano stati in condizione di abbandonare la struttura, subendo così le tragiche conseguenze della valanga.

Successivamente la decisione è scesa alla disamina della contestazione del Pubblico Ministero, postulante, per tutti gli imputati, oltre alle qualifiche rispettivamente rivestite in seno all'ente, anche le funzioni di protezione civile indicate in rubrica, valorizzando le seguenti ulteriori circostanze:

- la convenzione di incarico stipulata tra l'Amministrazione Provinciale e l'ingegnere Simona Fattori, avente ad oggetto la redazione del progetto relativo al Piano di Emergenza Provinciale, dove veniva indicato, nel paragrafo denominato "*rischio da neve e da valanghe*", "*Inoltre si possono verificare fenomeni valanghivi nell'area dei versanti nord-est e sud-est di Monte Siella e Monte San Vito interessato in passato da eventi di notevole rilievo di particolare gravità che hanno interessato la strada provinciale che va da Rigopiano passando per Vado sole e Campo Imperatore. Per tale motivo è già da diversi anni che la Provincia di Pescara redige un Piano Neve per la pianificazione degli interventi da mettere in atto al verificarsi di situazioni di emergenza*";
- il recepimento della previsione valanghiva della Fattori anche nei Piani Neve e Reperibilità adottati da parte della Provincia;
- l'appalto indetto dalla Provincia sin dall'anno 2008 per "*la messa in sicurezza SP Mirri-Rigopiano Vado del Sole, Protezione Valanghe e Valorizzazione Turistica e delle Produzioni Enogastronomiche - Farindola*" per l'importo di € 200.000,00", in virtù del quale erano state apposte barriere stradali di sicurezza ai bordi della Strada Provinciale fino al chilometro 7+400, ovvero 2 km prima della località Rigopiano;
- la contemplazione del rischio valanghe in tutti i piani di reperibilità approvati dalla Provincia fino al biennio 2014-2015 (in conformità a quanto fatto dall'ingegner Fattori, la quale escussa a ss.ii., aveva dichiarato di avere attestato quanto indicato sulla base della consultazione dei bollettini Metecomont recapitati negli anni all'ente), mentre non ne veniva fatta menzione in quelli relativi agli anni 2015/2016 e 2016/2017;
- la riforma operata dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (cosiddetta Legge Delrio), che era stata attuata dalla Regione Abruzzo con la Legge Regionale n. 32/2015, che aveva privato le Province abruzzesi delle funzioni di protezione civile, definitivamente trasferite alle Regione




in virtù di successiva convenzione ripassata, con riferimento alla Provincia di Pescara, nel novembre 2016, permanendo in capo all'ente provinciale soltanto le competenze inerenti la viabilità sulle strade di pertinenza;

- l'approvazione del Piano di Reperibilità 2016/2017 ad opera del D'Incecco e del Di Blasio, nelle rispettive qualità di Dirigente e di Responsabile del Servizio Viabilità della Provincia di Pescara, che attribuiva, con riferimento all'attivazione del monitoraggio (da dichiararsi quantomeno a seguito dei bollettini meteo del 15 gennaio 2017, laddove il monitoraggio preventivo avrebbe dovuto essere attivato sin dal 13 gennaio 2017), la competenza in capo al dipendente Tino Chiappino, laddove, in ordine alla dichiarazione dello stato di preallarme, ai referenti di protezione civile, ivi individuati nel Di Blasio, nel D'Incecco e nel Comandante della Polizia Provinciale Honorati;
- la mancata attivazione della fase di allarme prevista nel Piano da parte del tecnico reperibile, individuato nel menzionato Chiappino;
- la pulizia del tratto di strada Farindola-Rigopiano, assicurata quantomeno fino alle 19:00 del 17 gennaio 2017, a causa della quale gli ultimi clienti avevano potuto raggiungere l'albergo.

Ciò posto, il GUP ha affermato che l'esautoramento delle funzioni di protezione civile in capo alla Provincia aveva determinato l'inapplicabilità della disciplina all'uopo prevista nel Piano di Reperibilità con riferimento all'attivazione formale della fase di monitoraggio, peraltro di fatto assicurato, anche senza formale dichiarazione, grazie alla creazione della chat denominata "Emergenza Maltempo" ed alle comunicazioni in essa scambiate tra gli imputati che ne facevano parte, con conseguente non configurabilità del primo addebito, emergendo, altresì, prova che, sin dal 5 gennaio 2017, risultava che il Personale della Polizia Provinciale in servizio fosse stato informato dallo stesso Comandante, intervenendo costantemente sul territorio provinciale, in piena collaborazione con il Settore Viabilità della Provincia.

Da ciò discendeva che, seppure il Piano provinciale di Reperibilità non era stato formalmente attivato, ammesso che se ne dovesse riconoscere ancora la vigenza, tuttavia l'intero Personale a disposizione della Provincia (Settore Viabilità e Polizia Provinciale, più le ditte convenzionate per lo sgombero della neve sulle strade provinciali) era già in costante servizio quotidiano di controllo e monitoraggio, siccome peraltro emergente dalle dichiarazioni rese il 3.2.17 da Pompili Stefano, titolare dell'impresa incaricata degli sgomberi con vomere e spargisale sulla SP 8, là dove precisava di essere uscito, anche durante la notte, in quanto contattato dal geometra Della Rovere, al fine di prestare soccorso a due autovetture rimaste bloccate in zona Montebello.

Di tal che, ad avviso del GUP, doveva ritenersi l'irrelevanza, sotto il profilo eziologico: della inottemperanza del Chiappino, essendo dipeso il mancato sgombero della Strada Provinciale n. 8 da




Farindola a Rigopiano non dal dedotto mancato monitoraggio, ma dalla carenza di mezzi e, precisamente, dalla indisponibilità della turbina Unimog alla pulizia di quel tratto destinata; della mancata attivazione della Sala Operativa Provinciale, e ciò sempre per l'essere venute meno le funzioni di protezione civile in capo alla Provincia, con conseguente inoperatività del protocollo in precedenza sottoscritto tra quest'ultima e la Prefettura, spettando tutte le funzioni di protezione civile unicamente in capo al CCS, alla luce della normativa statale e di quanto stabilito dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31.12.2008.

Quanto alla dedotta indisponibilità dell'Unimog, ribadiva come essa fosse nota agli imputati D'Incecco e Di Blasio e che il primo avrebbe dovuto provvedere alla sua sostituzione, ma non anche alla sua riparazione, essendo quest'ultima impossibile a fronte della gravità del guasto e della indisponibilità di risorse economiche da parte dell'ente, aggiungendo che se era vero che la sede deputata a far ciò (la sostituzione del mezzo) era il CCS, era altrettanto vero che ciò non escludeva una attivazione prima ed a prescindere, siccome evincibile dalla stessa richiesta del D'Incecco, alle 10:24 del 18 gennaio a Società Autostrade, di una turbina per Roccacaramanico, esitata positivamente da detto ente.

Di tal che, appariva comprovata, in capo ai menzionati D'Incecco e Di Blasio: una colposa sottovalutazione dell'assenza della turbina ed un parimenti colpevole affidamento circa la sufficienza dei mezzi a spinta a garantire la costante pulizia del tratto di strada al quale la turbina in avaria era stata assegnata; la certa efficacia impeditiva dell'evento da parte dell'utilizzo della turbina, siccome evincibile dalle conclusioni dei periti sul punto (ai quali il GUP aveva formulato specifico quesito), che avevano considerato, nell'ambito dei diversi scenari sui quali si avrà modo di tornare nel prosieguo della presente motivazione, la turbina dell'ANAS poi adoperata per liberare Rigopiano e non quella Unimog in quanto indisponibile; la fondatezza del rilievo in tema di mancata chiusura del tratto stradale per il Di Blasio ed il D'Incecco già per la acclarata indisponibilità ed impossibilità di immediata sostituzione della turbina in avaria, ma ancor di più in considerazione degli avvisi meteo riferiti alle giornate del 17 e del 18, che prevedevano un sensibile peggioramento delle condizioni meteorologiche, nonché dei bollettini meteo-mont, i quali, come statuito per il Lacchetta e con riferimento al capo 4) della rubrica, se erano insufficienti avuto riguardo all'attività di programmazione, dovevano ritenersi indicativi del pericolo con riferimento a quella della gestione dell'emergenza.

Confidare nel fatto che la strada era stata liberata con i mezzi a spinta nel pomeriggio del 17 doveva qualificarsi, quindi, in termini di ingiustificabile leggerezza, tenuto conto anche delle considerazioni espresse sul punto nella perizia circa l'elevato numero di persone ospitabili all'interno dell'albergo, nonché delle assicurazioni, costantemente fornite dall'ente di appartenenza, di consentire la costante



apertura della struttura, dalla quale derivava, quale conseguenza, l'obbligo di garantirne continuamente la pulizia e la transitabilità, tenuto conto che, per quel tratto di strada, nel piano di reperibilità era stata appositamente destinata una turbina.

Né poteva attribuirsi, ai fini dell'esclusione del nesso eziologico, qualsivoglia incidenza al sisma, rilevando, in armonia con quanto parimenti evidenziato dai periti, non tanto la causa della valanga, ma il suo accadimento e dovendosi ritenere integrata la prevedibilità dell'evento in ragione dei bollettini Metcomont, che preconizzavano tale pericolo.

Della conclamata carenza nella gestione della strada, per le ragioni enunciate con riguardo alla successione normativa regolante la materia, non potevano, ad avviso del GUP, essere chiamati a rispondere il Presidente della Provincia Di Marco Antonio, il Comandante Honorati Giulio e Chiappino Tino.


Quanto al Di Marco, posto che le carenze riguardavano essenzialmente le modalità di gestione della turbina in avaria, in quanto là dove la stessa fosse stata utilizzabile e correttamente destinata alla sua ordinaria funzione si sarebbe garantita la liberazione del tratto stradale in esame, appariva evidente come profili di responsabilità avrebbero potuto essere attribuiti al medesimo solo in caso di prova circa la consapevolezza della condizione reale del mezzo.

Circostanza, questa, tutt'altro che provata in capo al Presidente, il quale, come emergente dalla ricostruzione degli eventi, si era particolarmente prodigato per la risoluzione dei problemi che affliggevano la zona, sollecitando in più occasioni le persone con cui era in contatto, per segnalare situazioni di particolare criticità, anche al fine di rappresentarne la rilevanza presso i tavoli tecnici a cui aveva costantemente partecipato.

Dunque, ogni questione legata alla mancata sostituzione della stessa non poteva essere ricondotta ad un comportamento a questi ascrivibile, e dunque, non potendosi ipotizzare a suo carico alcuna violazione di norma cautelare, lo stesso non poteva essere ritenuto responsabile delle morti e delle lesioni subite dal personale presente in Hotel per difetto dell'elemento psicologico della colpa.

Nessun addebito poteva essere ascritto anche all'imputato Honorati Giulio, dovendo escludersi, alla luce del quadro normativo sopra evidenziato, che lo stesso rivestisse incarichi attinenti la protezione civile. Inoltre, questi aveva personalmente partecipato alle attività connesse alla viabilità dell'area in esame, non disponendo tuttavia di poteri incidenti sulla convocazione della sala operativa, sulle attività connesse all'utilizzo dei mezzi in dotazione della Provincia per la transitabilità delle strade né infine del potere di disporre la chiusura delle stesse, con conseguente assoluzione del medesimo per non avere commesso il fatto.

Analoga pronuncia liberatoria doveva essere pronunciata riguardo a Chiappino Tino, tecnico responsabile, atteso che la sua omissione, con riguardo al monitoraggio della strada ed alla




predisposizione delle condizioni di allarme, non aveva assunto alcun rilievo in termini di impedimento dell'evento, posto che le condizioni in cui versava la SP 8 non solo erano ben note alle autorità competenti e, in particolare, ai responsabili del Settore Viabilità della Provincia, ma erano state poste in atto tutte le attività necessitate a seguito della condizione di preallarme.

Le posizioni di vertice e, dunque, il ruolo assunto dagli imputati D'Incecco Paolo (Dirigente del settore viabilità) e Di Blasio Mauro (Responsabile del servizio viabilità) in seno alla Provincia, comportavano il riconoscimento della loro responsabilità, non avendo gli stessi: predisposto un servizio di monitoraggio della percorribilità delle strade rientranti nel comparto della S.P. 8; assicurato la pulizia notturna dalla neve anche attraverso la sostituzione della turbina Unimog tg CK 236 NB fuori uso; ovvero infine chiuso al traffico veicolare il tratto stradale della Provinciale n. 8 dal bivio Mirri a Rigopiano.

Per l'effetto, riconosciute ad entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche in ragione non solo del complesso scenario in cui gli stessi si erano trovati ad operare, ma anche del comportamento processuale dagli stessi assunto, disposto l'aumento nei termini massimi di cui all'art. 589 c.p., dovuto all'elevato numero di persone che avevano perso la vita a seguito della valanga ed a quelle che avevano riportato lesioni personali, operata la diminuente connessa alla scelta del rito, il GUP ha condannato entrambi alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione (pena base pari ad anni 2 mesi 6 di reclusione per il decesso di Tomassini Paola, ritenuto più grave, ridotta ad anni 1 mesi 8 di reclusione ex art. 62 bis c.p., aumentata del triplo in considerazione degli altri decessi e delle lesioni personali cagionate, da ultimo ridotta nella misura sopra indicata per effetto della scelta del rito), oltre al pagamento delle spese processuali, nonché ha disposto per entrambi l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

### **3.11. I fatti di cui ai capi 14), 15) e 16)**

Nella parte della sentenza compresa tra le pagine 209 a 244, dapprima il GUP ha richiamato la normativa regolante la struttura operativa delle Prefetture, le previsioni dettate dal Piano di Protezione Civile esistente presso quella di Pescara, la stipula, in data 7.11.2003, tra questa e la Provincia della medesima località, di un Protocollo d'Intesa per l'utilizzazione Comune di una sala operativa unica ed integrata, la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3.12.2008, dettante gli indirizzi operativi da attuare nel corso delle emergenze al fine di garantire il coordinamento delle attività di gestione dell'emergenza in ambito provinciale, prevedendo l'istituzione del Centro Coordinamento Soccorsi (CCS), organo avente il compito di *“valutare le esigenze sul territorio, impiegare in maniera razionale le risorse già disponibili, definire la tipologia e l'entità delle risorse regionali e nazionali necessarie per integrare quelle disponibili a livello provinciale”* e che assegnava la relativa funzione






di responsabilità al Prefetto, i diversi organismi parimenti previsti per la gestione dell'emergenza, la normativa e gli atti amministrativi generali in materia di protezione civile (la L. n. 225/1992, la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.02.2014, la L. n. 110/2012, introduttiva del sistema di allerta statale e regionale e dei Centri Funzionali centrale e decentrati, le Indicazioni Operative emanate da parte del Capo Dipartimento della Protezione Civile in data 31.03.2015, laddove, con riferimento alla Regione Abruzzo, le leggi nn. 37/1985 e 72/1993 e la Deliberazione n. 73 del 4.11.2013).

Successivamente, ha trattato il tenore delle note datate 16.01.2017 e 17.01.2017, trasmesse, tra gli altri, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, rispettivamente a firma del Viceprefetto Bianco Leonardo e del Prefetto Provolo Francesco, nelle quali si attestava l'attivazione, sin dalla giornata del 16 gennaio 2017, del CCS e della Sala Operativa Provinciale, evidenziando come, alla luce delle previsioni delle Direttive richiamate, il giorno 16 gennaio era in corso un livello di criticità "gialla", con successivo passaggio in "arancione" a partire dalle ore 14.00 e che la situazione sul territorio era dunque particolarmente critica ed in evidente peggioramento, sì da determinare la ricorrenza delle condizioni perché fosse istituito il Centro Coordinamento Soccorsi e venisse disposta l'apertura della Sala Operativa Provinciale, così come indicato dal Piano di reperibilità della Provincia, per poi dare atto, passando in rassegna le relative risultanze d'indagine (dichiarazioni di Di Camillo Antonino, rappresentante *pro tempore* dell'Associazione Radioamatori di Pescara, relazione redatta da Pontrandolfo Giulia Valentina, dipendente della Prefettura di Pescara, relazione di Di Vittorio Enzo, relazione redatta dal funzionario della Prefettura Verzella Giancarlo), dalle quali risultava evidente come, sebbene con la nota n. 001665 del 16 gennaio e con quella n. 0002072 del giorno seguente era stata segnalata alle Autorità centrali l'apertura del CCS e della Sala Operativa dalle ore 9:00 del 16 gennaio, tali strutture erano risultate formalmente attivate solo nella tarda mattinata del 18 gennaio 2017.

Successivamente il GUP ha evidenziato come, anche alla luce degli elementi forniti dal Prefetto Provolo a seguito del suo interrogatorio, risultava che questi aveva indetto alle ore 10:00 del 16 gennaio 2017 una riunione del cosiddetto "COV allargato", a cui avevano partecipato i membri del COV ordinario (e cioè il dott. Bianco Leonardo quale funzionario designato dal Prefetto, il Vice Questore Silvia Conti quale dirigente della Sezione della Polizia Stradale, nonché titolare del CCS Viabilità, il Ten Col. Gaetano La Rocca quale ufficiale designato dal Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri ed il geom. Claudio Casaccia quale funzionario designato dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco), i componenti del CCS Funzione 6 Viabilità e Funzione 14 Coordinamento Sala Operativa, oltre ad altre Autorità ed a rappresentanti di imprese interessate alla circolazione ed alla viabilità (Autostrade per l'Italia spa, Strada dei Parchi spa, ANAS), aggiungendo come, oltre ai




membri del COV ordinario, vi erano il dott. Giulio Honorati, quale rappresentante della Provincia di Pescara, nonché titolare nominale del CCS funzione 14 (Coordinamento Sala operativa e Centri Operativi), unitamente alla dott.ssa De Cesaris ed al dott. Verzella della Prefettura, l'Isp. Fausto Pellegrini quale rappresentante del 11° reparto volo, l'Ass. Mauro Lenzi, rappresentante del 11° reparto volo, il S. Ten. Andrea Altieri in rappresentanza del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara, il Col. Giancarlo Amato quale rappresentante del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri – Forestali, Florindi Gabriele sindaco di Città Sant'Angelo, De Martinis Ottavio sindaco di Montesilvano, Di Meo Domenico sindaco di Cepagatti, Silvi Sergio quale rappresentante di Autostrade per l'Italia spa e Valenti Alessandro quale rappresentante di Strada dei Parchi spa.

Subito dopo ha specificato come, in tale occasione, peraltro, risultava avvenuta interlocuzione con l'ing. Aiello, funzionario ANAS e con l'Arch. Di Vittorio, dirigente del medesimo ente: circostanza che, oltre a rivestire rilevanza avuto riguardo all'addebito formulato al capo 16), appariva idonea a smentire l'assunto dei periti, secondo cui, qualora si fosse tenuta una riunione in sede di CCS, allora *“... Quel tavolo sarebbe stata la sede competente nella quale trattare, insieme alle altre criticità, l'indisponibilità del mezzo da cui dipendeva l'accessibilità della struttura ricettiva. A quel tavolo avrebbero partecipato tra gli altri, sin dalla mattina del 16 gennaio, i rappresentanti di ANAS e della Società Autostrade per l'Italia. La situazione dei mezzi d'opera effettivamente disponibili avrebbe potuto essere valutata in una visione sinottica fornita dalla contemporanea presenza di tutti gli attori operanti sul territorio...”*, atteso che la presenza, già nella mattinata del 16 gennaio 2017, di due Dirigenti ANAS (Aiello e Di Vittorio), di un funzionario Autostrade per l'Italia (Silvi) e del Comandante della Provincia Honorati (titolare della funzione 14 del CCS), non aveva comunque consentito l'emersione del guasto della turbina dell'UNIMOG della Provincia, posto che nessuna persona presente, pur essendone consapevole, aveva rappresentato il dato.

Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dal PM, dalla documentazione acquisita emergeva che, il giorno 16 gennaio, la Prefettura di Pescara aveva disposto il divieto di transito per i mezzi pesanti lungo le strade Statale n. 714 e n. 16 Adriatica; ciò a riprova che si fosse discusso in quella sede non solo dei caselli autostradali, ma in generale delle questioni relative alla viabilità anche di strade statali e locali, rammentando come, nel corso della riunione, nessun soggetto aveva sollevato questioni in ordine a possibili criticità sulle strade né circa l'indisponibilità della turbina necessaria per liberare il tratto della SP8 Rigopiano Bivio Mirri.

Del resto, la Prefettura – nella persona del Prefetto e dei Dirigenti imputati – aveva *“costantemente seguito l'evolversi della situazione”* e, comunque, svolto attività di gestione di quell'emergenza, con riguardo in particolare alla viabilità, attraverso un C.O.V. “allargato” ed attraverso la concreta




operatività di funzionari della Protezione Civile della Prefettura, che si sarebbero prodigati a svolgere pressoché le medesime funzioni che sarebbero state espletabili all'interno della Sala Operativa, ad esempio rispondendo alle chiamate di emergenza dalle loro stanze personali, utilizzando anche i loro telefoni cellulari e, pertanto, attraverso procedure e organismi che, anche se *“senza dubbio differenti”* dal punto di vista strutturale ed operativo rispetto a quelle caratterizzanti il funzionamento del CCS e dalla Sala Operativa, dovevano considerarsi funzionalmente equiparabili alle medesime.

Indi, ad avviso del GUP, la mancata convocazione del CCS non costituirebbe un dato significativo in merito al delitto di rifiuto di atti di ufficio, non imponendo alcuna norma in termini di cogenza l'attivazione del medesimo (e dunque anche della SOP), ciò emergendo anche dalle dichiarazioni rese da Immacolata Postiglione, Vice Capo Dipartimento e Direttore dell'Ufficio Gestione Emergenza del Dipartimento Protezione Civile Nazionale, nella parte in cui ella aveva evidenziato come *“Ci sono regioni che sono organizzate con una certa catena di coordinamento e di flusso di informazioni. Ed altre che sono organizzate in diverso modo. Banalmente in Toscana i CCS non esistono perché esistono i centri di coordinamento provinciale che si fanno nelle sedi delle province dove siedono le prefetture”*, nonché che, *“per quel che concerne i Centri Operativi e di Coordinamento, a livello statale, regionale, provinciale e comunale, il riferimento normativo è contenuto sia nella Direttiva della Presidenza del Consiglio del 03.12.2008 che negli indirizzi operativi del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 31/03/2015. Va in ogni caso precisato che nel sistema di protezione civile i collegamenti tra le amministrazioni e gli altri soggetti coinvolti sono di tipo funzionale e non di natura gerarchica.....Nella fase dell'emergenza, potenziale o in atto, a livello provinciale il coordinamento operativo delle attività di Protezione Civile è espletato nell'ambito del CCS o di analoghi organismi, secondo i modelli adottati dalle singole Regioni...”*, presupponendo, dunque, la dichiarante l'esistenza di *“altri organismi”* diversi dal CCS con competenza in ordine a situazioni emergenziali.

Ad avviso del giudice, il fatto che in alcune regioni italiane strutturalmente non sia prevista l'attivazione di tale centro, porterebbe a ritenere che l'attenzione debba essere rivolta sull'efficacia e tempestività dell'azione amministrativa in termini di funzione e, quindi, a valutare se la Prefettura, al di là degli aspetti formali (relativi all'attivazione ed alla tenuta degli organismi previsti), avesse dunque trattato adeguatamente la questione dell'emergenza.

Nel caso in esame, rifuggendo da aspetti meramente formali, occorre dunque verificare se la funzione di protezione civile fosse stata negata (volontariamente) dagli imputati, dovendo tenersi presente che non potesse formularsi un giudizio confinato all'individuazione della data esatta di costituzione di organismi deputati allo scopo, dovendosi, al contrario, verificare se le attività svolte



avessero assicurato la funzione richiesta anche attraverso modelli organizzativi non rispondenti al dato formale, ma che, sulla base delle indicazioni già espresse, apparirebbero comunque consentiti.

Né, ad avviso del GUP, rileverebbe, al fine di ritenere non sovrapponibile il CCS con il COV nella sua composizione allargata, il fatto che mentre il CCS coadiuvato dalla SOP sarebbe un organismo permanente, con turnazione del personale per l'intera durata dell'emergenza e con presidio "h24", il COV ed il COSP costituirebbero sedi decisionali temporanee con un orario di convocazione ed una propria durata, terminando il loro operato con l'assunzione delle decisioni di competenza.


Ed invero, se nessun dubbio sussisterebbe sulle differenze strutturali ed operative tra loro differenti tra gli organismi in trattazione, ciò che occorrerebbe rimarcare è che la composizione allargata dal COV e la trattazione di argomenti legati alla viabilità in ragione delle avverse condizioni meteorologiche indurrebbe a rilevare l'equiparazione funzionale nella specie tra i due centri; la sostanziale identità dei partecipanti consentirebbe, ad avviso della sentenza, quindi, di riscontrare che le criticità che, secondo l'assunto accusatorio, sarebbero emerse in sede di CCS, potevano del pari essere rappresentate anche nel COV del 16.1.17.

Per le stesse ragioni l'assunto accusatorio non coglierebbe nel segno neppure in merito alla mancata apertura, a fare data dal 16.1.2017, della Sala Operativa, essendo evincibile dalle dichiarazioni rese dalla Pontrandolfo e dalla relazione redatta dal funzionario Giancarlo Verzella, come di fatto le relative attività, seppur con modalità differenti (mediante permanenza dei funzionari presso i rispettivi Uffici) e non presso un'unica sala, erano state espletate.

Da qui, doveva concludersi che, alle 9,00 del 16 gennaio 2017, in Prefettura era in corso una riunione, nell'ambito della quale si era discusso in merito alla viabilità per l'emergenza neve, ciò che implica che la analoga funzione che avrebbe dovuto essere assolta in sede di CCS era stata, nei fatti, attivata. Ad avviso del GUP, la Prefettura aveva dunque affrontato l'emergenza tempestivamente con gli enti interessati nel corso della riunione alla quale avevano partecipato soggetti, quale l'Honorati che, ben consapevole del guasto della turbina Unimog, nulla aveva riferito in proposito.

Apparirebbe dunque evidente come non vi fossero concrete e fondate ragioni per ritenere che l'Honorati, solo perché partecipe di una struttura dotata di diversa differente di quella effettivamente tenuta, avrebbe tenuto un diverso comportamento, riferendo della turbina fuori uso da parte della Provincia.

Sempre secondo il primo giudice, ancora, tale equiparazione funzionale e sostanziale, da un lato, tra riunione del COV avvenuta in Prefettura la mattina del 16 gennaio 2017 e l'istituzione del CCS e, dall'altro, tra la concreta operatività "in emergenza" posta in essere dai funzionari della Protezione Civile della Prefettura di Pescara e la Sala Operativa Provinciale, non potrebbe neppure far ritenere integrato l'elemento soggettivo dei delitti di falso in atto pubblico di cui al capo 15), posto che con




entrambe le comunicazioni ivi contestate, gli imputati avrebbero inteso “riferirsi alla funzione prestata e che, come sopra detto, risulta essere stata effettivamente espletata sia pure attraverso un modello difforme da quello normativo” (pag. 238 della sentenza).

Pertanto, il GUP ha concluso, affermando che “*sebbene risulti acclarato che il CCS e la SOP siano stati formalmente attivati nella giornata del 18 gennaio e che le note del 16 e del 17 gennaio avessero evidenziato già l’operatività delle due strutture, di tal ch , sotto il profilo materiale, il delitto in esame potrebbe comunque ritenersi sussistente, tuttavia per l’integrazione dello stesso difetta in capo agli imputati l’intento di evidenziare una falsa rappresentazione della realt  e, dunque, deve essere emessa nei confronti degli imputati una pronuncia assolutoria perch  il fatto non costituisce reato*” (pag. 239 della sentenza).

Infine, anche in conseguenza di tale pretesa “sostanziale” equiparazione, il GUP non ha ritenuto sussistenti neppure gli addebiti mossi agli imputati per le morti e le lesioni contestate al capo 16), rilevando espressamente che “*alcuna condotta od omissione del personale della Prefettura ed in particolare degli imputati PROVOLO Francesco, DE CESARIS Ida e BIANCO Leonardo sia da inserire nel decorso causale che ha condotto ai decessi ed alle lesioni subite dalle persone presenti in Hotel*”. Secondo l’impugnata sentenza, infatti, “*alla mancata formale attivazione del CCS e della SOP non pu  attribuirsi la bench  minima efficacia causale rispetto ai tragici eventi in quanto, giova ripetere, la funzione che tali organismi erano chiamati a svolgere era stata assicurata attraverso la riunione del COV allargato, sede nella quale le carenze organizzative ed in particolare l’indisponibilit  della turbina non erano state rappresentate al Prefetto n  al personale della Prefettura*”, e ciononostante la presenza, gi  dalla riunione del 16 gennaio, del Comandante della Polizia Provinciale Honorati, ivi presente quale rappresentante della Provincia di Pescara, nonch  titolare nominale del CCS funzione 14 (coordinamento sala operativa e centri operativi), consapevole della indisponibilit  dell’Unimog della Provincia e che nulla ebbe a rappresentare nell’occasione.

Ci  al pari di quanto analogamente fatto (o, pi  rettamente, omesso) dal Di Blasio, il quale, anch’egli presente in sede di CCS del 18 gennaio, parimenti ben consapevole della impraticabilit  della Strada provinciale 8 (dalle ore 7:30 di quella mattinata) e della indisponibilit  della turbina in dotazione all’ente (gi  da molti giorni prima), nulla ebbe a rappresentare in tal senso.

Di tal che della impercorribilit  della strada la Prefettura veniva a conoscenza solo intorno alle 14:00 di quella giornata grazie a una mail inviata dal direttore del Gran Sasso report SPA s.r.l., tra gli altri, a tale organo, con la quale si segnalava l’impraticabilit  per la presenza di neve e si richiedeva un intervento finalizzato allo sgombero, cos  da consentire agli ospiti dell’hotel, impauriti dalle scosse di terremoto verificatesi nella mattinata, di potervisi allontanare.



Dovendo, ad avviso del GUP, dovendo ravvisarsi solo da tale momento una concreta possibilità di doverosa attivazione, andava esclusa ogni responsabilità degli imputati in considerazione dell'impossibilità di formulare qualsivoglia addebito in ragione del giudizio controfattuale, atteso che la chiusura del tratto di strada sarebbe stata a quel punto del tutto inutile, avendo raggiunto nella serata prima i clienti l'albergo: ciò al pari del reperimento di una turbina (come poi avvenuto intorno alle 19:00 a seguito della chiamata da parte dell'ospite Giampiero Parete), atteso che il tempo da questa impiegato, stimabile intorno alle 12 ore, costituiva prova certa che anche una eventualmente rinvenuta alcune ore prima sarebbe sopraggiunta certamente dopo l'evento valanghivo, verificatosi intorno alle 17:00.

Ne discendeva pronuncia liberatoria anche in ordine al capo 16), apparendo evidente come in nessun modo la condotta tenuta dagli imputati Provolo Francesco, De Cesaris Ida e Bianco Leonardo potesse assumere rilevanza nello sviluppo causale degli eventi che avevano portato ai decessi ed alle lesioni subite dalle persone presenti nell'hotel Rigopiano al momento dell'impatto sulla struttura della valanga del 18.1.17, con conseguente assoluzione dei medesimi per non avere commesso il fatto.

### **3.12. I fatti di cui ai capi a) e b)**

Il GUP ha evidenziato come l'indagine abbia preso avvio quando il Mar. Matteo Cameli, sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri, dopo aver appreso in data 7.11.18 da organi di stampa che sul registro del C.O.M. di Penne risultava annotata la dicitura "D'Angelo Gabriele Hotel Rigopiano Evacuazione", si era recato l'8.11.18 presso gli uffici del NIPAAF Carabinieri di Pescara per riferire che, leggendo tale notizia, aveva ricordato che, durante il proprio servizio del giorno 26.1.2017, si erano presentati da lui Verzella Giancarlo e Pontrandolfo Giulia, funzionari della Prefettura, chiedendogli di espletare accertamenti sull'intestatario di un'utenza telefonica (329.4350769).

Tale interesse era dovuto al fatto che, come indicatogli dal Verzella, un soggetto da tale utenza aveva contattato la Prefettura di Pescara verso le ore 15:00 del 18 gennaio 2017, chiedendo che venisse sgomberata dalla neve la strada che impediva a 45 persone presenti presso l'hotel Rigopiano di abbandonare la struttura.

Visto che risultava una palese discordanza tra la presunta segnalazione arrivata in Prefettura il giorno 18 gennaio 2017 (45 persone coinvolte) ed il numero accertato degli occupanti l'albergo al momento della valanga (40), il Cameli aveva provato a contattare direttamente il numero di cellulare fornito, risultato irraggiungibile; dunque, aveva inoltrato la richiesta della ricerca dell'intestatario alla Centrale Operativa dei Carabinieri, facendone cenno ai due Viceprefetti Angieri e Mazzia, presenti nella sala operativa, i quali avevano mostrato stupore di fronte alla chiamata ricevuta dall'addetta, sottoposta alla loro attenzione ben 8 giorni dopo l'evento.

La Centrale Operativa dei Carabinieri gli aveva così comunicato che il numero di telefono utilizzato per la telefonata del 18 gennaio era intestato a Gabriele D'Angelo, deceduto a seguito della valanga. A conferma di quanto riferito, il Maresciallo Cameli aveva esibito la stampa del brogliaccio di servizio compilato dai militari dell'Arma dei Carabinieri in occasione dei turni di servizio svolti.

In tale brogliaccio relativo alla giornata del 26 gennaio 2017 era così riportato: Ore 9.20: La postazione riceveva la richiesta dal Dott. Verzella per rintracciare il numero 3294350769 che effettuava il 18 gennaio 2017 intorno alle ore 15.00 una chiamata di un uomo, non generalizzato dall'operatrice del fisso 630 o 631 (risultata essere Pontrandolfo Giulia), dall'hotel Rigopiano di richiesta di soccorso.

Nella chiamata del 18.1.17, a detta dell'operatrice, il D'Angelo aveva affermato che erano presenti in loco 40 persone tra dipendenti ed alloggiati più 5 bambini.

Posto che al momento del fatto risultava invece che il numero delle persone ritrovate vive o decedute fosse di complessive 40 unità come confermato anche dal COM di Penne, erano stati effettuati approfondimenti al riguardo.


A questo punto i CC Forestali, ritenuta utile alle indagini la notizia fornita dal Cameli, avevano redatto quello stesso giorno un'annotazione di polizia giudiziaria poi inoltrata alla Procura della Repubblica di Pescara.

Gli operanti erano poi andati a verificare se la chiamata in questione fosse presente sui brogliacci delle chiamate della Sala Operativa provinciale della Prefettura, acquisiti dalla Squadra Mobile di Pescara a gennaio 2017, ma avevano appurato che nessuna annotazione risultava essere stata effettuata.

In data 16.11.2018, sentito a s.i.t., il Mar. Cameli aveva confermato quanto riportato nel brogliaccio di servizio redatto dallo stesso in data 26.1.2017, aggiungendo di avere, nell'occasione, notiziato della chiamata di Gabriele D'Angelo, oltre i due Viceprefetti Angieri Salvatore e Mazzia Sergio, anche il Prefetto Provolo.

Nel descrivere nel dettaglio le modalità di tale comunicazione, il militare aveva riferito che, una volta appreso chi fosse l'intestatario dell'utenza, aveva comunicato tale dati ai due Viceprefetti, i quali lo avevano convocato in disparte presso una stanza adiacente la sala operativa, dove poco dopo era sopraggiunto il Prefetto Provolo per avere la conferma effettiva dell'intestatario del numero di cellulare.

La vicenda della telefonata aveva ricevuto conferma dall'analisi del traffico telefonico dell'utenza telefonica del D'Angelo, essendosi appurato che dalla stessa, alle ore 11:38 del 18.1.2017, vi era stato un contatto con il numero telefonico 085/20571, intestato al Ministero dell'Interno Dipartimento della Polizia di Stato ed in uso anche alla Prefettura di Pescara. La conversazione




telefonica aveva avuto la durata di 230 secondi ed il numero della Prefettura era stato fornito a Gabriele D'Angelo pochi minuti prima dal referente di sede della Croce Rossa Italiana di Penne, Roberto Valentini, suo conoscente, che aveva contattato tramite l'applicativo whatsapp ed al quale il D'Angelo aveva rappresentato una situazione di disagio presso l'hotel Rigopiano, chiedendogli di contattare la Prefettura perché inviasse un mezzo per pulire il tratto di strada tra Farindola e Rigopiano e permettere l'evacuazione di tutti gli ospiti.

Dalla consulenza sul cellulare di proprietà del D'Angelo era stata acclarata la presenza di 8 tentativi di chiamata effettuati dal numero 329.4350769 verso il numero fisso 085.20571 (centralino Prefettura/Questura) ed una chiamata andata a buon fine effettuata alle ore 11:38 del 18.1.2017 sempre verso il medesimo numero fisso della durata di 03:52 minuti, dopo precedenti chiamate effettuate dal povero D'Angelo alla Croce Rossa di Penne, oggetto di annotazione sul registro del COC di Penne, al quale pure questi si era rivolto interloquendo con il volontario Domenico Di Matteo (che gli aveva riferito che la Prefettura non rispondeva, ma che avrebbe continuato a contattare), nei seguenti termini: "Gabriele D'Angelo Hotel Rigopiano evacuazione".

Tali tentativi avevano dato l'esito sperato solo alle ore 14:48, quando il Di Matteo era riuscito a mettersi in contatto con la Prefettura di Pescara al numero 085.20571 e l'operatore, alla sua richiesta di inviare una turbina presso l'Hotel Rigopiano, aveva trasferito la chiamata alla Provincia di Pescara.

Successivamente il GUP ha evidenziato come i successivi accertamenti avevano permesso di acclarare come fosse stata la funzionaria della Prefettura Pontrandolfo Valentina a ricevere tale telefonata ed a parlare con il D'Angelo, come peraltro dalla stessa ammesso nelle sommarie informazioni rese in data 13.11.18, nelle quali riferiva testualmente: *"Preciso che il giorno 18.1.2017 verso le ore 15:00 ho ricevuto una chiamata sull'utenza n. 0852057630 0 631 da una persona presente presso l'Hotel Rigopiano la quale formulava una richiesta ovvero l'invio di un mezzo spazzaneve perché l'Hotel era isolato dalla neve con diversi ospiti ( 40 adulti e 5 bambini) e che aveva inoltrato la medesima segnalazione anche ad altri Enti. Io ho trattato tale segnalazione secondo le direttive fornitemi dal Coordinatore della Sala Operativa, Dott.ssa De Ida Cesaris e dal Vice-Coordinatore Giancarlo Verzella ovvero se arrivavano segnalazioni da parte di privati cittadini per la richiesta di mezzi spazzaneve la richiesta doveva essere inoltrata al Sindaco ed al numero di emergenza delle Forze dell'Ordine. Nel caso specifico riferii all'utente esattamente quanto previsto da tali direttive... "*

La circostanza risultava poi confermata: dall'interrogatorio di Acquaviva Daniela del 14.3.18, là dove la stessa aveva affermato che la Pontrandolfo, nel corso di una riunione con Verzella, aveva dichiarato di aver ricevuto ella stessa una telefonata da Rigopiano; dalla deposizione di Lepidi





Gisella, dipendente della Prefettura di Pescara, la quale aveva dichiarato che la Pontrandolfo, qualche mese dopo i fatti, le aveva confidato di avere ricevuto una chiamata di soccorso da un ospite dell'hotel Rigopiano e di averla segnalata ai suoi superiori.

L'esistenza di tale chiamata, secondo quanto evidenziato dal giudice di prime cure, emergeva anche dalle attività di intercettazione disposte nel corso delle indagini, nelle quali: Verzella Giancarlo aveva detto a De Cesaris Ida che la Pontrandolfo, dopo il 18 gennaio, gli aveva riferito che era giunta una telefonata dall'Hotel Rigopiano che segnalava la presenza di oltre quaranta persone; la stessa Pontrandolfo aveva confermato al marito implicitamente di aver preso ella stessa la chiamata del D'Angelo, anche se l'aveva erroneamente collocata alle ore 15:00.


In ragione del fatto che il Piano Provinciale di Protezione Civile della Prefettura di Pescara prevedeva che l'addetto al centralino fosse tenuto ad annotare la generalità della persona che effettuava la comunicazione, i militari dei Carabinieri Forestali, in data 12.11.2018, avevano acquisito presso la Prefettura di Pescara un registro denominato "protezione civile prima nota", con indicazione dei numeri di telefono interni delle varie postazioni della Sala Operativa della Prefettura, ove venivano annotate le segnalazioni pervenute da enti e privati in merito a circostanze riguardanti la Protezione Civile (tra le quali anche quelle relative a strade e abitazioni isolate dalla neve).

Tale registro, non consegnato alla Squadra Mobile dal personale della Prefettura in sede di prima acquisizione avvenuta nel gennaio 2017, era stato solo in seguito acquisito e dallo stesso emergeva che esso riportava le annotazioni a far data dalla mattinata del 19 gennaio, laddove, avuto riguardo a quelle precedenti, l'ultima segnalazione annotata risaliva al 12 giugno 2011.

I Carabinieri Forestali, in esecuzione dell'ordine di esibizione atti, avevano poi acquisito una cartellina denominata "recapiti", rinvenuta all'interno della stanza adibita a sala operativa della Prefettura di Pescara, contenente 3 fogli manoscritti, su uno dei quali erano annotate anche alcune segnalazioni ricevute il giorno 18 gennaio 2017 dalla Prefettura ed inerenti l'hotel Rigopiano, poiché vi figurava l'indicazione dei nomi e delle relative utenze telefoniche di Quintino Martella (la prima persona che aveva segnalato l'avvenuta valanga) e di Giampiero Parete, sopravvissuto alla valanga, pur tuttavia recante un vistoso strappo nella parte laterale del foglio (ritenuta dagli inquirenti inizialmente oggetto dell'annotazione del numero di cellulare di Gabriele D'Angelo).

Nel terzo foglio dattiloscritto risultava annotato un elenco di nomi delle persone alloggiate all'hotel Rigopiano, a conferma della datazione degli appunti manoscritti al 18.1.2017.

Successivamente, il GUP ha dato atto di come le indagini avevano fatto emergere che il 18 gennaio 2017 gli operatori della Sala Operativa della Prefettura di Pescara avevano annotato alcune segnalazioni su appunti "volanti", alcuni di essi addirittura cestinati, così come riferito dalla De



Cesaris in una conversazione telefonica intrattenuta con Verzella (cfr. prog. 2047 del 10/12/2018): *... poi c'è anche da dire questo che noi abbiamo preso degli appunti volanti ma molte volte quando tu prendi un numero telefonico che utilizzi al momento, una volta fatta la telefonata, se a quel numero non corrisponde un nome, un indirizzo ma è un numero, viene buttato (...) perché a quel punto non sai più chi è che risponde tanti pezzetti di carta insignificanti sono stati pure buttati...*". Tale sistema adottato, in contrasto con le previsioni del Piano Provinciale di Protezione Civile, risultava essere stato oggetto di critiche da parte dello stesso Prefetto Provolo, il quale, nelle conversazioni intrattenute (il 18.12.18 con la dott.ssa Gerardina Basilicata che lo aveva sostituito, il 20.12.18 con il capo di Gabinetto della Prefettura di Pescara Daniela Di Baldassarre ed il 24.12.18 con il Vicario del Prefetto di Pescara Carlo Torlontano), aveva avuto modo di commentare l'operato della De Cesaris, da egli ritenuta incapace di gestire la Prefettura ed alla quale aveva attribuito il cattivo funzionamento della sala operativa, stigmatizzando il fatto che erano stati redatti non i brogliacci delle segnalazioni, ma solo appunti volanti.

Tornando alle fasi iniziali dell'indagine (quelle nelle quali sarebbero state consumate le condotte delittuose qui in disamina), il GUP dava atto di come, nel gennaio 2017, la Squadra Mobile di Pescara aveva svolto un'attività volta, tra l'altro, a verificare l'esistenza di verbali e brogliacci redatti nei giorni dell'emergenza.

Ciò in quanto, tra le dichiarazioni rese in data 24 gennaio 2017 da Verzella Giancarlo (che, come Acquaviva Daniela, escussa in pari data e De Cesaris Ida, sentita il giorno successivo, aveva ommesso di riferire della chiamata pervenuta da D'Angelo Gabriele presso la Prefettura di Pescara in data 18.1.2017 e che aveva confermato le modalità attraverso cui venivano appuntate le segnalazioni, precisando che nelle fasi iniziali delle attività svolte, le stesse venivano annotate su fogli volanti da parte dei singoli operatori e che, solo in seguito, vista la mole delle richieste pervenute, si era passati all'istituzione di un brogliaccio per le chiamate, che, dal 22 gennaio, da cartaceo era stato sostituito da un file excel) e quelle delle menzionate Acquaviva e De Cesaris, erano emersi punti di contrasto, avendo dichiarato le donne che esisteva un brogliaccio dove erano state annotate le chiamate effettuate.

Da qui, la determinazione degli inquirenti di richiedere, in data 27.01.2027, formalmente alla Prefettura di Pescara: *"1. Documentazione relativa alla istituzione, al funzionamento, ai provvedimenti di nomina dei componenti, del Centro Coordinamento dei Soccorsi --- C.C.S. e della "sala operativa unica ed integrata", di cui alla direttiva (concernente "indirizzi operativi per la gestione delle emergenze") del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008; 2. Documentazione relativa all'attività svolta dal C.C.S. e dalla suindicata sala operativa nella giornata del 18 gennaio 2017, con particolare riferimento ad eventuali brogliacci, anche in forma*



*elettronica, di attestazione delle segnalazioni e delle richieste d'intervento ricevute e gestite da dette strutture operative; 3. Documentazione relativa alla eventuale istituzione ed alla attivazione (con particolare riferimento all'attivazione di dette strutture operative nel mese di gennaio 2017) di Centri Operativi Misti — COM, territorialmente competenti per i comuni di Penne e Farindola, di cui alla direttiva (concernente "indirizzi operativi per la gestione delle emergenze") del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008; 4. Piano Provinciale di Protezione Civile; 5. Provvedimenti di nomina dei responsabili dell'Area competente per la Protezione Civile succedutisi dal 2010 ad oggi".*


Tale richiesta era stata evasa in data 31.1.2017, con nota n. 4180 a firma dei Vice Prefetti Mazzia e Angieri, nel frattempo distaccati dal Ministero dell'Interno.

Con riferimento al punto n. 2, erano stati forniti relazioni e brogliacci redatti dai vari organismi presenti nella Sala Operativa dei CCS nella giornata del 18 gennaio, con l'indicazione delle attività effettuate dagli operatori. Prima, però, come emergente dal brogliaccio dei Carabinieri prodotto dal Mar. Cameli, il 27.1.17 i Viceprefetti Angieri e Mazzia, che avevano assunto il servizio in epoca successiva alla valanga, avevano convocato una riunione in Prefettura con i responsabili dei vari enti presenti in Sala Operativa il giorno 18 gennaio 2017, ai quali avevano riferito della richiesta della Procura della Repubblica di Pescara, per effetto della quale avrebbero dovuto fornire copia dei brogliacci/report di tutte le postazioni entro il giorno 28.01.2017.

In tale riunione era stato richiesto ai presenti di predisporre una relazione relativa alle attività svolte in quella data, a sostituzione dei brogliacci mancanti.

Alcuni enti, disponendo di quelli delle segnalazioni gestite dalla postazione del CCS in cui operavano, tra cui Polizia di Stato, Carabinieri Forestali, Croce Rossa italiana, 118, Enel, Nucleo Aereo della Guardia Costiera, Provincia e ASL, li avevano depositati, mentre i Vigili del Fuoco, l'ANAS e l'Associazione Radioamatori avevano redatto una relazione di servizio.

La sentenza, inoltre, ha proseguito nell'evidenziare che, in merito ai fatti, Angieri Salvatore e Mazzia Sergio avevano avuto diversi colloqui telefonici (cfr. prog. 299 del 27.11.18, prog. 1429 del 15.12.18; prog. 1907 del 22.12.18; prog. 1399 del 14.12.18), nel corso dei quali avevano avuto modo di commentare la disorganizzazione della Prefettura durante la gestione dell'emergenza; in tale contesto avevano poi confermato il fatto che i brogliacci presso la Prefettura non esistevano (argomento su cui il Prefetto aveva espresso un giudizio negativo su chi gestiva la situazione al momento); in tali conversazioni era poi emerso che era stato Provolo Francesco ad incaricare il personale della Prefettura presente il giorno 18.1.17 di redigere relazioni, raccolte le quali, esse erano state consegnate agli inquirenti.




In particolare, il Personale della Prefettura aveva redatto 4 relazioni, a firma di De Cesaris Ida, Verzella Giancarlo, Acquaviva Daniela e Pontrandolfo Giulia, in nessuna delle quali era stato fatto cenno alla chiamata del D'Angelo delle 11.38.

In ordine alle ragioni di tale omissione, la sentenza ha richiamato le dichiarazioni della Pontrandolfo, la quale, nelle ss.ii. del 13.11.18, aveva affermato di ricordare *“che il 18 Gennaio sera od il giorno 19 Gennaio 2017, il Vice-Coordinatore Verzella era intento ad appuntare, non ricordo se su carta o PC, una relazione per informare il Prefetto delle attività svolte nel corso della giornata del 18 gennaio in sala operativa. Avendo cognizione che il Verzella stesse relazionando direttamente al Prefetto mi avvicinai alla postazione e gli chiesi di valutare di inserire la telefonata che avevo ricevuto nel pomeriggio del 18 Gennaio 2017 dalla persona presente presso l'Hotel Rigopiano, prima di tutto mi chiese conferma e di ripetere il contenuto della chiamata e poi mi disse che tale segnalazione non era attinente alla richiesta formulata dal Prefetto. In data 27 gennaio 2017 i Vice Prefetti Angieri e Mazzia hanno tenuto una riunione presso la Prefettura di Pescara in cui informavano il personale presente che l'organo inquirente aveva esplicitato una richiesta di relazione sui ruoli ed i compiti assegnati a ciascuno all'interno della sala operativa. Nel redigere la mia relazione del 28/01/2017 riferivo quello che era stato il mio ruolo e compito all'interno della Sala Operativa durante il 18 Gennaio e non facevo menzione della chiamata pervenuta dall'Hotel Rigopiano perché avevo memoria che nella precedente interlocuzione con Verzella, avvenuta nella quasi immediatezza del fatto, lui mi disse che tale telefonata non era utile”*.

Nell'occasione non erano stati consegnati sia il registro cartaceo denominato “Protezione Civile Prima nota” sia la cartellina “recapiti”, contenente le annotazioni delle chiamate inerenti l'hotel Rigopiano, entrambi collocati presso la Sala Operativa Provinciale a far data dal gennaio 2017, poi, per come dato atto in precedenza, esibiti quasi due anni dopo dalla dott.ssa Daniela Di Baldassarre a seguito della richiesta del 12.11.2018.

Quanto alla modalità di raccolta della documentazione presente in sala operativa ed alle relazioni del personale della Prefettura, il GUP ha attribuito poi significativa rilevanza alle conversazioni telefoniche intercettate tra il Mazzia e l'Angieri, richiamando: quella del 27.11.18 (prog. 299), nella quale i due si lamentavano del fatto di avere dovuto redigere e sottoscrivere (su richiesta del Prefetto) una relazione che era stata compilata sulla base di quanto avevano loro appreso dal personale della Prefettura presente in sala operativa il 18.1.17; quella del 15.12.18 (prog. 1429) con l'ex Capo di Gabinetto di Pescara Amadio, nella quale l'Angieri affermava che, dopo avere preparato la relazione insieme al Mazzia, si era recato dal Provolo, il quale, alla presenza del Questore, aveva rappresentato le proprie riserve a firmare la relazione in quanto coinvolto nella vicenda, circostanza confermata da una successiva conversazione (prog. 1907) del 22.12.18 intercorsa tra l'Angieri ed il Mazzia; quella




del 14.12.18 (prog. 1399), nella quale i due Viceprefetti erano tornati a dolersi di avere dovuto inviare essi stessi la documentazione ricevuta dal personale della Prefettura presente alla SOP il 18.1.17, ritenendo che avrebbero fatto meglio ad abbandonare l'incarico; quella del 27.11.18, ove sempre i due commentavano le omissioni avvenute nella gestione dell'emergenza, in quanto, a loro dire, difettava la linea di comando; quella del 10.12.18 (prog. 1115), nella quale l'Angieri, parlando con una donna, dichiarava testualmente "... è chiaro che qualcosa possiamo aver scritto che non era esatto perché non c'era nulla, non c'erano brogliacci non c'era attimo non c'era nulla quindi c'era una confusione più totale c'era..."); quella avvenuta tra Angieri e Mazzia il 29.12.18 (prog. 2375), nella quale, oltre a commentare il fatto che nessuna ragione sussisteva per nascondere alcunché agli inquirenti (posto che i due Viceprefetti non erano stati presenti ai fatti), ribadivano di essersi limitati a trasmettere la documentazione ricevuta, senza effettuare alcuna preliminare valutazione ("... Ma quella parte lì dei brogliacci, che chiedevano brogliacci, relazioni, quello che c'era nella sala operativa, non c'era! Allora per farlo uscire fuori dovemmo fare, su indicazione del Prefetto, una riunione alle nove di sera, chiamando tutti i responsabili che stavano in quella sala operativa e sono venuti tutti, e tutti quanti hanno fatto le loro relazioni. Noi quelle che abbiamo visto io nemmeno le ho lette, le abbiamo prese, è venuto il capo della Mobile, ha detto che andavano bene, abbiamo firmato e abbiamo mandato, e se le sono venute a prendere. Io quello che loro hanno dichiarato non lo so, capito? Sinceramente non lo sono andato a guardare..."); quelle del 13.12.2018 (progr. 1334), del 22.12.18 (prog. 1907), del 29.12.18 (prog. 2385), del 10.1.19 (prog. 3108), ove i Viceprefetti avevano commentato il fatto che tutta la documentazione acquisita, prima di essere inviata alla Procura, era stata visionata ed "approvata" dal Capo della Squadra Mobile, che non aveva espresso alcuna riserva sul punto.

Rassegnati nei superiori termini i principali elementi acquisiti ed effettuate considerazioni di natura giuridica circa l'integrazione del delitto di depistaggio, il GUP ha escluso la sussistenza di profili di responsabilità a carico di tutti gli imputati.

Avuto riguardo al c.d. depistaggio dichiarativo, ne ha evidenziato la non ravvisabilità, in considerazione del fatto che, al fine di poterlo ritenere configurabile, occorrerebbe che i dichiaranti avessero omesso di riferire agli inquirenti circostanze sulle quali fossero stati chiamati a deporre a seguito di specifiche domande loro rivolte.

Nel caso di specie, nessuna richiesta, da parte degli operanti, circa telefonate da parte del D'Angelo era stata rivolta agli imputati ed altrettanto sarebbe a dirsi con riferimento all'ordine di esibizione della documentazione oggetto del medesimo, il quale parimenti non faceva alcun riferimento alla chiamata del D'Angelo.




Il GUP ha, altresì, assunto come non vi fosse alcun elemento, in capo agli imputati, idoneo a permettere loro di arguire che l'oggetto specifico di indagine inerisse alle circostanze relative alla telefonata del D'Angelo, essendo la medesima una delle numerosissime chiamate pervenute presso la Sala Operativa e non annotata in quella giornata, aggiungendo come essa non rivestisse alcun carattere di originalità rispetto a tutte le innumerevoli segnalazioni di emergenza pervenute in Prefettura, se non di promanare da uno degli ospiti dell'hotel Rigopiano, circostanza che, al momento, non consentiva di attribuire un valore significativo per le indagini, posto che le disfunzioni riconosciute da parte degli appartenenti alla stessa Prefettura, con riguardo alla irregolare tenuta delle annotazioni, emergeva da ulteriori già acquisiti elementi investigativi.

Anche il fatto che non erano stati forniti i brogliacci della sala operativa non si appalesava, da parte del GUP, quale condotta volta a sviare le indagini, tenuto conto che nessun brogliaccio era effettivamente stato istituito in data 18 gennaio 2017, essendo emerso che le chiamate giunte in Sala Operativa erano state semplicemente annotate a penna su fogli volanti.

Sfornito di qualsivoglia substrato probatorio era ritenere che il foglio reperito in copia nel corso delle indagini, nella parte del medesimo mancante, contenesse l'annotazione del numero di telefono del D'Angelo e della sua chiamata, al fine di sottrarlo agli investigatori e che tale eliminazione (effettuata mediante strappo) era stata volontariamente prodotta al fine di sottrarre tale chiamata alla conoscenza degli investigatori: ciò al pari dell'individuazione dei soggetti eventualmente a conoscenza di tale circostanza, nonché di coloro materialmente e/o moralmente artefici dello strappo.

Da ultimo, nell'argomentare con riferimento agli ulteriori elementi che giustificavano una pronuncia liberatoria nei confronti dell'Angieri e del Mazzia, estranei alla Prefettura di Pescara ed ivi giunti solo successivamente ai fatti, con conseguente assenza di qualsivoglia coinvolgimento nella gestione della fase emergenziale da parte dei medesimi, come pure avuto riguardo al coinvolgimento del Provoło nella vicenda, il GUP ha formulato un giudizio di non integrale attendibilità dei contributi dichiarativi forniti dal Maresciallo Cameli a fronte della non perfetta corrispondenza contenutistica tra quanto da questi dichiarato ai Carabinieri in occasione del primo contatto avuto con i medesimi, con quanto poi successivamente riferito nelle sommarie informazioni rese in data 16/11/2018, solo in occasione delle quali questi aveva rappresentato, unitamente ai Viceprefetti Angieri e Mazzia, la presenza del Prefetto di Pescara in occasione del colloquio avuto con questi ultimi.

Parziale inattendibilità che rinverrebbe fondamento anche nella materiale inesistenza della Sala adiacente alla sala operativa indicata dal Cameli quale luogo della riunione, oltre che nella mancata annotazione sui brogliacci di tale circostanza, contrariamente alla prassi seguita dall'Ufficio di appartenenza del militare: circostanza della quale neppure il Cameli era riuscito a fornire una



spiegazione in sede di escussione ex art. 391 bis c.p.p. alla presenza dei difensori dell'imputato Lacchetta e del PM.


Da ultimo, il GUP si è intrattenuto anche sulle circostanze che, a suo modo, comproverebbero che lo stesso prefetto Provolo non fosse neppure a conoscenza della telefonata del D'Angelo, riferendosi in tal senso all'intercettazione intercorsa con la dottoressa Basilicata, nella quale il Provolo evidenziava di essere venuto a conoscenza della chiamata di che trattasi dai giornali, nonché all'interrogatorio reso in data 17 gennaio 2019 dal Verzella, che aveva dichiarato di avere notiziato il Provolo diversi giorni dopo il 18 gennaio e di avere raccolto le lamentele del medesimo circa il ritardo con cui era venuto a conoscenza di tale notizia.

Da ciò se ne inferirebbe come anche il Provolo, al pari degli altri imputati appartenenti alla Prefettura, ebbe ad interessarsi della vicenda unicamente per le discrasie del dato fornito dal D'Angelo circa le persone presenti in albergo al momento della caduta della valanga rispetto a quelle poi effettivamente rinvenute all'esito dei soccorsi, con conseguente sentenza assolutoria per tutti avuto riguardo al reato di depistaggio contestato al capo a).

Quanto alla contestazione di cui al capo b) effettuata a carico della sola De Cesaris, dopo avere dato atto del fatto che lo stesso PM aveva richiesto l'assoluzione dell'imputata, reputando che le dichiarazioni indicate in rubrica sarebbero state dalla stessa versate in atti interni all'Ufficio e non in atti pubblici, con conseguente insussistenza della fattispecie oggettiva del delitto, ha aggiunto come, avuto riguardo all'attestazione secondo cui la Sala Operativa Provinciale di Protezione Civile era stata attivata dalla mattina del 16 gennaio 2017, appariva possibile richiamarsi alle considerazioni effettuate in sentenza in ordine ai fatti descritti al capo 15) ascritto agli imputati Provolo e Bianco.

In ordine alla risposta trasmessa agli inquirenti relativa al punto n. 4 della richiesta della Squadra Mobile, e cioè in merito al fatto che agli atti della Prefettura non fosse presente un Piano Provinciale di Protezione Civile risultato invece esistente, il GUP ha ritenuto che l'indicazione fornita costituisse il frutto della mancata conoscenza sul punto da parte della De Cesaris, tenuto conto che nessuna ragione fosse da ravvisare, in capo alla stessa, di rappresentare una circostanza rivelatasi non corrispondente al vero.

Con riguardo, infine, alla dichiarazione rimessa dalla De Cesaris al Prefetto nella relazione richiamata, circa lo "*spostamento della turbina diretta verso Villa Celiera per il salvataggio di due anziani intossicati da monossido e indirizzata, poi, verso Rigopiano*", nessun elemento consentiva di riscontrare la falsità di tale circostanza, solo se si tenesse conto che vi era prova del fatto che quello stesso giorno, come riferito dal Dirigente ANAS Di Vittorio, una turbina era stata effettivamente inviata alle ore 18:45 del 18.1.2017 a Villa Celiera, aggiungendo come la De Cesaris non avesse mai riferito che il mezzo era stato inviato immediatamente dopo la ricezione della mail



delle ore 13.40 da parte di Di Tommaso Bruno, essendosi limitata a fornire l'indicazione circa l'invio del mezzo meccanico.

### **3.13. Le statuizioni civili**

Il riconoscimento della penale responsabilità degli imputati Lacchetta Ilario, D'Incecco Paolo e Di Blasio Mauro comportava che gli stessi dovevano essere condannati al risarcimento dei danni, morali e materiali, patiti dalle parti civili costituite, da liquidarsi in separata sede, nei termini meglio indicati in dispositivo, oltre che alla rifusione delle spese di giudizio da queste sostenute.

Ciò diversamente rispetto alle azioni connesse alla omissione di tutele sul lavoro, per le quali la esclusione di qualsiasi forma di responsabilità precludeva alle parti civili per tali specifiche condotte, fossero esse persone fisiche o enti rappresentativi, la possibilità di ottenimento di voci di danno risarcibile o spese per la costituzione in giudizio.


Ritenendo raggiunta prova, ai sensi dell'art. 539 c.p.p., la sentenza ha condannato gli imputati Lacchetta Ilario, D'Incecco Paolo e Di Blasio Mauro, in solido tra di loro, anche al pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva, il cui importo è stato parametrato sulla base delle tabelle in uso al Tribunale di Milano, tenuto conto della tipologia del rapporto di ciascuna parte con le vittime della valanga, conferendo un maggior peso alla perdita di figli e coniugi, poi alla perdita di genitori ed a seguire a quella di parenti sulla base del relativo grado; ipotizzando, inoltre, che a tutte le parti civili costituite nel processo potrà essere inoltre liquidato, nelle competenti sedi civili, il danno cd. biologico ed il danno morale, il GUP ha ritenuto di conteggiare nella provvisoria una quota parte riconducibile a tali diversi titoli, quantificata, allo stato, in via equitativa.

L'esclusione di profili di responsabilità penale nei riguardi di Provoletto Francesco, Visca Carlo, Belmaggio Sabatino Mauro, Di Marco Antonio, Colangeli Enrico, Giovani Carlo, Caputi Pierluigi, Primavera Emidio Rocco Ernesto, Di Vico Antonio, Gatto Giuseppe, Sorgi Antonio, Honorati Giulio, Chiappino Tino, Bianco Leonardo, De Cesaris Ida ed Antenucci Vincenzo ha comportato la revoca dei sequestri conservativi emessi nel corso delle indagini e dell'udienza preliminare nei loro confronti, con conseguente restituzione agli aventi diritto dei beni sottoposti a cautela reale.

Da ultimo, non sussistendo ragioni per il mantenimento della misura per ragioni probatorie, ha disposto il dissequestro dell'area dell'hotel Rigopiano, applicato con decreto del PM emesso in data 30.1.2017, fissando il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.

## **4. Le impugnazioni**

Avverso la sentenza hanno proposto tempestivo appello il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, le parti civili






nonché gli imputati Di Blasio Mauro, Di Tommaso Bruno, Gatto Giuseppe, D'Incecco Paolo, Di Marco Antonio e Lacchetta Ilario, nei termini che ci si appresta ad evidenziare.

#### **5. L'appello del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara**

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara ha proposto appello avverso la sentenza del GUP, nella parte in cui:


- Caputi Pierluigi, Visca Carlo, Primavera Rocco Emidio Ernesto, Antenucci Vincenzo, Giovani Carlo e Belmaggio Sabatino Mauro sono stati assolti dal reato di cui al capo 1) perché il fatto non sussiste e dal reato di cui al capo 2) per non avere commesso il fatto;
- Giancaterino Massimiliano, De Vico Antonio, Lacchetta Ilario, Colangeli Enrico e Sbaraglia Luciano sono stati assolti dal reato di cui al capo 3) perché il fatto non sussiste;
- Giancaterino Massimiliano, De Vico Antonio, Colangeli Enrico e Sbaraglia Luciano sono stati assolti dal reato di cui al capo 4) limitatamente alla condotta di richiamo al capo 3), nonché in ordine al “mancato inserimento nel piano di emergenza comunale della previsione del divieto di utilizzo dell’hotel Rigopiano nella stagione invernale ed alla mancata comunicazione alla Sala Operativa di Pescara ed alla SOR di L’Aquila dello specifico isolamento di Rigopiano”, perché il fatto non sussiste e, per le restanti condotte, per non avere commesso il fatto;
- Lacchetta Ilario è stato assolto dal reato di cui al capo 4) limitatamente alla condotta di richiamo al capo 3), nonché in ordine al “mancato inserimento nel piano di emergenza comunale della previsione del divieto di utilizzo dell’hotel Rigopiano nella stagione invernale ed alla mancata comunicazione alla Sala Operativa di Pescara ed alla SOR di L’Aquila dello specifico isolamento di Rigopiano”, perché il fatto non sussiste;
- Di Tommaso Bruno e Marrone Andrea sono stati assolti dal reato di cui all’art. 451 c.p. di cui al capo 11) perché il fatto non sussiste e, per le restanti imputazioni del medesimo capo, per non avere commesso il fatto;
- la GRAN SASSO RESORT & SPA S.r.l. è stata assolta dall’illecito amministrativo



- dipendente da reato contestatole al capo 12) perché il fatto non sussiste;
- Di Marco Antonio, Chiappino Tino e Honorati Giulio sono stati assolti dal reato di cui al capo 13), il primo perché il fatto non costituisce reato e gli altri due per non avere commesso il fatto;
  - D'Incecco Paolo e Di Blasio Mauro sono stati assolti "dalle condotte descritte al capo 13), ad eccezione di quelle attinenti il monitoraggio della percorribilità delle strade rientranti nel comparto della S.P. 8, la pulizia notturna della neve, il mancato reperimento di un mezzo sostitutivo della turbina Unimog tg. CK 236 NB fuori uso e la mancata chiusura al traffico veicolare del tratto stradale della provinciale nr. 8 dal bivio Mirri e Rigopiano" per non avere commesso il fatto;
  - Provolo Francesco, De Cesaris Ida e Bianco Leonardo sono stati assolti dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi 14) e 15) perché il fatto non sussiste e dal reato di cui al capo 16) per non avere commesso il fatto;
  - Provolo Francesco, De Cesaris Ida, Verzella Giancarlo, Pontrandolfo Giulia e Acquaviva Daniela dal reato di cui al capo a) perché il fatto non sussiste.

La parte pubblica ha conseguentemente richiesto che questa Corte, in riforma dell'appellata sentenza, dichiarasse:

- Caputi Pierluigi, Visca Carlo, Primavera Rocco Emidio Ernesto, Antenucci Vincenzo, Giovani Carlo, Belmaggio Sabatino Mauro responsabili dei reati di cui ai capi 1) e 2);
- Giancaterino Massimiliano, De Vico Antonio, Colangeli Enrico, Sbaraglia Luciano responsabili dei reati di cui ai capi 3) e 4);
- Lacchetta Ilario responsabile dei reati di cui al capo 3) e al capo 4), anche con riferimento alle seguenti condotte per le quali vi è stata pronuncia di assoluzione:
  - mancato inserimento nel piano di emergenza comunale della previsione del divieto di utilizzo nella stagione invernale della struttura alberghiera in Rigopiano ovvero e quantomeno, in caso di allerta meteo per eccesso di neve e/o bollettini meteo di rischio valanga, la sospensione dell'attività alberghiera con ordine di evacuazione dei presenti della struttura;
  - avere permesso che, pur essendovi il messaggio whatsapp del 17/01/2017 ore 10,53 mandato da D'Incecco Paolo, Dirigente provinciale alla viabilità, a tutti i sindaci nel quale era scritto "*...Va da sé che stante il perdurare dell'emergenza (con il codice rosso) e le scuole chiuse, ritengo sia condivisibile che la circolazione debba essere ormai intesa solo per spostamenti indispensabili e di emergenza...*" ulteriori clienti raggiunsero, con grande difficoltà, l'hotel Rigopiano in ragione di specifica



- operazione di sgombero neve dalla strada di accesso, provinciale n. 8 da bivio Mirri a Rigopiano, a cura del personale a ciò preposto dalla Provincia, mediante spazzaneve a spinta non essendo disponibile il ben più efficace spazzaneve a turbina;
- non avere comunicato alla Sala Operativa di Pescara e alla S.O.R. de L'Aquila lo specifico isolamento di Rigopiano, già evidente al mattino presto del 18 gennaio;
  - Di Tommaso Bruno e Marrone Andrea responsabili dei reati di cui al capo 11);
  - GRAN SASSO RESORT & SPA S.r.l. responsabile dell'illecito amministrativo di cui al capo 12);
  - Di Marco Antonio, Chiappino Tino, Honorati Giulio responsabili dei reati di cui al capo 13);
  - D'Incecco Paolo, Di Blasio Mauro responsabili del reato di cui al capo 13) anche con riferimento alle seguenti condotte per le quali vi è stata pronuncia di assoluzione:
    - si attivasse nell'ambito della prescritta procedura del piano di reperibilità la fase di attenzione e poi a seguire le ulteriori di pre-allarme ed infine allarme;
    - si attivasse la Sala Operativa di protezione civile comune di Provincia e Prefettura, allestita presso il Palazzo di Governo;
  - Provolo Francesco, Bianco Leonardo e De Cesaris Ida responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti ai capi 14), 15) e 16);
  - Provolo Francesco, De Cesaris Ida, Verzella Giancarlo, Pontrandolfo Giulia Valentina, Acquaviva Daniela responsabili del reato di cui al capo a).


Per l'effetto, ha richiesto per tutti la condanna alla pena ritenuta di giustizia.

Ha posto, a fondamento del gravame, motivi che possono essere sintetizzati nei termini che seguono.

### **5.1. Le censure con riferimento ai capi 1) e 2)**

Nell'appello si afferma che la sentenza sarebbe il frutto dell'errato parametro di giudizio applicato per valutare le azioni e le omissioni degli imputati, giudicate sulla base di quello che è l'agire disattento, burocratico, superficiale o addirittura sciatto di un agente medio, che viene preso evidentemente come riferimento, piuttosto di quello che dovrebbe essere, rappresentato dall'agente modello.

Successivamente si censura la sentenza, nella parte in cui avrebbe negato la configurabilità, in capo agli imputati, Direttori Generali e Dirigenti del Servizio di Protezione Civile, di una posizione di garanzia, la quale, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, deriverebbe proprio dalla L.R. n. 47/1992, avuto precipuo riguardo all'art. 3 della medesima, ove vengono stabilite la competenza e la responsabilità per la predisposizione della C.L.P.V. (Carta di Localizzazione del Pericolo Valanghe) in capo al Servizio di Protezione Civile Regionale, la cui omessa realizzazione



sarebbe ascrivibile all'organo tecnico, nonché all'organo sovraordinato di vertice della dirigenza amministrativa.

Anzi, la sussistenza, in capo agli imputati Dirigenti del Servizio, di poteri-doveri sollecitatori nei confronti del CO.RE.NE.VA, diversamente da quanto ritenuto dal GUP che li ha esclusi, scaturirebbe dalla espressa previsione, in capo al Servizio di Protezione Civile Regionale, della responsabilità per l'adozione dell'elaborato finale della CLPV, tanto più che i Dirigenti responsabili *pro tempore* di tale servizio rivestivano contestualmente anche la qualifica di coordinatori del CO.RE.NE.VA.


Sempre diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, il rimprovero di cui all'imputazione si fonderebbe sull'omessa tempestiva redazione e realizzazione della carta di localizzazione dei pericoli da valanghe per il territorio della Regione Abruzzo, comunque ricomprensente anche la località di Rigopiano Farindola.

La L.R. n. 72/1993 stabilisce la partecipazione della Regione al Servizio Nazionale della Protezione Civile. All'art. 3 si identificano le attività regionali di protezione civile, distinguendole espressamente in attività di previsione, prevenzione e soccorso. All'art. 16 si prevede che la Regione, per lo svolgimento dei compiti di protezione civile, si avvale del Servizio per la Protezione Civile, posto sotto la diretta dipendenza del Presidente della Giunta Regionale, ma dotato di piena autonomia organizzativa, in modo da assicurare la massima efficienza degli adempimenti in tutte le situazioni sia ordinarie sia di emergenza.

Il successivo art. 17 tipizza i compiti del Servizio di Protezione Civile e, al comma secondo, prevede espressamente che spetta al medesimo la predisposizione e l'organizzazione degli adempimenti necessari per la elaborazione e l'aggiornamento periodico di programmi regionali di previsione e prevenzione ex art. 6 l. cit.

Inoltre, sempre diversamente da quanto affermato in sentenza, non corrisponderebbe al vero che i periti abbiano escluso la prevedibilità dell'evento, avendo riconosciuto una prevedibilità in astratto del fenomeno valanghivo, precisando che *"una cartografia completa (sia CLPV sia CLV) della zona, se fosse stata disponibile all'epoca del fatto, avrebbe certamente individuato un'area di spandimento comprendente l'hotel Rigopiano"*. I periti avrebbero, altresì, aggiunto come *"l'analisi condotta ha mostrato chiaramente come l'area del canalone di Rigopiano fosse da ritenersi almeno suscettibile di valanghe per clima, topografia, morfologia, per le evidenze dinamiche di scorrimento superficiale di neve e materiale rimosso, affatto tipiche di contesti valanghivi"*.

Al riguardo avrebbero anche precisato che, come confermato dalla successiva CLPV approvata, dopo la tragedia, nel 2021, *"il canalone ... era da considerarsi sito valanghivo, indipendentemente dall'evento del 18.1.2017"*.




Nel contesto normativo sopra richiamato si inserirebbe la L.R. n. 47/92 sopra richiamata, che si soffermerebbe esclusivamente sulla valutazione dello specifico rischio valanghivo nella Regione Abruzzo, demandando al servizio di Protezione Civile le modalità per la realizzazione della carta di localizzazione dei pericoli da valanga. L'articolo 2 l. cit. prevede che l'Amministrazione Regionale provvede all'elaborazione della carta di localizzazione delle aree che presentano pericoli potenziali di cadute di valanghe sulla base di parametri predeterminati dal Comitato istituito ai sensi del successivo articolo 4 (CO.RE.NE.VA) e ciò *"Con le modalità di cui al successivo art. 3"*, dettato in tema di procedimento di formazione negli elaborati.

Infine, il successivo art. 5, rubricato "Carta dei rischi locali di valanga", dispone che le aree ricomprese nella "carta dei pericoli da valanga" di cui all'articolo 2 (CLPV) vengono successivamente e singolarmente esaminate, con i criteri e le procedure di cui all'art. 3 in modo analitico, attraverso la verifica e l'approfondimento di tutti gli elementi conoscitivi disponibili allo scopo di definire la "carta dei rischi locali di valanga" (CLV) con la determinazione, per ciascuna di esse, del livello di pericolosità e dei rischi relativi.

Come rilevato dalla Suprema Corte per vicende denotanti spiccati profili di analogia con quella sottoposta a scrutinio (Cass. Pen. n. 1455/2018), *"Anche le norme che disciplinano l'attività di pianificazione possono prevedere obblighi giuridici di controllo e di protezione dai quali traggono origine posizioni di garanzia sulle quali fondare il giudizio di ascrivibilità del reato omissivo improprio"*.

L'addebito omissivo inerente allo specifico adempimento dell'elaborazione e della redazione della CLPV dovrebbe essere mosso, in via principale, all'organo tecnico della Regione con competenze specifiche di prevenzione rischi di protezione civile ed all'organo sovraordinato di vertice della dirigenza amministrativa dotato di competenze tecnico-gestionali (le cui rispettive attribuzioni sono espressamente disciplinate dagli artt. 23 e 24 della L.R. n. 77/99) e non in capo all'organo politico, il quale esercita funzione di indirizzo politico e di controllo dell'azione amministrativa esecutiva del medesimo in virtù del principio di separazione tra politica e amministrazione.

L'articolo 2 L.R. n. 47/92 attribuisce all'Amministrazione Regionale il dovere di provvedere alla approvazione della CLPV in relazione alle *"aree che presentano pericoli potenziali di caduta di valanghe sulla base dei parametri predeterminati dal Comitato"* (CO.RE.NE.VA.), il quale ha, altresì, il compito, nello svolgimento dei compiti di consulenza tecnica della Giunta Regionale, di fornire, attraverso le strutture del Servizio per la Protezione Civile, la *"individuazione delle zone di priorità per gli interventi di difesa"* (art. 4 c. 3 L.R. cit.). Trattasi di obbligo che si deve modellare concretamente sulle modalità esecutive indicate dal Comitato, che pertanto vengono a formare parte integrante dello stesso, definendone estensioni limiti.



Nel caso di specie, il Comitato aveva già provveduto ad approvare l'elenco di priorità nella seduta del 28.11.1997 nei bacini sciistici e, in data 8.03.2007, la carta storica delle valanghe - necessariamente prodromica alla elaborazione della CLPV - licenziata e trasmessa ai Comuni solo con la DGR n. 170 del 17.03.2014 (ciò per l'ingiustificabile inerzia del dirigente responsabile dell'epoca Vincenzo Antenucci).

Coerentemente a questo approccio per gradi di priorità, partendo dai bacini sciistici ritenuti evidentemente più a rischio, la struttura tecnico-amministrativa del Servizio Previsione e Prevenzione ha sempre e solo proceduto con richieste che avevano come riferimento i bacini sciistici: *in primis*, quello del Gran Sasso e poi le aree di Aremogna, Monte Pratello, Pizzalto, Montagnola e Campo Felice, con le previsioni e richieste dei relativi stanziamenti di fondi.


Di contro, non vi sarebbero mai state richieste al governo politico di ulteriori e più ampi stanziamenti per specifici progetti di redazione di una CLPV su altri ambiti territoriali e tantomeno al fine di redigere, in un unico progetto, una CLPV su tutto il territorio montuoso abruzzese.

Sarebbe, quindi, stato sempre mantenuto l'ordine di priorità temporale già indicato dal CO.RE.NE.VA., mai aggiornato per inerzia della dirigenza tecnica secondo le previsioni generali della L.R. n. 47/92, che demanda l'individuazione delle zone di priorità per gli interventi a difesa proprio al predetto Comitato.

Gli organi tecnici non avrebbero mai messo in discussione tale scelta iniziale di procedere per gradi del Comitato, laddove, solo dopo l'evento tragico, si sarebbe proceduto, come sarebbe stato doveroso fare sin dall'inizio, per la redazione di una CLPV su tutto il territorio montuoso abruzzese.

Nell'appello poi si afferma come dall'esame delle interlocuzioni conseguenti all'insediamento nel giugno 2014 della Giunta Regionale D'Alfonso - succeduta a quella Chiodi - tra la dirigenza tecnica amministrativa e la direzione politica sulle iniziative intraprese e sui progetti da realizzare nel settore della Protezione Civile, con specifico riguardo a quello della prevenzione dei rischi da valanga, sarebbe emerso che non sarebbero mai state, in realtà, rimesse in discussione le scelte tecniche già compiute sull'ordine di priorità nell'esame del territorio esposto a rischi valanghivi e, quindi, anche la prosecuzione delle attività di realizzazione della CLPV distinta per lotti, secondo i criteri di priorità adottati dal CO.RE.NE.VA. nel 1997.

Quindi dovrebbe prendersi atto: 1) che gli organi tecnici della Regione avrebbero sempre considerato, per la valutazione del pericolo valanghe, l'interesse preminente ed esclusivo delle zone sciistiche dell'Abruzzo, verosimilmente per il valore commerciale e turistico delle medesime, nonché in quanto aree territoriali che si connotano per la frequentazione di un numero relevantissimo di persone; 2) che tale valutazione sul procedere per gradi e sulle aree di priorità risalente al 1997 non sarebbe mai stata sottoposta a revisione ed a verifica di aggiornamenti fino ad epoca successiva alla tragedia,



quando si decideva di procedere contestualmente alla redazione di una CLPV valida per tutto il territorio montuoso abruzzese.

Senza dovere approfondire le motivazioni che hanno indotto i responsabili tecnici amministrativi a questa continua inerzia e, cioè, se si sia trattato solo di negligenza grave e inescusabile o anche consapevole omissione per costose e sgradite attività di prevenzione in modo da non apparire negativamente ai politici al Governo della Regione, sarebbe certo che il puntuale adempimento di quanto previsto avrebbe senz'altro impedito il grave disastro.


Essendo pacifica la sussistenza del nesso di causalità (e ciò in quanto, siccome evidenziato dai periti, qualora fosse stata predisposta una CLPV su tutto il territorio regionale, l'area del canalone ove insiste l'hotel sarebbe stata ricompresa nella CLPV e, quindi, inserita in zona di pericolo valanghivo, con conseguente predisposizione delle prescritte misure di salvaguardia parimenti previste dalla legge, atte ad impedire il verificarsi di disastri ed eventi dannosi per la pubblica e privata incolumità), parimenti sarebbe configurabile la prevedibilità dell'evento valanghivo, atteso che nella Carta Storica approvata dal CORENEVA nell'anno 2007 erano censite n. 4 valanghe originatesi dal Monte San Vito del Comune di Farindola nelle date 05.03.1999, 31.03.1999, 11.04.1999, 05.04.2005 e n. 5 valanghe originatesi dal Monte Siella nel Comune di Arsita, cioè dal medesimo rilievo da cui si era staccata la valanga che ha colpito l'Hotel Rigopiano.

Nel caso concreto, per i soggetti "garanti" l'evento valanghivo che aveva coinvolto l'area dell'Hotel Rigopiano era prevedibile, alla luce delle conoscenze che avevano o dovevano avere e degli elementi in loro possesso, sintomatici della palese situazione di rischio (precedenti storici di eventi valanghivi pregressi nell'area e su quel versante del Monte Siella, nella stessa zona di distacco) evidenziati anche dalla Carta Storica e dai suoi successivi aggiornamenti, dalla nota crescente antropizzazione dell'area Rigopiano, conosciuta e/o conoscibile dai funzionari della Regione anche in considerazione degli atti autorizzatori – di natura paesaggistica – rilasciati per la ristrutturazione dell'hotel (v. le contestazioni dei fatti descritti ai capi 5 e 7).

La conoscenza/conoscibilità, in capo all'Ente Regione, del rischio valanghivo e della consistente crescente antropizzazione dell'area Farindola/Rigopiano avrebbero dovuto comportare una rinnovata valutazione ed un vaglio prioritario di tale area ai fini di prevenzione del rischio valanghe.

Infatti, come confermato dall'ing. Leone – già Dirigente della Protezione Civile Regionale e Coordinatore del CO.RE.NE.VA. -, la conoscenza di altri fenomeni valanghivi e l'antropizzazione del territorio avrebbe potuto portare ad inserire altre aree tra quelle prioritarie indicate nel verbale del CO.RE.NE.VA. del 28/11/1997.

Gli addebiti formulati ai capi 1) e 2) sarebbero ascrivibili a tutti gli imputati.



Ad avviso del PM, a far data dal 08/03/2007, quando il CO.RE.NE.VA. approvava il catasto storico delle valanghe della Regione Abruzzo, il suo Coordinatore Vincenzo Antenucci era al corrente che vi fosse un pericolo valanghe esteso su precise porzioni del territorio abruzzese, anche ulteriori e/o diverse da quelle già censite. Ebbene, nonostante tutto ciò, oltre ad omettere la trasmissione di tale documento all'attenzione dell'organo politico per l'approvazione, avrebbe ommesso, altresì, anche in virtù dei nuovi dati disponibili nella Carta Storica, di sollecitare il CO.RE.NE.VA. per l'elaborazione della CLPV anche per l'esame, rivisitazione ed individuazione dei parametri necessari a tale elaborazione, tale da fare ricomprendere anche l'area dove (già) insisteva l'hotel Rigopiano, interessato, di contro, tra gli anni 2006-2007, da lavori (realizzazione del centro benessere), causa di prevedibile maggiore frequentazione antropica.


Tale elemento, unitamente alla conoscenza di ulteriori fenomeni valanghivi, avrebbe potuto portare ad inserire altre aree tra quelle prioritarie.

Da qui l'addebito in termini di omessa sollecitazione del CO.RE.NE.VA ad aggiornare le previsioni iniziali, limitate ai bacini sciistici, con inclusione tra le priorità nell'individuazione delle aree anche di quella di Rigopiano, come poi avvenuto dopo i tragici fatti. Del resto, nelle sedute del Comitato successive alla prima approvazione della carta storica (dal 2007 al 2010), erano stati trattati solo temi inerenti il rilascio di certificati di immunità valanghiva di bacini sciistici.

Le risultanze della Carta Storica delle valanghe, approvata dal CO.RE.NE.VA. in data 08/03/2007, avrebbe dovuto immediatamente indurre la dirigenza tecnica regionale della Direzione Protezione Civile alla tempestiva elaborazione di un Carta di Localizzazione di Pericolo Valanghe su tutto il territorio regionale o, comunque, pur a volere mantenere un'elaborazione per aree prioritarie, a rinnovare tale valutazione mediante l'inserimento a titolo prioritario dell'area montuosa ricomprendente Rigopiano.

Del resto, dagli atti emergerebbero interlocuzioni operative tra l'imputato Antenucci ed il suo superiore Caputi denotanti consapevolezza della necessità di elaborazione della CLPV con stanziamento dei relativi fondi ma, addirittura, più nello specifico, con espressa manifestazione della necessità di realizzarla tempestivamente almeno nelle aree antropizzate, ove il rischio valanghivo assumeva valori elevati per infrastrutture e abitazioni (cfr., mail datata 17/09/2012, con la quale l'Antenucci segnalava al Caputi che sarebbe stato auspicabile l'individuazione di risorse da destinare alla realizzazione di una CLPV anche solo all'interno dei bacini sciistici o almeno dove tale rischio assume valori elevati per infrastrutture ed abitazioni).

Anche i diretti superiori e referenti principali nell'ambito della dirigenza amministrativa regionale - succedutisi nel tempo - Caputi Pierluigi e Visca Carlo, aventi, ai sensi dell'art. 23 lett. e) della L.R. n. 77/99, l'obbligo di curare l'attuazione dei piani, programmi e progetti determinati dall'organo di






direzione e politica, tra cui certamente rientrava l'attuazione della fondamentale Legge Regionale n. 47/92 sul rischio valanghivo, sarebbero responsabili dei reati, avendo omesso di vigilare e di attivarsi, nell'ambito dei rispettivi poteri, compiti e responsabilità, perché il Dipendente Servizio di Prevenzione Rischi si adoperasse tempestivamente per l'elaborazione della CLPV necessariamente estesa anche a località come Farindola/Rigopiano, nonché di sollecitare al suddetto fine il prescritto contributo del CO.RE.NE.VA. pure per l'esame, rivisitazione e individuazione dei parametri necessari ex art. 3 LR 47/92, anche alla luce dei dati riportati nella Carta Storica approvata nel 2007. In tal modo omettendo colpevolmente di assolvere ai loro specifici doveri e avallando sostanzialmente le palesi trascuratezze, negligenze e omissioni del loro dipendente responsabile Antenucci.

Parimenti omissivo sarebbe stato il contegno dei successori dell'Antenucci Giovanni Carlo (nominato, con DGR n.407 del 03/06/2013, Dirigente del Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile e coordinatore del CO.RE.NE.VA.) e dei suoi superiori Caputi Pierluigi, già indicato come superiore responsabile dell'Antenucci, nonché di Primavera Emidio Rocco Ernesto, insediatosi come Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche l'11 aprile del 2015 e che aveva ricoperto tale incarico fino all'epoca del disastro.

Anche il Giovanni sarebbe stato perfettamente a conoscenza dei rischi valanghivi sul territorio abruzzese e della necessità di ampliare gli studi per la CPLV, al fine di estenderla su tutto il territorio regionale e, in particolare, sulle aree più a rischio per il grado di antropizzazione e frequentazione dei bacini sciistici, esprimendosi in tal senso in una mail inviata al suo Direttore Caputi il 27/6/2014 in vista della necessità di rappresentare alla nuova Giunta, succeduta a quella presieduta da Giovanni Chiodi, le iniziative da intraprendere di competenza della Protezione Civile Regionale.

Eppure, nonostante avesse fatto al Caputi tale segnalazione circa la doverosa estensione di una CLPV sull'intero territorio regionale con la previsione della necessità di stanziamento di risorse specifiche, il Giovanni, in data 23/10/2014, aveva inviato al Direttore del Servizio Amministrativo LL.PP. Antonio Iovino una mail, nella quale evidenziava la necessità di uno stanziamento nel bilancio 2015 - 2017 per le attività in materia di prevenzione del rischio valanghe e, in particolare, per la realizzazione della Carta di Localizzazione dei Pericoli da Valanga, dell'importo di soli 40.000 annui (certamente insufficienti per una CLPV estesa su tutto il territorio regionale)

D'altro canto, sempre durante il suo incarico, la Giunta Regionale aveva emanato la Delibera n. 793/2013 del 04/11/2013 *"Prima definizione e avvio della sperimentazione delle procedure finalizzate alla gestione operativa da parte della struttura di protezione civile regionale per i rischi di competenza (tra cui il rischio valanghivo) che interessano il territorio della Regione Abruzzo"*, con la quale si dava esplicitamente mandato alla Direzione Regionale LL.PP. Cielo Idrico Integrato,




Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile, di predisporre con urgenza gli atti amministrativi necessari per l'adeguamento del quadro legislativo regionale.

Eppure, nonostante tale Delibera, nel suo ruolo di dirigente del Servizio di Prevenzione dei Rischi e (contestuale) di Coordinatore del CO.RE.NE.VA., Giovanni Carlo aveva ommesso di dare impulso e sollecitare il prescritto contributo del CO.RE.NE.VA. per l'elaborazione della CLPV, in particolare nell'esame, rivisitazione e individuazione dei parametri necessari anche alla luce dei nuovi dati riportati nella Carta Storica delle Valanghe e suoi aggiornamenti. Anzi dopo la suddetta delibera, con la Determina nr. 33 del 28/11/2013, su impulso del Caputi, aveva dato incarico ad un professionista per la realizzazione della carta di localizzazione del pericolo da valanga CLPV per il solo bacino sciistico del Gran Sasso.

Tali omissioni sarebbero proseguite nonostante, con la Delibera di Giunta Regionale del 17/03/2014 n.170, era stato approvato l'elaborato inerente la Carta Storica delle valanghe, che rappresentava, però, solo un passo propedeutico alla successiva realizzazione della carta di localizzazione dei pericoli di valanghe, dando mandato al Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile di realizzare, e successivamente divulgare, la carta di localizzazione dei pericoli da valanga prevista all'art. 2 L.R. 47/92.

Il Giovanni, in qualità di Coordinatore del CO.RE.NE.VA., siccome emergente dal verbale della riunione del 19/05/2015, invece di sollecitare il prescritto contributo di tale organo per la rivisitazione ed individuazione dei parametri necessari anche alla luce dei nuovi dati riportati nella Carta Storica delle Valanghe approvata nell'anno 2014, aveva comunicato che, per la realizzazione di un primo stralcio della CLPV, era stata scelta l'area del Gran Sasso secondo le priorità ritenute dal CO.RE.NE.VA. nel 1997 e che, a breve, sarebbe stata indetta la procedura per la realizzazione della CLPV per le altre aree sciistiche dell'Abruzzo, quali Aremogna, Pizzalto, Monte Pratello, Monte Magnola, Campo Felice, omettendo di dare corso alla CLPV anche solo in base al grado di antropizzazione come annunciato.

Anche l'inerzia del Direttore Primavera Emidio sarebbe del tutto ingiustificata e colpevole in relazione alla sua posizione di dirigente apicale, informato della necessità di elaborazione nell'ambito del settore amministrativo di sua competenza della CLPV, siccome evincibile dalla mail del 06/02/2013 di Marco Campili, funzionario della Protezione Civile Abruzzo, inviatagli, come per altri Dirigenti della Regione Abruzzo (tra cui Visca Carlo), unitamente ad un file denominato "*allegato b definitivo*", in cui erano elencati tutti i rischi individuati nella Regione Abruzzo, la pianificazione esistente e quella da porre in essere, comprendente la necessità della redazione della carta di localizzazione dei pericoli valanga (CLPV).

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a horizontal line and a vertical stroke, all enclosed within a large, irregular oval shape.

In particolare, Carlo Giovani, Pierluigi Caputi ed Emidio Rocco Ernesto Primavera, nonostante l'intervenuta trasmissione alla Giunta Regionale della Carta Storica Valanghe avvenuta dopo la cessazione dai rispettivi incarichi di Carlo Visca e Vincenzo Antenucci, avevano omesso di attivarsi affinché venisse dato corso alla delibera della G.R. n. 170/2014 per la realizzazione della carta di localizzazione dei pericoli da valanga (C.L.P.V.), continuando a non richiedere e sollecitare il prescritto intervento e contributo del CO.RE.NE.VA., in particolare, per l'esame, rivisitazione e individuazione dei parametri necessari e, comunque, neppure attivandosi predisponendo apposite, doverose, istanze dei necessari fondi da stanziare nel bilancio regionale, tant'è che nel preventivo finanziario gestionale relativo all'intero Dipartimento della Protezione Civile erano programmati per gli anni 2015-2016-2017 fabbisogni complessivi per tutto il Dipartimento pari ad € 1.300.000,00 per l'anno 2015, € 1.400.000,00 per l'anno 2016 ed € 1.400.000,00 per l'anno 2017 (per il cap. 153000.1) e, in modo costante, per ciascun anno pari a € 150.000,00 (per il cap. 152188.1) quando, invece, in data 01.02.2017 - dopo gli eventi qui in esame - il nuovo Dirigente dell'Ufficio Prevenzione Rischi (Sabatino Belmaggio) aveva individuato in € 1.300.000,00 la somma necessaria per completare la redazione della carta localizzazione del pericolo valanghe su tutto il territorio regionale montano, a cui seguiva, in data 06.02.2017, lo stanziamento di detta somma mediante conforme variazione nel bilancio regionale a seguito di Delibera di Giunta Regionale n.399/C del 18/07/2017, la quale comportava anche la revisione normativa della L. R. n. 47/92.

Pacificamente ravvisabile sarebbe la responsabilità del Belmaggio Sabatino, che aveva ricoperto funzioni di responsabilità in uffici costituenti articolazioni interne del Servizio di Protezione Civile Regionale e, per quanto accertato, detentore di approfondite conoscenze in materia di rischio valanghe, anche per incarichi personali per l'istruttoria per la Carta Storica e quale RUP delle CLPV per i bacini sciistici del Gran Sasso e dell'Aremogna, la cui posizione di garanzia non deriverebbe unicamente dalla legge e/o dal suo inquadramento professionale o mansionistico nell'ambito di uffici con competenza in materia di previsione e prevenzione dei rischi, ma anche e soprattutto dall'assunzione di fatto dell'onere, con la presa in carico dello studio e della gestione del rischio valanghivo.

Con riguardo alle posizioni dei predetti dirigenti tecnici apicali, ad avviso del PM, andrebbe ribadita l'esistenza di un'evidente responsabilità concorsuale.

Infatti, nel caso di specie, si verterebbe in tema di condotte omissive protrattesi nel tempo e coinvolgenti diversi garanti sia contestuali sia succedentesi tra loro.

Pertanto, nel caso di specie, vi sarebbe cooperazione colposa per la sinergica rilevanza delle condotte tenute dai garanti per la realizzazione di un evento unitario, secondo i principi stabiliti da Cass. SU 2474/2014 n. 38343, Espenhann.




Ad avviso dell'appellante, sarebbe evidente che, nel caso di specie, considerata che tale insorgenza – almeno in relazione alla località ed all'area interessata dai tragici eventi per cui è processo – sarebbe certamente divenuta inequivocabile nell'anno 2007, pressoché in corrispondenza con l'approvazione della Carta Storica delle Valanghe, i tempi di realizzazione di una CLPV, calcolati dai periti approssimativamente in un tempo di 4/5 anni, non apparirebbero in grado di incidere in alcun modo sulla sussistenza del nesso causale per tutti gli imputati, ivi compresi quelli che avevano assunto la carica e la conseguente posizione di garanzia in epoca risalente a meno di 4/5 anni dai tragici eventi. Tanto più che tale tempo sarebbe stato calcolato con riferimento ad una CLPV estesa su tutto il territorio regionale e che, poiché il giudizio controfattuale, per sua natura ipotetico nei reati omissivi, in questo caso riguarderebbe una CLPV che ricomprensca l'area di Rigopiano (anche o solo) e, quindi, relativa ad un lotto parziale rispetto al territorio regionale, sarebbe evidente che tali tempi (ipotetici) di realizzazione comunque si restringerebbero in misura notevole, come confermato dai periti del giudice nel corso del loro esame, in misura direttamente proporzionale rispetto all'estensione dell'area presa in considerazione.

## **5.2. Le censure con riferimento ai capi 3) e 4)**

Con riferimento a tali capi, il Pubblico Ministero ha censurato la decisione, nella parte in cui ha escluso la prevedibilità dell'evento valanghivo in capo agli imputati ai quali le condotte sono state ascritte nonostante i "*signa facti*", integrati dagli antecedenti indicati nelle imputazioni, evidenziando come il giudice avrebbe assolto sulla base della sola perizia, escludente la prevedibilità in concreto della valanga in assenza di CLPV e di PZEV, senza valutare congiuntamente tutti gli elementi antecedenti predittivi del rischio, quali: l'istituzione della commissione locale valanghe nel Comune di Farindola quale territorio esposto al rischio valanghe; la relazione della guida alpina Pasquale Iannetti; la relazione di due guide alpine sul rischio valanghe in località Rigopiano; la relazione geologica di Angelo Iezzi allegata al nuovo P.R.G.; i Piani Provinciali di Reperibilità del 2014 e del 2015, che segnalavano il rischio valanghe in quell'area; la ricezione, il 18/12/2014, della carta storica delle valanghe che censiva le precedenti valanghe in Rigopiano – segnali che, invece, sarebbero stati tutti colposamente trascurati da chi si sarebbe succeduto nella guida del Comune di Farindola.

I periti, alle cui conclusioni avrebbe acriticamente aderito il GUP, avrebbero, infatti, equivocato tra prevedibilità e pericolosità ed il giudice avrebbe demandato ai primi un giudizio (quello sulla prevedibilità) a lui spettante, per poi erroneamente valutare gli elementi acquisiti e sopra sinteticamente richiamati in maniera parcellizzata e non, come avrebbe dovuto fare, unitariamente.

Il pericolo in concreto della valanga già avrebbe dovuto ravvisarsi per la semplice istituzione, con delibera di G.M. del 24.02.1999, della Commissione comunale valanghe, prevista dall'art. 17 L.R. n.



47/1992 per i Comuni interessati dal rischio valanghe, presso il Comune di Farindola.

Gli elementi indicati nell'imputazione avrebbero dovuto indurre ad un allarme e l'allarme dovrebbe portare a maggiori cautele (in tal senso, la sentenza Sarno richiamata dallo stesso giudicante nella propria motivazione, così come Cass. nn. 24732/2010, 16029/2019 e 22214/2019, relative tutte ad eventi tragici).

Rigopiano era un sito valanghivo e il rischio valanghe era stato efficacemente portato a conoscenza degli enti comunali dai professionisti incaricati di redigere il P.R.G., per il Comune di Farindola, nonché il Piano Provinciale di Protezione Civile per la Provincia Pescara.

Non solo, gli amministratori del Comune di Farindola avevano nel patrimonio conoscitivo dell'ente la relazione di Pasquale Iannetti del 1999, lo studio delle guide alpine del 2003 ed i verbali della Commissione Locale Valanghe, atti che conoscevano o che avrebbero dovuto conoscere.

Il 18/12/2014 la Regione Abruzzo aveva inviato al Comune di Farindola la Carta Storica delle Valanghe, dalla quale si aveva contezza delle valanghe che avevano interessato l'area di Rigopiano.

Vi erano state varie segnalazioni riguardo il rischio valanghivo nell'area dell'hotel Rigopiano e, in presenza delle medesime, l'*homo eiusdem condicionis et professionis* si sarebbe attivato per affrontare la questione con uno studio approfondito, segnalando il dato al CO.RE.NE.VA. e per non rendere agibile la struttura in presenza di un forte innevamento; non adagiato sul fatto che, nel recente passato, non si fossero verificati eventi valanghivi in quello specifico e limitato sito, quello cioè interessato dalla valanga del 18/01/2017 e che ha preso il nome di "*Canalone di Rigopiano*".


L'incertezza sul dato, ovvero il fatto che venisse indicato un pericolo e che il medesimo non fosse quantificabile in mancanza di uno studio più approfondito, avrebbe dovuto non rassicurare, ma semmai mettere in allarme, proprio come indicato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass., sez. IV, nn. 16761/10), nonché spingere verso l'adozione di cautele ulteriori, e quindi, nell'ordine: non avrebbero dovuto essere rilasciati i permessi di costruire o, comunque, senza un preliminare ed approfondito studio del sito idoneo a valutare anche la necessità di adottare sistemi di difesa dal pericolo; una volta comunque realizzato l'hotel, non si sarebbe dovuto lasciare aperta la struttura in presenza di un importante innevamento.

Si sarebbe dovuto ipotizzare lo scenario di pericolo massimo e non adagiarsi sul fatto che non erano stati registrati eventi tragici della portata della valanga del 18 gennaio 2017.

La "previsione", quale componente soggettiva della colpa, come afferma la Suprema Corte, è la previsione del rischio più elevato in assenza di elementi certi che possano escludere che lo stesso si verifici.

Successivamente la Pubblica Accusa ha passato in rassegna la valenza dei singoli elementi.

Quanto alla relazione geologica Iezzi, la decisione assolutoria si appaleserebbe erronea, nella parte in



cui si sarebbe focalizzata sul canalone di Rigopiano, essendo sufficiente, ai fini dell'addebito omissivo, un generico rischio di valanghe sull'area intera di Rigopiano ed a nulla rilevando che lo Iezzi avesse, all'interno della medesima, indicato erroneamente le valanghe in difformità da quanto fatto dai Forestali nella documentazione presa a riferimento.

Né sarebbe condivisibile l'assunto della mancata conoscenza del contenuto della relazione (la quale prevedeva il rischio di valanghe nell'area Rigopiano e la necessità di effettuare studi più approfonditi) prima del 2011, essendo la medesima stata depositata presso i competenti uffici comunali in data 16.10.2001 (come riscontrato dalla fattura n. 33 del 16.10.2001)


La corretta valutazione di tale relazione avrebbe permesso di apprezzare la pericolosità della zona ove sorgeva hotel, così favorendo la realizzazione di lavori a difesa della infrastruttura e determinando l'aggiornamento del Piano di Emergenza del Comune di Farindola.

Quanto al capo 3), è stata, altresì, censurata la decisione, nella parte in cui: ha affermato come la mancata approvazione di un nuovo PRG, ove l'ente avrebbe dovuto farsi carico mediante apposite previsioni del rischio valanghivo, sarebbe di competenza del Consiglio Comunale, perché svuoterebbe di valore e di significato il ruolo del Sindaco, che, quale Autorità avente il potere di indirizzo e controllo nell'ambito comunale, è chiamato necessariamente a rispondere delle azioni e delle omissioni dell'ente pubblico dallo stesso rappresentato, a meno di volere giungere alla conclusione che gli enti pubblici siano sostanzialmente tutti immuni per le conseguenze delle loro azioni ed omissioni.

Inoltre, tale conclusione non terrebbe conto di un dato importante: quanto indicato nel P.R.G. e, in particolare, nella relazione geologica di Angelo Iezzi, costituiva una base conoscitiva di fondamentale rilievo per orientare l'intera azione di previsione e di prevenzione dei rischi dei Sindaci del Comune di Farindola, quali autorità locali protezione civile, essendo illogico ritenere che l'efficacia valutativa di tali elaborati dovesse ritenersi limitata alla mera adozione del P.R.G.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Pescara (P.C.T.C.), approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 78 del 25/05/2000, obbligava, all'art. 25 delle Norme Tecniche di Attuazione, tutti i Comuni ricompresi anche solo parzialmente nel perimetro del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga (ivi compreso Farindola) a redigere un Piano Regolatore Generale che (ai sensi dell'art. 32 N.T.A.) fosse composto da mappe ambientali, con indicazione degli scenari di rischio da valutare ai fini della formazione del Piano di protezione Civile, nonché alla messa in sicurezza delle aree a rischio.

La necessità che il livello locale operi ad un costante aggiornamento dei piani di Protezione Civile a seconda dello sviluppo del territorio troverebbe forza precettiva nella Circolare del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile DPC/RIA/69899 del 12.10.2012, dove si è evidenziata l'esigenza



che gli enti territoriali redigano i rispettivi Piani di Emergenza *"non solo sulla scorta di una solida base conoscitiva (...) ma anche facendo riferimento alla loro conoscenza diretta del territorio, inteso nel suo rapido e talora imprevedibile evolversi a seguito di trasformazioni naturali ed antropiche"*.

La pianificazione dell'emergenza si relazionerebbe alla pianificazione urbanistica e territoriale, fornendo le indicazioni in relazione alle condizioni di pericolosità e di rischio agenti sul territorio.

Successivamente, nell'appello si censura anche: il giudizio di irrilevanza conferito allo studio delle guide alpine del 2003 solo per asserito difetto di scientificità, senza che il GUP abbia minimamente motivato tale conclusione e per quale ragione lo studio svolto da persone qualificate sullo specifico oggetto (quali sono due guide alpine) debba ritenersi non attendibile; la pretermissione di qualsivoglia motivazione con riferimento alla relazione della guida alpina Pasquale Iannetti, che segnalava come il piazzale antistante il Rifugio Tito Acerbo, attiguo all'hotel, avrebbe potuto essere interessato dal fenomeno valanghivo e che non venne inviata dal sindaco De Vico al CO.RE.NE.VA., al fine di richiedere consulenza, siccome previsto dall'art. 4 co. 3 L. n. 47/92.


Né varrebbe, al fine di sminuire l'importanza di tale relazione, quanto dichiarato dal De Vico nel corso del suo interrogatorio, nel corso del quale questi poneva la questione del termine utilizzato dallo Iannetti per identificare il piazzale *"antistante il rifugio Tito Acerbo"* che, secondo il primo, andava individuato nel parcheggio posto più a monte del Rifugio.

Ciò in quanto, anche se lo Iannetti avesse inteso riferirsi, utilizzando il termine *"antistante"*, al piazzale del campeggio, sarebbe comunque evidente, dalla ricostruzione grafica dei CC.TT. del P.M., che pure tale piazzale, che si trova poco prima del rifugio Tito Acerbo, sarebbe stato investito dalla valanga dopo avere attraversato la strada provinciale n. 8.

Le questioni pregnanti che avrebbero dovuto fare riflettere il De Vico alla lettura alla relazione di Pasquale Iannetti, erano, innanzitutto, il rischio che una valanga potesse giungere fino al piazzale immediatamente posto a ridosso del rifugio Tito Acerbo, nonché, in secondo luogo, il fatto che lo stesso Iannetti segnalava la necessità di implementare gli studi in quella zona anche per verificare la velocità e gli spazi di arresto delle valanghe, al fine di salvaguardare le infrastrutture alberghiere, le strade ed i parcheggi della località Rigopiano.

Quanto alla ritenuta inesigibilità del rispetto delle Linee Guida di cui alla D.G.R. n. 19/2015 ai fini della pianificazione urbanistica, è stata censurata la decisione, nella parte in cui le medesime sarebbero state valutate in sentenza avuto riguardo all'attività di programmazione edificatoria, laddove esse, nell'imputazione, erano state richiamate con riferimento al mancato aggiornamento del piano di emergenza comunale, con inserimento del rischio valanghivo.

Immotivatamente privo del carattere scientifico sarebbe stato ritenuto, ad avviso del GUP, altresì, quanto indicato nella Delibera della Giunta Regionale n. 793 del 4.11.2013, con la quale si



riconosceva *“la necessità e l'urgenza di procedere all'adeguamento del quadro legislativo regionale di protezione civile in osservanza alla normativa nazionale dando mandato alla Direzione Regionale Lavori Pubblici, Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile di predisporre gli atti amministrativi necessari”*, nonché si rappresentava che *“la Regione Abruzzo si configura come un territorio ad elevato carattere di pericolosità e vulnerabilità per quanto concerne le diverse tipologie di rischio”*, tra cui il rischio valanghe.

Ciò al pari della D.G.R. n. 19/2015 *“Linee Guida per i Piani comunali ed intercomunali di emergenza”*, approvate con DGR n. 19/2015, che prevedeva la necessità di aggiornare i Piani di Emergenza Comunali con l'inserimento dei Rischi Neve/Ghiaccio e Valanghe.

Oggetto di censura è, altresì, la sentenza, nella parte in cui: ha ritenuto non dovuta la segnalazione al CO.RE.NE.VA del rischio valanghe all'interno dell'area di Rigopiano, che invece avrebbe dovuto essere effettuata per i *signa facti* sopra indicati; ha negato rilevanza dei bollettini Meteomont quanto alla fase della programmazione, per poi riconoscerla con riferimento alla fase della gestione dell'emergenza, ponendoli addirittura a fondamento della condanna del Lacchetta, evidenziandone sul punto la contraddittorietà, nonché sottolineando come i bollettini in parola fossero comunque entrati nel patrimonio dell'ente, sì da restituire al medesimo una conoscenza del rischio valanghivo utile anche per l'attività di previsione e prevenzione dei rischi.

Ulteriore rilievo viene mosso alla decisione impugnata, nella parte in cui ha ommesso di valutare le risultanze della consulenza tecnica del Pubblico Ministero avuto riguardo all'elaborato dello Sbaraglia.

In particolare, il giudice si sarebbe adagiato su quella del CT dell'imputato, sconfessando immotivatamente quella dell'appellante, la quale aveva evidenziato che, al momento della presentazione della relazione geologica e geotecnica a firma del geologo Sbaraglia, era vigente il D.M. n. 1988 *“Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione. Istruzioni per l'applicazione”*, il quale indica le modalità di redazione della relazione geologica e riporta testualmente: *“La relazione geologica è prescritta per le opere a cui fanno riferimento le sezioni E, F, G, H, I, L, M e O, della presente normativa e per le aree dichiarate sismiche o soggette a vincoli particolari. Essa deve comprendere ed illustrare la situazione litostratigrafica locale, con definizione dell'origine e natura dei litotipi, del loro stato di alterazione e fratturazione e della loro degradabilità, i lineamenti geomorfologici della zona, nonché gli eventuali processi morfologici ed i dissesti in atto o potenziali...”*.





Anche il D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) all'art. 52 sancisce che in tutti i Comuni della Repubblica *“le costruzioni sia pubbliche sia private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi», tra cui quelle relative alle «indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, ecc.”.*

Successivamente, il gravame ha effettuato un *excursus* sull'istituzione della Commissione Comunale Valanghe e sulla sua obbligatorietà per il Comune di Farindola a prescindere dall'emanazione della CLPV, avvenuta nel 1998 su sollecitazione della Prefettura. Nel verbale di insediamento del 1999 si dava atto della sua necessità, nonostante la mancanza di CLPV, sulla base della semplice esposizione a rischio valanghe del territorio (il territorio di Farindola era qualificato in ordine al grado di pericolo valanghe 3-Forte 4), per poi evidenziarne la inoperatività a decorrere dal 2005.

Successivamente, il PM ha censurato la decisione, anche nella parte in cui non ha fornito adeguata valutazione al mancato aggiornamento del Piano Comunale di Farindola, nonostante il D.L. n. 59/2012, conv. nella L. n. 100/2012, aveva previsto l'obbligatorietà della redazione del Piano di Emergenza Comunale ed il suo aggiornamento mediante l'introduzione del rischio neve/ghiaccio e del rischio valanghe.

Il Comune di Farindola aveva adottato tale Piano con Delibera di G.M. n. 17 del 30.09.2008, pretermettendo del tutto la previsione del rischio di valanghe.

Il lavoro preparatorio era stato effettuato dal Colangeli, che partecipava a tutte le riunioni della Commissione Valanghe e che aveva anche rilasciato tutti i permessi di costruire per l'hotel Rigopiano e, quindi, era ben a conoscenza dell'esistenza ivi del rischio valanghivo.

Il Colangeli non avrebbe provveduto neppure ad aggiornare il Piano di Emergenza Comunale, con l'inserimento del rischio valanghe, nonostante la rituale ricezione della D.G.R. n. 19/2015 e della carta storica delle Valanghe, la prima delle quali, al paragrafo *“SCENARI DI EVENTO”*, prevedeva che, all'interno del piano di emergenza comunale e o intercomunale, fosse necessario individuare le aree esposte, sulla base delle perimetrazioni storiche delle valanghe, nonché delle aree ritenute a rischio, tenuto conto anche della disponibilità ivi manifestata dalla Regione Abruzzo di fornire ai Comuni, tra cui quello di Farindola, il supporto necessario per l'aggiornamento del Piano.

Tutti gli imputati avrebbero omesso di inserire il rischio valanghe in sede di redazione del Piano di emergenza comunale e di successivo aggiornamento.

Segnatamente, Enrico Colangeli, benché consapevole del pericolo valanghe nella zona di Rigopiano per la cognizione diretta acquisita in qualità di membro della Commissione Valanghe fin dal 1999, ometteva di inserire il rischio valanghe nel piano di emergenza comunale dallo stesso redatto e poi approvato dal Consiglio Comunale in data 30/09/2008.




La stessa omissiva condotta sarebbe stata poi posta in essere dai Sindaci succedutisi alla guida dell'Amministrazione Comunale di Farindola dal 22/12/2006 (giorno del rilascio del primo permesso di costruire per la ristrutturazione dell'Hotel Rigopiano) all'epoca del disastro, i quali, oltre ad avere preso cognizione dei verbali della Commissione Valanghe, erano a conoscenza del contenuto della relazione geologica Iezzi e, specificatamente, della necessità di effettuare uno studio ad ampio raggio sulle infrastrutture ubicate a Rigopiano (cfr. dichiarazioni del Romanelli, il quale afferma di avere sempre reso noto agli amministratori gli elaborati del PRG).

Il sindaco Massimiliano Giancaterino, in carica dall'anno 2004 all'anno 2009, aveva presieduto la Commissione Valanghe Comunale nell'anno 2005: egli era, o avrebbe dovuto essere, in possesso del patrimonio conoscitivo della medesima, ovvero di tutte le precedenti delibere e relazioni, dalle quali emergeva il rischio valanghe su Rigopiano e, ciononostante, aveva adottato il Piano di Emergenza Comunale di Farindola, omettendo di inserirvi il rischio di valanghe.

Antonio De Vico, in carica dal 1999 al 2004 e dall'anno 2009 all'anno 2014, era già sindaco durante il Consiglio Comunale del 05/07/1996, nel quale aveva riferito sulla necessità di un nuovo P.R.G., poiché quello vigente non era più rispondente alle esigenze del territorio; nell'anno 1996 aveva firmato la convenzione con Marcello Romanelli per la redazione del nuovo P.R.G. di Farindola; aveva presieduto la Commissione Valanghe dall'anno 1999 all'anno 2004, prendendo cognizione della relazione dello Iannetti e dei verbali della Commissione; nel 1999 veniva informato dalla Commissione locale valanghe del forte pericolo in zona Rigopiano e della necessità di monitorare la zona ed approfondire il problema attraverso degli studi; nell'anno 2001 aveva preso conoscenza della relazione geologica di Iezzi.

Nonostante ciò, durante il suo mandato dall'anno 2009 all'anno 2014, aveva ommesso di aggiornare il Piano di Emergenza Comunale con la previsione del rischio valanghe presente in località Rigopiano, di cui aveva conoscenza sin dall'anno 1999.

Ilario Lacchetta, sindaco dall'anno 2014 all'epoca del disastro, aveva piena cognizione del rischio valanghe poiché, durante il suo mandato: la Provincia di Pescara aveva trasmesso al Comune di Farindola i Piani di Reperibilità redatti dal Settore Viabilità nelle date 04/11/2014 e 02/11/2015, al cui interno si segnalava la possibilità di valanghe nella zona di Rigopiano; nell'anno 2013, in qualità di assessore all'Urbanistica, aveva preso conoscenza dell'esistenza della relazione geologica di Iezzi, così come fatto nel 2015 da sindaco quando, durante una manifestazione pubblica dallo stesso indetta, aveva illustrato il nuovo Piano Regolatore, che aveva tra i suoi allegati tecnici la suddetta relazione geologica; il 18/12/2014 aveva ricevuto la Carta Storica delle valanghe redatta dalla Regione Abruzzo che permetteva di avere chiara conoscenza delle valanghe censite in località Rigopiano, nonché di quelle dell'11/04/1999, 27/03/2003 e 3/04/2003 originatesi dal Monte Siella (stesso versante da cui



si è originata la valanga del 18/01/2017); era, altresì, venuto a conoscenza, nel marzo 2015, dell'isolamento dell'hotel per alcuni giorni in conseguenza del forte innevamento della strada provinciale.

Per tutti si ravviserebbero i "*signa facti*", ovvero elementi idonei a mettere in allarme circa una situazione di potenziale pericolo per la collettività: ciò al pari che per il Dirigente dell'Ufficio Tecnico di Farindola Colangeli.

Peraltro, la D.G.R. n. 19/2015, con la quale si sollecitava l'aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale con l'inserimento del rischio valanghe, rivestiva significativa valenza sia perché la Regione prometteva di supportare il Comune sia in quanto la mancata redazione della CLPV, stanti le esigenze di protezione civile, non potrebbe valere quale scusante per i sindaci, anche perché la protezione civile non ammetterebbe vuoti di tutela (in tal senso, Sentenza Sarno).


Il mancato inserimento di tali rischi nelle procedure operative per il Piano di Emergenza Comunale di Farindola sarebbe da considerarsi uno dei fattori determinanti la morte delle 29 persone presenti all'Hotel Rigopiano.

Del resto, il sindaco Lacchetta, dopo la valanga, aveva proceduto all'aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale, con l'inserimento del rischio Valanghe, tenendo conto delle Linee Guida di cui alla D.R.G. n. 19/2015, come dichiarato dal dott. Valmarin, appositamente incaricato (il quale, guardando la Carta Storica delle Valanghe, constatava la presenza di pericolosità valanghiva nel Comune di Farindola, anche se, in assenza della CLPV redatta dalla Regione, ha evidenziato come non fosse definibile il livello di rischio).

Indi, il PM ha censurato la decisione, nella parte in cui non avrebbe adeguatamente considerato l'incidenza eziologica, nei tragici eventi, di tale mancato aggiornamento, anche in presenza di bollettini Meteomont indicanti pericoli di valanghe con grado 3 e 4.

In particolare, dopo le abbondanti precipitazioni nevose registrate in data 16/01/2017, alle ore 13:42 del 17/01/2017 (prima che i clienti giungessero presso l'albergo e quando ancora sarebbe stato possibile impedirne l'arrivo) era stato emesso un altro bollettino in cui si segnalava un aumento del pericolo valanghe da 2 (moderato) a 4 (forte).

Con un siffatto bollettino Meteomont, secondo le Linee Guida di cui alla D.G.R. n. 19/2015, non operative nel Comune di Farindola all'epoca del disastro solo perché il relativo Piano di Emergenza Comunale non era stato aggiornato, sarebbe scattata la fase di allarme, che prevede che il Sindaco, in relazione al rischio valanga: dispone con propria ordinanza eventuali limitazioni nelle aree di pubblica circolazione, sugli impianti e nelle piste sciabili aperte al pubblico, sentita la Commissione Comunale per il rischio valanghe. Se necessario, attiva il C.O.C., provvede alla dichiarazione d'inagibilità e sgombero di edifici esposti all'imminente pericolo di caduta valanga, provvedendo anche



all'allontanamento delle persone in esse presenti, ed alla loro sistemazione in zone sicure; in relazione al rischio neve-ghiaccio, nella fase di pre-allarme ed allarme il Sindaco, in caso di nevicata in atto, deve attivare i membri della commissione valanghe per verificare la presenza di arce a rischio.

Invece, il Lacchetta non aveva convocato la Commissione Valanghe, che avrebbe suggerito l'adozione di misure volte a limitare la circolazione in zona Rigopiano né aveva emesso alcuna ordinanza per sgomberare l'hotel Rigopiano.


Tali mancati interventi deriverebbero proprio dal fatto che, nel Piano di Emergenza Comunale, non era stata prevista la gestione sia del rischio valanghe sia del rischio neve-ghiaccio, che avrebbe portato ad evitare l'afflusso di clienti all'hotel.

Il fatto che sia il Colangeli sia il Lacchetta non abbiano provveduto ad aggiornare il Piano di Emergenza Comunale con il rischio valanghe, secondo quanto previsto dalle Linee Guida Regionali, apparirebbe più grave se si consideri che il 18/12/2014 il Comune di Farindola aveva ricevuto la carta storica delle valanghe quale territorio interessato in passato da valanghe.

Da qui la sussistenza di un obbligo giuridico di impedimento dell'evento in capo a tutti gli imputati. Per i sindaci *pro tempore*, esso si fonderebbe sulla legge (art. 15 comma 3 L. n. 225/1992); per il Colangeli sul ruolo ricoperto all'interno dell'Amministrazione (responsabile Ufficio Tecnico, membro della Commissione e tecnico redattore del Piano di Emergenza Comunale, incaricato al suo aggiornamento); per lo Sbaraglia, sulla fonte contrattuale posta a fondamento della qualifica di tecnico geologo redattore della relazione tecnica datata 26.09.2006 a corredo delle istanze di rilascio dei permessi di costruire per la ristrutturazione dell'hotel e la realizzazione del centro benessere.

Il parametro sarebbe rappresentato dall'agente modello, il quale dovrebbe rifarsi non al percepito, ma al percepibile.

A pag. 155 del gravame, il PM ha contestato le motivazioni del GUP, anche nella parte in cui, alle pagg. 136 e 137 della sentenza, ha affermato che il sindaco aveva tempestivamente segnalato l'isolamento delle contrade del suo Comune, tra le quali era da ricomprendere quella interessata dall'hotel, sollecitando interventi per le stesse e che appariva comprensibile, invece, la specifica segnalazione circa il crollo dell'azienda Martinelli, posto che tale evento avrebbe potuto coinvolgere persone all'interno della struttura, di tal che non poteva in alcun modo assumersi che l'intento del Sindaco nel segnalare nominativamente tale situazione di pericolo fosse dipesa da questioni di natura economica, essendo dettata dalla necessità di effettuare tempestivamente una verifica circa la presenza, oltre che di danni strutturali dell'edificio, anche di conseguenze per persone fisiche che vi si trovavano all'interno.



Ciò in quanto, il contenuto della mail di segnalazione della stalla Marinelli – fatta dall'assessore Cutracci su ordine del Lacchetta – evidenziava come essa era stata fatta per la presenza di animali e, quindi, per questioni economiche.

Inoltre, ad avviso del PM, la peculiare collocazione dell'albergo (posto a 1150 s.l.m.) e la presenza di persone avrebbe imposto una specifica segnalazione per hotel, che non era avvenuta, avendo il Lacchetta effettuato, nelle due telefonate effettivamente avute con la Sala Operativa della Regione, richiesta di mezzi spazzaneve per la stalla Marinelli e per altre contrade isolate, senza mai nominare la località Rigopiano.

Quanto all'incidenza eziologica della mancata convocazione della Commissione Comunale Valanghe, nell'appello si censura che il GUP abbia aderito totalmente ed apoditticamente alla tesi difensiva secondo cui, anche in caso di convocazione, le decisioni di tale organo sarebbero state superflue, poiché basate esclusivamente sulle prove che avrebbero effettuato i Carabinieri Forestali di Farindola, i quali non avrebbero segnalato nessun pericolo valanghe.

Tale ragionamento controfattuale non potrebbe essere condiviso perché prenderebbe le mosse da premesse errate.


Innanzitutto, sarebbe necessario smentire il fatto che i Carabinieri Forestali di Farindola fossero in grado di svolgere previsioni sul pericolo valanghe, avendo una formazione di "osservatore meteonivometrico", conseguita dopo un corso di formazione specifico.

Una volta acquisiti i dati meteo-nivometrici, i Carabinieri Forestali di Farindola e delle altre Stazioni sarebbero tenuti ad inviarli al Comando Regione L'Aquila, ove sono presenti Carabinieri con la qualifica di previsori ed esperti valanghe, i quali, una volta elaborati tali dati, trasmetterebbero la relativa previsione alla Sezione Meteomont della Sala Operativa del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

La Sezione Meteomont dell'Arma, dopo avere effettuato la certificazione dei dati, emetterebbe il bollettino di pericolo valanghe, poi pubblicato tutti i giorni alle ore 14:00, indicante le previsioni per le successive 48-72 ore.

Il grado di pericolo previsto del bollettino Meteomont, riguardante una vasta area montana, avrebbe anche la funzione di attivare la convocazione della Commissione Valanghe nei Comuni presenti nei vari sotto-settori del bollettino, al fine di valutare il rischio presente, nell'immediatezza, sul territorio comunale, come previsto nelle DGR nn. 793/2013 e 19/2015.

I dati meteo-nivometrici rappresenterebbero, quindi, il presupposto per l'attivazione della Commissione Locale Valanghe e non l'esito dei lavori della stessa.



Sarebbe errato, quindi, affermare che se il Sindaco Lacchetta avesse convocato la Commissione Valanghe, tale organo si sarebbe limitato all'acquisizione dei soli dati meteo-nivometrici acquisiti dai Carabinieri Forestali.

Peraltro, l'art. 17 della L.R. n. 47/92 prevederebbe che nella Commissione comunale Valanghe siano presenti ben tre esperti in tema di valanghe oltre al Comandante della Stazione Forestale, la funzione dei quali, evidentemente, sarebbe proprio quella di suggerire, in una logica di dialettica collegiale, la misura da adottare per fronteggiare il rischio valanghe.

Sul punto scarsa rilevanza contraria potrebbe attribuirsi, circa l'irrilevanza della mancata convocazione della Commissione Valanghe, alle ss.ii. rese da Pasqualino Persemoli, Comandante della Stazione C.C. di Farindola, non essendo questi un componente della Commissione Valanghe, la quale, peraltro, non si riuniva da dodici anni.

La realizzazione dell'albergo e la accresciuta antropizzazione costituivano un *novum* da considerare. Al contrario, limitare l'attività della Commissione alla rilevazione delle misurazioni presso il campetto Meteomont vorrebbe dire abdicare alla sua funzione, tenuto vieppiù conto della impossibilità di accedervi, precludente gli accertamenti nei giorni 17 e 18.

Del resto, gli stessi periti del giudice avrebbero riconosciuto alla convocazione della Commissione Valanghe rilevanza per l'esatta percezione del rischio valanghivo (alle pagg. 13, 280 e 290 della perizia).

La sottovalutazione del pericolo sarebbe connessa all'interesse, siccome emergente dai messaggi whatsapp/sms acquisiti nel corso delle indagini, del Lacchetta affinché l'hotel Rigopiano, collocato in una zona montana isolata, svolgesse la propria attività anche in condizioni di forte maltempo, sollecitando a tal fine, per conto della dirigenza dell'albergo, la pulizia della strada direttamente alla Provincia di Pescara e, quando questa non interveniva, inviando direttamente dei mezzi comunali per provvedere allo sgombero del piazzale antistante la struttura alberghiera.

L'intervento del Sindaco, evidentemente interessato a non compromettere gli interessi economico-imprenditoriali di Di Tommaso Bruno e dell'hotel Rigopiano, considerato un'eccellenza di Farindola che assicurava turismo e posti di lavoro per il territorio, e quindi consenso politico, non poteva non muovere dalla consapevolezza che la mancata pulizia della strada dalla neve determinava evidenti rischi di isolamento per la struttura, che il Sindaco avrebbe sempre valutato nell'ottica dell'imprenditore, ovvero come perdita di clienti impossibilitati a raggiungere la struttura, e non, come dovrebbe fare un amministratore di ente locale istituzionalmente deputato alle attività di previsione e prevenzione dei rischi, in termini di pericolo per l'incolumità collettiva ed individuale. Ulteriore profilo omissivo sarebbe integrato dal mancato rispetto, da parte del Lacchetta, delle previsioni di cui alla già richiamata D.G.R. n. 19 del 13/01/2015, con la quale erano state approvate

le Linee Guida per i piani di emergenza di livello comunale ed intercomunale, le quali, all'allegato A, prevedevano che il sistema di allertamento valanghe venisse alimentato attraverso i bollettini emessi dal Servizio Meteomont dell'Arma dei Carabinieri (all'interno della quale è stato assorbito il Corpo Forestale dello Stato).

Il bollettino individuava cinque gradi di pericolo che fanno riferimento alla scala europea, da debole (1) a molto forte (5). Il grado 3, pur trovandosi al centro della scala, non rappresenta un pericolo medio, ma una situazione già critica e quindi di allarme (pag. 103 DGR 19/2015 - allegato A).

Per quanto riguarda il sistema di allertamento, si prevedeva:

- fase di normalità: il rischio è debole (1) e non si segnalano criticità;
- fase di preallarme: il rischio è moderato (2);
- fase di allarme: il rischio è marcato (3), forte (4) o molto forte (5);
- fase di emergenza: caduta di una valanga all'interno del territorio comunale o dell'associazione dei Comuni.


Nell'Allegato A della D.G.R. venivano stabilite anche le procedure che il Sindaco doveva tenere nelle diverse fasi del sistema di allertamento, controllando quotidianamente ON-LINE sul sito [www.sian.it/infoMeteo](http://www.sian.it/infoMeteo) (pag. 106 D.G.R. n. 19/2015) il bollettino meteo-nivologico di previsione neve-valanghe.

Rientrava, quindi, tra gli specifici compiti del Sindaco, quale autorità comunale di protezione civile deputata allo svolgimento delle attività di previsione e prevenzione dei rischi, quello di controllare, costantemente, il bollettino Meteomont, divulgato tramite il sito internet della Regione Abruzzo, e attivare così le procedure previste dal Piano di Emergenza Comunale per lo specifico scenario, nel caso di specie del tutto omessi.

### **5.3. Le censure con riferimento ai capi 11) e 12)**

Sul punto la Pubblica Accusa deduce l'omessa valutazione nel DVR del rischio specifico di isolamento per ingombro neve sulla strada di accesso e di quello connesso infortunio/malore di ospiti e dipendenti della struttura, nonostante fosse noto il pericolo di isolamento dell'hotel sin dall'episodio verificatosi nel 2015, oltre che comprovato dalle continue sollecitazioni inviate dal Di Tommaso alla Provincia ed al Comune al fine di garantire la transitabilità per quel tratto di strada, unica via di accesso all'hotel.

La stessa ASL avrebbe dato esplicitamente atto che nel DVR non veniva affrontato esplicitamente sia il rischio valanga sia quello dell'isolamento a seguito di nevicate, con impedimento della normale circolazione dei mezzi.



Contrariamente a quanto detto dal giudice di prime cure, la ASL non avrebbe attestato che quanto fatto nell'occasione (pulizia del viale di pertinenza dell'hotel fino alla strada provinciale) fosse sufficiente a fare ritenere integrate le misure da adottare, proprio perché difettava la necessaria indicazione delle medesime che il DVR avrebbe, di contro, dovuto specificamente elencare; ciò al pari delle dotazioni dei mezzi necessari, le quali si sarebbero dovute identificare, tenuto conto dei precedenti isolamenti, in un gatto delle nevi o, comunque, in un mezzo idoneo a consentire il percorso sulla strada innevata, la cui mancanza avrebbe dovuto dare luogo alla previsione della sospensione attività alberghiera.

L'eventuale rapporto privilegiato con le istituzioni preposte alla viabilità e le assicurazioni eventualmente ricevute su tempestivi interventi di tali enti per garantire la transitabilità della strada non potrebbero essere ritenuti elementi validi per esimere il datore di lavoro dal compiere la doverosa attività di prevenzione e previsione nelle procedure da adottare e dei mezzi necessari per evitare le conseguenze dannose o gli effetti lesivi.


La qualifica di consulente esterno rivestita dal Marrone determinerebbe l'iscrizione degli eventi anche al medesimo alla luce di quanto stabilito da Cassazione penale n. 26993/2015.

Da qui la connessa responsabilità anche dell'ente, trattandosi di reato presupposto dell'illecito descritto certamente commesso nell'interesse e/o a vantaggio della società, al fine di permetterle di svolgere una più proficua attività imprenditoriale ed alberghiera, alla luce degli insegnamenti stabiliti da Cass. SS.UU. n. 38343/2014 e Sez. IV n. 28097/2014.

#### **5.4. Le censure con riferimento al capo 13)**

Nel gravame il Pubblico Ministero censura la sentenza, nella parte in cui ha escluso la responsabilità degli imputati Di Marco (Presidente della Provincia), Honorati Giulio (Comandante della Polizia Provinciale) e Chiappino (tecnico reperibile secondo il piano provinciale di reperibilità) sulla base del passaggio delle funzioni di protezione civile alla Regione.

Ciò in quanto l'imputazione si fonderebbe sulla violazione delle regole contenute nel Piano di Reperibilità ed a prescindere dal fatto che la Provincia non abbia (o non abbia più) funzioni di protezione civile, fondandosi la posizione di garanzia degli imputati sulle competenze in tema di viabilità, specialmente con avverse condizioni meteo, con conseguente permanenza dell'obbligo di assicurare la percorribilità della Strada Provinciale da Bivio Mirri a Rigopiano, tenuto conto che il Piano di Reperibilità teneva luogo del Piano di Protezione Civile previsto dall'art. 108 L. n. 225/1992. All'uopo la Pubblica Accusa ha valorizzato sia il precedente isolamento del 2015 sia la consapevolezza del rischio valanghivo nella zona, siccome evincibile dal Piano redatto dall'ing. Fattori e dai precedenti lavori appaltati sul tratto per la ritenuta configurabilità di un rischio





valanghivo.

Si censura inoltre la sentenza, nella parte in cui ha sostanzialmente ritenuto la creazione di una chat Whatsapp equipollente all'adempimento degli obblighi previsti dal Piano di Reperibilità con riferimento al monitoraggio ed alle fasi di preallarme, funzionali alla migliore organizzazione della sicurezza della viabilità, atteso che le stesse dichiarazioni di Stefano Pompili dimostrerebbero invece l'assenza di organizzazione per assicurare il continuo monitoraggio ed evitare l'isolamento di località conseguente alla mancata pulizia delle strade, posto che, dopo il pomeriggio del 17 gennaio, nessuno più aveva sorvegliato il tratto di strada che portava da Farindola a Rigopiano.

La creazione di una chat tematica, senza un continuo controllo delle strade, non potrebbe ritenersi equivalente alla doverosa attività di monitoraggio, nel caso di specie pretermessa.


Lo stesso intervento notturno del Falone e del Pompili nella notte compresa tra il 17 e il 18 gennaio valorizzato in sentenza non costituirebbe prova circa l'esistenza di una continua attività di monitoraggio, essendo consequenziale ad una richiesta di intervento degli automobilisti rimasti bloccati sulla Strada Provinciale, peraltro in località distante da Rigopiano.

Del resto, il giudice aveva riconosciuto in sentenza il mancato svolgimento di una attività di monitoraggio, seppur limitatamente alle posizioni del Di Blasio e del D'Incecco, con conseguente contraddittorietà della decisione nella parte in cui ha escluso l'addebito con riferimento agli altri imputati.

Successivamente ha evidenziato come l'esito degli accertamenti svolti durante la fase delle indagini preliminari avrebbe permesso di accertare che l'hotel Rigopiano, entrato in funzione con l'esercizio dell'attività alberghiera nell'anno 2008, presentava un'evidente fragilità, ben nota agli amministratori locali, soprattutto dopo l'isolamento della struttura avvenuta nel mese di marzo 2015, rappresentata dalla circostanza che esso risultava raggiungibile solo dalla strada S.P. 8 che dal bivio Mirri del Comune di Farindola collega quest'ultimo, verso monte, ai Comuni di Castelli, Castel del Monte e Campo Imperatore.

La S.P. 8 rappresentava, quindi, l'unica via di accesso, ma anche di fuga, per gli ospiti e i dipendenti dell'Hotel; circostanza ben nota sia al responsabile dell'hotel Di Tommaso Bruno sia al Sindaco Lacchetta, come testimoniato da un messaggio SMS che il primo aveva inviato al secondo il 24/01/2015, nel quale questi, dopo avere richiesto l'intervento del secondo per sistemare una frana presente sulla strada, aggiungeva *"Chiedo di nuovo scusa ma questa strada è VITALE"*.

Stessa consapevolezza aveva anche il Presidente della Provincia Antonio Di Marco, che veniva contattato direttamente dal Lacchetta per risolvere il problema della viabilità sulla S.P. 8, siccome testimoniata dai messaggi SMS e whatsapp estrapolati dal telefono del secondo, relativi agli anni dal 2014 al 2017, dai quali si evincerebbe una costante attenzione di entrambi verso l'attività



imprenditoriale del Di Tommaso.

Infatti, in data 27/12/2014 il Lacchetta segnalava al Presidente della Provincia Di Marco che la strada per Rigopiano era innevata e non in sicurezza e che tutte le strutture, riferendosi evidentemente all'hotel Rigopiano, erano prenotate e, quindi, vi era la necessità di provvedere alla pulizia della strada per evitare danni economici e d'immagine.

Successivamente nel gravame si affrontano gli eventi relativi al gennaio 2017 e significativi per le ascrizioni dei profili di responsabilità.


Nel periodo di prima allerta meteo (quella del 5-9 gennaio 2017) non si erano verificate importanti criticità sul territorio abruzzese, se non, per quanto riguarda lo specifico dell'area vestina, ove rientra il Comune di Rigopiano, la rottura, il 6 gennaio 2017, mentre era in funzione in Città Sant'Angelo (area diversa da quella di normale operatività), della turbina spazzaneve Unimog targata CK236NB, assegnata secondo il Piano neve della Provincia Pescara 2016/2017 alle esigenze del tratto Penne - Rigopiano.

Pur tuttavia la Provincia aveva annunciato di essere pronta all'emergenza nei giorni compresi tra il 14 ed il 17, nonostante: nelle date 14, 15 e 17 era stato indicato un pericolo valanghe compreso da 2 a 3 (i primi due giorni) e 4 (il 18 gennaio 2017); il messaggio del 15.01.2017 del Lacchetta, nel quale evidenziava la sua iniziativa di chiudere le scuole perché *"difficilmente le nostre zone saranno raggiungibili in sicurezza"*; l'ulteriore messaggio delle ore 11:40 del 17 gennaio 2017, inviato dal Lacchetta sulla chat Sindaci/Provincia, ove si dava atto che Farindola era completamente isolata con 1.20 metri di neve e due morti, nonché che per il giorno successivo le previsioni erano catastrofiche e dopo che il D'Incecco, alle ore 10:53 del 17.01.2017, aveva detto di ritenere condivisibile che la circolazione dovesse limitarsi solo agli spostamenti indispensabili.

Indi, si evidenzia ancora come, nonostante la grande criticità ed una fase di emergenza neve, nonché l'episodio di isolamento del marzo 2015, il D'Incecco non si sia attivato per rinvenire la sostituzione dell'Unimog, anche quando aveva ricevuto il messaggio alle 06:51 del 17 gennaio, da parte del Giancaterino, dove quest'ultimo aveva evidenziato come la situazione non fosse bella e di avere ricevuto la chiamata da parte dell'hotel, ricordandogli della indisponibilità della turbina.

Quindi, nel momento in cui venivano intraprese le iniziative, sollecitate dalla direzione dell'hotel e dal Sindaco Farindola, in ordine alla pulizia della S.P. 8 dal bivio Mirri all'Hotel Rigopiano volte a consentire ai clienti di raggiungere la struttura, D'Incecco e Di Blasio sarebbero stati entrambi consapevoli che, se fosse stato necessario, non avrebbero avuto la possibilità di utilizzare la turbina Unimog.

Del resto, dalle testimonianze assunte era emersa una costante disponibilità della Provincia di Pescara a garantire la percorribilità della S.P. 8 per le esigenze dell'Hotel Rigopiano.



Vincenzo Forti (sopravvissuto alla valanga) e Di Gregorio Michael (il quale aveva prenotato un soggiorno all'Hotel Rigopiano dal giorno 18 gennaio 2017) in sede di ss.ii., avevano, infatti, prodotto una mail in cui l'Ufficio Prenotazioni dell'hotel Rigopiano consigliava il percorso stradale per raggiungere la struttura alberghiera, chiarendo che *"è l'unica strada che la provincia garantisce sempre aperta e pulita nei periodi di forti nevicate"*.

I clienti, come riferito da Salzetta Fabio, riuscivano così a raggiungere l'albergo intorno alle ore 17 del 17/01/2017 in coda ai mezzi sgombraneve.

Da questo momento nessuno si era più preoccupato di mantenere sgombra la S.P. 8: l'obiettivo di Comune e Provincia era quello di garantire l'arrivo dei clienti in struttura, obliterando completamente le questioni relative alla sicurezza, che avrebbero imposto di garantire la percorribilità della strada, unica via di fuga dall'hotel per qualsivoglia esigenza.


Nel momento in cui, il pomeriggio del 17 gennaio 2017, la Provincia, dando seguito alle richieste della proprietà dell'hotel e del Sindaco Lacchetta, si era attivata per liberare la S.P.8 dalla neve e così consentire l'afflusso dei clienti, la stessa (nella persona di tutti gli imputati ai quali è stato ascritto il capo 13) aveva già effettuato la valutazione costi-benefici circa la necessità di controllare costantemente la transitabilità sulla S.P.8 e, pertanto, avrebbe dovuto coerentemente proseguire nelle attività di monitoraggio della medesima secondo una delle strategie indicate dai periti.

Successivamente nel gravame si ripercorrono gli eventi del 18 gennaio, quando, come previsto dall'allerta meteo del 17/01/17 diramata dal Centro Funzionale Abruzzo alle ore 17:23, nella notte tra il 17 ed il 18 gennaio le zone montane dell'Abruzzo venivano interessate da abbondanti nevicate.

Nello specifico, la zona di Rigopiano era stata copiosamente colpita dalla perturbazione nevosa, come risultante dalle dichiarazioni di Fabio Salzetta, dipendente della società Gran Sasso Resort SPA, sopravvissuto alla valanga, che aveva evidenziato come, già la sera del 17 gennaio, nevicava abbondantemente e che la mattina del 18, al risveglio, la coltre nevosa aveva raggiunto circa un metro e 20 cm di altezza, con conseguente impraticabilità della S.P.8.

Dunque, mentre il giorno 17 gennaio 2017 la Provincia aveva garantito la viabilità del tratto stradale, permettendo così ai clienti di raggiungere l'hotel Rigopiano, dalle ore 15:30 del giorno 17/01/2017 fino alle 07:30 del giorno 18/01/2017 nessun mezzo spazzaneve aveva più operato sul tratto di strada bivio Mirri di Farindola - località Rigopiano, così permettendo un notevole accumulo di neve sulla carreggiata stradale, oltretutto già percorribile in un solo senso di marcia a causa della presenza di neve ai margini.

Dalle indagini sarebbe emerso che, subito dopo la mezzanotte del 18 gennaio, il geom. Di Blasio ed il geom. Della Rovere avevano allertato sia Guido Falone sia Stefano Pompili, indirizzando il loro



impegno al soccorso di alcune autovetture rimaste bloccate sulla S.P. 8 nella zona del Comune di Montebello di Bertona.

I due mezzi spazzaneve a spinta avevano iniziato quindi a liberare la Strada Provinciale n.8 a cominciare dalla parte a Valle di Penne, per poi salire verso Farindola, giungendo al bivio Mirri solo nelle prime ore del mattino, tra le ore 06,30 – 7,00.

Giunti in prossimità del bivio Mirri di Farindola, Falone e Pompili avevano avvisato prontamente la Provincia di Pescara, nella persona del sorvegliante Alberto Giancaterino, della necessità di una turbina per liberare la strada fino a Rigopiano, in quanto i mezzi a spinta non erano in grado di sgomberare la notevole coltre nevosa che si era accumulata durante le ore notturne.

Alberto Giancaterino, a sua volta, avendo appreso le difficoltà di Pompili e Falone nel liberare il tratto di strada per Rigopiano, ne aveva dato notizia al suo superiore geom. Di Blasio.


Tuttavia, come confermato da un appunto manoscritto sequestrato a quest'ultimo, l'apertura della strada per Rigopiano non veniva considerata priorità.

Le iniziative tese a garantire la percorribilità della S.P. 8, come quelle assunte per consentire l'arrivo dei clienti in hotel, andavano assicurate soprattutto, e a maggior ragione, dopo l'arrivo degli stessi presso la struttura.

Invece, una volta garantita la presenza dei clienti in hotel e, quindi, soddisfatto l'interesse imprenditoriale di Di Tommaso Bruno, le esigenze dei primi e la loro incolumità erano state completamente obliterate.

Quanto alle statuizioni liberatorie nei confronti dei restanti imputati, nell'appello si censura, altresì, la sottovalutazione del fatto che, con il Piano Provinciale di Emergenza, la Provincia, nel paragrafo "rischio da neve e valanghe", aveva dato atto della presenza del rischio di caduta valanghe nella zona di Rigopiano, mediante la seguente locuzione: *"Inoltre si possono verificare fenomeni valanghivi nell'area dei versanti nord-est e sud-est di Monte Siella e Monte San Vito interessato in passato da eventi di notevole rilievo di particolare gravità che hanno interessato la strada provinciale che va da Rigopiano passando per vado sole e Campo Imperatore. Per tale motivo è già da diversi anni che la Provincia di Pescara redige un Piano Neve per la pianificazione degli interventi da mettere in atto al verificarsi di situazioni di emergenza"*.

Tale pericolo, peraltro, risultava segnalato nei Piani Neve e Reperibilità redatti dalla Provincia fino al 2015, le cui determinazioni di approvazione erano a firma del D'Incecco e del Di Blasio, nonché emergeva dagli atti inerenti una precedente gara d'appalto bandita dalla Provincia, denominata *"Messa in sicurezza SP Mirri- Rigopiano Vado del Sole, Protezione Valanghe e Valorizzazione Turistica e delle Produzioni Enogastronomiche – Farindola"*, per tutelare la SP8 da possibili eventi valanghivi, a seguito della quale era stata disposta l'apposizione di barriere stradali di sicurezza ai



bordi della strada provinciale n. 8 fino al Km 7+400, ovvero due chilometri prima della località Rigopiano.


Nel piano di reperibilità 2016-2017, relativo alle problematiche della viabilità delle strade di competenza dell'Ente, erano stati individuati Honorati Giulio quale Referente Provinciale di Protezione Civile (che svolgeva funzione di coordinamento e valutazione, una volta attivato in caso di necessità dal Tecnico Reperibile) e che aveva partecipato al COV del 16.01.2017, nonché Tino Chiappino quale tecnico reperibile, i quali avrebbero omesso le procedure ivi indicate, avuto precipuo riguardo alla mancata attivazione della fase di preallarme, nonostante, nell'avviso del 15/01/2017, si annunciassero nevicate, con apporti al suolo da abbondanti a molto abbondanti, per le successive 24/36 ore.

Da qui, la conseguente mancanza di un monitoraggio preventivo della percorribilità della Strada Provinciale n.8 dal tratto Bivio Mirri-Rigopiano dal 17/01/2017, anche al fine di verificare la possibilità di utilizzo di un mezzo pesante per il giorno successivo il 18/01/2017, nonostante il sopralluogo avrebbe dovuto, invece, essere particolarmente accurato, alla luce dell'acclarata indisponibilità della turbina adibita allo sgombero della neve di quel tratto.

Si ribadisce l'inspiegabilità della mancata chiusura di quel tratto di strada alla luce degli elementi come sopra evidenziati rispetto ad analoghe situazioni, essendo stato acclarato dal contenuto della telefonata del Di Blasio del 17/01/2017, alle ore 8,06, alla Sala Operativa Regionale, come questi avesse provveduto a chiudere la strada che da Lettomanoppello portava a Passolanciano per il pericolo di caduta valanghe.

Da ultimo, sempre quale prova della sottovalutazione del pericolo, la Pubblica Accusa ha inteso richiamare le ordinanze emesse negli anni precedenti dalla Provincia di Pescara, con le quali aveva disposto la chiusura al transito della Strada Provinciale n. 8 prima del bivio per Castelli, al fine di impedire la circolazione stradale sia verso la località Vado di Sole sia verso Castelli.

Trattasi, segnatamente, delle ordinanze: a) n. 190 del 06/02/1999 a firma del Coordinatore dei servizi Tecnici della Provincia di Pescara, che disponeva la chiusura al traffico del tratto di strada da Rigopiano – Vado di Sole dal Km 9+300 e precisamente da prima del Bivio per Castelli per pericolo cadute valanghe sul piano viabile; b) del 03/04/2003 a firma del Dirigente del Settore Viabilità della Provincia di Pescara Giampiero Leombroni, che disponeva la chiusura al traffico del tratto di strada da Rigopiano –Vado di Sole dal km 9+300 e precisamente da prima del Bivio per Castelli per l'alto rischio esistente di pericolo caduta valanghe sul piano viabile; c) n. 22/04 del 27/01/2004 a firma del Dirigente del Settore viabilità della Provincia di Pescara Mario Mazzocca, che disponeva la chiusura al traffico, con apposizione di segnaletica verticale, del tratto di strada da Rigopiano –Vado di Sole per pericolo cadute valanghe sul piano viabile; d) n. 04/04 del 27/02/2004 a firma del Dirigente del



Settore Viabilità della Provincia di Pescara Mario Mazzocca, che disponeva la chiusura al traffico, con apposizione di segnaletica verticale, del tratto di strada da Rigopiano –Vado di Sole per pericolo cadute valanghe sul piano viabile; e) n.10 del 06/03/2015 a firma del Dirigente del Settore V della Provincia di Pescara Paolo D'Incecco, che disponeva la chiusura al traffico dal km 12+500 al km 28+800 della S.p. n. 8 a causa eccessivo innevamento.

Tali provvedimenti, tranne l'ultimo, erano stati adottati in epoca precedente alla riapertura, dopo i lavori di ristrutturazione, dell'hotel Rigopiano.


In conseguenza di tali colpevoli omissioni da parte della Provincia di Pescara, le persone che avevano raggiunto l'albergo il 17/01/2017 ed i suoi dipendenti non avevano potuto allontanarsi, come invece avrebbero voluto fare, rimanendo così coinvolti nel crollo del medesimo, causato da una valanga di imponenti dimensioni verificatasi tra le ore 16,45 e le ore 17,00, con l'impetuoso bilancio di 29 vittime e 11 superstiti.

#### **5.5. Le censure con riferimento ai capi 14), 15) e 16).**

Dopo avere sintetizzato le principali ragioni poste a fondamento del giudice in sentenza per come compendiate sopra al paragrafo 3.11, la Pubblica Accusa la ha censurata, *in primis*, nella parte in cui essa avrebbe errato nell'equiparare il Comitato Operativo Viabilità (COV) al Centro Coordinamento Soccorsi (CCS), adagiandosi sul tenore delle dichiarazioni rese dal Prefetto Provolo in sede di interrogatorio, nonostante la loro strumentalità a mere esigenze difensive.

Il GUP, in modo palesemente contraddittorio, avrebbe fondato le assoluzioni dei Dirigenti della Provincia, facendo esplicito riferimento alle esclusive responsabilità del Prefetto nell'attivazione della Sala Operativa Provinciale e nella contestuale apertura del CCS (*"solo al Prefetto era rimesso il compito di attivare tale struttura (la SOP) e tale adempimento coincide con l'apertura del CCS"*), espressamente affermando che quest'ultimo organismo (il CCS) è *"la sede deputata ed appropriata per la richiesta di ausilio dei mezzi turbina"* e, pertanto *"che è il Prefetto in qualità di coordinatore responsabile della struttura che può disporre di mezzi e risorse anche su strade di competenza di altri enti..."* (pagg. 201-202 della sentenza).

E ancora, non vi sarebbe alcun riscontro in atti neppure della pretesa corrispondenza sostanziale tra soggetti concretamente partecipanti alla riunione del COV e quelli convocati al CCS in funzione della risoluzione del problema della mancanza della turbina per la viabilità del tratto di strada per Rigopiano, posto che i funzionari del Settore Viabilità – la specifica articolazione della Provincia che era certamente a diretta conoscenza dell'indisponibilità della turbina – non erano stati chiamati a partecipare alla riunione del COV del 16 gennaio.



Ciò a differenza di quanto accaduto per il CCS del 18 gennaio 2017, ove erano stati convocati (anche) i medesimi, tanto che, proprio in tale contesto, a seguito della proficua interlocuzione ivi avvenuta tra l'ANAS, in persona di Di Vittorio Enzo e la Provincia, in persona del funzionario del Settore Viabilità Di Blasio, era stato possibile recuperare una turbina stazionante a Penne per raggiungere l'hotel Rigopiano.

Del resto, gli stessi periti incaricati dal giudice avrebbero ribadito la differenza sostanziale e non solo formale tra gli organismi (CCS/SOP, da un lato e COV/COSP, dall'altro), aggiungendo espressamente: *“il “tandem” CCS/SOP è un organismo permanente che resta continuamente attivo, con turnazione del personale, per l'intera durata dell'emergenza con presidio h24; COV e COSP sono sedi decisionali temporanee. Hanno un orario di convocazione, una propria durata e terminano con l'assunzione delle decisioni di competenza”*.

I periti avrebbero, altresì, espressamente confermato che una gestione dell'emergenza tramite COV (Comitato Operativo Viabilità) e COSP (Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica) e, quindi, del tipo di quella effettivamente attuata dal Prefettura di Pescara nel caso di specie, *“non appare conforme alle indicazioni e alle prassi operative perché il CCS (inteso in senso proprio) è la sede decisionale certamente più opportuna e la SOP lo strumento più indicato alla gestione dei (problematici) flussi di informazione e alla finalizzazione delle decisioni assunte in Centro”* (v. perizia pagg. 284-285).

Le stesse attestazioni indicate nella contestazione di cui all'art. 328 c.p. quali prova del rifiuto ed oggetto materiale della condotta di cui all'art. 479 c.p. evidenzerebbero la consapevolezza della necessità della tempestiva istituzione di tali due specifici organismi (CCS/SOP), in presenza degli eventi descritti dall'art. 2 L. n. 225/1992 lett. B e C).

Successivamente, la Pubblica Accusa è passata alla disamina delle posizioni di garanzia in capo agli imputati, deducendo come quella del Prefetto deriverebbe dalla previsione di cui all'art. 14 L. n. 225/1992, laddove, con riferimento al Bianco (Capo di Gabinetto), essa discenderebbe dall'essere questi titolare dell'ufficio di diretta collaborazione a competenza generale del Prefetto nelle attività istituzionali di quest'ultimo, mentre, avuto riguardo alla De Cesaris, dal rivestire la medesima la qualifica di Viceprefetto e Dirigente dell'Area V Protezione Civile, Difesa civile e Coordinamento Pubblico.

La ritenuta equiparazione tra quanto attivato dal Prefetto nella mattinata del 16 gennaio 2017 e quanto avrebbe dovuto fare, come sopra dato atto, del resto, sarebbe smentita da tutte le fonti regolanti la materia.

*In primis*, si sottolinea che la Direttiva della Presidenza del Consiglio 3.12.2008, inerente gli indirizzi operativi per la gestione delle emergenze (il c.d. metodo Augustus), disciplina il metodo organizzativo per la gestione delle emergenze, prevedendo l'attivazione di un CCS, quale organo in

cui sono rappresentati, oltre alla Regione, la Provincia e la Prefettura, nonché gli altri enti deputati a gestione dell'emergenza.

La direttiva si soffermerebbe anche sulle caratteristiche che deve avere la Sala Operativa, stabilendo espressamente che *“il modello organizzativo a livello provinciale deve prevedere una Sala Operativa unica ed integrata che da un lato attua quanto stabilito in sede di CCS e dall'altro raccoglie, verifica e diffonde le informazioni relative all'evento ed alla risposta di Protezione Civile, attraverso il raccordo costante con i diversi centri operativi attivati sul territorio, la sala operativa regionale e Sistema”*.


Analoghe e più dettagliate direttive sarebbero rinvenibili anche negli indirizzi Operativi del Capo Dipartimento della Protezione Civile Gabrielli in data 31/3/2015, ove sarebbero anche fornite specifiche indicazioni operative sulla logistica del CCS e sulle caratteristiche dei luoghi in cui tali organismi dovrebbero trovare la loro più opportuna collocazione.

Anche i periti hanno affermato che, in generale *“si richiede che la Sala Operativa sia immediatamente adiacente a quella del CCS e, in ogni caso nell'ambito del medesimo edificio”* (v. perizia pag. 243).

Per quanto attiene il funzionamento della Sala Operativa di Protezione Civile, essa sarebbe normalmente organizzata per 14 funzioni di supporto, costituenti le singole risposte operative che occorre organizzare in qualsiasi tipo di emergenza a carattere provinciale. Ogni singola funzione sarebbe dotata di un proprio responsabile. Il CCS si configurerebbe come l'organo di coordinamento Provinciale, ove si individuano le strategie generali di intervento, mentre nella Sala Operativa Provinciale si raccolgono le esigenze di soccorso e si risponde secondo le indicazioni provenienti dal CCS.

La Prefettura di Pescara si era dotata di un Piano Provinciale di Protezione civile, adottato nel 1993 dal Prefetto Siani, anche se mai aggiornato. Inoltre, in data 7 novembre 2003, la Prefettura e la Provincia di Pescara avevano stipulato un Protocollo d'Intesa per l'utilizzazione comune di una Sala Operativa, da gestire congiuntamente, per una più efficiente risposta operativa in caso di eventi sia di tipo c) sia di tipo b), come definiti dall'art. 2 della L. n. 225/92.

Le note a firma del Viceprefetto Bianco e del Prefetto Provolo, inviate dalla Prefettura a seguito della divulgazione degli avvisi di condizioni metereologiche avverse (diffuse correttamente dal Centro Funzionale Abruzzo mediante la piattaforma Allarmeteo) e, nello specifico, il bollettino meteo del 15/01/2017 (che recitava: *dal primo pomeriggio di domani, lunedì 16 gennaio 2017 e per le successive 24-36 ore, si prevede il persistere di nevicate su Umbria, Marche, Abruzzo e Molise con quota minima intorno a 100-300 m e locali sconfinamenti fino a quote in pianura; gli apporti al suolo saranno da deboli a moderati sull'Umbria e abbondanti sulle restanti regioni...*), nonché quello del 16 gennaio 2017, in cui si segnalava la persistenza di abbondanti precipitazioni nevose in Abruzzo






anche a bassa quota, nella parte in cui rappresentavano l'avvenuta attivazione, a partire dalla mattina del 16 gennaio (ore 9:00), della Sala Operativa Provinciale di Protezione Civile e del Centro Coordinamento Soccorsi, sarebbero palesemente inveritiere, essendo emerso pacificamente che entrambi erano stati aperti dalla Prefettura in data 16/01/2017 solo su "carta", poiché il loro effettivo insediamento era avvenuto solo il 18 mattina con una situazione emergenziale oramai non più gestibile.

Tali note false sarebbero state, quindi, strumentali a far apparire, come adempiute, le incombenze informative previste dall'art. 14 c. 2 lett. a) Legge 225/92, discendenti dalla necessità di attivazione del CCS e della SOP da parte della Prefettura in presenza di avvisi di condizioni meteo avverse, come previsto dagli indirizzi operativi di cui alla DGR 793/2013 concernenti la Protezione Civile della Regione Abruzzo (e ciò in conformità a quanto disposto dall'art. 108 D.Lvo n. 112/98 sulla attribuzione alle Regioni delle funzioni di indirizzo per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992).

Al riguardo, la citata DGR n. 793 del 2013 - *La Protezione Civile della Regione Abruzzo - Indirizzi operativi*", allo scopo di conseguire la *"migliore pianificazione e gestione delle attività di protezione civile della Regione Abruzzo - nelle tabelle riassuntive delle principali tipologie di rischio, prevederebbe espressamente nelle ipotesi sia di rischio valanghe (pag. 28) sia di rischio eventi meteorologici avversi (pag. 35), la competenza e diretta responsabilità della Prefettura per "l'emanazione dello stato di preallarme/allarme/emergenza su scala provinciale e regionale".* In presenza di eventi meteorologici avversi verrebbe direttamente attribuita alla Prefettura, inoltre, la responsabilità dell'istituzione del Centro Coordinamento Soccorsi e del Centro Operativo Misto.

Riconosciuta la sussistenza di una doverosità circa l'attivazione, in capo al Prefetto, della SOP e del CCS sin dalla prima mattinata del 16 gennaio, la falsità ideologica delle note a firma del Bianco e del Provolo discenderebbe: dall'assenza di atti costitutivi della CCS del 16 gennaio 2017; dalla nota n. 2229 del 18.01.2017 a firma della De Cesaris, indicata quale "seguito" di quella di Bianco, peraltro non inviata, a differenza della prima, anche ai Comuni; dalle dichiarazioni di Di Camillo Antonino (radioamatore); dalla relazione della funzionaria della Prefettura Pontradolfo; dalla relazione a firma di Enzo Di Vittorio dell'Anas; da quanto dichiarato dal funzionario della Prefettura Giancarlo Verzella, che ebbe ad evidenziare di essersi recato presso la SOP solo in data 18 gennaio 2017; dalla relazione scritta a firma della dottoressa De Cesaris, ove ella evidenziava che solo il 18 erano state attivate varie funzioni di CCS, ivi compresa quella 6 (trasporti, circolazione e viabilità); dalle dichiarazioni del consigliere provinciale Silvana Sarra; dall'interrogatorio reso da Mauro Di Blasio, che confermava l'avvenuta attivazione della funzione viabilità solo il 18; dai commenti di molti



sindaci nella loro chat circa l'assenza, nella giornata del 17 gennaio, della sala operativa provinciale; dalle conversazioni telefoniche intercettate ed intercorse tra i Viceprefetti Angieri e Mazzia; dall'interrogatorio dell'Angieri; dall'interrogatorio reso dallo stesso Provolo, che evidenziava di avere dato, nella notte del 15 gennaio, avvisato dal Bianco delle avverse condizioni meteorologiche, a questi direttive di convocare *"il CCS per il momento solo con la funzione viabilità. A conferma dell'avvenuta riunione produco copia del verbale di riunione del 16 Gennaio 2017 ore 10:00 ... In estrema sintesi rivendico che con la suddetta riunione si attuò la mia direttiva di una convocazione di un CCS relativo alla viabilità e conseguente COV"*.

Senonché non potrebbe giammai sostenersi, come erroneamente fatto in sentenza, la equipollenza tra i due organismi.

Il 16 era stato convocato un COV ed infatti non vi era un rappresentante della Regione, la cui presenza sarebbe necessaria in sede di CCS.

Le deposizioni rese da dai testi Col. D'Amato dei Carabinieri Forestali, Casaccia dei VV.FF, Isp. Pelleriti e Ass. Lanzi della Polizia di Stato e dal Sindaco di Città Sant'Angelo avevano chiaramente confermato che la riunione del 16 gGennaio 2017 ebbe la durata di un'ora circa e non fu altro che un Comitato Operativo Viabilità (d'ora in poi anche COV) allargato, in cui, in via prioritaria (anche se non esclusiva), si era discusso dell'attivazione dei cosiddetti *"cancelli autostradali"* e non era stata specificamente affrontata la problematica del monitoraggio della viabilità sulle strade provinciali dell'entroterra.

La semplice durata di una riunione limitata comproverebbe che si sia trattato di COV e non di CCS, avente carattere permanente fino alla cessazione dell'emergenza (cfr., in tal senso, anche perizia a pag. 243 ed alle pag. 284-285).

Lo stesso sms inviato dal Bianco al Col. D'Amato dei CC Forestali dava atto del fatto che il Prefetto aveva disposto convocazione per il 16 di un COV.

L'appunto manoscritto denominato *"COV --Prefettura 16.01.2017"* redatto dal Col. D'Amato permetterebbe di apprezzare come gli argomenti discussi durante tale riunione sostanzialmente collimino con gli appunti manoscritti prodotti dal Prefetto in sede di interrogatorio e che la questione della viabilità delle strade provinciali non fu specificamente affrontata.

Il Col. D'Amato ha ricordato, altresì, che nella riunione del COV del 16/01/2017 si parlò anche della non operatività della Sala Operativa Provinciale *"per problemi tecnici"*, così ancora supportando la circostanza secondo cui questa non risultava aperta a quella data.

Anche gli appunti manoscritti prodotti in sede di interrogatorio dal Provolo non si appaleserebbero in alcun modo in grado di accreditare la tesi difensiva dell'operatività di un Centro Coordinamento Soccorsi già alla data del 16/1/2017. Trattasi di fogli manoscritti relativi a turni di servizio dei giorni

16-17 gennaio 2017 che il personale della Prefettura di Pescara avrebbe svolto a supporto dell'Area V di Protezione Civile e non certo di turni di servizio svolti a supporto del CCS e della Sala Operativa, aperti solo in data 18/01/2017.

Pertanto, il Prefetto Provolo si sarebbe solo limitato a documentare che, nei giorni 16 e 17 gennaio 2017, il personale della Prefettura di Pescara aveva svolto dei turni di lavoro presso l'area V di Protezione Civile per garantire l'attività in occasione di qualsiasi emergenza, ma non a supporto della Sala Operativa Provinciale e del CCS non ancora attivati.

Tale evidenza emergerebbe anche confrontando le motivazioni riportate negli ordini di servizio del 16 -17 gennaio con quelli del 18 gennaio e successivi; solo in questi ultimi, infatti, risulterebbe esplicitato chiaramente che il personale della Prefettura aveva il compito di garantire l'attività della Sala Operativa e di assicurare le esigenze del Centro Coordinamento Soccorsi, circostanze, queste, del tutto mancanti invece nei precedenti del 16 e 17 gennaio. Infatti, nelle motivazioni degli ordini di servizio del 16-17 gennaio si farebbe genericamente riferimento alla "necessità di garantire l'attività in occasione di emergenze di qualsiasi tipo e natura".


Del resto, lo stesso consulente tecnico del Provolo, nella sua relazione del 17.05.2021, avrebbe espressamente affermato che *"in difformità a quanto comunicato, la Prefettura non aveva formalmente istituito il CCS e non aveva attivato la SOP-PC"*.

Rappresenterebbe, quindi, dato oggettivo, pacifico e non contestato che il Prefetto, prima del 18 gennaio, non aveva istituito ed attivato il CCS e la SOP secondo quanto espressamente previsto dalla normativa regolamentare e dalle direttive ministeriali, essendosi limitato a convocare una riunione del COV tenutasi la mattina del 16 gennaio.

Fatte queste premesse, si ribadisce che, quando si evocano gli organismi CCS e SOP – specie nelle comunicazioni ufficiali rivolte ad altri enti ed alle Autorità di Protezione Civile – si richiamerebbero strutture specificamente predeterminate dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008 e dalle indicazioni operative del Dipartimento Centrale di Protezione Civile del 2015, che li individuerebbero anche e soprattutto come luoghi specifici ed ambienti aventi adeguata dimensione, ove si svolgono funzioni ed attività fondamentali di protezione civile e di gestione dell'emergenza a livello locale.

Infatti, gli indirizzi operativi del Capo della Protezione Civile del 2015 si occuperebbero anche di dare precise indicazioni sulla logistica e sul tipo di Sale e strutture da dedicare ai CCS e alle S.O.

Sul punto, come già sopra rilevato, anche i periti avrebbero affermato che, in generale *"si richiede che la Sala Operativa sia immediatamente adiacente a quella del CCS e, in ogni caso nell'ambito del medesimo edificio"* (v. perizia pag. 243). Tanto più che la Prefettura di Pescara aveva stilato un protocollo d'Intesa con la Provincia già dal 2003 per la gestione di una comune Sala Operativa



Provinciale di Protezione Civile, ove era chiaramente individuata l'importanza dell'ubicazione e della logistica, con riferimenti specifici all'ampiezza dei locali destinati proprio perché ivi dovevano trovare allocazione le postazioni dei diversi enti coinvolti dall'emergenza.

Addirittura al Protocollo di intesa tra la Prefettura e la Provincia di Pescara sarebbe allegata una piantina, con l'indicazione specifica dei locali adibiti a CCS e Sala Operativa.

In tale quadro, quindi, la giustificazione del Prefetto su una sostanziale assimilazione tra COV e CCS apparirebbe frutto di un'approssimazione e di "pressapochismo" denotanti scarso rispetto e scarsa attenzione per le normative regolamentari in tema di Protezione Civile provenienti dallo Stato e dallo stesso Ministero di appartenenza.


Le procedure e le regole cautelari espressamente previste e positivizzate in apposite direttive ministeriali sarebbero infatti il frutto di dati e prassi di esperienza, con esiti positivi nella gestione di emergenze e di eventi calamitosi, cioè di esperienze e prassi che avevano evitato eventi lesivi dell'incolumità delle persone e tragedie del tipo di quelle per cui è processo.

In realtà, al di là delle giustificazioni addotte nel processo a fini difensivi, la verità sulla omessa tempestiva attivazione del CCS e della SOP il Prefetto la avrebbe confidata nelle conversazioni intercettate ed intrattenute con i suoi collaboratori e colleghi, ove si dimostrava chiaramente consapevole dell'inadeguatezza e dell'incapacità dell'ufficio da lui diretto di gestire la concreta situazione di emergenza, tanto che, dolendosi della incapacità dei suoi collaboratori dirigenti del settore dell'epoca, aveva affermato espressamente che la Prefettura "si doveva chiudere".

Ad avviso del PM, se il Prefetto non avesse in tal modo creato un ingannevole affidamento da parte di tali enti sull'efficiente funzionamento del sistema per fronteggiare l'emergenza nella Provincia di Pescara sarebbe stato possibile anche un intervento sussidiario dei medesimi e, in particolare, della Regione, con analoghe competenze di coordinamento operativo in emergenze dello stesso tipo ed in grado di fronteggiare concretamente le medesime deficienze operative in tema di viabilità, come l'indisponibilità di turbine per lo sgombero della strada di accesso all'Hotel Rigopiano.

L'approssimazione addotta a propria giustificazione dal Prefetto, da un lato, non esimerebbe dal falso ideologico, come più volte ribadito anche dalla S.C. (v. ad es. Cass. n. 2794/15), secondo cui non può escludere il dolo - che, nella specie, è pacificamente generico - "*l'allegazione di un comportamento superficiale quando l'attività oggetto di attestazione è dispiegata abitualmente dal soggetto agente in quanto pacificamente rientrante nei suoi compiti istituzionali e non abbia margini di peculiare complessità*".

Secondo il PM, la tempestiva costituzione del CCS e della SOP già dal 16 avrebbe consentito al Prefetto di fare fronte alle deficienze nella dotazione dei mezzi nella disponibilità di ciascun ente per fronteggiare l'emergenza conseguente alle condizioni metereologiche avverse.



Nella sede del CCS è infatti previsto che si concretizzi il disposto di cui all'art. 14 della L. 225/92, secondo cui il Prefetto assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati. E' in tale veste che il Prefetto avrebbe dovuto sollecitare tutti gli enti coinvolti nel CCS per l'emergenza alla ricognizione dei mezzi a disposizione nei rispettivi piani di emergenza, di reperibilità e di altro tipo.

Secondo il PM, come espressamente ribadito dai periti, era quella la sede in cui il Prefetto, assumendo l'onere di attivarsi per conoscere le eventuali deficienze operative dei singoli enti, nel caso di specie, avrebbe certamente saputo dell'indisponibilità della turbina Unimog da parte della Provincia e valutato, unitamente agli altri soggetti coinvolti nel CCS, le conseguenti possibilità di farvi fronte.

In tal senso avrebbero concluso i periti pagine 288 e 289 del loro elaborato.


In tale sede il Prefetto non sarebbe potuto rimanere incolpevolmente ignaro della carenza di mezzi ed avrebbe certamente impedito che la medesima ed il problema della transitabilità di strade cui quei mezzi erano destinati rimanesse patrimonio conoscitivo esclusivo solo di alcuni enti e, in particolare, di Provincia e Comune.

I periti, in buona sostanza, avrebbero chiaramente evidenziato che l'ignoranza del Prefetto sulla situazione di emergenza e sui mezzi e gli interventi a disposizione per affrontarla sia dovuta alla mancata attivazione del CCS e SOP che, dovendo essere costantemente attivi h 24, avrebbero sicuramente evitato la lamentata ignoranza (circa l'indisponibilità della turbina Unimog e, comunque, circa l'insufficienza di turbine e mezzi idonei), essendo il loro scopo principale quello di mantenere, sotto controllo continuativo e senza sosta, la grave situazione di emergenza già tempestivamente segnalata con gli allerta meteo del 15 e del 16 gennaio.

E ciò proprio dal 16. Perché solo in questa data, come da tutti riconosciuto, era ancora possibile governare l'emergenza e non esserne travolti come avvenuto il 18 gennaio.

Non corrisponderebbe al vero la circostanza affermata in sentenza secondo cui, almeno per il 16 e 17, non vi era e non poteva esserci alcuna situazione di allerta per la viabilità e per il blocco della strada per l'Hotel Rigopiano. E ciò sia perché la turbina mancante era, proprio in ragione del piano neve della Provincia, stata destinata a fronteggiare proprio l'emergenza neve sul tratto stradale di collegamento dal bivio Mirri a Rigopiano sia perché proprio la precedente significativa ondata di maltempo del marzo 2015 rendeva immediatamente riconoscibile ed estremamente attuale, in caso di intense nevicate, il problema della transitabilità del tratto di strada di collegamento all'Hotel Rigopiano.

Invece, CCS e SOP erano stati colpevolmente attivati solo nella tarda mattinata del 18 gennaio ed a seguito delle forti scosse telluriche.




Sul punto l'Accusa ha richiamato ancora una volta le conclusioni dei periti, secondo cui *"La tempestiva disponibilità del tavolo del CCS e del relativo supporto della SOP avrebbe impedito quella visione settoriale e quell'assenza di comunicazione che costituiscono un altro fatto certo che ha contribuito alla inefficace gestione dell'evento meteorologico nel suo complesso. Quel tavolo sarebbe stata la sede competente nella quale trattare, insieme alle altre mille criticità, l'indisponibilità del mezzo da cui dipendeva l'accessibilità della struttura ricettiva. A quel tavolo avrebbero partecipato tra gli altri, sin dalla mattina del 16 gennaio, i rappresentanti di ANAS e della Società Autostrade per l'Italia. La situazione dei mezzi d'opera effettivamente disponibili avrebbe potuto essere valutata in una visione sinottica fornita dalla contemporanea presenza di tutti gli attori operanti sul territorio"* - pag. 288 -.

Secondo il PM, se fossero stati convocato il CCS ed istituita la SOP il 16, la Provincia avrebbe potuto comunicare il guasto della turbina già in quella data ed ANAS avrebbe potuto mettere a disposizione la propria.

In particolare, con la tardiva convocazione del CCS e della Sala Operativa si erano oramai determinate le condizioni in ragione delle quali la strada provinciale n.8 tra Rigopiano e Farindola fosse impercorribile già da diverse ore, rendendo impossibile a tutti i presenti dell'hotel Rigopiano, allarmati dalle scosse di terremoto, di allontanarsi dallo stesso.

Il mancato insediamento del CCS e della Sala Operativa già dal giorno 16 gennaio avrebbe impedito il necessario scambio di informazioni tra Prefettura e Provincia (che, di fatto, dovevano gestire congiuntamente la sala operativa) in merito al guasto della turbina adibita allo sgombero neve del tratto di strada Penne-Rigopiano, che avrebbe dovuto fare scattare almeno un monitoraggio preventivo o la chiusura di quel tratto di strada, anche in considerazione di quanto già avvenuto nel marzo 2015, quando un'abbondante nevicata aveva determinato l'impercorribilità della medesima strada di accesso all'hotel; evento, quest'ultimo, di cui tutti i principali attori erano a conoscenza o, comunque, avrebbero dovuto esserlo per la funzione che svolgevano.

Come anche efficacemente affermato dai periti, le diverse attività poste in essere dalla Prefettura sono state comunque certamente inadeguate. Sul punto, infatti, essi hanno osservato che, sebbene, in aggiunta alle due riunioni del COV e del COSP, fossero state comunque svolte attività di gestione dell'evento da parte della Prefettura, *"ciò è tuttavia avvenuto secondo un modello "a stella", secondo il quale un unico referente si rapporta ad una serie di interlocutori che non comunicano fra loro o quanto meno non lo fanno in un unico ambito omogeneo. Questo approccio pare francamente non conforme al modus operandi dei CCS che, al contrario, è improntato ad una visione simultanea, sinottica e condivisa della situazione e dei relativi flussi di comunicazione da parte dei diversi soggetti e livelli territoriali"*.



Secondo i periti, quindi, *“la gestione tramite CCS/SOP attiene ad un diverso modello di gestione, per qualità e ampiezza sia del confronto, sia dell’approfondimento dell’analisi circa l’evolversi della situazione e dei dati che via via si rendono disponibili, oltre che di prontezza nell’interagire con il contesto territoriale in particolare con i Sindaci”* (v. perizia pag. 285).


Se il Centro Coordinamento Soccorsi fosse stato attivato in tempo con il raccordo del Prefetto e con la presenza di tutti gli Enti preposti alla viabilità: la Provincia di Pescara avrebbe potuto segnalare già dal giorno 16 Gennaio la mancata disponibilità dell’Unimog nonché la carenza dei mezzi; l’Anas, a sua volta, avrebbe potuto dare la disponibilità dei propri mezzi in base alle esigenze del territorio e dislocare preventivamente un mezzo a Farindola per garantire lo sgombero della Strada Provinciale di accesso all’Hotel Rigopiano.

Tale colpevole ritardo avrebbe, infatti, determinato che solo alle ore 18:28 del giorno 18/01/2017, il Prefetto, presa cognizione della gravissima emergenza in atto dovuta all’innervamento, aveva richiesto l’intervento di personale ed attrezzature dell’Esercito Italiano per agevolare lo sgombero della neve nei paesi montani della Provincia di Pescara, così come previsto dal Piano di Protezione Civile secondo cui: *“Il Prefetto, sentito sempre il C.C.S., potrà richiedere il concorso delle Forze Armate, interessando il presidio militare Chieti-Pescara. La richiesta potrà essere avanzata solo ove la calamità abbia assunto, o si presume possa assumere, notevole proporzione”*.

Ancora, sempre nella serata del 18/01/2017 alle ore 20:52 (dopo la notizia della caduta della valanga di Rigopiano), la Prefettura di Pescara, nella persona del Funzionario Giancarlo Verzella, aveva instato, tramite mail alla Sala Operativa della Regione Abruzzo, per l’invio di 3 turbine spazzaneve in Provincia di Pescara.

Le accertate false rappresentazioni sulla tempestiva attivazione del CCS e della Sala Operativa confermerebbero che il Prefetto ed i suoi collaboratori dirigenti responsabili di Protezione Civile avevano omesso dolosamente l’attivazione di tali organismi di gestione dell’emergenza, pur riconoscendo che la situazione concreta era tale da richiedere necessariamente l’immediato rispetto di tale obbligo di agire nell’interesse della sicurezza pubblica.

Evidente, quindi, sarebbe la piena integrazione, nel caso di specie, di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie delittuosa di rifiuto e omissione di atti d’ufficio di cui all’art. 328 c. 1 c.p., posto che, secondo il consolidato indirizzo della S.C., *“la condotta di rifiuto prevista dall’art. 328, comma 1, c.p., si verifica non solo a fronte di una richiesta o di un ordine, ma anche quando sussista un’urgenza sostanziale, impositiva del compimento dell’atto, in modo tale che l’inerzia del pubblico ufficiale assuma la valenza di rifiuto dell’atto medesimo”* (Cass. 676/2013 n. 33235; nello stesso senso anche Cass. 11.5.2000 e Cass. 20.2.1998 secondo cui *“la nozione di rifiuto di atti d’ufficio di cui al 1° comma dell’art. 328, implica, per sé, un atteggiamento di diniego (esplicito o*



*implicito) a fronte di una qualche sollecitazione esterna la quale, ove non sia espressamente prevista la necessità di una richiesta o di un ordine, può anche essere costituita dalla evidente sopravvenienza in sé dei presupposti oggettivi che richiedono l'intervento. A fronte di un'urgenza impositiva dell'atto, resa evidente dai fatti oggettivi posti all'attenzione del soggetto obbligato ad intervenire, l'inerzia omissiva del medesimo assume intrinsecamente valenza di rifiuto e integra, quindi, la condotta punita dal 1° comma dell'art. 328 c.p.").*


D'altro canto, il palese riconoscimento della sussistenza di una situazione concreta richiedente l'urgente ed immediato obbligo di attivarsi e la contestuale consapevolezza dell'omissione dell'atto dovuto, conseguente alla totale impreparazione e colpevole incapacità nella gestione dell'emergenza da parte della Prefettura di Pescara, emergerebbero inequivocabilmente anche dalle risultanze delle operazioni di intercettazione telefonica eseguite con riferimento al delitto di depistaggio, dalle quali si evincerebbe che il Prefetto Provolo fosse consapevole dell'inadeguatezza e dell'incapacità dell'ufficio da lui diretto a gestire la concreta situazione di emergenza. In tali conversazioni lo stesso, ammettendo tale diffusa impreparazione e lamentandosi espressamente della nota incapacità ed inadeguatezza dei suoi collaboratori dirigenti del Settore, avrebbe affermato che la Prefettura si doveva chiudere.

Quanto alle responsabilità per le morti e le lesioni conseguenti alla valanga abbattutasi sull'Hotel, esse rinverrebbero riscontro da una pluralità di elementi.

Per come già evidenziato, le mancate istituzione del CCS ed apertura di SOP in data 16 gennaio, in uno al contenuto ideologicamente falso delle note del Bianco e del Provolo, attestanti tali istituzione ed aperture, costituenti presidio cautelare indispensabile per fronteggiare positivamente l'emergenza ed evitare i tragici eventi lesivi conseguenti, avrebbero determinato un incolpevole affidamento da parte della Regione e del Dipartimento Centrale di Protezione Civile sull'effettiva attivazione del Centro di Coordinamento Soccorsi e della SOP in provincia di Pescara, così impedendo di compensare l'inazione della Prefettura di Pescara.

Infatti, a seguito della trasmissione delle citate note Prefettizie, sia il Dipartimento Protezione Civile Nazionale sia il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Abruzzo erano stati indotti a credere che, presso la Prefettura di Pescara, proprio in virtù della precipitazione a carattere nevoso in atto particolarmente accentuata nell'entroterra della Provincia, fosse stato effettivamente attivato il CCS, quanto meno con funzione n. 6 del metodo "Augustus" Trasporti-Circolazione - Viabilità e, quindi, con la presenza di tutti gli enti competenti nella gestione della mobilità viaria quali Provincia, Anas Autostrade, Comuni.

Su questo punto significative sarebbero le dichiarazioni rese da Silvio Liberatore (Dirigente della Regione Abruzzo - Dipartimento della Protezione Civile) e da Postiglione Immacolata (Direttore





dell'Ufficio Gestione Emergenza del Dipartimento Protezione Civile Nazionale), secondo cui l'attestazione, ad opera della Prefettura, della funzione 6 (trasporti, circolazione e viabilità) sarebbe idonea fare presupporre la presenza nel CCS dei rappresentanti di tutti gli Enti competenti nella gestione della mobilità viaria, tra i quali la Provincia.

Significative sarebbero anche le dichiarazioni rese dalla dott.ssa Immacolata Postiglione ai sensi dell'art 391 bis c.p.p. in data 26 novembre 2018.

Quanto al giudizio controfattuale inerente la causalità c.d. omissiva, si è richiamato a quanto attestato dai periti a pag. 288 del loro elaborato in ordine al fatto che *"la tempestiva disponibilità del tavolo del CCS e del relativo supporto della SOP avrebbe impedito quella visione settoriale e quell'assenza di comunicazione che costituiscono un altro fatto certo che ha contribuito all'inefficace gestione dell'evento meteorologico nel suo complesso. Quel tavolo sarebbe stata la sede competente nel quale trattare, insieme alle mille criticità, l'indisponibilità del mezzo da cui dipendeva l'accessibilità della struttura ricettiva. A quel tavolo avrebbero partecipato tra gli altri, sin dalla mattina del 16 gennaio, i rappresentanti di ANAS e delle Società Autostrade per l'Italia. La situazione dei mezzi d'opera effettivamente disponibili avrebbe potuto esser valutata in una visione sinottica fornita dalla contemporanea presenza di tutti gli attori operanti sul territorio"* (perizia pag. 288).


Ancora, l'efficienza causale della condotta doverosa omessa rispetto all'impedimento di eventi lesivi del tipo di quelli contestati e, comunque, la sua concreta esigibilità, sarebbe chiaramente dimostrata dai riscontri eseguiti sull'operatività dei CCS e Sale Operative attivate presso le Prefetture delle altre province della Regione Abruzzo.

Da tali riscontri sarebbe emerso che, con riferimento alla medesima emergenza neve della metà del gennaio 2017, le necessità di mezzi sgombra neve per la Provincia di Teramo, affrontata tempestivamente in assenza di una situazione in atto di isolamento specifico da "liberare" quanto prima, era stata governata proficuamente in un rapporto tra il CCS con la SOR dell'Aquila, la quale si era poi rivolta alla Protezione civile della Regione Lombardia, ottenendo l'invio di una colonna con 7 mezzi sgombra neve (da dividere con la regione Marche).

Infatti, l'aver prontamente attivato il CCS e la sala Operativa avrebbe permesso sempre alla Prefettura di Teramo, attraverso un costante contatto con la Regione Abruzzo e la DICOMAC, di avanzare la richiesta di intervento dell'Esercito da dislocare sul territorio con i propri mezzi e uomini. Ciò dimostrerebbe in maniera lampante come il tempestivo interfacciarsi con la Provincia nel CCS avrebbe potuto certamente permettere non solo di avere un chiaro quadro dei mezzi spazzaneve disponibili sul territorio, ma anche di richiederne ulteriori qualora ritenuti insufficienti.

Ravvisabili sarebbero anche la prevedibilità e la evitabilità degli eventi.

Alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, sarebbe evidente che le morti e lesioni sarebbero




direttamente conseguenti all'isolamento dell'hotel a seguito della mancata pulizia della strada e alla conseguente chiusura delle "vie di fuga" per tutte le persone ivi presenti. Come anche confermato dalle conclusioni dei periti del GUP, in tale quadro la valanga non si potrebbe come fattore causale anomalo ed eccezionale in grado di escludere il nesso causale rispetto agli eventi lesivi contestati, trattandosi di fattore concausale, come potrebbe accadere anche per altri eventi rari, ma pur sempre prevedibili quali malori improvvisi, incendio e terremoto.

Del resto, nel caso di specie, inoltre, la prevedibilità dovrebbe valutarsi alla stregua del parametro dell'*homo eiusdem condicionis et professionis*, alla luce di tutte le circostanze del caso conosciute e/o conoscibili dall'agente concreto, quali anche l'analogo fenomeno di isolamento dell'hotel, a causa di un'intensa nevicata ed al conseguente mancato sgombero della neve dalla strada provinciale, verificatosi nel marzo del 2015, con conseguenze molto gravi protrattesi per tre giorni, comportando la necessità dell'intervento di un elicottero dei vigili del fuoco per fornire beni di prima necessità per un neonato e per evacuare una signora che aveva accusato un malore. Interventi, questi, che coinvolsero anche la Prefettura durante quell'emergenza e furono effettuati per ben due volte nella giornata del 7 marzo del 2015.

Tale precedente molto significativo ed allarmante avrebbe dovuto senz'altro costituire un ulteriore specifico motivo di preoccupazione ed attenzione, per provvedere con urgenza e predisporre tutte le misure necessarie per evitare il verificarsi di situazioni analoghe in futuro.

Tanto più che, sempre alla stregua del parametro della prevedibilità per il giudizio sulla colpa, non potrebbe neppure escludersi in capo all'agente modello, operante nel caso concreto (Prefetto e dirigenti responsabili di Protezione Civile della Prefettura di Pescara), la prevedibilità dell'evento valanghivo se solo si considererebbe che, già in data 17/01/2017 alle ore 13:42, la Prefettura aveva ricevuto, tramite PEC, il bollettino Meteomont emesso dal Comando Regione Carabinieri Forestale, il quale prevedeva un rischio valanghe "4" (elevato) sull'intero territorio della Provincia di Pescara; avviso che pertanto si aggiungeva, dunque, a quello di condizioni meteo avverse emesso dal Dipartimento di Protezione Civile e che, considerate le intense nevicate in zona montuosa come il Comune di Farindola, non poteva non indurre l'agente concreto, nella qualità di esperto responsabile di Protezione civile ed in tale veste profondo conoscitore del territorio di competenza e delle sue diverse criticità, a prevedere il distacco di una valanga quale possibile concausa di lesioni ai beni della vita e dell'integrità fisica di persone rimaste bloccate e isolate.

Sarebbe pacifico che i tragici eventi lesivi contestati sarebbero stati evitabili, come confermato dai periti, che hanno concluso per la certa possibilità di mantenere sgombro il tratto di strada della SP 8 tra la località Bivio Mirri di Farindola e l'Hotel Rigopiano e, quindi, per l'accessibilità di quest'ultimo tramite un sapiente utilizzo della turbina dello stesso tipo di quella già in dotazione alla Provincia (e




non disponibile perché guasta), eventualmente reperibile presso l'ANAS (come di fatto avvenuto dopo la valanga), addirittura sfruttando diverse possibili strategie di intervento (con l'utilizzo esclusivo di tale turbina, oppure con quello combinato con i mezzi a spinta dello stesso tipo di quelli in dotazione alla Provincia).

Sarebbe possibile, pertanto, concludere che se i responsabili avessero tenuto tutti i comportamenti imposti ed adottato i provvedimenti urgenti e idonei ad impedire l'isolamento e la conseguente compromissione della libertà di locomozione dei presenti in albergo, si sarebbe certamente evitata la tragedia.

Ne discenderebbe pertanto, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità penale degli imputati Bianco Leonardo e Provolo Francesco per il delitto contestato al capo 15) nonché, unitamente alla coimputata De Cesaris Ida, anche per i delitti contestati ai capi 14) e 16).

#### **5.6. Le censure con riferimento al capo a).**

Sul punto la parte pubblica ha sostenuto come, premessa la condivisibilità di quanto affermato in sentenza sul punto fino a pag. 255 (nella parte in cui ha ritenuto comprovate le seguenti circostanze: il fatto che la telefonata di Gabriele D'Angelo in Prefettura del 18.1.2017 fosse affiorata per la prima volta all'attenzione degli investigatori a seguito delle dichiarazioni del Maresciallo Cameli, che aveva ricordato l'episodio del 26.1.2017; il dato storico documentale della telefonata in questione; l'acquisizione, da parte dei CC Forestali, del cd "registro prime note", con annotazione delle chiamate, solo in occasione del secondo ordine di esibizione del 12.11.2018, mentre in precedenza detta documentazione non era stata consegnata dalla Prefettura alla Squadra Mobile a seguito della richiesta di esibizione del 26.1.17, evasa con la documentazione trasmessa il successivo 31.1.17; il fatto che il registro denominato "*protezione civile prima nota*", con indicazione dei numeri dei telefono interni delle varie postazioni della Sala Operativa della Prefettura, definibile 'brogliaccio', risultava annotato - con le segnalazioni pervenute da enti e privati in merito a circostanze riguardanti la Protezione Civile, quali caduta di alberi, mancanza di energia elettrica, pericolo di esondazioni dei fiumi, frane e smottamenti vari, problemi di isolamento per causa neve - dall'anno 2005 fino al 12/06/2011 e dal 19/01/2017 al 26/01/2017; l'acquisizione della cartellina '*recapiti*' contenente 3 fogli manoscritti; l'assenza di qualsivoglia riferimento alla telefonata di D'Angelo, nella documentazione trasmessa dalla Prefettura alla Squadra Mobile il 31.1.17 e nelle dichiarazioni rese a ss.ii. dagli imputati del delitto di depistaggio nello stesso gennaio 2017), hanno censurato la decisione, nella parte in cui ha affermato come il reato si configuri nel caso in cui la omissione riguardi circostanze sulle quali gli agenti siano stati chiamati a deporre a seguito di specifiche domande loro rivolte, trattandosi di aggiunta effettuata dal giudice della quale non vi sarebbe alcuna traccia nel



dettato normativo e lontana dai principi elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza in tema di mendacio omissivo.

Secondo il Pubblico Ministero, si tratterebbe di un'interpretazione tesa sostanzialmente ad eliminare qualsiasi ambito di operatività alla fattispecie di cui all'art. 375 c.p., tanto più che, nel caso di specie, all'epoca dell'escussione degli imputati, avvenuta nei giorni immediatamente successivi alla tragedia, gli operanti di polizia giudiziaria non erano ancora a conoscenza (né potevano esserlo) della telefonata effettuata dal povero D'Angelo.

Del resto, tale affermazione non rinverrebbe alcun conforto nel dettato normativo di cui all'art. 375 primo comma lettera b) c.p., che sanziona la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, richiesto dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito.


Gli imputati Verzella, Acquaviva, De Cesaris e Pontrandolfo, nonostante richiesti di fornire tutti gli elementi utili a loro conoscenza, si guardavano bene dal riferire della telefonata effettuata in Prefettura da Gabriele D'Angelo il 18 gennaio 2017.

Del resto, prova certa del reato emergerebbe, pur a non volere ritenere decisivi il contenuto di dette ss.ii., dalla richiesta a firma del dott. Muriana del 26.01.2017 e dalla risposta alla quale si sottraeva il Prefetto Provolo con la nota a firma dei viceprefetti Angieri e Mazzia del 31.1.17, con relativi allegati. La richiesta della Squadra Mobile del 26.1.17 alla Prefettura non offrirebbe spazio ed equivoci interpretativi su quale era il tema e l'oggetto degli accertamenti demandati a quest'ultima e che l'impugnata sentenza inspiegabilmente avrebbe disconosciuto, atteso che, al punto 2), il Dirigente della Questura aveva richiesto *"documentazione relativa all'attività svolta dal CCS e dalla suindicata sala operativa nella giornata del 18 gennaio 2017, con particolare riferimento ad eventuali brogliacci, anche in forma elettronica, di attestazione delle segnalazioni e delle richieste d'intervento ricevute e gestite da dette strutture operative"*.

Sarebbe inspiegabile la ragione per cui il GUP abbia ritenuto che tale punto non ricomprendesse la telefonata del D'Angelo e, pertanto, la relativa informazione non era stata fornita, come se la richiesta inerente "la dinamica delle richieste di intervento" non esprimesse un concetto dal significato chiaro ed univoco.

Non sarebbe spiegabile come mai in sentenza si affermi ciò, quando la telefonata di D'Angelo era l'unica chiamata di soccorso dall'hotel Rigopiano, pervenuta in Prefettura da parte di un dipendente che sarebbe morto di lì a poco sotto la valanga.

Il Prefetto Provolo, ricevuta la predetta richiesta, avrebbe chiamato in soccorso i Viceprefetti Angieri e Mazzia e, come risulta in atti, evitato di firmare la nota di risposta per evidenti e dichiarate finalità



di allontanare da sé ogni forma di responsabilità in ordine ad addebiti di qualsiasi natura, esponendovi solo il personale a lui sottoposto.

Anche tale circostanza sarebbe sintomatica quantomeno di una ritrosia del Provolo nell'offrire una aperta e piena collaborazione agli inquirenti.

Sarebbe inspiegabile pertanto, nonché in contrasto con le risultanze processuali quanto affermato in sentenza: *"occorre precisare come non vi fossero specifiche ragioni perché gli imputati dovessero arguire che le circostanze relative alla telefonata del D'Angelo costituissero l'oggetto specifico di indagine"*.

In verità, il GUP traviserebbe i fatti e forza la logica ed il buon senso con un formalismo assai fragile, al quale sarebbe facile obiettare che sarebbe tanto evidente che la telefonata del povero D'Angelo non era indicata quale oggetto specifico di indagine (posto che gli investigatori a quel momento ne ignoravano l'esistenza), quanto incontestabile che proprio quella domanda disperata di soccorso rientrava più di ogni altro elemento fattuale nell'oggetto generale di indagine e della richiesta della Squadra Mobile, la quale aveva ad oggetto, come indicato al punto 2), anche *"richieste d'intervento ricevute e gestite dalle strutture operative della Prefettura"*.


Quanto all'elemento soggettivo del reato, il GUP avrebbe trascurato di considerare che l'ultima ed unica chiamata di soccorso da parte di una delle vittime, proveniente dallo scenario della imminente tragedia, costituiva un fatto di tale evidente macroscopica rilevanza investigativa ed umana, che, anche se trascurata quando fu ricevuta, a distanza di pochi giorni dalla morte di 29 persone, non poteva non sovvenire ed imporsi alla memoria del personale della Prefettura.

E' stata confutata la decisione, nella parte in cui ha evidenziato come, *"Alcun elemento consentiva al momento di ritenere decisiva per le indagini tale telefonata"* (pag. 257), obiettando che non sarebbe richiesta la decisività per le indagini del dato omissso ai fini dell'integrazione della fattispecie oggettiva, rilevando anche la semplice incerenza investigativa del dato, peraltro da valutarsi *ex ante*, costituendo il delitto in parola un reato di pericolo e non di danno.

Non si comprenderebbe in base a quale valutazione il GUP abbia ritenuto di giustificare il Prefetto ed i funzionari della Prefettura, non certo sprovveduti od ingenui, che, dopo la tragedia, avrebbero reputato insignificante per le indagini l'unica ed ultima chiamata di soccorso pervenuta in Prefettura dall'hotel Rigopiano prima del disastro.

Il non citare la telefonata del D'Angelo sarebbe sintomatico della volontà di occultare un dato significativo della responsabilità della Prefettura.

Inoltre, la mancata consegna dei brogliacci, che il giudice ha ritenuto irrilevante perché non erano stati istituiti con riferimento al 18 gennaio, di contro lo sarebbe, perché anche in questo caso (essendo stato consegnato solo un anno dopo il registro denominato "protezione civile prima nota", con



indicazione dei numeri dei chiamanti) si sarebbe voluta celare la mancata tenuta dei brogliacci con riferimento al lasso temporale compreso dal 2011 sino al 19 gennaio 2017.

Nel gravame si censura la sentenza, nella parte in cui ha escluso qualsivoglia depistaggio materiale, definendo del tutto congetturale l'ipotesi che la parte asportata del foglio ove erano indicate le chiamate di Quintino Martella e Giampiero Parete, sopravvissuto alla valanga, fosse riferibile alla chiamata del D'Angelo e che esso sia stato strappato a fini depistanti.

Così facendo il giudice avrebbe omesso di considerare una serie di dati, ovvero che: in Prefettura fu presa nota della telefonata del D'Angelo ricevuta dalla Pontrandolfo il 18 gennaio; detto appunto fu utilizzato il successivo 26 gennaio per il riscontro numerico delle persone presenti in struttura; non vi era traccia o menzione di detto appunto non solo negli atti trasmessi alla Squadra Mobile il 31 gennaio 2017, ma neppure in quelli acquisiti dai Carabinieri Forestali nel novembre 2018.


Pertanto, sarebbe certo, al di là di ogni dubbio ragionevole, che un appunto con la telefonata di D'Angelo esisteva, per pacifica ammissione di tutte le persone sentite e per logica, pur non avendo la Prefettura utilizzato sino al 19 gennaio l'apposito registro. Poiché l'appunto non sarebbe stato reperito in Prefettura dagli investigatori, si desumerebbe che sia stato soppresso dolosamente, non essendo ipotizzabile che fu smarrito o gettato via perché considerato irrilevante. Il tentativo di taluni imputati di sviare le indagini dichiarando che, nel caos generale, gli 'appunti volanti' delle chiamate ricevute venivano cestinati, sarebbe totalmente non credibile.

Un appunto della chiamata esisteva certamente alla data del 26.01.2017 e, se non è stato trovato, deve ritenersi stato certamente soppresso.

Ciò si desume dalle circostanze inerenti la richiesta formulata al Cameli in data 26 gennaio 2017 dal Verzella e dalla Pontrandolfo, dal contenuto della relazione del 28 gennaio 2017 della medesima, nella quale evidenziava che ella, nel corso delle attività, aveva proceduto ad annotare il numero di telefono dell'utente, la tipologia di emergenza segnalata e la località ove si era verificata, per poi rappresentarla ai soggetti presenti in sala: di tal che apparirebbe evidente come, all'epoca di tale relazione, che seguiva di soli due giorni la richiesta rivolta al Cameli, la menzionata Pontrandolfo ricordasse benissimo tale telefonata. Al pari del Verzella, che ne aveva parlato con la medesima, così come della De Cesaris e dell'Acquaviva, certamente accordatesi in tal senso.

Il fatto che tale appunto, certamente presente in data 26 gennaio 2017, non sia stato reperito dai Carabinieri Forestali il 12/11/2018, dimostrerebbe che esso sia stato nel frattempo soppresso ed occultato.

Analoga consapevolezza dovrebbe ritenersi ravvisabile in capo al Prefetto Provolo, il quale, dal canto suo, ricevuta la nota della Squadra Mobile il 27 gennaio, lo stesso giorno aveva incaricato i propri collaboratori di predisporre la risposta: egli, quantomeno il giorno precedente, era stato informato



della telefonata del D'Angelo (come dichiarato dal Maresciallo Cameli e come sarebbe peraltro normale ritenere che sia avvenuto in Prefettura).

Pertanto, il fatto che il Provolo intenzionalmente si sia sottratto dalla responsabilità di sottoscrivere la risposta del 31 gennaio e che nessun accenno alla telefonata vi fosse nelle relazioni redatte dalla Pontrandolfo e dal Verzella (i quali avevano parlato tra di loro della circostanza) ed in quelle di De Cesaris ed Acquaviva, dimostrerebbero, al di là di ogni ragionevole dubbio, che tutti gli imputati – di intesa e di comune accordo - avrebbero dolosamente taciuto sull'unica telefonata di soccorso pervenuta dall'hotel prima del disastro, che avrebbe rivelato ancora di più la grave disorganizzazione ed inefficienza della Prefettura.


L'omissione da parte di quattro diversi funzionari, tutti a conoscenza della medesima circostanza, non potrebbe che essere frutto di un accordo, comune a tutti, partito da una direttiva unica, onde evitare il rischio che uno di essi ne facesse cenno nella sua relazione.

Quanto, infine, all'affermazione della sentenza circa la mancanza di prova in ordine a chi materialmente abbia operato lo strappo o lo abbia disposto, essa non terrebbe conto delle finalità del depistaggio, riconducibili primariamente, se non esclusivamente, alla volontà del prefetto Provolo.

Successivamente viene censurata la decisione, nella parte in cui ha ritenuto non del tutto credibile la deposizione del Cameli circa l'avvenuto incontro con il Provolo ed i funzionari, tenuto conto del rilevante tempo trascorso dai fatti, nonché dell'inesistenza della sala operativa indicata dal militare dichiarante quale luogo della riunione e della mancata annotazione di una tale circostanza sui brogliacci contrariamente alla prassi dell'Ufficio.

Sul punto, non sarebbe dato comprendere se il giudice abbia inteso riferirsi alla mancata annotazione sul brogliaccio dei CC (che invece riportava sinteticamente il dato, pur non indicando il Prefetto, limitandosi a fare riferimento ai due viceprefetti aggiunti), ovvero alla mancata annotazione della telefonata del D'Angelo, che certamente esisteva, anche se non era riportata sui brogliacci della Prefettura, in quanto utilizzati solo a partire dal 19 gennaio.

Le stesse considerazioni effettuate in sentenza circa le ragioni per le quali il Provolo venne messo a conoscenza dal Verzella, come da questi dichiarato, della telefonata del D'Angelo, sostanzialmente apparirebbero irrilevanti al fine di escludere l'integrazione del reato, essendo all'uopo sufficiente soltanto la consapevolezza da parte del Prefetto e la circostanza che egli non ne fece alcuna menzione nonostante la richiesta della Squadra Mobile del 27 gennaio, appalesandosi irrilevante, ai fini dell'integrazione delitto, il motivo per cui egli fosse stato messo a conoscenza della telefonata: ciò conformemente a quanto statuito da Cass. Pen. n. 24557/2017 in ordine al delitto di depistaggio, reato di pericolo che punisce il mero sviamento dell'attività investigativa.



Tutta l'attività posta in essere (dalle false attestazioni di avere istituito il 16 il CCS a quelle successive alla tragedia ed estrinsecatesi nel depistaggio) sarebbe tesa a non fare emergere le carenze organizzative della Prefettura nella gestione dell'emergenza.

In particolare, la telefonata proveniente dall'hotel Rigopiano, ad opera di una persona poi deceduta poche ore dopo sotto la valanga, sarebbe stato un fatto troppo scomodo da fare trapelare.

Si tratterebbe dell'ennesima attività omissiva e falsificatoria, succedanea alla falsa attestazione circa l'istituzione del Centro Coordinamento Soccorsi in data 16.01.2017, tesa anche lì a celare il buon funzionamento dell'ufficio.

Il Prefetto Provolo, a tragedia avvenuta e con le indagini di polizia alle battute iniziali, allertato dalla prima acquisizione del 20/01/2017, durante la riunione del 24/01/2017 del Centro Operativo Misto di Penne ed alla presenza dei due responsabili delle forze di Polizia incaricati delle indagini, il Questore dott. Misiti ed il Comandante Provinciale dei Carabinieri Col. Riscaldati, come emergente dal verbale, ritenne necessario ricostruire l'intera dinamica delle richieste di intervento dall'hotel Rigopiano rivolte alla centrale operativa delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco e del 118.

Secondo il PM tale richiesta sarebbe stata rivolta ad altri organi e non a funzionari del proprio Ufficio, in quanto Gabriele D'Angelo non aveva richiesto aiuto al 112 o al 113, oppure ancora al 118, bensì alla Prefettura di Pescara ed il Prefetto, come evincibile dalle intercettazioni, voleva occultare il malfunzionamento della Prefettura.


A ciò si aggiunga, sempre per come emerso dalle intercettazioni che lo hanno visto protagonista, come il Provolo fosse molto preoccupato della mancata istituzione dei brogliacci ed avesse confessato a più riprese ai propri interlocutori telefonici che la Prefettura era impreparata, disorganizzata e che doveva essere chiusa.

Ed infatti, in prima battuta non veniva consegnato alla Squadra Mobile di Pescara sia il registro cartaceo denominato "*Protezione Civile Prima nota*" sia la cartellina "recapiti", contenente le annotazioni delle chiamate inerenti l'hotel Rigopiano.

Tali atti, giacenti presso la Sala Operativa Provinciale a far data dal gennaio 2017, verranno esibiti ai Carabinieri Forestali solo in sede di esecuzione del secondo ordine esibizione atti, quasi due anni dopo, dalla Dott.ssa Daniela di Baldassarre.

Sul registro erano annotate le segnalazioni pervenute da enti e privati in merito a circostanze riguardanti la Protezione Civile, quali caduta di alberi, mancanza di energia elettrica, pericolo di esondazioni dei fiumi, frane e smottamenti vari, problemi di isolamento per causa neve, dall'anno 2005 fino al 12/06/2011 e dal 19/01/2017 al 26/01/2017.

La cartellina denominata "*recapiti*", rinvenuta successivamente all'interno della stanza adibita a sala operativa della Prefettura di Pescara, conteneva 3 fogli manoscritti, chiaramente riconducibili ad





alcune segnalazioni ricevute il giorno 18 gennaio 2017 dalla Prefettura ed inerenti l'hotel Rigopiano, poiché, per come evidenziato anche nella sentenza, su uno di esso erano annotati i nomi e le relative utenze telefoniche del sig. Quintino Martella (la prima persona a segnalare la valanga di Rigopiano) e Giampiero Parete (sopravvissuto alla valanga), con un vistoso strappo nella parte laterale del foglio nel quale, con tutta probabilità, era stato annotato il numero di cellulare di Gabriele D'Angelo.

Il terzo foglio dattiloscritto conteneva un elenco di nomi delle persone alloggiate all'hotel Rigopiano, a conferma della datazione degli appunti manoscritti al 18/01/2017.

I documenti acquisiti in occasione dell'ordine di esibizione del gennaio 2017 venivano poi trasmessi dalla Squadra Mobile di Pescara alla Procura della Repubblica di quella città con nota datata 14/02/2017.

Il Dirigente della Squadra Mobile, al quale erano stati occultati volontariamente sia il registro denominato "*Protezione Civile Prima Nota*" sia la cartellina denominata "*recapiti*", nella quale era annotata la chiamata di Gabriele D'Angelo, sarebbe stato così indotto a comunicare erroneamente alla Procura della Repubblica di Pescara che, dalla lettura delle relazioni, dei report e dei brogliacci acquisiti, era riuscito a valutare tutte le segnalazioni attinenti le diverse criticità gestite dalla Sala Operativa in data 18/01/2017.

Ed è qui che si consumerebbe il reato di depistaggio.

Dalle intercettazioni sarebbe, altresì, emerso il disappunto dei Viceprefetti Mazzia ed Angieri per essere stati coinvolti nella vicenda da parte del Prefetto, nonché il non funzionamento dell'Ufficio nella gestione dell'emergenza.


L'atteggiamento reticente nelle s.i.t. corroborerebbe e rafforzerebbe la prova della volontà di sviare le indagini.

In tali termini, si sostanzierebbe il contributo al depistaggio dei quattro firmatari delle relazioni allegare alla nota di trasmissione di Viceprefetti incaricati dal Prefetto e su suo mandato, ciò facendo per coprire l'inefficienza della Prefettura di cui quest'ultimo era responsabile.

## **6. Gli appelli delle parti civili**

### **6.1. L'appello di ACU Abruzzo**

La sentenza è stata impugnata, nella parte in cui non ha disposto il risarcimento del danno nei confronti di detta appellante, parte civile ammessa, deducendo sul punto la totale carenza di motivazione, nonostante essa abbia riconosciuto tale pregiudizio in favore di altre associazioni consimili (Cittadinanza Attiva e Codacons), le quali, al pari dell'appellante, sarebbero enti



esponenziali istituzionalmente diretti alla difesa dell'interesse collettivo della categoria dei consumatori e degli utenti.

Con il gravame ha richiesto, altresì, la condanna al risarcimento nei confronti di tutti gli imputati condannati e non, come disposto nell'appellata sentenza, dei soli Lacchetta, D'Incecco e Di Blasio, invocando a fondamento dell'estensione della responsabilità risarcitoria anche al Gatto ed al Di Tommaso (condannati per i delitti di cui ai capi 8 e 9) il pregiudizio disceso ai consumatori, che avevano corrisposto all'albergo cospicui compensi per un soggiorno di riposo e di svago, derivante dalla preclusione della possibilità di abbandonarlo in contrasto con la loro volontà a seguito delle scosse telluriche della mattina del 18 gennaio.

Ogni misura di mitigazione del rischio sarebbe stata omessa nel caso di specie, quale, *in primis*, quella dello sgombero dell'hotel.

Ulteriore profilo di pregiudizio viene ravvisato nella mancata gestione della viabilità sulla Strada Provinciale di accesso, precludente ai clienti e dai lavoratori che si trovavano nell'albergo di allontanarvisi.

Sarebbe di tutta evidenza il mancato rispetto, da parte degli imputati, degli obblighi previsti a tutela della sicurezza dell'incolumità pubblica e, più in particolare, dei clienti dell'albergo.


Di tal che emergerebbe in maniera evidente il danno subito dall'Associazione, tenuto conto dello scopo statutario esclusivo di tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti, con conseguente pregiudizio non patrimoniale dell'ente collegato ad un diritto della personalità dello stesso per la frustrazione ed afflizione degli associati.

## **6.2. L'appello di INAIL**

1. L'INAIL Direzione Regionale Abruzzo ha impugnato la sentenza, nella parte in cui non ha ritenuto violata alcuna norma in materia di sicurezza sul lavoro, con conseguente mancato riconoscimento, in favore dell'Istituto, del diritto ad essere risarcito dei danni subiti da parte degli imputati responsabili dei reati loro ascritti, sulla base dei seguenti motivi.

2. Con il primo ha censurato la decisione, nella parte in cui ha mandato assolti gli imputati dal delitto di cui al capo 11) e la società dell'illecito amministrativo conseguente al reato di omicidio colposo contestato al capo 12), atteso che, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, la carenza di misure di sicurezza sul lavoro sarebbe stata determinante nella causazione dell'evento.

Risulterebbe, infatti, pacifico che la Gran Sasso Resort abbia omesso di prevedere, nel suo DVR, sia il rischio da valanga sia quello da isolamento, attività che sarebbe stata quantomai necessaria per un hotel operante in un settore ad alto rischio, quale è l'ospitalità in montagna.



Il datore di lavoro avrebbe dovuto adottare misure di sicurezza nei confronti dei propri dipendenti anche con riferimento allo specifico rischio valanghivo, oltre che fornire formazione adeguata sulle procedure di sicurezza da porre in essere nel caso di distacco di una valanga.

Il consulente incaricato dal datore di lavoro per gli adempimenti previsti dalla legislazione in materia di prevenzione infortuni sul lavoro (il Marrone) avrebbe completamente ommesso di valutare anche il rischio specifico di isolamento per ingombro neve sulla strada di accesso ed il connesso rischio infortunio dei dipendenti, omettendo, altresì, di predisporre idonee vie di fuga, così come di prevedere, quale ultima soluzione, la chiusura della struttura, stante la prevedibile impercorribilità della Strada Provinciale di collegamento con il centro abitato di Farindola in conseguenza della presenza di forte innevamento e di ghiaccio.

Da qui la richiesta di riforma della decisione sul punto.

3. Con il secondo ha censurato la decisione, nella parte in cui non ha riconosciuto la responsabilità civile del Gatto e del Di Tommaso quale conseguenza della statuizione condannatoria di cui ai capi 8) e 9), atteso che il difetto di idonea agibilità all'epoca della tragedia, quale effetto delle condotte falsificatrici perpetrate dagli imputati, avrebbe comportato, quale effetto, l'impossibilità della struttura di ospitare anche i dipendenti, con conseguente violazione degli obblighi di sicurezza sul lavoro gravanti sul Di Tommaso.


Di tal che sarebbe evidente la sussistenza del nesso eziologico tra l'operato di quest'ultimo ed i decessi e lesioni subite dai dipendenti, oltre che dagli ospiti della struttura, nel senso che, in assenza delle condotte, gli eventi dannosi non si sarebbero mai verificati. L'aver costruito in violazione delle norme edilizie una struttura alberghiera non potrebbe non costituire violazione degli obblighi di sicurezza sul lavoro e, comunque, rappresenterebbe pur sempre condotta con efficacia causale anche rispetto all'inadempimento dell'obbligo di cui all'articolo 2043 c.c., comportante l'obbligo di risarcire l'INAIL in via di surroga.

L'interesse all'impugnazione discende, infatti, dall'obbligo, posto a carico del datore di lavoro, ma anche dei terzi, di rimborsare all'Inail quanto corrisposto in caso di accertamento di una responsabilità dei medesimi nell'infortunio.

L'INAIL, oltre ad avere la legittimazione ad esperire azione di rivalsa, avrebbe il diritto di esercitare anche l'azione di risarcimento nei confronti del datore di lavoro o altri che abbiano cagionato danni ai lavoratori obbligatoriamente assicurati in costanza di attività lavorativa.

Più precisamente, detto ente sarebbe titolare di azione sia di regresso sia di surroga ex art. 1916 c.c., come peraltro riconosciuto dalla Suprema Corte Cassazione con la sentenza n. 47374/2008.


4. Con il terzo ha censurato la decisione, nella parte in cui ha mandato assolti gli imputati dalle contestazioni di cui ai capi 1) e 2) della rubrica, con riferimento alle omissioni in essi descritte, nonché



anche avuto riguardo a quanto statuito dal Tribunale al capo 4) della rubrica, limitatamente alla condotta di richiamo al capo 3), pur tuttavia non introducendo argomentazioni ulteriori a quelle sviluppate sul punto dalla Pubblica Accusa nel proprio gravame.

Analogha censura è stata mossa alle statuizioni liberatorie di cui al capo 13) della rubrica, così come con riferimento ai capi 14),15) e 16).

5. Con il quarto ed ultimo motivo, la parte civile ha inteso censurare la decisione, nella parte in cui, per l'effetto, in conseguenza delle erronee statuizioni assolutorie oggetto di censura nei precedenti motivi, non ha condannato gli imputati al pagamento delle spese di costituzione e difesa sostenute dalla parte civile.


A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'A' or a similar character, enclosed within a large, irregular oval shape.

**6.5. L'appello di Eusebi Alessia, Tomassini Luigina, Tomassini Maria Giuseppina, quali prossimi congiunti di Tomassini Paola, nonché Vagnarelli Gactano, Vagnarelli Fulvio, anche nella qualità di erede di Bonifazi Luciana, in qualità di prossimi congiunti di Vagnarelli Marco.**

1. Il gravame si compone di cinque motivi.

2. Con il primo si è censurato, avuto riguardo ai capi 1) e 2) della rubrica, l'esito assolutorio per essere conseguenza di erronea applicazione della legge penale in relazione al reato di disastro colposo, di errata valutazione degli elementi conoscitivi del rischio valanga e/o zona pericolosa dell'area ove si trovava l'hotel Rigopiano, errata valutazione della prevedibilità dell'evento e conseguente responsabilità di garanzia.

Sul punto si è dedotto come l'evento valanghivo fosse prevedibile, siccome riconosciuto anche dai periti, pur in assenza di una CLPV e della PZEV, tenuto conto che la carta storica delle valanghe censiva quattro valanghe originatesi dal Monte San Vito del Comune di Farindola e 5 dal Monte



Siella nel Comune di Arsità, cioè dal medesimo rilievo da cui si è staccata la valanga che poi ha colpito l'hotel Rigopiano.

Tali elementi, unitamente alla morfologia del territorio, avrebbero potuto fare dedurre l'analogia del canalone di Rigopiano con quelli limitrofi già interessati nel passato da valanghe, la cui zona di spandimento avrebbe potuto coinvolgere zone limitrofe, anche frequentate da persone e dagli avventori dell'albergo.

3. Con il secondo si è contestato l'esito assolutorio con riferimento al capo 3) della rubrica, essendo esso il frutto di errata valutazione dell'importanza della redazione del Piano Regolatore Generale, di erronea valutazione della relazione dell'Ingegnere Sbaraglia, nonché di parimenti errata valutazione delle esigenze di un piano di Emergenza Comunale.

4. Con il terzo motivo si è lamentato l'esito assolutorio con riferimento al capo 4) della rubrica, per essere frutto di contraddittorietà motivazionale nella valutazione dei bollettini Meteomont.

5. Con il quarto motivo si è censurato l'esito assolutorio inerente il capo 14) della rubrica, essendo esso il frutto di errata valutazione sulla corretta esecuzione dei compiti di protezione civile della Prefettura e della convocazione del Centro Coordinamento Soccorsi.


Come anche per i gravami in precedenza compendati, anche per questo, per esigenze di economicità, può soprassedersi dal riportare analiticamente le argomentazioni poste a fondamento dei motivi, essendo le medesime sostanzialmente ripetitive di quelle più diffuse e sopra enucleate nell'appello del Pubblico Ministero, avente ad oggetto i medesimi capi e punti della sentenza.

5. Con il quinto ed ultimo motivo è stata criticata la decisione, nella parte in cui non ha concesso agli appellanti la provvisoria richiesta nelle conclusioni depositate all'udienza del 25 novembre 2022, difettando in tal senso qualsivoglia motivazione, essendosi il giudice pescarese limitato ad affermare che per le parti, tra le quali gli appellanti, non menzionati nella parte della sentenza appositamente dedicata, la richiesta doveva ritenersi rigettata non ricorrendo i presupposti per individuare l'esatto ammontare dei danni.

Assume l'appellante che, nella quantificazione del danno patrimoniale per la richiesta della provvisoria, nelle proprie conclusioni, aveva fatto espressamente riferimento all'età della vittima, all'età del superstite, al grado di parentela ed alla convivenza, costituenti tutti i parametri individuati proprio dalle Tabelle del Tribunale di Milano e richiamate dal giudice di prime cure come criterio determinativo della provvisoria invece riconosciuta alle altre parti civili.

Del resto, avuto riguardo all'idoneità degli elementi richiamati dalla parte civile nella propria conclusionale, si sarebbe espressa anche la Suprema Corte con la sentenza n. 19579/2021.

Nel caso di specie, quindi, avrebbe dovuto essere concessa una provvisoria, che si richiede in sede di gravame, di importo almeno pari a quello minimo indicato dalle tabelle milanesi, ovvero euro



148.060 per ciascuno dei genitori (Eusebi Alessia per Tomassini Paola e Vagnarelli Gaetano, Bonifazi Luciana per Vagnarelli Marco) ed euro 80.000 per i fratelli (Tomassini Luigina e Tomassini Maria Giuseppina per Tomassini Paola e Vagnarelli Fulvio per Vagnarelli Marco).

Del resto, stante il pregiudizio morale assai elevato conseguente al patema d'animo ed alla sofferenza interiore subiti dai congiunti delle vittime degli illeciti in conseguenza della loro scomparsa, ovvero alla lesione arrecata al rapporto familiare ed al vincolo parentale che deriverebbe dai decessi, non potrebbe non ritenersi raggiunta la prova, attesa la sufficienza dei criteri stabiliti dalle tabelle del Tribunale di Milano, richiamate dallo stesso giudice nella motivazione della sentenza, a fare riconoscere gli importi nei contenuti termini per cui vi è richiesta.


Del resto, la decisione impugnata si appaleserebbe ancor più contraddittoria sul punto nella parte in cui, al fine di individuare il reato più grave da cui partire per la determinazione del trattamento sanzionatorio complessivo, ha fatto riferimento proprio alla morte di Tomassini Paola, poi inopinatamente pretermissa in sede di riconoscimento della provvisionale.

**6.6. Gli appelli di Di Biase Filippo, Di Giorgio Maria Angela, Caporale Elia, Caporale Nicola, Di Biase Yury, Di Camillo Filomena, Di Giorgio Giuseppina, Di Prinzi Annamaria, Di Toro Maria Luisa, Angelucci Anna Maria, Caporale Filippo, Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi sul Lavoro A.N.M.I.L.**

1. I gravami, tra di essi distinti, si compongono di una pluralità di motivi, che possono compendiarsi nella maniera seguente.

2. Con il primo gli appellanti hanno censurato la decisione, nella parte in cui ha assolto gli imputati con riferimento al delitto di cui al capo 1) della rubrica perché il fatto non sussiste ed a quello di cui al capo 2) per non avere commesso il fatto, ciò facendo in considerazione di un erroneo apprezzamento della posizione di garanzia, della colpa specifica e della colpa generica, a fronte di un'omessa ed erronea valutazione del compendio probatorio, con particolare riferimento alla comunicazione di notizia di reato e relativi allegati, nonché avuto riguardo alla perizia ed alle consulenze tecniche di parte.

In ordine a tale motivo gli appellanti hanno sviluppato argomentazioni analoghe a quelle poste a fondamento dell'impugnazione della Pubblica Accusa, censurando la decisione in ordine sia alla negazione della posizione di garanzia in capo agli imputati sia all'individuazione del CORENEVA quale organo tecnico, essendo il medesimo organo consultivo dotato di una forte componente interistituzionale, essendovi tra i membri anche il Dirigente del Servizio di Previsione e Prevenzione dei rischi della Protezione Civile, servizio garantito dalla Regione, anche in posizione di coordinamento dell'organo tecnico.



Inoltre, ha formulato le seguenti considerazioni aggiuntive.

La Giunta Regionale, a distanza di dieci anni dall'approvazione della Legge n. 47/1992, sarebbe intervenuta dando mandato al Servizio di Prevenzione dei rischi di Protezione Civile di realizzare e successivamente divulgare la CLPV, indicando che si dovesse procedere alla relazione della medesima nella sua interezza.

Ciononostante il servizio citato avrebbe sempre però proceduto solo con richieste che si riferivano ai bacini sciistici, nonostante i nuovi dati emersi dalla carta storica sin dal 2007 e la crescente antropizzazione dell'area di Rigopiano, a seguito delle vicende che avevano interessato l'hotel dal 2006 e fino al 2011.

Il disposto di cui all'articolo 2 L.R. n. 47/1992 non ammetterebbe la possibilità di procedere per criteri di priorità nella relazione della CLPV.

Spetterebbero in capo ai Dirigenti Regionali poteri di vero e proprio impulso avuto riguardo alla mancata mappatura specifica del rischio nella Regione Abruzzo attraverso la CLPV ed il fatto che non si siano verificati eventi valanghivi su specifici siti non farebbe venire meno la possibile verifica dei medesimi, quando, come nel caso di specie, si siano verificati su siti limitrofi, bensì, al contrario, lo renderebbe astrattamente prevedibile su tutto il territorio, trattandosi per l'appunto di una Regione a rischio valanghe.


Da ultimo, con riferimento alla responsabilità dei singoli imputati, ha espresso considerazioni analoghe a quelle formulate dal Pubblico Ministero.

3. Con il secondo motivo hanno censurato i capi della sentenza, con i quali è stato motivato e pronunciato il proscioglimento in relazione al reato di cui all'articolo 451 c.p. di cui al capo 11) della rubrica perché il fatto non sussiste e per le restanti imputazioni del medesimo capo per non avere commesso il fatto.

Anche con riferimento a tale motivo gli appellanti hanno formulato osservazioni analoghe a quelle operate dal Pubblico Ministero nella propria impugnazione, nella parte relativa ai medesimi capi.

Sul punto hanno evidenziato come l'evento che ebbe a verificarsi tra il 5 e il 7 marzo 2015 e ad interessare l'hotel, causa di un prolungato isolamento del medesimo a causa di una situazione meteorologica avversa e dell'intervento dell'Elisoccorso dei Vigili del Fuoco, avrebbe dovuto indurre il Di Tommaso a tenere conto nel DVR redatto il successivo 9 giugno 2015 della necessità di adottare specifiche procedure preventive ed emergenziali, quantomeno stabilendo nel predetto documento la necessità di informare i clienti circa il rischio di rimanere isolati, al contrario del tutto omissivo.

Ad avviso degli appellanti si sarebbe dovuto, altresì, prevedere una procedura preventiva che stabilisse la sospensione dell'attività in assenza di mezzi idonei atti ad evitare l'isolamento, così come





apposite prescrizioni atte ad individuare prontamente un coordinatore dell'emergenza presente sui luoghi, con richiesta d'intervento aereo dei Vigili del Fuoco o di altro di soccorso.

Particolarmente significativa si appalesa la mancata previsione in concreto di misure idonee ad assicurare la praticabilità e la sicurezza delle vie di fuga (ad esempio il cosiddetto gatto delle nevi).

Di contro, il Di Tommaso avrebbe posto in essere iniziative miranti, nonostante le avverse condizioni meteorologiche, ad incentivare l'arrivo di nuovi clienti.

Gli appellanti hanno concluso sul punto aggiungendo come, se solo il Di Tommaso avesse serbato una condotta più prudente ed adeguata alla gravità della situazione e prontamente gestito la fase emergenziale, avrebbe con elevato grado di probabilità razionale evitato l'evento.

4. Con il terzo motivo hanno impugnato i capi ed i punti della sentenza regolativi delle statuizioni civili e della liquidazione delle spese processuali.

*In primis*, hanno censurato la decisione, nella parte in cui, pur condannando gli imputati Lacchetta, D'Incecco e Di Blasio, Di Tommaso e Gatto, nulla avrebbero stabilito a carico di questi due ultimi nonostante la costituzione di parte civile fosse stata ammessa anche nei loro confronti.


Gli appellanti hanno inteso, altresì, censurare la decisione in tema di quantificazione del danno, essendo le somme ivi liquidate a titolo di provvisionale inferiori alla parte di danno di cui sarebbe stata fornita prova.

Sul punto vago dovrebbe ritenersi in riferimento effettuato nella sentenza alle tabelle in uso al Tribunale civile di Milano, le quali, come è noto, stabiliscono dei valori monetari sulla base di un punteggio il cui totale altro non sarebbe che la somma algebrica di valori, stabiliti per 5 voci: l'età della vittima primaria; l'età della vittima secondaria; la convivenza; la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del *de cuius*; la qualità di intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.

Le tabelle recherebbero valori diversi per genitori, figli, coniugi non separati e fratelli e nipoti dall'altro, con equiparazione di tutti e conseguente erroneità della decisione nella parte in cui a Caporale Elia e Nicola sarebbe stata riconosciuta una provvisionale più bassa, pari ad euro 50.000, nonostante essi abbiano perso entrambi i genitori.

Da qui la richiesta di incremento della provvisionale, parificando la quantomeno le somme liquidate a coloro che avevano perso figli e coniuge.

Applicate, quindi, le tabelle milanesi integrate con un "sistema a punti", secondo le previsioni aggiornate nel 2022, tenuto conto della qualità ed intensità della relazione affettiva caratterizzante lo specifico rapporto parentale in termini sia di sofferenza patita sia di stravolgimento della vita della vittima secondaria nella sua dimensione dinamica e relazionale, il risarcimento del danno andrebbe rapportato alla misura massima con attribuzione dei punti di cui al parametro E, pari a 30.



Tali considerazioni sarebbero vavevoli per quanto riguarda la posizione dei genitori di Ilaria di Biase, ma anche per quanto concerne il decesso dei coniugi Caporale/Angelucci.

5. Altro profilo di censura sul punto attiene alla liquidazione delle spese di assistenza e rappresentanza delle parti civili, avendo il giudice di prime cure non solo omesso di riconoscere le spese documentate, ma, altresì, determinato gli onorari professionali senza tenere conto degli aumenti previsti per la complessità della causa ed il numero di parti espressamente disciplinati dal Decreto Ministeriale vigente.

6. Un ulteriore motivo di gravame attiene al mancato riconoscimento dei danni in favore di ANMIL, oltre che alle spese di rappresentanza ed assistenza del medesimo ente.

Sul punto, avuto riguardo al riconoscimento di un danno risarcibile, parte appellante ha inteso richiamarsi alla documentazione depositata a corredo dell'atto di costituzione di parte civile, nella parte in cui sarebbero rinvenibili informazioni circa l'impegno profuso dall'associazione nel settore della tutela dei lavoratori e della prevenzione degli infortuni, con puntuale indicazione della spesa sostenuta per l'attività prestata.

#### **6.7. L'appello del Ministero della Giustizia**

1. Il Ministero della Giustizia ha impugnato la decisione di prime cure limitatamente alla pronuncia assolutoria, avente ad oggetto il capo a) della rubrica, per il quale l'appellante riveste la qualità di persona offesa.

L'appello si rivolge a tutti gli imputati assolti e, quindi, anche alle posizioni dei viceprefetti Angieri e Mazzia, non oggetto di impugnazione da parte del Pubblico Ministero.

Esso si fonda su argomentazioni sostanzialmente corrispondenti a quelle della parte pubblica sopra compendiate, con l'aggiunta di valorizzare, con riferimento alle posizioni dei Viceprefetti Angieri e Mazzia, il fatto che anche essi non ebbero ad indicare nella nota a loro firma datata 31 gennaio 2017, con la quale avevano trasmesso alla polizia giudiziaria le relazioni di servizio e gli atti da questa precedentemente richiesti con l'ordine di esibizione del 26 gennaio 2017, quanto appreso certamente in data 26 gennaio 2017, siccome evincibile dal brogliaccio di servizio dei Carabinieri, circa l'intervenuta telefonata del D'Angelo in Prefettura.

La macroscopicità della circostanza (trattandosi dell'unica chiamata di soccorso proveniente da parte di una delle vittime prima della tragedia) non poteva non sovvenire ed imporsi alla memoria del personale della Prefettura.

2. Successivamente ha sottolineato la erroneità della sentenza, nella parte in cui ha escluso rilevanza a tale chiamata, per avere operato una valutazione *ex post*, laddove il delitto di depistaggio è un reato di pericolo concreto da valutare *ex ante*.



Ha censurato la sentenza, anche nella parte in cui ha ritenuto irrilevante l'omessa consegna dei brogliacci per loro mancata istituzione alla data del 18 gennaio, laddove si tratterebbe di elemento suscettibile di essere interpretato diversamente, siccome evincibile dal fatto che, successivamente, tali brogliacci furono consegnati un anno dopo, proprio mancanti dell'annotazione delle attività espletate in data 18 gennaio (circostanza che si sarebbe voluta occultare con la prima mancata consegna agli inquirenti).

3. Ha valorizzato poi la mancata considerazione di qualsivoglia spiegazione alternativa allo strappo del foglio, da ritenersi quindi fortemente indicativa della presenza, nella parte mancante del medesimo, del numero del D'Angelo, richiamando all'uopo i medesimi elementi invocati nell'impugnazione della Pubblica Accusa.

4. Quanto al Provolo, ha rimarcato il fatto che la prova del suo coinvolgimento emergerebbe dall'aver voluto incaricare del coordinamento e della redazione degli atti i Viceprefetti Mazzia ed Angieri, ciò facendo proprio al fine di sottrarsi all'obbligo di rendere conto alle Autorità inquirenti e di potere così celare tale dato conoscitivo anche da egli appreso.

Il fatto che il Provolo fosse stato avvisato della telefonata per tutt'altra finalità si appaleserebbe irrilevante ai fini della consumazione del reato.

Successivamente ha censurato le motivazioni del GUP, nella parte in cui questi ha formulato un giudizio di limitata attendibilità nei confronti delle dichiarazioni rese dal Cameli.


## **7. Gli appelli degli imputati**

### **7.1. L'appello di Di Tommaso Bruno**

1. L'imputato Di Tommaso Bruno ha impugnato la decisione, nella parte in cui lo ha condannato alla pena di mesi sei di reclusione per i reati a lui ascritti ai capi 8) e 9) della rubrica, con i benefici di legge, sulla base di quattro motivi.

2. Con il primo ha censurato la decisione, nella parte in cui non lo ha assolto per insussistenza del fatto o per mancata commissione del medesimo.

Premettendo di non intendere formulare alcuna censura avverso la sentenza, nella parte in cui ha riconosciuto la falsità oggettiva della relazione tecnica redatta dal geometra Gatto con riferimento all'apertura delle tettoie, ha contestato la decisione perché ha ricondotto la condotta tipica anche ad esso Di Tommaso, quale istigatore del Gatto, nonostante difettesse qualsivoglia prova in tal senso, essendosi esso impugnante limitato unicamente a commissionare al tecnico la redazione della relazione.



Errata, quindi, sarebbe sul punto la decisione, la quale avrebbe ravvisato un coinvolgimento del Di Tommaso unicamente per il fatto che egli si identificasse nell'unico soggetto a vantare un diretto e concreto interesse a che venisse rilasciato un permesso di costruire, consentendogli un aumento della volumetria edificabile.

Pur a volere ritenere ipotizzabile, nel caso di specie, un concorso morale, tale categoria dogmatica non esimerebbe il giudice dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata.

3. Con il secondo ha censurato la decisione, nella parte in cui non ha assolto il Di Tommaso con riferimento al delitto di cui al capo 9) della rubrica, difettando la prova dell'induzione in errore del pubblico ufficiale che aveva rilasciato il permesso di costruire, la quale non sarebbe destinata ad operare nelle ipotesi, quale quella in esame, nelle quali il secondo si sia incautamente avvalso della dichiarazione del privato, in luogo di prendere diretta conoscenza dei fatti oggetto nell'attestazione (Cass. n. 6388/2013).


Nel caso di specie il responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Farindola si sarebbe limitato a percepire come vere delle circostanze (l'apertura delle tettoie) indicate nella relazione, che gli imponevano, al contrario, una verifica prima dell'adozione dell'atto pubblico poi rilasciato.

Anche per tale reato, pur a volere ritenere sussistente la fattispecie oggettiva, difetterebbe qualsivoglia motivazione con riferimento al raggiungimento di prova in ordine all'elemento soggettivo, anche sotto la meno intensa forma del dolo eventuale, alla luce degli insegnamenti di legittimità resi con la sentenza n. 38343/2014 pronunciata dalle SS.UU. della S.C., non potendosi ritenere che il Di Tommaso avrebbe accettato il rischio della chiusura della struttura in caso di scoperta del falso.

Ulteriore profilo di censura attiene al riconoscimento, nel caso di specie, di un concorso formale di reati e non apparente di norme tra le due condotte per le quali è stata pronunciata condanna, laddove quella di cui all'articolo 481 c.p. avrebbe dovuto ritenersi assorbita all'interno della più grave fattispecie contestata al capo 9).

4. Con il terzo ha censurato la sentenza, nella parte in cui non ha riconosciuto all'imputato l'applicazione della esimente di cui all'articolo 131 bis c.p., per come novellato, *in bonam partem*, dal Decreto Legislativo n. 150/2022, che ha reso applicabile tale fattispecie anche a quella di cui all'articolo 479 c.p.

Né in tal senso rivestirebbe rilevanza ostativa la pluralità dei reati unificati dal vicolo della continuazione, siccome riconosciuto da Cassazione SS.UU. n. 18891/2022.



Le stesse argomentazioni adoperate dalla sentenza darebbero conto dell'esiguità del danno o del pericolo, essendo la falsità riferita a parti della struttura non preponderanti ed avendo il GUP riconosciuto espressamente la "limitata consistenza dei delitti contestati".

Ravvisabili sarebbero, altresì, la scarsa intensità del dolo e la positiva condotta susseguente al reato, motivo per il quale al Di Tommaso sono state riconosciute le circostanze attenuanti ex art. 62 bis c.p.

5. Con il quarto ed ultimo ha richiesto la sostituzione della pena detentiva irrogata con la corrispondente pena pecuniaria, da quantificarsi nel minimo previsto dalla legge ai sensi degli artt. 20 bis c.p. e 53 ss. L. 689/81, in difetto di motivi ostativi di carattere oggettivo e soggettivo.

## **7.2. L'appello di Gatto Giuseppe**

Gatto Giuseppe ha impugnato la decisione, nella parte in cui lo ha condannato per i reati a lui ascritti ai capi 8) e 9) della rubrica, censurando la erroneità della medesima, che ha ritenuto sussistenti i delitti, non avendo considerato il difetto di prova circa la dedotta falsità alla data di redazione della relazione oggetto del reato di cui al capo 8), ovvero il 14.12.2015.

Le testimonianze dei dipendenti del resort richiamate dal giudice non sarebbero state raccolte in dibattimento, ma solo in sede di sommarie informazioni e non specificherebbero comunque la data esatta di esistenza delle verande illecite, le quali erano di non difficile distacco, essendo in legno.


Sarebbe logico ritenere che l'imputato, avendo dichiarato, prima dell'elaborato, che le verande fossero esistenti ed illecite, si fosse poi preoccupato che le stesse fossero state demolite e smontate prima di dichiarare la loro inesistenza.

## **7.3. L'appello di Lacchetta Ilario**

### **7.3.1. L'appello**

1. Avverso la sentenza ha proposto appello Lacchetta Ilario, nella parte in cui lo ha ritenuto responsabile del delitto di cui al capo 4) della rubrica, chiedendone la riforma e la conseguente assoluzione.

Con l'articolato gravame, l'appellante ha dapprima sinteticamente compendiato gli snodi, sotto il profilo dei principi giurisprudenziali applicabili al caso di specie, attraverso cui si è sviluppata la decisione, asserendo la bontà della medesima nella parte in cui ha inteso richiamarsi alla concezione c.d. normativa della colpa, alla natura necessariamente modale della regola cautelare, siccome stabilito dalla sentenza cosiddetta Grandi Rischi della S.C. (Cass. Pen. n. 12478/2016), ha confutato l'equivalenza tra la posizione di garanzia e colpa, siccome postulante una vera e propria responsabilità di posizione e, quindi, di responsabilità oggettiva, ha enucleato i confini della prevedibilità con riferimento agli analoghi eventi verificatisi in passato, costituenti elementi di riferimento al fine di




tratteggiare il dovuto standard di diligenza in capo all'agente, anche tenuto conto della specifica normazione di settore, integrata dalla L. R. n. 47 del 1992.

Successivamente, ha inteso richiamarsi alle parti della sentenza (dalla pagina 120), con le quali: sono stati esclusi tutti i profili omissivi e colposi ascritti al Lacchetta, evidenziando l'irrilevanza, ai fini dell'ascrizione dei reati contestati, dell'omessa approvazione del PRG di Farindola, così come del mancato aggiornamento del Piano Comunale di Emergenza, fermo al 2008 e senza considerazione del rischio valanghe; sono state ritenute parimenti irrilevanti la relazione effettuata dal geologo Iezzi nell'iter procedimentale che avrebbe dovuto portare alla redazione del nuovo PRG, trattandosi di valutazione tecnicamente fallace, realizzata da soggetto privo di qualsivoglia competenza con riferimento alla tematica valanghiva, siccome evidenziato dai consulenti tecnici dell'imputato nel loro elaborato, ma viepiù confermato dallo stesso Iezzi, quando, in sede di escussione, ebbe ad evidenziare di avere tratto il suo convincimento unicamente dalle schede-valanghe storiche del Comando Forestale di Farindola.

Ha aggiunto sul punto come la relazione Iezzi fosse da ritenersi così priva di segnali d'allarme che le medesime tavole del PRG adottando prevedevano, nella stessa zona da questi individuata come a rischio valanga, la destinazione ad aree sportive ed a verde.

Di seguito, ha parimenti inteso richiamarsi alla assoluta irrilevanza dell'aggiornamento del Piano Comunale di Emergenza in ottemperanza alle Linee Guida Regionali del 2015 alla luce delle considerazioni effettuate sul punto dai periti, i quali avevano categoricamente affermato che, in assenza di carta di localizzazione dei pericoli da valanga, non fosse neppure possibile parlare di prevenzione del rischio da valanga (adempimento omesso dalla Regione Abruzzo per oltre un ventennio, la quale, sempre per come riconosciuto anche dai periti, con le Linee guida del 2015 avrebbero ribaltato sui Comuni le conseguenze del proprio inadempimento; ciò a differenza delle successive Linee Guida Regionali del 2018, con le quali si era eliminato ogni riferimento a qualsivoglia obbligo dei Comuni di effettuare piani preventivi dei pericoli da valanga).

La sentenza ha, altresì, dato atto dell'assenza di elementi dai quali inferire il pericolo valanghivo sull'area ove insisteva l'albergo, in assenza di CPLV, di eventuali precedenti, nonché degli elementi raccolti dalla difesa appellante e versati in atti, dai quali si evinceva come la zona interessata fosse stata sempre storicamente caratterizzata da un'attività di antropizzazione turistica a partire dagli anni '40 del secolo scorso (verbali di consigli comunali, atti pubblici, tracce di progetti di lottizzazione e quotidiani dell'epoca, oltre a varia documentazione amministrativa, dai quali emergeva, altresì, come il sito dal quale poi è stato ricavato l'albergo fosse stato destinato sin dal 1948 "a fine di costruzione di un albergo- rifugio").




Sul punto ha aggiunto come, in assenza di una CLPV, l'unica possibilità di antevere i pericoli da valanghe era collegata alla loro storicizzazione in quel vallone, ovvero al loro essersi manifestate in tempi abbastanza recenti da venire inserite nelle schede redatte dei Carabinieri Forestali del Servizio Meteomont e, quindi, nel cosiddetto catasto delle valanghe o carta storica, o quantomeno dal permanere nella memoria orale degli abitanti di un dato luogo, oppure ancora dal risultare documentate nelle fonti più risalenti di Comuni e Parrocchie, costituenti, altresì, anche basi conoscitive nell'ambito della redazione della CLPV.

Del resto, la sentenza Sarno, ma anche quella cosiddetta Grandi Rischi, avrebbero evidenziato come la ricostruzione del cruciale snodo della prevedibilità dell'evento passa logicamente attraverso la verifica di eventuali precedenti del medesimo, anche se di minori e, comunque, meno impattanti dimensioni.

Anche le dichiarazioni raccolte dai difensori appellanti e promananti dai frequentatori/conoscitori anziani della Contrada Rigopiano escludevano in maniera categorica il prodursi di eventi valanghivi sin dagli anni trenta ed un rischio valanghivo che si ripartisse dal canalone di Valle Bruciata verso la Contrada di Rigopiano non era stato neppure evidenziato dalla Stazione dei Carabinieri Forestali sita presso il Comune di Farindola ed impegnata quasi ogni giorno nei rilevamenti nivologici sul campo, peraltro con le relative attrezzature collocate (ciò ad ulteriore riprova dell'assoluta inconsapevolezza del potenziale pericolo valanghivo del sito anche da parte dei massimi esperti in materia, quali sono i Carabinieri Forestali, forniti di compiti di monitoraggio ed allarme in materia di protezione civile con riferimento al rischio valanghivo - siccome anche evincibile da una disposizione interna inviata a tutti i Comandi d'Italia già nell'anno 2008 dall'allora Capo del Corpo Forestale dello Stato Patrone, che conferiva agli appartenenti al Corpo anche compiti in emergenza valanghiva -, i quali, peraltro, nelle date 9 e 11 gennaio 2017, prossime al fatto, avevano descritto la completa assenza di pericolosità valanghiva sui luoghi) all'interno del campetto meteomont, sito esattamente nello stesso luogo in cui si trovava l'hotel, come emerso dalle dichiarazioni rese dai due Comandanti *pro tempore*.

L'appellante ha evidenziato come dai documenti storici allegati durante le indagini - verbali di consigli comunali, atti pubblici, lettere di interessati ad investimenti, tracce di progetti di lottizzazione, quotidiani dell'epoca e persino filmini in superotto - emerge una realtà assolutamente inscalfibile, ovvero un'antropizzazione a fini turistici dell'area di Rigopiano già iniziata dal 1948, quando il Comune, con Deliberazione n. 6 del 21 gennaio, stabiliva di cedere a titolo gratuito il terreno in Contrada Rigopiano alla Guardia Forestale del luogo Presutti, al fine di costruzione di un albergo rifugio, il quale andò a vivervi con la moglie ed i figli.

Tale antropizzazione, documentata anche nella consulenza tecnica di parte, nonché estesa anche ad altre strutture vicine (un magazzino-garage ed un'altra piccola costruzione) riguardava esattamente il



vallone investito dalla valanga, di tal che l'hotel successivamente realizzatovi altro non rappresenterebbe che l'ennesimo episodio di una storia quasi centenaria di frequentazione da antropizzazione della Contrada Rigopiano.


In sede di gravame, l'appellante ha inteso richiamarsi anche alle dichiarazioni acquisite dai Carabinieri Forestali Ambrosini, all'epoca dei fatti Comandante in carica della Stazione di Farindola, nonché Persemoli, predecessore del primo, fondamentali ai fini di escludere la prevedibilità dell'evento valanghivo, con le quali entrambi avevano evidenziato di non avere mai avuto alcun sentore di un pericolo da valanga che ripartisse dal Canalone di Valle Bruciata verso la Contrada di Rigopiano.

Tali elementi, unitamente alla presenza del campetto di rilevazione MeteoMont nello stesso luogo in cui si trovava l'hotel, possiederebbero un'evidenza dimostrativa non solo dell'assoluta legittima ignoranza della pericolosità della zona, ma della prova positiva di una piana confidenza nella sicurezza della Contrada non solo da parte dei comuni cittadini di Farindola, ma persino dai massimi esperti, per di più forniti di compiti di monitoraggio ed allarme in tema di protezione civile nella specifica materia.

Sul punto hanno aggiunto come i Forestali, effettuati i rilievi nelle date 9 e 11 gennaio 2017 sui luoghi teatro della tragedia, avevano descritto la completa assenza di pericolosità valanghiva nonostante anche in quei giorni fosse stato diramato un bollettino valanghe annunciante pericolo di livello 3.

2. Successivamente, nel gravame i difensori appellanti si sono, altresì, richiamati alla parte della sentenza, con la quale era stato correttamente escluso l'addebito avente ad oggetto la mancata comunicazione alla sala operativa di Pescara ed alla SOR de L'Aquila dello specifico isolamento di Rigopiano, essendo detta località ricompresa nel novero delle contrade di Farindola site ad un'altezza sul livello del mare superiore ai 500 metri, oggetto, di contro, di specifica segnalazione da parte del Sindaco, in assenza, peraltro, di circostanze che permettessero di differenziare, come riconosciuto nella sentenza, la gestione dei soccorsi con riferimento all'hotel rispetto a tutte le altre condizioni di emergenza che in quelle ore venivano a presentarsi.

Inoltre, con l'appello sono state richiamate le parti della decisione (da pag. 137 a 139) che hanno escluso apprezzabile incidenza eziologica alla mancata convocazione, da parte del Lacchetta, della Commissione Comunale Valanghe, quale esperto organo chiamato, ex art. 17 L. R. 47/1992, a fornire al Sindaco un parere tecnico in merito ad eventuali necessità di sgombero o messa in sicurezza di infrastrutture, tenuto vieppiù conto che, siccome emerso dalle audizioni in sede di indagini difensive dei Comandanti Forestali Ambrosini e Persemoli, l'attività espletata da detta Commissione si sostanziava in un rilevamento sul sito del campetto MeteoMont esattamente identico a quello che






veniva compiuto giornalmente dai rilevatori della Stazione Forestale di Farindola, con conseguente impossibilità, ad opera della Commissione, di rilevare nulla di diverso rispetto a questi ultimi.

3. Effettuata tale articolata premessa, definita come essenziale al fine di ancor più sottolineare la erroneità della statuizione condannatoria con riferimento all'unico profilo omissivo colposo ravvisato a carico del Sindaco, nonché nel richiamare quanto scritto dal GUP a pagina 139 della sentenza, secondo cui *"stabilire in termini assoluti la necessità di disporre la chiusura dell'hotel nella stagione invernale ovvero in presenza di bollettini meteomont che indicassero l'emergenza neve o il pericolo di valanghe, non tiene conto del fatto che sino al tragico momento in esame, alcun dato portava a ritenere che vi fosse un tale effettivo pericolo per gli ospiti ed i lavoratori dell'hotel in caso di innevamento dell'area"*, ha censurato la medesima, nella parte in cui ha dichiarato il Lacchetta responsabile delle morti e delle lesioni, nella specifica veste di autorità locale della protezione civile, perché aveva omesso di disporre la chiusura dell'hotel, con conseguente ordine di evacuazione, *"nella piena consapevolezza del rischio valanghivo e del forte innevamento della zona"*, essendo la dedotta piena consapevolezza del rischio valanghivo la assoluta negazione di quanto affermato dallo stesso decidente in precedenza.

Rischio che giammai, anche per quanto detto in sentenza, avrebbe potuto essere concretamente percepito unicamente dai bollettini valanghe e che, per come si è detto, postulava, stante anche la contestazione accusatoria, la convocazione della Commissione Comunale Valanghe, sulla cui non efficacia impeditiva si è già detto.

Del resto, non risulterebbero casi noti di emissione di ordinanze di evacuazione di hotel o di centri abitati in presenza di un semplice bollettino di allarme valanghe pubblicato dal Servizio Meteomont e tale specifico profilo di addebito, non evincendosi dalla contestazione, rappresenterebbe, altresì, una indebita *mutatio libelli*, integrante una diversità del fatto ex art. 521 c.p.p., con conseguente nullità della decisione.

Senonché, pur a voler omettere di considerare tale eccepito mutamento della contestazione, gli stessi periti del giudice, nell'ambito del proprio elaborato (alle pagine 173 e 201), così come nel corso del loro esame, avrebbero specificato che, se è vero che al servizio Meteomont dei Carabinieri è *"affidata operativamente la fase previsionale del rischio da valanga. Il servizio svolge "il controllo del manto nevoso e la previsione del rischio valanghe, nonché le attività consultive e statistiche ad essi relative ... Proprio per le valanghe il servizio opera l'allertamento a supporto del servizio nazionale di protezione civile virgola in particolare per la valutazione del rischio in aree antropizzate"*, è altrettanto vero *"che il bollettino fornisce le informazioni alla Scala sinottica (non meno di 100 KM<sup>2</sup> e dunque con una risoluzione non superiore a 10 KM) e che presenta un quadro semplificato dell'innnevamento e della stabilità del manto nevoso. Non si può dunque pensare a una descrizione*




*riferibile esattamente al singolo pendio canale. Quest'ultimo passo spetta all'utente che può mettere in relazione fra loro il grado di pericolo del bollettino e la situazione morfologica e climatica locale".* Da tali autorevoli ed incontestate osservazioni sarebbe dato evincere come, quindi, la sola previsione di pericolo valanga tratta dai bollettini MeteoMont non sarebbe sufficiente a definire uno stato di pericolo. Ciò in quanto essi rappresenterebbero la situazione sintetica e generale di vaste aree montane e non fornirebbero una valutazione specifica, a fronte di un fenomeno estremamente localizzato, quale è quello valanghivo.

Tali considerazioni avrebbero, peraltro, rappresentato la base tecnica su cui è stata fondata la redazione del DPCM 12 agosto 2019, denominato *"Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale nell'ambito del rischio valanghe"*, al cui art. 2 sostanzialmente si specificherebbe come il bollettino di allerta valanghe è un documento previsionale di protezione civile contenente una previsione di area vasta, mentre la valutazione della criticità della scala di dettaglio, ad esempio per uno specifico sito valanghivo, andrebbe effettuata a livello locale sulla base di analisi e valutazioni fondate su una conoscenza del territorio e delle relative condizioni nivologiche del momento.

L'applicazione dei superiori principi al caso di specie, ad avviso dell'appellante, indurrebbe a escludere la configurabilità dell'addebito riconosciuto a carico del sindaco Lacchetta, e ciò in quanto il bollettino si limiterebbe ad evidenziare la sussistenza di un generico pericolo in vasti sottosettori montani, mentre la criticità (ovvero la concretizzazione del pericolo) potrebbe emergere solo da un'analisi di livello locale, che viene infatti espressamente preconizzata all'utente, postulante la conoscenza del territorio e dei suoi rischi preindividuati.

In altre parole, i bollettini MeteoMont dei giorni 15- 16- 17 gennaio 2017, contenenti previsioni di crescente pericolo valanghe in un settore dell'Abruzzo che includeva Farindola, non rappresentavano assolutamente un allarme da cui il Sindaco avrebbe potuto dedurre un rischio per l'hotel Rigopiano, mancando essi - per espressa definizione - di una funzione siffatta e potendo essi svolgerla solo ed esclusivamente in unione con un'istruttoria sulle condizioni locali che sarebbe stata comunque impossibile effettuare per le condizioni climatiche avverse (ed infatti, sarebbero risultati inesitato il verbale rilevamento forestale del giorno 16 gennaio 2017 e, sempre per tali ragioni metereologiche, non effettuati i rilievi dei giorni 17 e 18).

Del resto, il Sindaco non avrebbe neanche avuto il potere giuridico di emettere un'ordinanza di sgombero sulla base esclusiva del bollettino Meteomont, siccome peraltro evincibile dalla nota 1 del DPCM 2019 sopra richiamato e da copiosa giurisprudenza del giudice amministrativo, con conseguente venire meno del ritenuto potere di emissione. Gli elementi in atti evidenzerebbero con chiarezza che il bollettino meteomont non rappresenterebbe allarme di sorta per tutti quei siti che non




presentino valanghe note o non risultino a rischio valanga da apposita CLPV, tali essendo gli elementi necessari al fine di potere ritenere qualificabile uno specifico sito come valanghivo.

Un ulteriore profilo di erronità della sentenza discenderebbe dall'applicazione dell'art. 17 L. R. n. 47 del 1992, a mente del quale l'ordinanza di sgombero per pericolo valanghe sarebbe possibile solo previa istruttoria della Commissione Comunale Valanghe, fatti salvi i casi di urgenza, con conseguente inosservanza della, pure richiamata correttamente, concezione normativa della colpa, così come della sua natura modale, ritenuta dal GUP in precedenza come necessaria, ma poi successivamente disattesa, essendo stato il Sindaco condannato sulla scorta di una disposizione assolutamente vuota di qualunque contenuto modale, quale sarebbe l'articolo 15 L. n. 225 del 1992. Inoltre, la sentenza si appaleserebbe parimenti erronea nella parte in cui, al fine di giustificare l'esito condannatorio, ha operato un distinguo - non esistente in natura e negli atti del processo - tra valore del bollettino a fini di pianificazione e di gestione dell'emergenza.

4. In definitiva, la decisione sul punto contrasterebbe in maniera evidente con le risultanze della principale prova acquisita nel processo e rappresentata dalla relazione peritale, nella quale si individua, come unica ipotetica forma di responsabilità di un Sindaco nella situazione data, la mancata convocazione della commissione valanghe ex art. 17 L. R. 47 del 1992, con la precisazione che si tratti di una mancanza definibile come tale solo in astratto, poiché, difettando nel caso di specie la CLPV che identificasse i siti valanghivi del territorio ed i precedenti storici, i rischi medesimi sarebbero rimasti semplicemente ignoti per chiunque, ivi compresa la Commissione Valanghe.

5. L'impugnante ha concluso il proprio gravame, formulando richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, al fine di acquisire documenti e/o dichiarazioni assunte ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p., ovvero testimonianze delle persone da individuarsi in sede di motivi aggiunti e con riferimento al seguente tema di prova: se sia mai avvenuto sul territorio della Regione Abruzzo e/o nello Stato Italiano che un esercizio commerciale, civile, abitazioni o infrastrutture siano stati oggetto di ordinanza sindacale contingibile ed urgente di sgombero per pericolo valanghe sulla mera scorta del bollettino meteo segnalante pericolo 3 o 4 c, comunque, in assenza di specifica istruttoria specialistica sulle condizioni del manto nevoso su un sito giammai evidenziato come soggetto a pericolo valanghivo per storicità o cartograficizzazione.

6. Successivamente ha ribadito ancora una volta come il Sindaco sia stato condannato in pieno contrasto con la *lex specialis* dello specifico settore di protezione civile interessato (L.R. N. 47/1992), la quale pur tuttavia presuppone che l'ordinanza di sgombero in tesi omessa e codificata all'art. 17 l. cit. sia possibile solo previa istruttoria della Commissione Comunale Valanghe, fatti salvi i casi di urgenza, che però supporterebbero la previa conoscenza della valanghività potenziale del sito derivata dalla previsione effettuata in CLPV.



Sempre nel gravame, richiamandosi ancora a quanto eccepito circa la *mutatio libelli*, l'appellante ha ribadito di essere stato condannato in assenza di qualsivoglia prevedibilità dell'evento, essendo gli elementi di prova tutti acquisiti univocamente deponenti al fine di escludere che il sito in parola fosse stato interessato in passato da precedenti eventi valanghivi, per poi censurare la decisione anche con riferimento ai profili di contraddittorietà da essa presentanti proprio avuto riguardo alla valutazione dall'apprezzamento dei bollettini meteoMont, nella parte in cui ha dapprima negato la possibilità di attribuire ai medesimi, in assenza di ulteriori elementi che deponessero per la natura valanghiva del sito, natura rappresentativa di un effettivo pericolo per gli ospiti ed i lavoranti dell'hotel in caso di innevamento dell'area (pag. 139), per poi affermare, come gli stessi, seppur privi di valore nella fase della pianificazione del territorio e, dunque, nella predisposizione dei piani di emergenza ed ancor meno nella previsione di limiti all'edificabilità, con riguardo invece alla fase della gestione dell'emergenza, rappresentino al contrario strumenti di allerta sufficienti rispetto ad una situazione di evidente pericolosità, sì da imporre l'attivazione di mezzi volti alla salvaguardia delle persone che ne sarebbero potute rimanere coinvolte.

Sul punto ha controdedotto come non esisterebbe - in genere ed avuto riguardo agli atti del processo - alcun distinguo tra valore del bollettino a fini di pianificazione e valore del medesimo a fini di gestione dell'emergenza.

Ciò facendo il giudice si sarebbe eretto a *peritus peritorum*, ponendosi pur tuttavia in contrasto anche con le risultanze dell'elaborato da lui disposto, che non avrebbe certo concluso in tali termini ma, al contrario, attribuendo rilevanza fondamentale, ai fini della predittività, alla CLPV, avrebbe di fatto escluso qualsivoglia responsabilità, in mancanza di essa, in capo al sindaco.


### **7.3.2. I motivi aggiunti**

1. Con i motivi aggiunti l'appellante ha preliminarmente evidenziato come le indagini svolte dal Pubblico Ministero risentano di un vizio, consistente nel ribaltamento della prospettiva ricostruttiva, che è tipica e propria del sistema normativo e previsionale disciplinante quello della Protezione Civile.

Tale ribaltamento di prospettiva sarebbe talmente spiccato che persino i periti nominati dal giudice avrebbero ritenuto di doverlo rilevare in termini non fraintendibili, notando, anzi, come il predetto rovesciamento aveva finito con improntare anche la consulenza tecnica del Pubblico Ministero.

Sul punto l'appellante si è richiamato al paragrafo 6.3.5.4. dell'elaborato dei periti, che ha riportato testualmente.

In buona sostanza, i periti avrebbero stigmatizzato apertamente che l'indagine si fosse *ab imis* concentrata sulla posizione del sindaco, analizzando poi la catena di responsabilità "al contrario",



come se la sussidiarietà, costituente cuore ed anima del sistema di Protezione Civile, partisse dal Comune, per risalire poi la china verso gli altri centri di responsabilità e senza verificare se il Sindaco, all'epoca della tragedia, fosse in possesso di un'adeguata cartografia, rappresentata dalla CLPV.


L'appellante ha evidenziato come le plurime acquisizioni probatorie versate nel fascicolo del Pubblico Ministero, rappresentate, *in primis*, dalle schede valanghe acquisite dal Comando Carabinieri Parchi (contenenti dettagliata descrizione ed indicazione su mappa di ciascuna singola valanga che abbia investito il territorio di Farindola dagli anni iniziali del rilevamento, costituenti la base di implementazione ufficiale del cosiddetto catasto storico delle valanghe, contenenti tutte le valanghe storicizzate e, dunque, note della Regione Abruzzo), rappresenterebbero la prova inconfutabile della: insussistenza di qualsivoglia segnalazione di valanghe sul canalone di Valle Bruciata, essendo le poche riscontrate avvenute in siti morfologicamente ben differenti da quello in cui è caduta la valanga del 18 gennaio 2017; fallacità della relazione geologica Iezzi, nella parte in cui questi si era rifatto proprio a tale schede, tuttavia errando nella disamina della cartografia dallo stesso redatta, indicando la presenza di valanghe in luoghi in cui non ve n'era alcuna, per di più collocando dei simboli al contrario rispetto alla cartografia ufficiale, ben attestata dalle mappe dei Carabinieri Forestali.

Del resto, lo stesso Iezzi, escluso dai difensori ex art 391 bis c.p.p., si era dichiarato del tutto digiuno di scienza delle valanghe.

Di talché avrebbe dovuto escludersi qualsivoglia prospettiva di consapevolezza circa la pericolosità valanghiva del sito in capo agli organi comunali.

2. Successivamente l'appellante è tornato a censurare la decisione, nella parte in cui ha ritenuto responsabile il Sindaco Lacchetta unicamente sulla base della mancata emissione di ordinanza di sgombero dell'hotel, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 L.R. n. 47/92, nel momento in cui i bollettini Meteomont di allerta valanghe mostravano un incremento del pericolo omonimo (3-4) e ciò a prescindere dalla previa convocazione della Commissione Comunale Valanghe ex art 17 L.R. n. 47/92, nonostante la relazione peritale e l'esame dei periti avessero escluso che i bollettini Meteomont, che declinano il grado di allerta valanghe, rappresentassero elemento *ex se* sufficiente al fine di fungere da campanello d'allarme in assenza della previa identificazione della caratteristica valanghiva o meno di uno specifico sito territoriale.

3. Nelle more l'appellante svolto investigazioni difensive, le quali, come preannunciato nell'atto di appello, sarebbero finalizzate ad accertare quale fosse stata la condotta degli organi pubblici detentori di poteri di intervento in tale materia dinanzi a situazioni di innevamento in zone montuose ed in presenza di bollettini Meteomont di allerta valanghe di grado 3-4, prima e dopo la conoscenza del territorio interessato mediante CLPV e/o la storicizzazione di valanghe altrimenti ignote.



Sul punto ha inteso focalizzare l'attenzione sul Comune di L'Aquila (ove, in considerazione della montuosità di parte del territorio, è operante una Commissione Comunale Valanghe), in virtù di alcune caratteristiche: la vastità del territorio, idonea ad offrire prospettive cognitive ed a livello esperienziale sicuramente superiori rispetto al tipico comune montano di minime dimensioni; la natura particolarmente montuosa del territorio comunale e la presenza di aree sciabili raggiungibili su strade storicamente esposte al pericolo valanghe, ragione di una costante operatività della Commissione Comunale Valanghe; il suo inserimento all'interno della prima porzione di CLPV abruzzese, redatta dal tecnico Pinuccio D'Aquila, relativamente al settore Gran Sasso Occidentale ed approvata dalla Giunta Regionale in data 28/02/2017, con conseguente notifica al Comune interessato.


E' stato acquisito ed allegato ai motivi aggiunti il relativo materiale, costituito sia da alcuni verbali della citata commissione sia dall'audizione, effettuata dai difensori, dell'ingegnere Mario Di Gregorio, componente della commissione valanghe aquilana dal 2000 al 2020, che avrebbe sintetizzato il portato del materiale documentale.

Ad avviso dei difensori, tale materiale sarebbe indiscutibilmente decisivo al fine di confutare l'assunto condannatorio del giudice di prime cure.

Sul punto parte appellante ha inteso richiamarsi ed alcuni passaggi del verbale di audizione del menzionato ingegnere, dai quali emergerebbe che mai il Comune dell'Aquila avrebbe assunto un provvedimento di sgombero di strutture e/o chiusura di arterie di traffico in presenza di bollettini Meteomont denotanti allarme valanghe pari o superiore a 3 al di fuori delle aree conosciute come valanghiva, vuoi per storicizzazione della valanga, vuoi per specifica indicazione della pericolosità rilevabile dalla cartografia ufficiale, quale quella storica o quella di cui alla porzione di CLPV Gran Sasso occidentale ottenuta dal comune aquilano già nel marzo 2017.

Vieppiù, ha sottolineato come dalla considerazione congiunta dei documenti e delle informazioni rese dal tecnico emergerebbe anche l'esempio specifico della chiusura di una strada (SS17 diramazione B-Monte Cristo), che conduce alla struttura turistica hotel "Nido dell'Aquila", disposta, in presenza di bollettini Meteomont avversi, solo ed esclusivamente a partire dal momento in cui la citata cartografia aveva inserito la zona tra i siti potenzialmente valanghivi, laddove mai prima di avere a disposizione la porzione di CLPV "Gran Sasso Settore Occidentale" si era avuto sentore del pericolo imminente su detta strada ed anche sull'hotel Nido dell'Aquila.

Più in generale il tecnico avrebbe attestato che provvedimenti di sgombero e/o di chiusura da parte del Comune e della Provincia dell'Aquila erano stati sempre assunti nella concorrente ed indispensabile compresenza dei seguenti elementi: 1) previa conoscenza dell'area come valanghiva derivata da storicizzazione o cartografia; 2) bollettino Meteomont di allarme valanghe pari o superiore



al grado 3; 3) accertamento delle condizioni del manto nevoso sullo specifico sito ritenuto soggetto a valanga ad opera dei rilevatori, per la conseguente specifica valutazione ad opera della commissione valanghe attivata ex art. 17 L.R. n. 47/1992.

4. Ha richiesto, quindi, l'acquisizione delle nuove prove acquisite mediante investigazioni difensive.


#### **7.4. L'appello di D'Incecco Paolo**

1. Avverso la sentenza ha proposto appello anche la difesa di D'Incecco Paolo, chiedendone la riforma e la conseguente assoluzione perché il fatto non sussiste o per non avere commesso il fatto, sulla base di una pluralità di motivi, che possono compendiarsi nella maniera che di qui a poco si dirà.

In particolare, dopo avere premesso che la contestazione ascritta all'imputato si fonderebbe, siccome evincibile dall'imputazione, in quindici profili di addebito e che la condanna ne avrebbe riconosciuto solo tre (il mancato monitoraggio nella percorribilità della SP. 8 dal bivio Mirri all'hotel Rigopiano dalle ore 19 del 17.1.2017 alle ore 7 del 18.1.2017; la mancata pulizia dalla neve nel tratto stradale appena indicato, anche attraverso la sostituzione della turbina Unimog in avaria; l'omessa chiusura dello stesso tratto), ha evidenziato come l'articolato motivazionale, in cui si compendia sia l'attribuzione della colpa sia il riconoscimento del nesso causale tra la condotta e l'evento, non possa essere in alcun modo condiviso, anzitutto in relazione alla ritenuta rimproverabilità per colpa del comportamento dell'imputato ed alla ricorrenza dei requisiti di identificazione di tale elemento psicologico.

Più precisamente, il necessario accertamento circa la prevedibilità in concreto delle cadenze fattuali dell'accadimento sarebbe stato eluso dal giudice, essendosi questo limitato ad affrontarlo in indebiti termini di astrattezza sino a presumere la ricorrenza di tale requisito, valorizzando unicamente indicatori a significazione approssimativa generica, quali gli avvisi meteo ed i bollettini MeteoMont, indicanti unicamente un indeterminato pericolo valanghivo e nulla segnalando con riferimento alla specifica zona dell'avvenuto distacco della valanga, omettendo, altresì, di considerare che i medesimi non venivano neppure inviati alla Provincia di Pescara, sottolineando come un giudizio di responsabilità postuli il raggiungimento di piena prova che, al momento dell'adozione delle condotte omissive censurate, l'imputato fosse concretamente in grado di prevedere il verificarsi della valanga ed i terribili effetti che ne conseguirono.

2. Più precisamente, con il primo motivo ha censurato la motivazione, nella parte in cui l'ivi ritenuto mancato monitoraggio della Strada Provinciale, ad opera dell'imputato, si porrebbe in insanabile contrasto con quanto precedentemente affermato dallo stesso decidente alle pagg. 199 e 200, ove, diversamente, lo stesso dava atto della *"costante presenza del Personale della Provincia"* sul tratto



*di strada in questione nelle ore "fatidiche", concludendo che "Dunque alcun addebito può essere effettuato con riguardo al monitoraggio, da intendersi come attività di costante e continuo controllo delle condizioni stradali" ad opera dell'ente.*

Sul punto, ha censurato la decisione, anche nella parte in cui non ha inteso affrontare quanto documentato da esso appellante nel giudizio di primo grado, ovvero che l'imputato, nella sua qualità di Dirigente del Settore Viabilità della Provincia di Pescara, rappresentava la posizione di vertice dell'Ufficio Tecnico Provinciale e non quella di responsabile del cosiddetto servizio di manutenzione stradale, deputato quest'ultimo proprio alla rilevazione delle eventuali difficoltà della circolazione viaria legate ad agenti atmosferici avversi, nonché alla collocazione dall'impiego dei mezzi sul territorio per garantire la normale transitabilità delle strade, siccome disciplinato dal Regolamento per la manutenzione delle arterie stradali provinciali del 2011, vigente al gennaio 2017 (art. 17 comma 2), che prevedeva che a tale servizio fosse preposto un responsabile avente il coordinamento e la direzione operativa, in funzione della quale questi era dotato anche di *"autonomia tecnica e gestionale, nei limiti delle competenze a lui assegnate dal regolamento o per effetto di delega del dirigente di settore"*, rispetto alle cui decisioni il D'Incecco esercitava un'azione di pianificazione e controllo, fondata sulla conoscenza delle situazioni a lui garantita dalle relazioni di lavoro delle squadre sul territorio e dalla costante opera informativa da parte del responsabile del servizio.


Non si tratterebbe di delega di funzioni da parte del Dirigente, quanto piuttosto di una ripartizione di competenze, prevista dalla regolamentazione provinciale secondo criterio di decentramento, in ragione del quale ciascun componente della struttura del Comparto Manutentori operava senza dovere previamente condividere con il Dirigente le scelte operative inerenti la pulizia delle strade.

Omettere di riconoscere siffatta realtà significherebbe applicare criteri di mera responsabilità da posizione e ciò senza considerare che lo stesso GUP, alle pagine 197 e 198, aveva dato atto di come tale attività di monitoraggio fosse stata effettivamente correttamente realizzata dalla Provincia di Pescara, così escludendo sul punto qualsivoglia debito (cfr., sentenza a pag. 199).

Tali considerazioni, ad avviso dell'appellante, sarebbero state di per sé sufficienti a mandare assolto l'imputato sul punto, tenuto vieppiù conto che il decidente ha assolto gli imputati Chiappino ed Honorati preposti alle attività esecutive relative al monitoraggio.

Del resto, il fatto che il D'Incecco sia stato ritenuto immune da profili di addebito anche dalla contestazione relativa all'attivazione del piano di reperibilità implica che questi abbia correttamente adempiuto ai doveri derivanti dal suo ruolo di Dirigente.

Successivamente, l'appellante ha inteso richiamare la struttura organizzativa dell'ente, siccome disciplinata dalla Deliberazione di G.P. n. 293 del 17.11.2011, con la quale la Provincia si era definitivamente dotata del Regolamento interno del servizio di manutenzione ordinaria delle strade,





nonché la determinazione dirigenziale n. 1342/2015 n. 1381/2015 e ss.mm.ii., dalla quale emergerebbe come il sistema costruito dall'ente si basasse su una distribuzione dei compiti relativa alla circolazione stradale decentrata e gerarchicamente organizzata, ove ogni compartimento godeva di attribuzione e responsabilità proprie, gestendo ogni servizio in piena autonomia, laddove al D'Incecco spettava unicamente l'adozione dei provvedimenti di competenza dirigenziali finalizzati a garantire la pronta e corretta manutenzione del patrimonio viario della Provincia, con indicazione di deleghe ed attribuzioni specifiche in tema di manutenzione e vigilanza delle strade di competenza: attività, nel caso di specie, correttamente espletata.


3. Con il secondo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza, nella parte in cui ha ritenuto la mancata chiusura della strada quale circostanza causalmente efficiente ad evitare l'evento. Sul punto ha osservato come giammai era stata disposta la chiusura della strada nel tratto che portava all'hotel nell'esperienza amministrativa della Provincia, siccome evincibile dall'allegato 42 depositato in sede di interrogatorio reso ex art. 415 bis c.p.p.

Del resto, non vi sarebbero mai state ragioni tecniche, prudenziali o precauzionali comportanti la necessità di disporre una chiusura del tratto che portava all'albergo, a meno di non volere sostenere che esista una norma o una prassi amministrativa che impongano la chiusura degli assi viari, ogni qualvolta si presenti una condizione meteo avversa, appalesandosi l'accumulo di neve a terra fatto neutro, rientrando nel novero degli accadimenti tipici di un'attività manutentiva stradale.

Sul punto ha aggiunto che il divieto di transito per potenziale pericolo valanghe aveva interessato in passato altro tratto (bivio per Castelli, passando per Vado di Sole verso Campo Imperatore).

Ulteriore profilo omissivo caratterizzante la sentenza attiene all'assenza di qualsivoglia considerazione della comprovata circostanza (della quale, peraltro, anche il giudice aveva dato atto) che l'imputato, a far data dal 16.01. 2017 e fino al 20.01.2017, era stato colpito da colica renale e si trovava in malattia. Ragion per cui, come riconosciuto dal GUP, egli aveva delegato alla sottoscrizione, per gli atti di competenza, i propri capi servizio per il periodo strettamente necessario. Il D'Incecco, indi, giammai avrebbe potuto adottare un'ordinanza di chiusura della strada e ciò anche a volere ritenere che egli si fosse in qualche modo ingerito, mediante la lettura di sms e messaggi Whatsapp, nella gestione della situazione.

4. Con il terzo motivo l'appellante ha censurato la decisione, nella parte in cui ha attribuito rilevanza eziologica alla mancata sostituzione del mezzo Unimog, omettendo qualsivoglia considerazione in ordine all'effettivo successo di un'eventuale richiesta di analoga turbina - da parte della Provincia all'ANAS, come ritenuto in sentenza, o alla Protezione Civile Regionale, come ipotizzato nell'imputazione -, dovendo anche tale accertamento essere effettuato alla luce del consolidato orientamento di legittimità dominante, all'interno del quale spicca quello inerente la vicenda Sarno.



Al contrario, la disamina delle circostanze emerse porterebbe ad escludere la prescritta idoneità impeditiva dell'evento della condotta alternativa ipotetica, essendo previsto l'intervento degli enti richiesti solo quando si delineino situazioni emergenziali (postulanti una richiesta del Prefetto) e non nei casi di previsione di situazioni di generico allarme meteo e, comunque, per difficoltà ancora ordinarie di transitabilità delle arterie viarie. Ciò è quanto si ricaverebbe dai contributi dichiarativi forniti dal Capo Nucleo ANAS Ricca Carmine, dal Dirigente del medesimo ente Enzo Di Vittorio e dal responsabile della sala operativa Sellecchia Sandro.


Di talché, potrebbe sostenersi, con elevato grado di credibilità razionale, che la richiesta di una turbina per la zona di Rigopiano sarebbe stata destinata a non essere accolta, in assenza di una situazione di alta e concreta pericolosità *in loco*.

5. Con il quarto motivo l'appellante ha censurato la decisione nella parte in cui ha ommesso di considerare che le richieste di turbine furono fatte a più riprese dalla Provincia e, segnatamente, dal proprio Presidente Di Marco sin dal mattino del 18.1.2017, quando, dopo le eccezionali neviccate della notte, si era constatata l'insorgenza, per l'intero territorio montano, di una situazione gravissima: richiesta poi ribadita in conseguenza delle successive scosse telluriche, l'ultima delle quali alle 16:16. Di tal che, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, la Provincia ebbe ad esercitare i suoi poteri-doveri sollecitatori non tardivamente e solo nella serata del 18.1.2017, ma già nella mattinata di quel giorno, con l'effettivo precipitare della situazione.

Sul punto il vizio della decisione si radicherebbe nel fatto che non avrebbe accertato la possibilità della rappresentazione della conoscenza, in capo all'imputato, della situazione di grande rischio che si andava componendo nel canalone di Rigopiano, al momento della individuata doverosità della condotta omissiva a lui contestata, nonché la prevedibilità in concreto dell'evento, costituendo ormai approdo consolidato quello teso a negare, nel diritto penale, cittadinanza al principio di precauzione, il quale attribuirebbe rilevanza, ai fini dell'obbligo di attivazione del soggetto agente, anche a situazioni di meno sospetto.

Di contro, la decisione del giudice sul punto sarebbe inficiata dal vizio del "senno del poi", ovvero sarebbe stata influenzata dalla natura e dalla gravità degli esiti della drammatica vicenda, omettendo di considerare, come avrebbe dovuto, i dati oggettivi del concreto contesto fattuale e temporale nel quale l'imputato si sarebbe trovato ad agire.

6. Con il quinto motivo si è contestata la decisione, nella parte in cui ha valorizzato, ai fini della prevedibilità dell'evento valanghivo, gli avvisi meteo ed i bollettini meteo-mont, rappresentativi, rispettivamente, di una condizione di effettivo peggioramento delle condizioni e di un rischio valanghe, con ciò contraddicendosi in maniera palese con quanto affermato in precedenza (alle pagine 124 e 127) circa l'insufficienza dei soli bollettini valanghe al fine di preconizzare fenomeni




valanghivi, come peraltro attestato in maniera inequivocabile dai periti, in assenza di CLPV per la Regione Abruzzo e di PZEV per il canalone di Rigopiano. Giudizio di imprevedibilità che veniva ribadito dal decidente a pagina 174 della sentenza e che è stato posto a fondamento delle altre statuizioni di proscioglimento e non, inspiegabilmente, anche nei confronti del D'Incecco.

L'appellante ha censurato la decisione anche nella parte in cui, sul punto, ha distinto la capacità allarmante dei bollettini MeteoMont, ai fini del giudizio di prevedibilità di fenomeni valanghivi, a seconda che si tratti della adozione di provvedimenti con funzione pianificatoria o della gestione di aspetti di sicurezza, ciò pur tuttavia senza allegare alcun fondamento circa l'operato distinguo, nulla avendo statuito sul punto gli stessi periti appositamente incaricati, i quali avrebbero concluso nel senso della imprevedibilità dell'evento in assenza delle già richiamate CLPV e PZEV. Tale distinguo sarebbe parimenti errato in quanto entrambe le funzioni (pianificatoria o di gestione dell'emergenza) sarebbero volte a tutelare lo stesso bene primario, ovvero l'incolumità collettiva.

7. Con il sesto motivo ha ulteriormente censurato la decisione, per avere ommesso di considerare come non si ravvisassero segnali di allarme e precursori del fenomeno valanghivo, siccome invece richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, sul punto richiamandosi ancora a quanto attestato dai periti circa l'assenza di documenti ritenuti fondamentali per la previsione del rischio, ma anche del programma di previsione e protezione e dei correlati piani di emergenza, giammai elaborati dalla Provincia, in ragione della quale il D'Incecco versava in una condizione di totale sconoscenza del rischio di eventi calamitosi, come le valanghe, nell'ambito della zona territoriale di competenza, appalesandosi inidonea la stessa carta storica, dalla quale non emergevano fenomeni valanghivi che avevano in passato interessato le pendici del Monte Siella, nella parte in cui sovrastano la S.P. n. 8, all'altezza dell'hotel Rigopiano.

Del resto, tale rischio non era stato neppure apprezzato dal Corpo Forestale dello Stato, il quale, autore dei monitoraggi nella zona montana di Rigopiano e redattore dei bollettini meteoMont, non si mostrava per nulla allarmato dal livello di pericolo di valanghe accertato nei giorni 17 e 18 gennaio: ciò per la insussistenza di valanghe nel canalone di Rigopiano in passato – in tal senso, C.N.R. del 19.01.2017 -, in ragione della quale era stata assentita la realizzazione, alla fine del canalone, di un albergo.

8. Con il settimo motivo è stato mosso un ulteriore profilo di censura alla sentenza, nella parte in cui, in tema di prevedibilità da parte dell'imputato, ha esteso la medesima alla sola verifica della valanga e non anche alle possibili cause della stessa: ciò facendo in senso contrario alla più autorevole interpretazione di legittimità (Cass., SS.UU. n. 38343/2014), secondo cui, nella descrizione dell'evento che deve essere oggetto della prognosi di prevedibilità, deve essere collocato anche il meccanismo causale di produzione dello stesso, almeno nelle sue linee essenziali, al fine di valutare




se il decorso causale sviluppatosi in concreto fosse tra quelli presi in considerazione dalla regola cautelare che si assume violata.

Di tal che oggetto di investigazione avrebbe dovuto essere anche la scaturigine causale dell'effetto valanghivo e, quindi, anche delle scosse telluriche che ebbero a manifestarsi nella giornata del 18 gennaio, tenuto conto che i periti avevano affermato sul punto come la rilevanza delle medesime, con riferimento all'innesco, ma anche alla portata della valanga, fosse plausibile e comunque non escludibile, con conseguente loro inglobazione sul piano della stessa prevedibilità dell'evento, il quale, nella prospettiva *ex ante*, non atterrebbe più solo alle morti causate da una qualsiasi valanga da accumulo di neve, ma si accrescerebbe e diverrebbe le morti causate da una valanga che, plausibilmente, potrebbe essersi verificata ed avere avuto le dimensioni catastrofiche abnormi concretamente assunte, solo per l'effetto di fenomeni di induzione sismica. Conseguenza sarebbe che la rappresentazione non si limiterebbe alla produzione di una valanga, ma si estenderebbe al fatto, oggettivamente inconsueto o anomalo, di una serie di scosse telluriche di significativa magnitudo che avrebbero svolto un ruolo causale determinante non solo nella produzione di un generico evento valanghivo, bensì proprio anche di una valanga delle smisurate dimensioni di quella sviluppatasi. Rappresentazione e riconoscibilità preventiva che dovrebbero ritenersi pacificamente insussistenti in capo al D'Incecco.

Tali considerazioni liberatorie per l'imputato non muterebbero anche qualora si ritenesse che il vaglio sulla prevedibilità dell'evento da parte del soggetto agente non debba essere ancorato ai parametri della certezza, bensì a quello della possibilità, la quale imporrebbe, a carico del soggetto agente, di farsi carico e prevedere il rischio del verificarsi di congiunture dannose, anche se scientificamente non certe, a loro volta impositive di un doveroso approfondimento dello stato del dibattito scientifico (assai complesso, siccome evincibile dalla stessa diversità delle opinioni avanzate dagli esperti nel presente procedimento) sulla possibile interferenza dei fenomeni tellurici nell'innesco e sulla portata delle valanghe, il quale non potrebbe essere richiesto all'imputato, tenuto conto delle specifiche competenze che appartenevano all'ufficio dagli ricoperto, essendo egli assegnatario della gestione della viabilità provinciale, la quale non potrebbe mai imporre al medesimo di tenersi aggiornato sugli studi accademici in corso circa la correlazione tra terremoto e valanghe, con conseguente ravvisabilità di un quadro valutativo ed operativo del tutto estraneo alla capacità di elaborazione del medesimo, essendo egli istituzionalmente deputato a garantire la sicurezza della viabilità provinciale.

9. Con l'ottavo motivo ha censurato la decisione, nella parte in cui ha sostanzialmente ritenuto che la disciplina cautelare indicata nell'imputazione relativa all'addebito mosso all'imputato sarebbe stata finalizzata all'impedimento degli effetti anche di eventi valanghivi, con ciò ponendosi in insanabile contraddizione con quanto parimenti affermato nell'impugnata sentenza, nella parte in cui ha escluso



in maniera categorica che competenze di protezione civile spettassero anche all'ingegner D'Incecco nella qualità rivestita, nonché alla Provincia stessa all'epoca dei fatti.


Più precisamente, l'imputato sarebbe stato ritenuto responsabile nella violazione di obblighi cautelari connessi anche alla qualità di referente della protezione civile provinciale, nonché delle competenze di protezione civile, le quali, di contro, non gli appartenevano più, avendo, all'epoca dei fatti, la Provincia dismesso ogni competenza diretta in materia di protezione civile, avocata dalla Regione con la legge n. 32 del 2015, attuativa della cosiddetta legge Del Rio. Una tale conclusione avrebbe dovuto indurre il giudicante ad escludere che al D'Incecco potesse far carico di osservare prescrizioni cautelari come quella la cui omessa applicazione gli viene contestata, miranti effettivamente a scongiurare eventi quali quelli occorsi, poiché esse evocavano e presupponevano la titolarità di compiti e funzioni di protezione civile non spettanti, al momento degli accadimenti, sia al medesimo sia all'ente di appartenenza. L'evento valanghivo non potrebbe rientrare nella prospettiva applicativa appena descritta, poiché si tratterebbe di accadimento solo occasionalmente, ma non funzionalmente connesso con il fattore della libera percorribilità della SP 8.

A dire dell'appellante, il garante potrebbe rispondere per colpa solo di quegli accadimenti che rientrino, secondo criteri di normalità, nel perimetro di rischio assegnato alla sua gestione, che deve essere da lui presidiato: solo questi sarebbero gli eventi che la norma cautelare prevederebbe e che l'ordinamento penale si aspetta che vengano dalla sua applicazione impediti. Passando al caso di specie, si tratterebbe degli accadimenti dannosi direttamente connessi all'utilizzazione della strada stessa da parte degli utenti (come quelli dovuti ad una sua cattiva manutenzione od alla sua mancata pulizia dalla neve, causativa di danni), ma non anche di quelli verificatisi al di fuori dal contesto appena descritto, ossia di quello della circolazione stradale vera e propria e non, quale è l'effetto valanghivo, ad essa estranei in quanto sopravvenuti e straordinari.

In conclusione, la sentenza impugnata meriterebbe riforma, anche perché difetterebbe nella fattispecie il requisito, costitutivo della colpa, della cosiddetta concretizzazione del rischio.

10. Con il nono motivo l'appellante ha censurato la sentenza, nella parte in cui ha ritenuto comprovata l'idoneità impeditiva dell'evento del comportamento alternativo doveroso asseritamente esigibile in capo al soggetto agente, in tesi integrato dall'utilizzo continuativo ed esclusivo della turbina marca Fresia di proprietà dell'Anas sulla S.P. 8, nel tratto Bivio Mirri- Rigopiano, a partire dalle 17 del 17/01/2017, secondo le modalità indicate nella perizia.

Queste ultime, oltre ad essere del tutto inverosimili, si appaleserebbero inefficienti sotto il profilo causale, in quanto non garantirebbero, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'intervento avrebbe consentito la transitabilità della strada.



Sul punto il GUP avrebbe omesso qualsivoglia considerazione delle circostanze concrete verificatesi già nella tarda serata del 17 gennaio e poi nella successiva nottata e fino al giorno 18, caratterizzate dal verificarsi di plurimi eventi meteorologici dalla portata eccezionale, non limitatisi alla sola zona di Rigopiano, ma riguardanti tutto il territorio abruzzese.

Inoltre, il segmento della SP. 8, che dal Bivio Mirri conduce all'hotel, costituirebbe solo una minima parte della zona 1, area nord, sulla quale i mezzi della Provincia erano impiegati, dovendosi, altresì, rammentare come detta zona si componeva di complessivi 101,38 km, di cui 28,8 della SP. 8 e solo 8,78 costituivano il tratto che conduceva all'hotel (elaborato peritale alle pagg. 353 e 365).


Ad avviso dell'appellante nessuna ragione, stante la conclamata imprevedibilità dell'evento, avrebbe potuto portare la Provincia a dislocare tutti i mezzi di cui disponeva sui circa 9 km rispetto ai complessivi 101,38 di propria competenza. Lo stesso decidente non avrebbe fornito alcuna giustificazione delle ragioni in virtù delle quali quel tratto di strada avrebbe dovuto essere oggetto di particolare ed esclusiva attenzione da parte della Provincia.

Le strategie suggerite dai periti contrasterebbero con la impossibilità, a far data dall'8.01.2017, di prevedere le condizioni metereologiche che si sarebbero poi verificate al 18.01.2017, anche perché, fino a tutto il 16.01.2017, i bollettini di criticità del centro funzionale d'Abruzzo non descrivevano alcuna criticità.

Logica conseguenza sarebbe quella di ritenere del tutto inverosimile che la Provincia, richiedendo una turbina ad Anas dall'8.01.2017, l'avrebbe ottenuta, tenuto conto che quella che avrebbe dovuto richiedersi e poi ricevuta (turbina Fresia) era connotata da specifiche tecniche assai superiori rispetto all'Unimog indisponibile e non sostituito.

A ciò si aggiunga che neppure sarebbe dato comprendere dove tale turbina avrebbe dovuto essere ricoverata e, soprattutto, che l'ipotesi alternativa ipotetica sviluppata dai periti e richiamata in sentenza non terrebbe, altresì, conto della necessità di procurarsi anche un ulteriore mezzo aggiuntivo, non essendo all'uopo sufficiente la turbina presa in prestito da Anas, nonché di organizzare una task force di uomini operante 24 ore su 24, di dotare gli operatori di una serie di attrezzi per rimuovere i possibili ostacoli presenti sulla strada, nonché ancora, da ultimo, che sarebbe stato necessario stabilire la destinazione del mezzo limitatamente a quel tratto di strada che conduceva all'hotel in assenza di qualsivoglia ragione giustificatrice, ovvero di un documentato rischio valanghivo, a fronte dell'assenza di elementi sintomatici, di indicazioni provenienti dalla Commissione Comunale Valanghe, nonché dagli enti preposti alla gestione della protezione civile.

Inoltre, non sarebbe dato comprendere perché un tale dispiegamento di uomini e di mezzi avrebbe dovuto essere destinato alla cura ed allo sgombero di un tratto di strada che portava esclusivamente all'hotel Rigopiano, tenuto conto di quanto sul punto dichiarato dallo stesso decidente a pagina 136




della sentenza, nella quale ha evidenziato come *"alcun elemento di differenziazione nella gestione dei soccorsi poteva ipotizzarsi al riguardo, dovendosi considerare come fosse ipotizzabile, per le persone presenti nell'hotel, una condizione di minor urgenza rispetto a quelle comunque presenti nelle altre contrade del comune, visto che la struttura alberghiera rappresentava un motivo di assicurazione per la sicurezza degli ospiti, non potendosi ipotizzare che l'isolamento dell'hotel conducesse all'evento che di lì a poco si sarebbe drammaticamente manifestato"*.

Un ulteriore profilo di censura in ordine alla condotta alternativa ipotetica omessa nel caso di specie, siccome ricostruita in perizia, attiene all'assenza di considerazioni in ordine al mezzo Unimog, laddove, stante lo specifico addebito omissivo ascritto al D'Incecco, il predetto costituiva lo scenario realmente dirimente ai fini della ricostruzione controfattuale dell'evento, ovvero l'unico che avrebbe consentito di verificare la reale possibilità di sgombero della strada da parte dei mezzi in uso all'ente, tenuto viepiù conto che i periti hanno constatato che l'eventuale intervento di una turbina (del tipo Fresia 90) dalle 07:00 del mattino non avrebbe garantito la liberazione del tratto, evidenziando come essa sarebbe giunta sul luogo dell'evento in tempi prossimi all'accadimento della valanga; cosa che sarebbe stata impossibile per il mezzo Unimog, avente capacità grandemente ridotta, per come discendente dai contributi dichiarativi resi al difensore del Lacchetta dai tecnici Pompili, Falone e Granchelli.

11. Con il decimo motivo, sostanzialmente consequenziale al nono, l'appellante ha censurato nuovamente la contraddittorietà della decisione, a sua volta fondata sulla ricostruzione astratta ed eccentrica della condotta alternativa ipotetica individuata dai periti, nella parte in cui essa non si calerebbe nella realtà e postulerebbe l'impiego di risorse straordinarie (operatore alla guida, ulteriore mezzo a spinta, ulteriore operatore alla guida del secondo mezzo, approntamento di attrezzature aggiuntive per consentire lo sgombero della strada da ostacoli alla circolazione, necessità di effettuare i rifornimenti di carburante, con le conseguenti pause), incompatibili con le per nulla investigate risorse a disposizione della Provincia.

Del resto, i periti, consapevoli del fatto che la strategia ipotizzata fosse dipendente dai tempi di azione, si sarebbero visti costretti ad anticipare la data dell'intervento all'8 gennaio 2017, quando l'imputato, per come ammesso dal giudice, non era ancora a conoscenza dell'indisponibilità della turbina Unimog (avendo appreso tale circostanza solo il giorno successivo).

12. Con l'undicesimo motivo l'appellante ha censurato ulteriormente la sentenza, nella parte in cui essa, ai fini dell'individuazione della cosiddetta condotta alternativa ipotetica, avrebbe ommesso del tutto di considerare le risultanze della CTP Biocca, la quale, sulla base di modelli matematici ritenuti attendibili dagli stessi periti, avrebbe stimato il tempo di percorrenza negli 8,9 km tra il Bivio Mirri e l'albergo in 17 ore, con conseguente inutilità di qualsivoglia intervento nel mezzo Unimog nella



tarda serata del 17/01/2017 (atteso che, per come si è visto, fino alle 19:00 sarebbe pacifico che non vi fosse alcun problema di transitabilità). Del resto, non dovrebbe dimenticarsi che la colonna dei soccorsi abbia impiegato un tempo pari a 18 ore per raggiungere l'albergo dopo la tragica notizia del suo crollo.


13. Con il dodicesimo motivo l'appellante ha censurato la decisione nella parte in cui non ha riconosciuto come gli eventi tragici fossero stati determinati da fattori imponderabili e da cause imprevedute ed imprevedibili, come il terremoto, la valanga ed ancor più da un fenomeno meteorologico di straordinaria portata che investì l'intero territorio abruzzese e che pose in ginocchio non solo la popolazione, ma anche tutte le strutture di protezione civile degli enti locali, tant'è che vennero chiuse le autostrade, diverse strade statali risultarono impraticabili, si determinò un gravissimo blackout durato per giorni e molteplici furono gli interventi ad opera di tutti gli enti pubblici.

Le stesse Sezioni Civili della Suprema Corte (Cass. Civ. n. 5859/2018), in un caso asseritamente denotante spiccati elementi di analogia con quello sottoposto a scrutinio, avrebbero statuito come il profilo dell'imprevedibilità riguarderebbe l'eccezionalità e non il fenomeno in sé della nevicata e che il c.d. "allerta meteo" costituirebbe un segnale di indicazione del "fenomeno" meteorologico, ma non fornirebbe alcuna indicazione della sua intensità, che resterebbe, quindi, imprevedibile.

14. Con il tredicesimo motivo ha censurato la decisione, nella parte in cui essa, pur affrontando il tema del c.d. "isolamento dell'hotel", non lo avrebbe considerato quale elemento del tutto neutrale rispetto all'evento di reato contestato, consistente nelle morti e nelle lesioni, atteso che gli ospiti dell'hotel avevano avuto accesso alla struttura nella piena consapevolezza dell'allerta meteo, ma soprattutto assumendo la consapevole decisione di soggiornare presso una struttura montana ricorrente nell'ambito di un comprensorio soggetto a forte innevamento.

La valorizzata volontà, ad opera del giudice, dei clienti e dei lavoratori di lasciare l'albergo era riconducibile, quindi, non al forte innevamento, bensì alle importanti scosse telluriche che si erano avvertite dalle 13:04 del 18 gennaio. Di tal che, a seguire lo stesso ragionamento del GUP, nell'ottica del giudizio controfattuale, se si eliminasse mentalmente il sisma dall'equazione, il risultato sarebbe stato comunque il medesimo: gli ospiti sarebbero rimasti tranquillamente all'interno della struttura e la circostanza che nella notte una copiosa quantità di neve fosse caduta accumulandosi al suolo, determinando l'isolamento, non avrebbe generato alcun timore. In detta ipotesi, la circostanza che la strada non fosse stata sgomberata dalla neve sarebbe risultata, per assurdo, del tutto irrilevante.

Di tal che, a seguire la tesi dello stesso giudice, secondo la quale la valanga non sarebbe stata determinata dal terremoto, non potrebbe che convenirsi che l'evento valanghivo si sarebbe





determinato nella totale inconsapevolezza degli ospiti e, soprattutto, in assenza di ogni loro propensione a volersi allontanare dall'hotel.

Del resto, sarebbe stato lo stesso GUP a precisare che gli ospiti avevano incolonnato i loro automezzi per ripartire solo dopo il palesarsi delle prime scosse telluriche. Di conseguenza, in assenza del terremoto, nessuno avrebbe manifestato la volontà di andarsene.


Tali considerazioni rivestirebbero efficacia anche nell'ambito della condotta alternativa ipotetica ricostruita in perizia e sposata dal giudice, nel senso che, palesata formalmente la volontà degli ospiti di abbandonare la struttura solo alle 13:04, con la conseguente richiesta di liberare la strada, sarebbe pacifico che la situazione di emergenza rispetto all'albergo dovrebbe ritenersi sorta non prima del predetto orario, con la conseguenza che, siccome riconosciuto dalla perizia e dalle consulenze tecniche, assurgerebbe al rango di certezza il fatto che nessun mezzo (che non fosse uno aereo) che avesse iniziato la sua azione alle 13:04 del 18.01.2017, avrebbe potuto garantire la liberazione della strada per scongiurare l'evento.

Del resto, tali considerazioni sarebbero state fatte proprie dal GUP al fine di corroborare il proprio assunto liberatorio nei confronti degli imputati della Prefettura di Pescara.

15. Con il quattordicesimo motivo è stata censurata la decisione nella parte in cui ha omesso di valutare la rilevanza delle norme cautelari contenute nel Documento di valutazione del rischio dell'hotel, il quale prevedeva delle specifiche regole da adottare in caso di sisma che, qualora osservate, avrebbero certamente evitato non già la valanga, ma quantomeno la morte di tutti quelli che si trovavano all'interno della struttura, atteso che esso imponeva agli ospiti ed al personale di uscire fuori dalla struttura nel punto di raccolta specificamente individuato e fino alle verifiche statiche da eseguirsi a cura di un tecnico abilitato.

Essendo il punto di raccolta previsto nel DVR individuato nel rifugio "F. Acerbo", distante soli 100 metri dall'hotel, ma per nulla attinto dall'evento valanghivo, ne discende, come è avvenuto per il Salzetta e per il Parete, sopravvissuti al crollo perché al di fuori della struttura al momento dell'evento, che, in caso di scrupolosa osservanza di quanto prescritto nel DVR, gli eventi lesivi non si sarebbero verificati (anche se non vi sarebbe alcuna certezza che tutti o parte degli ospiti, dei dipendenti e degli addetti dell'hotel avrebbero lasciato la struttura nell'ipotesi in cui la strada fosse rimasta libera).

16. Con il quindicesimo ed ultimo motivo è stata censurata la decisione nella parte in cui ha applicato al D'Incecco la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, nonostante essa sia prevista, ai sensi del combinato disposto di cui gli articoli 29 e 33 c.p., unicamente per i delitti dolosi e non per quelli colposi.



## **7.5. L'appello di Di Blasio Mauro**

1. L'imputato di Blasio Mauro ha presentato appello avverso la sentenza, nella parte in cui lo ha condannato, con riferimento al capo 13) della rubrica, limitatamente alle contestazioni attinenti *"il monitoraggio della percorribilità delle strade rientranti nel comparto della S.P. 8, la pulizia notturna della neve, il mancato reperimento di un mezzo sostitutivo della turbina Unimog tg. CK 236 NB fuori uso e la mancata chiusura al traffico veicolare del tratto stradale della provinciale n. 8 dal bivio mirri e Rigopiano"*, sulla base di quattro motivi.

2. Con il primo ha censurato la decisione per violazione e falsa applicazione degli artt. 40 comma 2, 113 comma 1, 589 comma 3, 590 commi 1, 2 e 4 c.p., determinanti la di lui ingiusta condanna, laddove avrebbe dovuto essere assolto perché il fatto non sussiste.


Sul punto la sentenza sarebbe affetta da una pluralità di erronee valutazioni e contraddizioni.

Dapprima ha evidenziato, a più riprese, come il GUP avrebbe sapientemente citato e ricostruito la normativa in materia di protezione civile, prevedendo l'attribuzione delle prerogative in capo alla Regione e, una volta istituiti il COV ed il CCS, alla Prefettura, con conseguente superamento degli ambiti sia comunali sia provinciali, rimanendo tutte le azioni di esclusiva prerogativa del Prefetto, il quale, con l'attivazione di detti organismi, avrebbe avvocato a sé ogni potere, con conseguente esclusione di qualsivoglia responsabilità in capo al Di Blasio anche con riferimento ai profili omissivi ritenuti dal giudice e sui quali è stata fondata la sua condanna.

La semplice lettura delle argomentazioni adoperate dal giudice per l'assoluzione dei membri della Prefettura assorbirebbero ed escluderebbero ogni forma di responsabilità del Di Blasio, la cui azione, con la acclarata istituzione del COV e del CCS, avrebbe dovuto ritenersi detenuta, assorbita ed esaurita da detti organi collegiali.

Sul punto ha altresì, aggiunto, come, sempre secondo quanto statuito dal GUP, se l'attivazione del COV equivale alla attivazione del CCS, se ne dovrebbe concludere che, già dalle 09:00 del 16 gennaio 2017, ogni decisione e prerogativa in merito alla viabilità era di esclusiva competenza del Prefetto, unico responsabile per la Protezione Civile.

L'evento per cui il processo, infatti, atterrebbe ad un accadimento naturalistico calamitoso di tipo valanghivo, il cui scenario di rischio competeva non già alla Provincia e, tantomeno, al geometra Di Blasio, bensì alle attribuzioni ed alla operatività della Protezione Civile Regionale: ragion per cui il Di Blasio non aveva titolo, all'epoca dei fatti, per farsi carico delle possibili implicazioni di fenomeni calamitosi naturali, come valanghe e scosse sismiche, sull'organizzazione della gestione della viabilità provinciale, con conseguente esclusione di qualsivoglia posizione di garanzia in merito al rischio valanghivo.



Con il medesimo motivo ha, altresì, confutato il giudizio di inerzia mosso all'operato del Di Blasio, il quale, di contro, per come invece dato atto nella stessa sentenza, si sarebbe, nelle ore dell'emergenza, attivato senza risparmio al pari dell'ingegner D'Incecco e degli altri funzionari provinciali, pur non avendo funzioni di Protezione Civile, richiamandosi sul punto alle assai pertinenti considerazioni svolte dal giudice di prime cure in ordine alla successione normativa applicabile, che aveva definitivamente attribuito alla Regione la competenza *in subiecta materia* e, nella fase emergenziale, una volta istituito il CCS, al Prefetto, al quale sarebbe spettato di richiedere le turbine ad altri enti, quali ANAS.


Del resto, dall'istruttoria sarebbe emerso come, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, il Di Blasio aveva richiesto l'intervento di una turbina ai massimi livelli (Dirigente del Settore, Presidente della Provincia, Sindaco di Farindola, Presidente della Regione e Prefettura), oltre ad essersi attivato in maniera indefessa durante tutto il periodo dell'emergenza.

A ciò si aggiunga la circostanza che il Di Blasio, che non era referente di protezione civile, non poteva ritenersi rivestito di alcuna posizione di garanzia in assenza di alcuna forma investitura e di una specifica disposizione di legge e/o regolamentare, avendo egli un ruolo meramente esecutivo e, quindi, non dirigenziale, con i relativi poteri dispositivi, d'ordine e di impegno finanziario.

Con riferimento alle turbine, dagli atti emergerebbe come il Presidente Di Marco le avesse espressamente richieste nell'incontro tenuto con il Prefetto dalle 10:00 alle 12:00 del 18 gennaio, siccome evincibile dalla chat Whatsapp denominata Sindaci, ma anche dal verbale della riunione, per poi ribadire tale richiesta, sempre nella medesima giornata, con nota indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza del Consiglio, Dipartimento Protezione Civile, alla Protezione Civile della Regione Abruzzo, alla Prefettura di Pescara, al Comando Vigili del Fuoco di Pescara.

Sempre avuto riguardo alla turbina, la cui indisponibilità e mancata sostituzione sarebbe stata causa dell'evento, pur a volere ritenere sul punto fondato l'assunto accusatorio e la decisione del giudice che lo ha accolto anche in considerazione delle conclusioni dei periti, secondo cui i mezzi in dotazione della Provincia non avrebbero potuto garantire la percorribilità della strada, la tipologia del mezzo Unimog, all'epoca inservibile perché in riparazione, non avrebbe mai permesso di raggiungere l'hotel tempestivamente, ma solo a distanza di diverse ore dal fatto tragico. Ciò in quanto i periti hanno ritenuto che soltanto l'impiego continuativo ed esclusivo della Turbina Fresia (quella poi adoperata per il soccorso) di proprietà dell'Anas e non di quella indisponibile della Provincia sulla tratta bivio Mirri- Rigopiano ed a partire dalle 17:00 del 17.1.17, avrebbe garantito la pulizia della medesima.

Con ciò confermando che, anche a volere ritenere disponibile l'Unimog, il quale non costituirebbe una turbina, ma solo un mezzo adattato con applicazione ad un autocarro, l'evento si sarebbe parimenti realizzato.



Tale diversità tra i due mezzi determinerebbe che solo il primo (quello in dotazione all'Anas) avrebbe raggiunto tempestivamente l'albergo, come peraltro evidenziato dall'ingegner Biocca, consulente tecnico dell'imputato, nonché dai signori Pompili, Falone e Granchelli, titolari delle ditte contrattualizzate dalla Provincia per lo sgombero della neve sul tratto di strada, i quali, escussi dal difensore del Lacchetta, avrebbero evidenziato come mettere a confronto la turbina Fresia dell'Anas con quella Unimog della Provincia sarebbe *"come paragonare una 500 a una Porsche"* e che *"in effetti l'Unimog in riparazione non sarebbe riuscito a sfondare a Rigopiano se non con una tempistica lunghissima, anche più di 20 ore .."*.


3. Con il secondo motivo ha censurato la decisione, nella parte in cui non ha assolto il Di Blasio perché il fatto non costituisce reato e/o per la non punibilità per la ricorrenza, nel caso di specie, del caso fortuito, siccome integrato dal fenomeno valanghivo e dal sisma, entrambi assolutamente imprevedibili.

Del resto, circa l'imprevedibilità dell'effetto valanghivo si sarebbero espressi in maniera inequivocabile gli stessi periti del giudice, nella parte in cui hanno ritenuto tale evento prevedibile in astratto solo se fosse stata redatta antecedentemente la CLPV e, di conseguenza, il PZEV, che avrebbero individuato un'area di spandimento comprendente l'hotel Rigopiano.

La sussistenza di un rischio valanghivo nella zona di Rigopiano non era mai stata segnalata neanche dagli organi a ciò preposti e, in particolare, dal Corpo Forestale dello Stato, che raccoglieva i dati nivologici proprio in detta zona ove era posizionata una stazione Meteomont, siccome peraltro evidenziato dalla PG operante nella informativa di reato del 19.1.2017.

A ciò dovrebbe aggiungersi che neppure le autorità preposte (Comune e Regione) nessuna limitazione avevano posto alla edificazione, agibilità ed esercizio dell'attività alberghiera: di tal che, il comportamento alternativo doveroso che si assume avere omesso il Di Blasio non investiva l'impedimento del tipo di eventi che si sono imprevedibilmente concretizzati, eccezionali, calamitosi e caratterizzati da prorompente forza distruttiva, con conseguente configurabilità anche di una interruzione del nesso eziologico ex art. 41 comma 2 c.p., integrante gli estremi nel caso fortuito di cui all'art. 45 c.p.

Erroneamente il GUP, con un contraddittorio ed illogico ragionamento, avrebbe ritenuto operante la imprevedibilità dell'evento per alcune posizioni, mentre per altre, come il Di Blasio, sostenuto la prevedibilità del medesimo sulla scorta del semplice bollettino Meteomont, privo di valenza dimostrativa in ordine alla specifica indicazione dei punti effettivamente a rischio valanghe e, come tali, pericolosi.



Del resto, come evidenziato dai periti a pagina 98 del loro elaborato, “*non esistono memorie certe orali o scritte affidabili che attestino la presenza di valanghe nel passato all'interno del canalone di Rigopiano né di valanghe che abbiano raggiunto nel passato l'area ove sorgeva l'hotel ..*”.

In definitiva, fino alla data dell'evento valanghivo, non vi erano elementi sintomatici di una pericolosità del sito ove sorgeva l'albergo.


4. Con il terzo motivo l'appellante ha censurato la decisione per avere fatto malgoverno del disposto di cui all'articolo 533 c.p.p., il quale impone l'emissione di pronuncia liberatoria nella parte in cui, come nel caso di specie, non sarebbe stata accertata la responsabilità dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio.

Sul punto si è sostanzialmente richiamato alle circostanze come dedotte ai motivi che precedono, ancora una volta sottolineando la contraddittorietà della motivazione del giudice, nella parte in cui ha ritenuto imprevedibili il terremoto e la successiva valanga nei confronti dei dirigenti regionali, per poi applicare altro metodo di valutazione per il D'Incecco e per il Di Blasio, per i quali, invece, gli eventi tellurico e valanghivo sarebbero stati prevedibili, circostanza che, come si è già detto, sarebbe stata espressamente esclusa dagli stessi periti nominati dal giudice.

5. Con il quarto motivo, subordinato al mancato accoglimento dei primi tre, ha censurato la decisione sotto il profilo della dosimetria sanzionatoria, avendo il giudice irrogato al Di Blasio una pena sensibilmente superiore rispetto a quella stabilita dai minimi edittali, in assenza di qualsivoglia motivazione sul punto, ponendosi così in contrasto con il consolidato orientamento di legittimità, stabilente un onere motivazionale rafforzato ogni qualvolta il decidente intenda discostarsi dai medesimi.

Il GUP avrebbe omesso sul punto di adeguatamente considerare l'esclusione, nei confronti dell'imputato, della maggioranza dei profili omissivi a lui addebitati, così come la sua incensuratezza, nonché applicato l'aumento massimo pari al triplo per la continuazione, senza minimamente indicare le ragioni poste a fondamento di tale statuizione e con ciò contrastando con la funzione rieducativa della pena, pretermettendo completamente di adeguatamente considerare i parametri di cui all'art. 133 c.p., tra i quali le condizioni di vita individuale, familiare e sociale, nonché la condotta susseguente al reato.

6. Da ultimo, ha avanzato istanza di sospensione della provvisionale ex articolo 600 terzo comma c.p.p., in presenza della ricorrenza dei requisiti integrati dai gravi motivi, a loro volta configurabili dalla sussistenza, nel caso di specie, del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, rispettivamente integrati dalla evidente fondatezza dell'appello, nonché dalla assai elevata entità della provvisionale posta a carico dell'imputato, il quale, in caso di esperimento di azioni esecutive ad opera delle parti



civili, verrebbe così privato di risorse finanziarie necessarie per il sostegno proprio e della sua famiglia, con conseguente verifica di un ulteriore danno grave ed irreparabile.

#### **7.6. L'appello di Di Marco Antonio**


1. Di Marco Antonio ha impugnato la decisione, nella parte in cui lo ha assolto con riferimento alla contestazione a lui ascritta, con la formula "il fatto non costituisce reato" e non, come avrebbe dovuto fare, con le più favorevoli formule "il fatto non sussiste" o "per non avere commesso il fatto", la cui applicazione trarrebbe fondamento da una pluralità di circostanze.

2. *In primis*, in ragione della funzione meramente politica rivestita dal Presidente della Provincia, dall'altro perché lo stesso giudice, nell'impugnata sentenza, ha, oltre che affermato come risultasse dagli atti la totale inconsapevolezza dell'appellante del fatto che la turbina Unimog non fosse nella reale disponibilità della Provincia, ravvisato anche la mancata violazione, ad opera del Di Marco, di alcuna violazione di norma cautelare. Detto ultimo riferimento comproverebbe che il giudice pescarese abbia escluso la stessa sussistenza della fattispecie oggettiva del reato contestato quantomeno nei confronti del Di Marco, con conseguente ravvisabilità di un contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, in presenza del quale non necessariamente dovrebbe accordarsi prevalenza al primo, siccome peraltro anche statuito dalla Suprema Corte da ultimo con la sentenza n. 28669/2022.

3. Sotto altro profilo - ed in ciò consisterebbe il secondo motivo, peraltro anticipato già nel primo - il giudice, nell'adottare la meno favorevole ipotesi di proscioglimento, avrebbe fatto malgoverno della normativa disciplinante il funzionamento degli enti pubblici territoriali, siccome da ultimo disciplinata dalla nota "Legge Delrio", la quale, all'articolo 1, comma 65, non lascerebbe adito a dubbi, statuendo espressamente come "*il Presidente della Provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovra al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti ...*". Di tal che, il Di Marco era tenuto esclusivamente allo svolgimento dell'attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, relativamente al raggiungimento degli obiettivi e dalle attività necessarie per la realizzazione dei programmi provinciali, come statuito dall'art. 8 dello Statuto adottato dall'Ente provinciale, applicabile *ratione temporis*.

Attività propulsiva correttamente espletata, essendo comprovato dagli atti prodotti all'udienza del 21.05.2021, con conseguente esclusione di una posizione di garanzia in capo al medesimo.

Del resto, come parimenti emergente dalla richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica Di Pescara e dall'ordinanza del g.i.p. della stessa città, tutte le posizioni dei rappresentanti politici degli altri enti coinvolti nel presente processo sarebbero stati estromessi, e ciò in ragione del richiamo



fatto in detti atti al principio della cosiddetta separazione tra politica ed amministrazione, desumibile da una pluralità di disposizioni.

Da qui l'errore del giudice nell'impugnata sentenza, ulteriormente evidente dal fatto che, fondandosi l'addebito sulla "modalità di gestione della turbina in avaria", non vi sarebbe chi non veda come tale tema non sia assolutamente ascrivibile alla competenza del Presidente della Provincia, bensì ai soggetti incaricati della cura della viabilità.


Del resto, pacificamente sussistente sarebbe l'interesse ad impugnare la sentenza, essendo diretto ad ottenere la riforma con altra formula più favorevole, anche in virtù di quanto disposto dagli articoli 652 e 653 c.p.p.

## **8. Le memorie depositate nel corso del presente giudizio**

### **8.1. Memorie depositate per conto di Antenucci Vincenzo, Primavera Emidio, Giovani Carlo e Belmaggio Sabatino (capi 1 e 2)**

1. La difesa di Antenucci Vincenzo ha depositato due memorie, con le quali ha inteso confutare le argomentazioni adoperate dalla Pubblica Accusa nel gravame.

Con la prima, datata 5.01.2014, ha evidenziato le seguenti circostanze: l'adozione della CLPV non sarebbe di competenza del Servizio di Protezione Civile, ma della Giunta Regionale che, come disposto dalla legge, avrebbe dovuto provvedere all'elaborazione servendosi del Servizio di Protezione Civile; difetterebbe, nel caso di specie, la prevedibilità dell'evento, avendola i periti ritenuta sussistente solo in caso di redazione di CLPV, a cui doveva fare seguito uno PZEV; difetterebbe, quindi, anche l'evitabilità dall'evento, tenuto conto delle limitate risorse economiche e finanziarie in capo al Servizio al quale l'Antenucci apparteneva, nonché di quelle personali (essendovi sostanzialmente addetto un solo impiegato a nome Trasatti), con conseguente impossibilità di adempiere agli obblighi previsti dalla legge; la distanza temporale del collocamento a riposo (2014) e della cessazione dell'adibizione dell'Antenucci al Servizio di Protezione civile (2013) rispetto all'evento (18.01.2017); la realizzazione della CLPV dopo ben quattro anni dai tragici eventi e sette anni dal collocamento in pensione dell'Antenucci; l'assenza di nesso di causalità tra le omissioni in tesi ascrivibili all'Antenucci e l'evento; l'illegittimità costituzionale degli art. 2 commi 1 e 4 e 3 della L.R. n. 47/1992 per contrasto con l'art. 118 della Costituzione a fronte della mancata previsione di adeguate risorse materiali e finanziarie in favore del soggetto obbligato, siccome evincibile anche dal fatto che fu successivamente necessaria l'approvazione di una modifica della L.R. citata, che ebbe, oltre che a disciplinare più specificamente l'oggetto della mappatura ad opera della CLPV, anche a prevedere lo stanziamento della considerevole somma pari ad euro 1.300.000,




laddove la previsione vigente all'epoca dei fatti stabiliva un complessivo fabbisogno di lire 300.000 milioni, palesemente insufficiente e senza alcuna previsione circa le modalità di impiego; non corrisponderebbe al vero che l'Antenucci non aveva sollecitato lo stanziamento delle somme necessarie per predisporre la CLPV, risultando, invece, dagli atti che egli ebbe a farlo; non rappresenterebbe omissione penalmente rilevante la mancata trasmissione della carta storica delle valanghe, una volta approvata dal CORENEVA, alla Giunta Regionale, non discendendo da essa carta storica alcuna conseguenza rilevante secondo le previsioni della L.R. n. 47/1992; non era stata segnalata nella carta storica la sussistenza di alcun fenomeno valanghivo pregresso nel vallone ove sorgeva l'albergo; la responsabilità per la mancata redazione della CLPV apparterebbe alle Giunte Regionali che ebbero a succedersi negli anni.

Con la seconda memoria, depositata in data 29.01.2024, ha inteso specificare le previsioni e le attribuzioni conferite dalla legge al CORENEVA.

2. La difesa di Emidio Primavera ha depositato memoria, con la quale ha contrastato le argomentazioni adoperate dalla Pubblica Accusa nel gravame.

In particolare, ha evidenziato: secondo quanto dichiarato dai periti, in assenza dell'evento valanghivo, probabilmente il sito del resort non sarebbe stato inserito nell'ambito della CLPV; i tempi di redazione della CLPV sarebbero pari a quattro anni, con conseguente rilevanza della circostanza in favore del Primavera, avendo questi rivestito il ruolo di Direttore del Dipartimento delle Opere Pubbliche dall'11.04.2015, con assegnazione effettiva delle funzioni rivestite nel Settore della Protezione Civile solo a far data dal 22 maggio 2015 e definitiva delle risorse umane ai vari Dipartimenti solo dal 5 novembre 2015; la competenza del CORENEVA nella predeterminazione dei criteri per la predisposizione della CLPV, esercitata mediante l'individuazione dei bacini sciistici; nessun rilievo circa l'obbligo di estensione della CLPV ad aree dell'Abruzzo ulteriori rispetto ai menzionati bacini potrebbe attribuirsi alla D.G.R. n. 170/2014, che aveva approvato la Carta Storica, limitandosi detta Delibera a statuire che il Servizio di Protezione Civile dovesse procedere alla realizzazione e successiva divulgazione della Carta prevista dall'art. 2 L.R. n. 47/1992, a sua volta rimandante all'art. 3, che stabilisce come ciò andasse fatto sulla base dei parametri predeterminati dal CORENEVA (la necessità di estensione immediata della CLPV a tutto il territorio regionale risulterebbe essere prevista solo dalla successiva legge n. 47 del 2017, la quale avrebbe predeterminato pur sempre una fascia altimetrica di 1000 m sul livello del mare e stanziato all'uopo la considerevole somma di 1.300.000 €); solo la successiva attività di fotointerpretazione espletata per la redazione della CLPV aveva permesso di rilevare la presenza di fenomeni valanghivi estesi fino a 400 metri dall'hotel, così come plasticamente evidenziato dalla mappa della CLPV 2021 per il Comune di Farindola; la non escludibilità dell'incidenza eziologica del sisma sulle cause della valanga, siccome affermato dai






periti; l'inconfigurabilità di un obbligo giuridico in capo ad un Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, di impedire l'evento; l'irrilevanza della propria posizione avuto riguardo alla competenza centrale del CORENEVA, nonché l'autonomia funzionale dei Dirigenti; l'assenza di prova circa la consapevolezza della concreta allocazione dell'hotel in capo agli imputati "regionali", non potendo ritenersi comprovata la medesima unicamente sulla base del rilascio di provvedimenti emessi da altri organi della Regione Abruzzo ben 8 anni prima, tenuto conto delle rilevanti dimensioni del Dipartimento diretto dal Primavera, che si componeva di 16 servizi; l'inconfigurabilità di qualsivoglia addebito in termini anche solo oggettivi in capo al Primavera e l'insussistenza di una posizione di garanzia, così come di una violazione di una norma cautelare, nonché la non ravvisabilità della condotta alternativa lecita impeditiva dell'evento, tenuto conto del ridotto lasso temporale nel quale il Primavera era stato adibito al ruolo fondante l'addebito; la non ravvisabilità dell'elemento soggettivo, in considerazione del fatto che la carta storica delle valanghe non indicava quel sito come valanghivo.

3. La difesa di Carlo Giovani ha depositato memoria, con la quale ha parimenti contrastato il gravame della Pubblica Accusa.

In particolare, ha richiamato in larga parte le medesime circostanze evidenziate dal Primavera, alle quali ha aggiunto le seguenti: a tutto voler concedere, la condotta alternativa ipotetica non sarebbe giammai stata impeditiva dell'evento, occorrendo per la realizzazione della CLPV quattro anni ed almeno altri quattro per lo PZEV, tenuto in considerazione il fatto che il Giovani era Dirigente solo dal giugno 2013; il Giovani, nel periodo nel quale aveva rivestito la qualifica fonte dell'addebito, si era attivato per lo stralcio della prima CLPV, relativo ai bacini sciistici del Gran Sasso, dapprima verificando la presenza di personale interno e, successivamente, rivolgendosi mediante apposito bando all'esterno, nominando il Belmaggio responsabile del procedimento, relazionando al Presidente della Regione D'Alfonso sullo stato dell'arte, nonché attivandosi per la realizzazione delle CLPV relativa agli altri bacini sciistici; diversamente da quanto indicato nell'imputazione, il Giovani si era attivato anche con le istanze di stanziamenti di somme, avendo richiesto ben 375.000 € per il 2015, 275.000 € per il 2016 e 175.000 € per il 2017, ottenendo dalla Giunta Regionale soltanto 150.000 € per ciascun anno per tutti e tre i servizi di Protezione Civile, a fronte di istanze riferite solo ad uno dei tre servizi di cui era Dirigente.

Di tal che non sarebbe affatto configurabile, come l'imputazione sembrerebbe sottintendere, alcun automatismo tra la richiesta di risorse finanziarie da parte del responsabile di un settore della PA e l'erogazione delle stesse da parte del competente ente pubblico.

4. La difesa di Sabatino Belmaggio ha depositato memoria, sostanzialmente richiamandosi a quella di primo grado, evidenziando come egli non avrebbe assunto posizione di garanzia di fatto in ragione



delle sue competenze e delle sue più approfondite conoscenze in materia di pericolo valanghivo, stanti la sua formazione nella del tutto eterogenea disciplina di Scienze Forestali e la sua assunzione, presso la Regione Abruzzo, come funzionario per lo svolgimento di attività di studio e ricerca per la preparazione di provvedimenti o interventi preordinati all'attuazione dei programmi di lavoro, alla cui attuazione era tenuto a collaborare nell'ambito della struttura organizzativa di appartenenza.


Ciononostante, dopo il terremoto dell'Aquila, questi aveva cominciato ad occuparsi di attività valanghiva solo dal 2010, venendo così a conoscenza dell'esistenza di un documento denominato "Carta Storica delle valanghe", che giaceva ivi fino dall'8.03.2007 (data di approvazione, ad opera del CORENEVA, dell'elaborato di Abruzzo Engineering), cominciando ad aggiornarla, raccogliendo e catalogando su di un supporto informatico gli eventi valanghivi segnalati dal Corpo Forestale dello Stato, ciò facendo fino al 2014, nonché attivandosi, redigendo per conto dei Dirigenti del Servizio, la bozza di determina direttoriale di approvazione della cartografia aggiornata, nonché la proposta di Delibera di Giunta da inoltrare a quest'ultima a cura del Dirigente, segnalando la stasi del procedimento al Caputi, il quale, presumibilmente per tale ragione, aveva sostituito l'Antenucci con il Giovani, decidendo con il medesimo di realizzare un primo stralcio della CLPV, che riguardava il Gran Sasso Aquilano, nominandolo RUP e proseguendo nell'aggiornamento del catasto storico, sovrintendendo alla definitiva approvazione del 2014.

Egli, quindi, avrebbe sempre svolto attività di carattere tecnico esecutivo, quale, ad esempio, quella di RUP per la realizzazione della CLPV per i bacini sciistici del Gran Sasso.

Non sarebbero ravvisabili le ritenute "approfondite conoscenze in materia di pericolo delle valanghe" in capo alla propria persona, stante il titolo di studi posseduto, nonché limitandosi la sua attività a raccogliere i fenomeni valanghivi registrati da alcune delle relative possibili fonti (MeteoMont, Corpo Forestale dello Stato, amministrazioni comunali). Il suo bagaglio di conoscenze era limitato alla sola gestione degli strumenti di raccolta e catalogazione funzionale all'elaborazione della CLPV.

Non si ravviserebbero in capo al Belmaggio autonomi poteri e doveri di impulso, trattandosi di meno dipendente regionale e specialista tecnico, categoria DI, al quale la Regione Abruzzo conferiva solo compiti di studio e ricerca per la preparazione di provvedimenti, chiamato a svolgere compiti di mero supporto, istruttorio esecutivo per la realizzazione degli obiettivi di cui alla Legge Regionale Valanghe.

Né sarebbe ravvisabile un'assunzione di garanzia da cosiddetta "presa in carico", postulando tale categoria che il garante abbia esercitato in via di fatto i poteri-doveri, inserendosi nell'attività spettante ai propri dirigenti e sostituendosi agli stessi nel compimento di attività gestionali di loro spettanza, come riconosciuto dalla prevalente giurisprudenza di legittimità.



## **8.2. Memorie depositate per conto di Lacchetta Ilario e Colangeli Enrico, Sbaraglia Luciano, De Vico Antonio e Giancaterino Massimiliano (capi 3 e 4).**

1. Con la prima, comune a Lacchetta Ilario e Colangeli Enrico, datata 2.12.2023, si è inteso replicare all'appello presentato dal Pubblico Ministero, evidenziandone la natura aspecifica (non confrontandosi in significativa parte con le argomentazioni adoperate dal GUP a confutazione degli assunti accusatori, che sarebbero stati tratteggiatamente riproposti in sede di gravame), per poi confutare la valenza attribuita dalla parte pubblica agli elementi da questa ritenuti costituire noti segnali di allarme, quali la costituzione della Commissione Comunale Valanghe, la relazione geologica Iezzi, gli elaborati di Pasquale Iannetti e delle due guide alpine del 2003.


Con la seconda, datata 20.12.2023, alla quale è stata allegata documentazione già facente parte del fascicolo processuale, fatta eccezione che per la Carta del Rischio Valanghe del Comune dell'Aquila (acquisita nella non opposizione delle parti), redatta su iniziativa di detto ente dopo i tragici fatti e l'approvazione della CLPV regionale, si è inteso ribadire quanto sostenuto in sede di gravame circa la valenza dei bollettini Meteomont, nonché i presupposti per l'attivazione, ad opera del Sindaco, dei poteri ex art. 17 L.R. n. 47/1992.

Da ultimo, in data 30.01.2024, la difesa dei due imputati ha depositato ulteriore memoria integrativa delle discussioni, con la quale ha incentrato la propria attenzione sui concetti di territorio, area e sito valanghivi, nonché ha svolto talune considerazioni circa analogie e differenze tra la vicenda sottoposta a scrutinio e quelle caratterizzanti gli eventi disastrosi verificatisi a Sarno ed a Messina.

2. Quanto a Sbaraglia Luciano, la difesa dello stesso ha evidenziato come la condotta dell'imputato debba ritenersi pienamente congrua ed immune da colpe in relazione alla normativa vigente, tenuto vieppiù conto della totale estraneità da qualsiasi ufficio pubblico, dello stato delle conoscenze dell'imputato al momento in cui il medesimo ha redatto la relazione, della funzione assegnata dalla normativa di settore all'elaborato redatto.

3. La difesa del De Vico si è richiamata alla memoria già depositata nel giudizio di prime cure, evidenziando l'insussistenza degli addebiti formulati all'imputato, stante la competenza del Consiglio Comunale con riferimento all'approvazione di un nuovo PRG, la non obbligatorietà della previsione del rischio valanghivo nell'originaria versione dei Piani di Emergenza Comunale, la avvenuta notifica della Carta Storica delle Valanghe al Comune di Farindola quando il De Vico non rivestiva più la qualità di sindaco.

4. Nella memoria depositata dalla difesa del Giancaterino, a confutazione degli addebiti ad esso formulati, si è evidenziato come l'approvazione del Piano Regolatore Generale sia sottratta alla competenza del Sindaco, per essere spettante al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera B del Decreto Legislativo n. 267/2000.



Quanto alle misure di salvaguardia relative al territorio di Farindola, esse sarebbero scattate soltanto in caso di approvazione della CLPV, come previsto dall'art. 12 della L.R. N. 47/1992.


Con riferimento alla mancata convocazione della Commissione Comunale Valanghe, secondo il sistema delineato dalla legge n. 47/92, tale obbligo si ravviserebbe unicamente nei casi di imminente pericolo di caduta valanghe (situazioni nelle quali il Giancaterino aveva provveduto alla convocazione della medesima). All'epoca dei fatti non vi erano ordinanze contingibili da emettere, non essendovi edifici da sgomberare (l'hotel sarebbe stato riaperto solo nell'estate 2008) né vie da tenere chiuse al transito, in quanto il tratto di strada segnalato dalla Commissione Valanghe restava chiuso per volontà della provincia di Pescara e solo sul medesimo si era appuntata in precedenza l'attività della commissione.

Lo stesso Antonio Crocetti, alpinista e componente della commissione dal 1999 al 2005, in sede di ss.ii. rese ai difensori del Lacchetta, aveva affermato che la Commissione Valanghe valutava il rischio solo su tre aree ben circoscritte della zona di Rigopiano ed adiacenti, quali: il canale di Fonte Canaluccia, lungo la Strada Provinciale da bivio Castelli a Vado di Sole; il canale di Grava di Costa Mercante sulla Strada Provinciale che da Bivio Castelli conduce ad Arsita; il Canale del Gravone, sulla Strada Provinciale per Castelli a circa 6 km da Rigopiano.

Fino all'anno 2012, il Piano di Emergenza Comunale era previsto unicamente con riferimento al rischio di incendi boschivi, nonché per gli eventi di natura idrogeologica ed idraulica. Solo con l'entrata in vigore della Legge n. 100/2012 si era stabilita l'obbligatorietà, per tutti i Comuni, di adozione del Piano di Emergenza Comunale (che prenderà il nome di Piano di Protezione Civile), avente ad oggetto la prevenzione e la previsione di tutti i rischi, tra i quali quello valanghivo, con conseguente infondatezza dell'addebito in tal senso formulato dai Consulenti Tecnici del PM quantomeno con riferimento alla mancata previsione iniziale di tale rischio, di contro non obbligatorio alla data di adozione di tale strumento.

Solo con la elaborazione della CLPV si era potuta individuare in Rigopiano un'area di rischio, laddove invece non evidenziavano ciò la carta storica delle valanghe e le altre carte disponibili all'epoca, quali la carta geologica d'Italia, la carta geomorfologica e del dissesto, la carta geomorfologica del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, il piano economico per la gestione dei beni silvopastorali, la carta della pericolosità (P.A.I.), la carta del rischio da valanga, il piano regolatore generale del Comune di Farindola.

Da ultimo, ha eccepito l'assenza di prevedibilità in mancanza di una CLPV e di un successivo PZEV, siccome evidenziato dai periti e la preesistenza della struttura quale rifugio alpino.



### **8.3. Memorie depositate per conto di Di Tommaso Bruno e Marrone Andrea (capi 11 e 12).**

1. La difesa di Di Tommaso Bruno, *in primis*, ha dedotto l'inammissibilità dell'appello del PM ex art. 581 c.p.p., per non essersi confrontato con le parti della sentenza, quali: l'imprevedibilità del rischio valanghivo, peraltro neppure dedotto nell'imputazione; l'irrilevanza della mancata previsione del rischio di isolamento, dovendo il DVR avere riguardo alla parte interna della struttura alberghiera e non certo a zone che esulavano dalla competenza del titolare, il cui forte innevamento rendeva impossibile anche un allontanamento degli ospiti pure verso il punto di raccolta; l'irrilevanza di qualsivoglia previsione di presidi di sicurezza, a fronte della riconducibilità della morte e delle lesioni alla valanga, dell'eccentricità del rischio (quello valanghivo) causa dell'evento rispetto a quello oggetto di omessa valutazione, rappresentato dalla mancata considerazione del possibile isolamento, nonché delle finalità del DVR sul punto, dirette ad impedire o a prevenire infortuni o malori di ospiti e dipendenti.

Nel merito ha dedotto infondatezza del gravame.

Il DVR, redatto con la consulenza dell'ingegner Marrone, prevedeva esplicite modalità di gestione delle emergenze e le relative procedure operative, nonché plurimi scenari di emergenza, quali incendio, emergenza sanitaria, fuga di gas, allagamento, tromba d'aria, terremoto ed inquinamento atmosferico, con previsione di un coordinatore per l'emergenza e di una procedura per la messa in sicurezza delle persone.

La stessa ASL avrebbe dato atto dell'eshaustività dei protocolli predisposti dal Di Tommaso, a nulla rilevando la omessa valutazione di un rischio derivato da fenomeno valanghivo, essendo eterogeneo rispetto alle caratteristiche dell'attività svolta, evidenziando come fosse stato oggetto di valutazione quello derivato da isolamenti per forti nevicate, mediante l'adozione di idonee procedure.

Del resto, il GIP, nell'ambito del precedente provvedimento di archiviazione inerente, tra gli altri, lo stesso Di Tommaso per le morti e le lesioni, aveva dato atto della inconfigurabilità di un obbligo di previsione di un rischio valanghivo in capo all'imputato.

Ha ribadito come le vie di fuga che avrebbe dovuto prevedere il Di Tommaso attenevano a beni (Strada Provinciale) appartenenti ad altri soggetti e, quindi, non riconducibili alla propria posizione di garanzia.

La stessa ASL, nella propria nota, avrebbe, invece, dato atto dell'adempimento, da parte del Di Tommaso, delle cautele, anche di fatto, con riferimento alla strada di pertinenza dell'hotel che immetteva su quella Provinciale.

Inoltre, risulterebbe la diligenza dell'imputato, anche pregressa, per avere avvertito o sollecitato, in passato ed in più occasioni, la Provincia con riferimento alla necessità di tenere sgombro dalla neve il tratto di strada.



Nessuna regola di diligenza avrebbe imposto al Di Tommaso di chiudere la struttura alberghiera e sospendere, per le stesse ragioni, l'attività imprenditoriale, in assenza di una percepibilità di un rischio valanghivo, peraltro a lui neppure contestato in rubrica.

2. Anche la difesa del Marrone ha eccepito l'inammissibilità, ex articolo 581 c.p.p., dell'appello della Pubblica Accusa, come anche di quello presentato da INAIL, per non essersi entrambi specificamente confrontati con le ragioni assolutorie evidenziate del GUP nella propria sentenza.

Nel merito, ha dedotto come riconoscere una responsabilità anche con riferimento alla SP significherebbe introdurre un'estensione di garanzia che non consentirebbe di individuarne i limiti concreti.


Nessuna normativa imporrebbe di prevedere nel DVR l'adozione di mezzi, quale il gatto delle nevi per il trasporto di persone, tenuto conto che l'art. 9 del Regolamento Generale Rifugi, approvato il 26 novembre 2011 dal Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del CAI, non prevederebbe un tale obbligo neppure per i rifugi montani: di tal che sarebbe paradossale ritenere che un obbligo cautelare analogo dovrebbe sussistere per le strutture alberghiere, quale quella in esame, non costituente rifugio montano.

Ha, inoltre, effettuato considerazioni analoghe rispetto a quelle del Di Tommaso, aggiungendo come la nota della ASL ha evidenziato che, quando il D.Lg.vo n. 81/2008 affronta il problema dei soccorsi in caso di infortunio e malore, rimanda al D.M. n. 388/2003, che prevede solo la nomina e la formazione degli addetti al primo soccorso ed il pacchetto di medicazione cassetta di primo soccorso, entrambi adempimenti realizzati da parte del datore di lavoro.

Non potrebbe certo ascriversi agli imputati la mancata previsione della sospensione dell'attività alberghiera, dipendendo la medesima dalla gestione di beni non appartenenti all'imprenditore, bensì alla Provincia e, quindi, non riconducibili alla propria posizione di garanzia.

Inoltre, quanto alla configurabilità di quest'ultima, oltre all'arresto giurisprudenziale richiamato dal PM, ve ne sarebbero altri di legittimità, che avrebbero meglio specificato come, al fine di configurare una responsabilità del consulente, sia necessario verificare il contenuto specifico ed effettivo dell'incarico e gli esatti compiti contrattualmente attribuiti al medesimo (*ex plurimis*, Cass. Pen. n. 57937/2018).

Al Marrone non era stato richiesto di valutare sia il rischio valanghe sia il rischio di isolamento per ingombro neve, essendo stato a lui unicamente demandato di effettuare un approfondimento specifico con riferimento al rischio lavorativo derivante da rumore e da vibrazioni.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'A' with a horizontal line through it, enclosed within a large, irregular oval shape.

#### 8.4. Memorie depositate per conto di D'Incecco Paolo, Di Blasio Mauro, Chiappino Tino e Honorati Giulio (capo 13).

1. La difesa del D'Incecco ha inteso depositare due memorie, mediante le quali, *in primis*, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello del PM per violazione dell'art. 581 comma 1 bis c.p.p., essendo fondato su motivi aspecifici.

Nel merito, ne ha evidenziato la infondatezza.

Avuto riguardo all'addebito di omesso monitoraggio della Strada Provinciale dalle 19:00 del 17 gennaio alle 07:00 del 18 gennaio, ha evidenziato come il gravame abbia omesso di confrontarsi con la differenza dei ruoli e delle posizioni ricoperte da ciascun imputato.

Sul punto ha inteso richiamarsi a quanto già evidenziato in tema di organizzazione dell'ente nel primo motivo di appello di esso D'Incecco, al fine di inferire una non ascrivibilità del monitoraggio anche alla propria posizione, la quale comporterebbe una contezza dei fatti solo *de relato*, a seconda di quanto riferito dagli operatori incaricati del materiale svolgimento di tale attività.

Infondato sarebbe l'ulteriore assunto circa la mancata organizzazione, da parte del D'Incecco, della preventiva attività degli operatori della Provincia volta a controllare ed a segnalare la situazione delle strade provinciali al fine di evitare l'isolamento delle stesse, avendo, di contro, l'ente adottato il Piano Reperibilità ed il Piano Neve proprio al fine di gestire le attività attribuite agli operatori, in modo da raggiungere un sistema che garantisse la copertura completa delle arterie stradali provinciali. Del resto, il capitolato d'oncri che disciplinava il servizio, all'art. 1 disponeva come: "*al verificarsi della precipitazione nevosa ... Le operazioni andranno eseguite in qualunque ora del giorno e della notte ed in giornate feriali e festive, in modo da rendere sempre transitabile la strada*".

Gli elementi acquisiti hanno dato prova del fatto che tutte le zone della Provincia erano state adeguatamente attenzionate e che anche il tratto statale che conduceva all'hotel era stato correttamente gestito e mantenuto mediante una pulizia assicurata fino al pomeriggio del 17 gennaio.

A ciò si aggiunga come in passato non si sarebbero mai verificati episodi valanghivi che abbiano lambito la SP 8, neanche quando la stessa era rimasta parzialmente impraticabile per accumuli di neve dovuti a straordinari eventi meteorologici.

Parimenti priva di fondamento si appaleserebbe la censura circa l'inidoneità dei sistemi di messaggistica Whatsapp ad assicurare un effettivo monitoraggio. Lo stesso messaggio del D'Incecco delle 10:53 del 17 gennaio, teso a consigliare che la circolazione fosse intesa solo per spostamenti indispensabili e di emergenza, più che elemento a carico costituirebbe elemento a discarico, evincendosi da ciò una corretta valutazione nella situazione di crescente criticità meteo.

Pure dalle ss.ii. rese da Pompili, Granchelli e Falone sarebbe evincibile una continua attività di pulizia delle strade anche nel corso di tutta la notte tra il 17 e il 18 gennaio ed irrilevante sarebbe l'ulteriore

notazione della Pubblica Accusa, secondo cui l'intervento notturno non fu dovuto ad attività di monitoraggio, bensì alla richiesta di intervento degli automobilisti bloccati sulla Strada Provinciale. Il PM non avrebbe formulato alcuna osservazione critica rispetto alla ricostruzione controfattuale prospettata dai consulenti tecnici di parte, che avrebbero dimostrato, in termini oggettivi e scientifici, come qualsiasi mezzo alternativo adoperato non avrebbe raggiunto l'hotel in tempo da scongiurare l'evento.


Sul punto nella memoria i difensori hanno effettuato richiamo a quanto già da essi evidenziato nel loro atto di appello a confutazione della ricostruzione dei periti circa il fatto che, anche ipotizzando un monitoraggio continuo del tratto, il costante utilizzo dell'UNIMOG, secondo gli improbabili scenari ipotizzati dagli ausiliari del GUP, non avrebbe avuto efficacia impeditiva dell'evento.

Con riferimento alla mancata sostituzione della turbina, si è ribadito come della sua indisponibilità il D'Incecco fosse venuto a conoscenza solo in data 9 gennaio 2017, quando il mezzo fu ricoverato presso l'officina del Marrone per una prima diagnosi finalizzata alla riparazione, aggiungendo come delle relative incombenze dovesse occuparsi il Di Blasio, responsabile del Servizio Viabilità, non rientrando detta attività nell'ordinaria competenza del Dirigente, la quale si estrinsecerebbe nel mettere a disposizione le risorse economiche per la riparazione, ove sussistenti.

Non corrisponderebbe al vero neppure il dedotto lassismo della Provincia, la quale, invece, ebbe a richiedere ben tre preventivi a rispettive ditte. Di fronte alla constatata impossibilità di immediata riparazione, vi sarebbe stato il tentativo sia di installare la presa disponibile dal mezzo guasto su altro in dotazione sia di noleggiare una turbina di caratteristiche pari o superiore a quella indisponibile, evenienze entrambe rivelatesi impossibili, tenuto viepiù conto della carenza di risorse economiche, siccome comprovato dal fatto che la Provincia, in data 12 gennaio 2017, era stata costretta a deliberare l'esercizio provvisorio a causa della mancata approvazione del bilancio di previsione.

Di tal che giammai si sarebbe potuto reperire un nuovo mezzo nel giro di soli cinque giorni lavorativi. A ciò si aggiunga la normalità della situazione in quel periodo, l'assenza di specifiche segnalazioni da parte del Giancaterino, nonché l'impossibilità di avanzare richiesta di sostituzione della turbina all'Anas, che giammai l'avrebbe accolta in assenza di richiesta prefettizia, a sua volta presupponente l'apertura del CCS.

Del resto, sempre diversamente da quanto evidenziato dalla Procura, la Provincia aveva effettuato richieste di turbine ben prima delle 19:00 del 18 gennaio, per come dedotto in sede di appello e nonostante le medesime, il distacco di una turbina in favore dell'ente si sarebbe registrata solo dopo oltre nove ore dall'istanza ufficiale fatta dal Presidente Di Marco in sede di COSP ed a seguito della comunicazione del crollo dell'hotel Rigopiano.






Parimenti infondato sarebbe l'ulteriore assunto del PM circa il fatto che, se si fosse intervenuti già alle 07:00 del giorno 18, la strada sarebbe stata pulita prima della valanga delle 16:45, in quanto nel frattempo non si sarebbe creato altro accumulo di neve, pari invece a quello causato nelle successive ore dall'ulteriore nevicata, essendo esso inverosimile, avendo rinvenuto smentita sia dai periti, secondo cui l'arrivo della turbina presso l'hotel sarebbe avvenuto in coincidenza dell'ora di accadimento della valanga sia, in maniera più analitica, dalla consulenza tecnica dell'ingegner Biocca. Ulteriore profilo di infondatezza del gravame della parte pubblica consisterebbe nel ravvisare una posizione di garanzia in capo al D'Incecco con riferimento alla omessa adozione del Piano di Emergenza Provinciale ed all'omesso inserimento dei presunti fenomeni valanghivi, previsti nella bozza del Piano Provinciale di protezione civile redatto dall'ing. Fattori, in quello di reperibilità del 2016, non essendosi per nulla confrontato il gravame con le ragioni della sentenza tese ad escludere tale addebito sulla base del venir meno delle funzioni di protezione civile in capo alla Provincia, al quale conseguirebbe che il D'Incecco non possa essere qualificato più come referente di protezione civile e che la Provincia non fosse più tenuta ad adottare il piano di emergenza provinciale né a considerare gli elaborati Fattori, rimasti ad uno stato embrionale e valevoli tutt'al più quale bozza della parte generale del piano di emergenza.

A ciò si aggiunga la non particolare rilevanza della previsione del pericolo valanghivo ad opera dell'ingegner Fattori, stanti le di lei dichiarazioni, dalle quali ella evidenziava di avere tratto tali informazioni sulla base della mera consultazione dei bollettini MeteoMont, non aventi specifica capacità predittiva per la loro genericità.

Né al D'Incecco potrebbe contestarsi la mancata adozione di tale piano antecedentemente al novembre 2016 (data del trasferimento delle funzioni di protezione civile dalla Provincia alla Regione), atteso che: a quella data, non esistevano i programmi dei piani regionali indicati dall'articolo 108 L. n. 112/1998; il piano di emergenza provinciale è atto collegiale di competenza del Consiglio Provinciale e non del Dirigente del Settore ed il D'Incecco non aveva mai avuto responsabilità dirigenziali del settore afferente alla protezione civile né relativamente alla programmazione emergenziale.

Del resto, la lacunosità e l'incompletezza della bozza del piano di emergenza provinciale si evincerebbero dalle dichiarazioni rese dall'ingegner Gianfranco Piselli (Dirigente del Servizio di Protezione civile della Provincia di Pescara sino al 2014) e dal dottor Antonello Colantoni (Responsabile del Servizio Provinciale di Protezione Civile).

A ciò si aggiunga che: la "Bozza Fattori" non era nemmeno nella disponibilità del D'Incecco, essendo rimasta all'interno della Sala Operativa della Prefettura, come confermato dal Comandante della Polizia Provinciale Honorati; quanto ivi evidenziato risultava smentito dalla Carta Storica delle



Valanghe, dalla quale risultava che non erano mai stati registrati fenomeni valanghivi in corrispondenza delle pendici del Monte Siella sovrastanti la Strada Provinciale 8 all'altezza dell'hotel Rigopiano né tantomeno in corrispondenza di chilometriche inferiori lungo la stessa strada Provinciale e, in particolare, nel tratto che da Bivio Mirri conduce alla località di Rigopiano.

Quanto all'omessa indicazione del rischio valanghivo nel Piano di Reperibilità del 2016, approvato con Determina n. 1154 del 03/11/2016, essa appariva insuscettibile di censure, non essendo siffatto strumento la sede per le indicazioni in merito ai fattori multirischio e, soprattutto, non avendo più la Provincia alcuna prerogativa o responsabilità in materia di protezione civile, solo dalle quali poteva scaturire l'onere di dare conto dei predetti rischi, oltre alla non registrazione in passato di alcun fenomeno valanghivo che aveva interessato il pendio che conduce all'hotel Rigopiano.

Infondato sarebbe, altresì, l'addebito formulato dal PM, nella parte riguardante la mancata attivazione della sala operativa presso la Prefettura.

Ed invero, tale censura omette di confrontarsi con i mutamenti del dato normativo e della stessa prassi relativa all'organizzazione degli enti, avendo i periti dato atto come la sala operativa Comune di protezione civile era stata istituita mediante il Protocollo di Intesa stipulato dalla Provincia e dalla Prefettura il 07/11/2003 e che la perduranza degli effetti di tale protocollo doveva ritenersi venuta meno a seguito della riforma della legge Delrio, come evidenziato dal giudice a pagina 201 della sua sentenza.


Sarebbe chiaro, quindi, che l'apertura della Sala Operativa coinciderebbe attualmente con l'apertura del Centro Coordinamento Soccorsi, di esclusiva competenza prefettizia.

Errato sarebbe continuare a ritenere che, con l'adozione del Protocollo, si sia determinata l'attribuzione di obblighi relativi alla gestione dall'attivazione della Sala Operativa in capo alla Provincia e, quindi, al D'Incecco.

Del resto, l'unico rappresentante della Provincia in seno alla Sala Operativa era il Comandante della Polizia Provinciale Giulio Honorati.

Anche in tal caso, avuto riguardo alla competenza esclusiva del Prefetto, nella memoria si è effettuato rimando alle argomentazioni adoperate dal giudice di prime cure alle pagine 201 e 202 della sua decisione.

Ulteriore profilo rimarcato è quello inerente la mancata chiusura al transito della Strada Provinciale 8, essendo del tutto errato il presupposto circa la già avvenuta interdizione in passato di tale tratto, non essendo di contro mai stato disposto dalla Provincia per limitare o interdire il transito a causa del pericolo caduta valanghe la Strada Provinciale in località Rigopiano o rispetto alle chilometriche inferiori. Le ordinanze richiamate dall'accusa si riferivano infatti alla chiusura al transito solo a partire



dal Bivio per Castelli passando per Vado di Sole verso Campo Imperatore e, quindi, nei tratti superiori.

Al fine di corroborare l'ignoranza del rischio valanghivo, si sono ancora una volta valorizzate la mancata adozione di CLPV e di PZEV, nonché la nota del 19 gennaio 2017 del Corpo Forestale.

I *signa facti* a cui farebbe riferimento la Pubblica Accusa non sarebbero relativi al canale sovrastante Rigopiano, bensì a siti distinti e distanti anche alcuni chilometri dalla citata località (Monte camicia, Monte San Vito, Fonte Canaluccia).

Non sarebbe dato comprendere per quali ragioni D'Incecco avrebbe dovuto chiudere il tratto di strada, tenuto conto che nessun'altra autorità o ente (*in primis* il Sindaco, all'uopo competente ex art. 16 L.R. n. 47/1992), nei medesimi giorni impegnati nello sgombero della neve e nelle attività connesse alla gestione del maltempo, avevano evidenziato la necessità di interdizione preventiva al traffico.


2. Nella memoria depositata, la difesa del Di Blasio ha eccepito l'inammissibilità dell'appello del PM ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 443 e 593 c.p.p., rivolgendosi, con riferimento al Di Blasio, avverso una sentenza di condanna, nonché, in subordine, ex art. 581 c.p.p. per essere i motivi aspecifici e non incidenti sulle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Nel merito, avuto riguardo all'assunto accusatorio della chiusura del tratto stradale in precedenti occasioni, ha ribadito come esse avevano riguardato il traffico del tratto superiore, in corrispondenza del Bivio per Castelli passando per Vado di Sole, ad ulteriore conferma del fatto che il rischio valanga non aveva mai interessato la tratta stradale teatro dell'evento.

Ha dedotto, altresì, che provvedimenti di chiusura delle tratte stradali sarebbero di esclusiva competenza del Dirigente, tanto che, in caso di impedimento del titolare, la loro emanazione potrebbe essere delegata soltanto ad un altro Dirigente e mai in favore di chi occuperebbe, rispetto al delegante, una posizione gerarchicamente subordinata, come il Di Blasio.

Sempre con riferimento alla paventata chiusura, ha eccepito la sua sostanziale irrilevanza, nella parte in cui la ha voluta collocare dopo che, nel pomeriggio del 17 gennaio, era stata attuata la pulizia del tratto stradale che conduceva fino all'albergo, atteso che alla medesima non avrebbe mai potuto riconoscersi efficacia salvifica, tenuto conto che gli ospiti erano nel frattempo giunti in hotel.

Quanto alla mancata sostituzione dell'Unimog, la ha considerata irrilevante, atteso che, fino alla sera del 17 gennaio 2017, non vi sarebbero stati motivi o ragioni tali da indurre la Provincia a chiudere il tratto di strada in oggetto ed a richiedere ad altri enti o all'ANAS una turbina da destinare a Rigopiano, aggiungendo come, pur se tale mezzo fosse stato richiesto, in difetto della prescritta situazione emergenziale, costituente presupposto per l'ottenimento del medesimo ad opera di altri enti, esso giammai sarebbe stato concesso alla Provincia.



Quanto alla contestata mancata richiesta di turbine fino alle 19:00 del 18 gennaio, ha eccepito l'infondatezza di una tale circostanza, avendo anche il giudice di prime cure dato atto che la Provincia, in persona del suo Presidente, ebbe ad attivarsi in tal senso già in precedenza e sin dalla mattinata in parola.

Successivamente, ha eccepito l'insussistenza di un nesso causale tra l'impraticabilità della SP 8 e l'evento di reato, in quanto gli ospiti dell'hotel avevano manifestato il desiderio di allontanarsi dall'albergo nel primo pomeriggio, a seguito delle scosse di terremoto, quando ormai la strada era già impraticabile per l'eccezionale nevicata.

Pacifico sarebbe il fatto che, essendosi tale volontà manifestata alle 13:04, qualsiasi intervento realizzato in quel momento sarebbe risultato comunque intempestivo, se non altro in quanto il tempo necessario per il raggiungimento del sito e per l'attivazione delle conseguenti operazioni di sgombero era risultato superiore - in tal senso, sentenza a pagina 243 -.

L'isolamento della strada non costituirebbe un atteggiamento causalmente efficiente nella produzione dell'evento, atteso che, se non ci fossero state le scosse di terremoto, le persone presenti in albergo non avrebbero manifestato la volontà di andare via rimanendo però soggetti agli effetti distruttivi della valanga, che si sarebbe comunque abbattuta sull'hotel.


Incomprensibile, oltre che iniquo, sarebbe, altresì il riferimento in sentenza al dualismo interpretativo relativo alla prevedibilità o meno della valanga. I bollettini Meteomont, costituente base per l'affermazione di responsabilità del Di Blasio, assai contraddittoriamente non sono stati ritenuti sufficienti per affermare la responsabilità dei dirigenti regionali.

Non si ravviserebbe a carico del di Blasio alcun profilo omissivo, atteso che la prevedibilità rappresenterebbe un presupposto della responsabilità colposa.

Il giudice, inoltre, non avrebbe considerato che i bollettini Meteomont non venivano trasmessi alla Provincia dal Corpo Forestale dello Stato, di tal che nessuna conoscenza poteva averne il Di Blasio, non avendo accesso a dette informazioni.

A ciò si aggiunga che il Di Blasio non era referente né svolgeva compiti di protezione civile né potrebbe rispondere di alcun evento lesivo verificatosi al di fuori del contesto della circolazione stradale, come quell'oggetto di causa, procurato da fattori autonomi, straordinari ed imprevedibili.

Da ultimo, errata sarebbe la sentenza anche in relazione all'efficacia impeditiva dell'evento della sostituzione della turbina, atteso che, pure a volerla ritenere necessaria e configurabile in termini di doverosità, tale situazione si sarebbe determinata certamente non prima delle 19:00 del 17 gennaio, essendo stata ripristinata la agevole circolazione su quel tratto di strada in quel pomeriggio, nonché avendo dato atto il giudice di prime cure come fossero trascorse 18 ore circa dalla richiesta formale di turbina, pervenuta alle 19:00 del 18 gennaio fino all'arrivo in località Rigopiano.



3. La difesa di Chiappino Tino ha depositato memoria, con la quale ha evidenziato la inconfigurabilità dell'incarico di tecnico reperibile e, quindi, della posizione di garanzia, essendo l'imputato all'epoca dei fatti legato con la Provincia da un rapporto di lavoro da dipendente di diritto di privato, nonché l'inesistenza nel nesso di causalità tra le presunte omissioni e gli eventi.


4. La difesa di Honorati Giulio ha depositato memoria, con la quale ha eccepito, in via preliminare, la inammissibilità dell'appello del PM, nella parte in cui non si confronterebbe con le ragioni della decisione assolutoria nei confronti del medesimo, avendo il giudice di prime cure escluso qualsivoglia sua responsabilità, tenuto conto del venire meno di incarichi attinenti alla protezione civile, dell'assenza di poteri inerenti la convocazione della Sala Operativa, di competenze sul parco macchine in dotazione della Provincia per la transitabilità delle strade, nonché di titolarità di poteri impeditivi, a fronte del difetto di competenza circa l'adozione di provvedimenti di chiusura di tratte stradali, deducendo come tali rilievi non sarebbero stati confutati da parte del Pubblico Ministero appellante, essendosi il medesimo limitato a richiamare la vigenza del piano di reperibilità quale fonte dell'obbligo di protezione, senza confutare le ragioni evidenziate dal GUP.

Ha, poi, nel merito, dedotto la infondatezza, avendo la decisione di primo grado correttamente dato atto della inapplicabilità alla vicenda del Piano di Reperibilità Provinciale, avuto riguardo all'individuazione di posizioni di garanzie collegate a ruoli di protezione civile, stante l'intervenuta promulgazione della legge c.d. Delrio e della L. R. n. 32/2015 recepite la prima, entrambe attuate con il Protocollo sottoscritto tra Regione e Provincia nel novembre 2016, in virtù del quale tutte le funzioni in tema di protezione civile erano state trasferite alla prima, facendo residuare in capo all'ente provinciale unicamente le funzioni di viabilità.

La sentenza avrebbe pure dato atto del fatto che il monitoraggio era stato di fatto assicurato, siccome evincibile dalle risultanze della chat denominata "Emergenza Maltempo", nonché escluso, in capo all'Honorati, la sussistenza di poteri con riferimento al parco veicoli della Provincia, nonché interdittivi di tratti di strada.

Nell'appello non si sarebbero evidenziate neppure le condotte omissive di cui sarebbe stato responsabile Honorati Giulio, la cui unica fonte dell'addebito sarebbe quella di essere stato indicato nel Piano Provinciale di Reperibilità.

Difetterebbe in capo al medesimo la titolarità di una posizione di garanzia, atteso che, secondo l'organigramma della Provincia (Decreto di riorganizzazione del 5.05.2016 n. 31), il Settore Primo – Pianificazione Territoriale, Lavori Pubblici, Viabilità, Edilizia Scolastica e Patrimonio – sarebbe l'unico competente in materia di *"gestione della rete stradale di competenza provinciale, codice della strada e sorveglianza stradale, ordinanze e provvedimenti per la circolazione stradale, piano*



*reperibilità e gestione delle relative turnazioni, gestione dell'autoparco, delle attrezzature e delle macchine operatrici”.*

Ciò determinerebbe la competenza esclusiva del relativo Dirigente in materia di manutenzione dei mezzi spalaneve e delle turbine facenti parte del patrimonio della Provincia, il quale sarebbe l'unico a potere porre in essere atti di gestione del personale del suo Settore per la viabilità, nonché ad emettere ordinanze di chiusura delle strade provinciali per qualsivoglia ragione e causa, anche di natura meteorologica, oltre ad adottare provvedimenti aventi ad oggetto la pulizia delle medesime.


Il Comandante della Polizia Provinciale sarebbe competente e responsabile unicamente per i mezzi assegnati alla Polizia Provinciale, con conseguenti inconfigurabilità di una posizione di garanzia a suo carico e non ravvisabilità di poteri impeditivi in concreto.

Unica fonte attributiva di obblighi e poteri in tal senso sarebbe ravvisabile nel Piano Emergenza Neve Dicembre 2016-Aprile 2017, che però non attribuiva alcuna competenza di monitoraggio e/o vigilanza in capo alla Polizia Provinciale, la quale avrebbe svolto, nei giorni nell'emergenza, attività indefessa, di polizia stradale e di controllo, in piena collaborazione con il Settore Viabilità e, con riferimento al pomeriggio del 17 gennaio 2017, sarebbe intervenuta sulla Strada Provinciale 8 tra Farindola e Rigopiano, su richiesta del Giancaterino, per permettere ai mezzi di operare in sicurezza, per poi raggiungere l'hotel Rigopiano per verificare eventuali criticità, ricevendo rassicurazioni dal gerente dell'hotel Roberto del Rosso.

Tali assunti sono stati ribaditi nella successiva memoria depositata in data 2.02.2024, nella quale la difesa ha aggiunto come agli atti difetterebbe qualsivoglia elemento idoneo a dimostrare che Honorati Giulio fosse a conoscenza, alla data del 16 gennaio 2017 della avvenuta rottura della turbina facente parte del parco mezzi della Provincia di Pescara, avendo appreso ciò solo il successivo 17 gennaio dalla chat “Maltempo”, a seguito del messaggio inviato dal Giancaterino, con il quale questi rappresentava la situazione di criticità e ricordava come all'occorrenza non vi fossero turbine disponibili per il tratto in parola.

#### **8.5. Memorie depositate per conto di Bianco Leonardo, De Cesaris Ida e Provolo Francesco (capi 14, 15 e 16).**

1. Nella propria memoria, la difesa di Bianco Leonardo ha ribadito come questi non avesse alcuna competenza in materia di protezione civile e che l'unica attività espletata nell'occasione si identificerebbe nella sottoscrizione della nota del 16 gennaio 2017, la cui minuta peraltro era stata redatta dal funzionario Giancarlo Verzella, siccome evincibile dalla sottoscrizione apposta sulla sigla “GV”.



Tale atto costituirebbe mera comunicazione istituzionale effettuata dal Capo di Gabinetto non quale responsabile della Protezione Civile (incarico che non ricopriva né aveva mai ricoperto), bensì esclusivamente quale collaboratore del Prefetto nell'espletamento delle funzioni istituzionali e di relazione con gli Enti territoriali e gli altri Organi centrali.

Le competenze in materia di Protezione Civile appartenevano unicamente al Dirigente dell'Area V, oltre che ovviamente al Prefetto, svolgendo il Capo di Gabinetto tutte le altre funzioni, tra le quali quella di comunicazione istituzionale e la nota sottoscritta non avrebbe contenuto certificativo, ma unicamente informativo.

Di talché al medesimo non potrebbero essere imputate la tardiva apertura del CCS e tutto quello che ne sarebbe conseguito in tesi accusatoria anche con riferimento all'integrazione del delitto di cui all'art. 328 c.p., nonché la falsità ideologica, non potendo ritenersi la comunicazione un atto del suo ufficio.


Infondato sarebbe l'ulteriore addebito, secondo cui la successiva nota del 17 gennaio a firma del Provolo sarebbe stata redatta dal Bianco, difettando qualsivoglia elemento di prova in tal senso, ma anzi emergendo che la minuta della medesima era stata vergata, secondo quanto evincibile dalla sigla apposta sulle iniziali "IDC", dalla Dirigente De Cesaris Ida.

Successivamente ha effettuato richiamo alle argomentazioni contenute nella sentenza circa la sostanziale equiparazione tra COV (nella composizione allargata che lo ebbe a caratterizzare in data 16 gennaio) e CCS, stante la presenza in quella sede anche del Comandante della Polizia Provinciale Honorati, che nulla ebbe a rappresentare circa l'indisponibilità della turbina in dotazione alla Provincia, così come sull'esistenza di criticità sul tratto stradale Bivio Mirri-Rigopiano, con conseguente esclusione in radice di qualsivoglia nesso eziologico tra il paventato rifiuto e le morti e le lesioni contestate all'imputato al capo 16).

Del resto, in disparte distinzioni meramente nominalistiche, non vi sarebbe alcun rifiuto di atti di ufficio sotto il duplice profilo oggettivo e soggettivo.

Quanto al delitto di falso, le predette note sarebbero state redatte diffuse contestualmente alla convocazione del COV in composizione allargata ed allo svolgimento del servizio stesso di monitoraggio della viabilità.

Tale dato escluderebbe anche il dolo del delitto di cui all'art. 479 c.p., oltre a rendere illogico ogni ipotetico movente posto alla base della dedotta falsità, non essendo evincibile per quale motivo gli imputati avrebbero dovuto predisporre le due note false, quando invece era stato già convocato l'organismo deputato a monitorare l'emergenza in tema di viabilità.



Cosa ben diversa sarebbe stata, come ben rilevato dalla sentenza a pagina 238, se tali note ufficiali fossero state confezionate *ad hoc* e successivamente ai fatti per simulare il compimento di attività mai poste in essere.

2. Con la memoria depositata, la difesa di Ida De Cesaris ha evidenziato come tutti i profili richiamati in sede di appello dal Pubblico Ministero abbiano rinvenuto specifica confutazione nella sentenza impugnata con riferimento sia alle condotte di cui ai capi 14) e 16) sia alla contestazione di depistaggio, il quale andrebbe parimenti escluso perché esso sarebbe destinato ad operare unicamente nei casi di condotte poste in essere da parte di pubblici ufficiali che, incaricati delle indagini, le devierebbero nell'interesse di un terzo o loro stessi e non, come nel caso di specie, di condotte realizzate da pubblici ufficiali essi stessi oggetto delle indagini, al punto di essere richiesti dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni.


3. Con la memoria depositata, la difesa del Provolo, dopo avere riassunto sinteticamente le argomentazioni della sentenza e le censure ad essa rivolta dall'appello della Accusa, ha evidenziato come la distinzione operata a più riprese dai periti circa la differenza sostanziale e non solo formale tra CCS/SOP e COV atterrebbe invece a profili meramente astratti sulla struttura dei vari organismi, essendo il COV allargato tenutosi il 16 gennaio del tutto corrispondente, per i soggetti partecipanti e per gli argomenti affrontati, ad un CCS.

Dopo avere fatto richiamo alla disposizione data dal Prefetto già nella tarda serata del 15 gennaio circa la necessità di convocare un COV allargato, di costituire quindi il CCS funzione 6 viabilità e di attivare la SOP presso la Prefettura di Pescara (la cui operatività non nella sede fisica, ma nelle stanze dei vari diretti interessati, fu iniziativa riconducibile alla De Cesaris, con conseguente ravvisabilità, tutt'al più, di una mera *culpa in vigilando* in capo al Prefetto), si è rimarcata l'inconfigurabilità delle condotte di rifiuto e di falso, punibili solo a titolo di dolo, tenuto conto che nessuna norma di legge o regolamento imporrebbe la identificazione fisica della SOP in un'unica stanza, quale condizione di effettività dell'operatività della stessa.

A ciò andrebbe aggiunta la sostanziale corrispondenza tra i componenti del CCS e quelli del COV allargato, nonché la irrilevanza, ai fini dell'integrazione dei delitti ascritti, della natura non permanente ma temporanea del secondo organismo rispetto al primo.

Né sarebbe rilevante la mancata partecipazione dei rappresentanti della Regione, avendo il giudice di prime cure precisato come nessuna norma di legge o regolamento imponesse la partecipazione della Regione ad una riunione in cui si affrontavano i temi oggetto della riunione tenuta il 16 gennaio.

Non corrisponderebbe neppure al vero che quest'ultima si sarebbe limitata ad affrontare unicamente la questione dei "cancelli autostradali", essendo, di contro, emerso come essa ebbe ad occuparsi anche di questioni relative alla viabilità, inerenti strade statali e locali. Basterebbe all'uopo considerare che





il Prefetto, su richiesta dei sindaci, aveva ordinato il divieto di transito dei mezzi pesanti lungo la Strada Statale 714 e la n. 16 Adriatica, disponendo divieti di transito su strade statali e provinciali.

Non si comprenderebbe il motivo per cui l'attivazione di un formale CCS avrebbe consentito al Prefetto di prendere contezza del non funzionamento della turbina, considerato che, come indicato dal giudice di primo grado, i competenti organismi provinciali, deputati alla manutenzione di tali mezzi, pur essendo presenti in tale riunione e pur avendo contezza di tale circostanza, non avevano riferito alcunché al Provolo, il quale, sin dalla mattina del 16 gennaio, aveva indetto una riunione idonea a consentire un potenziale confronto tra Prefettura e Provincia circa le criticità legate alla viabilità delle strade comunali e provinciali, stante la presenza dell'Honorati, consapevole del guasto della turbina e che nulla ebbe a riferire.

A ciò si aggiunga la presenza, già in quella data, di Anas e Società Autostrade, nonché le comprovate circostanze circa il fatto che la impraticabilità della Strada Provinciale 8 non giunse sul tavolo del COSP neppure la mattina del 18 gennaio e che ANAS ebbe a ricevere solo alle 19:32 della medesima giornata la prima richiesta di turbina a seguito della chiamata del Parete.


La stessa scontentezza manifestata dal Provolo con riferimento alla gestione dell'emergenza in quei giorni presso la Prefettura costituirebbe elemento non a carico, bensì a discarico del medesimo, essendo esso rappresentativo dell'attenzione e della solerzia da questi manifestate.

Avuto riguardo all'ulteriore aspetto valorizzato dal PM circa la comunicazione alla Prefettura del Bollettino Meteomont delle 13:42 del 17 gennaio 2017, la trasmissione del medesimo, secondo quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 793/2013, sarebbe avvenuta, al pari che per gli altri enti, a titolo informativo e ciononostante, anche a seguito della medesima, sarebbero state attivate tutte le altre 12 funzioni del CCS.

Né potrebbe inserirsi unicamente da tale elemento la prevedibilità dell'evento valanghivo e la conseguente responsabilità per le morti e per le lesioni a fronte delle considerazioni effettuate dai periti nel loro elaborato.

Non sarebbero configurabili neppure i delitti di rifiuto di atti d'ufficio e di falso, non essendosi il Provolo rifiutato di fare alcunché ed avendo la giurisprudenza di legittimità sostenuto che, ai fini della configurabilità dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 328 c.p., è necessario che il pubblico ufficiale abbia consapevolezza del proprio contegno omissivo, dovendo egli rappresentarsi e volere la realizzazione di un evento "*contra ius*", senza che il diniego di adempimento trovi alcuna plausibile giustificazione alla stregua delle norme che disciplinano il dovere di azione (Cass. n. 51149/2014).

Il rifiuto sarebbe, altresì, inconfigurabile ogniqualvolta venga compiuto un atto di ufficio che, seppur diverso da quello preteso ed imposto dalla situazione di pericolo, sia idoneo a produrre effetti utili



per la tutela del pubblico interesse sotteso a tale situazione di pericolo, come avvenuto nel caso di specie con l'attivazione, in data 16 gennaio 2017, di un COV allargato sostanzialmente equivalente ad un CCS.

Quanto al delitto di falsità ideologica, non potrebbe mai considerarsi *in re ipsa*, dovendo necessariamente essere provato e sarebbe escludibile ogni qualvolta il falso derivi da una semplice leggerezza ovvero da una negligenza dell'agente, a fronte dell'irrelevanza penale del falso documentale colposo, siccome affermato da Cass. n. 30862/2015, la quale avrebbe, altresì, aggiunto come assuma rilievo, ai fini della prova, anche l'eventuale scopo perseguito o meno dall'agente.

Tutt'al più sarebbe ravvisabile una negligenza dell'imputato, derivata dall'errore dello stesso sul corretto operato del Viceprefetto De Cesaris, rilevante ex art. 47 c.p. quale errore sul fatto costituente reato.

Quanto alla contestazione di depistaggio, sarebbero indiscutibili: la mancata tenuta dei brogliacci alla data del 18 gennaio, con conseguente non consegna proprio per la loro omessa istituzione, alla quale conseguiva la necessità da parte degli operatori in quella giornata di dare conto delle attività espletate mediante relazione; il fatto che al Provolo fu rappresentata la chiamata del D'Angelo solo avuto riguardo al numero dei presenti presso l'hotel Rigopiano e non alla richiesta di soccorso che con essa veniva avanzata.

Lo stesso incontro con il Cameli avrebbe rinvenuto smentita da parte dello stesso Angieri.

Da ultimo, ha evidenziato l'assenza di qualsivoglia elemento dal quale inferire il dolo specifico richiesto dal disposto di cui all'art. 375 c.p.


#### **8.6. Memorie depositate per conto di Pontrandolfo Giulia Valentina, Acquaviva Daniela, Verzella Giancarlo ed Angieri Salvatore (capo a).**

1. Si è già fatto cenno alle considerazioni effettuate in ordine al reato di depistaggio nelle memorie depositate per conto degli imputati De Cesaris e Provolo.

2. La difesa di Pontrandolfo Giulia Valentina ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. 581 del codice di rito, non essendosi confrontato il gravame con le parti della sentenza relative all'assoluzione dell'imputata né avendole specificamente censurate.

Nel merito ha evidenziato l'insussistenza del depistaggio dichiarativo sulla base del fatto che l'informativa richiesta dalla polizia giudiziaria riguardava l'istituzione ed il funzionamento della Sala Operativa della Prefettura di Pescara nella giornata del 18 gennaio 2017 e non le chiamate di soccorso ivi pervenute, non oggetto di specifica domanda né richiesta da parte della Questura.

Del resto, l'appello non si confronterebbe neppure con le parti della sentenza, che hanno evidenziato come gli imputati non avrebbero potuto arguire che la telefonata pervenuta da un uomo solo



successivamente identificato nel D'Angelo costituisse l'oggetto dell'indagine, tenuto conto che la chiamata in questione non rappresentava che una delle numerosissime richieste di sgombero della strada pervenute in quella mattina, nonché che non vi fossero specifiche ragioni per le quali gli imputati avessero dovuto dedurre che tale chiamata costituisse elemento decisivo per le indagini.

Tale telefonata era nota agli inquirenti, essendo stata annotata presso il Centro Operativo Comunale di Penne e la mancata indicazione della medesima nella relazione a firma della Pontrandolfo sarebbe riconducibile al fatto che essa doveva vertere sull'istituzione ed il funzionamento della Sala Operativa e sulle attività che ciascuno dei presenti era chiamato a svolgere al suo interno.

Avuto riguardo alla mancata consegna dei brogliacci, essa discenderebbe dal fatto che, in data 18 gennaio 2017, non vi fosse alcun brogliaccio in uso agli operatori della Prefettura.

Con riferimento alla condotta di depistaggio materiale, in tesi integrata dallo strappo della parte del foglio, sarebbe plausibile che il medesimo, qualora contenente il numero del chiamante D'Angelo, fosse rimasto nelle mani del maresciallo Cameli.

Del resto, non sarebbe dato comprendere ove vi sarebbe la volontà depistante, tenuto conto che la Pontrandolfo ebbe a notificare di tale circostanza un Maresciallo dei Carabinieri.


Corretta sarebbe la valutazione di parziale inattendibilità del Cameli sia perché egli non avrebbe riferito della presenza del Provolo immediatamente, ma solo nelle sommarie informazioni rese successivamente sia perché tale circostanza non risulterebbe annotata nel brogliaccio in dotazione al militare, avendo questi ivi indicato di avere interloquuto soltanto con i due Viceprefetti.

3. Acquaviva Daniela ha rappresentato dalla propria memoria come: dagli atti non emergerebbe alcuna prova che ella fosse a conoscenza, alle date della sua escussione o della redazione della relazione, della telefonata del D'Angelo, avendo l'imputata appreso della medesima solo 10 mesi dopo, siccome evincibile dalle conversazioni telefoniche di cui ai progressivi nn. 293 del 27.11.2018, 336 del 28.11.2023 e 450 del 30.11.2023; non erano stati istituiti i brogliacci relativi alla giornata del 18 gennaio.

4. Con la propria memoria, la difesa del Verzella ha evidenziato come questi non ebbe a fare riferimento alla telefonata del D'Angelo nella propria relazione, in quanto essa doveva riguardare le attività che egli aveva personalmente compiuto nella giornata del 18 gennaio, come peraltro confermato dallo stesso titolo dell'atto "Relazione per il giorno 18.1.2017".

Ha inoltre dedotto come nella relazione non si fece riferimento alla chiamata, in quanto tale dato era stato già rappresentato in data 26 gennaio 2017 ai Carabinieri Forestali, entrando così a pieno titolo nel patrimonio conoscitivo degli inquirenti.

A ciò si aggiunga come i funzionari ebbero tutti a redigere autonome relazioni (circostanza scarsamente compatibile con l'ipotizzato concorso di persone nel reato) e che la stessa De Cesaris



aveva segnalato nella propria relazione come si era preso atto della mail pervenuta in sala operativa, con la quale gli ospiti del resort di Rigopiano chiedevano interventi per la pulizia della strada, affinché fossero messi in grado di lasciare l'albergo.

A riprova della trasparenza del Verzella, andrebbe considerato che, richiesto di riferire circa segnalazioni di criticità presso la località di Rigopiano, egli affermò che “gli sembrava di sì”.

Priva di qualsivoglia elemento dimostrativo sarebbe l'ipotizzata distruzione del foglio, siccome peraltro evincibile dall'intercettazione intercorsa tra il Verzella e la De Cesaris in data 10/12/2018.

Se davvero l'intento dei pubblici ufficiali fosse stato quello di sviare le indagini, essi avrebbero soppresso l'intero documento (che pure riportava i nomi di altri ospiti del resort che si erano messi in contatto con i soccorritori) e non solo una parte.

Quanto all'omessa consegna dei brogliacci, essa rinverrebbe giustificazione dalla loro mancata tenuta nella giornata del 18 gennaio.

5. Nella memoria della difesa Angieri, si è evidenziata la inconfigurabilità di qualsivoglia elemento o ragione dai quali inferire una di lui volontà di tutelare o di avvantaggiare il Provolo, nonché ribadita la inattendibilità del Cameli, nella parte in cui ha riferito della presenza del Provolo solo nelle ss.ii. del 16 gennaio.

Tale inattendibilità emergerebbe ancora di più perché non risulterebbe esservi una stanza adiacente alla Sala Operativa, come desumibile dalla piantina prodotta.


Inoltre il Cameli non avrebbe fatto menzione dell'incontro con il Prefetto nel brogliaccio, nonostante la prassi interna vigente, siccome dallo stesso dichiarato, di annotare ivi qualsivoglia circostanza.

L'attività dell'Angieri si sarebbe limitata a collazionare i vari atti ricevuti da parte degli altri soggetti presenti in Sala Operativa nella giornata del 18, non potendo nulla aggiungere al riguardo, tenuto conto che era arrivato presso la Prefettura di Pescara da pochissimi giorni e solo dopo la tragedia.

Inoltre, dalle dichiarazioni del Cameli si evincerebbe che questi non ebbe mai a parlare con i Viceprefetti delle problematiche sottese a tale telefonata e la stessa Pontrandolfo si sarebbe limitata a riferire di avere esposto ai primi soltanto il dubbio o la problematica sull'esatto numero dei dispersi.

#### **8.7. Memorie depositate per conto delle parti civili Di Biase Filippo, Di Giorgio Maria Angela, Caporale Elia, Caporale Nicola, Di Biase Yuri, Di Camillo Filomena, Di Giorgio Giuseppina, Di Prinzio Annamaria, Di Toro Maria Luisa, Angelucci Anna Maria, Caporale Filippo, ANMIL, Bruno Maria e Foresta Velia, Colangeli Gianni e Regione Abruzzo.**

1. Colangeli Gianni, Bruno Maria e Foresta Velia hanno depositato memorie, con le quali, oltre ad evidenziare la responsabilità degli imputati sulla base della prevedibilità, hanno richiesto la liquidazione integrale del danno sulla base delle tabelle del Tribunale di Roma, le quali



postulerebbero unicamente un calcolo aritmetico sulla base della conoscenza della relazione di parentela, dell'età della vittima e del congiunto che risulterebbero in atti, al pari che per la eventuale convivenza o meno.

2. Analoghe richieste sono state effettuate, in sede di conclusioni, da Di Michelangelo Alessandro, Di Michelangelo Francesco, Rossi Ivana e Lazzari Loredana.

3. Le difese di Di Biase Filippo, Di Giorgio Maria Angela, Caporale Elia, Caporale Nicola, Di Biase Yuri, Di Camillo Filomena, Di Giorgio Giuseppina, Di Prinzio Annamaria, Di Toro Maria Luisa, Angelucci Anna Maria, Caporale Filippo ed ANMIL hanno depositato memorie, con le quali hanno ribadito la responsabilità degli imputati, con particolare riferimento ai capi 1) e 2), nonché hanno documentato le spese sostenute anche nel corso del processo, ma non liquidate dal GUP.


4. Da ultimo, anche la Regione Abruzzo ha depositato memoria, con la quale ha ribadito la sussistenza di profili di responsabilità penale nei confronti di organi del Comune di Farindola, della Provincia di Pescara e della Prefettura, adoperando argomentazioni analoghe a quelle della Pubblica Accusa.

## **9. Le singole udienze**

Il processo di appello si è svolto con la presenza delle parti.

All'udienza del 6.12.2023, dopo le conclusioni del Pubblico Ministero, nonché di alcune parti civili, il processo è stato rinviato all'udienza del 13.12.2023, nella quale hanno concluso le restanti parti civili (come sopra indicato), nonché le difese di Di Tommaso Bruno, di Di Blasio Mauro, di Gatto Giuseppe e di Di Marco Antonio.

All'udienza del 20.12.2023, così fissata in data 13.12.2023, dopo avere acquisito le conclusioni della difesa di D'Incecco Paolo, la Corte ha pronunciato ordinanza del seguente testuale tenore: *"Sulla richiesta di rinnovazione della istruzione dibattimentale proposta con i motivi nuovi di appello introdotti nell'interesse dell'imputato Lacchetta; Rilevato che, per quanto concerne la produzione documentale, per la sua ammissibilità non è necessario la rinnovazione della istruttoria dibattimentale e, per costante giurisprudenza della Suprema Corte, non si applicano le regole dettate dall'art 603 cpp, dovendosi solo apprezzare la rilevanza probatoria dei documenti prodotti; rilevanza che può ritenersi nel caso in esame sussistente trattandosi di documenti il cui oggetto attiene a temi di prova trattati nella sentenza appellata; che, diversamente, per quanto concerne le risultanze di indagini difensive dedotte come prova nuova, va evidenziato che il diritto della difesa allo svolgimento di detta attività va coordinato con le regole processuali del giudizio che, per quanto concerne la possibile introduzione di nuove prove in appello nel giudizio abbreviato, prevengono che la difesa non ha diritto alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, ma solo la facoltà di sollecitare la Corte di Appello ad esercitare i poteri istruttori ai sensi dell'art 603 n 3 cpp ( ex*



*plurimis Cass Sez VI 21.05.19 n 37901); che nel caso in esame, relativamente al verbale di assunzioni di dichiarazioni di cui l'appellante chiede la acquisizione con rinnovazione della istruttoria, non ricorrono le condizioni di cui all'art 603 n 3 cpp, non ritenendosi che le stesse introducano elementi assolutamente necessari ai fini del decidere, attenendo tra l'altro ad aspetti sufficientemente approfonditi che hanno anche attinenza alla produzione documentale di cui sopra; P.Q.M. Dispone la acquisizione della produzione documentale allegata ai motivi nuovi di appello; rigetta la richiesta di acquisizione del verbale di sommarie informazioni acquisito in sede di indagini difensive".*

Indi, sono state acquisite le conclusioni della difesa di Lacchetta Ilario, con conseguente rinvio all'udienza del 10.01.2024, nella quale hanno concluso le difese di Antenucci Vincenzo, Belmaggio Sabatino e Caputi Pierluigi.

All'udienza del 12.01.2024 hanno concluso le difese di Bianco Leonardo, Chiappino Tino e Colangeli Enrico.

All'udienza del 17.01.2024 hanno concluso le difese di De Vico Antonio, Giancaterino Massimiliano, Giovani Carlo, Honorati Giulio e Marrone Andrea.

All'udienza del 24.01.2024 hanno concluso le difese di Primavera Emidio Rocco, Provolo Francesco e De Cesaris Ida.

All'udienza del 26.01.2024 hanno concluso le difese di Sbaraglia Luciano, Visca Carlo e Gran Sasso Resors spa s.r.l.

All'udienza del 31.01.2024 hanno concluso le difese di Mazzia Sergio, Angieri Salvatore, Verzella Giancarlo, Ponttrandolfo Giulia Valentina ed Acquaviva Daniela.


Il processo è stato rinviato all'udienza del 9 febbraio 2024 per eventuali repliche delle parti e, a quella data, a seguito dell'adesione dei difensori all'astensione dalle udienze penali proclamata dall'Unione delle Camere Penali, all'udienza del 14.02.2024, con sospensione dei termini di prescrizione per tutta la durata del rinvio.

All'udienza del 14.02.2024, preso atto della volontà del Pubblico Ministero e delle parti civili di non esercitare la facoltà di replica, la Corte si è ritirata in camera di consiglio, all'esito della quale ha pronunciato dispositivo, stabilendo il deposito della motivazione entro la data del 10 maggio 2024.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

### **10. Premessa**

1. Ritiene la Corte che, all'esito del processo di secondo grado, si imponga l'adozione delle seguenti determinazioni.




Quanto all'appello del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, esso deve essere dichiarato inammissibile con riferimento alle posizioni degli imputati Di Blasio Mauro, D'Incecco Paolo e Lacchetta Ilario, limitatamente, per quest'ultimo, al delitto contestatogli al capo 4), ai sensi dell'art. 443 comma 3 c.p.p., essendo sul punto l'impugnazione stata proposta contro una sentenza di condanna.

Avuto riguardo alla parte del gravame della Pubblica Accusa che censura le statuizioni assolutorie, esso merita di accolto limitatamente alle posizioni di: Colangeli Enrico ed unicamente per il delitto di omicidio colposo plurimo e lesioni colpose plurime, con conseguente condanna, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ed applicazione della diminvente per il rito, alla pena finale di anni due e mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede nei termini che meglio si evidenzieranno, sostanzialmente in maniera analoga a quanto disposto dal giudice di primo grado a carico degli imputati Lacchetta Ilario, Di Blasio Mauro e D'Incecco Paolo; Provolo Francesco e Bianco Leonardo con riferimento, il primo, ai delitti di rifiuto di atti d'ufficio e di falsità ideologica in atto pubblico, unicamente avuto riguardo alla nota da egli sottoscritta in data 17 gennaio 2017, laddove Bianco Leonardo, limitatamente alla falsità ideologica a lui contestata come commessa in data 16 gennaio 2017, con conseguente condanna, unificati i delitti sotto il vincolo della continuazione limitatamente al Provolo ed applicata per entrambi la diminvente per il rito, di quest'ultimo alla pena finale di anni uno e mesi otto di reclusione e di Bianco Leonardo alla pena finale di anni uno e mesi quattro di reclusione, con concessione, per entrambi, dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

Inammissibile, seppure ai sensi dell'art. 581 comma 1 *ter* c.p.p., deve essere dichiarato l'appello proposto da Gatto Giuseppe.

Meritevole di accoglimento si appalesa, di contro, l'appello dell'imputato Antonio Di Marco, il quale deve essere mandato assolto, in ordine al reato di omicidio colposo e lesioni colpose plurimi a lui ascritto, con la più favorevole formula "per non avere commesso il fatto", rispetto a quella "il fatto non costituisce reato" adottata dal giudice di prime cure.

Quanto alle residue impugnazioni proposte dagli imputati, esse si appalesano meritevoli di rigetto nei seguenti termini: integralmente quanto a Di Tommaso Bruno e Lacchetta Ilario, pur tuttavia dovendosi, limitatamente al primo, rilevare l'estinzione per intervenuta prescrizione con riferimento al delitto a lui ascritto al capo 8) in concorso con Gatto Giuseppe, con conseguente rideterminazione, per il residuo reato, della pena finale in mesi cinque e giorni dieci di reclusione; parzialmente per Di Blasio Mauro e D'Incecco Paolo, fatta eccezione che per l'irrogazione, conseguente alla loro condanna, della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, che deve essere



revocata; integralmente avuto riguardo alle parti civili, fatta eccezione che per la riforma dell'assoluzione di Colangeli Enrico e per l'appello proposto da Eusebi Alessia, Tomassini Luigina, Tomassini Maria Giuseppina, Vagnarelli Gaetano, Vagnarelli Fulvio, che deve essere ulteriormente accolto limitatamente alla parte in cui la sentenza di primo grado non aveva previsto, in loro favore, il diritto al pagamento, da parte degli imputati condannati per i delitti di omicidio colposo e lesioni colpose plurimi, di una provvisoria immediatamente esecutiva, nonché per quello proposto da Di Biase Yuri, Di Camillo Filomena, Di Giorgio Giuseppina, Di Prinzi Annamaria e Di Toro Maria Luisa, limitatamente alla mancata previsione, sempre nella sentenza di primo grado, dell'obbligo, in capo ai soggetti condannati per i delitti di omicidio colposo e lesioni colpose plurimi, di rifondere loro anche le spese sostenute per esborsi documentati.


2. Come già evidenziato dal giudice di prime cure, il processo attiene, per la parte largamente maggioritaria delle contestazioni mosse, alla verifica in ordine alla sussistenza di profili omissivi colposi, con riferimento alla verificazione di un evento disastroso ed alla produzione di morti e di lesioni personali, anche quali conseguenze del medesimo, in capo a più soggetti, sovente pure nella qualità di organi aventi funzioni di Protezione Civile (è il caso della Regione Abruzzo, del Comune di Farindola, della Prefettura di Pescara, ma, secondo l'impostazione accusatoria, anche della Provincia della medesima località, tenuto conto che, avuto riguardo alla imputazione formulata nei confronti di organi della medesima, l'addebito si fonda anche sulla ritenuta qualità di referente di protezione civile).

Secondo l'assunto accusatorio, tali enti e, per essi, gli imputati, ciascuno per la propria competenza, avrebbero tenuto comportamenti colposamente omissivi vieppiù in relazione alle procedure seguite.

3. Partendo da tale assunto, il giudice di prime cure, dalle pagine da 67 a 87 dell'impugnata decisione, ha passato in rassegna gli elementi normativi ed i principi giurisprudenziali ritenuti applicabili al caso di specie.

La ricostruzione ivi effettuata può essere sinteticamente compendiata anche in questa sede (seppur con le specificazioni e gli approfondimenti che si faranno nel prosieguo), tenuto conto della correttezza della medesima, alla luce degli ormai consolidati approdi giurisprudenziali di legittimità formati avuto riguardo alle categorie dogmatiche ed agli istituti tratteggiati, peraltro non fatti oggetto di significative confutazioni dalle parti negli atti depositati e nel corso degli interventi spiegati nel presente giudizio.

4. *In primis*, il GUP è passato alla disamina della categoria del nesso di causalità, nelle elaborazioni giurisprudenziali e dottrinali: della causalità naturale o della *condicio sine qua non*, secondo cui causa può essere definita come l'insieme delle condizioni necessarie per la produzione di un evento; dei correttivi ad essa applicati, mediante le elaborazioni della causalità adeguata e della causalità umana,






nonché della loro contaminazione con dati attinenti il profilo psicologico, in quanto, proprio per evitare una eccessiva dilatazione nell'individuazione del nesso eziologico, contemplanti aspetti quali la prevedibilità e la prevenibilità dell'evento, attinenti all'elemento soggettivo del reato; della teoria della causalità scientifica (sussunzione sotto leggi naturali), per effetto della quale l'azione è causa dell'evento quando, secondo la migliore scienza ed esperienza del momento in cui si opera la verifica, l'evento è conseguenza certa o altamente probabile dell'azione.

Da qui, il richiamo alla nota decisione Franzese delle Sezioni Unite Penali della S.C. (sentenza n. 30328/02), secondo la quale l'imputazione oggettiva dell'evento è interessata non a successioni fenomeniche generali, ma alla spiegazione di quella condotta, in quanto concausa di quel particolare evento e ciò anche nell'ambito dei reati omissivi, per i quali l'accertamento della causalità può essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica, si accerti che, ipotizzandosi come realizzata la condotta doverosa impeditiva dell'evento *hic et nunc*, questo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva.

Indi, il giudice di prime cure è sceso alla disamina del disposto di cui all'art. 41 c.p., avuto precipuo riguardo alle cause sopravvenute idonee ad escludere il rapporto causale, le quali, secondo i principi espressi dalla consolidata giurisprudenza formatasi sul punto, si individuano in quei fatti sopravvenuti che realizzano una linea di sviluppo del tutto anomala ed imprevedibile della condotta antecedente su cui comunque vengono ad innestarsi, specificando come l'elemento significativo per l'individuazione di tali concause da sole sufficienti a determinare l'evento è dato dalla possibilità dell'agente di prevenire o controllare tali fattori in quanto prevedibili e prevenibili, con conseguente idoneità interrutiva del nesso causale unicamente per i fattori imprevedibili e non prevenibili, estranei alla sfera di dominio del soggetto agente, riconducibili, quindi, ad un rischio eccentrico rispetto a quello avuto di mira.

Inoltre, è stato fatto richiamo anche alla categoria (che rinvie applicazione nel caso di specie), dei reati omissivi impropri, con riferimento ai quali la sentenza Franzese ha stabilito che l'accertamento del nesso eziologico (c.d. giudizio controfattuale) avvenga in termini analoghi a quanto previsto per le condotte attive, come peraltro confermato dalle Sezioni Unite della S.C. nella sentenza n. 38343/14 emessa nell'ambito della responsabilità per violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro (il cd. caso Thyssenkrupp).

Indi, il GUP ha trattato la categoria della posizione di garanzia, presupponente una fonte puntuale che ne preveda l'esistenza, quali la legge, penale od extrapenale, il contratto e la precedente attività pericolosa del soggetto agente (nonché, secondo alcuni, anche la c.d. *negotiorum gestio*), comunque postulante, ai fini del suo riconoscimento, un rapporto qualificato con il bene da proteggere o con la



fonte di pericolo da tenere sotto controllo, nonché, la titolarità, onde potere fondare un addebito, in capo al garante, di effettivi poteri concretamente impeditivi dell'evento che si vuole scongiurare, preesistenti alla situazione di pericolo.


Ha poi evidenziato come, nell'ambito delle organizzazioni complesse, si pone poi il problema del c.d. concorso di posizioni di garanzia, tra loro integrabili, per il quale la consolidata giurisprudenza applica il principio della responsabilità per intero di ciascuno dei garanti, con la conseguenza che, pur essendo possibile che un intervento ai fini impeditivi sia eseguito da uno solo di essi, è doveroso per gli altri, tenuti alla stessa condotta, accertarsi che ciò sia concretamente accaduto, specificando come: quanto esposto vale sia quando i garanti siano tra loro in posizione di parità sia quando le posizioni di garanzia non siano di pari grado e che, in tale ultimo caso, il garante, avente un potere gerarchico sull'altro titolare del potere impeditivo, deve sempre accertarsi che il subordinato abbia effettivamente posto in essere la condotta di protezione a lui richiesta; se l'evento è riconducibile alla condotta esclusiva di altri garanti, il contitolare non può utilmente invocare il principio di affidamento nella correttezza dell'adempimento delle varie mansioni, quando l'altrui condotta inosservante si innesta sulla violazione di una norma cautelare in cui sia incorso proprio chi invoca il predetto principio.

Indi, il GUP è passato alla disamina dell'elemento psicologico della colpa, nella sua duplice misura (oggettiva e soggettiva), evidenziando come essa si identifichi nel contrasto tra la condotta effettivamente tenuta dall'imputato e quella ossequiosa della regola cautelare e che un tale aspetto assume particolare rilievo, in quanto, al fine di ritenere integrata la medesima, occorre che l'agente, attraverso la violazione della regola cautelare, cagioni proprio l'evento che la stessa voleva prevenire (c.d. concretizzazione del rischio).

Il giudizio ai fini della configurazione del profilo oggettivo della colpa andrebbe compiuto alla stregua dei canoni di prevedibilità e prevenibilità nell'individuazione delle norme cautelari. Si tratta di identificare una norma specifica, avente natura cautelare, posta a presidio della verifica di un altrettanto specifico evento, sulla base delle conoscenze che all'epoca della creazione della regola consentivano di porre la relazione causale tra condotte e risultati temuti, nonché di identificare misure atte a scongiurare o attenuare il rischio.

Una volta appurato il criterio della concretizzazione del rischio occorre valutare il comportamento alternativo lecito; se dunque l'evento si sarebbe verificato ugualmente, deve escludersi la responsabilità colposa, posto che la condotta diligente, ad un accertamento a posteriori, non appare idonea a contrastare il tipo di pericoli alla cui prevenzione era preposta la regola cautelare, risultando così neutrale rispetto alla sua causazione.

Solo se l'evento materialmente cagionato dalla condotta di trasgressione della regola cautelare



costituisce la realizzazione del pericolo che la regola cautelare violata mirava ad evitare, deve chiedercisi (applicando il criterio del c.d. comportamento alternativo lecito) se l'osservanza di detta regola avrebbe impedito, nel caso concreto, la verifica dell'evento.


Se invece, in applicazione del criterio della concretizzazione del rischio emerge che l'evento causato è diverso da quello per la cui prevenzione la regola di diligenza, prudenza o perizia è stata posta, la responsabilità colposa è già a monte esclusa, sicché del tutto superflua si presenterebbe la verifica dell'evitabilità dell'evento mediante il comportamento alternativo lecito.

Indi, il GUP è passato alla disamina degli ulteriori requisiti della prevedibilità ed evitabilità dell'evento da parte dell'agente, sulla base della migliore scienza ed esperienza del momento storico, nel settore specifico di riferimento secondo il parametro dell'agente-modello e, quindi, dell'*homo ejusdem professionis et conditionis*, da intendersi quale esponente coscienzioso ed avveduto nell'ambito del settore in cui viene ad operare e nel quale vengono in rilievo le caratteristiche dell'agente (al fine di verificare se questi si sia uniformato e potesse uniformarsi al comportamento richiesto sulla base del settore e delle specificità del caso concreto, con l'aggiunta delle ulteriori concrete conoscenze da parte dell'agente concreto, posto che rileva sul punto non solo il conoscibile, ma anche il concretamente ed attualmente conosciuto).

Individuato in tal modo l'agente modello, il GUP ha dato atto della necessità di precisare i limiti entro i quali questi sia chiamato ad operare il giudizio sulla prevedibilità dell'evento da scongiurare, e, tenuto conto del fatto che tale valutazione si fonda su canoni predittivi, quali siano i parametri in base ai quali sia consentito e dunque imposto un tale giudizio di prognosi.

Sul punto ha effettuato richiamo a Cassazione Penale sez. IV, 13/11/2019 sent. n. 29439, dettata in tema di condotte o per lo più omissioni connesse a situazioni di calamità naturali, aggiungendo come un primo punto fermo si è avuto con la sentenza emessa dalla Sez. 4 della Corte di Cassazione n. 4675 del 17.5.2006, secondo la quale, in tema di delitti colposi, per verificare la sussistenza dell'elemento soggettivo, occorre accertare, con valutazione "ex ante", la prevedibilità dell'evento, giacché non potrebbe essere addebitato all'agente modello di non avere previsto un evento che, in base alle conoscenze che aveva o che avrebbe dovuto avere, non poteva prevedere, finendosi, diversamente opinando, con il costruire una forma di responsabilità oggettiva, dovendosi comunque presupporre l'obbligo, in capo all'agente, di informazione in relazione alle più recenti acquisizioni scientifiche, anche se non ancora patrimonio comune ed anche se non applicate nel circolo di riferimento, a meno che si tratti di studi isolati ancora privi di conferma.

Ha poi fatto richiamo alla sentenza emessa a seguito del disastro di Sarno (sent. n. 16761 del 3.5.2010, che peraltro ha ribaltato la decisione dei giudici del merito, i quali avevano affermato che per la straordinaria violenza del fenomeno calamitoso e l'assenza di studi scientifici capaci di prevederne il




decorso, non era possibile formulare previsioni sulle conseguenze e ritenere individuabile il mezzo necessario ad evitare l'evento), la quale ha precisato che la natura del giudizio di prevedibilità impone, specie in mancanza di parametri dotati di un ragionevole livello di certezza, all'agente modello di non escludere che, in futuro, l'evento, già verificatosi in passato, possa avere conseguenze più gravi, magari adagiandosi su esperienze precedenti senza che esistano elementi di conoscenza che consentano di escludere che i fenomeni possano avere carattere di maggiore gravità, aggiungendo che è proprio la natura ricorrente del fenomeno che impone un obbligo di maggior diligenza nell'affrontare la situazione e che, se di un fenomeno naturale (o anche cagionato dall'uomo), non si conoscono le caratteristiche fondamentali - in particolare le cause, le possibilità di evoluzione, gli effetti possibili - la cautela che occorre usare nell'affrontarlo per eliminarne o ridurne le conseguenze deve essere ancor maggiore, proprio perché non si possono escludere, con valutazione *ex ante* fondata su conoscenze scientifiche affidabili, gli effetti maggiormente distruttivi.

Sempre con riguardo agli aspetti relativi alla prevedibilità dell'evento, ha evidenziato che tale giudizio deve presupporre che fenomeni ricorrenti e già realizzatisi in passato possano avere conseguenze anche peggiori rispetto a quelle già oggetto di osservazione secondo canoni di ragionevole prevedibilità e probabilità *ex ante*, nonché che occorre tenere conto della natura e delle dimensioni di eventi analoghi storicamente già verificatisi, valutando altresì se possa essere esclusa, in termini di ragionevole prevedibilità ovvero di plausibilità razionale, la possibilità che questi eventi possano avere dimensioni e caratteristiche più gravi, precisando che l'agente modello, quindi, non può dunque adagiarsi su precedenti esperienze senza che esistano elementi di conoscenza che consentano di escludere che i fenomeni possano avere carattere di maggiore gravità.

Secondo quanto ivi osservato, l'ipotesi futura, in termini di verifica di eventi dotati di maggiore rilevanza, andrebbe comunque effettuata, sempre tenendo conto di un giudizio di ragionevolezza il quale sarebbe rispettato quando si può ipotizzare che una frequente esondazione di un torrente possa interessare aree più ampie di quelle interessate in passato, non così quando occorrerebbe ipotizzare che lo stesso coinvolga l'intera città, oppure quando un fenomeno che in passato ha provocato solo lievi smottamenti della strada lascia ragionevolmente ipotizzare che in futuro possa provocare una più ampia frana, ma non preconizzare il venir giù dell'intera montagna.

Il GUP ha poi fatto richiamo alla pronuncia emessa in ordine al crollo della scuola di San Giovanni di Puglia in occasione del terremoto del Molise del 2002 (Cassazione penale sez. IV, 27.01.2010 sent. n.24732), nella quale si è statuito che, in tema di causalità, un evento naturale non costituisce di per sé causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento e non può essere considerato come evento eccezionale ed imprevedibile quando si verifichi in zone già qualificate ad elevato rischio di ripetizione dello stesso, nonché che la regola cautelare, fondata sulla prevedibilità ed evitabilità




dell'evento, ha riguardo ai casi in cui la verifica di questo, in presenza della condotta colposa, può ritenersi, se non certa, almeno possibile sulla base di elementi d'indagine dotati di adeguata concretezza e affidabilità, sia pure solo di consistenza empirica e non scientifica, non potendo invece essere invocata sulla scorta del principio di precauzione, che ha riguardo ai casi per i quali si è rimasti al livello del "sospetto" che, in presenza di certi presupposti, possano verificarsi effetti negativi e, dunque, quando manchi in senso assoluto una possibile spiegazione dei meccanismi causali o non si disponga di concreti elementi d'indagine (sia pure di consistenza empirica e non scientifica) idonei a formulare attendibili e concrete previsioni circa il ricorso di eventuali connessioni causali tra la condotta sospetta e gli eventi lesivi.

Tale decisione è stata richiamata anche avuto riguardo ad un secondo principio affermato (ovvero che, in tema di responsabilità colposa, ai fini dell'individuazione della regola cautelare alla stregua della quale valutare la condotta dell'agente, non è sufficiente fare riferimento a norme che attribuiscono compiti, senza impartire prescrizioni modali, essendo necessario pervenire all'identificazione del modello comportamentale che, secondo le diverse fonti previste dall'art. 43 c.p., è funzionale alla prevenzione dell'evento pregiudizievole), successivamente ribadito con la sentenza emessa n. 12478/16 emessa dalla IV Sezione Penale della Corte di Cassazione.

Una volta definito il parametro della prevedibilità, il GUP ha dato atto come l'ulteriore elemento da considerare in tema di reati colposi è quello della evitabilità, da definirsi come la possibilità di diminuire l'esposizione alle conseguenze dannose per la salute collettiva e individuale, essendo evidente infatti che soltanto quegli eventi che rientrino nella sfera dei poteri dell'agente e dunque che possano essere evitati attraverso un comportamento doverosamente tenuto, assumono rilevanza al riguardo, non essendo invece addebitabile per colpa una condotta a carico di un soggetto quando, pur dimostrata la violazione della regola cautelare a lui imposta, l'evento non sarebbe stato comunque evitato.

Infine, ha effettuato richiamo al tema della cooperazione colposa, disciplinata all'art. 113 c.p., costituente norma con funzione costitutiva di fattispecie incriminatrici e, dunque, come tale in grado di assorbire anche contributi atipici, purché eziologicamente idonei a determinare un evento e collegati ad una condotta di per sé violativa della regola cautelare, nonché che consente di ipotizzare condotte penalmente rilevanti anche con riferimento a quei soggetti che non rivestano una posizione di garanzia, laddove però operino in modo da far sorgere o rafforzare il proposito del garante di non attivare certi strumenti cautelari, idonei a scongiurare la verifica di specifici risultati lesivi.

5. Compendiate nei superiori termini le pertinenti considerazioni effettuate dal giudice di prime cure con riferimento a talune delle principali categorie destinate a rinvenire applicazione nel caso di specie, appare, sempre ai fini della risoluzione della maggior parte delle questioni devolute dalle parti a



questa Corte, effettuare alcune aggiunte con riferimento alla disciplina vigente in tema di protezione civile, nonché alle categorie dogmatiche passate in rassegna dal GUP, nei termini che ci si appresta a meglio evidenziare, rispettivamente, ai paragrafi 11 e 12 che seguono.


### **11. Cenni di legislazione statale e regionale in materia di Protezione Civile**

1. Siccome statuito a più riprese dalla S.C. (cfr., in tal senso, Cass. Pen. nn. 16671/2010, 16029/2019, 22214/2019), con l'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992 n. 225 ("Istituzione del servizio nazionale della protezione civile") il tema della protezione civile inizia ad essere regolato da una disciplina organica anche per quanto riguarda la tipologia degli eventi presi in considerazione, i compiti della protezione civile e la ripartizione delle competenze, che era sostanzialmente estranea alla precedente disciplina.

Proprio in tema di ripartizione delle competenze si delinea un processo che fa venir meno il modello centralizzato e configura invece un modello di competenze diffuse tra vari enti ed organi sul territorio, prefigurando inoltre un concetto più ampio di protezione civile, che ricomprende anche le attività di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio.

Con la legge del 1992 la protezione civile comincia a diventare così una organizzazione autonoma con organi propri, poiché viene istituito il Servizio Nazionale della Protezione Civile e ripartiti i compiti tra Prefetto e Sindaco a seconda della tipologia e della estensione territoriale degli eventi calamitosi, come indicato negli artt. 1 e 2, il quale ultimo distingue tra: *"a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria; c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari"*.

All'art. 3 l. cit. (Attività e compiti di protezione civile), si stabilisce come: *"1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi di cui all'articolo 2. 2. La previsione consiste nelle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia, dirette all'identificazione degli scenari di rischio probabili e, ove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi. 3. La prevenzione consiste nelle attività volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione. La prevenzione dei diversi*



*tipi di rischio si esplica in attività non strutturali concernenti l'allertamento, la pianificazione dell'emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile nonché l'informazione alla popolazione e l'applicazione della normativa tecnica, ove necessarie, e l'attività di esercitazione".*


Nei successivi articoli si delineano le competenze dei vari organi.

In particolare, all'art. 12 (Competenze delle Regioni), si stabilisce come le Regioni *"partecipano all'organizzazione e all'attuazione delle attività di protezione civile indicate nell'articolo 3, assicurando, nei limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, lo svolgimento delle attività di protezione civile. 2. Le regioni, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui al comma 1 dell'articolo 4. 3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 le regioni provvedono all'ordinamento degli uffici ed all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile, avvalendosi di un apposito Comitato regionale di protezione civile".*

All'art. 13 (Competenze delle Province), si stabilisce come *"Le province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, partecipano all'organizzazione ed all'attuazione del Servizio nazionale della protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, alla predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione e alla loro realizzazione, in armonia con i programmi nazionali e regionali".*

All'art. 14 (Competenze del prefetto) si prevede come: *"1. Il prefetto, anche sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione, predispone il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della provincia e ne cura l'attuazione. 2. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2, il prefetto: a) informa il Dipartimento della protezione civile, il presidente della giunta regionale e la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno; b) assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati; c) adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi; d) vigila sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica".*

Da ultimo, all'art. 15 (Competenze del Comune ed attribuzioni del sindaco), si prevede, per quanto di interesse, come *"3. Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento*



*dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale. 4. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile".*

Indi, gli articoli sopra riportati tratteggiano le figure degli organi competenti in tema di Protezione Civile, delineandone le rispettive competenze ed i presupposti di operatività.

Pur tuttavia, non mancano però i casi di sovrapposizione delle competenze tra autorità provinciale e comunale, siccome evincibile dal richiamato art. 14 della legge - che disciplina le attribuzioni del Prefetto -, il quale prevede infatti, tra l'altro (comma 2 lett. *b*) che, al verificarsi di uno di questi eventi, il Prefetto *"assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati"* e (lett. *e*) *"adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi"*.

Con il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, emanato in base alla delega contenuta nella legge 15 marzo 1997 n. 59, è stato quindi disciplinato anche il trasferimento delle funzioni in tema di protezione civile, in gran parte attribuite alle regioni e agli enti locali.


Successivamente è entrata in vigore altra legge (3 agosto 1999 n. 265), il cui art. 12 ha trasferito al sindaco le competenze del prefetto *"in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali"*.

2. La partecipazione della Regione Abruzzo al Servizio Nazionale della Protezione Civile è stata disciplinata dalla successiva L.R. 14 dicembre 1993, n. 72 che, all'art. 3, identifica le attività regionali di Protezione Civile, sostanzialmente ricalcando il disposto di cui all'art. 3 L. n. 225/1992, con riferimento alla definizione delle attività di previsione, prevenzione e soccorso.

L'art. 16 l. cit. stabilisce che la Regione, per lo svolgimento dei compiti di protezione civile, si avvale del Servizio per la Protezione Civile, posto sotto la diretta dipendenza del Presidente della Giunta Regionale, ma *"dotato di piena autonomia organizzativa in modo da assicurare la massima efficienza degli adempimenti in tutte le situazioni sia ordinarie che di emergenze"*.

Il successivo art. 17 stabilisce i compiti del Servizio di Protezione Civile e al comma 2 prevede espressamente che spetta a tale Servizio la predisposizione e l'organizzazione degli adempimenti necessari per la elaborazione e l'aggiornamento periodico dei programmi regionali di previsione e prevenzione di cui all'art. 6 della medesima legge regionale.

Nell'ambito dei programmi regionali di previsione e prevenzione, necessari per la gestione e la tutela del territorio regionale, assume particolare rilievo l'aspetto relativo al rischio valanghe, essendo la





Regione Abruzzo caratterizzata da un rischio territoriale di caduta valanghe nelle zone montuose della Regione dovuto sia alle caratteristiche geomorfologiche sia a quelle geografiche e climatiche.

E', quindi, in questo contesto normativo che si inserisce la legge regionale 18 giugno 1992, n. 47 *"Norme per la previsione e la prevenzione dei rischi da valanga"*, che si sofferma esclusivamente sulla valutazione dello specifico rischio valanghivo nella Regione Abruzzo. La legge definisce le procedure per l'accertamento dei pericoli e rischi da valanghe sul territorio Regionale ai fini della di salvaguardia della pubblica incolumità.

All'art. 2 di tale legge, nel testo vigente all'epoca dei fatti, si stabiliva che *"L'Amministrazione regionale, con le modalità di cui al successivo art. 3, provvede all'elaborazione, in scala 1:25.000, della Carta della localizzazione delle aree che presentano pericoli potenziali di caduta di valanghe sulla base dei parametri predeterminati dal Comitato istituito ai sensi dell'art. 4 della presente legge"*.

Il successivo art. 3 (Procedimento di formazione degli elaborati) prevede che: *"1. Alla predisposizione della Carta di localizzazione dei pericoli da valanga provvede il Servizio per la Protezione civile, che si avvale della collaborazione dell'Ispettorato regionale delle foreste, degli Ispettorati ripartimentali provinciali e delle strutture territoriali dello Stato nonché dei Servizi del Genio civile e delle Comunità montane, secondo criteri e metodi preventivamente concordati. 2. La relativa attività, di cui all'art. 2, è coordinata dal Comitato tecnico regionale per lo studio della neve e delle valanghe - CO.RE.NE.VA. -, disciplinato dal successivo art. 4, al quale compete anche di formulare il parere di congruità sugli elaborati definitivi da sottoporre alla approvazione della Giunta regionale"*.

Infine, il successivo art. 5, rubricato *"Carta dei rischi locali di valanga"*, dispone espressamente che le aree ricomprese nella *"Carta dei pericoli da valanga"* di cui all'art. 2 (CLPV) vengono successivamente e singolarmente esaminate, con i criteri e le procedure di cui all'art. 3, in modo analitico, attraverso la verifica e l'approfondimento di tutti gli elementi conoscitivi disponibili (storici, orografici, climatici e tecnico scientifici) allo scopo di definire la *"Carta dei rischi locali di valanga"* (CLV) con la determinazione per ciascuna di esse del livello di pericolosità e dei rischi relativi.

3. Nelle more è venuto meno uno degli iniziali attori del sistema di protezione civile.

La riforma degli enti locali introdotta con la legge 56/2014 ha ridefinito l'ordinamento delle Province ed istituito le città metropolitane, riconoscendo un contenuto più ampio alle seconde, nonché delineato, con riferimento alle sole Province, la procedura per il trasferimento delle funzioni non fondamentali ai Comuni o alle Regioni.




Punto qualificante del nuovo ordinamento delle Province è la ridefinizione delle funzioni a queste spettanti. In particolare, l'impianto riformatore ha distinto tra funzioni fondamentali, ossia quelle demandate alle Province dalla stessa legge n. 56, e funzioni non fondamentali, ossia quelle eventualmente riattribuite alle Province all'esito dell'attuazione del processo riformatore. Nelle specifico, le funzioni fondamentali sono: a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali c) programmazione provinciale della rete scolastica d) raccolta ed elaborazione dati ed assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; e) gestione dell'edilizia scolastica; f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

In base alla legge n. 56/2014, le altre funzioni non fondamentali, già esercitate dalle Province sono oggetto di un riordino complessivo mediante accordo in sede di Conferenza unificata, con il quale Stato e Regioni devono individuare in modo puntuale tali funzioni e stabilirne le relative competenze. Lo Stato provvede al riordino delle funzioni di sua competenza con apposito DPCM e le Regioni con proprie leggi. Come previsto dalla legge n. 56, le funzioni che, nell'ambito del processo di riordino, sono trasferite dalle Province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante.

In attuazione di quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni), la Regione Abruzzo, con la Legge Regionale 20 Ottobre 2015 n. 32 "*Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014*" (pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo Speciale 28 ottobre 2015, n. 113) e, con successivi atti normativi, ha provveduto al complessivo processo di riordino e riallocazione delle funzioni amministrative nel proprio territorio.

L'art. 3 della citata Legge Regionale stabilisce quali sono le funzioni trasferite dalla Provincia alla Regione, indicando al c.1 lettera "r", le funzioni di Protezione Civile.

L'art. 8 dispone che Regione e Province, attraverso specifici accordi, provvedano a disciplinare la effettiva decorrenza del trasferimento, le modalità operative, nonché l'entità dei beni, delle risorse umane, finanziarie strumentali e organizzative dalla Provincia. Nel caso in cui tale trasferimento non preveda oneri a carico del bilancio regionale, gli accordi sono recepiti con Delibera di Giunta Regionale.



In data 19/12/2015 la Giunta Regionale Abruzzo, con delibera n.1054, ha adottato le linee guida per la definizione delle modalità, criteri e termini per la stipula degli accordi previsti dall'art. 8- 10 della Legge Regionale 32/2015.

Quanto alla Provincia di Pescara, in data 05/09/2016 il Vice Presidente della Giunta Regionale ed il Presidente della Provincia hanno stipulato l'accordo per il passaggio delle funzioni precedentemente assegnate a quest'ultima.

Nell'art. 1 è indicato il passaggio delle funzioni di protezione civile svolte dalla Provincia.

Come indicato nelle Linee Guida approvate nel Dicembre 2015 dalla Regione, allegati a tale accordo vi sono gli elenchi delle spese trasferite, il personale, i beni immobili, l'elenco dei rapporti giuridici pendenti per ogni funzione trasferita alla Regione.

Con Delibera di Giunta n. 670 del 20/10/2016 vengono recepiti tutti gli accordi stipulati tra la Regione Abruzzo e le quattro Province abruzzesi.


Al passaggio di competenza della funzione di Protezione Civile dalla Provincia alla Regione, relativa anche alla predisposizione del Piano di Protezione Civile, non è però seguito il passaggio della funzione "Viabilità", che è rimasta di competenza della Provincia.

Indi, dal 5.09.2016 la Provincia di Pescara ha perso qualsivoglia competenza in tema di protezione civile, essendo essa stata trasferita alla Regione Abruzzo.

4. Tornando al sistema tratteggiato dalla Legge di protezione civile, esso va ricostruito in termini di competenze "concorrenti" – sia pure, avuto riguardo ai rapporti tra Prefetto e Sindaco, in una situazione di sovraordinazione dei poteri del primo rispetto a quelli del secondo - quando la natura degli eventi fuoriesca da quelli previsti dalla lett. a) dell'art. 2 L. 225/1992 – cfr., in tal senso, le già richiamate sentenze della S.C. nn. 16671/2010, 16029/2019 e 22214/2019 -.

Con la sentenza n. 16029/2019, relativa ai tragici fatti verificatisi in territorio messinese, la S.C. ha rammentato come il problema degli assetti della normativa precauzionale in materia di protezione civile - quando radica nel sindaco gli obblighi prevenzionali – postula, per una efficace tutela della pubblica incolumità, che si operi una analitica disamina delle fonti di pericolo cui il territorio è ragionevolmente esposto e si identifichino, con pari puntualità, le persone, le strutture ed i servizi che ne potrebbero rimanere coinvolti, per poi costruire un'organizzazione operativa efficiente e pronta ad attivarsi per ridurre al minimo gli effetti pregiudizievoli che dall'evento calamitoso possono conseguire, in specie e con particolare attenzione, per la vita umana.

Lo strumento cardine, per i Comuni, è rappresentato dall'adozione del piano di protezione civile, la cui dotazione obbligatoria è stata introdotta nell'ordinamento solo con l'art.15 del d.l. n. 59/2012, nel testo integrato dalla legge di conversione n.100/2012, che, al comma 3 bis, ha previsto che *"Il comune approva con deliberazione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della*



*presente disposizione, il piano di emergenza comunale previsto dalla normativa vigente in materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e le modalità di cui alle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e dalle giunte regionali".*

## **12. Ulteriori cenni in tema di illeciti omissivi impropri colposi**

### **12.1. Premessa**

Nel presente processo non è in discussione la causa materiale degli eventi mortali e lesivi verificatisi, sicuramente riconducibili all'evento valanghivo avvenuto in data 18.01.2017 e non integra, per come parimenti meglio si evidenzierà, questione particolarmente problematica (con riferimento ai soggetti aventi competenze in materia di protezione civile, ma anche avuto riguardo agli imputati D'Incecco e Di Blasio, aventi competenze in materia di viabilità sulle strade provinciali, quale era quella n. 8, unica che in quei giorni permetteva di raggiungere a lavoratori e clienti l'albergo, costeggiandolo) individuare le condotte alternative ipotetiche in tesi omesse, nonché stabilirne la certa idoneità impeditiva degli eventi sopra indicati.


Inoltre, per come si è evidenziato, il GUP ha correttamente delineato i principali approdi giurisprudenziali applicabili in materia ed alla ricostruzione effettuata dal medesimo alle pagine da 67 a 87 può serenamente richiamarsi, seppur con le precisazioni ed approfondimenti che ci si appresta ad effettuare.

### **12.2. Causalità omissiva e posizione di garanzia**

1. La S.C., con le sentenze sopra più volte richiamate, ha precisato che, nell'attività di Protezione civile, la posizione di garanzia è riferibile ad entrambe le categorie in cui tradizionalmente si inquadrano gli obblighi in questione: la posizione di garanzia "di protezione" (che impone di preservare il bene protetto da tutti i rischi che possono lederne l'integrità) e la "posizione di controllo" (che impone di neutralizzare le eventuali fonti di pericolo che possono minacciare il bene protetto).

Nei reati omissivi impropri il problema della causalità si pone in termini particolari perché il decorso degli avvenimenti non è, nella realtà fenomenica, influenzato dall'azione (che non esiste) di un soggetto: dalla circostanza che l'agente non ha posto in essere alcuna azione, non può che conseguire che la causalità omissiva presuppone una origine normativa, nel senso che deve esistere un obbligo di agire predefinito e normato che consenta di ricollegare un evento dannoso ad una condotta passiva del soggetto.

Come precisato a più riprese da parte della giurisprudenza, l'evento per essere imputabile al garante non deve essere però un evento "qualunque", ma deve costituire la concretizzazione del rischio



governato dalla norma cautelare violata (Cass., sez. 4, sentenza n. 16029/2019; Cass., Sez. 4, n.53455 del 15/11/2018; Cass., Sez. 4, n. 32216 del 20/06/2018; Cass., Sez. 4, n. 24162 del 06/02/2015).

Più volte, il giudice di legittimità ha, infatti, chiarito che, per l'affermazione di una responsabilità colposa, è necessaria non solo la violazione di una norma cautelare, ma anche la constatazione che il rischio che la cautela intende presidiare si sia concretizzato nell'evento (c.d. concretizzazione del rischio), poiché alla colpa dell'agente va ricondotto solo quell'evento che sia causalmente collegabile alla condotta omessa, ovvero a quella posta in essere in violazione della regola cautelare.

Il principio della concretizzazione del rischio si situa allora sul versante oggettivo della colpevolezza: è una valutazione *ex post*, che prende in considerazione l'evento in concreto verificatosi ed è diretta ad accertare se rientri nel tipo di eventi che la regola cautelare, preformata e rimasta inosservata, era diretta a prevenire.

La prevedibilità - tema su cui ci si soffermerà diffusamente oltre - va valutata invece *ex ante*, dal punto di vista dell'agente modello, per verificare se era prevedibile, cioè ipotizzabile preventivamente che la sua condotta, attiva od omissiva, avrebbe potuto provocare l'evento.

Sempre in tema di causalità, la Suprema Corte, in più occasioni ed in maniera assai articolata con la sentenza pronunciata nell'ambito del processo c.d. Grandi Rischi, dopo avere specificato come, secondo il modello epistemologico definitivamente accreditato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, il sapere scientifico di tipo probabilistico - caratterizzato cioè dal fatto di enunciare una relazione tra una categoria di condizioni ed una categoria di eventi che non si concretizza in modo immancabile, ma solo in una determinata percentuale - possa essere utilizzato in chiave congetturale e non deduttiva, sillogistica, quale base per la spiegazione di un evento concreto e che il tratto probabilistico (che connota il richiamato sapere scientifico più frequentemente problematico) consenta di stabilire una relazione di somiglianza tra detto sapere scientifico e le cosiddette massime di esperienza, da considerare nella loro indole di enunciati che, in relazione alla forza della relazione condizionalistica che affermano, non possono che caratterizzarsi in termini di ineliminabile incertezza, ha specificato che anche le massime di esperienza vanno colte in chiave congetturale, una volta inserite nel quadro del modello epistemologico di tipo ipotetico più sopra descritto: un modello che coniuga l'abduzione (che pone la spiegazione ricostruttiva in chiave ipotetica) e l'induzione, cui è affidato il compito di considerare le contingenze del caso concreto, al fine di pervenire a una ricostruzione corroborata del fatto.

Dunque, a determinate condizioni, anche le generalizzazioni esperienziali possono essere parte del ragionamento esplicativo della causalità. Si tratta delle situazioni nelle quali non è possibile scorgere direttamente i fatti da provare, o perché hanno carattere ipotetico (probabilità, idoneità, ecc.), o perché il processo non è in concreto giunto a inquadrali (processo indiziario), o perché infine essi sfuggono




per definizione all'osservazione diretta, come accade, ad esempio, anche con riguardo ai processi psichici.

La giurisprudenza sull'indizio costituisce il campo nel quale il richiamo alle regole d'esperienza ha la maggiore estensione. Nel solco di una consolidata tradizione la Suprema Corte ha definito l'indizio come un fatto certo dal quale, per inferenza logica basata su regole di esperienza consolidate e affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare secondo lo schema del cosiddetto sillogismo giudiziario. Ha tuttavia soggiunto, con un'impostazione concettuale di vasta portata, come l'indizio debba essere preso in esame dapprima nella sua intrinseca strutturazione in rapporto alla situazione processuale concreta ed essere poi valutato in correlazione con gli altri elementi indiziari acquisiti (v., per tutte, Cass., Sez. U, n. 6682 del 4/06/1992, P.M., p.c., Musumeci ed altri, Rv. 191230).

Il ricorso costante ed indiscusso alle regole dell'esperienza, come testimoniato dai rapidi richiami cui si è accennato, costituisce un dato di fatto carico di significato, suscettibile di fornire conferma a considerazioni che appare opportuno ribadire: quando non si disponga di regole elaborate scientificamente, il ricorso alle generalizzazioni del senso comune costituisce una reale ed insuperabile necessità del giudizio. L'esperienza passata, consolidatasi in regole chiare, generalmente conosciute, accettate ed altrettanto generalmente utilizzate con successo nella vita, viene posta al servizio della conoscenza di fatti ignoti attraverso un incedere inferenziale che discende dal generale al particolare, dal noto all'ignoto, pur senza attingere - com'è ovvio - la certezza dell'argomentazione propriamente deduttiva. Spetta al giudice, naturalmente, il compito di accertare che le massime di esperienza utilizzate, lungi dal risolversi in semplici o arbitrari pregiudizi, rivestano un reale ruolo direttivo nella vita dell'uomo e siano quindi concretamente e diffusamente utilizzate con successo nell'esperienza quotidiana. Proprio l'idea del 'successo', calata nel contesto pratico di una teoria, assume un eloquente valore significativo (come pure riconosciuto dagli autori più sensibili agli apporti della cultura senza aggettivi) nell'evocare i più affermati criteri epistemologici propri del pensiero contemporaneo, attraverso l'elaborazione delle originarie intuizioni del pragmatismo filosofico. Dunque, al giudice non è consentito sottrarsi al compito inevitabile della valutazione critica sul reale successo della massima di esperienza, essendo chiamato a sottoporre l'ipotesi esplicativa offerta dalla regola d'esperienza al più serrato confronto con gli elementi fattuali che caratterizzano la fattispecie concreta.

Il diffuso riconoscimento del valore euristico del sapere esperienziale non sembra tuttavia essersi sempre associato, nel contesto dell'elaborazione giudiziaria, ad una precisa indicazione circa i modi di utilizzazione delle informazioni da esso tratte nell'ambito del giudizio causale, e nel quadro della causalità umana, in particolare. La S.C. ha specificato, altresì, come, nell'ambito della causalità




umana, in assenza di specifiche leggi scientifiche, il giudice, non potendo praticare il rifiuto del giudizio, dovrà necessariamente attingere con prudenza agli indici sintomatici formati anche nell'ambito della psicologia del senso comune. I problemi legati alla mente umana sono così complessi e coinvolgono un così alto numero di fattori che appare poco realistico immaginare di poter giungere alla formulazione di generalizzazioni esplicative paragonabili a quelle delle scienze fisiche. Dunque, la ricostruzione delle dinamiche psichiche che interessano il diritto penale dovrà inevitabilmente avvenire alla luce delle generalizzazioni che regolano d'ordinario la vita dell'uomo: in breve, non potendo il giudice fare a meno del sapere incerto, occorrerà esaminare i modi attraverso i quali quel sapere incerto debba essere utilizzato.

Da qui, l'affermazione, secondo cui: *"la c.d. causalità psichica, pur ponendosi in termini del tutto peculiari, rispetto alle forme tradizionali della causalità relativa ai fenomeni d'indole fisico-naturalistica (trattandosi di vicende che si combinano e risolvono integralmente nel chiuso della dimensione spirituale della persona, fuori da ogni possibile e concreta opportunità di osservazione o di verifica), non sfugge, ai fini del giudizio penale, alla necessità della preventiva ricerca di possibili generalizzazioni esplicative delle azioni individuali, sulla base di consolidate e riscontrabili massime di esperienza, capaci di selezionare ex ante le condotte condizionanti (socialmente o culturalmente tipizzabili), da sottoporre successivamente all'accertamento causale ex post. Le massime di esperienza - al pari delle leggi scientifiche di tipo probabilistico (e dunque di ogni forma di 'sapere incerto') - possono essere utilizzate allo scopo di alimentare la concretezza di un'ipotesi causale, secondo il procedimento logico dell'abduzione. Alla posizione (in termini congetturali) di tale ipotesi deve peraltro necessariamente far seguito, ai fini dell'affermazione concreta della relazione causale, il rigoroso e puntuale riscontro critico fornito dalle evidenze probatorie e dalle contingenze del caso concreto (secondo il procedimento logico dell'induzione), suscettibili di convalidare o falsificare l'ipotesi originaria e, contestualmente, di escludere o meno la plausibilità di ogni altro decorso causale alternativo, al di là di ogni ragionevole dubbio"* - cfr., Corte di Cassazione, sentenza 19 novembre 2015 - 24 marzo 2016, n. 12478 -.

2. Quanto alla posizione di garanzia, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che essa può avere una fonte normativa non necessariamente di diritto pubblico, ma anche di natura privatistica, anche non scritta, e che addirittura possa trarre origine da una situazione di fatto, da un atto di volontaria determinazione, da una precedente condotta illegittima che costituisca il dovere di intervento ed il corrispondente potere giuridico, o di fatto, che consente al soggetto garante, attivandosi, di impedire l'evento.

In particolare, si è affermato come, ai fini dell'operatività della clausola di equivalenza di cui all'art. 40, cpv. cod. pen., nell'accertamento degli obblighi impeditivi gravanti sul soggetto che versa in




posizione di garanzia, l'interprete deve tenere presente la fonte da cui scaturisce l'obbligo giuridico protettivo, che può essere la legge, il contratto, la precedente attività svolta, o altra fonte obbligante; in tale ambito ricostruttivo, al fine di individuare lo specifico contenuto dell'obbligo, si è in particolare chiarito che occorre valutare sia le finalità protettive fondanti la stessa posizione di garanzia sia la natura dei beni dei quali è titolare il soggetto garantito, che costituiscono l'obiettivo della tutela rafforzata, alla cui effettività mira la clausola di equivalenza (Cass., Sez. 4, n. 9855 del 27/01/2015, Chiappa, Rv. 26244001).

La giurisprudenza ha poi considerato che occorre delimitare lo specifico ambito in cui si esplica l'obbligo di governare le situazioni pericolose in capo al garante (la cosiddetta area di rischio), così da conformare il relativo obbligo protettivo, giuridicamente rilevante ai fini della operatività dell'imputazione dell'evento lesivo (Cass., Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn).

Il rilievo muove dalla considerazione che la selezione dei garanti - i quali non costituiscono un *numerus clausus* - viene in concreto a dipendere dalla operatività della richiamata clausola di equivalenza, in combinato disposto con le molteplici fattispecie ad evento naturalistico causalmente orientate, che possono essere declinate nella corrispondente fattispecie omissiva impropria. Sviluppando tali principi, si è in particolare considerato che in tema di reati omissivi colposi, la posizione di garanzia può essere generata non solo da investitura formale, ma anche dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante mediante un comportamento concludente dell'agente, consistente nella presa in carico del bene protetto (Cass., Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, cit.; Cass., Sez. 4, n. 2536 del 23/10/2015). Tali valutazioni discendono dal superamento della cosiddetta concezione formale della posizione di garanzia, di talché il ruolo protettivo può avere una fonte normativa non necessariamente di diritto pubblico ma anche di natura privatistica, anche non scritta e addirittura trarre origine da una situazione di fatto, cioè da un atto di volontaria determinazione, che costituisca il dovere di intervento e il corrispondente potere giuridico, che consente al soggetto garante, attivandosi, di impedire l'evento.

Inoltre, la S.C. ha affermato, altresì, che gli effetti della presa in carico del bene protetto da parte di un determinato garante non vengono meno per il solo fatto che vi siano altri soggetti gravati da autonomi - e funzionalmente concorrenti - obblighi impeditivi e di controllo. Si è infatti ripetutamente affermato che, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia (Cass., Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253850; conforme, Cass., Sez. 4, n. 6507 del 11/01/2018)

In tali casi, quindi, ciascuno è, per intero, destinatario dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, con la conseguenza che, se è possibile che determinati interventi siano eseguiti da uno dei garanti, è, però,






doveroso per l'altro o per gli altri garanti, dai quali ci si aspetta la stessa condotta, accertarsi che il primo sia effettivamente intervenuto. Ciò deve ritenersi sia quando le posizioni di garanzia siano sullo stesso piano, sia, a maggior ragione, allorché esse non siano di pari grado, giacché, in tale ultima evenienza, il titolare della posizione di garanzia, il quale vanti un potere gerarchico nei confronti dell'altro titolare investito, a livello diverso, della posizione di garanzia rispetto allo stesso bene, non deve fare quanto è tenuto a fare il garante subordinato, ma deve scrupolosamente accertare se il subordinato è stato effettivamente garante ossia se ha effettivamente posto in essere la condotta di protezione a lui richiesta in quel momento (cfr., ex *plurimis*, Cass. Pen. n. 45369/2010).

La responsabilità di uno dei garanti, inoltre, non può essere esclusa dalla mancata ottemperanza, ad opera degli altri destinatari, degli obblighi di prevenzione, che abbiano dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento.

Nel caso di specie la posizione di garanzia, con riferimento agli organi regionali, comunali, provinciali e prefettizi, trova la sua fonte – per come sopra anticipato – nella legislazione in materia di protezione civile, sotto entrambi i profili, di protezione e di controllo ed i compiti dei medesimi sono ulteriormente indicati e precisati nella disciplina legislativa, regolamentare, nonché negli atti amministrativi generali ed anche nei piani adottati dalle singole amministrazioni, piani che, in concomitanza con le particolari situazioni di pericolo ivi indicate o che avrebbero dovuto essere indicate, attribuiscono loro funzioni preventive e protettive della cittadinanza.

3. Tale orientamento giurisprudenziale ha visto sul punto una evoluzione mediante il richiamo al concetto di area di rischio, richiamato dalla S.C. (Cass., Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, *Espenhahn e altri*), la quale ha ribadito che *"l'individuazione della responsabilità penale passa non di rado attraverso una accurata analisi delle diverse sfere di competenza gestionale ed organizzativa all'interno di ciascuna istituzione. Dunque, rilevano da un lato le categorie giuridiche (...), dall'altro i concreti ruoli esercitati da ciascuno. Si tratta, in breve, di una ricognizione essenziale per un'imputazione che voglia essere personalizzata, in conformità ai sommi principi che governano l'ordinamento penale; per evitare l'indiscriminata, quasi automatica attribuzione dell'illecito ai diversi soggetti"*.

Soprattutto nei contesti più complessi, si è frequentemente in presenza di differenziate figure di soggetti investiti di ruoli gestionali autonomi a diversi livelli degli apparati; ed anche con riguardo alle diverse manifestazioni del rischio. Ciò suggerisce che in molti casi occorre configurare già sul piano dell'imputazione oggettiva, distinte sfere di responsabilità gestionale, separando le une dalle altre. Esse conformano e limitano l'imputazione penale dell'evento al soggetto che viene ritenuto "gestore" del rischio. Allora, ha evidenziato la S.C., il garante viene ad essere il soggetto che gestisce



il rischio. Si tratta di una impostazione che ormai si è ampiamente diffusa nella giurisprudenza della Suprema Corte, che ne fa emergere le implicazioni principalmente, ma non solo, sul piano della causalità.

Come per la posizione di garanzia (che d'altronde potrebbe intendersi anche come specie del più ampio genere "competenza per il rischio"), l'accertamento di una competenza gestoria deve essere seguito dalla ricognizione delle specifiche modalità di assolvimento del compito, indicate dalle pertinenti regole cautelari.

Pertanto, l'identificazione di un soggetto competente e di una sfera di competenza è solo premessa logico-giuridica della verifica della 'colposità' della condotta.


Siccome specificato da Cass., sez. IV, sentenza n. 32899/2021, è necessario, pur tuttavia, che sia predeterminata la sussistenza di una regola cautelare, anche se non positivizzata.

*Ed invero, siccome statuito dalla S.C., "non vi può essere dubbio che ricorrono ipotesi nelle quali del tutto legittimamente l'ordinamento pretende dal gestore del rischio di non attenersi unicamente alla disciplina cautelare positivizzata, e gli impone di adottare ulteriori comportamenti ad efficacia prevenzionale non espressamente previsti. Occorre però farsi carico delle istanze di determinatezza e di rispetto del principio di colpevolezza. Ad avviso di questa Corte la corretta applicazione del principio secondo il quale la regola cautelare deve essere preesistente al fatto permette di dare risposta a quelle necessità. Riferito alla regola non scritta esso garantisce che quella positivizzata sia stata riconosciuta dal consesso sociale di riferimento (in ragione delle acquisizioni tecniche e scientifiche o di consolidate conoscenze esperenziali, non assumendo rilievo l'osservanza di prassi non collimanti con tale patrimonio di conoscenze) come non più in grado di assicurare la eliminazione o la riduzione del rischio.*

*Assume rilevanza, anche sotto questo aspetto, che il carattere della preesistenza, comune alla regola positiva e alla regola sociale, ove controverso, debba essere oggetto di accertamento processuale. Dovrà essere accertato nel processo che era stata acquisita l'insufficienza del presidio cautelare normativizzato e che erano state individuate prescrizioni comportamentali ulteriori; se davvero esistenti, si può ammettere che queste possano essere non solo integratrici ma persino derogatrici, senza che risulti alienata né la loro predeterminazione (al giudice) né la loro conoscibilità (per l'operatore).*

*Detto altrimenti, il fallimento del modello prevenzionale codificato deve essere già dato acquisito, perché è in quel fallimento che si situa la legittimazione di quest'ultima.*

*La positivizzazione della regola determina una presunzione di esaustività dei precetti cautelari che però si smarrisce di fronte alla conoscenza della inidoneità allo scopo nelle condizioni date. La tutela dell'affidamento del destinatario del precetto penale nella sufficienza dell'osservanza della regola*



*positiva non richiede di negare la legittimità di una colpa generica 'aggiuntiva'. L'affidamento può assumere rilevanza a favore del soggetto se non gli era conoscibile l'insufficienza della regola codificata.*

*Alla luce di quanto si è sin qui esposto deve concludersi che la positivizzazione della regola non può essere intesa dal gestore del rischio come garanzia di inesistenza di regole cautelari sociali convergenti verso la migliore gestione. Nelle attività lecite ma rischiose è principio di generale valenza l'inammissibilità di un comportamento di stampo burocratico”.*


Da qui, l'affermazione del principio, secondo cui, *“in tema di colpa, allorquando risulti “ex ante” l'inefficacia preventiva delle regole cautelari positivizzate, il gestore del rischio è tenuto ad osservare ulteriori regole cautelari non positivizzate, preesistenti alla condotta ed efficaci a prevenire l'evento, individuate alla luce delle conoscenze tecniche scientifiche e delle massime di esperienza”.*

4. Problema particolarmente complesso attiene ai poteri impeditivi dell'evento da parte del titolare della posizione di garanzia, tali cioè da consentire all'agente di evitare il verificarsi dell'evento: per come si è detto, il garante deve cioè essere in grado di influenzare il corso degli eventi, ponendo in essere la condotta richiesta che, sotto il profilo soggettivo, sia da lui esigibile. Se il garante non potesse comunque influenzare questo decorso è ovvio che l'evento non potrebbe mai essere a lui addebitabile. Sono proprio le situazioni concrete a determinare l'ambito dei poteri impeditivi esigibili da parte del garante e questi poteri impeditivi possono essere limitati ad un mero obbligo di attivarsi, ma, in ogni caso, all'obbligo giuridico di impedire l'evento deve accompagnarsi l'esistenza di poteri fattuali che consentano all'agente di porre in essere, almeno in parte, meccanismi idonei ad evitare il verificarsi dell'evento.

E' il caso, ad esempio, dei poteri di natura sollecitatoria, aventi minore efficacia rispetto a quelli direttamente e specificamente volti ad impedire il verificarsi dell'evento, ma pur tuttavia dotati di una capacità di incidere sul decorso del medesimo.

D'altro canto, nella gran parte dei casi – esemplificativo è proprio il settore della Protezione civile – i garanti non dispongono sempre e in ogni situazione di tutti i poteri impeditivi che, invece, di volta in volta, si modulano sulle situazioni concrete.

Ciò è stato riconosciuto a più riprese dalla stessa giurisprudenza di legittimità, a mente della quale, *“ai fini dell'operatività della c.d. clausola di equivalenza di cui all'art. 40 cpv. cp., non è necessario che il titolare della posizione di garanzia sia direttamente dotato dei poteri atti ad impedire la lesione del bene garantito, essendo sufficiente che egli disponga dei mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari ad impedire l'evento dannoso”* (v. Cass. 16/2/2018 n. 14550; Cass. 11/3/2010 n. 16761, Catalano; Cass. 1076/2010 n. 38991).



5. Quanto alla funzione delle regole cautelari, la stessa è implicita nella definizione terminologica: si tratta di regole che hanno la funzione di evitare che, nell'esercizio di determinate attività che presentano margini di rischio, si producano effetti dannosi per le persone e per le cose.

Il presupposto perché si formi una regola cautelare è, dunque, che sia astrattamente prevedibile che dall'esercizio di una determinata attività umana, ovvero da una condotta omissiva possa conseguire un effetto dannoso.

La prevedibilità delle conseguenze dannose è dunque il presupposto per la formazione della regola cautelare, ma il suo contenuto è dettato in particolare da un altro principio, l'evitabilità del medesimo evento: è inutile dettare regole cautelari se queste regole non sono idonee ad evitare gli effetti negativi di un comportamento, attivo od omissivo.

Dunque, ha precisato il giudice di legittimità, la prevedibilità dell'evento dannoso rende necessaria la formazione della regola cautelare il cui contenuto è però dettato dalla sua idoneità a prevenire il suo verificarsi. I criteri di formazione delle regole cautelari costituiscono una generalizzazione di quei criteri di prevedibilità ed evitabilità che sono rilevanti anche sotto il profilo soggettivo. La regola cautelare deve, necessariamente, avere carattere "modale", deve cioè indicare con precisione le modalità e i mezzi ritenuti necessari ad evitare il verificarsi dell'evento.


La natura della colpa, generica o specifica, dipende dalla natura delle regole cautelari.

Esse si distinguono principalmente per la loro fonte che può essere giuridica o sociale: la trasgressione delle regole della prima specie dà origine alla colpa specifica che si realizza per la violazione di leggi, regolamenti, ordini e discipline, cioè per la violazione di norme generali e astratte (leggi e regolamenti) ovvero di disposizioni che non hanno queste caratteristiche di natura normativa (ordini e discipline), ma si fondano sul potere di un soggetto o di un organo, dotati di poteri di supremazia, di imporre regole per l'esercizio di determinate attività.

Se la fonte delle regole non osservate è di origine sociale si parla invece di colpa generica tradizionalmente configurabile nella negligenza (trascuratezza, mancanza di attenzione, disinteresse, mancata considerazione dei segnali di pericolo ecc.), nell'imprudenza (avventatezza, scarsa ponderazione, sottovalutazione dei segnali dei pericoli ecc.) e nell'imperizia (l'aver agito senza la conoscenza o senza l'applicazione delle *leges artis*).

Le regole cautelari proprie della protezione civile, introdotte dalla legge n. 225 del 1992, pur potendosi ascrivere a generiche cautele che gli organi istituzionali devono adottare in generale, costituiscono un'applicazione specifica di queste cautele al tema che interessa.

Ci si riferisce in particolare all'art. 3 già sopra richiamato, che ha espressamente previsto, tra le attività e compiti della protezione civile, la previsione (individuazione delle cause dei fenomeni calamitosi)



e la prevenzione (attività dirette ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi calamitosi).


La conseguenza di questa disciplina è che le inosservanze di queste norme cautelari (omissione delle attività di previsione e prevenzione) costituiscono violazione di regole cautelari normativamente previste e, quindi, ipotesi di colpa specifica.

### **12.3. Prevedibilità dell'evento ed agente modello**

1. Da qualunque punto di vista si guardi alla colpa, la prevedibilità ed evitabilità del fatto svolgono un articolato ruolo fondante: sono all'origine delle norme cautelari e sono inoltre alla base del giudizio di rimprovero personale. Anche la giurisprudenza di legittimità ha in numerose occasioni sottolineato il ruolo fondante della prevedibilità ed evitabilità dell'evento. È sufficiente richiamare, per tutte, la fondamentale pronuncia (Cass. Sez. 4, n. 4793 del 06/12/1990) che ha posto in luce che la prevedibilità altro non è che la possibilità dell'uomo coscienzioso ed avveduto di cogliere che un certo evento è legato alla violazione di un determinato dovere oggettivo di diligenza, che un certo evento è evitabile adottando determinate regole di diligenza.

Ciò impone una differenziazione con il principio di precauzione, inidoneo a fondare un addebito penalmente rilevante, il quale è correttamente richiamato nei casi per i quali si è rimasti a livello del sospetto che, in presenza di certi presupposti, possano verificarsi effetti negativi in particolare sulla salute dell'uomo (gli esempi sono noti: le onde elettromagnetiche, la telefonia cellulare, gli organismi geneticamente modificati) e dunque quando, non solo manchi in senso assoluto una possibile spiegazione dei meccanismi causali, ma neppure si disponga di concreti elementi d'indagine (sia pure di consistenza empirica e non scientifica) idonei a formulare attendibili e concrete previsioni circa il ricorso di eventuali connessioni tra la condotta sospetta e gli eventi lesivi che s'intenda cautelare.

La nozione di prevedibilità rilevante ai fini della costruzione della norma cautelare chiedi d'essere ancorata, non già al parametro dell'elevata credibilità razionale che l'evento in presenza di una certa condotta si verifichi (come avviene in relazione alla ricostruzione del decorso causale), bensì alla possibilità (concreta e non ipotetica) che la condotta possa determinare l'evento. In tal senso, l'efficacia delle leggi scientifiche - non diversamente da quelle fondate su regole d'esperienza - non sarà mai diretta e immediata ma dovrà essere filtrata attraverso la regola cautelare. Com'è stato infatti affermato, il fine di tutela non può essere desunto direttamente dalle leggi scientifiche e di esperienza che pure convalidano l'efficacia preventiva della norma cautelare, dovendosi l'interprete attenere ai termini in cui esse vengono filtrate dalla fonte di produzione della regola. Diversamente opinando, infatti, si finirebbe per vanificare, anche per quanto riguarda gli effetti che ne discendono sul piano della tipicità penale, la specifica funzione delle regole cautelari giuridiche, che è quella di imporre



una determinata cautela standardizzata. Com'è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 4, n. 16761 del 11/03/2010, P.G. in proc. Catalano e altri, cit. e sentenza c.d. Grandi Rischi), una diversa ricostruzione costituirebbe un'indebita trasposizione delle regole che governano l'accertamento della causalità al tema della colpevolezza.

La trasposizione e l'utilizzazione all'accertamento della colpa dei criteri utilizzati per l'accertamento della causalità comporterebbe, in tema di prevenzione di rischi, che sarebbe esigibile l'adozione delle regole cautelari solo dopo che fosse stato accertato, in termini di elevata credibilità razionale (secondo i criteri indicati da Cass. Sez. U, n. 30328 del 10/7/2002, Franzese, in tema di causalità), che alla mancata adozione di regole di cautela conseguiva un determinato effetto dannoso.

Ma questa operazione ermeneutica avrebbe come ovvio risultato quello di porre nel nulla la natura preventiva delle regole cautelari dirette ad evitare il verificarsi di eventi dannosi anche se scientificamente non certi (purché non solo congetturali) ed anche se non preventivamente e specificamente individuati. E' dunque da ritenere obbligata la conclusione che (a differenza dell'addebito oggettivo per il quale, sotto il profilo della causalità, è necessario accertare che l'evento non si sarebbe verificato con elevato grado di credibilità razionale se fosse stata posta in essere la condotta richiesta) ben inferiore è la soglia che impone l'adozione della regola cautelare.

Sul punto deve essere richiamato l'orientamento fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la soglia - insita nei concetti di diligenza e prudenza espressamente richiamati dall'art. 43 cod. pen. - oltre la quale l'agente può prevedere le conseguenze lesive della sua condotta, non è costituita dalla certezza scientifica, ma dalla probabilità o anche della sola possibilità (purché fondata su elementi concreti e non solo congetturali) che queste conseguenze si producano (Cass., Sez. 4, n. 4675 del 17/05/2006, P.G. in proc. Bartalini)

Il principio di colpevolezza deve dunque ritenersi rispettato nella misura in cui il soggetto, al momento della condotta, possa seriamente rappresentarsi la rischiosità del suo agire o del suo omettere rispetto a determinati eventi, corrispondenti a quelli poi verificatisi, anche laddove sulla pericolosità della condotta non vi sia, *ex ante*, pieno consenso della comunità scientifica. In tal senso, nella letteratura si è sottolineata l'importanza dei *signa facti*, quanto alla necessità di adozione di determinate cautele.

La S.C. ha, quindi, con la sentenza c.d. Grandi Rischi, statuito come *"la regola cautelare, fondata sulla prevedibilità ed evitabilità dell'evento, ha riguardo ai casi in cui la verifica di questo, in presenza della condotta colposa, può ritenersi, se non certa, quanto meno possibile sulla base di elementi d'indagine dotati di adeguata concretezza e affidabilità, sia pure solo di consistenza empirica e non scientifica. Essa, invece, non può essere individuata sulla scorta del principio di precauzione, che ha riguardo ai casi per i quali si è rimasti a livello del 'sospetto' che, in presenza di*


*certi presupposti, possano verificarsi effetti negativi (in particolare sulla salute dell'uomo) - e dunque quando manchi in senso assoluto una possibile spiegazione dei meccanismi causali o non si disponga di concreti elementi d'indagine (sia pure di consistenza empirica e non scientifica) idonei a formulare attendibili e concrete previsioni circa il ricorso di eventuali connessioni causali tra la condotta sospetta e gli eventi lesivi".*

La S.C. ha affermato, quindi, come il giudizio di prevedibilità altro non è che il giudizio circa la possibilità di previsione di eventi simili e, dunque, di eventi che hanno in comune con il risultato concreto prodottosi determinate caratteristiche. Appurare se un evento è prevedibile implica allora l'elaborazione di una generalizzazione, una descrizione nella quale siano incluse certe particolarità del caso e non altre. Così posto il problema, si delinea un ulteriore, importante passaggio afferente l'individuazione dei criteri in base ai quali procedere alla generalizzazione dell'evento, cioè delle modalità rilevanti. Un nodo non marginale, giacché l'esito del giudizio di prevedibilità è per lo più strettamente condizionato dal tipo di descrizione data dell'evento. L'aspetto più problematico riguarda l'inclusione, nella descrizione dell'evento, dello svolgimento causale, il quale non deve essere accertato rispetto al solo evento finale, ma anche in relazione al decorso causale, seppur solo nelle sue linee essenziali. Si tratta di porre a confronto il decorso causale che è all'origine dell'evento conforme al tipo con la regola di diligenza; e di controllare se tale evento possa ritenersi la realizzazione del pericolo in considerazione del quale è stata posta la regola cautelare.

In linea con le conclusioni sul punto raggiunte dalla riflessione delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri, cit.), occorrerà quindi verificare se lo svolgimento causale fosse tra quelli presi in considerazione dalla regola violata, tenendo pur sempre conto di come, anche sotto il profilo causale, la necessaria prevedibilità dell'evento non possa estendersi fino al punto di ricomprendere la configurazione dello specifico fatto in tutte le sue più minute articolazioni, dovendo necessariamente circoscriversi alla classe di eventi in cui quello oggetto del processo si colloca.

2. Ciò posto, definito l'ambito oggettivo della prevedibilità *ex ante* degli eventi di reato, occorre procedere alla determinazione dello specifico punto di vista soggettivo cui predicare la concreta possibilità di previsione e di prevenzione degli stessi eventi.

Sul punto, è noto come la giurisprudenza e la dottrina dominanti si rifacciano con regolarità a criteri che rifiutano i livelli di diligenza esigibili dal concreto soggetto agente (al fine di non premiare l'ignoranza pericolosa), o dall'uomo più esperto (che condurrebbe a convalidare ipotesi di responsabilità oggettiva), o dall'uomo normale (con il rischio di privilegiare prassi scorrette), invitando invece a considerare la condotta esigibile dal c.d. "agente modello" (*homo ejusdem professionis et conditionis*), ossia al modello rappresentato da un agente ideale in grado di svolgere




al meglio, anche in base all'esperienza collettiva, il compito assunto, evitando i rischi prevedibili e le conseguenze evitabili. La scelta di tale soluzione (inevitabilmente oggettivante) muove dalla considerazione in forza della quale, una volta stabilito che un soggetto intraprenda una determinata attività (tanto più se pericolosa), deve ritenersi che lo stesso assuma anche l'obbligo di acquisire le conoscenze necessarie al fine di svolgerla senza porre in pericolo beni di terzi, o in modo da limitare il pericolo nei limiti del possibile, nel caso di attività pericolose consentite. È stato inoltre sottolineato come la necessità di individuare un modello standard di agente si renda ancor più necessaria nei casi in cui manchino regole cautelari codificate, dovendosi di volta in volta determinare un modello di agente in relazione alle singole attività svolte, sì che lo standard della diligenza, della perizia e della prudenza imposte possa identificarsi con quelle proprie del modello di agente che svolga la stessa professione, lo stesso mestiere, lo stesso ufficio, la stessa attività, insomma, dell'agente reale, nelle medesime circostanze concrete in cui quest'ultimo opera.

Entro questi limiti occorre quindi interpretare la necessità (più volte rilevata nella giurisprudenza di legittimità) di tener conto, nel comporre la base del giudizio di rappresentabilità dell'evento di reato, (non solo di ciò che rientri nel 'conoscibile', ma anche) di ciò che fosse stato concretamente e attualmente conosciuto dall'agente, ovvero del principio secondo cui la prevedibilità ex ante dell'evento di reato dev'essere commisurata al parametro dell'agente modello (dell'*homo eiusdem professionis et condicionis*), arricchito dalle eventuali maggiori conoscenze dell'agente concreto (*ex plurimis*, sempre Cass., sez. IV, sent. n. 12478/2016).

Come specificato da Cass. Pen. n. 16671/2010 e dalla successiva giurisprudenza di legittimità, *"l'agente modello va di volta in volta individuato in relazione alle singole attività svolte e "lo standard della diligenza, della perizia e della prudenza dovute... sarà quella del modello di agente che "svolga" la stessa professione, lo stesso mestiere, lo stesso ufficio, stessa attività, insomma dell'agente reale, nelle medesime circostanze concrete in cui opera quest'ultimo". Il parametro di riferimento non è quindi ciò che forma oggetto di una ristretta cerchia di specialisti o di ricerche eseguite in laboratori d'avanguardia ma per converso, neppure ciò che usualmente viene fatto, bensì ciò che dovrebbe essere fatto. Non può infatti da un lato richiedersi ciò che solo pochi settori di eccellenza possono conoscere e attuare ma, d'altro canto, non possono neppure essere convalidati usi scorretti e pericolosi; questi principi sono ormai patrimonio comune di dottrina e giurisprudenza pressoché unanimi nel sottolineare l'esigenza di non consentire livelli non adeguati di sicurezza sia che siano ricollegabili a trascuratezza sia che il movente economico si ponga alla base delle scelte".*

Ne discende che il problema dell'osservanza delle regole cautelari va risolto in relazione alla situazione percepibile con l'osservanza delle regole di cautela esigibili nella fattispecie e non in relazione alla situazione concretamente percepita dall'agente e ciò in quanto *"agente modello è colui*





*che adegua la propria condotta non a quanto di fatto percepisca ma a quanto avrebbe dovuto percepire utilizzando il grado di diligenza richiesto all'agente modello. Il tema confina con quello della prevedibilità ma presenta aspetti peculiari che possono essere brevemente esaminati.*


L'agente modello, nella situazione data, non deve limitarsi ad un esame degli elementi che appaiono certi alla sua percezione, ma deve anche ipotizzare (ovviamente nei limiti della prevedibilità) l'esistenza di situazioni non direttamente e immediatamente percepibili ma la cui esistenza non possa essere esclusa nella situazione contingente con una condotta di previsione esigibile dall'agente modello. Insomma, il dato di riferimento dell'agente modello - al fine dell'adeguamento della sua condotta all'osservanza delle regole cautelari applicabili - nella specie non è il percepito ma il percepibile con l'osservanza del livello di diligenza richiesto per il medesimo agente.

3. Quanto al giudizio di prevedibilità dell'evento dannoso ed ai parametri ai quali ancorare il medesimo, con la sentenza "Sarno" già citata si è statuito come il giudizio di prevedibilità non va infatti compiuto con riferimento a quanto è avvenuto in passato, ma a quanto può avvenire in futuro nel senso che involge un giudizio di rappresentabilità di possibili, ulteriori e più gravi eventi dannosi. Si è statuito come, se è noto che un territorio ha caratteristiche di elevato rischio (ad esempio, sismico, ma il principio è estensibile con riferimento a tutti i rischi), non è sufficiente, nella valutazione della prevedibilità di eventi dannosi, riferirsi ai terremoti verificatisi in passato, ma occorre fare riferimento alla possibilità che se ne verificano di più devastanti. Le costruzioni dovranno quindi rispondere a questo più elevato grado di sicurezza,

Se si conosce che un fiume è soggetto, ad esempio, ad esondazioni la regola cautelare da adottare non è quella di evitare insediamenti abitativi nelle zone storicamente colpite dalle alluvioni perché è sempre possibile, e quindi prevedibile, che se ne verificano di più estese, ma quella di escludere questi insediamenti nelle zone che in astratto potrebbero essere colpite da una inondazione di dimensioni maggiori rispetto a quelle storicamente verificatisi (o di costruire argini che possano prevenire il verificarsi di eventi dannosi in relazione alle inondazioni ipotizzabili).

Non va infatti dimenticato che la valutazione sulla prevedibilità ha sempre caratteristiche predittive, quindi da adottare con un giudizio a priori sul quale ciò che è avvenuto in passato costituisce un elemento di conoscenza relevantissimo e ineliminabile che non può prescindere dalla valutazione su che cosa può avvenire in futuro, a meno che le caratteristiche del fenomeno non siano da sole idonee a fondare un giudizio di esclusione di più gravi conseguenze.

Ed allora, secondo la S.C., su questo punto il giudizio di prevedibilità va compiuto tenendo certamente conto dell'esperienza del passato, ma senza ignorare l'esistenza di una possibilità di evoluzione del fenomeno e ipotizzando quindi la più distruttiva ipotesi che potesse verificarsi o che il fenomeno disastroso poteva comportare. Non è conforme alla condotta esigibile dall'agente



modello il comportamento di chi dà per scontata (in mancanza di alcun elemento di conferma) l'ipotesi che un fenomeno ripetitivo si verifichi nelle stesse dimensioni con le stesse caratteristiche di gravità di quelli già verificatisi negli anni precedenti, tanto più quando il livello di gravità dei precedenti fenomeni non sia stato identico.


L'agente modello, in una situazione quale quella descritta, è quello in grado di ipotizzare le conseguenze più gravi di un fenomeno ricorrente; non quello che si adagia su esperienze precedenti senza che esistano elementi di conoscenza che consentano di escludere che i fenomeni possano avere carattere di maggior gravità.

Anzi, ad avviso del giudice di legittimità, è proprio la natura ricorrente del fenomeno che impone un obbligo di maggior diligenza nell'affrontare la situazione. Se quel fenomeno non si fosse mai verificato la possibilità di prevederlo era più limitata (ma non esclusa), ma, essendosi già verificato, occorre valutare se era ipotizzabile quella maggior gravità.

Sempre nella sentenza Samo, ad un certo punto, si è passati alla disamina di situazioni (quale quella sottoposta a quel giudizio) nelle quali anche gli scienziati ignorino la possibilità che si verifichino quei fenomeni naturali (in quel caso, colate di fango rapide) che hanno costituito la causa delle morti e si formula la domanda: *"Come poteva il sindaco, anche se svolgeva attività professionale di ingegnere disporre di quelle conoscenze specialistiche necessarie che neppure gli scienziati esperti di questi temi hanno dimostrato di avere?"*, alla quale la decisione fornisce la seguente risposta: *"Ma questa non costituisce una giustificazione ma, al contrario, una conferma dell'addebito soggettivo. Se di un fenomeno naturale (o anche cagionato dall'uomo) non si conoscono le caratteristiche fondamentali in particolare le cause, le possibilità di evoluzione, gli effetti possibili, la cautela che occorre usare nell'affrontarlo per eliminarne o ridurne le conseguenze deve essere ancor maggiore proprio perché non si possono escludere, con valutazione ex ante fondata su conoscenze scientifiche affidabili, gli effetti maggiormente distruttivi"*.

Da ultimo, nella menzionata sentenza, si è censurata la annullata decisione liberatoria di secondo grado, nella parte in cui, ai fini del giudizio di prevedibilità, nessun conto aveva tenuto (o l'aveva immotivatamente sottovalutato) della circostanza che il piano comunale di protezione civile di quel Comune qualificava come "alto" il rischio di frane e valanghe nel territorio comunale.

Tale orientamento ha rinvenuto integrale conferma nella sentenza n. 16029/2019, relativa alle morti verificatesi in conseguenza di un'alluvione avvenuta in provincia di Messina, con la quale è stata annullata la sentenza di seconde cure, che aveva ritenuto raffigurabile, in capo al sindaco, la prevedibilità dell'evento, sulla base della prevedibilità *ex ante* che i Comuni colpiti venissero interessati da imponenti movimenti detritici in occasione di intense precipitazioni e, ancora, della




prefigurabilità, con tratti di adeguata concretezza, dell'effetto distruttivo che da queste ultime sarebbe promanato per le persone e per le cose lì presenti.

Ciò in quanto, ad avviso della Corte Suprema, contrariamente a quanto affermato anche da quella territoriale, la prevedibilità in concreto dell'evento dannoso verificatosi non poteva essere ragionevolmente dedotta dal tenore degli avvisi di Protezione Civile meteo nei territori in esame, non avendo i medesimi un contenuto preoccupante né tanto meno, allarmistico, atteso che *"L'avviso di protezione civile relativo al rischio idrogeologico diramato dalla S.O.R.I.S. 30 settembre 2009 (portante il n.168 - livello di preallerta), avente validità dalle ore 14.00 dell'1 ottobre 2009 e "per le successive 24-36 ore", aveva infatti previsto precipitazioni "sparse o diffuse dal pomeriggio, anche a carattere di rovescio o temporale di forte intensità sulla Sicilia occidentale, con quantitativi cumulati generalmente moderati", ed aveva ipotizzato, sul resto del territorio regionale, (che qui interessa) "piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di. Forte intensità... con quantitativi cumulati puntualmente moderati ...". .... Omissis .. Ciò posto, il tenore generico degli avvisi, che non lasciava prevedere quanto poi sarebbe accaduto, la velocità con la quale le piogge si erano intensificate (secondo un fenomeno di "autogenerazione" di cui hanno parlato i meteorologi) rispetto ad un momento iniziale sicuramente non allarmante, l'inesistenza di qualsivoglia prescrizione di attività operative di protezione civile conseguenti al segnalato stato di "preallerta", portano ad escludere ogni responsabilità colposa degli odierni imputati per esclusione della prevedibilità dell'evento, e ciò ancor prima ed a prescindere dalle valutazioni della Corte messinese circa il momento e le modalità della acquisita consapevolezza da parte dei "Sindaci della tragicità della situazione solo allorquando la stessa era ormai precipitata" – cfr., sentenza citata -.*

4. Con la sentenza n. 22214/2019 pronunciata dalla S.C. con riferimento alle fattispecie di disastro colposo ed omicidio colposo plurimo contestati, tra gli altri, al sindaco di Genova in ordine all'esonazione del Rio Farrigiano avvenuta in quella località nel 2011, tale orientamento ha rinvenuto conferma, seppur con le seguenti specificazioni.


La S.C., nel premettere come, negli ultimi dieci anni, si è assistito ad una significativa crescita dei procedimenti giudiziari che hanno fatto seguito a catastrofi naturali, con i giudici chiamati a valutare la sussistenza di colpa nei comportamenti dei soggetti a vario titolo implicati nella gestione delle catastrofi stesse, allargando l'area di indagine anche alla fase di previsione e di "gestione informativa della previsione" (il riferimento è alla sentenza n. 12478 del 19/11/2015, Barberi ed altri, sulla riunione della commissione grandi rischi del 31/3/2009 in occasione del terremoto di L'Aquila) sia all'interno del sistema di Protezione civile sia nei confronti della popolazione interessata, ha dapprima fatto richiamo alla pronuncia relativa al crollo della scuola di San Giuliano di Puglia durante il terremoto del Molise nel 2002, evidenziando come nella medesima: sia stato definitivamente



sgombrato il campo da ogni dubbio circa il fatto che in tema di causalità, un sisma non costituisce di per sé causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, in quel caso consistito nel crollo totale di tre sole costruzioni di un centro abitato, in assenza del crollo totale di tutte le altre costruzioni dello stesso centro abitato (così Cass., Sez. 4, n. 24732 del 27/1/2010, ric. La Serra ed altri, fattispecie in tema di crollo colposo di costruzioni, nella cui motivazione la Corte ha precisato che i terremoti di massima intensità sono eventi rientranti tra le normali vicende del suolo, e non possono essere considerati come eventi eccezionali ed imprevedibili quando si verificano in zone già qualificate ad elevato rischio sismico, o comunque formalmente qualificate come sismiche); sia stato affrontato il tema del rapporto tra prova scientifica e libero convincimento del giudice nell'applicazione del criterio della "probabilità logica" nell'accertamento causale, poi ulteriormente sviluppato nella già citata sentenza 12478/2016, che a sua volta ha affermato che la regola cautelare, fondata sulla prevedibilità ed evitabilità dell'evento, ha riguardo ai casi in cui la verifica di questo, in presenza della condotta colposa, può ritenersi, se non certa, almeno possibile sulla base di elementi d'indagine dotati di adeguata concretezza e affidabilità, sia pure solo di consistenza empirica e non scientifica.

Sempre nella sentenza n. 22214/2019, si è ribadito come, in tema di responsabilità colposa, ai fini dell'individuazione della regola cautelare alla stregua della quale valutare la condotta dell'agente, non è sufficiente fare riferimento a norme che attribuiscono compiti, senza impartire prescrizioni modali, essendo necessario pervenire all'identificazione del modello comportamentale che - secondo le diverse fonti previste dall'art. 43 cod. pen. - è funzionale alla prevenzione dell'evento pregiudizievole. In assenza di simile connotazione la norma di dovere deve essere integrata dalle prescrizioni cautelari rinvenibili in leggi, regolamenti, ordini o discipline (colpa specifica) ovvero in regole di matrice esperienziale o tecnico-scientifica (colpa generica).

Effettuate tali premesse, nel richiamarsi, con riferimento al concetto di prevedibilità, a quanto statuito da Cass., Sez. 4, n.16761/2010 sui fatti di Sarno, la S.C. ha affermato come ne vada circoscritta la portata del *dictum*, nel senso che, *"alla luce anche della giurisprudenza elaborata negli ultimi anni da questa Corte di legittimità rispetto ad eventi disastrosi qual è stato il terremoto di L'Aquila del 2009, il principio, affermato per i fatti di Sarno, secondo cui occorre prevedere che fenomeni ricorrenti e già realizzatisi in passato possano avere conseguenze anche peggiori rispetto a quelle già viste -e che pertanto occorra approntare delle strategie per rispondere a quelle in termini di prevenzione del danno- vada riconfermato, ma vada ricondotto a canoni di ragionevole prevedibilità e probabilità ex ante. Ne deriva, così, quanto agli eventi naturali o alle calamità che si sviluppino progressivamente, che il giudizio di prevedibilità deve tener conto della natura e delle dimensioni di eventi analoghi storicamente già verificatisi, ma valutando altresì se possa essere esclusa in termini di ragionevole prevedibilità - ovvero, il che è lo stesso, di plausibilità razionale rispetto alla regola*




*cautelare e ai dati di conoscenza del territorio - la possibilità che questi eventi possano avere dimensioni e caratteristiche più gravi. Ed invero, la valutazione della prevedibilità ha sempre caratteristiche predittive, quindi da adottare con un giudizio a priori, sul quale ciò che è avvenuto in passato costituisce un elemento di conoscenza rilevantissimo ed ineliminabile, ma che non può prescindere dalla valutazione su che cosa può avvenire in futuro, a meno che le caratteristiche del fenomeno non siano da sole idonee a fondare un giudizio di esclusione di più gravi conseguenze. L'agente modello, quindi, non è quello che si adagia sulle esperienze precedenti senza che esistano elementi di conoscenza che consentano di escludere che i fenomeni possano avere carattere di maggiore gravità: è tale, invece, quello che è in grado di ipotizzare, entro limiti ragionevoli, le conseguenze più gravi di un fenomeno pur ricorrente. È evidente che tale valutazione andrà fatta caso per caso. Ma a voler esemplificare di cosa si stia parlando può riferirsi, ad esempio, alla ragionevole prevedibilità che la frequente esondazione di un torrente possa interessare aree più ampie di quelle che ha interessato in passato, ma non certamente che coinvolga l'intera città. Oppure che un fenomeno che in passato ha provocato solo lievi smottamenti della strada possa in futuro provocare anche una più ampia frana. Ma non certamente il venir giù dell'intera montagna".*

5. La S.C. è tornata ad occuparsi della prevedibilità anche successivamente.

E' il caso di Cass. Pen. n. 29439/2020, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di un sindaco in ordine ai decessi di due persone verificatisi in conseguenza dell'esondazione di un torrente, con conseguente completa sommersione della via ove le vittime stavano viaggiando a bordo della propria vettura.

In quella decisione ci si è richiamati integralmente, avuto riguardo al giudizio di prevedibilità, a quanto statuito da Cass. Pen. n. 22214/2019 e sono stati attribuiti incidenza significativa, ai fini della ritenuta configurabilità del giudizio di responsabilità, alla sussistenza di allerta meteo diffusi con più che sufficiente anticipo e che riguardavano in particolare anche il territorio del Comune ove ebbero a svolgersi i fatti, recanti dette previsioni del tutto esatte, con il verificarsi di piogge abbondanti che avevano provocato forti disagi ed ovunque esondazione ed allagamenti, nonché alla prossimità tra la via teatro dell'evento e le zone considerate critiche a rischio di esondazione del torrente, riaffermando come il giudizio di prevedibilità vada compiuto tenendo certamente conto dell'esperienza del passato (quella che in quel processo aveva già portato ad individuare le vie a rischio), ma senza ignorare la possibilità di evoluzione del fenomeno nelle vie immediatamente adiacenti ove l'acqua per leggi fisiche non avrebbe potuto non propagarsi, evidenziando come tali argomentazioni fossero assolutamente coerenti anche con Cass. Sez. 4, n. 22214 del 12/04/2019.

Tali principi sono stati ultimamente ribaditi da Cass. Pen. n. 10394/2023, che ha statuito come, "In punto di prevedibilità in relazione allo specifico reato di frana colposa, la Corte territoriale fu



*corretta applicazione del principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui "...in riferimento al delitto di "frana colposa" (o "disastro colposo innominato"), il giudizio di prevedibilità dell'evento deve essere svolto in relazione ai fattori che rendono possibile la verifica della frana, cioè un evento di danno alle cose che presenti contenuti tali da porre in pericolo l'incolumità pubblica, e non con riferimento ai danni che dalla frana possono conseguire", ribadendo come, sotto l'aspetto dell'elemento soggettivo, invece, il delitto si caratterizza per la sua prevedibilità, giudizio quest'ultimo richiesto per la configurazione della colpa, per cui va considerata anche la sola possibilità per il soggetto di rappresentarsi una categoria di danni sia pure indistinta potenzialmente derivante dalla sua condotta, tale che avrebbe dovuto convincerlo ad adottare più sicure regole di prevenzione; in altri termini, ai fini del giudizio di prevedibilità, deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta a dare vita ad una situazione di danno e non anche alla specifica rappresentazione *ex ante* dell'evento dannoso, quale si è concretamente verificato in tutta la sua gravità ed estensione.*

#### **12.4. Cooperazione colposa**


1. Quanto ai confini della cooperazione colposa, parimenti raffigurata nel caso di specie ad opera della Pubblica Accusa, appare utile richiamare l'insegnamento di Cass. SS.UU. Thyssenkrupp, chiarendo quale sia la reale portata della norma in questione nell'ambito delle fattispecie d'evento a forma libera, quale ad esempio, quella di cui all'art. 589 cod. pen., rammentando come, in proposito, in dottrina sono state sostenute, con diverse sfumature, due tesi di fondo.

Secondo l'una l'art. 113 c.p. eserciterebbe una mera funzione di modulazione di disciplina, nell'ambito di situazioni nelle quali già si configura la responsabilità colpevole sulla base dei principi generali in tema di imputazione oggettiva e soggettiva: orientamento determinato, al fondo, dal timore che applicazioni disinvoltamente estensive possano vulnerare il principio di colpevolezza.

Altra tesi invece reputa che la disciplina della cooperazione colposa eserciti una funzione estensiva dell'incriminazione rispetto all'ambito segnato dal concorso di cause colpose indipendenti, coinvolgendo anche condotte atipiche, agevolatrici, incomplete, di semplice partecipazione, che per assumere concludente significato hanno bisogno di coniugarsi con altre condotte.

Tale ultimo indirizzo è stato accolto nella giurisprudenza di legittimità.

Esso è stato ritenuto aderente alle finalità perseguite dal codificatore che, introducendo la disciplina di cui si discute, volle troncane le dispute esistenti in quell'epoca, esplicitando la possibilità di configurare fattispecie di concorso anche nell'ambito dei reati colposi, nonché trova conforto nella disciplina di cui all'art. 113 c.p., comma 2 e art. 114 cod. pen., che prevedono, nell'ambito delle fattispecie di cooperazione, l'aggravamento della pena per il soggetto che abbia assunto un ruolo




preponderante e, simmetricamente, la diminuzione della pena per l'agente che abbia apportato un contributo di minima importanza. Tale ultima contingenza, evocando appunto condotte di modesta significatività, sembra attagliarsi perfettamente al caso di condotte prive di autonomia sul piano della tipicità colposa e, quindi, non autosufficienti ai fini della fondazione della responsabilità colpevole. Riconosciuto il ruolo estensivo dell'incriminazione svolto dall'art. 113 cod. pen., le SS.UU. hanno specificato come occorra prendere atto che, pur dopo molte dispute, il confine tra la fattispecie di cooperazione colposa e quella in cui si configura il concorso di cause colpose indipendenti sia spesso incerto, evidenziando come l'effetto estensivo si configuri senz'altro nei reati commissivi mediante omissione, quando vi sia l'apporto di soggetto non gravato dell'obbligo di garanzia.

Il giudice di legittimità ha specificato come tale disposto rinvenga, nella sua portata estensiva, applicazione nelle situazioni in cui è presente una condotta che, priva di compiutezza, di fisionomia definita nell'ottica della tipicità colposa se isolatamente considerata, si integra con altre dando luogo alla fattispecie causale colposa. Mentre la condotta tipica daluogo alla violazione della regola cautelare eziologica, quella del partecipe si connota per essere pericolosa in una guisa ancora indeterminata. A tali condotte viene solitamente attribuita valenza in chiave agevolatrice.

Ad avviso delle SS.UU., *"A tale ambito sembrano riferirsi non solo l'intitolazione dell'art. 113 cod. pen., che evoca il concetto di cooperazione colposa distinto da quello di concorso doloso; ma anche i lavori preparatori, quando si parla di scientia maleficii, di consapevolezza di concorrere con la propria all'altrui azione, di fascio di volontà cooperanti nel porre in essere il fatto incriminato. Così definito il contesto, si pone il cruciale problema di individuare il fattore che fa per così dire da collante tra le diverse condotte, delineandone la cooperazione. Tale elemento di coesione viene ritenuto di tipo psicologico, tanto dalla dottrina prevalente che dalla giurisprudenza: si tratta della consapevolezza di cooperare con altri"*, la quale non richiede necessariamente che essa si estenda sino a cogliere il carattere colposo dell'altrui condotta, purché il coinvolgimento integrato di più soggetti sia imposto dalla legge, da esigenze organizzative connesse alla gestione del rischio, o almeno sia contingenza oggettivamente definita senza incertezze e pienamente condivisa sul piano della consapevolezza.

*"In tali situazioni, l'intreccio cooperativo, il comune coinvolgimento nella gestione del rischio giustifica la penale rilevanza di condotte che, come si è accennato, sebbene atipiche, incomplete, di semplice partecipazione, si coniugano, si compenetrano con altre condotte tipiche. In tutte tali situazioni ciascun agente dovrà agire tenendo conto del ruolo e della condotta altrui. Si genera così un legame ed un'integrazione tra le condotte che opera non solo sul piano dell'azione, ma anche sul regime cautelare, richiedendo a ciascuno di rapportarsi, preoccupandosene, pure alla condotta degli altri soggetti coinvolti nel contesto. Tale pretesa d'interazione prudente individua il canone per*



*definire il fondamento ed i limiti della colpa di cooperazione. La stessa pretesa giustifica la deviazione rispetto al principio di affidamento e di autoresponsabilità, insita nell'idea di cooperazione colposa. Tale ordine di idee si rinviene, ad esempio, in alcune prese di posizioni della giurisprudenza di legittimità, che hanno tratteggiato le ragioni che, in nome della cooperazione come modello di doveroso accrescimento dell'efficienza delle cautele, possono giustificare il coinvolgimento anche di soggetti che, nell'ambito di una determinata organizzazione, svolgono un ruolo subalterno e meno qualificato e che, conseguentemente, facilmente svolgono nei fatti un ruolo meno significativo".*

2. In tale solco si è collocata la successiva giurisprudenza di vertice, ribadendo che: per aversi cooperazione nel delitto colposo, non è necessaria la consapevolezza della natura colposa dell'altrui condotta né la conoscenza dell'identità delle persone che cooperano, essendo sufficiente la coscienza dell'altrui partecipazione nello stesso reato, intesa come consapevolezza, da parte dell'agente, del fatto che altri soggetti - in virtù di un obbligo di legge, di esigenze organizzative correlate alla gestione del rischio, o anche solo di una contingenza oggettiva e pienamente condivisa - sono investiti di una determinata attività, con una conseguente interazione rilevante anche sul piano cautelare, nel senso che ciascuno è tenuto a rapportare prudentemente la propria condotta a quella degli altri soggetti coinvolti; la cooperazione nel delitto colposo si distingue dal concorso di cause colpose indipendenti per la necessaria reciproca consapevolezza dei cooperanti della convergenza dei rispettivi contributi all'incedere di una comune procedura in corso, senza che, peraltro, sia necessaria la consapevolezza del carattere colposo dell'altrui condotta in tutti quei casi in cui il coinvolgimento integrato di più soggetti sia imposto dalla legge ovvero da esigenze organizzative connesse alla gestione del rischio o, quantomeno, sia contingenza oggettivamente definita della quale gli stessi soggetti risultino pienamente consapevoli (Cass., sez. 4, sent. n. 22214/2019; Cass., Sez. 4, sent. n. 15324/2016).

3. Effettuate tali premesse, può adesso passarsi alla disamina delle impugnazioni.

Per esigenze di natura sistematica, ciascuna, anche quando contenuta in un unico atto, verrà valutata distintamente avuto riguardo ai capi: 1) e 2); 3) e 4); 8) e 9); 11) e 12); 13); 14), 15) e 16); a).

### **13. I capi 1) e 2)**

#### **13.1. L'infondatezza dell'appello del Pubblico Ministero**

1. Ritiene questa Corte che il gravame, con riferimento alle contestazioni mosse agli organi regionali, sia infondato e che la sentenza di prime cure debba essere integralmente confermata avuto riguardo ai delitti di cui ai capi 1) e 2).






2. Sul punto la decisione impugnata fornisce analitica indicazione delle ragioni per le quali non ha ritenuto configurabile un addebito in capo agli imputati, rispettivamente Dirigenti del Servizio Previsione e Prevenzione Rischi della Regione Abruzzo, nonché Direttori *pro tempore* dei Dipartimenti del medesimo ente, all'interno dei quali, nel corso degli anni, faceva capo il menzionato Servizio Previsione e Prevenzione Rischi.

3. Per come dato atto nell'appello della Pubblica Accusa, in capo ai medesimi, avuto precipuo riguardo ai Dirigenti, sarebbe ravvisabile una specifica posizione di garanzia, discendendo la medesima direttamente dalla legge c, segnatamente, da quella regionale n. 47/1992 (Norme per la previsione e la prevenzione dei rischi da valanga), con particolare riferimento all'art. 3 l. cit., ove si stabiliscono la competenza e la responsabilità per la predisposizione della C.L.P.V. (Carta di Localizzazione del Pericolo Valanghe) in capo al Servizio di Protezione Civile Regionale, nonché dalla L.R. n. 72/1993 (Disciplina delle attività Regionali di Protezione Civile), regolante la partecipazione della Regione al Servizio Nazionale della Protezione Civile, stanti le previsioni di cui agli artt. 3 (ove si identificano le attività regionali di protezione civile, distinguendole espressamente in attività di previsione, prevenzione e soccorso), 16 (ove si prevede che la Regione, per lo svolgimento dei compiti di protezione civile, si avvale del Servizio per la Protezione Civile, posto sotto la diretta dipendenza del Presidente della Giunta Regionale, ma dotato di piena autonomia organizzativa, in modo da assicurare la massima efficienza degli adempimenti in tutte le situazioni sia ordinarie sia di emergenza), nonché 17 (che elenca i compiti del Servizio di Protezione Civile e stabilisce espressamente, al comma secondo, che spetta a tale Servizio la predisposizione e l'organizzazione degli adempimenti necessari per la elaborazione e l'aggiornamento periodico di programmi regionali di previsione e prevenzione ex art. 6 l. cit.).

4. L'assunto accusatorio circa la configurabilità di una posizione di garanzia in capo agli imputati sul punto è fondato, prevedendo il disposto di cui all'art. 3 L.R. n. 47/1992, come *"Alla predisposizione della Carta di localizzazione dei pericoli da valanga provvede il Servizio per la Protezione civile, che si avvale della collaborazione dell'Ispettorato regionale delle foreste, degli Ispettorati ripartimentali provinciali e delle strutture territoriali dello Stato nonché dei Servizi del Genio civile e delle Comunità montane, secondo criteri e metodi preventivamente concordati"*.

Tale disposizione, conferendo al Servizio il compito di predisporre la Carta di localizzazione dei pericoli da valanga, attribuisce espressamente al medesimo una posizione di garanzia, la quale rinviene specifica scaturigine nella legge c, quindi, in una fonte primaria del diritto.

4.1. Senonché, la previsione di una competenza in ordine al compimento di una determinata attività previsionale del rischio non può ritenersi sufficiente, alla luce degli assolutamente consolidati approdi



giurisprudenziali sul punto, per come correttamente compendiate nell'impugnata decisione e richiamati al paragrafo 12.2., a fondare un addebito penalmente rilevante.

In caso contrario, sarebbe ravvisabile una responsabilità da posizione, non consentita nel nostro ordinamento e ciò in quanto, per come specificato a più riprese dalla Suprema Corte, il garante o gestore del rischio che dir si voglia deve essere dotato di poteri impeditivi dell'evento, tali cioè da consentirgli di evitare il verificarsi del medesimo.

Più precisamente, il garante deve cioè essere in grado di influenzare il corso degli eventi, ponendo in essere la condotta richiesta che, sotto il profilo soggettivo, sia da lui esigibile.

Qualora il garante non sia comunque in grado di influenzare questo decorso, l'evento non può mai essere a lui addebitabile.


4.2. Sia il giudice di prime cure sia questa Corte hanno dato atto anche della ricorrenza di situazioni nelle quali il garante non sia titolare o non abbia a disposizione tutti i poteri impeditivi dell'evento, ma soltanto alcuni, impositivi di un obbligo di attivarsi, purché a tale obbligo si accompagni l'esistenza di poteri fattuali che gli consentano di porre in essere, almeno in parte, meccanismi idonei ad evitare il verificarsi dell'evento lesivo.

E' il caso, ad esempio, dei poteri di natura sollecitatoria, invocati, con riferimento agli imputati, nel caso di specie da parte del Pubblico Ministero, i quali, al fine di potere fondare un addebito, pur se aventi minore efficacia rispetto a quelli direttamente e specificamente volti ad impedire il prodursi dell'evento, devono pur tuttavia essere dotati di una capacità di incidere sul decorso del medesimo.

Ciò in quanto, soprattutto nel settore della Protezione Civile, come affermato a più riprese dal giudice di legittimità anche mediante gli orientamenti richiamati dalla stessa Pubblica Accusa nella propria impugnazione, *“ai fini dell'operatività della c.d. clausola di equivalenza di cui all'art. 40 cpv. cp., non è necessario che il titolare della posizione di garanzia sia direttamente dotato dei poteri atti ad impedire la lesione del bene garantito, essendo sufficiente che egli disponga dei mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari ad impedire l'evento dannoso”* (v. Cass. 16/2/2018 n. 14550; Cass. 11/3/2010 n. 16761, Catalano; Cass. 1076/2010 n. 38991).

5. Ciò precisato, il caso sottoposto all'odierno scrutinio, avuto riguardo agli addebiti mossi agli imputati appartenenti alla Regione Abruzzo, appare qualificabile come ipotesi in cui, a fronte dell'espressa attribuzione *ex lege* di una posizione di garanzia, in capo al garante difettano poteri in tutto o in parte impeditivi dell'evento.

6. L'omissione ascritta agli imputati si fonda sull'omessa tempestiva redazione e realizzazione della CLPV per il territorio della Regione-Abruzzo, comunque ricomprensente anche la località di Rigopiano-Farindola.



Per come parimenti evidenziato nella ricostruzione dei principi giurisprudenziali applicabili in tema di illecito omissivo improprio, qual è quello che qui è in contestazione, è necessario che sia stabilito in capo al garante un obbligo specificamente determinato e che questo abbia i poteri per adempiervi nel senso imposto dalla fonte costitutiva dell'obbligo, nel tempo e con le modalità da essa fonte prefissati.

Sul punto appare ancora una volta utile riportare l'espresso dettato normativo di tale fonte costitutiva (la L.R. n. 47/1992), nella parte di interesse (seppur con la doverosa specificazione che le sottolineature sono opera di questa Corte), peraltro correttamente compendiato nell'appello da parte dello stesso Pubblico Ministero, il quale, pur tuttavia, ad avviso di questo giudice di seconde cure, non ne ha tratto le dovute conseguenze.

All'art. 1 si stabilisce che "La presente legge stabilisce le procedure per l'accertamento dei pericoli e dei rischi da valanga sul territorio della Regione Abruzzo e detta le norme per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità", laddove, al successivo art. 2 comma primo (*Carta di localizzazione dei pericoli da valanga*), nel testo all'epoca vigente, si prevede che *"1. L'Amministrazione regionale, con le modalità di cui al successivo art. 3, provvede all'elaborazione, in scala 1:25.000, della Carta della localizzazione delle aree che presentano pericoli potenziali di caduta di valanghe sulla base dei parametri predeterminati dal Comitato istituito ai sensi dell'art. 4 della presente legge"*.

Successivamente, all'art. 3 (*Procedimento di formazione degli elaborati*), dopo avere richiamato (al primo comma) la competenza del Servizio per la Protezione Civile, si stabilisce che *"Alla predisposizione della Carta di localizzazione provvede il Servizio per la Protezione civile..."*, nonché si prevede che "La relativa attività, di cui all'art. 2, è coordinata dal Comitato tecnico regionale per lo studio della neve e delle valanghe - CO.RE.NE.VA. -, disciplinato dal successivo art. 4, al quale compete anche di formulare il parere di congruità sugli elaborati definitivi da sottoporre alla approvazione della Giunta regionale", la cui composizione è poi disciplinata all'art. 4 l. cit. (nei termini evidenziati al paragrafo 3.4. della presente decisione).

Ciò al pari delle competenze di tale organo, stabilendo tale disposto che il Comitato *"svolge compiti di consulenza tecnica della Giunta regionale per il soddisfacimento degli obiettivi di prevenzione, previsione e controllo delle precipitazioni nevose e dei fenomeni valanghivi; conseguentemente propone alla Giunta regionale, attraverso le strutture del Servizio per la Protezione civile: - l'individuazione delle zone di priorità per gli interventi di difesa; - gli interventi relativi alla dislocazione e alla dotazione strumentale delle stazioni di rilevamento e ne indice l'eventuale potenziamento; - le iniziative più opportune per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità in montagna; - i programmi per la formazione e qualificazione del personale e degli operatori; - le*




*indagini, gli studi e le verifiche rivolte all'accertamento delle condizioni di rischio; - fornisce consulenza e assistenza tecnica alle Amministrazioni locali che ne facciano richiesta sulla problematica della neve e delle valanghe.*

*Il Comitato inoltre: - collabora con il Servizio per la Protezione civile per la divulgazione periodica del Bollettino Meteomont, favorendone la tempestiva e capillare conoscenza da parte di tutti gli utenti, anche avvalendosi di attrezzature idonee allo scopo; - collabora all'elaborazione e diffusione di pubblicazioni anche periodiche per illustrare le iniziative assunte per favorire una migliore conoscenza dei problemi collegati alla neve e alle valanghe; - assolve agli altri adempimenti espressamente previsti dalla presente legge; - rilascia la dichiarazione di immunità dal rischio di valanghe per le aree interessate alla realizzazione di impianti a fine di pubblico trasporto, di piste di discesa e relative infrastrutture accessorie, formulando, ove necessario, le opportune prescrizioni tecniche".*

Da tali enunciati è dato, quindi, apprezzare che la Legge Regionale abbia stabilito, in capo al Servizio di Protezione Civile, un obbligo di predisposizione della CLPV, mediante un procedimento nel quale ad un organo diverso e di natura tecnica (il CORENEVA), composto, oltre che dal Dirigente del Servizio prevenzione dei rischi di protezione civile (o suo delegato) con funzioni di coordinamento e da un rappresentante tecnico della Protezione civile regionale, da dirigenti o rappresentanti di altri Servizi della Regione, nonché da soggetti ad essa estranei ed esperti nella materia valanghiva (due rappresentanti del Servizio Meteomont dell'Arma dei Carabinieri forestali, previa intesa con la competente autorità statale; un rappresentante tecnico del Corpo nazionale soccorso alpino del Club alpino italiano, esperto in valanghe, operante nella Regione Abruzzo; due tecnici professionisti con acclarata e documentata esperienza nello studio della neve e delle valanghe e delle relative opere di difesa e prevenzione, designato dal componente la Giunta al quale afferisce la materia di protezione civile; un rappresentante designato dal Collegio regionale delle guide alpine), era stata espressamente attribuita sul punto non una mera funzione consultiva, bensì l'infungibile (nulla prevedendo la legge in alternativa) e, quindi, vincolante, attività di predeterminazione dei parametri per la individuazione delle aree che presentavano pericoli potenziali di caduta di valanghe.

Ciò, con tutta evidenza, per il carattere particolarmente qualificato nella materia valanghiva dell'organo tecnico in parola, di contro certamente non ravvisabile né tantomeno richiesto o richiedibile (ed in tal senso neppure la Pubblica Accusa ha inteso valorizzare, a carico degli imputati - fatta eccezione che per la posizione del Belmaggio, la cui posizione di garanzia deriverebbe non dalla qualifica dirigenziale rivestita nel Servizio, ma delle asseritamente particolari competenze maturate in materia di pericolo valanghe per gli uffici rivestiti e gli incarichi ricoperti -, tale non



configurabile e non richiesta, anche in ragione degli uffici ricoperti, competenza tecnica), in capo ai Dirigenti del Servizio di Protezione Civile.


7. Ebbene, per come dato atto dalla sentenza di primo grado ed ammesso dalla stessa Pubblica Accusa, tale Comitato, sin dalla prima seduta del gennaio 1993, nello stabilire i criteri di individuazione prioritaria delle aree su cui realizzare la CLPV, aveva posto come requisito di base la quota altimetrica superiore agli 800 metri sul livello del mare ed aveva, altresì, previsto che venissero acquisite notizie dai singoli Comuni interessati e dal Corpo Forestale dello Stato sulle valanghe precedentemente cadute in quei territori, ai fini di redazione di una carta storica delle valanghe, alla cui predisposizione era stato dato in tal modo avvio, assegnando alla medesima funzione propedeutica e strumentale per la redigenda CLPV.

Successivamente era stato previsto, ad opera dello stesso Comitato, di limitare una prima predisposizione della carta di localizzazione di pericolo valanghe a zone ritenute prioritarie (Gran Sasso Aquilano; Gran Sasso Teramano; Rivisondoli/Monte Pratello; Scanno/Colle Rotondo; Ovindoli/Monte Magnolia; Campo di Giove/Monte Porrara; Aremogna), sostanzialmente coincidenti con i bacini sciistici e ciò, assai probabilmente, se non certamente, in quanto ritenuti essere luoghi maggiormente esposti al rischio valanghivo ed al pericolo di valanghe, stante la loro antropizzazione, determinata dalla loro frequentazione da una pluralità di soggetti.

Ed invero, anticipa la Corte, il rischio valanghivo, al pari degli altri (sismico, incendi, neve/ghiaccio, ecc.), costituisce oggetto di doverosa previsione e prevenzione nel sistema di protezione civile per l'attitudine di detto fenomeno ad arrecare pregiudizio alla vita ed all'incolumità individuale, con conseguente necessità di rivolgere precipuamente attenzione e disamina ai luoghi possibili scenari degli eventi naturali connessi in ragione del grado di antropizzazione dei medesimi.

In ragione di tale (peraltro ovvia) notazione, deve essere letta la predeterminazione effettuata dal CORENEVA ai bacini sciistici, laddove la previsione di una quota altimetrica nei termini sopra indicati discende dal fatto che i fenomeni valanghivi siano apprezzabili solo nelle zone non pianeggianti e, quindi, in presenza di versanti montani.

Nel frattempo, nonostante una prima realizzazione della carta storica, si era deciso per l'aggiornamento della medesima, inizialmente redatta da parte della società Collabora Engineering ed approvata dal CORENEVA una prima volta nella seduta dell'8.03.2007 (dove si era deliberato che, una volta approvata dalla Giunta Regionale, tale carta avrebbe dovuto essere inviata ai singoli Comuni) e, successivamente, in quella del 14/04/2011 (ove tale organo aveva nuovamente posto la necessità di procedere ad un aggiornamento della carta storica delle valanghe dal 2006 al 2009), effettuato il quale si era addivenuti alla approvazione definitiva nel marzo 2014, senza che alla



medesima ebbe a conseguire la redazione della CLPV, redatta, per come si è dato atto, solo dopo i tragici eventi.

8. Per come evidenziato a più riprese nell'appello della Pubblica Accusa, l'addebito principale in capo agli imputati si fonderebbe sul fatto che gli organi tecnici non avrebbero mai messo in discussione la scelta iniziale del CORENEVA di procedere per gradi, partendo dai bacini sciistici, sollecitando, di contro, detto organo, come sarebbe asseritamente stato doveroso fare e come avvenuto dopo i tragici eventi, ad estendere la redazione della CLPV su tutto il territorio montuoso abruzzese.

Tale omissione sarebbe stata perpetrata anche nei confronti dell'organo politico (Giunta Regionale, competente *ex lege* alla elaborazione della CLPV), al quale non sarebbero mai state rivolte indicazioni dirette a mutare l'approccio per lotti diversi dai soli bacini sciistici né tantomeno richieste di corrispondenti interventi finanziari che permettessero l'immediata redazione della carta su tutto il territorio montuoso.


Si tratterebbe di inerzia divenuta ingiustificabile a seguito delle seguenti circostanze: l'approvazione, sin dal 2007, della primitiva versione della carta storica delle valanghe, ove erano censite n. 4 valanghe originatesi dal Monte San Vito del Comune di Farindola nelle date 05.03.1999, 31.03.1999, 11.04.1999, 05.04.2005 e n. 5 valanghe originatesi dal Monte Siella nel Comune di Arsita, dal medesimo rilievo da cui si era staccata la valanga che ha poi colpito l'hotel Rigopiano; la crescente antropizzazione dell'area di Rigopiano, conosciuta e/o conoscibile dai funzionari della Regione anche in considerazione degli atti autorizzatori - di natura paesaggistica - rilasciati per la ristrutturazione dell'albergo.

Si assume nell'impugnazione che tali circostanze, come pure confermato dall'ingegner Leone, già Dirigente della Protezione Civile Regionale e per tale ragione anche coordinatore del CORENEVA, avrebbero potuto portare tale organo ad inserire altre arce tra quelle prioritarie (che delimitavano le medesime ai bacini sciistici) indicate nel verbale del 28/11/1997.

9. Ciò posto, ritiene la Corte che l'assunto si appalesi infondato per una pluralità di ragioni.

Ciò al pari del richiamo fatto dalla Pubblica Accusa al doveroso esercizio, ad opera dei dirigenti regionali, di poteri sollecitatori a rivedere le precedenti determinazioni rivolti al CORENEVA.

9.1. Ed invero, rappresenta circostanza evincibile dagli atti di indagine (cfr. in tal senso, le varie comunicazioni di notizia di reato in atti), come il CORENEVA aveva, nelle sedute dell'8.03.2007 e dell'11.04.2007, approvato, rispettivamente, la carta storica delle valanghe (decidendo di inviarne, dopo l'approvazione della stessa da parte della Giunta Regionale, una copia ai Comuni ove tali fenomeni si erano registrati), nonché il suo aggiornamento (invitando la struttura di Protezione Civile ad intraprendere l'iter di approvazione da parte dell'organo politico, nonché la successiva divulgazione).




Carta storica e suo successivo aggiornamento, i quali erano, quindi, nella piena disponibilità di tale organo tecnico, avente la insostituibile funzione di predeterminazione delle aree di interesse della quale si è già detto.

Tale organo, quindi, era nella perfetta conoscenza di tutti i 793 fenomeni valanghivi censiti nel periodo compreso tra il 1957 ed il 2013 nella Regione Abruzzo (cfr., in tal senso, relazioni tecniche preliminari a firma degli ing. Morelli e Cordeschi, consulenti tecnici dell'imputato Lacchetta) e, ciononostante, non aveva adottato alcuna determinazione atta a rivedere i criteri in precedenza predeterminati.

Di tal che, non vi è chi non colga come l'addebito appaia infondato con riferimento all'omessa adozione, da parte degli imputati, di doveri sollecitatori nei confronti del comitato, atti a far sì che questo rivedesse le proprie determinazioni.

La giurisprudenza richiamata dal Pubblico Ministero a fondamento del proprio assunto, tipizzante l'adempimento di tali doveri in capo al garante (*ex plurimis*, Cass. Pen. n. 14550/2018), è stata dettata con riferimento ad una situazione nella quale veniva contestato ai sindaci *pro tempore* di un Comune di avere omesso di segnalare all'Autorità dei Bacini Regionali degli eventi franosi intervenuti antecedentemente a quelli causa del decesso di due adolescenti in zona immediatamente prossima a questi ultimi (nonostante i sindaci avessero partecipato alla conferenza dei servizi che era avvenuta successivamente al primo evento franoso), nonché di dare riscontro all'invito per partecipare alla conferenza programmatica predisposta dall'Autorità dei Bacini (con la quale si raccomandava, tra l'altro, la partecipazione delle amministrazioni locali alla riunione per l'intervento di pianificazione territoriale e si richiedeva comunque una comunicazione scritta qualora le medesime non ravvisassero la necessità di segnalare proposte e/o osservazioni in merito), con la conseguenza che la loro mancata partecipazione e la mancata trasmissione di dati e di informazioni relative alla parete sovrastante la spiaggia poi crollata, non avevano consentito ai membri dell'autorità in parola di avere una completa conoscenza dello stato dei luoghi, sì da determinare l'omessa indicazione della zona quale area pericolosa ovvero di attenzione geomorfologica, nonché la mancata adozione di misure interdittive dell'accesso, o atte a segnalare il pericolo, o/a disporre lavori di consolidamento del tratto con apposizione di reti di protezione, tali che avrebbero in concreto impedito il tragico evento.

Siccome quindi evincibile dalla contestazione e dalla decisione, nell'orientamento richiamato dal Pubblico Ministero a fondamento del proprio assunto, l'addebito si fondava sulla alterità soggettiva tra l'organo deputato all'individuazione delle zone di pericolo da inserire all'interno dei piani (Autorità dei Bacini Regionali) e quelli (i sindaci *pro tempore* del Comune interessato dai precedenti franosi in zona immediatamente prossima a quello ove poi avvenne il crollo causa dei decessi) a conoscenza dei pregressi fenomeni e, quindi, della situazione di pericolo riguardante la zona, la quale, qualora



doverosamente comunicata al primo ente, avrebbe inciso sulla determinazione di questo, con conseguenti previsione ed operatività delle misure di salvaguardia, essendo esso ignaro della riconducibilità della situazione di rischio, integrata dal verificarsi di precedenti eventi lesivi, che, se conosciuta, ne avrebbe determinato l'inserimento all'interno delle medesime.


La fattispecie sottoposta allo scrutinio di questa Corte è, di contro, assai diversa, atteso che l'organo deputato *ex lege* alla individuazione dei criteri predeterminati di rischio risulta perfettamente a conoscenza (per avere approvato la carta storica che documentava tutti i pregressi fenomeni valanghivi in ben due occasioni) della circostanza (l'essere stati censiti precedenti fenomeni valanghivi in località Rigopiano-Farindola) in tesi accusatoria causa efficiente e, comunque, idonea ad una rivisitazione di detti criteri.

Con riferimento all'evidente diversità dell'ipotesi sottoposta a scrutinio della S.C. con quella qui in disamina, così come di quanto sul punto già argomentato dal giudice di prime cure circa il fatto che non possa osservarsi come tali presunti poteri di sollecitazione in capo ai Dirigenti della Regione avrebbero avuto quali destinatari non, come imposto dall'insegnamento giurisprudenziale sopra richiamato, soggetti titolari un eventuale potere di intervento vicario, bensì lo stesso CORENEVA e, dunque, lo stesso organismo le cui determinazioni, sempre secondo l'assunto accusatorio, avrebbero necessitato un intervento correttivo nel rivedere le decisioni già assunte circa le priorità delle aree che avrebbero dovuto essere ricomprese nella CLPV, la Pubblica Accusa non ha inteso confrontarsi nel proprio gravame, limitandosi a ribadire la doverosa adozione, da parte degli imputati, di non meglio tratteggiati doveri sollecitatori.

Anzi, a fronte della già conclamata conoscenza della situazione da parte dell'organo tecnico competente alla predeterminazione dei criteri, non è dato ravvisare, in capo agli imputati, neppure alcun obbligo di comunicazione in tal senso, pur in un'ottica prudenziale ed a prescindere dal fatto che, come correttamente sottolineato nella sentenza di primo grado, la Legge Regionale n. 47/1992 non stabiliva, in capo al Servizio di Protezione Civile, alcun potere sollecitatorio nei confronti del Comitato.

Inoltre, non sarebbe dato neppure evincere, in caso di attivazione del dovere sollecitatorio a rivedere le precedenti determinazioni, l'ulteriore elemento, parimenti necessario al fine di ritenere integrata e comprovata la stessa fattispecie oggettiva, della certa efficacia impeditiva dell'evento, non essendo evincibili dagli atti (né tantomeno sono stati valorizzati da parte della Pubblica Accusa) elementi dai quali inferire che il CORENEVA avrebbe rivisitato le proprie determinazioni, di contro mantenute ferme anche dopo la compiuta conoscenza dei fenomeni censiti nella carta storica.

9.2. La stessa localizzazione di quattro precedenti episodi valanghivi nel Comune di Farindola (in assenza di elementi dai quali inferire, in capo agli imputati dipendenti regionali e diversamente che






per altri, come meglio si evidenzierà nel prosieguo, una capillare conoscenza del territorio e dei luoghi teatro dell'evento valanghivo del 18 gennaio 2017), non sembra per i soggetti ai quali sono stati ascritti i capi 1) e 2) rivestire, anche in astratto, particolare rilevanza, atteso che, per come si è visto, gli eventi valanghivi complessivamente censiti nel territorio regionale nel periodo di riferimento sopra indicato erano prossimi agli ottocento e non sono stati indicati dal Pubblico Ministero (né sembrerebbero ravvisarsi, con la prescritta analiticità, negli atti di indagine, nonché nelle consulenze tecniche e nella perizia) quanti di questi eventi pregressi riguardassero esclusivamente i bacini sciistici oggetto di predeterminazione prioritaria nell'attività che avrebbe dovuto portare alla relazione della CLPV, sì da attribuire eventualmente a quelli residui una particolare significatività, anche unicamente sotto il profilo numerico, potendosi evidenziare, ad esempio, una rilevanza del dato relativo al territorio di Farindola (in assenza del fondamentale elemento rappresentato dalla compiuta conoscenza dei luoghi), non ricompreso nel novero dei bacini sciistici, qualora il numero di eventi registrato al di fuori dei medesimi fosse stato assai contenuto.

Sempre ai fini della inconfigurabilità, nel caso di specie, del richiamato dovere di comunicazione (di circostanze ben note al destinatario) e sollecitazione, va, altresì, rimarcata la natura particolarmente qualificata dell'organo deputato all'individuazione dei parametri, composto, per come si è visto, da esperti (circostanza che induce parimenti a ritenere che lo stesso, anche in caso di sollecitazione promanante da parte degli imputati, privi di particolari competenze tecniche in materia né tantomeno tenuti ad averle, non avrebbe rivisto la propria determinazione).

Del reato, tali considerazioni sono state espresse in maniera puntuale dal giudice di prime cure alle pagine 102, 103 e 104 della decisione e non risultano oggetto di analitica confutazione ad opera della Pubblica Accusa.

9.3. Un ulteriore ed incontestato aspetto è che la Carta Storica delle Valanghe non documentava il verificarsi di fenomeni valanghivi nel vallone nel quale si trovava l'hotel, censendo, per come si è detto, n. 4 valanghe originatesi dal Monte San Vito del Comune di Farindola nelle date 05/03/1999, 31/03/1999, 11/04/1999, 05/04/2005 e n. 5 valanghe originatesi dal Monte Siella nel Comune di Arsita.

Di tal che, pure sotto tale profilo, non è dato ravvisare, in capo ai soggetti ai quali sono stati ascritti i delitti di cui ai capi 1) e 2), un comportamento colposo anche sotto il profilo della violazione del dovere di diligenza, e ciò in quanto, tenuto conto delle loro funzioni e competenze, non ricorrevano i presupposti per inferire, quantomeno in capo ai medesimi, una oggettiva pericolosità dell'area, tanto da imporre l'attivazione dei poteri sollecitatori (pure nei limiti sopra indicati in termini di efficacia). Invero, deve rammentarsi come il CORENEVA fosse organo di supporto tecnico-scientifico ad elevata specializzazione assegnato dalla legge di riferimento, non a caso composto da esperti del



settore, che ben avrebbero potuto o dovuto valutare la necessità di variare i parametri di localizzazione delle aree da sottoporre alla CLPV in occasione dell'approvazione della carta storica delle valanghe.

10. Per come si è evidenziato, ad avviso dell'impugnante, un elemento che avrebbe dovuto indurre gli imputati a sollecitare il CORENEVA attiene all'aumentata antropizzazione dell'area di Rigopiano in conseguenza degli atti autorizzatori che erano stati rilasciati per l'albergo, siccome desumibile dalle contestazioni dei fatti descritti ai capi 5) e 7), per le quali, pur tuttavia, le statuizioni liberatorie del giudice non sono state fatte oggetto di impugnazione.

Ebbene, per come già si è anticipato, la dedotta consapevolezza della indubitabile maggiore antropizzazione dell'area conseguente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori relativi all'attività alberghiera appare tutt'altro che dimostrata in capo agli imputati, non potendo essa farsi discendere unicamente per il fatto che diverso Servizio della Regione Abruzzo (Direzione Parchi Territorio, Ambiente, Energia), in persona di diverso soggetto (Sorgi Antonio) aveva concesso nulla osta per la realizzazione del progetto, ai sensi dell'art. 159 D.Lg.vo n. 42/2004, di ristrutturazione del complesso alberghiero denominato hotel Rigopiano in data 20.04.2007, essendo tali atti assentivi l'attività alberghiera promananti da un'altra articolazione della rilevante (per dimensioni) organizzazione regionale, viepiù in nulla conferente con i ruoli e le competenze rivestiti dagli imputati.

Sul punto, del resto, il richiamo effettuato dalla Pubblica Accusa omette di specificamente indicare la sussistenza di obblighi di documentazione in tal senso in capo agli imputati, tenuto conto delle competenze da essi rivestite alla luce del dettato normativo impositivo dell'obbligo, scolpito dall'art. 3 della L.R. n. 47/1992, il quale, giova rammentarlo, prevedeva come, *"Alla predisposizione della Carta di localizzazione dei pericoli da valanga provvede il Servizio per la Protezione civile"* e che la relativa attività andasse espletata nelle forme tipizzate dal precedente art. 2 (in tal senso deve essere letta la locuzione *"la relativa attività, di cui all'art. 2, e' coordinata dal Comitato tecnico regionale per lo studio della neve e delle valanghe - CO.RE.NE.VA."*), il quale, per come parimenti si è visto, prevedeva che si addivenisse *"all'elaborazione, in scala 1:25.000, della Carta della localizzazione delle aree che presentano pericoli potenziali di caduta di valanghe sulla base dei parametri predeterminati dal Comitato istituito ai sensi dell'art. 4 della presente legge"*.


11. Privo di conducenza, nel senso ipotizzato dalla Pubblica Accusa, anche avuto riguardo alla certa idoneità impeditiva della condotta alternativa ipotetica, appare il riferimento effettuato nel gravame alle sommarie informazioni rese dall'ingegnere Altero Leone, Dirigente in quiescenza della Protezione Civile Abruzzo che, in data 28/11/1997, propose ed ottenne l'approvazione dal CORENEVA dell'elenco dei siti sui cui redigere la carta di localizzazione pericolo valanghe, secondo il quale la carta storica redatta in quel periodo ebbe una rilevanza fondamentale sulle scelte fatte.

11.1. Questi, escusso a sommarie informazioni in data 23.02.2018, evidenziava come, in qualità di Presidente del Coreneva, in sostituzione del Coordinatore dott. Di Cocco, aveva illustrato ai presenti alla riunione una proposta che individuava sette aree su cui effettuare la carta di localizzazione del pericolo valanghe, evidenziando come esse furono scelte in base alla fruizione antropica dei bacini sciistici, atteso che in quegli anni il CORENEVA si riuniva spesso proprio per regolarizzare gli impianti circa l'immunità del pericolo valanghe, stante la competenza espressamente attribuitagli dalla legge, specificando come la individuazione delle aree venne fatta in base alla conoscenza del territorio da parte dei singoli componenti, relativamente a quelle con presenza di impianti sciistici ed alla conoscenza che ognuno dei componenti aveva della frequenza di eventi valanghivi sulle stesse, nonché aggiungendo come la carta storica avesse avuto una rilevanza fondamentale sulle scelte fatte e che, oltre al predetto documento, si erano rivelati importanti anche i sopralluoghi espletati sul posto che avevano permesso di prendere atto della reale pericolosità dei siti (e ciò ad ulteriore conferma del fondamentale elemento rappresentato dalla conoscenza dei luoghi, in ordine alla quale si avrà modo di tornare diffusamente nel prosieguo anche con riferimento alla disamina delle altre posizioni).

Il Leone aggiungeva come la necessità di realizzare una carta storica era stata evidenziata dal CORENEVA nella prima seduta del 29/01/1993, durante la quale venivano definiti i criteri per la scelta delle aree su cui realizzare la carta di localizzazione delle valanghe, ponendo come requisito di base la quota altimetrica superiore agli 800 mt s.l.m. ed acquisendo preliminarmente notizie storiche sulle valanghe cadute in quei territori, nonché che, durante la successiva riunione del Comitato del 28/11/1997, si era stabilito che la prima carta storica delle valanghe, di fatto già realizzata, doveva essere verificata prima di essere trasmessa alla Giunta Regionale ed era stato individuato, altresì, un elenco di luoghi prioritari su cui procedere alla realizzazione della CLPV, in quanto considerati potenzialmente a rischio, come evidenziato proprio dalla carta storica.

Concludeva la sua narrazione, aggiungendo come, *“Sicuramente la conoscenza di altri fenomeni valanghivi poteva far inserire altre aree tra quelle prioritarie, ma uno degli elementi fondamentali, oltre agli eventi valanghivi era sicuramente l'antropizzazione del territorio”*.

11.2. Ciò posto, ritiene la Corte come da tali dichiarazioni, oltre ad emergere ancora una volta la perfetta conoscenza, ad opera del CORENEVA, del contenuto della carta storica delle valanghe e, ciononostante, la immutata determinazione di mantenere inalterata la predeterminazione delle aree soggette alla redigenda CLPV ai bacini sciistici, sembrerebbe evincersi che lo stesso CORENEVA avesse disposto la non immediata trasmissione della Carta Storica alla Giunta Regionale (costituente motivo di ulteriore addebito omissivo mosso, ad esempio, all'imputato Antenucci), al fine di permettere un ulteriore approfondimento del contenuto della medesima.




Addebito (quello inerente la mancata trasmissione della carta storica) che non rinviene specifico addentellato neppure nella normativa, prevedendo l'art. 2 L.R. n. 47/1992 unicamente l'approvazione, da parte della Giunta regionale (alla cui trasmissione deve attribuirsi valore propedeutico), della Carta della localizzazione delle aree che presentano pericoli potenziali di caduta di valanghe e non anche della (non menzionata dalla legge citata) carta storica.

Lo stesso ing. Leone, che aveva partecipato, siccome anche evincibile dall'elaborato dei CT del PM a pag. 3-31, oltre che dalle sue dichiarazioni, quale rappresentante tecnico della Protezione Civile, a riunioni del Comitato nell'anno 2007, era perfettamente consapevole, avendo approvato la carta storica, dei fenomeni valanghivi pregressi in località Farindola.

Di tal che, appare privo di rilevanza l'assunto valorizzato dal PM nell'appello e richiamato dalla polizia giudiziaria nelle comunicazioni di notizie di reato, secondo cui la conoscenza di altri fenomeni valanghivi (quali quelli, nel caso di specie, censiti in passato in Rigopiano di Farindola) avrebbe potuto fare inserire tale area tra quelle prioritarie.

11.3. Quanto all'ulteriore elemento dell'obiettivo maggiore antropizzazione della località a fronte dell'apertura dell'albergo (sulla cui portata e valenza si avrà modo di tornare diffusamente nella presente motivazione), oltre a quanto già evidenziato circa la mancata prova, in capo agli imputati, della conoscenza, come anche della doverosa conoscibilità di una tale circostanza (non potendo certo essa conseguire al mero rilascio dei provvedimenti autorizzatori relativi all'attività alberghiera, essendo essa ascrivibile a diverso Servizio della Regione Abruzzo, rappresentato da diverso soggetto, entrambi in nulla conferenti con i ruoli e le competenze rivestiti dagli imputati), va evidenziata l'assenza di prova della certa efficacia incidente (nei dedotti termini di rivisitazione, da parte del Comitato, dei criteri predeterminati dei quali si è già detto), alla luce dei dettami della sentenza Franzese, valedoli anche per i reati omissivi impropri, secondo la quale l'accertamento della causalità può essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica, si accerti con carattere di certezza che, ipotizzandosi come realizzata la condotta doverosa impeditiva dell'evento *hic et nunc*, questo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva, non essendosi il Leone sul punto espresso in termini di ragionevole certezza (ma anzi, potendosi, per tutto quanto sopra dedotto, fondatamente escludersi una tale evenienza).

12. Le medesime considerazioni, che portano ad escludere l'integrazione della fattispecie oggettiva dei delitti in esame per insussistenza del fatto, vanno estese anche avuto riguardo alla mancata attivazione degli imputati per la predisposizione di stanziamenti economici per la realizzazione della CLPV in ragione della Delibera n. 170 della Giunta Regionale del 17.3.2014, con la quale veniva approvato l'elaborato inerente la carta storica delle valanghe, "*da considerare esclusivamente come*



*base analitica di ausilio nell'attività di pianificazione e gestione territoriale, non potendo essa costituire una previsione o valutazione su possibili eventi valanghivi", nonché si disponeva il successivo invio ai Comuni interessati dagli eventi valanghivi ed ai gestori degli impianti sciistici regionali.*


Ed invero, ad avviso della Pubblica Accusa, gli imputati si sarebbero, altresì, resi inottemperanti a quanto stabilito da detta delibera, nella parte in cui dalla medesima si evincerebbe che, a seguito della redazione del catasto storico delle valanghe, si sarebbe dovuto procedere alla redazione della CLPV nella sua interezza, tanto che in essa veniva testualmente riportato che *" i dati raccolti tramite l'ausilio del corpo forestale dello Stato e le attività del servizio prevenzione dei rischi di protezione civile, permettono una prima fase di indagine e rilievo, propedeutica alla realizzazione della carta di localizzazione dei pericoli da valanga prevista all'art.2 L.R.47/1992 attraverso la definizione di una carta storica delle valanghe della Regione Abruzzo riportante l'indicazione dei siti interessati da eventi valanghivi nel periodo 1957-2013 e riferita a tutto il territorio Regionale"*, dando mandato al Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile di realizzare, e successivamente divulgare, *"la carta di localizzazione dei pericoli da valanga prevista all'art. 2 L.R. 47/92"*.

Orbene, la disamina del testo sopra riportato, nonostante la sua estrema genericità, non permette di riscontrare la fondatezza dell'assunto, atteso che con detta Delibera veniva demandato al Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile di realizzare *"la carta di localizzazione dei pericoli da valanga prevista all'art. 2 L.R. 47/92"* e, quindi, stante il tenore di tale disposto vigente all'epoca, *"della Carta della localizzazione delle aree che presentano pericoli potenziali di caduta di valanghe sulla base dei parametri predeterminati dal Comitato istituito ai sensi dell'art. 4 della presente legge"* (dei quali si è già detto) e non immediatamente su tutto il territorio regionale, cosa che avrebbe derogato, a quella data, al procedimento tipizzato dal richiamato articolo 2.

Elemento di conferma in tal senso si ricava, altresì, dalle considerazioni che seguono.

A tale delibera veniva allegata (all. B) la determina direttoriale n. 196/2013, con la quale *"veniva conferito al Dott. Sabatino Belmaggio [...] l'incarico di responsabile del procedimento [...] per la realizzazione della carta storica delle valanghe e della carta di localizzazione probabile valanghe"* (così la delibera della Giunta regionale, p. 2). La determina direttoriale, però, aveva un contenuto del tutto peculiare, in quanto prevedeva - in conformità a tutti gli atti amministrativi dell'ultimo ventennio - che la realizzazione della C.L.P.V. sarebbe proceduta per fasi, di cui la prima avente ad oggetto il solo bacino sciistico del Gran Sasso.

Ed ancora: insediatasi la nuova Giunta regionale, il Presidente D'Alfonso invitava a mezzo e-mail i vari Direttori a fornire un documento sulle iniziative intraprese da ogni servizio, a cui il Servizio di Prevenzione dei Rischi di Protezione civile rispondeva il 25.6.2014, comunicando - tra le altre cose -



che si stava adoperando per la predisposizione del primo stralcio della C.L.P.V., aggiungendo come, successivamente, sarebbe occorso, *“in virtù della L.R. n. 47/1992, estendere tale studio sull'intero territorio regionale ove è presente il rischio valanghe in relazione al grado di antropizzazione ed al grado di frequentazione dei bacini sciistici presenti. Per tale attività occorrerà stanziare risorse specifiche”*.

Uguali indicazioni riceveva l'assessore Mazzocca in risposta alla sua nota del 30.7.2014.


Il concatenarsi di tali eventi rende evidente la convinzione diffusa all'interno degli uffici regionali in materia di C.L.P.V., peraltro ribadita da molti imputati nel corso dei loro interrogatori: essa presupponeva l'approvazione della carta storica e doveva essere redatta *step by step*, sulla base delle inveterate indicazioni del CO.RE.NE.VA. in tema di priorità, affidando il primo posto ai bacini sciistici del Gran Sasso aquilano.

E, difatti, nella riunione del 19.5.2015 del CO.RE.NE.VA. l'ing. Carlo Giovani riferiva *“che per la realizzazione della CLPV è stata scelta l'area del Gran Sasso in quanto ritenuta dal Co.Re.Ne.Va. una delle aree prioritarie [...] e che entro breve termine verrà indetta la procedura per la realizzazione della stessa cartografia per le altre aree sciistiche della Regione”*, senza che nessuno presentasse osservazioni circa detto modo di procedere. Tant'è che nell'ottobre 2015 si procedeva ad una richiesta di professionalità interne per la realizzazione del secondo lotto (bacini sciistici ed aree montane compresi nei territori dei Comuni di Roccaraso, Rivisondoli, Ovindoli, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo e Lucoli), con una nota indirizzata al Direttore dell'intero Dipartimento.

A ciò si aggiunga che, così come specificato nel provvedimento, nella D.G.R. n. 170/2014 si dava atto *“che la presente deliberazione non comporta oneri per la Regione Abruzzo e che per il proseguo dell'attività saranno definite apposite risorse nei capitoli di spesa di pertinenza della Direzione LLPP, Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile”*, non prevedendosi quindi lo stanziamento di alcun importo necessario per la realizzazione della CLPV.

13. Tale aspetto introduce, unitamente alla indeterminatezza dell'addebito mosso avuto riguardo all'omessa attivazione dei Dirigenti regionali sia in ordine all'adozione dei poteri sollecitatori nei confronti del CORENEVA sia alla mancata attivazione, anche nei confronti della Giunta Regionale, per la predisposizione della CLPV su tutto il territorio regionale, un ulteriore profilo che rende inconfigurabile una responsabilità colposa dei medesimi.

Infatti, è stato rimarcato a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità (*ex plurimis*, Cass. Pen. n. 12478/2016), come, *“in tema di responsabilità colposa, ai fini della individuazione della regola cautelare alla stregua della quale valutare la condotta dell'agente, non è sufficiente fare riferimento a norme che attribuiscono compiti, senza impartire prescrizioni modali, essendo necessario pervenire all'identificazione del modello comportamentale che - secondo le diverse fonti previste*



*dall'art. 43 cod. pen. - è funzionale alla prevenzione dell'evento pregiudizievole. In assenza di una simile commotazione la norma di dovere deve essere integrata dalle prescrizioni cautelari rinvenibili in leggi, regolamenti, ordini o discipline (colpa specifica) ovvero in regole di matrice esperienziale o tecnico-scientifica (colpa generica)". "Dunque la prevedibilità dell'evento dannoso rende necessaria la formazione della regola cautelare il cui contenuto è però dettato dalla sua idoneità a prevenire il suo verificarsi. I criteri di formazione delle regole cautelari costituiscono una generalizzazione di quei criteri di prevedibilità ed evitabilità che sono rilevanti anche sotto il profilo soggettivo. La regola cautelare deve, necessariamente, avere carattere "modale", deve cioè indicare con precisione le modalità e i mezzi ritenuti necessari ad evitare il verificarsi dell'evento" (Cass. Pen. n. 22214/2019).*


La disposizione (art. 3 L.R. n. 47/1992) tipizzante la posizione di garanzia in capo agli imputati sul punto si appalesa priva di carattere modale con riferimento sia al *quomodo* sia pure ai tempi di realizzazione della carta, nulla avendo previsto in tal senso.

Simili puntualizzazioni appaiono particolarmente pertinenti nel caso di specie, non descrivendo adeguatamente la fonte costitutiva dell'obbligo e della relativa posizione di garanzia (la L.R. n. 47/1992) le condotte che una corretta analisi del rischio avrebbe consentito di individuare.

A ciò si aggiunga la mancata disponibilità, in capo ai garanti, anche dei mezzi necessari per rimuovere la situazione di pericolo mediante la immediata realizzazione della carta per l'intero territorio regionale (ammesso e non concesso, per quanto sopra evidenziato, che ciò fosse desumibile dal tenore della D.G.R. n. 170/2014, con la quale si dava mandato al Servizio di Protezione Civile di realizzare la CLPV prevista all'art. 2 L.R. 47/92), disponendo detta Delibera che ciò avvenisse senza oneri per l'Ente e, quindi, in assenza di previsione delle rilevanti risorse economiche all'uopo necessarie, siccome comprovato da quelle poi stanziare, dopo i tragici eventi, per la realizzazione della CLPV sull'intero territorio regionale.

In tal senso giova richiamare l'orientamento di legittimità, a mente del quale "*Si configura una posizione di garanzia a condizione che: (a) un bene giuridico necessiti di protezione, poiché il titolare da solo non è in grado di proteggerlo; (b) una fonte giuridica - anche negoziale - abbia la finalità di tutelarlo; (c) tale obbligo gravi su una o più persone specificamente individuate; (d) queste ultime siano dotate di poteri atti ad impedire la lesione del bene garantito, ovvero che siano ad esse riservati mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari ad evitare che l'evento dannoso sia cagionato" - Cass Pen., sez. II, sentenza n. 4633/2021 -.*

14. Le considerazioni testé effettuate introducono un ulteriore profilo di addebito mosso agli imputati, attinente alla mancata attivazione in ordine alla predisposizione di apposite richieste dei necessari fondi da stanziare nel bilancio regionale, essendo nel preventivo finanziario gestionale relativo



all'intero Dipartimento della Protezione Civile assegnati per fabbisogni complessivi importi giammai superiori ad euro 1.400.000, laddove, successivamente ai fatti e su semplice richiesta del nuovo dirigente dell'Ufficio Prevenzione Rischi, la Giunta Regionale individuava in euro 1.300.000 la somma necessaria unicamente per completare la relazione della CLPV su tutto il territorio regionale montano, seguita dallo stanziamento della medesima mediante conforme variazione di bilancio in virtù di delibera di Giunta del 18/07/2007.


14.1. Anche tale assunto, nei termini in cui viene prospettato, non si presta ad essere accolto e, anzi, si appalesa destituito di fondamento.

Ciò per un duplice ordine di ragioni.

14.2. *In primis*, a titolo meramente esemplificativo, emerge dagli atti che l'ing. Carlo Giovani, dopo la D.G.R. n. 170/2014, la quale, ad avviso dell'Accusa, avrebbe dato mandato al Servizio di Protezione Civile di predisporre le attività per la redazione della CLPV su tutto il territorio regionale (ma non nei termini dedotti nell'appello, come si è sopra specificato), ebbe a chiedere cospicue somme per il Servizio da lui diretto, ricevendone però solo una parte a seguito delle autonome decisioni della Giunta Regionale, a cui competeva in via esclusiva l'approvazione del bilancio.

Il 13.10.2014, infatti, il Dirigente del servizio di programmazione della Protezione Civile dott. Antonio Iovino comunicava ai vari Direttori e Dirigenti che *«l'Assessorato al Bilancio con nota RA/265429 del 09/10/2014 ha comunicato l'avvio delle procedure per l'elaborazione del bilancio di previsione 2015-2017, legge stabilità regionale e collegato»*, invitandoli a compilare *«il prospetto dei capitoli di bilancio»*, *«inserendo i dati contabili richiesti (residui presunti al 31/12/2014, previsione di competenza e cassa per il 2015, previsione di competenza per gli anni 2016 e 2017)»*. In conformità a tale richiesta, l'ing. Giovani chiedeva, per il solo servizio DC34 di cui era Dirigente, € 375.000 per il 2015, € 275.000,00 per il 2016, € 175.000,00 per il 2017. Nonostante tale iniziale richiesta, nel Bilancio di previsione triennale approvato dalla Giunta Regionale e poi dal Consiglio Regionale, veniva disposto uno stanziamento di soli € 150.000,00 per annualità da condividersi tra tutti e tre i Servizi di Protezione Civile (DC32 - dirigente dott. A. Iovino - DC33 - dirigente ing. A. Leone, e DC34 - dirigente, appunto, il Giovani).

Tale ricostruzione, peraltro, rinviene conferma da quanto dichiarato dallo Iovino nel corso della sua escussione, quando evidenziava come, ciascun anno, intorno al mese di agosto, il Servizio Bilancio richiedeva a tutti i Direttori di Dipartimento (tra cui quello dei Lavori Pubblici) di conoscere il fabbisogno di spesa per l'anno successivo, i quali, a loro volta, chiedevano indicazioni a tutti i servizi del Dipartimento, onde conoscere le loro esigenze (*"fatemi avere le vostre esigenze"*), ricevendo richieste che giammai venivano esaudite dall'organo politico (*"Iovino: E chiedono "questa è la nota del Servizio Bilancio, capito, fatemi le vostre richieste... fate le richieste che io invio... .. E le posso*





*dire che non è mai quello che in effetti ci viene attribuito, perché noi chiediamo sempre intorno ... intorno ai 3 milioni, alla fine ci hanno dato 1 milione 440'').*


Da tali elementi, quindi, discende, come ben evidenziato dalla sentenza di prime cure e non confutato dal PM nel proprio gravame, che non è affatto configurabile, come l'imputazione sembrerebbe sottintendere, alcun automatismo (o alcuna relazione di causa ad effetto) tra la richiesta di risorse finanziarie da parte del responsabile di un settore della P.A. e l'erogazione delle stesse dal parte del competente ente, con conseguente impossibilità di attribuire capacità impeditiva alla ipotizzata richiesta di stanziamenti ulteriori rispetto a quelli erogati.

14.3. In secondo luogo, quanto alla redazione della CLPV su tutto il territorio regionale ed alla conseguente individuazione del fabbisogno finanziario pari ad euro 1.300.000, entrambe tali determinazioni sono conseguenza di una intervenuta modifica della Legge Regionale n. 47/1992, discendente dall'approvazione, in data 18/07/2017, ad opera della Giunta Regionale Abruzzo, con DGR n. 399/C, del disegno di Legge *“realizzazione per la localizzazione dei pericoli da valanghe modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale n.47 del 18 giugno 1992”*.

Trattasi della L.R. 30 agosto 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di Protezione Civile e modifiche alle LL.RR. 40/2004 e 42/2016), approvata dal Consiglio Regionale con verbale n. 97/2 dell'11 agosto 2017, pubblicata nel BURA 8 settembre 2017, n. 90 Speciale ed entrata in vigore il 9 settembre 2017, con la quale, all'art. 3, è stato modificato il comma 1 dell'art. 2 della L.R. n. 47/1992 (che prevedeva l'elaborazione della CLPV delle aree che presentano pericoli potenziali di caduta di valanghe sulla base dei parametri predeterminati dal Comitato istituito ai sensi dell'art. 4 della presente legge), nonché sono state effettuate aggiunte dei commi 2 bis e 2 ter dopo il comma 2 dell'art. 23 l. cit.

Tali modifiche si sono concretizzate nel disposto di cui all'art. 3 L.R. n. 47/2017 (Disposizioni finanziarie per la realizzazione della Carta per la localizzazione dei pericoli da valanghe), che ha stabilito: *“1. La Regione Abruzzo, al fine della realizzazione della Carta per la localizzazione dei pericoli da valanghe prevista dall'articolo 2 della legge regionale 18 giugno 1992, n. 47 (Norme per la previsione e la prevenzione dei rischi da valanga) su tutto il territorio regionale situato al di sopra dei 1.000 m. slm e con pendenza non inferiore a 25 gradi, autorizza per l'anno corrente la spesa di euro 1.300.000,00 cui si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 09, Programma 01, Titolo I, della parte spesa del bilancio regionale 2017-2019. 2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, e' apportata al bilancio di previsione per l'anno 2017 la variazione per competenza e cassa di cui all'allegato A)”*.

Quindi, l'estensione della CLPV su tutto il territorio regionale situato al di sopra dei 1.000 m. slm e con pendenza non inferiore a 25 gradi è stata la conseguenza di una modifica normativa, la quale ha stabilito, diversamente dalla precedente versione che rimetteva al CORENEVA la predeterminazione



dei parametri, un criterio generale immediatamente applicabile a tutto il territorio regionale, con elisione di qualsivoglia competenza all'uopo in capo al Comitato.

Il testo precedente, di contro, rimandava ad una fonte sublegislativa (la Delibera del CORENEVA che fissava il criterio di procedere per priorità ed indicava i cosiddetti parametri), la quale, quindi, si incorporava nella Legge Regionale secondo lo schema della cosiddetta eterointegrazione completandola e rispetto alla quale il dipendente dell'Ente Regione non poteva fare altro che conformare l'esercizio del suo servizio o della sua funzione in conformità alla medesima.

Il fatto che si sia addivenuti all'approvazione di tale disposizione a seguito di una maturata volontà (peraltro riferibile agli organi politici) in conseguenza dei tragici eventi per i quali è processo, previi apposita variazione di bilancio ed attingimento dei fondi necessari per la redazione della CLPV dai risparmi derivanti dai prepensionamenti, si appalesa del tutto irrilevante ai fini dell'addebito mosso agli imputati, ma anzi proprio la necessità di un'apposita modifica normativa conferma il giudizio di insussistenza dell'addebito loro formulato.


14.4. E ciò a volere prescindere dall'ulteriore aspetto (a questo punto assorbito) inerente l'eventuale ascrizione dell'illecito a taluni piuttosto che a tutti, in considerazione delle diverse qualifiche rivestite (Dirigenti o Direttori), oppure ancora (come è per il Belmaggio) delle asserite particolari competenze maturate in materia valanghiva, nonché ancora dei periodi di tempo nei quali ciascuno di essi ebbe ad operare.

15. In ragione delle superiori considerazioni, si impone, con riferimento ai capi 1) e 2), il rigetto dell'appello del Pubblico Ministero e la conferma della decisione di primo grado nei confronti degli imputati Caputi Pierluigi, Visca Carlo, Primavera Emidio Rocco Ernesto, Antenucci Vincenzo, Giovani Carlo e Belmaggio Sabatino.

### **13.2. L'infondatezza degli appelli delle parti civili**

1. Non presentando profili di censura ulteriori rispetto a quelli evidenziati dal Pubblico Ministero, gli appelli proposti sul punto dalle parti civili Serraiocco Giuseppe, Serraiocco Tommasino e Fabrizi Clotilde, quali prossimi congiunti di Di Michelangelo Domenico e Serraiocco Marina, Eusebi Alessia, Tomassini Luìgina, Tomassini Maria Giuseppina, Vagnarelli Gaetano, Vagnarelli Fulvio e Bonifazi Luciana, Angelozzi Silvia, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale di Tiberii Alessandra, possono essere disattesi per le medesime ragioni.

2. Analoga sorte meritano anche gli appelli proposti da Di Biase Filippo, Di Giorgio Maria Angela, Caporale Elia, Caporale Nicola, Di Biase Yury, Di Camillo Filomena, Di Giorgio Giuseppina, Di Prinzi Annamaria, Di Toro Maria Luisa, Angelucci Anna Maria, Caporale Filippo, Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi sul Lavoro A.N.M.I.L., con l'aggiunta che se è vero che, come



evidenziato nei medesimi, il fatto che si siano verificati eventi valanghivi su siti limitrofi non escluderebbe affatto la prevedibilità di un ulteriore su una determinata zona (questione sulla quale si tornerà più diffusamente nel prosieguo della presente decisione), vieppiù rendendola astrattamente possibile sull'intero territorio interessato dal rischio valanghivo, tali argomentazioni, con riferimento ai dirigenti del Servizio di Protezione Civile, sono destinate a rinvenire insuperabile preclusione dal dettato normativo vigente all'epoca dei fatti, il quale, come si è più volte detto, tipizzava, senza ammettere equipollenti, la predeterminazione dei parametri per la elaborazione della CLPV in capo ad un organo del tutto diverso (il CORENEVA), al cui interno vi erano soggetti aventi specifiche competenze in materia valanghiva: ciò a differenza dei dirigenti e dei direttori regionali ai quali sono state ascritte le condotte di cui ai capi 1 e 2).

#### **14. I capi 3) e 4)**

##### **14.1. L'inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero limitatamente al delitto di cui al capo 4) avuto riguardo alla posizione di Lacchetta Ilario. L'ammissibilità nel resto.**

1. Per come si è già evidenziato, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara ha proposto appello avverso la sentenza del GUP, nella parte in cui: tutti gli imputati sono stati assolti dal delitto di cui al capo 3) perché il fatto non sussiste; Giancaterino Massimiliano, De Vico Antonio, Colangeli Enrico e Sbaraglia Luciano sono stati assolti dal reato di cui al capo 4) limitatamente alla condotta di richiamo al capo 3), nonché in ordine al "mancato inserimento nel piano di emergenza comunale della previsione del divieto di utilizzo dell'hotel Rigopiano nella stagione invernale ed alla mancata comunicazione alla Sala Operativa di Pescara ed alla SOR di L'Aquila dello specifico isolamento di Rigopiano" perché il fatto non sussiste e, per le restanti condotte, per non avere commesso il fatto; Lacchetta Ilario è stato assolto dal reato di cui al capo 4) limitatamente alla condotta di richiamo al capo 3), nonché in ordine al "mancato inserimento nel piano di emergenza comunale della previsione del divieto di utilizzo dell'hotel Rigopiano nella stagione invernale ed alla mancata comunicazione alla Sala Operativa di Pescara ed alla SOR di L'Aquila dello specifico isolamento di Rigopiano" perché il fatto non sussiste.

Sul punto, avuto riguardo all'imputato Lacchetta Ilario, l'impugnazione, così come formulata, rinviene fondamento nelle statuizioni assolutorie adottate dal GUP, il quale ha sostanzialmente "scisso" la (unica) contestazione delittuosa di cui al capo 4) in una pluralità di fattispecie (ciascuna da egli ritenuta integrata dai diversi profili di addebito in essa formulati), nonostante l'unicità dell'evento dannoso, integrato dalla morte e dalle lesioni personali.



In particolare, la contestazione si fonda, siccome evincibile dallo stesso tenore adoperato dal Pubblico Ministero (*"Pertanto ciascuno degli imputati con siffatte condotte colpose connotate da negligenza, imperizia imprudenza e violazioni di norme di legge regolamenti ordini e discipline, concorrevano nel cagionare la morte di 29 persone e lesioni personali, anche gravissime, ad altre 9 persone presenti all'interno dell'hotel Rigopiano quando questo collassava in quanto colpito da valanga di grandissime dimensioni che ne determinava la distruzione totale le conseguenti morti e lesioni personali e, segnatamente, il decesso dei clienti/ospiti .."*), su una pluralità di condotte colpose a loro volta causa di una pluralità di omogenei eventi, poi ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione. Osserva sul punto questa Corte come, a fronte della natura di reato di evento dei delitti di cui agli artt. 589 e 590 c.p. in contestazione al capo 4), è all'evento dannoso che deve aversi riguardo e non alla condotta che lo determina, al fine di inferire la unicità o la pluralità dei reati. La eventuale pluralità di condotte (peraltro non espressamente tipizzate dalle disposizioni penali contestate, trattandosi di fattispecie a forma libera, incentrate sulla produzione dell'evento) rileva, in armonia con il tenore della stessa contestazione accusatoria, quale modalità fenomenica di produzione dell'evento, unico elemento determinante l'unicità o la pluralità del delitto.

Nel caso di specie viene in rilievo una pluralità di eventi dannosi (tante quante sono le lesioni alla vita o all'incolumità individuale di ciascun singolo soggetto), poi unificati dal vincolo della continuazione.

Di contro, non vertendosi in tema di reati di mera condotta, quest'ultima, per come già detto, non assume autonoma rilevanza penale, valendo unicamente quale forma di manifestazione della realtà fenomenica (attiva od omissiva) produttiva dell'evento, costituente unico elemento idoneo a determinare l'integrazione della fattispecie criminosa.

Se così è (ed osserva questa Corte come altrimenti non possa essere), a prescindere da quanto diversamente statuito dal GUP nell'impugnata decisione, avendo questi riconosciuto la responsabilità del Lacchetta avuto riguardo alla causazione di tutti gli eventi mortali e lesivi contestati al capo 4), seppur attribuendo natura colposa e di causa efficiente solo a talune e non a tutte le condotte omissive ivi contestate, l'appello del Pubblico Ministero, limitatamente alla contestazione di cui al capo 4) e unicamente, con riferimento al medesimo, per la posizione del Lacchetta, si appalesa inammissibile in ragione del disposto di cui all'art. 443 comma 3 c.p.p., a mente del quale *"Il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifichi il titolo del reato"*.

Nel caso di specie, sempre nei limiti precisati, non è destinato a rinvenire applicazione neppure il disposto di cui all'art. 580 c.p.p., non essendo stato presentato ricorso per Cassazione e non potendo



qualificarsi il gravame in tal senso, non essendo stato strutturato specificamente lo stesso sulla formulazione dei motivi cui all'art. 606 c.p.p. (*ex plurimis*, Cass Pen. n. 43649/2018).

Né tantomeno l'appello può qualificarsi come appello incidentale, essendo il medesimo precluso a chi non può proporre appello principale (sul punto, *ex plurimis*, Cass. Pen. n. 7858/2016; conforme, Cass., SS.UU. n. 7247/1993).

2. Di contro, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla difesa di alcuni imputati ai sensi dell'art. 581 comma 1 bis c.p.p., secondo cui *"L'appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione"*.

Diversamente da quanto eccepito, il gravame del Pubblico Ministero, per come emergente anche dalla sintesi del medesimo compendiata nella presente motivazione, ha confutato espressamente i giudizi di irrilevanza o di non particolare conducenza formulati dal decidente in ordine a tutte le circostanze in tesi accusatoria ritenute sintomatiche e, comunque, predittive di un rischio valanghivo in località Rigopiano, censurandoli sia con riferimento ai singoli giudizi di valore espressi dal giudicante sia avuto riguardo alla denunciata valutazione atomistica e parcellizzata dei medesimi.


E ciò è quanto basta al fine di ritenere il gravame immune dai vizi denunciati.

3. Può, quindi, passarsi alla disamina dell'impugnazione nel merito, anticipandosi sin d'ora come la medesima possa ritenersi fondata unicamente avuto riguardo alla posizione di Colangeli Enrico e soltanto in ordine al delitto di cui al capo 4) ad egli ascritto, con riferimento al quale si impone la riforma della sentenza assolutoria sul punto, la quale, invece, appare meritevole di conferma nel resto.

3.1. Al fine di meglio delineare le ragioni che impongono, ad avviso della Corte, nel caso di specie una siffatta statuizione, appare necessario procedere alla disamina di tutte le circostanze richiamate nelle contestazioni del Pubblico Ministero e da questo ritenute sintomatiche, tanto da essere definite veri e propri *signa facti*, circa la sussistenza e la configurabilità di un pericolo valanghivo nel luogo in cui sorgeva l'hotel, che rendeva o avrebbe dovuto rendere prevedibili gli eventi dannosi di cui ai capi 3) e 4).

3.2. Prima di procedere, appare utile effettuare qualche breve cenno in ordine a quanto statuito dal giudice di legittimità in tema di valutazione della prova, essendo anche sul punto state avanzate censure all'operato del giudice di prime cure da parte del Pubblico Ministero nel proprio appello.

La S.C., a più riprese (*ex plurimis* e da ultimo, anche Cass. Pen., sez. V, sent. n. 2237/2023), ha ricordato che vi è ontologica differenza tra prova e indizio, costituita dal fatto che, mentre la prima, in quanto si ricollega direttamente al fatto storico oggetto di accertamento, è idonea ad attribuire carattere di certezza allo stesso, l'indizio, isolatamente considerato, fornisce solo una traccia




indicativa di un percorso logico argomentativo, suscettibile di avere diversi possibili scenari, e, come tale, non può mai essere qualificato in termini di certezza con riferimento al fatto da provare.

La differenza tra indizio e prova non risiede nella tipologia del mezzo da cui deriva l'inferenza logica che costituisce il loro carattere comune, ma nei contenuti che essi esprimono e rappresentano (Cass., Sez. 2, n. 14704 del 22/4/2020 e Cass., Sez. 5, n. 16397 del 21/2/2014). Sin dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 33748 del 12/7/2005, la giurisprudenza di legittimità ha focalizzato la sua attenzione sulla necessità, in tema di valutazione della prova indiziaria, che il metodo ermeneutico da adottare debba essere quello che ruota intorno ad una lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio; una lettura unitaria, però, che non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può perciò prescindere dall'operazione propedeutica, costituita dal valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo.

Deve ritenersi bandita, pertanto, qualsiasi valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, che, valutati dapprima nella loro individualità per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), successivamente vanno raccolti in senso logico attraverso un esame globale degli elementi certi, risolvendo eventuali ambiguità e consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (in tal senso, Cass., Sez. 1, n. 20461 del 12/4/2016, Graziadei, nonché Cass., Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020).

Quanto alla natura degli indizi, i medesimi, perché da essi possa essere desunta l'esistenza di un fatto, devono essere certi.

Tale requisito, benché non espressamente indicato nell'art. 192 cod. proc. pen., è da ritenersi insito nel precetto legale, in quanto espressione del requisito della precisione, normativamente previsto dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. (Cass., Sez. 1, n. 4434 del 06/11/2013, nonché n. 18149 del 11/11/2015): con la certezza dell'indizio, infatti, viene postulata la verifica processuale circa la reale sussistenza dell'indizio stesso, posto che non potrebbe essere consentito fondare la prova critica (indiretta) su di un fatto verosimilmente accaduto, supposto od intuito, inammissibilmente valorizzando - contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica - personali impressioni o immaginazioni del decidente. Ne consegue che il giudice, il quale ben può partire da un fatto noto per risalire da questo ad un fatto ignoto, non può in alcun caso porre quest'ultimo come fonte di



un'ulteriore presunzione in base alla quale motivare una pronuncia di condanna, in quanto la cd. "*praesumptio de praesumpto*" contrasta con la regola della certezza dell'indizio (Cass., Sez. 6 n. 37108 del 02/12/2020).

Va poi ricordato che, ai sensi dell'art. 192, comma 2 cod. proc. pen., gli indizi devono essere: gravi, ossia consistenti, resistenti alle obiezioni e dotati di capacità dimostrativa in relazione al "*thema probandum*"; precisi, ossia specifici, univoci e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile; concordanti, ossia convergenti e non contrastanti tra loro e con gli altri dati ed elementi certi (in tal senso, Cass., Sez. 5, n. 1987/2021). La concordanza presuppone, ovviamente, una qualche molteplicità di indizi.

E tuttavia, il requisito della molteplicità e quello della gravità sono tra loro collegati e si completano a vicenda, nel senso che, in presenza di indizi poco significativi, può assumere rilievo l'elevato numero degli stessi, quando una sola possibile è la ricostruzione comune a tutti; mentre, in presenza di indizi particolarmente gravi, può essere sufficiente un loro numero ridotto per il raggiungimento della prova del fatto (Cass., Sez. 2, n. 35827 del 12/7/2019, Matasaru; Cass., Sez. 5, n. 36152 del 30/4/2019).


Tali principi, dettati in una prospettiva probatoria, devono poi, a fronte della natura dei soggetti coinvolti e delle connesse responsabilità in tema di protezione civile, coniugarsi con gli obblighi stabiliti dalla normativa e dagli atti amministrativi generali disciplinante la complessa materia, della quale è stata già fornita qualche indicazione nella presente motivazione.

#### **14.2. Le principali circostanze valorizzate dall'Accusa ai capi 3) e 4)**

##### **14.2.1. La relazione del geologo Iezzi**

1. Il Consiglio Comunale di Farindola, in data 05.07.1996, tramite la delibera n. 25/1996, decideva di affidare a un professionista la redazione del nuovo PRG poiché, come riportato testualmente nella prima, il Sindaco De Vico giudicava "*quello vigente non più rispondente alle esigenze del territorio*". Successivamente, in data 28.08.1996, tramite approvazione di delibera di Giunta Municipale n. 310/1996, veniva approvato lo schema di convenzione per la redazione del nuovo PRG e in data 04.09.1996, tramite deliberazione di Giunta Municipale n. 324/1996, veniva affidato l'incarico per la redazione del nuovo PRG all'ing. Marcello Romanelli.

L'incarico veniva contestualizzato tramite apposita convenzione tra le parti firmata in data 30.12.1996 tra l'allora Sindaco del Comune di Farindola Antonio De Vico e l'ing. Romanelli.



Detta convenzione, all'art. 5, indicava i tempi di consegna degli elaborati che il professionista si impegnava a rispettare, prevedendo, altresì, la possibilità di prorogarli per causa di forza maggiore, per giustificati motivi e per l'entrata in vigore di normative nazionali e regionali.

L'art. 3 della convenzione, denominato "prestazioni professionali", stabiliva, alla lettera b, che il professionista avrebbe dovuto effettuare *"la precisazione delle aree da sottoporre a speciali misure di salvaguardia per motivi di interesse naturalistico e paesaggistico, archeologico, per la difesa del suolo..."*

2. L'ing. Romanelli, in forza dell'art. 4 della convenzione, richiedeva al Sindaco, in data 31.12.1996, la preventiva autorizzazione di spesa, al fine del reperimento della documentazione di base per la redazione del nuovo PRG, tra cui l'effettuazione di indagini idrogeologiche, geologiche e relativa relazione, proprio per adempiere alle prestazioni professionali previste all'art. 3 della convenzione. Faceva seguito incarico al già citato dott. geol. Iezzi da parte dell'ing. Romanelli e, in conseguenza, nel periodo 1997-2001 il primo provvedeva alla redazione della relazione geologica, consegnata al secondo per il successivo inoltro al Comune di Farindola.


A pag. 36 di tale relazione si individuava la presenza di valanghe sul versante montuoso prospiciente l'hotel Rigopiano come fattore di rischio per la realizzazione di strade e la necessità di realizzare opere di difesa per quelle esistenti.

#### **14.2.2. La Commissione Comunale Valanghe del Comune di Farindola**

1. Al paragrafo 11 della presente motivazione, tra le altre cose, si sono richiamati alcuni principi stabiliti dalla Legge Regionale n. 47/1992.

Tale dettato normativo non si limita a stabilire le competenze e le procedure per l'elaborazione e l'approvazione della CLPV e delle carte locali del rischio, di competenza regionale, nonché a disciplinare le competenze del CORENEVA, ma prevede anche la compartecipazione alla gestione del rischio da parte di altri soggetti pubblici, quali i Comuni e, per essi, i Sindaci (autorità di protezione civile ai sensi dell'art. 15 L. n. 225/1992), prevedendo, anche per questi ultimi, l'istituzione di un organismo tecnico, avente funzioni consultive, composto per lo più da soggetti esperti in materia valanghiva.

Segnatamente, trattasi degli artt.: 15 (Dichiarazione di inagibilità e sgombero di edifici), a mente del quale *"1. Il Sindaco, con propria ordinanza, dispone l'inagibilità e lo sgombero degli edifici esposti ad imminente pericolo di caduta di valanghe e per tutta la durata di esso"*; 16 (Limitazioni della circolazione nelle zone sottoposte a rischio valanghivo), secondo cui *"Nelle vie e nelle aree di pubblica circolazione, sugli impianti e nelle piste sciabili aperte al pubblico, il Sindaco, in situazione di imminente pericolo, provvede a limitare, condizionare o interdire la circolazione per il tempo*





*ritenuto necessario e ad ordinare opportune misure per garantirne la sicurezza”;* 17 (Commissione comunale per la prevenzione dei rischi da valanga), che stabilisce: *“1. Nei Comuni con territori interessati da rischio da valanghe, le ordinanze di cui agli artt. 15 e 16 sono emesse dal Sindaco, dopo aver sentito, salvi i casi di urgenza, il parere di apposita Commissione di Comuni singoli o associati per la prevenzione dei rischi da valanghe. 2. Della suddetta Commissione, da costituirsi con delibera della Giunta comunale, fanno parte: a) il funzionario preposto all'Ufficio tecnico comunale, che svolge anche le funzioni di segretario; b) il responsabile della stazione forestale competente per territorio; c) la guardia boschiva comunale, qualora sussista il posto nell'organico del Comune; d) un esperto in materia di valanghe, designato dal Sindaco; e) un esperto in materia di valanghe, designato dal Corpo nazionale soccorso alpino del C.A.I.; f) un esperto in materia di valanghe, designato dal Collegio regionale delle guide alpine”.*

La Legge Regionale nulla prevede in ordine ai presupposti per l'attivazione della Commissione, limitandosi a prescrivere che il Sindaco, salvi i casi di urgenza, debba acquisire il parere (non vincolante) della Commissione, per emettere ordinanze che dispongano l'inagibilità e lo sgombero degli edifici, ovvero limitare, condizionare o interdire la circolazione, laddove sussista imminente pericolo di caduta di valanghe.


2. Con riferimento al Comune di Farindola, tale Commissione è stata istituita con delibera di Giunta Comunale n. 35 del 24/02/1999 ed è risultata inizialmente composta dai seguenti membri: Geom. Enrico Colangeli, tecnico comunale con funzioni di segretario; Sovr. Pasquale Marsicola, Comandante del Comando Stazione CFS di Farindola; Antonio Fragassi, esperto designato dal Sindaco; Antonio Crocetta, esperto nominato dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino; un membro del collegio guide alpine da integrare successivamente.

Nella delibera istitutiva veniva riportato testualmente che *“il territorio del Comune di Farindola è qualificato in ordine al grado di pericolo valanghe come “marcato 3-Forte 4”.*

Tale organo, siccome evincibile unicamente dalle dichiarazioni rese da Pasquale Iannetti, veniva convocato direttamente dal Sindaco di Farindola, a mezzo telefono o fax, quando vi era una comunicazione con pericolo di valanghe con grado 3 o 4 segnalato dal Servizio Meteomont del CFS. Nel corso delle indagini sono stati reperiti sette verbali della CLV.

Di questi, cinque riguardano il mese di marzo 1999, uno il marzo del 2003 ed uno il febbraio del 2005.

Nel corso della prima riunione della commissione valanghe del 04/03/1999, per come emergente dal relativo verbale, il Comandante di Stazione del CFS segnalava il persistere di pericolo valanghe lungo il versante Est – Sud Est del Gran Sasso Meridionale ricadente nel Comune di Farindola. Al termine della riunione, la Commissione, alla luce del persistere del rischio valanghe, con votazione unanime,



riteneva di mantenere chiusa al transito la strada provinciale di accesso alla località Vado di Sole dal Km 9 +300, sino al limite di Campo Imperatore e precisamente da prima del bivio di Castelli, nonostante non vi fossero strutture ricettive in funzione in tale zona.

La Commissione si riuniva nuovamente l'11.03.1999 e vi entrava a fare parte Pasquale Iannetti.

In tale occasione, essa confermava ancora la chiusura nel medesimo tratto, aggiornandosi al giorno successivo per l'esecuzione di rilievi.

La mattina successiva, il 12 marzo, si teneva la seduta della Commissione, ove si stabiliva di *"tenere sotto controllo la zona di Valle bruciata (piazzale di sosta Rigopiano in prossimità del bivio di accesso per Castelli TE) e Fonte della Canaluccia"...*mediante controlli quotidiani a vista da eseguire dagli Enti preposti nella tarda mattinata (nelle ore più calde) in modo che se si notassero distacchi e principi di scivolamento, si potrà prendere tempestivamente le dovute precauzioni a garanzia di eventuali calamità".

Il 22 marzo 1999 la Commissione si riuniva nuovamente con la partecipazione, tra gli altri, della guida alpina Pasquale Iannetti e dell'esperto Antonio Crocetta.

Durante l'incontro si dava unanimemente atto del sopralluogo e della "Relazione Iannetti" (redatta dalla menzionata guida alpina), condividendone gli esiti e, siccome emergente dal verbale, venivano confermate le preoccupazioni sulla Valle Bruciata, raccomandando alla Amministrazione Provinciale *"affinché provveda con adeguata segnalazione ad evitare soste, di mezzi persone, animali e cose in prossimità del piazzale di sosta Rigopiano area adiacente del bivio di accesso per Castelli (TE) e in prossimità di Fonte della Canaluccia"*.

Nella seduta 31 marzo si constatava il miglioramento delle condizioni meteorologiche, ritenendosi *"di comunicare alla Amministrazione Provinciale di Pescara di poter provvedere alla riapertura della strada provinciale che da Rigopiano porta a Vado di Sole, precedentemente rimasta chiusa, in modo da consentire il transito"*.

Il successivo verbale è relativo alla seduta del giorno 04.03.2003, a quattro anni dalla precedente. All'incontro partecipava Alberto Giancaterino, in qualità di rappresentante della Amministrazione Provinciale, che presentava due documenti comprensivi di allegati a firma delle guide alpine Cittadini e Perini, riguardanti il pericolo di valanghe sul territorio di Farindola.

La Commissione, sempre per come evincibile dal verbale in atti, prendeva atto che *"al fine di garantire la pubblica e privata incolumità l'Amministrazione Provinciale di Pescara ha ritenuto opportuno non provvedere allo sgombero della neve della strada di accesso alla località Vado Sole dalla località Rigopiano in modo da non consentire il transito"*.

L'ultima riunione della quale si trova traccia agli atti avveniva dopo ulteriori due anni, il 24.02.2005. Alla medesima era presente il Sindaco Massimiliano Giancaterino, il quale faceva che presente *"che*



*la volontà politica del comune di Farindola è quella di tenere sgombera dalla neve e transitabile la Provinciale fino alla località Fonte-Vetica, al fine di non precludere le attività legate al turismo invernale nella zona".*

Successivamente, da tale momento e, sicuramente, dal 2005 (e, quindi, da data antecedente a quella dell'apertura dell'albergo), tale organo non è stato più convocato.

3. Secondo quanto evidenziato dai periti e non confutato da alcun elemento di segno diverso, ma sostanzialmente ammesso da tutte le parti, la Commissione Comunale Valanghe operava non tanto a supporto delle ordinanze del Sindaco, ma contribuiva al dibattito tra il Comune, che voleva tenere il più possibile aperta la strada da Cancelli a Vado di Sole (la località Rigopiano costituiva lo snodo tra il traffico proveniente da Bivio Mirri e, dunque dal centro abitato comunale, con la direttrice Castelli-Vado di Sole, rappresentando quest'ultimo l'unico "passo" facilmente raggiungibile da Farindola in grado di collegare efficacemente il versante settentrionale della dorsale del Gran Sasso a quello meridionale e, dunque, gli impianti sciistici e Fonte Cerreto, ove è ubicata la stazione di valle della Funivia del Gran Sasso d'Italia) e la Provincia, titolare del potere di ordinanza, che tendeva ad un atteggiamento più prudente, chiudendo la strada anche per lunghi periodi.

In tale chiave, come anche evidenziato dai periti, può leggersi anche la presenza diretta della Provincia di Pescara e la presentazione in quella sede del report delle guide alpine, per giustificare e confermare, nei confronti del Sindaco (anch'egli presente alla riunione) il permanere della chiusura della Strada Provinciale verso sud a partire da Rigopiano.


Da qui, la cessazione delle riunioni, essendo venuta meno la ragione sostanziale e non *ex lege*, in presenza della quale veniva convocata la Commissione, rappresentata dalla possibilità di emettere ordinanze interdittive alla circolazione del tratto di strada a monte del luogo ove successivamente verrà realizzato l'hotel, essendo, per come parimenti meglio si vedrà, esse emesse dalla Provincia per la ritenuta sussistenza di pericolo valanghivo ed anche per il pericolo neve.

#### **14.2.3. La relazione di Pasquale Iannetti**

In data 12/03/1999 la guida alpina Pasquale Iannetti, nel frattempo nominato membro della commissione valanghe del Comune, aveva effettuato un sopralluogo nell'area Rigopiano.

Lo stesso giorno, per come si è visto, la Commissione Valanghe redigeva un nuovo verbale in cui si riportava testualmente *"di controllare affinché provveda con adeguata segnalazione ad evitare soste di mezzi persone, animali e cose in prossimità del piazzale sosta di Rigopiano"*

In data 18/03/1999 Pasquale Iannetti trasmetteva al Sindaco di Farindola gli esiti del sopralluogo effettuato nei giorni precedenti, redigendo relazione, nella quale evidenziava (con la precisazione che le sottolineature sono operate da questa Corte): *"In merito alle possibilità di caduta di masse nevose,*




*slavine o valanghe, nell'area Rigopiano, non vi è dubbio che sia il piazzale antistante il Rifugio Tito Acerbo che la strada provinciale che porta a Vado di Sole possano essere interessate dal fenomeno. Omissis.....come già dichiarato a verbale, la zona deve essere tenuta sotto stretto controllo con servizio di monitoraggio continuo. Omissis.....Suggerisco al Sig. Sindaco ed al Responsabile del CNSA di Penne che mi legge per conoscenza, di procedere ad approfondire il problema mediante uno studio dell'aerea ed alla bonifica delle zone di scorrimento. Omissis...La zona, con esposizione ad est, comprende i versanti del M. Guardiola, 1808 mt, del M. S. Vito 1892 mt e del M. Siella 2000 mt. Il versante presenta una inclinazione superiore ai 45° con tratti di pareti sub-verticali, prive di vegetazione, dalla vetta fino ai 1600/1700 metri. Omissis ...In questa fascia del versante sono comprese le zone di distacco. Omissis... Solo con uno studio approfondito ed un monitoraggio costante sarà possibile dare un quadro leggibile della situazione e fornire gli eventuali interventi ... A valle, a quota 1100 il pendio trova angoli di riposo compresi tra i 30 ed i 18 ° con alcune evidenti incisioni che costituiscono la zona di scorrimento abituale delle masse nevose. .... Solo con uno studio approfondito ed un monitoraggio costante sarà possibile dare un quadro leggibile della situazione fornire agli eventuali interventi. Con questi dati la commissione valanghe potrà fornire indicazioni certe affinché in futuro si possa garantire la sicurezza delle infrastrutture alberghiere, delle strade e dei parcheggi della località di Rigopiano”.*

Tale relazione veniva confermata dallo Iannetti in occasione della sua escursione a ss.ii. del 31 gennaio 2017, ove questi ribadiva di avere effettuato sopralluogo mediante elicottero al fine di verificare le creste e di avere successivamente redatto la relazione, nella quale rappresentava il pericolo, ritenuto anche perché i versanti avevano inclinazioni superiori a 45 gradi con assenza di vegetazione nella fascia alta degli stessi.

#### **14.2.4. Lo studio delle guide alpine acquisito il 4.03.2003**

In data 04/03/2003 la Commissione Valanghe acquisiva agli atti lo studio commissionato dalla Provincia di Pescara a due Guide Alpine, le quali dopo avere effettuato un sopralluogo sul Monte San Vito, adiacente il Monte Siella, giunti a quota 1.850 metri, avevano modo di constatare, rassegnando poi per iscritto, che “Da quanto sopra rilevato nell'area circostante i punti del monitoraggio il pericolo di valanghe risulta, sulla base della scala europea, di livello 4 con condizione di pericolo FORTE in quanto il manto nevoso è debolmente consolidato e che il distacco di valanghe è probabile già con debole sovraccarico. Sono da aspettarsi valanghe spontanee di medie dimensioni ed anche singole grandi valanghe”.



#### 14.2.5. Il piano di emergenza comunale di Farindola

1. Come correttamente ricostruito in sentenza, i piani comunali, tipizzati in particolari ambiti settoriali con la L. n. 267/98, sono stati previsti in termini generali con il D.L.vo 112/1998 e divenuti obbligatori con la L. 100/12 che, all'art. 3 prescrive: *"I piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento a quelli previsti all'articolo 15, comma 3-bis (strumenti urbanistici)"*.

L'art. 15 della L. 110/12 in tema di *"Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco"*, ha infatti previsto che *"Il comune approva con deliberazione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il piano di emergenza comunale previsto dalla normativa vigente in materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e le modalità di cui alle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e dalle giunte regionali"*.


Si tratta di un documento attraverso cui vengono progettate ed organizzate le procedure da adottare in caso di una data situazione di emergenza, che rientra nell'attività di pianificazione, elemento strategico per l'attività di prevenzione, nonché che si articola attraverso diversi livelli istituzionali, secondo i quali lo Stato definisce le linee generali organizzative, individuando attività e soggetti ed indirizzando le relative modalità di dispiegamento; è previsto poi che le Regioni, in recepimento del quadro nazionale, si dotino di strutture adeguate alle caratteristiche del proprio territorio.

Esse poi definiscono poi il profilo legato all'allertamento, eventualmente dotandosi di proprio Centro funzionale decentrato (come ha fatto la maggior parte delle Regioni, compreso l'Abruzzo) sulla base della Direttiva del PCM 27.02.2004 *"Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile"*.

Sono le stesse Regioni ad interfacciarsi con i Comuni, indirizzandone l'attività pianificatoria, offrendo la "piattaforma" giuridica per l'integrazione delle associazioni di volontariato ed il necessario supporto nelle diverse fasi di realizzazione della pianificazione e poi nella gestione operativa.

2. Nel caso in esame va osservato che il Piano di Emergenza Comunale di Farindola è stato approvato con Delibera di Giunta n. 17 del 30.9.2008, all'epoca dell'amministrazione del Sindaco Massimiliano Giancaterino, segretario comunale la Dr.ssa Stefania Coviello e responsabile dell'UTC il geom. Enrico Colangeli, indicato anche come responsabile per il suo aggiornamento.

Il Piano (sia nella sua forma originaria, sia in quella via via aggiornata) ha individuato unicamente tre tipologie di rischio: quello idrogeologico, quello da incendio boschivo e quello sismico; non sono invece state considerate due tipologie di rischio frequenti nei comuni montani, ovvero quello relativo a neve/ghiaccio e quello attinente le valanghe.



Successivamente al 2014 non vi sono stati ulteriori aggiornamenti del Piano di Emergenza, neanche in seguito ai precedenti eventi del marzo 2015 dove l'hotel è rimasto isolato per qualche giorno a causa della non percorribilità della S.P. n. 8 dovuta a forti nevicate e che aveva reso necessario l'intervento di un elicottero per la fornitura di generi di prima necessità ed assistenza alle persone bloccate.

Nessuna modifica al piano di emergenza è stata apportata neppure a seguito dell'emanazione da parte della Regione Abruzzo della DGR n. 19 del 13.1.2015, con la quale sono state approvate le *"Linee Guida per i Piani comunali ed intercomunali di emergenza"*, sulla quale questa Corte tornerà diffusamente da qui a poco.

#### **14.2.6. La Delibera della Giunta Regionale n. 793 del 4.11.2013**

Un notevole importante impulso in materia di Protezione Civile è stato dato dall'organo politico regionale con la Delibera della Giunta n. 793/2013, relativa al riordino della Protezione Civile della Regione Abruzzo, che ha attuato una *"prima definizione e avvio della sperimentazione delle procedure finalizzate alla gestione operativa da parte della struttura di protezione civile regionale per i rischi di competenza che interessano il territorio della Regione Abruzzo"*.

Nel corpo della Delibera viene riportato che *"la Regione Abruzzo si configura come un territorio ad elevato carattere di pericolosità e vulnerabilità per quanto concerne le diverse tipologie di rischio"* (allegato A).

Nell'allegato A di tale Delibera è riportato al punto n. 3.6 *"il rischio valanghe"*, definito come fenomeno ad *"alta probabilità di verificarsi soprattutto nelle aree caratterizzate dalla presenza di massicci rocciosi (Gran Sasso e Maiella), ed in gran parte delle aree interne caratterizzate dalla presenza di pendii acclivi....."*.

L'allegato alla DGR 793/2013 riporta che *"La Protezione Civile regionale riceve il bollettino via mail tramite il Centro Funzionale e l'Ufficio Rischio Valanghe e provvede in caso di indice 3 o 4 a diffonderlo ai gestori degli impianti sciistici o a pubblicarlo sul sito regionale"*.

#### **14.2.7. La Carta Storica delle Valanghe della Regione Abruzzo**

1. Emerge dagli atti come il CORENEVA, nel corso della prima seduta, tenutasi il 29.1.1993, nello stabilire i criteri di scelta delle aree su cui realizzare la carta di localizzazione delle valanghe, aveva posto come requisito di base la quota altimetrica superiore agli 800 mt s.l.m., nonché aveva altresì previsto che venissero acquisite notizie dai singoli Comuni interessati e dal Corpo Forestale dello Stato sulle valanghe precedentemente cadute in quei territori, disponendo una prima ricognizione dei

fenomeni valanghivi avvenuti nella Regione Abruzzo mediante la predisposizione, il perfezionamento e alla digitalizzazione di una prima carta storica delle valanghe.

Il 17 marzo 2014, per come si è visto, la Giunta Regionale della Regione Abruzzo approvava la deliberazione n. 170 avente ad oggetto *“Legge Regionale 18.06.1992 n. 47 “Norme per la previsione e la prevenzione dei rischi da valanga”. Realizzazione Carta Storica delle valanghe 1957-2013. Presa d’atto e indirizzi”*.

Tale Carta documentava l’esistenza di 793 fenomeni valanghivi nella Regione Abruzzo nel periodo di riferimento 1957-2013, con caratterizzazione geografica, morfologica e temporale.

Con riferimento al Comune di Farindola venivano censite 4 valanghe originatesi dal Monte San Vito del Comune di Farindola nelle date 05/03/1999, 31/03/1999, 11/04/1999, 05/04/2005, ad una distanza di circa 1.5 km a sudest del canalone di Rigopiano.

Inoltre, venivano censite altre 5 valanghe originatesi dal Monte Siella nel limitrofo Comune di Arsita (stessa montagna da cui si è staccata la valanga che ha colpito l’Hotel Rigopiano).

Siccome evidenziato anche dal consulente tecnico degli imputati Morelli, le valanghe note e riportate sulla Carta Storica interessavano un tratto della parte alta della Strada Provinciale, che procede dal bivio per Castelli verso Vado di Sole e che da molti anni in inverno non veniva liberata dalla neve e restava così chiusa al traffico.

Nella zona immediatamente sovrastante l’hotel Rigopiano non era riportato alcun canale di valanga, mentre nella zona laterale la Carta ne riportava una.

Tale carta veniva inviata a tutti i Comuni ove erano stati censiti fenomeni valanghivi e, quindi, anche al Comune di Farindola, che la riceveva in data 18.12.2014.

2. Così come evincibile dalla perizia redatta ex art. 441 comma 5 c.p.p., anche le carte storiche o catasti delle valanghe, al pari della CLPV, svolgono una funzione puramente conoscitiva, risultando ciò evidente, peraltro, anche dalla lettura della attuale normativa nazionale vigente in ambito di rischio valanghe (Direttiva PCM 12 Agosto 2019) ove si afferma (art. 1, c.1) che *“I Catasti, le Monografie e le CLPV non sono strumenti di valutazione della pericolosità riferibile a eventi valanghivi futuri e non ne rappresentano la possibile estensione, frequenza o intensità”*.

Sempre per come evidenziato nella perizia e non oggetto di alcuna confutazione, dal Catasto storico regionale, pubblicato nel 2014, è dato evincere che dei 45 Comuni della Provincia di Pescara, soltanto 3 presentavano eventi storici di valanga. *“Un problema dunque concentrato su porzioni di territorio di estensione relativamente limitata, la cui analisi avrebbe potuto condurre, con relativa affidabilità, alla identificazione dei pericoli e dei beni potenzialmente esposti”* – cfr., perizia a pag. 287 -.



#### **14.2.8. La Delibera della Giunta Regionale n. 19/2015**

1. In data 22.12.2014 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile Franco Gabrielli inviava nota alla Regione Abruzzo denominata "*Linee Guida piani comunali e intercomunali di emergenza della Regione Abruzzo*".

Successivamente la Regione Abruzzo provvedeva ad emanare le proprie linee guida, mediante D.R.G. n. 19 del 13/01/2015, denominata "*LINEE GUIDA PER LA PIANIFICAZIONE COMUNALE E INTERCOMUNALE DI EMERGENZA*".

In tale atto si prevedeva espressamente l'obbligo, in capo alle Amministrazioni Comunali, di introdurre e disciplinare, nella pianificazione comunale di emergenza, tra i vari rischi, anche quelli "*NEVE/GHIACCIO*" e quello "*VALANGHE*".


Nella parte dedicata al rischio "*NEVE/GHIACCIO*", si prevedeva come: "*A seguito di condizioni meteorologiche avverse si possono verificare, sul territorio comunale ed afferente all'Associazione dei Comuni, delle difficoltà, con conseguenti potenziali situazioni di pericolo nel regolare flusso di mezzi e pedoni. Per tale ragione è necessario prevedere per tutto il periodo autunnale ed invernale una serie di interventi mirati alla messa in sicurezza delle strade, che partono dal semplice spargimento di cloruro di sodio e graniglia per evitare formazioni di ghiaccio sul fondo stradale, all'utilizzo di mezzi specifici per la rimozione di neve, o addirittura l'impiego di mezzi speciali, terrestri o aerei, per fornire assistenza ai nuclei isolati*".

Quanto al rischio "*VALANGHE*", a pag. 102 delle Linee Guida si affermava: "*La valanga è un fenomeno che si verifica quando una massa di neve o ghiaccio si mette improvvisamente in moto su un pendio, precipitando verso valle a causa della rottura della condizione di equilibrio presente del manto nevoso.*

*I fattori che favoriscono il distacco di valanghe sono essenzialmente la pendenza del versante, la quantità e qualità del manto nevoso, le sollecitazioni esterne, il sovraccarico, le condizioni meteo. A livello regionale, la Legge n. 47/92 "Norme per la previsione e la prevenzione dei rischi da valanga", disciplina le attività di prevenzione di tale rischio, prevedendo la realizzazione di una Carta di localizzazione dei pericoli da valanga (CLPV, allo stato attuale in itinere), l'individuazione delle aree a maggior rischio e l'istituzione del Comitato tecnico regionale per lo studio della neve e delle valanghe (CORENEVA).*

*Le regioni italiane sono classificate, sulla base del grado di complessità del fenomeno valanghivo in esse rilevabili, in tre livelli di problematicità territoriale per valanghe:*

- ✓ *livello 1 caratteristico di quelle situazioni in cui la problematica valanghiva regionale risulta essere assente o limitata ad ambiti estremamente circoscritti (Sardegna, Sicilia e Puglia);*





- ✓ livello 2 caratteristico di quelle situazioni in cui la problematica valanghiva regionale, pur se significativa, riveste carattere prevalentemente locale, interessando un numero contenuto degli ambiti territoriali. In essi potranno verificarsi situazioni di criticità per valanga anche rilevanti e complesse ma limitate a specifici contesti geografici (Liguria, Emilia Romagna, Marche e Lazio ed in misura più contenuta Toscana, Umbria, Campania, Molise, Basilicata e Calabria);
- ✓ livello 3 caratteristico di quelle situazioni in cui la problematica valanghiva regionale è potenzialmente in grado di interessare porzioni significative del territorio. Si potranno, pertanto, verificate situazioni significative generalizzate di criticità per valanga sia relativi al territorio aperto sia riferiti ad ambiti antropizzati quali centri abitati, infrastrutture o comprensori sciistici (Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Abruzzo e le province autonome di Trento e Bolzano (fonte: DPC, AINEVA – 2010 – Proposte di indirizzi metodologici per la gestione delle attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza in campo valanghivo”).

(fonte: DPC, AINEVA – 2010 – “Proposte di indirizzi metodologici per la gestione delle attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza in campo “valanghivo”).

Il rischio valanghe per la Regione Abruzzo, rientrando nel livello 3, rappresenta uno dei rischi di maggior rilievo, pool interessando non tutta la regione bensì il 6% circa dei comuni (dato determinato sulla base del numero dei comuni in cui si sono verificati storicamente degli eventi valanghivi).

La classificazione delle valanghe avviene attraverso cinque differenti criteri:

- ✓ tipo di distacco, da singolo punto o da un'area estesa;
- ✓ posizione della linea di distacco, strati superficiali o profondi;
- ✓ umidità della neve, asciutta o bagnata;
- ✓ morfologia del terreno, incanalata o di versante;
- ✓ tipo di movimento, radente o polverosa.

Allo stato attuale, per le aree esposte, sono stati messi a punto interventi per la realizzazione di opere di difesa (paravalanghe) ed è stato approvato da parte del CORENEVA il piano di gestione della sicurezza del rischio valanghe per i bacini sciistici e il rischio ricadenti nel territorio regionale”.

Nell'allegato A della DGR n. 19/2015, si prevedeva che il sistema di allertamento valanghe venisse fornito tramite bollettini emessi quotidianamente dal servizio Meteomont dell'Arma dei Carabinieri (prima Corpo Forestale dello Stato).

Il bollettino individua cinque gradi di pericolo che fanno riferimento alla scala europea che si riporta di seguito:



- 1 debole;
- 2 moderato;
- 3 marcato;
- 4 forte;
- 5 molto forte.

La progressione di tale scala però non è lineare; infatti il grado 3, pur trovandosi al centro della scala, non rappresenta un pericolo medio, ma una situazione già critica.

Per quanto riguarda il sistema di allertamento, è possibile parlare di:

- fase di normalità: il rischio è debole (1) e non si segnalano criticità;
- fase di preallarme: il rischio è moderato (2);
- fase di allarme: il rischio è marcato (3), forte (4) o molto forte (5);
- fase di emergenza: caduta di una valanga all'interno del territorio comunale o dell'associazione dei Comuni.

Nell'Allegato A della D.G.R. venivano, altresì, stabilite le procedure che il Sindaco deve tenere nelle diverse fasi del sistema di allertamento, prevedendosi:

1. nella fase di normalità ovvero quando non vi sono criticità o viene segnalato nel bollettino meteomont il rischio 1:

- controlla quotidianamente ON-LINE il bollettino meteo-nivologico di previsione neve-valanghe;
- provvede alla predisposizione ed aggiornamento del Piano per l'Emergenza valanghe, con il supporto degli Enti competenti in materia di rischio neve/valanghe.


E' dunque un compito del Sindaco controllare costantemente il bollettino meteomont, che oltre ad essere divulgato tramite il sito internet <http://www.meteomont.gov.it/infoMeteo>, è anche riportato nella pagina web della Protezione Civile Abruzzo.

2. Nella fase di pre-allarme ovvero in caso di bollettino meteomont con rischio moderato (2):

- Il Sindaco si tiene aggiornato sulle condizioni meteo e sulle previsioni. Verifica se è stato inviato dal Centro Funzionale d'Abruzzo un Avviso di condizioni metereologiche avverse con previsione di neve, che potrebbe portare a condizioni di instabilità del manto nevoso, decretando il passaggio alla fase successiva di allerta.

3. Emissione del Bollettino meteo nivologico con previsione di pericolo marcato (3), forte (4), molto forte (5)

Con questo bollettino meteomont scatta la fase di allarme che prevede che il Sindaco:



1. Dispone con propria ordinanza eventuali limitazioni nelle aree di pubblica circolazione, sugli impianti e nelle piste sciabili aperte al pubblico, sentita la Commissione Comunale per il rischio valanghe.
2. Se necessario, attiva il C.O.C., provvede alla dichiarazione d'inagibilità e sgombero di edifici esposti all'imminente pericolo di caduta valanga, provvedendo anche all'allontanamento delle persone in esse presenti, ed alla loro sistemazione in zone sicure"

Nel paragrafo "SCENARI DI EVENTO", si stabiliva:

*"Gli scenari di evento sono dovuti al coinvolgimento di civili e strutture (impianti e piste da sci), infrastrutture viarie e reti tecnologiche dei servizi essenziali sui territori esposti.*

*A seguito di un evento valanghivo può inoltre verificarsi l'interruzione di pubblici servizi, l'isolamento di centri abitati, il pericolo per la pubblica e privata incolumità.*

*Per tali ragioni è necessario la predisposizione di un Piano di Emergenza valanghe a cura dei Comuni esposti a tale rischio, con il supporto degli Enti competenti.*

*Tuttavia, all'interno del piano di Emergenza comunale e/o intercomunale, è necessario individuare le aree esposte, sulla base delle perimetrazioni storiche delle valanghe nonché delle aree ritenute a rischio. Unitamente a ciò dovrà essere effettuato il censimento delle persone presenti all'interno delle suddette aree per facilitare le operazioni di allertamento, informazione ed eventualmente evacuazione, nel momento in cui ci sia la previsione di un pericolo da marcato a molto forte. Nel caso di evacuazione la popolazione dovrà essere indirizzata su vie di fuga sicure, opportunamente individuate e riportate nel piano".*

Nel successivo paragrafo denominato "MODELLO DI INTERVENTO", si specificava:


*"Il Modello di intervento viene distinto a seconda che il Comune sia ricompreso o meno all'interno di un bacino sciistico.*

*In particolare*

- ✓ *se il Comune non rientra in un bacino sciistico, la competenza del Sindaco;*
- ✓ *se il Comune rientra in un bacino sciistico, la competenza del gestore".*

Per come si è evidenziato, in tali Linee Guida si menzionava, quale fonte di conoscenza, DPC, AINEVA – 2010 – "Proposte di indirizzi metodologici per la gestione delle attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza in campo "valanghivo".

L'AINEVA è l'Associazione Interregionale Neve e Valanghe, costituita con lo scopo di coordinare le iniziative che gli enti aderenti svolgono in materia di prevenzione ed informazione nel settore della neve e delle valanghe.



#### **14.2.9. La Carta di Localizzazione dei pericoli da valanga della Regione Abruzzo**

1. Si è già fatto cenno, in sede di disamina dei capi 1) e 2), del fatto che, a seguito di apposita modifica della L.R. n. 47/1992, la Regione Abruzzo, dopo i tragici fatti, si sia dotata di una CLPV su tutto il territorio regionale, seppur con i parametri ivi indicati.

Per come evidenziato nell'impugnata sentenza, che sul punto ha richiamato gli approfondimenti e le valutazioni al riguardo espressi dai periti sulla base di tutta la documentazione in atti, secondo gli standard A.I.NE.VA i parametri di riferimento (da adoperarsi e sostanzialmente adoperati nel caso di specie), sono dati: dall'analisi geo-morfologica, anche a seguito di ispezioni del sito; dalla classificazione dell'area condotta con metodi foto-interpretativi; dalla raccolta di memorie storiche e altre evidenze, quali testimonianze locali e ricostruzione di documenti di archivio; dall'analisi dendro-cronologica, dei testimoni muti e valutazione dello stato del bosco; dalla consultazione della cartografia disponibile, quale, ad esempio, il catasto valanghe ed altre mappe di rischio.

Indi, la consultazione della cartografia disponibile (quali il Catasto Valanghe, alimentato, nel caso di specie, per come si è detto, unicamente dai precedenti eventi valanghivi documentati dai Carabinieri Forestali e da dati forniti dai Comuni) rappresenta solo uno dei parametri.

Di assoluto rilievo appare la foto-interpretazione di immagini (orto-foto) aeree.

Richiamando l'elaborato peritale che si sofferma su ognuno di tali parametri, deve osservarsi che tale lavoro ha considerato le modalità attraverso le quali si è giunti all'approvazione della CLPV approvata dalla Giunta Regionale con il D.G.R n. 559 del 13.09.2021, la quale ha riconosciuto come valanghivo il sito in esame.


Tale carta è stata redatta prevalentemente attraverso inchieste su terreno e mediante la fotointerpretazione, cioè lo studio di un'area effettuato sulle aerofotografie riprese nel periodo estivo con cui si cercano tracce lasciate dal passaggio delle valanghe, quali l'assenza del manto vegetale o la presenza di alberi spezzati o, nei casi di maggior consistenza le modifiche della morfologia del terreno.

La fase di indagine sul terreno ha permesso di censire "...*complessivamente ...n. 1163 siti valanghivi, di cui n. 700 circa non riportati sulla Carta storica regionale ...*".

Dunque, la Carta Storica regionale aveva in precedenza individuato circa il 60% delle valanghe riconosciute tramite indagine di sito per la realizzazione della CLPV.

In sede di CLPV sono state individuate nell'area/canalone della valanga di Rigopiano tre aree differenti.

In particolare, secondo quanto evincibile dalla perizia, che rimanda al contenuto della CLPV postuma, "*L'analisi condotta ha mostrato chiaramente come l'area del canalone di Rigopiano fosse da ritenersi almeno suscettibile di valanghe, per clima, topografia, morfologia, per le evidenze di*



*dinamiche di scorrimento superficiale di neve e materiale rimosso, affatto tipiche di contesti valanghivi”.*

In particolare, i periti hanno evidenziato come la CLPV, ex L.R. 47/92, redatta a posteriori rispetto alla valanga del 18.01.2017, mostra chiaramente che il canalone di Rigopiano era da considerarsi sito valanghivo, indipendentemente dall'evento del 18.01.2017 e, quindi, poi oggetto della successiva e singola disamina di cui all'art. 5 L.R. n. 47/1992, *“con i criteri e le procedure di cui all'art. 3, in modo analitico, attraverso la verifica e l'approfondimento di tutti gli elementi conoscitivi disponibili (storici, orografici, climatici e tecnico-scientifici) allo scopo di definire la "Carta dei rischi locali di valanga" con la determinazione, per ciascuna di esse, del livello di pericolosità e dei rischi relativi”.*

2. Trattasi, come unanimemente evidenziato dai tecnici, ivi compresi i periti, delle cc.dd. mappe PZEV, le quali forniscono, in sostanza, una prima, fondamentale elaborazione per la stesura delle mappe di rischio, poiché restituiscono le mappe di pericolo, inteso come la possibilità del verificarsi di eventi valanghivi, in particolare a carattere estremo e non documentati prima.

Tali PZEV costituiscono *strictu sensu* mappe del pericolo, nel senso sopra indicato di mappe atte a legare l'intensità di un fenomeno (valanghivo) alla relativa probabilità di accadimento (annua) ed al tempo/periodo di ritorno in anni.

In sintesi, per come evidenziato da tutti i tecnici, i PZEV costituiscono una mappatura del pericolo di valanga, necessario alla stesura delle carte di rischio. Essendo il pericolo valanghe di fatto definito tramite i piani PZEV (e non con la CLPV, come sopra indicato), tali piani rappresentano una pietra miliare per la stesura delle CRLV, tanto che la redazione dei PZEV è, di fatto, presupposto indispensabile per la redazione delle mappe di rischio e ne rappresenta a tutti gli effetti una *condicio sine qua non*.

*“Si può infatti in sintesi osservare come: mentre, come ampiamente chiarito in precedenza, le CLPV descrivono uno stato di fatto, ossia la constatazione dell'accadimento passato di eventi valanghivi, i PZEV, tramite strumenti matematico/statistici, forniscono una previsione della possibilità di accadimenti futuri, definendone altresì la probabilità/pericolosità o, analogamente, il relativo periodo di ritorno. Diviene così nota la ricorrenza attesa di eventi con date dimensioni (estensioni, distanza percorsa, ecc.); i PZEV forniscono altresì precise indicazioni sulla violenza dell'impatto (pressione dinamica) degli eventi ipotizzati, così da evidenziare, non solo la probabilità dell'accadimento, ma anche la relativa intensità dell'evento stesso e quindi gli effetti attesi; tale livello di conoscenza fornito va oltre il contenuto informativo relativo alle CLPV, poiché fornisce uno strumento previsionale, atto a definire eventi potenziali futuri ulteriori e spesso di superiore intensità rispetto a quelli mappati dalle CLPV (o catasti), in un'ottica di scenario cautelativo e sulla*

*base di concetti statistico-matematici rigorosi, atti a consentire un utilizzo prescrittivo dello strumento su base scientifica” – cfr., perizia a pag. 313 -.*

3. Tornando alla CLPV redatta dopo l'evento, nell'area/canalone della valanga di Rigopiano è possibile osservare tre aree differenti: la valanga del 18.01.2017 e due distinte aree, di cui una associata al caso di “valanga” e l'altra, associata al caso di “aree pericolose, con scaricamenti parziali differenziati in spazio e tempo”.

L'area “valanga” individua un tracciato di valanga che: parte da un'area di distacco di fatto coincidente con la valanga del 18.01.2017 (anche se di dimensione lievemente maggiore, in particolare nella parte a Sud), avente larghezza circa pari a 300 m; a circa 800 metri dalla sommità (e circa 1 km dall'albergo), assume un profilo più stretto (circa 40 m) e segue il canalone come la valanga del 18.01.2017, fermandosi a circa 400 m dall'Hotel Rigopiano ed a circa 180 m dalla S.P. 37.

La seconda area, denominata “aree pericolose”, è costituita da due zone poste a Nord dell'area “valanga” fotointerpretata, la più orientale delle quali si arresta circa 500 m a monte dell'albergo e circa 280 m a monte della S.P. 37.

Queste due aree con campitura differente indicano, in base alla legenda della CLPV, la presenza di tracce di fenomeni, identificati tramite fotointerpretazione legati al movimento di masse nivali, verosimilmente occorrenti con caratteristiche diverse, in momenti diversi.

*“Poiché, come riportato in precedenza, la fotointerpretazione è stata condotta sulla base di ortofoto relative al Volo Regione Abruzzo 2001-2002 e 2004-2005, è lecito supporre che tali tracce di eventi differenti fossero deducibili sulla base dell'informazione relativa e questi due periodi, ossia da eventi precedenti il 2001 o compresi tra il 2001-2002 ed il 2004-2005.*

*Alla luce dei contenuti della CLPV sopra descritti, ed in seguito alla sua pubblicazione, è ora certamente possibile affermare che il sito di Rigopiano è valanghivo. Ovviamente, tale affermazione è ancor più evidente a seguito della valanga del 18.01.2017.*

*Antecedentemente all'evento del Gennaio 2017, l'Hotel e la S.P. 37 sovrastante, forse, non sarebbero ricadute direttamente dentro una CLPV. Questo benché l'analisi multi-temporale condotta dai CTPM e qui illustrata sollevi quantomeno il dubbio che in un passato recente (ca. 70 anni) il sito possa essere stato raggiunto da una valanga (3.2.1.2). Gli autori di una carta CLPV che avessero condotto una foto-interpretazione su foto risalenti agli anni 1945-54 (prime date con foto dell'area disponibili a conoscenza degli Scriventi), ossia di fatto seguendo la procedura qui utilizzata e riportata dai CTPM e da alcuni dei CTP come ampiamente illustrato, avrebbero verosimilmente riscontrato evidenze simili a quelle qui riportate, che conducono almeno a porre il ragionevole dubbio che la sede dell'Hotel sia stata raggiunta in passato da eventi valanghivi (Tabella 3-1). Come detto, rispetto*

al 1945, l'evento ivi ravvisato dai CTPM è di attribuzione incerta. Rimane tuttavia il fatto che, seguendo un principio di massima precauzione, tale dubbio basato su evidenze fotografiche avrebbe dovuto condurre ad estendere la CLPV all'area dell'Hotel, che si sarebbe dovuta classificare, se non come sito di tipo "zona valanga", almeno come sito "zona pericolosa", o "presunta pericolosa".


Come si è osservato, la mappatura CLPV è stata condotta utilizzando immagini assai più recenti. Tuttavia, anche utilizzando tali immagini risalenti a "soli" 20 anni fa circa, è stato possibile identificare due aree insistenti sulla S.P. 37 e sull'Hotel, classificate come "valanga" e "zona pericolosa", oltre ovviamente alla perimetrazione in viola relativa all'evento del Gennaio 2017.

La presenza di aree mappate nella CLPV come "valanghe" fotointerpretate (circa 400 m dall'Hotel, circa 180 m dalla S.P. 37) avrebbe certamente richiesto la realizzazione di uno studio PZEV. Ciò avrebbe permesso di verificare l'effetto di una valanga, quale quella effettivamente verificatasi il 18.01.2017, verosimilmente caratterizzata da una frequenza di accadimento rara, ma tuttavia non remota, e che avrebbe potuto raggiungere l'Hotel con elevate pressioni di impatto.

Analogamente, gli Autori dell'attuale CLPV, come sopra indicato, riportano che per il canalone di valanga relativo all'area di Fonte della Torricella, a nemmeno 400 m più a Nord del canalone Rigopiano, (doc. codice PS\_1; All. 5) "...sarà opportuno approfondire il comportamento dinamico della valanga che potrebbe staccarsi dal bacino sovrastante del Monte Siella, valutandone le caratteristiche con tempi di ritorno 30, 100 e 300 anni", perché "...seppur ad una distanza di alcune centinaia di metri dal punto di deposito attualmente registrato si trova un edificio". L'edificio detto risulta facilmente rintracciabile sul Geoportale Regione Abruzzo nella scheda relativa alla CLPV e dista circa 250 m dal fronte della valanga del 18.01.2017 e circa 230 m dal fronte della valanga fotointerpretata per il periodo 2001-2005.

Tale affermazione, del tutto ortodossa e confacente allo spirito della cartografia CLPV, propedeutica e di indirizzo e supporto alla mappatura di tipo PZEV e successiva C.R.L.V., anche sensu L.R. 47/92, mostra ulteriormente come la constatazione della presenza di una valanga incombente a circa 400 m dall'Hotel avrebbe sicuramente condotto al suggerimento di elaborare una mappa PZEV e verosimilmente alla sua redazione ....

.. Un PZEV per l'area di Rigopiano ad oggi non è stato ancora redatto. Tuttavia, gli Scriventi hanno analizzato i risultati delle analisi numeriche di espansione eseguite dai CTPM e dal CTP Cordeschi, per associare l'altezza al distacco alla pressione potenzialmente esercitata dalla massa in movimento sull'Hotel. A partire dall'analisi critica di dati nivometrici disponibili è stato inoltre possibile definire una relazione tra altezza di neve al distacco e tempo di ritorno. In particolare, gli Scriventi hanno stimato, come prescritto dalle Linee Guida A.I.NE.VA. (LGA), le altezze al distacco corrispondenti a tempi di ritorno pari a 30, 100 e 300 anni ed hanno mostrato, utilizzando i risultati



delle analisi numeriche svolte dai CTPM che, secondo quanto descritto dalle LGA, l'Hotel era da considerarsi elemento a rischio, cioè costruito in una zona potenzialmente esposta a impatti caratterizzati da pressioni elevate in corrispondenza di eventi con periodi di ritorno dell'ordine di 30 anni circa.

L'analisi condotta ha mostrato chiaramente come l'area del canalone di Rigopiano fosse da ritenersi almeno suscettibile di valanghe, per clima, topografia, morfologia, per le evidenze di dinamiche di scorrimento superficiale di neve e materiale rimosso, affatto tipiche di contesti valanghivi.

La CLPV, ex L.R. 47/92, redatta a posteriori rispetto alla valanga del 18.01.2017, mostra chiaramente che il canalone di Rigopiano era da considerarsi sito valanghivo, indipendentemente dall'evento del 18.01.2017. E, in forza di legge (L.R. 47/92), tale area doveva essere soggetta alla mappatura del rischio (CLRV e soprattutto PZEV)" – cfr., perizia -.

#### **14.2.10. La valenza dei superiori elementi**


1. Secondo la Pubblica Accusa, siccome evincibile dal tenore delle imputazioni formulate sul punto, il non avere tenuto conto dei superiori elementi (fatta ovviamente eccezione che per le risultanze della CLPV, essendo essa successiva agli eventi) avrebbe costituito, ad opera degli imputati sindaci *pro tempore*, nonché, nei confronti del Colangeli, uno degli antecedenti causali rispetto alla realizzazione dell'hotel e, comunque alla sua apertura, senza limiti legati alla stagione o alle condizioni meteo.

Al fine di verificare la fondatezza di tale assunto, si impone, quindi, anche in ossequio ai principi giurisprudenziali sopra richiamati ed informanti la valutazione indiziaria, di procedere alla loro disamina.

2. Quanto alla relazione geologica Iezzi, trattasi di elemento sostanzialmente irrilevante.

2.1. Sul punto la decisione di primo grado ha dato atto, coerentemente alle risultanze processuali, come gli accertamenti espletati hanno consentito di riscontrare la fallacia della relazione geologica che avrebbe dovuto costituire l'elemento fondamentale tale da incidere sul (nuovo) strumento pianificatorio del Comune e del piano emergenza.

Ed invero, siccome emergente dalla perizia, "...la conoide di Rigopiano non è stata individuata come tale né è stata cartografata... L'analisi geologica e geomorfologica svolta per gli studi del nuovo Piano Regolatore Generale Comunale, nell'area oggetto della presente perizia, ha quindi preso in esame solo sommariamente la conoide di Rigopiano nonostante questa morfologia fosse ben riportata nelle cartografie precedentemente discusse..." e, conseguentemente, "...è derivata un'analisi geomorfologica sommaria per l'area di Rigopiano".





Inoltre, sempre coerentemente alle risultanze processuali, l'indicazione del dott. Iezzi, dove individuava *"Nella parte alta del vallone...con un simbolo cartografico semplificato un'area valanghiva..."*, è stata confutata dai CTP Morelli, Cordeschi e Fazzini, in quanto tale indicazione presentava una serie di incongruenze ed errori, secondo cui *"Le due valanghe indicate...presenti sul confine Arsita-Farindola...acquisiscono riscontro cartografico soltanto se esse vengono trasposte e ruotate verso il confine provinciale tra Castel del Monte e Farindola, dove vanno a coincidere con altrettanti siti valanghivi riportati nella carta storica (...) La collocazione...di un simbolo grafico valanghivo raffigurante il pericolo valanghivo è dunque il frutto di un grossolano errore commesso...in sede di trasposizione"*.


In particolare, i CT degli imputati hanno evidenziato come le due valanghe indicate con il simbolo rosso presenti sul confine Arsita- Farindola non hanno alcun riscontro reale né documentale, essendo frutto di un errore commesso dal geologo Iezzi in sede di trasposizione di quelle invece effettivamente presenti verso il confine provinciale tra Castel del Monte e Farindola.

Di tal che, il geologo avrebbe utilizzato il simbolo indicante le valanghe, ribaltandolo.

Del resto, che si sia trattato di errore è emerso indirettamente anche dalle dichiarazioni dello Iezzi, nella parte in cui ha negato di avere compiuto studi autonomi sul punto ed ha evidenziato di avere fatto riferimento unicamente alle schede di segnalazione valanga redatte sul modello fornito dal Servizio MeteoMont del locale Comando Forestale di Farindola dal 1997 al 2006, dalla cui disamina, di contro, è dato apprezzare che nessuna delle valanghe rilevate dagli operatori forestali corrisponda con i luoghi indicati dal geologo come soggetti a pericolo valanghivo.

Oltre a quanto evidenziato dal giudice di prime cure, vanno aggiunte le dichiarazioni rese dallo stesso ing. Romanelli ai difensori del Lacchetta, nelle quali il tecnico ha dichiarato come entrambi (egli e il geologo Iezzi) non ebbero a percepire particolari allarmi nella zona e che lo Iezzi gli disse che non vi erano allarmi sulla base della documentazione consultata, nonché che, nella propria previsione, vi era l'inserimento del versante montano prospiciente l'hotel Rigopiano nell'ambito del subsistema 5, filtro ambientale di primo livello, di cui agli articoli 75 e 77 NTA, non precludenti lo sviluppo antropico della zona, con conferma dell'inserimento, nella pianificazione territoriale, dell'area a campeggio e a verde pubblico attrezzato.

2.2. Sul punto, per come si è visto, la Pubblica Accusa ha confutato la sottovalutazione della relazione geologica Iezzi ad opera della decisione di prime cure sulla base della sua focalizzazione sul canale di Rigopiano, essendo sufficiente, ai fini dell'addebito omissivo, un generico rischio di valanghe dell'area intera di Rigopiano ed a nulla rilevando che lo Iezzi avesse, all'interno di questa area, indicato erroneamente le valanghe in difformità da quanto fatto dai Forestali nella documentazione presa a riferimento.



Né sarebbe condivisibile l'assunto della mancata conoscenza del contenuto della relazione prima del 2011 (data di consegna degli elaborati all'Ente da parte del Romanelli), essendo la medesima stata depositata presso i competenti uffici comunali in data 16.10.2001 (come riscontrato dalla fattura n. 33 del 16.10.2001).

La corretta valutazione di tale relazione, ad avviso del PM, avrebbe permesso di apprezzare la pericolosità della zona ove sorgeva hotel, così favorendo la realizzazione di lavori a difesa della infrastruttura e permesso l'aggiornamento del Piano di Emergenza del Comune di Farindola.

2.3. Ritiene la Corte che l'assunto si appalesi infondato.

*In primis*, come correttamente evidenziato anche dei periti sul punto, in armonia con le risultanze processuali, il fatto che il geom. Colangeli, Tecnico comunale di Farindola, presumibilmente in data 16.10.2001 avesse approvato il pagamento della consulenza del dott. Iezzi, non implica, in assenza di ulteriori elementi forniti dalla Pubblica Accusa, dai quali inferire una concomitante presa di conoscenza del contenuto della medesima (peraltro neppure necessaria a quella data) che questi avesse preso visione dei documenti, se non da un punto di vista puramente formale, necessario ai fini della liquidazione delle spettanze.


Di tal che, corretta si appalesa sul punto la conclusione del GUP, nella parte in cui ha escluso qualsivoglia incidenza della relazione Iezzi (consegnata nel 2011) su attività pregresse dell'ente, quali, per quanto in questa sede rileva, sui permessi di costruire n. 16 del 22.12.2006, n. 13 del 20.07.2007, n. 25 del 21.12.2007 e n. 15 del 18.08.2008, assentivi la realizzazione e l'ampliamento dell'hotel.

Inoltre, la fallacia tecnica della medesima e l'assenza di qualsiasi contenuto innovativo, essendosi essa fondata unicamente sull'attività di documentazione di precedenti fenomeni valanghivi espletata dai Carabinieri Forestali e (per come ammesso dagli stessi difensori degli imputati) nota, preclude, anche in ossequio ai parametri informanti il ragionamento probatorio ed indiziario, per come enucleati al paragrafo 14.1, di attribuire significatività a tale elemento, essendo gli eventi ivi segnalati non accaduti.

3. Fondato, di contro, si appalesa l'assunto accusatorio avuto riguardo alla rilevanza probatoria degli ulteriori elementi nei termini che si evidenzieranno.

4. *In primis*, deve evidenziarsi la rilevanza, a prescindere dalla concreta attività (*rectius*, inattività) svolta nel corso degli anni da tale organo, dell'istituzione della Commissione Comunale Valanghe presso il Comune di Farindola.

4.1. Sul punto va rammentato come, nella delibera di Giunta Comunale istitutiva della medesima, veniva riportato testualmente che "il territorio del Comune di Farindola è qualificato in ordine al grado di pericolo valanghe come "marcato 3-Forte 4" (su una scala che, per come si è visto, arriva



a 5, con la previsione "Molto forte").

Nell'ambito dei lavori svoltisi all'interno di tale Commissione, per come si è visto, sin dalla prima riunione del 04/03/1999, il Comandante di Stazione del CFS segnalava il persistere di pericolo valanghe lungo il versante Est – Sud Est del Gran Sasso Meridionale ricadente nel Comune di Farindola: di tal che, la Commissione, alla luce del persistere del rischio valanghe, riteneva di mantenere chiusa al transito la strada provinciale di accesso alla località Vado di Sole dal Km 9 +300 sino al limite di Campo Imperatore e precisamente da prima del bivio di Castelli, nonostante non vi fossero strutture ricettive in funzione in tale zona (trattasi del tratto di strada posto a monte del luogo nel quale sorgerà poi l'albergo Rigopiano), che connette Rigopiano e Vado Di Sole.


Sempre in sede di Commissione veniva acquisita anche la relazione di Pasquale Iannetti, che evidenziava come, "In merito alle possibilità di caduta di masse nevose, slavine o valanghe, nell'area Rigopiano, non vi è dubbio che sia il piazzale antistante il Rifugio Tito Acerbo" – posto a pochi metri da quello che poi diverrà l'albergo – "che la strada provinciale che porta a Vado di Sole possano essere interessate dal fenomeno. Omissis.....come già dichiarato a verbale, la zona deve essere tenuta sotto stretto controllo con servizio di monitoraggio continuo. Omissis.....La zona, con esposizione ad est, comprende i versanti del M. Guardiola, 1808 mt, del M. S. Vito 1892 mt e del M. Siella 2000 mt. Il versante presenta una inclinazione superiore ai 45° con tratti di pareti sub-verticali, prive di vegetazione, dalla vetta fino ai 1600/1700 metri. Omissis ....In questa fascia del versante sono comprese le zone di distacco".

In conseguenza del contenuto di tale relazione, la Commissione stabiliva di "tenere sotto controllo la zona di Valle bruciata (piazzale di sosta Rigopiano in prossimità del bivio di accesso per Castelli TE) e Fonte della Canaluccia" ...mediante controlli quotidiani a vista da eseguire dagli Enti preposti nella tarda mattinata (nelle ore più calde) in modo che se si notassero distacchi e principi di scivolamento, si potrà prendere tempestivamente le dovute precauzioni a garanzia di eventuali calamità".

Siccome evidenziato sul punto dai periti, "È evidente che l'area del Piazzale di sosta (poi effettivamente percorsa dalla valanga il 18.01.2017) è considerata al momento a rischio".

Il 22 marzo 1999, per come emergente dal verbale, venivano confermate le preoccupazioni sulla Valle Bruciata, raccomandando all'Amministrazione "affinché provveda con adeguata segnalazione ad evitare soste, di mezzi persone, animali e cose in prossimità del piazzale di sosta Rigopiano area adiacente del bivio di accesso per Castelli (TE) e in prossimità di Fonte della Canaluccia".


4.2. Il giudice di prime cure, come correttamente evidenziato dal PM appellante, ha omissis qualsivoglia valutazione circa la valenza probatoria di tale relazione, predittiva del pericolo valanghivo sull'area di Valle Bruciata, poi interessata dalla valanga.



Nei confronti della medesima si sono rivolte censure da parte dei CT degli imputati Morelli, Cordeschi e Fazzini, nonché Nevini, Piacentini e Sciarra in quanto sia il riferimento in essa effettuato ad un evento valanghivo verificatosi sui luoghi nel 1959 non risulta avere rinvenuto conferma sia perché il contenuto di detta relazione avrebbe rinvenuto confutazione nella intervista poi rilasciata al quotidiano "Repubblica" dallo stesso Iannetti dopo i fatti.

Senonché, in ordine a tale aspetto, da una parte, la non emersione di prova certa della inesistenza dell'evento indicato dallo Iannetti, poiché non risultante dalla Carta storica, non può ritenersi di per sé bastevole ad escludere per ciò solo quanto indicato dal medesimo, dovendo rammentarsi, come evidenziato nella stessa perizia, che, ad avviso dei consulenti tecnici del PM, un evento analogo per *magnitudo* a quello descritto dallo Iannetti risulterebbe avvenuto presso la Fonte della Canaluccia nel 1962, per il quale essi hanno prodotto immagini storiche, nonché la valutazione terza ed indipendente del Prof. Issler (esperto in materia valanghiva), che ha evidenziato la presenza di testimonianze di abitanti di Farindola circa attività valanghiva lungo vari pendii, tra cui quello del Monte Siella e lungo la valle del canale di Rigopiano, anche se nell'articolo pubblicato sul punto dal prof. Issler si sottolineava come fosse difficile determinare se l'informazione fosse corretta oppure no.

E soprattutto, non potendo ritenersi inattendibile quanto evidenziato nella relazione unicamente sulla base del fatto che non emerga prova certa dell'evento del 1959, quanto all'intervista rilasciata al menzionato quotidiano, in tesi confutante lo stesso assunto dell'intervistato (nella quale lo Iannetti, alla domanda fattagli dal giornalista in ordine al fatto se la Commissione Comunale Valanghe avesse svolto rilievi sul costone da cui si era staccata la massa nevosa nel pomeriggio di mercoledì 18 gennaio, risulterebbe avere risposto che non vi erano motivi per farlo, che l'area in questione si identificava nella sella del Monte Siella e che al di sotto vi era un faggeto centenario, che faceva pensare che non ci fosse mai stata una valanga in tempi recenti, nonché che era falso sostenere che il punto esatto dove si trovava l'hotel Rigopiano era stato investito cento anni fa da una slavina), valgano le pertinenti considerazioni dei periti sul punto, che si riportano testualmente, in quanto integralmente condivise da questa Corte: *"Ovviamente occorre tener presente come spesso, anche con la migliore buona volontà dell'intervistato e dell'intervistatore, accade che le dichiarazioni, per come risultino una volta pubblicate, possano non rispecchiare in pieno il pensiero di chi le ha rilasciate. Il 31 gennaio, due giorni dopo la pubblicazione dell'intervista, Iannetti viene sentito a SIT. Il verbale riporta solo le risposte del Teste, senza presentare la formulazione delle domande dell'Inquirente. Iannetti, in sostanza, conferma in termini praticamente letterali il testo del proprio documento del 1999. Questo è ciò di cui, ovviamente, occorre tenere conto ai fini della Consulenza"*. Del resto, per come evidenziato, lo Iannetti, escusso dalla p.g. in data 31.01.2017 e, quindi, solo due giorni dopo il rilascio di tale intervista, confermava *in toto* il contenuto della sua relazione.



Di tal che, al contenuto asseritamente riduttivo del rischio emergente dall'intervista non può attribuirsi alcuna valenza.

Né si appalesa rilevante, come pure ritenuto dalla difesa del Lacchetta, al fine di escludere rilevanza al contenuto di tale relazione, il fatto che lo Iannetti, nella medesima, abbia suggerito di investire delle problematiche segnalate le Amministrazioni Provinciali di Pescara e Teramo, come pure l'Ente Parco a fronte dell'assenza, in capo a tali enti, di competenze in materia di pericolo da valanghe.

Del resto, sulla fondatezza del contenuto di tale relazione, segnalante l'esistenza di un pericolo di valanghe in Vale Bruciata fino al piazzale antistante l'hotel, preconizzante quello di verificazioni di eventi del tipo di quello avvenuto il 18 gennaio, i periti non hanno inteso formulare rilievi di sorta.

Ciò al pari dei CT prof. Nicola Sciarra, prof. Roberto Nevini e prof. Tommaso Piacentini, per conto degli imputati Emidio Primavera, Carlo Giovani, Paolo D'Incecco, Mauro Di Blasio, Antonio Di Marco, Massimiliano Giancaterino e Giulio Honorati, i quali si sono limitati ad eccepire la irrilevanza di tale relazione, atteso che tratterebbesi di mera ipotesi e non di testimonianza di un evento realmente avvenuto, siccome evincibile proprio dalla carta storica delle valanghe che non segnalava il precedente ivi richiamato nell'area di Rigopiano (ma, per come emergente dal contenuto della relazione, lo Iannetti non fondava la sua previsione unicamente su tale elemento), aggiungendo come, nella parte in cui questi richiedeva lo svolgimento di studi più approfonditi, altro non faceva che invocare l'applicazione della L.R. n. 47/1992 e, quindi, la redazione della CLPV.

4.3. Indi, a questo punto può sostenersi come, nel marzo 1999, nell'ambito della Commissione Comunale Valanghe (e, quindi, presso il Comune di Farindola), veniva acquisita una relazione rilasciata da un suo componente qualificato (essendo una guida alpina), che estendeva la "linea del pericolo" valanghivo verso nord, fino alla cima del Siella (versante dal quale ebbe a distaccarsi la valanga) rispetto a quella oggetto di originaria percezione, della cui esistenza la Commissione aveva piena consapevolezza, limitandolo, pur tuttavia, alla dorsale orientale del Monte San Vito, in particolare sul tratto che va da Vado di Siella fino al Monte Guardiola, trascurando generalmente il canale di Rigopiano.

Del resto, come anche evidenziato dalla perizia, il problema del rischio pareva comunque percepito come limitato ad una questione di mera sicurezza della viabilità.

Nella medesima relazione dello Iannetti si segnalava, *"In merito alle possibilità di caduta di masse nevose, slavine o valanghe, nell'area Rigopiano, non vi è dubbio che sia il piazzale antistante il Rifugio Tito Acerbo che la strada provinciale che porta a Vado di Sole possano essere interessate dal fenomeno"*.

Ciononostante, *"Si osservi inoltre che, per molti anni, successivamente alla produzione della relazione, si sia conservata la situazione appena descritta di mancanza di beni esposti al rischio, se*

*non quello dato dalla strada provinciale della quale lo stesso Comune non era titolare. Questi elementi hanno favorito il fatto che la relazione non andasse a suscitare particolare scalpore e andasse poi, in sostanza, a "cadere nel dimenticatoio" – cfr., perizia -.*

Più precisamente, siccome emergente dalle dichiarazioni rese da Antonio Crocetta il 23 gennaio 2019, anch'egli membro della Commissione dal 1999 al 2005 con il ruolo specialistico di Tecnico del Soccorso alpino, *"...posso affermare che da sempre la commissione considerava quale unico rischio probabile valanghivo quello afferente le valanghe che s'immaginava potessero distaccarsi nelle seguenti località: 1) canale di Fonte della Canaluccia da Monte San Vito lungo il tratto di strada che dal piazzale porta al Vado di Sole; 2) canale di Grava di Costa Mercante, sul tratto di strada che dal piazzale conduce verso Arsita; 3) canale del Gravone".*

Indi, il caveat posto da Pasquale Iannetti sull'area della Valle Bruciata veniva (dalla Commissione Valanghe e dall'Amministrazione Comunale) sostanzialmente dimenticato e tutta l'attenzione della Commissione e della Provincia si appuntava unicamente nel tratto di Provinciale a sudest del bivio Rigopiano che, appunto, congiunge Castelli e Bivio Mirri al valico di Vado di Sole.

Come evidenziato dai periti, *"In sostanza, l'operato della Commissione, anche in forma congiunta con la Provincia, pare ignorare il canale della "Grotta dei Briganti" e il relativo bacino di accumulo, come possibile fonte di pericolo per la stessa Provinciale".*

5. In data 04/03/2003 la Commissione Valanghe acquisiva agli atti lo studio commissionato dalla Provincia di Pescara a due Guide Alpine, le quali evidenziavano come *"Da quanto sopra rilevato nell'area circostante i punti del monitoraggio il pericolo di valanghe risulta, sulla base della scala europea, di livello 4 con condizione di pericolo FORTE in quanto il manto nevoso è debolmente consolidato e che il distacco di valanghe è probabile già con debole sovraccarico. Sono da aspettarsi valanghe spontanee di medie dimensioni ed anche singole grandi valanghe".*

Il successivo verbale è relativo alla seduta del giorno 04.03.2003, a quattro anni dalla precedente. All'incontro partecipava Alberto Giancaterino, in qualità di rappresentante della Amministrazione provinciale, che presentava due documenti (in atti) comprensivi di allegati a firma delle guide alpine Cittadini e Perini riguardanti il pericolo di valanghe sul territorio di Farindola. La Commissione, sempre leggendo il verbale in atti, prendeva atto che *"al fine di garantire la pubblica e privata incolumità l'Amministrazione Provinciale di Pescara ha ritenuto opportuno non provvedere allo sgombero della neve della strada di accesso alla località Vado Sole dalla località Rigopiano in modo da non consentire il transito".*


A ciò faceva seguito l'ultima riunione della Commissione del 24.02.2005, della quale si è già fatta menzione, nella quale il componente Crocetta Antonio faceva *"presente che a causa delle abbondanti nevicate sulla dorsale appenninica, spesso anche a carattere di bufera di notevole spessore dei giorni*

*scorsi, la montagna di Farindola risulta soggetta a valanghe "FORTE 4", come comunicato dalla prefettura di Pescara .... il meteoMont trasmesso in data odierna dal Comando Forestale sezione di Farindola, suggerendo la possibilità di limitare il traffico alla località Rigopiano e invitando l'amministrazione comunale provinciale a provvedere a effettuare le dovute precauzioni con possibilità di studi preventivi, il componente Fracassi si associa a quanto dichiarato da Crocetta. ... a tal proposito la commissione ad unanimità decide di mantenere lo sgombero della neve della strada provinciale fino alla località Rigopiano "Zona Campeggio", disponendo un'adeguata segnaletica per la chiusura del tratto successivo invitando l'amministrazione provinciale a far eseguire a tecnici specializzati rilievi e monitoraggio nelle zone interessate".*

Indi, si evidenziava come la montagna di Farindola (da intendersi presumibilmente come Monte San Vito) fosse soggetta a pericolo di valanghe di grado 4, seppur limitando la sussistenza del medesimo alla parte superiore della località Rigopiano, zona Campeggio (sita parimenti in prossimità dell'hotel), nonostante: l'assenza, a quella data, del principale strumento predittivo (nei termini scientifici esposti dai periti) del rischio e del pericolo valanghivo - trattasi della CLPV, che poi avrebbe documentato *"La presenza di aree mappate nella CLPV come "valanghe" fotointerpretate (circa 400 m dall'Hotel, circa 180 m dalla S.P. 37)", che "avrebbe certamente richiesto la realizzazione di uno studio PZEV", nonché mostrato "chiaramente che il canalone di Rigopiano era da considerarsi sito valanghivo, indipendentemente dall'evento del 18.01.2017. E, in forza di legge (L.R. 47/92), tale area doveva essere soggetta alla mappatura del rischio (CLRV e soprattutto PZEV)" – cfr., perizia -; la segnalazione, da parte di un componente della Commissione Valanghe (la guida alpina Iannetti), dell'esistenza di un pericolo promanante anche dal versante dal quale ebbe a staccarsi la valanga del 18.01.2017 ed interessante il vallone investito in tale data.*

Ciononostante, per come si è dato atto, la percezione del pericolo divisato dallo Iannetti è stata, a parte un iniziale momento, rimossa e limitata ad un problema di viabilità interessante unicamente il tratto di strada provinciale che va da Rigopiano a Vado di Sole.

6. A questo punto deve evidenziarsi una circostanza che la Corte ritiene di rilevante importanza, ovvero che, a quell'epoca (1999), la concentrazione antropica nella zona di Rigopiano fosse assai diversa da quella esistente alla data della valanga, essendo limitata, per il tratto di strada provinciale n. 8 che collega il Comune di Farindola verso monte con i Comuni di Castelli nella Provincia di Teramo e Castel del Monte e Campo Imperatore nella Provincia di L'Aquila e che passava in località Rigopiano, unicamente da una civile abitazione e da un'attività commerciale (ristorante) con annessa struttura abitativa, ubicate però nelle immediate vicinanze del paese di Farindola ad un'altitudine di circa 530 metri sul livello del mare.




Al contrario, fino ai luoghi interessati dalla valanga del 18 gennaio 2017 (siti, invece, a circa 1150 di altitudine sul livello del mare) sostanzialmente non vi erano altri insediamenti abitativi, fatta eccezione che per un rifugio realizzato dalla Guardia Forestale Presutti che, secondo quanto indicato dalla difesa del Lacchetta, vi aveva in passato vissuto con la moglie ed i figli, nonché per un magazzino -garage ed un'altra piccola costruzione.

In particolare, all'epoca, a poco più di 100 metri in direzione nord ovest dal luogo ove si trovava l'hotel Rigopiano, si trovava il rifugio "Tito Acerbo" ed a circa 100 metri in direzione ovest era presente un campeggio attrezzato.

Il rifugio Tito Acerbo risaliva agli anni trenta del secolo scorso e, come emergente dalle ss.ii. rese dall'ex sindaco di Farindola Romano Scarfagna, solo fino al 1991 questo risultava aperto anche nel periodo invernale.

Di contro, il rifugio CAI abitato dal Presutti era stato venduto ad Ermanno Del Rosso, il quale vi aveva realizzato un'attività alberghiera, aperta solo nei mesi estivi (segnatamente dall'aprile all'ottobre) e giammai in quello invernale, che era stata definitivamente chiusa nell'anno 1991, siccome evidenziato dai CT del PM, in armonia con quanto dichiarato dal menzionato Scarfagna e dal Crocetta (facente parte, per come si è visto, della Commissione Valanghe unitamente allo Iannetti), il quale ha aggiunto, con riferimento all'attività della Commissione, come *"la problematica che si riscontrava principalmente nella zona di Rigopiano era la presenza di un costante pericolo valanghe incombente sulla strada provinciale n. 8 e sul piazzale ubicato sopra il rifugio Tito Acerbo. La strada provinciale veniva chiusa proprio all'altezza di dove è caduta la valanga in data 18.01.2017 e dico questo perché ho partecipato direttamente alle operazioni di soccorso e ho potuto verificarlo di persona". .... La Commissione valutava solo la chiusura della strada perché l'eventuale pericolo di chi transitasse su quella strada era l'unico problema da prendere in considerazione. Nella zona in quel periodo non vi erano situazioni abitative che potessero rappresentare un problema di pubblica incolumità. Sostanzialmente nella zona abitava soltanto il rifugista del Tito Acerbo"* – cfr., CTPM, secondo volume -

Ora, prescindere dalla tanto valorizzata (ad opera della difesa degli imputati Lacchetta e Colangeli) ipotizzata destinazione turistica del territorio, è dato apprezzare le seguenti circostanze: sulla SP 8, che conduce da Farindola a Rigopiano, dopo l'attività di ristorazione (collocata a circa 500 metri sul livello del mare), peraltro prossima alla fine del centro abitato di Farindola, fino al luogo attinto dalla valanga del 18 gennaio 2017 (sito a quasi 1.150 metri sul livello del mare e raggiungibile unicamente dalla SP 8, peraltro continuamente soggetto ad eventi gravitativi e franosi), non erano presenti praticamente costruzioni (fatta eccezione che per l'albergo-rifugio, chiuso dal 1991 ed in precedenza aperto solo nel periodo estivo ed il vicino rifugio Tito Acerbo, ove abitava un solo uomo); tale





situazione, per come evidenziato da un suo partecipante (il Crocetta), assumeva rilievo fondamentale, per la Commissione Valanghe, ai fini della valutazione, da parte della medesima, del pericolo valanghivo (collocato più a monte) come connesso alla mera viabilità (*“La Commissione valutava solo la chiusura della strada perché l’eventuale pericolo di chi transitasse su quella strada era l’unico problema da prendere in considerazione”*).


Del resto, come è noto, il rischio valanghivo e la sua corretta previsione e prevenzione assumono fondamentale rilevanza, anche ai fini di protezione civile (in tal senso, ad esempio, il costante riferimento all’antropizzazione del territorio, caratterizzante la predeterminazione delle aree da assoggettare prioritariamente a mappatura con la CLPV, non a caso inizialmente limitata ai bacini sciistici) non tanto quale portato di eventi naturali *sic et simpliciter*, bensì nella parte in cui tali eventi (quelli valanghivi) siano suscettibili di estendersi, con effetti distruttivi o pregiudizievoli per la vita e l’incolumità individuale, nei luoghi antropizzati, ovvero frequentati o abitati da persone.

Da qui, anche l’emanazione della L.R. n. 47/1992, ove vengono tipizzate le attività di prevenzione e previsione del rischio valanghivo, avuto riguardo a tale situazione agli artt. 2 e seguenti in tema di CLPV, competenze del CORENEVA, carta dei rischi, ma anche i disposti di cui agli artt. 15 (Dichiarazione di inagibilità e sgombero di edifici), 16 (Limitazioni della circolazione nelle zone sottoposte a rischio valanghivo).

Senonché, come evidenziato a più riprese dai periti e non confutato da alcuna delle parti, nell’anno 2007 veniva a configurarsi sui luoghi un rilevante *novum* rispetto alla situazione preesistente, integrato dall’apertura dell’hotel Rigopiano, con annesso centro benessere, caratterizzato da rilevante capacità ricettiva, costituente struttura isolata, non contigua ad altri fabbricati, accessibile solo dalla limitrofa strada provinciale n.8 che collega il Comune di Farindola rispettivamente verso valle con Penne e verso monte con i Comuni di Castelli nella Provincia di Teramo e Castel del Monte e Campo Imperatore nella Provincia di L’Aquila, costituente collegamento viario di scarso livello sia strutturale, a causa del verificarsi di frequenti fenomeni franosi che interessano soprattutto il tratto stradale che collega Farindola alla località Rigopiano, sia manutentivo, a causa della sospensione della viabilità verso monte durante il periodo invernale, precludendo il collegamento con le province di L’Aquila e di Teramo – cfr., informativa datata 11.04.2017 nella parte dedicata alla Provincia -.

Struttura isolata e realizzata a valle di un pendio caratterizzato *“da elevata pendenza e intensa attività gravitativa”* – cfr., perizia a pag. 86 -.

Segnatamente, come evidenziato dai periti, con l’apertura dell’hotel, *“succede un rilevante fatto nuovo: si determina un significativo e peculiare elemento di esposizione al rischio che muta significativamente la situazione, anche per quanto attiene ai lavori della CLV. Si prefigura, cioè, un rilevante elemento di attenzione, questa volta, rispetto al passato, di totale responsabilità comunale.*



*Si tratta, in sostanza, di un possibile caso d'uso della disposizione di cui all'art. 15 della L.R. 47/92. A quel punto, difatti, il Sindaco avrebbe potuto e dovuto valutare, con il supporto della sua Commissione, la sussistenza di potenziali condizioni di rischio e, quantomeno in via ipotetica, applicare l'articolo che "dispone l'inagibilità e lo sgombero degli edifici esposti ad imminente pericolo di caduta di valanghe e per tutta la durata di esso". Osserviamo invece che il Comune, proprio al momento in cui la CLV avrebbe potuto svolgere il suo ruolo in maniera finalmente appropriato, cessa di convocarla".*

Indi, osserva la Corte, alla luce di ciò, con riferimento agli organi comunali competenti, avrebbe dovuto essere adottato un mutamento di prospettiva, consistente nel non considerare il pericolo valanghivo collocato a monte come un problema tutt'al più incidente sulla mera viabilità, bensì, anche per la specifica segnalazione effettuata dallo Iannetti in pregresso, quale componente della Commissione, in un'ottica doverosamente assai più prudenziale, necessaria, anche in ragione dei consolidati orientamenti di legittimità dettati sul punto e compendati nella parte superiore della presente sentenza.

Ciò per l'esigenza di tutela dell'elevato numero di persone e di vite umane che si erano inserite stabilmente (per la frequentazione dell'albergo o quali dipendenti o quali clienti) in quel contesto.

E' altrettanto vero, come emergente pacificamente dagli atti, che l'ex Corpo Forestale dello Stato (oggi Gruppo Carabinieri), peraltro storicamente presente nel piccolo Comune di Farindola, storicamente non aveva mai registrato valanghe sul canalone poi teatro del tragico evento del 2017 ed un rischio valanghivo che si ripartisse dal Canalone di Valle Bruciata verso la Contrada di Rigopiano non era stato neppure evidenziato dalla Stazione dei Carabinieri Forestali sita presso il Comune di Farindola, impegnati nei rilevamenti nivologici sul campo, che vi avevano nelle vicinanze in passato installato il campetto meteoMont e, soprattutto, non risultava, al 2007, l'approvazione, ad opera della Regione, ente deputato ai sensi della L.R. n. 47/1992, all'adozione degli strumenti generali per la previsione del rischio valanghivo (CLPV e successive Carte dei rischi locali), di qualsivoglia cartografia.


Cosa che è avvenuta, seppur non nelle forme stabilite dalla legge (caratterizzata dalla CLPV), mediante l'approvazione, nell'anno 2014, della Carta storica delle valanghe (avente, per come evidenziato dai tecnici, al pari della CLPV, espressamente tipizzata dalla Legge Regionale, funzione documentativa di progressi fenomeni valanghivi, ma caratterizzata da un minore livello di analiticità, essendo, per come si è detto, fondata su un'istruttoria caratterizzata dall'acquisizione dei dati forniti quasi esclusivamente ad opera dei Carabinieri Forestali e dai Comuni), la quale: riuniva il censimento di 793 valanghe verificatesi presso la Regione Abruzzo nel periodo di riferimento 1957-2013; seppur non documentante il verificarsi di fenomeni valanghivi nel vallone nel quale si trovava l'hotel, censiva

n. 4 valanghe originatesi dal Monte San Vito del Comune di Farindola e ben 5 valanghe originatesi dal Monte Siella nel limitrofo Comune di Arsita (stessa montagna da cui si è staccata la valanga che ha colpito l'Hotel Rigopiano).

Indi, detto primo strumento di documentazione storica di precedenti eventi valanghivi adottato presso la Regione Abruzzo, previa approvazione dall'organo tecnico regionale competente in materia valanghiva, documentava, in maniera ufficiale, l'esistenza di ben nove fenomeni valanghivi (rappresentanti oltre l'1% del totale registrato in cinquantasei anni) prossimi al luogo nel quale era stato aperto nel 2007 l'hotel, i quali, per come poi evidenziato dalla CLPV (costituente, per come si è visto, strumento svolgente funzione analoga, ma caratterizzato da un maggiore approfondimento per l'adozione di criteri ulteriori rispetto a quello alimentato dalle segnalazioni promananti dai carabinieri Forestali e dai Comuni) non erano stati neppure gli unici, avendo proprio tale CLPV poi documentato l'esistenza di ulteriori due fenomeni, uno dei quali arrestatosi a circa 400 metri dall'hotel, rimasti ignoti alla Carta Storica.

Tale strumento permetteva, quindi, a coloro che lo conoscevano (o che avrebbero dovuto conoscerlo), di avere una visione generale ufficiale (e, quindi, comprensiva anche di precedenti fenomeni, anche intercomunali - è il caso delle valanghe staccatesi dal Monte Siella, ricadente nel limitrofo territorio di Arsita -) e, quindi, introduceva, in genere e nel caso di specie, un significativo allargamento anche dei possibili scenari di scaturigine di eventi simili (in precedenza focalizzati, per come si è detto e per come evincibile per i pressoché contestuali lavori della Commissione Valanghe dell'anno 1999, sul Monte San Vito, sede in quel periodo di fenomeni valanghivi arrestatisi nella parte a monte dell'hotel, il cui rischio di verifica era stato ribadito anche dallo studio delle due guide alpine del 2003, apoditticamente tacciato come privo di carattere scientifico dal giudice di prime cure, prodotto dalla Provincia di Pescara in sede di Commissione Comunale Valanghe, quando l'hotel, giova ribadirlo, non era in funzione e la zona era disabitata).

A tale fondamentale strumento (essendo propedeutico alla realizzazione della CLPV) non può, quindi, per il suo carattere ufficiale e generale (nel senso testé specificato) non attribuirsi valenza particolarmente rilevante e, quindi, idoneità a superare (nel senso di non renderle più ipoteticamente attendibili nel loro attribuito carattere tranquillizzante) le più volte invocate (dalla difesa del Colangeli e del Lacchetta) "rassicurazioni" che provenivano dalla locale Stazione dei Carabinieri Forestali circa l'insussistenza di un pericolo valanghivo sui luoghi, peraltro sostanzialmente cristallizzato (in difetto di elementi di conferma scientifica) sul fatto che, in passato, il canalone di Valle Bruciata non era mai stato interessato in precedenza da fenomeni valanghivi, non emergendo da alcun elemento dotato di una qualche apprezzabilità scientifica (e rinvenendo purtroppo tragica smentita dai fatti) che il pericolo non avrebbe potuto verificarsi mediante sia propagazione da versanti diversi rispetto a quelli




ritenuti probabili (dovendosi evidenziare come la Carta Storica documentasse ben 5 fenomeni valanghivi dal Monte Siella, a nulla rilevando il loro essere confinati all'interno del territorio comunale del limitrofo Comune di Arsita) sia incanalazione della valanga attraverso valloni in precedenza non attinti neanche più a valle rispetto alla quota altimetrica ritenuta limite rispetto all'ulteriore scivolamento (anche in questo caso, senza alcuna affidabile ragione, se non quella che non risultava ciò essersi verificato in passato).

A ciò si aggiunga l'ulteriore assai importante dato, per come evidenziato dai periti, secondo cui "*Il Catasto storico regionale, pubblicato nel 2014, ci dice che, dei 45 Comuni della Provincia di Pescara, soltanto 3 presentano eventi storici di valanga. Un problema dunque concentrato su porzioni di territorio di estensione relativamente limitata, la cui analisi avrebbe potuto condurre, con relativa affidabilità, alla identificazione dei pericoli e dei beni potenzialmente esposti*".


Del resto, avuto riguardo alla centralità assunta dallo strumento in parola, giova richiamare le considerazioni svolte dai periti, secondo cui, quanto alla consapevolezza del rischio valanghe in capo al sindaco, "*quantomeno a partire dalla pubblicazione del Catasto storico (avvenuta nel 2014), l'Amministrazione era al corrente del fatto che, nel proprio territorio, vi fosse memoria di eventi passati, sulla medesima dorsale ed esposizione di quello che sarebbe poi occorso a Rigopiano nel 2017. Ciascuna delle 4 tracce riportate nella Carta storica, è separata dal canale di Rigopiano da una distanza in linea d'aria minore di 2 km. In realtà una conoscenza del pericolo, per quanto focalizzato sul versante orientale del Monte San Vito, era già assodata a partire dal 1999 (con relazione Iannetti e conformi determinazioni della Commissione Valanghe). Il monte San Vito si trova a sud rispetto al Monte Siella, separato dal valico denominato "Vado di Siella"*.

7. A questo punto deve darsi atto del fatto che, in conseguenza di tale importante strumento di previsione, la Regione disponeva l'invio della medesima a tutti i Comuni interessati dai fenomeni ivi segnalati (tra cui quello di Farindola) e di lì a poco, emanava la D.G.R. n. 19/2015, denominata "*LINEE GUIDA PER LA PIANIFICAZIONE COMUNALE E INTERCOMUNALE DI EMERGENZA*", sopra testualmente riportata nella parte di interesse, nella quale si prevedeva espressamente l'obbligo, in capo alle Amministrazioni Comunali, di introdurre e disciplinare, nella pianificazione comunale di emergenza, tra i vari rischi, anche quelli "*NEVE/GHIACCIO*" e quello "*VALANGHE*", nonché si dettavano vere e proprie norme cautelari, disciplinanti in maniera sufficientemente determinata l'agire dei destinatari e, *in primis*, di quelli del Comune di Farindola, nella parte in cui:

- forniva una definizione della valanga ("*La valanga è un fenomeno che si verifica quando una massa di neve o ghiaccio si mette improvvisamente in moto su un pendio, precipitando verso valle a causa della rottura della condizione di equilibrio presente del manto nevoso*");



- specificava come *“i fattori che favoriscono il distacco di valanghe sono essenzialmente la pendenza del versante, la quantità e qualità del manto nevoso, le sollecitazioni esterne, il sovraccarico, le condizioni meteo;*
- indicava come la legge n. 47/1992 disciplinasse *“le attività di prevenzione di tale rischio, prevedendo la realizzazione di una Carta di localizzazione dei pericoli da valanga (CLPV, allo stato attuale in itinere)”,* avente il compito di individuare le *“aree a maggior rischio”* (e non, aggiunge la Corte, anticipando la indivisibilità dell’assunto degli imputati appellanti, come anche della decisione di prime cure), di tutte le aree a rischio;
- evidenziava come, secondo le DPC, AINEVA – 2010 – *“Proposte di indirizzi metodologici per la gestione delle attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza in campo valanghivo”,* *“Le regioni italiane sono classificate, sulla base del grado di complessità del fenomeno valanghivo in esse rilevabili, in tre livelli di problematicità territoriale per valanghe”* e che l’Abruzzo, al pari delle regioni alpine, si collochi al *“livello 3 caratteristico di quelle situazioni in cui la problematica valanghiva regionale è potenzialmente in grado di interessare porzioni significative del territorio. Si potranno, pertanto, verificare situazioni significative generalizzate di criticità per valanga sia relativi al territorio aperto sia riferiti ad ambiti antropizzati quali centri abitati, infrastrutture o comprensori sciistici (Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Abruzzo e le province autonome di Trento e Bolzano (fonte: DPC, AINEVA – 2010 – Proposte di indirizzi metodologici per la gestione delle attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza in campo valanghivo)”*;
- chiariva come tale elevato livello di rischio interessasse *“non tutta la regione bensì il 6% circa dei comuni (dato determinato sulla base del numero dei comuni in cui si sono verificati storicamente degli eventi valanghivi)”*, tra i quali, ovviamente, il Comune di Farindola;
- specificava come *“La classificazione delle valanghe avviene attraverso cinque differenti criteri: tipo di distacco, da singolo punto o da un’area estesa; posizione della linea di distacco, strati superficiali o profondi; umidità della neve, asciutta o bagnata morfologia del terreno, incanalata o di versante; tipo di movimento, radente o polverosa”*;
- prevedeva che il sistema di allertamento valanghe venisse fornito tramite bollettini emessi quotidianamente dal servizio Meteomont dell’Arma dei Carabinieri (prima Corpo Forestale dello Stato), individuanti cinque gradi di pericolo che fanno riferimento alla scala europea (1. debole; 2. moderato; 3. marcato; 4. forte; 5. molto forte), aggiungendo come *“La progressione di tale scala però non è lineare; infatti il grado 3, pur trovandosi al centro della scala, non rappresenta un pericolo medio, ma una situazione già critica”*;



- conseguentemente disciplinava le conseguenti fasi di allertamento (fase di normalità: il rischio è debole (1) e non si segnalano criticità; fase di preallarme: il rischio è moderato (2); fase di allarme: il rischio è marcato (3) , forte (4) o molto forte (5); fase di emergenza: caduta di una valanga all'interno del territorio comunale o dell'associazione dei Comuni), nonché le procedure che il Sindaco deve tenere nelle diverse fasi del sistema di allertamento, prevedendosi, oltre al costante obbligo di consultazione del bollettino Meteomont, in caso di emissione del Bollettino meteonivologico con previsione di pericolo marcato (3), forte (4), molto forte (5), che scatti la fase di allarme, “che prevede che il Sindaco: *Dispone con propria ordinanza eventuali limitazioni nelle aree di pubblica circolazione, sugli impianti e nelle piste sciabili aperte al pubblico, sentita la Commissione Comunale per il rischio valanghe. .. Se necessario, attiva il C.O.C., provvede alla dichiarazione d'inagibilità e sgombero di edifici esposti all'imminente pericolo di caduta valanga, provvedendo anche all'allontanamento delle persone in esse presenti, ed alla loro sistemazione in zone sicure*”;
- prevedeva, nel paragrafo “SCENARI DI EVENTO”, come, “all'interno del piano di Emergenza comunale e/o intercomunale, è necessario individuare le aree esposte, sulla base delle perimetrazioni storiche delle valanghe nonché delle aree ritenute a rischio. Unitamente a ciò dovrà essere effettuato il censimento delle persone presenti all'interno delle suddette aree per facilitare le operazioni di allertamento, informazione ed eventualmente evacuazione, nel momento in cui ci sia la previsione di un pericolo da marcato a molto forte. Nel caso di evacuazione la popolazione dovrà essere indirizzata su vie di fuga sicure, opportunamente individuate e riportate nel piano”;
- specificava nel paragrafo denominato “MODELLO DI INTERVENTO”, come, “se il Comune non rientra in un bacino sciistico, la competenza del Sindaco; se il Comune rientra in un bacino sciistico, la competenza del gestore”.

8. Del resto, per come precisato in precedenza, la regola cautelare, fondata sulla prevedibilità ed evitabilità dell'evento, ha riguardo ai casi in cui la verifica di questo, in presenza della condotta colposa, può ritenersi almeno possibile sulla base di elementi d'indagine dotati di adeguata concretezza e affidabilità, sia pure solo di consistenza empirica e non scientifica (e, quindi, fondata sui *signa facti*), non potendo invece essere invocata sulla scorta unicamente del principio di precauzione, che ha riguardo ai casi per i quali si è rimasti al livello del “sospetto” che, in presenza di certi presupposti, possano verificarsi effetti negativi.


Essa è destinata ad opera anche se non positivizzata, purché preesistente al fatto, e la nozione di prevedibilità rilevante ai fini della costruzione della norma cautelare deve ancorarsi, non già al parametro dell'elevata credibilità razionale che l'evento in presenza di una certa condotta si verifichi

(come avviene in relazione alla ricostruzione del decorso causale), bensì alla possibilità (concreta e non ipotetica) che la condotta possa determinare l'evento.

Il principio di colpevolezza deve dunque ritenersi rispettato nella misura in cui il soggetto, al momento della condotta, possa seriamente rappresentarsi la rischiosità del suo agire o del suo omettere rispetto a determinati eventi, corrispondenti a quelli poi verificatisi, anche laddove sulla pericolosità della condotta non vi sia, ex ante, pieno consenso della comunità scientifica o gli strumenti maggiormente idonei per la previsione del rischio non siano ancora disponibili.

9. La totale inottemperanza, nel caso di specie, a quanto stabilito in capo al sindaco destinatario della medesima D.G.R. (nel caso di specie, Lacchetta Ilario) ed al delegato, da quest'ultimo, alla redazione ed al successivo aggiornamento del Piano Comunale di Emergenza (il tecnico Enrico Colangeli, in passato membro della Commissione Valanghe e partecipe alle sue sedute, ivi compresa quella nella quale lo Iannetti rese partecipe la medesima del contenuto del suo sopralluogo e del pericolo ravvisato per come poi cristallizzato nella sua relazione), ha rinvenuto giustificazione, ad opera del giudice, sulla ritenuta inesigibilità di quanto stabilito dalle medesime.

Sul punto, il giudice di prime cure ha escluso qualsivoglia efficacia cogente in capo a tali Linee Guida richiamandosi alle affermazioni dei periti, secondo cui: l'unico atto a cui attribuire valore nel senso indicato sarebbe stato lo PZEV o quantomeno una CLPV; *“l'onere dell'individuazione delle “aree ritenute a rischio”, di chiara competenza regionale attraverso la predisposizione della CLPV, è ribaltato tout court sulle amministrazioni comunali. Su questo aspetto ci sono due considerazioni che vale la pena introdurre. La prima riguarda la coerenza tra quanto indicato nelle Linee guida regionali e quanto indicato nella L.R. 47/92. La prima, come si è discusso più sopra, affida alla CLPV l'informazione in merito alla “localizzazione delle aree che presentano pericoli potenziali di caduta valanghe”, dando mandato agli uffici regionali di produrre tale informazione. Il testo delle linee guida chiede direttamente alle Amministrazioni comunali, l'individuazione, se si è bene compreso il concetto, delle medesime aree. Stupisce peraltro il verbo utilizzato “ritenere” che, stando ai comuni dizionari della lingua italiana, implica un giudizio affetto da una spiccata componente di soggettività nel definire qualcosa o qualcuno. Un giudizio peraltro trasferito alle strutture tecniche di Comuni montani caratterizzati da numerosità della popolazione dell'ordine di grandezza di quella di un grande condominio metropolitano, ma da un'estensione tipica di un medio capoluogo di Provincia. La seconda considerazione riguarda le competenze e le disponibilità economiche delle singole amministrazioni comunali. Queste sarebbero state in ogni caso adeguate a svolgere quel compito? Valga a questo proposito la semplice osservazione, appresa dagli atti del Procedimento, che la Regione ha affidato l'incarico per la redazione della CLPV per 560.000 euro conseguenti ad un ribasso d'asta del 46.02% e che la procedura ha richiesto circa quattro anni per essere completata.*




*Allo stesso proposito osserviamo come le linee guida, a parte il criterio storico-inventariale, non offrano agli enti alcuna indicazione di ordine metodologico, né bibliografico che possa consentire agli estensori del piano di comprendere quali possano essere le procedure corrette per una valutazione affidabile. Su questo, valga la considerazione che l'area di Rigopiano non risulta ricompresa nella Carta storica, unico supporto reso effettivamente disponibile da parte della Amministrazione regionale per l'orientamento in una questione di riconosciuta, forte complessità. In questo senso vi è l'ulteriore riflessione (che riprenderemo più avanti) che lo scopo generale dell'indirizzo generale verso i Comuni per la pianificazione di emergenza, dovrebbe essere il conseguimento di livelli minimi di qualità su tutto il territorio. Trasferendo alle amministrazioni montane il delicato compito della individuazione delle aree, e per di più in assenza di alcun supporto procedurale e di conoscenza, mina fatalmente tale fondamentale requisito qualitativo ....".*

10. Ciò precisato, evidenzia la Corte come l'assunto dei periti sul punto si sposi (come deve essere per soggetti portatori di specifiche competenze tecniche e scientifiche, quali essi sono a mente dell'art. 220 c.p.p.) con il loro approccio tecnico-scientifico, fondato, per come anticipato e per come ci si appresta ad evidenziare, sulla necessaria disponibilità delle mappe di rischio, in quanto restituenti le mappe di pericolo (inteso, come già specificato nella presente motivazione a pag. 317, come la possibilità del verificarsi di eventi valanghivi, in particolare a carattere estremo), atte a legare l'intensità di un fenomeno (valanghivo) alla relativa probabilità di accadimento (annua) ed al tempo/periodo di ritorno in anni.

Ciò in quanto, soprattutto *"i PZEV, tramite strumenti matematico/statistici, forniscono una previsione della possibilità di accadimenti futuri, definendone altresì la probabilità/pericolosità o, analogamente, il relativo periodo di ritorno. Diviene così nota la ricorrenza attesa di eventi con date dimensioni (estensioni, distanza percorsa, ecc.); i PZEV forniscono altresì precise indicazioni sulla violenza dell'impatto (pressione dinamica) degli eventi ipotizzati, così da evidenziare, non solo la probabilità dell'accadimento, ma anche la relativa intensità dell'evento stesso e quindi gli effetti attesi; tale livello di conoscenza fornito va oltre il contenuto informativo relativo alle CLPV, poiché fornisce uno strumento previsionale, atto a definire eventi potenziali futuri ulteriori e spesso di superiore intensità rispetto a quelli mappati dalle CLPV (o catasti), in un'ottica di scenario cautelativo e sulla base di concetti statistico-matematici rigorosi, atti a consentire un utilizzo prescrittivo dello strumento su base scientifica"* – cfr., perizia a pag. 313 -.

11. Senonché, il giudice, nel richiamarsi integralmente a tale assunto, ha ommesso di adeguatamente considerare il dettato normativo di riferimento.






Ed infatti, conformemente a quanto desumibile dal tenore delle sopra richiamate Linee Guida, la L.R. n. 47/1992 non individua una sola modalità di individuazione del rischio valanghivo, necessariamente postulante l'emanazione della CLPV e, poi, degli PZEV, prodromici alle carte dei rischi locali.

Peraltro, presumibilmente in ragione di tale omessa considerazione, il giudice di prime cure ha formulato ai periti, tra gli altri, il seguente quesito: *"Riferiscano, alla luce di tutta la documentazione comunque disponibile e dello stato dei luoghi precedenti il distacco, se l'evento valanghivo fosse prevedibile in astratto ed in concreto, tenuto conto di eventuali pregressi analoghi eventi e a quali circostanze sia riconducibile tale prevedibilità"* e questi ultimi, in ossequio alla loro formazione ed all'approccio meramente scientifico all'uopo adoperato, hanno evidenziato, a più riprese, come tale giudizio, a fronte dell'impossibilità di valutare la probabilità di accadimento della stessa, vada associato al concetto di pericolosità, cioè a quello di possibilità di accadimento della valanga in funzione della velocità di accumulo della neve, a sua volta funzione della precipitazione nevosa, postulante la previa redazione di una CLPV e, successivamente, di un PZEV, solo il quale permette, *"nota l'entità della "nevicata", di "individuare gli elementi esposti". "In altre parole, la "prevedibilità" dell'evento, nel senso appena definito, è strettamente connessa con l'utilizzo del PZEV, che rappresenta attualmente l'unico strumento disponibile per associare ad una certa precipitazione nevosa il pericolo che la valanga possa coinvolgere gli elementi esposti"* – perizia -.

11. Senonché, per come dato atto diffusamente al paragrafo 11, la prevedibilità, categoria di carattere meramente giuridico, nella duplice valenza rivestita ai fini della predeterminazione della regola cautelare e dell'ascrizione dell'evento sotto il profilo soggettivo, postula, ai fini colposi, certamente un *quid minus*.

Ed invero, si è già evidenziato come, secondo il consolidato orientamento di legittimità, il giudizio di prevedibilità deve presupporre che fenomeni ricorrenti e già realizzatisi in passato possano avere conseguenze anche peggiori rispetto a quelle già oggetto di osservazione secondo canoni di ragionevole prevedibilità e probabilità *ex ante*, valutando altresì se possa essere esclusa, in termini di ragionevole prevedibilità ovvero di plausibilità razionale, la possibilità che questi eventi possano avere dimensioni e caratteristiche più gravi, precisando che l'agente modello, quindi, non può dunque adagiarsi su precedenti esperienze senza che esistano elementi di conoscenza (come nel caso di specie) che consentano di escludere che i fenomeni possano avere carattere di maggiore gravità.

Si è altresì parimenti statuito come, in tema di causalità, un evento naturale non costituisce di per sé causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento e non può essere considerato come evento eccezionale ed imprevedibile quando si verifichi in zone già qualificate ad elevato rischio di ripetizione dello stesso (come nel caso di specie con riferimento al rischio valanghivo, a fronte dell'elevato pericolo valanghivo esistente sia nella Regione Abruzzo, secondo quanto indicato



dall' AINEVA sia con riferimento al territorio di Farindola, ove era stata istituita, con carattere permanente, una Commissione Comunale Valanghe), nonché che la regola cautelare, fondata sulla prevedibilità ed evitabilità dell'evento, ha riguardo ai casi in cui la verifica di questo, in presenza della condotta colposa, può ritenersi, se non certa, almeno possibile sulla base di elementi d'indagine dotati di adeguata concretezza e affidabilità, sia pure solo di consistenza empirica e non scientifica, non potendo invece essere invocata sulla scorta del principio di precauzione, che ha riguardo ai casi per i quali si è rimasti al livello del "sospetto" che, in presenza di certi presupposti, possano verificarsi effetti negativi e, dunque, quando manchi in senso assoluto una possibile spiegazione dei meccanismi causali o non si disponga di concreti elementi d'indagine (sia pure di consistenza empirica e non scientifica) idonei a formulare attendibili e concrete previsioni circa il ricorso di eventuali connessioni causali tra la condotta sospetta e gli eventi lesivi.

Quanto agli eventi naturali o alle calamità che si sviluppino progressivamente, anche nella formazione della regola cautelare si è già evidenziato, ad opera di questa Corte, come il giudizio di prevedibilità deve tener conto della natura e delle dimensioni di eventi analoghi storicamente già verificatisi, ma valutando altresì se possa essere esclusa in termini di ragionevole prevedibilità - ovvero, il che è lo stesso, di plausibilità razionale rispetto alla regola cautelare e ai dati di conoscenza del territorio - la possibilità che questi eventi possano avere dimensioni e caratteristiche più gravi. Ed invero, la valutazione della prevedibilità ha sempre caratteristiche predittive, quindi da adottare con un giudizio a priori, sul quale ciò che è avvenuto in passato costituisce un elemento di conoscenza relevantissimo ed ineliminabile, ma che non può prescindere dalla valutazione su che cosa può avvenire in futuro, a meno che le caratteristiche del fenomeno non siano da sole idonee a fondare un giudizio di esclusione di più gravi conseguenze. L'agente modello, quindi, non è quello che si adagia sulle esperienze precedenti senza che esistano elementi di conoscenza che consentano di escludere che i fenomeni possano avere carattere di maggiore gravità: è tale, invece, quello che è in grado di ipotizzare, entro limiti ragionevoli, le conseguenze più gravi di un fenomeno pur ricorrente.


12. Ciò posto, osserva questa Corte di Appello come funzione fondamentale riveste, con riferimento al giudizio di che trattasi, proprio nei casi caratterizzati (quale quello di specie) da assenza, alla data dell'evento, di basi certe e di strumenti dotati di una rilevante affidabilità scientifica (quali la CLPV ed ancor di più, gli PZEV), la conoscenza del territorio, soprattutto ad opera dell'ente locale competente, quale è il Comune.

Ebbene, nel caso di specie, in un territorio di competenza di un Comune di ridotte dimensioni (quale è quello di Farindola, che conta meno di 1.500 abitanti), caratterizzato stabilmente da un pericolo valanghivo di grado 3-4, prevalentemente montano, per il quale era stata disposta la stabile istituzione di una Commissione Comunale Valanghe, avente la funzione di supportare il sindaco nell'esercizio



dei poteri stabiliti dagli artt. 15 e 16 L.R. n. 47/1992, nell'ambito della quale, in una zona collocata ad oltre 1.100 metri sul livello del mare ed in precedenza sostanzialmente disabitata, era stata autorizzata l'apertura di un albergo (al di sotto di un pendio particolarmente ripido), avente una capacità recettiva di molte decine di persone anche nella stagione invernale (ove notoriamente si verificano gli eventi valanghivi), laddove, fino al 1991, tale attività era stata assentita, per un numero inferiore di ospiti, solo nel periodo estivo (non interessato dal pericolo valanghivo), nella documentata presenza di pericoli valanghivi a monte su più versanti (nei termini evidenziati dal Crocetta), nella documentata chiusura, in svariate occasioni e per pericolo di valanghe, del tratto di strada superiore che portava da Rigopiano a Vado di Sole, nella progressa evidenziata (ad opera dello Iannetti) possibilità che fenomeni valanghivi potessero verificarsi finanche fino al piazzale antistante l'attiguo rifugio Tito Acerbo, nella parimenti documentata (da parte di cartografia ufficiale) verifica di ben nove fenomeni valanghivi pregressi nei termini sopra evidenziati, nella ulteriormente evidenziata possibilità, nei Piani di reperibilità della Provincia di Pescara (sui quali si avrà modo di diffusamente tornare nel prosieguo) datati 04/11/2014 e 02/11/2015, comunicati al Comune di Farindola, di verifica di *"fenomeni valanghivi nell'area dei versanti nord-est e sud-est di Monte Siella e Monte San Vito interessato in passato da eventi di notevole rilievo di particolare gravità che hanno interessato la strada provinciale che va da Rigopiano a Vado di Sole"*, non è stato dato seguito dai competenti organi comunali (che si identificano nel Sindaco, trattandosi di impianti non sciistici e nel tecnico comunale incaricato della redazione e dell'aggiornamento del piano, stabilmente membro della Commissione Comunale Valanghe e, quindi, a conoscenza dell'attività progressa, oltre dell'apertura dell'hotel, avendo rilasciato i provvedimenti assentivi) a quanto disposto dalla D.G.R. n. 19/2015, omettendo, come sarebbe stato doveroso effettuare, di individuare, *"all'interno del piano di Emergenza comunale e/o intercomunale"*, *"le aree esposte, sulla base delle perimetrazioni storiche delle valanghe nonché delle aree ritenute a rischio"*. Unitamente a ciò dovrà essere effettuato il censimento delle persone presenti all'interno delle suddette aree per facilitare le operazioni di allertamento, informazione ed eventualmente evacuazione, nel momento in cui ci sia la previsione di un pericolo da marcato a molto forte".

In particolare, ritiene la Corte, in ossequio anche agli insegnamenti di legittimità sopra richiamati, i superiori elementi avrebbero imposto, in presenza dei superiori assai pregnanti elementi ed in difetto di altri che permettessero di escludere la concreta possibilità di propagazione di eventi valanghivi dai versanti (il Monte San Vito ed il Monte Siella) ed a prescindere dal supporto tecnico che l'Ente Regione pure aveva offerto ed il Comune non richiesto, l'individuazione dell'area nella quale sorgeva l'hotel come "area ritenuta a rischio", seppure non espressamente prevista come interessata da precedenti fenomeni valanghivi dalla carta storica, demandando la disposizione la dedotta




individuazione, anche riferita a zone diverse rispetto a quelle già teatro di eventi valanghivi (in tal senso il riferimento alle *“aree esposte, sulla base delle perimetrazioni storiche delle valanghe nonché delle aree ritenute a rischio”*), chiaramente ai Comuni, enti titolari delle funzioni di protezione civile, conoscitori del territorio e, quindi, della sua storia e delle esposizioni a pericolo dei medesimi, tenuto conto del fondamentale elemento rappresentato dal grado di antropizzazione del medesimo.

L'individuazione (divenuta doverosa dopo la comunicazione della carta storica delle valanghe al Comune di Farindola) dell'area ove sorgeva l'hotel come *“area ritenuta a rischio”* avrebbe, infatti, determinato, quale automatica conseguenza, secondo quanto previsto dalle Linee Guida, in caso di emissione del Bollettino meteorologico con previsione di pericolo marcato (3), forte (4), molto forte (5), lo scattare della fase di allarme, *“che prevede che il Sindaco: Dispone con propria ordinanza eventuali limitazioni nelle aree di pubblica circolazione, sugli impianti e nelle piste sciabili aperte al pubblico, sentita la Commissione Comunale per il rischio valanghe. Se necessario, attiva il C.O.C., provvede alla dichiarazione d'inagibilità e sgombero di edifici esposti all'imminente pericolo di caduta valanga, provvedendo anche all'allontanamento delle persone in esse presenti, ed alla loro sistemazione in zone sicure”*, divenendo giocoforza l'hotel, in presenza di un bollettino con previsione di pericolo almeno marcato, un edificio esposto all'imminente pericolo di caduta di valanga.

Trattasi, peraltro, di previsione di carattere modale, che ricalca pressoché pedissequamente quanto già previsto dagli artt. 15 e 16 L.R. n. 47/1992.

Al contrario, non è stato effettuato alcun aggiornamento delle Linee Guida e si è proseguito in maniera imperterrita nella omessa convocazione della Commissione Comunale Valanghe (si è evidenziato come l'ultima seduta fosse riconducibile al 2005), nonostante l'apertura dell'albergo per tutto l'anno (laddove fino al 2007 esso era in funzione unicamente nel periodo estivo, ove è inesistente il pericolo valanghivo) e la creazione di un rilevante fattore di rischio prima del tutto assente, quale il grado di antropizzazione (soprattutto avuto riguardo al periodo invernale, ove si verifica il pericolo di verificazione di valanghe), nonché quanto emergeva dalla Carta storica delle valanghe circa il verificarsi di un numero copioso di fenomeni progressi ad una distanza non certo rilevante.

Di tal che, non può parlarsi di ribaltamento sui Comuni di oneri di redazione di strumenti di previsione del rischio assai onerosi, quale la CLPV e lo ZPEV, non essendo quella attuata mediante tali strumenti l'unica valutazione del rischio tipizzata dalla L.R. n. 47/1992 e, soprattutto, non essendo stata demandata, con le Linee Guida del 2015, al singolo Comune l'adozione di tali strumenti, di competenza regionale, con conseguente non ravvisabilità nel caso di specie, come ritenuto dal giudice di prime cure, di insigibilità dell'obbligo.



Del resto, il sindaco Lacchetta, dopo i tragici fatti del 18 gennaio 2017, procedeva all'aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale, con l'inserimento del rischio Valanghe, tenendo conto delle Linee Guida di cui alla D.R.G. n. 19/2015, come dichiarato dall'incaricato dott. Valmarin (il quale, guardando la Carta Storica delle Valanghe, constatava la presenza di pericolosità valanghiva nel Comune di Farindola, aggiungendo la – ai fini che qui rilevano, per quanto si è testé detto – irrilevante considerazione che, in assenza della CLPV redatta dalla Regione, non fosse definibile il livello di rischio, pur tuttavia affermando che tale rischio vi fosse).

13. Né si presta ad assumere alcuna efficacia escludente l'inadempimento la circostanza valorizzata dai periti secondo cui, dopo due anni dal rilascio delle "Linee guida", nel novembre 2017, soltanto due Comuni abruzzesi (Celano ed Ovindoli) tra quelli interessati da rischio valanghivo avevano sviluppato la pianificazione di emergenza dal livello speditivo a quello previsto dalle linee guida, e ciò per l'ovvia considerazione secondo cui l'inadempimento (peraltro della maggior parte e non di tutti i Comuni destinatari dell'obbligo) altrui non giustifica il proprio.

Né tantomeno assume rilevanza escludente la doverosità e l'esigibilità di quanto richiesto il fatto che l'obbligo di perimetrazione in capo ai Comuni non sia stato confermato con le successive Linee Guida per la Pianificazione Comunale e Intercomunale di Emergenza adottati con D.G.R. n. 521/2018, le quali, ad avviso del GUP, avrebbero superato quelle del 2015.

Ciò per un duplice ordine di ragioni.

Da una parte, in quanto, fatti i salvi i casi in cui la normativa di settore non stabilisca diversamente, vige il principio *tempus regit actum*, in ragione del quale l'adempimento o meno degli obblighi a quanto stabilito in capo agli enti locali anche in materia di protezione civile va stabilito in relazione alla disciplina vigente all'epoca della previsione dei medesimi.

Dall'altra, in quanto la disamina di tali Linee Guida del 2018 permette di non riscontrare che quelle precedenti siano state "superate", qualora con tale termine si intenda affermare una apprezzabile modifica della disciplina previgente, atteso che le parti inerenti ai paragrafi denominati "RISCHIO VALANGHE", "SISTEMA DI ALLERTAMENTO" e "MODELLI DI INTERVENTO" si appalesano sostanzialmente corrispondenti alle omologhe delle Linee Guida del 2015, laddove, nel paragrafo "SCENARI DI EVENTO", le previsioni delle Linee del 2015 "*all'interno del piano di Emergenza comunale e/o intercomunale, è necessario individuare le aree esposte, sulla base delle perimetrazioni storiche delle valanghe nonché delle aree ritenute a rischio. Unitamente a ciò dovrà essere effettuato il censimento delle persone presenti all'interno delle suddette aree per facilitare le operazioni di allertamento, informazione ed eventualmente evacuazione, nel momento in cui ci sia la previsione di un pericolo da marcato a molto forte. Nel caso di evacuazione la popolazione dovrà essere indirizzata su vie di fuga sicure, opportunamente individuate e riportate nel piano*", sono state



sostituite con le seguenti, parimenti pressoché corrispondenti: *“.. all'interno del piano di Emergenza comunale e/o intercomunale, è necessario individuare le aree esposte e dovrà essere effettuato il censimento delle persone presenti all'interno delle suddette aree per facilitare le operazioni di allertamento, informazione ed eventualmente evacuazione, nel momento in cui ci sia la previsione di un pericolo da marcato a molto forte. Nel caso di evacuazione la popolazione dovrà essere indirizzata su vie di fuga sicure, opportunamente individuate e riportate nel piano”*.

Dal confronto sinottico è dato apprezzare come l'unica apprezzabile differenza sia rappresentata dall'espunzione della specificazione dei parametri (*“sulla base delle perimetrazioni storiche delle valanghe nonché delle aree ritenute a rischio”*) da adoperare per la individuazione delle aree esposte al rischio valanghivo la quale, pur tuttavia, permane quale obbligo a carico dei Comuni.

E ciò è quanto basta per ravvisare, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa del Lacchetta e del Colangeli, ma anche dal GUP, una sostanziale continuità tra le Linee Guida Regionali del 2015 e quelle del 2018.

14. A questo punto appare necessario approfondire i diversi livelli di valutazione del rischio valanghivo previsti dalla L.R. n. 47/1992.

Ciò si impone anche al fine di confutare quanto dedotto nelle proprie memorie dai difensori del Lacchetta e del Colangeli in ordine al fatto che la deduzione del PM (secondo cui l'esistenza dell'art. 17 L.R. n. 47/1992, che prevede l'istituzione della Commissione Comunale Valanghe e tipizza i suoi compiti, sarebbe la dimostrazione che tra i medesimi rientrerebbe anche la valutazione del pericolo valanghe di un dato territorio anche a prescindere dall'esistenza della CLPV), sarebbe infondata.

Sul punto la difesa ha ricostruito il sistema normativo nei seguenti termini.

La legge n. 47/1992 costruirebbe un sistema organico finalizzato, significativamente, a disciplinare *“le procedure per l'accertamento dei pericoli e dei rischi da valanga sul territorio della Regione Abruzzo”* (art. 1); il sistema prenderebbe abbrivio dall'obbligo posto in capo all'Amministrazione Regionale di provvedere *“all'elaborazione, in scala 1:25000, della Carta della localizzazione delle aree che presentano pericoli potenziali di caduta di valanghe”* (art. 2), che dev'essere materialmente realizzata dal servizio di Protezione Civile regionale, deputato, ai sensi dell'art. 3, *“alla predisposizione della Carta di localizzazione dei pericoli da valanga provvede il Servizio per la Protezione civile”*.

Sul punto la difesa degli imputati ha evidenziato come, approvata dalla Giunta Regionale, la CLPV deve essere poi notificata a tutti i Comuni interessati e da qui si determina l'insorgenza, stavolta a carico dei Comuni, di una serie di obblighi, poiché si tratta di atto avente *“natura di primo indirizzo e di indicazione minima dei pericoli più probabili”* (art. 2, comma 2): ai sensi dell'art. 57 L.R. 18/1983 *“dalla data di prima adozione di ogni atto e documenti di pianificazione, e fino alla loro entrata in*

vigore, il Sindaco è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande di autorizzazione e di concessioni edilizie, e sulle istanze di lottizzazione in contrasto con le previsioni e prescrizioni degli strumenti adottati"; in secondo luogo, "nelle aree considerate della Carta come soggette a pericolo di valanghe, in attesa degli adempimenti previsti nel successivo art. 5 fino all'espletamento degli stessi, è sospesa, a titolo cautelativo, l'edificazione nonché la realizzazione di impianti e infrastrutture ai fini residenziali, produttivi e di carattere industriale, artigianale, commerciale, turistico e agricolo nonché ogni nuovo uso delle aree che comporti rischio per la pubblica e privata incolumità" (art. 2 comma 3). Non solo: entro lo stringente termine di dieci giorni dalla ricezione della notifica, "Il Sindaco, con le formalità prescritte dal codice di procedura civile, notifica l'esistenza dei pericoli da valanga ai proprietari ed agli eventuali possessori e detentori degli edifici e degli impianti esistenti nelle zone segnalate. Il Sindaco assicura, in ogni caso, una tempestiva e completa informazione di tutti i cittadini in ordine agli effetti derivanti dalla notifica dei provvedimenti regionali, mediante idonei ed efficaci mezzi di comunicazione" (art. 10). Infine, entro 45 giorni dalla notifica della CLPV, "le Amministrazioni comunali sono tenute a notificare alla Regione le opere eventualmente già realizzate o gli usi consentiti nelle aree ricomprese nella "Carta dei pericoli da valanga" alla data di notifica del provvedimento di adozione della Carta stessa da parte della Giunta regionale» e, per di più, «gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e loro varianti, adottati successivamente alle notifiche previste nei precedenti artt. 2 e 6, devono contenere un elaborato con l'evidenziazione delle aree soggette a pericolo da valanga".

Tutti questi compiti, dettagliati e precisi, incombenti sul Comune, troverebbero, ad avviso della difesa, la loro scaturigine nell'atto di notifica della cartografia regionale.

Gli artt. 5 e 6 della Legge, disciplinanti la fase di approfondimento successiva alla cognizione delle aree pericolose evidenziate dalla CLPV, prevederebbero che sempre l'Amministrazione regionale debba redigere una Carta del Rischio Locale, cosiddetta CRLV.

Tale passaggio, ad avviso della difesa degli imputati, apparirebbe fondamentale per destituire di ogni fondamento gli assunti accusatori di cui qui si discute: l'art. 7 (intitolato significativamente alle "Iniziative della Amministrazioni Comunali") prevede che, in attesa della realizzazione della CRLV ad opera della Regione, "In presenza di esigenze contingenti di carattere locale e in attesa dell'inclusione delle singole aree nelle due categorie di rischio indicate nel precedente art. 6, le Amministrazioni locali interessate possono procedere autonomamente, assumendo i relativi oneri ed avvalendosi della collaborazione di tecnici specializzati nella materia, ad elaborare uno studio tecnico analitico delle condizioni di rischio di un'area inclusa nella Carta regionale, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 del precedente art. 5. Lo studio di cui al comma 1 può essere realizzato anche a cura di soggetti privati, i quali rimettono i relativi elaborati al Comune



*territorialmente competente per il successivo inoltro alla Regione entro 30 giorni dall'acquisizione degli atti".*

Ciò in quanto tale art. 7 disciplinerebbe, ad avviso dei difensori, l'unica iniziativa autonoma dei Comuni ammessa dalla legge medesima.


Nessuna competenza simile sarebbe prevista in capo alla Commissione Comunale Valanghe dall'art. 17, il quale si limiterebbe a statuire che *"nei Comuni con territori interessati da rischio da valanghe, le ordinanze di cui agli artt. 15 e 16 sono emesse dal Sindaco, dopo aver sentito, salvi i casi di urgenza, il parere di apposita Commissione di Comuni singoli o associati per la prevenzione dei rischi da valanghe"*, così costruendo per la Commissione esclusivamente il compito consultivo di supportare tecnicamente le ordinanze di sgombero e/o chiusura di competenza del Sindaco.

Indi, l'istituzione della Commissione sarebbe prevista in relazione ai Comuni con territori interessati da rischio di valanghe, che implicherebbe - di nuovo - la previa individuazione delle aree pericolose ad opera della CLPV e l'evidenziazione del rischio mediante la ben diversa cartografia denominata CRLV.

Dunque, l'istituzione delle Commissioni Comunali, ad avviso della difesa, scontrerebbe testualmente la previa realizzazione della CLPV e anche della CRLV: di tal che, l'assunto del PM, secondo cui il pericolo valanghe avrebbe dovuto essere preveduto e prevenuto ben prima della redazione della CLPV, posto che sarebbe la stessa legge regionale che, all'art. 17, prevede, nei comuni interessati dal pericolo valanghe, l'istituzione della Commissione Locale Valanghe a prescindere dalla CLPV, sarebbe infondato.

Tale interpretazione, sempre ad avviso della difesa, rinverrebbe esplicita smentita persino dal recente provvedimento chiamato a disciplinare, a livello nazionale, l'opera di prevenzione dei rischi da valanga, ovvero della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 agosto 2019 - *Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale nell'ambito del rischio valanghe* -, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2019, ai sensi del cui art. 1.2 è stabilito che *"la valutazione preliminare degli scenari di rischio ad opera dei Comuni si basa sul quadro conoscitivo del territorio, in termini di determinazione delle aree potenzialmente valanghive individuate dalle Regioni e, quindi, della pericolosità dei fenomeni valanghivi attesi, in relazione al grado di antropizzazione del territorio stesso (valutazione della vulnerabilità) e dei valori degli elementi a rischio"*.

Del resto, sempre secondo la difesa, le Commissioni Comunali Valanghe esistono da molti anni sul territorio abruzzese, anche da tempi ben antecedenti all'esistenza di qualunque cartografia del territorio e, come dimostrerebbero le nuove prove versate in atti con i motivi nuovi (sostanzialmente





i verbali della Commissione Comunale Valanghe del Comune di L'Aquila), il loro funzionamento sarebbe sempre stato quello di supportare il Sindaco nelle decisioni di sgombero e/o chiusura di strade in tutti i casi di valanghe note, ossia storicizzate.

La loro esistenza, a prescindere dalla CLPV, avrebbe esattamente il senso di decidere il *quid* da farsi in tutti i luoghi ove esistono valanghe note, esattamente come la Commissione di Farindola, che ha gestito l'apertura e la chiusura della strada provinciale che da Rigopiano conduce a Vado di Sole da un lato e a Castelli dall'altro sino al momento in cui la Provincia ha assunto la decisione di tenere chiusa in permanenza quella strada durante la stagione invernale a partire proprio dal bivio dopo Rigopiano e dunque, la Commissione farindolese, priva del suo unico oggetto di attenzione (le uniche valanghe note) ed in assenza della CLPV, non avrebbe avuto più senso né ragion d'essere, visto che il suo compito, in assenza della CLPV ed al pari di ogni altra Commissione del territorio abruzzese, sarebbe stato ridotto al controllo delle valanghe storicizzate.


15. Ritiene la Corte come tale ricostruzione del quadro normativo e la conseguente interpretazione non possano essere condivise.

Ed invero, il riferimento effettuato all'art. 17 ai "*Comuni interessati da rischio da valanghe*" è generico e non presuppone la previa individuazione di tutte le aree di rischio da parte delle cartografie, quali la CLPV o la Carta dei rischi.

Ad esempio, è facile all'uopo ribattere che la menzionata legge invoca e prevede la categoria del rischio anche in altri casi (con riferimento alle competenze del Coreneva), quando, ad esempio, all'art. 4 prevede che "*rilascia la dichiarazione di immunità dal rischio di valanghe per le aree interessate alla realizzazione di impianti a fine di pubblico trasporto, di piste di discesa e relative infrastrutture accessorie, formulando, ove necessario, le opportune prescrizioni tecniche*".

Tale competenza, come emerso dalle indagini, è stata costantemente esercitata da detto organo a prescindere dalla relazione della CLPV e dalla carta dei rischi da valanga, entrambe inesistenti alla data del 18.01.2017 e la seconda ancora ad oggi assente.

Del resto, tale ricostruzione della normativa effettuata dalle difese degli imputati Lacchetta e Colangeli è contraddetta dalla medesima, nella parte in cui poi essa ha affermato che da sempre sono esistite le commissioni comunali valanghe e che la loro istituzione, a prescindere dalla CLPV, avrebbe il senso di stabilire il *quid* da farsi in tutti i luoghi dove esisterebbero valanghe note, nonché che il loro funzionamento sarebbe sempre stato quello di supportare il sindaco nelle decisioni di sgombero e/o chiusura di strade in tutti i casi di valanghe note, ossia storicizzate, come avrebbe fatto il Comune di Farindola e la Commissione con riferimento alla gestione dell'apertura e chiusura della strada provinciale che da Rigopiano conduce a Vado di Sole da un lato e ad a Castelli dall'altro sino



al momento in cui la Provincia avrebbe poi deciso di tenere chiusa in permanenza quella strada durante la stagione invernale a partire proprio dal bivio dopo Rigopiano.

A confutazione dell'assunto difensivo, osserva la Corte come, in particolare, la dedotta limitazione del potere consultivo (della Commissione) ed interdittivo (del sindaco) soltanto ai siti interessati da valanghe note e storicizzate non emerge dal dettato di cui all'art. 16 l. cit., il quale postula, quale presupposto, la sussistenza di un imminente pericolo di valanga, non limitando tale valutazione alle aree nelle quali le valanghe sono storicizzate (*ubi lex voluit dixit*).

Ed ancora, l'art. 17, disciplinante la composizione e le competenze della Commissione comunale per la prevenzione dei rischi da valanga, prevede come esse siano istituite (come avvenuto nel caso di specie) "*Nei Comuni con territori interessati da rischio da valanghe*", facendo così riferimento ad un rischio (che postula la necessità della sua valutazione costante) ricomprendente un'area (quella dell'intero Comune) assai più ampia.

La limitazione della valutazione unicamente ai singoli siti già interessati da valanghe storicizzate non rinviene alcun riscontro normativo, nonché renderebbe sostanzialmente inutile l'operato della Commissione, essendo il presupposto del suo intervento (la imminenza del pericolo di caduta da valanghe) sostanzialmente privato di qualsivoglia valutazione tecnico-discrezionale, se riferita solo a zone già storicizzate.

Del resto, le considerazioni difensive si appalesano contraddittorie anche nella parte in cui formulano considerazioni con riferimento alla valenza dei bollettini Meteomont (sui quali si tornerà diffusamente), della necessità di interpretare i medesimi alla luce della conoscenza specifica dei territori, richiamandosi anche alla Direttiva della Presidenza del Consiglio 2019 (che avrebbe tipizzato quanto però era già sostanzialmente previsto antecedentemente nelle guide all'interpretazione del bollettino di pericolo neve e valanghe), nella quale parimenti non si effettua riferimento alla necessaria presenza di valanghe storicizzate sui siti quale presupposto ineliminabile per l'individuazione dell'area come soggetta a pericolo di caduta delle medesime, prestandosi la storicizzazione di fenomeni pregressi a costituire solo un elemento di valutazione, unitamente agli altri, tipo l'inclinazione dei pendii, che, a titolo meramente esemplificativo, parimenti rappresenta, in caso di acclività, un elemento di rischio, che ben era sussistente per il Vallone di Rigopiano e che, quindi, si prestava a essere valutato, unitamente ai bollettini Meteomont ed ai rilievi nivometrici, qualora effettuati (aspetto sul quale si tornerà).

Del resto, ad ulteriore confutazione dell'assunto difensivo, anche nel DPCM richiamato dalla difesa e da questa allegato al gravame, si specifica come: "*Spettano invece al Comune, coadiuvato dalla Commissione Locale Valanghe o da analogo soggetto tecnico consultivo, gli interventi urgenti per*

*le fattispecie di pericolo immediato per l'incolumità pubblica, originato da potenziali valanghe"* (senza alcuna limitazione ai siti già interessati da precedenti fenomeni).


Tale Decreto disciplina, altresì, anche i contenuti della protezione civile, statuendo come *"La pianificazione di protezione civile nel presente documento si riferisce al livello comunale/intercomunale o di ambito e provinciale, fatte salve le competenze regionali e delle Province autonome esistenti in materia, e si suddivide come segue: l'inquadramento territoriale; la valutazione preliminare degli scenari di rischio; gli elementi strategici per la preparazione e la gestione dell'emergenza; il modello d'intervento, che definisce il sistema di allertamento, la struttura di coordinamento e le procedure d'intervento secondo fasi operative codificate"*.

Quanto all'inquadramento territoriale, si specifica come si possono utilizzare, *"Ove esistenti"* (con ciò prevedendo espressamente la doverosa valutazione anche in assenza dei medesimi), per un primo inquadramento territoriale, i catasti valanghe delle Regioni o Province autonome aderenti ad AINEVA e/o i catasti valanghe del Meteomont Carabinieri-Forestali; le cartografie tematiche sulle valanghe (Monografia Militare delle Valanghe del Meteomont Comando Truppe Alpine; Carta Monografica delle Valanghe del Meteomont Carabinieri-Forestali; Carte di Localizzazione Probabile delle Valanghe (CLPV) delle Regioni o Province autonome aderenti ad AINEVA).

*"I Catasti, le Monografie e le CLPV non sono strumenti di valutazione della pericolosità riferibile a eventi valanghivi futuri e non ne rappresentano la possibile estensione, frequenza o intensità. Ciò nonostante, è opportuno che i soggetti che detengono i suddetti dati e informazioni li rendano disponibili alle Regioni che li utilizzano per le finalità della presente direttiva. Inoltre, la rappresentatività temporale da essi considerata difficilmente supera i 30-40 anni di attività valanghiva registrata. Tale periodo è ampiamente inferiore ai tempi di ritorno della maggior parte degli eventi valanghivi in grado d'interagire con l'ambiente antropizzato. La rappresentatività spaziale è spesso disomogenea e risulta fortemente lacunosa, specie per le aree di più recente antropizzazione: una traduzione automatica in carte di rischio sarebbe pertanto impropria e scientificamente scorretta"*.

Quanto alla valutazione preliminare degli scenari di rischio ad opera dei Comuni, si specifica che essa si basa su diversi parametri, tra di loro cumulativi, quali il quadro conoscitivo del territorio, *"in termini di determinazione delle aree potenzialmente valanghive individuate dalle Regioni e, quindi, della pericolosità dei fenomeni valanghivi attesi, in relazione al grado di antropizzazione del territorio stesso (valutazione della vulnerabilità) e dei valori degli elementi a rischio"*.

*"Il grado di approfondimento possibile per la definizione degli scenari di rischio è quindi correlato al grado di conoscenza degli aspetti sopra citati, in particolare dei fenomeni valanghivi verificatisi nel passato"* (aggiunge questa Corte, senza alcuna limitazione a specifici siti interessati,) *"e della*



*loro interazione con infrastrutture e centri abitati. La disponibilità di una dettagliata e storicamente estesa base documentale è, quindi, auspicabile per procedere ad un'adeguata definizione degli scenari di rischio".*

Le su esposte considerazioni smentiscono, quindi, già in parte quanto evidenziato sul punto dalla difesa del Lacchetta nei motivi aggiunti, sul cui contenuto si avrà modo di tornare.

16. A questo punto si impongono alcune ulteriori considerazioni sul richiamo effettuato dalla difesa degli imputati Lacchetta e Colangeli alla perizia, secondo cui *"Dalla lettura degli atti si ha conferma del fatto che uno dei punti sui quali ruota l'inchiesta è la consapevolezza di un imminente pericolo valanghivo che il Comune avrebbe comunque dovuto avere, in maniera da trasferirla nel proprio atto di pianificazione, anche senza il supporto di una adeguata cartografia. In tal senso, si fa riferimento ai lavori della Commissione Locale Valanghe (della quale parleremo nel successivo sottoparagrafo), alla pubblicazione del Catasto storico delle valanghe e alle criticità connesse con gli eventi dell'inverno 2015 che determinarono l'isolamento dell'Hotel.*


*Questi aspetti, lungamente stigmatizzati nella relazione dei CTPM, portano a considerare la pianificazione di emergenza del Comune di Farindola come sostanzialmente inadeguata, determinando un notevole elemento di debolezza nella capacità operativa del sistema locale di protezione civile. Una corretta analisi dello scenario valanghivo avrebbe verosimilmente portato a riconsiderare le politiche di gestione dell'Hotel nei mesi invernali, anche eventualmente attraverso specifici studi ed approfondimenti ed i conseguenti elementi di protezione.*

*Questo aspetto, fatte salve le considerazioni appena espresse al sottoparagrafo precedente, porta tuttavia ad una ulteriore riflessione. Il sistema italiano di protezione civile, così improntato ad una rigida sussidiarietà verticale, vede nel Sindaco il terminale di una catena complessa ed articolata di responsabilità.*

*In questo senso non si condivide la visione dei CTPM che inizia dall'analisi dell'operato del Sindaco per andare poi consequenzialmente a trattare i soggetti di livello superiore. Non è così che il nostro Sistema funziona. È vero piuttosto il contrario: la catena di sussidiarietà inizia dallo Stato, che emana indirizzi e linee generali e si articola poi attraverso l'autonomia normativa regionale e per trovare, infine, nel Sindaco e nella Amministrazione comunale la funzione di prossimità che "mette a terra" quanto è stato disposto più a monte ...".*

Osserva all'uopo la Corte come il funzionamento del sistema di protezione civile risulta essere quello scolpito dalla giurisprudenza di legittimità nelle sentenze di legittimità relative ai fatti disastrosi di Sarno, Messina e Genova.

In particolare, con la prima sentenza, confermata sul punto dalle altre, si è statuito (seppur con riferimento ai rapporti tra poteri e responsabilità tra Prefetto e Sindaco, ma che di fatto sono



estensibili a tutti gli attori del sistema di protezione civile), come *"Non sarebbe tollerabile e la normativa non lo prevede un "vuoto" di competenze nelle fasi che spesso sono le più gravi dell'emergenza. In dottrina si è efficacemente espresso questo concetto con l'affermazione "che il sindaco, quale "primo garante" non risulti liberato dagli obblighi impeditivi che su di lui gravano, sino a che, in concreto, non sia intervenuta l'effettiva successione nella catena di comando. Di converso, i soggetti chiamati ad assolvere compiti di gestione nelle emergenze di maggiore gravità assumono la veste di garanti, se del caso in forma concorrente rispetto al sindaco, .... Solo in tal modo, infatti, si scongiura il verificarsi di inammissibili "vuoti di responsabilità", nell'ambito della complessiva gestione dell'evento calamitoso, da parte delle diverse strutture della protezione civile"*.

17. Effettuate le superiori considerazioni, può adesso passarsi alla disamina del gravame della Pubblica Accusa con riferimento ai capi 3) e 4).

#### **14.3. L'infondatezza dell'appello del Pubblico Ministero con riferimento al capo 3)**

1. Per come evidenziato al paragrafo 2.2, al capo 3) si è contestato agli imputati Giancaterino Massimiliano (sindaco del Comune di Farindola dal 12/06/2004 al 07/06/2009 e Presidente della Commissione Valanghe comunale nell'anno 2005), De Vico Antonio (sindaco del Comune di Farindola dal 08/06/2009 al 24/05/2014 e Presidente della Commissione valanghe comunale dal 1999 al 2004), Lacchetta Ilario (assessore all'urbanistica dal dicembre 2013 e poi sindaco del Comune di Farindola dal maggio 2014 ed in carica all'epoca del disastro e, come tale, autorità locale di Protezione Civile), Colangeli Enrico (responsabile dell'Ufficio tecnico comunale del Comune di Farindola dal 1982 all'epoca del disastro, membro della commissione valanghe dal 24/02/1999 all'epoca del disastro, nonché tecnico redattore del Piano di emergenza comunale del medesimo ente), nonché a Sbaraglia Luciano (quale tecnico geologo redattore della relazione geologica e geotecnica relativa alla manutenzione straordinaria dell'hotel Rigopiano, allegata alla richiesta di permesso di costruire per lavori di ristrutturazione dell'hotel di cui al permesso n. 19 del 22.12.2006, nonché alla successiva istanza per la realizzazione in variante al Piano regolatore generale - d'ora in poi anche PRG - del centro benessere e di strutture portanti in legno di cui al permesso n. 13 del 20.7.2007), anche in cooperazione tra loro, essendo ciascuno consapevole della condotta dell'altro e di chi lo aveva preceduto (ovvero dovendo esserlo), di avere, nonostante l'esistenza di una pluralità di elementi indicativi dell'esistenza di un pericolo valanghivo nell'intero territorio del Comune di Farindola, omesso di adoperarsi per l'adozione di un nuovo Piano Regolatore Generale, che, qualora emanato, avrebbe di necessità individuato nella località di Rigopiano un sito esposto a forte pericolo di valanghe (sia per obiettivi evidenti ragioni morfologiche sia per note vicende storiche), nonché




lasciato licenziare un Piano di Emergenza Comunale silente in punto di pericolo valanghe e di rischio neve/ghiaccio sull'intero territorio del Comune, con ciò determinando le condizioni per cui venivano rilasciati tutti i permessi di costruire richiesti dall'hotel, con conseguente sua edificazione nei termini effettuati e che non sarebbe stato possibile in caso di adozione di dette condotte pretermesse.

Inoltre, pur a volere considerare edificato il nuovo hotel, ad avviso della Pubblica Accusa, qualora si fosse proceduto a redigere successivamente il nuovo PRG e ad aggiornare il Piano di Emergenza Comunale, con conseguente emergere del forte pericolo valanga in località Rigopiano, esso sarebbe stato segnalato dal sindaco, ai sensi dell'articolo 11 comma 2 L.R. n. 47/1992, al CORENEVA, il quale avrebbe così disposto l'immediata sospensione di ogni utilizzo dell'hotel in stagione invernale almeno fino alla realizzazione di idonei interventi di difesa anti valanghiva, ovvero, in alternativa o in aggiunta, un valido piano di bonifica preventiva degli accumuli nevosi dell'area di distacco mediante procedure di distacco controllato, ovvero il divieto di utilizzo nella stagione invernale della struttura alberghiera, ovvero, quantomeno in caso di allerta meteo per eccesso di neve e/o di bollettini meteo di rischio valanga, la sospensione dell'attività alberghiera, con ordine di evacuazione dei presenti.

In particolare, gli imputati risponderebbero: quanto ai *sindaci pro tempore*, per la loro inerzia e per le loro omissioni sia con riferimento al mancato rinnovo del P.R.G. sia all'integrazione del piano di emergenza comunale; quanto al Colangeli, per avere nulla segnalato in punto di pericoli valanghe ai Sindaci ed alle Giunte Comunali, nonché per l'aver rilasciato, in deroga anche al PRG vigente, titoli abilitativi idonei a consentire la ristrutturazione e la realizzazione di nuove connesse strutture per l'albergo, così da incrementarne notevolmente la capacità ricettiva e l'esposizione a rischio, nonché nel non avere previsto e, successivamente, aggiornato il Piano di Emergenza Comunale, con inserimento del rischio neve/ghiaccio e di quello valanghe; quanto allo Sbaraglia, per non avere valutato, nella relazione tecnica redatta in 26/09/2006 a corredo delle istanze di rilascio dei permessi di costruire per l'hotel e per la realizzazione del centro benessere, anche alla luce di quanto prescritto dal DM del 1988, le tematiche di geomorfologia globale dell'area, omettendo di citare le cartografie tecniche di riferimento ai fini del corretto inquadramento (analisi di carte di pericolosità, PAI, valutazioni di stabilità del pendio e conseguente rischio valanga), eseguendo una inadeguata e carente descrizione dell'edificio ed omettendo di eseguire i necessari rilievi e scavi atti ad individuare l'esatta tipologia di fondazione e financo di indicare e valutare la sismicità della zona e, pertanto, di effettuare un corretto studio geologico e morfologico.

Così facendo ed omettendo, tutti avrebbero permesso l'edificazione dell'hotel nei termini antecedenti al suo crollo conseguente alla valanga di grandissime dimensioni in un sito sovrastato dal pericolo di valanghe di grado elevato che, qualora tempestivamente riconosciuto, avrebbe imposto la



realizzazione di idonee opere difensive, ovvero, in alternativa o in aggiunta, un valido piano di bonifica preventiva degli accumuli nevosi dell'area di distacco mediante procedure di distacco controllato, ovvero il divieto di utilizzo nella stagione invernale della struttura alberghiera, ovvero quantomeno, in caso di allerta meteo per eccesso di neve e/o di bollettini meteo di rischio valanga, la sospensione dell'attività alberghiera con ordini di evacuazione dei presenti.

2. Passando ai singoli profili omissivi, infondato deve ritenersi quello inerente la mancata attivazione per l'approvazione di un nuovo P.R.G. del Comune di Farindola.

2.1. Per le argomentazioni sopra delineate, ritiene la Corte come, con riferimento al rischio valanghivo, una norma cautelare impositiva di un determinato agire si sia formata, con riferimento agli organi titolari di una posizione di garanzia, solo a seguito della ricezione, da parte del Comune di Farindola, nel dicembre 2014, della Carta Storica delle Valanghe e, di seguito, dell'emissione della D.G.R. n. 19/2015.

2.2. Non rivestiva particolare significato, per come si è evidenziato, la relazione geologica lezzy a fronte delle considerazioni sopra esposte sul punto: di tal che, l'appello del PM, nella parte in cui censura una erronea valutazione, da parte del giudice, della medesima è destituito sul punto di fondamento.

2.3. Parimenti infondato appare il richiamo effettuato nel gravame all'art. 25 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Pescara (P.T.C.P.) adottato il 7 ottobre 1998 e successivamente approvato con atto di Consiglio Provinciale n. 78 del 25.05.200, obbligando tale disposto tutti i Comuni, ricompresi anche solo parzialmente nel perimetro del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga (come lo è Farindola), a redigere un Piano Regolatore Generale.

Ciò in quanto il Comune di Farindola era già era dotato di un Piano Regolatore Generale, con conseguente non ravvisabilità di un obbligo di approvazione di uno nuovo, anche in considerazione del fatto che, almeno fino all'approvazione della Carta Storica, non poteva ritenersi formata (per quanto si è detto) alcuna norma cautelare.

Ne discende l'insussistenza di qualsiasi obbligo di attivazione in tal senso prima di tale data, con conseguente esclusione del nesso eziologico con il rilascio di tutti i permessi di costruire, che hanno permesso l'edificazione dell'hotel.

2.4. Inoltre, la sentenza di primo grado (che non merita di essere condivisa, per quanto si è già detto, nella parte in cui subordina sostanzialmente la formazione di una norma di natura cautelare all'approvazione della CLPV e del conseguente PZEV, per poi contraddittoriamente, per come si vedrà, rivedere la propria determinazione avuto riguardo alla fase della gestione dell'emergenza, per la quale l'obbligo impositivo dell'agire sarebbe integrato dalla mera pubblicazione dei bollettini



Meteomont) ha correttamente dato atto della genericità, pure richiamata dall'art. 77 delle NTA, del nuovo Piano Regolatore Generale di Farindola, ipotizzante fenomeni di instabilità potenziale e propensione al dissesto dovuto alla pendenza ed ai fenomeni gravitativi.

Ma soprattutto ha correttamente evidenziato come il procedimento di formazione del PRG è delineato dagli art. 8 e ss. della L. n. 1150/42 ed è diviso in due fasi: la prima, di competenza comunale, che si conclude con l'adozione del piano; la seconda, di competenza regionale, che termina con la sua approvazione in funzione di controllo.

I due atti, di adozione e di approvazione, sono produttivi di effetti giuridici autonomi e differenziati; dal primo discendono i cd. effetti di salvaguardia, stante il divieto di rilasciare permessi a costruire incompatibili con il PRG in costanza di formazione, laddove dal secondo si delinea il definitivo nuovo assetto del territorio.


Senonché, la procedura di formazione induce a rilevare con tutta evidenza come tale atto, di competenza di organi collegiali (Consiglio Comunale e Consiglio Regionale) sia palesemente sottratto alla competenza del Sindaco quale organo monocratico del Comune.

Di tal che, essendo il Consiglio Comunale il solo organo di indirizzo e controllo ad avere dunque competenza in materia di adozione del Piano Regolatore, nessun rimprovero può muoversi ai soggetti che, nel corso del tempo, hanno rivestito la funzione apicale nel Comune, non rientrando tra le loro competenze alcuna funzione specifica, neppure in tema di iniziativa funzionale, con riguardo all'emanazione dell'atto.

2.5. Sul punto la Pubblica Accusa ha censurato la decisione, evidenziando come la incontestabile competenza del Consiglio Comunale in tema di approvazione del PRG svuoterebbe di valore e significato il ruolo del Sindaco, che, quale Autorità che ha il potere di indirizzo e controllo nell'ambito comunale, sarebbe chiamato necessariamente a rispondere delle azioni e delle omissioni dall'ente dallo stesso rappresentato.

2.6. Orbene, osserva la Corte che trattasi di un assunto infondato in ordine ad una pluralità di profili. *In primis*, per la sua eccessiva genericità, rasantante una inammissibile forma di responsabilità per fatto altrui od oggettiva, bandita dall'ordinamento penale.

2.7. In secondo luogo, perché, per le considerazioni delle quali si è già dato atto, la prevedibilità gli eventi del tipo di quelli verificatisi, costituente presupposto della stessa formazione di una norma cautelare, si era configurata in maniera compiuta soltanto a seguito dell'approvazione, ad opera della Giunta Regionale, della Carta Storica e della sua comunicazione ai Comuni interessati da eventi valanghivi, tra i quali quello di Farindola, che aveva ricevuto la medesima in data 18/12/2014, quando era Sindaco il Lacchetta, con conseguente inconfigurabilità, anche solo in radice, di qualsivoglia





profilo di addebito sul punto con riferimento a coloro che avevano rivestito la carica sindacale in passato (gli imputati De Vico e Giancaterino).

2.8. Inoltre, perché l'addebito omissivo non appare sufficientemente specificato, non essendo tratteggiata in maniera puntuale la condotta alternativa ipotetica (quella positiva, integrante gli estremi della attivazione), nonché difetta qualsivoglia elemento dal quale inferire, in caso della non meglio delimitata condotta doverosa, la certa efficacia impeditiva dell'evento (nel caso di specie, l'approvazione di un nuovo Piano Regolatore Generale da parte del Consiglio Comunale di Farindola).

3. Infondata si appalesa la censura del PM anche con riferimento al mancato iniziale inserimento del rischio neve/ghiaccio e di quello valanghivo nel Piano di Emergenza Comunale licenziato nell'anno 2008.


3.1. Sul punto giova richiamare le considerazioni dei periti circa il contesto nel quale tale scelta si è sviluppata.

L'ordinanza n. 3624 della Presidenza del Consiglio dei Ministri prescriveva che i Sindaci dei Comuni interessati (e Farindola era tra questi) dovessero produrre entro quarantacinque giorni piani comunali di emergenza specificamente orientati al rischio di incendi di interfaccia ed al rischio idrogeologico (ma ovviamente estesi ai diversi scenari di rischio cui era esposto il Comune). L'atto, oltre a prescrivere alle Regioni e alle Province una specifica assistenza verso i Comuni, era accompagnato da un "Manuale operativo", contenente gli elementi per l'elaborazione speditiva degli scenari di rischio e dei corrispondenti modelli di intervento.

L'ordinanza prescriveva che i Sindaci dei Comuni interessati dovessero produrre entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'OPCM nella Gazzetta Ufficiale, "piani comunali di emergenza che dovranno tener conto prioritariamente delle strutture maggiormente esposte al rischio di incendi di interfaccia, al fine della salvaguardia e dell'assistenza della popolazione". Le Regioni, in caso di inadempienza, potevano intervenire con potere di surroga.

La redazione del Piano da parte del Comune non fu dunque svolta d'iniziativa, ma sulla scorta di una precisa prescrizione attivata (per quanto assolutamente non in maniera esclusiva) dall'attenzione verso due specifiche classi di rischio: gli incendi boschivi ed il dissesto idrogeologico.

Tra il 2007 e il 2008, in occasione di una forte criticità legata agli incendi boschivi e di interfaccia, con la dichiarazione dello Stato di emergenza, sono state emanate due ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri che interessavano alcune Regioni, tra le quali l'Abruzzo. Tali atti prescrivevano la realizzazione di Piani comunali di emergenza a livello speditivo, focalizzati sui rischi da incendio e idrogeologico. Tali fenomeni sono tra loro legati, dato che le aree percorse da incendi sono particolarmente vulnerabili ai fenomeni di dissesto. La realizzazione di tali piani doveva



essere supportata dalle Prefetture e dalle Regioni. Era predisposto a livello nazionale un “manuale operativo” specificamente dedicato.

Praticamente tutti i Comuni abruzzesi hanno ottemperato, realizzando tali piani che, oltre ai due rischi di cui si è detto, includono il rischio sismico che, come si dimostrerà nell’aprile del 2009, interessa in maniera tanto endemica quanto drammatica l’intero territorio regionale.

Il rischio valanghivo è pressoché ignorato, anche per i Comuni interessati dalle dorsali del Gran Sasso e dei Monti della Laga. Questo per la semplice ragione che la relativa trattazione non era richiesta dall’ordinanza e che il relativo manuale non la prevedeva.

Del resto, anche la circolare richiamata in rubrica dal PM (DPC/RIA/69899 del 12.10.2012), in tesi attuativa di quanto previsto dall’art. 3 L. n. 225/1992 circa il necessario coordinamento tra i piani urbanistici con quelli di protezione civile, siccome evincibile dal suo oggetto e dal suo contenuto, effettua riferimento a *“Indicazioni operative per prevedere, prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici e idraulici”* e non specificamente a quello valanghivo.

Solo successivamente, a livello nazionale (con la Legge n. 100/2012, che modificava ed aggiornava la legge di protezione civile) e regionale (con le D.R.G. del 2013 e del 2015), le tipologie di rischio oggetto di valutazione si sono allargate a quelle neve/ghiaccio e valanghiva.

Dalle superiori considerazioni emerge come, alla data dell’emissione del piano di emergenza comunale, il rischio valanghe non fosse codificato a livello anche nazionale tra quelli suscettibili di valutazione, con conseguente insussistenza dell’addebito sul punto.

Indi, per come si è già dato atto in precedenza, quest’ultimo si configura solo successivamente e risiede nel mancato aggiornamento del Piano di emergenza comunale con l’inserimento del rischio neve/ghiaccio e di quello valanghe, a seguito della D.G.R. n. 19 del 2015.

Ma essendo tale profilo omissivo, in tesi accusatoria, strettamente connesso con quello (insussistente per quanto detto) dell’obbligo di attivazione per l’approvazione di un nuovo PRG in capo agli imputati, esso non assume rilevanza ai fini della stessa configurabilità della condotta attiva.

3.2. Da ultimo, per mera completezza di disamina, deve darsi atto dell’infondatezza dell’assunto accusatorio, secondo cui, in caso di redazione di un nuovo PRG ed aggiornamento del piano di emergenza comunale, con il conseguente emergere di un forte pericolo valanghe in località Rigopiano, tale situazione avrebbe dovuto essere segnalata dal Sindaco, ai sensi dell’art. 11 comma 2 L.R. n. 47/92, al CORENEVA, con conseguente adozione, ad opera di quest’ultimo, di prescrizioni idonee a salvaguardare la pubblica e privata incolumità dal rischio valanga, con immediata sospensione di ogni utilizzo, in stagione invernale, del suddetto albergo, almeno fino alla realizzazione di idonei interventi di difesa antivalanghiva, ovvero con il divieto di utilizzo nella

stagione invernale della struttura alberghiera, ovvero e quantomeno, in caso di allerta meteo per eccesso di neve e/o bollettini meteo di rischio valanga, la sospensione dell'attività alberghiera con ordine di evacuazione dei presenti dalla struttura.

Ciò per l'assorbente ragione che l'art. 11 (Notifica delle situazioni di fatto) postulava l'obbligo, in capo alle Amministrazioni Comunali, di notificare alla Regione le opere eventualmente già realizzate o gli usi consentiti nelle aree ricomprese nella "Carta dei pericoli da valanga" alla data di notifica del provvedimento di adozione della Carta stessa da parte della Giunta regionale e, quindi, la previa redazione della medesima da parte dell'ente regionale, difettante nel caso di specie, con conseguente inconfigurabilità dell'obbligo di notifica.

3.3. Posizione eccentrica rispetto agli altri imputati riveste la posizione dello Sbaraglia.


3.3.1. Questi, per come già evidenziato, aveva redatto la relazione geologica e geotecnica allegata all'istanza volta ad ottenere il permesso di costruire per la ristrutturazione dell'hotel Rigopiano, nella quale, nonostante l'evidenziata consapevolezza del fatto che l'albergo sorgeva in un'area montana in forte pendenza, non avrebbe affrontato le tematiche di geomorfologia e compiuto una valutazione della stabilità del pendio sovrastante lo stesso e, conseguentemente, sull'esistenza del rischio valanga a fronte della povertà dei suoi contenuti, in linea generale e con riferimento a quanto previsto dalle indicazioni normative, ad iniziare dal fatto che non aveva neppure esplicitato la finalità (opere da realizzarsi) per cui la relazione era stata redatta, non affrontando alcun aspetto legato alla possibile pericolosità del sito, alle tematiche di geomorfologia globale ed alla sismicità dell'area.

3.3.2. Il PM ha appellato la statuizione liberatoria, nella parte in cui avrebbe sostanzialmente escluso profili di addebito in capo all'imputato sulla base di una immotivata prevalenza del contenuto della CT redatta per conto del medesimo rispetto ai profili ravvisati dai consulenti tecnici dell'Accusa.

Senonché, ad avviso della Corte, diversamente da quanto evidenziato dall'appellante, il giudice di prime cure ha correttamente evidenziato come le carenze riportate nella relazione non assumono alcuna incidenza sui fatti realizzati, posto che al capo 3) della rubrica non vengono in rilievo questioni sulla natura sismica del terreno né tantomeno sulla stabilità costruttiva dell'immobile.

Il GUP ha, altresì, aggiunto, in ordine alla carenza di indicazioni sul rischio valanghivo, come lo Sbaraglia, sulla base dell'incarico ricevuto, non ne aveva tenuto conto in ragione sia della limitata consistenza delle opere da realizzare sia in quanto parte delle medesime avrebbe avuto una collocazione che non assumeva alcun rilievo con i rischi da valanga, essendo interrate al suolo. Peraltro, lo Sbaraglia non disponeva sia di cartografie sia di documentazione specifica al riguardo e l'attività svolta era di natura privatistica.

L'incarico di consulenza conferito dal Del Rosso allo Sbaraglia non poteva di certo consentire l'inserimento dell'elaborato nel novero degli eventi che causalmente sono ricollegabili al crollo,



stante la natura privata del lavoro, peraltro finalizzato all'ottenimento di un permesso di costruire che evidentemente doveva essere soggetto a controlli da parte della PA.

3.3.3. L'appello, quindi, non si confronta con tutte le argomentazioni liberatorie della decisione.

A ciò si aggiunga che, come correttamente evidenziato nella consulenza tecnica redatta per conto dell'imputato, la mancata esplicitazione delle finalità per cui la relazione era stata redatta rappresenti circostanza del tutto irrilevante ai fini della prevedibilità del fenomeno valanghivo.

La relazione geologica e geotecnica è stata formata per la manutenzione straordinaria dell'hotel Rigopiano e la medesima è stata adoperata anche in relazione al successivo progetto del gennaio 2007 riguardante il centro benessere con strutture portanti in legno, anche se ciò non risultava esplicitato nel titolo.

Trattasi di elaborato redatto nell'ambito di un procedimento autorizzatorio per opere di modesta entità. Avuto riguardo alle ulteriori censure che sono state mosse dai CT del PM in ordine alle carenze della relazione, atteso che l'opera da realizzare comportava l'inserimento di una struttura in un pendio la cui stabilità non sarebbe stata valutata, va evidenziato come lo Sbaraglia abbia redatto il proprio elaborato per un'opera interrata, con scarsa incidenza sulla dedotta stabilità del pendio, siccome evincibile dalla relazione resa dal Del Rosso che specificava l'interramento nel manufatto finale.


A ciò si aggiunga, come correttamente evidenziato dal GUP, come la mancata valutazione della stabilità del pendio nella relazione geologica e geotecnica non riveste alcuna rilevanza per quanto attiene alla prevedibilità del fenomeno valanghivo, alla evitabilità dell'avvenuto disastro e ad eventuali responsabilità dello Sbaraglia.

Anche le censure mosse a pagina 3-68 dai CT del PM in ordine alla omessa valutazione dell'azione sismica appaiono irrilevanti, stante la loro inconferenza con il rischio valanghivo.

Del resto, il grado di sismicità del territorio di Farindola deve ritenersi elemento assolutamente noto a tutti i tecnici, con conseguente superfluità dell'omesso richiamo del medesimo, ad opera dell'imputato, nel proprio elaborato.

Va inoltre aggiunto come l'incarico conferito allo Sbaraglia non comprendesse in alcuna maniera l'esecuzione di scavi e rilievi atti ad individuare l'esatta tipologia di fondazione né tali indagini erano previste dalla normativa vigente né venivano generalmente eseguite durante le indagini geologiche geotecniche.

Riguardo alle censure mosse dai CT del PM (pag. 3-76) circa la carenza della documentazione relativa agli studi geologici-geotecnici, non in linea con le normative vigenti all'epoca ed in genere alla mancata descrizione della pericolosità dell'area, essa rinviene giustificazione per il fatto che il sito oggetto di intervento non risultava ricadere in aree a rischio, come indicato nella cartografia disponibile al momento della redazione della relazione geologica e non potendosi certo estendere allo



Sbaraglia gli obblighi conoscitivi valevoli nei confronti degli organi dotati di funzioni di protezione civile.

Del resto in tal senso sembrerebbe esprimersi anche il collegio dei CT del PM, quando, a pagina 3-67, sostanzialmente ha riconosciuto che tale omissione sia imputabile verosimilmente alla cartografia regionale ed alle carte tecniche relative alla perimetrazione di area a rischio, al cui interno non ricadeva la superficie di interesse.


Appare utile evidenziare, altresì, a prova della modestia dell'intervento e della prestazione resa, anche il compenso particolarmente limitato pattuito, pari a 500 €, escluso il costo dello svolgimento di prove di laboratorio sui campioni di terreno prelevati.

Il CT dell'imputato successivamente ha, altresì, correttamente elencato gli elementi per il quale lo Sbaraglia, a fronte dell'insussistenza di una posizione di garanzia con riferimento al rischio valanghivo, difficilmente avrebbe potuto prevedere la possibilità di verificazione di un evento di tal fatta, quali: l'esistenza di un bosco denso e con esemplari di alberi di notevole età, costituente azione di protezione contro gli eventi valanghivi non estremi, peraltro documentato anche a pagina 2-86 della CT del PM; la mancanza della memoria storica di valanghe che avessero raggiunto il sito dell'hotel, peraltro documentata dalla prima C.N.R. del 19 gennaio 2017, nella quale si dava atto come il Corpo Forestale non aveva storicamente mai registrato valanghe su quel canale; la mancanza di una cartografia che suggerisse il rischio valanghe (aggiungendo come addirittura la stessa carta storica delle valanghe non aveva successivamente documentato valanghe nel Vallone di Rigopiano); la stessa relazione Iezzi, della quale peraltro lo Sbaraglia non era mai stato informato, la quale segnalava l'esistenza di un pericolo valanghe soltanto nella parte posta a quota più elevata del vallone di Rigopiano sovrastante l'albergo.

Tali elementi se non appaiono idonei ad escludere l'addebito in capo al Lacchetta, al Colangeli (seppur limitatamente al delitto di cui al capo 4), così come anche agli imputati D'Incecco e Di Blasio (per quanto si è già detto con riferimento ai primi due e per quanto si dirà diffusamente nel prosieguo avuto riguardo a tutti), assumono rilevanza con riferimento alla posizione dello Sbaraglia, la cui posizione risulta eccentrica rispetto alla gestione del rischio valanghivo.

Parimenti irrilevanti dovevano ritenersi le risultanze del PAI, attenendo le medesime alla determinazione della pericolosità e del rischio da frana e non da valanga, peraltro non esplicitato nel sito corrispondente all'ubicazione dell'hotel dalle medesime.

Avuto riguardo alla contestazione mossa circa la mancanza di un attento studio geologico e geomorfologico che eventualmente avrebbe potuto mettere in risalto le condizioni di pericolosità del sito nei confronti del distacco di valanghe, va evidenziato come lo Sbaraglia aveva ricevuto solo l'incarico di redigere una relazione geologica e geotecnica per la realizzazione di opere di modesto



rilievo, da realizzare in un lotto circoscritto, con conseguente inconfigurabilità di una posizione di garanzia, a tenore dell'oggetto limitato della fonte contrattuale.

Del resto, l'imputato, a fronte della modestia dell'intervento, non aveva i mezzi, tecnici ed economici, per attuare studi molto specialistici, peraltro non richiesti, che interessassero a un'area di ampio respiro, quali quelli effettuati anche dai consulenti tecnici e dai periti, che hanno necessitato dell'intervento di specifiche professionalità per un arco di tempo relativamente lungo e con apprezzabili risorse economiche a disposizione.

Tali considerazioni discendenti dall'elaborato tecnico redatto per conto dell'imputato, in uno alle puntuali argomentazioni adoperate dal giudice di prime cure ed alla limitatezza del gravame, danno conto dell'infondatezza di qualsivoglia addebito in capo allo Sbaraglia.

Ciò a voler tacere dell'assenza di qualsivoglia elemento di prova in ordine alla ricorrenza del nesso eziologico tra la condotta omissiva e l'evento dannoso e pericoloso.

3.4. Le superiori considerazioni conducono, quindi, al rigetto dell'appello della Pubblica Accusa ed alla conferma della decisione di prime cure con riferimento al capo 3).

#### **14.4. La fondatezza dell'appello del Pubblico Ministero con riferimento al capo 4), limitatamente alla posizione di Colangeli Enrico e l'infondatezza dell'appello della difesa di Lacchetta Ilario.**

1. Per come si è già delineato, l'imputazione di cui al capo 4) si fonda sui medesimi profili di addebito di cui al capo 3), nonché, quanto a Lacchetta Ilario e Colangeli Enrico, nella ritenuta piena consapevolezza che l'hotel Rigopiano si trovava in una località esposta, in caso di forte nevicata, al rischio di isolamento stradale laddove non fosse prontamente disponibile uno spazzaneve a turbina per liberare dalla neve la S.P.8, così come si era reso necessario nel marzo del 2015, nonché nella piena consapevolezza che nel gennaio 2017 era in atto una emergenza neve che si articolava in quattro distinti principali eventi di precipitazione nei giorni 3, 5-7, 8-10 e 15-24, tutti tempestivamente segnalati dagli avvisi di condizioni metereologiche avverse, nonché di un forte pericolo valanghe, siccome evincibile dai relativi bollettini (emessi dal servizio Metcomont e pubblicati sul relativo sito: in particolare da ultimo quello del 17.01.17 ore 13,42 con previsione pericolo valanghe di grado 3> 4 per la giornata di emissione e grado 4, cioè forte, per i successivi 3 giorni), di tal che in tale contesto il Lacchetta, in data 15.01.2017, aveva emesso ordinanza di sospensione su tutto il territorio comunale delle attività didattiche delle scuole motivando espressamente: *"considerato che all'interno del territorio comunale sono in atto copiose nevicite e che le previsioni metereologiche segnalano il persistere di abbondanti precipitazioni anche per le prossime 48 ore "*, nonché 17.01.17 postato in data sulla piattaforma whatsapp "sindaci - provincia" il messaggio *"c'è oltre un metro di neve, siamo*

*completamente isolati e con due morti, le previsioni sono catastrofiche” alle ore 14,46 e “Rigopiano liberata.. grande Presidente” (ndr da intendere il presidente Di Marco), per poi, alle ore 20,44, disporre l’apertura del Centro Operativo Comunale (COC) per l’emergenza meteo.*

Senonché né il Lacchetta (Sindaco) né il Colangeli (membro di diritto e segretario) si attivavano per la convocazione della Commissione Comunale Valanghe, così, proprio in fase acuta di emergenza neve e pericolo valanghe, privandosi delle competenze tecniche della citata Commissione che avrebbe certamente evidenziato il pericolo valanghe su Rigopiano, e così (anche per questo) omettendo il Lacchetta di disporre, ai sensi dell’articolo 15 della L.R. 47\1992, con ordinanza la inagibilità e lo sgombero dell’hotel Rigopiano, questo a far tempo almeno dal 15 gennaio, ma addirittura permettendo, pur essendovi il messaggio whatsapp del 17.01.17 ore 10.53 mandato da D’Incecco Paolo, dirigente provinciale alla viabilità, a tutti i sindaci “... .. *Va da sé che stante il perdurare dell’emergenza (con il codice rosso) e le scuole chiuse, ritengo sia condivisibile che la circolazione debba essere ormai intesa solo per spostamenti indispensabili e di emergenza ... ..*” che ulteriori clienti raggiungessero, con grande difficoltà, l’hotel Rigopiano in ragione di specifica operazione di sgombero della neve della strada di accesso (provinciale nr 8 da bivio Mirri a Rigopiano), a cura del personale a ciò preposto dalla Provincia, mediante spazzaneve a spinta, non essendo disponibile il ben più efficace a turbina, nonché omettendo di comunicare alla Sala Operativa di Pescara e alla S.O.R. de L’Aquila lo specifico isolamento di Rigopiano già evidente al mattino presto del 18 gennaio.

Ciò facendo ed omettendo il Lacchetta, in cooperazione colposa con il Colangeli che, in quanto capo dell’Ufficio Tecnico Comunale e membro della Commissione Valanghe, nulla faceva perché il Sindaco emanasse le necessarie citate ordinanze e\o comunicazioni.

2. Siccome evincibile dal tenore della contestazione, le lesioni e le morti sono state ascritte agli imputati De Vico, Giancaterino e Sbaraglia unicamente in ragione dei medesimi profili di addebito contestati al capo 3).


Ne discende come per essi l’appello del Pubblico Ministero non possa essere accolto per le medesime considerazioni già svolte al capo che precede.

La sentenza di prime cure, quindi, sul punto deve essere confermata.

Per il resto la Corte osserva quanto segue.

3. Per una migliore esplicitazione del percorso seguito, appare però prima necessario effettuare alcune considerazioni in ordine alla decisione di primo grado.

Si sono già evidenziate le ragioni della non condivisibilità della sentenza appellata, nella parte in cui ha ritenuto sostanzialmente irrilevante il contenuto prescrittivo della D.G.R. n. 19/2015 a fronte del carattere asseritamente inscogitabile di quanto richiesto ai Comuni, in quanto ritenuto (erroneamente)



corrispondente all'obbligo regionale, rimasto inadempito, di individuazione e perimetrazione delle aree comunali a rischio valanghivo, postulante, di contro, l'adozione degli strumenti (CLPV e PZEV), peraltro assai onerosi quanto a realizzazione, nonché incompatibili con le risorse materiali e finanziarie di un piccolo Comune, quale era quello di Farindola.

Quanto (erroneamente) evidenziato sulla base: del fatto che solo tali strumenti permetterebbero di classificare un sito come valanghivo e di formulare un giudizio di prevedibilità circa la verificazione di eventi di quel tipo; che le Linee Guida avessero demandato ai Comuni la redazione della CLPV e delle carte dei rischi nei territori di competenza.


Si è parimenti evidenziato come il giudizio di prevedibilità dell'evento sul punto da parte del GUP si sia basato su presupposti assai diversi rispetto a quelli ritenuti dalla giurisprudenza di legittimità (sulla quale si avrà modo di tornare più diffusamente, ma già richiamata nella presente decisione), che devono ritenersi idoneo a fondarlo.

Nella contestazione di cui al capo 4), il Pubblico Ministero ha introdotto, con riferimento al Lacchetta ed al Colangeli, ulteriori elementi ritenuti rilevanti ai fini dell'iscrizione della condotta al loro operato.

Infatti, oltre che al mancato aggiornamento del piano di emergenza comunale (profilo che, a dire il vero, era già stato contestato al capo 3 e che, in ragione della data di approvazione delle Linee Guida, può ascrivere unicamente al Lacchetta ed al Colangeli), nel gravame si censura la sottovalutazione o inadeguata considerazione dei bollettini meteorologici e Meteomont, rispettivamente indicativi, sin dal 15 gennaio e per i giorni a seguire, di abbondanti precipitazioni nevose anche a bassa quota e di un pericolo di valanghe marcato e, dal 17 gennaio, forte per i tre giorni successivi: elementi che, unitamente agli altri, posti a fondamento dell'addebito di cui al capo 3) e deponenti per la sussistenza di un forte pericolo di valanghe nella località Rigopiano, avrebbero dovuto indurre il Sindaco Lacchetta all'emissione, quantomeno dal 15 gennaio, di ordinanza ex art. 15 L.R. n. 47/1992.

4. Come già accennato sopra ed evidenziato nell'appellata decisione, l'art. 15 della L. 110/12 in tema di *"Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco"*, ha infatti previsto che *"Il comune approva con deliberazione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il piano di emergenza comunale previsto dalla normativa vigente in materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e le modalità di cui alle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e dalle giunte regionali"*.

Giova ribadire, per la sua centrale rilevanza, come si tratta di un documento attraverso cui vengono progettate ed organizzate le procedure da adottare in caso di una data situazione di emergenza, che rientra nell'attività di pianificazione, elemento strategico per l'attività di prevenzione, che si articola attraverso diversi livelli istituzionali secondo i quali lo Stato definisce le linee generali organizzative,





individuando attività e soggetti e indirizzando le relative modalità di dispiegamento; è previsto poi che le Regioni, in recepimento del quadro nazionale, si dotino di strutture adeguate alle caratteristiche del proprio territorio. Definiscono poi il profilo legato all'allertamento, eventualmente dotandosi di proprio Centro funzionale decentrato (come ha fatto la maggior parte delle Regioni, compreso l'Abruzzo) sulla base della Direttiva del PCM 27.02.2004 "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile".

Giova, altresì, rammentare come il Piano di Emergenza Comunale di Farindola è stato approvato con delibera di giunta n. 17 del 30.9.2008, all'epoca dell'amministrazione del Sindaco Massimiliano Giancaterino, segretario comunale la Dr.ssa Stefania Coviello e responsabile dell'UTC il geom. Enrico Colangeli, indicato anche come responsabile per il suo aggiornamento.

Il Piano (sia nella sua forma originaria, sia in quella via via aggiornata) ha individuato unicamente tre tipologie di rischio: quello idrogeologico, quello da incendio boschivo e quello sismico; non sono invece considerate due tipologie di rischio frequenti nei comuni montani, ovvero quello relativo a neve/ghiaccio e quello attinente le valanghe.

Successivamente al 2014 non vi sono stati ulteriori aggiornamenti del Piano di Emergenza, neanche in seguito ai precedenti eventi del marzo 2015 dove l'hotel è rimasto isolato per qualche giorno a causa della non percorribilità della S.P. n. 8 dovuta a forti nevicate e che aveva reso necessario l'intervento di un elicottero per la fornitura di generi di prima necessità ed assistenza alle persone bloccate.

Si è parimenti già evidenziato come nessuna modifica al piano di emergenza è stata apportata neppure a seguito dell'emanazione, da parte della Regione Abruzzo, della DGR n. 19 del 13.1.2015, con la quale sono state approvate le "Linee Guida per i Piani comunali ed intercomunali di emergenza" della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Protezione Civile, che riportano un elenco dei rischi da valutare, inserendo, fra gli altri, il rischio neve/ghiaccio e quello valanghe.

Va preliminarmente osservato al riguardo che, fino all'anno 2015, in base a specifico accordo tra Regione Abruzzo e Corpo Forestale dello Stato, per quanto concerne l'allerta valanghe, era previsto che fosse quest'ultimo a fornire quotidianamente al Servizio Prevenzione Rischi e Protezione Civile della Regione il bollettino di pericolo valanghe giornaliero come elaborato dal Servizio Meteomont. Tale accordo non è stato rinnovato per gli anni 2015/2016; tuttavia, con D.G.R. n. 19 del 13.1.2015 sono state approvate le Linee Guida per i piani di emergenza di livello comunale ed intercomunale, che, all'allegato A, per quanto già illustrato, prevedono che il sistema di allertamento valanghe venga fornito tramite i bollettini emessi dal servizio Meteomont dell'Arma dei Carabinieri (prima dal Corpo Forestale dello Stato).



Si è visto come il bollettino individua cinque gradi di pericolo che fanno riferimento alla scala europea (1 debole; 2 moderato; 3 marcato; 4 forte; 5 molto forte).

Con riguardo al sistema di allertamento, sono previste diverse fasi: fase di normalità: quando il rischio è debole (1); fase di preallarme: quando il rischio è moderato (2); fase di allarme: quando il rischio è marcato (3), forte (4) o molto forte (5); e la fase di emergenza: quando si verifica la caduta di una valanga all'interno del territorio comunale o dell'associazione dei Comuni.

Nell'Allegato A della D.G.R. sono altresì stabilite le procedure che il Sindaco deve tenere a seconda delle diverse fasi.

Nella fase di normalità ovvero quando non vi sono criticità o viene segnalato nel bollettino metcomont il rischio 1: è imposto al sindaco il controllo quotidiano on line del bollettino meteo-nivologico di previsione neve-valanghe; si provvede alla predisposizione ed aggiornamento del Piano per l'Emergenza valanghe, con il supporto degli Enti competenti in materia di rischio neve/valanghe. E' dunque compito del Sindaco controllare costantemente il bollettino metcomont, che oltre ad essere divulgato tramite il sito internet <http://www.meteomont.gov.it/infoMeteo>, è anche riportato nella pagina web della Protezione Civile Abruzzo.

Nella fase di pre-allarme ovvero in caso di bollettino metcomont con rischio moderato (2) è previsto che il Sindaco debba tenersi in continuo aggiornamento sulle condizioni meteo e sulle previsioni. Verifica se è stato inviato dal Centro Funzionale d'Abruzzo un Avviso di condizioni metereologiche avverse con previsione di neve, che potrebbe portare a condizioni di instabilità del manto nevoso, decretando il passaggio alla fase successiva di allerta.

Nei bollettini Meteomont del 14/01/2017, 15/01/2017 e del 16/01/2017 si era segnalato sul comprensorio del Gran Sasso un pericolo valanghe 2 (moderato), tendente al 3 (marcato).

Inoltre, la Protezione Civile aveva emesso degli avvisi di avverse condizioni meteo nelle date del 15 e 17 gennaio inviati, oltre che con Pec al Comune di Farindola, anche tramite messaggio telefonico sulle utenze del Sindaco Lacchetta e del tecnico Enrico Colangeli, dove si segnalava la necessità di attivare le procedure del piano di emergenza comunale.

Si trattava dunque di una chiara fase di pre-allarme, tanto che il Sindaco di Farindola, in data 15.1.2017, con ordinanza sindacale n. 8, ai sensi dell'art. 54 del TUEL, aveva sospeso le attività didattiche nelle scuole per avverse condizioni metereologiche. La sera del 15.01.2017, alle ore 20.44, questi, sul profilo Facebook del Comune di Farindola, aveva annunciato di avere aperto il Centro Operativo Comunale per l'emergenza meteo e, in data 16 gennaio, sempre sul profilo Facebook, era stato pubblicato l'avviso di avverse condizioni meteo.

In caso di emissione del Bollettino con previsione di pericolo marcato (3), forte (4), molto forte (5), dopo le abbondanti precipitazioni nevose registrate il 16.1.2017 e relativa comunicazione della



presenza di 51 cm di neve fresca caduta delle ultime 24 ore da parte della Stazione Carabinieri – Forestale di Farindola al servizio nazionale, alle ore 13:42 del 17.1.2017 è stato emesso un altro bollettino, in cui si segnalava un aumento del pericolo valanghe da 2 (moderato) a 4 (forte).

Con tale bollettino Meteomont scattava la fase di allarme che prevedeva che il Sindaco: *“Dispone con propria ordinanza eventuali limitazioni nelle aree di pubblica circolazione, sugli impianti e nelle piste sciabili aperte al pubblico, sentita la Commissione Comunale per il rischio valanghe. Se necessario, attiva il C.O.C., provvede alla dichiarazione d'inagibilità e sgombero di edifici esposti all'imminente pericolo di caduta valanga, provvedendo anche all'allontanamento delle persone in esse presenti, ed alla loro sistemazione in zone sicure.*


In caso di rischio neve-ghiaccio, nella fase di attenzione il Sindaco riceve l'avviso di condizioni meteo avverse dal Centro Funzionale.

5. A questo punto, non essendo stato fatto nel corso della sentenza di primo grado, occorre esplicitare natura e valenza dei Bollettini Meteomont.

5.1. Secondo quanto evincibile dalla *“Guida all'interpretazione del bollettino di pericolo neve e valanghe”*, edita dalla struttura Meteomont e disponibile sempre sul medesimo sito web, presente agli atti, il bollettino è uno strumento che fornisce su scala sinottica (non meno di 100 Km quadrati) un quadro semplificato dell'innnevamento e della stabilità del manto nevoso. Esso restituisce il grado di pericolo di valanghe in un determinato territorio relativamente al momento dell'emissione e, sulla base delle previsioni meteorologiche e della possibile evoluzione del manto nevoso, quello atteso per l'immediato futuro, al fine di prevenire eventuali incidenti derivanti dal distacco di valanghe, utilizzando un linguaggio unificato a livello europeo secondo gli standard EAWS.

Come evidenziato dallo stesso appellante Lacchetta, *“Il bollettino è uno strumento che descrive quindi, su grande scala, i pendii e situazioni nivologiche maggiormente critiche senza entrare nel dettaglio del singolo pendio. E' sempre onere dell'utente mettere in relazione fra loro il grado di pericolo del bollettino e la possibile attività valanghiva a livello locale; è quindi indispensabile che egli valuti quali siano i rischi possibili nell'affrontare l'attraversamento di una zona potenzialmente pericolosa non prescindendo quindi da attenta e capace valutazione locale (singolo pendio) della stabilità del manto nevoso.*

*Il contenuto del bollettino valanghe contiene le caratteristiche tipiche di un avviso, esso viene pubblicato quotidianamente. L'informazione principale del bollettino è la descrizione del pericolo valanghe. Il bollettino vulanghe comprende inoltre informazioni sui fenomeni meteorologici che possono influire sulla formazione di valanghe e sulle caratteristiche del manto nevoso. Queste informazioni servono quale base per la valutazione da parte dell'utente. Le informazioni contenute nel bollettino valanghe non possono tuttavia sostituire una valutazione autonoma e locale sul posto*



*poiché se, basandosi su dati limitati, sono troppo generiche sotto questo aspetto. L'EAWS ha deciso che il bollettino valanghe deve sempre avere la stessa struttura, i suoi contenuti sono ordinati secondo i principi della piramide dell'informazione: prima sono descritte le informazioni più importanti (es. grado di pericolo), poi quelle sui punti pericolosi, i problemi valanghivi, la descrizione del pericolo, le informazioni sul manto nevoso e le condizioni meteorologiche".*

Tale definizione è sostanzialmente rimasta immutata a seguito dell'emissione della *"Direttiva presidente del Consiglio dei ministri del 12 agosto 2019 – Indirizzi operativi per la gestione organizzata e funzionale del sistema di allertamento nazionale regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale nell'ambito del rischio valanghe"*, ove, al paragrafo denominato *"Bollettini neve e valanghe"*, si specifica e ribadisce come: *"Una corretta valutazione e previsione degli scenari di rischio valanghe e della loro evoluzione a breve termine deriva da un'analisi, a scala sinottica, degli scenari di pericolosità (natura intensità degli eventi valanghivi), da specifiche e dettagliate osservazioni e misure effettuate sul campo nonché dalla valutazione degli effetti al suolo dei fenomeni attesi.*

Il bollettino Neve e Valanghe (BNV) costituisce, al riguardo, un insostituibile strumento di supporto in quanto fornisce un quadro sintetico sul grado di innevamento, sulle condizioni di stabilità del manto nevoso, sull'attività valanghiva in atto, sul pericolo valanghe, nonché sull'evoluzione nel tempo di tutti i predetti fattori.

*"Il BNV è redatto a scala sinottica, sulla base di meteorovozone (zone geografiche omogenee dal punto di vista climatico e nivologico), di estensione normalmente superiore a 100 km<sup>2</sup>, ed ha valenza sull'intero territorio, indipendentemente dal grado di antropizzazione dei diversi contesti; esso fornisce indicazioni utili soprattutto per le attività escursionistiche in ambiente innevato.*

5.2. Nel medesimo documento si definiscono, altresì, i Bollettini di criticità valanghe, evidenziando come *"Il Bollettino di criticità valanghe (BLC) è un documento previsionale, destinato al sistema di protezione civile, contenente una previsione a vasta scala dei possibili scenari di eventi valanghivi attesi e dei relativi effetti al suolo. La criticità valanghe esprime il rischio derivante dai fenomeni di scorrimento di masse nevose con particolare riguardo alle aree antropizzate, per finalità di protezione civile, al fine di consentire ai soggetti competenti l'adozione, secondo un principio di sussidiarietà, delle misure a tutela dell'incolumità delle persone e dei beni.*

*Come poc'anzi premesso, nella presente direttiva per aree antropizzate si intende l'insieme dei contesti territoriali in cui sia rilevabile la presenza di significative forme di antropizzazione, quali la viabilità pubblica ordinaria (strade in cui la circolazione è garantita anche nei periodi di innevamento), le altre infrastrutture di trasporto pubblico (es. ferrovie e linee funiviarie), le aree urbanizzate (aree edificate o parzialmente edificate, insediamenti produttivi, commerciali e turistici)*

*asservite comunque da una viabilità pubblica ordinaria, singoli edifici abitati permanentemente (ancorché non asserviti da viabilità pubblica ordinaria) e aree sciabili attrezzate come definite dall'articolo due della legge 24 dicembre 2003, n. 363, di seguito "aree sciabili" (contesti appositamente gestiti per la pratica di attività sportive e ricreative invernali). La valutazione della criticità viene fatta quotidianamente a partire dalle informazioni contenute nel bollettino neve e valanghe (BNV). Il suddetto bollettino di criticità valanghe si articola per zone di allerta, ovvero ambiti territoriali significativamente omogenei per l'atteso manifestarsi della criticità prevista. La valutazione di criticità a scala di dettaglio, ad esempio per uno specifico sito valanghivo, va effettuata a livello locale sulla base di analisi e valutazioni specifiche fondate sulla conoscenza del territorio e delle relative condizioni nivologiche del momento. In presenza di scenari particolarmente avversi, il BCV viene diramato mediante apposito avviso di criticità valanghe - ACV, per lo specifico allertamento del sistema di protezione civile, secondo i livelli di criticità e allerta ..", quali allerta gialla, allerta arancione ed allerta rossa".*

5.3. Sul punto indicazioni in ordine alla portata dei bollettini sono state rese anche dai periti, i quali, a pag. 201 del loro elaborato, hanno evidenziato come *"il bollettino fornisce le informazioni alla scala sinottica (non meno di 100 km<sup>2</sup> e dunque con una risoluzione non superiore a 10 km) e che presenta un quadro semplificato dell'innnevamento e della stabilità del manto nevoso. Non si può dunque pensare a una descrizione riferibile esattamente al singolo pendio o canale. Questo ultimo passo spetta all'utente che può mettere in relazione fra loro il grado di pericolo del bollettino e la situazione morfologica e climatica locale".*

6. Quanto alle condizioni meteo in quei giorni, il primo avviso di condizioni meteorologiche avverse, che annunciava nevicate a basse quote in Abruzzo, è stato emesso in data 14.1.2017 dal Centro Funzionale Abruzzo con bollettino N. 17007 Prot. RIA/0002787. *"... Dalla notte di oggi, sabato 14 gennaio 2017, e per le successive 24-36 ore, si prevedono nevicate sul Lazio, in estensione ad Umbria, Marche, Abruzzo e Molise, con quota minima intorno a 200-400 m, in ulteriore calo fino a quote di pianura in presenza di rovesci e/o temporali; gli apporti al suolo saranno da deboli a moderati, puntualmente abbondanti sulle regioni del medio versante adriatico. [omissis]. Dalle prime ore di domani, domenica 15 gennaio 2017 e per le successive 24-36 ore si prevedono venti forti settentrionali con raffiche di burrasca forte su Piemonte e Lombardia, in estensione dal pomeriggio su Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo ....".*

Sono seguiti poi altri avvisi.

Un ulteriore avviso è stato quello del 15.1.2017, in cui è indicato che *"Dal primo pomeriggio di domani, lunedì 16 gennaio 2017, e per le successive 24-36 ore, si prevede il persistere di nevicate su Umbria, Marche, Abruzzo e Molise, con quota minima intorno a 100-300 m, e locali sconfinamenti*


*fino a quote di pianura; gli apporti al suolo saranno da deboli a moderati sull'Umbria e abbondanti o molto abbondanti sulle restanti regioni".*

Altro avviso è stato quello del 16.1.2017 (*"Il Centro Funzionale d'Abruzzo... omissis ... prevede, nel corso della notte, il persistere di precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, lungo tutti i settori adriatici e fino ai versanti orientali della catena appenninica che assumeranno carattere nevoso mediamente oltre i 100-200 m, localmente a quote più basse in corrispondenza dei rovesci più intensi. Le precipitazioni a carattere nevoso interesseranno tutta la regione nella giornata di domani e almeno fino a mercoledì con quantitativi abbondanti. Si segnala inoltre la possibilità di ghiaccio sulle strade stanotte e domani nelle zone interne e di alta collina. Omissis ...*).

Ed infine quello del 17.01.2017 (*"Il Centro Funzionale d'Abruzzo comunica ... omissis ... dalle prime ore di domani, mercoledì 18 gennaio 2017 e per le successive 24-36 ore, si prevede il persistere di nevicate: su Umbria orientale, Marche, Abruzzo e Molise, con quota neve al di sopra dei 100-300 m con apporti al suolo generalmente deboli sull'Umbria, da moderati ad abbondanti sulle altre regioni;... omissis ... Dalle prime ore di domani, mercoledì 18 gennaio, e per le successive 24-36 ore, si prevedono venti forti o di burrasca, ... omissis ... Nord-Orientali con raffiche di burrasca forte, su Marche, Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise"*).

In ragione di tali condizioni meteorologiche, come correttamente evidenziato nell'imputazione, già in data 15 gennaio 2017 il sindaco Lacchetta aveva emesso ordinanza di sospensione sull'intero territorio comunale delle attività didattiche di tutte le scuole sulla base del fatto che *"all'interno del territorio comunale sono in atto copiose nevicate che le previsioni meteorologiche segnalano il persistere di abbondanti precipitazioni anche per le prossime 48 ore"*, per poi, alle ore 14:46 del 17.01.2017, postare sulla piattaforma whatsapp denominata *"sindaci-provincia"*, il messaggio *"c'è oltre un metro di neve, siamo completamente isolati e con due morti. Le previsioni sono catastrofiche"*, dopo che il Dirigente del Settore Viabilità della Provincia Paolo D'Incecco, sempre sulla stessa chat, alle 10:53, aveva postato altro messaggio del seguente tenore: *"Va da sé che stante il perdurare dell'emergenza (con codice rosso) e le scuole chiuse, ritengo sia condivisibile che la circolazione debba essere oramai intesa solo per spostamenti indispensabili e di emergenza"*.

7. La decisione di prime cure, per come dato atto, ha formulato un giudizio di irrilevanza della mancata segnalazione alla sala operativa di Pescara e dalla SOR de L'Aquila dell'isolamento dell'hotel Rigopiano ad opera del Lacchetta nella giornata del 18 gennaio, evidenziando come, dall'analisi del di lui telefono cellulare, fossero emersi numerosi contatti con la Sala Operativa Regionale della Protezione Civile Abruzzo, di cui solo due andati a buon fine, dal cui contenuto era dato apprezzare come, contrariamente da quanto sostenuto in rubrica, il Sindaco aveva certamente segnalato le aree a



rischio isolamento, avendo richiesto mezzi spazzaneve da impiegare non solo per la stalla di Martinelli, ma anche per altre contrade isolate.

L'area di Rigopiano, infatti, doveva ritenersi compresa tra le contrade del Comune collocate al di sopra dei 500 metri sul livello del mare, fatte indistintamente oggetto di segnalazione, aggiungendo come l'omessa specifica segnalazione dell'isolamento di Rigopiano non consentiva di riscontrare una omissione in tal senso, posto che al momento l'area in questione costituiva solo una delle tante per le quali occorreva provvedere a superarne l'isolamento ed i disagi connessi alla mancanza di energia elettrica, aggiungendo come, quand'anche fosse stata effettuata, la specifica segnalazione relativa all'hotel Rigopiano non avrebbe comportato un diverso svolgimento dei soccorsi, atteso che, al momento, nessun elemento di differenziazione nella gestione dei soccorsi poteva ipotizzarsi al riguardo, dovendosi anzi considerare come fosse ipotizzabile, per le persone presenti nell'albergo, una condizione di minor urgenza rispetto a quelle comunque presenti nelle altre contrade del Comune, visto che la struttura alberghiera rappresentava un motivo di rassicurazione per la sicurezza degli ospiti, non potendosi ipotizzare che l'isolamento della medesima conducesse all'evento che di lì a poco si sarebbe drammaticamente manifestato.

Parimenti irrilevante, ai fini della produzione dell'evento lesivo, ad avviso del GUP, doveva ritenersi la mancata convocazione della Commissione Valanghe (da effettuarsi obbligatoriamente in data 17 gennaio 2017 in presenza di un bollettino Meteomont di livello 4), atteso che: Persemoli Pasqualino (ex Comandante Forestale di Farindola) aveva dato atto nell'impossibilità di espletare il proprio compito consultivo a quella data, a fronte della previa necessità di effettuare prove stratigrafiche in quota sui punti a rischio, postulante il raggiungimento del campetto, reso impossibile nei giorni 17 e 18 gennaio in considerazione della limitatissima visibilità nella zona; una verifica nei termini sopra indicati non avrebbe avuto ad oggetto la pericolosità del sito interessato dalla valanga, posto che nessun elemento induceva a concentrare l'attenzione sullo stesso che, in assenza della CLPV, non poteva affatto considerato a rischio; il bollettino Meteomont del 16.1.17 segnalava "nevicata moderata"; dal confronto tra l'archivio dei rilevamenti nivometrici e i bollettini Meteomont degli stessi giorni, emergeva che, in due date direttamente prossime al fatto, i rilevatori Forestali avevano descritto la completa assenza di pericolosità valanghiva esattamente sul luogo in cui pochi giorni dopo sarebbe avvenuta la tragedia e ciò con bollettino di pericolo di livello 3.


Indi, ad avviso del GUP, alla mancata convocazione della Commissione valanghe nessuna rilevanza causale poteva attribuirsi rispetto ai fatti indicati in rubrica, non essendovi la prova che una tale riunione avrebbe determinato le condizioni per uno diverso sviluppo dei fatti per come in seguito realizzati.



Parimenti irrilevante, secondo la sentenza, doveva ritenersi il mancato aggiornamento del piano di emergenza comunale con previsione del divieto di utilizzo nella stagione invernale della struttura alberghiera in Rigopiano o della sospensione dell'attività alberghiera, con ordine di evacuazione dei presenti dalla struttura, in caso di allerta meteo per eccesso di neve e/o di bollettini meteo di rischio valanga, *"richiamando quanto riferito in relazione ai fatti di cui al capo 3) con riferimento al profilo dell'esigibilità, dovendo ribadirsi l'assunto per il quale non sarebbe dato comprendere quali fossero i presupposti nella specie per imporre tali condotte in merito all'hotel, in assenza di specifiche indicazioni circa l'individuazione di aree a rischio, visto che nessun elemento deponeva in tal senso da parte del Comune, considerando anche la collocazione del punto di rilevamento della Forestale che induceva, anzi, ad escludere condizioni di pericolo da valanghe, tale da determinare l'emersione di un rischio tale da legittimare le misure indicate in rubrica. Stabilire in termini assoluti la necessità di disporre la chiusura dell'hotel nella stagione invernale ovvero in presenza di bollettini meteo che indicassero un'emergenza neve o il pericolo di valanghe, non terrebbe conto del fatto che sino al tragico momento in esame, nessun dato portava a ritenere che vi fosse un tale effettivo pericolo per gli ospiti ed i lavoratori dell'hotel in caso di innevamento dell'area, tenuto conto, peraltro, che fosse ben ipotizzabile che gli organi del Comune fossero assicurati sull'operato della Provincia nella gestione del tratto stradale in esame tale da garantirne la libera circolazione, considerato quanto sopra descritto circa il fatto che, si ripete, sino al momento della valanga del 18.1.17, la Provincia aveva sempre saputo gestire l'attività di sua competenza, con limitate eccezioni, comunque affrontabili con mezzi alternativi e comunque non certo in condizione di ritenere la realizzazione di un evento quale quello concretamente verificato"* – cfr., sentenza -.

A diverse conclusioni, per come si è detto, il giudice è pervenuto con riguardo all'omissione dell'ordinanza di inagibilità e di sgombero dell'hotel Rigopiano da parte del Sindaco Lacchetta, evidenziando come sarebbe evidente come questi, nella specifica veste di Autorità Locale della protezione civile, nella piena consapevolezza del rischio valanghivo e del forte innevamento della zona, avesse omesso di disporre la chiusura della struttura alberghiera, con conseguente ordine di evacuazione.

Sul punto ha inteso richiamarsi alla legge n. 225/1992 in materia di protezione civile, che stabilisce, in capo al Sindaco, penetranti poteri e responsabilità, anche in ordine alla messa in sicurezza delle persone che, a vario titolo, si trovavano nell'hotel prima dell'impatto valanghivo, tenuto conto della di lui consapevolezza della condizione di maltempo in quei giorni (per la quale aveva, in data 15.01.2017, disposto la chiusura delle scuole anche per il giorno seguente, nonché del messaggio postato in data 17.01.2017 sopra richiamato), per poi affermare come i profili di prevedibilità dell'evento valanghivo, a differenza di quanto attiene ai provvedimenti con funzione pianificatoria,





per i quali, assumendo la questione carattere strutturale, si richiede un accertamento di ben altra natura, nel caso di specie potessero ritenersi integrati dalla presenza di bollettini Meteomont, che espressamente avevano preconizzato una condizione di forte rischio valanghivo.

Detti bollettini, ai quali, ad avviso del giudice di prime cure, non potrebbe attribuirsi valore nella fase della pianificazione del territorio e, dunque, nella predisposizione dei piani di emergenza o ancor meno nella previsione di limiti all'edificabilità, con riguardo invece alla fase in esame, relativa alla mera gestione dell'emergenza, costituivano al contrario degli strumenti di allerta sufficienti rispetto ad una situazione di evidente pericolosità e imponevano l'attivazione di mezzi volti alla salvaguardia delle persone che ne sarebbero potute rimanere coinvolte, tenuto vieppiù conto che la prevedibilità richiesta al fine di riconoscere profili di responsabilità penale, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, deve avere riguardo alla tipologia di evento e non all'entità dello stesso, dovendosi l'agente rappresentare quel particolare evento anche con dimensioni e caratteristiche più gravi o addirittura, come nella specie, catastrofiche.


*"I già descritti caratteri richiesti al fine di rilevare la prevedibilità/prevenibilità di un evento comporterebbero il riconoscimento di profili di responsabilità in capo al sindaco, essendo all'uopo sufficiente che questi potesse prospettare uno scenario valanghivo, tale da imporre tutte le azioni che potessero essere poste in campo per scongiurarne i possibili effetti.*

*Nella specie, la sospensione temporanea dell'esercizio dell'Hotel Rigopiano e la tempestiva evacuazione delle persone presenti erano dunque delle procedure attivabili ben prima che i quantitativi di neve al suolo rendessero ingestibile la percorribilità della strada provinciale. In particolare, ad avviso del giudice, l'evacuazione avrebbe dovuto avvenire già dal primo pomeriggio del 16 gennaio 2017, quando sia i bollettini meteorologici e il relativo avviso di condizioni meteorologiche avverse, sia il bollettino valanghe emesso dal Servizio Meteomont avevano confermato lo scenario di precipitazioni nevose intense e di possibile attività valanghiva e, dunque, lasciavano emergere una condizione di evidente pericolo per le persone.*

*Peraltro la chiusura dell'hotel avrebbe potuto essere disposta anche successivamente a tale data, quando le condizioni meteo avevano subito un rilevante peggioramento, rendendo ancor più evidente la predisposizione di presidi a tutela delle persone presenti nell'hotel" – cfr., sentenza a pag. 149 -.*

8. A questo punto, prima di procedere alla disamina delle impugnazioni proposte dalle parti, si impone qualche considerazione in ordine alle tipologie di rischio, siccome codificate dalla disciplina vigente in tema di protezione civile.

8.1. Per come emergente dagli atti, il Comune di Farindola ha approvato il Piano di Emergenza Comunale di Farindola con Delibera di Giunta Comunale n. 17 del 30/09/2008. Il piano era costituito



dalle seguenti parti: "Premessa"; "Parte generale"; "Rischio idrogeologico"; "Rischio incendio boschivo d'interfaccia"; "Rischio sismico"; "Allegati".

Con il D.L. n. 59 del 15 maggio 2012, convertito nella legge n. 100/2012, viene ribadita l'obbligatorietà della redazione del Piano di Emergenza Comunale e del suo aggiornamento.

La Regione Abruzzo si è resa ottemperante a quanto disposto da tale legge con la D.G.R. n. 19/2015, che ha approvato le linee guida per i piani comunali ed intercomunali di emergenza, che si configurano come base di riferimento per i Comuni che non hanno redatto un proprio piano di emergenza, ovvero come strumento di aggiornamento da utilizzare per l'aggiornamento del piano approvato.

Per come già dato atto, dette Linee Guida, nella Sezione dedicata ai rischi del territorio, prendono peraltro in considerazione anche il rischio neve/ghiaccio ed il rischio valanghe.

A pag. 90 delle medesime, quanto al RISCHIO NEVE/GHIACCIO, si specifica come, *"A seguito di condizioni meteorologiche avverse si possono verificare, sul territorio comunale ed afferente all'Associazione dei Comuni, delle difficoltà, con conseguenti potenziali situazioni di pericolo nel regolare flusso di mezzi e pedoni. Per tale ragione è necessario prevedere per tutto il periodo autunnale ed invernale una serie di interventi mirati alla messa in sicurezza delle strade, che partono dal semplice spargimento di cloruro di sodio e graniglia per evitare formazioni di ghiaccio sul fondo stradale, all'utilizzo di mezzi specifici per la rimozione di neve, o addirittura l'impiego di mezzi speciali, terrestri o aerei, per fornire assistenza ai nuclei isolati"*.

Quanto al RISCHIO VALANGHE, si sono già richiamate le relative previsioni.

Per come evincibile già dall'imputazione di cui al capo 4) (ma analoghe considerazioni valgono anche per quelle di cui ai capi 11 e 13), la Pubblica Accusa ha effettuato riferimento anche ad un rischio di isolamento stradale per impraticabilità della SP 8 per copiosa presenza di neve e, conseguentemente, ad un rischio di isolamento dell'hotel Rigopiano.

Ciò in quanto, già nel marzo 2015, per le abbondanti nevicate, si era verificata una situazione di emergenza per il maltempo molto simile, che aveva provocato il completo isolamento dell'hotel per tre giorni, tanto che in quel caso dovette intervenire un elicottero dei vigili del fuoco per fornire beni di prima necessità per un neonato ed evacuare una signora che aveva accusato un malore.

Anche in quel caso l'isolamento dell'hotel fu causato dal mancato sgombero della neve dalla strada provinciale.

8.2. Senonché, osserva la Corte, tale tipologia di rischio (isolamento) non è autonomamente codificata dalla disciplina applicabile, rilevando tutt'al più, anche secondo l'assunto accusatorio sul punto, quale conseguenza delle altre, quali, per l'appunto, la concretizzazione del rischio neve.


Se così è, in assenza del rischio valanghivo, possono rientrare tra i risultati pregiudizievoli che competeva prevenire con la previsione del rischio neve, gli accadimenti dannosi direttamente connessi all'utilizzazione di una strada ingombra di neve da parte degli utenti, come quelli dovuti alla sua mancata pulizia dalla medesima, ossia fatti lesivi direttamente legati alla impossibilità di proseguire il percorso sulla strada ingombra dalla neve, come, ad esempio, la morte per assideramento di persona all'interno dell'automezzo rimasto per lungo tempo bloccato sulla strada innevata, ovvero il rallentamento o l'ostacolo della percorrenza di mezzi di soccorso in azione sulla strada ricoperta dalla neve, con danno a persone bisognose di aiuto e non potute raggiungere, quali le persone rimaste isolate sulla strada o, come nel caso di specie, all'interno di un hotel, raggiungibile solo grazie alla strada ingombra (c.d. criterio della concretizzazione del rischio).

D'altro canto, è altrettanto vero che entrambe le tipologie di rischio (neve/ghiaccio e valanghe) oggetto di omessa valutazione nel Piano Comunale di Emergenza di Farindola, presentano tra loro profili di omogeneità, nel senso che il primo ha diretta incidenza, nelle zone soggette a rischio valanghivo, sul secondo, tenuto conto che: come rammentato dalle Linee Guida Regionali del 2015, *"La valanga è un fenomeno che si verifica quando una massa di neve o ghiaccio si mette improvvisamente in moto su un pendio, precipitando verso valle a causa della rottura della condizione di equilibrio presente del manto nevoso"*; l'accumulo straordinario di neve verificatosi sul Monte Siella nei giorni immediatamente antecedenti la valanga (pari all'incirca a tre metri) e la presenza in molti profili stratigrafici di uno strato debole di neve sono stati senza dubbio la causa preponderante e predisponente l'evento valanghivo.

Quanto alla valanga, intesa come accadimento naturale concretizzante la verifica del rischio valanghivo, essa, per come accaduto nel caso di specie, si è manifestata, con i suoi effetti distruttivi, in via repentina ed immediata ed in tali maniere ha prodotto pregiudizio, con la sua straordinaria portata lesiva, alla vita ed alla incolumità individuale.

Ciò diversamente dagli eventi inerenti tali ultimi beni (ad esempio, malattia, assideramento, mancanza di cibo) ordinariamente connessi, ad esempio, ad una situazione di isolamento (in assenza di un rischio valanghivo), a sua volta conseguenza di un ingombro di neve precludente la circolazione su una strada di collegamento.

Nel caso di specie, per come già evidenziato dal giudice di prime cure e per quanto si vedrà più diffusamente nel prosieguo, la valorizzazione del c.d. "rischio isolamento" e degli addebiti formulati soprattutto sul punto agli imputati "provinciali", connessi alla impraticabilità della SP 8, verificatasi in periodo compreso tra la sera del 17 gennaio e le prime ore del 18 gennaio, rinvengono causa nella manifestata volontà, nella mattinata del 18 gennaio, di tutti gli ospiti e dipendenti della struttura alberghiera di allontanarsi dai luoghi in conseguenza del manifestarsi di scosse telluriche, integranti



la concretizzazione di altra tipologia di rischio rispetto a quello causa dell'evento (il rischio sismico), estrinsecatasi, nel caso di specie, in termini non lesivi dell'incolumità individuale.

Senonché, per come correttamente evidenziato nella decisione di prime cure alle pagine da 87 a 90 della sentenza, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la responsabilità colposa implica che la violazione della regola cautelare deve avere determinato la concretizzazione del rischio che detta regola mirava a prevenire, poiché alla colpa dell'agente va ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello causalmente riconducibile alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare, non estendendosi la responsabilità colposa a tutti gli eventi che comunque siano derivati dalla violazione della norma, limitandosi agli specifici risultati che la norma stessa mira a prevenire.

8.3. Passando, al caso di specie, dalla semplice lettura delle imputazioni formulate dal PM viene evidentemente in rilievo la violazione di norme cautelari la cui funzione era quella di evitare o comunque ridurre nell'area possibili effetti conseguenti ad un evento valanghivo, causa degli eventi dannosi prodottisi: di tal che, appare evidente come a tale specifico evento fossero dirette le norme cautelari, che si assume essere state violate dagli imputati, da ciò derivandone che sono gli effetti legati a possibili valanghe che il legislatore avrebbe inteso evitare, qualunque ne sia l'origine, a tutela all'incolumità pubblica e privata da pericoli da valanga, a prescindere da possibili cause scatenanti la cui natura non è destinata dunque ad avere rilievo, essendo irrilevanti ed ininfluenti rispetto alla tutela dell'incolumità pubblica e privata derivanti da fenomeni valanghivi.

Siffatte precisazioni si impongono in quanto tutte le omissioni ascritte agli imputati con riferimento a tale contestazione (ma anche avuto riguardo a quelle inerenti gli organi della Provincia e della Prefettura ai quali sono stati contestati i reati di omicidio colposo e lesioni colpose plurimi), a sua volta facenti riferimento a circostanze o ad omissioni, devono essere analizzate con riferimento alla doverosità, in capo agli imputati, circa la gestione del rischio valanghivo, costituente presupposto per la formazione della regola cautelare, la quale, per come si è visto, richiede il positivo riscontro in ordine alla configurabilità, anche sotto il profilo oggettivo, della prevedibilità (si è evidenziato come non potrebbe configurarsi alcuna norma cautelare se il rischio non fosse prevedibile).

Nell'ambito di tale prospettiva (e, quindi, di riconducibilità delle omissioni contestate al rischio valanghivo) devono essere interpretate le censure mosse all'operato degli imputati.

Le su esposte considerazioni portano, quindi, a delimitare i profili di ascrivibilità delle morti e delle lesioni personali unicamente in capo ai soggetti ai quali possa riconoscersi una posizione di garanzia con riferimento al rischio valanghivo. Solo nei loro confronti, infatti, può formarsi una preventiva norma cautelare, la cui inosservanza può essere riconosciuta causa dell'evento, nella parte in cui esso sia prevedibile (secondo il parametro dell'agente modello) ed evitabile mediante l'utilizzo di

strumenti e poteri dei quali essi dispongono preventivamente.


9. La sussistenza di una posizione di garanzia in capo al sindaco Lacchetta è indubitabile.

Essa, nel caso di specie, per come si è detto, deriva da plurime fonti normative, quali l'art. 15 L. n. 225/1992 e dalle disposizioni stabilite dalla L.R. n. (quale l'art. 15 L.R. n. 47/1992), nonché da quanto stabilito dalla D.G.R. n. 19/2015 in tema di rischio valanghe.

Analogamente è a dirsi anche per il Colangeli, essendo esso stato redattore dell'originaria versione del Piano di Emergenza Comunale, membro della Commissione Valanghe del Comune di Farindola, ma soprattutto (anche per tali progresse qualità) designato *ab origine* ed ancora incaricato dal sindaco Lacchetta di provvedere agli aggiornamenti del Piano di Emergenza Comunale a seguito della emanazione delle DGR n. 19/2015, con riferimento alla previsione del rischio valanghe nel Comune di Farindola.

10. A questo punto, con riferimento agli ulteriori elementi (ravvisabilità di una norma cautelare preesistente all'evento, la cui inosservanza può essere riconosciuta causa del medesimo, nella parte in cui esso sia, secondo il parametro dell'agente modello, prevedibile, nonché evitabile mediante l'utilizzo degli strumenti e poteri a disposizione), richiamandosi *in toto* alle considerazioni espresse al paragrafo 14.2., con l'approvazione della Carta Storica delle Valanghe e con la sua comunicazione, nel dicembre 2014, al Comune di Farindola, doveva ritenersi, anche in ragione del corredo conoscitivo formatosi presso il Comune antecedentemente, secondo lo standard postulato dalle sentenze sugli eventi disastrosi di Sarno, Messina e Genova e delle altre richiamate nella presente motivazione, in capo ai garanti Colangeli e Lacchetta, prevedibile la verifica di un evento valanghivo in località Rigopiano.

L'individuazione (divenuta doverosa dopo la comunicazione della carta storica delle valanghe al Comune di Farindola, secondo il parametro dell'agente modello, del quale si è già dato atto nella presente decisione) dell'area ove sorgeva l'hotel come "area ritenuta a rischio" avrebbe, infatti, determinato, quale automatica conseguenza, secondo quanto previsto dalle Linee Guida, in caso di emissione del Bollettino meteo-nivologico con previsione di pericolo marcato (3), forte (4), molto forte (5), lo scattare della fase di allarme, *"che prevede che il Sindaco: Dispone con propria ordinanza eventuali limitazioni nelle aree di pubblica circolazione, sugli impianti e nelle piste sciabili aperte al pubblico, sentita la Commissione Comunale per il rischio valanghe. Se necessario, attiva il C.O.C., provvede alla dichiarazione d'inagibilità e sgombero di edifici esposti all'imminente pericolo di caduta valanga, provvedendo anche all'allontanamento delle persone in esse presenti, ed alla loro sistemazione in zone sicure"*, divenendo giocoforza l'hotel, in presenza di un bollettino con previsione di pericolo almeno marcato, un edificio esposto all'imminente pericolo di caduta di valanga.



Trattasi, come già osservato, peraltro, di previsione di carattere modale, che ricalca quanto già previsto dagli artt. 15 e 16 L.R. n. 47/1992.

11. Prevedibilità *ex ante* che si fonda sulla pluralità degli elementi suscettibili di unitaria valutazione, come compendiate al paragrafo 14.2. e, di contro, oggetto di atomistica, nonché erronea (con riferimento, ad esempio, alla portata della D.G.R. n. 19/2015) od omessa (avuto riguardo alla relazione redatta dalla guida alpina Iannetti) valutazione da parte della sentenza di primo grado, la quale ha escluso la prevedibilità (richiamandosi all'uopo alle, valevoli ad altri fini, considerazioni dei periti circa la necessaria redazione di una CLPV e di uno PZEV), con ciò ancorandosi, per come si è visto, ad un parametro ben diverso da quello tratteggiato dalla giurisprudenza di legittimità *in subiecta materia*, per poi (parimenti erroneamente, ad avviso di questa Corte), ritenerla configurabile in capo al Lacchetta unicamente sulla base dei bollettini Meteomont, indicanti un grado di pericolo dapprima pari a 3 e poi (con quello delle ore 13:42 del 17 gennaio 2017), pari a 4, i quali, per come si è visto ed indicato anche dai periti, sono strumenti che forniscono su scala sinottica (non meno di 100 Km quadrati) un quadro semplificato dell'innevamento e della stabilità del manto nevoso e, quindi, che descrivono su grande scala, i pendii e situazioni nivologiche maggiormente critiche, essendo sempre onere dell'utente mettere in relazione fra loro il grado di pericolo del bollettino e la possibile attività valanghiva a livello locale, con conseguente impossibilità di ancorare unicamente a tale elemento un giudizio di prevedibilità in concreto di un evento disastroso valanghivo in una determinata area e di fondare un'ordinanza ex art. 15 L.R. n. 47/1992.

Del resto, come correttamente evidenziato sul punto dalle difese degli imputati appellanti, la stessa considerazione posta dal GUP a fondamento della statuizione condannatoria del Lacchetta (e, per come si vedrà, anche del D'Incecco e del Di Blasio), secondo cui i bollettini meteomont, ai quali non potrebbe attribuirsi valore nella fase della pianificazione del territorio e dunque nella predisposizione dei piani di emergenza o ancor meno nella previsione di limiti all'edificabilità, con riguardo invece alla fase relativa alla mera gestione dell'emergenza rappresenterebbero al contrario degli strumenti di allerta sufficienti rispetto ad una situazione di evidente pericolosità, imponenti (a seguire il suo ragionamento, anche se isolatamente considerati) l'attivazione di mezzi volti alla salvaguardia delle persone che ne sarebbero potute rimanere coinvolte, non rinviene addentellato nelle risultanze processuali, tra le quali lo stesso elaborato peritale disposto ex art. 441 comma 5 c.p.p.


Con tutta evidenza i bollettini Meteomont rappresentano, di contro, indicatori di pericolo su larga scala e, con riferimento alla singola area, trattasi di elementi che si prestano ad essere valutati non isolatamente, bensì unitamente ad altri, ai fini della formulazione del giudizio di prevedibilità, la quale, come evidenziato dalla difesa appellante, non potrebbe quindi ritenersi configurabile, con

riferimento ad uno specifico sito, unicamente sulla base dei medesimi, costituendo essi elementi suscettibili all'uopo di essere considerati in unione agli altri indicatori del pericolo.

12. Indi, per come si è già evidenziato, in ossequio agli orientamenti di legittimità richiamati al paragrafo 12), in capo agli imputati Lacchetta e Colangeli, dopo la ricezione della Carta Storica delle Valanghe, tenuto conto degli ulteriori elementi sopra compendati (sottoposizione dell'intero territorio comunale ad un grado pericolo 3, tendente al 4; evidenziazione circa la possibilità di verificazione di eventi valanghivi fino alle immediate prossimità dell'hotel ad opera di tecnici, come era lo Iannetti, facenti parte della Commissione Comunale Valanghe; verificazione di ben nove eventi valanghivi pregressi, costituenti ben oltre l'uno per cento dei 783 complessivamente documentati dalla carta storica regionale in 56 anni, registrati nell'ambito di un ridotto territorio e, quindi, prossimi tra di loro, di cui cinque dal medesimo versante dal quale ebbe a cadere la valanga del 18.01.2017, a nulla rilevando, ai dedotti fini escludenti la prevedibilità, il fatto che essi ebbero precedentemente a verificarsi su valloni diversi da quello poi interessato in data 18 gennaio 2017, non potendo certo escludersi, in considerazione degli elementi tutti come sopra compendati, nonché dell'assenza di un importante elemento di valutazione del rischio, rappresentato dalla CLPV, che ciò potesse concretamente avvenire; constatazione, stratificata negli anni, circa l'esistenza di un forte pericolo valanghivo a monte della struttura, a sua volta sita a quasi 1.200 sul livello del mare, peraltro da tempo acclarata quando l'hotel non era in funzione nel periodo invernale e la zona ove esso si trova era disabitata), il sito sul quale sorgeva l'hotel avrebbe dovuto essere individuato, in sede di aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale, quale area ritenuta a rischio, nonché, in presenza di un Bollettino meteo nivologico con previsione di pericolo marcato (3), forte (4), molto forte (5), a fronte della stabile presenza di decine e decine di persone all'interno della struttura, quale edificio soggetto a dichiarazione d'inagibilità e di sgombero, in quanto, proprio in ragione dell'esistenza di un bollettino con previsione di pericolo marcato, divenuto forte in data 17.01.2017, doveva ritenersi "esposto all'imminente pericolo di caduta valanga", con conseguente obbligo, come parimenti specificato nelle richiamate Linee Guida, di provvedere anche all'allontanamento dei soggetti in esse presenti ed alla loro sistemazione in zone sicure.

Ciò in quanto, per come sempre evidenziato al paragrafo 12.3, la nozione di prevedibilità rilevante ai fini della costruzione della norma cautelare chiede d'essere ancorata non già al parametro dell'elevata credibilità razionale che l'evento in presenza di una certa condotta si verifichi (come avviene in relazione alla ricostruzione del decorso causale), bensì alla mera possibilità (concreta e non ipotetica) che la condotta possa determinare l'evento.


Del resto, la natura preventiva delle regole cautelari è diretta ad evitare il verificarsi di eventi dannosi anche se scientificamente non certi (purché non solo congetturali) ed anche se non preventivamente



e specificamente individuati. Ciò in quanto, per come si è chiarito, a differenza dell'addebito oggettivo per il quale, sotto il profilo della causalità, è necessario accertare che l'evento non si sarebbe verificato con elevato grado di credibilità razionale se fosse stata posta in essere la condotta richiesta, ben inferiore è la soglia che impone l'adozione della regola cautelare, fondata sulla mera probabilità o anche sulla possibilità che conseguenze lesive si producano.

Per come sopra evidenziato, il principio di colpevolezza deve dunque ritenersi rispettato nella misura in cui il soggetto, al momento della condotta, possa seriamente rappresentarsi la rischiosità del suo agire o del suo omettere rispetto a determinati eventi, corrispondenti a quelli poi verificatisi, anche laddove sulla pericolosità della condotta non vi sia, ex ante, pieno consenso della comunità scientifica. In tal senso, per come già rammentato, nella letteratura si è sottolineata l'importanza dei *signa facti*, quanto alla necessità di adozione di determinate cautele.

Il giudizio di prevedibilità altro non è che il giudizio circa la possibilità di previsione di eventi simili e, dunque, di eventi che hanno in comune con il risultato concreto prodottosi determinate caratteristiche ed esso deve essere ancorato, per come si è visto, secondo lo standard richiesto all'agente modello (per il Colangeli, che aveva rilasciato tutti i provvedimenti autorizzatori della struttura alberghiera e che ben conosceva i luoghi, quale quello di un responsabile di un ufficio tecnico di un Comune con un grado di pericolo valanghivo Marcato 3- Forte 4, nonché di un componente di una Commissione Comunale Valanghe, nonché ancora di un soggetto dotato di competenze in tema di protezione civile, se è vero, come è vero, che era stato redattore del Piano di Emergenza Comunale ed era stato incaricato di provvedere al suo aggiornamento, laddove, per il Lacchetta, parimenti conoscitore del territorio, peraltro limitato, quale quello di sindaco di un Comune con un grado di pericolo valanghivo Marcato 3- Forte 4, destinatario di specifiche responsabilità in tema di rischio valanghivo sia in termini generali secondo il sistema di protezione civile, essendone un fondamentale attore, sia proprio avuto riguardo alla specifica materia a fronte di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 47/1992), tenuto conto che, secondo quanto parimenti è precisato, il giudizio di prevedibilità non va infatti compiuto con riferimento a quanto è avvenuto in passato, ma a quanto può avvenire in futuro nel senso che involge un giudizio di rappresentabilità di possibili, ulteriori e più gravi eventi dannosi e che se è noto che un territorio ha caratteristiche di un elevato rischio valanghivo non può ritenersi sufficiente, nella valutazione della prevedibilità di eventi dannosi, riferirsi al fatto che non vi fosse memoria storica che i copiosi eventi che si erano certamente verificati ad una distanza non rilevante dall'hotel non avevano riguardato quello specifico sito (nonostante non si disponesse di alcun elemento idoneo ad escludere che i noti versanti valanghivi potessero attingere il vallone sovrastante l'hotel o che, in presenza di un'abbondante o straordinaria nevicata, potessero crearsi, come avvenuto nel caso di specie, a monte straordinari accumuli, idonei a scivolare a valle e a non





arrestarsi, come parimenti ritenuto nel passato e senza alcun elemento di conferma, ad una latitudine superiore di qualche centinaio di metri), occorrendo fare riferimento alla possibilità che se ne potessero verificare di più devastanti.

Come precisato dalla sentenza della S.C. sui fatti disastrosi di Sarno, se si conosce che un fiume è soggetto a esondazioni (ma lo stesso principio si presta a valere anche per i casi di versanti montani soggetti ad eventi valanghivi) la regola cautelare da adottare non è quella di evitare insediamenti abitativi nelle zone storicamente colpite dalle alluvioni (o, con riferimento al caso di specie, da valanghe) perché è sempre possibile, e quindi prevedibile, che se ne verificano di più estese, ma quella di escludere questi insediamenti nelle zone che in astratto potrebbero essere colpite da una inondazione (o da una valanga) di dimensioni maggiori rispetto a quelle storicamente verificatisi.

Del resto, si è affermato nella giurisprudenza di legittimità che, ai fini predittivi, ciò che è avvenuto in passato costituisce un elemento di conoscenza rilevantisimo ed ineliminabile che non può prescindere dalla valutazione su che cosa può avvenire in futuro, a meno che le caratteristiche del fenomeno non siano da sole idonee a fondare un giudizio di esclusione di più gravi conseguenze (ed anche in questo caso, anche a fronte della mancata approvazione della CLPV, che, per come si è visto, poi ebbe a mappare ulteriori pregressi eventi valanghivi anche prossimi all'hotel, non si disponeva alcun elemento che potesse, anche solo in linea astratta, escludere una tale evenienza).

Si è, altresì, statuito come non è conforme alla condotta esigibile dall'agente modello il comportamento di chi dà per scontata (in mancanza di alcun elemento di conferma) l'ipotesi che un fenomeno ripetitivo si verifichi nelle stesse dimensioni con le stesse caratteristiche di gravità di quelli già verificatisi (o anche, venendo al caso di specie, mediante necessario attingimento dei medesimi valloni già interessati da pregressi fenomeni negli anni precedenti e non anche di altri sottostanti o affianco il medesimo versante).

Come specificato dalla giurisprudenza di vertice, l'agente modello, in una situazione quale quella descritta, è quello in grado di ipotizzare le conseguenze più gravi di un fenomeno ricorrente; non quello che si adagia su esperienze precedenti senza che esistano elementi di conoscenza che consentano di escludere che i fenomeni possano avere carattere di maggior gravità.

Del resto, il fatto che gli strumenti scientifici deputati non siano ancora disponibili, oppure in grado di prevedere con certezza gli eventi dannosi, non rappresenta una giustificazione ma, al contrario, una conferma dell'addebito soggettivo, atteso che, come sempre statuito dal giudice di legittimità, se di un fenomeno naturale (o anche cagionato dall'uomo) non si conoscono le caratteristiche fondamentali e, in particolare, le cause, le possibilità di evoluzione, gli effetti possibili, la cautela che occorre usare nell'affrontarlo per eliminarne o ridurne le conseguenze deve essere ancora maggiore

proprio perché non si possono escludere, con valutazione *ex ante* fondata su conoscenze scientifiche affidabili, gli effetti maggiormente distruttivi.

Infatti, per come detto, con la sentenza Sarno si è censurata la annullata decisione liberatoria di seconde cure, nella parte in cui, ai fini del giudizio di prevedibilità, nessun conto aveva tenuto (o l'aveva immotivatamente sottovalutato) della circostanza che il piano comunale di protezione civile di quel Comune qualificava come "alto" il rischio di frane e valanghe nel territorio comunale.


Tale orientamento, per come si è detto, ha rinvenuto integrale conferma nella sentenza n. 16029/2019, relativa alle morti verificatesi in conseguenza di un'alluvione verificatesi in provincia di Messina, nella quale si è addivenuti ad un giudizio liberatorio sulla base del fatto la prevedibilità in concreto dell'evento dannoso verificatesi non poteva essere ragionevolmente dedotta dal tenore degli avvisi di Protezione Civile meteo nei territori in esame, non avendo i medesimi un contenuto preoccupante né tanto meno, allarmistico.

Ciò (avuto riguardo al tenore degli avvisi meteo e, soprattutto, valanghivi) diversamente che nel caso di specie, nel quale vi erano bollettini meteo che preconizzavano abbondanti nevicate, nonché bollettini valanghe, che indicavano un grado di pericolo dapprima marcato e, in data 17.01.2017, grave.

L'esclusione della possibilità del verificarsi di eventi in quello specifico sito non poteva fondarsi, come invece avvenuto, con conseguente inottemperanza dell'obbligo stabilito dalle Linee Guida Regionali del 2015, unicamente sulla base che la Regione non aveva ancora approvato la CLPV e che nello specifico sito ove vi era l'albergo non risultavano eventi valanghivi pregressi noti (tenuto conto anche dei tempi di ritorno dei medesimi, i quali, al pari di quelli sismici, possono giungere, come evidenziato nella perizia, anche nell'ordine dei trecento anni).

Del resto, per come desumibile anche dalla sentenza della S.C. n. 29439/2020 sopra richiamata e dettata con riferimento a morti verificatesi in conseguenza di un forte allagamento, il fatto che un specifico luogo non sia stato interessato da pregressi fenomeni non può rappresentare ragionevole elemento al fine di escludere la concreta possibilità che ciò avvenga, quando i siti interessati siano prossimi e, comunque, non distanti da quelli poi attinti, essendo sufficiente anche la sola possibilità per il soggetto di rappresentarsi una categoria di danni sia pure indistinta potenzialmente derivante dalla sua condotta, tale che avrebbe dovuto convincerlo ad adottare più sicure regole di prevenzione; in altri termini, ai fini del giudizio di prevedibilità, deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di danno e non anche alla specifica rappresentazione *ex ante* dell'evento dannoso, quale si è concretamente verificato in tutta la sua gravità ed estensione.

13. Nel caso di specie, gli imputati, cooperando colposamente tra di loro (il Colangeli omettendo di effettuare quanto descritto, imposto dalla normativa di protezione civile ed ulteriormente



demandatogli dal Lacchetta a seguito della D.G.R. n. 19/2015, laddove quest'ultimo, diretto destinatario degli obblighi stabiliti dalla normativa di protezione civile, limitandosi a delegare quanto ad esso spettante ad altri ed omettendo qualsivoglia controllo circa l'esatto adempimento di quanto previsto da parte dei medesimi, oltre che di porre in essere qualsivoglia attività di informazione e documentazione all'uopo, nonché entrambi non richiedendo all'ente regionale qualsiasi forma di assistenza, nonostante la disponibilità da quest'ultimo manifestata), hanno posto in essere una condotta omissiva, eziologicamente rilevante ai fini della produzione dell'evento, nel senso che, qualora avessero agito come sopra indicato, avrebbero, con grado di certezza, evitato il prodursi dell'evento dannoso, automaticamente conseguendo, all'individuazione della zona in cui sorgeva l'albergo quale area a rischio, in presenza di un bollettino con grado di pericolo 3 (e, quindi, quantomeno dal 16 gennaio 2017), la dichiarazione d'inagibilità e sgombero dell'edificio, da ritenersi a quel punto esposto all'imminente pericolo di caduta valanga, con conseguente allontanamento delle persone in esse presenti ed alla loro sistemazione in zone sicure e, per quanto ne rileva, anche impossibilità ad opera dei clienti ivi giunti in data 17 gennaio, di arrivare in hotel.

Questa Corte non ignora come l'applicazione di tale disposto, con riferimento al rimedio ivi previsto (sgombero dell'hotel in inverno in presenza di un bollettino valanghe di grado 3) avrebbe comportato condizioni particolarmente disagiati per l'imprenditore, per gli utenti e per lo stesso ente comunale. Di tal che, come correttamente evidenziato nella contestazione accusatoria, in sede di doveroso aggiornamento del piano comunale di emergenza, si sarebbe potuta stabilire, in alternativa, la previsione del divieto di utilizzo nella stagione invernale della struttura alberghiera, come peraltro, siccome già dato atto, era avvenuto in precedenza fino al 1991, quando poi la medesima, prima della ristrutturazione, era stata chiusa per 16 anni.

Ciò in ossequio anche a quanto statuito da Cass. Pen. n. 22214/2019 con riferimento all'alluvione di Genova, che ha stabilito come i "decisioni" pubblici, in una società del rischio qual è quella in cui viviamo, ai fini della previsione della condotta alternativa lecita, ben possono effettuare una valutazione costi-benefici che, ferma restando la piena tutela della vita e dell'incolumità individuale, eviti un costo economico e sociale di grosso rilievo per la collettività, soprattutto se ripetuto periodicamente (quale sarebbe quello di permettere l'attività imprenditoriale anche in inverno, per poi attivare, in presenza di un bollettino con gradi di pericolo almeno 3, il complesso ed oneroso meccanismo di evacuazione del quale si è detto).


Di contro, per come si è visto, l'atteggiamento degli imputati è stato del tutto inerte, proseguendo nell'omettere di disporre finanche la convocazione della Commissione Comunale valanghe (inattiva sin dal 2005, nonostante l'apertura dell'hotel anche nella stagione invernale nel 2007).



14. L'omissione testé delineata costituisce, secondo l'ordinario sviluppo eziologico, presupposto anche della successiva mancata emissione, da parte del Lacchetta, dell'ordinanza ex art. 15 (Dichiarazione di inagibilità e sgombero di edifici) L.R. n. 47/1992, a mente del quale, *"Il Sindaco, con propria ordinanza, dispone l'inagibilità e lo sgombero degli edifici esposti ad imminente pericolo di caduta di valanghe e per tutta la durata di esso"*, la quale, secondo il disposto di cui all'art. 17 l. cit, è emessa, *"dopo aver sentito, salvi i casi di urgenza"*, il parere della Commissione Valanghe.

Caso di urgenza che, secondo quanto sopra specificato (che avrebbe imposto la previa doverosa individuazione, in ossequio a quanto stabilito dalle Linee Guida di cui alla D.G.R. n. 19/2015, dell'area ove sorgeva l'hotel come zona a rischio e, in presenza di un bollettino valanghe di grado almeno pari a 3, determinava la individuazione dell'albergo come edificio esposto all'imminente pericolo di caduta valanga e, come tale, necessitante di sgombero), appariva ricorrente sin dal 15 gennaio 2017 (quando il Sindaco aveva disposto con propria ordinanza la chiusura delle scuole comunali) e, comunque, certamente (per il grado pericolo valanghivo caratterizzante i bollettini Meteomont) in data 16 gennaio e, ancor di più, alle ore 13:42 del 17 gennaio 2017 (quando il bollettino Meteomont indicava un pericolo valanghivo pari a 4 per i giorni a seguire), con sostanziale irrilevanza, a questo punto, anche della previa convocazione della Commissione Valanghe, peraltro assai difficoltosa per la sua ingiustificabile inoperatività ormai ultradecennale, tenuto vieppiù conto della allarmanti condizioni meteorologiche, siccome diramate dai bollettini sopra riportati (prefiguranti, come poi puntualmente verificatosi dal giorno 16 e, in maniera straordinaria, nella notte compresa tra il 17 ed il 18 gennaio 2017, abbondanti nevicate), per i quali, giova rammentarlo, lo stesso Lacchetta, che già aveva disposto il 15 gennaio 2017 la chiusura delle scuole sull'intero territorio comunale, alle ore 11:40 del 17.01.2017, aveva postato sulla Chat Whatsapp *"sindaci-provincia"*, il messaggio *"C'è oltre un metro di neve, siamo completamente isolati e con due morti. Le previsioni per domani sono catastrofiche"*, dovendo rammentarsi l'incidenza del fattore neve su quello valanghivo, discendendo il secondo anche e soprattutto dall'accumulazione della prima.

Di tal che, a questo punto diviene irrilevante scrutinare se la località Rigopiano richiedesse, nelle ore dell'emergenza del 18 gennaio 2017, una specifica segnalazione alla SOR della Protezione Civile (la risposta è, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, assolutamente positiva, stante la configurabilità di un marcato pericolo valanghivo), tenuto conto che, pur tuttavia, gli elementi acquisiti non permettono di stabilire con la doverosa certezza se, qualora il Lacchetta avesse prospettato alla medesima la sua ingiustificabile sottovalutazione del pericolo, anche a fronte delle obiettivamente gravissime condizioni meteo che affliggevano l'intera Regione e delle forti scosse telluriche che si erano manifestate, sarebbero state poste in essere dall'ente regionale condotte idonee e, soprattutto, tempestive per porre in salvo le persone che si trovavano in hotel.




L'assunto del GUP secondo cui l'area di Rigopiano costituiva solo una delle tante per le quali occorreva provvedere a superarne l'isolamento ed i disagi connessi alla mancanza di energia elettrica, aggiungendo come, quand'anche fosse stata effettuata, la specifica segnalazione relativa all'hotel Rigopiano non avrebbe comportato un diverso svolgimento dei soccorsi, atteso che, al momento, nessun elemento di differenziazione nella gestione dei soccorsi poteva ipotizzarsi al riguardo, dovendosi anzi considerare come fosse ipotizzabile, per le persone presenti nell'hotel, una condizione di minor urgenza rispetto a quelle comunque presenti nelle altre contrade del Comune, visto che la struttura alberghiera rappresentava un motivo di assicurazione per la sicurezza degli ospiti, non potendosi ipotizzare che l'isolamento dell'hotel conducesse all'evento che di lì a poco si sarebbe drammaticamente manifestato, si presterebbe ad essere condiviso, solo nella parte in cui postula un'assenza del forte pericolo valanghivo, di contro presente e, al contrario, idoneo a porre detta area in una situazione di primazia rispetto alle altre antropizzate, magari colme di neve, ma non sottoposte ad un imminente pericolo di caduta di valanghe.

Per le medesime ragioni, non meritevoli di condivisione (ma sostanzialmente assorbite per le superiori ragioni) si appalesano le ulteriori considerazioni svolte nell'impugnata decisione, tese a negare la rischiosità valanghiva dell'area ove vi era l'hotel (assenza di CLPV, presenza del campetto Meteomont in prossimità dell'albergo, nonché assicurazioni promananti dalla Provincia di Pescara in ordine alla costante attività di pulizia del tratto stradale anche in presenza di innevamenti, a fronte della sua irrilevanza con riferimento al rischio di valanghe sull'area ed al pericolo del loro manifestarsi, dovendo rammentarsi l'imprevedibilità, quanto all'esatta preventiva individuazione del suo concreto manifestarsi, nonché la repentinità e la possibile unicità del fenomeno distruttivo, come avvenuto nel caso di specie).

Più precisamente, ciò che si intende dire con tali ultime osservazioni, è che eventuali assicurazioni in ordine alla costante pulizia della strada ad opera degli enti competenti si appalesano sostanzialmente irrilevanti, in capo ai responsabili comunali, ai fini della riduzione o dell'eliminazione del pericolo valanghivo, ove, come nel caso di specie, esistente, ben potendo esso manifestarsi in maniera repentina ed inconsapevole per le povere vittime (come purtroppo verificatosi nel caso di specie), con conseguente irrilevanza, ai fini impeditivi dell'evento, della costantemente garantita possibilità per gli ospiti dell'albergo di potersi allontanare, dovendo rammentarsi come la volontà dei medesimi di abbandonare la struttura avvenne in considerazione del manifestarsi, nella mattina del 18 gennaio, di forti scosse telluriche e, quindi, per la manifestazione di un rischio (quello sismico) diverso da quello qui in disamina.

Analogamente è a dirsi con riferimento alla mancata convocazione della Commissione Valanghe, una volta diramato, in data 17.01.2017, un bollettino Meteomont indicante un grado di pericolo 4.




Sul punto il GUP ha ritenuto tale omissione, ai fini della produzione dell'evento lesivo, irrilevante sulla base di tali circostanze: la Commissione non avrebbe potuto adottare alcuna determinazione a fronte della non effettuabilità, in conseguenza dell'impossibilità di raggiungimento del campetto Meteomont a causa delle disagiati condizioni meteo in quei giorni, delle prove stratigrafiche sui punti a rischio, necessarie al fine di riferire al primo cittadino circa i provvedimenti opportuni; una verifica nei termini sopra indicati non avrebbe avuto ad oggetto la pericolosità del sito interessato dalla valanga, posto che nessun elemento induceva a concentrare l'attenzione sullo stesso che, in assenza della CLPV non era affatto considerato a rischio; dal confronto tra l'archivio dei rilevamenti nivometrici e i bollettini Meteomont degli stessi giorni, emergeva che, in due date direttamente prossime al fatto, i rilevatori Forestali avevano descritto la completa assenza di pericolosità valanghiva esattamente sul luogo in cui pochi giorni dopo sarebbe avvenuta la tragedia e ciò con bollettino di pericolo di livello 3.

Del resto, la necessità di espletare tali prove ai fini del corretto esercizio del potere di cui all'art. 15 L.R. n. 47/1992 si desume anche dai "motivi aggiunti" depositati dalla difesa del Lacchetta, ove si è evidenziato come risulterebbe dalla documentazione ivi allegata come i provvedimenti di sgombero e/o di chiusura di strutture esposte al pericolo di caduta di valanghe da parte del Comune e della Provincia dell'Aquila sarebbero stati assunti nella presenza, oltre che della previa conoscenza dell'area come valanghiva e di un bollettino segnalante un allarme valanghe pari o superiore al grado 3, anche dall'accertamento delle condizioni del manto nevoso sullo specifico sito ritenuto soggetto a valanga da parte dei rilevatori per la conseguente specifica valutazione del medesimo da parte della commissione valanghe attivata ex art. 17 L.R. n. 47/1992.

Da qui, ne discende, diversamente da quanto ritenuto dalla difesa del Lacchetta e del Colangeli, come l'assenza di tale importante strumento conoscitivo (derivante dall'impossibilità di effettuare in quei giorni i rilievi stratigrafici) avrebbe dovuto, proprio per l'asserita rilevanza di detti rilievi ai fini delle determinazioni di competenza, indurre ad ancor più maggior cautela e, quindi, a propendere per la soluzione tendente all'eliminazione in radice del rischio, con la conseguente adozione del potere ex art. 15 L.R. n. 47/1992 anche in assenza del parere della Commissione, ravvisandosi, per quanto sopra evidenziato, una evidente situazione di urgenza.

Inoltre, le condizioni meteorologiche di quei giorni erano tutt'altro che rassicuranti, come evidenziato dallo stesso GUP in diverse parti della sua decisione.

Il primo avviso di condizioni meteorologiche avverse, che annunciava nevicate a basse quote in Abruzzo, veniva emesso in data 14/01/2017 dal Centro Funzionale Abruzzo con bollettino N.° 17007 Prot. RIA/0002787 del 14.01.2017 (*"Dalla notte di oggi, sabato 14 gennaio 2017, e per le successive 24-36 ore, si prevedono nevicate sul Lazio, in estensione ad Umbria, Marche, Abruzzo e Molise, con*



quota minima intorno a 200-400 m, in ulteriore calo fino a quote di pianura in presenza di rovesci e/o temporali; gli apporti al suolo saranno da deboli a moderati, puntualmente abbondanti sulle regioni del medio versante adriatico. [omissis]. Dalle prime ore di domani, domenica 15 gennaio 2017 e per le successive 24-36 ore si prevedono venti forti settentrionali con raffiche di burrasca forte su Piemonte e Lombardia, in estensione dal pomeriggio su Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo" ....").

Il contenuto dei successivi avvisi aggravava il quadro previsionale.

Con quello del 15.01.2017, si evidenziava come: "Dal primo pomeriggio di domani, lunedì 16 gennaio 2017, e per le successive 24-36 ore, si prevede il persistere di nevicata su Umbria, Marche, Abruzzo e Molise, con quota minima intorno a 100-300 m, e locali sconfinamenti fino a quote di pianura; gli apporti al suolo saranno da deboli a moderati sull'Umbria e abbondanti o molto abbondanti sulle restanti regioni".


Con l'avviso del 16 gennaio 2017 si evidenziava come "Le precipitazioni a carattere nevoso interesseranno tutta la regione nella giornata di domani e almeno fino a mercoledì con quantitativi abbondanti. Si segnala inoltre la possibilità di ghiaccio sulle strade stanotte e domani nelle zone interne e di alta collina" e con quello del 17 si specificava come "dalle prime ore di domani, mercoledì 18 gennaio 2017 e per le successive 24-36 ore, si prevede il persistere di nevicata: su Umbria orientale, Marche, Abruzzo e Molise, con quota neve al di sopra dei 100-300 m con apporti al suolo generalmente deboli sull'Umbria, da moderati ad abbondanti sulle altre regioni", tra le quali l'Abruzzo.

Da ultimo, il fatto che alcuni giorni prima i rilievi stratigrafici espletati dai Carabinieri *in situ* non avessero evidenziato un forte pericolo valanghivo nonostante un bollettino Meteomont indicante un pericolo 3 non appare idoneo a determinare alcun affidamento in ordine all'assenza di pericolosità anche nei giorni a seguire, tenuto conto del persistere di nevicata "abbondanti", dalle quali poter presagire anche la concreta possibilità di una nevicata di notevole consistenza, quale quella che ebbe a manifestarsi nelle ultime ore del 17 gennaio e le prime del 18 gennaio e prevedibile in ragione del contenuto del bollettino meteorologico, che preconizzava la persistenza di nevicata abbondanti.

Del resto, lo stesso Lacchetta, alle 11:40 del 17.01.2017, aveva evidenziato sulla Chat Whatsapp "sindaci-provincia", il messaggio "C'è oltre un metro di neve, siamo completamente isolati e con due morti. Le previsioni per domani sono catastrofiche".

Vero è che gli elementi acquisiti inducono a ritenere dubbia la prova circa l'efficienza causale della mancata convocazione della Commissione Valanghe.

Ciò in quanto: essa non risultava più essere stata convocata da oltre undici anni; nelle sparute pregresse occasioni di operatività, tale organo ebbe a ritenere di limitare il suo compito alla sicurezza




del tratto di strada che andava da Rigopiano a Vado di Sole, con conseguente totale pretermissione della valutazione del nuovo elemento di rischio, connesso alla antropizzazione del territorio, costituito dall'apertura dell'hotel nei mesi invernali; non risulta essere stata espletata, da parte della Pubblica Accusa, specifica attività d'indagine tesa a verificare non quanto fatto (o meglio, omesso) in passato da tale organo, bensì, in ossequio al parametro dell'agente modello, quanto avrebbe dovuto effettuare detto organo, composto da soggetti aventi specifiche competenze.

Ma tale elemento (la sostanziale assenza di qualsivoglia attività della Commissione) si presta a rivestire, per quanto specificato, valenza aggravatrice dei profili colposi omissivi ascritti agli imputati Colangeli e Lacchetta.

15. Le stesse dichiarazioni rese dal Lacchetta portano a ravvisare, in capo al medesimo, una qualche (seppur generica) consapevolezza del pericolo anche valanghivo.

Questi, escusso nel corso delle indagini, ha affermato di conoscere la delibera e l'osservanza dei bollettini diffusi quotidianamente dal servizio Meteomont dei Carabinieri Forestali, per poi precisare che il Comune riceveva unicamente gli avvisi delle condizioni meteorologiche avverse e non più, quantomeno dal 2015, quelli Metcomont (che, pur tuttavia, osserva la Corte, per come si è già dato atto, aveva l'obbligo di consultare quotidianamente), di essersi informato nell'anno 2015, in occasione della ricezione del bollettino Meteomont, dell'attività svolta dalla Commissione Comunale Valanghe, apprendendo che le misure prescrittive prese dalla medesima riguardavano unicamente le questioni di viabilità e, in particolare, la chiusura della Strada Provinciale da Rigopiano Bivio Castelli a Vado di Sole (con ciò, osserva la Corte, ingiustificatamente adagiandosi su tale prassi, sul cui carattere colposamente non osservante le proprie funzioni si è già detto), per poi affermare di non avere preso in considerazione la possibilità di sgombero dell'hotel, *"in quanto nel pomeriggio del 17 gennaio, come detto, avevo constatato che comunque la strada per l'hotel era stata in parte liberata e resa percorribile ed avevo avuto rassicurazioni da Alberto Giancaterino sullo spazzamento della neve da parte dei mezzi della Provincia anche durante l'arco notturno, avendo avuto, altresì, rassicurazioni dalla Regione e dalla Provincia sull'invito di mezzi in nostro soccorso e non avendo avuto segnalazioni su rischi specifici da parte delle strutture che hanno diretta competenza su tali analisi ed informazioni (Prefettura). Sono stato inoltre in stretto contatto con il maresciallo Ambrosini dei Carabinieri Forestali il quale non ha comunicato alcunché in merito a rischi particolari"*.

Sempre nel corso delle dichiarazioni il Lacchetta ha: evidenziato di prendere visione saltuariamente dei bollettini valanghe *"allorquando intendevo dare approfondimento ai bollettini per avverse condizioni meteo"*; aggiunto di non avere mai convocato la Commissione Valanghe nel corso del suo mandato e che l'ultima volta in cui si era prospettata l'esigenza era stata nel 2015 su segnalazione






della Prefettura di Pescara, ma di non avere ritenuto in tale circostanza di fare ciò in quanto la viabilità era resa impossibile dalle condizioni meteo e di neve, le quali erano tali per cui il tratto di strada provinciale tra Rigopiano e Vado di Sole era già nei fatti chiuso e non si ravvisavano altri gravi pericoli.

Tali dichiarazioni sono state confermate nel corso del successivo interrogatorio al quale si è sottoposto, nel quale ha, altresì, aggiunto: come il Giancaterino, verso le 17:00 del 17 gennaio (quando, liberato il tratto di strada, gli ultimi clienti riuscirono a raggiungere l'hotel), evidenziò ad egli ed al Colangeli che lo sgombero della strada per Rigopiano sarebbe andato avanti fino a notte tarda; che, qualora avesse avuto il sentore o comunque la segnalazione, da parte della Provincia, dell'indisponibilità della turbina, avrebbe bloccato le macchine degli ospiti all'altezza di Bivio Mirri; di essere stato costantemente in contatto con il maresciallo Ambrosini dei CC Ambrosini di Farindola, avente il compito di comunicargli il grado di pericolo valanghe.

Orbene, tali dichiarazioni circa le assicurazioni ricevute non hanno rinvenuto alcun riscontro sia nelle ss.ii. rese dal sorvegliante Alberto Giancaterino (che, peraltro, giammai si sarebbe potuto impegnare a garantire una costante attività di pulizia della strada nel corso della notte) sia dalle dichiarazioni rese da Elvio Piscione, ufficiale della Polizia Provinciale, che aveva presidiato il tratto nel pomeriggio del 17 gennaio, onde permetterne la pulizia e rendere così possibile l'arrivo in hotel degli ultimi clienti.

Parimenti non è stata acquisita conferma dal Maresciallo Ambrosini circa i continui contatti intercorsi con il Lacchetta e l'impegno da questi asseritamente assunto di comunicargli il non meglio specificato grado di pericolo di valanghe, non essendo dato comprendere se riferito ai bollettini Meteomont (liberamente accessibili e diramati, con riferimento all'ultimo, in data 17 gennaio 2017), oppure a generiche assicurazioni circa l'assenza di pericolosità valanghiva del sito, tenuto vieppiù conto che in quei giorni, come già si è evidenziato, le condizioni meteo rendevano ai Forestali impossibile raggiungere il campo Meteomont ed espletare i doverosi rilievi nivologici, assolutamente necessari, per stessa ammissione della difesa appellante, per la valutazione del pericolo valanghivo dell'area.

Tali dichiarazioni, di contro, ad avviso della Corte, appaiono ancor di più sintomatiche di una inescusabile sottovalutazione del pericolo, alla quale ha certamente colposamente cooperato, con la sua persistente inerzia, anche il Colangeli fino al tragico evento, omettendo di compulsare in qualsivoglia maniera il Sindaco ad esercitare il potere di cui all'art. 15 L.R. n. 47/1992, in presenza dei presupposti ivi stabiliti e, per quanto si è detto, conosciuti o (ma è lo stesso ai fini dell'addebito) che questi avrebbe dovuto rappresentarsi.




In tal senso appare utile richiamare quanto dichiarato da Damiani Giuly, fidanzata di D'Angelo Gabriele (lavoratore dell'hotel, poi travolto dalla valanga), la quale, nel primo pomeriggio del 18 gennaio, dopo avere ricevuto alcuni messaggi whatsapp da quest'ultimo, che, impaurito per la presenza di neve e per le scosse di terremoto, le aveva chiesto di passare presso il Comune di Farindola e riferire la situazione dell'hotel Rigopiano (divenuta insostenibile per l'agitazione dei clienti e del personale, che volevano allontanarsi), mentre stava facendo ciò, aveva incontrato Enrico Colangeli, al quale riferiva quanto dettato dal D'Angelo, rinvenendo dall'imputato la seguente risposta: *"Mi hanno detto che la turbina, se tutto va bene, dovrebbe partire questa sera, ma quasi sicuramente domani. Che stessero tranquilli al caldo, tanto lassù hanno tutto"*.

16. In ragione degli elementi come sopra evidenziati, va, quindi, in riforma dell'impugnata decisione, affermata la colpevolezza di Colangeli Enrico con riferimento alla contestazione di cui al capo 4) della rubrica, il quale, come correttamente evidenziato nell'imputazione, nonostante l'omissione colposa perpetrata in sede di mancato aggiornamento del piano di emergenza comunale nei termini sopra evidenziati e la posizione di garanzia specificamente assunta, nulla faceva, così cooperando colposamente con il Lacchetta, anche nei giorni dell'emergenza, protraendo la propria condotta colposamente inerte e così omettendo di porre in essere condotte sollecitatorie nei confronti del sindaco, affinché emanasse l'ordinanza ex art. 15 L.R. n. 47/1992 con riferimento all'hotel, così contribuendo a determinare in capo al Lacchetta un'ulteriore colposa rassicurazione circa la protrazione del suo atteggiamento inerte.

Quanto alla dosimetria sanzionatoria, ritiene la Corte di applicare al medesimo lo stesso trattamento irrogato dal giudice di prime cure al Lacchetta, con conseguente condanna del Colangeli alla pena finale di anni due mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, nonché alle conseguenti statuizioni civili nei termini che saranno meglio specificati al paragrafo 21) della sentenza, in armonia con gli altri imputati già condannati con riferimento alla fattispecie di omicidio colposo e lesioni personali colpose plurimi, nei confronti delle parti civili ammesse con riferimento a detti reati.

Ed invero, tutte le parti civili (anche quelle non appellanti), si giovano, ai fini civili, *in parte qua* dell'accoglimento dell'appello della Pubblica Accusa con riferimento a Colangeli Enrico limitatamente al delitto di cui al capo 4) della rubrica, atteso che, secondo il consolidato orientamento di legittimità (Cass., Sez. U, n. 30327 del 10/07/2002, Guadalupi, ribadite, da ultimo, da Cass. n. 9364/2021), il giudice di appello che, su gravame del pubblico ministero, condanna l'imputato assolto nel giudizio di primo grado, deve provvedere anche sulla domanda della parte civile che non abbia impugnato la decisione assolutoria.



Quanto alla pena, essa deve intendersi così determinata: riunite le condotte sotto il vincolo della continuazione, individuata come più grave la morte di Tomassini Paola, tenuto conto delle condizioni particolarmente affliggenti che hanno portato al suo decesso, verificatosi non nell'immediatezza dell'evento, stabilita come pena base quella di anni due di reclusione (a fronte del grado significativo della colpa), operata la riduzione della pena per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, a fronte dell'incensuratezza e della mancanza, all'epoca dei fatti, di uno degli elementi previsionali del rischio, integrato dalla CLPV, aumentata la pena del triplo in considerazione dell'elevato numero degli ulteriori decessi (28) e delle lesioni personali (9) cagionate in continuazione, disposta infine la riduzione sanzionatoria per la scelta del rito.

#### **14.5. La parziale fondatezza degli appelli delle parti civili**

1. Avverso quanto statuito dalla sentenza hanno proposto appello .


2. I gravami appaiono tutti meritevoli di rigetto, fatta eccezione che per la posizione di Colangeli Enrico, limitatamente al delitto di cui al capo 4), a fronte delle considerazioni sopra esposte in sede di disamina del correlativo appello del PM, con riferimento alla quale gli appelli delle persone fisiche vanno accolti.

3. Considerazioni a parte devono essere effettuate in ordine agli appelli presentati dalle associazioni.

3.1. ACU ha impugnato la decisione, nella parte in cui il giudice di prime cure non ha fatto conseguire alla statuizione condannatoria adottata nei confronti del Lacchetta l'affermazione del proprio diritto al risarcimento del danno.

Per come si è evidenziato al paragrafo 6.1, il danno risarcibile discenderebbe dal pregiudizio conseguito ai consumatori (alla cui tutela sarebbe preordinata l'azione associativa), che avrebbero corrisposto all'albergo cospicui compensi per un soggiorno di riposo e di svago.

3.2. INAIL, nel proprio gravame, oltre a censurare la decisione, nella parte in cui, limitatamente al delitto di cui al capo 4), ha mandato assolto tutti gli imputati ad eccezione del Lacchetta, ha dedotto che la condanna al risarcimento del danno di quest'ultimo e, comunque, in caso di riforma della sentenza, di tutti gli imputati ai quali la condotta è stata ascritta, avrebbe dovuto essere conseguenza automatica.



4. Entrambi gli appelli si appalesano infondati.

4.1. Con riferimento ad ACU, va osservato quanto segue.


Vero è che la situazione di tale associazione è equiparabile a quelle di CODACONS e di Cittadinanza Attiva, in favore delle quali il giudice di prime cure ha riconosciuto la sussistenza di un danno risarcibile, ma è altrettanto vero che dalla mera ammissione della costituzione di parte civile non può ricavarsi, *sic et simpliciter*, il riconoscimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali astrattamente configurabili, dovendo i medesimi essere oggetto di rigorosa prova.

Ciò è quanto si desume, *ex plurimis*, da Cass. Pen., sez. II, sentenza n. 10215/2019, la quale ha ribadito (in continuità con Cass. n. 1819/2017) che la legittimazione alla costituzione di parte civile di una persona giuridica, che invoca un danno, è ammissibile anche in riferimento ad un reato commesso da privati in danno di privati, ma il riconoscimento del diritto al risarcimento è comunque subordinato alla dimostrazione da parte dell'ente, secondo le ordinarie regole civilistiche, dell'effettiva esistenza di un danno patrimoniale o non patrimoniale, subito in concreto e derivante dall'illecito contestato.

Nel caso sottoposto allo scrutinio del giudice di legittimità, la Corte d'Appello aveva annullato la condanna dell'imputato al risarcimento del danno nei confronti di un'associazione antiracket ed antiusura, avendo ritenuto che difettesse non solo la prova di un pregiudizio arrecato dal delitto di tentata estorsione, ma anche la deduzione di fatti valutabili a tale fine.

La S.C. ha osservato come non vi fosse dubbio che, come sottolineato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 38343 del 24/04/2014, P.G., RC., Espenhahn, sia ammissibile la costituzione di parte civile di un'associazione, anche non riconosciuta, che avanzi, *iure proprio*, la pretesa risarcitoria, assumendo di avere subito per effetto del reato un danno, patrimoniale o non patrimoniale, consistente nell'offesa all'interesse perseguito dal sodalizio e posto nello Statuto quale ragione istituzionale della propria esistenza ed azione, con la conseguenza che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione di un diritto soggettivo inerente la personalità o identità dell'ente.

Ciò in quanto la legittimazione all'azione civile nel processo penale, al pari della legittimazione ad agire nel processo civile, va verificata esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dalla parte a fondamento dell'azione, in relazione al rapporto sostanziale dedotto in giudizio ed indipendentemente dall'effettiva titolarità del vantato diritto al risarcimento dei danni; questione, quest'ultima, attinente al giudizio di merito sulla fondatezza della domanda risarcitoria o restitutoria avanzata ai sensi dell'art. 185 cod. pen., dovendo rammentarsi come la giurisprudenza di legittimità civile sia, infatti, ferma nel ritenere che la legittimazione ad agire è concetto diverso dalla titolarità del diritto sostanziale, oggetto del processo. La prima si valuta sulla base della prospettazione della parte e mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato non appartiene all'attore; la titolarità del diritto sostanziale attiene invece



al merito della causa, alla fondatezza della domanda, sicché i due regimi giuridici sono diversi (in tal senso, Cass. S.U., 2951 del 16/2/2016).


L'Associazione, quindi, al fine di poter ottenere la condanna dell'imputato al risarcimento del danno, avrebbe dovuto rigorosamente allegare e provare la sussistenza dell'effettiva lesione alla sua sfera giuridica, secondo le consuete regole civilistiche regolanti la materia e dettate, più in particolare, dagli artt. 2043 e 1223 cod. civ., così come richiamate dall'art. 185 cod. pen.

Senonché, nel caso di specie, la predetta appellante, nell'atto di costituzione ha fatto riferimento agli interessi tutelati sulla base del proprio Statuto ed alle lesioni in astratto derivabili dai reati ma, in primo luogo, non ha supportato tali affermazioni con altri elementi di valutazione, idonei a dar conto dell'esistenza di una lesione, in concreto, del diritto tutelato e del nesso causale tra tale pregiudizio e il delitto, in secondo luogo, avrebbe dovuto fornire la prova dell'esistenza in concreto del danno quale conseguenza eziologicamente ricollegabile alla commissione del reato ascritto agli imputati, e ciò ove pure per la sua quantificazione il giudice penale avesse rinviato al giudice civile.

Tali conclusioni sono in linea con l'orientamento espresso anche dal giudice civile (Cass., Sez. 6 - 3, n. 7594 del 28/03/2018), secondo cui, in materia di responsabilità civile, anche nei confronti delle persone giuridiche ed in genere degli enti collettivi è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, da identificare con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione - compatibile con l'assenza di fisicità del titolare - di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine. Tale pregiudizio, però, in quanto costituente "danno conseguenza", non può ritenersi sussistente "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento.

Si è ritenuto, infatti, che l'ormai consolidato orientamento (a partire dalle pronunce delle Sezioni Unite dell'11 novembre 2008 n. 26972) esclude la sussistenza di un danno non patrimoniale *in re ipsa*, sia che esso derivi da reato sia che sia contemplato come ristoro tipizzato dal legislatore sia infine che derivi dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti, tra cui, ad es., il diritto all'immagine di una persona giuridica. Ciò in quanto con il superamento della teoria del c.d. danno evento, il danno risarcibile, nella sua attuale ontologia giuridica segnata dalla norma dell'art. 2043 c.c., non si identifica con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione. Ne consegue che la sussistenza del danno non patrimoniale, quale conseguenza pregiudizievole di una lesione suscettibile di essere risarcita, deve essere oggetto di allegazione e prova, sebbene a tale ultimo fine possano utilizzarsi le presunzioni semplici.

Nel caso in esame, quindi, gli oneri di specifica deduzione e di prova non sono stati soddisfatti dall'associazione ricorrente, così che si appalesa corretto l'epilogo decisorio del giudice di prime cure.



Per come dato atto, nemmeno la possibilità di rimettere le parti dinanzi al giudice civile vale a superare le precedenti argomentazioni, giacché la rimessione al giudice civile per la determinazione del *quantum* presuppone innanzitutto che il danno sussista nell'*an* e sia, come tale, provato. Solo a seguito del raggiungimento della prova sull'*an* del pregiudizio non patrimoniale, il giudice penale potrà rimetterne la quantificazione al giudice civile.

Nel caso di specie, giova ribadirlo, nell'atto di costituzione di parte civile l'appellante ha sostanzialmente affermato come avrebbe patito un danno di natura non patrimoniale collegato ad un diritto della personalità dell'associazione stessa per la frustrazione degli associati, sulla base nel fatto che detto ente ha per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti, per poi limitarsi a concludere che sarebbe incontestabile che l'associazione ACU Abruzzo abbia subito danni di rilevante entità.

Senonché esso appellante non ha dettagliato in alcuna maniera in che cosa, nel caso specifico e con riferimento al territorio abruzzese nell'ambito del quale lo stesso opera, si sia concretizzato il pregiudizio, anche di natura non patrimoniale di lesione dell'immagine (quale ad esempio, quello conseguente alla riduzione degli iscritti, nonché a censure all'operato dell'associazione).


Il fatto che il giudice abbia ritenuto la sussistenza di un danno (senza pur tuttavia fornire motivazione sul punto, esplicativa di quale tipologia di pregiudizio sia effettivamente stato ritenuto operante) con riferimento agli altri enti, non può certo rappresentare, in presenza dei principi come sopra ricostruiti, motivo di riconoscimento dei medesimi anche in capo all'appellante.

Né tantomeno questa Corte può *ex officio* rivedere le statuizioni risarcitorie relative agli altri enti esponenziali che si trovano in situazioni analoghe a quella dell'appellante in assenza di impugnazione dei soggetti condannati.

4.2. Quanto all'INAIL, l'interesse all'impugnazione discenderebbe, come già evidenziato dall'obbligo, posto a carico del datore di lavoro, ma anche dei terzi, di rimborsare all'appellante quanto corrisposto in caso di accertamento di una responsabilità dei medesimi nell'infortunio, essendo dette ente titolare sia di azione di regresso sia di azione di surroga ex art. 1916 c.c.

Orbene, a tale ente può riconoscersi la qualità di persona offesa o danneggiata dal reato limitatamente ai delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relativi all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale.

Ciò è quanto si ricava: dall'art. 61 D.Lg.vo n. 81/2008 (Esercizio dei diritti della persona offesa), a mente del quale, *"In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia*



*professionale, il pubblico ministero ne dà immediata notizia all'INAIL ed all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso";* dalla stessa giurisprudenza di legittimità sul punto.


Ed invero, Cass. Pen., sez. IV, con la sentenza n. 36024/2015, ha ribadito come vada affermata la legittimazione dell'INAIL ad agire nel processo penale quando essa è finalizzata, come nel caso di specie, a far valere l'azione di regresso nei confronti del datore di lavoro, ciò sulla base dell'art. 2 della legge n. 123/2007 (poi confermato dall'art. 61 d.lgs. n. 81/2008), in tal senso essendosi adeguata la normativa all'orientamento fatto proprio dalla S.C., a mente del quale, nei casi d'esercizio dell'azione penale per i reati d'omicidio colposo e lesioni colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche, l'INAIL è legittimato a costituirsi parte civile e ad esercitare nel procedimento penale l'azione di regresso nei confronti del datore di lavoro eventualmente imputato (Cass., Sez. 4, Sentenza n. 47374 del 09/10/2008, infondatamente richiamata dall'appellante a fondamento della propria pretesa risarcitoria anche nei confronti degli imputati condannati).

Tale decisione di legittimità si è collocata nel solco di Cass. Pen., sent. n. 30206/2013, che ha statuito come, in virtù dapprima della L. n. 3 agosto 2007, n. 123, art. 2, e poi del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 61, comma 1, l'INAIL si è visto riconoscere il diritto di innestare nel processo penale l'azione di regresso che il D.P.R. n.1124 del 1965, art. 11, gli attribuisce. Si tratta di un'innovazione del preesistente quadro normativo, posto che la giurisprudenza di legittimità era concorde nell'escludere che l'azione di regresso (e l'azione di surroga, prevista dall'art. 10 del citato D.P.R.) potesse essere portata nel processo penale.

Com'è noto, solo in caso di infortunio sul lavoro, l'ente versa un indennizzo all'assicurato o ai suoi prossimi congiunti. Se il datore di lavoro è riconosciuto responsabile dell'infortunio del lavoratore, l'ente può esercitare azione di regresso nei confronti del datore medesimo per vedersi ripetere l'indennizzo. Inoltre, in base all'art. 1916 c.c., l'ente che abbia indennizzato il lavoratore infortunato può surrogarsi nei diritti del danneggiato nei confronti del terzo responsabile ed ottenere da questi l'equivalente di quanto versato in ragione del rapporto assicurativo.

Il prevalente indirizzo della Corte di Cassazione era nel senso che nessuna delle azioni attribuite all'ente coincide con l'azione di restituzione e di risarcimento del danno che può essere fatta valere nel processo penale a mente dell'art. 74 c.p.p. Il principio è stato posto ricostruendo la disciplina della sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., del giudizio instaurato dall'INAIL nei confronti del datore di lavoro, D.P.R. n. 1124 del 1965, ex art. 11, in attesa dell'esito del procedimento penale a carico del datore di lavoro per il fatto produttivo del danno indennizzato al lavoratore infortunatosi.

Il giudice di legittimità è stato netto nell'escludere che, sulla scorta del quadro normativo previgente alla L. n. 123 del 2007, l'INAIL fosse legittimato a costituirsi nel processo penale per far valere i




propri diritti (Cass. sez. Lav., 1.3.2001, Inail c. Soc. Pizio costruz. e altro; Cass. sez. Lav., 25.8.2004, Inail c. Abbandonato). Anche la dottrina è stata in prevalenza dell'avviso che l'Istituto, soggetto non danneggiato dal reato, è privo della capacità di costituirsi parte civile, risultando così necessariamente estraneo al processo penale. In sostanza, il diritto che l'INAIL fa valere agendo in regresso, pur consistendo in una pretesa economica che ha titolo nel reato, non si faceva rientrare tra i diritti che l'ordinamento consente di esercitare anche in sede penale. Questi venivano ritenuti ristretti alla restituzione o al risarcimento del danno eziologicamente riferibili alla condotta del soggetto attivo.

La S.C. ha aggiunto come alle medesime conclusioni giungeva anche quella dottrina che, analizzando la previgente disciplina, riconosceva all'INAIL la facoltà di presenziare al processo penale in veste di interventore, ai sensi dell'art. 93 c.p.p.. Infatti, qualora riconosciuta all'istituto la qualità di ente rappresentativo con finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, secondo quanto previsto dall'art. 91 c.p.p., l'attività conseguente a tale intervento può essere considerata come genericamente difensiva, in rappresentanza degli interessi della persona offesa, ma non è identificabile con i poteri spettanti a una vera e propria parte ne' può essere riferita ad alcuno dei soggetti menzionati dall'art. 654 c.p.p.. Quanto all'azione di surroga prevista dall'art. 1916 c.c., occorre tener presente che essa trova esplicazione non già nei confronti di tutti i soggetti diversi dal datore di lavoro responsabile dell'infortunio, ma solo contro il terzo responsabile dell'infortunio che sia esterno al rischio protetto dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Diversamente l'azione si identifica ancora nella speciale azione di regresso spettante *jure proprio* all'Istituto ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 ed 11. Tale azione è quindi esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso i soggetti responsabili o corresponsabili dell'infortunio a causa della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione o di meri addetti all'attività lavorativa, ancorché estranei al rapporto assicurativo (Cass. civ., S.U., 16.4.1997, Inail c. Soc. Meco Sud e altro).

In ogni caso, sul rilievo che gli assicuratori non possono essere considerati né come danneggiati né come offesi dal reato, la giurisprudenza ne ha costantemente affermato la carenza di legittimazione a costituirsi parte civile, non solo con riguardo all'azione di regresso, ma anche a quella di surrogazione. Quale che sia la funzione - costitutiva o dichiarativa - dell'art. 61, n. 1 cit. è certo che con esso si è manifestata la volontà del legislatore di conferire all'INAIL e all'IPSEMA la *legitimatio ad causam* nel processo penale al fine di far valere l'azione di regresso.

La Suprema Corte, chiamata ad interpretare la L. n. 123 del 2007, art. 2, ne ha individuato lo scopo nel miglioramento del coordinamento tra azione penale e azione civile di regresso dell'Inail; coordinamento che la stessa Corte ha giudicato opportuno, considerata la complessità e le incertezze del quadro normativo preesistente. Muovendo dall'assunzione del principio giurisprudenziale secondo il quale da quel quadro doveva desumersi l'assenza di collegamento tra le azioni spettanti






all'INAIL ed il processo penale, la Corte ha affermato che la nuova previsione attribuisce all'istituto la facoltà di agire in regresso anche nel processo penale attraverso la costituzione di parte civile, sì che l'INAIL può ormai agire indifferentemente in sede penale o in sede civile per cercare di recuperare le somme erogate a titolo di prestazione previdenziale. Infatti, attraverso una ricognizione delle funzioni attribuite all'INAIL, si è giunti a riconoscergli compiti di tutela del lavoratore, la cui protezione può giovare anche dello strumento della costituzione di parte civile e dell'esercizio dell'azione di regresso nella sede penale. Come già parte della dottrina, la valorizzazione in chiave prevenzionistica della stessa attività istituzionale dell'ente assicuratore permette di ricondurre anche l'inserzione dell'azione di regresso all'interno del processo penale al novero degli strumenti attraverso i quali l'ordinamento persegue un più elevato livello di prevenzione dei sinistri, giacché quella concorre ad incentivare l'adempimento dell'obbligo del datore di lavoro di adottare ogni misura idonea a prevenire gli infortuni e le malattie professionali. L'avviso che il pubblico ministero è tenuto a dare all'INAIL, quindi, non ha soltanto lo scopo di rendere più agevole il compito dell'istituto di conoscenza degli incidenti verificatisi su tutto il territorio nazionale; esso è strumentale a consentire al medesimo di esercitare a propria scelta l'azione civile, di risarcimento o di regresso, nel processo penale ovvero in sede civile (Cass., Sez. 4, n. 47374 del 09/10/2008 - dep. 19/12/2008, Mungari e altri).

Dalla ricostruzione del sistema che si è appena tratteggiata discende ancora: a) la conferma dell'esclusione della possibilità di innestare l'azione di surroga nel processo penale; b) non potendo incidere l'art. 61 sulle regole generali (leggasi art. 74 c.p.p., e art. 185 c.p.) in forza delle quali può certamente accadere che l'Inail venga ad essere persona offesa del reato (si pensi ai reati di falso e ai reati previdenziali), è ben possibile che questo eserciti nel processo penale la ordinaria azione per il risarcimento del danno e le restituzioni.

Sicché, dopo il chiarimento operato dalle S.U., che ha argomentato facendo implicito riferimento alla correlazione inequivoca tra parte civile e azione di risarcimento del danno, appare opportuno aggiungere che il principio ivi posto deve trovare applicazione anche quando si tratti dell'azione di regresso dell'Inail, con la puntualizzazione che l'istituto è tenuto ad esplicitare la *causa petendi* che sorregge l'azione.

Nel caso che occupa, al pari di quello affrontato dalla S.C., non vi è dubbio alcuno che l'Inail abbia inteso esercitare l'azione di regresso, siccome evincibile dalla costituzione di parte civile (che effettua riferimento al TU n. 1124/1965) e da quanto indicato in sede di gravame anche avuto riguardo alla *causa petendi* (costo delle prestazioni previdenziali erogate e da erogare, come da attestati depositati in primo grado, già indicato nell'atto di costituzione di parte civile, nonché del danno non patrimoniale, da valutarsi in via equitativa).



Di tal che a tale ente non può riconoscersi, avuto riguardo alle fattispecie delittuose ascritte al Lacchetta ed al Colangeli, la qualità di persona offesa o danneggiata dal reato.

#### **14.6. Ulteriori profili di infondatezza dell'appello della difesa di Lacchetta Ilario**

1. Alla luce di quanto detto nei superiori paragrafi, si è già dato conto anche dell'infondatezza del gravame e dei motivi aggiunti della difesa del Lacchetta.

Segnatamente, si è evidenziato diffusamente come la decisione di primo grado si appalesi non condivisibile, nella parte in cui ha ritenuto preconizzabile, con riferimento alla zona ove sorgeva l'albergo, una condizione di forte rischio valanghivo unicamente in base alla presenza di bollettini Meteomont e ciò per la loro genericità ed idoneità predittiva del pericolo solo su larga scala, aggiungendo sul punto, senza che di ciò sia evincibile riscontro nelle risultanze processuali, come i bollettini, ai quali non può attribuirsi valore nella fase della pianificazione del territorio e, dunque, nella predisposizione dei piani di emergenza, costituiscono al contrario degli strumenti di allerta sufficienti rispetto ad una situazione di evidente pericolosità, sì da imporre, isolatamente considerati, l'attivazione di mezzi volti alla salvaguardia delle persone che ne sarebbero potute rimanere coinvolte. Pur tuttavia, si è evidenziato come l'assunto del GUP, seppur infondato sul punto, non determini la riforma in senso assolutorio della decisione, alla luce della riscontrata prevedibilità, in capo al Sindaco Lacchetta (come anche al Colangeli), applicato a questi lo standard dell'agente modello, del pericolo valanghivo nella zona dove sorgeva l'hotel in considerazione degli elementi, da valutarsi congiuntamente e non isolatamente, come sopra compendiatamente e riconducibili (o che avrebbero dovuto ricondursi) al di lui patrimonio conoscitivo.


2. Residua a questo punto un ulteriore aspetto evidenziato dalla difesa del Lacchetta nella propria impugnazione.

2.1. Nella medesima si è evidenziato come, a fronte di una contestazione mossa al Sindaco in ordine al mancato esercizio del potere di cui all'art.15 L.R. n. 477/1992, la sentenza avrebbe riconosciuto una di lui responsabilità penale sulla scorta di una disposizione diversa e vuota di qualsiasi contenuto modale, quale sarebbe l'art. 15 L. 225/1992, con conseguente operatività di una *mutatio libelli*.

2.2. L'assunto è infondato.

Siccome evincibile dal contenuto della decisione impugnata, l'affermazione di responsabilità del Lacchetta è stata affermata sulla base delle seguenti argomentazioni:

*"Alla luce di tale ricostruzione, su cui si tornerà nella trattazione delle condotte attribuite ai dirigenti della Provincia, appare evidente come Lacchetta Ilario sindaco in carica all'epoca del disastro e nella specifica veste di Autorità Locale della protezione civile, nella piena consapevolezza del rischio*



*valanghivo e del forte innevamento della zona, abbia omesso di disporre la chiusura dell'hotel Rigopiano con conseguente ordine di evacuazione.*

*Sul punto occorre rilevare come ai sensi della Legge quadro della protezione civile del 1992, il Sindaco rappresenta "autorità comunale di protezione civile" essendo chiamato a garantire in ogni situazione la sicurezza della propria comunità, sia come singoli individui che come collettività; proprio in ragione del ruolo rivestito di garante della sicurezza sono attribuiti al sindaco vari compiti, sia come Autorità Sanitaria Locale (art. 32 legge 833/78), sia come Autorità Locale di Pubblica Sicurezza (art. 15 legge 121/81) e, per l'appunto come Autorità Comunale di Protezione Civile (art. 15 legge 225/92). Egli ha, quale Ufficiale di Governo, anche il potere di emanare provvedimenti contingibili ed urgenti finalizzati alla pubblica incolumità.*


*Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco è chiamato dunque ad assumere la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede anche agli interventi necessari, dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale.*

*La normativa di riordino del Sistema Nazionale di Protezione Civile ha affidato nuove responsabilità al Sindaco indicandolo come l'Autorità di Protezione Civile che "assume la direzione dei servizi di emergenza sul territorio del comune" mentre il Decreto legge 6 luglio 2012 ha inserito tra le funzioni fondamentali del Comune "l'attività in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi", ribadendo, in tal modo, l'importanza dei compiti affidati in tale ambito.*

*Il ruolo che viene assunto, nell'ambito della protezione civile involge ogni specifica attività connessa a tale specifico incumbente, dunque sia l'attività di previsione, che quelle di prevenzione, di soccorso e del superamento dell'emergenza, essendo dunque l'organo di vertice chiamato a prevedere, prevenire e gestire gli eventi calamitosi che possono interessare il proprio comune e i suoi abitanti.*

*Al Sindaco spetta dunque il compito di coordinare l'emergenza disponendo di ampi poteri, anche organizzativi, predisponendo i primi soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza; l'individuazione delle situazioni di pericolo e la prima messa in sicurezza della popolazione, anche disponendo l'evacuazione dell'area, il controllo della viabilità comunale, con particolare attenzione alla possibilità di afflusso dei soccorritori e di evacuazione della popolazione colpita o a rischio.*

*Dunque, alla luce delle indicazioni appena sintetizzate, il sindaco, in caso di necessità, ai sensi dell'articolo 15 della L.R. 47\1992, disponeva di ampi poteri in ordine alla messa in sicurezza delle persone che, a vario titolo, si trovavano nell'hotel prima dell'impatto valanghivo.*



*Tali incumbenti gravavano nell'occasione sul Lacchetta, anche in ragione del cd. principio di sussidiarietà, vigente nel sistema della protezione civile; tale principio consiste in un sistema di ripartizione delle competenze secondo cui determinati obiettivi possono essere più facilmente realizzati a livello locale che non centrale, seguendo un preciso ordine gerarchico inverso.*


*Le competenze vanno dunque attribuite in prima battuta ai Comuni e si fondano sui mezzi a disposizione del medesimo; in caso di insufficienza di essi, l'art. 15 L. 225/92 prevede che il Sindaco sia tenuto a chiedere al Prefetto l'intervento di altre strutture: "quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati [...] il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile", cioè del Sindaco stesso ... omissis ... Nel caso in esame, la consistenza territoriale dell'evento e la possibilità di intervenire su di esso con poteri rientranti nelle specifiche competenze del sindaco, potendo questi per l'appunto disporre la chiusura dell'hotel e l'evacuazione degli ospiti, non determina profili di complessità nell'individuazione del soggetto responsabile, dovendosi individuare proprio nel sindaco l'autorità in grado di fronteggiare l'evenienza, disponendo di sufficienti poteri per la sua favorevole gestione".*

Indi, la responsabilità del Lacchetta è stata, coerentemente con la contestazione formulata dal Pubblico Ministero, affermata sulla base del mancato esercizio del potere stabilito dall'art. 15 L.R. n. 47/1992.

Trattasi di disposizione, per come si è visto in precedenza, inserita in una Legge Regionale disciplinante compiti, responsabilità e poteri di vari organi pubblici, tra cui il Sindaco, nell'ambito di uno specifico settore della protezione civile, quale è quello della Previsione e Prevenzione dei rischi da valanga, che non determina, pur tuttavia, la non riconducibilità dell'attività del Lacchetta anche nell'ambito della previsione generale di cui all'art. 15 L. n. 225/1992, che definisce il Sindaco "autorità comunale di protezione civile " che, al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, "assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al Presidente della Giunta regionale" (comma 3).


Il comma 4 dell'art. 15 prevede poi che "quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile".

Inoltre, tale disposto è tutt'altro privo di contenuto modale, fondante, secondo il consolidato orientamento di legittimità, un'ipotesi di colpa specifica.



A ciò si aggiunga che, siccome specificato da ultimo proprio da Cass. Pen. n. 22214/2019, "nello specifico dei reati colposi, .. non sussiste la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza di condanna se la contestazione concerne globalmente la condotta addebitata come colposa, essendo consentito al giudice di aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e, come tali, non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa (così Sez. 4, n. 51516 del 21/6/2013, Miniscalco ed altro, Rv. 257902; conf. Sez. 4, n. 35943 del 07/03/2014, Denaro ed altro, Rv. 260161; Sez. 4, n. 18390 del 15/2/2018, Di Landa, Rv. 273265). La pronuncia Sez. 4, n. 16900 del 04/02/2004, Caffaz e altri, Rv. 228042, peraltro, con particolare chiarezza, aveva in precedenza già evidenziato come, in tema di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza deve affermarsi che, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, così da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto della imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non si esaurisce nel mero confronto letterale tra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie difensive, la violazione non sussiste se l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia comunque venuto a trovarsi nella concreta condizione di potersi difendere in ordine all'oggetto della imputazione .... Ed è recentissima, finanche, l'ulteriore precisazione che, una volta contestata la condotta colposa e ritenuta dal giudice di primo grado la sussistenza di un comportamento commissivo, la qualificazione in appello della condotta medesima anche come colposamente omissiva non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, qualora l'imputato abbia avuto la concreta possibilità di apprestare in modo completo la sua difesa in relazione ad ogni possibile profilo dell'addebito (così Sez. 4, n. 27389 del 8/3/2018, Siani, Rv. 273588 nella cui motivazione la Corte ha precisato che i profili di colpa commissiva per il reato di disastro colposo individuati nella sentenza impugnata non potevano considerarsi estranei alla imputazione originaria, in quanto ricompresi nel fatto storico in essa delineato e, soprattutto, rientranti nella colpa generica contestata all'imputato)....

Dunque, come sin qui visto, nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità è del tutto consolidata una interpretazione teleologica del principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 cod. proc. pen.), per la quale questo non impone una conformità formale tra i termini in comparazione, ma implica la necessità che il diritto di difesa dell'imputato abbia avuto modo di dispiegarsi effettivamente, risultando quindi preclusi dal divieto di immutazione quegli interventi sull'addebito che gli attribuiscono contenuti in ordine ai quali le parti - e in particolare l'imputato - non abbiano avuto modo di dare vita al contraddittorio, anche solo dialettico. ....



*Peraltro, la riqualificazione giuridica del fatto è ormai unanimemente riconosciuta possibile finanche dinanzi a questa Corte di legittimità, con l'unico limite rappresentato dal fatto che la stessa non può avvenire "a sorpresa", all'atto della deliberazione, occorrendo che le parti siano poste in grado di interloquire - e soprattutto la difesa di spiegare appieno le proprie strategie difensive - in ordine alla possibilità di una diversa qualificazione giuridica .... Va dunque ribadito il principio di diritto secondo cui, immutato il fatto in contestazione, il giudice può dare in sentenza una diversa qualificazione giuridica allo stesso: 1. senza alcuna preventiva informazione alle parti, sia in primo grado che in appello, potendo le difese in ordine alla diversa qualificazione giuridica essere pienamente dispiegate nei successivi gradi di giudizio, quindi, rispettivamente, dinanzi al giudice di appello o a quello di legittimità; 2. nel giudizio in cassazione, sempreché le parti siano state rese edotte della possibilità di diversa qualificazione giuridica o perché sulla stessa veda l'atto di impugnazione oppure attraverso un'informativa, anche orale, alle stesse, da parte del PG in sede di requisitoria o anche da parte del Collegio prima della discussione (cfr. Sez. 6, n. 3716 del 24/11/2015 - dep. il 2016, Caruso, Rv. 266953; conf. Sez. 4, n. 2340 del 29/11/2017 dep. il 2018, D.S. Rv. 271758; Sez. 4, n. 9133 del 12/12/2017 dep. il 2018, Giacomelli, Rv. 272263 (Sez. 5, n. 12213 del 13/02/2014, Amoroso e altri, Rv. 260209)".*


## **15. I capi 8) e 9).**

### **15.1. L'inammissibilità dell'appello di Gatto Giuseppe**

1. L'appello proposto da Gatto Giuseppe deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 581 comma uno *ter* c.p.p., a mente del quale *"Con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, appena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio"*.

Trattasi, per come precisato da Cass. Pen. n. 44376/2023, di disposizione introdotta nell'ottica di garantire la speditezza e la celerità del giudizio di appello, così esonerando l'autorità giudiziaria dall'effettuare ricerche volte a individuare il luogo della notifica del decreto di citazione a giudizio.

Tale disposizione rinviene applicazione al caso di specie, atteso che, a mente dell'art. 89 comma 3 del Decreto Legislativo n. 150 del 2022, le norme di cui ai commi 1 *ter* e 1 *quater* dell'art. 581 c.p.p. trovano applicazione alle impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del D.Lg.vo in parola, avvenuta in data 30.12.2022, laddove la sentenza impugnata dal difensore dell'imputato, privo della successiva dichiarazione o della elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, è stata pronunciata il 23/02/2023.




2. Né possono ritenersi, come statuito da Cass. Pen. n. 7020/2024, valevoli, al fine di evitare la declaratoria di inammissibilità, elezioni di domicilio rilasciate in favore del difensore nel corso del primo grado di giudizio.

Il giudice di legittimità, con la decisione appena richiamata, ha osservato come tale soluzione ermeneutica appare, infatti, l'unica coerente con le modifiche introdotte dalla riforma del 2022 alla disciplina della dichiarazione o elezione di domicilio e, più in generale, delle notificazioni.

Ciò per un una pluralità di ragioni.

In primo luogo, ad avviso della S.C., *“va considerata la modifica del regime di validità della dichiarazione o elezione di domicilio: non si tratta più di un atto ad efficacia prolungata che, in assenza di modificazioni da parte dell'interessato, può rilevare ai fini della notificazione degli atti di tutti i gradi del procedimento, bensì di un atto ad efficacia limitata alla notificazione degli atti di vocatio in iudicium espressamente indicati dal legislatore (ovvero, l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, gli atti di citazione per il giudizio direttissimo, per il giudizio immediato, per l'udienza dibattimentale dinanzi al tribunale in composizione monocratica e per il giudizio di appello, nonché il decreto penale di condanna). Tale diversa validità della dichiarazione o dell'elezione di domicilio emerge chiaramente dal combinato disposto degli artt. 161, comma 1 e 164 cod. proc. pen. La prima disposizione prevede espressamente che il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con la presenza dell'indagato o dell'imputato, non detenuto né internato, lo invita a dichiarare o eleggere domicilio - fisico o digitale - «per le notificazioni» degli atti di vocatio in iudicium sopra indicati. Coerentemente con tale disposizione, all'art. 164 cod. proc. pen. - la cui rubrica è stata significativamente sostituita con la locuzione "Efficacia della dichiarazione o dell'elezione di domicilio" - è stato eliminato il riferimento alla validità di tale atto «per ogni stato e grado del procedimento». La norma prevede, infatti, che, con la sola eccezione delle notificazioni all'imputato detenuto (da eseguire sempre, ai sensi dell'art. 156, comma 1, nel luogo di detenzione), la determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per la notificazione dei singoli atti di vocatio in iudicium sopra indicati”.*

La riforma del 2022 ha, dunque, confermato la dichiarazione o l'elezione di domicilio quale atto ad efficacia temporalmente limitata, in quanto funzionale alla sola notificazione degli atti sopra indicati. Tale conclusione, come precisato dalla S.C., trova ulteriore conferma anche nella nuova disciplina delle notificazioni all'imputato, atteso che, ai sensi dell'art. 157 cod. proc. pen., la prima notificazione all'imputato non detenuto degli atti diversi da quelli di *vocatio in iudicium*, sopra descritti, può avvenire secondo un duplice binario: a) con modalità telematiche, ove disponga di un idoneo domicilio digitale; b) in caso di assenza o di inidoneità di detto domicilio, la notificazione dell'atto potrà essere effettuata presso il difensore, se l'imputato ha già ricevuto gli avvisi di cui all'art. 161,




comma 1, cod. proc. pen., ovvero, in assenza di tali avvisi, mediante consegna di copia dell'atto personalmente o nei luoghi e con le diverse modalità indicate dall'art. 157 cod. proc. pen. Per tutte le notificazioni successive alla prima e diverse dagli atti di *vocatio in iudicium*, l'art. 157-bis cod. proc. pen. prevede, in linea generale e, salvo quanto specificamente previsto dal secondo comma per il caso in cui l'imputato sia assistito da un difensore d'ufficio, che queste siano eseguite mediante consegna al difensore. Infine, solo per la notificazione degli atti di *vocatio in iudicium* l'art. 157-ter cod. proc. pen. prevede che questa sia eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto (anche digitale) o, in mancanza di questo, nei luoghi e con le modalità di cui all'art. 157, escludendo espressamente l'impiego della modalità telematica di cui all'art. 148, comma 1, cod. proc. pen.

Tale disposizione costituisce un logico corollario della disciplina del processo in assenza la cui celebrazione è consentita solo se vi è prova che l'imputato è a conoscenza della pendenza del processo. Potendo, infatti, le modalità della notificazione rilevare quali indici presuntivi della sussistenza della conoscenza della pendenza del processo, il legislatore ha accordato prevalenza, ai soli fini della notificazione degli atti di *vocatio in iudicium*, alla manifestazione di volontà dell'imputato, prevedendo solo in via subordinata, per il solo caso in cui manchi una dichiarazione o elezione di domicilio, il ricorso alle modalità ordinarie di esecuzione della prima notificazione all'imputato non detenuto. Per le medesime ragioni, ha aggiunto la S.C., è stato, al contempo, escluso il ricorso alla notificazione con modalità telematiche, evidentemente repute inadeguate, in assenza di una specifica dichiarazione di domicilio digitale dell'imputato (si veda, in tal senso, l'art. 161, comma 1, cod. proc. pen. che consente la sola dichiarazione - e non l'elezione - di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato), a costituire una adeguata base fattuale da porre a fondamento della presunzione di conoscenza della pendenza del processo. Sulla base di tali disposizioni, deve, dunque, ritenersi che la validità della manifestazione di volontà dell'imputato cessa con l'esecuzione della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio presso il domicilio dichiarato o eletto. Da tale momento, infatti, al domicilio "volontario", si sostituisce il domicilio *ex lege* presso il difensore, rispetto al quale il legislatore ha eliminato ogni possibilità di deroga correlata ad una eventuale diversa manifestazione di volontà dell'imputato (l'art. 157-ter non prevede, infatti, alcuna eccezione alla regola della notificazione di tutti gli atti successivi presso il difensore) o del difensore.

A tale ultimo riguardo, va, infatti, considerato che la riforma del 2022 ha abrogato il comma dell'art. 157, che consentiva al difensore di fiducia di impedire la domiciliazione *ex lege* dell'imputato per le notificazioni successive alla prima.

La disposizione di cui al comma 1-ter dell'art. 581 cod. proc. pen. si inserisce coerentemente in tale complesso di sistema delle notificazioni. Partendo, infatti, dalla efficacia limitata della dichiarazione






o elezione di domicilio alla notificazione all'imputato dell'atto di *vocatio in iudicium* introduttivo del primo grado di giudizio, cui seguirà, sempre nel medesimo grado, la notificazione di tutti gli atti successivi presso il difensore, ritiene il giudice di legittimità che *"la disposizione in esame deve interpretarsi nel senso che, una volta definito il grado di giudizio, ai fini della notificazione della citazione per il giudizio di appello, non può farsi riferimento al domicilio precedente dichiarato o eletto, essendo necessaria una nuova dichiarazione o elezione di domicilio"*. Attraverso la disposizione in esame, il legislatore ha, dunque, introdotto, attraverso la previsione dello specifico requisito di forma dell'impugnazione, una norma speciale derogatoria della disciplina generale contenuta all'art. 157-ter, comma 1, secondo periodo, cod. proc. pen. prevedendo, per la sola notificazione della citazione per il giudizio di appello, un'unica forma di notificazione presso il domicilio dichiarato o eletto, il cui mancato deposito con l'atto di impugnazione, rendendo colpevolmente impossibile tale notificazione, determina la inammissibilità dell'impugnazione.

Con la decisione sopra richiamata la S.C. ha dato atto dell'esistenza di altro indirizzo ermeneutico affermato dalla seconda sezione in altro procedimento con il quale si è escluso che, per l'imputato non processato *in absentia*, la dichiarazione o l'elezione di domicilio richiesta ai fini della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello debba essere rilasciata dopo l'emissione della pronuncia impugnanda in quanto una contraria interpretazione sfavorevole ostacolerebbe indebitamente l'accesso al giudizio di impugnazione, in violazione di diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti.

Senonché, si è osservato, detta soluzione non può essere condivisa in quanto *"l'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. non limita il diritto di impugnazione, ma disciplina la forma di presentazione dell'atto di impugnazione al fine di assicurare una regolare e celere celebrazione del giudizio di impugnazione individuando, per tutti gli imputati, un'unica modalità di notificazione del decreto di citazione a giudizio di cui all'art. 601 cod. proc. pen. Si tratta, dunque, di una disposizione che, oltre ad essere pienamente coerente con la nuova disciplina delle notificazioni, è espressione di una scelta rientrante nella discrezionalità del legislatore, scelta che, ad avviso del Collegio, non appare irragionevole né incidere sul diritto di difesa - non limitando in alcun modo il diritto di impugnazione o la tipologia di provvedimenti impugnabili"* (Cass. Pen., sez. VI, sent. n. 7020/2024).

## **15.2. L'infondatezza dell'appello di Di Tommaso Bruno e l'intervenuta prescrizione limitatamente al delitto di cui al capo 8)**

1. Ritiene la Corte che il gravame proposto dal Di Tommaso sia infondato e che, purtuttavia, la sentenza di prime cure debba essere parzialmente riformata limitatamente al delitto di cui al capo 8), dovendosi rilevare per esso l'intervenuta prescrizione.



2. Per come si è evidenziato al paragrafo 7.1, l'appello consta di quattro motivi.


3. Infondato è il primo, teso a censurare la decisione, nella parte in cui non ha assolto il Di Tommaso per la falsità materialmente realizzata dal Gatto, ritenendo il primo istigatore del secondo in difetto di qualsivoglia prova in tal senso, essendosi esso impugnante limitato unicamente a commissionare al Gatto la redazione della relazione e non appalesandosi all'uopo sufficiente la circostanza che il Di Tommaso si identificasse nell'unico soggetto vantante un diretto e concreto interesse a che venisse rilasciato un permesso di costruire, consentendogli un aumento della volumetria edificabile, non esimendo la medesima il giudice dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata.

3.1. Sul punto il gravame non si confronta con la decisione appellata, la quale si è richiamata al consolidato orientamento di legittimità, che ha statuito come sia ravvisabile il concorso nel reato del proprietario, sia pure non committente, nel caso in cui lo stesso abbia piena consapevolezza della esecuzione delle opere da parte del coimputato o abbia prestato consenso, seppure implicito o tacito, alla attività edilizia posta in essere (c, con riferimento al caso di specie, a quella, successiva alla prima, di una rappresentazione, difforme dal vero, di quella illegittimamente realizzata).

Peraltro, il proprietario ha l'obbligo giuridico di non consentire che con l'utilizzo della cosa propria si realizzi l'evento dannoso o pericoloso e, pertanto, deve rispondere dell'illecito a titolo di concorso morale se, potendo intervenire, se ne è astenuto; per escludere il concorso non è sufficiente che lo stesso non abbia commissionato materialmente i lavori o le attività, ma è necessario che dagli atti emerga che esso non abbia interesse all'abuso e non sia stato in condizione di impedire la esecuzione dell'opera.

In tal senso, correttamente il giudice di prime cure ha fatto richiamo a Cass. n. 41927/2014, la quale ha statuito come, nel caso in cui il proprietario sia consapevole che sul suo terreno sia eseguita da un terzo una costruzione abusiva e, potendo intervenire, deliberatamente se ne astenga, pone in essere una condotta omissiva che condiziona, rendendola possibile, la realizzazione della predetta opera abusiva che è, quindi, conseguenza diretta anche della sua omissione della quale egli deve essere ritenuto responsabile ai sensi del principio generale di causalità di cui al primo comma dell'art. 40 cod. pen.

Nella richiamata decisione si è aggiunto poi che anche il secondo comma del succitato art. 40 cod. pen., per il quale *"non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo"*, deve essere interpretato in termini solidaristici, alla luce dell'art. 41, comma 2, Cost., sicché è da ritenere che il proprietario non possa utilizzare la cosa propria né consentire che altri la



utilizzi in modo che ne derivi danno ai consociati ed abbia, quindi, l'obbligo giuridico di non consentire che l'evento dannoso o pericoloso si realizzi (Cass., Sez. 3 n. 12163, 12/7/1999).

La S.C. ha, altresì, precisato come, anche nella successiva evoluzione giurisprudenziale, si continua ad insistere sulla ravvisabilità del concorso del proprietario non committente nel caso in cui costui abbia piena consapevolezza dell'esecuzione delle opere da parte del coimputato o abbia prestato consenso, seppure implicito o tacito, all'attività edilizia posta in essere (Cass., Sez. 3, n. 44160 del 01/10/2003); e talora viene riaffermata per il proprietario l'esistenza dell'obbligo giuridico di non consentire che con l'utilizzo della cosa propria si realizzi l'evento dannoso o pericoloso, affermando il concorso morale nel reato consumato dall'autore della edificazione abusiva, in capo al proprietario che potendo intervenire se ne astenga deliberatamente (Cass., Sez. 3, n. 43232 del 12/11/2002).

Non è sufficiente, dunque, sulla base di tali pronunciamenti, per escludere il concorso nel reato, che il proprietario del terreno non abbia commissionato materialmente i lavori, ma occorre sostanzialmente qualcosa in più e, cioè, che dagli atti emerga che lo stesso non abbia interesse all'abuso (e, quindi, aggiunge questa Corte di Appello, anche alla falsa rappresentazione del medesimo) e non sia stato nelle condizioni di impedirne l'esecuzione.

Si pone allora il problema di individuare gli elementi indiziati.

Al riguardo la S.C. ha statuito a più riprese che gli elementi in base ai quali possa ragionevolmente presumersi che questi abbia concorso, anche solo moralmente, con il committente o l'esecutore dei lavori, possono essere individuati, nella piena disponibilità giuridica e di fatto del suolo e nell'interesse specifico ad effettuare la nuova costruzione, così come dei rapporti di parentela o affinità tra terzo e proprietario, nella eventuale presenza di quest'ultimo "in loco", nello svolgimento di attività di vigilanza dell'esecuzione dei lavori, nella richiesta di provvedimenti abilitativi in sanatoria (Cass., Sez. 3, n. 26121 del 12/04/2005 Rv. 231954).

In altre sentenze si è statuito che può essere attribuita al proprietario non formalmente committente dell'opera abusiva la responsabilità anche in relazione all'accertamento che questi abiti nello stesso territorio comunale ove è stata eretta la costruzione abusiva, che sia stato individuato sul luogo, che sia il destinatario finale dell'opera (Cass., Sez. 3, n. 9536 del 20/01/2004). Appare di conseguenza evidente, come precisato dalla S.C., che l'esclusione della responsabilità del proprietario non committente possa essere ritenuta solo qualora, all'esito del vaglio degli elementi di prova, si possa escludere l'interesse o il consenso di quest'ultimo dell'abuso.

3.2. Nel caso di specie, pacificamente sussistente è l'interesse del committente Di Tommaso (pienamente consapevole della falsità, ovvero del fatto che le tettoie erano già state chiuse assai prima, come peraltro da lui dichiarato in sede di interrogatorio) per l'esecuzione dei lavori ed il conseguente aumento della volumetria edificabile conseguente al rilascio del permesso di costruire.



A ciò si aggiunga come, a fronte della punibilità della condotta a titolo di dolo generico, l'elemento soggettivo integrante la medesima può essere rappresentato anche da quello eventuale e rappresenta evenienza assolutamente non credibile che, nel conferire incarico al geometra Gatto di redigere la relazione tecnica dal contenuto palesemente falso nei termini evidenziati nella sentenza appellata, il Di Tommaso non si fosse previamente informato e documentato circa le finalità ed i presupposti dell'attivata pratica edilizia.

Inoltre, deve darsi atto come l'impugnante non si sia minimamente confrontato con la parte della decisione che ha riconosciuto, in capo al medesimo, la sussistenza di un indubitabile interesse al positivo esito del procedimento amministrativo, atteso che rappresenta circostanza incontestabile, emergente dagli atti, come il Gatto non potesse fare risultare che tali immobili fossero stati realizzati abusivamente, in quanto sarebbero stati esclusi dall'applicazione della Legge Regionale, siccome stabilito dall'art. 2 comma 8, che consentiva all'art. 3 di ottenere il nulla osta per un aumento del 20% della volumetria edificata legittimamente esistente.

4. Parimenti infondato è il secondo motivo, con il quale, per come già compendiato nell'apposito paragrafo, si è censurata la decisione, nella parte in cui non ha assolto il Di Tommaso con riferimento al delitto di cui al capo 9) della rubrica, difettando: la prova dell'induzione in errore del pubblico ufficiale che aveva rilasciato il permesso di costruire, la quale non sarebbe destinata ad operare nelle ipotesi, quale quella in esame, nelle quali questi si sia incautamente avvalso della dichiarazione del privato in luogo di prendere diretta conoscenza dei fatti oggetto nell'attestazione; la prova dell'elemento soggettivo, anche sotto la meno intensa forma del dolo eventuale, alla luce degli insegnamenti di legittimità resi con la sentenza n. 38343/2014 pronunciata dalle SS.UU. della S.C., non potendosi ritenere che il Di Tommaso avrebbe accettato il rischio della chiusura della struttura in caso di scoperta del falso; l'operatività di un concorso formale di reati a fronte dell'assorbimento della condotta di cui all'articolo 481 c.p. all'interno della più grave fattispecie di cui al capo 9).

4.1. L'orientamento richiamato dal difensore (Cass. Pen. n. Cass. n. 6388/2013) è stato dettato avuto riguardo a situazioni nelle quali la falsità dell'atto pubblico recepite sia stata determinata dalle mendaci dichiarazioni del terzo, delle quali, il pubblico ufficiale, al di fuori di ogni previsione normativa, si sia incautamente avvalso in luogo di prendere diretta conoscenza dei fatti oggetto dell'attestazione. Solo in tali casi, infatti, la dichiarazione del terzo è inidonea ad influire sulla falsità dell'atto formato dal pubblico ufficiale, e, quindi, sull'evento giuridico della fattispecie di cui all'art. 479 cod. pen., in quanto resa al di fuori della sequenza normativamente prevista per la sua formazione, integrando così un'ipotesi di reato impossibile (statuizione pronunciata avuto riguardo ad una situazione nella quale il sindaco di un Comune aveva indicato per telefono agli impiegati incaricati di dattiloscivere nella delibera della Giunta - su cui era stato lasciato in bianco il nome di un




professionista incaricato della redazione di un progetto - il nome di un architetto su cui la Giunta non si era pronunciata in conseguenza del contrasto tra sindaco e assessori; la S.C. nell'annullare con rinvio la sentenza impugnata ha evidenziato, da un lato, che si trattava di indicazione del tutto informale, dall'altro, che il potere di attestazione della conformità di detta delibera alle decisioni assunte spettava al segretario comunale).

4.2. Nel caso di specie, di contro, il rilascio del provvedimento assentivo sulla base della mera documentazione è espressamente previsto dagli artt. 9 bis e seguenti D.P.R. n. 380/2001, dalla normativa di settore e dalla rilevanza, procedimentale ed ex art. 481 c.p., dell'attestazione materialmente effettuata dal Gatto, non essendo previsto alcun obbligo di effettuare controlli *in loco* in capo al funzionario pubblico redigente l'atto incorporante la falsa rappresentazione.

4.3. Quanto alle censure relative alla mancata prova circa la ricorrenza dell'elemento soggettivo rappresentato dal dolo, tale intenso elemento volitivo emerge, in capo al Di Tommaso, dalla piena consapevolezza della falsità, dal fatto di avere attivato una procedura edilizia presupponente l'inesistenza di precedenti illeciti, dal concreto interesse vantato anche per l'ottenimento dell'aumento della volumetria, nonché dalla non ravvisabilità della situazione di rischio prospettata dall'appellante al fine di escludere la ricorrenza del dolo anche eventuale, non essendo comprovato, oltre a non corrispondere al vero, che, in caso di constatazione, da parte dell'Autorità preposta, della sussistenza degli illeciti edilizi e della non ricorrenza dei presupposti per ottenere l'aumento di volumetria, sarebbe stata disposta la chiusura dell'intera struttura, ben potendo tutt'al più ipotizzarsi una eventuale iniziativa giudiziaria, che avrebbe, al limite, potuto adottare una cautela reale limitatamente alle parti oggetto di abuso, peraltro nel caso concreto preclusa dalla risalenza temporale dell'illecito, essendo esso stato definitivamente consumato, siccome evidenziato in sentenza, in data 14/12/2015, con conseguente operatività (riconosciuta anche dal giudice di prime cure avuto riguardo alla contravvenzione di cui al capo 10), della causa estintiva della prescrizione.

4.4. Infondato è anche il dedotto assorbimento della fattispecie di cui al capo 8) in quella di cui al capo 9).

Ed invero, nel gravame l'appellante ha omesso di confrontarsi con la statuizione di legittimità richiamata dal giudice di prime cure (Cass. Pen. n. 38453/2001, inerente fattispecie relativa al rilascio di una concessione edilizia in sanatoria da parte del sindaco, tratto in inganno da una falsa attestazione dell'interessato, il quale aveva affermato, in dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che determinate opere di trasformazione edilizia erano state ultimate anteriormente alla data del 31.12.1993), che ha affermato come, *"In tema di falsità in atti, quando il pubblico ufficiale inconsapevolmente raccolga dal privato una falsa attestazione relativa a fatti dei quali essa è destinata a provare la verità e quando detta attestazione venga poi utilizzata dal soggetto ingannato*



*per descrivere od attestare una situazione di fatto più ampia di quella certificata dal mentitore, resta integrata la fattispecie del falso ideologico per induzione (artt. 48-479, 48-480, 48-481 cod. pen.), la quale, nel caso di specie, concorre con il delitto di cui all'art. 483 cod. pen., atteso che la falsa dichiarazione del privato, prevista di per sé come reato, è in rapporto strumentale con la falsità ideologica che il pubblico ufficiale, in quanto autore mediato, ha posto in essere”.*

Sul punto l'impugnante ha invocato assai genericamente il superamento di tale statuizione di legittimità con altre successive, omettendo peraltro di richiamarle, sulla base dell'assorbimento della condotta di cui all'articolo 481 c.p. nell'ambito di quella più gravemente sanzionata di cui all'art. 479 c.p., senza meglio specificare le ragioni per le quali, a fronte dell'oggettiva diversità fenomenica e degli autori delle medesime, tale consunzione opererebbe nel caso di specie.

A ciò si aggiunga che, dovendo, per quanto di qui a poco si dirà, essere pronunciata sentenza ex art. 531 c.p.p. con riferimento al reato meno grave, il motivo di fatto diviene irrilevante, con conseguente venire meno dell'interesse sul punto ad opera dell'appellante.

4.5. Non ravvisabili, nel caso di specie, appaiono i presupposti per il riconoscimento dell'esimente di cui all'articolo 131 bis c.p., per come novellato, *in bonam partem*, dal Decreto Legislativo n. 150/2022, che ha reso applicabile tale fattispecie anche a quella di cui all'art. 479 c.p.

In disparte la circostanza che non corrisponde al vero che la sentenza abbia dato conto dell'esiguità del danno o del pericolo, tale non potendo ritenersi il generico riferimento, effettuato ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla non meglio definita “limitata consistenza dei delitti contestati”, nel caso di specie la ricorrenza dell'invocato istituto deve essere esclusa sia per le modalità della condotta, particolarmente articolate ed accompagnate da rilievi fotografici non attuali, nonché caratterizzatesi dal ricorso all'operato di un professionista redigente un atto destinato a provare i fatti in esso attestati, sia per la consistenza del danno arrecato al bene giuridico tutelato, il quale deve ritenersi tutt'altro che esiguo, tenuto conto che le false rappresentazioni hanno riguardato ben quattro tettoie e non una sola, con illegittima realizzazione di aree adibite a palestra, sale *meeting*, ulteriori ambienti e, quindi, con significativa illegittima trasformazione del territorio nell'ambito di un'attività di carattere imprenditoriale, foriera di rilevanti profitti.

4.6. Infondato si appalesa anche il quarto motivo.

Siccome evincibile dalla sentenza di primo grado, all'esito del dispositivo, i difensori degli imputati riconosciuti responsabili delle condotte loro ascritte, sono stati avvisati della ricorrenza dei presupposti per l'applicazione di pene sostitutive ai sensi dell'art. 545 bis c.p.p. e non hanno formulato alcuna richiesta in tal senso, con conseguente definitiva consumazione della possibilità di avanzare la relativa istanza nel presente grado.

A ciò si aggiunga che, pur a volere ritenere quest'ultima ritualmente proposta, essa giammai potrebbe essere accolta, limitandosi la medesima ad apoditticamente richiedere la sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria da quantificarsi nel minimo previsto dalla legge.

Come è noto, infatti, la funzione rieducativa della pena impone una parametrizzazione dell'entità della medesima al caso concreto e, quindi, all'effettivo disvalore della condotta ed alla personalità del suo autore.

Nel caso di specie, l'oggettiva gravità della condotta, per come dato atto in sede di disamina del precedente motivo, precludente l'operatività della causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p., non permette di riconoscere la conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria nei minimi edittali postulati dal difensore, a fronte dell'inserimento della condotta nell'ambito di una attività imprenditoriale di significativa importanza.

A ciò va aggiunto anche il mancato deposito, ad opera del difensore, di qualsivoglia documentazione inerente al reddito ed al patrimonio dell'istante, nonché alle condizioni economiche del nucleo familiare del medesimo e ad ogni altro atto che consenta a questa Corte di Appello di commisurare il valore giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva e di disporre l'eventuale rateizzazione.


4.7. Senonché, per come anticipato, a fronte della realizzazione della condotta di cui al capo 8) in data 14/12/2015, deve rilevarsi, avuto riguardo alla medesima, l'operatività della causa estintiva della prescrizione, la quale, in considerazione dei limiti edittali stabiliti dall'art. 481 c.p., del *tempus commissi delicti* e della disciplina all'epoca applicabile, nonostante il computo delle cause interrutive e dei periodi di sospensione della medesima, è irrimediabilmente maturata in data 23.12.2023.

Tale declaratoria con riferimento al delitto di cui al capo 8) impone, limitatamente al Di Tommaso e nel rispetto di quanto statuito dal giudice di prime cure, la rideterminazione della pena finale in mesi cinque e giorni dieci di reclusione, previa espunzione dalla determinazione complessiva del trattamento sanzionatorio dell'aumento per la continuazione che era stato disposto per tale reato.

La pena finale, quindi, deve intendersi così determinata: pena base anni uno di reclusione, ridotta a mesi otto di reclusione per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, definitivamente ridotta per il rito a mesi cinque e giorni dieci di reclusione, ferme restando le ulteriori statuizioni sul punto.

### **15.3. L'infondatezza degli appelli di INAIL ed ACU**

1. Uniche tra le parti civili ad avere impugnato la decisione sul punto sono ACU ed INAIL, nella parte in cui il giudice di prime cure non ha fatto conseguire alla statuizione condannatoria adottata nei confronti del Gatto e del Di Tommaso l'affermazione del loro diritto al risarcimento del danno.



2. Quanto ad ACU, per come si è evidenziato al paragrafo 6.1, il danno risarcibile discenderebbe dal pregiudizio conseguito ai consumatori (alla cui tutela sarebbe preordinata l'azione associativa) che avrebbero corrisposto all'albergo cospicui compensi per un soggiorno di riposo e di svago.

3. L'INAIL, nel proprio gravame, ha dedotto che la condanna al risarcimento del danno avrebbe dovuto essere conseguenza automatica sulla base del presupposto che comunque era stato affermato in sentenza come l'hotel non fosse conforme agli strumenti urbanistici a causa di diversi abusi edilizi, con conseguenti inagibilità del medesimo all'epoca della tragedia ed inidoneità dello stesso ad ospitare dipendenti ed ospiti.

Sul punto, l'appellante ha aggiunto come: ad escludere tale richiesta statuizione non varrebbe la declaratoria di estinzione del reato edilizio per intervenuta prescrizione cui sarebbe giunto il giudice di primo grado, dal momento che essa non pone nel nulla l'accertamento di fatto circa il compimento di una condotta avente efficacia causale in ordine alla verifica degli eventi in parola; l'avere realizzato in spregio a norme edilizie una struttura alberghiera non potrebbe, altresì, non costituire violazione degli obblighi della sicurezza sul lavoro.


4. Entrambi gli appelli si appalesano infondati.

4.1. Con riferimento ad ACU, il mancato riconoscimento del risarcimento del danno consegue dalla stessa *causa petendi* richiamata da detto ente nel gravame, sostanziandosi nel fatto che la condotta degli imputati avrebbe messo, infatti, in pericolo la vita e la salute degli utenti provocando sofferenze ed alienazioni, attentando alla sicurezza dei cittadini sul territorio.

Di tal che, non vi è chi non ravvisi come a tale ente non possa riconoscersi la qualità sia di persona offesa dal reato, non essendo esso titolare del bene giuridico leso (trattandosi di delitti contro la fede pubblica) sia di persona danneggiata dall'illecito, non essendo ravvisabile il nesso di derivazione eziologica tra le falsità ideologiche perpetrate dagli imputati Di Tommaso e Gatto ed i pregiudizi asseritamente subiti dall'associazione, i quali, se connessi con la messa in pericolo della vita, della sicurezza e della salute degli utenti consumatori, discendono unicamente dalle fattispecie delittuose di cui agli artt. 589 e 590 c.p.

Amnesso e non concesso che possa riconoscersi la qualità di persona danneggiata dal reato in capo ad ACU Abruzzo, valgono le considerazioni già effettuate sul punto, con riferimento alla disamina del gravame inerente il delitto di cui al capo 4), circa il mancato adempimento, da parte dell'appellante, dell'onere della prova su di lui gravante circa il pregiudizio subito.

4.2. Quanto all'INAIL, appare sufficiente richiamarsi alle considerazioni già effettuate sul punto al paragrafo della presente sentenza relativo alla disamina di tale gravame, nella parte in cui ha inteso censurare la decisione con riferimento alla posizione di Lacchetta Ilario.





A quanto evidenziato nella parte della presente motivazione relativa al delitto di cui al capo 4), va aggiunta l'infondatezza della pretesa anche nel merito, atteso che, come è noto, la statuizione risarcitoria postula una sentenza di condanna con riferimento allo specifico fatto di reato invocato.

Nel caso di specie, per l'illecito edilizio il Di Tommaso è stato destinatario di sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

Di contro, questi è stato ritenuto responsabile per condotte lesive contro la fede pubblica, per le quali all'INAIL non può riconoscersi la qualità di persona offesa o danneggiata dal reato (ed in tal senso, va evidenziato come l'ente nulla abbia dedotto sul punto in sede di gravame).

Parimenti infondato si appalesa l'assunto secondo cui avere realizzato in violazione di norme edilizie una struttura alberghiera non potrebbe non costituire violazione degli obblighi della sicurezza sul lavoro, rivestendo rilievo decisivo in tal senso, a prescindere dalla fondatezza o meno della relativa argomentazione, come tale assunto si presta ad assumere rilevanza tutt'al più limitatamente agli omicidi ed alle lesioni personali colpose ascritte in concorso al Di Tommaso ed al Marrone.


Quanto alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale da valutarsi in via equitativa, rilievo precludente assume, altresì, anche il difetto di qualsivoglia prova in tal senso.

Sul punto appare utile richiamare quanto già osservato nella presente motivazione con riferimento ad ACU circa la necessità di fornire non solo allegazione, ma vieppiù prova dei pregiudizi lamentati.

## **16. I capi 11) e 12)**

### **16.1. L'infondatezza dell'appello del Pubblico Ministero**


1. Per come emergente dalle argomentazioni contenute nella decisione impugnata, essa è addivenuta alla statuizione liberatoria sulla base di una pluralità di considerazioni, che possono compendiarsi nei seguenti termini: a) la mancata prevedibilità del pericolo valanghivo in assenza della redazione di una CLPV; b) la non ascrivibilità del rischio valanghivo in capo agli imputati, alla luce delle argomentazioni evidenziate dal giudice per le indagini preliminari nell'ambito del separato provvedimento di archiviazione che li aveva riguardati, in adesione alla istanza abdicativa della Pubblica Accusa, nella parte in cui veniva ivi evidenziato come il Di Tommaso non potesse rappresentarsi la sussistenza di tale rischio nell'area ove sorgeva l'hotel in ragione di provvedimenti assentivi rilasciati da parte di organi pubblici e, quindi, del ragionevole affidamento che su di essi poteva effettuare un privato; c) l'adempimento spontaneo delle azioni atte ad elidere il rischio di isolamento da parte del Di Tommaso, a prescindere dalla mancata esplicita previsione del medesimo nel DVR, siccome dato atto sul punto da parte del Servizio competente della ASL, delegata ad effettuare accertamenti; d) l'irrelevanza, ai fini dell'eziologia degli eventi, della mancata previsione



nel DVR del rischio malore, essendo esso produttivo unicamente degli obblighi di nomina e formazione degli addetti al pronto soccorso; e) la mancata sussistenza di una posizione di garanzia in capo al Di Tommaso con riferimento alla Strada Provinciale fonte di pericolo, una volta essa rimasta non transitabile per forte innevamento; f) l'atteggiamento vieppiù diligente del Di Tommaso, il quale, anche in passato, aveva segnalato a più riprese alla Provincia la necessità di mantenere transitabile e pulito il tratto di strada; g) l'impossibilità di qualificare come addebito la mancata previsione, sempre nell'ambito del DVR, della sospensione dell'attività alberghiera in presenza di un rischio di isolamento della struttura connessa al forte innevamento della Strada Provinciale, in quanto riconducibile a quest'ultima e, quindi, estranea alla posizione di garanzia dell'imputato; h) la mancata concretizzazione del rischio, identificandosi quello causa degli eventi mortali e lesivi nel valanghivo, non oggetto di contestazione agli imputati; i) l'inevitabilità dell'evento, atteso che le morti e le lesioni erano conseguenza diretta dell'impatto della valanga, prodottasi in un ristrettissimo lasso temporale e dispiegante i propri effetti sulla struttura, di tal che nessun presidio di sicurezza sarebbe stato in condizione di impedire l'evento, richiamandosi sul punto alla perizia, nella parte in cui, dando atto come solo un intervento di pulizia della strada da effettuarsi a partire dalla serata del 17 gennaio avrebbe potuto consentire l'evacuazione della struttura, rimandava ad una competenza in tal senso non certo spettante al datore di lavoro imprenditore.

2. L'impugnazione del Pubblico Ministero, per come anche compendiata al paragrafo 5.3, ha omesso di confrontarsi con tutte le *rationes decidendi*, avuto precipuo riguardo alla riconducibilità delle morti e delle lesioni al rischio valanghivo, eccentrico rispetto a quello governato dagli imputati, alla non riconducibilità della Strada Provinciale divenuta impraticabile e, perciò, precludente l'allontanamento degli ospiti e dei lavoratori dell'hotel, nell'ambito dei beni oggetto di posizione di garanzia, sì da rasentare sul punto profili di inammissibilità ex art. 581 comma 1 bis c.p.p.

3. In particolare, nel gravame la Pubblica Accusa ha censurato nuovamente l'operato degli imputati, lamentando le omesse: valutazione, nel DVR, del rischio specifico di isolamento per ingombro neve sulla strada di accesso e del connesso rischio infortunio/malore per gli ospiti ed i dipendenti della struttura, nonostante fosse noto il pericolo di isolamento dell'hotel sin dall'episodio verificatosi nel 2015, oltre che comprovato dalle continue sollecitazioni inviate dal Di Tommaso alla Provincia ed al Comune al fine di garantire la transitabilità per quel tratto di strada, unica via di accesso all'hotel, aggiungendo come la stessa ASL avrebbe attestato che nel DVR non era stato affrontato esplicitamente sia il rischio valanga sia quello dell'isolamento a seguito di nevicata, con impedimento della normale circolazione dei mezzi, con conseguente irrilevanza della spontanea attività di pulizia del viale di pertinenza dell'hotel fino all'ingresso della Strada Provinciale, onde permettere, una volta liberata dalla neve quest'ultima, ai dipendenti ed agli ospiti che, in conseguenza delle scosse



telluriche, avevano manifestato l'espressa volontà di allontanarsi dalla struttura, di fare ciò; dotazione di mezzi (quale, ad esempio, il c.d. gatto delle nevi) idonei a superare la coltre di neve che ricopriva il tratto stradale.


Omissioni, quelle testé evidenziate, la cui valenza nel caso di specie non si presta ad essere mitigata o elisa dal rapporto privilegiato intercorrente tra l'imprenditore e la Provincia di Pescara, istituzione competente a garantire la transitabilità per quel tratto di strada.

4. Osserva la Corte come gli elementi acquisiti si appalesino del tutto idonei a ritenere integrate le stesse fattispecie oggettive dei contestati reati.

4.1. *In primis*, giova evidenziare come nella stessa imputazione non si contesti l'omessa considerazione del rischio valanghivo, ovvero del rischio la cui concretizzazione è stata causa dell'evento lesivo, bensì l'omessa valutazione di rischi diversi, quali quello specifico di isolamento per ingombro neve sulla strada di accesso e di connesso rischio infortunio/malore di ospiti e dipendenti della struttura, i quali, avuto precipuo riguardo al primo, ammesso che possa essere qualificato come rischio oggetto di autonoma previsione e non quale conseguenza di altre tipologie espressamente tipizzate dalle disposizioni regolanti il sistema della Protezione Civile (in tal senso si rimanda alle considerazioni effettuate da questa Corte in sede di disamina del capo 4 con riferimento alle posizioni degli imputati Colangeli e Lacchetta), devono ritenersi per molti aspetti (anche per le ragioni che meglio si evidenzieranno in sede di disamina delle posizioni dei condannati D'Incecco e Di Blasio) eccentrici (avuto riguardo agli eventi che l'adozione di regole cautelari preventivamente tipizzate mira a prevenire) rispetto a quello valanghivo concretizzatosi e, secondo la stessa impostazione accusatoria, non riconducibile, in ordine alla doverosa e necessaria attività previsionale e prevenzionale, al datore di lavoro Di Tommaso e, per l'effetto, al suo consulente Marrone.

Tali considerazioni già si appalesano sufficienti al fine di escludere la riconducibilità degli eventi dannosi alla condotta omissiva degli imputati, non essendo questi tenuti a valutare ed a prevenire (alla luce dello stesso tenore della contestazione accusatoria formulata dal Pubblico Ministero) il rischio valanghivo, con conseguente esclusione della condotta tipica, la quale postula, per quanto già specificato nella presente motivazione, la violazione di una norma cautelare.

Del resto, per come parimenti si è già dato atto nella presente decisione, profili di omogeneità tra il rischio di isolamento per ingombro neve e quello valanghivo appaiono configurabili solo in quanto, come è noto, evidenziato da tutti i tecnici che hanno fornito il proprio contributo conoscitivo, nonché avvenuto nel caso di specie ed espressamente tipizzato da fonti, quali, a titolo meramente esemplificativo, la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 agosto 2019 - *Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale nell'ambito del rischio valanghe* -, nella quale



si stabilisce, tra le altre cose, che *"La criticità valanghe esprime il rischio derivante dai fenomeni di scorrimento di masse nevose .."*, un soggetto possa riconoscersi quale gestore anche del rischio valanghivo e tale, per come si è detto, non è il caso del Di Tommaso né tantomeno del Marrone.

Ed invero, come peraltro correttamente indicato nell'imputazione, all'omessa considerazione del rischio da ingombro neve è correlato il diverso rischio infortunio/malore e, quindi, un rischio destinato a concretizzarsi o ad aggravarsi quale conseguenza di una prolungata condizione di isolamento e non, come avvenuto nel caso di specie, di un immediato e violento impatto con una valanga.

4.2. Avuto riguardo al rischio oggetto di omessa valutazione, peraltro, anche a volere omettere di considerare la sua eccentricità rispetto a quello valanghivo concretizzatosi nella fattispecie dedotta e causa esclusiva dell'evento dannoso, la ASL, delegata allo svolgimento delle indagini, sul punto ha evidenziato come, se il documento non lo affronta esplicitamente, gli elementi acquisiti permettono di apprezzare che *"lo staff dell'albergo, di fatto, aveva delle procedure a riguardo, in analogia le altre procedure di emergenza previste, poiché aveva allertato le autorità e rimossa la neve che ingombrava il viale di collegamento con la strada provinciale con l'ausilio di un Bobcat, tanto che i clienti avevano potuto posizionare le auto in fila indiana per andar via non appena la strada provinciale fosse stata liberata dai soccorsi"* – cfr., nota ASL -.

Tale organo, ha, altresì, aggiunto, come *"Si è ulteriormente rilevato dalla prima informativa (dichiarazioni rese da Rudy Ianari, Carlo Cortellini, Del Conte Lorenzo ...) e dal DVR della presenza, oltre che del Bobcat, anche di un gruppo elettrogeno con sufficiente gasolio, di pellet per la stufa e di beni di prima necessità bastevoli per qualche giorno ..., tanto che la direzione si era permessa di offrire un prolungamento del soggiorno. Quindi il rischio isolamento era stato di fatto valutato in caso di normale gestione"* (quale era la tipologia di rischio richiedibile al datore di lavoro imprenditore privato).

Sempre la ASL ha, altresì, aggiunto come non risulta adeguatamente valutato il rischio di malore in casi particolari, in quanto non vi era certezza, qualora se ne fosse verificata la necessità, che il ricorso all'intervento del servizio pubblico avvenisse in tempi congrui, in condizioni meteorologiche avverse prevedibili quali abbondanti nevicate, che verosimilmente non avrebbero consentito neanche l'intervento dell'elicottero.

Del resto la stessa ASL di Pescara, con la nota 30 giugno 2017, ha precisato che si poteva pertanto affermare che, sostanzialmente, il datore di lavoro avesse adempiuto agli obblighi stabiliti dal D.Lg.vo n. 81/2008, per quanto ragionevolmente prevedibile dal punto di vista sia formale (con l'individuazione delle figure della prevenzione e la valutazione dei rischi più verosimili) sia


sostanziale, considerata la disponibilità di attrezzature in loco (Bobcat, gruppo elettrogeno e combustibile) e generi di sostentamento sufficienti in caso di isolamento dell'albergo.

4.3. Del tutto infondato appare, altresì, l'ulteriore profilo di addebito mosso agli imputati circa l'omessa assicurazione della idoneità dei luoghi di lavoro sotto il peculiare profilo della predisposizione di vie di fuga e, in particolare, al fine di garantire una rapida evacuazione in piena sicurezza, mediante dotazione di mezzi alternativi atti a consentire il trasporto e l'evacuazione delle persone nonostante la prevedibile impercorribilità della strada provinciale di collegamento con il centro abitato di Farindola in conseguenza di forte innevamento e di ghiaccio (ad esempio, gatto delle nevi) e, comunque, alternativamente prevedendo l'immediata sospensione dell'attività imprenditoriale e chiusura della struttura in siffatte situazioni, tenuto vieppiù conto del precedente isolamento della medesima, verificatosi in conseguenza dell'abbondante nevicata che aveva reso impercorribile la Strada Provinciale per alcuni giorni nel marzo del 2015.

Ciò per l'evidente ragione, della quale il giudice di prime cure ha dato diffusamente conto nella propria motivazione (sostanzialmente per nulla scalfita sul punto dal gravame della Pubblica Accusa), che tale addebito postula una inconfigurabile estensione della posizione di garanzia del Di Tommaso avuto riguardo a beni (la Strada Provinciale n. 8) a lui non appartenenti ed estranei alla propria sfera di gestione.

Contrariamente a quanto sostenuto nella contestazione accusatoria, nel caso di specie, mediante la pulizia dalla neve del tratto di strada pertinenziale all'albergo e che immetteva sino all'imbocco della Strada Provinciale, il datore di lavoro ha predisposto le idonee vie di fuga, non potendo certo ascrivere alla propria sfera di responsabilità e di dominio la impercorribilità della strada provinciale che conduceva al centro abitato e ciò a prescindere dalla sua prevedibilità o meno, rilevando la medesima, per come si è visto nella parte della presente sentenza ove si sono tratteggiati, seppur sommariamente, i principi in tema di posizione di garanzia e colpa conferenti al caso di specie, avuto riguardo ai beni ad egli riconducibili e, quindi, sottoposti alla propria posizione di controllo, certamente non espletabile con riferimento a quelli del tutto estranei a quest'ultima.

4.4. Ad ulteriore prova dell'inconfigurabilità, nel caso di specie, di qualsivoglia norma cautelare imponente ciò, giova richiamare le pertinenti considerazioni svolte sul punto dai difensori del Di Tommaso e del Marrone nella propria memoria, nella parte in cui hanno evidenziato come neppure il Regolamento Generale Rifugi, approvato il 26 novembre 2011 dal Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del CAI, imponga la predisposizione di vie di fuga mediante la messa a disposizione di un gatto delle nevi anche per i rifugi montani (viene previsto solo l'obbligo di disposizione di una cassetta di "pronto soccorso e medicazione" e di una "piazzola idonea all'atterraggio di elicotteri in



azione di soccorso”), di talché risulterebbe illogico ritenere che un obbligo cautelare analogo sussisterebbe per delle strutture, con funzione evidentemente differente, come quelle alberghiere.

Né può obiettivamente imporsi ad un soggetto di dotarsi di mezzi straordinari (il c.d. gatto delle nevi), oppure di adottare cautele (quale la sospensione delle attività e la chiusura della struttura), peraltro per sé foriere di ingiusti pregiudizi economici, sulla base della asserita mera ipotizzabilità di un'inadempienza ascrivibile ad altri enti (la Provincia di Pescara), con riferimento a beni a questi appartenenti (che peraltro erano stati sostanzialmente resi transitabili fino alla serata del 17 gennaio da parte di un ente che, in passato e per come meglio si evidenzierà, più volte aveva assicurato il Di Tommaso della costante attività di pulizia della strada) e sottoposti alla loro posizione di garanzia, con i quali nel caso di specie non è dato configurare alcuna comune gestione del rischio.

5. La mancata violazione di regole cautelari determina il rigetto dell'appello anche avuto riguardo al delitto di cui all'art. 451 c.p.

5.1. La fattispecie criminosa dell'omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro punisce le condotte consistite nell'omessa collocazione, nella rimozione oppure nella resa inidoneità allo scopo, degli apparecchi e degli altri mezzi predisposti all'estinzione dell'incendio, nonché al salvataggio o al soccorso delle persone, non occorrendo anche il concreto verificarsi di uno dei danni che essa mira ad impedire o, comunque, a limitare (cfr., Cass. Pen., sez. IV, sentenza n. 33294/2011).

Si ritiene che la condotta criminosa debba ricadere su qualsiasi strumento o apparato destinato a prevenire, elidere o attenuare le conseguenze dannose prodotte da un disastro infortunio già verificatosi. Da ciò si è escluso che la norma riguardi la predisposizione di personale, ovvero la determinazione di procedure particolari che valgano a limitare i danni, già che la nozione di “mezzi” ricomprende esclusivamente oggetti, manufatti o materie naturali.

5.2. Ciò posto, appare di immediata evidenza, anche alla luce delle considerazioni inerenti la inconfigurabilità di profili colposi omissivi e la violazione di norme cautelari, come vada confermata la sentenza assolutoria per insussistenza del fatto anche con riferimento a tale reato, in ordine al quale, peraltro, la Pubblica accusa non ha neppure indicato quali specifici beni materiali siano stati oggetto di omessa collocazione (presumibilmente il c.d. gatto delle nevi), pur tuttavia, per come si è evidenziato, non necessari in quanto deputati a supplire deficienze, carenze e, in genere, inottemperanze ai doveri di controllo inerenti *res* non riconducibili alla titolarità del datore di lavoro e, quindi, non soggetti alla di lui posizione di garanzia.

5.3. Alla conferma della sentenza di prime cure con riferimento al capo 11) consegue la conferma della medesima anche avuto riguardo all'illecito amministrativo dipendente da reato contestato al capo 12).



Le sueposte considerazioni assorbono quelle tese a negare l'ascrivibilità dell'illecito anche all'operato del Marrone, come pure eccepito dal di lui difensore nella memoria depositata in atti.

## **16.2. L'infondatezza degli appelli delle parti civili**

1. Avverso la pronuncia liberatoria hanno proposto sul punto appello INAIL e Di Biase Filippo, Di Giorgio Maria Angela, Caporale Elia, Caporale Nicola, Di Biase Yury, Di Camillo Filomena, Di Giorgio Giuseppina, Di Prinzio Annamaria, Di Toro Maria Luisa, Angelucci Anna Maria, Caporale Filippo, Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi sul Lavoro A.N.M.I.L.

2. Quanto al gravame di INAIL, rispetto alle considerazioni (infondate) del Pubblico Ministero, l'ente ha evidenziato che l'hotel Rigopiano operasse in un settore ad alto rischio, quale è la ospitalità in montagna, ambiente notoriamente soggetto a rischio valanga nella stagione invernale ed in presenza di neve.

Di tal che, il datore di lavoro avrebbe dovuto prevedere espressamente nel DVR il rischio valanghivo.

3. Sul punto, può richiamarsi a quanto evidenziato a confutazione dell'appello della Pubblica Accusa, idoneo a dare conto dell'erroneità dell'assunto dell'appellante.


4. Quanto all'appello delle restanti parti civili, oltre a formulare considerazioni analoghe rispetto a quelle della Pubblica Accusa, esse hanno inteso stigmatizzare la totale pretermissione del rischio di impatto da evento valanghivo, da ritenersi omissione particolarmente significativa, se si consideri l'isolamento verificatosi nel 2015, oltre che le indicazioni promananti dai bollettini Meteomont, accessibili a tutti, che avrebbero, altresì, imposto la dotazione di mezzi idonei a permettere agli ospiti di raggiungere il centro più vicino o addirittura la previsione di una chiusura dell'hotel.

Di contro, il Di Tommaso avrebbe addirittura garantito agli ospiti la certa percorribilità della S.P. 8, affermando che quella poi che è rimasta isolata fosse *"l'unica strada che la Provincia garantisce sempre aperta e pulita, anche nei periodi di forti nevicate"*.

Ulteriori profili di addebito andrebbero ravvisati nel mancato impedimento dell'accesso alla strada da parte dei clienti, così come nella mancata individuazione di un locale o di un'area dove attendere l'arrivo dei soccorsi.

Erronea sarebbe anche la statuizione liberatoria del giudice, nella parte in cui si è richiamato alla mancanza di una posizione di garanzia del Di Tommaso con riferimento alla Strada Provinciale, atteso che il precedente isolamento avrebbe imposto all'imputato anche di considerare tale rischio nella redazione del DVR, dovendo essere valutati nel medesimo, siccome statuito a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, tutti i rischi per la salute e la sicurezza.

Il fatto che vi sia un altro garante per la medesima non escluderebbe la responsabilità del datore di lavoro, anch'egli garante.



Gli appellanti hanno successivamente rimarcato l'ulteriore profilo omissivo, consistente nel non avere predisposto idonee vie fuga, siccome previsto dagli articoli 63 e 64 del Decreto Legislativo n. 81/2008, in tesi integrate dalla mancata predisposizione del cosiddetto gatto delle nevi.

Sul punto non sarebbe condivisibile la decisione del giudice, che ha circoscritto l'ambito di responsabilità del Di Tommaso alla mera area interna della struttura, estendendosi la medesima a tutti i rischi prevedibili o concretamente previsti nel contesto lavorativo, senza con ciò determinare un'estensione indebita della posizione di garanzia.

In capo al medesimo sarebbero ravvisabili, altresì, profili di colpa generica, nella parte in cui, nonostante l'emergenza maltempo, il Di Tommaso avrebbe optato per continuare l'attività ricettiva ed incentivare i soggiorni, addirittura fino alle 16:14 del 17 gennaio, quando aveva pubblicizzato la struttura mediante pubblicazione di frasi del tipo *"Un martedì da sogno a Rigopiano ... la neve ci regala scenari spettacolari"*.

Da ultimo, nel gravame si è inteso valorizzare una serie di condotte superficiali tenute dal Di Tommaso anche durante l'emergenza (come quando negava al telefono che si fosse verificato un evento valanghivo a Rigopiano), pur tuttavia per nulla contestate nell'imputazione, affermando che, qualora l'imprenditore avesse serbato una condotta più prudente ed adeguata alla gravità della situazione, nonché prontamente gestito la fase emergenziale e non avesse ritardato i soccorsi, l'evento, così come verificatosi, non avrebbe avuto luogo.

Infine, si è censurata la decisione, nella parte in cui assolto il Di Tommaso dal reato di cui all'art. 451 c.p. in assenza di qualsivoglia motivazione.

5. Anche a confutazione di tale gravame possono estendersi le considerazioni effettuate da questa Corte con riferimento a quello proposto dalla Pubblica Accusa.


A ciò si aggiungano le seguenti notazioni, parimenti già in parte sopra espresse.

L'omessa predisposizione di cautele per prevenire un evento valanghivo non è oggetto di contestazione nell'imputazione.

Inoltre, l'hotel costituiva una struttura alberghiera e non un rifugio montano, ubicata in un sito che non risultava essere stato investito da tale tipo di evento fenomenico negli ultimi decenni.

La stessa ASL di Pescara, per come sopra evidenziato, ha considerato esaustivi i protocolli predisposti dal Di Tommaso nel relativo DVR, a nulla rilevando, a detta della stessa, l'omessa valutazione di un rischio derivato da fenomeno valanghivo, in quanto eterogeneo rispetto alle caratteristiche dell'attività svolta.

Per quanto riguarda le considerazioni operate sulle mancate predisposizioni di vie di fuga e chiusura della struttura, si sono già espresse sopra le argomentazioni a confutazione dell'assunto.





Inoltre, come correttamente evidenziato nella propria memoria dal difensore del Di Tommaso, al netto del fatto che le altre cautele ipoteticamente da tenere (ad esempio, la previsione di elisoccorsi), per tutte le ragioni già indicate risultano atti preventivi inimmaginabili *ex ante* da parte di qualsiasi datore di lavoro "modello", occorre rilevare che, anche nel caso in cui tali doveri fossero stati realmente dovuti, non è possibile in alcun modo ritenere che senza tali omissioni l'evento lesivo sarebbe stato certamente evitato.

Ed invero, l'evento da valutare non coincide con quello astratto (ovvero la morte o la lesione), ma con quello concreto *hic et nunc* considerato, il quale, come rilevato dal giudice di primo grado, non si sarebbe giammai potuto evitare in quanto le cause dei decessi (tutte immediate per asfissia o schiacciamenti della neve) e delle lesioni appaiono riconducibili all'immediato impatto con la valanga, per cui anche l'adozione delle ulteriori cautele più diligenti possibili nella predisposizione delle vie di fuga e dei mezzi più idonei, data la repentinità della calamità naturale, non appare certamente impeditiva dell'evento concreto verificatosi.


Con riferimento invece all'ulteriore censura relativa all'erroneo affidamento riposto dall'imputato sugli organi provinciali per la pulizia della strada, la Corte rileva come la concomitante presenza di più posizioni di garanzia, con conseguente non esclusione di alcuna delle medesime, è destinata ad operare esclusivamente nei casi di cogestione del rischio.

Nel caso di specie, giova rammentarlo, con riferimento alla SP 8, in capo al Di Tommaso e, conseguentemente, al suo consulente Marrone non si ravvisa alcuna posizione di garanzia, trattandosi di bene sottratto alla propria titolarità e gestione.

Non può residuare alcun profilo colposo in capo all'imputato, proprio in quanto egli non avrebbe dovuto preoccuparsi di competenze esulanti dalla propria sfera di rischio; di contro, il fatto che egli abbia diligentemente tentato, unitamente a Roberto Del Rosso, di contattare gli organi provinciali per la pulizia delle strade, esclude profili di negligenza in capo al medesimo nell'esercizio della sua attività e, comunque, giammai si presta a legittimare un'estensione di cautele (e della relativa posizione di garanzia) da tenere, proprio in quanto attribuite ad un soggetto, peraltro pubblico, del tutto distinto dal medesimo.

Da ultimo, anche i richiami all'articolo 2087 c.c. non possono introdurre forme di responsabilità oggettiva, postulando tale disposto pur sempre violazioni del dovere di diligenza o di obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze del momento.

In tal senso appare utile richiamare la giurisprudenza di legittimità *in subiecta materia*, la quale ha statuito come "*La responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 c.c. non è una responsabilità oggettiva, ma colposa, dovendosi valutare il difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire danni per i lavoratori, in relazione*



*all'attività lavorativa svolta, non potendosi esigere la predisposizione di misure idonee a fronteggiare ogni causa di infortunio, anche quelle imprevedibili" (Cass., Sez. L. n. 8911/2019).*


## **17. Il capo 13)**

### **17.1. L'inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero avuto riguardo alle posizioni di D'Incecco Paolo e Di Blasio Mauro. L'ammissibilità nel resto.**

1. Per come si è già evidenziato, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara ha proposto appello avverso la sentenza del GUP, nella parte in cui: Di Marco Antonio, Chiappino Tino e Honorati Giulio sono stati assolti dal reato, il primo perché il fatto non costituisce reato e gli altri due per non avere commesso il fatto; D'Incecco Paolo e Di Blasio Mauro sono stati assolti dalle condotte descritte al capo 13), ad eccezione di quelle attinenti il monitoraggio della percorribilità delle strade rientranti nel comparto della S.P. 8, la pulizia notturna della neve, il mancato reperimento di un mezzo sostitutivo della turbina Unimog tg. CK 236 NB fuori uso e la mancata chiusura al traffico veicolare del tratto stradale della Provinciale n. 8 dal bivio Mirri a Rigopiano per non avere commesso il fatto.

Sul punto, può richiamarsi in questa sede a quanto già evidenziato con riferimento all'imputato Lacchetta Ilario, limitatamente al delitto per il quale ha riportato condanna nel giudizio di prime cure, dovendo anche qui darsi atto come l'impugnazione, così come formulata, rinviene fondamento nelle statuizioni assolutorie adottate dal GUP, il quale ha sostanzialmente "scisso" la (unica) contestazione delittuosa di cui al capo 4) in una pluralità di fattispecie (ciascuna da egli ritenuta integrata dai diversi profili di addebito in essa formulate), nonostante l'unicità dell'evento dannoso, rappresentato dalla morte e dalle lesioni personali derivate.

In particolare, la contestazione si fonda, siccome evincibile dallo stesso tenore adoperato dal Pubblico Ministero (*"Pertanto ciascuno degli imputati con siffatte condotte colpose connotate da negligenza, imperizia imprudenza e violazioni di norme di legge regolamenti ordini e discipline, concorrevano a cagionare la morte di 29 persone e lesioni personali, anche gravissime, ad altre 9 persone presenti all'interno dell'hotel Rigopiano quando questo collassava in quanto colpito da valanga di grandissime dimensioni che ne determinava la distruzione totale le conseguenti morti e lesioni personali e, segnatamente, il decesso dei clienti/ospiti ..."*), su una pluralità di condotte colpose attive ed omissive, a loro volta causa di una pluralità di omogenei eventi, poi ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione.



Come già precisato per il capo 4), a fronte della natura di reati di evento dei delitti di cui agli artt. 589 e 590 c.p. in contestazione al capo 13), è all'evento dannoso che deve aversi riguardo e non alla condotta che lo determina, al fine di inferire la unicità o la pluralità dei reati.

Nel caso di specie vengono in rilievo più eventi dannosi (tante quante sono le lesioni alla vita o all'incolumità individuale di ciascun singolo soggetto), poi unificati dal vincolo della continuazione. Di contro, non vertendosi in tema di reati di mera condotta, quest'ultima, per come già detto, non assume autonoma rilevanza penale, valendo unicamente quale forma di manifestazione della realtà fenomenica (attiva od omissiva) produttiva dell'evento, costituente unico elemento idoneo a determinare l'integrazione nella fattispecie delittuosa.


Se così è, a prescindere da quanto diversamente statuito dal giudice nell'impugnata decisione, avendo questi riconosciuto la responsabilità del Di Blasio e del D'Incecco avuto riguardo alla causazione di tutti gli eventi mortali e lesivi contestati al capo 13), seppur attribuendo natura colposa e di causa efficiente solo a talune e non a tutte le condotte omissive ivi contestate, l'appello del Pubblico Ministero, limitatamente alla contestazione di cui al capo 13) e relativamente, con riferimento al medesimo, alle posizioni di D'Incecco Paolo e Di Blasio Mauro, si appalesa inammissibile in ragione del disposto di cui all'art. 443 comma 3 c.p.p., a mente del quale *"Il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato"*.

Nel caso di specie, sempre nei limiti precisati, non è destinato a rinvenire applicazione neppure quanto statuito all'art. 580 c.p.p., non essendo stato proposto ricorso per Cassazione e non potendo qualificarsi il gravame in tal senso, non essendo stato strutturato specificamente sulla formulazione dei motivi cui all'art. 606 c.p.p. (*ex plurimis*, Cass Pen. n. 43649/2018).

Né tantomeno l'appello può qualificarsi come appello incidentale, essendo il medesimo precluso a chi non può proporre appello principale (sul punto, *ex plurimis*, Cass. Pen. n. 7858/2016; conforme, Cass., SS.UU. n. 7247/1993).

2. Di contro, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla difesa di alcuni imputati ai sensi dell'art. 581 comma 1 bis c.p.p., secondo cui *"L'appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione"*.

Diversamente da quanto eccepito, il gravame del Pubblico Ministero, per come emergente anche dalla sintesi del medesimo compendiata nella presente motivazione, ha confutato espressamente i giudizi di irrilevanza o di non particolare conducenza formulati dal decidente in ordine a tutte le circostanze in tesi accusatoria ritenute sintomatiche e, comunque, predittive di un rischio valanghivo in località



Rigopiano, censurandoli con riferimento sia ai singoli giudizi di valore espressi dal giudicante sia alla valutazione atomistica e parcellizzata dei medesimi.

E ciò è quanto basta al fine di ritenere l'impugnazione immune dai vizi denunciati.

3. Può, quindi, passarsi alla disamina della medesima nel merito, anticipandosi sin d'ora come essa, al pari di quelle proposte dagli imputati che hanno riportato condanna (fatta eccezione che per l'illegittima applicazione della pena accessoria), debba ritenersi infondata.

3.1. Al fine di meglio delineare le ragioni che impongono, ad avviso della Corte, nel caso di specie, una siffatta statuizione, appare necessario procedere alla disamina di tutte le circostanze richiamate nelle contestazioni del Pubblico Ministero, nonché di tutte le altre parimenti conosciute e/o conoscibili da parte degli imputati, circa la sussistenza e la configurabilità di un pericolo valanghivo nel luogo in cui sorgeva l'hotel, che rendevano o avrebbero dovuto rendere prevedibili gli eventi dannosi di cui al capo 13).


Il parametro di valutazione delle risultanze è quello tratteggiato dalla giurisprudenza di legittimità (*ex plurimis* e, da ultimo, Cass. Pen., sez. V, sent. n. 2237/2023), del quale si è già dato compiutamente dato atto nella parte superiore della presente motivazione, deputata alla disamina dei capi 3) e 4).

## **17.2. Le principali circostanze valorizzate dall'Accusa al capo 13) e le altre parimenti suscettibili di valutazione**

### **17.2.1. Gli atti afferenti ai compiti di Protezione Civile**

1. In data 7 novembre 2003 è stato stipulato tra la Prefettura e la Provincia di Pescara un Protocollo d'Intesa per l'utilizzazione comune di una sala operativa unica ed integrata, con il quale tali enti concordavano un'unica pianificazione delle emergenze per il territorio provinciale, comprensiva delle emergenze di tipo b) e di quelle di tipo c) di cui all'art. 2 della Legge 225/1992, esercitando di concerto, da parte del Prefetto e da parte della Provincia, le funzioni rispettivamente previste dall'art. 14 - comma 1 - della Legge n. 225/1992 e dall'art. 108 - comma 1 - lettera b) - punto 2 del D.Lgs. n.112/1998.

Tale protocollo d'intesa è stato sottoscritto poiché, come testualmente riportato, era *“ravvisata l'opportunità di approntare strumenti di collaborazione istituzionale che garantiscano la piena efficacia ed efficienza delle risposte operative in caso di pubblica calamità o disastro sia che si tratti di evento di tipo “ c” sia che si tratti di evento di tipo “ b”, così come definiti dall'art. 2 della più volte citata legge 225/92, realizzando, nel contempo, attraverso l'unicità degli intenti, preziose economie di gestione ed impegno sinergico delle risorse disponibili”*.



2. Nelle date 12/02/2004, 31/03/2005 e 21/04/2006 la Provincia di Pescara ha stipulato tre convenzioni d'incarico con l'ing. Emanuela Fattori per la collaborazione nella redazione del Piano di Emergenza Provinciale.

Il responsabile unico del procedimento incaricato della redazione del Piano Provinciale di Emergenza è stato l'arch. Dorianò Di Pietrantonio, Direttore del Servizio Protezione Civile della Provincia di Pescara dall'anno 2004 al 2009, il quale, escusso nel corso delle indagini, ha evidenziato che l'ing. Fattori aveva redatto preliminarmente una parte generale, da cui estrapolare le indicazioni per redigere dei piani specifici per gestire i vari rischi presenti sul territorio provinciale.

Nell'elaborato tecnico denominato "*Servizio Protezione Civile – Piano di Emergenza Provinciale – Parte generale*" a firma dell'ing. Emanuela Fattori vi è un paragrafo denominato "rischio da neve e da valanghe."

Nel contenuto del paragrafo è testualmente riportato: "*Inoltre si possono verificare fenomeni valanghivi nell'area dei versanti nord-est e sud-est di Monte Siella e Monte San Vito interessato in passato da eventi di notevole rilievo di particolare gravità che hanno interessato la strada provinciale che va da Rigopiano passando per vado sole e Campo Imperatore. Per tale motivo è già da diversi anni che la Provincia di Pescara redige un Piano Neve per la pianificazione degli interventi da mettere in atto al verificarsi di situazioni di emergenza*".


Tale affermazione, secondo quanto riferito dall'ing. Fattori in sede di escussione a ss.ii., rinveniva fondamento nella consultazione dei bollettini Meteomont, che pervenivano a mezzo fax dalla Prefettura al servizio di Protezione Civile della Provincia.

L'ing. Fattori è stata anche la redattrice dell'elaborato denominato "*Piano emergenza rischio idro-geologico*" che, nel paragrafo denominato "*Rischio da neve*", riportava lo stesso contenuto presente nella parte generale.

Inoltre, la Fattori nell'elaborato ha illustrato compiutamente tutte le procedure di attenzione/preallarme ed allarme per la gestione di tale rischio, poi trasposte in un piano di reperibilità redatto annualmente dalla Provincia di Pescara.

Sulla base delle dichiarazioni rese dall'arch. Di Pietrantonio, il quale ha affermato che ogni anno, in quanto responsabile, provvedeva a redigere un piano di reperibilità che comprendeva anche il Piano Neve della Provincia di Pescara, basandosi sugli elaborati redatti dall'ing. Fattori, in data 16/02/2017 venivano acquisiti i piani di reperibilità redatti dalla Provincia dall'anno 2005 all'anno 2017.

In data 21/02/2017 è stato escusso a sommarie informazioni l'ing. Gianfranco Piselli, Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Pescara, che comprendeva anche il Servizio di Protezione Civile dall'anno 1985 all'anno 2014, il quale ha dichiarato che ogni anno, di concerto con il Settore Viabilità,



veniva redatto il Piano Neve comprensivo anche del Piano di Reperibilità, attingendo dalle indicazioni fornite dall'ing. Fattori nello schema del piano provinciale di emergenza.

Il dott. Colantoni, responsabile del Servizio Ambiente e Protezione Civile della Provincia di Pescara dall'anno 2009 al febbraio 2015, ha evidenziato che il Piano Neve e Reperibilità era stato elaborato nell'ambito dei compiti di Protezione Civile della Provincia di Pescara, appoggiandosi al personale del Settore Viabilità. Nel Piano Neve e Reperibilità è stato segnalato il rischio valanghe in località Rigopiano, come previsto nell'elaborato generale ed in quello rischio idrogeologico del Piano di emergenza Provinciale redatti dall'ing. Fattori.

Le dichiarazioni dei testi Di Pietrantonio, Piselli e Colantoni permettevano, quindi, di chiarire che il Piano Neve della Provincia di Pescara è composto da due documenti: a) un piano di reperibilità per fare fronte ad interventi urgenti ed inderogabili nell'ottica di un efficiente servizio alla collettività, della salvaguardia della pubblica incolumità, della difesa del patrimonio della Provincia in caso di precipitazioni nevose; b) la determina d'incarico alle ditte convenzionate per lo sgombero della neve con la relativa assegnazione della strada provinciale di competenza.

Per come pacificamente emerso nel corso delle indagini, il Piano Provinciale di Protezione Civile non è stato mai deliberato dal competente organo provinciale.

Il piano neve/reperibilità, di contro, veniva redatto facendo espressamente riferimento alla L.R. 72 del 14/12/1993 relativa al concorso delle Province nelle attività regionali di Protezione Civile, così come citato nella determina di approvazione (*"stabilire le procedure nel caso dovessero verificarsi situazioni di emergenza, per la più rapida mobilitazione e l'impiego coordinato di tutte le forze disponibili, anche per la tutela della pubblica incolumità, per la difesa dei beni demaniali nonché per le problematiche connesse alla viabilità sulle strade di competenze dell'Ente"*).

Nei piani di reperibilità acquisiti, redatti dall'anno 2007 all'anno 2015, veniva espressamente richiamato lo schema Fattori, anche nella parte in cui si stabiliva ivi: *"Inoltre si possono verificare fenomeni valanghivi nell'area dei versanti nord-est e sud-est di Monte Stella e Monte San Vito interessato in passato da eventi di notevole rilievo di particolare gravità che hanno interessato la strada provinciale che va da Rigopiano a Vado di Sole"*.

3. In data 3.12.2008 è stata emanata la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03/12/2008, che ha dettato gli indirizzi operativi da attuare nel corso delle emergenze, stabilendo, al paragrafo 2, il modello organizzativo da adottare ai vari livelli territoriali e, in particolare, al fine di garantire il coordinamento delle attività di gestione dell'emergenza in ambito provinciale, prevedendo l'istituzione del Centro Coordinamento Soccorsi, organo che ha il compito di *"valutare le esigenze sul territorio, impiegare in maniera razionale le risorse già disponibili, definire la tipologia e l'entità delle risorse regionali e nazionali necessarie per integrare quelle disponibili a livello provinciale"*.




La funzione di responsabilità del CCS è affidata al Prefetto, mentre il Presidente della Provincia deve curare altresì, tra i vari aspetti menzionati, le problematiche concernenti la viabilità.

Si riporta lo stralcio della direttiva: *“Qualora il modello adottato dalla Regione non indichi chiaramente a quale Autorità è attribuita la funzione di responsabilità del C.C.S. e non fossero vigenti in tal senso opportuni protocolli d'intesa tra Prefettura e Provincia, tale funzione si intende assegnata al Prefetto della provincia in qualità di rappresentante dello Stato sul territorio, in ragione del dovere di assicurare la salvaguardia della vita e dei beni delle persone. In ogni caso, fermo restando quanto previsto dal modello organizzativo regionale, le principali funzioni operative risultano così attribuite: il Prefetto è responsabile dell'attivazione e dell'impiego delle risorse statuali presenti sul territorio provinciale, dell'ordine e della sicurezza pubblica ed emette ordinanze esercitando, qualora necessario, la funzione di sussidiarietà nei confronti dei Sindaci; il Presidente della Provincia è responsabile dell'immediata attivazione e dell'impiego delle proprie risorse, cura le problematiche concernenti la viabilità e le reti ed infrastrutture di servizi, e, se previsto dall'ordinamento regionale, coordina l'impiego del volontariato e mantiene il raccordo con i comuni interessati dall'evento”.*

4. Con Delibera di Giunta Regionale n. 793/2013, avente per oggetto *“L. 24.02.1992 n. 225 di Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile e successive modifiche ed integrazioni; L. 12/07/2012 n.100 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L 15/05/2012 n. 59 recante disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile)”*, è stata attuata una prima definizione e l'avvio della sperimentazione delle procedure finalizzate alla gestione operativa da parte della struttura di protezione civile regionale per i rischi di competenza interessanti il territorio della Regione Abruzzo.

Nel corpo della Delibera viene riportato che *“la Regione Abruzzo si configura come un territorio ad elevato carattere di pericolosità e vulnerabilità per quanto concerne le diverse tipologie di rischio”* e nell'allegato A, al punto n. 3.6, tipizzato *“il rischio valanghe”*, definito come fenomeno ad *“alta probabilità di verificarsi soprattutto nelle aree caratterizzate dalla presenza di massicci rocciosi (Gran Sasso e Maiella), ed in gran parte delle aree interne caratterizzate dalla presenza di pendii acclivi... ..”*.

5. In data 03/11/2016 il Dirigente ed il Responsabile del Servizio Viabilità della Provincia di Pescara, rispettivamente Ing. Paolo D'Incecco e Geom. Mauro Di Blasio, sottoscrivevano la determina n. 1154, con la quale veniva approvato il Piano di Reperibilità anno 2016-2017, *“volto a stabilire le procedure, nel caso dovessero verificarsi situazioni di emergenza, per la più rapida mobilitazione e per l'impiego coordinato di tutte le forze disponibili, anche per la tutela della pubblica incolumità, per la difesa*



*dei beni demaniali nonché per le problematiche connesse alla viabilità sulle strade di competenza dell'Ente".*

Senonché, per come si è già evidenziato, con la L.R. n. 32 del 2015 sono state trasferite alla Regione Abruzzo le funzioni di protezione Civile, ma le Province hanno conservato i compiti relativi alla gestione della Viabilità delle strade provinciali attraverso la predisposizione e l'attuazione del Piano Neve/Reperibilità, *"volto a stabilire le procedure, al verificarsi di situazioni di emergenza, per la più rapida mobilitazione e per l'impiego coordinato di tutte le forze di soccorso, a tutela della incolumità delle persone e a difesa dei beni"*.

Tale Piano individuava, altresì, alcune figure, attribuendo loro compiti, quali i Tecnici Reperibili ed i Referenti di Protezione Civile.

In esso, diversamente da quanto era stato scritto negli analoghi piani precedenti fino al 2014-15, non è stato più indicato che: *".. si possono verificare fenomeni valanghivi nell'area dei versanti nord - est e sud -est di Monte Siella e Monte S. Vito, coinvolti, in passato, da eventi di notevole rilievo e di particolare gravità che hanno interessato la strada provinciale che partendo da Rigopiano passando per Vado di Sole, raggiunge Campo Imperatore..."*.

Con tale Piano, inoltre, si suddivideva il territorio provinciale in due Comparti (Nord e Sud), ciascuno dei quali, a sua volta, in quattro zone. Il Comune di Farindola si colloca all'interno della Zona 1, sita nel Comparto Nord. Tale zona include uno sviluppo di strade provinciali di 101.38 km, di cui 28.8 km costituiscono la S.P. 8 (Penne – Bivio Cupoli – Bivio Mirri – Rigopiano – Vado di Sole).

### **17.2.2. Gli ulteriori elementi**

1. Nel marzo 1999 la guida alpina Pasquale Iannetti aveva rimesso all'attenzione del Comune di Farindola la relazione a sua firma redatta a seguito di sopralluogo.

Tale relazione (per come emergente pacificamente dalle risultanze d'indagine, quali, a mero titolo esemplificativo, la perizia) veniva inviata, in data 24 marzo 1999, da parte del Sindaco Antonio De Vico, oltre che alla Prefettura di Pescara ed all'Ente Parco Gran Sasso, anche alla Provincia di Pescara.

Del contenuto e della relativa valenza si è già diffusamente dato atto nella presente motivazione inerente le contestazioni di cui ai capi 3) e 4) e, quindi, si rimanda alle considerazioni effettuate da questa Corte in quella sede.

2. Quantomeno dall'anno 1999 la Provincia di Pescara aveva adottato le seguenti ordinanze di chiusura al transito della strada provinciale n. 8 prima del bivio per Castelli (e, quindi, dopo Rigopiano), al fine di impedire la circolazione stradale sia verso la località Vado di Sole sia verso Castelli: 1) ordinanza n. 190 del 06/02/1999 a firma del Coordinatore dei servizi Tecnici della





Provincia di Pescara, che disponeva la chiusura al traffico del tratto di strada da Rigopiano – Vado di Sole dal Km 9+300 e precisamente da prima del Bivio per Castelli per pericolo cadute valanghe sul piano viabile; 2) ordinanza del 03/04/2003 a firma del Dirigente del Settore viabilità della Provincia di Pescara, Giampiero Leombroni, che disponeva la chiusura al traffico del tratto di strada da Rigopiano –Vado di Sole dal km 9+300 e precisamente da prima del Bivio per Castelli per l'alto rischio esistente di pericolo caduta valanghe sul piano viabile; 3) ordinanza n. 22/04 del 27/01/2004 a firma del Dirigente del Settore viabilità della Provincia di Pescara, Mario Mazzocca, che disponeva la chiusura al traffico, con apposizione di segnaletica verticale, del tratto di strada da Rigopiano – Vado di Sole per pericolo cadute valanghe sul piano viabile (tale chiusura era frutto di una segnalazione del Direttore della Scuola di Montagna Abruzzo che, nell'ambito di un attività di monitoraggio sui versanti nord-ovest e sud-est del Monte Siella e Monte San Vito del Comune di Farindola, aveva ravvisato un pericolo valanghe; 4) ordinanza n. 04/04 del 27/02/2004 a firma del Dirigente del Settore viabilità della Provincia di Pescara, Mario Mazzocca, che disponeva la chiusura al traffico, con apposizione di segnaletica verticale, del tratto di strada da Rigopiano –Vado di Sole per pericolo cadute valanghe sul piano viabile; 5) ordinanza n.10 del 06/03/2015 a firma del Dirigente del Settore V della Provincia di Pescara ing. Paolo D'Incecco, che disponeva la chiusura al traffico dal km 12+500 al km 28+800 della S.p. n. 8 causa eccessivo innevamento.

Tali situazioni, addirittura, si erano verificate anche negli anni precedenti, siccome emergente dalle dichiarazioni rese da Scarfagna Romano, Sindaco del Comune di Farindola dal 1975 al 1985 ed Assessore presso il medesimo ente dal 1986 al 1990, il quale, oltre ad evidenziare come, durante i suoi mandati, l'hotel Rigopiano, benché fosse in funzione, non veniva mai aperto durante il periodo invernale, aggiungeva come, nel periodo 1985-1990, egli aveva ricoperto il ruolo di Assessore alla Viabilità della Provincia di Pescara, rammentando come in quegli anni la strada provinciale veniva chiusa dal Bivio Castelli fino alla località Vado Sole per pericolo di slavine.

Si riporta lo stralcio delle dichiarazioni nella parte di interesse: *"ADR: Durante il mio mandato di Sindaco e di Assessore Comunale ricordo che l'Hotel Rigopiano, gestito dal defunto Ermanno del Rosso, veniva aperto tutti gli anni dal mese di Aprile-Maggio (periodo coincidente con il ritorno del bestiame in località Rigopiano per l'alpeggio) fino al mese di settembre-ottobre. L'hotel non veniva mai aperto il periodo invernale nemmeno per le feste natalizie. Ricordo che l'Hotel Rigopiano è rimasto in funzione fino all'anno 1990/1991 quando il Sindaco Ciavatella emise un'ordinanza di chiusura della struttura per carenze igieniche sanitarie; per gli stessi motivi fu emessa un'ordinanza di chiusura anche per il rifugio Tito Acerbo. Omisis...*

*ADR: Negli anni tra il 1985 al 1990 ho ricoperto anche l'incarico di Assessore ai LLPP della Provincia di Pescara e ricordo perfettamente che nel periodo invernale l'ingegnere capo Lattanzio*

della Provincia mi sottoponeva la relazione per la chiusura della strada che va dal Bivio Castelli fino alla località Vado di Sole per pericolo di cadute di slavine. La chiusura avveniva tramite ordinanza e consisteva nel non pulire la sede stradale dalla neve all'altezza poco prima del bivio per Castelli. Detta ordinanza veniva notificata alla Prefettura”.

3. Nel 2003 la Provincia di Pescara aveva prodotto, in sede di Commissione Valanghe del Comune di Farindola, due documenti comprensivi di allegati a firma delle guide alpine Cittadini e Perini, segnalanti un pericolo di valanghe sul territorio di Farindola, in virtù delle quali, *“al fine di garantire la pubblica e privata incolumità l'Amministrazione Provinciale di Pescara ha ritenuto opportuno non provvedere allo sgombero della neve della strada di accesso alla località Vado Sole dalla località Rigopiano in modo da non consentire il transito”* – cfr., verbale della Commissione Valanghe del 4.03.2003 sopra già richiamato nella parte della presente sentenza inerente la disamina delle contestazioni di cui ai capi 3) e 4) -.

4. In data 31/01/2008 il Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio, Viabilità e Trasporti e Patrimonio della Provincia di Pescara Antonio D'Angelo approvava il progetto esecutivo inerente la *“messa in sicurezza SP Mirri- Rigopiano Vado del Sole, Protezione Valanghe e Valorizzazione Turistica e delle Produzioni Enogastronomiche – Farindola”* per l'importo di € 200.000,00.

In data 03/11/2008 lo stesso Dirigente, con una determina, effettuava la variazione del *team* tecnico amministrativo per la realizzazione del progetto, nominando Direttore dei lavori Mauro Di Blasio.

In data 14/11/2008 il Dirigente della Provincia approvava il bando della gara d'appalto ed il relativo disciplinare di gara.

Il progetto esecutivo posto a base di gara, poi regolarmente aggiudicata, riguardava l'apposizione di barriere stradali di sicurezza per bordo laterale al km 5+150 ed al km 7+400 della SP 8 prima della località Rigopiano.

5. Con Delibera n. 170 della Giunta Regionale del 17.3.2014 veniva approvato l'elaborato inerente la carta storica delle valanghe.

Del contenuto e della relativa valenza di tale carta storica si è già diffusamente dato atto nella presente motivazione inerente le contestazioni di cui ai capi 3) e 4) e ad esse, quindi, si rimanda.

6. Nel marzo 2015, per le abbondanti nevicate, causa della impercorribilità della SP 8, si era verificato il completo isolamento dell'hotel per tre giorni, tanto da rendere necessario l'intervento di un elicottero dei Vigili del Fuoco per fornire beni di prima necessità per un neonato ed evacuare una signora che aveva accusato un malore.

7. In data 21/12/2016, con determina n.1371, il Dirigente del Settore I, comprendente anche il Servizio Viabilità della Provincia di Pescara, ing. Paolo D'Incecco, approvava il Piano Neve della Provincia di Pescara per l'anno 2016-2017.

Con il medesimo atto egli nominava come RUP il Responsabile del Servizio Viabilità, geom. Mauro Di Blasio. Il piano complessivo di organizzazione del servizio di sgombero neve e spargisale, per la stagione invernale 2016/2017, prevedeva la suddivisione del territorio provinciale in due comparti denominati Nord e Sud, comprendenti ognuna n. 4 zone di manutenzione.

Il Comune di Farindola e, in particolare, la località Rigopiano, era compresa nel comparto Nord, zona I.

Ogni zona era divisa in lotti in base alle strade che la Provincia di Pescara aveva in gestione. Lo sgombero della neve e lo spargimento di salgemma di ogni lotto veniva affidato a soggetti esterni all'ente poiché, come riportato nella premessa della Determina, il personale ed i mezzi della Provincia di Pescara *"preposti al servizio di sgombero neve e spargimento di salgemma in caso di eventi atmosferici nevosi non sono sufficienti a garantire un efficace e contemporaneo intervento su tutta la rete stradale"*.

Indi, l'ing. D'Incecco affidava il servizio di sgombero neve e spargimento salgemma ad una serie di operatori economici iscritti all'albo provinciale, provvedendo congiuntamente all'assegnazione delle zone da sgomberare in base ai mezzi in dotazione ed alla sede di deposito degli stessi.


Il D'Incecco, per esperire il medesimo servizio, affidava in comodato d'uso alcuni mezzi della Provincia di Pescara alla società G&P Srl, tra cui un mezzo UNIMOG, con annessa turbina targato CK236NB, destinato allo sgombero della neve sul tratto di strada Penne-Bivio Cupoli-Bivio Mirri-Rigopiano, come indicato nell'ultima pagina della determina di approvazione del Piano Neve.

8. In data 6.01.2017 il mezzo testé indicato riportava una importante rottura al cambio a seguito dell'impiego avvenuto in Città S. Angelo in occasione di un'emergenza maltempo, sì da renderne necessario il ricovero presso l'officina di Marrone Massimo, con conseguente sua indisponibilità all'epoca dei fatti.

9. Nel gennaio 2017 il Centro Funzionale Regionale diramava i seguenti avvisi di condizioni meteorologiche.

Come già evidenziato, con quello del 15.1.2017 veniva indicato che *"Dal primo pomeriggio di domani, lunedì 16 gennaio 2017, e per le successive 24-36 ore, si prevede il persistere di nevicite su Umbria, Marche, Abruzzo e Molise, con quota minima intorno a 100-300 m, e locali sconfinamenti fino a quote di pianura; gli apporti al suolo saranno da deboli a moderati sull'Umbria e abbondanti o molto abbondanti sulle restanti regioni"*.

Seguiva quello del 16.1.2017 (*"Il Centro Funzionale d'Abruzzo... omissis ... prevede, nel corso della notte, il persistere di precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, lungo tutti i settori adriatici e fino ai versanti orientali della catena appenninica che assumeranno carattere nevoso mediamente oltre i 100-200 m, localmente a quote più basse in corrispondenza dei rovesci più intensi.*



*Le precipitazioni a carattere nevoso interesseranno tutta la regione nella giornata di domani e almeno fino a mercoledì con quantitativi abbondanti. Si segnala inoltre la possibilità di ghiaccio sulle strade stanotte e domani nelle zone interne e di alta collina. Omissis ...).*


Ed infine quello del 17 gennaio (*“Il Centro Funzionale d’Abruzzo comunica ... omissis ... dalle prime ore di domani, mercoledì 18 gennaio 2017 e per le successive 24-36 ore, si prevede il persistere di nevicate: su Umbria orientale, Marche, Abruzzo e Molise, con quota neve al di sopra dei 100-300 m con apporti al suolo generalmente deboli sull’Umbria, da moderati ad abbondanti sulle altre regioni; ... omissis ... Dalle prime ore di domani, mercoledì 18 gennaio, e per le successive 24-36 ore, si prevedono venti forti o di burrasca, ... omissis ... Nord-Orientali con raffiche di burrasca forte, su Marche, Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise”*).

In ragione di tali condizioni meteorologiche, come correttamente evidenziato nell’imputazione, già in data 15 gennaio 2017 il sindaco Lacchetta aveva emesso ordinanza di sospensione su tutto il territorio comunale delle attività didattiche di tutte le scuole sulla base del fatto che *“all’interno del territorio comunale sono in atto copiose nevicate che le previsioni meteorologiche segnalano il persistere di abbondanti precipitazioni anche per le prossime 48 ore”*, per poi, alle ore 14:46 del 17.01.2017, postare sulla piattaforma whatsapp denominata *“sindaci-provincia”*, il messaggio *“c’è oltre un metro di neve, siamo completamente isolati e con due morti. Le previsioni sono catastrofiche”*, dopo che il Dirigente del Settore Viabilità della Provincia Paolo D’Incecco, sempre sulla stessa chat, alle 10:53, aveva postato altro messaggio del seguente tenore: *“Va da sé che stante il perdurare dell’emergenza (con codice rosso) e le scuole chiuse, ritengo sia condivisibile che la circolazione debba essere oramai intesa solo per spostamenti indispensabili e di emergenza”*.

Nel frattempo, per come parimenti già dato atto, risultavano emessi i seguenti Bollettini Meteomont, tutti debitamente pubblicati sul sito della Regione Abruzzo: 1) quello del 14/01/2017 riportante un pericolo valanghe in aumento da moderato 2 a marcato 3; 2) quello del 15/01/2017 riportante un pericolo valanghe in aumento da moderato 2 a marcato 3; 3) quello delle ore 13:42 del 17/01/2017 riportante un pericolo valanghe in aumento da moderato 2 a forte 4.

### **17.2.3. Le qualifiche rivestite dagli imputati. La rilevanza di quelle comportanti la gestione del rischio valanghivo**

1. Secondo la Pubblica Accusa, siccome evincibile dal tenore dell’imputazione formulata sul punto, nonostante tutti i superiori elementi, deponenti per la rappresentabilità, per quel tratto di strada, di un rischio di isolamento stradale e di un rischio valanghivo, gli imputati avrebbero omesso: l’attivazione della procedura prevista dal piano di reperibilità provinciale; il monitoraggio della percorribilità delle strade rientranti nel comparto della S.P. 8 dalle ore 19 del 17 gennaio 2018 alle ore 7,00 del 18;



l'attivazione della Sala Operativa di protezione civile; il controllo circa la ricognizione dei mezzi spazza-neve in dotazione alla Provincia in modo da constatare l'inoperatività della turbina Unimog tg CK 236 NB deputata alla pulizia del tratto stradale Penne-Bivio Cupoli-Bivio Mirri e, dunque provvedere per tempo alla sua sostituzione; la chiusura al traffico veicolare del tratto stradale della strada provinciale n.8 dal bivio Mirri e Rigopiano.

A tali condotte ed omissioni colpose sarebbero da ricollegare i decessi e le lesioni subite dalle persone a vario titolo presenti nell'hotel Rigopiano al momento dell'impatto valanghivo.

2. Come correttamente evidenziato nella sentenza di prime cure e come dato atto da questa Corte al paragrafo 11 della presente motivazione, alla quale si rimanda, dal 5.09.2016 la Provincia di Pescara aveva perso qualsivoglia competenza in tema di protezione civile, essendo essa stata trasferita alla Regione Abruzzo, fatta eccezione che per la "viabilità" con riferimento alle strade provinciali, rimasta di competenza della Provincia.


Logica conseguenza è che tutte le evidenze richiamate nella contestazione e compendiate al sottoparagrafo 17.2.1, in quanto pacificamente inerenti a funzioni di Protezione Civile, non assumono rilevanza nei confronti degli imputati ai quali è stata ascritta la contestazione di cui al capo 13), essendo tutti incardinati presso la Provincia di Pescara, priva di tali funzioni alla data dei tragici eventi.

Del resto, le stesse qualifiche poste a fondamento dell'iscrizione dell'addebito agli imputati fanno riferimento anche a compiti in tema di protezione civile.

Se, avuto riguardo a Di Marco Antonio, la qualità richiamata è quella di Presidente della Provincia, quanto agli imputati D'Incecco, Di Blasio e Honorati si effettua riferimento anche alla qualifica di "*Referente di protezione civile*", laddove, avuto riguardo a Chiappino Tino, a quella di "*tecnico reperibile*".

3. D'altro canto, come già osservato al paragrafo 14.4 della presente decisione, anche per tale addebito la Pubblica Accusa ha effettuato riferimento anche ad un rischio di isolamento stradale per impraticabilità della SP 8 per copiosa presenza di neve e, conseguentemente, ad un rischio di isolamento dell'hotel Rigopiano, tenuto conto dell'analogo episodio del marzo 2015.

Sul punto la Corte si richiama a quanto dedotto al paragrafo 14.4 circa: la non autonoma tipizzazione di tale tipologia di rischio; la sussistenza di profili di omogeneità tra le due tipologie di rischio (neve e valanghivo) per il fatto che la valanga si estrinseca in un accumulo di neve; la manifestazione, nel caso di specie, della valanga, con i suoi effetti distruttivi, in via repentina ed immediata, ciò diversamente dagli eventi (ad esempio, malattia, assideramento, mancanza di cibo) ordinariamente connessi, ad esempio, ad una situazione di isolamento; il fatto che la valorizzazione del c.d. "rischio isolamento" e degli addebiti formulati agli imputati, connessi alla impraticabilità della SP 8,



rinvengono causa nella manifestata volontà, nella mattinata del 18 gennaio, di tutti gli ospiti e dipendenti della struttura alberghiera, di allontanarsi dai luoghi in conseguenza del manifestarsi di scosse telluriche, integranti la concretizzazione di altra tipologia di rischio (quello sismico), manifestatasi, nel caso di specie, in termini non lesivi dell'incolumità individuale, rispetto a quello causa dell'evento.


Senonché, anche in questa sede appare utile ribadire i seguenti principi, peraltro correttamente evidenziati anche dalla decisione di prime cure: la responsabilità colposa implica che la violazione della regola cautelare deve avere determinato la concretizzazione del rischio che detta regola mirava a prevenire, poiché alla colpa dell'agente va ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello causalmente riconducibile alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare, non estendendosi la responsabilità colposa a tutti gli eventi che comunque siano derivati dalla violazione della norma, limitandosi agli specifici risultati che la norma stessa mira a prevenire; essendo gli eventi dannosi prodottisi in conseguenza di una valanga di portata distruttiva, rilevano le norme cautelari dirette ad evitare gli effetti legati a possibili valanghe qualunque ne sia l'origine, essendo oggetto di tutela l'incolumità pubblica e privata da pericoli da valanga, a prescindere da possibili cause scatenanti la cui natura non viene dunque in rilievo.

Di tal che, anche i soggetti ai quali è ascripto il capo 13) potranno essere chiamati a rispondere degli eventi in esso compendiati, nella parte in cui essi, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati in precedenza, possano ritenersi titolari di una posizione di garanzia, ovvero gestori del rischio valanghivo in ragione di quanto stabilito dalla disciplina vigente.

Quanto testé evidenziato porta questa Corte ad anticipare sin da adesso una circostanza che sarà, nel prosieguo della presente motivazione, oggetto di più adeguata trattazione, ma che può già tratteggiarsi: la vicenda relativa all'indisponibilità della turbina destinata, secondo il Piano Neve, alla Zona 1, sita nel Comparto Nord, includente uno sviluppo di strade provinciali di 101.38 km, di cui 28.8 km costituenti la S.P. 8 (Penne – Bivio Cupoli – Bivio Mirri – Rigopiano – Vado di Sole) ed alla rilevanza eziologica ad essa attribuita con riferimento ai tragici eventi realizzatisi in conseguenza dell'impatto valanghivo sull'hotel ad opera della Pubblica Accusa e del giudice nella decisione di condanna non appare idonea a rivestire, per quanto si dirà, la centrale rilevanza ad essa conferita dalla Pubblica Accusa e dal GUP nell'impugnata decisione.

#### **17.2.4. La diversa rilevanza, nel caso di specie, dei superiori elementi**

1. In ragione dei principi sopra evidenziati, elementi idonei a rivestire valenza con riferimento agli imputati, a vario titolo inseriti nell'organigramma provinciale, appaiono quelli descritti al paragrafo 17.2.2, tenuto conto che la Provincia, che aveva antecedentemente dismesso in favore della Regione



compiti e funzioni in materia di Protezione Civile, aveva conservato quelli relativi alla viabilità delle strade di propria competenza, tra le quali quale quella n. 8 (Penne – Bivio Cupoli – Bivio Mirri – Rigopiano – Vado di Sole, della lunghezza pari a 28,8 KM).

E ciò perché, come intuitivamente percepibile e come dimostrato dagli atti acquisiti, nonché da ulteriori emergenze delle quali si darà atto, il rischio valanghivo, con il conseguente onere di doverosa valutazione del pericolo di verificazioni di eventi di quel tipo su beni rientranti nella sfera di attribuzioni del titolare e, quindi, garante (investito di una posizione di controllo sui medesimi), rientra a pieno titolo nel novero dei rischi riconducibili ai titolari di competenze, con connesse responsabilità, in materia di viabilità.

Se così non fosse, i competenti Settori della Provincia di Pescara non avrebbero mai adottato, come invece avvenuto in passato per tratti di strada, quale quello oggetto di disamina, come pure per altri, ordinanze che disponevano la chiusura al traffico “per pericolo cadute valanghe sul piano viabile”, essendo di immediata evidenza la necessità di valutare tale pericolo (e, quindi, il rischio presupposto) con riferimento a strade, quali la SP 8, insistenti su zone montane, ove è noto che possano verificarsi eventi valanghivi, direttamente incidenti sulla sicurezza della viabilità e, quindi, sulle persone che a vario titolo si trovino a transitare su dette strade o (come i clienti di un albergo adiacente alle medesime) legittimamente presenti nelle immediate prossimità delle medesime.

2. Ciò determina che tale garante, siccome previsto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità già richiamata nella presente motivazione, debba dotarsi, al fine di meglio espletare il compito ad esso demandato, di tutte le conoscenze necessarie al fine di prevedere il rischio secondo il parametro dell'agente modello (*homo ejusdem pro fessionis et condicionis*), ossia, giova ripeterlo, al modello rappresentato da un agente ideale in grado di svolgere al meglio, anche in base all'esperienza collettiva, il compito assunto, evitando i rischi prevedibili e le conseguenze evitabili.

La scelta di tale soluzione (inevitabilmente oggettivante) muove, come ribadito a più riprese dalla S.C. anche con le decisioni sopra richiamate, dalla considerazione in forza della quale, una volta stabilito che un soggetto intraprenda una determinata attività (tanto più se pericolosa), deve ritenersi che lo stesso assuma anche l'obbligo di acquisire le conoscenze necessarie al fine di svolgerla senza porre in pericolo beni di terzi, o in modo da limitare il pericolo nei limiti del possibile, nel caso di attività pericolose consentite. Ciò soprattutto nei casi di mancanza di regole cautelari codificate, per la quale il parametro di riferimento, se non è non ciò che forma oggetto di una ristretta cerchia di specialisti o di ricerche eseguite in laboratori d'avanguardia ma per converso, non è neppure ciò che usualmente viene fatto, bensì ciò che dovrebbe essere fatto, non potendo neppure essere convalidati usi scorretti e pericolosi.




Ne discende che il problema dell'osservanza delle regole cautelari va risolto in relazione alla situazione percepibile con l'osservanza delle regole di cautela esigibili nella fattispecie e non in relazione alla situazione concretamente percepita dall'agente e ciò in quanto agente modello è colui che adegua la propria condotta non a quanto di fatto percepisca ma a quanto avrebbe dovuto percepire utilizzando il grado di diligenza richiesto all'agente modello, non dovendo, nella situazione data, limitarsi ad un esame degli elementi che appaiono certi alla sua percezione, ma dovendo anche ipotizzare (ovviamente nei limiti della prevedibilità) l'esistenza di situazioni non direttamente e immediatamente percepibili, ma la cui esistenza non possa essere esclusa nella situazione contingente con una condotta di previsione esigibile.

E ciò perché, come parimenti già evidenziato, il dato di riferimento dell'agente modello - al fine dell'adeguamento della sua condotta all'osservanza delle regole cautelari applicabili nella specie non è il percepito ma il percepibile con l'osservanza del prescritto livello di diligenza.

3. L'applicazione dei superiori principi al caso di specie porta a ritenere come, al fine di governare al meglio la viabilità in strade esistenti in contesti montani (quale era la SP8), ove la possibilità del verificarsi di eventi valanghivi può rappresentare evenienza ordinaria, in capo ai soggetti competenti è richiesto un onere di documentazione ed aggiornamento, secondo lo standard dell'agente modello, avuto riguardo a tutti i fattori di rischio e, quindi, anche a quello valanghivo, peraltro ordinariamente gestito mediante l'emissione di provvedimenti interdittivi di tratti stradali.

Di tal che, ne discende la doverosità di porre in essere una (peraltro non avente carattere di straordinarietà) attività di documentazione delle ordinarie fonti di maggiore conoscenza del fenomeno (e del connesso rischio) avuto riguardo ai beni rientranti nella propria posizione di garanzia, che prescinde dall'essere o meno diretti destinatari delle medesime (in assenza delle quali non si potrebbe adempiere, come invece deve essere, al meglio ai propri compiti, evitando così di adagiarsi acriticamente su prassi o comportamenti pregressi).

4. L'applicazione di tali principi al caso di specie induce a qualificare come conosciute o (ma è lo stesso al fine della formazione della norma cautelare e del connesso giudizio di prevedibilità) conoscibili, in capo agli imputati aventi competenze e poteri di governo della viabilità, tutti gli elementi compendati al paragrafo 17.2.2, nella parte in cui essi, come nel caso di specie, fossero agevolmente accessibili a chiunque, anche attraverso consultazione telematica (è il caso della Carta Storica delle Valanghe, oppure degli avvisi meteo o dei bollettini Meteomont, costituenti, per come si è visto, fondamentali strumenti di conoscenza e di previsione del pericolo), oppure conosciuti direttamente (è il caso della rottura dell'Unimog ordinariamente deputato alla pulizia dalla neve di quel tratto di strada, siccome evidenziato dal Giancaterino nelle ss.ii. da questo rese e rammentato dal GUP, nonché dei piani di reperibilità personalmente adottati, qualora ai medesimi si voglia attribuire






valenza anche ai fini del governo della viabilità, nonché dell'episodio dell'isolamento verificatosi nel marzo 2015), oppure ancora conoscibili in ragione del fatto che risultavano agli atti della Provincia e, quindi, in assenza di elementi di segno contrario ravvisabili negli atti del fascicolo, accessibili da parte dei soggetti competenti (trattasi: della relazione Iannetti, che risulta essere stata trasmessa alla Provincia di Pescara; dello studio delle guide alpini del 2003, direttamente commissionato dalla Provincia ed allegato agli atti della Commissione Comunale Valanghe di Farindola nel 2003; delle precedenti ordinanze di chiusura del tratto di strada nella parte superiore al luogo ove trovavasi l'hotel per pericolo di valanghe, peraltro direttamente afferenti al Servizio ed al Settore ai quali erano adibiti gli imputati; degli atti inerenti la *"messa in sicurezza SP Mirri- Rigopiano Vado del Sole, Protezione Valanghe e Valorizzazione Turistica e delle Produzioni Enogastronomiche – Farindola"*, che aveva visto il personale coinvolgimento di Mauro Di Blasio; dei piani di reperibilità adottati dall'Ente negli anni precedenti, nella parte in cui in essi veniva indicato come *"Inoltre si possono verificare fenomeni valanghivi nell'area dei versanti nord-est e sud-est di Monte Siella e Monte San Vito interessato in passato da eventi di notevole rilievo di particolare gravità che hanno interessato la strada provinciale che va da Rigopiano passando per vado sole e Campo Imperatore"*).

#### **17.2.5. La valenza dei superiori elementi**

1. Secondo la Pubblica Accusa, siccome evincibile dal tenore dell'imputazione formulata sul punto, il non avere tenuto adeguatamente tenuto conto dei superiori elementi avrebbe costituito, ad opera degli imputati, uno degli antecedenti causali rispetto alla verifica delle morti e delle lesioni personali, quali conseguenze dell'evento valanghivo, a fronte delle omissioni indicate in rubrica.

2. Con riferimento alla valenza probatoria di diversi elementi conosciuti o conoscibili ad opera dei soggetti deputati a svolgere funzioni di viabilità, si sono svolte analitiche considerazioni al sottoparagrafo 14.2.10 denominato "La valenza dei superiori elementi".

In particolare, sul punto può farsi integrale richiamo alle considerazioni effettuate da questa Corte con riferimento alla Relazione Iannetti, allo studio del 2003 redatto dalle due guide alpine per conto della Provincia, al luogo nel quale trovavasi l'hotel (a quasi 1.200 metri sul livello del mare, sulla SP 8 che conduce da Farindola a Rigopiano, affianco alla quale, peraltro continuamente soggetta ad eventi gravitativi e franosi, dopo un'attività di ristorazione - distante alcuni chilometri e collocata a circa 500 metri sul livello del mare, peraltro prossima alla fine del centro abitato di Farindola -, fino al luogo attingo dalla valanga del 18 gennaio 2017, non erano presenti praticamente costruzioni - fatta eccezione che per il disabitato rifugio Tito Acerbo), alle risultanze della Carta Storica delle Valanghe (dalla quale emergeva, oltre alla verifica di ben 9 eventi valanghivi pregressi in luoghi prossimi a quello ove sorgeva l'hotel nei termini di cui si è diffusamente dato atto, altresì, come solo in 3 dei




45 Comuni della Provincia di Pescara si erano in passato registrati fenomeni valanghivi), al fatto che *"il territorio del Comune di Farindola è qualificato in ordine al grado di pericolo valanghe come "marcato 3-Forte 4", per il quale era stata istituita una Commissione Comunale Valanghe (con la quale la Provincia di Pescara aveva avuto in passato continue interlocuzioni), alla realizzazione di tale struttura a valle di un pendio caratterizzato "da elevata pendenza" – cfr., perizia a pag. 86 -.*

Quanto ai Piani di reperibilità, fatta eccezione che per quello da ultimo licenziato, quelli precedenti, redatti dall'anno 2007 all'anno 2015, a prescindere dalle funzioni di protezione civile ivi tipizzate, si prestano ad assumere rilevanza ai dedotti fini rappresentativi dell'esistenza di un pericolo valanghivo, in quanto segnalavano la possibilità del verificarsi di valanghe nella località Rigopiano, nei termini indicati dall'ing. Fattori, incaricato di redigere il Piano Provinciale di Protezione Civile per l'Ente, poi mai adottato, ovvero che *"Inoltre si possono verificare fenomeni valanghivi nell'area dei versanti nord-est e sud-est di Monte Siella e Monte San Vito interessato in passato da eventi di notevole rilievo di particolare gravità che hanno interessato la strada provinciale che va da Rigopiano a Vado di Sole".*

L'ing. Fattori, escussa a sommarie informazioni, riferiva di avere appreso le informazioni sul rischio valanghe, consultando i bollettini Metcomont che pervenivano a mezzo fax dalla Prefettura al servizio di Protezione Civile della Provincia.


Deve, altresì, richiamarsi alle considerazioni espresse nell'ambito della presente motivazione ed al sottoparagrafo da ultimo citato in ordine al fatto che la regola cautelare, fondata sulla prevedibilità ed evitabilità dell'evento, ha riguardo ai casi in cui la verifica di questo, in presenza della condotta colposa, può ritenersi, se non certa, almeno possibile sulla base di elementi d'indagine dotati di adeguata concretezza e affidabilità, sia pure solo di consistenza empirica e non scientifica, nonché che, con riferimento agli eventi naturali o alle calamità che si sviluppano progressivamente, anche nella formazione della regola cautelare deve tenersi conto della natura e delle dimensioni di eventi analoghi storicamente già verificatisi, ma valutando, altresì, se possa essere esclusa in termini di ragionevole prevedibilità - ovvero, il che è lo stesso, di plausibilità razionale rispetto alla regola cautelare e ai dati di conoscenza del territorio- la possibilità che questi eventi possano avere dimensioni e caratteristiche più gravi, secondo i parametri ivi indicati ed alla luce della conoscenza del territorio, proprio nei casi caratterizzati (quale quello di specie) da assenza di basi certe e di strumenti dotati di una affidabilità scientifica, tenuto vieppiù conto a quanto già evidenziato nella presente decisione in ordine alle condizioni meteorologiche di quei giorni, al grado di pericolo di valanghe preconizzato dai Bollettini meteomont, oltre che alla loro valenza e portata.

3. Ebbene, nel caso di specie, per un Comune di ridotte dimensioni, quale è quello di Farindola, che conta intorno ai 1.500 abitanti, caratterizzato stabilmente da un pericolo valanghivo di grado 3-4,



prevalentemente montano, per il quale era stata disposta la stabile istituzione di una Commissione Comunale Valanghe (tutte circostanze conosciute e, comunque, agevolmente conoscibili da organi provinciali), nell'ambito della quale, in una zona collocata a quasi 1.200 metri sul livello del mare e disabitata, era operante un albergo (al di sotto di un pendio particolarmente ripido) avente una capacità recettiva di molte decine di persone anche nella stagione invernale (ove notoriamente si verificano gli eventi valanghivi), laddove, fino al 1991, tale attività era stata assentita, per un numero inferiore di ospiti, solo nel periodo estivo (non interessato dal pericolo valanghivo), nella documentata presenza di pericoli valanghivi a monte su più versanti (nei termini rappresentati dal Crocetta), nella documentata chiusura, in svariate occasioni e per pericolo di valanghe, ad opera della Provincia, del tratto di strada superiore che portava da Rigopiano a Vado di Sole, nella pregressa evidenziata (ad opera dello Iannetti) possibilità che fenomeni valanghivi potessero verificarsi finanche fino al piazzale antistante l'attiguo rifugio Tito Acerbo, nella parimenti documentata (da parte di cartografia ufficiale, quale è la Carta Storica delle Valanghe) verifica di ben nove fenomeni valanghivi pregressi nei termini sopra evidenziati, nella ulteriormente evidenziata possibilità, nei Piani di reperibilità della Provincia di Pescara datati 04/11/2014 e 02/11/2015, di verifica di "fenomeni valanghivi nell'area dei versanti nord-est e sud-est di Monte Siella e Monte San Vito interessato in passato da eventi di notevole rilievo di particolare gravità che hanno interessato la strada provinciale che va da Rigopiano a Vado di Sole", si è, anche in assenza di elementi maggiormente predittivi del rischio (quali la CLPV successivamente redatta) ed in mancanza di ragionevoli elementi di conferma, adagiandosi colposamente su prassi pregresse fondate, a loro volta, su assicurazioni asseritamente promananti da Carabinieri Forestali operanti in un piccolo Comune, esclusa o non considerata la più che concreta possibilità che, in presenza di bollettini Metemont segnalanti gradi di pericolo valanghivo 3 e finanche (il 17.01.2017) 4, fenomeni valanghivi, collocati stabilmente e conosciuti e conoscibili in passato come manifestatisi a più riprese a monte ad altezze prossime ai 1600 sul livello del mare e presso Comuni confinanti (Arsita) da versanti interessanti anche il territorio di Farindola (Monte Siella), potessero raggiungere anche l'area ove era sito l'albergo, seppur non risultasse che ciò fosse avvenuto in passato, in presenza di avvisi di condizioni meteorologiche che preconizzavano per più giorni abbondanti nevicate in Abruzzo ed in quel versante.

Del resto, per come già evidenziato, dal Catasto storico regionale, pubblicato nel 2014, è dato evincere che dei 45 Comuni della Provincia di Pescara, soltanto 3 presentavano eventi storici di valanga. "Un problema dunque concentrato su porzioni di territorio di estensione relativamente limitata, la cui analisi avrebbe potuto condurre, con relativa affidabilità, alla identificazione dei pericoli e dei beni potenzialmente esposti" – cfr., perizia a pag. 287 -.



In conclusione, la Corte intende parimenti effettuare rimando alle considerazioni spese sul punto con riferimento agli imputati Lacchetta e Colangeli, parimenti gestori del rischio nel senso specificato, avuto riguardo ai principi in tema di prevedibilità ed agente modello stabiliti dalla S.C., applicabili nei confronti ai titolari di posizioni di garanzia, parimenti enucleati da questa Corte ai paragrafi precedenti.

Del resto, per come si è già detto, il rischio valanghivo e la sua corretta previsione e prevenzione assumono fondamentale rilevanza non tanto quale portato di eventi naturali *sic et simpliciter*, bensì nella parte in cui tali eventi (quelli valanghivi) siano suscettibili di estendersi, con effetti distruttivi o pregiudizievole per la vita e l'incolumità individuale, nei luoghi antropizzati, ovvero frequentati o abitati da persone.

4. A ciò si aggiunga come, nel caso di specie, la stessa Provincia era intervenuta in passato sulla SP 8, appaltando ed eseguendo lavori, non a monte, bensì a valle rispetto al luogo ove si trovava l'hotel e, quindi, ad una distanza dal livello del mare inferiore, in considerazione della riscontrata esistenza di un pericolo di valanghe.


Si è già evidenziato, come peraltro evidenziato nell'imputazione, che, in data 31/01/2008, il Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio, Viabilità e Trasporti e Patrimonio della Provincia di Pescara approvava il progetto esecutivo inerente la "*messa in sicurezza SP Mirri- Rigopiano Vado del Sole, Protezione Valanghe e Valorizzazione Turistica e delle Produzioni Enogastronomiche -- Farindola*" per l'importo di € 200.000,00.

In data 03/11/2008 lo stesso Dirigente, con una determina, effettuava la variazione del *team* tecnico amministrativo per la realizzazione del progetto, nominando Direttore dei lavori Mauro Di Blasio.

In data 14/11/2008 il Dirigente della Provincia approvava il bando della gara d'appalto ed il relativo disciplinare di gara.

Il progetto esecutivo posto a base di gara, poi regolarmente aggiudicata, riguardava l'apposizione di barriere stradali di sicurezza per bordo laterale al km 5+150 ed al km 7+400 della SP 8 prima della località Rigopiano.

Ciò è quanto emerge dalla relazione di p.g. di prot. 185 del 10.01.2018 con relativi allegati, avente ad oggetto "Esecuzione ordine di esibizione atti del 11/11/2017 della documentazione relativa all'appalto per "*Lavori di messa in sicurezza SP Mirri- Rigopiano Vado del Sole, Protezione Valanghe e Valorizzazione Turistica e delle Produzioni Enogastronomiche -- Farindola*", nella quale si dava atto come "*Risulta evidente dall'oggetto della gara d'appalto bandita dalla Provincia di Pescara a fine anno 2008 che lo stesso Ente fosse consapevole del rischio valanghe che gravava sulla strada provinciale n.8 dal Bivio Mirri alla località Vado di Sole. Purtroppo l'attenzione dell'ENTE si è concentrata nella semplice apposizione di barriere stradali di sicurezza ai bordi della strada*



*provinciale n.8 fino al Km 7+400, due chilometri lontano dalla località Rigopiano. La valanga, come evidente dalla rappresentazione grafica sottostante estrapolata dalla Consulenza Tecnica, prima di colpire l'Hotel Rigopiano ha investito una larga porzione della strada provinciale che dunque non è stata adeguatamente protetta”.*


Ora, a prescindere dall'asserita inadeguata protezione, risulta allegata al progetto esecutivo dei lavori cartografia, nella quale è evidenziato il tratto stradale di interesse fino al Km 16+380 ed affianco al medesimo sono indicati i tratti viari oggetto di intervento: il primo al Km 5+150, dopo Farindola e prima della località Rigopiano, nonché più a valle rispetto a questo, trattandosi di strada in salita, che partiva sostanzialmente in prossimità del centro di Farindola, sito a circa 500 metri sul livello del mare; il secondo, al Km 7+400, collocato poco dopo la località Rigopiano.

Di tal che, la (asseritamente da sempre) ritenuta sussistenza del pericolo valanghivo unicamente a monte della predetta località, rinviene, altresì, documentale smentita da precedenti interventi di apposizione di barriere stradali nel medesimo tratto di strada a valle e poi subito dopo e nelle immediate vicinanze dell'hotel, per “Protezione Valanghe”, proprio da parte della Provincia di Pescara.

5. Effettuate tali valutazioni, può adesso passarsi alla disamina delle singole impugnazioni.

### **17.3. L'infondatezza dell'appello del Pubblico Ministero**

1. Così come evidenziato, al capo 13) sono state contestate agli imputati, nelle qualità e funzioni rispettivamente svolte in seno alla Provincia di Pescara delle quali si è già detto, anche in cooperazione tra loro, essendo ciascuno consapevole della condotta dell'altro e di chi lo aveva preceduto (ovvero dovendo esserlo), nonostante la rappresentabilità, per quel tratto di strada, di un rischio di isolamento stradale e di un rischio valanghivo, le seguenti omissioni: la mancata attivazione della procedura prevista dal piano di reperibilità provinciale; l'assenza nel monitoraggio della percorribilità delle strade rientranti nel comparto della S.P. 8 dalle ore 19 del 17 gennaio 2018 alle ore 7,00 del 18; la mancata attivazione della Sala Operativa di protezione civile; il mancato controllo circa la ricognizione dei mezzi spazza-neve in dotazione alla Provincia in modo da constatare l'inoperatività della turbina Unimog tg CK 236 NB deputata alla pulizia del tratto stradale Penne-Bivio Cupoli-Bivio Mirri e, dunque provvedere per tempo alla sua sostituzione; la mancata chiusura al traffico veicolare del tratto stradale della strada provinciale n.8 dal bivio Mirri e Rigopiano, condotte ed omissioni colpose a cui sarebbero da ricollegare i decessi e le lesioni subite dalle persone a vario titolo presenti nell'Hotel Rigopiano al momento dell'impatto valanghivo.




2. Per come evidenziato, nel gravame il Pubblico Ministero ha censurato la sentenza, nella parte in cui ha escluso la responsabilità degli imputati Di Marco, Honorati Giulio e Chiappino sulla base dell'insussistenza, in capo ai medesimi, delle funzioni di protezione civile alla Regione.

Ciò in quanto l'imputazione si fonderebbe sulla violazione delle regole contenute nel Piano di Reperibilità ed a prescindere dal fatto che la Provincia non abbia (o non abbia più) funzioni di protezione civile, fondandosi la posizione di garanzia degli imputati sulle competenze in tema di viabilità.

Da qui, sulla ritenuta sussistenza, in capo a tutti gli imputati, delle competenze in tema di viabilità, le censure della decisione, nella parte in cui: ha ritenuto sostanzialmente equipollente la creazione di una chat Whatsapp agli obblighi previsti dal Piano di Reperibilità con riferimento al monitoraggio ed alle fasi di preallarme, funzionali alla migliore organizzazione della sicurezza della viabilità, avuto precipuo riguardo, dopo il pomeriggio del 17 gennaio, una volta raggiunto l'hotel da parte degli ultimi clienti, proprio al tratto di strada che portava da Farindola a Rigopiano, lasciato da quel momento al proprio destino, anche quando nelle prime ore del 18 gennaio era divenuta nota a tutti gli imputati la sua impraticabilità, essendo ritenuta la sua pulizia priva di carattere prioritario (come da appunto sequestrato al Di Blasio) e nonostante la indisponibilità dell'unica turbina deputata alla rimozione della neve per quel tratto di strada; ha riconosciuto il mancato svolgimento di una attività di monitoraggio limitatamente alle posizioni del Di Blasio e del D'Incecco e non anche per gli altri imputati; non ha all'uopo adeguatamente considerato la fragilità della struttura a fronte del rischio di isolamento, già verificatosi nel 2015 e dai continui contatti intercorsi nel corso degli anni ed anche nei giorni prossimi al tragico evento tra il titolare Di Tommaso Bruno, il Presidente della Provincia Di Marco ed il sindaco Lacchetta; ha omesso di adeguatamente considerare le circostanze deponenti per l'agevole innevamento e la valanghività della zona, che avrebbero imposto a tutti di compiere quanto previsto dal Piano di reperibilità per assicurare il continuo monitoraggio e la costante transitabilità, sì da permettere agli ospiti ed i lavoratori dell'hotel, che avevano, dopo le scosse telluriche, manifestato inequivocabilmente la volontà di allontanarsi, di poterlo fare o, in caso di impossibilità, di chiudere preventivamente quel tratto di strada, così da rendere necessaria, come riportato in rubrica, l'adozione, ad opera del Sindaco, di ordinanza di inagibilità dell'hotel, con conseguente ordine di evacuazione di tutti i presenti.

3. Indi, non appare in contestazione, neppure da parte della Pubblica Accusa, la perdita delle funzioni di Protezione Civile in capo all'Ente Provinciale alla data del fatto, bensì l'affermazione, parimenti effettuata in sentenza, del sostanziale compimento, a prescindere dall'attivazione formale della relativa fase, del monitoraggio, peraltro di fatto assicurato grazie alla creazione della chat denominata "Emergenza Maltempo" ed alle comunicazioni in essa scambiate, tra gli imputati che ne facevano



parte, con conseguente non configurabilità del primo addebito, atteso che tutto il Personale a disposizione della Provincia (Settore Viabilità e Polizia Provinciale, più le ditte convenzionate per lo sgombero della neve sulle strade provinciali) era già in costante servizio quotidiano di controllo e monitoraggio.

In particolare, nell'appello si afferma che il Piano di reperibilità avrebbe prodotto ancora effetti a fronte della permanenza delle competenze e funzioni in materia di viabilità, tipizzando, con riferimento alle fasi in esso disciplinate e ricostruite in sentenza, norme cautelari vevoli anche per tale prerogativa (la viabilità), stabilenti obblighi di agire in capo agli imputati che, qualora osservati, avrebbero evitato il prodursi dell'evento, garantendo la piena funzionalità dei mezzi a disposizione per assicurare la costante pulizia dalla neve (mediante tempestiva sostituzione della turbina in avaria), nonché il continuo monitoraggio delle strade provinciali, il quale, se correttamente espletato, avrebbe consentito la costante transitabilità del tratto e, per l'effetto, l'allontanamento dall'hotel dei clienti e dei lavoratori.

4. Ciò posto, ritiene la Corte come l'assunto sia infondato per un triplice ordine di motivi.


5. *In primis*, a seguito della perdita delle funzioni di protezione civile in capo all'ente, deve ritenersi venuta meno, all'epoca dei fatti, l'efficacia del Piano di reperibilità con riferimento alle funzioni di protezione civile.

Ciò è quanto si ricava dai seguenti elementi.

In data 22/02/2017 il dott. Fabrizio Colantoni, responsabile del servizio Ambiente e Protezione Civile della Provincia di Pescara dall'anno 2009 al febbraio 2015, ha evidenziato come il Piano Neve e Reperibilità fu elaborato nell'ambito dei compiti di Protezione Civile della Provincia di Pescara appoggiandosi al personale del settore viabilità.

In particolare, siccome specificato nell'informativa di p.g. del 4.10.2017, l'attività di monitoraggio preventivo della rete stradale provinciale in essa prevista rientrava a pieno titolo nell'ambito di protezione civile: ciò al pari delle qualifiche tecnico reperibile (assegnata al Chiappino) ed a quelle di responsabile di protezione civile (assegnate al D'Incecco, al Di Blasio ed all'Honorati).

6. In secondo luogo, ammesso che il Piano di reperibilità 2016-2017 svolgesse, altresì, come ritenuto dalla Pubblica Accusa, anche funzioni di regolamentazione della viabilità e ciò in quanto, siccome parimenti dato atto nella Determina n. 1154 del 03/11/2016 di approvazione a firma del Dirigente Paolo D'Incecco, esso è *“volto a stabilire le procedure, nel caso dovessero verificarsi situazioni di emergenza, per la più rapida mobilitazione e per l'impiego coordinato di tutte le forze disponibili, anche per la tutela della pubblica incolumità, per la difesa dei beni demaniali nonché per le problematiche connesse alla viabilità sulle strade di competenze dell'Ente”*, non emerge prova certa (anche per quanto si dirà di seguito con riferimento alla disamina della posizione degli imputati



appellanti d'Incecco e Di Blasio), che l'osservanza della procedura omessa disciplinante il monitoraggio preventivo (il Piano di reperibilità demanda al tecnico reperibile "*il monitoraggio costante della situazione meteorologica mantenendo frequenti contatti con i servizi Meteorologici di riferimento per Rischio neve e/o valanghe*" più un'altra serie di adempimenti meglio specificati nel Piano. Egli pone in stand by: il personale provinciale reperibile; Il collaboratore di sala operativa; Ulteriore personale provinciale; Un primo gruppo di ditte convenzionate. Qualora lo ritenga opportuno, sentito il Referente di Protezione Civile Provinciale, segnala la fase di attenzione alla PREFETTURA ed ai Sindaci potenzialmente interessati dall'evento. La Fase di Pre-allarme è dichiarata dal Referente di Protezione Civile Provinciale su richiesta del Tecnico Reperibile a seguito di un peggioramento delle condizioni meteorologiche, mentre si è in fase di attenzione) avrebbe, qualora espletata, effettivamente determinato quel costante monitoraggio delle condizioni della SP 8, tale da renderla costantemente praticabile.

Ciò osserva la Corte, in quanto non risulta meglio specificato (non essendo acclarato e contestato nell'imputazione) in che cosa si sarebbe dovuta concretizzare tale dedotta continua attività di monitoraggio (stanti la rilevante estensione delle strade provinciali, pari a svariate centinaia di chilometri, nonché l'assenza di certe acquisizioni in ordine al numero di mezzi e di uomini impiegati per una determinata quantità di tempo, nonché le considerazioni che meglio verranno effettuate successivamente con riferimento al gravame presentato dalle difese di D'Incecco Paolo e Di Blasio Mauro), tenuto viepiù conto che, come evidenziato nell'appellata sentenza, dalla notte del 17 gennaio si erano avute straordinarie nevicate anche sui settori occidentali della Regione e che quella mattina vaste aree del territorio abruzzese erano state interessate da numerose scosse sismiche (nella sola giornata del 18 gennaio si erano registrate dieci scosse di intensità superiore a 4 e quattro addirittura di magnitudo superiore a 5).

Del resto, come dato atto anche nell'impugnata decisione e non contestato da alcuno, non può dunque disconoscersi che le condizioni in cui versava la Regione fossero particolarmente critiche ed obiettivamente di difficile gestione, tenuto conto che tali disagiate condizioni avevano tra l'altro comportato l'interruzione di servizi di energia elettrica, con conseguente isolamento di diversi comparti abitativi ricadenti nella zona.

Ulteriore motivo di infondatezza dell'addebito attiene alla circostanza che tale Piano di reperibilità, per come sopra evidenziato, stabiliva unicamente "*le procedure, nel caso dovessero verificarsi situazioni di emergenza*", tra le altre, "*per la più rapida mobilitazione e per l'impiego coordinato di tutte le forze disponibili ... per le problematiche connesse alla viabilità sulle strade di competenze dell'Ente*", ma, stante anche il difetto di qualsivoglia previsione in tal senso, non aveva apportato



alcuna modifica alla disciplina ed alla ripartizione delle competenze in tema di viabilità all'interno dell'ente.


In particolare, con tale Piano veniva soltanto disciplinato l'intervento del personale in reperibilità, ovvero al di fuori dell'orario di servizio, per far fronte alle situazioni di emergenza che potevano presentarsi sulla rete viaria provinciale, stabilendo le procedure nel caso si fossero verificate tali situazioni di emergenza per la più rapida mobilitazione e l'impiego coordinato di tutte le forze disponibili. Trattasi, quindi, di uno strumento di organizzazione interna del personale della Provincia, per far fronte ad emergenze di viabilità, solo quando non fossero in normale servizio i dipendenti ed i funzionari competenti.

Lo strumento organizzativo interno principale che individuava i soggetti responsabili rispetto ai fatti del gennaio 2017 era costituito dal Piano Emergenza Neve dicembre 2016 - aprile 2017, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1371 del 21.12.2016.

7. Quanto agli ulteriori profili di addebito contenuti nell'imputazione, dopo avere rammentato che quello inerente la mancata attivazione della Sala Operativa di Protezione Civile comune di Provincia e Prefettura spettava unicamente al Prefetto, anche per quanto si dirà nel prosieguo (ed infatti sul punto non risulta essere stata proposta alcuna censura da parte del Pubblico Ministero), gli altri, integrati dai controlli e dalla manutenzione dei mezzi spalaneve, nonché dalla omessa chiusura al traffico veicolare del tratto stradale della provinciale, non possono, a seguito della disamina della regolamentazione e dei provvedimenti amministrativi vigenti all'epoca dei fatti, essere ascritti agli imputati assolti, nei confronti dei quali il Pubblico Ministero ha avanzato appello, a fronte della loro incompetenza.

Ed invero, il decreto di riorganizzazione del 5.05.2016 n. 31), disciplinante il cosiddetto "Funzionigramma", vale a dire la descrizione della struttura organizzativa della Provincia di Pescara, con l'indicazione delle funzioni, delle competenze e della suddivisione degli uffici, ha indicato il Settore Primo – Pianificazione Territoriale, Lavori Pubblici, Viabilità, Edilizia Scolastica e Patrimonio - come unico competente in materia, tra l'altro, di *"gestione della rete stradale di competenza provinciale, Codice della Strada e sorveglianza stradale, ordinanze e provvedimenti per la circolazione stradale, piano reperibilità e gestione delle relative turnazioni, gestione dell'Autoparco, delle attrezzature e delle macchine operatrici"* (pagg. 6 e 7 del Decreto del Presidente).

Più precisamente, da tale atto emerge la competenza esclusiva del Primo Settore e, quindi, del suo Dirigente, tra l'altro, in materia di manutenzione dei mezzi spalaneve e delle turbine facenti parte del patrimonio della Provincia, essendo questi l'unico che può porre in essere atti di gestione del personale del suo Settore per la viabilità provinciale, nonché ad emettere ordinanze di chiusura delle strade




provinciali per qualsivoglia ragione e causa, anche di natura meteorologica, oltre a porre in essere provvedimenti aventi ad oggetto la pulizia delle medesime: attività delegabili e, per come si dirà di qui a poco, delegate in data 17 gennaio 2017 al funzionario responsabile Di Blasio Mauro.

Ciò che qui rileva è che nessuna competenza spettava in tal senso al Presidente della Provincia, al Comandante della Polizia Provinciale né tantomeno al dipendente Chiappino Tino.

8. Avuto riguardo al primo, ciò è quanto emerge dalla normativa disciplinante il funzionamento degli enti pubblici territoriali, siccome da ultimo disciplinata dalla più volte richiamata "Legge Delrio", la quale, all'articolo 1 comma 55 statuisce espressamente come *"il Presidente della Provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto"*.

Lo Statuto della Provincia di Pescara, all'art. 8, prevede come, *"Nell'esercizio delle competenze di cui ai commi precedenti, il Presidente, in particolare: a) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; b) coordina, anche tramite l'emanazione di direttive politiche e amministrative, l'attività dei consiglieri delegati, che lo informano di ogni iniziativa che possa influire sull'attività politico amministrativa dell'ente; c) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi anche indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi della Provincia; d) promuove e resiste alle liti ed esercita il potere di conciliare e transigere nelle controversie riguardanti l'amministrazione; e) propone al Consiglio gli schemi di bilancio e le relative variazioni; f) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nomina, designa e revoca i rappresentanti della Provincia negli enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi partecipati, o comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo; g) fatte salve le competenze del Consiglio Provinciale, stipula con altri enti convenzioni, intese, accordi o protocolli comunque denominati per lo svolgimento, in modo coordinato o associato, di funzioni e servizi ovvero per l'avvalimento di strutture della Provincia; esprime il consenso sugli accordi di programma e provvede alla loro approvazione ai sensi di legge; h) può delegare la rappresentanza della Provincia in enti, associazioni e organismi al Vicepresidente della Provincia e ai consiglieri delegati; i) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna ai sensi dell'art. 110 TUEL, nomina e revoca il Segretario provinciale, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Legge, dallo Statuto e dal regolamento provinciale di organizzazione; j) indice i referendum provinciali; k) esplica ogni altra funzione precedentemente attribuita alla Giunta provinciale"*.

Indi, non si ravvisa in capo al medesimo alcuna competenza in tema di viabilità, di spettanza esclusiva, lo si rammenta, del Settore al quale erano adibiti il D'Incecco ed il Di Blasio.




Quanto al secondo (Honorati Giulio), egli era titolare di funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, nonché di polizia ambientale ed ittico-venatoria, polizia amministrativa e polizia stradale, inerente, siccome evincibile dal Regolamento del corpo, *"Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, rilevazione degli incidenti stradali, predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico, la scorta per la sicurezza della circolazione, tutela e controllo sull'uso della strada. Presidio e tutela del territorio, soprattutto nei comuni sprovvisti o con carenza di personale di polizia locale, e di prevenzione e repressione specifica degli illeciti amministrativi e penali di competenza e di carattere generale, oltre ad attività operative e di indagine, di presidio del territorio ed ausiliari di ordine pubblico e sicurezza pubblica"*.

Analoghe considerazioni devono essere effettuate con riferimento ai mezzi, essendo chiamato a rispondere il Comandante di Polizia Provinciale unicamente di quelli assegnati al corpo, che nel caso di specie erano cinque (chiaramente del tutto diversi dalla turbina Unimog, in ordine alla cui rottura, per come meglio si dirà in seguito, l'assunto del giudice di prime cure, secondo cui l'Honorati fosse a conoscenza della medesima alla data del 16 gennaio 2017, quando ebbe a partecipare al c.d. COV allargato tenutosi in Prefettura, non risulta comprovato dagli atti, dai quali, di contro, emerge, quale prima fonte conoscitiva di tale circostanza per l'Honorati, il messaggio postato sulla chat "Emergenza maltempo" dal sorvegliante Alberto Giancaterino alle 06:51 del 17 gennaio 2017).

Da ultimo, con riferimento al Chiappino, trattasi di dipendente della Provincia, con profilo di collaboratore professionale amministrativo, assegnato al Settore I Tecnico- Servizio Viabilità e Concessioni, privo di poteri con riferimento alla gestione dei mezzi del servizio ed all'interdizione e/o alla chiusura di tratti di strada provinciali.

Vero è che il Piano di reperibilità demandava al tecnico reperibile *"il monitoraggio costante della situazione meteorologica mantenendo frequenti contatti con i servizi Meteorologici di riferimento per Rischio neve e/o valanghe"* e che, seppur nulla ha dedotto al riguardo il Pubblico Ministero (che ha inteso concentrarsi sulla mancata formale attivazione, ad opera dell'imputato, nonostante le condizioni meteo, del monitoraggio preventivo della statale SP8 che collega il Bivio Mirri alla località Rigopiano, siccome emergente dalle dichiarazioni di Marrone Massimo), tale condotta, seppur di contenuto assai generico, potrebbe ritenersi portatrice di un obbligo di segnalazione, soprattutto nei confronti degli imputati che rivestivano le funzioni di garanzia, in quanto titolari di quelle di governo della viabilità, dei bollettini meteo e valanghe.

Ma, pur a volere ritenere configurabile detta omissione (con particolare riferimento alla mancata specifica segnalazione, da parte del Chiappino, dei bollettini valanghe, avendo dato conto l'impugnata decisione circa la perfetta conoscenza, da parte del D'Incecco e del Di Blasio, degli avvisi di condizioni meteorologiche avverse), non è dato ravvisare alcuna prova che il compimento, ad opera



del Chiappino, di tale segnalazione (l'emissione dei Bollettini Meteomont) avrebbe avuto efficacia impeditiva dell'evento (mediante l'adozione, ad opera degli imputati D'Incecco e Di Blasio, nei termini che di qui a poco si dirà, delle ordinanze di chiusura del tratto stradale da Bivio Mirri in poi, le quali avrebbero dovuto essere doverosamente emesse quantomeno dal 15 gennaio 2017 in presenza di un forte pericolo di caduta di valanghe sull'intero tratto e, quindi, sull'albergo che si trovava affianco alla strada e che ospitava clienti e personale).

Al contrario, per come emergente dagli atti e dato atto anche nelle impugnazioni proposte dal D'Incecco e dal Di Blasio, l'eventuale adempimento di detto obbligo ad opera del Chiappino sarebbe stato del tutto irrilevante nei confronti dei primi, aventi poteri decisori.

Di tal che, in assenza di qualsivoglia competenza in materia di viabilità, agli imputati Di Marco, Honorati e Chiappino non spettava alcuna gestione del rischio valanghivo sulle strade di competenza provinciale, con conseguente inconfigurabilità di qualsivoglia posizione di garanzia al riguardo.

Ne discende sul punto il rigetto dell'appello della Pubblica Accusa.

#### **17.4. L'infondatezza degli appelli delle parti civili**


Per le considerazioni meglio espletate al paragrafo che precede devono essere rigettati gli appelli proposti dalle parti civili che hanno impugnato la decisione con riferimento a tale capo, tenuto conto che tali gravami non si caratterizzano per considerazioni ulteriori rispetto a quelle adoperate nell'appello della Pubblica Accusa.

#### **17.5. La parziale fondatezza dell'appello di D'Incecco Paolo**

1. Come evidenziato, l'appello proposto dalla difesa di D'Incecco Paolo si presta ad essere accolto solo parzialmente, nella parte in cui il giudice di prime cure ha fatto erroneamente discendere dall'applicazione della pena principale quella accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

2. Prima di procedere alla disamina dei motivi, appare necessario meglio delineare le competenze spettanti agli imputati.

Si è già detto al paragrafo 17.3 come il decreto di riorganizzazione del 5.05.2016 n. 31), disciplinante il cosiddetto "Funzionigramma", vale a dire la descrizione della struttura organizzativa della Provincia di Pescara, con l'indicazione delle funzioni, delle competenze e della suddivisione degli uffici, ha indicato il Settore Primo – Pianificazione Territoriale, Lavori Pubblici, Viabilità, Edilizia Scolastica e Patrimonio - come unico competente in materia, tra l'altro, per la "gestione della rete stradale di competenza provinciale, Codice della Strada e sorveglianza stradale, ordinanze e



*provvedimenti per la circolazione stradale, piano reperibilità e gestione delle relative turnazioni, gestione dell'Autoparco, delle attrezzature e delle macchine operatrici".*

Dirigente di tale Settore, all'epoca dei fatti, era D'Incecco Paolo.

Essendo plurime le competenze del Settore, per ciascuna di essa era operante un apposito Servizio.


Il Servizio Viabilità si occupava, tra le altre cose, delle seguenti attività: manutenzione della rete stradale di competenza provinciale, programmazione ed esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria, con relativo monitoraggio; programmazione ed attuazione interventi, anche d'urgenza e di somma urgenza, a garanzia della sicurezza stradale, compreso piano neve e sfalcio erba con relativo monitoraggio; gestione della rete stradale di competenza provinciale, codice della strada e sorveglianza stradale; individuazione degli interventi e gestione del personale nello svolgimento delle attività in amministrazione diretta; pronto intervento per circostanze eccezionali ed impreviste; ordinanze e provvedimenti per la circolazione stradale.

Con decreto del 10/09/2015, il Dirigente ing. Paolo D'Incecco nominava responsabile del servizio il funzionario geom. Mauro di Blasio, a fronte *"della formazione culturale adeguata alle funzioni da svolgere ..., dell'attitudine ad assumere le responsabilità connesse con le funzioni da svolgere, della professionalità acquisita nello svolgimento delle attività rilevanti agli effetti degli incarichi da attribuire ..."*.

Ai sensi dell'art. 17 (Direzione di Servizio) del Regolamento Uffici e Servizi della Provincia di Pescara vigente al gennaio 2017, *"I responsabili di servizio svolgono funzioni di direzione delle strutture organizzative alle quali sono preposti, in autonomia tecnica e gestionale, nei limiti delle competenze assegnate con il presente Regolamento ho delegate dal dirigente di settore"*.

In tale articolo vengono altresì stabilite le competenze dei medesimi, nel novero delle quali rientrano *"ogni altro compito assegnato, o funzione delegata ai sensi dell'art 21, comma 8"*, a mente del quale *"I Dirigenti hanno facoltà di delegare, con atto scritto, una parte delle proprie funzioni ai Responsabili di Servizio da loro dipendenti, nei limiti consentiti da leggi, da regolamenti e da contratti di lavoro"*.

Con nota recante numero di prot. E-2017-0022267 del 17.01.2017, a causa di precarie condizioni di salute che rendevano necessaria la sua assenza, il Dirigente D'Incecco disponeva che *"Al fine di garantire la continuità delle attività, specie nella situazione emergenziale attuale, ciascun capo servizio è delegato alla sostituzione degli atti di relativa competenza. Gli stessi assicureranno massimo supporto alle attività della Presidenza e degli organi istituzionali e saranno comunque reperibili nei rispettivi telefoni cellulari i cui numeri sono già a disposizione della segreteria di Presidenza. Lo scrivente resta comunque rintracciabile a mezzo del proprio cellulare aziendale"*,



Proprio in virtù di tale delega, in alcuni casi facendovi addirittura espresso riferimento (ad esempio, per la fornitura urgente di salgemma per disgelo stradale, con affidamento ad una ditta effettuato in data 18 gennaio 2017), risulta comprovato dalle produzioni documentali versate nel giudizio di prime cure dalla difesa del D'Incecco che Mauro di Blasio abbia adottato ben tre ordinanze di chiusura al traffico veicolare di tratti stradali in data 19 gennaio 2017, due delle quali (aventi ad oggetto, rispettivamente, la SP 60 Pianapuccia – Lettomanoppello – Passolanciano dal Km 8+000 al Km 16+600, nonché la SP 70 Diramazione per Roccacaramanico dal Km 0+000 al Km 2+200) "*causa eccessivo spessore del manto nevoso e pericolo slavine*", laddove la terza (quella avente ad oggetto la SP 12 Collatuccio – Mirabello di Km 0+000 al Km 3+400) "*per la possibilità che si verifichino slavine e per le caratteristiche plano-altimetriche*".

3. Effettuate tali premesse, può passarsi alla disamina dei singoli motivi.

4. Sostanzialmente fondati, ma irrilevanti ai fini della dedotta riforma, si appalesano i motivi di gravame come compendati al paragrafo 7.4. come primo, terzo, quarto, nono, decimo ed undicesimo.

5. Avuto riguardo al primo si osserva.

5.1. Effettivamente, la decisione di prime cure, nella parte in cui ha ritenuto sussistente il profilo colposo del mancato monitoraggio nella strada provinciale, ad opera dell'imputato D'Incecco, si pone in contrasto con quanto precedentemente affermato dallo stesso decidente alle pagg. 199 e 200, ove, diversamente, lo stesso ha dato atto della "*costante presenza del Personale della Provincia... dal bivio Mirri all'hotel Rigopiano dalle 19:00 del 17 gennaio 2017 alle 07:00 del 18 successivo*", concludendo che "*Dunque alcun addebito può essere effettuato con riguardo al monitoraggio, da intendersi come attività di costante e continuo controllo delle condizioni stradali*" ad opera dell'ente.

5.2. Inoltre, come correttamente evidenziato in tali ultime parti della decisione di primo grado, la ricostruzione dei continui contatti tra i soggetti inseriti a vario titolo nella gestione della viabilità in quei giorni permette di ritenere sostanzialmente espletata la dedotta attività di monitoraggio, essendosi già dato atto, peraltro, nella parte della presente motivazione deputata alla disamina del gravame della Pubblica Accusa con riferimento all'imputazione di che trattasi, come sostanzialmente non emergano elementi dai quali inferire che la formale attivazione della procedura indicata nel piano di reperibilità (connessa precipuamente ad obblighi di protezione civile che non erano più configurabili in capo agli imputati alla data degli eventi) avrebbe comportato, con il carattere di certezza necessario in tema di nesso eziologico anche con riferimento alla condotta alternativa ipotetica ed al correlato giudizio controfattuale, la non verifica degli eventi luttuosi compendati nella contestazione, soprattutto se si considera (pur tuttavia erroneamente e, per come si dirà di qui a poco, in maniera sostanzialmente irrilevante) tale attività di monitoraggio come un'attività


ordinariamente connessa alla ravvisabilità di una emergenza neve, in assenza di un pericolo valanghivo incombente sulle strade provinciali e, specificamente, sulla SP 8.

Di tal che, possono ritenersi sul punto assorbite tutte le ulteriori censure mosse dall'appellante, con specifico riferimento a tale profilo di addebito, in ordine all'omessa considerazione, da parte del giudice di prime cure, di quanto espressamente previsto dalla regolamentazione e dagli atti amministrativi disciplinanti lo specifico Settore ed il Servizio Viabilità, dai quali discenderebbe che il D'Incecco, nella sua qualità di Dirigente del settore Viabilità della Provincia di Pescara, rappresentava la posizione di vertice dell'Ufficio Tecnico Provinciale e non quella di responsabile del cosiddetto servizio di manutenzione stradale, deputato quest'ultimo proprio alla rilevazione delle eventuali difficoltà della circolazione viaria legate ad agenti atmosferici avversi, nonché alla collocazione dall'impiego dei mezzi sul territorio per garantire la normale transitabilità delle strade.

6. Suscettibili di congiunta trattazione appaiono i motivi terzo, quarto, nono, decimo ed undicesimo dell'appello, essendo sostanzialmente tutti connessi, in quanto riguardanti l'indisponibilità, alla data dell'evento, della turbina Unimog, assegnata per la pulizia dalla neve in quel tratto di strada proprio dal Piano Neve.

6.1. Quanto al profilo inerente la mancata sostituzione della turbina, della cui indisponibilità il D'Incecco era consapevole sin dai giorni immediatamente successivi al 6 gennaio, quando si era verificata la rottura del cambio, come peraltro anche ammesso dallo stesso in sede di interrogatorio ed emergente dagli atti del processo, appare non condivisibile l'affermazione del GUP, secondo cui: *"Seppure può concordarsi con la difesa degli imputati che la sede deputata ed appropriata per la richiesta di ausilio di mezzi turbina è il Centro Coordinamento Soccorsi, e che è il Prefetto, in qualità di coordinatore responsabile della struttura, che può disporre di mezzi e risorse anche su strade di competenza di altri enti, ciò non esclude che per la corretta gestione del servizio viabilità in capo al D'Incecco ed al Di Blasio dovessero essere predisposti strumenti o attivati tentativi per dotarsi di mezzi sostitutivi da parte di altre Amministrazioni. Che questa fosse una soluzione praticabile emerge peraltro dal fatto che il D'Incecco, interessandosi della zona di Sant'Eufemia a Maiella, alle 10:24 del 18.1.17 ha contattato la Società Autostrade chiedendo l'invio di una turbina per Roccacaramanico ottenendo che la stessa raggiungesse il sito alle 12:38".*

Ciò in quanto sul punto la decisione omette di adeguatamente verificare, alla luce delle acquisizioni processuali, se l'eventuale richiesta di analoga turbina da parte della Provincia - all'ANAS, come ritenuto in sentenza, o alla Protezione Civile Regionale, come si ritiene in imputazione - avrebbe avuto, qualora effettuata al di fuori della sede naturale (CCS), deputata istituzionalmente ed in base alla normativa vigente e, comunque, al di fuori di una situazione emergenziale (che non era



ravvisabile in ragione degli avvisi di condizioni meteorologiche avverse e dei bollettini valanghe prima del 15 gennaio 2017) effettivamente successo.

Al contrario, la disamina dei contributi dichiarativi acquisiti sul punto induce ad escludere la prescritta idoneità impeditiva dell'evento di tale condotta alternativa ipotetica, essendo previsto l'intervento degli enti richiesti solo quando si delineino situazioni emergenziali (con conseguente richiesta del Prefetto in sede di CCS) e non nei casi di previsione di situazioni di generico allarme meteo e, comunque, per difficoltà ancora ordinarie di transitabilità delle arterie viarie.

Ed invero, il Dirigente dell'ANAS Enzo Di Vittorio, in sede di ss.ii., ha evidenziato come *"Nei periodi di emergenza la turbina può essere concessa per le esigenze di altre amministrazioni su richiesta del Prefetto"*, non prospettando sul punto altre possibilità.

Sellecchia Sandro, anch'egli dipendente dell'ANAS, escusso dai difensori del Lacchetta, ha dichiarato che le turbine appartenenti a detto ente potevano essere concesse da questo solo in base a scelte operate in sede di CCS.


Il geometra Ricca, al quale il sorvegliante Giancaterino Alberto si era rivolto nella giornata del 18 gennaio previo assenso del D'Incecco, onde richiedere una turbina dell'Ente, escusso dai difensori del Lacchetta, ha evidenziato, come peraltro dichiarato al Giancaterino in occasione della richiesta, che giammai egli avrebbe potuto disporre lo spostamento di una turbina da una strada statale ad una provinciale, non avendo alcun potere in proposito e dovendo una tale istanza essere presentata nei tavoli tecnici appositamente costituiti.

Analogamente è a dirsi per il Capo Compartimento ANAS Abruzzo, ing. Marasco, il quale ha aggiunto che, in quei giorni, l'ANAS aveva mandato effettivamente i propri mezzi in tutti i luoghi in relazione ai quali erano giunte richieste ufficiali dai tavoli tecnici dell'emergenza.

Tale univoco dato non si presta ad essere superato (come ritenuto dal GUP) dal fatto che il D'Incecco aveva richiesto ed ottenuto nella mattinata del 18 gennaio 2017 da Società Autostrade l'invio di una turbina per Roccacaramanico, atteso che tale invio era stato disposto pur sempre nell'ambito di uno scenario del tutto emergenziale, che non si ravvisava, di contro, nei giorni immediatamente successivi alla rottura dell'UNIMOG.

Di talché, può sostenersi, con elevato grado di credibilità razionale, che la richiesta di una turbina per la zona di Rigopiano, qualora effettuata nei giorni immediatamente successivi alla sua rottura e, comunque, prima del 16 gennaio 2017 (con la sussistenza dei presupposti, per come meglio si dirà in prosieguo, della formale attivazione di un CCS ed apertura della SOP), sarebbe stata destinata a non essere accolta.

Ma, per come si dirà di qui a poco, tale mancata richiesta di sostituzione della turbina si appalesa sostanzialmente priva di particolare rilevanza.





6.2. Parimenti irrilevante si appalesa la censura della sentenza formulata al quarto motivo di appello, nella parte in cui ha omesso di considerare che le richieste di turbine furono fatte a più riprese dalla Provincia e, segnatamente, dal proprio Presidente Di Marco sin dal mattino del 18.1.2017, quando, dopo le eccezionali neviccate della notte, si era constatata l'insorgenza, per l'intero territorio montano, di una situazione gravissima: richiesta poi ribadita in conseguenza delle successive scosse telluriche, l'ultima delle quali alle 16:16.

Ciò per un duplice ordine di ragioni.

Da una parte, atteso che qualsiasi richiesta di turbina effettuata nella giornata del 18, anche se nelle prime ore della mattinata, sarebbe stata del tutto irrilevante ai fini impeditivi dell'evento, in considerazione dei tempi necessari per giungere poi in località Rigopiano, tenuto conto, come peraltro dato atto in sentenza, del considerevole lasso temporale (pari a 18 ore complessive dalla richiesta) che ebbe a impiegare la Turbina Fresia poi messa a disposizione dall'ANAS in serata.

Dall'altra, perché, per quanto ci si appresta ad evidenziare, anche tale profilo si appalesa tendenzialmente improduttivo di effetti, sostanzialmente al pari di tutti quelli idonei a valorizzare, ai fini impeditivi dell'evento, la mancata sostituzione della turbina UNIMOG con altra avente pari o superiore capacità.

6.3. Connessi al quarto motivo, nonché strettamente tra di loro, appaiono i motivi nono, decimo ed undicesimo, mediante i quali si è censurata la sentenza, nella parte in cui ha ritenuta comprovata l'idoneità impeditiva dell'evento del comportamento alternativo doveroso asseritamente esigibile in capo al soggetto agente, in tesi integrato dall'utilizzo continuativo ed esclusivo della turbina marca Fresia di proprietà dell'Anas sulla S.P. 8, nel tratto Bivio Mirri- Rigopiano, a partire dalle 17 del 17/01/2017 secondo le modalità indicate nella perizia disposta ex art. 441 comma 5 c.p.p., trattandosi di modalità che, oltre ad essere del tutto inverosimili, si appaleserebbero inefficienti sotto il profilo causale, in quanto non garantirebbero, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'intervento avrebbe consentito la transitabilità della strada.

6.3.1. Effettivamente i periti, conformemente a quanto evidenziato dall'appellante, hanno omesso di adeguatamente considerare le circostanze concrete verificatesi già nella tarda serata del 17 gennaio e poi nella successiva nottata e fino al giorno 18, caratterizzate dal verificarsi di plurimi eventi meteorologici dalla portata significativa, non limitatisi alla sola zona di Rigopiano, ma riguardanti l'intero territorio abruzzese.

Inoltre, i periti, al pari del giudice di prime cure, hanno omesso di considerare come il segmento della SP. 8, che dal Bivio Mirri conduce all'hotel, costituiva solo una minoritaria parte della zona 1, area Nord, sulla quale i mezzi della Provincia erano impiegati, dovendosi, altresì, rammentare come detta



zona si componeva di complessivi 101,38 km, di cui 28,8 della Sp. 8 e solo 8,78 costituivano il tratto che conduceva all'hotel (cfr., in tal senso, elaborato peritale alle pagg. 353 e 365).

Le stesse strategie suggerite dai periti contrastano con la impossibilità, alla data dell'8.01.2017, di prevedere le condizioni metereologiche che si sarebbero poi verificate dal 15 gennaio 2017.

Da qui, per come già evidenziato, deve ritenersi inverosimile che la Provincia, richiedendo una turbina ad Anas dall'8.01.2017 (come parimenti ipotizzato nella perizia), l'avrebbe ottenuta, tenuto conto che quella richiesta (turbina Fresia) era connotata da specifiche tecniche superiori all'Unimog. Nessuna indicazione è stata effettuata nella sentenza anche in ordine al luogo di Farindola dove tale turbina sarebbe stata ricoverata (a fronte della deduzione difensiva, secondo cui in quel Comune non sarebbe stato disponibile un tale spazio, identificandosi il ricovero più vicino in quello sito in località Cupoli, distante da Farindola a ben 2,8 km, da sommarsi agli 8,9 per raggiungere l'hotel, giungendo così a 11,7 di percorrenza totali) e, soprattutto, la decisione non si è obiettivamente confrontata in ordine alla circostanza che l'ipotesi alternativa sviluppata dai periti non ha adeguatamente considerato le seguenti ulteriori necessità, parimenti discendenti dalle strategie d'intervento da essi elaborate: a) procurarsi, per le operazioni di pulizia del tratto innevato, anche un ulteriore mezzo aggiuntivo, non essendo sufficiente la turbina presa in prestito da Anas; b) organizzare una task force di uomini operante 24 ore su 24; c) dotare gli operatori di una serie di attrezzi per rimuovere i possibili ostacoli presenti sulla strada (stante la evidenziata, da parte dei periti, possibile presenza di alberi caduti sulla carreggiata o altri ostacoli, quali slavine o smottamenti, determinanti la necessità di un ulteriore mezzo a spinta oltre alla turbina, oppure di un operatore in collaborazione con il conducente).

6.3.2. Fondato si appalesano, altresì, anche le ulteriori censure mosse dall'appello del D'Incecco con riferimento agli scenari ipotizzati dai periti ed alla sentenza che li ha recepiti.

Ed invero, le ipotesi prendono le mosse da una turbina diversa rispetto al mezzo Unimog, laddove, stante lo specifico addebito omissivo ascritto al D'Incecco, l'utilizzo del medesimo era idoneo a costituire lo scenario realmente dirimente ai fini della ricostruzione controfattuale dell'evento, ovvero di verificare se la strada avesse potuto realmente essere sgomberata dai mezzi in uso all'ente, tenuto vieppiù conto che i periti hanno constatato che l'eventuale intervento di una turbina (del tipo Fresia 90) dalle 07:00 del mattino non avrebbe garantito lo sgombero della strada, evidenziando come essa sarebbe giunta sul luogo dell'evento in tempi prossimi all'accadimento della valanga, cosa che, secondo quanto evidenziato dai contributi dichiarativi resi dai tecnici Pompili, Falone e Granchelli al difensore del Lacchetta, nonché dalla consulenza tecnica redatta sul punto da parte dell'ingegner Biocca, non oggetto di adeguata valutazione da parte del GUP, sarebbe stata impossibile per il mezzo Unimog, avente capacità e potenza significativamente inferiori.


Il giudice ha, altresì, omesso di considerare una serie di confutazioni discendenti dalla consulenza tecnica di parte, idonei ad incidere sullo scenario ipotizzato dai periti e sulla dedotta efficacia impeditiva dell'evento, quali: ritenere che la turbina sarebbe tornata indietro in un'ora circa, omettendo di considerare come, con la bufera in corso, la strada si sarebbe ricoperta di neve ad una velocità straordinaria, con conseguente necessità, ad opera del mezzo, nel viaggio di ritorno, di comunque operare la pulizia della strada che via via si era riempita di neve dopo il suo passaggio; la rilevanza della nevicata, direttamente incidente sulla intensità e la velocità di accumulo della neve al suolo; la mancata indicazione dei tempi di pausa per il rifornimento dei mezzi, tenuto viepiù conto dell'aumento del carburante necessario a seconda della copiosità della neve.

Tali circostanze, osserva la Corte, congiuntamente considerate e non confutate adeguatamente sia dai periti sia dal giudice nell'impugnata decisione, si appalesano effettivamente idonee a spostare più avanti l'arrivo della turbina in località Rigopiano, presumibilmente collocandola in un orario successivo al verificarsi dell'evento valanghivo.

A ciò si aggiunga come la ricostruzione della condotta alternativa ipotetica effettivamente appaia compiuta in termini eccessivamente astratti ed eccentrici, nella parte in cui postula l'impiego di risorse straordinarie (operatore alla guida, ulteriore mezzo a spinta, secondo operatore alla guida del secondo mezzo, approntamento di attrezzature aggiuntive per consentire lo sgombrò della strada da ostacoli alla circolazione, necessità di effettuare i rifornimenti di carburante, con le conseguenti pause), delle quali non è stata accertata la compatibilità con le non valutate risorse a disposizione della Provincia. Sul punto giova, altresì, rammentare come i periti abbiano ipotizzato quattro scenari: 1) utilizzo simultaneo di mezzi a spinta dalle 17:00 del 17 gennaio; 2) utilizzo continuativo della turbina Fresia dalle 17:00 del 17 gennaio; 3) utilizzo continuativo della Turbina Fresia dalle 07:00 del 18 gennaio; 4) utilizzo alternato della turbina nelle ore notturne dei mezzi a spinta nelle ore diurne.

Gli scenari 1), 2) e 4) sono dagli stessi periti stati definiti come situazione limite, in quanto postulano che uno o due mezzi fossero destinati ad uso esclusivo e continuativo della S.P.8 nel tratto Bivio Mirri – Rigopiano a partire dalle 17:00 del 17.01.2017 (orario in cui la strada risultava ancora praticabile). I periti hanno aggiunto sul punto come tale circostanza si sarebbe potuta verificare solo nel caso in cui la Provincia di Pescara, preso atto del previsto peggioramento delle precipitazioni in corso, avesse ritenuto necessario (o prudente) agire in tal senso, nonché che le decisioni strategiche di allocazione di mezzi aggiuntivi sul territorio si sarebbero dovute prendere con giorni di anticipo, prima che interi paesi e contrade si trovassero in condizione di isolamento.

Senonché, si è già dato atto in precedenza diffusamente che, prima del 15 gennaio 2017, non vi fossero i presupposti per la configurazione di uno scenario emergenziale.



Successivamente i periti, nel corso del loro elaborato, hanno descritto lo scenario n. 1) come deputato al fallimento per la eccessiva presenza di neve e quello n. 3) di dubbia efficacia impeditiva dell'evento, non essendovi certezza che il mezzo sarebbe arrivato abbastanza prima da permettere l'allontanamento di tutti i clienti e dipendenti automobilisti.

Quanto agli scenari invece ipotizzabili (quelli nn. 2 e 4), entrambi si fondano sul presupposto della ricezione della turbina da parte di ANAS sin dal 9 gennaio 2017 e del ricovero della medesima presso il Comune di Farindola.


Senonché, a quella data, in assenza di una situazione emergenziale e dell'operatività di un CCS, può ritenersi, proprio alla luce delle dichiarazioni dei tecnici dell'ANAS sopra richiamate, che tale richiesta di turbina non sarebbe stata evasa favorevolmente.

Né, per come si è già specificato, vale sul punto quanto evidenziato dal giudice circa la concessione di altra turbina al D'Incecco da parte di Società Autostrade al di fuori dei canali istituzionali (CCS), essendo ciò avvenuto proprio nella giornata del 18 gennaio in presenza di una situazione di fatto di tal guisa.

Di tal che, oltre a considerare le rilevanti obiezioni in termini di sussistenza di ostacoli, quali alberi spezzati, nonché la scarsa plausibilità degli scenari, che richiedevano più mezzi e persone, non può accogliersi tale soluzione sia per l'erroneità del suo presupposto avuto riguardo alla concessione della turbina sostitutiva in data 9 gennaio sia perché postulante l'utilizzo dell'unica turbina a disposizione su un tratto di strada di 9 km rispetto ai 100 che essa avrebbe dovuto coprire, in presenza di uno scenario del tutto emergenziale e generale, inidoneo a giustificare tale scelta di favore, la quale giammai sarebbe stata possibile, fatta eccezione che per la configurabilità di un pericolo valanghivo su quel tratto di strada.

Ma, e ciò costituisce punto centrale della vicenda, se tale pericolo di imminente caduta di valanghe, come avrebbe dovuto essere, fosse stato previsto antecedentemente, giammai si sarebbe dovuto permettere ai clienti di salire in albergo nella serata del giorno 17 e ciò in quanto, a quel momento, avrebbe già dovuto essere emessa, ad opera del Settore Viabilità della Provincia di Pescara (da parte del suo Dirigente D'Incecco e/o del suo funzionario responsabile Di Blasio) ordinanza di chiusura di quel tratto di strada da Bivio Mirri fino all'hotel ed anche oltre, per pericolo di caduta di valanghe sulla strada e, a maggior ragione, sugli immobili che si trovavano in prossimità (sostanzialmente, per quanto si è detto, l'albergo ove trovavansi quaranta persone).

Tale ordinanza, adottata in più occasioni in passato dalla Provincia di Pescara per tratti superiori della medesima strada e proprio per la constatata sussistenza di un pericolo valanghivo, avrebbe comportato, come correttamente contestato nell'imputazione, a quel punto ed a prescindere da autonome valutazioni del Sindaco di Farindola, l'emissione, da parte di questi, di ordinanza ex art. 15



L.R. n. 47/1992, a fronte di una situazione di evidente urgenza (con conseguente non necessità di richiedere sul punto il parere consultivo della Commissione Valanghe), mediante la quale sarebbe stata disposta l'inagibilità e lo sgombero dell'albergo.

Del resto, sotto il profilo prospettico sembra convenire anche lo stesso appellante, nella parte in cui ha evidenziato, seppur argomentando *a contrario*, come solo la prevedibilità dell'evento (da detto appellante ritenuto imprevedibile) avrebbe potuto portare la Provincia a dislocare tutti i mezzi di cui disponeva sui circa 9 km rispetto ai complessivi 101,38 di propria competenza.

Del resto, sul punto correttamente l'appellante ha evidenziato come lo stesso decidente non avrebbe fornito giustificazione delle ragioni in virtù delle quali quel tratto di strada avrebbe dovuto essere oggetto di particolare ed esclusiva attenzione da parte della Provincia, con ciò contraddicendosi, nella parte in cui ha ritenuto doveroso un tale dispiegamento di uomini e di mezzi per la cura e lo sgombero del tratto che portava esclusivamente all'hotel Rigopiano, tenuto conto di quanto sul punto dichiarato dal medesimo a pagina 136 della sentenza, nella quale ha evidenziato come *"alcun elemento di differenziazione nella gestione dei soccorsi poteva ipotizzarsi al riguardo, dovendosi considerare come fosse ipotizzabile, per le persone presenti nell'hotel, una condizione di minor urgenza rispetto a quelle comunque presenti nelle altre contrade del comune, visto che la struttura alberghiera rappresentava un motivo di rassicurazione per la sicurezza degli ospiti, non potendosi ipotizzare che l'isolamento dell'hotel conducesse all'evento che di lì a poco si sarebbe drammaticamente manifestato"*.

Senonché, per come si è visto anche con riferimento alla posizione del Lacchetta, anche per gli imputati D'Incecco e Di Blasio il giudice ha ritenuto i bollettini Meteomont sufficientemente predittivi del pericolo di imminente caduta di valanghe, laddove, per quanto è specificato nella presente motivazione, con riferimento alla posizione del sindaco, tali elementi, che se isolatamente considerati, per la portata descrittiva del pericolo su larga scala, non potevano ritenersi di per sé soli sufficientemente deponenti per la prevedibilità dell'evento *hic et nunc*, lo divenivano unitamente considerati a tutti gli altri ai sottoparagrafi 17.2.2, 17.2.3, 17.2.4 e 17.2.5, tenuto conto di quanto già evidenziato nella presente sentenza con riferimento alle posizioni del Colangeli e del Lacchetta anche a confutazione degli assunti dei loro difensori, che si richiama integralmente (essendo accomunate le loro posizioni a quelle del D'Incecco e del Di Blasio avuto riguardo alla gestione del rischio valanghivo, comune a tutti, seppur nell'ambito delle diverse funzioni rivestite), agli approdi giurisprudenziali in tema di agente modello e di prevedibilità, con riferimento a soggetti (quali gli imputati D'Incecco e Di Blasio, responsabili del servizio di viabilità e competenti, tra le altre cose, ad emettere ordinanze con le quali si dispone la chiusura di tratti stradali, come da entrambi fatto, in svariate occasioni), dovendo evidenziarsi, altresì, l'ulteriore fondamentale elemento fondante il



giudizio di prevedibilità in concreto dell'evento, rappresentato dalla conoscenza del territorio che questi avrebbero dovuto avere, in ragione delle funzioni da loro rivestite, nonché che certamente avevano, essendo pacificamente emersa la loro peculiare conoscenza del tratto di strada di che trattasi, nonché dell'esistenza sul medesimo dell'hotel Rigopiano, siccome ravvisabile dalle continue interlocuzioni anche con la proprietà, nonché con il Sindaco di Farindola, che la Provincia aveva avuto nel corso degli anni e dalle quali si evinceva l'impegno costante dell'ente a garantire la transitabilità sul tratto che conduceva all'albergo e, quindi, a permettere il continuo esercizio dell'attività imprenditoriale (circostanze, queste ultime, non contestate sia dal D'Incecco sia dal di Blasio).

Quanto al D'Incecco, peraltro, siccome emergente dalla nota di p.g. del 6.12.2017 inerente le risultanze emerse dal cellulare in uso al medesimo, egli era, altresì, perfettamente a conoscenza del precedente isolamento dell'Hotel Rigopiano avvenuto nel marzo 2015 e della necessità di utilizzare le turbine per liberare il tratto di strada, come documentato da un sms dallo stesso inviato in data 06/03/2015 a Laura Di Pietro dell'Ufficio Stampa della Provincia di Pescara, poi adoperato come base del seguente comunicato stampa pubblicato sul sito di detto ente: *"Sopralluoghi in numerosi comuni e località interne delle provincia per verificare direttamente lo stato dell'arte a seguito delle copiose precipitazioni atmosferiche di questi giorni che hanno determinato un quadro davvero difficile iniziato ieri e destinato a perdurare quanto meno nelle prossime 24/48 ore. Sono infatti incessantemente al lavoro personale e mezzi della provincia, nonché operatori privati, al fine di garantire la percorribilità delle strade provinciali e garantire il collegamento tra le comunità ... Nelle zone più alte la coltre ha raggiunto anche il 1,5 mt. di altezza. Risultano attualmente chiuse al transito la strada provinciale per rigopiano, la SP di Roccacaramanico è quella compresa tra Lettomanoppello e passo lanciano.*

*Entro, la serata, grazie all'impiego delle turbine, riusciremo a garantire l'apertura della strada Farindola-rigopiano".*

Senonché (e da qui il giudizio di sostanziale irrilevanza della sostituzione dell'Unimog), una volta constatata la ravvisabilità, in relazione di tutti gli elementi come compendiate ai sottoparagrafi 17.2.2, 17.2.3, 17.2.4 e 17.2.5, di un pericolo di valanghe sul tratto poi interessato dall'evento del 18 gennaio, dopo avere rammentato le avverse condizioni meteorologiche e di pericolo valanghivo preconizzate a partire quantomeno dal 15 gennaio 2017 (giòva rammentare come il sindaco di Farindola in tale data aveva disposto la chiusura delle scuole per le condizioni meteo e che i bollettini Meteomont del 14/01/2017 e del 15/01/2016 riportavano un pericolo valanghe in aumento da moderato 2 a marcato 3 – per poi divenire 4 con quello del 17.01.2017 - e che, secondo quanto previsto dall'allegato A della DGR n. 19/2015, il grado 3, pur trovandosi al centro della scala, non rappresenta un pericolo medio,



ma una situazione già critica), si sarebbe dovuta emettere ordinanza di chiusura, per la sussistenza di un pericolo di valanghe, del tratto di strada in parola, dal quale sarebbe derivata, quale certa conseguenza (non essendo ipotizzabile un'ipotesi alternativa), l'emissione dell'ordinanza ex art. 15 L.R. n. 47/1992 ad opera del sindaco di Farindola, aventi certa efficacia impeditiva dell'evento.

Invece, il D'Incecco, per sua stessa ammissione (cfr., interrogatorio reso in data 8.01.2019), non era neppure a conoscenza della pubblicazione dei bollettini del servizio Meteomont sul relativo sito, così denotando l'inadempimento di qualsivoglia obbligo di doverosa documentazione, nonostante si identificasse, tra le altre cose, in ragione della competenza rivestita in materia di viabilità e dei poteri ad essa connessi e tipizzati dal c.d. Funzionigramma provinciale, in un gestore del rischio valanghivo su strade di montagna.


Ciò in quanto, per come già osservato in precedenza, il pericolo di valanghe avrebbe, come poi avvenuto, potuto manifestarsi, in conseguenza della assai abbondanti precipitazioni nevose previste dagli avvisi inerenti le condizioni meteorologiche, con la virulenza che lo ha contraddistinto, senza fornire preventive avvisaglie (ad esempio mediante piccoli smottamenti di neve), di tal che non avrebbe rivestito rilevanza certamente impeditiva dell'evento, ammesso che ciò fosse possibile, garantire costantemente la piena transitabilità della strada, una volta che i clienti e/i lavoratori dell'hotel, in assenza della chiusura del tratto, sarebbero stati fatti permanere ivi, come avvenuto, nella loro inconsapevolezza dell'imminente pericolo valanghivo.

Vero è che, siccome emerso nel corso delle indagini, in conseguenza delle forti scosse telluriche che ebbero manifestarsi in quella mattinata, clienti e lavoratori dell'albergo ebbero manifestare a più riprese la volontà di allontanarsi dai luoghi, rinvenendo proprio nella intransitabilità della strada provinciale ricolma di neve un ostacolo insuperabile.

Di tal che, se fosse stata costantemente garantita la pulizia del tratto, essi avrebbero tutti potuto allontanarsi e, quindi, non essere travolti dalla valanga.

Senonché, detta considerazione non può che calarsi al caso concreto e, per quanto qui rileva, con la circostanza che, fino al tardo pomeriggio del 17 gennaio, il tratto di strada era stato reso transitabile grazie alla pulizia effettuata proprio dalla Provincia di Pescara con i mezzi a spinta, tant'è che gli ultimi clienti avevano potuto raggiungere l'albergo.

Ne discende come solo da tale momento e, segnatamente, dalla notte compresa tra il 17 ed il 18 gennaio 2017, quando ebbe a manifestarsi la rilevante precipitazione nevosa causa dell'ingombro insormontabile della strada, dovrebbe farsi discendere (ma solo qualora, contrariamente alla realtà, si ritenesse inconfigurabile la prevedibilità di un evento valanghivo) la doverosità in ordine al compimento di una straordinaria attività (come peraltro ipotizzato su quesito del giudice da parte dei periti) della Provincia finalizzata a garantire costantemente la libertà di transito.




Senonché, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure e per come si è già dato atto diffusamente, le criticità caratterizzanti l'elaborato peritale sul punto non permettono di ritenere, con il prescritto grado di certezza, che l'esclusiva adibizione di una turbina del tipo di quella in dotazione alla Provincia solo su quel tratto di strada, in considerazione dell'esistenza di un pericolo valanghivo, avrebbe consentito la sua costante praticabilità.

Ne consegue, per l'effetto, come, alla luce della prevedibilità di un evento valanghivo del tipo di quello verificatosi, altra soluzione non sarebbe stata ipotizzabile, se non quella di disporre la chiusura del tratto di strada, a maggior ragione, considerata la indisponibilità dell'unica turbina ordinariamente assegnata a quella zona, che rendeva tale soluzione ancora più obbligata a tutela della vita e dell'incolumità personale di decine di persone (quali erano gli ospiti ed i lavoratori dell'hotel).

6.4. Indi, appare smentito solo in parte l'assunto difensivo, secondo cui sarebbe stato irragionevole limitare l'impiego del mezzo limitatamente al tratto di strada che conduceva all'hotel in assenza, atteso che, diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, vi era più di una ragione giustificatrice, integrata dalla configurabilità di un concreto pericolo valanghivo (essendo non certo decisiva e sostanzialmente irrilevante, nei termini già precisati avuto riguardo al delitto di cui al capo 4 ed ai quali si rimanda, l'assenza di una CLPV o di uno PZEV, così come la circostanza che la carta storica delle valanghe non contemplasse uno specifico evento in corrispondenza del pendio sovrastante il pianoro di Rigopiano, o il difetto di indicazioni provenienti dalla Commissione Comunale Valanghe, così come degli enti preposti alla gestione della protezione civile), rappresentando consolidato orientamento di legittimità quello secondo cui, *"in tema di omicidio colposo, allorquando l'obbligo di impedire l'evento ricada su più persone, che debbano intervenire od intervengano in tempi diversi, il nesso di causalità tra l'evento letale e la condotta omissiva o commissiva di uno dei soggetti titolari di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento di un altro garante, configurandosi, in tale ipotesi, un concorso di cause ai sensi dell'art. 41, comma primo c.p."* (Cass. Pen. n. 17787/2022); *"In tema di reati omissivi colposi gli obblighi impeditivi e di controllo che derivano dalla posizione di garanzia non vengono meno per il solo fatto che vi siano altri soggetti gravati da autonomi e concorrenti analoghi obblighi, e permangono fino a quando non si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia"* (Cass., sez. IV, sentenza n. 24372/2019).

L'irragionevolezza, per come si è visto, risiedeva a monte (da qui il fatto che l'assunto difensivo appare smentito solo in parte), ovvero alla mancata chiusura del tratto stradale, proprio perché, anche a volere assicurare la costante viabilità (cosa che le avverse condizioni meteo resero pressoché impossibile), giammai ciò avrebbe escluso in radice il concretizzarsi del pericolo valanghivo.





Del resto, lo stesso appellante sul punto ha parimenti evidenziato come delle due l'una: o l'albergo di Rigopiano costituiva una criticità - indipendentemente dagli eventi atmosferici e dalle situazioni emergenziali - ed allora andava chiuso nel periodo invernale a cura degli enti preposti dotati di potere di ordinanza, quali il Comune, oppure l'albergo era sicuro, come anche evidenziato dal giudice in sentenza ed allora non era necessaria alcuna preventiva attività di prevenzione.

La Corte, per come evidenziato diffusamente nella presente sentenza, a fronte di tutti gli elementi indicatori del pericolo, costituenti *signa facti* dai quali inferire la prevedibilità dell'evento nei termini tratteggiati dalle decisioni di legittimità, ritiene sussistente la prima ipotesi.

Senonché, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa appellante, il fatto che le Autorità comunali si siano rese inottemperanti agli obblighi cautelari su di esse gravanti nei termini specificati non esime gli ulteriori garanti (i soggetti provinciali aventi competenze in materia di viabilità) ad autonomamente provvedere, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati e del consolidato orientamento, a mente del quale, *"in caso di condotte colpose indipendenti non può invocare il principio di affidamento l'agente che non abbia osservato una regola precauzionale su cui si innesti l'altrui condotta colposa, poiché la sua responsabilità persiste in base al principio di equivalenza delle cause, salva l'affermazione dell'efficacia esclusiva della causa sopravvenuta, che presenti il carattere di eccezionalità e imprevedibilità"* (Cass., sez. IV, sentenza n. 50038/2017; precedenti conformi Cass. nn. 8006/1999, 27959/2008 e n. 46824/2011).

Del resto, come reiteratamente statuito dalla S.C. (da ultimo, Cass. Pen. n. 928/2023), seppur in materia di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, ma con principi che ben possono essere applicati al caso di specie, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge per cui l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione (così, tra le altre, Cass., Sez. 4, n. 6507 del 11/01/2018, Caputo; Cass., Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo; Cass., Sez. 4 n. 46849 del 03/11/2011, Di Carlantonio). Allorquando, cioè, l'evento sia determinato dalla sommatoria delle condotte omissive ascrivibili a diversi garanti (in termini di gestori del rischio), intervenuti in tempi diversi, è configurabile il nesso causale tra l'evento e ciascuna delle riscontrate omissioni, essendo ognuna di esse essenziale alla sua produzione. La causalità additiva o cumulativa costituisce, infatti, applicazione della teoria condizionalistica di cui all'art. 41 cod. pen., giacché, essendo ciascuna omissione essenziale alla produzione dell'evento, l'eliminazione mentale di ognuna di esse fa venir meno l'esito letale, tenuto conto dell'insufficienza di ciascuna delle altre omissioni a determinarlo (Cass., Sez. 4, n. 24455 del 22/04/2015, Plataroti).

Ed ancora, *"eventuali corresponsabilità della causazione dell'evento di altri soggetti parimenti investiti di una posizione di garanzia nei confronti della persona offesa non determinano il venir*


*meno dell'obbligo giuridico d'impedire l'evento e non fungono da esimente (cfr. in argomento Sez. 4, n. 43078 del 28/04/2005, Poli ed altri, Rv. 232416 - 01: "Quando l'obbligo di impedire l'evento ricade su più persone che debbano intervenire o intervengano in tempi diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di un altro soggetto, parimenti destinatario dell'obbligo di impedire l'evento, configurandosi, in tale ipotesi, un concorso di cause ai sensi dell'articolo 41, comma primo, cod. pen. In questa ipotesi, la mancata eliminazione di una situazione di pericolo (derivante da fatto commissivo od omissivo dell'agente), ad opera di terzi, non è una distinta causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, ma una causa/condizione negativa grazie alla quale la prima continua ad essere efficace")" (Cass., sez. IV, sentenza n. 17887/2022).*

*Del resto, "in tema di reati omissivi, il fondamento della responsabilità è correlato alla esistenza di un dovere giuridico di attivarsi per impedire che l'evento temuto si verifichi. Il titolare di questo obbligo versa in una situazione le cui componenti essenziali costitutive sono: - da un lato, una fonte normativa di diritto privato o pubblico, anche non scritta, o una situazione di fatto per precedente condotta illegittima, che costituisca il dovere di intervento; - dall'altro, la esistenza di un potere (giuridico ma anche di fatto) attraverso il corretto uso del quale il soggetto garante sia in grado, attivandosi, di impedire l'evento (Cass. Sez. IV, 21.05.1998, n. 8217, Foman) ... Ancora, per consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass. Sez. IV, 29.10.2004, n. 7610, Rizzini e altri) in tema di reato colposo commesso mediante omissione, qualora sussistano, relativamente alla stessa situazione di pericolo, più soggetti in posizione di garanzia, sia pure a titolo diverso, ciascuno di essi è per intero destinatario del compito di tutela demandatogli dalla legge ed autonomamente responsabile qualora ad esso non adempia (conf. Cass. Sez. IV, 01.12.2000, n. 5816, Durante). ... omissis ..." (Cass., sez. IV, sentenza n. 40785/2008).*

6.5. Effettuate tali considerazioni, può passarsi alla disamina degli altri motivi di appello.

7. Infondato è il secondo motivo.

7.1. Il fatto che in passato non era mai stata disposta la chiusura della strada nel tratto che portava all'hotel nell'esperienza amministrativa della Provincia, essendo la medesima avvenuta solo nella parte superiore che da Rigopiano portava a località Vado di Sole, non rappresenta, alla luce del corteo di elementi del quale si è dato atto, circostanza escludente la configurabilità di un addebito colposo, bensì, a fronte della condizione di isolamento e conseguente vulnerabilità della struttura alberghiera (della quale si è dato ampio conto nella parte della presente decisione relativa alla valutazione delle posizioni degli imputati Lacchetta e Colangeli), in uno alla conoscenza o conoscibilità degli ulteriori elementi (tra gli altri, le risultanze della Carta Storica delle Valanghe, la relazione redatta da Pasquale Iannetti, i lavori di apposizione di barriere su un tratto stradale per




“pericolo di valanghe” posto ad una distanza dal livello del mare addirittura inferiore rispetto all’hotel ed antecedente il medesimo di un paio di chilometri) un elemento ulteriormente per la superficialità dell’agire, quantomeno in condizioni similari e con un bollettino valanghe almeno di grado 3.

Più precisamente, diversamente da quanto ritenuto dall’appellante, vi erano significative ragioni, prudenziali o precauzionali, che avrebbero comportato la necessità di disporre una chiusura del tratto stradale che portava all’albergo, essendo la circostanza che in passato (per quanto si è detto già nella presente motivazione) il pericolo valanghivo venisse localizzato a monte non fondato su alcuna ragione tranquillizzante, ma vieppiù smentito da ulteriori circostanze, quali: la relazione Iannetti, che era stata inviata alla Provincia e, quindi, in assenza di elementi di segno contrario, doveva ritenersi nel patrimonio conoscitivo di quell’ente e, quindi, anche dell’imputato; i lavori espletati nel 2008, con RUP Mauro Di Blasio, per la “*messa in sicurezza SP Mirri- Rigopiano Vado del Sole, Protezione Valanghe e Valorizzazione Turistica e delle Produzioni Enogastronomiche – Farindola*”, aventi ad oggetto l’apposizione di protezioni da valanghe (presupponenti, quindi, la ritenuta sussistenza di tale pericolo, altrimenti non sarebbero stati espletati lavori per euro 200.000), per come si è visto, in due tratti, il primo dei quali al Km 5+150, dopo Farindola e prima della località Rigopiano e, quindi, più a valle rispetto a questa, essendo il tratto di strada che conduceva all’albergo in salita, laddove il secondo al Km 7+400, collocato poco dopo la località Rigopiano.

Di tal che, come già evidenziato, la (asseritamente da sempre) ritenuta sussistenza del pericolo valanghivo unicamente a monte e non a valle della predetta località, rinviene documentale smentita da precedenti interventi di apposizione di barriere stradali nel medesimo tratto di strada a valle e poi subito dopo e nelle immediate vicinanze dell’hotel, per “Protezione Valanghe” proprio da parte del medesimo ente nel quale erano incardinati gli imputati.

7.2. Quanto all’ulteriore circostanza, parimenti valorizzata in sede di terzo motivo e, seppur evidenziata nella sentenza appellata, poi da questa non considerata, circa l’assenza dal lavoro, a far data dal 16.01.2017 e fino al 20.01.2017, dell’imputato, in quanto colpito da colica renale (che lo aveva portato alla sottoscrizione dell’atto di delega sopra riportato, in tesi precludente la possibilità di emettere, da tale data, ordinanza di chiusura, avendo delegato all’uopo il Di Blasio, che peraltro, per come detto, avrebbe poi esercitato tali poteri interdittivi su altri tratti nei giorni a seguire), esso si appalesa irrilevante ai fini dell’esclusione dell’addebito per un duplice ordine di ragioni.

7.2.1. *In primis*, perché, alla luce del corteo di elementi del quale si è già dato atto a più riprese, come correttamente evidenziato nella contestazione, l’ordinanza di chiusura avrebbe dovuto essere emessa a far data almeno dal 15 gennaio (con un bollettino Meteomont preconizzante un pericolo di valanghe fino al 3), quando il D’Incecco si trovava regolarmente in servizio e non aveva ancora emesso delega, peraltro intervenuta il 17 gennaio 2017.



7.2.2. Sotto diverso profilo, perché gli elementi in atti evidenziano in maniera incontrovertibile come il D'Incecco si sia ingerito, anche nei giorni successivi, nell'attività di gestione del proprio ufficio, cooperando peraltro colposamente con il Di Blasio.

Quanto alla prosecuzione nella gestione, con conseguente permanenza nella posizione di garanzia, si vedano: *in primis*, le sommarie informazioni rese dallo stesso D'Incecco in data 1.02.2017 (utilizzabili in ragione del rito a prova contratta da questi richiesto), nelle quali detto appellante dava atto di essersi personalmente attivato mediante plurime richieste telefoniche o messaggi per il reperimento di una turbina per liberare Rigopiano, rivolte, ad esempio, al geometra Ricca ed all'ing. Marasco, dipendenti di ANAS, nonché mantenendo, altresì, continui contatti connessi alla gestione dell'emergenza sia con il sorvegliante Alberto Giancaterino sia con il Di Blasio sia con il Presidente della Provincia sia anche con Claudio Ruffini della Regione Abruzzo; il contenuto del messaggio diramato postato dal D'Incecco alle ore 10:53 del 17.01.2017 sulla chat Sindaci/Provincia, "*Gentili sindaci buongiorno. La situazione sull'intero territorio provinciale è di piena emergenza. Se si esclude Pescara e Montesilvano, già dei primi rilievi si registrano 30 cm di neve (anche a Pescara colli e Montesilvano colli) per finire all'oltre metro di neve in quota. Coltre che si va a ovviamente a sommare alla precedente coltre già presente. Ciò rende anche più difficoltose le operazioni di sgombero in quanto nei centri abitati non si hanno più disponibili spazi idonei X ammuocchiare la neve e, al contempo, spesso le strade sono interrotte a causa di alberi caduti o veicoli intraversati, ritardando le operazioni di sgombero. In ogni caso, problematiche Enel a parte che a questo punto è l'emergenza nell'emergenza, abbiamo tutti i mezzi a disposizione dispiegati sul territorio. non ci risultano strade chiuse, anche se talune di queste sono praticabili con tutte le attenzioni del caso. Certo è che in ogni caso la viabilità è garantita con l'utilizzo di gomme termiche o catene da neve. Va da sé che stante il perdurare dell'emergenza (con codice rosso) e le scuole chiuse, ritengo sia condivisibile che la circolazione debba essere oramai intesa solo per spostamenti indispensabili e di emergenza. Resta il fatto che continueremo sino alla fine dell'emergenza ad essere operativi con tutti i mezzi a disposizione al fine di garantire la circolazione mitigando i disagi"*; l'interrogatorio reso da Di Blasio Mauro in data 08/01/2019, nel quale questi evidenziava di avere avuto contatti con il Dirigente D'Incecco anche nella mattina del 18 gennaio 2017, nonché che, in quei giorni, le ditte impegnate nell'emergenza neve avevano un'interlocuzione anche con il dirigente D'Incecco tramite un gruppo WhatsApp, nonché di avere condiviso con quest'ultimo anche la decisione di liberare la strada che conduceva all'hotel Rigopiano nel pomeriggio del 17 gennaio 2017 a seguito della richiesta del Di Tommaso, così proseguendo nel porre in essere la condotta di palese omessa considerazione del rischio, determinandosi nel mantenere un operato del tutto opposto a quello che avrebbe dovuto



con la doverosa chiusura del tratto di strada o con la sollecitazione del suo funzionario ad operare in tal senso.

Di talché non vi è chi non ravvisi: l'infondatezza dell'assunto dell'appellante, nella parte in cui egli ha inteso attribuire rilevanza, ai fini della non ascrivibilità dell'addebito inerente la chiusura del tratto di strada, all'assenza per malattia del Dirigente; l'irrelevanza, per la concreta ravvisabilità di un rischio valanghivo e di un pericolo di caduta valanghe che non potevano ritenersi che imminente, della circostanza, del pari valorizzata nel gravame, che, nella serata del 17 gennaio, non si erano incontrate difficoltà nelle operazioni di sgombero della neve su quel tratto di strada.

8. Quanto al quinto motivo va osservato quanto segue.

8.1. Vero è che la decisione impugnata ha operato una distinzione circa la capacità allarmante dei bollettini MeteoMont, ai fini del giudizio di prevedibilità di fenomeni valanghivi, a seconda che si tratti della adozione di provvedimenti con funzione pianificatoria o della gestione di aspetti di sicurezza, ciò pur tuttavia senza richiamare risultanze processuali a fondamento dell'operato distinguo, nulla avendo statuito sul punto gli stessi periti appositamente incaricati ed è altrettanto vero che, come si è parimenti già dato atto, *"il bollettino è realizzato su scala sinottica regionale, la sua consultazione non può escludere in alcun modo la necessità di una serie capace valutazione locale del pericolo (singolo pendio) che può essere anche sensibilmente diverso. E' sempre onere dell'utente mettere in relazione fra loro il grado di pericolo del bollettino e la possibilità attività valanghiva a livello locale"*, con conseguente impossibilità di fondare il giudizio di pericolosità con riferimento ad un singolo pendio unicamente sulla base di detto bollettino.

Senonché, per come già evidenziato da questa Corte, le non condivisibili considerazioni svolte dal giudice di prime cure sul punto ben possono, a fronte della natura devolutiva di merito del presente giudizio, essere oggetto di riesame da parte del giudice di appello, nel senso che si è detto e che, proprio con riferimento ai bollettini valanghe, la loro natura di indicatore di pericolo su larga scala determina la necessità, ai fini del giudizio di prevedibilità dell'evento, di fondare il medesimo non solo (come fatto dalla sentenza di primo grado), ma anche (come invece deve essere) sul contenuto dei medesimi, previa valutazione di tale risultanza congiuntamente alle altre.

8.2. Quanto al fatto che la sentenza ha attribuito rilevanza colposa alla mancata presa in carico delle informazioni relative al rischio di valanghe di cui al bollettino Meteomont, senza confrontarsi con la pacifica circostanza che questo non veniva inviato all'Amministrazione Provinciale dal Corpo Forestale dello Stato, con conseguente asserita impossibilità, ad opera dell'imputato, di acquisire dette informazioni, trattasi di assunto erroneo, essendosi già dato atto, al sottoparagrafo 17.2.4., come, in capo al titolare della posizione di garanzia o gestore del rischio che dir si voglia, il cui operato deve essere valutato alla stregua del parametro dell'agente modello, al fine di espletare al meglio il compito



ad esso demandato, incombe l'onere di acquisire di tutte le conoscenze all'uopo necessarie (peraltro reperibili assai agevolmente, essendo presenti in rete a disposizione di qualsiasi cittadino), evitando i rischi prevedibili e le conseguenze evitabili.

Come già evidenziato, una efficace e consapevole gestione del rischio valanghivo su strade montane non può non comportare la doverosità di porre in essere un'attività di documentazione delle ordinarie fonti di maggiore conoscenza del fenomeno (e del connesso rischio), che prescinde dall'essere o meno diretti destinatari delle medesime (in assenza delle quali non si potrebbe adempiere, come invece deve essere, al meglio ai propri compiti, evitando così di adagiarsi acriticamente su prassi o comportamenti pregressi).

Il bollettino Metcomont, costituente strumento fondamentale di conoscenza del pericolo di valanghe, per come si è visto, era, all'epoca dei fatti, accessibile a tutti, essendo divulgato tramite il sito internet <http://www.metcomont.gov.it/infoMeteo>, nonché riportato nella pagina web della Protezione Civile Abruzzo.

Di tal che, si appalesa del tutto irrilevante il mancato specifico invio dei bollettini all'ente per il quale l'imputato operava, a fronte della loro natura di ineliminabili e fondamentali elementi di valutazione del rischio.


Al contrario, come ammesso dallo stesso D'Incecco nell'interrogatorio dell'otto gennaio 2019, questi ha dichiarato addirittura di non essere neppure a conoscenza della pubblicazione dei bollettini Metcomont sul relativo sito.

8.3. Palesemente infondato si appalesa il motivo, nella parte in cui assume che un ulteriore profilo di contraddittorietà nella decisione discenderebbe, altresì, nella parte in cui la medesima ha evidenziato, con riferimento alla posizione del Di Tommaso, come *"non sussisteva alcuna percezione del pericolo che in tale area si potessero verificare eventi di questo tipo in quanto non c'era alcuna contezza che un evento valanghivo di tale entità potesse aver luogo"*, senza poi estendere tali considerazioni anche al D'Incecco, il cui patrimonio cognitivo in tema di valanghe non era certo di superiore a quello del Di Tommaso.

Ed invero, per quanto si è evidenziato, appare di immediata evidenza la eccentricità delle due posizioni.

Il Di Tommaso è un privato, titolare di interessi legittimi nei confronti della P.A., nonché, soprattutto, privo di qualsivoglia posizione di garanzia in ordine al rischio valanghivo.

Il D'Incecco, di contro, è, per come si è detto, in ragione delle funzioni pubblicistiche rivestite, titolare di poteri interdittivi su tratti di strada della Provincia anche per pericolo di valanghe, con conseguente configurabilità di una posizione di garanzia e di correlativa gestione del rischio.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'A' with a horizontal line through it, enclosed within a large, irregular oval shape.


L'affermazione, contenuta nell'appello, secondo cui il cui patrimonio cognitivo in tema di valanghe del D'Incecco non sarebbe certo superiore a quello del Di Tommaso rappresenta più che una scusante dell'operato del primo, un elemento maggiormente aggravatore del grado della sua colpa, dovendo formularsi il giudizio di prevedibilità, con conseguente rimproverabilità, non su quanto (colposamente) fatto (*recte*, omesso), ma su ciò che il titolare della posizione di garanzia avrebbe dovuto fare secondo il parametro dell'agente modello.

9. Infondato è il sesto motivo.

9.1. Circa la dedotta assenza segnali di allarme e precursori del fenomeno valanghivo in assenza di documenti ritenuti fondamentali per la previsione del rischio (PZEV e CLPV), ma anche del programma di previsione e protezione e dei correlati piani di emergenza, giammai elaborati dalla Provincia, in ragione della quale il D'Incecco avrebbe versato in una condizione di totale sconoscenza del rischio di eventi calamitosi, come le valanghe, nell'ambito della zona territoriale di competenza, appalesandosi inidonea la stessa carta storica delle valanghe, dalla quale non emergevano fenomeni valanghivi che avessero in passato interessato le pendici del Monte Siella, nella parte in cui sovrastano la S.P. n. 8, all'altezza dell'hotel Rigopiano né chilometriche inferiori di tale strada (circostanza, osserva questo Collegio, palesemente smentita dai lavori espletati nel 2008, effettuati, giova ribadirlo, come documentato dai relativi atti, per "Protezione valanghe"), questa Corte ha già fornito, con riferimento a tali circostanze, la propria valutazione avuto riguardo sia alle posizioni del Lacchetta e del Colangeli sia pure con riferimento al D'Incecco, titolare, al pari dei primi due, di una posizione di garanzia in tema di rischio valanghivo.

9.2. Analogo ordine di considerazioni può essere esteso alla mancata segnalazione, ad opera del Corpo Forestale dello Stato, di pregresse valanghe nel canalone di Rigopiano, essendosi questa Corte, nella parte della presente decisione relativa alla disamina delle posizioni degli imputati Lacchetta e Colangeli, estensibili anche al D'Incecco ed al Di Blasio e che in questa sede devono essere integralmente richiamate, chiaramente espressa sul punto, con l'aggiunta dell'irrelevanza della circostanza, parimenti valorizzata dall'appellante, secondo cui la stessa realizzazione, alla fine del canalone, di un albergo, che le autorità competenti mai avrebbero potuto assentire in presenza di qualsivoglia pericolo di sviluppo di valanghe, costituiva elemento fondante un generale e totale affidamento sulla assoluta inesistenza di un tale rischio che potesse riguardare l'hotel.

Ed invero, sempre nella parte della presente decisione relativa al Lacchetta ed al Colangeli, si è già dato atto della centrale rilevanza, ai fini della rappresentabilità di uno scenario valanghivo, assunta dalla Carta Storica delle Valanghe, la quale, seppur non documentava il verificarsi di fenomeni valanghivi nel vallone nel quale si trovava l'hotel, censiva 4 valanghe originatesi dal Monte San Vito del Comune di Farindola nelle date 05/03/1999, 31/03/1999, 11/04/1999, 05/04/2005 e n. 5 valanghe



originatesi dal Monte Siella nel Comune di Arsita (stessa montagna da cui si è staccata la valanga che ha colpito l'Hotel Rigopiano).

Carta per la quale vi era, al pari che per le altre circostanze (relazione Iannetti, studio delle guide alpine, lavori di apposizione di barriere per "Protezione valanghe" anche su chilometriche inferiori, previsione contenuta sui Piani di reperibilità provinciali "*Inoltre si possono verificare fenomeni valanghivi nell'area dei versanti nord-est e sud-est di Monte Siella e Monte San Vito interessato in passato da eventi di notevole rilievo di particolare gravità che hanno interessato la strada provinciale che va da Rigopiano passando per vado sole e Campo Imperatore*"), un onere di documentazione in capo all'imputato e le cui risultanze andavano, sempre per come si è già evidenziato a più riprese, valutate unitamente a tutti gli altri elementi di conoscenza pregressi indicatori del pericolo.

10. Infondato è anche il settimo motivo.

10.1. Diversamente da quanto ivi affermato, tra le linee essenziali del meccanismo causale di produzione dell'evento stesso oggetto del giudizio di prevedibilità, come rammentato da Cass. SS.UU. n. 38343/2014, al fine di valutare se il decorso causale sviluppatosi in concreto fosse tra quelli presi in considerazione dalla regola cautelare che si assume violata, non possono farsi rientrare anche tutte le possibili cause di innesco dell'effetto valanghivo e, quindi, le scosse telluriche che ebbero a manifestarsi nella giornata del 18 gennaio, alla luce del giudizio di non escludibilità sul punto effettuato dai periti.

In particolare, non può essere condiviso l'assunto secondo cui l'evento, nella prospettiva *ex ante*, non atterrebbe più solo alle morti causate da una qualsiasi valanga da accumulo di neve, ma si accrescerebbe e diverrebbe le morti causate da una valanga che, plausibilmente, potrebbe essersi verificata ed avere avuto le dimensioni catastrofiche abnormi concretamente assunte, solo per l'effetto di fenomeni di induzione sismica, con conseguente necessaria rappresentabilità non solo della produzione di una valanga, bensì di una valanga inconsueta ed anomala, in quanto determinata da una serie di scosse telluriche di significativa magnitudo che avrebbero svolto un ruolo causale determinante non solo nella produzione di un generico evento valanghivo, bensì proprio anche di una valanga delle smisurate dimensioni di quella sviluppatasi.

10.2. Ciò per un triplice ordine di ragioni.

10.2.1. *In primis*, in quanto, per come evidenziato sopra al paragrafo 3.1 e non contestato dall'appellante, in conformità a tutti gli elaborati tecnici redatti sul punto, rilevanza assolutamente preponderante, con riferimento alla produzione dell'evento, deve attribuirsi (come usualmente si verifica ed appare prevedibile in materia di valanghe) allo straordinario accumulo di neve al suolo che, alla quota da dove l'evento ha rinvenuto scaturigine, era ragionevolmente stimabile in metri 3,




nonché alla diversa densità della neve accumulatasi in conseguenza delle rigide temperature (“uno spessore di neve più compatta, pari a circa 1 m, sulla quale nei due giorni successivi si depositò un’ulteriore coltre di neve, di circa 2 m, caratterizzata da una densità minore, variabile tra i 100 ed i 200 kg/m<sup>3</sup>. Tutti i consulenti concordano nel ritenere che in molti profili stratigrafici i due spessori risultavano separati da uno strato di neve pallottolare (denominata Graupel) di pochi centimetri e che tale strato risultasse caratterizzato da una densità di circa 100 kg/m<sup>3</sup>. .... Pertanto l’accumulo di neve e la presenza in molti profili stratigrafici di questo strato debole risultarono senza dubbio causa predisponente dell’evento valanghivo. Questo è un fatto non contestato da alcun esperto ... Per quanto attiene all’entità della valanga, l’accumulo di neve e la presenza in ampie zone di uno strato debole ha certamente determinato l’innesco della valanga”).

Ed ancora, sempre sul punto i periti hanno evidenziato: “Come in tutti i movimenti gravitativi, l’innesco del collasso è reso possibile da fattori predisponenti legati generalmente alla geometria del problema e al comportamento meccanico dei materiali coinvolti e da cause attive consistenti in perturbazioni di natura geometrica e/o meccanica. Gli Scriventi hanno individuato, quali fattori predisponenti l’innesco della valanga del 18.01.2017: (i) l’acclività del versante nella zona di distacco, (ii) lo spessore della coltre nevosa che si è andata accumulando nei giorni precedenti l’evento, (iii) il comportamento meccanico della neve, a sua volta influenzato dalla storia termica e meccanica subita dal materiale” – cfr., perizia alle pagg. 18 e 19 -.

In conformità a tali considerazioni, il giudice di prime cure, proprio richiamandosi alle risultanze dell’elaborato peritale redatto ai sensi dell’art. 441 comma 5 c.p.p., ha evidenziato come in esso sia stato chiarito che occorra operarsi una netta distinzione tra le cause di innesco della valanga ed i suoi fattori predisponenti, tra i quali l’acclività del versante nella zona di distacco (posto che evidentemente una maggiore acclività incrementa le forze instabilizzanti agenti sul sistema), lo spessore del manto nevoso accumulatosi nei giorni precedenti l’evento ed il comportamento meccanico a rottura del materiale influenzato dalla storia termica e meccanica del materiale, per poi specificare come, tra le possibili cause attive di una valanga, i periti le hanno indicate, in termini astratti, nel passaggio di sciatori o nella detonazione di cariche esplosive, aggiungendo che anche ad una successione di scosse sismiche potrebbe attribuirsi incidenza in tal senso, in quanto la sollecitazione sismica, grazie all’azione instabilizzante delle forze d’inerzia può evidentemente incrementare le azioni instabilizzanti e, allo stesso tempo, a causa della fragilità meccanica del materiale, è in grado di ridurre le azioni resistenti.

Di tal che, ai fini dell’individuazione dell’oggetto della rappresentabilità (costituente presupposto dell’addebito in termini di prevedibilità) è ai fattori predisponenti che deve aversi riguardo (tutti chiaramente oggetto di adeguata rappresentabilità nel caso di specie in capo all’appellante).



assumendo rilevanza del tutto secondaria, se non inesistente, le possibili cause ultime d'innescio (peraltro tutte necessariamente estranee alla sfera di dominio del gestore del rischio, quali i sopra indicati passaggio di sciatori o detonazione di cariche esplosive), tra cui quella conseguente alle scosse sismiche (peraltro ritenuta non comprovata dai periti, ma solo non escludibile a priori).

10.2.2. In secondo luogo, come correttamente evidenziato nell'impugnata decisione e ribadito nella presente motivazione, la responsabilità colposa implica che la violazione della regola cautelare deve avere determinato la concretizzazione del rischio che detta regola mirava a prevenire, integrato dai possibili effetti conseguenti ad un evento valanghivo, con conseguente direzione delle regole cautelari (e del connesso profilo di prevedibilità) a tale specifico evento, da ciò derivandone che sono gli effetti legati a possibili valanghe che le norme cautelari intendono evitare, qualunque ne sia l'origine, a tutela all'incolumità pubblica e privata da pericoli da valanga, a prescindere da tutte le possibili concause scatenanti la cui natura non verrebbe dunque in rilievo.


Di tal che, ancora una volta, non può che richiamarsi sul punto alle pertinenti considerazioni del giudice di prime cure, in ordine all'irrelevanza del fatto che la valanga possa essere stata originata, per come rilevato in termini astratti dai periti, da una detonazione, ovvero da uno sciatore che, percorrendo un fuoripista, abbia determinato la rottura del manto, con conseguente scivolamento di lastre nevose, o da altri ipotizzabili eventi, tra cui può dunque ricomprendersi anche uno sciame sismico, trattandosi di fenomeni ininfluenti rispetto alla tutela dell'incolumità pubblica e privata derivanti da fenomeni valanghivi qualunque sia la loro origine.

10.2.3. Da ultimo, sul punto la decisione di prime cure ha evidenziato, senza rinvenire specifica confutazione dall'appellante, come il tema della prevedibilità non potrebbe dunque nella specie afferire al terremoto, al quale, contrariamente da quanto assunto dalle difese, non potrebbe peraltro attribuirsi carattere di eccezionalità ed imprevedibilità in una zona qualificata a rischio, quale quella in esame.

Ed invero, va evidenziato come il verificarsi di scosse telluriche debba ritenersi evenienza non certo straordinaria in un territorio, quale quello di Farindola (sostanzialmente al pari dell'intero territorio abruzzese), a rischio sismico.


In tal senso giova rammentare come il territorio di Farindola, per come indicato nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con Delibera della Giunta Regionale dell'Abruzzo n. 438 del 29.03.2005, risulta inquadrata come zona sismica 2, ovvero con pericolosità sismica media, dove possono verificarsi forti terremoti.

Del resto, la giurisprudenza di legittimità richiamata anche dal primo giudice nella propria decisione sulle morti verificatesi a seguito del terremoto del Molise (Cass. Pen. n. 24732/2010) ha specificato come *"Deve invero essere evitato l'errore prospettico di scambiare la imprevedibilità delle*



*caratteristiche concrete di uno tra i fattori causali individuati, con la imprevedibilità dell'evento: una costruzione innalzata con numerosi vizi che incidono sulla stabilità dell'edificio è prevedibilmente esposta a pericolo di crollo (e ai conseguenti effetti negativi derivati) senza necessità di previsione iniziale che vada a indovinare (salvo il caso di violazione che riguardi esclusivamente cautele antisismiche e riguardi una causa dell'evento esclusivamente sismica) il fattore concausale che produrrà l'evento da evitarsi secondo le cautele di legge. Per una seconda prospettiva i terremoti di massima intensità sono eventi che, anche ove si proponcano con scadenze che eccedono una memoria rapportata alla durata di molte generazioni umane, rientrano nelle normali vicende del suolo, e, certamente, non possono essere qualificati eccezionali o imprevedibili quando si verificano in zone già qualificate ad elevato rischio sismico o in zone formalmente qualificate come sismiche” (sulla innegabile prevedibilità di terremoti anche eccezionali, si veda Cass., Sez. 4<sup>a</sup> 16/11/89 n. 17492, che ha affermato come, “In tema di crollo colposo di costruzioni, il progettista, il costruttore e il direttore dei lavori di un edificio eretto in zona non dichiarata sismica non sono tenuti ad adottare quelle cautele che, particolarmente, la legge prescrive per le costruzioni in zone a rischio sismico. Tuttavia, ove l'edificio venga progettato e o realizzato senza l'osservanza delle norme della buona tecnica di edilizia civile e delle regole comunemente adottate in materia, si da porre in essere una costruzione caratterizzata da anormale fragilità, qualora sopravvenga un movimento tellurico che ne cagioni la rovina, è ravvisabile rapporto di (con) causalità tra la rimproverabile condotta dei soggetti sopra indicati (ovvero di taluno tra essi) e l'evento de quo, senza che possa accamparsi imprevedibilità del terremoto, il quale, pur nella eccezionalità, rientra tra gli accadimenti dei quali deve tenersi conto nell'esplicazione delle considerate attività professionali”.*

Ed ancora, sempre sul punto, giova richiamare anche: Cass. Pen., sez. IV, sent. n. 2536/2016 evocata pure dal giudice di prime cure, la quale ha rammentato “che i terremoti, anche di rilevante intensità, sono eventi rientranti tra le normali vicende del suolo, e non possono essere considerati come accadimenti eccezionali ed imprevedibili quando si verificano in zone già qualificate ad elevato rischio sismico, o comunque formalmente classificate come sismiche (particolarmente Sez. 4, del 27/01/2010 n. 24732, Rv. 248115). In breve, si tratta di eventi con i quali i professionisti competenti sono chiamati a confrontarsi”; Cass. Pen. n. 2378/2017, la quale ha ribadito come, “in tema di causalità, un sisma non costituisce di per sé causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento in quanto i terremoti di massima intensità sono eventi rientranti tra le normali vicende del suolo, e non possono essere considerati come eventi eccezionali ed imprevedibili quando si verificano in zone già qualificate ad elevato rischio sismico, o comunque formalmente qualificate come sismiche (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 24732 del 27/01/2010, Rv. 248115)”.




Nel caso di specie, la zona di Farindola è a rischio sismico, pertanto la possibilità del sopravvenire di scosse di terremoto non poteva considerarsi una circostanza imprevedibile. Inoltre, non può certo dubitarsi che, ammesso che le scosse telluriche abbiano avuto una qualche incidenza eziologica, esse non siano state causa preponderante o esclusiva dell'evento.

10.3. Alla luce delle superiori considerazioni, di conseguenza prive di pregio si appalesano, quindi, le ulteriori considerazioni formulate in sede di motivo dall'appellante, secondo cui: la giurisprudenza di legittimità, nelle ipotesi di incertezza probatoria nella ricostruzione dell'effettivo svolgimento dell'accadimento, ravvisa l'impossibilità nella sede giudiziale non solo di ricostruire il nesso causale, ma anche di poter articolare un rimprovero di colpa, con conseguente compromissione della stessa possibilità di riscontrare l'elemento della prevedibilità dell'evento; nel caso di specie, il positivo riscontro del giudizio di prevedibilità in capo al D'Incecco passerebbe per l'imposizione al medesimo di farsi carico e prevedere il rischio del verificarsi di congiunture dannose, anche se scientificamente non certe, a loro volta impositive di un doveroso approfondimento dello stato del dibattito scientifico (assai complesso, siccome evincibile dalla stessa diversità delle opinioni avanzate dagli esperti nel presente procedimento) sulla possibile interferenza dei fenomeni tellurici nell'innescare e sulla portata delle valanghe, che non potrebbe essere richiesto all'imputato, tenuto conto delle specifiche competenze che appartenevano all'ufficio da egli ricoperto, essendo assegnatario della gestione della viabilità provinciale, la quale non potrebbe mai imporre al medesimo di tenersi aggiornato sugli studi accademici in corso circa la correlazione tra terremoto e valanghe, con conseguente ravvisabilità di un quadro valutativo ed operativo del tutto estraneo alla capacità di elaborazione dell'imputato, essendo egli istituzionalmente deputato a garantire la sicurezza della viabilità provinciale.

11. Meritevole di rigetto è anche l'ottavo motivo.

11.1. Diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, l'addebito mosso all'imputato finalizzato all'impedimento degli effetti anche di eventi valanghivi prescinde da prescrizioni cautelari inerenti allo svolgimento di compiti di protezione civile, da questi non più rivestite all'epoca, fondandosi, per come si è evidenziato, unicamente sulla base delle competenze a lui spettanti in tema di viabilità, parimenti evocate nell'imputazione unitamente a quelle connesse ai non più configurabili compiti di Protezione Civile.

Più precisamente, diversamente da quanto indicato nel gravame, l'imputato non è stato ritenuto responsabile nella violazione di obblighi cautelari connessi anche alla qualità di referente della protezione civile provinciale, nonché delle competenze di protezione civile, bensì unicamente al governo della viabilità provinciale, che, per come si è dato diffusamente atto, postulano (come pacificamente avvenuto in passato ed anche nei giorni dell'emergenza, ad esempio mediante le ordinanze di chiusura per pericolo slavine di tratti stradali effettuati dal Di Blasio), avuto riguardo ai



tratti viari appartenenti alla Provincia, una presa in carico, in capo al garante, anche del rischio valanghivo.

Di tal che, non può che esprimersi un giudizio di non condivisione in ordine all'assunto dell'appellante, secondo cui l'evento valanghivo non potrebbe rientrare nella prospettiva applicativa appena descritta, poiché si tratterebbe di accadimento solo occasionalmente, ma non funzionalmente connesso con il fattore della libera percorribilità della SP 8, emergendo, di contro, plastica dimostrazione contraria dalla storia anteatta proprio della SP 8 (teatro, in progresso, di ben quattro ordinanze di chiusura di determinati tratti proprio in ragione del pericolo di valanghe).

11.2. Diversamente da quanto sostenuto nel gravame, l'accadimento per cui è processo rientra a pieno titolo nel novero di quelli riconducibili, secondo criteri di normalità, nel perimetro di rischio assegnato alla gestione dell'imputato, che doveva essere da questi presidiato, dovendosi rammentare la natura di strada di montagna della SP 8.

L'evento dannoso oggetto materiale della condotta omissiva rientra nell'ambito degli accadimenti dannosi direttamente connessi alla utilizzazione della strada stessa da parte degli utenti (al pari di quelli dovuti ad una sua cattiva manutenzione o dalla sua mancata pulizia dalla neve, causative di danni o di eventi lesivi direttamente legati alla impossibilità di proseguire il percorso sulla strada ingombrata dalla neve, quali la morte per assideramento di persona all'interno dell'automezzo rimasto per lungo tempo bloccato sulla strada, ovvero il rallentamento, o l'ostacolo della percorrenza di mezzi di soccorso in azione sulla strada di coperta da neve, con pregiudizio alle persone bisognose di aiuto). E' di palmare evidenza che eventi del tipo di quelli verificatisi appaiono riconducibili a pieno titolo nel contesto della circolazione stradale, quando, come nel caso di specie, riguardino strade montane adiacenti o immediatamente a valle di versanti storicamente interessati da fenomeni valanghivi.

Di tal che, sempre diversamente da quanto sostenuto nell'appello, l'evento in parola rappresenta a pieno titolo la concretizzazione del rischio avuto di mira dalle prescrizioni cautelari.

A ciò si aggiunga come nessuna efficacia elidente l'addebito (e, quindi, la concretizzazione del rischio) assume il fatto che l'evento dannoso non abbia riguardato automobilisti (in quel momento impossibilitati a percorrere quel tratto di strada per la sua impraticabilità), bensì i clienti ed i lavoratori dell'hotel che si trovava affianco alla SP 8.

All'uopo può farsi, ad esempio, richiamo alla consolidata giurisprudenza di legittimità dettata in tema di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, ma estensibile anche all'ipotesi sottoposta a scrutinio, secondo cui *"le norme antinfortunistiche sono dettate a tutela non soltanto dei lavoratori nell'esercizio della loro attività, ma anche dei terzi che si trovino nell'ambiente di lavoro, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell'impresa, di talché, ove in tali luoghi si verificchino, a danno del terzo, i reati di lesioni o di omicidio colposi, è ravvisabile*



*la colpa per violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, purché sussista, tra siffatta violazione e l'evento dannoso, un legame causale e la norma violata miri a prevenire l'incidente verificatosi, e sempre che la presenza di soggetto passivo estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, nel luogo e nel momento dell'infortunio, non rivesta carattere di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali da fare ritenere interrotto il nesso eziologico” (Cass. Pen., sez. IV, sentenza n. 32179/2020; conformi, Cass. Pen. n. 44142/2019; Cass. Pen. n. 2343/2014 e Cass. Pen. n. 23147/2012).*


Avuto riguardo al caso di specie, non può revocarsi in dubbio che le norme cautelari dettate a prevenire o ridurre gli effetti pregiudizievoli sulle persone di eventi valanghivi siano dettate a tutela non solo dei soggetti che si trovino a transitare sulle strade, ma anche di tutti quelli che risiedano stabilmente o si trovino legittimamente provvisoriamente sui luoghi (come i clienti e gli ospiti di un hotel ivi allocato).

Del resto, come è ovvio, se così non fosse, il legislatore non avrebbe approntato rimedi quali, ad esempio, quelli di cui all'art. 15 L.R. n. 47/1992, direttamente incidenti su edifici destinati ad ospitare persone.

11.3. A ciò si aggiunga quanto già in precedenza osservato da questa Corte in ordine al fatto che il rischio valanghivo sia strettamente connesso con quello neve (basti considerare in tal senso non solo che la valanga altro non è che un fenomeno naturale sostanzialmente conseguente ad un rilevante accumulo di neve, nonché quanto prescritto dai bollettini meteo nella loro esplicazione fornita nell'avviso pubblicato da parte dei Carabinieri Forestali e nel successivo DPCM del 2019 circa l'incidenza dei rilievi nivologici per la corretta emissione del bollettino valanghe, nonché le stesse sommarie informazioni dei Carabinieri Forestali operanti presso la stazione di Farindola Ambrosini e Persemoli).

12. Meritevole di rigetto è anche il dodicesimo motivo, non potendo certo riconoscersi natura di fattori imponderabili e di cause imprevedute ed imprevedibili, al terremoto, alla valanga ed anche alle rilevanti neviccate (pur a volerle qualificare, come ritenuto dall'appellante, per come ebbero a manifestarsi, un fenomeno meteorologico di rilevante portata che investì l'intero territorio abruzzese e che pose in ginocchio la popolazione e le stesse strutture di protezione civile degli enti locali, tant'è che vennero chiuse le autostrade, diverse strade statali risultarono impraticabili, si determinò un gravissimo blackout durato per giorni e molteplici furono gli interventi ad opera di tutti gli enti pubblici).

12.1. Ed invero, con riferimento al terremoto, si è già dato diffusamente atto della sua sostanziale irrilevanza, ai fini della concretizzazione del rischio e, quindi, della riconducibilità dell'evento all'omissione dell'imputato, nonché del giudizio di prevedibilità del medesimo.



12.2. Quanto alla verifica della valanga, si è parimenti specificato come tale evento sia riconducibile a pieno titolo nel novero di quelli che l'imputato avrebbe dovuto prevedere ed evitare alla luce delle competenze rivestite (fondanti una di lui posizione di garanzia) e delle conoscenze che, per l'effetto, aveva o avrebbe dovuto avere secondo lo standard oggettivante dell'agente modello.

12.3. Analogamente è a dirsi avuto riguardo alle condizioni meteorologiche, le quali, diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, erano state preconizzate dai relativi avvisi emessi sin dal 14 gennaio e per i giorni a seguire, indicanti costantemente nevicate "abbondanti", "molto abbondanti", nonché con "quantitativi abbondanti", man mano sempre più a bassa quota, fino ad arrivare, sin dal 15 gennaio, intorno ai 100 metri.


Del resto, sul punto, possono ancora una volta richiamarsi l'ordinanza di chiusura delle scuole comunali emessa dal Lacchetta in data 15 gennaio 2017, nonché, proprio con riferimento al D'Incecco, il messaggio già richiamato sopra e da questi postato alle ore 10:53 del 17.01.2017 sulla chat Sindaci/Provincia.

Di tal che, diversamente rispetto all'ipotesi scrutinata da Cass. Civ. n. 5859/2018 richiamata dall'impugnante, il rilevante accumulo nevoso verificatosi ad alta quota, causa principale dell'innescò della valanga, non poteva ritenersi imprevedibile né tantomeno un evento rarissimo ed eccezionale, sì da integrare l'ipotesi di cui all'art. 45 c.p. (essendo stato sostanzialmente previsto dallo stesso D'Incecco, per come evincibile dal contenuto del suo messaggio del 17 gennaio testé citato, al cui contenuto si rimanda).

A ciò si aggiunga quanto già diffusamente evidenziato, in presenza di un pericolo valanghivo che avrebbe ben potuto essere previsto, in ordine alla agevolezza della condotta alternativa ipotetica omessa (la chiusura del tratto stradale, a sua volta presupposto per la successiva evacuazione, di competenza sindacale, dell'albergo).

13. Infondato è anche il tredicesimo motivo nei termini che seguono.

13.1. L'assunto secondo cui la decisione di prime cure avrebbe errato, nella parte in cui, pur affrontando il tema del c.d. "isolamento dell'hotel", non avrebbe considerato ciò un elemento del tutto neutrale rispetto all'evento di reato contestato, consistente nelle morti e nelle lesioni, atteso che gli ospiti dell'hotel avevano avuto accesso alla struttura nella piena consapevolezza dell'allerta meteo, ma soprattutto assumendo la consapevole decisione di soggiornare presso una struttura montana ricorrente nell'ambito di un comprensorio soggetto a forte innevamento, nonché che la volontà dei clienti di lasciare l'albergo nella mattinata del 18 gennaio non era riconducibile al forte innevamento, bensì alle forti scosse telluriche avvertite, di tal che, a seguire lo stesso ragionamento del giudice, nell'ottica del giudizio controfattuale, se si eliminasse mentalmente il sisma dall'equazione, il risultato sarebbe stato comunque che gli ospiti sarebbero rimasti tranquillamente all'interno della struttura e la



circostanza che nella notte una copiosa quantità di neve fosse caduta accumulandosi al suolo, determinando l'isolamento della struttura, non avrebbe generato alcun timore, ragion per cui la circostanza che la strada non fosse stata sgomberata dalla neve sarebbe risultata, per assurdo, del tutto irrilevante, verificandosi l'evento valanghivo nella totale inconsapevolezza degli ospiti e, soprattutto, in assenza di ogni loro propensione a volersi allontanare dall'hotel, omette ancora una volta di confrontarsi con il pericolo valanghivo esistente in quella zona per effetto del combinato disposto delle condizioni meteorologiche, preconizzanti per diversi giorni abbondanti o molto abbondanti nevicate sin da bassa quota e dello stato dei luoghi, soggetti ad un forte pericolo di valanghe, accresciuto proprio dalla presenza di copiosa neve.

13.2. Più precisamente, il giudizio alternativo ipotetico prospettato dall'appellante si fonda su una totale pretermissione di un elemento fondamentale, rappresentato dalla incolpevole inconsapevolezza, ad opera dei clienti e dei lavoratori dell'hotel, della sussistenza di un imminente pericolo di caduta di valanghe, che invece avrebbe dovuto essere oggetto della rappresentazione da parte dei titolari della posizione di garanzia, tra i quali il D'Incecco.

Di tal che, contrariamente a quanto sostenuto nell'appello, deve ritenersi, anche alla luce della univoca manifestata ed incontestata volontà di tutti di allontanarsi immediatamente dai luoghi in presenza del manifestarsi delle scosse telluriche, che se alle vittime fosse stato evidenziato doverosamente da parte delle Autorità preposte (tra le quali gli addetti al Servizio Viabilità della Provincia) la sussistenza di un imminente pericolo di caduta di valanghe del tipo di quella poi manifestatasi nel pomeriggio, tale da cagionare la morte o lesioni alla propria incolumità individuale, sia non si sarebbero recati presso l'albergo (con riferimento a quelli ivi giunti a far data quantomeno dal 15 gennaio), oppure, qualora conosciuto successivamente al loro arrivo, se ne sarebbero prontamente allontanati, unitamente al personale che vi lavorava.

13.3. Del resto, il giudice di legittimità, con la sentenza n. 12478/2016, con la quale ha specificato come *“L'obbligo cautelare sorge, nell'agente che si trovi ad operare scelte che possono astrattamente influire sul verificarsi di eventi dannosi, non solo quando esista l'elevata credibilità razionale che un evento, in presenza di una certa condotta, si verifichi, bensì quando la scienza, le massime di esperienza o la mera evidenza empirica rendano anche soltanto probabile o possibile (purché la valutazione non sia fondata solo su elementi congetturali) che un determinato evento dannoso si verifichi”*, ha altresì statuito come, *“Al fine di verificare la spiegazione in termini causali del condizionamento psichico non è necessaria una preventiva tipizzazione normativa delle condotte astrattamente idonee o adeguate a tale effetto, essendo ammissibile il ricorso a generalizzazioni astratte fondate su massime di esperienza generalmente conosciute come affidabili e generalizzazioni*





*del senso comune che non abbiano carattere congetturale, ma il cui esito sia corroborato dalle emergenze fattuali del processo”.*

In particolare, per come già in precedenza evidenziato da questa Corte, in tale decisione di legittimità si è specificato come anche le massime di esperienza vanno colte in chiave congetturale, una volta inserite nel quadro del modello epistemologico che coniuga l'abduzione (che pone la spiegazione ricostruttiva in chiave ipotetica) e l'induzione, cui è affidato il compito di considerare le contingenze del caso concreto, al fine di pervenire a una ricostruzione corroborata del fatto. Dunque, a determinate condizioni, anche le generalizzazioni esperienziali possono essere parte del ragionamento esplicativo della causalità, soprattutto nelle situazioni nelle quali non è possibile scorgere direttamente i fatti da provare, o perché hanno carattere ipotetico (probabilità, idoneità, ecc.), o perché il processo non è in concreto giunto a inquadrarli (processo indiziario), o perché infine essi sfuggono per definizione all'osservazione diretta, come accade, proprio, con riferimento a quanto si è testé osservato in ordine alla volontà dei soggetti che si trovavano all'interno dell'hotel, con riguardo ai processi psichici e soprattutto nei casi in cui si debba pervenire alla dimostrazione del fatto incerto da provare secondo lo schema del cosiddetto sillogismo giudiziario.

Tale decisione ha ulteriormente chiarito come il ricorso costante ed indiscusso alle regole dell'esperienza costituisce un dato di fatto carico di significato, suscettibile di fornire conferma a considerazioni che appare opportuno ribadire: quando non si disponga di regole elaborate scientificamente, il ricorso alle generalizzazioni del senso comune costituisce una reale e insuperabile necessità del giudizio. L'esperienza passata, consolidatasi in regole chiare, generalmente conosciute, accettate ed altrettanto generalmente utilizzate con successo nella vita, viene posta al servizio della conoscenza di fatti ignoti attraverso un incedere inferenziale che discende dal generale al particolare, dal noto all'ignoto, pur senza attingere - com'è ovvio - la certezza dell'argomentazione propriamente deduttiva.

Da qui l'affermazione secondo cui *"la c.d. causalità psichica, pur ponendosi in termini del tutto peculiari, rispetto alle forme tradizionali della causalità relativa ai fenomeni d'indole fisico-naturalistica (trattandosi di vicende che si combinano e risolvono integralmente nel chiuso della dimensione spirituale della persona, fuori da ogni possibile e concreta opportunità di osservazione o di verifica), non sfugge, ai fini del giudizio penale, alla necessità della preventiva ricerca di possibili generalizzazioni esplicative delle azioni individuali, sulla base di consolidate e riscontrabili massime di esperienza, capaci di selezionare ex ante le condotte condizionanti (socialmente o culturalmente tipizzabili), da sottoporre successivamente all'accertamento causale ex post. Le massime di esperienza - al pari delle leggi scientifiche di tipo probabilistico (e dunque di ogni forma di 'sapere incerto') - possono essere utilizzate allo scopo di alimentare la concretezza di un'ipotesi*



*causale, secondo il procedimento logico dell'abduzione. Alla posizione (in termini congetturali) di tale ipotesi deve peraltro necessariamente far seguito, ai fini dell'affermazione concreta della relazione causale, il rigoroso e puntuale riscontro critico fornito dalle evidenze probatorie e dalle contingenze del caso concreto (secondo il procedimento logico dell'induzione), suscettibili di convalidare o falsificare l'ipotesi originaria e, contestualmente, di escludere o meno la plausibilità di ogni altro decorso causale alternativo, al di là di ogni ragionevole dubbio".*

13.4. L'applicazione di tali principi al caso di specie porta a ritenere comprovato, con il prescritto grado di certezza richiesto, che, qualora i clienti ed i lavoratori dell'hotel, ben prima della mattinata del 17 gennaio, fossero stati edotti circa l'esistenza di un forte pericolo valanghivo, con la concreta possibilità di pregiudizi alla vita ed all'incolumità individuale, si sarebbero prontamente allontanati dall'hotel per mettersi in salvo, oppure, qualora non vi si trovassero ancora, non vi sarebbero mai giunti, con indiscutibile efficacia impeditiva dell'evento dannoso.

Ciò è quanto si ricava sia dall'*id quod plerumque accidit*, potendo ritenersi conforme all'esperienza ordinaria che un soggetto, qualora consapevole circa l'esistenza di una fonte di pericolo per la propria incolumità a sé prossima, se ne allontani sia dagli elementi acquisiti nel caso concreto, avendo tutte le persone decedute e ferite (ed in tal senso neppure l'appellante ha sollevato obiezioni di sorta) manifestato a più riprese la volontà di allontanarsi dai luoghi in presenza di un percepito pericolo rappresentato dalle scosse di terremoto.

Di tal che, non può non ritenersi comprovato che clienti e lavoratori avrebbero fatto analogamente qualora fosse stato loro reso noto il pericolo valanghivo esistente sui luoghi; situazione, pur tuttavia, limite, tenuto conto che la doverosa interdizione del tratto di strada ad opera degli organi competenti della Provincia, a sua volta presupposto per l'adozione del rimedio sindacale tipizzato dall'art. 15 L.R. n. 47/1992, avrebbe, come doveva essere, eliminato in radice la possibile prospettazione di un siffatto scenario.

13.5. Le superiori considerazioni, unitamente a quanto si è già diffusamente detto in precedenza, privano in radice di qualsivoglia valenza l'ulteriore deduzione dell'appellante, secondo cui, manifestandosi la volontà degli ospiti di abbandonare la struttura solo alle 13:04 (in concomitanza con le scosse di terremoto), con la conseguente richiesta di liberare la strada, sarebbe pacifico che la situazione di emergenza rispetto all'albergo dovrebbe ritenersi sorta non prima del predetto orario, con la conseguenza che assurgerebbe al rango di certezza il fatto che nessun mezzo che avesse iniziato la sua azione alle 13:04 del 18.01.2017 (che non fosse un mezzo aereo) avrebbe potuto garantire la liberazione della strada per scongiurare l'evento.

14. Destituito di fondamento si appalesa anche il quattordicesimo motivo, teso a censurare l'omessa valutazione, ad opera della sentenza, della rilevanza delle regole cautelari contenuti nel DVR



dell'hotel, nella parte in cui poneva a carico del datore di lavoro, in caso di sisma, l'obbligo di portare gli ospiti ed il personale al di fuori dalla struttura nel punto di raccolta specificamente individuato e fino alle verifiche statiche da eseguirsi a cura di un tecnico abilitato.

Ha osservato l'appellante come, identificandosi il punto di raccolta previsto nel DVR nel rifugio "T. Acerbo", distante soli 100 metri dall'hotel, ma per nulla attinto dall'evento valanghivo, ne discenderebbe, come avvenuto per il Salzetta e per il Parete, sopravvissuti al crollo perché al di fuori della struttura al momento dell'evento, che, in caso di scrupolosa osservanza di quanto prescritto nel DVR, gli eventi lesivi non si sarebbero verificati.

14.1. A confutazione dell'assunto, appare sufficiente fare rimando a quanto detto in precedenza circa il fatto che eventuali omissioni ascrivibili ad altri garanti, seppure eziologicamente rilevanti alla produzione dell'evento, non appaiono idonee a recidere il nesso di causalità con riferimento ad ulteriori condotte omissive derivanti da distinte posizioni di garanzia, rilevando, ai dedotti fini interruttivi, unicamente la causa sopravvenuta di per sé sufficiente alla produzione dell'evento ex art. 41 comma 2 c.p.p., alla luce degli stringenti requisiti che la caratterizzano secondo il diritto vivente, certamente qui non ravvisabili.

14.2. A ciò si aggiunga che, pure a volere ritenere configurabile un'inosservanza di quanto previsto nel DVR in capo al datore di lavoro Di Tommaso in presenza di un evento sismico, le condizioni della strada a seguito della presenza della copiosa quantità di neve sulla medesima, pari, secondo quanto evidenziato dal dipendente Salzetta Fabio, nella mattina del 18 gennaio a "circa un metro e 20 centimetri ed oltre" – cfr., verbale di ss.ii. da questo rese in data 10.02.2017 -, si appalesavano idonee a rendere impercorribile la medesima anche a piedi, con conseguente inoperatività di tale alternativo decorso causale in tesi impeditivo dell'evento.


15. Fondato, da ultimo, è il quindicesimo motivo.

Nella parte in cui il GUP ha fatto conseguire alla condanna anche l'applicazione, nei confronti dell'imputato, della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, non ha considerato che, secondo quanto stabilito dall'art. 33 c.p., "*Le disposizioni dell'articolo 29 ... non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo*".

Integrando la fattispecie contestata al capo 13) un delitto colposo, giammai dalla condanna alla reclusione può discendere l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, la quale, quindi, con riferimento al caso di specie, deve essere revocata.

#### **17.6. La parziale fondatezza dell'appello di Di Blasio Mauro**

1. Anche l'appello proposto dalla difesa di Mauro Di Blasio si presta ad essere accolto solo parzialmente, nella parte in cui il giudice di prime cure ha fatto erroneamente discendere



dall'applicazione della pena principale quella accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Per come si vedrà, diversi profili sono stati già affrontati in precedenza sia nella parte generale relativa al capo 13) sia limitatamente alla posizione di Paolo D'Incecco.

In tali ipotesi si farà rimando a quanto già osservato da questa Corte.

Può adesso passarsi alla disamina dei motivi di appello.

2. Con il primo sono stati rivolti plurimi profili di censura alla decisione.

2.1. Dapprima, per come si è già evidenziato, si è sottolineata l'erroneità della medesima, nella parte in cui dall'attivazione del COV allargato o del CCS con funzioni viabilità, asseritamente idonei a ricondurre qualsivoglia iniziativa o valutazione in tema di responsabilità civile al Prefetto, con conseguente riconducibilità ed avocazione di qualsiasi iniziativa in capo a detta Autorità, non ha fatto discendere l'esclusione di qualsivoglia responsabilità nei confronti del Di Blasio (profilo poi valorizzato anche dalla difesa del D'Incecco nelle memorie depositate nel presente giudizio) anche con riferimento ai profili omissivi ritenuti dal giudice e sui quali è stata fondata la sua condanna.


Ad avviso dell'appellante, le argomentazioni adoperate dal GUP a fondamento dell'assoluzione degli imputati prefettizi escluderebbero ogni forma di responsabilità in capo al Di Blasio, la cui azione, con la acclarata istituzione del COV e del CCS, doveva ritenersi esaurita da detti organi collegiali.

Sul punto l'appellante ha, altresì, aggiunto, come: sempre secondo quanto statuito dal Tribunale, se l'attivazione del COV equivale alla attivazione del CCS, se ne dovrebbe concludere che, già dalle 09:00 del 16 gennaio 2017, ogni decisione e prerogativa in merito alla viabilità era di esclusiva competenza del Prefetto, responsabile per la Protezione Civile; lo scenario di rischio valanghivo competeva non già alla Provincia e, tantomeno, al geometra Di Blasio, bensì alle attribuzioni ed alla operatività della Protezione Civile Regionale.

2.2. Gli assunti si appalesano infondati.

La sentenza di prime cure ha dato atto, come peraltro già fatto da questa Corte e come meglio emergerà ulteriormente, come la Provincia aveva dismesso all'epoca dei fatti le funzioni di Protezione Civile, conservando pur tuttavia quelle in tema di viabilità per le strade provinciali di sua competenza, le quali non possono ritenersi in qualsivoglia maniera avocate dal Prefetto o venute meno anche a seguito della convocazione degli organismi deputati ad affrontare le emergenze, quali il Centro Coordinamento soccorsi (CCS), il cui scopo è quello di coordinare le azioni attraverso un interscambio di informazioni tra le varie strutture.

Si tratta, per come evidenziato nella sentenza e per come meglio si dirà in sede di disamina dei capi 14), 15) e 16), di un organo decisionale regolato da norme statali tra cui la Direttiva "Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze" del 3 dicembre 2008, nonché da norme regionali, nella



specie la D.G.R. 793 del 04.11.2013 cui è allegato il documento *“La Protezione Civile della Regione Abruzzo, Indirizzi operativi”*, i primi dei quali definiscono il CCS nel dettaglio, precisando che lo stesso è composto, oltre che dai rappresentanti della Regione, della Prefettura-UTG e della Provincia, dalle amministrazioni e dalle strutture operative funzionali alla gestione dell'emergenza, le quali non vengono per ciò solo esautorate dall'espletamento delle proprie prerogative individuali.

In particolare, la Provincia resta pur sempre responsabile dell'immediata attivazione delle proprie risorse, curando le problematiche concernenti la viabilità, le reti ed infrastrutture di servizi.

Trattasi, come stabilito dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3.12.2008, che detta gli indirizzi operativi da attuare nel corso delle emergenze e nel garantire il coordinamento delle attività di gestione dell'emergenza in ambito provinciale, di organo che ha il compito di *“valutare le esigenze sul territorio, impiegare in maniera razionale le risorse già disponibili, definire la tipologia e l'entità delle risorse regionali e nazionali necessarie per integrare”* – e non certo sostituire, evidenzia questa Corte – *“quelle disponibili a livello provinciale”*.

Secondo tale direttiva la funzione di responsabilità del CCS è affidata al Prefetto.

Si tratta sostanzialmente di attuazione del disposto di cui all'art. 14 L. n. 225/1992, che stabilisce come, nell'ipotesi in cui un evento calamitoso, per sua estensione e rilevanza, non sia gestibile dal Comune (o dai Comuni in forma associata) con mezzi e poteri ordinari, il Prefetto esplica una serie di compiti di collegamento inter-istituzionale e di coordinamento delle operazioni sul territorio di competenza in qualità di *“Autorità provinciale di protezione civile”*.

In ragione di ciò, il Prefetto assume, coordinandosi, come detto, con il Presidente della Regione, la direzione unitaria dei servizi di emergenza a livello provinciale, coordinandoli a sua volta con gli interventi dei Sindaci dei Comuni interessati ed adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi, vigilando sull'attuazione dei servizi urgenti da parte delle strutture provinciali di protezione civile.

Sempre per come correttamente evidenziato nella sentenza di primo grado, il CCS rappresenta il principale organo di coordinamento delle attività di Protezione Civile a livello provinciale ed è composto dai responsabili di tutte le strutture operative presenti sul territorio, i cui compiti consistono, principalmente, attraverso il coordinamento dei COM, nell'individuazione delle strategie e delle operatività di intervento necessarie al superamento dell'emergenza.

In tale contesto il CCS si configura come un organo decisionale che valuta le esigenze del territorio, stima le risorse, definisce le priorità di utilizzo e, se necessario, si attiva per reperire ulteriori risorse regionali o nazionali. Per tali finalità si avvale di una struttura di appoggio che da un lato, utilizzando diversi canali di comunicazione, raccoglie i messaggi provenienti dal territorio, li verifica e li




trasmette al CCS; dall'altro gestisce le indicazioni che gli provengono dal Centro; tale struttura è la Sala Operativa Provinciale.

Del resto, se, per come statuito a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità pronunciata in tema di protezione civile (Cass. Pen. nn. 16671/2010, 16029/2019 e 22214/2019) e sopra rammentato, dalla disciplina positiva emerge che il sistema delle competenze ivi delineato tra i vari attori vada ricostruito in termini concorrenti e non escludenti, a maggior ragione ciò varrà con riferimento agli organi, quali la Provincia, non più dotati di competenze in materia di protezione civile, ma proprie, preesistenti alle medesime e giammai trasferite ad altri Enti, quali, per l'appunto, la viabilità.

2.3. Di tal che, anche per quanto diffusamente evidenziato in precedenza, il geometra di Blasio aveva e conservava a pieno titolo, all'epoca dei fatti, poteri e competenze (in materia di viabilità sulle strade provinciali) che gli imponevano di farsi carico delle possibili implicazioni di fenomeni calamitosi naturali, quali le valanghe, sull'organizzazione della gestione della viabilità provinciale, con conseguente piena ravvisabilità, per quanto si è detto in precedenza, di una posizione di garanzia in merito al rischio valanghivo a fronte di competenze proprie, connesse al fatto di rivestire la qualifica di responsabile del Servizio Viabilità, nonché in conseguenza della delega a lui rilasciata in data 17.01.2017 dal Dirigente D'Incecco.

Tant'è vero (con riferimento all'intatta permanenza delle competenze riconducibili al servizio del quale era responsabile), che la stessa difesa appellante ha dato atto nel gravame come dal fascicolo processuale emergerebbe come, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, nonostante la formale attivazione del CCS, il Di Blasio avrebbe richiesto l'intervento di una turbina (anche se non emerge, come pure evidenziato nel gravame, ai massimi livelli, da intendersi al Dirigente del Settore, al Presidente della Provincia, al Sindaco di Farindola, al Presidente della Regione ed alla stessa Prefettura), oltre ad essersi attivato durante tutto il periodo dell'emergenza (peraltro, evidenzia la Corte, in maniera sostanzialmente inutile e nella colpevole omissione di qualsivoglia considerazione del pericolo valanghivo, che avrebbe a lui imposto, a fronte del patrimonio conoscitivo avuto o che avrebbe dovuto avere secondo il parametro dell'agente modello, in conseguenza delle competenze a lui riconosciute ed in precedenza enucleate, di sollecitare il Dirigente D'Incecco ad adottare, a far data dal 15 gennaio, ordinanza di chiusura del tratto di strada che conduceva all'hotel e, una volta delegategli le funzioni da parte di questi in data 17.01.2017, a prontamente emettere personalmente l'ordinanza in parola, come fatto dallo stesso Di Blasio per altri tratti stradali in conseguenza di ravvisati pericoli di slavina, dovendo rammentarsi la sostanziale equipollenza della propria posizione a quella del D'Incecco, comportante gli stessi obblighi conoscitivi e di informazione per la migliore gestione del rischio, nonché il fatto che il Di Blasio era stato nominato, nell'anno 2008, RUP con riferimento ai lavori appaltati dalla Provincia di Pescara per *“la messa in sicurezza SP Mirri-*



*Rigopiano Vado del Sole, Protezione Valanghe e Valorizzazione Turistica e delle Produzioni Enogastronomiche – Farindola*” per l’importo di € 200.000,00”, in virtù del quale erano state apposte barriere stradali di sicurezza ai bordi della Strada Provinciale fino al chilometro 7+400, ovvero 2 km prima ed a valle della località Rigopiano).


2.4. Come già precisato con riferimento al D’Incecco, le circostanze evidenziate dall’appellante in ordine al fatto che emergerebbe dagli atti che il Presidente Di Marco avesse espressamente richiesto l’invio di turbine nell’incontro tenuto con il Prefetto dalle 10:00 alle 12:00 del 18 gennaio, per poi ribadire tale richiesta, sempre nella medesima giornata, con nota indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza del Consiglio, Dipartimento Protezione Civile, alla Protezione Civile della Regione Abruzzo, alla Prefettura di Pescara, al Comando Vigili del Fuoco di Pescara, a fronte del comune addebito mosso al Di Blasio ed al D’Incecco e ritenuto sia nella sentenza di primo grado sia da questa Corte, si appalesano, per l’effetto, irrilevanti.

2.5. Giudizio di irrilevanza che può estendersi anche alle ulteriori censure mosse alla decisione ed inerenti alla mancata tempestiva sostituzione della turbina in avaria ed alla certa efficacia impeditiva dell’evento di tale condotta alternativa ipotetica, nonché agli scenari ipotizzati dai periti, in ordine alle quali questa Corte rimanda a quanto espresso compiutamente sul punto in sede di disamina del gravame della difesa del D’Incecco.

3. Infondato è anche il secondo motivo, teso a censurare la decisione, nella parte in cui non ha assolto il Di Blasio perché il fatto non costituisce reato e/o per la non punibilità per la ricorrenza, nel caso di specie, del caso fortuito, siccome integrato dal fenomeno valanghivo e dal sisma, entrambi assolutamente imprevedibili.

Sul punto, nel rimandare all’esposizione del relativo motivo nella parte della presente sentenza deputata alla sintesi dello svolgimento del processo ove viene compendiato il gravame del Di Blasio, a confutazione del motivo appare sufficiente richiamarsi alle argomentazioni svolte in tema di prevedibilità dell’evento valanghivo svolte nella presente motivazione con riferimento alle posizioni del Lacchetta e del Colangeli, richiamate a fondamento del giudizio di prevedibilità dell’evento anche in capo al D’Incecco, nonché a tutti gli elementi e le considerazioni sviluppati nella parte della presente decisione relativa a quest’ultimo imputato, perfettamente estensibili anche al Di Blasio, in ragione delle competenze rivestite delle quali si è dato atto, sostanzialmente ricalcanti quelle del D’Incecco ed anche sostitutive delle medesime a seguito della delega rilasciatagli da quest’ultimo in data 17 gennaio.

4. Per l’effetto, infondato è anche il terzo motivo, con il quale l’appellante ha censurato la decisione per avere fatto malgoverno del disposto di cui all’articolo 533 c.p.p.



Per come appena detto, gli elementi dei quali si è diffusamente dato atto nelle argomentazioni sviluppate nella presente motivazione in tema di prevedibilità dell'evento valanghivo con riferimento alle posizioni del Lacchetta, del Colangeli e del D'Incecco, si prestano ad essere estese anche al Di Blasio, in ragione delle competenze rivestite delle quali si è dato atto, sostanzialmente ricalcanti quelle del D'Incecco ed anche sostitutive delle medesime a seguito della delega rilasciatagli da quest'ultimo in data 17 gennaio.

Parimenti si è dato atto della sostanziale irrilevanza delle scosse telluriche ai fini della prevedibilità dell'evento e della concretizzazione del rischio.

Mette conto sul punto solo aggiungere l'inconferenza del richiamo, in sede di appello, alla asserita contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui avrebbe ritenuto imprevedibili il terremoto e la successiva valanga nei confronti dei dirigenti regionali, ai quali sono state ascritte le condotte di cui ai capi 1) e 2), per poi applicare altro metodo di valutazione per il D'Incecco e per il Di Blasio, per i quali, invece, l'evento tellurico e valanghivo sarebbero stati prevedibili.

Ciò in quanto, a tacer d'altro, per come già delineato esaustivamente nella presente motivazione, la pronuncia liberatoria adottata con riferimento ai capi 1) e 2) si fonda su considerazioni diverse, in ordine alle quali questa Corte ha formulato un giudizio di condivisione, richiamandosi sul punto a quanto dedotto sopra.

5. Qualche considerazione merita l'ultimo motivo di gravame, avente ad oggetto il trattamento sanzionatorio.

5.1. Effettivamente il giudice di prime cure ha irrogato al Di Blasio una pena superiore rispetto a quella derivante dall'applicazione dei minimi edittali, in assenza di analitiche motivazioni sul punto. Ad avviso dell'appellante, ciò facendo erroneamente, avendo il GUP ommesso di adeguatamente considerare l'esclusione, nei confronti dell'imputato, della maggioranza dei profili omissivi a lui addebitati, così come la sua incensuratezza, nonché applicato l'aumento massimo pari al triplo per la continuazione, senza indicare le ragioni poste a fondamento di tale statuizione, nonché ancora pretermettendo di adeguatamente considerare ulteriori parametri di cui all'articolo 133 c.p., tra i quali le condizioni di vita individuale, familiare e sociale, nonché la condotta susseguente al reato.

5.2. Senonché, ritiene la Corte come il trattamento sanzionatorio si appalesi adeguato ai fatti.

Più precisamente, il GUP è addivenuto all'irrogazione della pena finale pari ad anni tre e mesi quattro di reclusione, previa unificazione dei delitti ex art. 81 cpv. c.p., partendo dalla pena base pari ad anni 2 e mesi 6 di reclusione per il decesso di Tomassini Paola, ritenuto più grave, ridotta ad anni 1 mesi 8 di reclusione per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, aumentata del triplo e riducendola nella misura finale per effetto della scelta del rito.

Non essendo in discussione l'individuazione del reato più grave nell'omicidio colposo di Tomassini





Paola (essendo il relativo decesso, diversamente da tutti gli altri, avvenuti entro un arco temporale non superiore a 60 minuti dall'impatto della valanga con la struttura dell'albergo, verificatosi qualche giorno dopo a seguito di una crash sindrome con compartecipazione di un progressivo quadro asfittico), la determinazione della pena base in anni due e mesi sei di reclusione si colloca di poco al di sotto dei medi edittali (essendo stabilita dal comma primo dell'art. 589 c.p. la reclusione da sei mesi a cinque anni).

Tale determinazione del trattamento sanzionatorio rinviene giustificazione dal particolare grado della colpa, emergendo sostanzialmente dall'agire del Di Blasio una sostanziale integrale omessa considerazione del pericolo valanghivo, nonostante fosse evidente la sua sussistenza anche a valle dell'hotel, da egli perfettamente conosciuta in occasione dell'incarico di RUP con riferimento ai lavori del 2008 dei quali si è già detto.

A ciò si aggiunga anche il non certo positivo giudizio con riferimento alla di lui condotta contemporanea al reato, avendo egli omesso di riferire, in sede di CCS del 18 gennaio, per come meglio si evidenzierà, nonostante quella fosse la sede istituzionalmente deputata ad affrontare deficienze operative e degli enti, la indisponibilità della turbina deputata a quel tratto di strada.

Tali circostanze assumono rilevanza predominante rispetto alle altre evocate dall'appellante, quali l'incensuratezza e le condizioni di vita individuale, familiare e sociale, dovendo inoltre rammentarsi come al medesimo siano state concesse le circostanze attenuanti generiche.


Quanto all'aumento per la continuazione nella sua massima portata, esso rinviene giustificazione nel numero assai elevato di ulteriori eventi dannosi, dovendo rammentarsi come, in conseguenza della condotta omissiva, siano derivati, oltre alla morte della povera Tomassini, ben ulteriori ventotto decessi ed otto condotte lesive, in alcuni casi anche gravi.

5.3. Di contro, per come si è detto con riferimento al D'Incecco, la sentenza merita di essere riformata, nella parte in cui ha applicato al Di Blasio la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in violazione di quanto stabilito dall'art. 33 c.p., che esclude l'operatività di quest'ultima nei casi di condanna per delitto colposo, con conseguente revoca della medesima.

6. Nel corso del processo, la difesa del Di Blasio ha depositato memoria, mediante la quale ha aggiunto ulteriori circostanze.

6.1. Con riferimento alla ascritta mancata chiusura del tratto stradale in precedenti occasioni, ha evidenziato come le precedenti ordinanze di chiusura avevano riguardato il traffico in corrispondenza del bivio per Castelli, passando per Vado di Sole, ad ulteriore conferma del fatto che il rischio valanga non aveva mai interessato la tratta stradale oggetto di causa.

Ha, altresì, dedotto che provvedimenti di chiusura delle tratte stradali sono di esclusiva competenza del Dirigente, tanto che, in caso di impedimento del titolare, la loro emanazione potrebbe essere



delegata soltanto ad altro titolare di funzioni dirigenziali e giammai a chi occupa una posizione a questi gerarchicamente subordinata, quale era il Di Blasio.

Sempre con riferimento alla paventata chiusura, ha sostenuto la sua sostanziale irrilevanza, nella parte in cui la si voglia collocare dopo che, nel pomeriggio del 17 gennaio, era stata attuata la pulizia del tratto stradale che conduceva fino all'albergo, atteso che alla medesima non avrebbe mai potuto riconoscersi efficacia salvifica, tenuto conto che gli ospiti erano nel frattempo giunti in hotel.

6.2. Nella memoria ha ulteriormente ribadito, con riferimento alla mancata sostituzione dell'Unimog, la sua irrilevanza, atteso che, fino alla sera del 17 gennaio 2017, non vi erano motivi o ragioni che potevano indurre la Provincia a chiudere il tratto di strada in oggetto ed a richiedere ad altri enti all'Anas una turbina destinata alla pulizia del tratto che portava a Rigopiano, aggiungendo, altresì, che, pur se tale turbina fosse stata richiesta, in difetto della prescritta situazione emergenziale, costituente presupposto per l'ottenimento della medesima opera di altri enti, essa giammai sarebbe stata accolta.


Indi, è tornato a contrastare la decisione, nella parte in cui ha ritenuto l'assenza di richiesta di turbine fino alle 19:00 del 18 gennaio, essendo di contro emerso che la Provincia, in persona del suo Presidente, ebbe a richiederle già in precedenza e sin dalla mattinata in parola.

Errata sarebbe la sentenza anche in relazione all'efficacia alternativa impeditiva dell'evento della sostituzione della turbina, atteso che, pure a volerla ritenere necessaria e configurabile in termini di doverosità, tale situazione si sarebbe determinata certamente non prima delle 19:00 del 17 gennaio, essendo stata ripristinata la agevole circolazione su quel tratto di strada in quel pomeriggio ed avendo dato atto il giudice in sentenza come fossero trascorse 18 ore circa dalla richiesta formale di turbina pervenuta alle 19:00 del 18 gennaio all'arrivo della medesima in località Rigopiano.

A ciò si aggiunga che lo scenario ipotizzato dei periti non avrebbe inteso minimamente confrontarsi sia con le risultanze della consulenza tecnica di parte sia con le sommarie informazioni rese dal Falone o dal Granchelli, evidenzianti la sostanziale non equiparabilità tra la turbina Fresia adoperata per raggiungere Rigopiano e quella in avaria, per l'assolutamente maggiore potenza della prima, idonea ad essere rappresentata come una "Porsche" rispetto alla seconda, descritta come una "Cinquecento".

6.3. Successivamente, al pari di quanto fatto dalla difesa del D'Incecco nel proprio gravame, ha evidenziato la inconfigurabilità di un nesso causale tra l'impraticabilità della Strada Provinciale 8 e l'evento di reato, avendo gli ospiti ed i clienti dell'hotel manifestato il desiderio di allontanarsi dal medesimo nel primo pomeriggio, a seguito delle scosse di terremoto, quando ormai la strada era già impraticabile per l'eccezionale nevicata.

L'isolamento della strada non costituirebbe un atteggiamento causalmente efficiente nella produzione dell'evento, atteso che, se non ci fossero state le scosse di terremoto, le persone presenti nell'hotel non



avrebbero manifestato la volontà di andare via, rimanendo però soggetti agli effetti distruttivi della valanga che si sarebbe comunque abbattuta sull'hotel.

Pacifico sarebbe il fatto che, essendosi tale volontà manifestata alle 13:04, qualsiasi intervento realizzato a partire da quel momento sarebbe risultato comunque intempestivo.

6.4. Incomprensibile ed iniquo sarebbe, altresì, il riferimento, nell'impugnata sentenza, al dualismo interpretativo relativo alla prevedibilità o meno della valanga. I bollettini MeteoMont, costituente base per l'affermazione di responsabilità del di Blasio, assai contraddittoriamente non sono stati ritenuti sufficienti per la responsabilità dei dirigenti regionali.


Inoltre, essi non venivano trasmessi alla Provincia, di tal che alcuna conoscenza ne poteva avere il Di Blasio che non aveva accesso a dette informazioni.

6.5. Si aggiunga che il Di Blasio non era referente né svolgeva compiti di protezione civile né tantomeno potrebbe essere chiamato a rispondere di alcun evento lesivo verificatosi al di fuori del contesto della circolazione stradale, come quell'oggetto di causa, procurato da fattori autonomi, straordinari ed imprevedibili.

7. Con riferimento a quanto dedotto sub 6.1, circa l'irrelevanza, ai dedotti fini escludenti l'addebito, del fatto che le precedenti ordinanze di chiusura avevano in passato riguardato tratti superiori, si richiamano tutte le considerazioni già svolte sul punto con riferimento al D'Incecco ed al Di Blasio, nonché i precedenti interventi di apposizione di barriere stradali nel medesimo tratto di strada a valle e poi subito dopo e nelle immediate vicinanze dell'hotel, per "Protezione Valanghe", proprio da parte della Provincia di Pescara.

Quanto alla dedotta esclusiva competenza dirigenziale delle ordinanze di chiusura di tratti di strada, si è già detto della infondatezza dell'assunto, apparendo sufficiente richiamare ancora una volta la delega emessa in data 17.01.2017 dal D'Incecco in favore del Di Blasio (assentita e prevista dalla regolamentazione dell'ente in precedenza richiamata), inviata telematicamente, tra gli altri, all'indirizzo di posta elettronica di quest'ultimo, alle ore 11:33 di quella giornata e, quindi, quando la SP 8 era ancora, come lo sarebbe stata ancora per molte ore, pienamente transitabile, nonché le ben tre ordinanze di chiusura di tratti di strada adottati da quest'ultimo a seguito della delega ricevuta, come meglio evidenziate al paragrafo 17.5, al quale si rimanda.

Avuto riguardo alla paventata chiusura, si è già dato atto diffusamente che essa avrebbe dovuto essere adottata sin dal 15 gennaio 2017 ed anche nei giorni a seguire e, comunque, in maniera ancora più cogente a seguito del bollettino Meteomont delle ore 13:42 del 17 gennaio 2017 (che evidenziava un passaggio dal grado 3 a quello 4, proprio mentre al Di Blasio era stata rilasciata delega all'uopo) e prima che la strada divenisse del tutto impraticabile nel corso della notte compresa tra il 17 ed il 18 gennaio 2017, atteso che, per come si è evidenziato a più riprese, alla medesima avrebbe fatto seguito



ordinanza sindacale ex art. 15 L.R. n. 47/1992, che avrebbe permesso di evacuare gli ospiti ed i lavoratori dell'hotel, ivi compresi quelli giunti nel pomeriggio della stessa giornata.

8. Avuto riguardo agli ulteriori profili come sopra compendati sub 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5, si rimanda a quanto già diffusamente evidenziato in ordine alle circostanze ivi evocate da questa Corte con riferimento alla disamina dei motivi di appello del D'Incecco e del medesimo Di Blasio.

9. Dal giudizio di infondatezza dell'appello avuto riguardo al profilo della responsabilità dell'imputato discende l'inaccogliabilità dell'istanza di sospensione della provvisionale ex art. 600 terzo comma c.p.p.

#### **17.7. La fondatezza dell'appello di Di Marco Antonio**

Le considerazioni svolte al paragrafo 17.3. alle quali si rimanda in ordine alla figura del Presidente della Provincia, privo di competenze in materia di protezione civile e di viabilità, in uno alla non emergenza di elementi dai quali inferire l'assunzione di una posizione di garanzia sul punto anche in via di fatto, nonché alle considerazioni svolte dal giudice di prime cure in ordine all'inconfigurabilità a suo carico di qualsivoglia violazione di norma cautelare, portano all'accoglimento dell'appello avanzato dai suoi difensori.


Indi, in riforma della sentenza di primo grado, Di Marco Antonio va assolto con riferimento al reato a lui ascritto con la più favorevole formula *"per non avere commesso il fatto"*, in luogo di quella adottata dal giudice di prime cure *"perché il fatto non costituisce reato"*.

A fronte dell'emergenza di prova positiva circa l'inesistenza di funzioni di protezione civile e di competenze in materia di viabilità in capo al medesimo, fondanti la contestazione mossa a suo carico, il parametro di riferimento è rappresentato dal disposto di cui al comma primo dell'art 530 c.p.p.

#### **18. I capi 14), 15) e 16)**

##### **18.1. Le principali circostanze valorizzate dalla Pubblica Accusa e le altre suscettibili di valutazione**

1. Per come si è specificato al paragrafo 11, a mente dell'art. 14 L. n. 225/1992 (Competenze del prefetto), *"1. Il prefetto, anche sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione, predisporre il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della provincia e ne cura l'attuazione. 2. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2, il prefetto: a) informa il Dipartimento della protezione civile, il presidente della giunta regionale e la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno; b) assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale,*



*coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati; c) adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi; d) vigila sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica".*

Tale disposizione rimanda all'art. 2 l. cit. ("Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze"), secondo cui, *"Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in: a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria; c) calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo".*


Secondo quanto evincibile dalla menzionata legge, al fine di evitare o ridurre al minimo il rischio che eventi delle tipologie di cui sopra possano verificarsi, rilievo fondamentale assume l'attività di previsione e prevenzione dei rischi, entrambe definite nel successivo art. 3 L. n. 225/1992 (Attività e compiti di protezione civile), secondo cui: *"1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi di cui all'articolo 2.*

*2. La previsione consiste nelle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia, dirette all'identificazione degli scenari di rischio probabili e, ove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi.*

*3. La prevenzione consiste nelle attività volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione. La prevenzione dei diversi tipi di rischio si esplica in attività non strutturali concernenti l'allertamento, la pianificazione dell'emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile nonché l'informazione alla popolazione e l'applicazione della normativa tecnica, ove necessarie, e l'attività di esercitazione.*

*4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi integrati e coordinati diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza.*

*5. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie e indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.*



6. *I piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento a quelli previsti all'articolo 15, comma 3-bis, e a quelli deliberati dalle regioni mediante il piano regionale di protezione civile.*


7. *Alle attività di cui al presente articolo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.*

2. Nell'ambito di tali competenze, la Prefettura di Pescara, in data 28.09.1993, ha adottato il Piano provinciale di Protezione Civile denominato “*Norme per il coordinamento dei servizi di emergenza, di soccorso e di assistenza in favore delle popolazioni colpite da pubblica calamità*”, approvato dal Prefetto Siani.

Nella parte iniziale del Piano si prevede come sia stato redatto dalla Prefettura ai sensi dell'art. 14 L. n. 225/1992 e che “*Esso è volto a stabilire le procedure, al verificarsi di situazioni di emergenza, per la più rapida mobilitazione per l'impiego coordinato di tutta le forze di soccorso, nonché le indicazioni di massima circa l'apporto che ciascuna di esse è tenuta a fornire mediante l'individuazione delle intese preventive necessarie per consentire un ordinato e pronto intervento comune di soccorso a tutela dell'incolumità delle persone a difesa dei beni pubblici e privati ... sono precisate le iniziative che devono essere assunte dal prefetto quale organo promotore e coordinatore dell'azione di soccorso delle autorità chiamate intervenire nonché i compiti che devono essere assolti da ciascuna amministrazione pubblica ed ente al momento del manifestarsi della situazione di emergenza.*

*Sono precisate altresì: le indicazioni circa le procedure di intervento; i diversi settori di intervento ...”.*

Successivamente il Piano prevede le varie ipotesi di calamità pubblica e la pianificazione degli interventi di protezione civile, riportando, a pag. 6, un elenco di eventi dannosi ipotizzabili in relazione alle caratteristiche della Provincia, ed in particolare, alla lettera “c”, la voce “*innevate gravi*”, ivi specificando che “*il pericolo di forti innevate con conseguente prolungato isolamento di centri abitati deve considerarsi eccezionale e limitato ai centri montani di più elevata altitudine, quali Brittoli, Caramanico Terme, Corvara, Farindola, Montebello di Bertona, Pietranico, Villa Celiera*”. Sempre in tale piano vengono delineate anche le procedure da seguire nelle ipotesi in cui, come già visto con il sopra richiamato art 14 L. n. 225/1992, l'evento risulti fin dall'inizio di natura o di estensione tali da dover essere fronteggiato con l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria, sì da rendere necessario l'intervento del Prefetto allo scopo di coordinare tutte le iniziative opportune per fronteggiare l'emergenza, tipizzando altresì l'insorgenza degli Stati di allertamento e preallarme.



Al paragrafo successivo, denominato "DICHIARAZIONE DELLO STATO DI ALLARME", si stabilisce che *"Quando l'evento assume le caratteristiche di una catastrofe di una calamità naturale che, per intensità od estensione, debba essere fronteggiata con mezzi e poteri straordinari oppure quando l'evento, per il quale si era già disposto l'allertamento, abbia assunto proporzioni tali da non poter essere agevolmente fronteggiato se non con mezzi e poteri straordinari, il funzionario responsabile della Prefettura informerà della situazione il Capo di Gabinetto ed il Prefetto che, nel caso in cui concordi con la valutazione data all'evento, disporrà che venga dichiarato lo stato di allarme.*

*Verrà, quindi, diramato alle Amministrazioni e agli enti di cui all'allegato 1 ... e verrà disposta: ... la convocazione dei componenti del Centro Coordinamento Soccorsi (vedi all. 7). Ricevuta l'informazione sulla natura e sulle caratteristiche dall'evento, il Prefetto disporrà che ne venga data immediata notizia ... alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile ...; al Ministero dell'Interno – Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi – Centro Operativo; al Presidente della Giunta Regionale Abruzzo ...*


*Presso la Prefettura verrà immediatamente attivata la Sala Operativa di Protezione Civile con l'utilizzazione sia delle linee telefoniche aggiuntive che di tutti i mezzi radio attivati dai responsabili degli organismi che hanno già installato la predisposizione".*

Quanto al Centro Coordinamento Soccorsi, il Protocollo prevede che *"Rappresenta il vertice della linea esecutiva della organizzazione provinciale di protezione civile. La sua operatività è continuativa h 24 fino alla cessazione dell'emergenza".*

Seguono poi, nel paragrafo denominato "ATTIVAZIONE DEL CENTRO COORDINAMENTO SOCCORSI (C.C.S.)", le seguenti previsioni: *"Allorché, ... viene dichiarato lo stato di allarme, verrà costituito immediatamente in Prefettura presso la Sala Operativa Soccorsi il C.C.S. per l'organizzazione a livello provinciale di un coordinamento provvisorio per il tempo dell'emergenza, con la collaborazione di rappresentanti delle amministrazioni e degli enti pubblici tenuti ad interventi istituzionali di protezione civile di cui all'allegato 7. Il Centro Coordinamento Soccorsi potrà essere integrato altresì responsabili di altre amministrazioni, enti ed associazioni che il Prefetto, in relazione alla natura ed all'entità della calamità verificatasi, riterrà opportuno interessare".*

Al sopra richiamato allegato 7, denominato "COMPOSIZIONE DEL CENTRO COORDINAMENTO SOCCORSI", si prevede la partecipazione necessaria, tra gli altri, anche del Presidente dell'Amministrazione Provinciale.

Tale Piano Provinciale, nel corso degli anni e nonostante le modifiche normative intervenute, non è mai stato aggiornato dagli uffici della Prefettura di Pescara.




3. Successivamente, in data 7 novembre 2003, è stato stipulato un Protocollo d'Intesa per l'utilizzazione comune di una sala operativa unica ed integrata, con il quale la Prefettura e la Provincia di Pescara hanno concordato di fatto un'unica pianificazione delle emergenze per il territorio provinciale, comprensiva delle emergenze di tipo b) e di quelle di tipo c) di cui all'art. 2 della legge n. 225/1992, esercitando di concerto, da parte del Prefetto e da parte della Provincia, le funzioni rispettivamente previste dall'art. 14 - comma 1 - della Legge sopra citata e dall'art. 108 - comma 1 - lettera b) - punto 2 del D.Lgs. n.112/1998.

Tale protocollo d'intesa è stato formalizzato poiché, come testualmente riportato, è *"ravvisata l'opportunità di approntare strumenti di collaborazione istituzionale che garantiscano la piena efficacia ed efficienza delle risposte operative in caso di pubblica calamità o disastro sia che si tratti di evento di tipo "c" sia che si tratti di evento di tipo "b", così come definiti dall'art. 2 della più volte citata legge 225/92, realizzando, nel contempo, attraverso l'unicità degli intenti, preziose economie di gestione ed impegno sinergico delle risorse disponibili"*.

In tale atto le parti hanno convenuto, tra le altre cose, come *"Per l'esercizio delle attività di relativa competenza, specificate nelle premesse e previste dalle norme sopracitate, viene utilizzata la sala di protezione civile costituita presso la Provincia ... La sala operativa costituirà il punto unitario di raccolta, valutazione trasmissione delle informazioni rilevanti, sia ai fini delle attività di previsione e prevenzione che delle attività di soccorso, in fase di emergenza, a supporto delle Amministrazioni firmatarie. Per il raggiungimento delle finalità descritte nel presente Protocollo, al personale di cui alle note allegate è garantito l'accesso h 24 alla sala operativa. Per garantire l'immediata operatività della struttura, la Prefettura mette a disposizione l'attuale sala operativa esistente presso la Prefettura medesima, come risulta dall'unita planimetria in allegato D, ed assicura la collaborazione dei componenti l'Area di Protezione Civile della Prefettura Stessa.*

All'ALLEGATO A, si è previsto come, *"Per consentire l'immediata operatività della sala operativa congiunta di Protezione civile, la Prefettura mette a disposizione il personale assegnato all'area della Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico e al servizio "Gestione Servizi Automatizzati" della Prefettura medesima ..."*.

Segue un atto recante l'intestazione *"PREFETTURA DI PESCARA SALA OPERATIVA DI DIFESA E PROTEZIONE CIVILE"*, nel quale, oltre a specificarsi le dotazioni informatiche e la suddivisione delle postazioni per apparati radio tra Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Associazione dei radio-amatori, Polizia di Stato e Corpo Forestale dello Stato, si fornisce la descrizione fisica della sala operativa individuata, specificando come fosse di complessivi mq. 120, suddivisi in tre locali destinati a sala riunioni, sala operativa e sala radio.





Indi, segue ulteriore atto, denominato "PIANTA PIANO TERRA Allegato C", costituente una piantina rappresentativa dei luoghi, tra i quali quelli ove sono ubicati la "Sala Radio", la "Sala Funzioni" e il "CCS", nonché ulteriore documento denominato "*PIANO RIALZATO. Allegato D. Sala Operativa Prefettura*", ove sono contrassegnati, in maniera grafica tale differenziarli con gli altri vani, la Sala Funzioni, la Sala Radio ed il CCS, con l'indicazione per ciascuna dei metri quadri (rispettivamente 29,82, 32,56 e 31,08).

4. In data 3.12.2008 è stata emanata la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, concernente "indirizzi operativi per la gestione delle emergenze".

Siccome specificato sul punto dai periti, trattasi di fondamentale riferimento operativo per quanto attiene alla gestione dell'emergenza. Tale atto definisce, altresì, le procedure per ottimizzare le capacità di allertamento, di attivazione e di intervento del Servizio nazionale di protezione civile.

Le procedure operative disciplinano la gestione del flusso delle informazioni tra i diversi soggetti coinvolti e l'attivazione ed il coordinamento delle componenti del Servizio e riportano la descrizione del modello organizzativo per la gestione dell'emergenza con l'indicazione degli interventi prioritari da disporre a livello nazionale per supportare ed integrare adeguatamente la risposta locale di protezione civile.

Lo schema funzionale dell'emergenza, in estrema sintesi, prevede una serie di azioni che le diverse amministrazioni coinvolte, Comune, Provincia, Prefettura-UTG, Regione e Dipartimento nazionale svolgono sostanzialmente in parallelo, mettendo in atto quanto indicato dalla propria pianificazione, dalle direttive nazionali o regionali, ovvero dalle procedure che essi stessi si sono dati. Vi sono poi sia punti di comunicazione "verticale", di scambio di informazioni tra un livello e l'altro (ad esempio tra Comune e Provincia o tra Provincia e Regione), sia, come detto, "piattaforme orizzontali" di comunicazione, costituite dai centri COC, COM, CCS o dalla stessa DiComaC. In queste ultime sedi, più livelli e soggetti interessati alla gestione dell'emergenza si incontrano al medesimo tavolo, secondo schemi precedentemente stabiliti e concordati, confrontandosi sulle informazioni disponibili e definendo le priorità di intervento.

Con la medesima si è previsto, tra le altre cose, per quanto di interesse, come "*Il presente atto di indirizzo concernente «indirizzi operativi per la gestione delle emergenze», nel rispetto delle competenze affidate alle regioni dalla normativa vigente, e di quelle proprie delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, nonché delle relative norme di attuazione, è finalizzato alla definizione di procedure operative al fine di ottimizzare le capacità di allertamento, di attivazione e di intervento del Servizio nazionale di protezione civile. Tali procedure operative disciplinano la gestione del flusso delle informazioni tra i diversi soggetti coinvolti, l'attivazione e il coordinamento delle componenti del Servizio nazionale di protezione civile, la descrizione del*




*modello organizzativo per la gestione dell'emergenza con l'indicazione degli interventi prioritari da disporre a livello nazionale per supportare ed integrare adeguatamente la risposta locale di protezione civile. La puntuale attuazione da parte delle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile degli indirizzi qui formulati garantirà il necessario coordinamento operativo nell'attività di gestione dell'emergenza, che costituisce il presupposto indispensabile per assicurare l'efficacia dell'azione del sistema di protezione civile" (art. 1).*

Al capitolo 2 (IL MODELLO ORGANIZZATIVO PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA), si è stabilito, tra l'altro, come, "In funzione dell'intensità e dell'estensione dell'evento, nonché della capacità di risposta del sistema locale, per garantire il coordinamento delle attività di gestione dell'emergenza, si attiveranno sul territorio, ai diversi livelli di responsabilità, i centri operativi e di coordinamento presso i quali sono rappresentate le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile.

*A livello provinciale, secondo il modello adottato da ciascuna Regione, si attiva il Centro di Coordinamento dei Soccorsi (C.C.S.) nel quale sono rappresentati, oltre alla Regione, alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo ed alla Provincia, gli enti, le amministrazioni e le strutture operative funzionali alla gestione dell'emergenza con il compito di: valutare le esigenze sul territorio; impiegare in maniera razionale le risorse già disponibili; definire la tipologia e l'entità delle risorse regionali e nazionali necessarie per integrare quelle disponibili a livello provinciale, individuando, laddove non previsto dalla pianificazione di emergenza, i siti destinati ad aree di ammassamento soccorsi.*

*Presso il C.C.S. viene assicurata la direzione unitaria degli interventi da coordinare con quelli realizzati dai Sindaci dei comuni interessati.*


*Qualora il modello adottato dalla Regione non indichi chiaramente a quale Autorità è attribuita la funzione di responsabilità del C.C.S. e non fossero vigenti in tal senso opportuni protocolli d'intesa tra Prefettura e Provincia, tale funzione si intende assegnata al Prefetto della provincia in qualità di rappresentante dello Stato sul territorio, in ragione del dovere di assicurare la salvaguardia della vita e dei beni delle persone. In ogni caso, fermo restando quanto previsto dal modello organizzativo regionale, le principali funzioni operative risultano così attribuite: il Prefetto è responsabile dell'attivazione e dell'impiego delle risorse statuali presenti sul territorio provinciale, dell'ordine e della sicurezza pubblica ed emette ordinanze esercitando, qualora necessario, la funzione di sussidiarietà nei confronti dei Sindaci; il Presidente della Provincia è responsabile dell'immediata attivazione e dell'impiego delle proprie risorse, cura le problematiche concernenti la viabilità e le reti ed infrastrutture di servizi, e, se previsto dall'ordinamento regionale, coordina l'impiego del volontariato e mantiene il raccordo con i comuni interessati dall'evento. Il modello organizzativo a*



livello provinciale deve prevedere una sala operativa unica ed integrata, che da un lato attua quanto stabilito in sede di C.C.S. e dall'altro raccoglie, verifica e diffonde le informazioni relative all'evento ed alla risposta di protezione civile, attraverso il raccordo costante con i diversi centri operativi attivati sul territorio, la sala operativa regionale e Sistema. In relazione all'estensione dell'area interessata ed alla popolazione da assistere, per supportare l'attività dei centri operativi comunali e per raccordare gli interventi attuati a livello comunale con quelli provinciali, si attivano Centri Operativi intercomunali (quali i Centri Operativi Misti - C.O.M.), ubicati in idonee strutture preventivamente individuate, ai quali afferiscono uno o più comuni. L'attivazione di tali Centri è in capo all'autorità responsabile del C.C.S. a meno della nomina del Commissario Delegato successiva alla dichiarazione dello stato di emergenza o della delega al coordinamento attribuita al Capo del Dipartimento della protezione civile".

5. In data 31.03.2015, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato Indicazioni operative inerenti "La determinazione dei criteri generali per l'individuazione dei Centri operativi di Coordinamento e delle Aree di Emergenza" – cfr., allegato alla nota datata 14.02.2017 della Questura di Pescara, faldone 3 -.

Al paragrafo "1. CENTRI DI COORDINAMENTO", si stabilisce: "La prima risposta all'emergenza, qualunque sia la natura dell'evento che la genera e l'estensione dei suoi effetti, deve essere garantita a partire dalla struttura di protezione civile locale – comunale, intercomunale e provinciale – fino a quella regionale e nazionale in considerazione della gravità dell'evento stesso e secondo le competenze individuate dalla normativa vigente. In ambito di pianificazione delle emergenze di protezione civile, l'insieme degli elementi funzionali alla gestione operativa e delle azioni da porre in essere per fronteggiare le diverse esigenze che si possono manifestare a seguito di eventi emergenziali, rappresenta il modello d'intervento. In particolare, al fine di garantire il necessario coordinamento operativo, il modello d'intervento definisce – nel rispetto delle vigenti normative statali e regionali nonché sulla base di accordi o intese specifiche - ruoli e responsabilità dei vari soggetti coinvolti, con il relativo flusso delle comunicazioni, individuando nel contempo i luoghi del coordinamento operativo. Al momento dell'emergenza, la definizione di modelli d'intervento dei livelli territoriali nelle relative pianificazioni può favorire la capacità della prima risposta locale di protezione civile necessaria al coordinamento delle attività di soccorso e di assistenza alle popolazioni interessate. In particolare, l'individuazione preventiva dei centri di coordinamento e delle aree di emergenza nonché la disponibilità e la loro fruibilità al momento dell'attivazione, favoriscono, in emergenza, una più efficiente operatività e una più veloce attivazione, ai vari livelli di coordinamento.




*I centri di coordinamento si attivano sul territorio ai diversi livelli di responsabilità (comunale o intercomunale, provinciale, regionale e nazionale), in funzione dell'intensità e dell'estensione dell'evento emergenziale di protezione civile, al fine di garantire il coordinamento delle attività di soccorso, in relazione alla capacità di risposta del territorio interessato. Tali centri, nei quali sono rappresentate le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 6 ed 11 della legge n. 225/1992 e s.m.i., si attivano anche secondo le indicazioni riportate nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008, concernente gli indirizzi operativi per la gestione delle emergenze. L'azione dei vari soggetti esterni che intervengono a supporto delle strutture locali di protezione civile deve realizzarsi, mantenendo la propria organizzazione interna e la propria catena di coordinamento, in forma integrata e coordinata.*

*I centri di coordinamento strutturano la loro attività per Funzioni di supporto, intese come forma organizzativa di coordinamento per obiettivi, tale da porre in essere le risposte operative alle diverse esigenze che si manifestano nel corso di un'emergenza. Le Funzioni di supporto si raccordano tra di loro per il raggiungimento degli obiettivi operativi. Alle attività delle Funzioni di supporto concorrono tutti i soggetti ordinariamente competenti, adeguatamente coinvolti e preparati attraverso appositi programmi di formazione ed addestramento. Nella pianificazione di emergenza deve essere individuato il coordinatore del centro di coordinamento tra le Amministrazioni competenti e ciascuna Funzione deve essere affidata al coordinamento di un responsabile individuato tra il personale degli Enti e delle Amministrazioni competenti per materia e operanti sul territorio. In caso contrario, tali figure, dovranno essere messe a disposizione dalle Amministrativi territoriali sovraordinate, secondo il principio di sussidiarietà.*

*In Allegato 1 viene riportato uno schema generale delle Funzioni di supporto attivabili in un centro di coordinamento, con i relativi macro-obiettivi che le stesse devono perseguire. Il numero, la consistenza e gli obiettivi delle Funzioni di supporto da attivare, ai diversi livelli di coordinamento territoriale, dipendono tuttavia sia dalle specifiche situazioni emergenziali, sia dalla sostenibilità dell'impegno da parte degli Enti e delle Amministrazioni responsabili per il relativo livello di pianificazione. Attesa la complessità e la specificità della gestione emergenziale, anche in relazione alla disponibilità delle risorse umane degli Enti e delle Amministrazioni che concorrono alla operatività del Centro di coordinamento, gli obiettivi di due o più Funzioni di supporto elencate in Allegato 1 possono essere accorpate e sostenute da un'unica Funzione”.*

*Al paragrafo “1.2. Centri di coordinamento provinciali”, si è stabilito: “Per coordinare gli interventi di protezione civile sul territorio della Provincia, viene costituito il Centro di Coordinamento Soccorsi (C.C.S.) nel quale sono rappresentati la Prefettura – UTG, le Amministrazioni regionale e*



provinciale, gli Enti, le Amministrazioni e le Strutture operative deputate alla gestione dell'emergenza. Qualora il modello adottato dalla Regione non indichi chiaramente a quale Autorità sia attribuita la funzione di responsabilità della struttura del C.C.S., e non fossero vigenti in tal senso opportuni protocolli d'intesa tra Prefetture e Province, tale funzione si intende assegnata ai rispettivi Prefetti, in qualità di rappresentanti dello Stato sul territorio. Il C.C.S. raccoglie, verifica e diffonde le informazioni relative all'evento ed alla risposta di protezione civile, attraverso il raccordo costante con i diversi Centri Operativi attivati sul territorio, con la Sala Operativa Regionale e con la Sala Situazione Italia del Dipartimento della protezione civile.


Come noto, nei piani provinciali di emergenza è prassi consolidata che la sede individuata ad ospitare il C.C.S. coincida con l'edificio ospitante la Prefettura. Questi edifici, tuttavia, sono spesso strutture di non recente costruzione e collocati all'interno di centri storici caratterizzati da difficile viabilità interna, non garantendo la tempestiva funzionalità di tali sedi.

Pertanto, nella pianificazione provinciale d'emergenza risulta in linea di massima opportuno individuare ufficialmente almeno una sede alternativa ove allocare il C.C.S., nella quale sia possibile attivare nell'immediatezza tutte le Funzioni di supporto e le attività di competenza. Al fine di rendere tempestivamente operativo il C.C.S., occorre altresì, attraverso un atto formale, individuare sia la sede ufficiale e quella alternativa, anche attraverso la stipula di opportuni protocolli d'intesa tra gli Enti e le Amministrazioni interessate. Tali atti, dovranno determinare fisicamente i luoghi in cui svolgere le attività in emergenza, identificando, altresì, i soggetti responsabili delle diverse Funzioni di supporto da attivare, in stretto raccordo con l'Amministrazione provinciale, al fine di recepire le rispettive pianificazioni ed ottenere un efficace sistema integrato di protezione civile.

In fase di pianificazione, l'individuazione del C.C.S., con la relativa organizzazione, deve essere comunicata a tutte le Amministrazioni interessate presenti sul territorio nonché alla Regione e al Dipartimento della protezione civile. L'atto di formalizzazione deve essere anche trasmesso alle sedi centrali degli Enti gestori di servizi pubblici operanti sul territorio provinciale, nonché ad ogni Ente, Organizzazione ed Associazione, anche di volontariato, che possa essere coinvolta nella gestione di un evento calamitoso”.

Alla pag. 16, al paragrafo denominato “Centri di Coordinamento Soccorsi”, si è previsto come: “All'interno della sede è necessario che vengano garantite le seguenti dotazioni: tutte le Funzioni di supporto attivabili in una situazione di emergenza (preferibilmente un ambiente per ciascuna funzione); una sala riunioni; una segreteria; un ufficio per il responsabile; una sala radio.

Al fine di poter efficacemente rispondere alle esigenze operative si stima che agli spazi adibiti a C.C.S. dovrebbe essere destinata una superficie minima di circa 120 - 150 m<sup>2</sup>. E' auspicabile che la



*sede individuata abbia la disponibilità, anche nelle immediate vicinanze, di idonei spazi esterni da utilizzare come parcheggio, di dimensioni adeguate ad ospitare i veicoli degli operatori.*

*Per quanto riguarda invece la sala operativa provinciale, se prevista, devono essere garantite le seguenti dotazioni: tutte le Funzioni di supporto attivabili in una situazione di emergenza (preferibilmente un ambiente per ciascuna funzione); una sala riunioni; una segreteria; un ufficio per il responsabile; una sala radio”.*

6. La L. 100/12 ha modificato la Legge n. 225/1992, introducendo l'articolo 3-bis, relativo al “*sistema di allerta statale e regionale*”, che al comma 1 recita testualmente “*il sistema di allerta statale e regionale è costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabiliti per sviluppare e per acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative al preannuncio, all'insorgenza e all'evoluzione dei rischi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, così da allertare e attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali*”.


Al comma 2 viene poi stabilito che “*sono assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni, attraverso la rete dei Centri funzionali di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri*”. Vengono individuati come elementi costitutivi del sistema “*le reti strumentali di monitoraggio e di sorveglianza*”, i presidi territoriali, nonché “*i centri di competenza ed ogni altro soggetto chiamato a concorrere funzionalmente e operativamente a tali reti*”. Spetta alle Regioni determinare le procedure e le modalità di allertamento del proprio sistema di protezione civile ai diversi livelli di competenza territoriale.

Come evidenziato dal giudice di prime cure, sono dunque i cd. centri funzionali (organizzati sia a livello nazionale attraverso il Centro Funzionale Centrale e sia in ambito locale attraverso i Centri Funzionali Decentrati) ad assicurare le attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza in tempo reale dei fenomeni meteorologici con la conseguente valutazione degli effetti previsti su persone e cose nei diversi territori.

Ogni centro funzionale ha il compito di raccogliere e condividere con l'intera rete i dati e le informazioni provenienti da diverse piattaforme tecnologiche e dalla rete di sensori (pluviometri, termometri, idrometri, anemometri, ecc...) disposta sul territorio nazionale.

Utilizzando anche diversi modelli matematici per l'elaborazione degli scenari attesi che coadiuvano le stime degli operatori, i Centri funzionali producono i bollettini e gli avvisi in cui vengono riportati sia l'evoluzione dei fenomeni, sia i livelli di criticità (e conseguente allerta) attesi sul territorio.

In ambito locale, il “Centro funzionale d'Abruzzo” è attivo a partire dall'1.10.2007; in data 15.1.12 è stato redatto un protocollo d'intesa tra la Regione e le Prefetture volto a gestire i flussi informativi nell'ambito del sistema della protezione civile a livello regionale.



Dunque, i centri funzionali quotidianamente producono e comunicano le previsioni meteo ai fini di protezione civile, valutando i diversi fenomeni atmosferici che possono incidere sulla popolazione e produrre danni al territorio.

La fase successiva è quella di “valutazione della criticità” ed all’esito di tale giudizio, la Regione produce il corrispondente livello di allerta (“giallo”, “arancione”, “rosso”) per le corrispondenti zone interessate; in base all’allerta ricevuta, la stessa Regione, le Province e i Comuni interessati decidono, sulla base della rispettiva pianificazione di protezione civile, di attivare la necessaria fase operativa (“attenzione”, “preallarme”, “allarme”) coordinandosi tra loro.

In data 4.11.2013 veniva approvata la D.G.R. n. 793/2013 “Prima definizione e avvio della sperimentazione delle procedure finalizzate alla gestione operativa da parte della struttura di protezione civile regionale per i rischi di competenza che interessano il territorio della Regione Abruzzo”, recante all’Allegato A “La Protezione Civile della Regione Abruzzo – Indirizzi operativi”. Con la Deliberazione n. 793 del 4.11.13 la Regione Abruzzo ha poi emanato gli indirizzi operativi aventi ad oggetto “*Prima definizione e avvio della sperimentazione delle procedure finalizzate alla gestione operativa da parte della struttura di protezione civile regionale per i rischi di competenza che interessano il territorio della Regione Abruzzo*”. Il documento è finalizzato “*alla migliore pianificazione e gestione delle attività di protezione civile della Regione Abruzzo*”.

Con tale delibera è stata effettuata una ricognizione generale sulle competenze degli Enti coinvolti con l’elencazione delle principali tipologie di rischio per la Regione (rischio sismico, idrogeologico, incendio boschivo, valanghe, chimico-industriale, ambientale, eventi metereologici avversi, trasporti, rischio connesso a eventi a rilevato impatto regionale o locale e rischio sanitario).

Sulla base di tali indirizzi, è previsto che la Regione dirami l’allerta per rischio meteorologico sul territorio regionale e comunichi la fase operativa attivata per la propria struttura al Dipartimento della Protezione Civile e al territorio di competenza.

L’ente regionale, durante la fase di “attenzione”, è tenuto a svolgere attività di monitoraggio/sorveglianza dei fenomeni, di verifica e di predisposizione delle misure eventualmente da attivare ove la situazione lo richieda, avvalendosi del proprio Centro Funzionale Decentrato, per la previsione, il monitoraggio e la sorveglianza degli eventi e l’effetto che ne deriva, definendo i connessi scenari di rischio.

Per la raccolta, la verifica e la diffusione delle informazioni si avvale della Sala operativa, per poter allertare tempestivamente le diverse componenti e strutture preposte alla gestione emergenziale.

Durante la fase di “preallarme”, prosegue le attività di monitoraggio/sorveglianza, con la diffusione dei relativi aggiornamenti e l’implementazione delle misure necessarie, sia di carattere preventivo che di gestione degli eventuali effetti sul territorio.



Tramite l'attivazione dei presidi territoriali raccoglie tempestivamente le informazioni sull'evoluzione dei fenomeni e sulle misure attuate ai diversi livelli locali. Inoltre, supporta la gestione delle attività emergenziali, provvedendo all'individuazione e alla predisposizione delle risorse disponibili, per le ulteriori misure da attuare, ove i fenomeni e/o gli effetti dovessero evolvere negativamente. Garantisce il supporto ai Centri di Coordinamento eventualmente attivati sul territorio.

Durante la fase di "allarme", attiva il sistema regionale di protezione civile al fine di predisporre misure preventive per la gestione delle risorse regionali in coordinamento e in supporto alle strutture attivate sul territorio. Acquisisce il quadro organico della situazione in atto, tramite il CFD e la Sala Operativa al fine di valutare l'evoluzione dello scenario e le esigenze prioritarie di attivazione e impiego delle risorse.


Per quanto concerne il rischio meteorologico, al paragrafo 3.10, si è stabilito come, *"In caso di fenomeni meteorologici intensi (temporali, ... piogge intense, ... vento forte, nevicata), il centro funzionale d'Abruzzo diffonde l'avviso di avverse condizioni meteorologiche agli enti di cui al protocollo di intesa fra Regione Abruzzo - centro funzionale con le prefetture -UTG inerente il "Sistema di allertamento multirischio" entrato in vigore il 15 gennaio 2012 ai sensi della direttiva 27 Febbraio 2004 e s.m.i. .... Nel caso di meteo-idrologici intensi e persistenti, quando il livello di criticità viene valutato moderato oppure elevato viene emesso un avviso di criticità, che il centro funzionale provvede a diffondere ... a tutti i soggetti interessati ... La previsione di un evento con criticità moderata attiva lo stato di attenzione, mentre il verificarsi di un evento con criticità moderata attiva la fase di pre-allarme .. La previsione di un evento con criticità elevata attiva la fase di pre-allarme, mentre il verificarsi di un evento con criticità elevata attiva la fase di allarme ..."*

Secondo quanto evincibile dalla sintesi grafica delle principali competenze per il rischio eventi meteorologici avversi, alla Prefettura spetta in tali casi sia l'emanazione dello Stato di preallarme/allarme/emergenza su scala provinciale e regionale sia l'istituzione dei CCS e dei COM.

Tale concetto ha rinvenuto conferma anche da Sabatino Belmaggio, Dirigente della Regione Abruzzo, il quale ha affermato che tale emergenza su scala provinciale scatta con l'insediamento del CCS.

A tale D.G.R. ha fatto seguito un Protocollo d'intesa siglato tra la Regione, con il suo Centro funzionale, e le prefetture-UTG di L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo, rubricato "Sistema di allertamento regionale multirischio", con il quale le Prefetture sancivano la propria volontà di operare in maniera sinergica e concertare le procedure, al manifestarsi di scenari critici, di allertamento e di implementazione degli interventi immediati.

Ivi si prevede come le Prefetture – UTG, in caso di superamento della soglia di preallarme, ricevuta l'informativa dal Centro Funzionale, entrano nella fase di preallarme, nella quale: *"I. pongono in*





*stato di attenzione la Questura, il Comando Provinciale Carabinieri, il Corpo Forestale dello Stato, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, la Capitaneria di Porto se necessario, le Polizie Municipali dei Comuni interessati; 2. informano il servizio del 118; 3. mantengono i contatti con il Centro Funzionale d'Abruzzo e/o il personale regionale in reperibilità, e con le Polizie Municipali e i Sindaci dei Comuni interessati; 4. se ritenuto necessario convocano il C.C.S. e la Sala Operativa; 5. valutano la situazione e su disposizione del Prefetto informano il Dipartimento della Protezione Civile ed il Ministero dell'Interno (Gabinetto, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile)".*

7. Il 10.2.2016 il Capo Dipartimento della Protezione Civile ha inviato una nota ai soggetti interessati dal sistema di allerta nazionale, con la quale sono state formulate: *"Indicazioni operative recanti metodi e criteri per l'omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico e della risposta del sistema"*.


Con tale atto sono stati omogeneizzati su tutto il sistema nazionale i livelli di criticità per rischio meteorologico, introducendosi i "codici colore" sopra enunciati.

8. Per come si è già evidenziato, un primo avviso di condizioni meteorologiche avverse, che annunciava nevicate a basse quote in Abruzzo, veniva emesso in data 14.1.2017 dal Centro Funzionale Abruzzo con bollettino N. 17007 Prot. RIA/0002787. *" ... Dalla notte di oggi, sabato 14 gennaio 2017, e per le successive 24-36 ore, si prevedono nevicate sul Lazio, in estensione ad Umbria, Marche, Abruzzo e Molise, con quota minima intorno a 200-400 m, in ulteriore calo fino a quote di pianura in presenza di rovesci e/o temporali; gli apporti al suolo saranno da deboli a moderati, puntualmente abbondanti sulle regioni del medio versante adriatico. [omissis]. Dalle prime ore di domani, domenica 15 gennaio 2017 e per le successive 24-36 ore si prevedono venti forti settentrionali con raffiche di burrasca forte su Piemonte e Lombardia, in estensione dal pomeriggio su Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo ..."*.

Seguivano poi altri avvisi.

Un ulteriore avviso è stato quello del 15.1.2017, in cui si indicava che *"Dal primo pomeriggio di domani, lunedì 16 gennaio 2017, e per le successive 24-36 ore, si prevede il persistere di nevicate su Umbria, Marche, Abruzzo e Molise, con quota minima intorno a 100-300 m, e locali sconfinamenti fino a quote di pianura; gli apporti al suolo saranno da deboli a moderati sull'Umbria e abbondanti o molto abbondanti sulle restanti regioni"*.

Altro avviso è stato quello del 16.1.2017 (*"Il Centro Funzionale d'Abruzzo... omissis ... prevede, nel corso della notte, il persistere di precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, lungo tutti i settori adriatici e fino ai versanti orientali della catena appenninica che assumeranno carattere nevoso mediamente oltre i 100-200 m, localmente a quote più basse in corrispondenza dei rovesci*



*più intensi. Le precipitazioni a carattere nevoso interesseranno tutta la regione nella giornata di domani e almeno fino a mercoledì con quantitativi abbondanti. Si segnala inoltre la possibilità di ghiaccio sulle strade stanotte e domani nelle zone interne e di alta collina. Omissis ...).*

*Ed, infine, quello del 17 gennaio ("Il Centro Funzionale d'Abruzzo comunica ... omissis ... dalle prime ore di domani, mercoledì 18 gennaio 2017 e per le successive 24-36 ore, si prevede il persistere di nevicate: su Umbria orientale, Marche, Abruzzo e Molise, con quota neve al di sopra dei 100-300 m con apporti al suolo generalmente deboli sull'Umbria, da moderati ad abbondanti sulle altre regioni; ... omissis ... Dalle prime ore di domani, mercoledì 18 gennaio, e per le successive 24-36 ore, si prevedono venti forti o di burrasca, ... omissis ... Nord-Orientali con raffiche di burrasca forte, su Marche, Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise".*

Trattavasi, come evidenziato dai periti, sin dalla mattina del 16 gennaio, di un livello di criticità "gialla", con successivo passaggio in "arancione" a partire dalle ore 14.

Per quanto attiene il pericolo valanghe, il Comando Unità Tutela Forestale, Ambientale ed Agroalimentare dei Carabinieri che ha ereditato i compiti di previsione valanghe del Servizio Meteomont del Corpo Forestale dello Stato, nelle date del 14/01/2017, 15/01/2017 e 17/01/2017 emetteva tre bollettini Meteomont: quello del 14/01/2017, riportante un pericolo valanghe in aumento da moderato 2 a marcato 3, pubblicato sul sito della Regione e trasmesso via mail PEO al Centro Funzionale della Regione Abruzzo ed alle 4 Prefetture con mail delle ore 14:45; quello del 15/01/2017, riportante un pericolo valanghe in aumento da moderato 2 a marcato 3, pubblicato sul sito della Regione e trasmesso via mail PEO al Centro Funzionale della Regione Abruzzo ed alle 4 Prefetture con mail delle ore 14:51; quello del 17/01/2017, riportante un pericolo valanghe in aumento da moderato 2 a forte 4, pubblicato sul sito della Regione e trasmesso via PEO al Centro Funzionale della Regione Abruzzo ed alle 4 Prefetture con mail delle ore 13:42.

## **18.2. CCS, COV e COSP**

1. Per come desumibile dalle direttive e dagli atti amministrativi generali sopra riportati (e peraltro, non fatto oggetto di alcuna contestazione neppure dagli imputati), nonché per come evidenziato correttamente dalla decisione di prime cure, che si richiama anche alla perizia sul punto, il CCS, la cui funzione di responsabilità è affidata dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3.12.2008 al Prefetto, si configura come un organo decisionale che, in estrema sintesi, valuta le esigenze del territorio, stima le risorse, definisce le priorità di utilizzo e, se necessario, si attiva per reperire ulteriori risorse regionali o nazionali.



Il CCS rappresenta il principale organo di coordinamento delle attività di Protezione Civile a livello provinciale. È composto dai responsabili di tutte le strutture operative presenti sul territorio e ricalca una scala tipica di numerosi interventi di protezione civile.

Trattasi di organismo permanente che resta continuamente attivo, con turnazione del personale, per l'intera durata dell'emergenza e con presidio "h24" (punto di riferimento costante per il contesto provinciale e che riporta unitariamente alla SOR -Sala Operativa Regionale).

I compiti del CCS consistono, principalmente attraverso il coordinamento dei COM, nell'individuazione delle strategie e delle operatività di intervento necessarie al superamento dell'emergenza.

Gli "Indirizzi operativi" nazionali del 2008 hanno, altresì, definito il CCS nel dettaglio, stabilendo come vi siedano, oltre ai rappresentanti della Regione, della Prefettura-UTG e della Provincia, le amministrazioni e le strutture operative funzionali alla gestione dell'emergenza in atto o prevista (ovvero le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile).


Presso il CCS è assicurata la direzione unitaria degli interventi, in coordinamento con quelli realizzati dai Sindaci dei Comuni interessati. Il tavolo ha difatti un fondamentale compito di ascolto delle esigenze che emergono da parte del territorio in modo da impiegare e distribuire in maniera razionale gli asset disponibili. Vi è poi il secondo aspetto (cruciale), in caso di insufficienza, di definizione della tipologia e dell'entità delle ulteriori risorse regionali e nazionali da richiedere in integrazione a quelle presenti al momento.

Gli "Indirizzi" regionali indicano chiaramente nel Prefetto l'autorità cui è attribuita la funzione di responsabilità del CCS e, con riferimento a quelli del 2013, nei richiamati schemi sinottici che presentano gli enti competenti per le diverse azioni, pongono in capo alla Prefettura la responsabilità della emanazione degli stati "preallarme", "allarme" ed "emergenza" alla scala provinciale.

Le fonti sopra richiamate evidenziano come l'efficace svolgimento di tali attività richiede una struttura di appoggio, che da un lato, utilizzando diversi canali di comunicazione, raccolga i messaggi provenienti dal territorio, li verifichi e li organizzi per una declinazione chiara e affidabile verso il CCS, dall'altro, indirizzi, avvii e gestisca sul terreno le indicazioni che gli provengono dal Centro. Tale struttura è la Sala Operativa Provinciale. Nella SOP svolgono il proprio ruolo i rappresentanti delle funzioni di supporto istituite secondo quanto indicato dal Metodo Augustus e dalle analoghe prassi e indicazioni operative nazionali (e internazionali).

Tale Sala Operativa provinciale, secondo quanto stabilito dalla Direttiva del 2008, è ubicata in locale adiacente ad esso ed organizzata in postazioni relative alle funzioni di supporto.

In generale, si richiede che la sala sia immediatamente adiacente a quella del CCS e, in ogni caso, nell'ambito del medesimo edificio.




In particolare, si effettua espressa menzione a più riprese della necessità di previamente individuare la sede ufficiale del CCS, *“anche attraverso la stipula di opportuni protocolli d'intesa tra gli Enti e le Amministrazioni interessate”* (Direttiva del 31.03.2015), finanche arrivando a stabilire requisiti dimensionali dei luoghi deputati allo svolgimento di dette attività, nonché delle dotazioni necessarie. Del resto, sempre per come si è visto, antesignano in tal senso è stato il Protocollo d'Intesa stipulato nel novembre 1993 tra Prefettura e Provincia di Pescara, nel quale veniva individuato un luogo stabilmente adibito a tale attività.

Tornando al CCS, come evidenziato dalle fonti già richiamate, la gestione dell'operatività avviene secondo il cosiddetto *“Metodo Augustus”*. Il metodo fu pubblicato per la prima volta nel 1997 e riflette la natura intrinsecamente sistemica della protezione civile italiana: un Servizio nazionale costituito da soggetti ed organizzazioni di diverso rango istituzionale interagenti in modo cooperativo tra loro e con altri sistemi organizzativi, quali il volontariato organizzato, il mondo della Ricerca e dell'Università, i gestori dei servizi essenziali, l'universo delle professioni.

*“Il metodo fornisce criteri e indirizzi per la pianificazione di qualsiasi emergenza, a prescindere dalla tipologia, dall'estensione, dall'intensità dell'evento calamitoso e dal numero delle amministrazioni e delle strutture coinvolte nella gestione.*

*Si tratta di una procedura che gestisce l'emergenza ai vari livelli territoriali attraverso l'istituzione delle cosiddette “Funzioni di supporto” (9 per i Comuni e 14 per le Province e Regioni) che portano il proprio contributo sia in “tempo di pace” (preparando appunto la pianificazione, aggiornandola e “tenendola viva”), che in emergenza (presenziando e cooperando nelle diverse sale operative). Si permette così ai rappresentanti di tali “funzioni operative” (Sanità, Volontariato, Telecomunicazioni...) di interagire direttamente tra loro e di supportare efficacemente l'azione dei decisori ai tavoli attivi ai diversi livelli territoriali e istituzionali” – cfr., perizia -.*

Più precisamente, il suddetto organo, secondo il Metodo Augustus ed anche alla luce della documentazione acquisita presso la Prefettura di Pescara, presso quest'ultima aveva la seguente composizione: Funzione n. 1 – Tecnica e Pianificazione – Rappresentante della Provincia; Funzione n. 2 - Sanità, assistenza sociale e veterinaria – Rappresentante del 118; Funzione n. 3 – Mass Media ed Informazione; Funzione n. 4 – Volontariato – Rappresentante della Provincia; Funzione n. 5 – Materiali e Mezzi – Rappresentante C.R.I.; Funzione n. 6 – Trasporto, circolazione e viabilità – Rappresentante della Polizia Stradale; Funzione n. 7) – Telecomunicazioni – Rappresentante della TLC della Polizia di Stato di Pescara e/o in sostituzione rappresentante Associazione Radioamatori Italiani; Funzione n. 8 – Servizi essenziali – Rappresentante Comune di Pescara (in attesa designazione), Funzione n. 9 – Censimento danni a persone e cose – Rappresentante ex Genio Civile; Funzione n. 10 – Strutture Operative S.A.R. – Rappresentante della Prefettura; Funzione n. 11 – Enti



locali; Funzione n. 12 – Materiali pericolosi –; Funzione n. 13 – Assistenza alla popolazione – Rappresentante della C.R.I.; Funzione n. 14 – Coordinamento Sala Operativa e Centri Operativi – Rappresentante della Prefettura.

Tale composizione ha rinvenuto conferma anche nelle sommarie informazioni rese dal funzionario della Prefettura Giancarlo Verzella, il quale, in conformità alla documentazione acquisita, ha specificato, per quanto successivamente si chiarirà, come titolare della Funzione n. 6 “Trasporto, circolazione e viabilità”, era la dottoressa Conti della Polizia Stradale e che il dottor Giulio Honorati, responsabile della Polizia Provinciale, era previsto quale co-titolare della Funzione n. 14 “Coordinamento Sala Operativa e Centri Operativi”.

2. Come si evince dall’Art. 4 del Decreto del Ministro dell’Interno del 27 gennaio 2005 *“Istituzione presso il Ministero dell’interno di un Centro di coordinamento nazionale per fronteggiare le situazioni di crisi in materia di viabilità”*: *“A livello periferico l’attività del Centro nazionale è assicurata per il tramite di strutture di coordinamento temporanee che assumono la denominazione di Comitato operativo per la viabilità, istituite presso ogni prefettura-ufficio territoriale del Governo”*.

Il COV si configura come struttura di coordinamento temporanea e locale. La scala provinciale di attività del Comitato interseca appunto la competenza amministrativa delle Province sulle strade. Il Comitato è istituito ogni volta che è necessario, presso la Prefettura-UTG. Oltreché attuare e gestire gli interventi sul posto in maniera più diretta ed efficace, assicura l’indispensabile flusso di comunicazioni tra livello periferico e livello centrale.

Esso è coordinato da un funzionario designato dal Prefetto ed è composto dal Dirigente della sezione della Polizia stradale, da un ufficiale designato dal Comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri, da un funzionario designato dal comandante provinciale dei vigili del fuoco e può avvalersi della collaborazione delle amministrazioni e degli enti, il cui apporto è ritenuto necessario per l’esercizio delle funzioni affidate.

3. La Legge 121/1981 ha istituito il Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica quale organo ausiliario di consulenza del Ministro dell’interno per l’esercizio delle attribuzioni di alta direzione e di coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica. Le attività del Comitato sono regolate dagli articoli 18 e 19. L’art. 20 riguarda il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, quale organo ausiliario di consulenza del Prefetto per l’esercizio delle sue attribuzioni di autorità provinciale di pubblica sicurezza.

Secondo tale disposto, *“il Comitato è presieduto dal Prefetto ed è composto dal Questore, dal Sindaco del Comune capoluogo e dal Presidente della Provincia, dai Comandanti Provinciali dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, e del Corpo forestale dello Stato,*



*nonché dai sindaci degli altri comuni interessati, quando devono trattarsi questioni riferibili ai rispettivi ambiti territoriali. Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché della prevenzione dei reati, il prefetto può chiamare a partecipare alle sedute del comitato le autorità locali di pubblica sicurezza e i responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate ai problemi da trattare, con particolare riguardo ai responsabili dei competenti uffici dell'Amministrazione penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo delle capitanerie di porto, e, d'intesa con il presidente della provincia o con il sindaco, i responsabili degli altri uffici delle Amministrazioni locali interessate o della polizia municipale”.*

### **18.3. Lo svolgimento dei fatti .**

1. Siccome emergente dalle dichiarazioni rese da Provolo Francesco in sede di interrogatorio del 11.12.2017, *“Venendo ai fatti ricordo che nella notte del 15 sul 16 Gennaio 2017 il Capo di Gabinetto Dott. Bianco mi ha chiamato telefonicamente rappresentandomi la situazione difficile che si stava creando per la nevicata, preciso che questo è un mio ricordo ma che non ho certezza assoluta. Sono sicuro che al mattino del 16 Gennaio ho parlato con il mio Vicario-Capo di Gabinetto Dott. Bianco al quale diedi la direttiva, a voce, di convocare il CCS per il momento solo con la funzione viabilità. A conferma dell'avvenuta riunione produco copia del verbale di riunione del 16 Gennaio 2017 ore 10:00. Produco altresì copia degli appunti ove vengono enucleate le attività e le decisioni adottate in quella riunione. Si tratta di un appunto manoscritto e vi allego la trascrizione in dattiloscritto del relativo contenuto manoscritto. A riprova dell'operatività di quanto sopra produco altresì disposizione della dott.ssa De Cesaris del 16 Gennaio 2017 ed allegato manoscritto relativo ai turni di lavoro presso l'Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico. In estrema sintesi rivendico che con la suddetta riunione si attuò la mia direttiva di una convocazione di un CCS relativo alla viabilità e conseguente COV. Ed in tal senso corrisponde al vero che fu attuato in data 16 Gennaio 2017 la mia comunicazione del 17 Gennaio 2017 alla Presidenza del Consiglio e dal Ministero dell'Interno relativa all'emergenza maltempo a seguito di precipitazioni a carattere nevoso. .... Voglio aggiungere che ho appreso dopo che la sala operativa non era stata aperta il 16 gennaio 2017 ma tengo ad evidenziare che di fatto con la riunione di cui al verbale che produco in essa si attuava l'operatività di una sala operativa, irrilevante l'ubicazione fisica dei convocati in una stanza od in un'altra della prefettura di Pescara.*

*Con riferimento alla mia comunicazione del 17 Gennaio 2017 di cui ho detto voglio precisare che laddove è scritto che la Provincia di Pescara è intervenuta sulla rete stradale di competenza provvedendo ad attivare tutti i mezzi spazzaneve dal Piano Operativo dell'Ente garantendo l'immediata e quotidiana pulizia delle strade di competenza io non ho fatto altro che riportare quanto*



*la Provincia aveva comunicato ai miei Uffici e quanto il redattore della nota aveva riportato nella stessa. A riguardo voglio esprimere il concetto che il Prefetto può attivare i poteri di sostituirsi ai vari Enti che non vogliono non sono in grado di operare sempre che questo gli venga rappresentato essendo evidente il presupposto del suo agire in sostituzione”.*


2. Ed invero, dalla sentenza impugnata risulta che il Prefetto Provolo abbia indetto, alle ore 10:00 del 16 gennaio 2017, una riunione del cosiddetto “COV allargato” a cui hanno partecipato i membri del COV ordinario (e cioè il dott. Bianco Leonardo quale funzionario designato dal Prefetto, il Vice Questore Silvia Conti quale dirigente della sezione della polizia stradale, nonché titolare del CCS Viabilità, il Ten Col. Gaetano La Rocca quale ufficiale designato dal Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri ed il geom. Claudio Casaccia quale funzionario designato dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco), i componenti del CCS funzione 14 coordinamento Sala Operativa, oltre ad altre Autorità ed a rappresentanti di imprese interessate alla circolazione e alla viabilità (Autostrade per l’Italia spa, Strada dei Parchi spa, ANAS).

Dunque, oltre ai membri del COV vi erano il dott. Giulio Honorati, titolare nominale del CCS funzione 14 (Coordinamento Sala operativa e Centri Operativi), unitamente alla dott.ssa De Cesaris e al dott. Verzella della Prefettura, l’Isp. Fausto Pellegrini quale rappresentante del 11° reparto volo, l’Ass. Mauro Lenzi, rappresentante del 11° reparto volo, il S. Ten. Andrea Altieri in rappresentanza del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara, il Col. Giancarlo Amato quale rappresentante del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri – Forestali, Florindi Gabriele sindaco di Città Sant’Angelo, De Martinis Ottavio sindaco di Montesilvano, Di Meo Domenico sindaco di Cepagatti, Silvi Sergio quale rappresentante di Autostrade per l’Italia spa e Valenti Alessandro quale rappresentante di Strada dei Parchi spa.

3. In data 16/01/2017 la Prefettura di Pescara, con nota n. 001665 a firma del Capo di Gabinetto Dott. Leonardo Bianco, comunicava che (le sottolineature sono opera di questa Corte), “in data odierna, alle ore 09:00 questa Prefettura UTG ha provveduto ad attivare la Sala Operativa Provinciale di Protezione Civile ed il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) per fronteggiare le emergenze connesse alla nuova ondata di maltempo che si sta manifestando dalle prime ore della giornata odierna. Si precisa che è stata attivata la Funzione Trasporti, circolazione e viabilità attesa la precipitazione a carattere nevoso in atto, particolarmente accentuata nell’entroterra della provincia.”

Tale nota veniva trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’Interno e per conoscenza alla Regione Abruzzo.

Con nota del 17.01.2017, prot. 0002072 inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell’Interno ed avente ad oggetto “Prefettura di Pescara – Emergenza maltempo a seguito



di precipitazioni anche a carattere nevoso”, il Prefetto Francesco Provolo attestava che “Lo scrivente si è attivato per garantire la presenza operativa della Prefettura e del Comitato Operativo per la Viabilità (COV) – appositamente convocato nella mattinata del 16 gennaio – per il monitoraggio delle arterie autostradali e strade provinciali, per eventuali determinazioni connesse allo stato di allerta meteo e per supportare le iniziative dei Sindaci; ... omissis ... Nel mentre i Comuni si sono adoperati per fronteggiare localmente la situazione emergenziale intervenendo per la pulizia delle strade rimuovendo la neve accumulatasi, la Provincia di Pescara è intervenuta sulla rete stradale di competenza provvedendo ad attivare tutti i mezzi spazzaneve previsti dal Piano operativo dell’Ente, garantendo la immediata e quotidiana pulizia delle strade di competenza. Anche questa Prefettura, per fronteggiare le emergenze connesse con l’interruzione delle strade, la mancanza quasi generalizzata di energia elettrica nelle zone interne (oltre ventisettemila utenze nella mattinata odierna) e per coadiuvare l’opera di soccorso, ha attivato la sala Operativa Provinciale di Protezione Civile e il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS). Omissis ...”.


4. Alle ore 10:00 del 18.01.2017 si è tenuta presso la Prefettura di Pescara la riunione del Comitato Provinciale ordine e sicurezza pubblica allargato a componenti di Protezione Civile convocata dal Prefetto Provolo “per affrontare le problematiche derivanti sia dalle avverse condizioni atmosferiche che stanno determinando numerose criticità in tutta la Provincia sia il problema di esondazione del Fiume Pescara”.

Nel corso della riunione, come testualmente riportato nel verbale, veniva analizzata anche la situazione della neve nei paesi della Provincia ed il Presidente della Provincia Di Marco evidenziava le gravi difficoltà incontrate dai Sindaci dei paesi della Provincia “in particolare dell’Area Vestina” (area dove è ricompreso il Comune di Farindola.)

Sempre per come desumibile dal relativo verbale, in ragione del fatto che, nel frangente, venivano avvertite due scosse di terremoto, il Prefetto invitava gli operatori dei vari enti “a scendere presso la Sala di Protezione Civile dove opera il CCS, per continuare a seguire l’evolversi della situazione affrontando le emergenze in atto e quelle emerse nella presente riunione, soprattutto nella citata Area Vestina”; in tale contesto il Presidente della Provincia ribadiva la necessità di avere le turbine poiché in alcuni punti la neve era molto alta.

Alle ore 11:15 vi era una terza scossa di terremoto ed il Prefetto, con nota n.0002186 del 18.1.2017, disponeva l’apertura di un Posto di Coordinamento Avanzato presso la Struttura della Croce Rossa di Penne (PE), “considerato che, in ragione delle straordinarie nevicate dei giorni scorsi, i territori dei Comuni di... omissis... Farindola... risultano isolati e bisognosi di urgente assistenza..”.

Sempre in data 18.1.2017 la Prefettura di Pescara, con nota a firma del Viceprefetto Ida De Cesaris, trasmetteva ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Pescara, alle varie forze di Polizia, all’ANAS,





al Dirigente 7 Tronco Autostrade per l'Italia, una comunicazione in cui si segnalava l'attivazione di ulteriori funzioni e i relativi recapiti telefonici, facendo seguito alla precedente comunicazione prot. n. 1665 del 16.1.2017, concernente l'apertura della Sala Operativa Provinciale, che, però, non era mai stata inviata a tali Enti.


#### **18.4. I principi di diritto applicabili al caso di specie**

1. Sulla base della doverosità, alla luce degli elementi come sopra compendati ai paragrafi che precedono, a far data dalle ore 9:00 del giorno 16 gennaio 2017, dell'attivazione del CCS e del fatto che questo fu di fatto attivato solo alle 10:00 circa del 18 gennaio 2017 ed in conseguenza delle scosse telluriche, la Pubblica Accusa ha contestato, rispettivamente ai capi 14) e 15), le condotte di cui agli artt. 328 c.p. e 479 c.p. e, quale effetto delle medesime, ha ascritto agli imputati le morti e le lesioni verificatesi in conseguenza della valanga nei termini che meglio si evidenzieranno.

Se la struttura della fattispecie di cui all'art. 589 c.p. non pone particolari problemi, qualche precisazione si impone con riferimento ai delitti di rifiuto di atti di ufficio e falsità ideologica

2. La norma incriminatrice di cui all'art. 328 cod. pen. mira a tutelare il buon andamento della pubblica amministrazione nella fase della realizzazione dei suoi compiti istituzionali, specie quando ciò comporti la soddisfazione dell'interesse qualificato di un soggetto privato. Naturalmente il reato sarà commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio che abbia competenza a compiere l'atto richiesto, con la precisazione che, nell'ipotesi di procedimento amministrativo il cui iter coinvolga più uffici appartenenti alla medesima amministrazione, gli atti o le attività interne - la cui omissione dovrebbe trovare rimedio nella previsione di attività sostitutive di altri soggetti in luogo di quelli inoperosi e sanzione nel promovimento del giudizio disciplinare - non sono penalmente rilevanti, ricadendo nella fattispecie della norma penale soltanto gli atti esterni costituiti dal provvedimento finale o quelli che, precedendo il provvedimento finale, si presentano come atti necessari, dotati di autonoma rilevanza (Cass. Pen., sez. VI, sentenza n. 9426/1999).

Avuto riguardo a tale delitto, il GUP ha correttamente evidenziato nella sua motivazione come il reato di cui all'art. 328 comma 1 c.p. tuteli il buon andamento della P.A. sotto forma dell'interesse alla tempestività dell'azione pubblica in relazione a quei casi in cui un'azione tempestiva sia imposta da ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene e sanità e che le disposizioni di cui all'art. 328 comma 1 c.p., relative al delitto di rifiuto di atti d'ufficio, sanzionano penalmente il comportamento di rifiuto consapevole del pubblico ufficiale in relazione all'emanazione di atti che avrebbe dovuto adottare senza ritardo, al fine di tutelare i beni pubblici in relazione ai quali gli erano state conferite quelle pubbliche funzioni, miranti al soddisfacimento di non tutte, ma unicamente di




taluna delle esigenze ivi tassativamente indicate e presentate dalle ragioni di giustizia, di sicurezza pubblica, di ordine pubblico, di igiene e sanità.

Il GUP ha evidenziato come l'art. 328 comma 1 c.p. presupponga l'indebito rifiuto del pubblico ufficiale in presenza dei presupposti sopra elencati e, sebbene la norma stabilisca in maniera espressa la natura "indebita" del rifiuto, si ritiene che la menzione espressa dell'antidoverosità dell'omissione sia del tutto superflua in quanto già contenuta nella locuzione "rifiuto di un atto dovuto" e che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. tra le altre Cass. Sez. VI, 3.7.2000), *"ai fini della configurabilità del reato di rifiuto di atti d'ufficio è necessario che il pubblico ufficiale si rappresenti e voglia la realizzazione di un evento contra ius; tale requisito di illiceità speciale delimita la rilevanza penale solamente a quelle forme di diniego di adempimento che non trovano alcuna plausibile giustificazione alla stregua delle norme che disciplinano il dovere di azione"*.

Quanto all'elemento soggettivo, il GUP ha rammentato come si tratta di reato doloso e, dunque, per la sua configurabilità, occorre che l'agente sia consapevole degli elementi di fatto da cui deriva il dovere di agire e dell'aspetto formale della situazione tipica; inoltre, si richiede la consapevolezza che il compimento dell'atto rientri tra i doveri giuridici del pubblico ufficiale (o dell'incaricato di pubblico servizio), che questi sia consapevole di avere il potere giuridico di agire, nonché che il soggetto attivo sia materialmente in grado di compiere l'atto richiesto e di omettere volontariamente di compiere l'atto.

Ciò che il disposto di cui all'art. 328 comma 1 sanziona penalmente non è la generica negligenza o la scarsa sensibilità istituzionale del pubblico ufficiale, ma il rifiuto consapevole di atti da adottarsi senza ritardo, per la tutela di beni pubblici, essendo dunque necessario *"che l'agente abbia non solo la consapevolezza di omettere, rifiutare o ritardare un atto del proprio ufficio ma anche quella della violazione dei doveri imposti a difesa dell'interesse protetto"*. Occorre che il pubblico ufficiale abbia consapevolezza del proprio contegno omissivo, dovendo rappresentarsi e volere la realizzazione di un evento *contra ius*, senza che il diniego di adempimento trovi alcuna plausibile giustificazione alla stregua delle norme che disciplinano il dovere di azione (C., Sez. VI, 22.7.2015, n. 36674).

Inoltre, sempre con riferimento all'ipotesi di rifiuto di atti urgenti, la consapevolezza dell'aspetto sostanziale della situazione tipica richiederà che il pubblico agente richiesto di compiere un atto urgente per una delle ragioni ivi indicate, giudichi che le medesime, poste a fondamento della richiesta, siano effettivamente sussistenti, e inoltre che egli si renda conto dell'urgenza dell'atto e che quindi, nel caso in cui abbia margini di discrezionalità, giudichi che quelle ragioni siano tali da rendere urgente l'azione amministrativa richiesta, con la riconosciuta possibilità, in capo al giudice, di valutare l'esercizio della discrezionalità tecnica opposta dall'agente qualificato a giustificazione del suo comportamento (cfr., in tal senso, Cass. Pen. n. 35526/2011), nonché di concludere che essa



trasmoda in arbitrio, ove, come nella vicenda in esame, il relativo esercizio non risulta sorretto da un minimo di ragionevolezza ricavabile dal contesto e dai protocolli vigenti (Cass., Sez. 6, n. 6475 del 04/03/1983).

La giurisprudenza di legittimità (*ex plurimis*, Cass. Pen., sez. VI, sentenza n. 40799/2018) ha più volte chiarito che il reato di rifiuto di atti di ufficio è un reato di pericolo, onde la violazione dell'interesse tutelato dalla norma incriminatrice al corretto svolgimento della funzione pubblica ricorre ogniqualvolta venga denegato un atto non ritardabile alla luce delle esigenze prese in considerazione e protette dall'ordinamento, prescindendosi dal concreto esito della omissione.

Quanto all'elemento oggettivo, è stato affermato che il rifiuto si verifica non solo a fronte di una richiesta o di un ordine, ma anche quando sussista un'urgenza sostanziale, impositiva del compimento dell'atto in modo tale che l'inerzia del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio assuma la valenza di rifiuto dell'atto medesimo, tanto che esso non è integrato solo nell'ipotesi, in cui l'atto, pur rispondendo alle ragioni indicate dalla norma incriminatrice, non riveste carattere di indifferibilità e doverosità.

Nel caso di specie, vengono certamente in disamina le ragioni di sicurezza pubblica e, secondo Cassazione Penale n. 2595/1993, costituisce atto che deve essere adottato per ragioni di sicurezza pubblica qualsiasi atto predisposto alla tutela degli interessi declinati dall'articolo 1 Regio Decreto n. 773/1931, che tutela la sicurezza dei cittadini e la loro incolumità.

Quanto all'indifferibilità, essa *"deve essere accertata in base all'esigenza di garantire il perseguimento dello scopo cui l'atto è preordinato ed agli effetti al medesimo concretamente ricollegabili, con la conseguenza che l'assenza di termini di legge espliciti o la previsione di termini meramente ordinatori non esclude il dovere di compiere l'atto in un ristretto margine temporale quando ciò sia necessario per evitare un sostanziale aumento del rischio per gli interessi tutelati dalla norma incriminatrice"* (Cass. Pen, sez. VI, sentenza n. 47531/2012).

Ciò in quanto, secondo l'orientamento assolutamente consolidato della giurisprudenza, il reato di rifiuto di atti di ufficio è configurabile anche in caso di inerzia omissiva che, protraendo il compimento dell'atto oltre i termini prescritti dalla legge, si risolve in un rifiuto implicito, non essendo necessaria una manifestazione di volontà solenne o formale (così, tra le tante, Sez. 6, n. 10051 del 20/11/2012, dep. 2013, Nolé, Rv. 255717). E' poi principio generale ripetutamente ribadito quello in forza del quale il reato di cui all'art. 328, primo comma, cod. pen. è un reato istantaneo, il cui momento consumativo si realizza con il rifiuto o con l'omissione (così, specificamente, Cass., Sez. 6, n. 12238 del 27/01/2004, Bruno; Cass., Sez. 4, n. 9086 del 28/03/2000, Caputo; Cass. Sez. 6, n. 10137 del 24/06/1998, Fusco; Cass. Sez. 1, n. 1107 del 10/03/1992, Frasca). Una di queste decisioni, in particolare, rileva che il reato di rifiuto di atti di ufficio - anche nella formulazione introdotta dall'art.




16 della l. 26 aprile 1990, n. 86 - consiste nel mancato adempimento di un'attività doverosa, per il compimento della quale è fissato un termine unico finale e non soltanto iniziale, essendo il soggetto obbligato all'adempimento appena possibile, sicché la consumazione del reato si verifica nel momento stesso in cui si è verificata l'omissione o è stato opposto il rifiuto e, quindi, l'agente è punibile per reato istantaneo senza che abbia nessun rilievo l'ininterrotta protrazione dell'inattività individuale, giacché la legge non riconosce alcuna efficacia giuridica a detta persistenza e nemmeno all'eventuale desistenza (Cass. Pen., sez. VI, sentenza n. 43903/2018).

Ai fini della configurabilità dell'elemento psicologico del delitto di rifiuto di atti d'ufficio, è necessario che il pubblico ufficiale abbia consapevolezza del proprio contegno omissivo, dovendo egli rappresentarsi e volere la realizzazione di un evento *contra ius*, senza che il diniego di adempimento trovi alcuna plausibile giustificazione alla stregua delle norme che disciplinano il dovere di azione (cfr., tra le tante, Cass. pen., sez. VI, sent. n. 33565/2021; Cass., Sez. 6, n. 36674 del 22/07/2015, Martin; Cass., Sez. 6, n. 51149 del 09/04/2014, Scopelliti). Vi è anche qualche decisione, la quale, muovendosi nell'ambito di questo orientamento, ha espressamente precisato che non è necessario il fine specifico di violare i doveri imposti dal proprio ufficio (Cass., Sez. 6, n. 8996 del 11/02/2010, Notarpietro).

Quel che occorre, in altri termini, è soltanto il dolo generico: l'avverbio «indebitamente» inserito nel testo della disposizione, qualificando l'omissione di atti di ufficio come reato ad antigiuridicità cosiddetta espressa o speciale, connota l'elemento soggettivo, non nel senso di comportare l'esigenza di un dolo specifico, ma per sottolineare la necessità della consapevolezza di agire in violazione dei doveri imposti.

Con la conseguenza che l'elemento soggettivo del reato di rifiuto di un atto di ufficio urgente deve sussistere al momento della condotta tipica, cioè al momento in cui si manifesta il contegno omissivo (dolo c.d. concomitante), perché per la configurabilità del reato è necessario che il pubblico ufficiale agente abbia consapevolezza del suo contegno omissivo, dovendo rappresentarsi e volere la realizzazione di un evento *contra ius*. Con l'effetto, per come testé accennato, che tale requisito di illiceità speciale circoscrive la rilevanza penale della condotta omissiva alle sole forme di diniego di adempimento che non rinvengano alcuna logica giustificazione in base alle norme disciplinanti il correlativo dovere di azione (cfr. *ex plurimis*, Cass. Pen., sez. VI, sent. n. 51149/2014; Cass. Pen., Sez. 6, n. 10390 del 24.1.2008, Magaldi; Cass. Pen., Sez. 6, n. 8996 del 11.2.2010, Notarpietro).

3. Quanto al delitto di cui all'art. 479 c.p., esso, siccome evincibile dalla disposizione in parola, sanziona la condotta del pubblico ufficiale, che, "ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza,



*o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque a testa falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità".*


Se, con riferimento al caso di specie, avuto riguardo alle comunicazioni oggetto materiale della condotta sottoscritte dal Bianco e dal Provolo, non si pongono particolari problemi, essendo le medesime pacificamente riconducibili nel novero degli atti pubblici sottoscritti da pubblici ufficiali, tale qualifica rivestendo gli imputati, *sub specie* della falsa attestazione che un fatto è stato da essi compiuto (con riferimento al Provolo, avuto riguardo all'istituzione del CCS e della Sala Operativa nella mattinata del 16 gennaio 2017), o è avvenuto alla loro presenza (avendo il Bianco personalmente partecipato alla diversa riunione del COV allargato il giorno 16 gennaio), appaiono necessarie alcune considerazioni con riferimento all'elemento soggettivo.

Sul punto il consolidato orientamento di legittimità ha statuito come, *"ai fini dell'elemento soggettivo, è sufficiente il dolo generico, consistente nella rappresentazione e nella volontà dell'"immutatio veri", mentre non è richiesto l'"animus nocendi" né l'"animus decipiendi", con la conseguenza che il delitto sussiste sia quando la falsità sia compiuta senza l'intenzione di nuocere, sia quando la sua commissione sia accompagnata dalla convinzione di non produrre alcun danno"* (Cass., sez. V, sentenza n. 17929/2020).

Non si tratta, tuttavia, di un dolo in *"re ipsa"*, in quanto deve essere provato, dovendosi escludere il reato quando il falso derivi da una semplice leggerezza dell'agente (Cass., Sez. I, sent. n. 27230/2020; Cass., Sez. 5, n. 29674 del 03/06/2010, Zago; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Cass., Sez. 3, n. 30862 del 14/05/2015, Di Stasi; Cass., Sez. 5, n. 3004 del 13/01/1999, Thaler).

Quanto alla prova, si è aggiunto che il dolo, quale fenomeno interno e soggettivo, si manifesta attraverso segni esteriori, sicché esso resto affidato ai *facta concludentia*, ossia a quelle modalità estrinseche dell'azione dotate di valore sintomatico; assume anche rilievo (a volte decisivo), ai fini della prova, l'eventuale scopo perseguito o meno dall'agente, di modo che l'indagine - riservata al giudice di merito - esige che ogni singolo caso sia inquadrato e valutato nella cornice di circostanze concomitanti (Cass., sez. V, sent. n. 30862/2015).

Cass. Pen. n. 2794/2015 ha ribadito l'irrilevanza dei motivi della condotta illecita, atteso che il reato di falso ideologico, integrato dall'attestazione di una circostanza non vera, sussiste indipendentemente dalle motivazioni che possono avere spinto l'agente a comportarsi secondo la condotta contestata a titolo di falso. Essendo il delitto in questione connotato da dolo generico, che consiste nella consapevolezza della *"immutatio veri"*, non essendo richiesto l'*animus nocendi vel decipiendi*", si deve escludere il reato solo quando, per come parimenti accennato, il falso possa dirsi derivato da una semplice leggerezza dell'agente (in tal senso anche Cass. Sez. 5, n. 3504/2013), la quale per come statuito dalla S.C. con la decisione da ultimo richiamata, si appalesa difficilmente compatibile con



coloro i quali svolgono attività professionali nell'ambito delle quali gli istituti evocati costituiscono nozioni o demandano a definizioni oltremodo noti e niente affatto complessi per chi svolge tale attività.

4. Effettuate tali premesse, può adesso passarsi allo scrutinio del gravame proposto dalla Pubblica accusa.

**18.5. La fondatezza dell'appello del Pubblico Ministero, limitatamente a Provolo Francesco in ordine ai delitti di cui ai capi 14) e 15), con riferimento a quello commesso in data 17 gennaio 2017, nonché a Bianco Leonardo, in ordine al delitto di cui al capo 15), con riferimento a quello commesso in data 16 gennaio 2017.**


1. Siccome evidenziato dai periti, *"il giorno 16 gennaio era in corso un livello di criticità "gialla", con successivo passaggio in "arancione" a partire dalle ore 14.*

*La situazione sul territorio era già di per sé molto critica, oltreché in evidente peggioramento. L'istituzione del Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) e l'apertura della Sala Operativa Provinciale (SOP), in tali condizioni, avrebbero dovuto essere un fatto pressoché automatico, secondo le comuni prassi della pianificazione provinciale di emergenza .. Il "peggioramento delle condizioni meteorologiche", constatato de visu e poi sancito dal passaggio dal livello da criticità "gialla" ad "arancione", avrebbe dovuto attivare lo stato di "preallarme" e, verosimilmente, quello di "allarme. Inoltre, va tenuto presente il fatto che numerosi Comuni avevano attivato i propri COC (Centro Operativo Comunale) e che, dunque, il flusso di informazioni generava evidentemente una necessità di verifica e di coordinamento, atti a presidiare autorevolmente l'evoluzione della situazione sul territorio.*

*Peraltro, sebbene la viabilità costituisse una delle problematiche più severe, non era certamente l'unica. Basti pensare all'interruzione della fornitura di energia elettrica, alle persone fragili con necessità specifiche, alla crisi delle comunicazioni telefoniche mobili. Non da ultimo si pensi alle condizioni generali "di teatro" di una Regione interessata da uno sciame sismico di grave entità, con uno stato di emergenza nazionale in corso e la Direzione di Comando e Controllo (DiComaC) in piena operatività" – cfr., perizia -.*

Tale automaticità discende, infatti, da tutte le fonti disciplinanti la materia, per come sopra delineate al paragrafo 18.1.

Invero, sin con il Piano di Protezione Civile adottato dalla Prefettura di Pescara in data 28.09.1993, erano state delineate le procedure da seguire nelle ipotesi in cui, come previsto dal sopra richiamato art 14 L. n. 225/1992, l'evento fin dall'inizio risultasse di natura o di estensione tali da dover essere fronteggiato con l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria, si



da rendere necessario l'intervento del Prefetto allo scopo di coordinare tutte le iniziative opportune per fronteggiare l'emergenza.

In tale Piano si era prevista, altresì, l'insorgenza degli stati di allertamento e preallarme, disponendo, quali conseguenze: *"la convocazione dei componenti del Centro Coordinamento Soccorsi (vedi all. 7)"*, con la doverosa immediata notizia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, al Ministero dell'Interno ed al Presidente della Giunta Regionale Abruzzo; l'immediata attivazione della Sala Operativa di Protezione Civile, quale luogo di costituzione del CCS, con la collaborazione di rappresentanti delle amministrazioni e degli enti pubblici tenuti ad interventi istituzionali di protezione civile di cui all'allegato 7, denominato *"COMPOSIZIONE DEL CENTRO COORDINAMENTO SOCCORSI"*, stabilente la partecipazione necessaria, tra gli altri, anche del Presidente dell'Amministrazione Provinciale.

Per come parimenti si è detto, in data 7.11.2003 era stato stipulato tra Prefettura e Provincia un Protocollo d'Intesa per l'utilizzazione comune di una sala operativa unica ed integrata, individuata nella sala operativa esistente presso la Prefettura medesima, come da planimetria ivi allegata, con analitica determinazione della strumentazione tecnica e finanche specificazione delle dimensioni.

Al Protocollo seguivano atto denominato *"PIANTA PIANO TERRA Allegato C"*, costituente una piantina rappresentativa dei luoghi, tra i quali quelli ove erano ubicati la "Sala Radio", la "Sala Funzioni" e il "CCS", nonché ulteriore documento denominato *"PIANO RIALZATO. Allegato D. Sala Operativa Prefettura"*, ove erano contrassegnati, in maniera grafica tale da differenziarli rispetto agli altri vani, la Sala Funzioni, la Sala Radio ed il CCS, con l'indicazione per ciascuna dei metri quadri (rispettivamente 29,82, 32,56 e 31,08).

La necessaria istituzione ed attivazione dei CCS in occasione del verificarsi di eventi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 14 L. n. 225/1992 venivano ribaditi con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, concernente *"indirizzi operativi per la gestione delle emergenze"*, datata 3.12.2008, la quale prevedeva, per le Regioni, quale l'Abruzzo, che avevano adottato un modello non indicante chiaramente a quale Autorità fosse attribuita la funzione di responsabilità del C.C.S., che tale funzione si intendesse assegnata al Prefetto della Provincia in qualità di rappresentante dello Stato sul territorio, specificandosi come *"Il modello organizzativo a livello provinciale deve prevedere una sala operativa unica ed integrata, che da un lato attua quanto stabilito in sede di C.C.S. e dall'altro raccoglie, verifica e diffonde le informazioni relative all'evento ed alla risposta di protezione civile, attraverso il raccordo costante con i diversi centri operativi attivati sul territorio, la sala operativa regionale e Sistema"*.

Analogamente le Indicazioni Operative del 31.03.2015 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, le quali specificano, altresì, come *"I centri di coordinamento strutturano la loro attività per*


*Funzioni di supporto, intese come forma organizzativa di coordinamento per obiettivi, tale da porre in essere le risposte operative alle diverse esigenze che si manifestano nel corso di un'emergenza", nonché, la necessità, attraverso atti formali, di individuare, la sede ufficiale e quella alternativa della Sala Operativa, anche attraverso la stipula di opportuni protocolli d'intesa tra gli Enti e le Amministrazioni interessate (come già fatto nel 1993 dalla Prefettura di Pescara), nonché di determinare fisicamente i luoghi in cui svolgere le attività in emergenza, identificando, altresì, i soggetti responsabili delle diverse Funzioni di supporto da attivare, nonché stabilendo requisiti minimi dimensionali.*

La necessaria attivazione, ad opera del Prefetto, in presenza di eventi del tipo di quelli preannunciati sin dal 15 gennaio del resto, veniva ribadita in maniera inequivocabile dalla citata DGR n. 793 del 2013, la quale, per come si detto, prevede espressamente nelle ipotesi sia di rischio valanghe (pag. 28) sia di rischio eventi meteorologici avversi (pag.35) la competenza e diretta responsabilità della Prefettura per *"l'emanazione dello stato di preallarme/allarme/emergenza su scala provinciale e regionale"*, nonché la responsabilità dell'istituzione del Centro Coordinamento Soccorsi e del Centro Operativo Misto.

2. Indi, alla luce della univoca disciplina di settore, come evidenziato in rubrica, quantomeno a partire dalle ore 9:00 o 10:00 (orario di convocazione del COV allargato) del giorno 16 gennaio 2017, avrebbe dovuto essere istituito, da parte del Prefetto Provolo, avente responsabilità in tal senso, un CCS (il quale, per come si è visto, anche presso la Prefettura di Pescara si componeva di 14 funzioni), operante presso la SOP già individuata dal 1993 e sita presso la Prefettura (la quale avrebbe dovuto essere aperta), caratterizzata dalla già attivazione dello strumentario parimenti previsto e necessario per il suo funzionamento.

3. Al contrario, il Prefetto Provolo, per come dallo stesso ammesso, diede incarico al Capo di Gabinetto, Viceprefetto Bianco *"di convocare il CCS per il momento solo con la funzione viabilità .. e conseguente COV"*, laddove, con riferimento alla SOP, di avere appreso dopo (senza specificare quando) che la sala operativa non era stata aperta il 16 gennaio 2017 (lo sarà solo alle ore 13 circa del 18 gennaio, per come ricostruito in sentenza e non confutato da alcuna parte, ivi compresi gli imputati), pur tuttavia ribadendo che con la sua direttiva si attuava, altresì, l'operatività di una sala operativa, essendo irrilevante l'ubicazione fisica dei convocati in una stanza od in un'altra della Prefettura di Pescara.

4. Per come si è evidenziato, ciò che veniva espletato nella mattinata del 16 gennaio 2017 era una riunione del cosiddetto "COV allargato" a cui parteciparono i membri del COV ordinario, i componenti del CCS Funzione 14 coordinamento Sala Operativa, oltre ad altre Autorità ed a rappresentanti di imprese interessate alla circolazione e alla viabilità (Autostrade per l'Italia spa,






Strada dei Parchi spa, ANAS, ma non anche dirigenti e funzionari del Servizio Viabilità della Provincia di Pescara, di contro intervenuti solo nella riunione del 18 gennaio).

5. L'attivazione del CCS e la contestuale apertura della Sala Operativa non venivano disposti neppure nella prima mattinata del 18 gennaio ma, per come emergente dal relativo verbale, solo dopo che erano state avvertite due scosse di terremoto, quando il Prefetto invitava gli operatori dei vari Enti *"a scendere presso la Sala di Protezione Civile dove opera il CCS, per continuare a seguire l'evolversi della situazione affrontando le emergenze in atto e quelle emerse nella presente riunione, soprattutto nella citata Area Vestina"*.

6. Compendiate le principali risultanze nei superiori termini, deve ritenersi fondato l'appello del PM, che ha censurato la decisione assolutoria, nella parte in cui ha ritenuto non integrata la fattispecie di cui all'art. 328 c.p. da parte del Prefetto Provolo, nonché ha assolto quest'ultimo ed il Viceprefetto Bianco con riferimento alle note da essi rispettivamente sottoscritte, con le quali avevano dato atto della istituzione e dell'attivazione, alle 09:00 nel giorno 16 gennaio 2017, della Sala Operativa e del CCS, assolvendo, con riferimento ad entrambe le condotte delittuose, tutti gli imputati perché il fatto non sussiste, nonostante, avuto riguardo alla falsità ideologica contestata al capo 15), nella parte motivazionale, il GUP sembrerebbe avere escluso unicamente l'elemento soggettivo, tenuto conto delle seguenti considerazioni: *"Dunque, sebbene risulti acclarato che il CCS e la SOP siano stati formalmente attivati nella giornata del 18 gennaio, e che le note del 16 e del 17 gennaio avessero evidenziato già l'operatività delle due strutture, di tal ché, sotto il profilo materiale, il delitto in esame potrebbe comunque ritenersi sussistente, tuttavia per l'integrazione dello stesso difetta in capo agli imputati l'intento di evidenziare una falsa rappresentazione della realtà, e dunque deve essere emessa nei confronti degli imputati una pronuncia assolutoria perché il fatto non costituisce reato"*.

7. Avuto riguardo alla condotta di cui all'articolo 328 c.p., il giudicante ha argomentato la decisione liberatoria sulla base delle seguenti circostanze: a) medesimezza dei componenti del COV rispetto a quelli del CCS, incidente sulla possibilità di far emergere in quella sede la indisponibilità della turbina della Provincia, considerando che al COV allargato ebbe a partecipare anche il comandante Honorati, il quale, nonostante la consapevolezza di una tale circostanza, nulla ebbe a rappresentare; b) adozione in quella sede di provvedimenti incidenti non solo sui caselli autostradali, ma in generale sulle questioni relative alla viabilità, anche di strade statali e locali; c) svolgimento, da parte del personale della Prefettura, nelle medesime funzioni del CCS e della SOP, sia pure in termini diversi da quanto sarebbe accaduto in sede di sala operativa, essendo rimasti i medesimi all'interno dei propri uffici e, dunque, non in unico contesto spaziale, come peraltro sostanzialmente riconosciuto dagli stessi periti; d) non previsione in termini di cogenza circa l'attivazione del CCS da parte delle norme, siccome evincibile anche dalle dichiarazioni rese da Immacolata Postiglione; e) irrilevanza del dato formale ai



fini della verifica della funzionalità dei modelli organizzativi istituiti per esercitare al meglio la funzione richiesta.

Da qui, la conclusione *“che alle 9,00 del 16 gennaio 2017 in Prefettura era in corso una riunione, nell'ambito della quale si era discusso in merito alla viabilità per l'emergenza neve, ciò che implica che la analoga funzione che avrebbe dovuto essere assolta in sede di CCS era stata, nei fatti, attivata. La Prefettura ha dunque affrontato l'emergenza tempestivamente con gli enti interessati nel corso della riunione alla quale hanno partecipato soggetti, quale l'Honorati che, ben consapevole del guasto della turbina Unimog, nulla ha riferito in proposito.*


*Appare dunque evidente come non vi siano concrete e fondate ragioni per ritenere che l'Honorati, solo perché partecipe di una struttura dotata di diversa natura di quella effettivamente tenuta, avrebbe tenuto un diverso comportamento, riferendo della turbina fuori uso da parte della Provincia. È importante rilevare al riguardo che, sebbene possa imputarsi all'Honorati il fatto di non aver fatto menzione, in sede di COV, alla mancanza della turbina, tuttavia tale condotta non è ricompresa nel capo di imputazione a lui contestato e dunque non rientra dunque nell'oggetto del processo”.*

8. Avuto riguardo a quanto compendiato alla lettera a), l'assunto del GUP non risulta comprovato, nonché addirittura smentito da diversi elementi.

8.1. *In primis*, come si è anticipato già in precedenza, non vi è alcuna prova che l'Honorati, titolare della funzione 14 CCS, connessa, siccome evincibile dalla denominazione sopra richiamata, alle preesistenti e non più ricoperte funzioni di protezione civile dal medesimo, fosse a conoscenza, nella mattinata del 16 gennaio 2017, della indisponibilità della turbina Unimog appartenente alla Provincia e deputata alla pulizia del tratto stradale.

Al contrario, gli elementi acquisiti inducono ad escludere una tale evenienza, non emergendo da alcunché che i soggetti consapevoli di tale circostanza ebbero a rappresentargliela, tenuto vieppiù conto del difetto di competenze in materia di viabilità provinciale in capo al medesimo, le quali, per come si è dato diffusamente atto in precedenza, appartenevo unicamente al Settore I, diretto da D'Incecco Paolo, con funzionario responsabile Di Blasio Mauro, al contrario edotti circa tale deficienza.

La eventuale consapevolezza in capo all'Honorati di tale indisponibilità può ritenersi comprovata, alla luce degli elementi in atti, solo in un momento successivo e non prima delle ore 06:51 del 17.01.2017, allorché il sorvegliante Giancaterino Alberto inviava sulla chat *“emergenza maltempo”*, il seguente messaggio: *“La situazione non è bella. Inoltre ha chiaro (chiamato ndr) hotel Rigopiano dicendomi che ha dei clienti io gli ho detto della situazione critica che abbiamo. Considera che non abbiamo l'Unimog quindi all'occorrenza siamo senza turbina. Siamo sempre al buio. Fammi sapere. A più tardi”.*



Di tal che, diversamente da quanto affermato nella decisione, deve ritenersi, alla luce delle emergenze disponibili, come nessuna delle persone presenti in sede di COV del 16 gennaio 2007 avrebbe potuto fare presente l'indisponibilità della turbina, essendo l'unico soggetto in qualche maniera riconducibile alla Provincia di Pescara, Honorati Giulio, inconsapevole di ciò, la cui convocazione, peraltro, non è dato bene comprendere se sia stata disposta quale rappresentante della Provincia di Pescara, seppur sprovvisto di competenze in materia di viabilità, oppure ancora, come anche dichiarato dal Verzella, quale titolare della funzione 14 CCS.

8.2. Parimenti infondato è l'ulteriore assunto secondo cui i partecipanti al COV del 16 gennaio erano i medesimi di quelli del CCS.


Ed invero, per come dato atto sopra e per come emergente anche dalla nota datata 31/01/2017 a firma dei Viceprefetti Angieri e Mazzia, in ordine alla quale si avrà modo di tornare diffusamente con riferimento alla disamina delle impugnazioni relative al capo a), il CCS, secondo il metodo Augustus disciplinato dalle fonti amministrative richiamate in precedenza da questa Corte, si componeva, in linea generale e presso la Prefettura di Pescara, di 14 funzioni, solo due (Funzione 6 e Funzione 14, ammesso che si ritenga la convocazione dell'Honorati quale titolare della medesima) delle quali vennero attivate nella mattina del 16 gennaio 2017.

Di contro, mancavano tutte le altre funzioni (che vennero attivate solo successivamente) e, quindi, i formali rappresentanti delle medesime.

Ne discende, quindi, sostanziale smentita alla medesimezza dei partecipanti tra i due organismi.

8.3. Inoltre, la stessa qualificazione del meccanismo attivato in data 16 gennaio 2017 quale COV allargato alla viabilità si appalesa piuttosto incongruente ed ancora contrastante con la disciplina di settore, atteso che, come si è già evidenziato, il COV, nella sua composizione ordinaria, è coordinato da un funzionario designato dal Prefetto ed è composto dal Dirigente della Sezione della Polizia stradale, da un ufficiale designato dal Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, da un funzionario designato dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, oltre a potersi avvalere della collaborazione delle amministrazioni e degli enti, il cui apporto è ritenuto necessario per l'esercizio delle funzioni affidate.

Per cui, sostenere che il COV convocato nella fattispecie era allargato alla viabilità rappresenta affermazione di difficile comprensione, atteso che tra i componenti necessari del COV ordinario figurava già il Dirigente della Sezione di Polizia Stradale, alla quale era, altresì, secondo le previsioni vigenti presso la Prefettura di Pescara, riconducibile la Funzione 6 CCS (Trasporto, circolazione e viabilità – Rappresentante della Polizia Stradale), identificantesi nel Dirigente della Polizia Stradale. A meno che non si intenda sostenere che l'allargamento alla viabilità abbia riguardato tutti i soggetti aventi competenze, nell'ambito della Provincia, in tale settore con riferimento ai tratti stradali (ipotesi



che sembra rinvenire conforto nella documentata presenza, in quella sede, anche di rappresentanti di ANAS e Autostrade per l'Italia e Strada dei Parchi).

Senonché, parimenti sarebbero ravvisabili deficienze in capo allo strumento adottato, non essendo stata disposta alcuna convocazione (cosa che invece avvenne per il COSP, poi tramutatosi in CCS, del 18 gennaio) di addetti al Settore Viabilità della Provincia.

9. Conseguenziale è l'infondatezza dell'assunto del GUP meglio compendiato alla lettera b), secondo cui emergerebbe che il giorno 16 gennaio la Prefettura di Pescara aveva disposto il divieto di transito per i mezzi pesanti lungo la statale 714 e la n. 16 Adriatica; ciò a riprova del fatto che in quella sede si fosse discusso non solo dei caselli autostradali, ma in generale delle questioni relative alla viabilità anche di strade statali e locali.

Diversamente da quanto affermato dal GUP, la 714 e la 16 Adriatica, interessate, oltre ai caselli autostradali, dalle determinazioni assunte in quella sede, sono entrambe strade statali e non locali né tantomeno provinciali.

Al contrario, osserva la Corte, come nulla fu disposto all'esito della riunione del 16 gennaio con riferimento a queste ultime, perché nulla poteva essere disposto, in assenza di qualsivoglia soggetto avente competenze in ordine alle medesime e, quindi, dei relativi contributi conoscitivi.


Vero è che, per come meglio si dirà nel prosieguo, anche in occasione del COSP del 18 gennaio 2017, ove il Servizio Viabilità della Provincia di Pescara era rappresentato dal funzionario Mauro Di Blasio, questi nulla ebbe a rappresentare avuto riguardo all'indisponibilità della turbina.

Ma è altrettanto vero, come sopra precisato, che il reato di rifiuto di atti di ufficio, a differenza di quello di cui all'art. 589 c.p. contestato al capo 16), è un reato di pericolo, onde la violazione dell'interesse tutelato dalla norma incriminatrice al corretto svolgimento della funzione pubblica ricorre ogniqualvolta venga denegato un atto non ritardabile alla luce delle esigenze prese in considerazione e protette dall'ordinamento, prescindendosi dal concreto esito della omissione.

10. Non condivisibile, ad avviso della Corte, è, altresì, l'ulteriore assunto del GUP circa lo svolgimento, da parte del personale della Prefettura, delle medesime funzioni del CCS e della SOP, sia pure in termini diversi da quanto sarebbe accaduto in sede di sala operativa, essendo rimasti i medesimi all'interno dei propri uffici e, dunque, non in unico contesto spaziale.

Ciò per una pluralità di ragioni.

10.1. *In primis*, perché, come evidenziato dai periti, in conformità alle fonti sopra enucleate disciplinanti il funzionamento del CCS e della SOP, deve ribadirsi la differenza sostanziale e non solo formale tra gli organismi (CCS/SOP, da un lato e COV/COSP, dall'altro), atteso che "il "tandem" CCS/SOP è un organismo permanente che resta continuamente attivo, con turnazione del personale, per l'intera durata dell'emergenza con presidio h 24; COV e COSP sono sedi decisionali temporanee.



*Hanno un orario di convocazione, una propria durata e terminano con l'assunzione delle decisioni di competenza" – cfr., perizia -.*

Inoltre, come correttamente evidenziato nell'appello, i periti hanno espressamente confermato che una gestione dell'emergenza tramite COV (Comitato Operativo Viabilità) e COSP (Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica) e, quindi, del tipo di quella effettivamente attuata dal Prefettura di Pescara nel caso di specie, *"non appare conforme alle indicazioni e alle prassi operative perché il CCS (inteso in senso proprio) è la sede decisionale certamente più opportuna e la SOP lo strumento più indicato alla gestione dei (problematici) flussi di informazione e alla finalizzazione delle decisioni assunte in Centro"* (cfr., perizia a pag. 284).


Del resto, per come si è evidenziato, la Direttiva della Presidenza del Consiglio 3.12.2008, inerente gli indirizzi operativi per la gestione delle emergenze (il c.d. metodo Augustus), disciplina il metodo organizzativo per la gestione delle emergenze, prevedendo l'attivazione di un CCS, quale organo in cui sono rappresentati, oltre alla Regione, la Provincia e la Prefettura, gli altri enti deputati a gestione dell'emergenza.

La direttiva, per come evidenziato, si sofferma anche sulle caratteristiche che deve avere la Sala Operativa, stabilendo espressamente che *"il modello organizzativo a livello provinciale deve prevedere una Sala Operativa unica ed integrata che da un lato attua quanto stabilito in sede di CCS e dall'altro raccoglie, verifica e diffonde le informazioni relative all'evento ed alla risposta di Protezione Civile, attraverso il raccordo costante con i diversi centri operativi attivati sul territorio, la sala operativa regionale e Sistema"*.

Analoghe e più dettagliate direttive sono state enucleate negli indirizzi Operativi del Capo Dipartimento della Protezione Civile Gabrielli in data 31/3/2015, ove sono anche fornite specifiche indicazioni operative sulla logistica del CCS e sulle caratteristiche dei luoghi in cui tali organismi devono trovare la loro più opportuna collocazione.

In ragione di ciò, i periti hanno affermato che, in generale *"si richiede che la Sala Operativa sia immediatamente adiacente a quella del CCS e, in ogni caso nell'ambito del medesimo edificio"* (v. perizia pag. 243).

Per quanto attiene il funzionamento della Sala Operativa di Protezione Civile, si è detto come essa sia organizzata per 14 funzioni di supporto; esse rappresentano le singole risposte operative che occorre organizzare in qualsiasi tipo di emergenza a carattere provinciale. Ogni singola funzione ha un proprio responsabile. Il CCS si configura come l'organo di coordinamento Provinciale ove si individuano le strategie generali di intervento, mentre nella Sala Operativa Provinciale si raccolgono le esigenze di soccorso e si risponde secondo le indicazioni provenienti dal CCS.



Del resto, la Prefettura di Pescara: si era già dotata nel 1993 di un Piano Provinciale di Protezione civile, che aveva previsto, in presenza degli eventi meteorologici preannunciati già nel giorno 15 gennaio 2017, la necessità di immediata attivazione di un CCS; aveva già individuato fisicamente, sin dal novembre 2003, i locali da adibire a Sala Operativa, da attivarsi contestualmente al CCS.

La semplice durata di una riunione limitata comprova che si sia trattato di COV e non di CCS, che invece ha carattere permanente fino alla cessazione dell'emergenza (cfr., in tal senso, anche perizia a pag. 243 ed alle pag. 284-285).

Lo stesso SMS inviato dal Bianco al Col. D'Amato dei CC Forestali dava atto del fatto che il Prefetto aveva disposto convocazione per il 16 di un COV.

Lo stesso appunto manoscritto, denominato "*COV -Prefettura 16.01.2017*" e redatto dal Col. D'Amato, permette di apprezzare come gli argomenti discussi durante tale riunione sostanzialmente collimano con gli appunti manoscritti prodotti dal Prefetto in sede di interrogatorio e che la questione della viabilità delle strade provinciali non fu specificamente affrontata.

Il Col. D'Amato ha ricordato, altresì, che nella riunione del COV del 16/01/2017 si parlò anche della non operatività della Sala Operativa Provinciale "*per problemi tecnici*", così ancora comprovando (ma non risulta oggetto di contestazione neppure da parte degli imputati) la circostanza secondo cui nessuna Sala era stata aperta il 16 Gennaio 2017.


A ciò si aggiunga come, nonostante l'ordine di esibizione di atti del 12/12/2017, non è stato rinvenuto nessun atto di costituzione del CCS in data 16/01/2017 inviato ai vari Enti, come affermato nella nota n.001665 del 16/01/2017 del Vice-Prefetto Bianco.

L'unico atto presente in Prefettura in cui si annuncia l'attivazione di n. 10 funzioni della Sala Operativa Provinciale di Protezione Civile (tra cui anche la n. 6 viabilità) è la nota n. 2229 del 18/01/2017, che veniva inviata a tutti gli Enti (Comuni, Provincia, Regione e Forze di Polizia).

10.2. Da tutto quanto sopra discende un'ulteriore conclusione.

La fondatezza dell'assunto del Provolo, secondo cui "*di fatto con la riunione di cui al verbale che produco ... si attuava l'operatività di una sala operativa, irrilevante l'ubicazione fisica dei convocati in una stanza od in un'altra della prefettura di Pescara*", deve ritenersi del tutto smentito proprio alla luce della disciplina di settore.

Di contro, conformemente all'assunto della Pubblica Accusa appellante, rappresenta dato oggettivo pacifico e non contestato che il Prefetto, prima del 18 gennaio, non aveva istituito ed attivato il CCS e la SOP secondo quanto espressamente previsto dalla disciplina regolamentare e dalle direttive ministeriali. E' altrettanto dato pacifico e non contestato che il Prefetto aveva convocato, di contro, una riunione del COV.



10.3. La Corte conviene sul punto con la Pubblica Accusa, quando essa afferma come, quando si evocano gli organismi CCS e SOP – specie nelle comunicazioni ufficiali rivolte ad altri enti e Autorità di Protezione Civile – si richiamano strutture specificamente predeterminate dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008 e dalle indicazioni operative del Dipartimento Centrale di Protezione Civile 2015 che li individuano soprattutto come luoghi specifici e ambienti di un'adeguata dimensione, ove si svolgono funzioni ed attività fondamentali di protezione civile e di gestione dell'emergenza a livello locale. Infatti, per come si è detto e si ribadisce, gli indirizzi operativi del Capo della Protezione Civile del 2015 si occupano anche di dare precise indicazioni sulla logistica e sul tipo di Sale e strutture da dedicare ai CCS e alle S.O.


Del resto, della differenza strutturale tra i diversi organismi – né potrebbe essere altrimenti – sembra essere ben consapevole lo stesso Prefetto Provolo sia per la qualifica rivestita, alla quale, in linea generale ed in assenza di elementi contrari, non può non farsi discendere una completa conoscenza della disciplina di settore sia in ragione di atti direttamente riconducibili alla propria sfera.

Ci si riferisce alla nota n. 48466 del 17/11/2016, con la quale il Prefetto, nel decretare la composizione di base del CCS, specifica che il CCS esplica la propria attività avvalendosi della Sala Operativa provinciale della Prefettura, *che "viene tempestivamente attivata al verificarsi di un evento emergenziale e che è strutturata nelle 14 Funzioni di supporto di seguito elencate .."*.

Sul punto, come già sopra rilevato, anche i periti affermano che, in generale *"si richiede che la Sala Operativa sia immediatamente adiacente a quella del CCS e, in ogni caso nell'ambito del medesimo edificio"*. Tanto più che la Prefettura di Pescara aveva stilato un protocollo d'Intesa con la Provincia già dal 2003 per la gestione di una comune Sala Operativa Provinciale di Protezione Civile, ove è chiaramente individuata l'importanza dell'ubicazione, della logistica con riferimenti specifici all'ampiezza dei locali destinati proprio perché ivi devono trovare collocazione le postazioni dei diversi enti coinvolti dall'emergenza.

Addirittura, per come più volte evidenziato, al Protocollo di intesa tra la Prefettura e la Provincia di Pescara è allegata una piantina con l'indicazione specifica dei locali adibiti a CCS e Sala Operativa. Di tal che, deve convenirsi con il PM appellante, secondo cui le procedure e le regole cautelari espressamente previste e positivizzate in apposite direttive ministeriali non possono che ritenersi il frutto di dati e prassi di esperienza con esiti positivi nella gestione di emergenze e di eventi calamitosi.

11. Quanto testé delineato smentisce l'ulteriore assunto del GUP in ordine alla mancata previsione, in termini di cogenza, circa l'attivazione del CCS da parte delle norme vigenti, siccome evincibile anche dalle sommarie informazioni rese da Immacolata Postiglione, Vice Capo Dipartimento e Direttore dell'Ufficio Gestione Emergenza, secondo cui *"Ci sono regioni che sono organizzate con una certa catena di coordinamento e di flusso di informazioni. Ed altre che sono organizzate in*



*diverso modo. Banalmente in Toscana i CCS non esistono perché esistono i centri di coordinamento provinciale che si fanno nelle sedi delle province dove siedono le prefetture”, nonché che, “per quel che concerne i Centri Operativi e di Coordinamento, a livello statale, regionale, provinciale e comunale, il riferimento normativo è contenuto sia nella Direttiva della Presidenza del Consiglio del 03.12.2008 che negli indirizzi operativi del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 31/03/2015. Va in ogni caso precisato che nel sistema di protezione civile i collegamenti tra le amministrazioni e gli altri soggetti coinvolti sono di tipo funzionale e non di natura gerarchica..... Nella fase dell'emergenza, potenziale o in atto, a livello provinciale il coordinamento operativo delle attività di Protezione Civile è espletato nell'ambito del CCS o di analoghi organismi, secondo i modelli adottati dalle singole Regioni...”.*

Tali dichiarazioni, ad avviso del giudicante, presupporrebbero dunque l'esistenza di “altri organismi” diversi dal CCS, con competenza in ordine a situazioni emergenziali.


Ed invero, si è già dato atto diffusamente come il sistema della Protezione Civile appaia disciplinato da una pluralità di fonti non solo statali, ma anche regionali, stante la fondamentale competenza spettante in tal senso alle Regioni, le quali, effettivamente, come si è visto, possono diversamente regolamentare singoli aspetti.

Senonché, la Deliberazione n. 793 del 4.11.13, con cui la Regione Abruzzo ha poi emanato gli indirizzi operativi aventi ad oggetto “*Prima definizione e avvio della sperimentazione delle procedure finalizzate alla gestione operativa da parte della struttura di protezione civile regionale per i rischi di competenza che interessano il territorio della Regione Abruzzo*”, per la “*migliore pianificazione e gestione delle attività di protezione civile della Regione Abruzzo*”, ha ribadito quanto delineato sul punto dalla disciplina nazionale, prevedendo, in presenza di rischi meteorologici avversi e valanghivi, quando, come nell'ipotesi dedotta, ricorrano le condizioni, come alla Prefettura spetti sia l'emanazione dello Stato di preallarme/allarme/emergenza su scala provinciale e regionale sia l'istituzione dei CCS e dei COM.

Di tal che, privo di pregio, nel senso dedotto dal GUP, appare il richiamo a sistemi operanti presso altre Regioni, dovendo aversi riguardo, nel caso di specie, a quanto stabilito nella Regione Abruzzo.

12. Parimenti non condivisibile si appalesa l'ulteriore assunto, in presenza della codificazione del sistema di allertamento e dei conseguenti meccanismi istituzionali attivabili, circa l'irrelevanza del dato formale, dovendosi avere riguardo alla verifica della funzionalità dei modelli organizzativi istituiti per esercitare al meglio la funzione richiesta.

12.1. Nel caso di specie, lo si ribadisce, le previsioni in tema di istituzione del CCS, del suo caratterizzarsi in 14 funzioni, del luogo fisico nel quale tale attività deve espletarsi, sono il frutto di





procedure e di regole cautelari espressamente positivizzate in apposite direttive ministeriali, in quanto frutto di dati e prassi di esperienza con esiti positivi nella gestione di emergenze e di eventi calamitosi.


12.2. Del resto, la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata postula, ai fini dell'integrazione del delitto, la consapevolezza circa la ricorrenza di una situazione di urgenza che renda l'atto indifferibile e, quindi, del proprio contegno omissivo, con conseguente rappresentazione e volizione della realizzazione di un evento *contra ius*, senza che il diniego di adempimento, il quale si ravvisa anche in presenza di un mero *non facere* (essendo configurabile il rifiuto non solo a fronte di una richiesta o di un ordine, ma anche quando sussista un'urgenza sostanziale, impositiva del compimento dell'atto in modo tale che l'inerzia del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio assuma la valenza di rifiuto dell'atto medesimo, tanto che esso non è integrato solo nell'ipotesi, in cui l'atto, pur rispondendo alle ragioni indicate dalla norma incriminatrice, non riveste carattere di indifferibilità e doverosità), trovi alcuna plausibile giustificazione alla stregua delle norme che disciplinano il dovere di azione.

Il giudice di legittimità, in plurime occasioni (ad esempio, avuto riguardo all'integrazione di detto reato da parte di infermieri, valorizzando all'uopo, ai fini dell'integrazione del delitto, la ingiustificabile inosservanza di previsioni comportamentali o procedure stabilite in protocolli), ha quindi precisato come la locuzione "norme" non evoca il riferimento unicamente a fonti del diritto, ma anche a protocolli, linee guida e, quindi, con riferimento al caso di che trattasi, ad atti amministrativi generali, quali, ad esempio, le Circolari e le D.G.R.

Né nel caso di specie era dato ravvisare alcuna discrezionalità, di fatto non essendo essa prevista, in presenza dei presupposti che imponevano l'attivazione delle fasi di preallarme ed allarme nel senso specificato e, quale immediata conseguenza, l'attivazione, sin dalla prima mattina del 16 gennaio 2017, del CCS nella sua composizione istituzionale e, contestualmente, della SOP nei locali appositamente e previamente individuati ad opera di tutti i partecipanti del CCS, in quel momento e da tempo addietro chiusi e non funzionanti.

Di tal che, in presenza di una piena consapevolezza dell'aspetto sostanziale della situazione tipica ad opera del Provolo, nonché dell'urgenza dell'atto, pur a voler ammettere in linea astratta l'esistenza di una qualche discrezionalità sul punto con riferimento al meccanismo inizialmente attivato, la scelta adottata dal Provolo nella mattina del 16 gennaio e fino alle scosse telluriche del 18 gennaio si appalesa sostanzialmente ingiustificabile, in quanto, come evidenziato dalla S.C., non sorretta da un minimo di ragionevolezza ricavabile dal contesto e dai protocolli vigenti (cfr., in tal senso, Cass. Pen. n. 35526/2011), con la possibilità di concludere che essa abbia sostanzialmente trasmodato in arbitrio.

13. Parimenti configurabile, con riferimento al Prefetto, si appalesa l'elemento psicologico del delitto di rifiuto di atti d'ufficio, per il quale è sufficiente che il pubblico ufficiale abbia consapevolezza del



proprio contegno omissivo, dovendo egli rappresentarsi e volere la realizzazione di un evento *contra ius*, senza che il diniego, come nel caso di specie, di adempimento trovi alcuna plausibile giustificazione alla stregua della disciplina che regola il dovere di azione.

13.1. La considerazione dei periti, richiamata nell'appellata decisione, secondo cui *"Una possibile spiegazione del modello gestionale adottato in Prefettura può essere trovata nella mancanza di procedure certe, a sua volta causata dal difetto di pianificazione al livello provinciale. La presenza di un adeguato Piano provinciale di protezione civile avrebbe offerto al Prefetto, da un lato, e alla Provincia, dall'altro, un chiaro riferimento sulle cose da fare in funzione dello stato di allertamento, della situazione in atto sul territorio e del corrispondente livello operativo in atto. Le non conformità che si sono riscontrate nella fase gestionale non sono dunque esclusivo frutto di una qualche estemporanea deficienza operativa, ma affondano le proprie radici nella mancanza degli strumenti cui riferirsi per affrontare correttamente l'emergenza"*, non si appalesa idoneo a giustificare l'operato del Prefetto (in termini tali da escludere l'integrazione del delitto di cui all'art. 328 c.p. a lui contestato).

13.2. Ciò in quanto, per come è stato diffusamente evidenziato anche dai medesimi periti, l'attivazione del CCS con le sue funzioni e della adiacente SOP, nei luoghi individuati sin dal 2003, doveva essere un fatto pressoché automatico alla luce dell'univoca disciplina di settore e di quanto previsto dalla stessa Prefettura di Pescara da tempo, con conseguente configurabilità di una omissione, tale da integrare gli estremi del diniego di adempimento privo alcuna logica giustificazione in base alle disposizioni disciplinanti il correlativo dovere di azione.

13.3. Come evidenziato correttamente dalla Pubblica Accusa, del resto, le note a firma del Viceprefetto Bianco e del Prefetto Provolo, inviate dalla Prefettura a seguito della divulgazione degli avvisi di condizioni metereologiche avverse (diffuse correttamente dal Centro Funzionale Abruzzo mediante la piattaforma Allarmeteo) e nello specifico il bollettino meteo del 15/01/2017 (che recitava: *dal primo pomeriggio di domani, lunedì 16 gennaio 2017 e per le successive 24-36 ore, si prevede il persistere di nevicite su Umbria, Marche, Abruzzo e Molise con quota minima intorno a 100-300 m e locali sconfinamenti fino a quote in pianura; gli apporti al suolo saranno da deboli a moderati sull'Umbria e abbondanti sulle restanti regioni...*), nonché quello del 16 gennaio 2017 in cui si segnalava la persistenza di abbondanti precipitazioni nevose in Abruzzo anche a bassa quota, nella parte in cui rappresentavano l'avvenuta attivazione, a partire dalla mattina del 16 gennaio (ore 9:00), della Sala Operativa Provinciale di Protezione Civile e del Centro Coordinamento Soccorsi (ritenute oggetto di falsità ideologica, essendo emerso pacificamente che il Centro Coordinamento Soccorsi e la Sala Operativa di Protezione Civile erano stati aperti dalla Prefettura in data 16/01/2017 solo su "carta", poiché il loro effettivo insediamento era avvenuto solo il 18 mattina), denotano



l'evidente consapevolezza della necessità della tempestiva istituzione di tali due specifici organismi in occasione dell'emergenza maltempo del gennaio 2017, secondo quanto specificamente disposto dalla disciplina in materia di Protezione Civile e dalle disposizioni ministeriali esecutive e di dettaglio sull'operatività concreta del relativo sistema in presenza degli eventi descritti dall'art. 2 L. 225/92 e, in particolare, di quelli di tipo b) e c) e, segnatamente, dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio 3/12/2008 (relativa al c.d. metodo Augustus) e dalle Indicazioni Operative del Dipartimento di Protezione Civile del 2015, ma anche dal Piano di Protezione Civile della medesima Prefettura.

Di tal che, devono ritenersi pienamente sussistenti tutti i presupposti ai fini dell'integrazione del delitto, sotto il duplice profilo oggettivo e soggettivo, essendo ravvisabile un consapevole ed ingiustificabile rifiuto (integrato dalla semplice omissione in presenza di un'esigenza indifferibile e sostanziale, impositiva del compimento dell'atto in modo tale che l'inerzia del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio assuma la valenza di rifiuto dell'atto medesimo, per una delle ragioni specificamente tipizzate dal disposto di cui all'art. 328 comma primo c.p.), ad opera dell'imputato, di immediata attivazione del CCS e della SOP, rilevante a prescindere dal concreto esito dell'omissione.

Il tutto con piena rappresentazione e volizione di realizzare un evento *contra ius*.

Ne discende, quindi, in riforma dell'impugnata sentenza, come Provolo Francesco debba essere dichiarato responsabile del delitto a lui ascritto al capo 14).


14. Sul punto non meritano condivisione le argomentazioni contenute nella memoria difensiva del Provolo.

14.1. *In primis*, per quanto si è evidenziato, questi, nella tarda serata del 15 gennaio 2017, dispose la convocazione di un COV allargato e non di un CCS, organismo del tutto differente e che sarebbe stato cogente attivare nel caso di specie.

Né soccorre in tal senso la evidenziata convocazione di un CCS funzione 6 Viabilità, in quanto il CCS, per come si è detto diffusamente, si compone di ben 14 funzioni.

Parimenti non può condividersi l'assunto circa l'attivazione di una SOP presso la Prefettura di Pescara ad opera del Provolo e l'ascrizione di una tale omissione in capo alla De Cesaris, con conseguente residuare in capo al Prefetto tutt'al più di un'omessa vigilanza.

Tale rappresentazione, oltre a non rinvenire conferma dagli elementi acquisiti, appare smentita dal fatto che, siccome evincibile dal relativo verbale, per le ore 10 del 18 gennaio 2017 era stato convocato e presieduto dal Prefetto un organismo a sua volta diverso, quale il Comitato Provinciale ordine e Sicurezza Pubblica, allargato ai componenti di protezione Civile, svoltosi presso locale diverso da quello adibito a SOP, se è vero, come risulta dal verbale citato, che questi, solo dopo le due scosse telluriche, aveva invitato "gli operatori ... a scendere nella Sala di Protezione Civile dove



*opera il CCS, per continuare a seguire l'evolversi della situazione ..."* e che, unicamente da tale momento, erano iniziate le procedure necessarie per l'effettiva apertura ed attivazione di tale sala, che sarebbe seguita solo intorno alle ore 13.


In tal senso, giova richiamarsi alle dichiarazioni rese dal funzionario Giancarlo Verzella, secondo cui: *"intorno alle ore 12.00 circa, il Prefetto ha dato disposizione che coloro i quali dovevano operare sul terreno, potevano recarsi nei rispettivi luoghi di lavoro operativo, quindi io mi sono recato presso la Sala operativa per svolgere la funzione di vice coordinatore e rendere operativa la sala considerato che da parecchio tempo tale struttura non veniva utilizzata... ..inizialmente ,ancora prima di recarci fisicamente in sala Operativa, io e la dottoressa De Cesaris, quest'ultima in sostituzione della dottoressa Palombo perché in malattia, abbiamo iniziato a contattare telefonicamente tutti gli Enti interessati che dovevano inviare un rappresentante in Sala Operativa. In seguito, a partire dalle ore 13:00 circa, facendo la spola tra il mio ufficio ed il luogo ove è ubicata la sala operativa man mano la struttura è divenuta operativa".*

Chiusura da tempo della SOP, che non può non ritenersi conosciuta dal Provolo, a fronte del ruolo apicale rivestito presso la Prefettura, della notorietà di una tale circostanza e della consapevolezza della medesima manifestata dal Prefetto nel verbale del 18 gennaio.

14.2. Quanto alla parimenti evidenziata (nella memoria difensiva) asserzione secondo cui *"alcuna norma di legge o regolamento impone la identificazione fisica della SOP in un'unica stanza quale condizione di effettività dell'operatività della stessa"*, si è già dato atto dell'infondatezza di un tale assunto.

14.3. Parimenti irrilevante, a fronte della natura di reato di pericolo e del carattere necessitato dell'attivazione del CCS e della SOP alla luce nella disciplina regolante la materia, si appalesa l'ulteriore deduzione difensiva circa l'assunto dei periti in ordine al fatto che *"è acclarato che la prefettura stesse seguendo l'evolversi della situazione ed abbia svolto attività di gestione dell'emergenza dei giorni 16, 17 18 gennaio. Ciò è avvenuto attivando le strutture locali in tema di viabilità con la riunione del COV del 16 gennaio, predisponendo i turni del personale, oltreché con una serie di interventi relativi alla viabilità e ai disservizi sulla distribuzione della energia elettrica che hanno coinvolto migliaia di utenze"*.

14.4. Sempre per quanto già sopra compiutamente esposto, diversamente dall'assunto del difensore, si appalesa del tutto rilevante che il CCS sia un organismo permanente, laddove il COV uno temporaneo, essendosi già dato atto della natura di norme cautelari, tipizzati l'agire del Prefetto in presenza di determinate situazioni, rivestite dalla disciplina nazionale e da quella regionale disciplinante la materia.



14.5. Quanto all'ulteriore assunto, secondo cui, con il COV del 16 gennaio 2017, si sarebbero adottate determinazioni aventi ad oggetto divieti di transito su strade statali e provinciali a seguito di segnalazioni provenienti dagli enti titolari della funzione di sicurezza e viabilità delle stesse, si è già dato atto come una tale asserzione si appalesi conforme alla realtà unicamente per le strade statali, ma non anche per quelle provinciali.

14.6. Quanto alla valorizzata presenza del Comandante Honorati al COV del 16 gennaio 2017, il quale, *"ben consapevole del guasto della turbina Unimog, nulla ha riferito in proposito"* – cfr., sentenza -, si è già detto della infondatezza di un tale assunto, se riferito alla giornata del 16 gennaio.

15. Per come si è anticipato, l'appello della Pubblica Accusa sul punto può essere accolto limitatamente a Provolo Francesco e non anche per gli imputati Bianco e De Cesaris.

15.1. Con riferimento al primo, giova rammentare come la fattispecie di cui all'art. 328 comma primo c.p. sanziona la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio.


L'attivazione del CCS e della SOP, costituente, in tesi accusatoria atto indifferibile oggetto di rifiuto, non può ritenersi, con riferimento al Viceprefetto Bianco, del suo ufficio.

15.1. *In primis*, il disposto di cui all'art. 14 L. n. 225/1992 sopra riportato affida in maniera inequivocabile la direzione, l'organizzazione e la gestione dell'emergenza in via esclusiva, funzionale ed organica, al Prefetto.

15.2. Siccome evidenziato dalla p.g. delegata allo svolgimento delle indagini, con il Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287 è stato regolamentato l'ordinamento delle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, al vertice dei quali sono posti i Prefetti. Gli Uffici del governo assicurano tra l'altro: il supporto al Prefetto nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza generale del governo, di coordinamento delle pubbliche amministrazioni statali sul territorio e nell'espletamento dei compiti di collaborazione a favore delle regioni e degli enti locali interessati; il supporto al Prefetto nell'esercizio delle funzioni di autorità provinciale di pubblica sicurezza e nell'espletamento dei compiti in materia di difesa civile e protezione civile.

Le Prefetture sono dunque così articolate:

- Prefetto: è il titolare della Prefettura – UTG
- Vicario del prefetto: è il viceprefetto anziano che normalmente coordina gli uffici della prefettura e che sostituisce il prefetto in caso di assenza o impedimento;
- Gabinetto del prefetto: è l'ufficio del personale sottoposto al prefetto, coordinato da un capo di gabinetto (che è un viceprefetto aggiunto o un viceprefetto a seconda delle dimensioni della sede);
- Area I: *Ordine e sicurezza pubblica* (diretta da un viceprefetto);



- Area II: *Autonomie locali e affari elettorali* (diretta da un viceprefetto);
- Area III: *Sistema sanzionatorio amministrativo* (diretta da un viceprefetto o da un viceprefetto aggiunto, si occupa dell'applicazione delle sanzioni amministrative, cioè delle sanzioni afflittive non aventi natura penale, soprattutto in ambito della circolazione stradale, degli assegni a vuoto, delle norme postali e delle telecomunicazioni);
- Area IV: *Diritti civili e immigrazione* (diretta da un viceprefetto o da un viceprefetto aggiunto, è l'area "sociale" delle Prefetture - UTG);
- Area V: *Protezione civile* (diretta da un viceprefetto o da un viceprefetto aggiunto);
- Servizio I: *Affari economico-finanziari e contabilità* (diretto da un dirigente amministrativo);
- Servizio II: *Affari amministrativi e contrattuali* (diretto da un dirigente amministrativo).

In base al Decreto del Ministero dell'Interno del 13.05.2014, vigente fino alla sua sostituzione avvenuta con il D.M. 05/11/2020, sono stati individuati i posti di funzione all'interno di ogni Prefettura territoriale.

La Prefettura U.T.G. di Pescara era organizzata all'epoca dei fatti in 7 uffici dirigenziali (tabella 2M del citato decreto): 1) Ufficio del Viceprefetto; 2) Gabinetto del Prefetto; 3) Area I Ordine e sicurezza pubblica; 4) Area II Raccordo con gli enti locali; consultazioni elettorali; 5) Area III Applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo; affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio; 6) Area IV Diritti civili, cittadinanza, condizione giuridica dello straniero, immigrazione e diritto d'asilo; 7) Area V Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico Dirigente dell'area Viceprefetto aggiunto.

Nel caso del Viceprefetto Bianco, i compiti del dirigente il "Gabinetto del Prefetto" si identificavano nei seguenti:

- *"collabora con il Prefetto nell'attività di determinazione dei criteri generali e degli indirizzi per l'espletamento delle funzioni istituzionali;*
- *gestisce, in rapporto di staff con il prefetto le seguenti attività: – relazioni esterne di particolare rilievo (con rappresentanti degli Stati esteri e delle organizzazioni internazionali, alte cariche dello Stato, autorità di governo, autorità politiche, religiose, giudiziarie, militari ed amministrative della regione e della provincia, ecc.); rapporti con gli organismi dell'Unione europea; – tutte le funzioni relative alle conferenze permanenti nonché al potere sostitutivo del prefetto di cui all'articolo 11 del d.lgs. 300/1999 nelle sedi in cui il presente decreto non istituisca l'Ufficio della conferenza permanente; – indizione di conferenze di servizi in ambito provinciale (art.14 e sgg. L.n.241/1990); – comunicazione e documentazione (statistica, analisi socio-economica del territorio, comunicazione istituzionale, rapporti con la stampa, ecc.); – segreteria particolare del Prefetto, onorificenze e ricompense,*

*cerimoniale, ecc.; – affari politici; – affari economico-sociali e del lavoro (mediazione di conflitti sociali, procedure di raffreddamento, servizi pubblici essenziali, ecc.); – organizzazione e funzionamento dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.); – affari del personale della carriera prefettizia; concorsi pubblici decentrati; – progetti finalizzati; – ulteriori compiti direttamente riconducibili agli ambiti di attività di competenza, attribuiti all'ufficio dal prefetto titolare della prefettura U.T.G. ai sensi dell'articolo 3, comma 5; – analisi di contesto diretta a delineare il quadro informativo politico, istituzionale, sociale ed economico della provincia; – concorso alla funzione di programmazione gestionale operativa; – ogni compito o funzione non previsto dal presente decreto che non sia palesemente attribuibile ratione materiae ad altri uffici dirigenziali delle prefetture-U.T.G. ”*

15.3. Da quanto testé dedotto, emerge con immediata evidenza come, in capo al Bianco, difettava qualsivoglia competenza in materia di protezione civile.


Sostanzialmente, l'unica attività da questi espletata nell'occasione si individua nella sottoscrizione della nota del 16 gennaio 2017, oggetto materiale della condotta di cui al capo 15), costituente una comunicazione espressamente prevista dalla legge ed effettuata dal Capo di Gabinetto non quale responsabile della Protezione Civile, incarico non ricoperto all'epoca dei fatti dal Bianco, ma quale collaboratore del Prefetto nell'espletamento delle funzioni istituzionali e di relazione con gli Enti territoriali e gli altri Organi centrali, riconducibile nell'ambito dell'attività di “comunicazione istituzionale a lui demandata”, oltre che nell'esecuzione (ad esempio, provvedendo a convocare il COV del 16 gennaio ed a farvi parte) delle direttive del Prefetto.

Per come sopra evincibile dall'articolazione del funzionamento delle Prefetture nel territorio nazionale e presso la Prefettura di Pescara, le competenze inerenti la Protezione Civile appartenevano, oltre che al Prefetto, al Dirigente dell'Area V, che si individuava, all'epoca dei fatti, in De Cesaris Ida.

Di tal che, al Bianco non può essere ascritta la mancata tempestiva apertura del CCS e della SOP.

Del resto, sul punto nulla di differente ha dedotto il Pubblico Ministero con il suo gravame, il quale non si è minimamente confrontato con le norme attributive delle competenze.

Né si ravvisano elementi dai quali inferire il contestato concorso di persone nel reato, essendo, lo si ribadisce, unico elemento riconducibile all'operato del Bianco l'attestazione datata 16 gennaio 2017, della quale si è già detto ed ancor meglio si dirà, la quale, isolatamente considerata ed in assenza di più pregnanti circostanze deponenti per un coinvolgimento del Bianco nell'attività decisionale, appare palesemente insufficiente al fine di ravvisare un contributo eziologicamente rilevante, ad opera del medesimo, con riferimento all'integrazione della condotta tipica, consistente, siccome evincibile dalla contestazione, nella omessa attivazione, quantomeno dalle 09:00 del 16 gennaio 2017, della Sala



Operativa della Prefettura, nonché del Centro Coordinamento Soccorsi, avendo peraltro il Prefetto Provolo, nel corso dell'interrogatorio da questi reso e sopra richiamato, ricondotto a sé qualsivoglia iniziativa al riguardo ed indicato il Bianco quale mero esecutore delle proprie direttive.

Di tal che, la nota sottoscritta dal Bianco nella mattinata del 16 gennaio rappresenta, con riferimento all'integrazione della fattispecie di cui all'art. 328 c.p., mero *post factum*.

15.4. Alla riforma della sentenza assolutoria in ordine al capo 14) limitatamente al Provolo consegue, per l'effetto, la modifica della formula liberatoria adottata sul punto anche nei confronti di Bianco Leonardo, il quale, quindi, diversamente da quanto fatto dal giudice di prime cure, va mandato assolto con la diversa formula "per non avere commesso il fatto" ex art. 530 comma 2 c.p.p., stante il difetto di prova circa l'ipotizzato suo concorso con la persona del Prefetto Provolo.

16. Per come si è anticipato, l'appello del Pubblico Ministero non può essere accolto neppure nei confronti di De Cesaris Ida, alla quale, quale Dirigente dell'Area V, all'epoca dei fatti, erano attribuiti i procedimenti e le attività, di seguito indicati, secondo quanto previsto dalla tabella 3 di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'Interno 28 marzo 2007 ovvero, di "*Supporto al Prefetto nell'esercizio delle competenze in materia di protezione e difesa civile e gestione dei procedimenti e delle attività in materia di:*

- *attività commesse al funzionamento del Comitato provinciale di protezione civile;*
- *esercitazione di protezione e difesa civile;*
- *pianificazioni di emergenza per impianti industriali a rischio d'incidente rilevante;*
- *collaborazione con la Provincia nell'attività di pianificazione di emergenza generale e specifica per tipologia di rischio;*
- *emergenze ambientali;*
- *consulenza e supporto agli enti locali nelle rispettive pianificazioni di emergenza e nell'organizzazione delle strutture di protezione civile;*
- *costituzione di C.C.S. e C.O.M., e gestione della sala operativa della Prefettura e delle relative funzioni di supporto in emergenza;*
- *riunioni e attività del Comitato Provinciale di Difesa Civile;*
- *liste degli obiettivi sensibili;*
- *operazioni di bonifica di ordigni residuati bellici;*
- *autorizzazioni all'esercizio di sorgenti radioattive e pianificazioni di emergenza relative a impianti e attività che impiegano radiazioni nucleari;*
- *altre attività e iniziative preordinate alla gestione delle emergenze e alla pianificazione degli interventi;*






- iniziative di formazione e informazione in materia di protezione e difesa civile e di educazione alla sicurezza;
- ulteriori compiti direttamente riconducibili agli ambiti di attività di competenza, attribuiti all'Area V.

Di tal che, anche in questo caso, essendo le competenze nella "costituzione di C.C.S. e C.O.M., e gestione della sala operativa della Prefettura e delle relative funzioni di supporto in emergenza", non autonome, ma di supporto a quelle del Prefetto in materia di protezione e difesa civile e gestione dei procedimenti e delle attività ed essendosi dato atto come l'adozione del meccanismo adoperato nella giornata del 16 gennaio 2017 appare, per espressa ammissione del Provolo, riconducibile ad una attività di esercizio delle proprie esclusive prerogative sul punto, siccome scolpite dal disposto di cui all'art. 14 L. n. 225/1992 e dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, concernente "indirizzi operativi per la gestione delle emergenze", datata 3.12.2008, la quale prevede, per le Regioni, quale l'Abruzzo, che hanno adottato un modello non indicante chiaramente a quale Autorità sia attribuita la funzione di responsabilità del C.C.S., che tale funzione si intende assegnata al Prefetto della Provincia in qualità di rappresentante dello Stato sul territorio, nonché rammentato ancora una volta che l'addebito consiste sul punto nell'omessa attivazione, quantomeno alle 09:00 del 16 gennaio, della Sala Operativa Provinciale e del CCS, non può che rilevarsi come, con riferimento alla De Cesaris, non viene indicata nella contestazione a lei mossa alcuna specifica condotta dalla quale inferire una compartecipazione della medesima ad un'attività omissiva ascrivibile, in ragione della disciplina vigente, unicamente in capo al Prefetto, emergendo dagli elementi in atti (quali, ad esempio, l'attivazione delle ulteriori funzioni CCS solo in data 18 gennaio 2017) come anch'essa, a prescindere da eventuali profili colposi caratterizzanti il di lei agire con riferimento alla complessiva organizzazione dei servizi di protezione civile approntati in quelle giornate per la gestione delle emergenze, si sia limitata sostanzialmente ad eseguire quanto disposto dal Prefetto Provolo con riferimento agli strumenti da adottare (COV il 16 gennaio 2017, COSP nella prima mattina del 18 gennaio e, solo all'esito delle prime due scosse telluriche, CCS e SOP).

Di tal che, anche alla De Cesaris non può essere ascritta la mancata tempestiva apertura del CCS e della SOP.

Del resto, sul punto nulla di differente ha dedotto il Pubblico Ministero con il suo gravame.

Alla riforma della sentenza assolutoria in ordine al capo 14) limitatamente al Provolo consegue, per l'effetto, la modifica della formula liberatoria adottata sul punto anche nei confronti di De Cesaris Ida, la quale, quindi, al pari di Bianco Leonardo, diversamente da quanto fatto dal giudice di prime cure, va mandata assolta con la diversa formula "per non avere commesso il fatto" ex art. 530 comma 2 c.p.p., stante il difetto di prova circa l'ipotizzato suo concorso con la persona del Prefetto Provolo.



16. Può adesso passarsi alla disamina del capo 15).


16.1. Si è già evidenziato come, in data 16/01/2017 la Prefettura di Pescara, con nota n. 001665 a firma del Capo di Gabinetto Dott. Leonardo Bianco, comunicava che *“in data odierna, alle ore 09:00 questa Prefettura UTG ha provveduto ad attivare la Sala Operativa Provinciale di Protezione Civile ed il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) per fronteggiare le emergenze connesse alla nuova ondata di maltempo che si sta manifestando dalle prime ore della giornata odierna. Si precisa che è stata attivata la Funzione Trasporti, circolazione e viabilità attesa la precipitazione a carattere nevoso in atto, particolarmente accentuata nell’entroterra della provincia. Convocata, altresì, riunione del Comitato Operativo della viabilità (COV)”*

Tale nota veniva trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’Interno e per conoscenza alla Regione Abruzzo.

Con nota del 17.01.2017, prot. 0002072 inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell’Interno ed avente ad oggetto: *“Prefettura di Pescara – Emergenza maltempo a seguito di precipitazioni anche a carattere nevoso”*, il Prefetto Francesco Provolo attestava che *“Lo scrivente si è attivato per garantire la presenza operativa della Prefettura e del Comitato Operativo per la Viabilità (COV) – appositamente convocato nella mattinata del 16 gennaio – per il monitoraggio delle arterie autostradali e strade provinciali, per eventuali determinazioni connesse allo stato di allerta meteo e per supportare le iniziative dei Sindaci; ... omissis ... Nel mentre i Comuni si sono adoperati per fronteggiare localmente la situazione emergenziale intervenendo per la pulizia delle strade rimuovendo la neve accumulatasi, la Provincia di Pescara è intervenuta sulla rete stradale di competenza provvedendo ad attivare tutti i mezzi spazzaneve previsti dal Piano operativo dell’Ente, garantendo la immediata e quotidiana pulizia delle strade di competenza. Anche questa Prefettura, per fronteggiare le emergenze connesse con l’interruzione delle strade, la mancanza quasi generalizzata di energia elettrica nelle zone interne (oltre ventisette mila utenze nella mattinata odierna) e per coadiuvare l’opera di soccorso, ha attivato la sala Operativa Provinciale di Protezione Civile e il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS). Omissis ... ”.*

16.2. In considerazione degli elementi come sopra compendati con riferimento al delitto di cui all’articolo 328 c.p., discende, quale automatica conseguenza, l’integrazione, da parte degli imputati, in ordine alle note da essi sottoscritte, costituenti atti pubblici, in quanto formati da pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, della fattispecie oggettiva del delitto di cui all’art. 479 c.p., essendo comprovato come, nelle date 16 e 17 gennaio 2017, sia il CCS sia la SOP non erano stati attivati, nel senso più volte specificato.

16.3 Sul punto l’appello del Pubblico Ministero si appalesa fondato.



La sentenza di prime cure ha mandato assolti gli imputati in ragione del fatto che, con riferimento a tali note, essi intendessero riferirsi alla funzione prestata, la quale doveva ritenersi effettivamente espletata sia pure attraverso un modello difforme da quello normativo, aggiungendo sul punto come nessun intento vi fosse da parte degli imputati di rappresentare una falsa situazione del dato reale, solo se si pensi che le missive in argomento erano datate 16 e 17 gennaio e, quindi, contestuali allo svolgimento del servizio, aggiungendo come l'assunto accusatorio avrebbe avuto rilievo qualora le note fossero state confezionate successivamente agli eventi in esse indicati al fine di simulare dei fatti mai accaduti in passato e che proprio la contestualità di tali note con il servizio prestato faceva emergere l'irrelevanza penale della condotta, deducendo, altresì, come nessun impedimento vi fosse per formalizzare l'istituzione del CCS e della SOP e, dunque, evidenziare la reale situazione di fatto. Proprio l'assenza di qualsivoglia intenzione di evidenziare un fatto non vero, avendo di contro gli imputati inteso rappresentare con dette note l'assolvimento delle funzioni che tali organismi erano chiamati ad assolvere, attraverso un'organizzazione sia pure difforme dal modello normativo, che non risultava cogente, portava ad escludere la ravvisabilità dell'elemento soggettivo.

16.4. Tutte le considerazioni effettuate avuto riguardo al reato di cui all'art. 328 c.p., con particolare riferimento alla sostanziale corrispondenza tra strumenti tipizzati e funzioni concretamente esercitate anche in considerazione della natura di norme cautelari rivestita dalle previsioni sul punto dalla disciplina di settore, determinano il superamento di quanto affermato dal giudice in ordine all'espletamento delle funzioni tipiche connesse all'emergenza, seppur attraverso un modello difforme da quello normativo.

16.5. Parimenti non condivisibile è l'assunto secondo cui nessun intento vi fosse da parte degli imputati di rappresentare una falsa situazione del dato reale, a fronte della contestualità e non della redazione postuma delle note rispetto allo svolgimento del servizio, la quale ultima sarebbe stata indicativa della volontà di simulare fatti mai accaduti.

Al contrario, osserva la Corte come tali note, dal contenuto ideologicamente falso, devono ritenersi strumentali a far apparire, come adempite, le doverose incombenze informative previste dall'art. 14 c. 2 lett. a) Legge 225/92, discendenti dalla necessità di attivazione del CCS e della SOP da parte della Prefettura in presenza di avvisi di condizioni meteo avverse, come previsto dagli indirizzi operativi di cui alla DGR n. 793/2013 concernenti la Protezione Civile della Regione Abruzzo (e ciò in conformità a quanto disposto dall'art. 108 D.Lvo 112/98 sulla attribuzione alle Regioni delle funzioni di indirizzo per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b, della legge n. 225 del 1992).

Incombenze informative che, come parimenti già evidenziato in precedenza, erano state previste già nel Piano di Protezione adottato dalla Prefettura di Pescara in data 28.09.1993 e che avevano ad

oggetto la comunicazione circa il compimento di una doverosa attività, nel caso di specie, di contro, pretermessa.

16.6. Non condivisibile si appalesa la decisione nella parte in cui ha escluso la ricorrenza dell'elemento soggettivo per inconfigurabilità di una finalità atta ad evidenziare una *immutatio veri*, avendo gli imputati inteso rappresentare l'assolvimento delle funzioni che tali organismi erano chiamati ad assolvere attraverso un'organizzazione difforme da un modello normativo, pur tuttavia non cogente.

Ciò per un duplice ordine di ragioni.


Da una parte, si è già evidenziato come il modello regolamentato e previsto dalla disciplina nella quale si è dato compiutamente atto a più riprese fosse cogente, nel senso già specificato.

Dall'altra, in quanto, per stratificato orientamento di legittimità, per l'integrazione del reato di che trattasi è sufficiente il dolo generico, consistente nella rappresentazione e nella volontà dell'*immutatio veri*, mentre non è richiesto l'*animus nocendi* né l'*animus decipiendi*, con la conseguenza che il delitto sussiste sia quando la falsità sia compiuta senza l'intenzione di nuocere, sia finanche quando la sua commissione sia accompagnata dalla convinzione di non produrre alcun danno (*ex plurimis*, Cass., sez. V, sentenza n. 17929/2020).

Del resto, giova aggiungerlo, se effettivamente il COV, nelle modalità allargate che lo ebbero a caratterizzare in data 16 gennaio 2017, fosse stato conforme alla normativa di settore ed adeguato alle esigenze di sicurezza pubblica ravvisabili in quella situazione, ben gli imputati avrebbero potuto limitarsi, nelle note da essi sottoscritte, a dare atto, così come fatto, dell'attivazione di tale organismo, vieppiù specificando anche la partecipazione al medesimo anche di soggetti non necessari ai fini dell'operatività del medesimo, evitando, come di contro fatto da entrambi, di attestare nelle note da essi sottoscritte, di avere, altresì, attivato sia la Sala Operativa Provinciale di protezione civile sia il Centro Coordinamento Soccorsi.

17. Le considerazioni testé esposte non si prestano ad essere confutate da quanto attestato dagli imputati nelle memorie depositate nel presente giudizio.

17.1. Quanto alla difesa del Bianco, nessuna rilevanza può rivestire, al fine di escludere la riconducibilità dell'atto al medesimo, la circostanza secondo la quale la minuta del medesimo non fu predisposta direttamente dall'imputato, bensì dal funzionario Giancarlo Verzella, siccome evincibile dalla presenza, in calce ed a sinistra del documento, delle lettere GV e della sigla apposta al di sopra delle medesime dal menzionato funzionario, apparendo di indubbia evidenza come un atto debba intendersi riferito al suo autore, a prescindere dalla redazione della minuta ad opera del medesimo o di altri, atteso che solo con la sottoscrizione da parte dell'autore, competente all'emissione, l'atto è



destinato ad assumere giuridica rilevanza ai fini riconosciuti al medesimo dalla normativa che lo prevede.


Né, con riferimento al delitto di cui all'art. 479 c.p. e diversamente rispetto a quanto detto avuto riguardo al reato di cui all'art. 328 c.p., assume rilevanza l'assenza, in capo al Bianco, di funzioni e competenze in materia di protezione civile, atteso che, come riconosciuto dallo stesso difensore nell'atto a sua firma, l'atto oggetto materiale della condotta delittuosa è stato vergato ad opera del Bianco, quale collaboratore del Prefetto nell'espletamento delle funzioni istituzionali di relazione con gli enti territoriali e gli altri organi centrali e dovendosi rammentare come, in virtù del Decreto del Ministero dell'Interno del 13.05.2014 sopra richiamato, tra i compiti del dirigente il "Gabinetto del Prefetto" vi sono anche le attività di "*comunicazione e documentazione (statistica, analisi socio-economica del territorio, comunicazione istituzionale*", nel novero della cui ultima può certamente ricondursi la nota redatta.

17.2. Priva di qualsivoglia substrato negli atti si appalesa l'asserzione contenuta nella memoria, secondo cui l'atto rappresenterebbe una comunicazione priva di funzione certificativa, essendo di contro evidente che, con la nota in parola, sia stato attestato falsamente che un fatto è stato compiuto dall'ufficio al quale il redigente apparteneva, oppure risultava essere avvenuto alla sua presenza, tenuto conto che il Bianco, appositamente incaricato di procedere alla convocazione del COV, nonché di parteciparvi, era perfettamente a conoscenza che l'attività svolta dalla Prefettura in data 16 gennaio 2017 si era limitata al compimento di detta attività.

17.3. Parimenti privo di riscontro appare l'ulteriore assunto secondo cui il redattore si sarebbe limitato a trascrivere le informazioni apprese o riferite dai componenti delle strutture emergenziali, senza fare propri contenuti in essa trasfusi.

Del resto, il difensore, al fine di corroborare tale assunto, ha affermato nella propria memoria come anche in questo caso l'errore di fondo risiederebbe nel fatto di avere ritenuto che solo il giorno 18 gennaio 2017 dalle 10:00 il Prefetto Provolo invitò gli operatori della Prefettura a scendere nella Sala della protezione civile, determinando non prima delle 13:00 di detto giorno l'inizio della reale operatività del Centro Coordinamento Soccorsi in forza dell'effettiva apertura della sala operativa provinciale prima, da tempo, non funzionante, e ciò in quanto, per quanto diffusamente si è già dato atto, ciò che viene definito dalla difesa errore di fondo altro non rappresenta che la realtà dei fatti.

18. Analogamente non può condividersi quanto evidenziato nella propria memoria dalla difesa del Provolo, secondo cui la falsità sarebbe, nel caso di specie, imputabile tutt'al più ad una semplice leggerezza, ovvero ad una negligenza dell'agente, a fronte della irrilevanza penale del falso colposo, nonché, sulla premessa che il dolo non può essere considerato *in re ipsa*, assumendo anche rilievo, ai fini della prova, l'eventuale scopo perseguito o meno dell'agente, di modo che l'indagine esige che




ogni singolo caso sia inquadrato e valutato nella cornice di circostanze concomitanti, nonché che le evenienze del caso dimostrerebbero nel caso di specie l'esatto opposto, non essendo evincibile quale potesse essere lo scopo illecito perseguito dal Prefetto per dichiarare il falso, quando egli aveva indetto tutte le riunioni necessarie per fronteggiare l'emergenza e comunicato tale circostanze alle autorità competenti.

Ed invero, a confutazione di tale assunto, giova ribadire come il Provolo non ebbe ad istituire gli organismi tassativamente previsti e regolamentati per fronteggiare quelle emergenze (CCS e SOP) e, ciononostante, comunicò, nella piena consapevolezza della propria omissione, una difforme rappresentazione della realtà, ciò facendo al fine di fare apparire alle autorità destinatarie della sua nota il compimento di attività che non aveva compiuto, all'evidente scopo anche di celare l'inadeguatezza dell'ufficio dallo stesso diretto, dovendosi, ad esempio, sul punto rammentare come la sala operativa provinciale, per come emerso dai contributi dichiarativi acquisiti nel corso del processo ed incontestati dagli stessi difensori dell'imputato, risultava chiusa e non era attiva da anni. Del resto, se quanto attivato (convocazione e tenuta di un COV allargato) fosse stato sufficiente ed adeguato ad affrontare, anche alla luce della regolamentazione di settore, la situazione emergenziale, non è dato veramente comprendere per quale ragione, il Prefetto abbia attestato nella nota oggetto materiale della condotta delittuosa, oltre che l'effettiva attivazione del COV (nella sua composizione allargata, da ritenersi equivalente, secondo l'assunto difensivo, agli schemi formali rappresentati dal CCS e dalla SOP), anche del CCS e della SOP.

Né tantomeno appare ipotizzabile come l'*immutatio veri* possa ricondursi ad una mera leggerezza, da ritenersi incompatibile per soggetti rivestenti elevate qualifiche, quali sono gli imputati, i quali svolgono attività professionali, nell'ambito delle quali gli istituti evocati costituiscono nozioni o demandano a definizioni, per come si è visto, oltremodo noti ed oggetto di richiamo e tipizzazione in plurime fonti, a decorrere sin dal lontano 1993, con l'adozione del Piano di Protezione civile.

19. Alla luce delle su esposte considerazioni, l'appello della Pubblica Accusa va accolto anche con riferimento al capo 15) della rubrica, seppur non nella sua interezza, dovendo ritenersi raggiunta prova certa della realizzazione, ad opera degli imputati, delle condotte ad essi ascritte, limitatamente a quelle materialmente realizzate da ciascuno e, quindi, avuto riguardo a: Bianco Leonardo, con riferimento alla nota datata 16 gennaio 2017; Provolo Francesco, con riferimento alla nota datata 17 gennaio 2017.

Di contro, gli elementi acquisiti non comprovano, secondo lo standard probatorio richiesto ai fini dell'emissione di una sentenza di condanna, la quale, giova rammentarlo, postula il raggiungimento di prova al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità degli imputati anche avuto riguardo alle note materialmente da essi non sottoscritte e, segnatamente, per quanto concerne: Bianco Leonardo,



in ordine a quella datata 17 gennaio 2017; Provolo Francesco, con riferimento a quella datata 16 gennaio 2017.

19.1. Sul punto, avuto riguardo alla prima, non emergono elementi comprovanti una concorsuale condotta del Prefetto, non potendo ritenersi all'uopo bastevole la circostanza che analoga azione fu da questi posta in essere il giorno successivo né tantomeno, in assenza di più pregnanti circostanze, la riconducibilità alla propria persona dell'omessa tempestiva attivazione del CCS e della SOP.

19.2. Con riferimento alla seconda, come correttamente evidenziato dalla difesa del Bianco, la contestata predisposizione dell'atto da parte del Viceprefetto, oltre a non rinvenire alcun conforto negli atti processuali, appare vieppiù smentita dalle iniziali (che sembrerebbero essere IDC) apposte in calce a sinistra dell'atto e sopra le quali risulta essere stata vergata una sigla, assai probabilmente, se non certamente, indicanti l'autore del redattore nella minuta, identificantesi in Ida De Cesaris e non in Verzella Giancarlo (redattore della minuta sottoscritta dal Bianco), come invece dichiarato in sede di interrogatorio dal Prefetto Provolo.

20. Configurabile si appalesa, con riferimento ad entrambi gli imputati e limitatamente alle condotte materiali realizzate, la contestata circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2) c.p., potendo effettivamente ritenersi la falsità commessa al fine di eseguire (connessione teleologica) e comunque occultare il reato (connessione consequenziale) di cui all'art. 328 c.p.

21. Di tal che, in parziale accoglimento del gravame del Pubblico Ministero, a fronte della sua infondatezza avuto riguardo al delitto di cui al capo 16) per le ragioni che di cui a poco si diranno, Provolo Francesco va dichiarato colpevole dei delitti a lui ascritti ai capi 14) e 15), limitatamente, con riferimento a quest'ultimo, a quello contestato come commesso in data 17 gennaio 2017 e Bianco Leonardo colpevole del delitto a lui ascritto al capo 15) della rubrica, limitatamente a quello contestato come commesso in data 16 gennaio 2017.

Di contro, a fronte del difetto di prova di un concorso morale e/o materiale di ciascun imputato con riferimento alla condotta materialmente realizzata dall'altro, ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p., Provolo Francesco deve essere mandato assolto con riferimento al delitto a lui ascritto al capo 15), limitatamente a quello contestato come commesso in data 16 gennaio 2017 e Bianco Leonardo, sempre avuto riguardo al delitto a lui ascritto al capo 15), limitatamente a quello contestato come commesso in data 17 gennaio 2017, per non avere commesso il fatto.

22. Quanto alla dosimetria della pena, in considerazione della particolare gravità delle condotte (tenuto conto delle rilevanti responsabilità attribuite agli imputati dalla legge, connesse alle qualifiche dirigenziali rivestite), dei mezzi adoperati (attestare, nel medesimo atto, fatti conformi al vero unitamente fatti difformi, sì da fare apparire maggiormente verosimili i secondi), nonché della particolare intensità del dolo (essendo finalizzata la condotta delittuosa a fare apparire adempiute, ad



organi superiori in una situazione emergenziale in tema di sicurezza pubblica, attività omesse), la Corte reputa adeguata l'irrogazione, nei confronti di entrambi gli imputati, di una pena sensibilmente superiore rispetto al minimo edittale e pari, con riferimento a Provolo Francesco, ad anni uno e mesi otto di reclusione, laddove, avuto riguardo a Bianco Leonardo, ad anni uno e mesi quattro di reclusione.

Entrambi, per l'effetto, vanno altresì condannati al pagamento delle spese del procedimento con riferimento ad entrambi i gradi.

21.1. Quanto a Provolo Francesco, riuniti i delitti sotto il vincolo della continuazione a fronte dell'identità del disegno criminoso, pacificamente ravvisabile in considerazione della contiguità temporale delle condotte, ritenuta più grave quella maggiormente sanzionata dalla legge (ovvero il delitto di cui al capo 15), la pena deve intendersi così determinata: pena base, anni uno e mesi dieci di reclusione, aumentata di mesi due di reclusione in ragione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p., ulteriormente aumentata di mesi sei di reclusione con riferimento al delitto di cui all'art. 328 c.p. (apparendo tale aumento, pari al limite edittale minimo, adeguato alla gravità della condotta, a fronte della palese inadeguatezza dello strumento attivato ad affrontare la situazione rispetto a quelli espressamente per essa previsti, nonché della perduranza dell'omissione fino alla mattinata del 18 gennaio e, quindi, per oltre 48 ore, costituente un lasso temporale assai significativo in presenza dello scenario emergenziale del quale si è detto), ridotta per la scelta del rito alla pena finale sopraindicata.

21.2. Quanto a Bianco Leonardo, la pena deve intendersi così determinata: pena base anni uno e mesi dieci di reclusione, aumentata di mesi due di reclusione in ragione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2) c.p., ridotta per la scelta del rito alla pena finale sopraindicata.

21.3. Ritiene la Corte come gli elementi sopra evidenziati, deponenti per un trattamento sanzionatorio difforme dai minimi edittali, in uno all'assenza di circostanze suscettibili di positiva valutazione con riferimento ad entrambi gli imputati, non potendo ritenersi all'uopo bastevole la mera assenza di precedenti penali a fronte del disposto di cui all'art. 62 bis comma 3 c.p., determinano l'inconcedibilità per entrambi delle circostanze attenuanti generiche, non essendo neppure ipotizzabili altre cause di attenuazione della pena.

21.4. La dedotta assenza di precedenti penali e la eccezionalità della situazione nella quale entrambi si sono trovati ad operare rappresentano elementi per indurre questa Corte a ragionevolmente presumere che entrambi si asterranno in futuro dalla commissione di ulteriori reati e, quindi, a ritenerli meritevoli dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.




## 18.6. L'infondatezza dell'appello del Pubblico Ministero con riferimento al delitto di cui al capo 16)

1. Per come anticipato, infondato si appalesa l'appello in ordine al capo 16) della rubrica.
2. Con la pronuncia delle Sezioni Unite (n. 30328 del 10 luglio 2002, depositata 11-9-2002, imp. Francese), che è diventata un riferimento fondamentale per la successiva giurisprudenza di legittimità e di merito, si è statuito come, con riferimento ai reati omissivi impropri, il nesso causale può essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica, si accerti che, ipotizzandosi come realizzata la condotta doverosa impeditiva dell'evento *hic et nunc*, questo non si sarebbe verificato.

Senonché, la conferma dell'ipotesi accusatoria sull'esistenza del nesso causale non può essere dedotta automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica, poiché il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell'evidenza disponibile, così che, all'esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l'interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica. Di tal che, l'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale, quindi il ragionevole dubbio, in base all'evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell'evento lesivo, comportano la neutralizzazione dell'ipotesi prospettata dall'accusa e l'esito assolutorio del giudizio.

La "certezza processuale", ad avviso della Corte, non può che ricollegarsi a "*verifiche attente e puntuali sia della fondatezza scientifica che della specifica applicabilità nella fattispecie concreta*": l'ineliminabile riferimento alle evidenze disponibili ed alle circostanze caratterizzanti il caso concreto, non esclude in radice che "*coefficienti medio-bassi di probabilità cosiddetta frequentista per tipi di evento, rivelati dalla legge statistica (e ancor più da generalizzazioni empiriche del senso comune o da rilevazioni epidemiologiche)*", possano essere utilizzati per il riconoscimento giudiziale del nesso di casualità, purché "*corroborati dal positivo riscontro probatorio, ... circa la sicura non incidenza nel caso di specie di altri fattori interagenti in via alternativa*".

D'altro canto, neppure livelli elevati di probabilità statistica, pur configurando un rapporto di successione tra eventi rilevato con regolarità o in numero percentualmente anche assai alto di casi, dispensano il giudice da una puntuale verifica della loro attendibilità in riferimento al singolo evento e all'evidenza disponibile, ciò nel senso che anche coefficienti di probabilità "vicini alla certezza", non possono costituire "certezza processuale" in quanto "*pretendono sempre che il giudice ne accerti il valore eziologico effettivo, insieme con l'irrelevanza nel caso concreto di spiegazioni diverse*".




Le Sezioni Unite confermano pienamente il fatto che il giudice deve abbandonare *“l'illusione di poter ricavare deduttivamente la conclusione sull'esistenza del rapporto di causalità da una legge scientifica che riproduca in laboratorio la sua ipotesi di ricostruzione dell'evento e dovrà fare ricorso, sempre, alla ricerca induttiva verificando l'applicabilità delle leggi scientifiche eventualmente esistenti alle caratteristiche del caso concreto portato al suo esame, tenendo in considerazione tutti i fattori specifici presenti e quelli interagenti e pervenendo quindi ad un giudizio di elevata credibilità razionale, secondo i criteri di valutazione della prova previsti da tutti gli elementi costitutivi del reato”* (nella motivazione di Cassazione- sez. IV- 10.6.2002 n. 22568). Quindi, le Sezioni Unite Penali hanno chiarito che il giudice pur basandosi su una *“generalizzata regola di esperienza o servendosi di una legge scientifica - universale o statistica”*, dovrà andare oltre, verificando se caratteristiche specifiche del caso in esame potrebbero porsi in contrasto con tali leggi rendendole inadatte alla situazione concreta. In conclusione, *“l'individuazione del nesso di causalità in termini di certezza oggettiva (storica o scientifica), risultante da elementi probatori di per sé altrettanto inconfutabili sul piano dell'oggettività”* per affermare l'esistenza della responsabilità, implica una certezza di natura processuale, che può essere desunta dal giudice in seguito all'analisi di tutte le circostanze del caso concreto, seguendo un procedimento logico che consenta di ricollegare un evento ad una condotta omissiva *“al di là di ogni ragionevole dubbio”*, ossia con un alto *“livello di probabilità logica”*.

Nel solco dell'insegnamento tracciato dalle Sezioni Unite Franzese si è poi collocata tutta la successiva giurisprudenza di legittimità, cosicché i superiori principi rappresentano ormai consolidato orientamento.

3. L'applicazione di questi ultimi al caso di specie permette, in ragione delle emergenze disponibili, di apprezzare l'infondatezza del gravame della Pubblica Accusa.

3.1. Si è evidenziato, nella parte della presente motivazione, con la quale sono stati compendiate i motivi di appello del Procuratore della Repubblica, come questi abbia, avuto riguardo al capo 16), censurato la decisione di prime cure, nella parte in cui avrebbe omesso di considerare che le note redatte dal Bianco e dal Provolo abbiano creato un ingannevole affidamento da parte degli enti destinatari sull'efficiente funzionamento del sistema per fronteggiare l'emergenza nella Provincia di Pescara, così precludendo un intervento sussidiario dei medesimi e, in particolare della Regione, con analoghe competenze di coordinamento operativo in emergenze dello stesso tipo ed in grado di fronteggiare concretamente le medesime deficienze operative in tema di viabilità, come l'indisponibilità di turbine per lo sgombero della strada di accesso all'hotel Rigopiano.

Sul punto appare opportuno richiamare, seppur sommariamente, le principali considerazioni mosse dalla Pubblica Accusa.



3.2. Secondo il PM, la tempestiva costituzione del CCS e della SOP già dal 16 avrebbe consentito al Prefetto di fare fronte alle deficienze nella dotazione dei mezzi nella disponibilità di ciascun ente per fronteggiare l'emergenza conseguente alle condizioni metereologiche avverse.


Come evidenziato dai periti alle pagg. 288 e 289 del loro elaborato, era quella la sede in cui il Prefetto, assumendo l'onere di attivarsi per conoscere le eventuali deficienze operative dei singoli enti, nel caso di specie avrebbe certamente conosciuto dell'indisponibilità della turbina Unimog da parte della Provincia e valutato insieme agli altri soggetti coinvolti nel CCS le conseguenti possibilità di farvi fronte.

Censurabile sarebbe, altresì, la circostanza affermata nell'impugnata decisione, secondo cui, almeno per i giorni 16 e 17, non vi era alcuna situazione di allerta per la viabilità e per il blocco della strada per l'hotel Rigopiano, contrastando tale affermazione con la indisponibilità della turbina deputata dal Piano Neve provinciale a fronteggiare proprio tale emergenza sul tratto stradale di collegamento dal bivio Mirri a Rigopiano e con la precedente significativa ondata di maltempo del marzo 2015, che avrebbe reso immediatamente riconoscibile ed estremamente attuale, in caso di avverse condizioni meteorologiche ed intense nevicate, il problema della transitabilità del tratto di strada di collegamento all'Hotel Rigopiano.

Sul punto l'Accusa, per come già evidenziato, ha richiamato le conclusioni dei periti, secondo cui *"La tempestiva disponibilità del tavolo del CCS e del relativo supporto della SOP avrebbe impedito quella visione settoriale e quell'assenza di comunicazione che costituiscono un altro fatto certo che ha contribuito alla inefficace gestione dell'evento meteorologico nel suo complesso. Quel tavolo sarebbe stata la sede competente nella quale trattare, insieme alle altre mille criticità, l'indisponibilità del mezzo da cui dipendeva l'accessibilità della struttura ricettiva. A quel tavolo avrebbero partecipato tra gli altri, sin dalla mattina del 16 gennaio, i rappresentanti di ANAS e della Società Autostrade per l'Italia. La situazione dei mezzi d'opera effettivamente disponibili avrebbe potuto essere valutata in una visione sinottica fornita dalla contemporanea presenza di tutti gli attori operanti sul territorio"* - pag. 288 -.

Assume la Pubblica Accusa che se fossero stati convocato il CCS ed istituita la SOP già in data 16 gennaio, la Provincia avrebbe potuto comunicare il guasto della turbina già in quella data e l'ANAS avrebbe potuto mettere a disposizione la propria, come fatto il 18 gennaio.

In particolare, con la tardiva convocazione del CCS e della Sala Operativa si sarebbero oramai determinate le condizioni in ragione delle quali la strada provinciale n.8 tra Rigopiano e Farindola fosse imperconibile già da diverse ore, rendendo impossibile a tutti i presenti dell'hotel Rigopiano, allarmati dalle scosse di terremoto, di allontanarsi dallo stesso.




Il mancato insediamento del CCS e della Sala Operativa già dal giorno 16 gennaio avrebbe impedito il necessario scambio di informazioni tra Prefettura e Provincia in merito al guasto della turbina adibita allo sgombero neve del tratto di strada Penne- Rigopiano, che avrebbe dovuto fare scattare almeno un monitoraggio preventivo o la chiusura di quel tratto di strada, anche in considerazione di quanto già avvenuto nel marzo 2015 quando un'abbondante nevicata aveva determinato l'impercorribilità della medesima strada di accesso all'hotel: evento, quest'ultimo, di cui tutti i principali attori erano a conoscenza o, comunque, avrebbero dovuto esserlo per la funzione che svolgevano.

Se il Centro Coordinamento Soccorsi fosse stato attivato in tempo con il raccordo del Prefetto e con la presenza di tutti gli enti preposti alla viabilità, la Provincia di Pescara avrebbe potuto segnalare già dal giorno 16 Gennaio la mancata disponibilità dell'Unimog nonché la carenza dei mezzi; l'Anas, a sua volta, avrebbe potuto dare la disponibilità dei propri in base alle esigenze del territorio e dislocare preventivamente un mezzo a Farindola per garantire lo sgombero della Strada Provinciale di accesso all'albergo.

Tale colpevole ritardo avrebbe determinato che, solo alle ore 18:28 del giorno 18/01/2017, il Prefetto, presa cognizione della gravissima emergenza in atto dovuta all'innevamento, abbia richiesto l'intervento di personale e attrezzature dell'Esercito Italiano per agevolare lo sgombero della neve nei paesi montani della Provincia di Pescara, così come previsto dal Piano di Protezione Civile, nonché, solo alle ore 20:52 della stessa giornata (dopo la notizia della caduta della valanga di Rigopiano), tramite mail alla Sala Operativa della Regione Abruzzo, l'invio di n. 3 turbine spazzaneve in Provincia di Pescara, ma soprattutto che, solo verso le ore 19:00 – sia pure dopo la notizia della valanga avvenuta a Rigopiano – a seguito di proficua interlocuzione sempre in sede di CCS tra il RUP del Piano Neve della Provincia Di Blasio ed il Dirigente dell'Anas Di Vittorio, venisse disposta la dislocazione della turbina dell'ANAS presente in Penne a Farindola per lo sgombero della neve sulla Strada Provinciale dal bivio Mirri all'Hotel Rigopiano attinto dalla valanga.

Del resto, la tempestiva costituzione del CCS ad opera di altre Prefetture (quale quella di Teramo) aveva reso possibile, nonostante l'assenza di una situazione in atto di isolamento specifico da "liberare" quanto prima, in quella Provincia il reperimento di turbine a seguito di interlocuzione con la SOR dell'Aquila, che si era rivolta alla Protezione Civile della Regione Lombardia, ottenendo l'invio di una colonna con 7 mezzi sgombra neve (da dividere con la regione Marche).

Ciò dimostrerebbe in maniera evidente come il tempestivo interfacciarsi con la Provincia di Pescara in sede di CCS avrebbe permesso non solo di avere un chiaro quadro dei mezzi spazzaneve disponibili sul territorio, ma anche di richiederne ulteriori, qualora ritenuti insufficienti.



3.3. Ulteriore profilo di addebito si ravviserebbe in capo agli imputati, essendo evidente che le morti e lesioni sarebbero direttamente conseguenti all'isolamento dell'hotel a seguito della mancata pulizia della strada ed alla conseguente chiusura delle "vie di fuga" per tutte le persone ivi presenti. In tale quadro la valanga non si porrebbe come fattore causale anomalo ed eccezionale in grado di escludere il nesso causale rispetto agli eventi lesivi contestati, trattandosi di fattore concausale, come potrebbe accadere anche per altri eventi rari, ma pur sempre prevedibili quali malori improvvisi, incendio o terremoto.


Il precedente noto episodio di isolamento del marzo 2015 in conseguenza della impraticabilità della strada per la presenza di neve, unitamente alla configurabilità di un pericolo valanghivo, integrato dalla comunicazione alla Prefettura del bollettino Meteomont delle 13:42 del giorno 17 gennaio 2017 (indicante un livello "4" di pericolo), nonché dagli avvisi di avverse condizioni meteorologiche, non avrebbero potuto non indurre un agente modello, nella qualità di esperto responsabile di Protezione civile e, in tale veste, di profondo conoscitore del territorio di competenza e delle sue diverse criticità, a prevedere il distacco di una valanga quale possibile concausa di lesioni ai beni della vita e dell'integrità fisica di persone rimaste bloccate e isolate, con conseguente necessità, come contestato in rubrica, anche di disporre per il divieto di percorrenza della strada provinciale sino alla località di Rigopiano e conseguente evacuazione tempestiva dell'albergo.

3.4. Questi, in sintesi, gli assunti posti a fondamento del gravame della Pubblica Accusa.

4. Ciò posto, osserva la Corte, come, avuto riguardo ai profili compendiativi sub 3.2, l'appello omette di confrontarsi con quanto statuito dal giudice con riferimento allo svolgimento dei fatti, nonché con significativi elementi emersi nel corso del processo, costituenti circostanze del caso concreto idonee, nell'ipotesi in disamina, a neutralizzare l'efficacia generalizzante degli strumenti doverosi (istituzione del CCS e della SOP sin dalle ore 9:00 del 16 gennaio 2017) ed omessi nel caso di specie, pur qualora ad essi si voglia attribuire, per usare espressioni della S.C., "livelli elevati di probabilità statistica" a fini impeditivi dell'evento.

4.1. *In primis*, la sentenza ha dato atto che, sino alle ore 18 circa del giorno 17 gennaio 2017, la SP.8 risultava transitabile, essendo stata rimossa la neve ivi presente dai mezzi a spinta in dotazione alla Provincia e poi utilizzata da alcuni clienti per raggiungere l'hotel, di tal che nessuna impraticabilità avrebbe potuto essere rappresentata nella mattina del 16 gennaio.

Inoltre, la decisione di primo grado ha evidenziato, conformemente alle risultanze processuali, come, fino a tale momento, la Prefettura era ancora all'oscuro dell'assenza della turbina in dotazione alla Provincia e che tale circostanza, come già detto, era nota solo all'interno di tale Ente locale e della stessa non era stata fatta menzione nel corso della riunione del COV.




4.2. Di contro, la sentenza non appare, per quanto si è detto diffusamente, condivisibile, nella parte in cui ha: a) equiparato, in genere e nel caso di specie, l'indetto COV allargato ai doverosi CCS e SOP, tenuto conto, per quando qui di interesse, della mancata partecipazione nel primo, tenutosi la mattina del 16 gennaio 2017, di dirigenti e/o di funzionari della Provincia di Pescara competenti in materia di viabilità, che avrebbero potuto rappresentare sia la situazione della SP8 di loro pertinenza (peraltro percorribile in quel momento) sia la indisponibilità della turbina Unimog, assegnata dal Piano Neve dell'ente per quel tratto di strada (della quale gli imputati D'Incecco e Di Blasio erano pienamente consapevoli); b) ritenuto certamente al corrente di tale indisponibilità il Comandante della Polizia Provinciale Honorati (non facente parte del I Settore, sprovvisto di competenze interdittive con riferimento alla SP 8, nonché di poteri gestori delle turbine e dei mezzi a spinta), laddove dagli elementi processuali risulta comprovata una tale consapevolezza, in capo al medesimo, in un momento successivo alle ore 6:51 del 17.01.2017 (quando sulla chat Emergenza/maltempo, della quale l'Honorati era partecipante, il Giancaterino aveva postato il messaggio che evidenziava tale circostanza).

4.3. Parimenti non condivisibile, per l'effetto, appare la successiva considerazione della sentenza circa rilevanza sul punto del contenuto della nota del Prefetto Provolo del 17 gennaio 2017, nella parte in cui ha riconosciuto alla medesima una sorta di valenza liberatoria da responsabilità fino a quel momento, in ragione della evidenziazione che *"la Provincia di Pescara è intervenuta sulla rete stradale di competenza provvedendo ad attivare tutti i mezzi spazzaneve previsti dal piano operativo dell'ente garantendo la immediata e quotidiana pulizia delle strade di competenza"*.

Ciò sul presupposto (infondato, per come si è detto, nella parte deputata alla disamina del gravame avuto riguardo ai delitti di cui ai capi 14 e 15), che alla riunione del 16 avessero partecipato i soggetti istituzionalmente deputati ad "impegnare" la Provincia con riferimento alle problematiche connesse alla viabilità della propria rete stradale, essendo ad essa del tutto estraneo l'Honorati (del quale si è già detto che non risultano neppure adeguatamente comprovate le ragioni della sua convocazione e, specificamente, se queste siano ascrivibili al suo appartenere alla Provincia di Pescara, oppure quale titolare della funzione di protezione civile 14 CCS) e non essendovi elementi per inferire il rilascio di delega in favore del medesimo, ad opera dei soggetti deputati del Settore Viabilità, per rappresentare le criticità esistenti (la indisponibilità dell'Unimog).


Di tal che, con riferimento a tali circostanze (ed alla situazione rappresentabile in data 16 gennaio, ma anche il giorno successivo), il gravame coglierebbe nel segno nel richiamarsi alla, in linea generale, efficacia impeditiva dell'evento in caso di tempestiva attivazione dei meccanismi deputati ad affrontare l'emergenza.



4.4. Senonché, l'impugnazione omette di confrontarsi anche con le circostanze successivamente evidenziate dal giudice di prime cure nel prosieguo e verificatesi tra la serata del 17 gennaio 2017 ed il giorno successivo.

Il GUP, infatti, conformemente alle risultanze processuali, ha dato atto di come, nel corso delle prime ore del 18 gennaio Falone Guido e Pompili Stefano, dopo essersi recati nella zona del Comune di Montebello di Bertona, dovendo prestare soccorso ad alcune autovetture che erano rimaste bloccate sulla SP. 8, a bordo dei due mezzi spazzaneve a spinta, avevano iniziato a liberare la strada provinciale n. 8, iniziando dalla parte a valle di Penne per poi salire verso Farindola, giungendo al bivio Mirri solo nelle prime ore del mattino, tra le ore 06:30 - 7:00, ove avevano modo di constatare che i mezzi a spinta non erano in grado di sgomberare la notevole coltre nevosa che si era accumulata, avvisando prontamente la Provincia di Pescara, nella persona del sorvegliante Alberto Giancaterino, della necessità di una turbina, unico strumento in grado di liberare la strada fino a Rigopiano, il quale, avendo appreso della situazione critica, l'aveva riferita al suo superiore geom. Di Blasio, che, di contro, aveva omesso di rappresentare prontamente tali circostanze (l'impraticabilità della strada e, soprattutto, l'indisponibilità della turbina) sia al Presidente della Provincia, posto che lo stesso, già nel corso della mattinata del 18 in Prefettura, ne aveva richiesto ripetutamente l'impiego, dimostrando in tal modo di esserne assolutamente all'oscuro, ma soprattutto alla stessa Prefettura in occasione della riunione del 18 gennaio, a cui avevano partecipato, oltre al Prefetto e tutto lo staff della Prefettura interessato dall'emergenza (De Cesaris, Torlontano, Bianco e Verzella), la Provincia di Pescara con il Presidente, il Comandante della Polizia Provinciale Honorati e tecnici (tra cui proprio Di Blasio), vari Sindaci (Pescara e Spoltore), i Comandanti Provinciali di Carabinieri, Finanza, Forestale, Polizia Stradale, la Regione Abruzzo, ANAS (in persona dell'Arch. Di Vittorio), ENEL. Il Di Blasio, presente al tavolo, ben consapevole dell'impraticabilità della SP 8 e della indisponibilità della turbina in dotazione, avendone avuto contezza dalle ore 7,30 dal Giancaterino, nulla riferiva in tale sede.

Del resto, sempre conformemente alle risultanze processuali, il GUP ha dato atto del fatto che, alle 10,25, il Presidente Di Marco aveva inviato un messaggio sulla chat dei sindaci dicendo *“datemi aggiornamenti sono con il Prefetto. sintetici vi leggo ad alta voce”* e in ragione delle risposte ricevute, alle ore 12,04 aveva aggiunto: *“siamo in emergenza. concluso incontro in Prefettura. Tra poco sarò nella sala operativa. Ho deciso di chiedere soccorsi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Regione-protezione civile. Chiedo turbine per provinciali e comunali. Uomini per pulizia neve. e prendo viveri per posti isolati. ENEL e Telecom ho relazionato al Prefetto ed interviene direttamente. Cos'altro da chiedere?”*



Di tal che, come correttamente evidenziato dal GUP, con le argomentazioni che appare utile riportare pedissequamente, “Dunque sino a tale momento appare evidente come al tavolo tecnico della Prefettura e in Sala Operativa, dove si trovavano i soggetti convocati dal Prefetto, non è stata segnalata alcuna indicazione di allarme per la SP 8, né della condizione della turbina.

Peraltro in tale momento il CCS e la SOP erano stati formalmente istituiti e pur essendo la Prefettura in grado di operare con la massima completezza di funzioni, non ha ricevuto alcuna segnalazione al riguardo ....

Nelle successive comunicazioni, di cui si è già fatto cenno nella parte relativa alla Provincia, tra Di Marco e Ruffini, capo di gabinetto del Presidente della Regione delle 13.34 e delle 12.42, questi ha rappresentato che una turbina disponibile si trovava a Valle del Salto, 100 km da Farindola non concretamente reperibile stante l'intransitabilità per i mezzi pesanti dell'autostrada.

Alle 14,54 nel messaggio inviato da Giancaterino al D'Incecco è stata rappresentata la presenza di due turbine ANAS a Penne e che avrebbero potuto essere rese disponibili “se vengono ordini superiori”.

Dunque ancora sino a tale momento alcuna segnalazione era stata effettuata al CCS regolarmente istituito, né alla SOP fisicamente attivata, né peraltro al Posto di Coordinamento Avanzato di Penne. È solo intorno alle ore 14:00, che attraverso la e-mail inviata dal Direttore del Gran Sasso Resort spa, alla Prefettura, alla Provincia di Pescara, alla Polizia Provinciale ed al Comune di Farindola, che è giunta notizia del fatto che la SP 8 risultava impraticabile per la presenza di neve, per la quale si è chiesto un intervento finalizzato allo sgombero e consentire così agli ospiti dell'hotel, impauriti dalle scosse di terremoto verificatesi nella mattinata, di lasciare l'hotel Rigopiano.

Alle ore 19,00 si è registrata infine la chiamata da parte del cuoco Giampiero Parete, che dall'hotel ne ha rappresentato l'avvenuto crollo; alla telefonata, effettuata in viva voce sul cellulare di un vigile, risulta aver assistito l'Arch. Di Vittorio dell'Anas il quale, riconoscendo il chiamante e conferendo attendibilità alla comunicazione, si è prontamente attivato per il reperimento di una turbina collocata a Penne che è riuscita a raggiungere la sede dell'hotel, dopo circa 12 ore.

Dunque la ricostruzione degli eventi induce a rilevare come il giorno 16 gennaio 2017 la SP.8 fosse libera ed il successivo 17 ancora transitabile posto che i clienti hanno raggiunto l'hotel fino alle ore 18,00; sino a tale momento alcun momento di allarme pertanto ricorreva né era stato segnalato alcunché imponesse l'attivazione da parte della Prefettura.

La richiesta proveniente dall'hotel Rigopiano di liberare la strada, in quanto le persone lì presenti volevano allontanarsene, a causa della paura generata dal terremoto, è solo delle ore 13,04 del 18 gennaio, poche ore prima della tragedia.





*È solo in tale momento che si è avuta formale contezza della situazione emergenziale in atto e del fatto che i mezzi a disposizione della Provincia, che sino ad allora aveva provveduto a liberare la strada, non erano sufficienti ad assicurare il servizio di viabilità.*

*Dunque alcun addebito sino alla comunicazione da parte del direttore dell'Hotel può essere mosso agli imputati Provolo, De Cesaris e Bianco, del tutto all'oscuro della situazione di allarme sulla SP.8.*

*La questione assume rilevanza solo con riguardo al momento in cui gli imputati hanno appreso della necessità di provvedere su tale tratto di strada.*

*Ebbene, dall'informativa richiamata, emerge che il Prefetto, presa cognizione della situazione in atto, alle ore 18:28 del giorno 18.01.2017, ha chiesto l'intervento di personale e attrezzature dell'Esercito per agevolare lo sgombero della neve nei paesi montani della Provincia di Pescara, secondo i principi dettati dal Piano di Protezione Civile.*

*Alle ore 20:52 del 18.1.2017 (dopo la notizia della caduta della valanga di Rigopiano), il funzionario della Prefettura Giancarlo Verzella ha chiesto, tramite mail alla Sala Operativa della Regione Abruzzo, l'invio di n.3 turbine spazzaneve in Provincia di Pescara.*

*Ebbene, posto che solo alle 13:04 si è avuta comunicazione delle condizioni in cui versava la SP8, appare evidente come qualsiasi intervento realizzato in quel momento sarebbe risultato comunque intempestivo, se non altro in quanto il tempo necessario per il raggiungimento del sito e per l'attivazione delle conseguenti operazioni di sgombero (visto che il mezzo inviato dall'Arch. Di Vittorio a Rigopiano ha impiegato circa 12 ore solo per raggiungere il sito), non avrebbe comunque consentito alle persone presenti nell'hotel di allontanarsi dallo stesso ed impedire così i tragici esiti che la valanga ha comportato.*

*Dunque, appare evidente come, da quando si è avuta contezza della condizione di emergenza, debba escludersi la rilevanza causale delle condotte/omissioni degli imputati, posto che il giudizio controfattuale necessario per verificarne la sussistenza, non può che condurre alla conclusione per cui l'evento, anche in ipotesi di attivazione, avrebbe comunque avuto la sua tragica realizzazione" – cfr., sentenza di primo grado fino a pag. 244 -.*

4.5. Tali accadimenti, siccome ricostruiti in maniera incontestabile (in quanto perfettamente conformi alle risultanze processuali) ed incontestata (ad opera della Pubblica Accusa nel proprio appello), determinano la ricorrenza, nell'ipotesi di specie, di situazioni ed evenienze del caso concreto, tali, in ossequio all'insegnamento di legittimità dettato dalle Sezioni Unite Franzese, da inficiare il rapporto di causa-effetto tra l'omissione colposa e l'evento *hic et nunc*, pur a voler attribuire, in linea generale e secondo un criterio esperenziale, alla tempestiva istituzione degli organismi tipici (CCS e SOP) "livelli elevati di probabilità statistica" a fini impeditivi dell'evento, a fronte della ipotizzabile (ed


ipotizzata dalla Pubblica Accusa) regolarità di eventi virtuosi che sarebbero discesi dal compimento della condotta doverosa, e ciò in quanto proprio l'effettivo svolgimento dei fatti fornisce plastica dimostrazione dell'irrelevanza, sotto il profilo eziologico impeditivo delle morti e delle lesioni, della contestata omissione, nel senso che risulta comprovato che, quando lo schema tipizzato fu finalmente adottato (nella giornata del 18 gennaio) con la partecipazione di tutti i soggetti deputati a rappresentare le situazioni di rischio di cui erano gestori e, per quanto qui espressamente rileva, Mauro Di Blasio, questi non ebbe a comunicare alcunché avuto riguardo sia alla impraticabilità per eccessiva presenza di neve della SP sia alla indisponibilità dell'unica turbina deputata alla pulizia di quel tratto di strada, seppur non in via esclusiva.

Lo stesso Honorati, a quel punto assai probabilmente consapevole della indisponibilità dell'Unimog (per avere appreso tale circostanza il giorno prima dalla lettura della chat, ma non gravato sul punto, per quanto si è chiarito in sede di disamina dei gravami inerenti il capo 13, da formale posizione di garanzia a differenza del Di Blasio), nulla risulta avere rappresentato.

E, come correttamente evidenziato dai difensori degli imputati, il fatto che il Di Blasio ebbe a tacere in tale sede (in occasione sia dell'iniziale COSP, quando, in conseguenza delle scosse di terremoto, il Prefetto invitò i partecipanti " *a scendere nella sala di Protezione Civile dove opera il CCS, per continuare a seguire l'evolversi della situazione affrontando l'emergenza in atto e quelle emerse nella presente riunione ..*" – cfr., verbale della riunione del COSP del 18 gennaio sopra richiamato -, sia presso la Sala Operativa dove lo stesso ebbe a recarsi - "*Lasciano la riunione la Dott. De Cesaris, il Geom Verzella, la rappresentante dell'ENEL, i delegati della Provincia e della Capitaneria di Porto per recarsi presso la Sala Operativa*" – *ibidem* -), costituisce elemento dal quale inferire, anche in considerazione dell'assenza di circostanze di sorta che inducano ad ipotizzare l'eventuale compimento di una diversa condotta il 16 gennaio 2017, che, qualora egli fosse stato convocato e presente in occasione di un CCS e di una SOP istituiti nella prima mattina di quella giornata, parimenti non avrebbe riferito della indisponibilità del mezzo UNIMOG, costituente, in genere ma anche avuto riguardo al caso di specie, tenuto conto del tenore della contestazione accusatoria, il presupposto essenziale per l'attivazione del meccanismo di regolarità causale ipotizzato dalla Pubblica Accusa.

Del resto, come correttamente rappresentato dal Provolo nel corso del proprio interrogatorio dell'11.12.2017, "*il Prefetto può attivare i poteri di sostituirsi ai vari Enti che non vogliono o non sono in grado di operare sempreché questo gli venga rappresentato essendo evidente il presupposto del suo agire in sostituzione*".

Più precisamente, si domanda questa Corte: per quale ragione dovrebbe solo ipotizzarsi che Mauro Di Blasio, che nulla ebbe ad evidenziare in sede di CCS e di SOP il 18 gennaio 2017 circa l'impercorribilità della strada e, soprattutto, la indisponibilità della turbina deputata alla sua pulizia,



si sarebbe comportato diversamente qualora fosse stato convocato il giorno 16 gennaio 2017, quando peraltro la situazione si presentava obiettivamente meno critica?

L'appello sul punto non fornisce qualsivoglia elemento che induca a superare la presunzione, fondata sulle circostanze del caso concreto e sull'agire esperienziale, secondo cui anche in data 16 gennaio, in presenza degli organismi deputati e formalmente istituiti, il Di Blasio avrebbe tenuto la medesima condotta.


4.6. Proprio le circostanze processuali, siccome correttamente ricostruite dal giudice di prime cure nei termini sopraindicati, inducono ad un giudizio di infondatezza dell'appello sul punto, così come della contestazione accusatoria, nella parte in cui evidenzia come la constatazione della inefficienza della turbina sgombraneve e la necessità di farvi fronte mediante la sua sostituzione con un automezzo di analoga ovvero superiore capacità, come poi verificatosi per quella Fresia inviata in località Rigopiano nella serata del 18 gennaio e giuntavi il giorno successivo, avvenne a seguito della relazione, intercorsa pur tuttavia solo tardivamente il 18 gennaio, in sede di CCS tra il Di Blasio ed il dirigente dell'Anas Enzo Di Vittorio.

Sul punto, le circostanze emerse smentiscono l'assunto accusatorio.

*In primis*, la stessa p.g. procedente, nel corso dell'informativa datata 11.04.2017, ha evidenziato come *"Purtroppo la richiesta per l'utilizzo di una turbina dell'ANAS presente a Penne pervenne formalmente solo alle ore 19:00 del 18/01/2017, due ore dopo la valanga, quando il capo Nucleo raccordo autostradale dell'ANAS, Enzo Di Vittorio, che era presente presso il CCS, fu avvisato della chiamata di soccorso di Giampiero Parete (che conosceva personalmente) e decise di mandare la turbina in dotazione a Penne per aprire il tratto di strada"*.

Ciò in ragione delle ss.ii. acquisite dal menzionato Di Vittorio (indicato nella contestazione come il soggetto con il quale, in sede di CCS, il Di Blasio avrebbe avuto la proficua interlocuzione causa della messa a disposizione dell'UNIMOG in sostituzione della turbina in avaria, che appare utile riportare: *"Nel pomeriggio dopo le ore 19,00 ho assistito ad una telefonata ricevuta da un membro dei Vigili del fuoco di cognome Zappacosta in vivavoce sul telefonino. Il segnalante asseriva di aver ricevuto una telefonata di richiesta aiuto dal suo cuoco Giampiero Parete che si trovava in una situazione di assoluta emergenza nei pressi dell'hotel Rigopiano crollato a causa di una valanga. Mentre il personale della sala operativa vagliava l'attendibilità della segnalazione io avendo conoscenza diretta del Sig. Parete tramite mio padre, suo vicino di casa, chiesi dove lo stesso si trovasse. Mio padre mi informò che Giampiero era partito con la sua famiglia per una breve vacanza a Rigopiano.*

*A quel punto informai i presenti che la telefonata era assolutamente attendibile e da quel momento si è provveduto ad allertare i soccorsi. Quando nella sala fu richiesta la disponibilità di una turbina*




*informai che una turbina in dotazione all'ANAS era presente a Penne in località S. Antonio avendo operato per tutta la giornata del 18 sulla S.S. 81. Ho provveduto immediatamente ad allertare gli operatori deputati a guidare il mezzo e ho dato disposizioni ad un operaio ANAS di nome Alessandro Cantagallo di fare rifornimento al mezzo e di avvicinarsi con lo stesso in prossimità del bivio Mirri che porta a Rigopiano. Successivamente due operatori abilitati Coppolino Mario e Sabatino Di Donato hanno raggiunto il posto per poter condurre la turbina fino all'Hotel Rigopiano.*

*Nel compartimento regionale ANAS sono disponibili 9 turbine che vengono inviate su tutta la regione secondo le necessità emergenti. Non ho notizie di richieste di turbine pervenute in prefettura o direttamente dalla Provincia precedentemente la notizia della valanga a Rigopiano. Nei periodi di emergenza la turbina può essere concessa per le esigenze di altre amministrazioni su richiesta del Prefetto”.*

Ancora più chiaro sul punto si appalesa il contenuto dell'atto denominato “*Relazione sulla attività svolta dal rappresentante Anas impegnato nel CCS istituito presso la prefettura in indirizzo il 18 gennaio 2017*” a firma del Di Vittorio e trasmessa per competenza alla Prefettura di Pescara, al fine di ricostruire gli eventi da parte dei rappresentanti degli enti presenti al tavolo COV-CCS Pescara nella giornata del 18.01.2017 (ciò in risposta alla richiesta dei Viceprefetti Mazzia ed Angieri, sulla quale si avrà modo di tornare con riferimento alla disamina del capo a), nella quale questi evidenziava a chiare lettere come, nel corso della mattinata, nessun riferimento al tavolo venne fatto nei riguardi della situazione dell'hotel Rigopiano, nonché che, fino alle ore 18:30, nessun altro specifico, tantomeno in termini emergenziali o di priorità di intervento, risultava essere stato espresso in quella sede per tutte le strade statali di competenza ricadenti nella provincia di Pescara (e men che mai per la SP8), siccome confermato anche alle 18:30 a seguito del passaggio di consegne tra egli ed il geometra Marinelli che lo aveva sostituito, avendo il Di Vittorio dovuto partecipare alla riunione convocata dal Presidente della Giunta Regionale. In particolare, il Marinelli gli riferiva che non erano giunte telefonate di richiesta dirette al numero ANAS dedicato presso il CCS né richieste specifiche da parte degli altri rappresentanti delle funzioni di soccorso presenti al tavolo stesso del CCS.

Sempre nella relazione si dava atto del fatto che, solo alle 19:30, il Di Vittorio aveva assistito ad una telefonata in vivavoce sul telefono cellulare del rappresentante dei Vigili del Fuoco con il datore di lavoro di Giampiero Parete, superstite della tragedia, che dava l'allarme dell'accaduto e che solo da tale momento si cominciò a parlare in sede di CCS (senza specifica indicazione degli interlocutori) delle condizioni di percorribilità di quel tratto, appurando che fossero impossibili e che le stesse attività per un'eventuale apertura di un corridoio di soccorso si appalesassero proibitive in termini di innevamento dell'asse viario (“*verranno riscontrati durante il soccorso accumuli di neve fra i due ed i tre metri per svariati Km dalla SP 8 con punte massimo fino a 4 m*”). Ciò determinava la



convergenza della decisione da parte dei presenti al CCS sull'utilizzo di una turbina da neve, unico mezzo in grado di poter tentare di affrontare le attività di apertura di un varco di transito per la colonna dei soccorsi di sarebbe di lì a poco organizzata per convergere sui luoghi. Da qui il Di Vittorio, sulla base della conoscenza della dislocazione dei mezzi ed operatori presenti sull'intero territorio regionale, comunicava, quindi, la disponibilità di una turbina, ulteriore a quella che era stata portata in località Villa Celiera, sita in località Ponte Sant'Antonio di Penne, che aveva effettuato durante tutto il giorno il servizio sgombraneve per il mantenimento del traffico proprio lungo la Strada Statale 81, su cui si innestava la SP 8 a servizio del Comune di Farindola dello stesso hotel.

4.7. Di tal che, grazie alla stessa rappresentazione promanante dall'interessato, è dato apprezzare che la turbina ricoverata in Penne appartenente ad ANAS fu destinata nella serata del 18 gennaio presso l'hotel Rigopiano solo una volta che si apprese del verificarsi della tragedia a seguito di comunicazione ricevuta da soggetti del tutto diversi da Mauro Di Blasio ed a prescindere dalla non rappresentata indisponibilità della turbina Unimog, laddove la impercorribilità del tratto di interesse della SP 8 venne acclarata solo in conseguenza della necessità che si poneva per potere giungere al più presto presso l'albergo.


Di tal che, non può che constatarsi, in conformità alle risultanze processuali, come nessuna interlocuzione tra il Di Blasio ed il Di Vittorio, del tipo di quella prospettata dalla Pubblica Accusa ed in tesi accusatoria astrattamente impeditiva dell'evento qualora verificatasi sin dal 16 gennaio, risulta essersi verificata.

8. Il Pubblico Ministero ha, altresì, invocato nel proprio appello anche l'omessa considerazione del rischio di isolamento del tratto stradale in parola e, quindi, dell'hotel in conseguenza del verificarsi dell'analogo fenomeno del marzo 2015, quale omissione eziologicamente rilevante ai fini della produzione dell'evento lesivo.

8.1. Nella parte della presente motivazione deputata alla trattazione dei fatti di cui alle contestazioni di cui ai capi 4) e 13) della rubrica, si è già detto della non particolare rilevanza di tale circostanza, qualora isolatamente considerata.

Ciò in quanto, tale tipologia di rischio non è autonomamente codificata dalla disciplina applicabile, rilevando tutt'al più quale conseguenza delle altre, quali, per l'appunto, la concretizzazione del rischio neve.

Di tal che, per come si è detto, ordinariamente possono rientrare tra i risultati pregiudizievoli che competeva prevenire unicamente gli accadimenti dannosi direttamente connessi all'utilizzazione di una strada ingombra di neve da parte degli utenti: ossia fatti lesivi direttamente legati alla impossibilità di proseguire il percorso sulla strada ingombrata dalla neve, come la morte per assideramento di persona all'interno dell'automezzo rimasto per lungo tempo bloccato sulla strada



innevata, ovvero il rallentamento o l'ostacolo della percorrenza di mezzi di soccorso in azione sulla strada ricoperta dalla neve, con danno a persone bisognose di aiuto e non potute raggiungere, quali le persone rimaste isolate sulla strada o, come nel caso di specie, all'interno di un hotel, raggiungibile solo grazie alla strada ingombra (c.d. criterio della concretizzazione del rischio).


Si è parimenti dato atto come: detto rischio assuma rilevanza, in conseguenza del verificarsi, nel caso di specie, dell'evento dannoso a causa del prodursi di una valanga di rilevanti dimensioni, in relazione al fatto che, come rammentato dalle Linee Guida Regionali del 2015, *"La valanga è un fenomeno che si verifica quando una massa di neve o ghiaccio si mette improvvisamente in moto su un pendio, precipitando verso valle a causa della rottura della condizione di equilibrio presente del manto nevoso"*; quanto alla valanga, intesa come accadimento naturale concretizzante la verifica del rischio valanghivo, essa, per come accaduto nel caso di specie, si è manifestata, con i suoi effetti distruttivi, in via repentina ed immediata ed in tali maniere ha prodotto pregiudizio, con la sua rilevante portata lesiva, alla vita ed alla incolumità individuale.

Nel caso di specie, per quanto si è già evidenziato, la valorizzazione del preesistente isolamento e degli addebiti formulati soprattutto sul punto agli imputati "provinciali", connessi alla impraticabilità della SP 8, verificatasi in periodo compreso tra la sera del 17 gennaio e le prime ore del 18 gennaio, rinvennero causa nella manifestata volontà, nella mattinata del 18 gennaio, di tutti gli ospiti e dipendenti della struttura alberghiera, di allontanarsi dai luoghi in conseguenza del manifestarsi di scosse telluriche, integranti la concretizzazione di altra tipologia di rischio (quello sismico) rispetto a quello causa dell'evento, manifestatosi, nel caso di specie, in termini non lesivi dell'incolumità individuale.

Senonché, sempre per come si è già diffusamente evidenziato, la responsabilità colposa implica che la violazione della regola cautelare deve avere determinato la concretizzazione del rischio che detta regola mirava a prevenire, poiché alla colpa dell'agente va ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello causalmente riconducibile alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare.

Anche, con riferimento al caso di specie, come pure per le contestazioni di cui agli artt. 81 cpv., 589 e 590 c.p. mosse agli altri imputati, viene in rilievo la violazione di norme cautelari la cui funzione era quella di evitare o comunque ridurre nell'area possibili effetti conseguenti ad un evento valanghivo, causa degli eventi dannosi prodottisi: di tal che, a tale specifico evento devono essere dirette le norme cautelari, che si assume essere state violate dagli imputati.

Ne discende, quindi, come, anche in tale evenienza, l'ulteriore addebito mosso in rubrica agli imputati (*"omettevano di disporre per il divieto di percorrenza della strada provinciale nr. 8 sino alla località di Rigopiano e conseguente evacuazione tempestiva del suddetto hotel"*) deve essere scrutinato con



riferimento alla doverosità, in capo agli imputati, della gestione del rischio valanghivo, costituente presupposto per la formazione della regola cautelare, la quale, per come si è visto, richiede il positivo riscontro circa la configurabilità, anche sotto il profilo oggettivo, della prevedibilità (si è evidenziato in precedenza, infatti, come non potrebbe configurarsi alcuna norma cautelare se il rischio non fosse prevedibile).

8.2. Ed infatti, nel proprio gravame, come anche nella contestazione mossa agli imputati, la Pubblica Accusa (richiamandosi a quanto dedotto al capo 14) ha valorizzato il pregresso episodio di isolamento unitamente alle condizioni di maltempo ed all'emissione, alle ore 13:42 del 17 gennaio, di un bollettino Meteomont indicante un grado di pericolo 4, deducendo sul punto come, *"sempre alla stregua del parametro della prevedibilità per il giudizio sulla colpa, non può neppure escludersi in capo all'agente modello, operante nel caso concreto (Prefetto e dirigenti responsabili di Protezione Civile della Prefettura di Pescara), la prevedibilità dell'evento valanghivo se solo si considera che, già in data 17/01/2017 alle ore 13:42, la Prefettura riceveva, tramite PEC, il bollettino Meteomont emesso dal Comando Regione Carabinieri Forestale il quale prevedeva un rischio valanghe "4" (elevato) sull'intero territorio della Provincia di Pescara; avviso che pertanto si aggiungeva, dunque, a quello di condizioni meteo avverse emesso dal Dipartimento di Protezione Civile e che, considerate le intense nevicate in zona montuosa come il Comune di Farindola, non poteva non indurre l'agente concreto, nella qualità di esperto responsabile di Protezione civile e in tale veste profondo conoscitore del territorio di competenza e delle sue diverse criticità, a prevedere il distacco di una valanga quale possibile concausa di lesioni ai beni della vita e dell'integrità fisica di persone rimaste bloccate e isolate"*.

8.3. Ciò posto, deve convenirsi sulla competenza del Prefetto ad adottare un'ordinanza dispositiva del divieto di transito sul tratto in parola.

Ed invero, si è già evidenziato come, in base all'art. 14 della L. n. 225/1992 il Prefetto è l'organo che, nel caso delle emergenze previste dalle lett. b) e c) dell'art. 2, assume la direzione e il coordinamento delle operazioni e predispone il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della provincia e ne cura l'attuazione. Il Prefetto in questa materia agisce sotto diverse vesti: quale organo decentrato del Ministero dell'Interno; quale componente della Protezione Civile; quale delegato della Presidenza del Consiglio dei Ministri; quale organo decentrato che assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza a livello provinciale. Si rinvengono dunque nelle competenze del Prefetto due aspetti: quello di organo periferico dell'amministrazione dello Stato e quello di organo titolare di poteri propri di intervento al verificarsi dell'emergenza.

A ciò sia aggiunta, a conferma dei poteri amplissimi di cui dispone il Prefetto nell'ambito della Provincia al verificarsi degli eventi calamitosi che rientrano nella sua competenza, che ad egli è



attribuito (art. 14 comma 3 in riferimento all'art. 5 comma 2), quale delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri, il potere di ordinanza in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Prefetto è, dunque, l'organo al quale, su scala provinciale, sono attribuiti i compiti fondamentali in materia di protezione civile al verificarsi dell'emergenza che abbia le caratteristiche previste nei casi già indicati.

8.4. Indi, in presenza dei presupposti stabiliti dalla legge ai fini di un proprio intervento, il Prefetto deve ritenersi garante con riferimento a tutte le tipologie di rischio codificate dalla disciplina in materia di protezione civile e, quindi, anche avuto riguardo al rischio valanghivo nel territorio di propria competenza, assai più ampio (in quanto coincidente con quello provinciale) rispetto a quello del sindaco (limitato al Comune di competenza).

Senonché, ritiene questa Corte, il suo potere, sussidiario e sostitutivo, permette di qualificarlo come un garante di secondo livello e, soprattutto, non avente competenze ordinarie con riferimento ai vari rischi deputato a gestire.

Ciò è quanto si desume proprio dalle lettere b) e c) dell'art. 2 L. n. 225/1992, tipizzanti i presupposti dell'intervento prefettizio, che, nel caso di specie, si identificavano, prima del verificarsi della valanga, in *"b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria"*.

D'altro canto si è parimenti evidenziato come, al fine di poter esercitare al meglio i propri ampi poteri, è necessario che le Amministrazioni gerenti i rischi in via ordinaria rappresentino nei tavoli dell'emergenza tutte le criticità, nonché le informazioni necessarie al fine di permettere al Prefetto di esercitare nella maniera più efficace possibile le attività volte alla previsione e alla prevenzione dei rischi (art. 3 L. n. 225/1992).

Di tal che, ravvisandosi in capo al Prefetto una competenza che può definirsi "straordinaria e multirischio", la doverosa applicazione al medesimo del parametro dell'agente modello (conformante il proprio dovere di agire nei termini che si è già specificato e, quindi, imponente a monte un obbligo di documentazione ed informazione al fine della migliore neutralizzazione della fonte di pericolo) non può che richiedere, limitatamente a ciascun specifico rischio (quale quello valanghivo, concretizzante nel caso di specie l'evento e posto a fondamento dell'addebito), un onere di conoscenza ed approfondimento sul tema certamente meno rigoroso rispetto ad organi comunali (quali il Lacchetta, sindaco di un Comune, peraltro di ridotte dimensioni, nel quale, a fronte del fatto che detto ente si caratterizzava per un grado di pericolo valanghe compreso tra 3 e 4, era stata istituita da molti anni una Commissione Comunale Valanghe, nonché assegnatario, da parte di una fonte primaria – la L.R. n. 47/1992 – specificamente dettata per la previsione e la prevenzione dei rischi da




valanga, di specifici poteri, quale quello ivi previsto dall'art. 15 l. cit., oppure quali il Colangeli, componente della Commissione Comunale Valanghe, redattore del Piano di Emergenza Comunale e delegato, a seguito dell'emanazione della D.G.R. del 2013 e del 2015, che imponeva nei piani in parola la previsione del rischio valanghivo, al suo aggiornamento), nonché ai dirigenti ed ai funzionari del Servizio di Viabilità della Provincia (quali il D'Incecco ed il Di Blasio, deputati in via ordinaria a valutare il rischio di pericoli di caduta di valanghe sui tratti viari dell'Ente di appartenenza, che più volte in passato era intervenuto proprio su quella SP con l'emissione di ordinanze interdittive alla circolazione).

Ed è su tale parametro che va modellato anche lo scrutinio in termini di prevedibilità nella duplice rilevanza di cui si è detto (*in primis*, in via oggettiva, costituente presupposto per la stessa formazione della regola cautelare e, solo in un secondo momento, sotto il profilo soggettivo, ai fini della formulazione del giudizio di rimproverabilità), sempre avuto riguardo, al pari di quanto fatto per i "gestori ordinari del rischio", a quanto conosciuto e, in ragione della peculiarità della posizione di garanzia gravante sul Prefetto (di carattere non ordinario), questi doveva ritenersi tenuto a conoscere.

8.5. La diversa, nei termini testé evidenziati, posizione del Prefetto, rispetto a quella del sindaco, così come del soggetto appositamente delegato all'aggiornamento di un piano di emergenza comunale con riferimento ad un territorio qualificato in ordine al grado di pericolo valanghe come "marcato 3-Forte 4", nonché dei soggetti competenti in materia di viabilità, sembra rinvenire condivisione da parte dello stesso Pubblico Ministero, il quale, nella relativa contestazione, ha valorizzato, quali elementi predittivi dell'evento valanghivo poi verificatosi, le avverse condizioni meteorologiche, le risultanze del bollettino Metcomont delle ore 13:42 del 17 gennaio 2017 ed il precedente episodio di isolamento dell'hotel verificatosi nel marzo 2015.

8.6. Senonché, a prescindere dal minor grado di informazione e conoscenza del rischio valanghivo richiedibile al Prefetto, come pure alla Dirigente dell'Area V Ida de Cesaris, in quanto entrambi aventi prerogative in materia di protezione civile, a fronte della competenza "multirischio" e straordinaria nei termini già evidenziati e pur a volere estendere ai medesimi il più rigoroso onere di documentazione ed approfondimento sul fenomeno riconoscibile a carico di coloro aventi competenza ordinaria in ordine al rischio di che trattasi, si è già evidenziato nella presente motivazione circa la palese insufficienza, al fine di poter formulare un giudizio di prevedibilità, anche solo sotto il profilo astratto, dell'evento unicamente sulla base degli avvisi di condizioni meteorologiche avverse e dei bollettini valanghe, a fronte della natura predittiva solo su larga scala di entrambi e, quindi, della loro inidoneità ed insufficienza a poter fondare un addebito, in assenza di ulteriori elementi, con riferimento all'evento *hic et nunc*.



In particolare, con riferimento ai bollettini Meteomont, costituenti indicatori di un pericolo valanghivo, si è evidenziato come, anche alla luce della disciplina di settore, le risultanze dei medesimi, in assenza di imminenti situazioni di pericolo con riferimento ai singoli siti o aree e nella non doverosa conoscenza o conoscibilità di specifiche situazioni di rischio, impongano il previo compimento di misurazioni e valutazioni specifiche, non certo in capo al Prefetto.

8.2. Il DPCM del 2019 allegato dalla difesa del Lacchetta, ma richiamato anche dai periti nel proprio elaborato, inoltre, attribuisce rilevanza fondamentale, con riferimento ad una corretta valutazione del pericolo (come da sempre è in materia di pericolo valanghivo) al grado di antropizzazione ed è quindi evidente che la migliore conoscenza del territorio e delle sue criticità, parimenti costituente fondamentale elemento di valutazione ai fini della corretta valutazione del rischio di verificazione dell'evento, debba essere maggiormente richiesta agli organi competenti di un piccolo Comune montano, quale è quello di Farindola, ove risulta l'istituzione di una Commissione Comunale Valanghe permanente.


Del resto, solo in capo ai Comuni interessati da progressi fenomeni valanghivi e, comunque, considerati a rischio di verificazione di eventi di quel tipo, gravava un onere di redazione ed aggiornamento del Piano Comunale di Emergenza, con previsione di specifiche aree di rischio.

Inoltre, per come si è parimenti evidenziato, ai Comuni e non alle Prefetture sono stati attribuiti dalla L.R. n. 47/1992 specifici poteri in tema di protezione civile, la quale, per come si è evidenziato, si ispira al principio di sussidiarietà e vede, nel sistema delineato dalla L. n. 225/1992, proprio nei Sindaci il primo fondamentale organo deputato ad intervenire anche per la maggiore conoscenza del territorio di loro competenza.

8.7. Ma, per come si è già fatto cenno, la situazione differisce anche avuto riguardo ai soggetti ordinariamente gravati da competenze in materia di viabilità stradale anche su territori montani, quali il D'Incecco ed il Di Blasio.

A ciò, va altresì, aggiunto come il Piano di protezione civile provinciale approvato dalla Prefettura e richiamato nell'imputazione, infatti, non riportava un pericolo valanghivo in località Rigopiano, a differenza del piano di reperibilità provinciale, ma unicamente un pericolo di forti innevate con conseguente prolungato isolamento di centri abitati in ordine ad una pluralità di comuni siti ad elevata altitudine sul livello del mare, tra i quali Farindola.

Non vi è neppure prova che la Prefettura fosse a conoscenza dei lavori effettuati nel 2008 da parte della Provincia sul tratto di strada in questione e, segnatamente, della apposizione, ad un'altezza chilometrica antecedente di 2 km rispetto all'hotel, di barriere per la protezione da cadute di valanghe. Inoltre, l'affermazione secondo cui un profondo conoscitore del territorio, quale dovrebbe essere un Prefetto gerente la protezione civile, sarebbe stato in grado di prevedere il pericolo valanghivo,



rappresenta una vuota petizione di principio, priva di concreto substrato, non essendo emersa adeguata prova che la Prefettura fosse a conoscenza dell'esistenza dell'hotel e, soprattutto, della incidenza antropica del medesimo nell'ambito di quel tratto di territorio, in precedenza sostanzialmente disabitato, nei termini di cui si è già detto diffusamente: ciò a differenza dei competenti organi comunali, ma anche di quelli provinciali e, quindi, degli imputati D'Incecco e Di Blasio, che, anche in considerazione delle continue interlocuzioni avute con la proprietà dell'hotel dal proprio Ente e anche da essi stessi, dei quali ha dato atto la sentenza di prime cure a più riprese, erano perfettamente a conoscenza dei luoghi, delle loro caratteristiche, dell'isolamento dell'hotel nell'ambito dei medesimi e della capacità ricettiva dello stesso.

In particolare, la sentenza di primo grado ha evidenziato come Bruno Di Tommaso, amministratore unico della Società che gestiva l'Hotel, nel corso dell'interrogatorio del 20.12.17, aveva dichiarato che *“effettivamente ho inteso che l'hotel Rigopiano ed il centro benessere, essendo un'eccellenza dell'Abruzzo potevano contare sulla assicurazione della raggiungibilità degli stessi anche quando c'era forte neve. Quando ho detto che "loro" si impegnavano in tal senso faccio riferimento al fatto che io mi interfacciavo via mail con il Presidente della Provincia e con gli altri che operavano per la viabilità”*.

Tali dichiarazioni, invero, come parimenti riportato nella sentenza di prime cure, hanno rinvenuto riscontro anche nelle comunicazioni intercorse anche nei giorni precedenti l'evento.

A titolo meramente esemplificativo, si segnalano, le seguenti.

In data 06/01/2017, il Lacchetta continuava con i ringraziamenti alla Provincia per avere consentito all'Hotel Rigopiano di espletare al meglio la propria attività.

*393343566594@s.whatsapp.net LACCHETTA 06/01/2017 18:03:06(UTC+1)*

*Farindola: situazione nella norma, tutte le contrade raggiunte con l'impiego di 8 mezzi sgombraneve e spargisale.*

*Eccellente lavoro della Provincia, in particolar modo sulla direttrice che conduce a Rigopiano, dove è stato possibile consentire all'hotel (sold out con 120 persone tra ospiti ed addetti) di espletare al meglio la propria attività.*

*Non si segnalano blackout elettrici.*

*Un sentito ringraziamento a tutti gli operatori che instancabilmente stanno consentendo la sicurezza sull'intera rete viaria e a chi magistralmente li coordina.*

Ed ancora, a seguito dell'emissione dell'ulteriore avviso di condizioni meteo avverse del 12 gennaio, il Di Tommaso si era rivolto al Presidente della Provincia scrivendo che *“a partire da domani sera sabato 14 gennaio per due giorni successivi saremo quasi al completo con le prenotazioni alberghiere”*. Inoltre vi informiamo che abbiamo attivato per tali date un servizio privato di navetta,



*da Farindola a Rigopiano per ridurre al minimo difficoltà e rischi. Per quanto sopra, chiediamo di garantire l'assistenza necessaria (...) Quando io subentrò a mia zia De Acetis Emira nella gestione dell'albergo parlai con suo marito Roberto del Rosso il quale mi assicurò che l'accesso all'albergo anche d'inverno con neve sarebbe stato assicurato in ragione di assicurazioni che lui aveva avuto del massimo impegno per la pulizia della strada da parte della Provincia".*

Il 13.1.2017 Bruno Di Tommaso aveva segnalato via mail l'allerta meteo al Presidente della Provincia di Pescara, al Settore Viabilità e, per conoscenza, al Sindaco di Farindola Ilario Lacchetta, precisando che dall'indomani l'hotel sarebbe risultato al completo, tanto da avere predisposto un servizio privato di navette, da Farindola a Rigopiano per ridurre al minimo difficoltà e rischi, chiedendo dunque di garantire l'assistenza necessaria.

8.8. In ragione delle superiori argomentazioni, non potendosi, altresì, configurare qualsivoglia profilo di prevedibilità dell'evento valanghivo come verificatosi in capo agli imputati in servizio presso la Prefettura di Pescara e, quindi, in assenza di violazione di norma cautelare sul punto, con riferimento al delitto di cui al capo 16) l'appello del Pubblico Ministero non può essere accolto e la sentenza di primo grado deve essere confermata.

#### **18.7. L'infondatezza degli appelli delle parti civili**

1. Essendo stata disposta la costituzione delle parti civili appellanti, nella parte di interesse, limitatamente alla fattispecie di cui all'art. 589 c.p. contestata al capo 16) e, comunque, essendo stato ad esse riconosciuto dal giudice un pregiudizio unicamente con riferimento ai delitti di cui agli artt. 81 cpv., 589 e 590 c.p., dall'accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero in ordine alle fattispecie di cui ai capi 14) e 15) non consegue alcuna conseguenza sotto il profilo risarcitorio in capo a Provolo Francesco e Bianco Leonardo.

#### **19. Il capo a)**

##### **19.1. I principi di diritto applicabili al caso di specie**

1. Prima di procedere alla disamina degli appelli avuto riguardo al delitto contestato alla lett. a), appare opportuno effettuare alcune precisazioni.




2. Il reato previsto dall'art. 375 c.p. sanziona la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale: a) immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato; b) richiesto dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito.

Il secondo comma prevede che: *“Se il fatto è commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento, la pena è aumentata da un terzo alla metà”*.

La giurisprudenza di legittimità (*ex plurimis*, Cass. Pen. n. 34271/2022) ha statuito a più riprese che la fattispecie di cui all'art. 375 cod. pen. colma una lacuna del sistema di tutela penale dell'attività giudiziaria, che, nel tempo, ha rivelato una inadeguata capacità di reazione di fronte alle forme di aggressioni compiute in suo danno da soggetti qualificati a cui è affidata l'applicazione della legge.

In particolare, con la fattispecie di depistaggio si è inteso tutelare il corretto funzionamento della giustizia e del processo, esposto ai rischi di compromissione derivanti dalle condotte tipiche di soggetti qualificati. Il delitto di depistaggio, per come descritto nell'art. 375 cod. pen., è emerso nella sua versione definitiva in esito ad un iter parlamentare laborioso: il disegno di legge approvato in prima battuta alla Camera dei deputati (A.C. 559-A) fu, infatti, modificato in Senato prima di ricevere la definitiva approvazione. I *nova* introdotti dal Senato non furono accessori: da un lato, diversamente dalla impostazione originaria, la fattispecie fu ricondotta al novero dei reati propri, dall'altro, fu ampliato in termini significativi il perimetro, in origine comprensivo solo dello sviamento delle indagini connesse a gravi delitti puntualmente indicati nel testo legislativo (la finalità di depistare le indagini concernenti taluni delitti ritenuti di particolare gravità viene oggi riconosciuta come circostanza aggravante speciale del delitto di depistaggio, in virtù del disposto del comma 3 dell'art. 375 cod. pen. nonché delle "comuni" falsità dichiarative di cui agli artt. da 371 bis a 374 e 378 c.p. ai sensi del novello art. 384 ter cod. pen.).

Si è osservato come la logica del nuovo art. 375 cod. pen. sia quella di criminalizzare condotte lesive delle esigenze di accertamento della verità processuale, come l'immutazione artificiosa del corpo del reato, ovvero dello stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato, ovvero come il rendere dichiarazioni false, renitenti o reticenti all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale.




La nuova disciplina punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato del pubblico servizio che, mosso dal dolo di impedire, ostacolare o sviare l'indagine o un processo penale, immuta lo stato dei luoghi o formula affermazioni false o reticenti.

La S.C. ha evidenziato come dalla stessa formulazione normativa si evince che la tipizzazione delle condotte risulta del tutto identica a quella che caratterizza gli ulteriori reati - frode processuale, false informazioni al PM, falsa testimonianza - distinguendosi da essi quanto alla richiesta del dolo specifico, e per la considerazione della qualifica soggettiva, nonché si è interrogata se sia possibile che la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio costituisca un elemento essenziale del reato in via di fatto, a prescindere dalla connessione tra tale qualità e le attività a cui si correla l'illecito attribuito, e possa considerarsi rientrante negli elementi tipici della fattispecie, anche in situazioni di totale accidentalità della stessa rispetto all'oggetto dell'indagine, chiarendo come l'art. 375 cod. pen. declini un reato proprio dell'attività del pubblico ufficiale, o dell'incaricato del pubblico servizio, la cui qualifica precista alle indagini e sia in rapporto di connessione funzionale con l'accertamento che si assume inquinato, cosicché la condotta illecita deve risultare finalizzata proprio all'alterazione dei dati che compongono l'indagine, o il processo penale, che gli è stato demandato di acquisire o dei quali il pubblico agente sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua funzione e risulti quindi posto in condizione di spiegare il proprio intervento inquinante.

Ha aggiunto sul punto che l'elevata previsione sanzionatoria della fattispecie suggerisce di riconnettere la condotta ad un dovere inerente specificamente la funzione, il cui svolgimento implica una fisiologica convergenza di interessi tra pubblica amministrazione rappresentata e dipendente chiamato a svolgerne le funzioni e che, ai dedotti fini ermeneutici, assume rilievo il mancato ampliamento nella novella normativa delle cause di non punibilità inerenti alla necessità di essere costretti di salvare sé o altri dal pericolo ai sensi dell'art. 384 cod. pen.

L'indifferenza rispetto ai diritti personali o della considerazione dei vincoli familiari che emerge da tale scelta legislativa evidenzia la necessità di un riconoscimento di preminenza del dovere di collaborazione che discende dal rapporto professionale, che ulteriormente impone la preesistenza, rispetto al fatto, della qualità di pubblico ufficiale e la maggiore valenza del vincolo funzionale con lo Stato, rispetto agli interessi personali, considerati pertanto inesorabilmente recessivi rispetto ai doveri derivanti dalla funzione.

Solo tale vincolo riesce a caratterizzare, in maniera riconoscibile, il dolo specifico richiesto, cosicché deve individuarsi l'elemento tipico del reato nella violazione del dovere di fedeltà connesso alla preesistenza della qualifica rispetto al reato, in ragione della quale si richiede il più pregnante rispetto dell'obbligo di agire nell'interesse comune, preminente su ogni altro concorrente valore, cui deve attribuirsi, per l'effetto, considerazione subvalente.




Ancora, si è affermato che il riferimento contenuto nell'art. 375, comma 7, cod. pen. non autorizza *"un'amplificazione della fattispecie di reato, al di là di quanto emerge dall'analisi sistematica sopra svolta, nel senso di attribuire a quest'ultima la funzione di reato di posizione, consumabile al di là di ogni rapporto funzionale del fatto con tale ruolo, e quindi riproponibile anche alla cessazione di esso, ma debba considerarsi una precisazione ultronea rispetto ai principi generali in materia. Tale conclusione emerge dalla circostanza che la formulazione testuale della nuova previsione non opera alcun riferimento all'esercizio della funzione al momento della commissione del reato, contrariamente a quanto previsto dalla norma generale, ma richiama solo l'applicazione della pena anche nell'ipotesi in cui sia sopraggiunta la cessazione dal servizio, condizione che evidentemente non svincola dal richiamato dovere di lealtà, e ne conferma la sopravvivenza rispetto a fatti o circostanze conosciute o a cui si è avuto accesso in correlazione con l'esercizio della funzione e rispetto ai quali si conserva un obbligo accentuato di rispetto della verità"* (così, testualmente, Cass., Sez. 6, n. 24557 del 30/03/2017).

E' quindi richiesto, ai fini dell'operatività del reato, che la condotta attiva sia compiuta da un pubblico ufficiale e che essa si ponga in connessione con l'indagine in corso, non essendo necessario che al p.u. sia stato demandato dall'Autorità giudiziaria di accertare specificamente alcunché rispetto a reati per cui si procede, appalesandosi sufficiente che questi, venuto a conoscenza in ragione della sua posizione e nell'esercizio delle sue funzioni, della rilevanza di talune informazioni avrebbero potuto avere in ordine agli ipotizzati, abbia posto in essere una condotta inquinante nell'ambito del procedimento.

Né assume particolare rilievo la circostanza per cui, al momento in cui la condotta fu compiuta, non fosse noto lo specifico reato per il quale si stava investigando, cioè quale fosse il reato o i reati per cui si stava procedendo; si tratta di un profilo obiettivamente accessorio, in ragione della fluidità della fase delle indagini, dello stato del procedimento, dei molteplici e potenziali sviluppi delle investigazioni, delle strategie del Pubblico Ministero. Ciò che rileva è che al momento in cui è compiuta la condotta di immutazione il soggetto abbia consapevolezza della possibile sua incidenza su una indagine in corso, della valenza inquinante del suo agire rispetto agli accertamenti investigativi, non essendo necessario che il soggetto si rappresenti l'effetto della sua condotta deviante rispetto ad uno specifico reato.

Quanto al depistaggio dichiarativo, caduto il riferimento a qualsiasi tipo di reato presupposto, resta che la lett. b) dell'art. 375 cod. pen. configura un'ipotesi speciale di illecito penale rispetto sia al delitto di false informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale (art. 371 bis cod. pen.) che di falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.), dei quali condivide le modalità di consumazione (afferma il falso o nega il vero, rende dichiarazioni false ovvero tace in tutto o in parte



ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene interrogato e/o sentito), potendo in aggiunta consumarsi anche dinanzi alla polizia giudiziaria all'atto di rendere le informazioni sommarie di cui all'art. 351 c.p.p.

Per come si è detto, riguardo alle citate figure di reato base, la specialità deriva più che dalla qualità soggettiva dell'agente di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, i quali possono ben rendersene responsabili, dall'intento (dolo) perseguito, il voler ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale.

A fronte della sostanziale autonoma trasposizione di condotte già in precedenza costituenti reato, quanto all'integrazione del depistaggio dichiarativo può richiamarsi, ad esempio, alla giurisprudenza di legittimità dettata con riferimento al delitto di cui all'art. 372 c.p. A fronte della natura di pericolo, il reato può ritenersi sussistente, allorché - per pertinenza e rilevanza dell'oggetto della dichiarazione sul quale si sia consumato il mendacio rispetto al *thema* del processo - la falsa rappresentazione risulti astrattamente idonea ad alterare o comunque ad influenzare l'accertamento dei fatti, con il rischio potenziale di fuorviare il corso.

Occorre pur tuttavia che tale falsità dichiarativa abbia la possibilità di produrre un siffatto esito decisorio fuorviato. Con l'ulteriore ed ovvio corollario che, per la configurabilità del delitto, la valutazione sulla pertinenza e sulla rilevanza delle dichiarazioni deve effettuarsi con riguardo alla situazione processuale esistente al momento in cui il reato è consumato, ossia *ex ante* e non in virtù di una postuma prognosi.

Nel c.d. depistaggio materiale l'immutazione deve essere artificiosa, cioè deve risolversi in un intervento sulla cosa o sulla persona diverso ed ulteriore rispetto agli atti di doverosa conservazione e cura. Si è osservato che la verifica del requisito della "artificiosità" va effettuata caso per caso, alla stregua del particolare contesto in cui essa è stata compiuta, ravvisandolo ogniqualvolta l'immutazione si discosti dalla "normalità" dei comportamenti tenuti in genere. Questo implica una simulazione o dissimulazione della realtà effettiva, un intervento sulla stessa, in funzione dell'induzione in errore di terze persone, analogamente al significato che il termine artificio assume nella fattispecie della truffa.

La modificazione deve essere idonea a sostituire alla realtà effettiva una "artificiosa", non coincidente con quella che costituisce la esatta riproduzione delle tracce e delle conseguenze del delitto commesso. Una immutazione che deve avere, sul piano oggettivo, anche in tal caso a fronte della natura di pericolo, una idoneità ingannatoria, da apprezzarsi secondo un giudizio di prognosi postuma. Se il delitto di depistaggio materiale postula, sul piano oggettivo, l'esistenza di un nesso tra il fatto realizzato dal soggetto agente e il pubblico ufficio o servizio di cui lo stesso è investito, non è però





necessario che il pubblico ufficiale sia stato incaricato di specifici accertamenti rispetto a reati (in questo senso, Cass., Sez. 6, n. 34271 del 27/04/2022, Paccione).

Sul tema recentemente la S.C. ha specificato come, mentre le condotte di "ostacolo" o di "sviamento" non possono che riguardare un procedimento penale già avviato, quella di "impedire" - anche mediante la immutazione di un oggetto o la formazione di un falso documento - ben possa riguardare anche un procedimento penale ancora da avviare, ovviamente a condizione che le condotte siano idonee a generare un pericolo di inganno, ovvero a condizionare l'accertamento della verità processuale (in questo senso, Cass. Pen. n. 7572/2023).

Della correttezza di tale impostazione si ha conferma all'esito dell'esegesi dell'art. 374 cod. pen., cui l'art. 375 cod. pen. si riconnette, che disciplina la fattispecie di frode processuale, la cui disposizione precisa che, a differenza della frode in un procedimento civile o amministrativo configurabile solamente se il procedimento è «in corso», nel caso di procedimento penale il reato di frode processuale (che può essere commesso da «chiunque») sussiste anche «anteriormente ad esso»: distinzione che non è espressamente riproposta nel testo dell'art. 375 cod. pen., perché per il reato proprio di depistaggio non vi era necessità di operare quella distinzione rispetto a procedimenti di natura diversa da quello penale, nel quale la formula di legge è molta ampia; e non vi è ragione per assegnare alla relativa norma una portata applicativa più angusta rispetto a quella riconosciuta alla norma dell'art. 374 dello stesso codice.


Sicché mentre è ragionevole ritenere che, in pendenza di indagini già avviate o di un procedimento penale pendente, occorra sempre l'esistenza di una correlazione funzionale tra le funzioni svolte dall'agente e le specifiche investigazioni in corso, tale requisito non è indispensabile laddove la condotta 'depistante' sia posta in essere dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio in occasione dell'esercizio delle funzioni di quell'ufficio o di quel servizio, sia pur anteriormente all'avvio delle indagini ovvero prima della formale apertura di un procedimento penale.

Anche in questo caso la S.C. (con la sentenza n. 23375/2020) ha precisato come la lett. a) del comma 1 dell'art. 375 cod. pen. costituisce la sostanziale di produzione dell'art. 374 cod. pen. (frode processuale), nella parte in cui descrive le condotte punibili, consistenti nella immutazione artificiosa dello Stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato, cui nell'art. 375 è aggiunta la menzione dello stesso corpo del reato.

3. Effettuate tali premesse, può quindi passarsi alla disamina degli appelli.

## **19.2. L'infondatezza dell'appello del Pubblico Ministero**

1. Ritiene la Corte che l'appello del Pubblico Ministero non possa essere accolto.



2. Per come si è già dato atto nella presente motivazione, avuto riguardo al capo a), il Pubblico Ministero ha contestato agli imputati Provolo Francesco (quale Prefetto di Pescara all'epoca dei fatti), De Cesaris Ida (quale Dirigente dell'Area V — Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico all'epoca dei fatti e coordinatrice della Sala Operativa di Protezione Civile), Mazzia Sergio ed Angieri Salvatore (entrambi quali Viceprefetti all'epoca dei fatti distaccati presso la Prefettura di Pescara), Verzella Giancarlo (quale funzionario dell'Area V — Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico della Prefettura di Pescara nonché, all'epoca dei fatti, Vice Coordinatore della Sala Operativa di Protezione Civile e Vice Responsabile della Funzione n. 14 "Coordinamento Sala Operativa e Centri Operativi"), Pontrandolfo Giulia (quale funzionaria della Prefettura di Pescara, all'epoca dei fatti, Vice Responsabile della Funzione n. 10 "Strutture Operative S.A.R." della Sala Operativa della Prefettura di Pescara), Acquaviva Daniela (quale funzionario dell'Area Contabilità della Prefettura di Pescara e, all'epoca dei fatti, Responsabile della Funzione n. 10 "Strutture Operative S.A.R." della Sala Operativa della Prefettura di Pescara), tutti quali pubblici ufficiali, dirigenti e funzionari della Prefettura di Pescara o, comunque, ivi distaccati, il delitto di depistaggio cui agli artt. 81, 110, 375 c. 1 lett. a) e b) e comma 2 c.p. in quanto, con il proposito di impedire, ostacolare o, comunque, sviare l'indagine avviata dalla Procura di Pescara per i reati indicati dai capi 1 a 16 della rubrica, alla richiesta formulata dagli inquirenti del 26.1.2017 di fornire documentazione e informazioni utili per tale procedimento, con particolare riguardo agli accadimenti avvenuti il 18 gennaio 2017 presso la Sala Operativa della Protezione Civile della Prefettura di Pescara, essi avrebbero omesso di riportare nelle relazioni fornite o, comunque, di riferire alla polizia giudiziaria, le segnalazioni di soccorso pervenute in quella giornata da persone presenti nell'hotel Rigopiano e, segnatamente, la telefonata delle ore 11.38 della durata di 230 secondi con richiesta di soccorso per la evacuazione del predetto albergo fatta da Gabriele D'Angelo e ricevuta da Pontrandolfo Giulia.

Gli imputati avrebbero, altresì, disatteso l'ordine di esibizione effettuato dagli inquirenti, omettendo di esibire e consegnare la documentazione consistente in brogliacci, fogli e appunti su cui erano riportati gli estremi necessari per l'individuazione della richiesta di soccorso di Gabriele D'Angelo e del suo contenuto, addirittura procedendo allo strappo del foglio ove erano riportati gli estremi della chiamata del D'Angelo, immutando così la documentazione costituente corpo del reato, ovvero lo stato di cose connesse al reato ed affermando il falso o negando il vero e, comunque, tacendo, in tutto o in parte, circostanze rilevanti sui fatti in ordine ai quali erano stati espressamente richiesti di fornire informazioni.


3. Per come già evidenziato al paragrafo 5.6, il PM ha censurato la pronuncia liberatoria, nella parte in cui non ha ritenuto integrata, da parte degli imputati (fatta eccezione che per le posizioni dei



Viceprefetti Mazzia ed Angieri), la fattispecie di depistaggio, nella duplice forma di manifestazione (dichiarativa e materiale) contestata, sulla base delle stesse circostanze ritenute comprovate in sentenza, quali: l'effettuazione, da parte del dipendente dell'hotel Gabriele D'Angelo (poi deceduto in conseguenza della valanga), alle ore 11:38 del 18/01/2017, di una telefonata della durata di 230 secondi con la Prefettura di Pescara; il fatto che l'esistenza di detta telefonata fosse emersa per la prima volta all'attenzione degli investigatori a seguito delle dichiarazioni del Maresciallo dei CC Cameli, che aveva ricordato l'episodio del 26.1.17, quando i funzionari della Prefettura Verzella e Pontrandolfo si erano a lui rivolti al fine di verificare chi fosse l'intestatario dell'utenza n. 3294350769; l'acquisizione, da parte dei CC Forestali, del c.d. "registro prime note", con annotazione delle chiamate, solo in occasione del secondo ordine di esibizione del 12.11.2018 e non anche a seguito della antecedente richiesta del 26.1.17, evasa con la documentazione trasmessa il successivo 31.1.17; il fatto che il registro denominato "*protezione civile prima nota*", con indicazione dei numeri dei telefono interni delle varie postazioni della Sala Operativa della Prefettura, definibile 'brogliaccio', risultava tenuto - con le segnalazioni pervenute da enti e privati in merito a circostanze riguardanti la Protezione Civile, quali caduta di alberi, mancanza di energia elettrica, pericolo di esondazioni dei fiumi, frane e smottamenti vari, problemi di isolamento per causa neve - dall'anno 2005 fino al 12/06/2011 e dal 19/01/2017 al 26/01/2017; l'acquisizione, solo a seguito del secondo ordine di esibizione, della cartellina '*recapiti*', contenente 3 fogli manoscritti; l'assenza di qualsivoglia riferimento alla telefonata di D'Angelo sia nella documentazione trasmessa dalla Prefettura alla Squadra Mobile il 31.1.17 sia nelle ss.ii. rese dagli imputati Verzella, Pontrandolfo, De Cesaris ed Acquaviva nello stesso gennaio 2017.

Ad avviso della Pubblica Accusa, la pronuncia liberatoria, con riferimento al depistaggio dichiarativo, integrato dal silenzio manifestato dagli imputati nel corso delle sommarie informazioni rese nelle date indicate nella contestazione, sarebbe il frutto di una *interpretatio abrogans* della disposizione penale contestata, avendo sostanzialmente il primo giudice affermato come il reato si configuri nel caso in cui la omissione riguardi circostanze sulle quali gli agenti siano stati chiamati a deporre a seguito di specifiche domande loro rivolte.

Del resto, ad avviso del PM, la consumazione del reato rinverrebbe fondamento anche nell'omessa consegna dei brogliacci, nonostante la richiesta della Squadra Mobile del 26.1.17, avente ad oggetto "*documentazione relativa all'attività svolta dal CCS e dalla suindicata sala operativa nella giornata del 18 gennaio 2017, con particolare riferimento ad eventuali brogliacci, anche in forma elettronica, di attestazione delle segnalazioni e delle richieste d'intervento ricevute e gestite da dette strutture operative*", certamente comprensiva anche della telefonata del D'Angelo, costituendo l'unica



chiamata di soccorso dall'Hotel Rigopiano, pervenuta in Prefettura da parte di un dipendente che sarebbe morto di lì a poco sotto la valanga.


Pacificamente integrato sarebbe, altresì, il depistaggio materiale, atteso che un appunto con la telefonata del D'Angelo esisteva, per pacifica ammissione di tutte le persone sentite e per logica, pur non avendo la Prefettura utilizzato sino al 19 gennaio l'apposito registro e non essendo esso stato rinvenuto nel foglio nel quale, con tutta probabilità, era stato vergato (affianco agli altri appunti inerenti le chiamate relative l'hotel Rigopiano).

4. Ciò precisato, al fine di verificare la fondatezza del gravame, richiamato lo svolgimento degli eventi come compendiato dal giudice di prime cure, non fatto oggetto di confutazione da parte dell'appellante, appare necessario precisare alcune circostanze pacifiche inerenti i fatti di che trattasi.

4.1. Emerge dagli atti che la Pontrandolfo, che ebbe ad avere il colloquio telefonico con D'Angelo Gabriele, nella mattinata del 18 gennaio 2017, così come nei giorni successivi (e fino al 26 gennaio 2017 quando, unitamente al Verzella, ebbe a recarsi presso la postazione dei Carabinieri operante in Prefettura ed a rivolgersi al Maresciallo Cameli), non fosse, quantomeno con carattere di certezza, a conoscenza del nominativo identificativo del soggetto chiamante e che questi si trovasse effettivamente (quale cliente o quale ospite) presso l'hotel Rigopiano prima dell'evento, trovandosi unicamente nella disponibilità del numero telefonico adoperato dal medesimo per l'effettuazione della chiamata.

Ciò è quanto si desume dalle dichiarazioni rese dalla menzionata Pontrandolfo in data 13/11/2018, non smentite sul punto da qualsivoglia elemento di segno contrario e vieppiù riscontrate dalla seguente pluralità di elementi.


*In primis*, l'annotazione redatta in data 8.11.2018 dalla p.g. procedente, con la quale detto organo dava atto di come, a seguito della divulgazione mediatica avvenuta in data 07/11/2018 (pubblicazione sul quotidiano denominato "Il Centro") dell'appunto annotato sul registro del COC di Penne riguardante il cameriere dell'hotel Rigopiano Gabriele D'Angelo, deceduto in data 18/01/2017 a causa della valanga che aveva distrutto la struttura alberghiera, si era presentato il Maresciallo Matteo Cameli, in servizio presso il Nucleo CITES Carabinieri, riferendo di avere notizie in merito e, segnatamente, di avere ricordato un episodio accaduto nel gennaio 2017 mentre svolgeva i turni di servizio nella Sala Operativa del Centro Coordinamento Soccorsi della Prefettura di Pescara, presso la postazione riservata all'Arma dei Carabinieri, quando, durante il proprio servizio del giorno 26/01/2017, Giancarlo Verzella gli aveva richiesto di rintracciare il nome dell'intestatario di un numero di cellulare che aveva contattato il numero fisso della Prefettura il giorno 18/01/2017 per effettuare una richiesta di soccorso presso l'hotel Rigopiano.



In secondo luogo, rileva il contenuto del brogliaccio redatto in quella giornata dal Cameli, ove questi aveva annotato come, alle ore 9:20, *"La postazione riceveva la richiesta dal Dott. Verzella per rintracciare il numero 3294350769 che effettuava il 18 Gennaio 2017 intorno alle 15:00 una chiamata di un uomo, non generalizzato dall'operatrice del fisso 630-631 (PONTRANDOLFO Giulia), dall'Hotel Rigopiano di richiesta di soccorso. Lo stesso, a detta dell'operatrice, affermava che erano presenti in loco 40 persone tra dipendenti ed alloggiati più 5 bambini. Ad oggi risultano, invece, che il totale delle persone ritrovate vive o decedute sia di 40 unità come confermato dal COM di Penne nella persona del M.llo MARINACCI. Per prima cosa la postazione si è prodigata a contattare la Centrale Operativa CC per chiedere l'intestatario del telefono chiamante visto che risultava irraggiungibile dalla postazione. A tal proposito il M.llo Cameli rappresentava la problematica ai Vice-Prefetti aggiunti che mostravano stupore di fronte alla chiamata ricevuta dall'addetta, sottoposta solo ora all'attenzione, dopo 8 giorni dall'evento ... ore 10:28. La Centrale Operativa affermava che la chiamata, dalle risultanze dell'intestatario, risultava essere di D'Angelo Gabriele, seconda vittima identificata, cameriere del Resort. Tanto viene superiormente riferito"*.

Infine, ulteriore conferma discende dalle sommarie informazioni rese dal Cameli alla p.g. precedente in data 16.11.2018, ove questi confermava quanto riportato nel brogliaccio di servizio redatto da egli stesso in data 26/01/2017 (con riferimento alla mancata indicazione del nominativo da parte del Verzella, accompagnato nell'occasione dalla Pontrandolfo, nonché alla richiesta di entrambi di accertare quale fosse l'intestatario telefonico dell'utenza 3294350769, del quale non indicavano il nominativo), con l'aggiunta della circostanza che, *"Dopo aver ricevuto l'intestatario del cellulare e comunicato le risultanze ai due Vice-Prefetti fui chiamato dagli stessi in disparte presso una stanza adiacente la sala operativa, in cui sopraggiunse il Prefetto Provolo per avere la conferma effettiva dell'intestatario del numero di cellulare. Dopo pochi minuti venivo congedato e ritornavo presso la postazione adibita all'Arma dei carabinieri per continuare il servizio"*.

4.2. Quanto testé evidenziato fornisce, altresì, prova di un'ulteriore circostanza evidenziata, oltre che dagli stessi imputati richiedenti, anche dal militare e valorizzata dal giudice di prime cure, in ordine alle ragioni della predetta richiesta e dell'attivazione, nella mattina del 26 gennaio 2017, da parte degli imputati Verzella e Pontrandolfo, da ricondurre, in conseguenza dell'ultimazione delle ricerche, all'apparente discrasia tra il numero di persone segnalate dal chiamante come presenti in albergo nella mattina del 18 gennaio (45) e quelle effettivamente acclamate ivi all'esito dei soccorsi (40) e non per la rilevanza che la eventuale prioritaria considerazione di tale chiamata di soccorso, giunta alle 11:38 di quella mattina, rispetto alle altre innumerevoli ricevute dalla Prefettura in quella giornata, avrebbe potuto sortire con riferimento ai soccorsi ed alla invocata tempestiva evacuazione dell'hotel da parte del D'Angelo, resa impossibile dalla impercorribilità del tratto di strada della SP che vi conduceva.



4.3. Come evidenziato nella memoria depositata dalla difesa di Pontrandolfo Valentina, dagli atti del procedimento non si evince prova che le risultanze degli accertamenti espletati dal Cameli in ordine all'intestatario dell'utenza vennero comunicati agli imputati Verzella, Pontrandolfo, De Cesaris ed Acquaviva, emergendo dall'annotazione redatta dagli operanti di p.g., nonché dalle sommarie informazioni del Cameli, come questi ebbe a riferire l'esito dei medesimi (titolarità in capo al D'Angelo dell'utenza dal quale era partita la chiamata ricevuta nella mattina del 18 gennaio dalla Prefettura) unicamente ai Viceprefetti Angieri e Mazzia né tantomeno essendo evincibili elementi che comprovino interlocuzioni successive di questi ultimi con i primi.

Non emerge neppure prova certa della data in cui tutti gli imputati vennero a conoscenza di una tale circostanza (ovvero che una persona, qualificatasi come presente presso l'hotel Rigopiano, aveva chiamato gli uffici della Prefettura nella mattinata del 18 gennaio, instando per l'evacuazione della struttura, nella quale sarebbero state presenti 45 persone).

Ed invero, se da una parte Valentina Pontrandolfo, nelle ss.ii. rese in data 13.11.2018, ha evidenziato di avere comunicato una tale circostanza al Verzella nella stessa giornata del 18 gennaio, quest'ultimo sia nelle ss.ii. rese in data 14.11.2018 sia in occasione del successivo interrogatorio del 13.01.2019, ha rappresentato di avere appreso ciò alcuni giorni dopo il fatto.

4.4. Senonché, pur a volere ritenere maggiormente attendibile la deposizione della Pontrandolfo, può ritenersi tutt'al più comprovato che, in occasione sia dell'escussione a sommarie informazioni di Verzella Giancarlo (24.01.2017 e 25.01.2017), Acquaviva Daniela (24.01.2017), De Cesaris Ida (25.01.2017) e Pontrandolfo Valentina (21.12.2017) sia della redazione delle relazioni di servizio loro richieste in risposta all'ordine di esibizione della Questura di Pescara del 26.01.2017, questi fossero a conoscenza che, alle ore 11:38 circa del 18.01.2017, una persona qualificatasi come presente presso l'hotel Rigopiano avesse sollecitato un intervento a fini di evacuazione presso la struttura, nella quale sarebbero state presenti 45 persone (e non 40, come successivamente acclarato).

Per la precisione, prova univoca della conoscenza di una tale circostanza (nei termini sopra delineati) si ravvisa per il Verzella e per la Pontrandolfo (a fronte della comunicazione della chiamata fatta dalla seconda al primo), ma non anche per l'Acquaviva e la De Cesaris.

Quanto alla Acquaviva, unico elemento evincibile dagli atti denotante una qualche consapevolezza della telefonata è dato dalla registrazione della conversazione telefonica avvenuta in Sala Operativa alle ore 18:09 del 18/01/2017 ed intercorsa con l'App. Sc. Rulli, nella quale l'imputata, interloquendo della richiesta d'intervento promanante da Quintino Martella, che aveva segnalato il crollo dell'hotel, aveva modo di udire la menzionata Pontrandolfo affermare *"ho parlato pure io con un uno di Rigopiano"*.


Di tal che, a fronte del contenuto assolutamente generico di una tale affermazione, deve ritenersi, con riferimento alla medesima, come non vi sia prova della consapevolezza della circostanza in tesi sottaciuta, non ravvisandosi dagli atti emergenze della presenza della menzionata imputata all'interno della sala operativa nel momento in cui era pervenuta la chiamata del Gabriele D'Angelo alle ore 11.38 né tantomeno circa il di lei apprendimento di una tale notizia antecedentemente alle ss.ii. rese ed alla sottoscrizione della propria relazione di servizio, non discendendo inconfutabili circostanze rappresentative di ciò da alcun contributo dichiarativo promanante da chicchessia né tantomeno dalle intercettazioni captate nel corso del procedimento, ivi comprese quelle nelle quali la donna figura come interlocutrice.

Anche con riferimento a De Cesaris Ida difettano agli atti elementi che inducano a ritenere comprovata, antecedentemente al gennaio 2017 (mese nel quale ella ebbe a rilasciare le sommarie informazioni ed a redigere la relazione), la consapevolezza dell'arrivo, presso la sala operativa provinciale, di una telefonata proveniente da colui che poi fu identificato in D'Angelo Gabriele.

5. In ragione degli elementi come sopra ricostruiti in armonia con le risultanze processuali, può verificarsi la fondatezza della contestazione mossa dal Pubblico Ministero agli imputati.

5.1. Quanto al contenuto delle sommarie informazioni rese, si è evidenziato come la Pubblica Accusa abbia censurato la decisione del primo giudice, nella parte in cui ha escluso la fattispecie di depistaggio dichiarativo, in ragione del fatto che il silenzio serbato dagli imputati escussi a sommarie informazioni sulla telefonata del D'Angelo fosse la conseguenza dell'omessa richiesta in tal senso ad opera degli operanti, evidenziando come, ai fini dell'integrazione della fattispecie oggettiva, sostanzialmente al pari di quanto stabilito per il delitto di falsa testimonianza, appaia sufficiente qualsivoglia tipo di mendacio consapevole con riferimento a circostanze suscettibili di avere astratta rilevanza ai fini delle indagini, tale dovendo necessariamente ritenersi, avuto riguardo ai fatti oggetto di accertamento (la morte ed il ferimento di molte persone a seguito della valanga), una richiesta di soccorso promanante da una delle vittime prima dell'evento.

5.2. Senonché, per come si è evidenziato, non appare comprovata, a carico di nessuno dei quattro imputati che ebbero a rilasciare dichiarazioni, tale piena consapevolezza, essendosi dato atto come risulta provato che gli imputati Verzella e Pontrandolfo fossero consapevoli unicamente della esistenza di una chiamata ad opera di un soggetto non compiutamente identificato (da qui la richiesta di accertamenti in ordine all'instestazione dell'utenza da cui partì la chiamata), con la quale questi, dichiarandosi presente presso l'hotel Rigopiano, chiedeva l'evacuazione dello stesso, segnalando la presenza di 45 persone, laddove, avuto riguardo all'Acquaviva ed alla De Cesaris, non emerge evidenza neppure della conoscenza di una siffatta circostanza, con conseguente non configurabilità,



anche solo in radice, con riferimento a queste ultime, di qualsivoglia addebito in termini di omessa narrazione agli operanti della circostanza in parola.


5.3. D'altro canto, pur a volere ritenere non decisivo, con riferimento agli imputati Acquaviva e De Cesaris, tale rilievo ed a ricostruire l'obbligo dichiarativo gravante su qualsivoglia soggetto escusso come persona informata sui fatti nell'ambito di un procedimento penale nei termini tratteggiati nell'impugnazione della Pubblica Accusa, non può pur tuttavia non considerarsi che il "sentiero" dichiarativo debba ritenersi delimitato dalle domande pur sempre rivolte dagli inquirenti, nel senso che se è vero che, in capo ad un soggetto, è fatto obbligo di rappresentare ai richiedenti, anche *sua sponte* e, quindi, a prescindere da una specifica richiesta, circostanze astrattamente utili ai fini delle indagini, è altrettanto vero che tale obbligo debba ritenersi pur sempre delimitato, anche sotto il profilo soggettivo, dalle domande rivolte dagli inquirenti.

5.4. La disamina dei verbali delle ss.ii. rese dagli imputati permette di apprezzare come, in tali occasioni, ad essi vennero rivolte specifiche domande con riferimento all'istituzione del CCS nel periodo intercorrente tra il 16 e il 18 gennaio, alle funzioni svolte il 18 gennaio da detto organo, alle problematiche che in quella sede emersero con riferimento ad isolamenti di territori ed alla indisponibilità di turbine, alla eventuale segnalazione di emergenze relative alla località di Rigopiano, antecedenti e successivi alla valanga, quali, avuto riguardo a quest'ultima, le richieste di soccorso promananti da Marcella Quintino, datore di lavoro di Parete Giampiero, ospite dell'hotel sopravvissuto alla valanga, riferite dal Verzella e dall'Acquaviva.

Analogamente è a dirsi per le relazioni di servizio, le quali, per come pacificamente emerso ed evidenziato correttamente dal giudice di prime cure, erano state predisposte ad evasione della richiesta rivolta dalla Squadra Mobile di Pescara alla Prefettura il 27.1.2017, avente ad oggetto, tra le altre cose, "*Documentazione relativa all'attività svolta dal C.C.S. e dalla suindicata sala operativa nella giornata del 18 gennaio 2017, con particolare riferimento ad eventuali brogliacci, anche in forma elettronica, di attestazione delle segnalazioni e delle richieste d'intervento ricevute e gestite da dette strutture operative*", evasa in data 31.1.2017, con nota n. 4180 dai Viceprefetti Mazzia e Angieri, nel frattempo distaccati dal Ministero dell'Interno.

In particolare, in data 27/01/2017, come emerge dal brogliaccio dell'Arma dei Carabinieri prodotto dal Mar. Cameli, i Viceprefetti Angieri e Mazzia avevano convocato una riunione in Prefettura con i responsabili dei vari Enti presenti in Sala Operativa il giorno 18 gennaio 2017, informandoli che la Procura della Repubblica di Pescara, nell'ambito delle indagini sul disastro di Rigopiano, aveva chiesto copia dei brogliacci/report di tutte le postazioni da consegnare entro il giorno 28/01/2017.

Alcuni enti avevano prodotto i brogliacci delle segnalazioni gestite dalla postazione del CCS in cui operavano tra cui Polizia di Stato, Carabinieri Forestali, Croce Rossa italiana, 118, Enel, Nucleo





Acereo della Guardia Costiera, Provincia e ASL, mentre i Vigili del Fuoco, l'ANAS, l'Associazione Radioamatori e la Prefettura redatto una relazione di servizio.

Ciò in quanto, giova rammentarlo, molti dei partecipanti alle attività del 18 gennaio non avevano provveduto ad istituire il brogliaccio delle attività.

Da qui, la richiesta di documentare queste ultime mediante la redazione di apposite relazioni, le quali, per come evincibile sia dal loro oggetto sia anche dal loro contenuto (si veda ad esempio, quella redatta dal Verzella, avente ad oggetto "*Emergenza maltempo a seguito di precipitazioni anche a carattere nevoso. RELAZIONE PER GIORNO 18 GENNAIO 2017*"), attenevano alla documentazione, nei limiti di quanto rammentato dai soggetti richiesti, di quanto da essi espletato presso la sala operativa nella giornata del 18 gennaio.

Ad avvalorare l'opinione secondo cui ciascun imputato abbia correttamente inteso di dovere relazionare solo ed esclusivamente circa le attività che egli aveva personalmente compiuto nella mattina del 18.1.2017, valga osservare che il *modus operandi* dei funzionari della Prefettura è stato lo stesso che ha caratterizzato l'attività posta in essere da altri pubblici ufficiali, ai quali non è stata mossa alcuna contestazione.

Invero, come si evince dal brogliaccio del 26.1.2017, i Carabinieri Forestali sin da quella data erano a conoscenza del fatto che Giulia Valentina Pontrandolfo, nella mattina del 18.1.2017, aveva ricevuto una telefonata da parte di una delle vittime di Rigopiano, identificata come D'Angelo Gabriele.

Ebbene, ricevuta in data 27.1.2017 la richiesta di «*documentazione relativa all'attività svolta dal C.C.S. e dalla su indicata sala operativa nella giornata del 18.1.2017, con particolare riferimento ad eventuali brogliacci, anche in forma elettronica, di attestazione delle segnalazioni e delle richieste di intervento ricevute e gestite da dette strutture operative*», detti Ufficiali di P.G. si limitarono a far allegare il brogliaccio delle attività da essi svolte nel giorno della tragedia senza integrare le informazioni contenute nel predetto documento con le altre ormai già nel loro patrimonio di conoscenze, relative a fatti verificatisi nella mattina del 18.1.2017 e che riguardavano in modo specifico l'hotel di Rigopiano e le persone che vi si trovavano nei momenti che hanno preceduto la valanga.

5.5. La stessa disamina delle dichiarazioni rilasciate da taluni imputati permette di escludere la sussistenza di un consapevole mendacio.

Ad esempio, con riferimento al Verzella, dal tenore delle sommarie informazioni da questi rese in data 25 gennaio 2017, è dato apprezzare come, alla domanda a lui rivolta "*Il giorno 18 gennaio, durante la sua permanenza presso la Sala Operativa di Protezione Civile, sono arrivate, ed eventualmente a che ora, segnalazioni di criticità presso la località di Rigopiano?*", questi ebbe a




rispondere: *“Come ho già detto, mi sembra di sì, ma non ricordo l’orario”*, per poi aggiungere che *“Mi pare di ricordare che alla Sala Operativa di Protezione Civile e più precisamente su una delle utenze (0852057630 – 631) ubicate nella stanza del Coordinamento è pervenuta la chiamata da parte di un operatore di un Ente, non ricordo quale, che ci ha comunicato di aver ricevuto a sua volta la segnalazione di una slavina che si era abbattuta su Rigopiano ...”*.

Quanto alla Pontrandolfo, nelle sommarie informazioni rilasciate in data 21.12.2017, se è vero che nulla veniva riferito in tal senso, è altrettanto vero come le domande ad essa formulate in quella sede non facevano alcun riferimento al pervenimento o alla trattazione di qualsivoglia richiesta di soccorso, essendo le medesime estrinsecatesi nelle seguenti: *“Può riferire in che giorno e da chi le fu chiesto di collaborare nelle attività della Sala Operativa Provinciale; Può riferire se ha avuto modo di notare i Responsabili di Protezione Civile della Prefettura nell’atto di verificare i nominativi di contatti dei referenti delle varie funzioni della Sala Operativa o del CCS al fine di contattarli per comunicarne l’attivazione; Vengono mostrati al teste due ordini di servizio del 16/01/2017 17/01/2017 a firma della dott.ssa Ida De Cesaris .... viene chiesto al teste se ha mai preso visione di tali atti; Ricorda se nelle giornate del 16 17 gennaio vi fu una formale comunicazione ai Comuni, Provincia, Anas, delle attività di Protezione Civile che si stavano approntando al 2° piano della Prefettura di Pescara?”*.

Quanto ad Acquaviva Daniela, consapevole, per come si è detto, solo di una non meglio specificata richiesta promanante da un non meglio indicato soggetto inerente la località Rigopiano (per averla appresa dalle generiche affermazione della Pontrandolfo all’atto della telefonata avuta con i CC), alla domanda rivolta dagli operanti *“Ricorda se prima della telefonata delle 18:20 da parte di Marcella Quintino”* (in ordine alla quale aveva già fornito le richieste delucidazioni), *“presso la Sala Operativa di Protezione erano pervenute richieste di soccorso per la situazione di emergenza in località Rigopiano?”*, questa rispondeva in senso affermativo, ovvero di ricordare *“che alla Provincia era pervenuta una richiesta per sgomberare la strada per Rigopiano dalla neve. Ricordo di aver parlato di questa richiesta con il geometra della Provincia, Di Blasio, il quale mi ha detto che si trattava di un intervento programmato, precisando che non vi erano mezzi per attuarlo”*.

Quanto a De Cesaris Ida, se è vero che nulla riferiva in tal senso, addirittura affermando di non avere neppure contezza che alla collega Acquaviva fosse pervenuta una richiesta di soccorso per il crollo dell’hotel, è altrettanto vero come, avuto riguardo alla medesima e per quanto si è già detto, non vi sia prova che questa fosse a conoscenza della chiamata del D’Angelo.

6. A questo punto, ad avviso della Corte, sul punto si impone una ulteriore assai importante considerazione.



La contestazione mossa agli imputati, in quanto effettuata a titolo di concorso di persone nel reato, postula necessariamente un'azione comune dei medesimi.

Ad avviso della Pubblica Accusa, l'ipotizzato depistaggio si sarebbe consumato sottacendo che nella mattina del 18.1.2017 fosse pervenuta, presso la Prefettura di Pescara, una telefonata da parte di una delle persone presenti presso l'hotel di Rigopiano (a quella data non identificata con certezza), la quale chiedeva di provvedere allo sgombero della strada per permettere l'evacuazione dell'albergo. Ebbene nella nota a firma del Viceprefetto aggiunto Ida De Cesaris (anch'essa significativamente recante il titolo «attività svolta il 18.1.2017», costituente allegato 2.4 alla nota 4180 del 31.1.2017 a firma dei Viceprefetti Salvatore Angieri e Sergio Mazzia), è dato leggere che *“Si fa presente che si è preso atto della email pervenuta in sala operativa, indirizzata al Prefetto, al Presidente della Provincia, alla Polizia Provinciale ed al Sindaco di Farindola con la quale gli ospiti del resort di Rigopiano chiedevano interventi per la pulizia della strada affinché fossero messi in grado di lasciare l'albergo (...)”*.

Pertanto, non può dubitarsi della circostanza che, con la relazione del 31.1.2017, la Polizia Giudiziaria e, ovviamente, l'Autorità Giudiziaria che procedeva agli accertamenti volti a ricostruire le modalità di verifica del tragico evento, vennero a conoscenza del fatto che, da parte delle persone presenti all'interno dell'hotel di Rigopiano, nella mattina del 18.1.2017 era pervenuta una richiesta di sgombero della strada, per permettere loro di potersi allontanare dalla struttura alberghiera.

Se, in tesi accusatoria, la *“circostanza rilevante”* sottaciuta è costituita dalla richiesta di intervento inoltrata da parte delle persone che, nella mattina del 18.1.2017, si trovavano all'interno del resort, può ritenersi il fatto che detta notizia non fu omessa o sottaciuta ma fu riferita, sia pure con l'indicazione di una fonte collettiva (*“gli ospiti del resort di Rigopiano”*).

Conclusivamente: la natura del reato contestato, se da un lato non esige, a fronte della sua natura di reato di pericolo, che si realizzi l'effetto del concreto impedimento o sviamento delle indagini, dall'altro richiede necessariamente che risulti l'idoneità dell'inganno posto in essere e, ad avviso della Corte, non è dato apprezzare come l'aver riferito che, nella mattina del 18.1.2017, la richiesta di intervento per la pulizia della strada d'accesso al resort ostruita e resa impraticabile dalla neve fosse pervenuta, genericamente, dagli ospiti della struttura (vale a dire da parte delle persone che vi si trovavano in quel momento) e non da parte delle persone ospiti della struttura tra le quali (o in aggiunta alle quali) uno dei dipendenti dell'albergo, possa rivestire potenziale efficienza nell'espone al rischio di sviamento le indagini in corso o addirittura possa avere determinato il pericolo che le stesse fossero impedito.

Di contro, l'evidenziazione di una tale circostanza ad opera di uno dei concorrenti si presta ad assumere significativa rilevanza proprio al fine di escludere l'ipotizzato concorso, avente ad oggetto,

secondo la tesi accusatoria, la volontaria mancata rappresentazione del pervenimento, presso la Sala Operativa, di una richiesta di soccorso ad opera di uno dei soggetti presenti presso l'hotel in data 18 gennaio.


Del resto, anche la scelta di redigere, da parte degli imputati Pontrandolfo, De Cesaris, Verzella ed Acquaviva, singole relazioni in luogo di una cumulativa (maggiormente compatibile, anche secondo criteri esperienziali, con una preordinata volontà di sottacere agli operanti la chiamata del D'Angelo), si presta ad essere interpretata come eccentrica rispetto all'*id quod plerumque accidit* e con quanto sarebbe stato maggiormente compatibile con l'ipotizzata comune preordinata volontà di porre in essere una condotta di mendacio, caratterizzato da una comune relazione.

Sul punto l'assunto dell'appellante, secondo cui la circostanza evidenziata dalla De Cesaris (*"Si fa presente che si è preso atto della email pervenuta in sala operativa, indirizzata al Prefetto, al Presidente della Provincia, alla Polizia Provinciale ed al Sindaco di Farindola con la quale gli ospiti del resort di Rigopiano chiedevano interventi per la pulizia della strada affinché fossero messi in grado di lasciare l'albergo (...)"*) non sarebbe stata celabile, poiché indirizzata ad una pluralità di destinatari, non riveste, anche alla luce degli elementi come sopra rappresentati, particolare valenza e, comunque, deve evidenziarsi che la telefonata del povero D'Angelo, avuto riguardo alla richiesta di evacuazione che dalla stessa proveniva, non avrebbe potuto, anche se tempestivamente valutata, sortire alcuna opzione impeditiva dell'evento.

Tale assunto se, per come sopra precisato, non appare idoneo ad escludere, a fronte della natura di reato di pericolo, in linea astratta, la ipotetica integrabilità della fattispecie oggettiva del contestato delitto, di contro si appalesa idoneo ad essere valutato quale elemento vieppiù deponente per l'inconfigurabilità di un apprezzabile interesse degli imputati ad occultare volontariamente la chiamata del D'Angelo.

7. Sul punto, deve essere effettuata, a confutazione del gravame, un'ulteriore precisazione.

7.1. Ad avviso della Pubblica Accusa, la richiesta della Squadra Mobile del 26.1.17, indirizzata alla Prefettura, non offrirebbe spazio ed equivoci interpretativi su quale fosse il tema e l'oggetto degli accertamenti richiesti alla Prefettura e che l'impugnata sentenza inspiegabilmente avrebbe disconosciuto, atteso che, per come si è evidenziato, al punto 2 della nota datata 26/01/2017 prot. 3636 in uscita del 27/01/2017, il Dirigente della Squadra Mobile richiedeva alla Prefettura di Pescara testualmente *"documentazione relativa all'attività svolta dal CCS e dalla suindicata sala operativa nella giornata del 18 gennaio 2017, con particolare riferimento ad eventuali brogliacci, anche in forma elettronica, di attestazione delle segnalazioni e delle richieste d'intervento ricevute e gestite da dette strutture operative"*, non potendo non ritenersi come nella categoria generale "richieste di




intervento” dovesse ritenersi, a pieno titolo, riconducibile la telefonata promanante da parte di un dipendente che sarebbe morto di lì a poco sotto la valanga.

7.2. Si è già detto come, alla data di rilascio delle dichiarazioni, nonché della redazione delle relazioni di servizio, per nessuno degli imputati potesse ritenersi comprovata la conoscenza di una tale circostanza nei termini rappresentati dal Pubblico Ministero, sostanzialmente emergendo unicamente per gli imputati Verzella e Pontrandolfo la consapevolezza che fosse intervenuta chiamata ad opera di un occupante dell'hotel Rigopiano (non accompagnata dalla consapevolezza che questi si identificasse in una vittima), laddove, con riferimento alla De Cesaris ed all'Acquaviva, neppure ciò. Siffatta limitata conoscenza con riferimento agli imputati Pontrandolfo e Verzella, in uno alla condotta da questi successivamente tenuta (l'essersi recati, appena due giorni prima della redazione delle relazioni, dal Maresciallo Cameli al fine di acclarare le generalità del titolare dell'utenza chiamante), appare idonea a rivestire anche efficacia esplicativa in ordine ad ulteriori ragioni (oltre a quelle delle quali si è già detto) per le quali essi non ritennero di indicare una tale circostanza.

Lumi, peraltro, in tal senso, si ricavano dalle stesse ss.ii. rese in data 13.11.2018 da Pontrandolfo Giulia Valentina, la quale, alla domanda *“PERCHE' DI QUESTA CHIAMATA NON E' STATA FATTA MENZIONE NELLA SUA RELAZIONE DI SERVIZIO TRASMESSA AI VICE PREFETTI ANGIERI E MAZZIA?”*, forniva la seguente risposta: *“Ricordo che il 18 Gennaio sera od il giorno 19 Gennaio 2017, il Vice-Coordinatore Verzella era intento ad appuntare, non ricordo se su carta o PC, una relazione per informare il Prefetto delle attività svolte nel corso della giornata del 18 gennaio in sala operativa. Avendo cognizione che il Verzella stesse relazionando direttamente al Prefetto mi avvicinai alla postazione e gli chiesi di valutare di inserire la telefonata che avevo ricevuto nel pomeriggio del 18 Gennaio 2017 dalla persona presente presso l'Hotel Rigopiano, prima di tutto mi chiese conferma e di ripetere il contenuto della chiamata e poi mi disse che tale segnalazione non era attinente alla richiesta formulata dal Prefetto. In data 27 gennaio 2017 i Vice Prefetti Angieri e Mazzia hanno tenuto una riunione presso la Prefettura di Pescara in cui informavano il personale presente che l'organo inquirente aveva esplicitato una richiesta di relazione sui ruoli ed i compiti assegnati a ciascuno all'interno della sala operativa. Nel redigere la mia relazione del 28/01/2017 riferivo quello che era stato il mio ruolo e compito all'interno della Sala Operativa durante il 18 Gennaio e non facevo menzione della chiamata pervenuta dall'Hotel Rigopiano perché avevo memoria che nella precedente interlocuzione con Verzella, avvenuta nella quasi immediatezza del fatto, lui mi disse che tale telefonata non era utile”*.

Del resto, ben può sostenersi che, qualora gli imputati Verzella e Pontrandolfo avessero avuto una piena consapevolezza di tale circostanza (ovvero che il chiamante, che richiedeva l'evacuazione dell'hotel Rigopiano, usuario dell'utenza sopraindicata, si identificava in una persona certamente



presente all'interno e, segnatamente, con il lavoratore D'Angelo Gabriele), non si sarebbero recati presso la postazione in uso ai Carabinieri al fine di richiedere (per come si è visto, per tutt'altre finalità, integrate dalla necessità di stabilire con esattezza il numero di persone presenti all'interno dell'albergo al momento della caduta della valanga) che venisse acclarato l'intestatario dell'utenza chiamante.

7.3. Non si è, di contro, ancora meglio specificata altra circostanza pacificamente emersa nel corso delle indagini (ed invero, ammessa dallo stesso Pubblico Ministero), ovvero che gli imputati Verzella, Pontrandolfo, De Cesaris ed Aacuqviva non fossero i destinatari diretti della richiesta formulata dal Dirigente della Squadra Mobile all'U.T.G. di Pescara e si trovarono a redigere le relazioni a loro firma solo in quanto ad essi pervenne specifica richiesta in tal senso da parte dei Viceprefetti Mazzia ed Angieri, i quali chiesero loro di descrivere e documentare l'attività da loro personalmente compiuta nella mattina del 18.1.2017 (da qui, la redazione, ad opera di ciascuno, di singola relazione).

In particolare, le conversazioni captate all'esito dell'attività di intercettazione telefonica hanno consentito di accertare in modo nitido la genesi della nota numero 4180 prot. del 31.1.2017 a firma dei Viceprefetti Salvatore Angieri e Sergio Mazzia.

Invero, sono stati proprio i firmatari della predetta relazione a rammentare che, dietro indicazione del Prefetto ed in accordo con il Questore (progr. n 1907 del 22.12.2008 intercorsa tra i viceprefetti Angieri e Mazzia), ebbero ad acquisire i brogliacci, ove esistenti, nonché a fare redigere relazione per la parte dell'attività che non era possibile documentare con la semplice produzione dei brogliacci (Intercettazioni del 29.12.2018, ore 11.05.44, Angieri – Mazzia, nonché del 10.1.2019, ore 19.19.58, Angieri – Mazzia).

Del resto, per come pacificamente emerso, non vi è alcun dubbio in ordine al fatto che, nella mattina del 18.1.2017, la Sala Operativa non avesse ancora istituito alcun brogliaccio per annotare le chiamate in entrata, essendo, per come dato atto anche nell'impugnata sentenza ed acclarato in conseguenza dell'ordine di esibizione datato 12.11.2018, i brogliacci stati istituiti fino al 12/06/2011, per poi essere ripristinati solo dal 19/01/2017 al 26/01/2017.

Sul punto appare esplicita la dichiarazione resa da Salvatore Angieri in sede di interrogatorio in data 17.1.2019: *"Il 27 arriva una richiesta in Prefettura della Squadra Mobile datata 27 gennaio 2017 di richiesta di documenti. Il Prefetto Provolo ci chiese a me e a Mazzia di preparare la risposta e ci disse che la opportuna una risposta in tempi rapidi. Le risposte erano complesse ed articolate. Per il punto 2) della richiesta (relativa brogliacci, etc...) per poter rispondere in tempi rapidi convocammo una riunione io e Mazzia, a cui chiamammo tutti i responsabili delle funzioni preposte alla S.O. ed i responsabili degli organismi che avevano lavorato nella stessa il giorno 18 gennaio... Venne richiesto quello che richiedeva la Squadra Mobile, quindi i brogliacci e nel caso di mancanza di brogliacci chiedemmo una relazione a ciascun operatore. Fu chiaro per il concorde dire di tutti*

*che non esistevano brogliacci del personale della Prefettura; e quindi chiedemmo agli stessi allora di fare una relazione; nello specifico lo chiedemmo alla De Cesaris, a Verzella, a Acquaviva e Pontrandolfo”.*

In tale contesto vanno inquadrare le relazioni a firma degli imputati: richiesti di relazionare circa le attività che essi avevano personalmente compiuto nella giornata del 18.1.2017, essi descrissero, in modo sintetico ma esaustivo, le attività rispettivamente svolte, all'interno della Sala Operativa, da ciascuno degli operatori nella giornata del 18 gennaio ed in due delle medesime (quelle a firma dell'Acquaviva e della Pontrandolfo) si evidenziava come fossero pervenute innumerevoli chiamate da parte dei cittadini, con le quali venivano segnalate le più varie situazioni di emergenza.

Di tal che, alla luce di tali direttive ricevute dal Mazza, piuttosto che alla non comprovata, ad opera degli imputati redigenti la relazione, cognizione diretta della richiesta della Questura, deve essere valutato il contenuto delle relazioni in parola.

Indi, l'assunto del Pubblico Ministero sul punto, secondo cui non avrebbe potuto non ritenersi, da parte degli imputati, ricompresa nell'oggetto della richiesta della p.g., anche quella di intervento promanante dal D'Angelo, stante il riferimento della prima nel novero *“delle richieste di intervento ricevute gestite da dette strutture operative”*, si presta ad essere valutato alla luce del fatto che tale richiesta venne *“filtrata”* dalla rappresentazione della medesima agli imputati effettuata da parte dei viceprefetti.

8. Parimenti infondato appare il gravame, nella parte in cui ritiene integrata, da parte degli imputati, una condotta di depistaggio, in considerazione del fatto che non vennero consegnati i brogliacci in tale occasione, bensì a quasi due anni di distanza, a seguito dell'acquisizione del registro denominato *“protezione civile prima nota”*.

8.1. Ed invero, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure e dato atto sopra, nel caso di specie non è dato ravvisare alcuna omessa consegna dei brogliacci nel gennaio 2017, perché la medesima riguardava, siccome evincibile dal chiaro tenore del sopra riportato punto 2) della richiesta, solo quelli del 18 gennaio, pacificamente non tenuti.

Come anticipato, a seguito di ordine di esibizione atti, la p.g. acquisiva in data 12/11/2018 un registro denominato *“protezione civile prima nota”*, con indicazione dei numeri di telefono interni delle varie postazioni della Sala Operativa della Prefettura.

In tale registro risultavano annotate le segnalazioni pervenute da enti e privati in merito a circostanze riguardanti la Protezione Civile, quali caduta di alberi, mancanza di energia elettrica, pericolo di esondazioni dei fiumi, frane e smottamenti vari, problemi di isolamento per causa neve, dall'anno 2005 fino al 12/06/2011 e dal 19/01/2017 al 26/01/2017 (con esclusione, quindi, delle date del 16, del 17 e del 18 gennaio 2017).



Il giorno 18 gennaio 2017, di contro, per come evincibile dalla disamina della cartellina denominata "RECAPITI", gli operatori della Sala Operativa della Prefettura di Pescara avevano provveduto ad annotare qualche segnalazione su degli appunti "volanti", alcuni di essi anche cestinati, come riferito dalla De Cesaris in una conversazione telefonica intrattenuta con il Verzella.


In particolare, la polizia giudiziaria acquisiva alcuni fogli manoscritti chiaramente riconducibili a talune segnalazioni di vario tipo ricevute il giorno 18 gennaio 2017, alcune delle quali inerenti l'hotel Rigopiano, poiché in uno di esso erano stati annotati i nomi e le relative utenze telefoniche di Marcella Quintino (la prima persona che ebbe a segnalare la valanga di Rigopiano) e Giampiero Parete (sopravvissuto alla valanga), con un vistoso strappo nella parte laterale del foglio.

Ciò posto, ritiene la Corte che tale mancata consegna agli operanti sin dal gennaio 2017 appare idonea a rinvenire spiegazione sia perché tali documenti, come effettivamente è, ben potevano essere ritenuti non riconducibili nel numero dei brogliacci (inesistenti) tenuti alla data del 18 gennaio, trattandosi effettivamente di pochi fogli volanti e di appunti disorganici, riportanti una pluralità di chiamanti e di circostanze ulteriori a quelle inerenti l'hotel Rigopiano sia in quanto, come parimenti dichiarato dal Verzella in data 14/11/2018 (nella parte in cui egli ebbe ad affermare di avere, solo in un secondo momento, casualmente ritrovato nel cassetto della sede della sala funzionale quanto poi consegnato nel novembre 2018) e non smentito da qualsivoglia risultanza di senso contrario, ben avrebbero potuto i medesimi essere stati rinvenuti successivamente.

Del resto, lo si è già detto, il contenuto di tale cartellina conferma l'assunto degli imputati circa la natura "volante" dei foglietti sui quali i medesimi avevano trascritto alcuni appunti, nonché in ordine alla circostanza, secondo cui, una volta riscontrata l'infondatezza della segnalazione, molti di essi venivano cestinati.

Vieppiù, con riferimento all'assenza di brogliacci in quei giorni, nonché alla loro istituzione solo a decorrere dal 19 gennaio, prova certa emerge, altresì, anche dalle intercettazioni delle conversazioni intrattenute dal Provolo con i suoi interlocutori, intercorse tra il Verzella e la De Cesaris, nonché anche dalle telefonate avutesi tra i Viceprefetti Angieri e Mazzia.

Quanto alle prime, il GUP si è richiamato nella propria motivazione alle conversazioni intrattenute dal Prefetto: il 18.12.18 (prog. n.910) con la dott.ssa Gerardina Basificata che lo aveva sostituito, il 20.12.18 (prog. 1038) con il capo di Gabinetto della Prefettura di Pescara, Daniela Di Baldassarre ed il 24.12.18 (prog. n. 1210) con l'attuale Vicario del Prefetto di Pescara Carlo Torlontano, nelle quali il Provolo, oltre a commentare l'operato della De Cesaris, da egli ritenuta incapace di gestire la Prefettura, stigmatizzava il fatto che non erano stati redatti i brogliacci delle segnalazioni, ma solo appunti volanti.






Quanto alle seconde, nella sentenza si è fatto rimando alla telefonata intercorsa tra la De Cesaris ed il Verzella (cfr. prog. 2047 del 10/12/2018), nella quale la prima evidenziava al secondo che *“...poi c'è anche da dire questo che noi abbiamo preso degli appunti volanti ma molte volte quando tu prendi un numero telefonico che utilizzi al momento, una volta fatta la telefonata, se a quel numero non corrisponde un nome, un indirizzo ma è un numero, viene buttato (...) perchè a quel punto non sai più chi è che risponde tanti pezzetti di carta insignificanti sono stati pure buttati...”*.

Con riferimento alle conversazioni telefoniche intercettate tra il Mazzia e l'Angieri, l'impugnata decisione ha richiamato: quella del 27.11.18 (prog. 299), nella quale i due si lamentavano del fatto di avere dovuto redigere e sottoscrivere (su richiesta del Prefetto) una relazione che era stata compilata sulla base di quanto aveva loro riferito il personale della Prefettura presente in sala operativa il 18.1.17; quella del 10.12.18 (prog. 1115), nella quale l'Angieri, parlando con una donna, dichiarava testualmente *“... è chiaro che qualcosa possiamo aver scritto che non era esatto perché non c'era nulla, non c'erano brogliacci non c'era .. nulla quindi c'era una confusione più totale c'era..”*; quella del 29.12.18 (prog. 2375), nella quale, oltre a commentare il fatto che nessuna ragione sussisteva per celare alcunché agli inquirenti, i Viceprefetti ribadivano di essersi limitati a trasmettere la documentazione ricevuta, senza effettuare alcuna preliminare valutazione (*“... Ma quella parte lì dei brogliacci, che chiedevano brogliacci, relazioni, quello che c'era nella sala operativa, non c'era! Allora per farlo uscire fuori dovemmo fare, su indicazione del Prefetto, una riunione alle nove di sera, chiamando tutti i responsabili che stavano in quella sala operativa e sono venuti tutti, e tutti quanti hanno fatto le loro relazioni. Noi quelle che abbiamo visto io nemmeno le ho lette, le abbiamo prese, è venuto il capo della Mobile, ha detto che andavano bene, abbiamo firmato e abbiamo mandato, e se le sono venute a prendere. Io quello che loro hanno dichiarato non lo so, capito? Sinceramente non lo sono andato a guardare...”*);

Dai superiori elementi è dato, quindi, apprezzare come non furono consegnati, nel febbraio 2017, alla p.g. richiedente i brogliacci istituiti dalla Prefettura per la giornata del 18 gennaio 2017, in quanto i medesimi non erano stati istituiti, come emergente in maniera inequivocabile dalla documentazione successivamente acquisita, dalla quale è dato apprezzare come tale omissione perdurava da diversi anni e che i menzionati brogliacci vennero formati solo a decorrere dal 19 gennaio.

8.2. L'appello della Pubblica Accusa non si presta ad essere accolto anche qualora si ritenesse che i pochi fogli, contenenti i più svariati appunti riferiti ad alcune chiamate pervenute dai cittadini presso la SOP nella giornata del 18 gennaio 2017 e dei quali si è già dato atto, possano ritenersi equiparabili ai brogliacci riferiti a quella giornata.



Ciò in quanto, dopo avere rammentato che la contestazione mossa agli imputati è a titolo di concorso di persone in un delitto doloso, una tale prospettazione contrasta con la non unanime rappresentazione in ordine all'assenza dei brogliacci riferita al giorno 18 gennaio.

Ed invero, sul punto va rammentato come, laddove il Verzella, nelle ss.ii. rese alla p.g. il 24 gennaio 2017, aveva dichiarato che il 18 gennaio 2017 erano stati presi solo degli appunti volanti e che le annotazioni sul brogliaccio erano state effettuate dopo il 18 gennaio, Acquaviva Daniela e De Cesaris Ida avevano evidenziato che, presso la sala operativa, era presente in data 18 gennaio un brogliaccio sul quale venivano annotate le segnalazioni.


Da qui, come dato atto dalla p.g. nell'informativa riepilogativa del 23.03.2019 (ma anche dal giudice a pag. 251 dell'impugnata sentenza), *"Evidentemente il personale della Squadra Mobile di Pescara vedendo le dichiarazioni contrastanti delle persone escuse a SIT in merito all'esistenza del brogliaccio del 18 gennaio 2017 riteneva opportuno richiedere formalmente della documentazione, tra cui lo stesso brogliaccio, nonché la documentazione relativa all'istituzione funzionamento del Centro Coordinamento Soccorsi e della Sala Operativa"*.

Indi, la nota datata 26/01/2017 prot. 3636 in uscita del 27/01/2017, con la quale il Dirigente della Squadra Mobile, Pierfrancesco Muriana, inoltrava alla Prefettura di Pescara la richiesta di documentazione della quale si è già dato atto.

Le superiori difformità dichiarative con riferimento alla medesima rilevante circostanza (istituzione o meno del brogliaccio in data 18 gennaio), da parte degli imputati, rappresenta, ad avviso di questa Corte, elemento incompatibile con l'ipotizzato loro concorso doloso, il quale deporrebbe per un volontario convergere verso un'unica azione.

9. Parimenti corrette si appalesano le considerazioni del decidente circa l'esclusione del depistaggio materiale con riferimento alla parte mancante (riconducibile ad uno strappo) di uno dei fogli acquisiti nel novembre 2018 ("sostitutivi" dei brogliacci), sul quale, ad avviso dell'appellante, si trovava annotato il numero telefonico del D'Angelo.

9.1. Sul punto l'impugnata sentenza ha osservato come l'assunto accusatorio, *"in assenza del benché minimo elemento di prova in tal senso non può che definirsi .. del tutto congetturale; non c'è infatti un solo elemento desumibile dalle indagini che induca a ritenere che sul foglio dove figura l'attenuto strappo, vi fosse annotato proprio il numero del D'Angelo. Anche a voler superare tale aspetto non risulterebbe comunque neppure lontanamente dimostrato chi fosse stato a conoscenza dell'avvenuta annotazione del numero del D'Angelo, poi soppressa, né chi avesse materialmente operato tale strappo né infine, qualora tale operazione non fosse stata realizzata dal suo autore materiale, chi avesse impartito tale ordine. Si tratta dunque di un'ipotesi del tutto priva di aggancio probatorio con i fatti e che pertanto non può affatto essere condivisa .."*.



9.2. In particolare, ad avviso della Pubblica Accusa, il fatto che in Prefettura fu presa nota della telefonata del D'Angelo ricevuta da Pontrandolfo il 18 gennaio comproverebbe che detto appunto fu utilizzato il successivo 26 gennaio per il riscontro numerico delle persone presenti in struttura.

Di tal che, non essendovi traccia di detto appunto non solo negli atti trasmessi alla Squadra Mobile il 31 gennaio 2017, ma neppure in quelli acquisiti dai Carabinieri Forestali nel novembre 2018, discenderebbe che esso sia stato soppresso dolosamente, non essendo ipotizzabile che fu smarrito o gettato via perché considerato irrilevante. Il tentativo di taluni imputati di sviare le indagini dichiarando che, in quel caos generale, gli 'appunti volanti' delle chiamate ricevute venivano cestinati, sarebbe totalmente non credibile.

9.3. Osserva sul punto la Corte come il ricordo di una richiesta di intervento e, soprattutto, del numero telefonico dal quale essa proveniva, a distanza di molti giorni da parte della Pontrandolfo (che, nella giornata del 18 gennaio, aveva ricevuto moltissime richieste di soccorso), induce, in assenza di spiegazioni alternative, fondatamente a ritenere che, con riferimento alla chiamata (e, soprattutto, del numero di telefono) fosse stato vergato un appunto scritto.

Senonché, nessun elemento induce a dedurre che i dati significativi della chiamata del D'Angelo fossero stati apposti sul foglio ove risulta presente lo strappo, se non la presenza, sempre sul medesimo documento, unitamente ad ulteriori appunti inerenti anche richieste di intervento in altri luoghi, di riferimenti alle chiamate promananti dal Marcella e dal Pareto.

Senonché, tale elemento appare, in assenza di altri maggiormente pregnanti, palesemente insufficiente al fine di ritenere comprovata la stessa materialità del fatto contestata dalla Pubblica Accusa.

Amnesso e non concesso che possa ritenersi integrata quest'ultima, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, palesemente inidonei devono ritenersi gli elementi acquisiti al fine di ascrivere, con lo standard probatorio prescritto dall'art. 533 c.p.p., la condotta a taluno o a tutti gli imputati, sotto il duplice profilo oggettivo e/o psicologico, difettando qualsivoglia elemento (dichiarativo o di altro tipo) deponente in tal senso.

Inoltre, l'accoglimento dell'appello nei confronti degli imputati sarebbe precluso anche qualora si volesse ritenere che lo strappo del foglio fosse stato effettuato dalla Pontrandolfo, potendo ben ritenersi, alla luce degli eventi come rappresentati, che una tale condotta sia stata posta in essere al fine di avere memoria del numero telefonico del quale gli imputati ebbero a richiedere al Cameli di accertare l'intestatario, nonché sostenersi, con pari dignità rispetto all'ipotesi accusatoria, che l'appunto possa essere finito nelle mani del militare al fine di permettergli di svolgere i necessari accertamenti.

Tali considerazioni vieppiù non muterebbero, anche a volere ritenere attendibili sul punto le dichiarazioni rese dal Cameli (sulle quali questa Corte condivide, per quanto di qui a poco si dirà, il giudizio di parziale inattendibilità formulato dal GUP) alla presenza del Pubblico Ministero e della difesa del Lacchetta, nella parte in cui il militare riferiva che il Verzella gli esibì un bigliettino sul quale era riportato un numero telefonico che egli annotò nella tastiera della sua postazione.

Ciò per diverse ragioni.

*In primis*, in quanto, espressamente richiesto di specificare se l'appunto mostratogli dal Verzella potesse provenire dal foglio recante lo strappo, il Cameli non si è espresso in termini di certezza, limitandosi a dire *"potrebbe essere"* – cfr., verbalizzazione riassuntiva -, aggiungendo sul punto considerazioni di assai scarsa pregnanza, ovvero che il bigliettino mostratogli dal Verzella *"non aveva i margini definiti ma margini non netti"*.

D'altro canto, in quanto, ritenuto provato (ma così non è) che il bigliettino mostratogli dal Verzella si identifichi nella parte strappata del foglio, che questo sia rimasto sempre nelle mani di quest'ultimo e che, da ultimo, esso sia stato cestinato, una volta comunicata al Cameli l'utenza oggetto del richiesto accertamento, parimenti non potrebbe essere accolto l'appello per due ordine di ragioni.

In primo luogo, in quanto lo "strappo" sarebbe stato posto in essere per finalità del tutto diverse da quelle tipiche richieste dal disposto penale di cui all'art. 375 c.p. (*"al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine"*).

Del resto, lo stesso Maresciallo Cameli ha riferito sul punto le finalità non certo illecite dell'agire del Verzella e della Pontrandolfo (*"Preciso che era frequente che personale della Prefettura venisse presso le nostre postazioni a interloquire con noi e a farci richieste. Nel mio ricordo è stato il dottor Verzella a parlare con me e la ragione del suo intervento era che voleva sapere l'intestatario del numero di una utenza telefonica in quanto a suo dire costui aveva telefonato in Prefettura dall'Hotel Rigopiano il giorno 18 gennaio 2017 alle ore 15:00 facendo una richiesta di soccorso correlata ad una presenza in quell'Hotel di 45 persone. Siccome fino a quel momento erano state recuperate 40 persone vi era la preoccupazione, nel Verzella e nella sua accompagnatrice, che vi potessero essere ulteriori persone sotto le macerie"*).

Inoltre, in quanto, una volta fatto visionare il numero telefonico al Cameli, la successiva mancata ricostituzione del foglio originariamente contenente l'annotazione e le parimenti non comprovate *derelictio* o vieppiù successiva distruzione della parte mancante si appaleserebbero compatibili, diversamente da quanto evidenziato dal PM nel proprio appello, con la più volte dedotta e comprovata natura di "fogli volanti" redatti nell'occasione dai funzionari della Prefettura presenti nella SOP nella giornata del 18 gennaio in luogo dei brogliacci, nonché con la prassi, parimenti emersa, una volta

effettuato il riscontro della segnalazione, di destinazione dei medesimi, per come desumibile dalle intercettazioni telefoniche e dalle plurime dichiarazioni acquisite sul punto.

10. Può adesso passarsi alla disamina dell'impugnazione della Pubblica Accusa con riferimento alla posizione del Prefetto Provolo.

10.1. Essendo la contestazione a questi ascritta a titolo di concorso di persone nel reato, possono e devono estendersi anche al medesimo le considerazioni sopra esposte con riferimento agli imputati Verzella, De Cesaris, Acquaviva e Pontrandolfo.

10.2. A quanto già dedotto devono aggiungersi le seguenti osservazioni.

Un rilevante elemento a carico del Prefetto, ad avviso della Pubblica Accusa, sarebbe rappresentato dalla mancata sottoscrizione, da parte dello stesso, della nota di trasmissione degli atti acquisiti e, comunque, redatti dai vari organi presenti in sede di CCS del 18 gennaio, con rilascio di delega a fare ciò rivolta ai Viceprefetti Angieri e Mazzia.


Ciò, ad avviso dell'appellante, sarebbe stato fatto al fine di allontanare da sé qualsivoglia forma di responsabilità.

Ed invero, dalle risultanze raccolte nel corso delle indagini preliminari (costituite dai contributi dichiarativi offerti dagli imputati e dalle intercettazioni delle conversazioni telefoniche che li hanno visti protagonisti), è dato apprezzare unicamente che il Provolo ebbe ad incaricare i Viceprefetti Angieri e Mazzia di assumere la responsabilità in ordine all'esecuzione della richiesta di documentazione promanante dalla Squadra Mobile della Questura di Pescara e di curare poi la trasmissione degli atti alla p.g. richiedente, in quanto in ciò consigliato, essendo direttamente coinvolto con riferimento alla gestione dell'emergenza presso la Prefettura, come evidenziato dalla stessa p.g. procedente nella informativa riepilogativa, dal Questore di Pescara.

In tal senso, la conversazione telefonica intercorsa tra l'Angieri e l'ex Capo di Gabinetto della Prefettura di Pescara (progr. n. 1429 del 15.12.2018), nonché quella avuta dal primo con il Mazzia (progr. n. 1907 del 22.12.2018), nella quale l'Angieri diceva al secondo *"a noi ci hanno detto di raccogliere ...tutti questi documenti e poi glieli abbiamo mandati e l'abbiamo firmata noi su indicazione del Prefetto perché il Questore glie l'ha detto così, stava là il Questore in stanza con lui ...ecco. e pensa te ...capito? ..."*.

Tale rappresentazione è stata, peraltro, confermata dallo stesso Angieri nel corso dell'interrogatorio reso in data 17.01.2019.

Ciò posto, alla luce degli elementi disponibili, risulta comprovato unicamente che il Prefetto Provolo, su consiglio del Questore di Pescara, ritenendosi "interessato" (come effettivamente era) dagli accertamenti espletati dal Pubblico Ministero, avendo i medesimi obiettivamente ad oggetto le modalità di gestione dell'emergenza presso la SOP e la loro conformità alla disciplina vigente, delegò



all'uopo i Viceprefetti Angieri e Mazzia, con tutta probabilità perché non facenti parte della Prefettura ed ivi giunti solo dopo i fatti oggetto di accertamento e, quindi, non "interessati" dagli accertamenti nel senso sopra specificato, con ciò realizzando una sorta di astensione dal compimento di attività.

Di tal che, a tale condotta non può attribuirsi la concludenza conferitale dall'appellante.

10.3. Le considerazioni appena esposte non mutano neppure a seguito della comprovata conoscenza, da parte del Provolo, della chiamata effettuata dal D'Angelo in Prefettura oggetto di disamina.

Sul punto la Pubblica Accusa ha attribuito particolare rilevanza alle dichiarazioni rese dal Cameli in data 16.11.2018, in occasione delle quali, per la prima volta (non avendo annotato una tale circostanza sia all'atto di redigere il brogliaccio né avendola riferita in data 8.11.2018 alla p.g. alla quale si era rivolto per rappresentare i propri ricordi con riferimento alla telefonata del D'Angelo) questi ebbe ad evidenziare di avere comunicato il nominativo dell'intestatario dell'utenza anche al Prefetto, ciò facendo all'interno di una stanza adiacente la sala operativa ove era stato portato dai due Viceprefetti. Il GUP, con motivazioni corrispondenti alle effettive risultanze, ha evidenziato come tali dichiarazioni, sul punto, abbiano risentito della distanza temporale dai fatti, in quanto vieppiù smentite da circostanze acquisite nel corso del procedimento, quali: l'insussistenza, presso gli uffici della Prefettura, di una sala adiacente la Sala Operativa; la mancata annotazione di una tale circostanza, contrariamente alla prassi interna all'Ufficio di appartenenza, sui brogliacci ad opera del militare escusso; le stesse rappresentazioni fornite sul punto, oltre che dal Provolo, anche dal Mazzia e dall'Angieri.

Del resto, tale incontro risulta essere stato smentito dallo stesso Angieri, il quale, nel corso dell'interrogatorio reso, ha evidenziato di non ricordare di avere parlato con il Cameli, aggiungendo, avuto riguardo al coinvolgimento del Provolo, come gli sembrasse assolutamente inverosimile che quest'ultimo, con il suo stile operativo così attento ai ruoli ricoperti ed alle forme, avesse ritenuto di dovere conferire con un Maresciallo dei Carabinieri, quando la questione era stata già chiarita nel colloquio avuto con esso Angieri.

Da ultimo, per come emergente dalle produzioni allegare alla memoria depositata dalla difesa dell'Angieri (ordine di servizio di quella giornata), sembrerebbe evincersi che, nella mattina del 26 gennaio 2017, il Provolo non fosse neppure presente presso gli uffici della Prefettura, essendosene allontanato alle ore 09:00 alle 13:30, unitamente al proprio autista Sovrintendente della Polizia di Stato Roberto Di Lello, onde recarsi presso i comuni di Farindola e Penne, per poi farvi rientro solo alle 13:30, quando pur tuttavia il Maresciallo Cameli non era più presente avendo terminato il proprio turno alle 12:30.

10.4. Come correttamente evidenziato dal GUP e non confutato in sede di gravame, dalle emergenze processuali è dato di contro apprezzare che della telefonata effettuata dal D'Angelo il 18.1.17 il



Prefetto Provolo ne fu avvisato (seppur con i limiti rappresentativi dei quali si è già detto in precedenza), ma per tutt'altra questione e, in particolare, per appurare il numero delle persone che risultavano presenti prima della valanga e quelle che sono risultate al termine dei soccorsi.


Da qui, la corretta conclusione del GUP, secondo cui *“La circostanza assumeva un'evidente rilevanza posto che una tale discrasia comportava una valutazione in merito alla necessità di proseguire o meno le attività di ricerca delle persone sommerse dalla valanga. Dei particolari della telefonata delle ore 11:38 del 18.1.17 e dunque su chi ne fosse stato l'autore, non vi sono elementi di prova certi per ricontrarne la consapevolezza da parte del Provolo. Dagli atti risulta un elemento di prova contrario che induce ad escludere tale specifica circostanza ed è dato dalle attività di intercettazione (prog. 910 del 18.12.2018) dove il Provolo, conversando con l'allora Prefetto di Pescara, Dott.ssa Gerardina Basilicata, riferisce di aver saputo dell'esistenza della telefonata dai giornali (“... BASILICATA: eh...non per questo.. questo per una telefonata che non si sa che fine ha fatto questa telefonata , che io poi dai giornali lo so. PROVOLO: pure io l'ho saputo dai giornali. BASILICATA: dai giornali. PROVOLO: di questa telefonata”)*.

Ulteriore elemento di conferma della circostanza della mancata consapevolezza del Provolo in merito alla chiamata è dato da quanto riferito dal Verzella nel corso dell'interrogatorio reso il 17.1.19 là dove ha fornito una ricostruzione degli eventi, pienamente attendibile e del tutto incompatibile con quella esposta dal Mar. Cameli.

Il Verzella in particolare ha dichiarato: *“... Diversi giorni dopo il 18 gennaio, mentre ero presso la sala operativa, ho saputo della telefonata pervenuta dall'hotel Rigopiano dalla dottoressa Pontrandolfo, la Pontrandolfo mi disse di aver ricordato di una segnalazione pervenuta da un chiamante che parlava della presenza presso l'hotel Rigopiano di un numero di presenti di circa 45 persone mentre noi eravamo a conoscenza che le vittime ed i superstiti estratti erano in numero inferiore. Ne parlai con il dott. Bianco il quale prese il telefono e avvisò qualcuno della circostanza riferitami dalla Pontrandolfo. Successivamente io e il dott. Bianco informammo della situazione il Prefetto. Il Prefetto ebbe a lamentarsi del ritardo in cui venne a conoscenza di tale notizia. Non ho ricevuto ulteriori disposizioni sulla vicenda...”*.

*Dunque le ragioni per le quali vi era stato l'interessamento del Provolo, così come degli altri dirigenti della Prefettura, era legato alla verifica sul numero delle persone presenti presso l'hotel Rigopiano prima della tragedia e del numero delle vittime rinvenute a quel momento per stabilire se potessero essere considerate concluse le operazioni di salvataggio e di ricerca dei corpi” – cfr., sentenza di primo grado alle pagg. 261 e 262 –.*

Ed ancora, in tal senso, l'ulteriore telefonata intercorsa tra il Provolo ed il Torlontano (progr. n. 1210 del 24.12.2018), nella quale il primo così si esprimeva: *“una storia infinita poi questa telefonata non*



*so io non mi ricordo proprio niente, mi ricordo solo di quella telefonata di quello .. del capo di gabinetto che ha fatto a te che tu mi dicesti che forse c'erano altri. .altre...altre cose ...facemmo la verifica...mi ricordo solo questo.. Noo mi ricordo più niente. ... Ma perché non te la ricordi che quello disse quella signora che aveva avvisato che forse c'erano più morti noi ci accertammo con... e quando chiamò una delle mattine che noi già stavamo trovando stavamo prendendo le cose ...chiamò sta...sta... sto capo di gabinetto ...invece di chiamare a me chiamò a te e mi fece incazzare come una bestia ti ricordi? chiama a te per una cosa così importante e non mi chiama a me. Perché mi chiese di accertare di vedere se c'erano più vittime e noi lo accertammo facemmo...soltanto io mi incazzai che non aveva chiamato me”.*


Tale rappresentazione, del resto, con riferimento al coinvolgimento anche del Capo di Gabinetto, ha rinvenuto conferma anche nella telefonata (progr. n. 2385 del 29.12.2018) intercorsa tra i Viceprefetti Angieri e Mazzia, nella quale il primo evidenziava al secondo come *“io mi ricordo un accenno, mi fecero un accenno perché dice che ci poteva essere qualcuno sotto, genericamente. .. Genericamente. Ma io gli dissi che non era competenza nostra, che non c'entravamo, di chiamare Torlontano questo me lo ricordo e poi sono andati dal Capo di Gabinetto, da coso...da...Questo è quello che mi...mi ricordo. Cioè che non li ho fatto nemmeno finire di parlare, capito? Pronto?”.*

Il fatto, parimenti valorizzato nell'appello, secondo cui il Prefetto fosse molto preoccupato della mancata istituzione dei brogliacci ed avesse confessato a più riprese i propri interlocutori telefonici che la Prefettura era impreparata, disorganizzata e che avrebbe dovuto essere chiusa, non assume apprezzabile pregnanza ai fini tipizzati dalla disposizione penale contestata e, quindi, con riferimento all'integrazione dell'elemento soggettivo del dolo specifico ivi previsto e consistente nel *“fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale”.*

10.5. Sul punto ed a conclusione del ragionamento, la Corte ritiene di effettuare una ulteriore notazione.

La ipotizzata, da parte della Pubblica Accusa, preordinata volontà degli imputati tesa ad occultare agli inquirenti la chiamata del D'Angelo mal si sposa con quanto posto in essere dalla Pontrandolfo e dal Verzella, ovvero con il loro essersi rivolti ai Carabinieri, notiziandoli circa il fatto che, nella mattinata del 18 gennaio, era intervenuta una chiamata da parte di un ospite dell'hotel Rigopiano, non potendo non ritenersi, anche nella loro rappresentazione, oltremodo certo che una tale circostanza sarebbe stata documentata (come avvenuto) in atti formali redatti da questi ultimi (brogliacci) e che, quindi, sarebbe venuta a conoscenza non solo dei militari aditi, ma anche della stessa Autorità Giudiziaria inquirente.

A differenti conclusioni, maggiormente adesive all'ipotesi accusatorie, avrebbe tutt'al più potuto pervenirsi qualora gli imputati avessero ommesso di effettuare qualsivoglia riscontro sul punto.





A ciò può essere aggiunta la seguente ulteriore considerazione: qualora vi fosse stata una volontà di occultamento circa la menzionata telefonata ai fini tipizzati dalla fattispecie di cui all'art. 375 c.p., non sarebbe dato comprendere neppure perché i fogli riportanti lo strappo vennero poi consegnati nel novembre 2018 a seguito della seconda richiesta di esibizione.

11. In ragione di tutte le su esposte considerazioni, l'appello del Pubblico Ministero, avuto riguardo al delitto di cui alla lettera a), non può essere accolto, con conseguente conferma della decisione di prime cure sul punto.

### **19.3. L'infondatezza dell'appello del Ministero della Giustizia**

1. Per come già evidenziato sopra, anche il Ministero della Giustizia ha impugnato la decisione assolutoria, con riferimento a tutti gli imputati assolti (e, quindi, anche avuto riguardo alle posizioni dei Viceprefetti Angieri e Mazzia, non oggetto di impugnazione da parte del Pubblico Ministero), ciò facendo con un appello fondato su argomentazioni sostanzialmente corrispondenti a quelle della parte pubblica, con l'aggiunta di avere valorizzato, con riferimento alle posizioni dei Viceprefetti Angieri e Mazzia, il fatto che anche essi non ebbero ad evidenziare nella nota a loro firma datata 31 gennaio 2017, con la quale trasmisero alla polizia giudiziaria le relazioni di servizio e gli atti da questa precedentemente richiesti con l'ordine di esibizione del 26 gennaio 2017, quanto questi avevano appreso certamente in data 26 gennaio 2017, siccome evincibile dal brogliaccio di servizio dei Carabinieri, nonché dagli altri elementi di prova acquisiti, ovvero l'intervenuta telefonata del D'Angelo in Prefettura.

2. Sul punto la Corte ritiene di effettuare integrale rimando a tutte le considerazioni già sviluppate in sede di disamina dell'appello del Pubblico Ministero, estensibili anche all'impugnazione del Ministero, a fronte della sua pressoché totale medesimezza contenutistica.

3. Alle medesime vanno aggiunte le seguenti considerazioni.

L'assenza di elementi dai quali inferire una responsabilità dei Viceprefetti Angieri e Mazzia si desume ancor di più dalla natura meramente riepilogativa della nota a loro firma, con la quale i medesimi, siccome evincibile dal suo contenuto, si limitarono a collazionare la documentazione ricevuta da parte degli altri soggetti appositamente richiesti di fornire copia dei brogliacci redatti nella giornata del 18 gennaio, oppure a relazionare in ordine alle attività espletate presso la sala operativa e che ebbero a partecipare alle medesime in data 18 gennaio.

La nota in parola si estrinseca in una sostanziale elencazione di documentazione raccolta con riferimento ad ogni punto che era stato oggetto dell'ordine di esibizione.

Più specificamente, avuto riguardo al punto 2) della richiesta di documentazione formulata il 26/01/2017 dalla Squadra Mobile, il contenuto dell'atto a firma degli imputati risulta essere il



segunte: *“In ordine all'attività effettuata dal CCS in data 18.01.2017, si trasmettono i report e i brogliacci, richiesti ai vari organismi presenti nella sala operativa del CCS nella giornata del 18 gennaio decorso, con l'indicazione delle attività effettuate dagli operatori, come di seguito elencati: ..”*. Seguiva, quindi, l'elencazione di tutti gli atti ricevuti da parte di tutti gli organi presenti all'interno della sala operativa in data 18 gennaio 2017.

4. Ciò, peraltro, in armonia con la pressoché inesistente conoscenza in ordine ai fatti verificatisi in quella data da parte dei medesimi.

Ed invero, il GUP ha correttamente dato atto, in armonia con le risultanze processuali, come essi, incaricati il 27 gennaio 2017 dal Prefetto Provolo di fornire una risposta alla Squadra Mobile che aveva posto vari quesiti, tra cui quello relativo all'attività svolta dal CCS e dalla sala operativa unica ed integrata il 18 gennaio 2017, non erano stati presenti presso la sala operativa della Prefettura in quella giornata, essendo giunti a Pescara in epoca successiva e, dunque, essendo totalmente all'oscuro dello svolgimento dei fatti accaduti in quel contesto.

In particolare, l'Angieri era viceprefetto vicario a Sondrio ed era stato inviato dal Ministero dell'Interno in missione a Pescara “a supporto”, privo dunque di incarico dirigenziale, per fornire una collaborazione all'Ufficio nel periodo di massima emergenza.

Sia l'Angieri sia il Mazzia erano privi di un incarico specifico, la loro destinazione alla Sala Operativa è derivata da un'ordinanza interna a firma del capo di Gabinetto; la natura precaria del loro incarico e la loro presenza presso la Prefettura di Pescara in epoca successiva alla valanga comporta che gli stessi non potessero essere a conoscenza dell'effettivo svolgimento del servizio svolto dal personale presso la Sala Operativa il 18.1.17 e, dunque, il loro compito non poteva che esaurirsi nel collazionare gli atti ricevuti dal personale della Prefettura, con riferimento ai quali essi non erano, dunque, in condizione di effettuare la benché minima valutazione, limitandosi a raccogliere ed inviare agli inquirenti unitamente quanto ricevuto dai vari organi e funzionari presenti nella sala unica integrata.

5. Inoltre, quanto all'omessa rappresentazione della telefonata del D'Angelo, va evidenziato come non è dato apprezzare con precisione, anche a volere ritenere massimamente attendibili (ma così non è per i rilievi correttamente evidenziati sul punto dalla decisione appellata) le dichiarazioni rese dal Cameli, quali informazioni costituissero in concreto l'oggetto della loro conoscenza.

Ed invero, dalla disamina del brogliaccio redatto dal militare nella medesima giornata, così come delle sue dichiarazioni, è dato apprezzare che questi ebbe a rappresentare ai Viceprefetti quanto dettogli dal Verzella e dal Pontrandolfo, nonché il nominativo dell'utenza indicata dai menzionati funzionari e, per quanto rileva, che l'accertamento in parola era stato richiesto, effettuato (e, quindi, con ogni probabilità, anche considerato da parte degli imputati) unicamente per la discrasia che



emergeva avuto riguardo al numero di persone segnalate come presenti prima della valanga all'interno dell'albergo rispetto a quelle poi effettivamente accertate.

Di tal che, una volta acclarato che le ricerche si erano definitivamente concluse con il rinvenimento di tutte le persone effettivamente presenti all'interno della struttura travolta, la telefonata del povero D'Angelo deve ritenersi avere perso di significato anche per i due Viceprefetti.

6. In considerazione degli elementi come sopra tutti evidenziati, nonché richiamati, va rigettato anche l'appello proposto da parte del Ministero della Giustizia, con la conseguente conferma sul punto della decisione impugnata.

**20. L'accoglimento degli appelli di Eusebi Alessia, Tomassini Luigina, Tomassini Maria Giuseppina, Vagnarelli Gaetano, Vagnarelli Fulvio, limitatamente al mancato riconoscimento di una provvisoria immediatamente esecutiva, nonché di Di Biase Yuri, Di Camillo Filomena, Di Giorgio Giuseppina, Di Prinzi Annamaria e Di Toro Maria Luisa, limitatamente alla mancata rifusione delle spese sostenute per esborsi documentati.**

1. Tutte le impugnazioni presentate dalle parti civili nel corso del presente processo sono state già integralmente esaminate con riferimento ai capi penali della decisione.


Parimenti sono state già affrontate alcune censure formulate dalle parti civili appellanti con riferimento a taluni capi civili.

E' il caso dei profili denunciati negli appelli di INAIL e di ACU, disattesi da questa Corte per le ragioni meglio evidenziate ai paragrafi 14.5 e 15.3, ai quali si rimanda.

2. Residuano in questa sede alcune questioni formulate con gli appelli, nonché con talune memorie depositate da altre parti civili, anche in sede di conclusioni (è il caso di Bruno Maria e Foresta Velia, Colangeli Gianni, Di Michelangelo Alessandro, Di Michelangelo Francesco e Lazzari Loredana, nonché di Rossi Ivana), inerenti i capi civili e la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado.

3. Quanto all'appello di Eusebi Alessia, Tomassini Luigina, Tomassini Maria Giuseppina, quali prossimi congiunti di Tomassini Paola, nonché Vagnarelli Gaetano, Vagnarelli Fulvio, anche nella qualità di erede di Bonifazi Luciana, in qualità di prossimi congiunti di Vagnarelli Marco, nella parte in cui ha censurato il mancato riconoscimento, in loro favore, da parte del GUP, di una provvisoria immediatamente esecutiva (al pari di quanto fatto dal giudicante nei confronti delle altre parti civili persone offese o danneggiate dei delitti di cui agli artt. 589 e 590 c.p. per i quali è stata pronunciata condanna), nonostante l'espressa richiesta dagli appellanti nelle conclusioni depositate all'udienza del 25/11/2022, esso si appalesa fondato.


3.1. Di tal che, ritenendosi sul punto raggiunta la prova, può essere loro concessa una provvisoria, pur tuttavia non nei termini richiesti nell'appello, ovvero pari ad euro 148.060,00 euro per ciascuno



dei genitori (Eusebi Alessia per Tomassini Paola e Vagnarelli Gaetano, Bonifazi Luciana per Vagnarelli Marco) ed euro 80.000,00 euro per i fratelli (Tomassini Luigina e Tomassini Maria Giuseppina per Tomassini Paola e Vagnarelli Fulvio per Vagnarelli Marco), ma in quelli inferiori riconosciuti alle altre parti civili dalla sentenza di primo grado, la quale sul punto ha motivato nei seguenti termini: *"Considerato che ai sensi dell'art. 539 c.p.p., il giudice, su richiesta della parte civile, può condannare l'imputato al pagamento di una provvisionale nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova, ne consegue che gli imputati ... vengano condannati anche al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva, il cui importo viene parametrato, sulla base alle tabelle in uso al Tribunale Civile di Milano, tenuto conto della tipologia del rapporto di ciascuna parte con le vittime della valanga, conferendo un maggior peso alla perdita di figli e coniugi, poi alla perdita di genitori ed a seguire la perdita di parenti sulla base del relativo grado; ipotizzando inoltre che a tutte le parti civili costituite nel processo potrà essere inoltre liquidato, nelle competenti sedi civili, il danno cd. biologico ed il danno morale, si è ritenuto di conteggiare nella provvisionale, una quota parte riconducibile a tali diversi titoli, quantificata, allo stato, in via equitativa"*.

3.2. L'opportuna applicazione dei medesimi criteri al caso di specie, a fronte della medesimezza delle situazioni, imponente un'equità di trattamento, determina che debba essere posto a carico degli imputati Lacchetta, Colangeli, D'Incecco e Di Blasio, in solido tra di loro, l'obbligo di pagamento di una provvisionale da determinare nei seguenti termini, tenuto conto dei diversi rapporti di parentela: euro 70.000 euro in favore di Eusebi Alessia, madre di Tomassini Paola; euro 30.000 in favore di Tomassini Luigina, sorella di Tomassini Paola; euro 30.000 in favore di Tomassini Maria Gabriella, sorella di Tomassini Paola; euro 70.000 in favore di Vagnarelli Gaetano, padre di Vagnarelli Marco; euro 30.000 in favore di Vagnarelli Fulvio, quale fratello di Vagnarelli Marco, nonché ulteriori euro 70.000 sempre in favore del medesimo, quale unico erede di Bonifazi Luciana, madre di Tomassini Paola.

Sul punto la richiesta avanzata dagli impugnanti tesa al riconoscimento di un importo maggiore, asseritamente pari al minimo riconosciuto dalle Tabelle in uso al Tribunale di Milano, può essere disattesa, anche poiché rimanda all'applicazione delle Tabelle in parola, costituenti uno strumento paranormativo (*ex plurimis*, Cass. Civ. n. 12408/2011) per calcolare gli importi dovuti a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, fondato su un sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, la sopravvivenza di altri congiunti e la qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, nonché l'indicazione dei relativi



punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (Cass. n. 33005/2021; Cass. n. 10579/2021; Cass. n. 26300/2021).

Nel caso di specie, anche per la natura a prova contratta del rito adottato, la Corte non dispone di tutti gli elementi in parola (ad esempio, specificazione del rapporto di convivenza, così come di circostanze che potrebbero determinare l'applicazione sull'importo dei correttivi), di tal che congrua ed adeguata al caso appare la determinazione degli importi effettuata dal primo giudice con riferimento a corrispondenti rapporti parentali.

Del resto, sempre avuto riguardo alla provvisionale, rappresenta costante orientamento di legittimità quello secondo cui la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente deliberativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento, non è neppure ricorribile per cassazione (Cass., sez. II, sent. n. 44859/2019; precedenti Conformi N. 40410 del 2004, N. 32899 del 2011, N. 43886 del 2019, N. 50746 del 2014, N. 34791 del 2010, N. 49016 del 2014, N. 18663 del 2015).

4. Quanto ai residui profili non ancora esaminati dei gravami sporti da Di Biase Filippo, Di Giorgio Maria Angela, Caporale Elia, Caporale Nicola, Di Biase Yury, Di Camillo Filomena, Di Giorgio Giuseppina, Di Prinzi Annamaria, Di Toro Maria Luisa, Angelucci Anna Maria, Caporale Filippo, Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi sul Lavoro A.N.M.I.L. (inadeguatezza della provvisionale concessa a Caporale Elia e Caporale Nicola, nonostante abbiano perso, a seguito della valanga, entrambi i genitori, nonché, avuto riguardo alle altre parti civili, per il fatto di essere stata determinata la medesima senza tenere in debito conto alcuni elementi, quali la giovanissima età della vittima primaria, nonché quella delle vittime secondarie, la convivenza e lo stretto rapporto con i genitori, nonché, ancora, avuto riguardo ad alcuni, il legame particolarmente profondo con i soggetti deceduti, laddove ad altri l'omessa considerazione della permanenza in vita per un lasso di tempo, seppur breve, dal verificarsi dell'evento valanghivo; inadeguatezza delle spese legali riconosciute nel giudizio di primo grado il loro favore, non essendo state riconosciute quelle borsuali documentate ed essendo stati determinati gli onorari professionali senza tenere conto degli aumenti previsti per la complessità della causa ed il numero di parti espressamente disciplinati dal DM n. 55/2014; mancato riconoscimento del risarcimento del danno in favore di ANMIL), la Corte osserva quanto segue.

4.1. Avuto riguardo ai denunciati profili di inadeguatezza delle provvisionali loro riconosciute, valgono le considerazioni già effettuate e meglio indicate nel presente paragrafo ai punti 3.1 e 3.2.



4.2. Di contro, con riferimento alle spese legali riconosciute alle parti civili e poste a carico dei condannati, diversamente da quanto dedotto dagli appellanti, gli importi liquidati dal primo giudice permettono di apprezzare come essi siano stati determinati mediante riconoscimento dei massimi, addirittura aumentati in misura corrispondente al 50% ex art. 12 comma 1 D.M. n. 55/2014, nonché ulteriormente incrementati ex art. 12 comma 2 D.M. cit., con riferimento al numero delle parti, con riconoscimento di tutte le fasi (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).

Al contrario, corrisponde al vero che il GUP abbia ommesso di riconoscere a Di Biase Yuri, Di Camillo Filomena, Di Giorgio Giuseppina, Di Prinzio Annamaria e Di Toro Maria Luisa, euro 8.916,69 a titolo di esborsi da questi sostenuti.


Di tal che, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, sul punto gli imputati Lacchetta Ilario, Colangeli Enrico, D'Incecco Paolo e Di Blasio Mauro devono essere condannati, in solido tra di loro, a rifondere a Di Biase Yuri, Di Camillo Filomena, Di Giorgio Giuseppina, Di Prinzio Annamaria e Di Toro Maria Luisa, euro 8.916,69 a titolo di esborsi da questi sostenuti e documentati nel giudizio di prime cure connessi alla loro attività difensiva.

4.3. Quanto alla mancata condanna degli imputati al risarcimento dei danni nei confronti di ANMIL, avuto riguardo alla configurabilità di un danno risarcibile, detta parte appellante ha inteso richiamarsi alla documentazione depositata a corredo dell'atto di costituzione di parte civile, nella parte in cui sarebbero ivi rinvenibili informazioni circa l'impegno profuso dall'associazione nel settore della tutela dei lavoratori e della prevenzione degli infortuni, con puntuale indicazione della spesa sostenuta per l'attività prestata.

Sul punto il gravame e la correlativa pretesa sono infondati, atteso che, come è noto, la statuizione risarcitoria postula una sentenza di condanna con riferimento allo specifico fatto di reato invocato e per il quale la persona fisica o l'ente rivestono la qualità di persone offese o danneggiate dal medesimo.

Come sostenuto nello stesso gravame, la richiesta statuizione condannatoria in favore di ANMIL passa per la riforma della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità del datore di lavoro Di Tommaso e del di lui consulente Marrone avuto riguardo alle fattispecie di omicidio colposo, di lesioni personali colpose e di omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro, la quale, per come si è dato già diffusamente atto, merita di essere confermata nel suo esito assolutorio.

5. Da ultimo, deve darsi conto dell'inaccogliabilità delle richieste avanzate nelle memorie depositate a questa Corte da parte di Bruno Maria e Foresta Velia, Colangeli Gianni, Di Michelangelo Alessandro, Di Michelangelo Francesco e Lazzari Loredana, nonché di Rossi Ivana, tutte tese ad ottenere la liquidazione integrale dei pregiudizi subiti per effetto dei reati.




5.1. Quanto a Bruno Maria e Foresta Velia, essi hanno richiesto la liquidazione integrale del danno sulla base delle Tabelle in uso al Tribunale di Roma, le quali all'uopo postulerebbero unicamente l'effettuazione di un calcolo aritmetico sulla base della conoscenza della relazione di parentela, dell'età della vittima e del congiunto risultanti dagli atti, aggiungendo come non vi fosse convivenza con il *de cuius*, mentre sotto altro profilo vi sarebbero familiari conviventi.

La richiesta è inaccoglibile, avendo il giudice adoperato, quale parametro, le tabelle del Tribunale di Milano, le quali, invece, postulano ulteriori criteri, non risultando vieppiù, nel caso di specie, del tutto comprovata la sussistenza di familiari conviventi ed in quale misura e non potendosi, anche per quanto già specificato sopra, superare le considerazioni del GUP, che ha rimesso le parti per la determinazione esatta ed integrale dei danni innanzi al giudice civile.

5.2. Analoghe considerazioni possono essere estese anche a Colangeli Gianni, a fronte della medesimezza della richiesta rispetto a quella della quale si è appena detto, parimenti invocante le tabelle in uso al Tribunale capitolino, nonché a Di Michelangelo Alessandro, Di Michelangelo Francesco e Lazzari Loredana, che hanno richiesto la liquidazione integrale del danno (da perdita del rapporto parentale, nonché quelli catastrofale e biologico *iure proprio*) sempre sulla base delle Tabelle in uso al Tribunale di Roma, nonché, da ultimo, con riferimento a Rossi Ivana e, in generale, avuto riguardo a tutte le parti civili (ivi comprese quelle eventualmente non espressamente menzionate), che hanno avanzato analoga richiesta.

## **21. Le ulteriori statuizioni, la liquidazione delle spese e la previsione del termine ex art. 544 comma 3 c.p.p.**

1. Dalla riforma della decisione di prime cure, nella parte in cui è stato condannato anche Colangeli Enrico avuto riguardo al delitto di cui al capo 4) della rubrica, discende, altresì, la di lui condanna a risarcimento dei danni cagionati alle medesime parti civili in favore delle quali stata pronunciata condanna al risarcimento del danno, in solido tra di loro, di Lacchetta Ilario, D'Incecco Paolo e Di Blasio Mauro, nei medesimi termini disposti a carico di questi ultimi tre, fatta eccezione che per il Comune di Farindola, il quale non ha inteso costituirsi parte civile anche nei confronti del menzionato Colangeli, oltre che del Lacchetta, ciò facendo in termini analoghi alla Provincia di Pescara, che non ha inteso costituirsi quale parte civile nei confronti degli imputati ai quali è stato ascritto il capo 13. Senonché, l'assenza di specifica impugnazione sul punto ad opera dei condannati Lacchetta, D'Incecco Paolo e Di Blasio Mauro preclude la riforma della decisione sul punto (ovvero, nella parte in cui essi sono stati condannati al risarcimento del danno anche nei confronti degli enti per i quali rivestivano la qualità di organi alla data dell'illecito).



Analogamente rispetto al Lacchetta, al D'Incecco ed al Di Blasio, sempre avuto riguardo al Colangeli, deve disporsi in ordine alla condanna al pagamento delle provvisionali.

2. Parimenti Colangeli Enrico deve essere condannato, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche di quelle legali sostenute dalle parti civili in favore delle quali è stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nei medesimi termini stabiliti da parte del giudice di prime cure con riferimento agli altri imputati condannati (fatta eccezione, sempre per il Comune di Farindola, non essendosi il medesimo costituito parte civile nei di lui confronti).

Inoltre, Colangeli Enrico e sempre con riferimento al giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 110 comma 3 D.P.R. n. 115/2002, deve essere condannato, in solido con i già condannati Lacchetta Ilario, D'Incecco Paolo e Di Blasio Mauro, alla rifusione delle spese di costituzione e giudizio, in favore delle parti civili Angelozzi Silvia ed Anibaldi Maria Letizia in ragione di € 4.552,80 ciascuna con riferimento al giudizio di primo grado, da corrispondersi in favore dell'Erario, essendo queste ultime state ammesse al patrocinio a spese dello Stato, oltre IVA, CAP e contributo forfettario al 15%.

3. Nel resto e fatta eccezione di tutti i profili di riforma già compiutamente evidenziati nella presente decisione, la sentenza di primo grado deve essere confermata.

4. Quanto alle spese del procedimento del presente grado, a fronte dell'integrale rigetto del suo gravame, a mente dell'art. 592 c.p.p., Lacchetta Ilario deve essere condannato al pagamento delle medesime.

5. Quanto a quelle sostenute dalle parti civili, ai sensi degli artt. 442, 541 c.p.p., Colangeli Enrico, Lacchetta Ilario, D'Incecco Paolo e Di Blasio Mauro, vanno, altresì, condannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di costituzione e giudizio del presente grado, nei confronti delle costituite parti civili come di seguito indicato, alle quali vanno aggiunti per tutte IVA, CAP e contributo forfettario al 15%:


Tali spese vengono liquidate riconoscendo eventuali esborsi a coloro che li abbiano sostenuti e nei termini in cui li abbiano documentati, nonché attribuendo, con riferimento alle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale), i valori massimi a fronte della straordinaria complessità del presente giudizio, svoltosi in molte udienze, nonché caratterizzato da un rilevante numero di imputazioni ed imputati, da un assai ponderoso materiale probatorio, nonché ancora dalla presenza di atti processuali (impugnazioni e memorie) per molte centinaia di pagine.

Tali circostanze, in uno alla partecipazione delle parti alle udienze ad alla eventuale redazione, da parte delle medesime, di impugnazioni, così come di memorie scritte, porta, altresì, a riconoscere, in favore delle medesime, aumenti ex art. 12 comma 1 D.M. n. 55/2014, che si reputa congruo determinare in misura pari: al 50% per coloro che abbiano redatto sia appello sia memorie; 30 % circa per chi abbia redatto appello; 25% circa per chi abbia redatto memorie.





A tutti sono stati ovviamente riconosciuti gli aumenti ex art. 12 comma 2 D.M. n. 55/2014 per la presenza di più parti aventi la stessa posizione.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'A' with a horizontal stroke extending to the right, all enclosed within a large, irregular oval shape.


6. Infine, la pluralità di imputati ed imputazioni della quale si è dato già atto integra la ricorrenza dei presupposti in presenza dei quali, a mente dell'art. 544 comma terzo c.p.p., si impone la previsione di un termine per il deposito della motivazione della decisione, che va fissato fino al 10 maggio 2024.

## **22. Il dispositivo**


**P.Q.M.**

Visto l'art. 605 c.p.p., in parziale riforma della sentenza emessa in data 23 febbraio 2023 dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Pescara, appellata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, dalle parti civili

nonché dagli imputati Di Blasio Mauro, Di Tommaso Bruno, Gatto Giuseppe, D'Incecco Paolo, Di Marco Antonio e Lacchetta Ilario:

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' or 'P' with a horizontal line through it, enclosed within an oval shape.


- visto l'art. 443 comma 3 c.p.p., dichiara inammissibile l'appello del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara con riferimento agli imputati Di Blasio Mauro, D'Incecco Paolo e Lacchetta Ilario, limitatamente, per quest'ultimo, al delitto contestatogli al capo 4);
- visto l'art. 581 comma 1 *ter* c.p.p., dichiara inammissibile l'appello proposto da Gatto Giuseppe;
- visti gli artt. 442, 533, 535, 592 c.p.p., 62 bis c.p., dichiara Colangeli Enrico colpevole del delitto a lui ascritto al capo 4) e, concesse le circostanze attenuanti generiche, nonché applicata la diminvente per il rito, lo condanna alla pena finale di anni due e mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese del procedimento;
- visti gli artt. 442, 533, 535, 592 c.p.p., dichiara Provolo Francesco colpevole dei delitti a lui ascritti ai capi 14) e 15), limitatamente, con riferimento a quest'ultimo, a quello contestato come commesso in data 17 gennaio 2017 e Bianco Leonardo colpevole del delitto a lui ascritto al capo 15) della rubrica, limitatamente a quello contestato come commesso in data 16 gennaio 2017 e, riuniti i delitti sotto il vincolo della continuazione con riferimento a Provolo Francesco, nonché applicata per entrambi la diminvente per il rito, condanna Provolo Francesco alla pena finale di anni uno e mesi otto di reclusione e Bianco Leonardo alla pena finale di anni uno e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese del procedimento;
- visti gli artt. 163 e 175 c.p.p., concede a Provolo Francesco e Bianco Leonardo i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale;
- visto l'art. 530 c.p.p., assolve Bianco Leonardo e De Cesaris Ida dal delitto loro ascritto al capo 14), nonché Provolo Francesco con riferimento al delitto a lui ascritto al capo 15), limitatamente a quello contestato come commesso in data 16 gennaio 2017 e Bianco Leonardo, sempre avuto riguardo al delitto a lui ascritto al capo 15), limitatamente a quello contestato come commesso in data 17 gennaio 2017, per non avere commesso il fatto;
- visto l'art. 530 c.p.p., assolve Di Marco Antonio dal delitto a lui ascritto al capo 13) per non avere commesso il fatto;
- visto l'art. 531 c.p.p., dichiara non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di Di Tommaso Bruno limitatamente al reato a lui contestato al capo 8) e, per l'effetto, avuto riguardo al reato di cui al capo 9), ridetermina la pena finale a lui applicata in mesi cinque e giorni dieci di reclusione;
- visto l'art. 33 c.p.p., revoca la pena accessoria applicata a D'Incecco Paolo e Di Blasio Mauro;




- visti gli artt. 442, 538 c.p.p., condanna Colangeli Enrico, in solido con i già condannati Lacchetta Ilario, D'Incecco Paolo e Di Blasio Mauro, al risarcimento del danno in favore delle


da liquidarsi in separato giudizio civile;

- visti gli artt. 442, 539 c.p.p., condanna, a titolo di pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva:
  - Colangeli Enrico, in solido con i già condannati Lacchetta Ilario, D'Incecco Paolo e Di Blasio Mauro, in favore di .




- visti gli artt. 442, 541 c.p.p., condanna Colangeli Enrico, in solido con i già condannati Lacchetta Ilario, D'Incecco Paolo e Di Blasio Mauro, alla rifusione delle spese di costituzione e giudizio sostenute dalle costituite parti civili nel giudizio di primo grado, come di seguito indicato, alle quali vanno aggiunti per tutti IVA, CAP e contributo forfettario al 15%:

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'F' with a horizontal bar extending to the left and a vertical stem extending downwards.



- visto l'art. 110 comma 3 D.P.R. n. 115/2002, condanna Colangeli Enrico, in solido con i già condannati Lacchetta Ilario, D'Incecco Paolo e Di Blasio Mauro, alla rifusione delle spese di costituzione e giudizio, in favore delle parti civili in ragione di € 4.552,80 ciascuna con riferimento al giudizio di primo grado, da corrispondersi in favore dell'Erario, essendo queste ultime ammesse al patrocinio a spese dello Stato, oltre IVA, CAP e contributo forfettario al 15%;
- conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- visto l'art. 592 c.p.p., condanna Lacchetta Ilario al pagamento delle spese del procedimento del presente grado;
- visti sempre gli artt. 442, 541 c.p.p., condanna Colangeli Enrico, Lacchetta Ilario, D'Incecco Paolo e Di Blasio Mauro, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di costituzione e giudizio del presente grado, nei confronti delle costituite parti civili come di seguito indicato, alle quali vanno aggiunti per tutti IVA, CAP e contributo forfettario al 15%:



A handwritten signature or set of initials, possibly 'AP', enclosed within a large, hand-drawn oval. The signature is written in a cursive style with a vertical line through the center.



di € 3.546,25 ciascuno;


- visto l'art. 110 comma 3 D.P.R. n. 115/2002, condanna, altresì, gli imputati Colangeli Enrico, Lacchetta Ilario, D'Incecco Paolo e Di Blasio Mauro, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di costituzione e giudizio in favore di . in ragione di € 3.686,80 e di in ragione di € 2.363,75, da versare in favore dell'Erario, essendo queste ultime ammesse al patrocinio a spese dello Stato, oltre per entrambi IVA, CAP e contributo forfettario al 15%.

Visto l'art. 544 comma terzo c.p.p., fissa al 10 maggio 2024 il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in L'Aquila all'esito della camera di consiglio del 14 febbraio 2024.


Il Consigliere estensore

Domenico Canosa



Il Presidente

Aldo Manfredi



# INDICE

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

<b>1. Le statuizioni della sentenza di primo grado</b>	pag. 65
<b>2. Le contestazioni</b>	pag. 67
2.1. I capi 1) e 2)	pag. 67
2.2. I capi 3) e 4)	pag. 69
2.3. I capi 5), 6) e 7)	pag. 74
2.4. I capi 8), 9) e 10)	pag. 74
2.5. I capi 11) e 12)	pag. 75
2.6. Il capo 13)	pag. 76
2.7. I capi 14), 15) e 16)	pag. 78
2.8. I capi a) e b)	pag. 79
<b>3. La sentenza di primo grado</b>	pag. 81
3.1. Le circostanze incontestate	pag. 81
3.2. Le considerazioni di natura giuridica	pag. 87
3.3. L'incidenza delle scosse sismiche del 18 gennaio sulla valanga	pag. 87
3.4. I fatti di cui ai capi 1) e 2)	pag. 89
3.5. I fatti di cui al capo 3)	pag. 93
3.6. I fatti di cui al capo 4)	pag. 102
3.7. I fatti di cui ai capi 5), 6) e 7)	pag. 107
3.8. I fatti di cui ai capi 8), 9) e 10)	pag. 107
3.9. I fatti di cui ai capi 11) e 12)	pag. 108
3.10. I fatti di cui al capo 13)	pag. 112
3.11. I fatti di cui ai capi 14), 15) e 16)	pag. 120
3.12. I fatti di cui ai capi a) e b)	pag. 126
3.13. Le statuizioni civili	pag. 136
<b>4. Le impugnazioni</b>	pag. 136
<b>5. L'appello del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara...</b>	pag. 137
5.1. Le censure con riferimento ai capi 1) e 2)	pag. 139
5.2. Le censure con riferimento ai capi 3) e 4)	pag. 148
5.3. Le censure con riferimento ai capi 11) e 12)	pag. 159
5.4. Le censure con riferimento al capo 13)	pag. 160
5.5. Le censure con riferimento ai capi 14), 15) e 16)	pag. 166
5.6. Le censure con riferimento al capo a)	pag. 179
<b>6. Gli appelli delle parti civili</b>	pag. 185
6.1. L'appello di ACU Abruzzo	pag. 185
6.2. L'appello di INAIL	pag. 186
6.3. L'appello di Serraiocco Giuseppe, Remigio Martina, in qualità di genitore di Serraiocco Di Michelangelo Samuel, Serraiocco Tomassimo, Fabrizi Clotilde	pag. 188
6.4. L'appello di Angelozzi Silvia, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale di quali prossimi congiunti di Angelozzi Sara e Baldini Claudio	pag. 188

6.5. L'appello di Eusebi Alessia, Tomassini Luigina, Tomassini Maria Giuseppina, quali prossimi congiunti di Tomassini Paola, nonché Vagnarelli Gaetano, Vagnarelli Fulvio, anche nella qualità di erede di Bonifazi Luciana, in qualità di prossimi congiunti di Vagnarelli Marco .....	pag. 189
6.6. Gli appelli di Di Biase Filippo, Di Giorgio Maria Angela, Caporale Elia, Caporale Nicola, Di Biase Yury, Di Camillo Filomena, Di Giorgio Giuseppina, Di Prinzio Annamaria, Di Toro Maria Luisa, Angelucci Anna Maria, Caporale Filippo, Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi sul Lavoro A.N.M.I.L. ....	pag. 191
6.7. L'appello del Ministero della Giustizia .....	pag. 194
<b>7. Gli appelli degli imputati .....</b>	<b>pag. 195</b>
7.1. L'appello di Di Tommaso Bruno .....	pag. 195
7.2. L'appello di Gatto Giuseppe .....	pag. 197
7.3. L'appello di Lacchetta Ilario .....	pag. 197
7.3.1. L'appello .....	pag. 197
7.3.2. I motivi aggiunti .....	pag. 204
7.4. L'appello di D'Incecco Paolo .....	pag. 207
7.5. L'appello di Di Blasio Mauro .....	pag. 218
7.6. L'appello di Di Marco Antonio .....	pag. 222
<b>8. Le memorie depositate nel corso del presente giudizio .....</b>	<b>pag. 223</b>
8.1. Memorie depositate per conto di Antenucci Vincenzo, Primavera Emidio, Giovanni Carlo e Belmaggio Sabatino (capi 1 e 2) .....	pag. 223
8.2. Memorie depositate per conto di Lacchetta Ilario e Colangeli Enrico, Sbaraglia Luciano, De Vico Antonio e Giancaterino Massimiliano (capi 3 e 4) .....	pag. 227
8.3. Memorie depositate per conto di Di Tommaso Bruno e Marrone Andrea (capi 11 e 12) .....	pag. 229
8.4. Memorie depositate per conto di D'Incecco Paolo, Di Blasio Mauro, Chiappino Tino e Honorati Giulio (capo 13) .....	pag. 231
8.5. Memorie depositate per conto di Bianco Leonardo, De Cesaris Ida e Provolo Francesco (capi 14, 15 e 16) .....	pag. 238
8.6. Memorie depositate per conto di Pontrandolfo Giulia Valentina, Acquaviva Daniela, Verzella Giancarlo ed Angieri Salvatore (capo a) .....	pag. 242
8.7. Memorie depositate per conto delle parti civili Di Biase Filippo, Di Giorgio Maria Angela, Caporale Elia, Caporale Nicola, Di Biase Yuri, Di Camillo Filomena, Di Giorgio Giuseppina, Di Prinzio Annamaria, Di Toro Maria Luisa, Angelucci Anna Maria, Caporale Filippo, ANMIL, Bruno Maria e Foresta Velia, Colangeli Gianni e Regione Abruzzo .....	pag. 244
<b>9. Le singole udienze .....</b>	<b>pag. 245</b>

## MOTIVI DELLA DECISIONE

<b>10. Premessa .....</b>	<b>pag. 246</b>
<b>11. Cenni di legislazione statale e regionale in materia di Protezione Civile.....</b>	<b>pag. 254</b>

<b>12. Ulteriori cenni in tema di illeciti omissivi impropri colposi</b> .....	pag. 260
12.1. Premessa .....	pag. 260
12.2. Causalità omissiva e posizione di garanzia .....	pag. 260
12.3. Prevedibilità dell'evento ed agente modello .....	pag. 269
12.4. Cooperazione colposa .....	pag. 278
<b>13. I capi 1) e 2)</b> .....	pag. 280
13.1. L'infondatezza dell'appello del Pubblico Ministero .....	pag. 280
13.2. L'infondatezza degli appelli delle parti civili .....	pag. 298
<b>14. I capi 3) e 4)</b> .....	pag. 299
14.1. L'inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero limitatamente al delitto di cui al capo 4) avuto riguardo alla posizione di Lacchetta Ilario. L'ammissibilità nel resto .....	pag. 299
14.2. Le principali circostanze valorizzate dall'Accusa ai capi 3) e 4) .....	pag. 303
14.2.1. La relazione del geologo Iezzi .....	pag. 303
14.2.2. La Commissione Comunale Valanghe del Comune di Farindola .....	pag. 304
14.2.3. La relazione di Pasquale Iannetti .....	pag. 307
14.2.4. Lo studio delle guide alpine acquisito il 4.03.2003 .....	pag. 308
14.2.5. Il piano di emergenza comunale di Farindola .....	pag. 309
14.2.6. La Delibera della Giunta Regionale n. 793 del 4.11.2013 .....	pag. 310
14.2.7. La Carta Storica delle Valanghe della Regione Abruzzo .....	pag. 310
14.2.8. La Delibera della Giunta Regionale n. 19/2015 .....	pag. 312
14.2.9. La Carta di Localizzazione dei pericoli da valanga della Regione Abruzzo .....	pag. 316
14.2.10. La valenza dei superiori elementi .....	pag. 320
14.3. L'infondatezza dell'appello del Pubblico Ministero con riferimento al capo 3) .....	pag. 349
14.4. La fondatezza dell'appello del Pubblico Ministero con riferimento al capo 4), limitatamente alla posizione di Colangeli Enrico e l'infondatezza dell'appello della difesa di Lacchetta Ilario .....	pag. 358
14.5. La parziale fondatezza degli appelli delle parti civili .....	pag. 387
14.6. Ulteriori profili di infondatezza dell'appello della difesa di Lacchetta Ilario .....	pag. 394
<b>15. I capi 8) e 9)</b> .....	pag. 398
15.1. L'inammissibilità dell'appello di Gatto Giuseppe .....	pag. 398
15.2. L'infondatezza dell'appello di Di Tommaso Bruno e l'intervenuta prescrizione limitatamente al delitto di cui al capo 8) .....	pag. 401
15.3. L'infondatezza degli appelli di INAIL ed ACU .....	pag. 407
<b>16. I capi 11) e 12)</b> .....	pag. 409
16.1. L'infondatezza dell'appello del Pubblico Ministero .....	pag. 409
16.2. L'infondatezza degli appelli delle parti civili .....	pag. 415
<b>17. Il capo 13)</b> .....	pag. 418
17.1. L'inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero avuto riguardo alle posizioni di D'Incecco Paolo e Di Blasio Mauro. L'ammissibilità nel resto .....	pag. 418
17.2. Le principali circostanze valorizzate dall'Accusa al capo 13) e le altre parimenti suscettibili di valutazione .....	pag. 420

17.2.1. Gli atti afferenti ai compiti di Protezione Civile .....	pag. 420
17.2.2. Gli ulteriori elementi .....	pag. 424
17.2.3. Le qualifiche rivestite dagli imputati. La rilevanza di quelle comportanti la gestione del rischio valanghivo .....	pag. 428
17.2.4. La diversa rilevanza, nel caso di specie, dei superiori elementi .....	pag. 430
17.2.5. La valenza dei superiori elementi .....	pag. 433
17.3. L'infondatezza dell'appello del Pubblico Ministero .....	pag. 437
17.4. L'infondatezza degli appelli delle parti civili .....	pag. 444
17.5. La parziale fondatezza dell'appello di D'Incecco Paolo .....	pag. 444
17.6. La parziale fondatezza dell'appello di Di Blasio Mauro .....	pag. 475
17.7. La fondatezza dell'appello di Di Marco Antonio .....	pag. 484
<b>18. I capi 14), 15) e 16) .....</b>	<b>pag. 484</b>
18.1. Le principali circostanze valorizzate dalla Pubblica Accusa e le altre suscettibili di valutazione .....	pag. 484
18.2. CCS, COV e COSP .....	pag. 498
18.3. Lo svolgimento dei fatti .....	pag. 502
18.4. I principi di diritto applicabili al caso di specie .....	pag. 505
18.5. La fondatezza dell'appello del Pubblico Ministero, limitatamente a Provolo Francesco in ordine ai delitti di cui ai capi 14) e 15), con riferimento a quello commesso in data 17 gennaio 2017, nonché a Bianco Leonardo, in ordine al delitto di cui al capo 15), con riferimento a quello commesso in data 16 gennaio 2017 .....	pag. 510
18.6. L'infondatezza dell'appello del Pubblico Ministero con riferimento al delitto di cui al capo 16) .....	pag. 537
18.7. L'infondatezza degli appelli delle parti civili .....	pag. 556
<b>19. Il capo a) .....</b>	<b>pag. 556</b>
19.1. I principi di diritto applicabili al caso di specie .....	pag. 556
19.2. L'infondatezza dell'appello del Pubblico Ministero .....	pag. 561
19.3. L'infondatezza dell'appello del Ministero della Giustizia .....	pag. 585
<b>20. L'accoglimento degli appelli di Eusebi Alessia, Tomassini Luigina, Tomassini Maria Giuseppina, Vagnarelli Gaetano, Vagnarelli Fulvio, limitatamente al mancato riconoscimento di una provvisoria immediatamente esecutiva, nonché di Di Biase Yuri, Di Camillo Filomena, Di Giorgio Giuseppina, Di Prinzi Annamaria e Di Toro Maria Luisa, limitatamente alla mancata rifusione delle spese sostenute per esborsi documentati .....</b>	<b>pag. 587</b>
<b>21. Le ulteriori statuizioni, la liquidazione delle spese e la previsione del termine ex art. 544 co. 3 c.p.p. ....</b>	<b>pag. 591</b>
<b>22. Il dispositivo .....</b>	<b>pag. 594</b>

